GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1935 (XIV)

volume 1

BIBLIOTECA
MILITARE CENTRALE
ROMA
28 MAR. 1935

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIV

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ANNO 1935

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 settembre 1932	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — R. decreto n. 1342. – Applicabilità, nelle colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento ..	561	1911
12 luglio 1934	COLONIE – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1389. – Istituzione delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.	720	2509
17 agosto 1934	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concessione dell'uso di motti araldici a reggimenti minatori e pontieri di nuova costituzione	56	169
18 ottobre 1934	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2111. – Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto.....	19	49
23 novembre 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933–XI	6	15
23 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami del concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933–XI	42	113
28 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934–XII	14	34
1 dicembre 1934	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 35 tenenti medici in S.P.E.	43	114
1 » »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 2 tenenti chimici–farmacisti in S.P.E.	44	124
1 » »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 5 tenenti veterinari in S.P.E.	45	133
3 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto concernente la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	1	5

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 dicembre 1934	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 3 dicembre 1934-XIII. – Assegnazione di nominativi ai comandi superiori alpini e al comando militare di Sassari	2	7
3 » »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto concernente la concessione dello stendardo nazionale alla scuola di applicazione di cavalleria	3	9
3 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito	20	61
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2198. – Istituzione di un posto di capotecnico colombofilo per colombaie militari	57	171
10 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 2048 – Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei Carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di P. S.	491	1717
13 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 2172. – Norme per la esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 111, sulla obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli	58	173
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i segretari delle commissioni giudicatrici degli esami di merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento e per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII	7	16
17 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 2110. – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. Esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899	33	85
17 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 2133. – Attribuzioni, dipendenza e sedi di maggiori generali medici ispettori	34	87
17 » »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 2137. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	35	91
17 » »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2178. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	59	177

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 dicembre 1934	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2179. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali	60	179
17 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2236. – Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	79	213
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2103. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	46	144
20 » »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	97	281
24 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	22	69
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2125. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi	36	93
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED MIPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2222. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	80	215
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2226. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	81	217
27 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2220. – Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento	82	219
27 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2221. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1921, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	83	221
27 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2224. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743	84	223
27 dicembre 1934	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 2223. - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458	85	225
27 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 2225. - Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934 n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458	86	227
27 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2232. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva, il servizio finora prestato nei reparti di confine della M.V.S.N.	98	288
27 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2250. - Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina, la R. aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	110	319
28 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	23	69
30 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935	47	146
30 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	48	147
31 » »	CORRISPONDENZA D UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	4	11
31 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli	5	13
31 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36	8	17
31 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	9	20
31 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito	15	35
31 » »	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2149. - Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione	37	95

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 dicembre 1934	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2150. - Norme sull'istruzione pre-militare	38	97
31 » »	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2151. - Istituzione dell'istruzione post-militare..	39	103
31 » »	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2152. - Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno	40	107
31 » »	DISPOSIZIONI VARIE - PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 2215. - Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922	87	229
3 gennaio 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	10	20
3 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali	11	22
5 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII..	118	351
7 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1935-XIII, dei membri del Consiglio dell'esercito di cui all'art. 14, lettera *e*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69	13	33
7 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare	88	231
8 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale 8 gennaio 1935-XIII col quale si stabiliscono le indennità di accantonamento per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dislocati in residenze disagiate	64	187
8 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto interministeriale che fissa l'equivalente delle razioni foraggio, nei casi in cui debbono essere corrisposte in contanti, per l'esercizio finanziario 1934-35, e relative avvertenze	174	607
10 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori - corsi informativi per maggiori	12	27

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 gennaio 1935	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi delle reclute della classe 1914 da assegnare ai gruppi di artiglieria da 105/28 dei reggimenti di artiglieria di divisione celere e ai reggimenti granatieri	16	37
10 » »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali	17	37
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga al 1° luglio p. v. del funzionamento degli uffici di revisione di nuova istituzione	18	38
10 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	99	288
10 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	100	289
10 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 23. – Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	101	290
12 » »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del segretario del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann	65	191
12 » »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i 28 consiglieri chiamati a far parte del consiglio direttivo centrale dell'U. N. P. A.	89	233
16 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze agli operai dipendenti dallo Stato, dal 16 aprile 1934	66	192
16 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale. – Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda	119	352
16 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione giudicatrice del concorso a due posti di regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe	158	527
17 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	21	67
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	24	70
17 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni alle assegnazioni di fondi dell'esercizio 1934–35	25	71

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 gennaio 1935	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico, ed in A. R. Q. per l'anno 1935	26	73
17 » »	AVANZAMENTO. — Autorità designate ad esprimere i giudizi di avanzamento per gli ufficiali da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935–36	27	74
17 » »	AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935–36	28	75
17 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri	29	76
17 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	30	77
17 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria – Comandi e reparti della M. D. I. C. A. T.	31	78
17 » »	AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934–XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	32	78
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene costituita la commissione giudicatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	67	192
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene modificata la composizione della commissione esaminatrice del concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale	108	296
17 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 24. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934–35, nonchè a bilanci di aziende autonome	120	360
21 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 13. – Istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale di ciascun ministero	90	237
21 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto recante modificazioni alle norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento	95	275

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
21 gennaio 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	102	291
21 » »	MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — R. decreto-legge n. 181. – Variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei (M. D.I.C.A.T.) e istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da C.O.S.)	189	637
24 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica	41	111
24 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	49	147
24 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona, 9 e 10 marzo 1935-XIII....	50	148
24 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso d'insegnamento di calcolo meccanico	51	149
24 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare.....	52	150
24 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1934-35	53	151
24 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico armi e munizioni	54	152
24 » »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando	55	152
24 » »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale ..	127	379
24 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 87 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto reggimento, ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, già devoluta a favore del 40° reggimento fanteria in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene nuovamente destinata al ricostituito 39° reggimento fanteria e ne è approvato il relativo statuto	152	511
26 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra ..	121	362
26 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI	128	380

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
26 gennaio 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) e a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo *B*)	140	399
26 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami e per titoli a tre posti di capotecnico aggiunto per il servizio chimico militare	159	528
26 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto	206	679
28 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 36. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	91	241
31 » »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Dipendenza territoriale della provincia di Littoria	61	181
31 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione delle fiamme cremisi sulle giubbe di tela dei bersaglieri	62	183
31 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio	63	185
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	68	193
31 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	69	195
31 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	70	195
31 » »	AVANZAMENTO. — Esame suppletivo di maggiori e di capitani del ruolo di mobilitazione, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1934-35	71	196
31 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali « a disposizione » e « fuori organico » da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	72	197
31 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi – parte prima – ordinamento del servizio – edizione 1934-XIII	73	198
31 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	74	198
31 » »	SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tenenti medici e chimici-farmacisti, capitani medici e chimici-farmacisti in s.p.e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	75	199

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 gennaio 1935	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1935	76	200
31 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zone di frontiera, ed alle loro famiglie	77	201
31 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	78	203
31 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retribuzioni agli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento di alcune materie presso le scuole e le accademie militari, e onorari alle suore che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari	103	292
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII	129	381
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 Anno XI	179	617
31 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 189 col quale la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923 n. 3209, viene autorizzata ad accettare l'offerta di lire quattrocento nominali, fatta, a suo favore, dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio, e vengono altresì modificati gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della fondazione medesima	220	709
4 febbraio 1935	AVANZAMENTO. — Esami, esperimenti ed esame dei titoli per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi, compresi nei limiti per l'inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1935-36	109	297
4 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 94. – Norme per gli esperimenti cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento in congedo, residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per conseguire vantaggi di carriera	153	515
4 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 175 col quale la « Fondazione primo capitano Marco Aurelio Barbarisi » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	223	715

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 febbraio 1935	UNIFORME DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra o che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore (*con due tavole di disegno*)	96	279
7 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleri, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori residenti all'estero	92	257
7 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento degli ispettorati di sanità militare	93	261
7 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Capitoli generali d'oneri per le forniture di materiali del genio	94	263
7 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	104	293
7 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione. – R. decreto 28 settembre 1934, n. 1813	105	294
7 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice G – Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	106	295
7 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Vol. I – addestramento del pezzo – Fascicolo: Cannone da 105/28 – Parte 2ª – servizio del pezzo	107	295
7 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 103. – Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento	154	517
7 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 104. – Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettenti i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	155	519
8 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di idoneità a capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	130	382
8 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici confermato a far parte, per l'anno 1935, in alcuni procedimenti della commissione di disciplina del ministero della guerra	160	537
12 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto numero 124. – Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911	180	618
12 » »	UFFICIALI IN A. R. Q. — R. decreto col quale sono richiamati alle armi per mobilitazione, ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri	373	1217

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 febbraio 1935	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale sono richiamati alle armi, per mobilitazione, ufficiali delle categorie in congedo	374	1218
14 » »	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Distintivi dei gruppi carri veloci (*con una tavola di disegno*)	111	321
14 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un tipo di stivaletto al cromo per sergenti maggiori e sergenti	112	323
14 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino per ferrovieri del genio	113	329
14 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale	114	333
14 » »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da Ancona a Zara e viceversa degli ufficiali sposati in Dalmazia	115	345
14 » »	TRASPORTI. — Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della M. da COS	116	347
14 » »	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente sulle FF. SS.	117	349
14 » »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	122	363
14 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiali	123	368
14 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	161	538
14 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	162	539
14 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-Anno XI	181	620
15 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla determinazione e delimitazione delle zone d'ispezioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635	190	645
15 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del Regio esercito »	231	735
16 » »	SCUOLE MILITARI. — Assunzione di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale e cattedre vacanti presso i collegi militari	124	373
16 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	163	539

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
21 febbraio 1935	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria: « Varianti relative ai corsi superiori tecnici d'artiglieria »	125	375
21 » »	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	126	377
21 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	131	382
21 » »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando	132	383
21 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia	133	384
21 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare	134	384
21 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui collegamenti	135	384
21 » »	RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario ...	136	385
25 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 116. – Precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra	175	609
25 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 163 concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi....	205	677
25 » »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 209. – Disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito	221	711
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 333. – Disposizioni relative ai procedimenti e riscontri per la esecuzione di spese	224	719
25 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 265. – Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.....	246	755
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 345. – Modificazioni alla composizione della commissione centrale per i collaudi in appello	262	871
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*)	182	621

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 febbraio 1935	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento	137	391
28 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Assunzione in forza degli ufficiali collocati fuori organico	138	393
28 » »	TRASPORTI. — Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari	139	395
28 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	141	412
28 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	142	414
28 » »	AVANZAMENTO. — Esperimenti pe. l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando	143	414
28 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli	144	415
28 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale	145	426
28 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	146	429
28 » »	CONCORSI E GARE. — Gara ippica internazionale di resistenza - maggio 1935-XIII	147	434
28 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Torino - domenica 5 maggio 1935-XIII	148	435
28 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Firenze - lunedì 22 aprile 1935-XIII	149	435
28 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	150	436
28 » »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti un membro ed un segretario del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	183	622
28 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 165. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	207	687
28 » »	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	208	690

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 febbraio 1935	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 226. - Norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie....	225	721
28 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 295. - Risoluzione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde	263	873
28 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a quattro posti di primi topografi dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	277	915
28 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	278	916
28 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe	279	918
3 marzo 1935	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.....	193	651
5 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è sostituito il segretario della commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia	209	691
5 » »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del collegio medico-legale	232	736
5 » »	MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 279. - Estensione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.....	247	761
5 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 445. - Modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	432	1437
6 » »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione ai corpi	151	447
6 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933)	233	737
7 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istituzione di un diploma di benemerenza per gli ufficiali della M. V. S. N. istruttori presso i corsi allievi ufficiali di complemento universitari	156	523

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 marzo 1935	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo	157	525
7 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Diario delle prove scritte per gli esami di concorso a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	164	540
7 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	165	541
7 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	166	553
7 » »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo...	167	553
7 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari 29 e 30 marzo 1935-XIII....	168	555
7 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia – I.: R. esercito, volume II, parte 3ª	169	556
7 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi e reparti del R. esercito	170	557
7 » »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) e per il 66° corso (1936-39) della scuola di guerra	171	574
7 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera ed alle loro famiglie	172	586
7 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	173	588
8 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	194	651
9 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	210	692
9 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII	234	738
14 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buona uscita dell'Opera di previdenza ..	176	611

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 marzo 1935	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	177	613
14 » »	TRASPORTI. — Trasporti di materiali ceduti dall'esercito all'aeronautica	178	615
14 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli	184	623
14 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Genova, 18 marzo 1935-XIII	185	624
14 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Merano, 19 e 20 aprile 1935-XIII.	186	625
14 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per capitani di complemento in congedo delle varie armi	187	626
14 » »	SOTTUFFICIALI. — Concorso dei marescialli in servizio di subalterni presso gli stabilimenti delle sussistenze, per la nomina a sottotenente in S. P. E.	188	628
14 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 246. - Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi	226	723
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che reca varianti alle norme per la liquidazione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito	248	765
18 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 347. - Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria	264	875
18 » »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un componente il collegio medico-legale	280	919
18 » »	COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 442. - Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	303	993
18 » »	COLONIE. — R. decreto n. 496. - Modifiche all'ordinamento del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	321	1099
21 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	191	647
21 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del bracciale internazionale di neutralità	192	649
21 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.....	195	652
21 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici per l'anno 1935	196	653

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
21 marzo 1935	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	197	654
21 » »	AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	198	660
21 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino, 23-24 maggio 1935-XIII	199	661
21 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul rastrellamento delle munizioni e degli esplosivi	200	661
21 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1910	201	662
21 » »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore	202	663
21 » »	SOTTUFFICIALI. — Accertamento pratico della idoneità al comando di tenenza dei marescialli maggiori dei carabinieri reali, da ammettere alla promozione a sottotenenti in S. P. E. nell'arma stessa.....	203	669
21 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35..	204	670
21 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 312. - Conversione in legge del R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario...	265	877
21 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Legge n. 311. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	266	879
21 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 322. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione militare	267	881
21 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 313. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazioni all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa	268	883

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 marzo 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933)	281	920
25 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII	282	922
28 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	211	693
28 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36	212	693
28 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	213	694
28 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	214	694
28 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1036	215	695
28 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici	216	698
28 » »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1935-1936	217	700
28 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	218	702
28 » »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento dei sergenti richiamati alle armi	219	702
28 » »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	251	771
28 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 443. - Indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste	304	995
28 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 479 col quale la « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 879.300 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50 %, fatta a suo favore dal comitato centrale per il monumento nazionale al carabiniere reale, e vengono altresì modificati gli articoli 1 e 2 del vigente statuto della fondazione medesima...	350	1141

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 marzo 1935	FONDAZIONI. — R. decreto n. 480 col quale viene modificato l'articolo 3 del vigente statuto della « Fondazione premio perpetuo Umberto I », eretta in ente morale con R. decreto 29 novembre 1928, n. 3300	351	1145
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	294	973
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934-XII	310	1053
1 aprile 1935	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 343. - Trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione	269	885
1 » »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 398. - Benefici di anzianità agli ufficiali ex redenti nominati in servizio permanente effettivo	305	997
1 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 397. - Nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo	306	999
1 » »	PENSIONI. — R. decreto n. 459. - Modifiche all'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie	322	1103
2 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII	311	1057
3 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui sono messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.) 144 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine della amministrazione centrale della guerra	283	923
4 » »	SOTTUFFICIALI. — Norme applicative del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209	222	713
4 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	227	725
4 » »	MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei e istituzione della milizia per la difesa costiera	228	727
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante agli elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	229	731

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 aprile 1935	RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi per la causa fascista	230	733
4 » »	AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria	235	740
4 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara, 26-27 aprile 1935-XIII	236	740
4 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Grosseto, domenica 28 aprile 1935-XIII	237	741
4 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali superiori di complemento in congedo delle varie armi	238	742
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo: Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1935-XIII	239	742
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra	240	743
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale	241	743
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C	242	747
4 » »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario militare indetti nell'anno 1935	243	747
4 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	244	748
4 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici	245	749
4 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 415. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	312	1058
4 » »	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 601. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lettera *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina	366	1203
5 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali in S. P. E.	270	891

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 aprile 1935	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	295	974
8 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 572. – Costituzione temporanea di una divisione di fanteria...	352	1147
9 » »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale	271	893
10 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	313	1061
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII...	324	1107
11 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori.....	249	767
11 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale.....	250	769
11 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei CC. RR., compresi nei limiti, per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-1936 ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.....	252	772
11 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.....	253	774
11 » »	AVANZAMENTO. — Capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.....	254	778
11 » »	AVANZAMENTO. — Capitani medici, chimici-farmacisti di commissariato e di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.....	255	779
11 » »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici.....	256	781
11 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.....	257	781
11 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale sanitario per la guerra chimica.....	258	782
11 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII – circolare 680 *giornale militare* 1933-XII	259	782

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 aprile 1935	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici n. t. (*con una tavola di disegno*)	272	895
11 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 620. – Modificazioni al R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	367	1205
11 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 650. – Comandi di truppa coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	389	1327
11 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 845. – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-anno XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra	448	1487
12 » »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1915	260	785
12 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	261	847
12 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.....	296	975
16 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.....	375	1220
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali iscritti alla cassa ufficiali	273	897
18 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno g. v. a busta mod. 1935 (*con una tavola di disegni*)....	274	899
18 » »	DIVISA DEGLI UFFICIALI, DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E MARESCIALLI. — Adozione del berretto a busta mod. 1935	275	911
18 » »	SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito	276	913
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati...	284	925
18 » »	AVANZAMENTO. — Corsi di istruzione per ufficiali inferiori di complemento in congedo delle varie armi aspiranti al vantaggio di carriera.....	285	927

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 aprile 1935	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	286	929
18 » »	AVANZAMENTO. — Capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	287	932
18 » »	AVANZAMENTO. — Capitani del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	288	932
18 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	289	932
18 » »	SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio	290	933
18 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera, ed alle loro famiglie	291	934
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 542. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936	357	1159
18 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 648. – Conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'amministrazione centrale della guerra	390	1329
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 24, riguardante l'alienazione dei materiali automotociclistici dichiarati fuori uso, durante l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 1935-1936	395	1349
18 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 789. – Trasformazione della Compagnia carabinieri reali della Somalia in Divisione carabinieri reali	421	1401
18 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — R. decreto n. 814. – Aumento della indennità giornaliera viveri ai militari indigeni del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	459	1533
18 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 919 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas	470	1631
18 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — R. decreto n. 1085 – Indennità di equipaggiamento ai generali di brigata destinati in colonia	519	1781
19 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare	325	1108

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 aprile 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto	326	1109
20 » »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	327	1111
24 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare	376	1221
24 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 652. – Modifica al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	391	1331
24 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – R. decreto-legge n. 565. – Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione	396	1352
24 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 672. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912	397	1357
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa della contabilità in materia in occasione dei cambi di consegnatario	292	967
25 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	293	969
25 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII)	297	976
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	298	977
25 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	299	977
25 » »	CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari	300	983
25 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	301	983
25 » »	TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna, Zara e l'isola d'Elba, a favore degli ufficiali e sottufficiali colà di guarnigione ed alle loro famiglie	302	984

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 aprile 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare e a 5 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII	328	1112
26 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. - Determinazioni delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri	307	1001
27 » »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 1° febbraio 1934 relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C*.....	422	1405
29 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 705. - Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	411	1377
29 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 952, col quale la fondazione « Un vecchio fante » costituita col capitale di L. 15.000 nominali e la cui rendita è destinata a favore degli ufficiali in S. P. E. dell'arma di fanteria di linea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	543	1845
30 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, che vieta la divulgazione di notizie di interesse militare	368	1207
30 » »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, portante modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	433	1441
1 maggio 1935	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	358	1175
1 » »	CONSORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica.....	398	1358
2 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i trasporti militari (persone) - edizione 1935-XIII.....	308	1035
2 » »	TRASPORTI. — Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie.....	309	1037
2 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo capotecnico di artiglieria e genio indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII)	314	1062

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 maggio 1935	AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	315	1062
2 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna, 23 maggio 1935-XIII.....	316	1063
2 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruolo di anzianità dei sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri reali).....	317	1064
2 » »	SCUOLE MILITARI. — Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno 1934-35.....	318	1068
2 » »	SOTTUFFICIALI. — Commissioni esaminatrici.....	319	1082
2 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso)...	320	1082
3 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra.....	359	1175
3 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la revoca del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare	435	1453
6 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 664. - Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel R. esercito.....	392	1335
6 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 746. - Gestione amministrativo-contabile della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni.....o	413	1381
6 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1007 col quale la « Fondazione generale Guglielmo Calderara » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	562	1913
9 » »	TRASPORTI. — Viaggi di connazionali residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare...	323	1105
9 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.....	329	1114
9 » »	CONCORSI E GARE. — XXIV campionato militare ippico	330	1116
9 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Aquila, 17 maggio 1935-XIII.....	331	1116
9 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Foggia - sabato 25 maggio 1935-XIII.....	332	1117
9 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano, 17 giugno 1935-XIII.....	333	1118

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 maggio 1935	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore, 9 settembre 1935-XIII	334	1118
9 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	335	1119
9 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	336	1120
9 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici	337	1122
9 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	338	1123
9 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR.	339	1125
9 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di sanità militare	340	1126
9 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del genio	341	1126
9 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	342	1127
9 » »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Modifica nella composizione della commissione giudicatrice per il concorso a tenente medico in S. P. E. indetto nello anno 1935	343	1128
9 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture O. M. ed Ansaldo, durante l'esercizio finanziario 1934-35	344	1129
9 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1934-35	345	1129
9 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1935-XIII	346	1130
9 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	347	1132
9 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici	348	1132
9 » »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 43, 44 e 45 *giornale militare* 1935	349	1133
9 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Distintivi per autoveicoli e motoveicoli in servizio nel R. esercito (*con 6 tavole di disegni*)	353	1149

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 maggio 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 586. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri provvedimenti di carattere finanziario	377	1222
9 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 653. – Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi.....	399	1360
9 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 812. – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercizio, approvato con R. decreto 8 settembre1932, n. 1332.....	423	1409
9 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 860. – Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913.....	460	1534
10 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	378	1226
10 » »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione interministeriale per l'esame delle proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.....	400	1362
10 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito..	415	1385
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1934-XII.....	436	1454
13 » »	FONDAZIONI. — Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria.....	360	1176
13 » »	SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.....	369	1209
13 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 822 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.....	434	1449
13 » »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto che autorizza il Ministro per la guerra a richiamare alle armi ufficiali delle categorie in congedo.	437	1455

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
16 maggio 1935	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 13° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.....	364	1180
16 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1935 al 31 luglio 1936.....	365	1182
16 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 918 – Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere	473	1643
16 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto relativo al trasferimento di decorazioni al valor militare di alcuni battaglioni alpini da uno ad altro Labaro di reggimento.....	767	2721
20 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto interministeriale. – Norme di esecuzione del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.....	393	1339
20 » »	MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — Legge n. 962 – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei (M. DICAT) e l'istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS).....	492	1719
20 » »	TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 1156. – Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	544	1849
21 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del R. decreto n. 443 del 28 marzo 1935-XIII relativo alle indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste	370	1211
21 » »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	480	1669
23 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	371	1213
23 » »	TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna e l'isola d'Elba, a favore dei sottufficiali colà di guarnigione, ed alle loro famiglie	372	1215
23 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.....	379	1227
23 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli di artiglieria, servizio tecnico armi e munizioni, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936.	381	1228

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 maggio 1935	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 850. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	449	1489
13 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto-legge n. 836. – Richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare	450	1495
13 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 908 – Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando »	471	1637
13 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge, n. 1101. – Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.	520	1783
13 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 894. – Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni	563	1917
13 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1033 col quale la « Fondazione battaglione Aosta » costituita col capitale nominale di L. 5200 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del battaglione medesimo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	584	2035
15 » »	CONCORSI E GARE. — Campionato carri armati di fanteria.	380	1227
15 » »	RECLUTAMENTO. — Reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza. Norme di concorso per tenenti in s. p. e. del R. esercito	438	1458
16 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione contro i rischi d'infortunio sia in servizio che fuori servizio	354	1153
16 » »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Armamento ed aquipaggiamente del personale delle bande reggimentali	355	1155
16 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Estensione agli enti del genio della applicazione del capo II dell'istruzione 26 maggio 1933 per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito	356	1157
16 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione da fare offerte per i contratti con lo Stato	361	1177
16 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936	362	1177
16 » »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali di amministrazione	363	1180

DATA	OGGETTO	Numero delle circolare	Pagina
23 maggio 1935	AVANZAMENTO. — Ufficiali fuori organico da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.....	382	1229
23 » »	AVANZAMENTO. — Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.....	383	1229
23 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine, 27-28 giugno 1935-XIII....	384	1230
23 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale delle forze armate del regno d'Italia - I.; R. esercito - Volume I. - Parte 1ª.....	385	1231
23 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate - ediz. 1930-IX - Parte III.....	386	1233
23 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*).....	439	1461
23 » »	COLONIE. — R. decreto-legge n. 948. - Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale.....	585	2039
24 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Conferimento di medaglie di benemerenza pel tiro a segno nazionale pel 1935.....	440	1466
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare - grado 10°, gruppo *A*.....	539	1827
28 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Diplomi per benemerenze verso il tiro a segno nazionale.....	412	1379
28 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	481	1670
30 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.....	394	1347
30 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	401	1363
30 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.....	402	1364
30 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici.....	403	1365
30 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici.....	404	1365
30 » »	AVANZAMENTO. — Risultato degli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando...	405	1366

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
30 maggio 1935	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.....	406	1368
30 » »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	407	1368
30 » »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	408	1370
30 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Bande presidiarie di corpo d'armata.....	409	1371
30 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico).....	410	1372
30 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 930. – Ripartizione del territorio dello Stato in zone militari	474	1645
31 » »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1935-36.....	387	1250
31 » »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per l'anno scolastico 1935-36.....	388	1313
31 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 752. – Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra	424	1413
31 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio.	461	1536
3 giugno 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 966. – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi	493	1721
3 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1018. – Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato.	494	1723
3 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1055. – Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria...	495	1727
3 » »	SERVIZIO DEL GENIO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 1024. – Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.....	496	1729

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 giugno 1935	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1019. – Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione	497	1733
3 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1095. – Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre	521	1787
4 » »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali richiamati e trattenuti alle armi temporaneamente inabili al servizio	425	1417
6 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio a contratto	414	1383
6 » »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici	416	1386
6 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	417	1387
6 » »	RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia	418	1387
6 » »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari presso le cliniche chirurgiche universitarie del Regno	419	1391
6 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	420	1392
6 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge 1060. – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario	498	1735
6 » »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1025. – Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione	499	1737
6 » »	DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1079. – Misura della rendita lorda da sottoporre a vincolo dotale per i capitani del R. esercito con trattamento economico di primo capitano	522	1786
6 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1097. – Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali	523	1791
6 » »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1096. – Modificazione all'articolo 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	524	1793

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 giugno 1935	SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1077. – Istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale.....	525	1795
6 » »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1078. – Benefici di anzianità, nel grado di ufficiale di complemento, agli ex volontari ciclisti ed automobilisti dei reparti disciolti nel 1915	526	1797
7 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.....	537	1835
8 » »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale è sostituita la parte III, « Punizioni disciplinari », del regolamento di disciplina militare per il R. esercito approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII	451	1497
9 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è costituito il consiglio di amministrazione dell'« Unione militare ».	568	1933
11 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1066. – Modificazioni al regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414.	500	1739
13 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	426	1419
13 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della camicia di flanella grigio verde con chiusura lampo (modello 1935) e del relativo colletto	427	1421
13 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli...	428	1427
13 » »	SOTTUFFICIALI. — Autorità incaricate ad esprimere i giudizi di avanzamento per i graduati e i sottufficiali appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	429	1429
13 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	430	1431
13 » »	TRASPORTI. — Traposrto in ferrovia di documenti militari riservati	431	1435
13 » »	CONCORSI E GARE. — Esito della quinta gara di regolarità per autocolonne militari	441	1467
13 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare per ufficiali.....	442	1467
13 » »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico.....	443	1468
13 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia	444	1468

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 giugno 1935	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con la circolare 188 *giornale militare* 1935, per la nomina a sottotenente in S. P. E. nel corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza)	445	1473
13 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	446	1473
13 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per la partecipazione di militari all'VIII gara generale di tiro a segno.....	447	1474
13 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII (circolare n. 660 del *giornale militare* 1933)	504	1755
13 » »	AVANZAMENTO. — Legge n. 1133. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette colonie	527	1799
13 » »	AVANZAMENTO. — Legge n. 1134. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	528	1801
13 » »	FONDAZIONI. — Legge n. 1099. – Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».....	529	1803
13 » »	ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — Legge n. 1067. – Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare	530	1807
13 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1144. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.....	531	1811
13 » »	SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1136. – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito	532	1813
13 » »	STATO DEGLI UFFICIALI – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1116. – Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.....	533	1815

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 giugno 1935	COLONIE. — Legge n. 1372. – Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia	604	2149
15 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati nella rispettiva carica gli attuali sindaci effettivi e supplenti dell'Unione militare	683	2375
16 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge 16 giugno 1935. – Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito	469	1551
18 » »	PERSONALE OPERAIO. — Trasmissione periodica di dati riguardanti gli operai borghesi	475	1647
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali di corredo e vari delle forze armate dello Stato	505	1757
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soppressione del rendiconto suppletivo del 4° trimestre (5° rendiconto).	452	1519
20 » »	CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	453	1521
20 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Marconigrammi di Stato a pagamento emessi a bordo delle navi	454	1523
20 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	455	1525
20 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Genova e costituzione nella stessa sede di un ufficio staccato	456	1527
20 » »	RECLUTAMENTO. — Ammissione nelle RR. accademie navale e aeronautica dei giovani provenienti dai collegi militari	457	1529
20 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguito dai corpi	458	1531
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	462	1537
20 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando che hanno sostenuto con esito favorevole gli esperimenti per l'avanzamento anticipato	463	1538
20 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei servizi tecnici che hanno superato con esito favorevole l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato	464	1540
20 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Stresa, 16–17 settembre 1935-XIII.	465	1541

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 giugno 1935	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	466	1541
20 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le licenze nel R. esercito. – Pubblicazione n. 2721. – Ediz. 1935. – Anno XIII	467	1542
20 » »	SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico	468	1543
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1027. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti	506	1758
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1029. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35	507	1761
20 » »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1117. – Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra.	534	1823
20 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1257. – Aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del R. esercito	564	1919
20 » »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che sostituisce un giudice effettivo del tribunale supremo militare	569	1935
20 » »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	582	1969
20 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1435 relativo all'applicazione della legge 4 gennaio 1934, n. 31, concernente l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo	732	2541
24 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1009. – Istituzione del Ministero per la stampa e la propaganda	501	1743
27 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando	472	1641
27 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi o volontari	476	1649
27 » »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio	477	1651

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 giugno 1935	CAVALLI. — Compenso ai maniscalchi per il servizio della ferratura ai quadrupedi	478	1655
27 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione delle fasce gambiere per truppe coloniali	479	1667
27 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta speciale	482	1670
27 » »	CONCORSI E GARE. — 1° campionato carri veloci per truppe celeri	483	1673
27 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Rimini, 7 settembre 1935-XIII	484	1674
27 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	485	1674
27 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul tiro contro obiettivi navali	486	1676
27 » »	SCUOLE MILITARI. — 5° corso superiore balistico	487	1676
27 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione	488	1678
27 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa per trasporto merci per l'Eritrea	489	1680
27 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1044. - Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti	508	1763
27 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto numero 1164. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti delle classi 1909 e 1910	547	1857
27 » »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto-legge che apporta modificazioni al regolamento sul servizio territoriale	565	1921
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1276. - Reclutamento dei commissari di leva	586	2041
27 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1337. - Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'istituto geografico militare	587	2545
27 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1300. - Aggiornamento della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del R. esercito	588	2047
27 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1299. - Conferimento del grado di ufficiale ad alcuni ex-volontari alpini	589	2049

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 giugno 1935	SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1285. - Trattamento economico degli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi	590	2051
27 » »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1313. - Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari	591	2055
27 » »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1286. - Avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, collocamento a riposo dei sottufficiali e riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.	592	2057
27 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1405. - Modificazioni al regolamento sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	605	2157
27 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1398. — Reclutamento straordinario di sottotenenti in S. P. E. nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria automobilisti	606	2161
27 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1400. - Estensione ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. della facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi agli impieghi civili	607	2165
27 » »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1362. - Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	608	2167
27 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1399. - Esecuzione di opere militari affidate al ministero dei lavori pubblici	609	2169
27 » »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale. - Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda	615	2187
27 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al ministero della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	616	2188
27 » »	MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge n. 1433. - Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale	632	2217
27 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. (Pubblicazione 2809)	636	2239
29 » »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1935-1936	490	1681
29 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria	570	1936

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
30 giugno 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	509	1765
30 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali, a norma dell'art. 126 della legge d'avanzamento, sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1935-1936	518	1772
30 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa pei viaggi dei militari delle forze armate per l'Eritrea.....	538	1836
30 » »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	583	1991
1 luglio 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa Ufficiali ».....	502	1745
1 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Distintivi e bracciali per gli iscritti al tiro a segno.....	535	1825
1 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare.....	617	2189
4 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici....	503	1753
4 » »	AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-1936	510	1767
4 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni, 8 settembre 1935-XIII..	511	1768
4 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 26 settembre 1935-XIII.....	512	1768
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manualetto di fisiopatologia e di terapia delle lesioni da aggressivi chimici, ad uso dei medici	513	1769
4 » »	RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario..	514	1770
4 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.....	515	1770
4 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Revisione dei conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno.....	516	1771

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 luglio 1935	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare	517	1771
9 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe e dei candidati dichiarati idonei, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934 Anno XIII	594	2063
10 » »	FONDAZIONI. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferreo di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. P. E. » per il quadriennio 1928–1932	571	1937
11 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio del servizio studi ed esperienze, in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935–1936	539	1837
11 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Città di Castello, 31 agosto 1935–Anno XIII	540	1837
11 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano, 13 settembre 1935–Anno XIII	541	1838
11 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico »	542	1839
11 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1419. – Nuovo ordinamento dello stato maggiore del R. esercito	633	2225
11 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – COLONIE. — R. decreto n. 1489. – Modifica al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo alla assegnazione di personale di altre amministrazioni presso il ministero delle colonie	674	2351
11 » »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1481 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307	704	2413
12 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di ingegnere geografo principale dell'istituto geografico militare (grado 8°, gruppo *A*)	618	2191
12 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII	619	2195

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 luglio 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare	620	2197
14 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1374. – Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	610	2171
16 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.....	621	2198
17 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. – Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	545	1853
17 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per l'applicazione del fregio ricamato in rajon ai berretti di panno g. v. a busta mod. 1935 per sottufficiali e militari di truppa delle armi a piedi ed a cavallo.....	546	1855
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	548	1858
17 » »	AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.....	549	1860
17 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento – Parte 4ª – Materiale radiotelegrafico – fascicolo 2° – Stazione R. 3.....	550	1860
17 » »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 *giornale militare* 1935) per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) ..	551	1861
17 » »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	552	1863
17 » »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S.P.E. nel corpo veterinario militare.....	553	1864
17 » »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno ultimato con successo il 62° corso della scuola di guerra.....	554	1865

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 luglio 1935	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	555	1867
17 » »	SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe di sottufficiali del genio	556	1868
17 » »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari della R. accademia di Modena di sottufficiali dei carabinieri reali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, per l'anno scolastico 1936	557	1868
17 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	558	1869
17 » »	RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, relativa alla istruzione premilitare	559	1879
18 » »	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi d'istruzione premilitare da svolgersi nell'anno premilitare 1935-36	560	1895
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto interministeriale n. 144. - Gestione del materiale del gruppo *C* del R. esercito ceduto agli enti della milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT)	734	2549
19 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	622	2198
19 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	623	2199
20 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — Decreto del Ministro per le colonie che fissa il corrispettivo in contanti della razione viveri spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	804	2851
22 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — RR. decreti 13 giugno e 11 luglio 1935-XIII che modificano parzialmente il consiglio dell'Ordine militare di Savoia	595	2064
24 » »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in *zone distrettuali* del territorio di ciascun distretto militare	566	1925
24 » »	PENSIONI. — Pratiche medico-legali. - Attribuzione ai corpi della completa istruttoria delle domande di pensioni privilegiate ordinarie indirette	567	1927
24 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	572	1938
24 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	573	1938

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 luglio 1935	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	574	1941
24 » »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	575	1946
24 » »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Merano – ottobre 1935–XIII	576	1949
24 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito – (pubblicazione n. 1959, edizione 1929)	577	1951
24 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi zappatori-artieri – Ediz. 1933	578	1952
24 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per il sottufficiale caporadiotelegrafista	579	1952
24 » »	TRASPORTI. — Riduzione di tariffa sull'autolinea Susa–Moncenisio a favore degli ufficiali e sottufficiali dislocati in zone di frontiera e loro famiglie, ed ai militari di truppa	580	1953
26 » »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale n. 556 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1914 dichiarati idonei ai soli servizi sedentari e di bassa statura. – Norme esecutive	684	2377
26 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1603. – Aumento della indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia	735	2551
26 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1658. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	755	2581
27 » »	ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — Organizzazione sportiva pre e post-militare	611	2175
20 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente	581	1955
29 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934–XIII	685	2378
29 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935–XIII	707	2419

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 luglio 1935	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del bracciale di panno turchino per il personale addetto alle stazioni ferroviarie	593	2061
31 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio	596	2065
31 » »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio	597	2065
31 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo, 20-21 settembre 1935-XIII	598	2066
31 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza	599	2066
31 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	600	2067
31 » »	TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sul prezzo di passaggio Palermo-Napoli e viceversa concesso dalla Società di navigazione « Tirrenia » agli ufficiali e sottufficiali residenti in Sicilia che si recano in continente per licenza ordinaria	601	2077
31 » »	TRASPORTI. — Viaggi a riduzione dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano via mare per prestare servizio alle armi o riespatriano dopo aver assolto agli obblighi di leva	602	2075
31 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	603	2087
31 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista e il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto, moto e cicli, da prelevarsi sui contratti a quantità indeterminata	624	2199
2 agosto 1935	STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	625	2206
3 » »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione amministratrice della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	686	2379
3 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	688	2382
5 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	687	2380

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 agosto 1935	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea.....	637	2240
6 » »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Campi di tiro.....	675	2353
7 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	612	2177
7 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da apportare al conto di costruzione della camicia di cotone candida.....	613	2179
7 » »	RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.....	614	2181
7 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.....	626	2207
7 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	627	2207
7 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.....	628	2209
7 » »	PENSIONI. — Norme per l'applicazione del trattamento di quiescenza previsto, a favore degli ufficiali invalidi di guerra, dall'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026	629	2210
7 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle salmerie e sul carreggio dei corpi.....	630	2212
7 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Manutenzione del materiale automobilistico – Qualifica di « Guardaparco » per capi meccanici automobilisti	631	2212
9 » »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capibanda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077	676	2355
9 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1530. – Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del R. esercito	705	2415
9 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1541. – Richiamo alle armi di militari di truppa della categoria maniscalchi	708	2420
9 » »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto relativo alla concessione del gagliardetto ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri	730	2553
11 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato provvisorio arruolati con la classe 1914 e di militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913	642	2245

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 agosto 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento per delegazione dei premi relativi ad assicurazioni sulla vita, contratte o da contrarre dal personale mobilitato per esigenze A. O.	634	2233
12 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	635	2237
12 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare per ufficiali.....	638	2241
12 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Registro dei cavalli di servizio degli ufficiali	639	2241
12 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice alla « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra »...	640	2242
12 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Memoria sull'organizzazione e l'impianto di sbarramenti nel combattimento d'arresto	641	2242
14 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.....	723	2517
16 » »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto interministeriale R. 214. - Decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie	768	2723
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.....	724	2518
17 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1592. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1913, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di 3° grado	741	2563
17 » »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1589. - Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro specialità, delle classi dal 1900 al 1910.....	742	2564
17 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1590. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 e 1912.....	743	2566
17 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1591. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912.	744	2567
20 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio.....	677	2361
20 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici N. T. (*con una tavola di disegno*)	678	2363

DATA	OGGETTO	Numero del a circolare	Pagina
20 agosto 1935	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Centri rifornimento quadrupedi	679	2365
29 » »	RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	680	2367
20 » »	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento per i trasporti militari » – (Persone) – Edizione 1935–Anno XIII	681	2369
20 » »	TRASPORTI. — Viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	682	2371
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	689	2382
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935–36	690	238
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	691	2385
20 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935–36	692	2385
20 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sul relativo quadro di avanzamento 1935–36	693	2387
20 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse di Milano – mercoledì 25 settembre 1935–XIII	694	2388
20 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XIII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	695	2388
20 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'avvistamento e la segnalazione degli aerei – ediz. 1935– XIII	696	2390
20 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza	697	2390
20 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso invernale per ufficiali di complemento in congedo che aspirano al trasferimento, per mobilitazione, nelle unità automobilistiche	698	2391
20 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture Lancia tipo Astura–Artena–Lambda e per autocarri Lancia « Ro » durante l'esercizio finanziario 1935–36	699	2392

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 agosto 1935	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Benelli tipo 175–220 cmc. e mototricicli Benelli tipo 500 cmc. per l'esercizio finanrio 1935–36	700	2393
20 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per motocicli Gilera tipo 175–220–350–500 cmc., per l'esercizio finanziario 1935–36	701	2395
20 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1935–36	702	2396
20 » »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	703	2398
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi	643	2263
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento	644	2265
22 » »	SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in s. p. e. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	645	2267
22 » »	SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e.	646	2268
22 » »	SCUOLE MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni carri veloci dei reggimenti di cavalleria	647	2270
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	648	2271
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	649	2276
22 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso inferiore automobilistico per ufficiali in s. p. e. di alcune armi e corpi	650	2278
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	651	2280
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia	652	2282
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di geodesia operativa	653	2284
22 » »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	654	2285
22 » »	SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo–radiotelegrafista	655	2288

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 agosto 1935	SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	656	2290
22 » »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	657	2291
22 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	658	2292
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo	659	2293
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per capo armaiuolo di sottufficiali capi meccanici automobilisti	660	2299
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso d'istruzione per l'abilitazione di sottufficiali operai di artiglieria alla carica di capo meccanico	661	2302
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi	662	2307
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	663	2311
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	664	2313
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	665	2314
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici	666	2316
22 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista	667	2317
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare	668	2318
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli	669	2321
22 » »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XVI corso artificieri di artiglieria	670	2325
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare	671	2328
22 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio	672	2330

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 agosto 1935	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio al servizio pompieristico militare.....	673	2331
23 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE. — R. decreto-legge n. 1683. — Ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale	770	2761
23 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare degli ufficiali del R. esercito	775	2779
23 » »	COLONIE. — R. decreto n. 1778. - Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali della Somalia.....	818	2913
30 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1640. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare, della classe 1910.....	758	2697
30 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1668. - Modifiche ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	771	2767
1 settembre 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	793	2831
2 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga al 1° luglio 1936 dell'attuazione del nuovo sistema di revisione delle contabilità degli enti militari.....	725	2521
3 » »	DISPOSIZIONI VARIE - RECLUTAMENTO. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1379 convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31 e del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435, concernenti l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo.....	733	2543
3 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione dei prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa.....	737	2555
4 » »	CAVALLI. — Nomi prettamente italiani a tutti i quadrupedi in servizio.....	706	2417
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata a d. e. da 105 mod. 32	709	2422
4 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia	710	2422
4 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.....	711	2426
4 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di nafta (petrolina) per motori ad iniezione agli enti dell'esercito	712	2426

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 settembre 1935	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e della miscela (benzina-alcool etilico assoluto) agli enti dell'esercito	713	2443
4 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	714	2465
4 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Determinazione e pagamento dello stipendio e dell'indennità militare spettanti al personale assimilato della posta militare, mobilitato per esigenze A. O.	715	2482
4 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico dei sottufficiali richiamati dal congedo	716	2483
4 » »	MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato della classe 1912	717	2485
4 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*)	809	2869
5 » »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni straordinarie nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-36	718	2486
5 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	719	2493
5 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1676. - Assegnazioni straordinarie a favore di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36	776	2781
5 » »	COLONIE. — Decreto interministeriale che disciplina i compiti del deposito centrale per le truppe coloniali e della base principale di Napoli	805	2853
5 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1717. - Determinazione degli stabilimenti automobilistici del R. esercito	806	2857
9 » »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 1° grado di parte dei militari arruolati con la classe 1914 assegnati alla ferma minore di 2° grado. - Norme esecutive	785	2787
11 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti ai conti di costruzione degli oggetti di corredo per i carabinieri reali	721	2513
11 » »	RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per i militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	722	2515
11 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935	726	2521

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 settembre 1935	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) – 12 ottobre 1935-XIII	727	2522
11 » »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Treviso, 10 novembre 1935-XIV.....	728	2522
11 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 75/27 per la granata da 75/27 mod. 32	729	2523
11 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione	730	2524
11 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente	731	2527
11 » »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.....	745	2569
11 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare.....	777	2782
11 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*)	778	2783
12 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1702. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di 3° grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi.....	794	2835
12 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1700. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria.....	795	2837
12 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1701. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza	796	2838
12 » »	COLONIE. — R. decreto n. 2016. – Fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica in un R. corpo di truppe coloniali della Libia.....	933	3164
14 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per la promozione a 7 posti di archivista (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'amministrazione centrale della guerra..	759	2698

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 settembre 1935	AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	746	2570
17 » »	RECLUTAMENTO. — Ufficiali del R. esercito ammessi a frequentare il secondo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza	810	2877
18 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	738	2557
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI - TRASPORTI. — « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato » che sostituisce ed abroga l'allegato n. 5 della pubblicazione n. 7212 « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato ». - Parte seconda - trasporti di cose - edizione 15 maggio 1934-XII	739	2559
18 » »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Denominazione di materiali di nuova adozione	740	2561
18 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935-XIII	747	2571
18 » »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza delle categorie *B* e *C*	748	2571
18 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per la preparazione di personale da adibire alla proiezione cinematografica	749	2572
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito	750	2574
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 2637 « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - fascicolo n. 30 - servizio sanitario militare »	751	2574
18 » »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	752	2575
18 » »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) della scuola di guerra	753	2576
18 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per « carri veloci 33 » (produzione Ansaldo) per l'esercizio finanziario 1935-36	754	2577

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 settembre 1935	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per l'applicazione del decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935-XIII, con il quale viene provveduto al decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie.....	769	2725
19 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla nomina ed alla sostituzione di alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.....	811	2878
19 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1758 – Trattenimento alle armi dei militari nati nel 1914 o arruolati con la classe 1914	824	3011
19 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1759. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912.....	825	3012
19 » »	COLONIE. — R. decreto n. 1735. – Istituzione di comandi in Africa Orientale.....	857	3060
19 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – COLONIE. — R. decreto n. 1853 – Costituzione temporanea di due comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata.....	858	3062
19 » »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene nominato un giudice supplente dal Tribunale supremo militare	875	3076
20 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.....	779	2784
23 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1723. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti.....	797	2840
23 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo. – Attribuzioni ed ordinamento del commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.....	807	2859
25 » »	AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento	756	2681
25 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici n. t. (*con una tavola di disegno*)	757	2695
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	760	2702

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 settembre 1935	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 – edizione 1935)	761	2702
25 » »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 10° corso superiore tecnico di artiglieria.....	762	2703
25 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.....	763	2704
25 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.....	764	2705
25 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata.	765	2705
25 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.....	766	2706
25 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni alpinistiche e sciistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine	772	2769
25 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1749 che aumenta alcune tasse di bollo, ecc.....	823	3007
25 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — Decreto del Ministro per le colonie riguardante l'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie.....	912	3138
26 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1788. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei militari di truppa della categoria maniscalchi, appartenenti alle classi dal 1905 al 1910	826	3014
26 » »	COLONIE. — R. decreto n. 1933. – Variante alle norme sulle licenze ordinarie al personale del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	893	3096
27 » »	AVANZAMENTO. — Variante alla costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	788	2799
28 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti il Consiglio di amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito »	876	3076
30 » »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Passo Corese – 26 ottobre 1935-XIII.	780	2785
2 ottobre 1935	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici.....	773	2775
2 » »	MILITARI DI TRUPPA. — Militari dell'arma dei CC. RR. e militari di truppa raffermati richiamati e trattenuti alle armi, temporaneamente inabili al servizio.....	774	2777

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 ottobre 1935	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Merano – ottobre 1935-XIII.....	781	2785
2 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria – ediz. 1931-IX ».	782	2786
2 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1904.....	783	2786
2 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » (pubblicazione n. 2898 – edizione 1932).....	784	2787
2 » »	SCUOLE MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti di cavalleria.....	786	2790
2 » »	TRASPORTI. — Viaggi in conto corrente sulle ferrovie concesse, sulle tramvie e sulle linee di navigazione.....	787	2790
4 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1858 – Richiamo alle armi dei caporali maggiori, con idoneità a sergente, delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, nonchè del servizio automobilistico militare, delle classi dal 1900 al 1910 incluse.....	859	3063
4 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1970 – Indennità di equipaggiamento agli ufficiali e sottufficiali destinati in Africa Orientale.....	913	3139
4 » »	COLONIE. — R. decreto n. 2058 – Deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei graduati e camicie nere.....	956	3188
5 » »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione degli ufficiali alla U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934-XII, n. 1967.	798	2843
5 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice il concorso per merito distinto per la promozione a due posti di consigliere (grado 8°) nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra.....	827	3016
5 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per la promozione a consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra.....	828	3019
5 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.....	840	3045
5 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	852	3055

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 ottobre 1935	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione.....	974	3220
7 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.....	812	2879
9 » »	SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio, a contratto.....	789	2805
9 » »	TRASPORTI. — Varianti al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato (viaggiatori) – Edizione 1935–XIII.....	790	2807
9 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di pantaloni di panno g.v.....	791	2809
9 » »	AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento.....	792	2827
9 » »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	799	2843
9 » »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando	800	2844
9 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.....	801	2844
9 » »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Treviso – Lunedì 11 novembre 1935–XIV.....	802	2845
9 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I – Addestramento del pezzo – Fascicolo da 75/13 – Parte 1ª – Istruzione sul materiale....	803	2845
9 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	841	3045
9 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935.	877	3077
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme di attuazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935–XIII, n. 1010, istitutivo del Sabato Fascista..	850	3053

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 ottobre 1935	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1955 – Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli istituti militari nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale	914	3140
10 » »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1953 – Esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.	915	3141
10 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1998. – Aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari	916	3143
10 » »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1962. – Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	917	3143
10 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1919. – Estensione ai sottufficiali del R. esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando	934	3167
16 » »	TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Pisa	808	2867
16 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	813	2881
16 » »	RECLUTAMENTO. — Trasferimento nel corpo automobilistico di ufficiali in S. P. E.	814	2882
16 » »	RECLUTAMENTO. — Nomina di sottufficiali a sottotenente in S. P. E. nel corpo automobilistico	815	2885
16 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito	816	2887
16 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Rimborso spese di trasporto del mobilio o di magazzinaggio ai sergenti maggiori e sergenti di carriera ed ai militari di truppa raffermati con famiglia, appartenenti alle forze armate dello Stato, mobilitati per le colonie dell'Africa Orientale	817	2907
17 » »	AVANZAMENTO – COLONIE. — R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie	829	3023
17 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1916. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse	894	3096

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 ottobre 1935	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1917. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse	895	3097
17 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1956. – Nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.	918	3144
17 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 2005. – Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri reali	919	3145
17 » »	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Regio decreto-legge n. 1990. – Norme per l'incremento della cultura militare	920	3147
17 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1954 – Istituzione in Milano di un collegio militare	921	3149
17 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1964. – Trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore	922	3149
17 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1997. – Trattamento economico degli ufficiali del R. esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.	923	3150
17 » »	COLONIE – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Regio decreto n. 2018. – Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale	936	3169
19 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ammissione agli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare	830	3024
19 » »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	860	3063
19 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il Consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	878	3077
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1850. – Trasferimento al ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	861	3064
23 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei berretti di panno modello 1935	819	2976

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
23 ottobre 1935	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di mutande lunghe a cintola bassa (modello 35)	820	2995
23 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del giubbone di pelle nera e della fodera di pelliccia per carabinieri motociclisti	821	2999
23 » »	PENSIONI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Validità ai fini della pensione ordinaria del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 dal personale richiamato, trattenuto o volontario alle armi. – Ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro	822	3005
23 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera	831	3025
23 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori.	832	3026
23 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio idrico.	833	3027
23 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Guida-programma per gli istruttori dei corsi premilitari	834	3027
23 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi	835	3028
23 » »	RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.	836	3028
23 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1935-36	837	3029
23 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1935-XIII	924	3151
24 » »	GIUSTIZIA MILITARE – COLONIE. — R. decreto-legge numero 1893 – Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno, con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale	879	3078
24 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — R. decreto-legge n. 1880 – Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi »	880	3080

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 ottobre 1935	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1948 – Revisione dei riformati di alcune classi	896	3098
24 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 2025 – Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione	937	3170
24 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2008 – Trattamento economico del generale comandante le truppe del R. esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero	938	3171
24 » »	PENSIONI. — R. decreto n. 2075 – Estensione ai militari in servizio, residenti all'estero, delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato	957	3188
28 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1844 – Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato	864	3067
29 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi – Parte 2° – Trasporti ferroviari – Edizione 1935	853	3056
30 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di giubbe di tela	838	3033
30 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Assunzione in forza degli ufficiali fuori organico	839	3043
30 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	842	3046
30 » »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici	843	3047
30 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul modo di applicare gli apparecchi Thomas in dotazione alle unità sanitarie di mobilitazione — pubblicazione n. 2837 — edizione 1935	844	3048
30 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di cuscinetti di rotolamento e sfere	845	3048
30 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	846	3049
30 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-Anno XI, possono ottenere il brevetto di conformità.	847	3050

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
30 ottobre 1935	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito	848	3051
30 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	849	3052
30 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1856 – Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici	862	3065
30 » »	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Fregio per l'artiglieria della divisione motorizzata (*con una tavola di disegno*)	881	3082
30 » »	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Distintivo per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata (*con una tavola di disegno*)	882	3082
31 » »	SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito	865	3067
31 » »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2057 – Arruolamento volontario di specializzati per il R. esercito	958	3189
31 » »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2056. – Aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	959	3190
4 novembre 1935	AVANZAMENTO. — Commissioni per l'accertamento annuale dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici	866	3068
5 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo – Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici. ..	863	3065
6 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione accessori per costruzione di oggetti di vestiario ed equipaggiamento	851	3054
6 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	854	3056
6 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico)	855	3056
6 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la compilazione delle memorie storiche dei corpi	856	3056
6 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 – edizione 1935)	883	3082

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 novembre 1935	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto del Capo del Governo. – Norme per l'esecuzione del R. decreto legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.....	884	3082
6 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.....	897	3099
7 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2079. – Concessione di una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.....	960	3191
10 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto Presidenziale – Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici.....	885	3089
11 » »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, che estende ai sottufficiali del R. esercito il conferimento della medaglia al merito di lungo comando.....	935	3168
13 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	867	3068
13 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	868	3068
13 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.....	869	3069
13 » »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni degli stabilimenti automobilistici del R. esercito di cui al R. decreto 5 settembre 1935-XIII, n. 1717 (circolare n. 806 « giornale militare » 1935).....	870	3070
13 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Segni convenzionali ed abbreviazioni	871	3070
13 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate – edizione 1935-XIII.....	872	3071
13 » »	RECLUTAMENTO. — Assegnazione al ruolo I. G. M. di ufficiali in S. P. E.....	873	3071
13 » »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio.....	874	3072
14 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi al corso per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi.....	898	3099
14 » »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 2043 – Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'arma di artiglieria.	939	3172

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 novembre 1935	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 2042 – Concessione del labaro ai reggimenti dell'arma del genio.....	940	3173
14 » »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.....	975	3221
18 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale. – Economie varie sulle spese di ufficio pel corrente esercizio finanziario	941	3173
20 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione per gli esperimenti per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.....	886	3090
20 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modifiche alle leggi sulle imposte dirette apportate dal R. decreto-legge n. 1887, del 24 ottobre 1935 - Anno XIII.....	887	3090
20 » »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	888	3090
20 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura da lavoro per i militari del genio della specialità pontieri e ferrovieri.....	889	3093
20 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.....	890	3093
20 » »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e che aspirano al trasferimento nel corpo automobilistico.....	892	3094
20 » »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado dei comandanti designati d'armata (*con una tavola di disegno*)	899	3100
22 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII.	976	3221
25 » »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2091. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti: classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910)	977	3222
27 » »	AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento	900	3100
27 » »	AVANZAMENTO. — Variante alla costituzione della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando di cui al R. decreto 1668 del 30 agosto 1935-XIII.....	901	3101

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 novembre 1935	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali ammessi al corso coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	902	3102
27 » »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse di Napoli – 11–22–29 dicembre 1935–XIV	903	3102
27 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di cappotti e pastrani (mod. 34)	904	3103
27 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al conto di costruzione del telo tenda mimetico mod. 29	905	3112
27 » »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 14° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	906	3112
27 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici–farmacisti) e del corpo veterinario	907	3114
27 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per il rifornimento dei cuscinetti di rotolamento e sfere della società Chiumino Siccardi e C. di Torino, per l'esercizio finanziario 1935–36	908	3123
27 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	909	3125
27 » »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo–termali	910	3125
27 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi–automobilisti	911	3126
27 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale concernente il decentramento delle pratiche relative a debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati	961	3192
29 » »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	891	3094
30 » »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto Presidenziale. – Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici	925	3152
2 dicembre 1935	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto–legge n. 2111. — Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra	978	3223
4 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di taluni gradi delle armi di cavalleria e artiglieria, e dei corpi sanitari e d'amministrazione in S. P. E. per essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935–36	926	3152
4 » »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. – Indirizzi convenzionali telegrafici	927	3153

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 dicembre 1935	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cappotto di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna – mod. 1935	928	3154
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento. – Parte 3ª – Materiale ottico – Fascicolo 1° – Stazione ottica da 45 mm.	929	3156
4 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento – Parte 4ª – Materiale radio telegrafico–Fascicolo 1° – Stazione R. 2	930	3157
4 » »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia	931	3157
4 » »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1936	932	3159
4 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla soppressione della carica di capo ufficio di amministrazione in tutti i reggimenti e reparti corrispondenti ed alla creazione della carica di vice–relatore negli enti speciali e tecnici	979	3224
9 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2112. – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno della guerra, della marina e dell'aeronautica dell'esercizio finanziario 1935–36 per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale	980	3227
9 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto–legge n. 2113. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935–36, ed altri indifferibili provvedimenti	981	3228
10 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	963	3204
11 » »	AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	942	3174
11 » »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	943	3175
11 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	944	3175
11 » »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico e in A. R. Q. per l'anno 1935	945	3176

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 dicembre 1935	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale	946	3176
11 » »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi nelle colonie dell'Africa Orientale	947	3177
11 » »	AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento	948	3177
11 » »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici	949	3178
11 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione 2430. – Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria – edizione 1932–XI	950	3179
11 » »	RECLUTAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali aspiranti all'assegnazione del ruolo I. G. M.....	951	3179
11 » »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi–banda in applicazione della legge 6 giugno 1935 n. 1077.....	952	3179
11 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autocarri Spa 25 C/10, Ceirano 47 C. M. 50 C. M. e carri veloci 33, durante l'esercizio finanziario 1935–36	953	3179
11 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — Compensi ai maniscalchi addetti ai reparti camellati dell'A. O.	954	3182
11 » »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	955	3182
12 » »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive del decreto ministeriale 27 novembre 1935–XIV concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati.....	962	3194
18 » »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E., e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1936–1937	964	3204
18 » »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di pantaloni corti di tela bigia	965	3209
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla fortificazione campale – Volume I (comune a tutte le armi)	966	3215
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alle tavole di tiro dei proietti mod. 932	967	3215

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 dicembre 1935	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi	968	3215
18 » »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla manutenzione degli accumulatori elettrici. – Pubblicazione n. 2805 – edizione 1935	969	3216
18 » »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880	970	3216
18 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	971	3216
18 » »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito	972	3217
18 » »	SERVIZIO VETERINARIO. — Corso d'integrazione per gli ufficiali veterinari in S. P. E.	973	3217
19 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento assegni al netto agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse	982	3229
25 » »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	983	3229
25 » »	AVANZAMENTO. — Nomina dei componenti la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei colonnelli medici in S. P. E.	984	3230
25 » »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando	985	3231
25 » »	AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	986	3231
25 » »	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter fare domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935	987	3232
25 » »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico	988	3232
25 » »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 1936-XIV	989	3232
25 » »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Stendardo dei reggimenti di artiglieria e labaro dei reggimenti del genio	990	3235
25 » »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione	991	3236

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1935

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXIII
Amministrazione e contabilità	»	LXXX
Arma dei carabinieri reali	»	LXXXV
Armi, munizioni e bufetterie	»	LXXXVI
Avanzamento	»	LXXXVI
Cavalli	»	XCIV
Circoscrizione territoriale militare	»	XCIV
Colonie	»	XCIV
Concorsi e gare	»	XCVI
Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico	»	XCVIII
Disciplina militare	»	XCIX
Disposizioni varie	»	XCIX
Divisa degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa	»	CI
Equipaggiamento	»	CII
Fondazioni	»	CIII
Giustizia militare	»	CIV
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CV
Istruzione pre e post-militare	»	CIV
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	CVII
Militari di truppa	»	CIX
Milizia per la difesa territoriale aerea e costiera	»	CXII
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	»	CXII
Onorificenze e ricompense	»	CXII
Ordinamento del R. esercito	»	CXIV
Pensioni	»	CXVI
Personale operaio	»	CXVI
Pubblicazioni militari	»	CXVII
Reclutamento	»	CXX
Scuole militari	»	CXXIV
Servizio automobilistico	»	CXXVI

Servizio del genio ..... *Pag.* CXXVIII
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica ..... » CXXIX
Servizio di artiglieria ..... » CXXIX
Servizio di commissariato ..... » CXXX
Servizio sanitario ..... » CXXXI
Servizio territoriale ..... » CXXXI
Servizio veterinario ..... » CXXXII
Sottufficiali ..... » CXXXII
Stato degli ufficiali ..... » CXXXVI
Stipendi, assegni ed indennità ..... » CXXXVII
Tiro a segno nazionale ..... » CXL
Trasporti ..... » CXL
Ufficiali in A. R. Q. e in congedo ..... » CXLII
Errata-corrige ..... » CXLII

Ordini del giorno all'esercito ..... *Pag.* CXLIII
Notificazioni ..... » CXLV
Avvisi ..... » CXLVI
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1935 ..... » CXLVI

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
23 novembre 1934	Risultato del concorso ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI	6	15
23 » »	Risultato degli esami del concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 Anno XI	42	113
28 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934 Anno XII.....	14	34
3 dicembre 1934	R. decreto concernente la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	1	5
10 » »	R. decreto n. 2198. — Istituzione di un posto di capotecnico colombofilo per colombaie militari	57	171
17 » »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i segretari delle commissioni giudicatrici degli esami di merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento e per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII	7	16
27 » »	Legge n. 2125. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi	30	93
27 » »	Legge n. 2222. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	80	215
27 » »	Legge n. 2226. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	81	217
30 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935..	47	146
3 gennaio 1935	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	10	20
5 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII ..	118	351

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 gennaio 1935	Proroga al 1° luglio p. v. del funzionamento degli uffici di revisione di nuova istituzione	18	38
16 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione giudicatrice del concorso a due posti di regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe	158	527
17 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	24	70
17 » »	Decreto ministeriale con cui viene costituita la commissione giudicatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	67	192
17 » »	Decreto ministeriale con cui viene modificata la composizione della commissione esaminatrice del concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale	108	296
21 » »	R. decreto n. 13. — Istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale di ciascun ministero	90	237
24 » »	Note di qualifica	41	111
24 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	49	147
26 » »	Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 Anno XI	128	380
26 » »	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) e a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo *B*)	140	399
26 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami e per titoli a tre posti di capotecnico aggiunto per il servizio chimico militare	159	528
26 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto	206	679
31 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettnti agli applicati delle amministrazioni milltari ed ai sottufficiali	68	193
31 » »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII	129	381

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 gennaio 1935	Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 Anno XI	179	617
7 febbraio 1935	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	104	293
8 » »	Esami di idoneità a capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	130	382
8 » »	Funzionario del ministero dei lavori pubblici confermato a far parte per l'anno 1935, in alcuni procedimenti della commissione di disciplina del ministero della guerra	160	537
14 » »	Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI	181	620
21 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	131	382
25 » »	R. decreto-legge n. 163 concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi	205	677
27 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo C)	182	621
28 » »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	141	412
28 » »	Risultato del concorso a quattro posti di primi topografi dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	277	915
28 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe	279	918
6 marzo 1935	Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933)	233	737
7 » »	Diario delle prove scritte per gli esami di concorso a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	164	540
9 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	210	692
9 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII	234	738

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 marzo 1935	Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933)	281	920
25 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 29 novembre 1934-XIII	282	922
31 » »	Risultato degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	294	973
31 » »	Risultato del concorso a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934-XII	310	1053
3 aprile 1935	Decreto ministeriale con cui sono messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.) 144 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra	283	923
10 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII	324	1107
11 » »	Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII - circolare 680 *giornale militare* 1933-XII	259	782
16 » »	Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare	375	1220
18 » »	R. decreto-legge n. 648. — Conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'amministrazione centrale della guerra	390	1329
19 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare	325	1108
19 » »	Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto	326	1109
24 » »	R. decreto-legge n. 565. — Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione	396	1352
25 » »	Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII)	297	976

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 aprile 1935	Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare e a 5 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII	328	1112
2 maggio 1935	Esami d'idoneità per la promozione a primo capotecnico d'artiglieria e genio indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII)	314	1062
3 » »	Decreto ministeriale concernente la revoca del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare	435	1453
10 » »	Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1934-XII	436	1454
23 » »	Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*)	439	1641
27 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare - grado 10°, gruppo *A*	536	1827
30 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	401	1363
31 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio	461	1536
3 giugno 1935	Legge n. 966. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi	493	1721
7 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII	537	1835
13 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetto col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII (circolare n. 660 del *giornale militare* 1933)	504	1755
27 » »	R. decreto-legge n. 1276. — Reclutamento dei commissari di leva	586	2041
27 » »	R. decreto n. 1337. — Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'istituto geografico militare	587	2545

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 giugno 1935	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per promozione a primi ragionieri d'artiglieria	570	1936
1 luglio 1935	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare	617	2189
9 » »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe e dei candidati dichiarati idonei, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.....	594	2063
12 » »	Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di ingegnere geografo principale dell'istituto geografico militare (grado 8°, gruppo *A*)	618	2191
12 » »	Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII	619	2195
12 » »	Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare	620	2197
17 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	548	1858
29 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII	685	2378
29 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 3 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII	707	2419
14 agosto 1935	Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII	723	2517
17 » »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	724	2518
1 settembre 1935	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	793	2831
4 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*)	809	2869
11 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare	777	2782

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 settembre 1935	Commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*)	778	2783
14 » »	Esami di concorso per la promozione a 7 posti di archivista (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'amministrazione centrale della guerra.	759	2698
5 ottobre 1935	Decreto ministeriale che indice il concorso per merito distinto per la promozione a due posti di consigliere (grado 8°) nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra	827	3016
5 » »	Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per la promozione a consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra	828	3019
7 » »	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	812	2879
9 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII	877	3077
10 » »	Norme di attuazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935-Anno XIII, n. 1010, istitutivo del Sabato Fascista	850	3053
10 » »	R. decreto n. 1955. — Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli istituti militari nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.....	914	3140
17 » »	R. decreto n. 1956. — Nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio	918	3144
19 » »	Ammissione agli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare	830	3024
23 » »	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1935-XIII	924	3151
30 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	842	3046
20 novembre 1935	Commissioni per gli esperimenti per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	886	3090
22 » »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII.	976	3221

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 dicembre 1935	Risultato dell'esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	963	3204
25 » »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	983	3229
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		
20 dicembre 1934	R. decreto-legge n. 2103. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio 1934-35, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	46	144
31 » »	Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito	15	35
10 gennaio 1935	Proroga al 1° luglio p. v. del funzionamento degli uffici di revisione di nuova istituzione	18	38
17 » »	Variazioni alle assegnazioni di fondi dell'esercizio 1934-1935	25	71
17 » »	R. decreto-legge n. 24 — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di aziende autonome	120	360
21 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	102	291
31 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	69	195
31 » »	Esclusione dalle aste	70	195
31 » »	Retribuzioni agli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento di alcune materie presso le scuole e le accademie militari, e onorari alle suore che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari	103	292
15 febbraio 1935	Decreto ministeriale relativo alla determinazione e delimitazione delle zone d'ispezioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635	190	645
15 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del «Fondo sottufficiali del R. esercito»	231	735
25 » »	R. decreto-legge n. 333 — Disposizioni relative ai procedimenti e riscontri per la esecuzione di spese	224	719
25 » »	R. decreto n. 345. — Modificazioni alla composizione della commissione centrale per i collaudi in appello	262	871
28 » »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	142	414

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 febbraio 1935	R. decreto-legge n. 165. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	207	687
28 » »	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	278	916
14 marzo 1935	Anticipazioni sulle indennità di buona uscita dell'Opera di previdenza	176	611
18 » »	R. decreto che reca varianti alle norme per la liquidazione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito	248	765
21 » »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	195	652
21 » »	Legge n. 312. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al «Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito» dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	265	877
28 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	211	693
4 aprile 1935	R. decreto-legge n. 415. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	312	1058
12 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	296	975
18 » »	Liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali iscritti alla cassa ufficiali	273	897
18 » »	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati	284	925
18 » »	Legge n. 542. — Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936	357	1159
18 » »	Decreto ministeriale n. 24, riguardante l'alienazione dei materiali automotociclistici dichiarati fuori uso, durante l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 1935-1936	395	1349
25 » »	Resa della contabilità in materia in occasione dei cambi di consegnatario	292	967
25 » »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	298	977
6 maggio 1935	R. decreto n. 746. — Gestione amministrativo-contabile della direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni	413	1381

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 maggio 1935	R. decreto-legge n. 586. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri provvedimenti di carattere finanziario .	377	1222
9 » »	R. decreto-legge n. 653. — Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi	399	1360
16 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato .	361	1177
30 » »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato .	402	1364
18 giugno 1935	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	505	1757
20 » »	Soppressione del rendiconto supplettivo del 4° trimestre (5° rendiconto)	452	1519
20 » »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.	462	1537
20 » »	R. decreto-legge n. 1027. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti	506	1758
20 » »	R. decreto n. 1029. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35	507	1761
27 » »	Soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi o volontari	476	1649
27 » »	R. decreto-legge n. 1044. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti ..	508	1763
27 » »	R. decreto-legge n. 1300. — Aggiornamento della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del R. esercito	588	2047
30 » »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	509	1765
1 luglio 1935	Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritto alla « Cassa Ufficiali »	502	1745
18 » »	Decreto interministeriale n. 144. — Gestione del materiale del gruppo C del R. esercito ceduto agli enti della milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT).....	734	2549
24 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato .	572	1939
26 » »	R. decreto n. 1603. — Aumento della indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia	735	2551

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 agosto 1935	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	626	2207
12 » »	Pagamento per delegazione dei premi relativi ad assicurazioni sulla vita, contratte o da contrarre dal personale mobilitato per esigenze A. O.	634	2233
16 » »	Decreto interministeriale n. 214. — Decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie	768	2723
20 » »	Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	689	2382
20 » »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36	690	2383
20 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato .	691	2385
23 » »	R. decreto-legge n 1683. — Ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale	770	2761
23 » »	R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare degli ufficiali del R. esercito	775	2779
2 settembre 1935	Proroga al 1° luglio 1936 dell'attuazione del nuovo sistema di revisione delle contabilità degli enti militari	725	2521
5 » »	R. decreto n. 1676. — Assegnazioni straordinarie a favore di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36.	776	2781
18 » »	Istruzioni per l'applicazione del decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935-XIII, con il quale viene provveduto al decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie	769	2725
19 » »	Decreto ministeriale relativo alla nomina ed alla sostituzione di alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	811	2878
23 » »	R. decreto-legge n. 1723. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti	797	2840
25 » »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato..	760	2702
25 » »	R. decreto-legge n. 1749 che aumenta alcune tasse di bollo, ecc.	823	3007
28 » »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti il consiglio di amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito »	876	3076

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 ottobre 1935	Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione	974	3220
17 » »	R. decreto n. 2005. — Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri reali	919	3145
19 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	878	3077
20 » »	R. decreto n. 1850. — Trasferimento al ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	861	3064
24 » »	R. decreto n. 2025. — Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione	937	3170
6 novembre 1935	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	854	3056
6 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	897	3099
13 » »	Riammissione alle aste	867	3068
18 » »	Decreto ministeriale. — Economie varie sulle spese di ufficio pel corrente esercizio finanziario	941	3173
20 » »	Modifiche alle leggi sulle imposte dirette apportate dal R. decreto-legge n. 1887, del 24 ottobre 1935 - Anno XIII	887	3090
27 » »	Decreto ministeriale concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati	961	3192
4 dicembre 1935	Decreto ministeriale relativo alla soppressione della carica di capo ufficio di amministrazione in tutti i reggimenti e reparti corrispondenti ed alla creazione della carica di vice-relatore negli enti speciali e tecnici	979	3224
9 » »	R. decreto n. 2112. — Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, dell'esercizio finanziario 1935-36 per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale	980	3227
9 » »	R. decreto-legge n. 2113. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti	981	3228
12 » »	Norme esecutive del decreto ministeriale 27 novembre 1935-XIV concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati	962	3194

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
10 dicembre 1934	N. decreto-legge n. 2048. — Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali e nel corpo degli agenti di P. S.	491	1717
17 gennaio 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	21	67
25 febbraio 1935	R. decreto n. 265. — Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	246	755
21 marzo 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	191	647
21 » »	Legge n. 311. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	266	879
4 aprile 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	227	725
18 » »	R. decreto n. 789. — Trasformazione della compagnia carabinieri reali della Somalia in divisione carabinieri reali	421	1401
29 » »	R. decreto n. 705. — Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	411	1377
23 maggio 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	371	1213
13 giugno 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	426	1419
17 luglio 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	545	1853
7 agosto 1935	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	612	2177
7 » »	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E., aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	627	2207
9 ottobre 1935	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	799	2843
17 » »	R. decreto n. 2005. — Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri reali	919	3145

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
28 febbraio 1935	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti un membro ed un segretario del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	183	622
20 aprile 1935	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni..	327	1111
16 agosto 1935	Decreto interministeriale n. 214. — Decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie	768	2723
18 settembre 1935	Istruzioni per l'applicazione del decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935-XIII, con il quale viene provveduto al decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie	769	2725
	AVANZAMENTO		
20 dicembre 1934	Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	97	281
31 » »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36.....	8	17
17 gennaio 1935	Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935	26	73
17 » »	Autorità designate ad esprimere i giudizi di avanzamento per gli ufficiali da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36	27	74
17 » »	Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.	28	75
17 » »	Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.	32	78
21 » »	R. decreto recante modificazioni alle norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento	95	275
24 » »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando	55	152

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 gennaio 1935	Esame suppletivo di maggiori e di capitani del ruolo di mobilitazione, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1934-35	71	196
31 » »	Ufficiali « a disposizione » e « fuori organico » da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	72	197
31 » »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1935	76	200
31 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	78	203
4 febbraio 1935	Esami, esperimenti ed esame dei titoli per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi, compresi nei limiti per l'inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1935-36	109	297
4 » »	R. decreto n. 94. — Norme per gli esperimenti cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento in congedo, residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per conseguire vantaggi di carriera	153	515
7 » »	R. decreto n. 103. — Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento	154	517
7 » »	R. decreto n. 104. — Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374 riflettenti i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	155	519
21 » »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando	132	383
28 » »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando	143	414
28 » »	Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E, compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli	144	415
28 » »	Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale	145	426
28 » »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	146	429
28 » »	R. decreto-legge n. 226. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie	225	721
5 marzo 1935	R. decreto-legge n. 445. — Modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	432	1437

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 marzo 1935	Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.....	165	541
7 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	166	553
14 » »	Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	177	613
14 » »	Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli	184	623
21 » »	Commissioni per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici per l'anno 1935	196	653
21 »	Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	197	654
21 » »	Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	198	660
21 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35	204	670
28 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36.	212	693
28 » »	Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	213	694
28 » »	Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	214	694
28 » »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936	215	695
28 » »	Commissioni esaminatrici	216	698
28 » »	Norme per l'avanzamento dei sergenti richiamati alle armi	219	702
1 aprile 1935	Legge n. 398. — Benefici di anzianità agli ufficiali ex redenti nominati in servizio permanente effettivo	305	997

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 aprile 1935	Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria	235	740
4 » »	Commissioni esaminatrici	245	749
11 » »	Capitani dell'arma dei CC. RR., compresi nei limiti, per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935–1936 ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	252	772
11 » »	Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria e anticipato	253	774
11 » »	Capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	254	778
11 » »	Capitani medici, chimici–farmacisti, di commissariato e di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	255	779
11 » »	R. decreto n. 620. — Modificazioni al R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	367	1205
11 » »	R. decreto n. 650. — Comandi di truppa coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	389	1327
18 » »	Corsi di istruzione per ufficiali inferiori di complemento in congedo delle varie armi aspiranti al vantaggio di carriera	285	927
18 » »	Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	286	929
18 » »	Capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	287	932
18 » »	Capitani del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	288	932
25 » »	Capitani dei ruoli di comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	299	977
30 » »	Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione del R. decreto–legge 5 marzo 1935–XIII, n. 445, portante modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	433	1441
2 maggio 1935	Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	315	1062

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 maggio 1935	Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	329	1114
9 » »	Commissioni esaminatrici	348	1132
16 » »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935–1936	362	1177
16 » »	Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali di amministrazione	363	1180
23 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli di artiglieria, servizio tecnico armi e munizioni, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935–1936	381	1228
23 » »	Ufficiali fuori organico da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935–36	382	1229
23 » »	Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935–36	383	1229
30 » »	Commissioni esaminatrici	403	1365
30 » »	Commissioni esaminatrici	404	1365
30 » »	Risultato degli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando	405	1366
30 » »	Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	406	1368
6 giugno 1935	Commissioni esaminatrici	416	1386
6 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935	417	1387
13 » »	Legge n. 1133. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette colonie	527	1799
13 » »	Legge n. 1134. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	528	1801
20 » »	Capitani dei ruoli di comando che hanno sostenuto con esito favorevole gli esperimenti per l'avanzamento anticipato	463	1538

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 giugno 1935	Capitani dei servizi tecnici che hanno superato con esito favorevole l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato	464	1540
27 » »	Esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio	477	1651
27 » »	Ufficiali che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta speciale.	482	1670
27 » »	R. decreto n. 1405. — Modificazioni al regolamento sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	605	2157
30 » »	Limiti di anzianità entro i quali, a norma dell'art. 126 della legge d'avanzamento, sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1935-36	518	1772
4 luglio 1935	Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36	510	1767
11 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio del servizio studi ed esperienze, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36	539	1837
17 » »	Autorità designata ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36	549	1860
24 » »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	573	1938
31 » »	Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio	596	2065
31 » »	Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio	597	2065
9 agosto 1935	R. decreto n. 1530. — Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del R. esercito	705	2415
20 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36	692	2385

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 agosto 1935	Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sul relativo quadro di avanzamento 1935-36 ...	693	2387
30 » »	R. decreto n. 1668. — Modifiche ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	771	2767
11 setttembre 1935	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935	726	2521
11 » »	Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	745	2569
17 » »	Costituzione della commissione speciale di avanzamento' di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	746	2570
18 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935	747	2571
25 » »	Autorità giudicatrici per l'avanzamento.....	756	2681
27 » »	Variante alla costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	788	2799
9 ottobre 1935	Autorità giudicatrici per l'avanzamento	792	2827
9 » »	Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.	800	2844
9 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani delle varie armi e corpi in S.P.E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.....	801	2844
10 » »	R. decreto-legge n. 1953. — Esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale	915	3141
17 » »	R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie	829	3023
23 » »	Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera	831	3025

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 novembre 1935	Commissioni per l'accertamento annuale dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici.....	866	3068
13 » »	Ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936	868	3068
13 » »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	869	3069
27 » »	Autorità giudicatrici per l'avanzamento	900	3100
27 » »	Variante alla costituzione della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando di cui al R. decreto 1668 del 30 agosto 1935-XIII	901	3101
4 dicembre 1935	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di taluni gradi delle armi di cavalleria e artiglieria, e dei corpi sanitario e d'amministrazione in S. P. E. per essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36	926	3152
4 » »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1936.....	932	3159
11 » »	Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.....	942	3174
11 » »	Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.....	943	3175
11 » »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	944	3175
11 » »	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico e in A.R.Q. per l'anno 1935.....	945	3176
11 » »	Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale	946	3176
11 » »	Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale	947	3177
11 » »	Autorità giudicatrici per l'avanzamento.....	948	3177
18 » »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1936-1937.....	964	3204
25 » »	Nomina dei componenti la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei colonnelli medici in S.P.E....	984	3230

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 dicembre 1935	Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando	985	3231
25 » »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	986	3231
25 » »	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter fare domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935	987	3232
	CAVALLI		
20 giugno 1935	Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	453	1521
27 » »	Compenso ai maniscalchi per il servizio della ferratura ai quadrupedi	478	1655
4 settembre 1935	Nomi prettamente italiani a tutti i quadrupedi in servizio.	706	2417
18 » »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza delle categorie *B* e *C*.	748	2571
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
31 gennaio 1935	Dipendenza territoriale della provincia di Littoria	61	181
24 luglio 1935	Ripartizione in *zone distrettuali* del territorio di ciascun distretto militare	566	1925
	COLONIE		
22 settembre 1932	R. decreto n. 1342. — Applicabilità, nelle colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento.	561	1911
12 luglio 1934	R. decreto n. 1389. — Istituzione delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.	720	2509
18 marzo 1935	R. decreto n. 442. — Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	303	993
18 » »	R. decreto n. 496. — Modifiche all'ordinamento del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	321	1099
18 aprile 1935	R. decreto n. 814. — Aumento della indennità giornaliera viveri ai militari indigeni del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	459	1533
18 » »	R. decreto n. 1085. — Indennità di equipaggiamento ai generali di brigata destinati in colonia	519	1781

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
23 maggio 1935	R. decreto-legge n. 948. — Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale	585	2039
13 giugno 1935	Legge n. 1372. — Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia	604	2149
11 luglio 1935	R. decreto n. 1489. — Modifica al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo all'assegnazione di personale di altre amministrazioni presso il ministero delle colonie	674	2351
20 » »	Decreto del Ministro per le colonie che fissa il corrispettivo in contanti della razione viveri spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	804	2851
22 agosto 1935	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	654	2285
23 » »	R. decreto-legge n. 1683. — Ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale	770	2761
23 » »	R. decreto n. 1778. — Ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia	818	2913
5 settembre 1935	Decreto interministeriale che disciplina i compiti del deposito centrale per le truppe coloniali e della base principale di Napoli	805	2853
12 » »	R. decreto n. 2016. — Fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica in un R. corpo di truppe coloniali della Libia	933	3164
19 » »	R. decreto n. 1735. — Istituzione di comandi in Africa Orientale	857	3060
19 » »	R. decreto n. 1853. — Costituzione temporanea di due comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata	858	3062
25 » »	Decreto del Ministro per le colonie riguardante l'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie	912	3138
26 » »	R. decreto n. 1933. — Variante alle norme sulle licenze ordinarie al personale del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	893	3096
4 ottobre 1935	R. decreto n. 2058. — Deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei graduati e camicie nere	956	3188
17 » »	R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie	829	3023

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 ottobre 1935	R. decreto n. 2018. — Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale	936	3169
24 » »	R. decreto-legge n. 1893. — Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno, con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale	879	3078
27 novembre 1935	Ufficiali ammessi al corso coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	902	3102
11 dicembre 1935	Compensi ai maniscalchi addetti ai reparti camellati dell'A. O.	954	3182
	CONCORSI E GARE		
24 gennaio 1935	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona, 9 e 10 marzo 1935-XIII	50	148
28 febbraio 1935	Gara ippica internazionale di resistenza — maggio 1935-XIII	147	434
28 » »	Riunione corse Torino — domenica 5 maggio 1935-XIII.	148	435
28 » »	Riunione corse Firenze — lunedì 22 aprile 1935-XIII	149	435
7 marzo 1935	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	167	553
7 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari — 29 e 30 marzo 1935-XIII	168	555
14 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Genova, 18 marzo 1935-XIII	185	624
14 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Merano, 19 e 20 aprile 1935-XIII	186	625
21 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino, 23-24 maggio 1935-XIII	199	661
2 aprile 1935	Decreto ministeriale. — Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII	311	1057
4 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara, 26-27 aprile 1935-XIII	236	740
4 » »	Riunione corse Grosseto, domenica 28 aprile 1935-XIII	237	741
11 » »	Commissari militari ippici	256	781
25 » »	Gara di regolarità per autocolonne militari	300	983
1 maggio 1935	Decreto ministeriale che indice un concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica	398	1358

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 maggio 1935	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna, 23 maggio 1935-XIII	316	1063
9 » »	XXIV campionato militare ippico	330	1116
9 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Aquila, 17 maggio 1935-XIII	331	1116
9 » »	Riunione corse Foggia — sabato 25 maggio 1935-XIII	332	1117
9 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano, 17 giugno 1935-XIII	333	1118
9 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore, 9 settembre 1935-XIII	334	1118
15 » »	Campionato carri armati di fanteria	380	1227
23 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine 27-28 giugno 1935-XIII	384	1230
30 » »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	407	1368
30 » »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	408	1370
13 giugno 1935	Esito della quinta gara di regolarità per autocolonne militari	441	1467
13 » »	Categoria militare per ufficiali	442	1467
13 » »	Commissario militare ippico	443	1468
20 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Stresa, 16-17 settembre 1935-XIII	465	1541
27 » »	1° campionato carri veloci per truppe celeri	483	1673
27 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Rimini, 7 settembre 1935-XIII	484	1674
4 luglio 1935	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni, 8 settembre 1935-XIII	511	1768
4 » »	Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano — 26 settembre 1935-XIII	512	1768
11 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Città di Castello, 31 agosto 1935-XIII	540	1837
11 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano, 13 settembre 1935-XIII	541	1838
24 » »	Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	574	1941
24 » »	Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. e in congedo	575	1946
24 » »	Corse militari comprese nella riunione di Merano — ottobre 1935-XIII	576	1949

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 luglio 1935	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo 20-21 settembre 1935-XIII	598	2066
12 agosto 1935	Categoria militare per ufficiali	638	2241
20 » »	Riunione corse di Milano — mercoledì 25 settembre 1935-XIII	694	2388
11 settembre 1935	Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) — 12 ottobre 1935-XIII	727	2522
11 » »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Treviso, 10 novembre 1935-XIV	728	2522
30 » »	Corsa militare compresa nella riunione di corse di Passo Corese — 26 ottobre 1935-XIII	780	2785
2 ottobre 1935	Corse militari comprese nella riunione di Merano — ottobre 1935-XIII	781	2785
9 » »	Corsa militare di Treviso — Lunedì 11 novembre 1935-XIV	802	2845
30 » »	Commissari militari ippici	843	3047
20 novembre 1935	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	888	3090
27 » »	Riunione corse di Napoli — 11-22-29 dicembre 1935-XIV	903	3102
11 dicembre 1935	Commissari militari ippici	949	3178
25 » »	Commissario militare ippico	988	3232
25 » »	Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto — gennaio-febbraio 1936-XIV	989	3232
	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
31 dicembre 1934	Indirizzi convenzionali telegrafici	4	11
25 aprile 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	293	969
20 giugno 1935	Marconigrammi di Stato a pagamento emessi a bordo delle navi	454	1523
20 » »	Indirizzi convenzionali telegrafici	455	1525
4 luglio 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	503	1753
12 agosto 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	635	2237
18 settembre 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	738	2557
2 ottobre 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	773	2775
4 dicembre 1935	Indirizzi convenzionali telegrafici	927	3153

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	DISCIPLINA MILITARE		
17 dicembre 1934	Legge n. 2178. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	59	177
» » »	Legge n. 2179. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.....	60	179
5 marzo 1935	R. decreto n. 279. — Estensione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.....	247	761
6 giugno 1935	Legge n. 1079. — Misura della rendita lorda da sottoporre a vincolo dotale per i capitani del R. esercito con trattamento economico di primo capitano.....	522	1789
8 » »	R. decreto col quale è sostituita la parte III, « Punizioni disciplinari », del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII	451	1497
	DISPOSIZIONI VARIE		
18 ottobre 1934	R. decreto n. 2111. — Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto	19	49
24 dicembre 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	22	69
28 » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	23	69
30 » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	48	147
31 » »	Legge n. 2215. — Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato, il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922	87	229
10 gennaio 1935	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	99	288
» » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	100	289
24 » »	Corso d'insegnamento di calcolo meccanico.....	51	149

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
26 gennaio 1935	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	121	362
14 febbraio 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	161	538
» » »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	162	539
21 » »	Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia	133	384
28 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	208	690
3 marzo 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	193	651
5 » »	R. decreto col quale è sostituito il segretario della commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia	209	691
10 aprile 1935	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	313	1061
18 » »	R. decreto n. 919 — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.	470	1631
30 » »	Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, che vieta la divulgazione di notizie di interesse militare	368	1207
10 maggio 1935	Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito	415	1385
16 » »	Assicurazione contro i rischi d'infortunio sia in servizio che fuori servizio	354	1153
21 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	480	1669
28 » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	481	1670
31 » »	R. decreto-legge n. 752. — Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra	424	1413
3 giugno 1935	Legge n. 1018 — Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato	494	1723
16 luglio 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	621	2198
19 » »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	622	2198

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 luglio 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	623	2199
3 agosto 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	688	2382
6 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito il presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea	637	2240
12 » »	Registro dei cavalli di servizio degli ufficiali	639	2241
20 » »	Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio	677	2361
22 » »	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	654	2285
3 settembre 1935	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1379 convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31 e del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435, concernenti l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo	733	2543
5 ottobre 1935	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	840	3045
5 » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	852	3055
9 » »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	841	3045
19 » »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	860	3063
27 novembre 1935	Ufficiali ammessi al corso coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	902	3102
2 dicembre 1935	R. decreto-legge n. 2111. — Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra.	978	3223
	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA		
6 febbraio 1935	Distintivi per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra o che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore (*con due tavole di disegno*)	90	270
14 » »	Distintivi dei gruppi carri veloci (*con una tavola di disegno*)	111	321
28 » »	Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento	137	391
18 aprile »	Adozione del berretto a busta mod. 1935	275	911

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
30 ottobre 1935	Fregio per l'artiglieria della divisione motorizzata (*con una tavola di disegno*)	881	3082
30 » »	Distintivo per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata (*con una tavola di disegno*)	882	3082
20 novembre 1935	Distintivi di grado dei comandanti designati d'armata (*con una tavola di disegno*)	899	3100
	EQUIPAGGIAMENTO		
31 gennaio 1935	Abolizione delle fiamme cremisi sulle giubbe di tela dei bersaglieri	62	183
14 febbraio 1935	Adozione di un tipo di stivaletto al cromo per sergenti maggiori e sergenti	112	323
14 » »	Cappotto di panno turchino per ferrovieri del genio ...	113	329
21 marzo 1935	Conto di costruzione del bracciale internazionale di neutralità	192	649
11 aprile 1935	Fregi per elmetti metallici n. t. (*con una tavola di disegno*).	272	895
18 » »	Adozione del berretto di panno g. v. a busta mod. 1935 (*con una tavola di disegni*)	274	899
13 giugno 1935	Adozione della camicia di flanella grigio verde con chiusura lampo (modello 1935) e del relativo colletto ...	427	1421
27 » »	Conto di costruzione delle fasce gambiere per truppe coloniali	479	1667
17 luglio 1935	Tariffa per l'applicazione del fregio ricamato in rajon ai berretti di panno grigio verde a busta mod. 1935 per sottufficiali e militari di truppa delle armi a piedi ed a cavallo	546	1855
31 » »	Conto di costruzione del bracciale di panno turchino per il personale addetto alle stazioni ferroviarie	593	2061
7 agosto 1935	Varianti da apportare al conto di costruzione della camicia di cotone candida	613	2179
20 agosto 1935	Fregi per elmetti metallici N. T. (*con una tavola di disegno*)	678	2363
11 settembre 1935	Varianti ai conti di costruzione degli oggetti di corredo per i carabinieri reali	721	2513
25 » »	Fregi per elmetti metallici n. t. (*con una tavola di disegno*)	757	2695
9 ottobre 1935	Adozione di nuovi tipi di pantaloni di panno grigio verde	791	2809
23 » »	Adozione dei berretti di panno mod. 1935	819	2979
23 » »	Adozione di mutande lunghe a cintola bassa (mod. 35)	820	2995

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
23 ottobre 1935	Adozione del giubbone di pelle nera e della fodera di pelliccia per carabinieri motociclisti	821	2999
30 » »	Adozione di nuovi tipi di giubbe di tela	838	3033
6 novembre 1935	Adozione accessori per costruzione di oggetti di vestiario ed equipaggiamento	851	3054
20 » »	Calzatura da lavoro per i militari del genio della specialità pontieri e ferrovieri	889	3093
27 » »	Adozione di nuovi tipi di cappotti e pastrani (mod. 34).	904	3103
27 » »	Modificazioni al conto di costruzione del telo da tenda mimetico mod. 29.....	905	3112
4 dicembre 1935	Adozione del cappotto di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna (mod. 1935).	928	3154
18 » »	Adozione di nuovi tipi di pantaloni corti di tela bigia .	965	3209
	FONDAZIONI.		
12 gennaio 1935	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del segretario del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	65	191
12 » »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i 28 consiglieri chiamati a far parte del consiglio direttivo centrale dell'U. N. P. A.	89	233
24 » »	R. decreto n. 87 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto reggimento, ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, già devoluta a favore del 40° reggimento fanteria in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene nuovamente destinata al ricostituito 39° reggimento fanteria e ne è approvato il relativo statuto	152	511
31 » »	R. decreto n. 189 col quale la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3209, viene autorizzata ad accettare l'offerta di lire quattrocento nominali, fatta, a suo favore, dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio, e vengono altresì modificati gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della fondazione medesima	220	709
4 febbraio 1935	R. decreto n. 175 col quale la « Fondazione primo capitano Marco Aurelio Barbarisi » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	223	715

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 marzo 1935	R. decreto n. 479 col quale la « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 879.300 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50 %, fatta a suo favore dal comitato centrale per il monumento nazionale al carabiniere reale, e vengono altresì modificati gli articoli 1 e 2 del vigente statuto della fondazione medesima	350	1141
28 » »	R. decreto n. 480 col quale viene modificato l'articolo 3 del vigente statuto della « Fondazione premio perpetuo Umberto I », eretta in ente morale con R. decreto 29 novembre 1928, n. 3300	351	1145
29 aprile 1935	R. decreto n. 952, col quale la fondazione « Un vecchio fante » costituita col capitale di L. 15.000 nominali e la cui rendita è destinata a favore degli ufficiali in S. P. E. dell'arma di fanteria di linea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	543	1845
6 maggio 1935	R. decreto n. 1007 col quale la « Fondazione generale Guglielmo Calderara » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto ...	562	1913
13 » »	Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria	360	1176
13 » »	R. decreto n. 1033 col quale la « Fondazione battaglione Aosta » costituita col capitale nominale di L. 5200 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del battaglione medesimo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	584	2035
13 giugno 1935	Legge n. 1099. — Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	529	1803
10 luglio 1935	Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali del R. esercito in S. P. E. » per il quadriennio 1928–1932	571	1937
11 » »	R. decreto n. 1481 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307	704	2413
3 agosto 1935	Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione amministratrice della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	686	2379
	GIUSTIZIA MILITARE		
20 giugno 1935	R. decreto che sostituisce un giudice effettivo del tribunale supremo militare	569	1935
19 settembre 1935	R. decreto col quale viene nominato un giudice supplente dal Tribunale supremo militare	875	3076

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 ottobre 1935	R. decreto-legge n. 1893. — Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno, con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale .	879	3078
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
10 gennaio 1935	Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori – corsi informativi per maggiori	12	27
17 » »	Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri	29	76
7 febbraio 1935	Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori residenti all'estero	92	257
21 » »	Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare	134	384
14 marzo 1935	Corsi di istruzione per capitani di complemento in congedo delle varie armi	187	626
4 aprile 1935	Corsi di istruzione per ufficiali superiori di complemento in congedo delle varie armi	238	742
11 » »	Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori	249	767
9 maggio 1935	Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	335	1119
9 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	336	1120
9 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici	337	1122
9 » »	Corso per sottufficiali capi-operai radioelettricisti-montatori del genio	338	1123
9 » »	Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali	339	1125
16 » »	13° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	364	1180
27 giugno 1935	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	485	1674
7 agosto 1935	Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito .	628	2209
20 » »	13° corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	695	2388

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 agosto 1935	Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi	643	2263
22 » »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	648	2271
22 » »	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	649	2276
22 » »	Corso pratico di topografia.....	651	2280
22 » »	Corso di cartografia	652	2282
22 » »	Corso di geodesia operativa	653	2284
22 » »	Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	663	2311
22 » »	Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.....	664	2313
22 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	665	2314
22 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici	666	2316
22 » »	Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare	668	2318
22 » »	Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare.	671	2328
22 » »	Corso per artificieri del genio	672	2330
22 » »	Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio al servizio pompieristico militare	673	2331
18 settembre 1935	Corso per la preparazione del personale da adibire alla proiezione cinematografica	749	2572
25 » »	Esercitazioni alpinistiche e sciistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine	772	2769
23 ottobre 1935	Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori	832	3026
14 novembre 1935	Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi al corso per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi. ..	898	3099
27 » »	14° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	906	2112
	ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE		
31 dicembre 1934	Legge n. 2149. — Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione ...	37	95
31 » »	Legge n 2150. — Norme sull'istruzione pre-militare ...	38	97

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 dicembre 1934	Legge n. 2151. — Istituzione dell'istruzione post-militare	39	103
31 » »	Legge n. 2152. — Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno	40	107
13 giugno 1935	Legge n. 1067. — Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare	530	1807
18 luglio 1935	Disposizioni relative ai corsi d'istruzione pre-militare da svolgersi nell'anno pre-militare 1935-1936	560	1895
27 » »	Organizzazione sportiva pre e post-militare	611	2175
17 ottobre 1935	R. decreto-legge n. 1990. — Norme per l'incremento della cultura militare	920	3147
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
17 dicembre 1934	Legge n. 2236. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	79	213
27 » »	Legge n. 2250. — Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina la R. aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	110	319
7 gennaio 1935	R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare	88	231
21 marzo 1935	Legge n. 322. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione militare	267	881
24 aprile 1935	R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare	376	1221
13 maggio 1935	R. decreto-legge n. 822 — Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.	434	1449
13 » »	R. decreto-legge n. 894. — Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni	563	1917
3 giugno 1935	Legge n. 1095. — Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre,	521	1787
6 » »	Legge 1060. — Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395. relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R il Principe Ereditario	498	1735

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 giugno 1935	Legge n. 1097. — Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali	523	1791
9 » »	R. decreto col quale è costituito il consiglio di amministrazione dell'« Unione militare »	568	1933
11 » »	R. decreto n. 1066. — Modificazioni al regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414	500	1739
15 » »	Decreto ministeriale col quale sono confermati nella rispettiva carica gli attuali sindaci effettivi e supplenti dell'« Unione militare »	683	2375
20 » »	R. decreto n. 1435 relativo all'applicazione della legge 4 gennaio 1934, n 31, concernente l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo	732	2541
24 » »	R. decreto n. 1009. — Istituzione del Ministero per la stampa e propaganda	501	1743
11 luglio 1935	R. decreto n. 1489. — Modifica al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo alla assegnazione di personale di altre amministrazioni presso il ministero delle colonie	674	2351
14 » »	R. decreto-legge n. 1374. — Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.....	610	2171
23 settembre 1935	Decreto del Capo del Governo. — Attribuzioni ed ordinamento del commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	807	2859
10 ottobre 1935	R. decreto-legge n. 1998. — Aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.	916	3143
24 » »	R. decreto-legge n. 1880. — Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Unione speciale dei combustibili liquidi ».	880	3080
28 » »	R. decreto-legge n. 1844. — Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato	864	3067
30 » »	R. decreto-legge n. 1856. — Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici	862	3065
5 novembre 1935	Decreto del Capo del Governo. — Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici	863	3065
10 » »	Decreto Presidenziale. — Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici	885	3089
30 » »	Decreto Presidenziale. — Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici	925	3152

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	MILITARI DI TRUPPA.		
10 dicembre 1934	R. decreto-legge n. 2048. — Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo degli agenti di P. S.	491	1717
10 gennaio 1935	R. decreto n. 23. — Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	101	290
12 febbraio 1935	R. decreto n. 124. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911	180	618
28 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	150	436
7 marzo 1935	Arruolamenti volontari nei corpi e reparti del R. esercito	170	557
7 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	173	588
14 » »	R. decreto n. 246. — Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi	226	723
18 » »	R. decreto n. 442. — Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	303	993
12 aprile 1935	Corsi per allievi sottufficiali	261	847
24 » »	R. decreto n. 672. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912	397	1357
9 maggio 1935	Corsi allievi ufficiali di complemento	342	1127
9 » »	R. decreto n. 860. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913	460	1534
13 » »	R. decreto-legge n. 836. — Richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare	450	1495
13 » »	R. decreto-legge n. 1101. — Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	520	1783
6 giugno 1935	Corso di mascalcia	418	1387
13 » »	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	430	1431
13 » »	Corso di mascalcia	444	1468
13 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	446	1473

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 giugno 1935	Legge n. 1116. — Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.	533	1815
27 » »	R. decreto n. 1164. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti delle classi 1909 e 1910	547	1857
17 luglio 1935	Corsi allievi ufficiali di complemento	558	1869
26 » »	R. decreto n. 1658. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	755	2581
29 » »	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente	581	1955
31 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti....	600	2067
31 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	603	2087
9 agosto 1935	R. decreto n. 1541. — Richiamo alle armi di militari di truppa della categoria maniscalchi	708	2420
11 » »	Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato provvisorio arruolati con la classe 1914 e di militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913	642	2245
17 » »	R. decreto n. 1592. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1913, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di 3° grado.....	741	2563
17 » »	R. decreto n. 1590. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 e 1912	743	2566
17 » »	R. decreto n. 1591. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912	744	2567
22 » »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	658	2292
30 » »	R. decreto n. 1640. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare, della classe 1910	758	2697
3 settembre 1935	Modificazione dei prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa	737	2555
4 » »	Corso di mascalcia	710	2422
4 » »	Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato della classe 1912	717	2485
5 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	719	2493
11 » »	Speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente	731	2527

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 settembre 1935	R. decreto n. 1702. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di 3° grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi	794	2835
12 » »	R. decreto n. 1700. Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria	795	2837
12 » »	R. decreto n. 1701. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza	796	2838
18 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	752	2575
19 » »	R. decreto n. 1758. — Trattenimento alle armi dei militari nàti nel 1914 o arruolati con la classe 1914	824	3011
19 » »	R. decreto n. 1759. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912	825	3012
25 » »	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	766	2706
26 » »	R. decreto n. 1788. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei militari di truppa della categoria maniscalchi, appartenenti alle classi dal 1905 al 1910	826	3014
2 ottobre 1935	Militari dell'arma dei CC. RR. e militari di truppa raffermati richiamati e trattenuti alle armi, temporaneamente inabili al servizio	774	2777
4 » »	R. decreto n. 1858. — Richiamo alle armi dei caporali maggiori, con idoneità a sergente, delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, nonchè del servizio automobilistico militare, delle classi del 1900 al 1910 incluse	859	3063
5 » »	Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione	974	3220
17 » »	R. decreto n. 1916. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse	894	3096
17 » »	R. decreto n. 1917. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse	895	3097
20 » »	R. decreto n. 1850. — Trasferimento al Ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	861	3064

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 ottobre 1935	R. decreto-legge n. 2057. — Arruolamento volontario di specializzati per il R. esercito	958	3189
25 novembre 1935	R. decreto n. 2091. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti; classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910)	977	3222
27 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario..	907	3114
27 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti....	911	3126
29 » »	Corsi per allievi sottufficiali	891	3094
4 dicembre 1935	Corso di mascalcia	931	3157
18 » »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880	970	3216
	MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA		
21 gennaio 1935	R. decreto-legge n. 181. — Variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS)	189	637
4 aprile 1935	Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei e istituzione della milizia per la difesa costiera	228	727
20 maggio 1935	Legge n. 962. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei (M. DICAT) e l'istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS)	492	1719
	MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE		
5 marzo 1935	R. decreto n. 279. — Estensione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari . . .	247	761
27 giugno 1935	R. decreto-legge n. 1433. — Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale	632	2217
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE		
25 febbraio 1935	R. decreto-legge n. 116. — Precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra	175	609

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 marzo 1935	Istituzione di un diploma di benemerenza per gli ufficiali della M. V. S. N. istruttori presso i corsi allievi ufficiali di complemento universitari	156	523
7 aprile 1935	Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	295	974
11 » »	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	257	781
11 » »	Legge n. 845. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra	448	1487
24 » »	R. decreto n. 652. — Modifica al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	391	1331
10 maggio 1935	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	378	1226
13 » »	R. decreto n. 908. — Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando »	471	1637
16 » »	R. decreto relativo al trasferimento di decorazioni al valor militare di alcuni battaglioni alpini da uno ad altro Labaro di reggimento	767	2721
20 » »	Decreto interministeriale. — Norme di esecuzione del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio	393	1339
23 » »	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	379	1227
27 giugno 1935	Norme per l'applicazione del R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando	472	1641
22 luglio 1935	RR. decreti 13 giugno e 11 luglio 1935-XIII che modificano parzialmente il consiglio dell'Ordine militare di Savoia	595	2064
5 agosto 1935	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	687	2380
20 settembre 1935	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	779	2784

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 ottobre 1935	R. decreto n. 1919. — Estensione ai sottufficiali del R. esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando	934	3167
11 novembre 1935	Norme per l'applicazione del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, che estende ai sottufficiali del R. esercito il conferimento della medaglia al merito di lungo comando	935	3168
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO		
17 agosto 1934	Concessione dell'uso di motti araldici a reggimenti minatori e pontieri di nuova costituzione	56	169
3 dicembre 1934	R. decreto 3 dicembre 1934-XIII. — Assegnazione di nominativi ai comandi superiori alpini e al comando militare di Sassari	2	7
3 » »	R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito	20	61
17 » »	Legge n. 2110. — Conversione in legge, con modificazioni del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899	33	85
17 » »	R. decreto n. 2133. — Attribuzioni, dipendenza e sedi di maggiori generali medici ispettori	34	87
7 gennaio 1935	Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1935-XIII, dei membri del Consiglio dell'esercito di cui allo art. 14, lettera *e*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69	13	33
16 » »	Decreto ministeriale. — Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda	119	352
7 febbraio 1935	Funzionamento degli ispettorati di sanità militare	93	261
14 » »	Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale	114	333
21 » »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria: « Varianti relative ai corsi superiori tecnici d'artiglieria »	125	375
18 marzo 1935	R. decreto n. 347. — Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria	264	875
2 aprile 1935	Decreto ministeriale. — Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII	311	1057
8 » »	R. decreto n. 572. — Costituzione temporanea di una divisione di fanteria	352	1147

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 aprile 1935	Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale	250	769
29 » »	R. decreto n. 705. — Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	411	1377
6 maggio 1935	R. decreto-legge n. 664. — Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel R. esercito	392	1335
6 » »	R. decreto n. 746. — Gestione amministrativo-contabile dell'a Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni	413	1381
30 » »	Bande presidiarie di corpo d'armata	409	1371
30 » »	Legge n. 930. — Ripartizione del territorio dello Stato in zone militari	474	1645
3 giugno 1935	R. decreto n. 1055. — Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria	495	1727
13 » »	Legge n. 1116. — Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali	533	1815
20 » »	Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Genova e costituzione nella stessa sede di un ufficio staccato	456	1527
20 » »	Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	466	1541
20 » »	R. decreto-legge n. 1257. — Aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del R. esercito	564	1919
11 luglio 1935	R. decreto-legge n. 1419. — Nuovo ordinamento dello stato maggiore del R. esercito	633	2225
7 agosto 1935	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	627	2207
20 » »	Centri rifornimento quadrupedi	679	2365
5 settembre 1935	R. decreto n. 1717. — Determinazione degli stabilimenti automobilistici del R. esercito	806	2857
19 » »	R. decreto n. 1853. — Costituzione temporanea di due comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata	858	3062
19 ottobre 1935	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	799	2843
17 » »	R. decreto n. 1954. — Istituzione in Milano di un collegio militare	921	3149

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 novembre 1935	Attribuzioni degli stabilimenti automobilistici del R. esercito di cui al R. decreto 5 settembre 1935-XIII n. 1717 (circolare n. 806 «giornale militare» 1935) ..	870	3070
	PENSIONI		
1 aprile 1935	R. decreto n. 459. — Modifiche all'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie	322	1103
20 giugno 1935	R. decreto-legge n. 1117. — Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra	534	1823
24 luglio 1935	Pratiche medico-legali. — Attribuzione ai corpi della completa istruttoria delle domande di pensioni privilegiate ordinarie indirette	567	1927
7 agosto 1935	Norme per l'applicazione del trattamento di quiescenza previsto, a favore degli ufficiali invalidi di guerra, dall'art 44 della legge 16 giugno 1933-XIII.....	629	2210
23 ottobre 1935	Validità ai fini della pensione ordinaria del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 dal personale richiamato, trattenuto o volontario alle armi. — Ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro	822	3005
24 » »	R. decreto n. 2075. — Estensione ai militari in servizio, residenti all'estero, delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato	957	3188
	PERSONALE OPERAIO		
31 dicembre 1934	Legge n. 2215. — Conversione in legge del R.decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato, il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922	87	229
4 aprile 1935	Legge n. 601. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lettera *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina	366	1203
18 giugno 1935	Trasmissione periodica di dati riguardanti gli operai borghesi	475	1647

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	PUBBLICAZIONI MILITARI		
16 gennaio 1935	Prontuario del pagamento delle competenze agli operai dipendenti dallo Stato, dal 16 aprile 1934	66	192
17 » »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	30	77
24 » »	Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare	52	150
31 » »	Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi — parte prima — ordinamento del servizio — edizione 1934-XIII	73	198
31 » »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	74	198
7 febbraio 1935	Modificazioni al regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione. — R. decreto 28 settembre 1934, n. 1813	105	294
7 » »	Codice G — Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	106	295
7 » »	Addestramento dell'artiglieria. — Vol. I — addestramento del pezzo. — Fascicolo: Cannone da 105/28, parte 2ª, servizio del pezzo	107	295
21 » »	Istruzione sui collegamenti	135	384
7 marzo 1935	Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia — I.: R. esercito. — Volume II, parte 3ª	169	556
21 » »	Istruzione sul rastrellamento delle munizioni e degli esplosivi	200	661
21 » »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1910	201	662
4 aprile 1935	Variante agli elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	229	731
4 » »	Pubblicazione del fascicolo: Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1935-XIII	239	742
4 » »	Regolamento per la scuola di guerra	240	743
4 » »	Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale	241	743
4 » »	Aggiunte e varianti all'istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C	242	747
11 » »	Manuale sanitario per la guerra chimica	258	782
25 » »	Distribuzione di pubblicazione ai comandi, corpi ed uffici	301	983
2 maggio 1935	Regolamento per i trasporti militari (persone), edizione 1935-XIII	308	1035
2 » »	Ruolo di anzianità dei sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri reali)	317	1064

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 maggio 1935	Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra	359	1175
9 » »	Regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di sanità militare	340	1126
9 » »	Capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del genio	341	1126
23 » »	Annuario ufficiale delle forze armate del regno d'Italia. — I., R. esercito, vol. I, parte 1ª	385	1231
23 » »	Regolamento per le riviste e parate, edizione 1930-IX, parte III	386	1233
30 » »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	394	1347
30 » »	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico)	410	1372
20 giugno 1935	Regolamento per le licenze nel R. esercito — Pubblicazione n. 2721, edizione 1935-XIII	467	1542
27 » »	Istruzioni sul tiro contro obiettivi navali	486	1676
27 » »	Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. (Pubblicazione 2809)	636	2239
4 luglio 1935	Manualetto di fisiopatologia e di terapia delle lesioni da aggressivi chimici, ad uso dei medici	513	1769
11 » »	Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico »	542	1839
17 » »	Istruzione sui mezzi di collegamento. — Parte 4ª, materiale radiotelegrafico, fascicolo 2°, stazione R. 3	550	1860
24 » »	1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R esercito (pubblicazione n. 1959, edizione 1929)	577	1951
24 » »	1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi zappatori-artieri, edizione 1933	578	1952
24 » »	Manuale per il sottufficiale capo radiotelegrafista	579	1952
31 » »	Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza	599	2066
7 agosto 1935	Istruzione sulle salmerie e sul carreggio dei corpi	630	2212
12 » »	Appendice alla « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra »	640	2242
12 » »	Memoria sull'organizzazione e l'impianto di sbarramenti nel combattimento d'arresto	641	2242
20 » »	Istruzione sull'avvistamento e la segnalazione degli aerei edizione 1935-XIII	696	2390
20 » »	Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza	697	2390

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 settembre 1935	Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28, per la granata a d. e. da 105 mod. 32.	709	2422
11 » »	Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 75/27 per la granata da 75/27 mod. 32	729	2523
18 » »	« Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato » che sostituisce ed abroga l'allegato n. 5 della pubblicazione n. 7212 « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato ». — Parte seconda — trasporti di cose — edizione 15 maggio 1934-XII	739	2559
18 » »	Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito	750	2574
18 » »	1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 2637 « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R esercito - fascicolo n. 30 - servizio sanitario militare »	751	2574
25 » »	1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 - edizione 1935).	761	2703
2 ottobre 1935	Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria - ediz. 1931-IX	782	2786
2 » »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1904.	783	2786
2 » »	2ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » (pubblicazione n. 2898 - edizione 1932)	784	2787
9 » »	Addestramento dell'artigliera - Volume I - Addestramento del pezzo - Fascicolo da 75/13 - Parte 1ª - Istruzione sul materiale.....	803	2845
16 » »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici .	813	2881
23 » »	Istruzione sul servizio idrico	833	3027
23 » »	Guida-programma per gli istruttori dei corsi premilitari	834	3027
23 » »	Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi	835	3028
29 » »	Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi - Parte 2ª - Trasporti ferroviari - Edizione 1935...	853	3056
30 » »	Istruzione sul modo di applicare gli apparecchi Thomas in dotazione alle unità sanitarie di mobilitazione - Pubblicazione n. 2837 - edizione 1935 »	844	3048
6 novembre 1935	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (Servizi di artiglieria. genio, automobilistico e chimico)	855	3056
6 » »	Istruzione per la compilazione delle memorie storiche dei corpi	856	3056

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 novembre 1935	2ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718–edizione 1935) ..	883	3082
13 » »	Segni convenzionali ed abbreviazioni	871	3070
13 » »	Regolamento per le riviste e parate – edizione 1935–XIII .	872	3071
4 dicembre 1935	Istruzione sui mezzi di collegamento – Parte 3ª – Materiale ottico – Fascicolo 1° – Stazione ottica da 45 mm.	929	3156
4 » »	Istruzione sui mezzi di collegamento – Parte 4ª – Materiale radiotelegrafico – Fascicolo 1° – Stazione R. 2.	930	3157
11 » »	3ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione 2430 – Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria – edizione 1932–XI	950	3179
18 » »	Istruzione sulla fortificazione campale – Volume I (comune a tutte le armi)	966	3215
18 » »	Varianti alle tavole di tiro dei proietti mod. 932	967	3215
18 » »	Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi	968	3215
18 » »	Istruzione sulla costituzione e manutenzione degli accumulatori elettrici. – Pubblicazione n. 2805 – edizione 1935	969	3216
	RECLUTAMENTO		
1 dicembre 1934	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 35 tenenti medici in S. P. E.	43	114
1 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 2 tenenti chimici–farmacisti in S. P. E.	44	124
1 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 5 tenenti veterinari in S. P. E.	45	133
10 » »	R. decreto–legge n. 2048 – Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali e nel corpo degli agenti di P. S.	491	1717
27 » »	Legge n. 2220. — Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento	82	219
27 » »	Legge n. 2221. — Conversione in legge del R. decreto–legge 21 novembre 1921, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	83	221
27 » »	Legge n. 2232. — Conversione in legge del R. decreto–legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva, il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N.	98	288

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 gennaio 1935	Chiamata alle armi delle reclute della classe 1914 da assegnare ai gruppi di artiglieria da 105/28 dei reggimenti di artiglieria di divisione celere e ai reggimenti granatieri	16	37
28 » »	R. decreto-legge n. 36. — Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	91	241
21 febbraio 1935	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	136	385
28 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario..	150	436
6 marzo 1935	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione ai corpi .	151	447
7 » »	Arruolamenti volontari nei corpi e reparti del Regio esercito	170	557
21 » »	Legge n. 313. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazioni all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa	268	883
1 aprile 1935	Legge n. 397. — Nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo	306	999
4 » »	Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi per la causa fascista	230	733
4 » »	Commissioni giudicatrici per i concorsi a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario militare indetti nell'anno 1935	243	747
12 » »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1915 ..	260	785
9 maggio 1935	Corsi allievi ufficiali di complemento	342	1127
9 » »	Modifica nella composizione della commissione giudicatrice per il concorso a tenente medico in S. P. E. indetto nell'anno 1935	343	1128
9 » »	Diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 43, 44 e 45 *giornale militare* 1935	349	1133
9 » »	R. decreto-legge n. 812. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclumento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	423	1409
10 » »	Decreto ministeriale che istituisce una commissione interministeriale per l'esame delle proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	400	1362

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 maggio 1935	R. decreto-legge n. 850. — Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	449	1489
15 » »	Reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza. Norme di concorso per tenenti in S. P. E. del Regio esercito	438	1458
6 giugno 1935	Corso di mascalcia	418	1387
6 » »	Legge n. 1096. - Modificazione all'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.	524	1793
13 » »	Corso di mascalcia	444	1468
13 » »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con la circolare 188 *giornale militare* 1935, per la nomina a sottotenente in S. P. E. nel corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza)	445	1473
20 » »	Ammissione nelle RR. accademie navale e aeronautica dei giovani provenienti dai collegi militari	457	1529
20 » »	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	582	1969
27 » »	R. decreto-legge n. 1299. — Conferimento del grado di ufficiale ad alcuni ex volontari alpini	589	2049
27 » »	R. decreto-legge n. 1398. - Reclutamento straordinario di sottotenenti in S. P. E. nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria automobilisti	606	2161
27 » »	R. decreto-legge n. 1400. — Estensione ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. della facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi agli impieghi civili	607	2165
27 » »	Decreto ministeriale. — Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.	615	2187
27 » »	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al ministero della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	616	2188
30 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	583	1991
4 luglio 1935	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	514	1770
17 » »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 *giornale militare* 1935) per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	551	1861

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 luglio 1935	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	552	1863
17 » »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	553	1864
17 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	558	1869
17 » »	Norme per la prima applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, relativa alla istruzione premilitare	559	1879
26 » »	Decreto ministeriale n. 556 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1914 dichiarati idonei ai soli servizi sedentari e di bassa statura. – Norme esecutive	684	2377
29 » »	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente	581	1955
31 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	603	2087
7 agosto 1935	Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente dei complemento	614	2181
9 » »	Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capibanda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077	676	2255
11 » »	Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato provvisorio arruolati con la classe 1914 e di militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913	642	2245
20 » »	Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	680	2367
3 settembre 1935	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1379 convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31 e del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435, concernenti l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo ..	733	2543
4 » »	Corso di mascalcia	710	2422
5 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	719	2493
9 » »	Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 1° grado di parte dei militari arruolati con la classe 1914 assegnati alla ferma minore di 2° grado. — Norme esecutive	785	2787
11 » »	Corsi di istruzione per i militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	722	2515
11 » »	Speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente	731	2527

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 settembre 1935	Ufficiali del R. esercito ammessi a frequentare il secondo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza	810	2877
18 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento	752	2575
16 ottobre 1935	Trasferimento nel corpo automobilistico di ufficiali in S. P. E.	814	2882
16 » »	Nomina di sottufficiali a sottotenente in S. P. E nel corpo automobilistico	815	2885
23 » »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	836	3028
24 » »	R. decreto-legge n. 1948. — Revisione dei riformati di alcune classi	890	3098
31 » »	R. decreto-legge n. 2056. — Aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito .	959	3190
13 novembre 1935	Assegnazione al ruolo I. G. M. di ufficiali in S. P. E. ..	873	3071
27 » »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario ..	907	3114
4 dicembre 1935	Corso di mascalcia	931	3157
11 » »	Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali aspiranti all'assegnazione nel ruolo I. G. M.	951	3179
11 » »	Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi-banda in applicazione della legge 6 giugno 1935 n. 1077	952	3179
18 » »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880	970	3216
	SCUOLE MILITARI		
10 gennaio 1935	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali	17	37
16 febbraio 1935	Assunzione di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale a cattedre vacanti presso i collegi militari	124	373
7 marzo 1935	Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-1938) e per il 66° corso (1936-39) della scuola di guerra .	171	574
28 » »	Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1935-1936	217	700
2 maggio 1935	Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari per l'anno 1934-35	318	1068

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 maggio 1935	Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1935-36	387	1250
31 » »	Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per l'anno scolastico 1935-1936	388	1313
20 giugno 1935	Esito del corso superiore balistico	468	1543
27 » »	5° corso superiore balistico	487	1676
27 » »	R. decreto-legge n. 1285. — Trattamento economico degli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi	590	2051
27 » »	R. decreto n. 1313. — Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari ..	591	2055
27 » »	R. decreto n. 1362. — Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	608	2167
29 » »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1935-1936	490	1681
17 luglio 1935	Ufficiali che hanno ultimato con successo il 62° corso della scuola di guerra	554	1865
17 » »	Ammissione ai corsi ordinari della R. accademia di Modena di sottufficiali dei carabinieri reali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, per l'anno scolastico 1935-36	557	1868
22 agosto 1935	Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. P. E. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	645	2267
22 » »	Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	646	2268
22 » »	Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni carri veloci dei reggimenti di cavalleria	647	2270
5 settembre 1935	Ammissioni straordinarie nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-36	718	2486
18 » »	Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-1938) della scuola di guerra	753	2576
25 » »	Ufficiali ammessi al 10° corso superiore tecnico di artiglieria	762	2703
2 ottobre 1935	Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti di cavalleria	786	2790

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
13 dicembre 1934	R. decreto n. 2172. — Norme per la esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 111, sulla obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli	58	173
31 » »	Censimento autoveicoli	5	13
31 » »	Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	9	20
17 gennaio 1935	Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri	29	76
24 » »	Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1934-35	53	151
21 marzo 1935	Legge n. 311. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	266	879
28 » »	Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	218	702
9 maggio 1935	Rifornimento parti di ricambio per autovetture O. M. ed Ansaldo, durante l'esercizio finanziario 1934-35	344	1129
9 » »	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C,10 durante l'esercizio finanziario 1934-35	345	1120
9 » »	Distintivi per autoveicoli e motoveicoli in servizio nel R. esercito (*con 6 tavole di disegni*)	353	1149
13 » »	R. decreto-legge n. 836. — Richiamo alle armi degli austisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare	450	1495
13 giugno 1935	Censimento autoveicoli	428	1427
17 luglio 1935	Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	555	1867
31 » »	Norme da osservarsi per la provvista e il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto, moto e cicli, da prelevarsi sui contratti a quantità indeterminata	624	2199
2 agosto 1935	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	625	2206
7 » »	Manutenzione del materiale automobilistico – Qualifica di « Guardaparco » per capi meccanici automobilisti....	631	2212

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 agosto 1935	Corso invernale per ufficiali di complemento in congedo che aspirano al trasferimento, per mobilitazione, nelle unità automobilistiche	698	2391
20 » »	Rifornimento parti di ricambio per autovetture Lancia tipo Astura–Artena–Lambda e per autocarri Lancia « Ro » durante l'esercizio finanziario 1935–36	699	2392
20 » »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli Benelli tipo 175–220 cmc. e mototricicli Benelli tipi 500 cmc. per l'esercizio finanziario 1935–36	700	2393
20 » »	Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per motocicli Gilera tipo 175–220–350–500 cmc., per l'esercizio finanziario 1935–36	701	2395
20 » »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1935–36.	702	2396
22 »	Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi	650	2278
22 » »	Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo–officina automobilista	667	2317
4 settembre 1935	Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	711	2426
4 » »	Rifornimento di nafta (petrolina) per motori ad iniezione agli enti dell'esercito	712	2426
4 » »	Rifornimento della benzina e della miscela (benzina–alcool etilico assoluto) agli enti dell'esercito.....	713	2443
4 » »	Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	714	2465
18 » »	Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per « carri veloci 33 » (produzione Ansaldo) per l'esercizio finanziario 1935–36	754	2577
25 » »	Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.	763	2704
25 » »	Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	764	2705
16 ottobre 1935	Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito.	816	2887
23 » »	Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1935–36 ...	837	3029
30 » »	Rifornimento di cuscinetti di rotolamento e sfere	845	3048
30 » »	Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	846	3049
30 » »	Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933–XI, possono ottenere il brevetto di conformità	847	3050
30 » »	Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito	848	3051

DATA	OGGETTO	Numero delle circolare	Pagina
20 novembre 1935	Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	890	3093
27 » »	Norme da osservarsi per il rifornimento dei cuscinetti di rotolamento e sfere della società Chiumino Siccardi e C. di Torino, per l'esercizio finanziario 1935-36	908	3123
27 » »	Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito	909	3125
11 dicembre 1935	Rifornimento parti di ricambio per autocarri Spa 25 C 10, Ceirano 47 C. M. e 50 C. M. e carri veloci 33, durante l'esercizio finanziario 1935-36	953	3179
18 » »	Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	971	3216
18 » »	Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito	972	3217
	SERVIZIO DEL GENIO.		
7 febbraio 1935	Capitoli generali d'oneri per le forniture di materiali del genio	94	263
28 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	208	690
28 » »	R. decreto-legge n. 295. — Risoluzione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde	263	873
9 maggio 1935	Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	335	1119
9 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	336	1120
9 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti meccanici	337	1122
9 » »	Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	338	1123
16 » »	Estensione agli enti del genio della applicazione del capo II dell'istruzione 26 maggio 1935 per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito	356	1157
21 » »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	480	1669
3 giugno 1935	Legge n. 1024. — Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria	496	1729

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 giugno 1935	Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio a contratto	414	1383
13 » »	Legge n. 1144. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde	531	1811
20 » »	Revisione da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguito dai corpi	458	1531
27 » »	R. decreto-legge n. 1399. — Esecuzione di opere militari affidate al ministero dei lavori pubblici	609	2169
22 agosto 1935	Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	663	2311
22 » »	Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	664	2313
22 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	665	2314
22 » »	Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici	666	2316
18 settembre 1935	Corso per la preparazione di personale da adibire alla proiezione cinematografica	749	2572
9 ottobre 1935	Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio, a contratto	789	2805
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA		
9 aprile 1935	Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale.	271	893
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
17 gennaio 1935	Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria - Comandi e reparti della M. D. I. C. A. T.	31	78
24 » »	Ufficiali chimici per il servizio tecnico armi e munizioni.	54	152
21 febbra 5	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria: « Varianti relative ai corsi superiori tecnici d'artiglieria »	125	375
28 » »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti un membro ed un segretario del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	183	622

DATA	OGGETTO	Numero delle circolare	Pagina
7 marzo 1935	Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo	157	525
20 aprile 1935	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	327	1111
7 » »	Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 1° febbraio 1934 relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C*	422	1405
9 maggio 1935	Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1935-XIII	346	1130
16 » »	Armamento ed equipaggiamento del personale delle bande reggimentali	355	1155
3 giugno 1935	Legge n. 1024. — Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria	496	1729
22 agosto 1935	Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento	644	2265
22 » »	Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo	659	2293
22 » »	Corso per capo armaiuolo di sottufficiali capi meccanici automobilisti	660	2299
22 » »	Corso d'istruzione per l'abilitazione di sottufficiali operai di artiglieria alla carica di capo meccanico	661	2302
22 » »	Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi	662	2307
22 » »	Corsi allievi armaiuoli	669	2321
22 » »	XVI corso artificieri di artiglieria	670	2325
18 settembre 1935	Denominazione di materiali di nuova adozione	740	2561
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
31 gennaio 1935	Razioni foraggio	63	185
18 aprile 1935	Servizio della carne congelata	289	932
16 maggio 1935	Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1935 al 31 luglio 1936.	365	1182
25 settembre 1935	Servizio della carne congelata	765	2705
24 ottobre 1935	R. decreto n. 2025. — Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione	937	3170
30 » »	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	849	3052
13 novembre 1935	Razioni foraggio	874	3072

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO SANITARIO		
17 dicembre 1934	R. decreto n. 2133. — Attribuzioni, dipendenza e sedi di maggiori generali medici ispettori	34	87
24 gennaio 1935	R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale	127	379
31 » »	Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tenenti medici e chimici-farmacisti, capitani medici e chimici-farmacisti in S.P.E., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	75	199
7 febbraio 1935	Funzionamento degli ispettorati di sanità militare	93	261
14 » »	Cure balneo-termali	122	363
5 marzo 1935	R. decreto col quale è sostituito un membro del collegio medico-legale	232	736
18 » »	R. decreto col quale è sostituito un componente il collegio medico-legale	280	919
21 » »	Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale della amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore	202	663
28 » »	R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	251	771
6 giugno 1935	Ufficiali medici in S.P.E. assistenti militari presso le cliniche chirurgiche universitarie del Regno	419	1391
14 novembre 1935	R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	975	3221
27 » »	Cure balneo-termali	910	3125
	SERVIZIO TERRITORIALE		
3 dicembre 1934	R. decreto concernente la concessione dello stendardo nazionale alla scuola di applicazione di cavalleria	3	9
27 giugno 1935	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento sul servizio territoriale	565	1921
9 agosto 1935	R. decreto relativo alla concessione del gagliardetto ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri	736	2553
14 novembre 1935	R. decreto n. 2043. — Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'arma di artiglieria	939	3172
14 » »	R. decreto n. 2042. — Concessione del labaro ai reggimenti dell'arma del genio	940	3173
25 dicembre 1935	Stendardo dei reggimenti di artiglieria e labaro dei reggimenti del genio	990	3235

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO		
18 dicembre 1935	Corso d'integrazione per ufficiali veterinari in S. P. E...	973	3217
	SOTTUFFICIALI		
3 gennaio 1935	Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali.	11	22
10 » »	R. decreto n. 23. — Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	101	290
31 » »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1935	76	200
12 febbraio 1935	R. decreto n. 124. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911	180	618
14 » »	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiali.	123	368
25 » »	R. decreto-legge n. 209. — Disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito	221	711
7 marzo 1935	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti....	173	588
14 » »	Concorso dei marescialli in servizio di subalterni presso gli stabilimenti delle sussistenze, per la nomina a sottotenente in S. P. E.....	188	628
14 » »	R. decreto n. 246. — Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi..	226	723
18 » »	R. decreto n. 442. — Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	303	993
21 » »	Accertamento pratico della idoneità al comando di tenenza dei marescialli maggiori dei carabinieri reali, da ammettere alla promozione a sottotenenti in S. P. E. nell'arma stessa	203	669
28 » »	Norme per l'avanzamento dei sergenti richiamati alle armi	219	702
4 aprile 1935	Norme applicative del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209.....	222	713
4 » »	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	244	748
12 » »	Corsi per allievi sottufficiali.....	261	847
18 » »	Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.....	276	913
18 » »	Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio.....	290	933

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 aprile 1935	R. decreto n. 672. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912	397	1357
2 maggio 1935	Commissioni esaminatrici	319	1082
2 » »	Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso)	320	1082
9 » »	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	347	1132
9 » »	R. decreto n. 860. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913	460	1534
13 » »	Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio di sottufficiali del R. esercito	369	1209
13 » »	R. decreto-legge n. 836. — Richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare	450	1495
13 » »	R. decreto-legge n. 1101 — Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	520	1783
4 giugno 1935	Sottufficiali richiamati e trattenuti alle armi temporaneamente inabili al servizio	425	1417
6 » »	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	420	1392
6 » »	Legge n. 1077. — Istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale	525	1795
13 » »	Autorità incaricate ad esprimere i giudizi di avanzamento per i graduati e i sottufficiali appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	429	1429
13 » »	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	430	1431
13 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	446	1473
13 » »	Legge n. 1136. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito	532	1813
13 » »	Legge n. 1116. — Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali	533	1815
27 » »	R. decreto n. 1164. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti delle classi 1909 e 1910	547	1857

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giugno 1935	R. decreto-legge n. 1286. — Avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, collocamento a riposo dei sottufficiali e riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa	592	2057
4 luglio 1935	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	515	1770
17 » »	Nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe di sottufficiali del genio	556	1868
26 » »	R. decreto n. 1658. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	755	2581
31 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti	600	2067
9 agosto 1935	Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capibanda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077	676	2355
9 » »	R. decreto n. 1541. — Richiamo alle armi di militari di truppa della categoria maniscalchi	708	2420
17 » »	R. decreto n. 1589. — Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro specialità, delle classi dal 1900 al 1910	742	2564
17 » »	R. decreto n. 1590. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 e 1912	743	2566
17 » »	R. decreto n. 1591. — Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912	744	2567
20 » »	Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale	703	2398
22 » »	Corsi per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista	655	2288
22 » »	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	656	2290
22 » »	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	657	2291
22 » »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	658	2292
30 » »	R. decreto n. 1640. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare, della classe 1910	758	2697
3 settembre 1935	Modificazione dei prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa	737	2555
11 » »	Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	745	2569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 settembre 1935	R. decreto n. 1700. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria.....	795	2837
12 » »	R. decreto n. 1701. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza.....	790	2838
19 » »	R. decreto n. 1759. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912	825	3012
25 » »	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.....	766	2706
5 ottobre 1935	Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione	974	3220
10 » »	R. decreto-legge n. 1962. — Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	917	3143
17 » »	R. decreto n. 1916. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse.	894	3096
17 » »	R. decreto n. 917. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali emilitari di truppa specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse	895	3097
20 » »	R. decreto n. 1850. — Trasferimento al ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.....	861	3064
31 » »	Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.....	865	3067
25 novembre 1935	R. decreto n. 2091. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti: classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910).....	977	3222
27 » »	Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti....	911	3126
29 » »	Corsi per allievi sottufficiali.....	891	3094
4 dicembre 1935	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1936.....	932	3159
11 » »	Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi-banda in applicazione della legge 6 giugno 1935 n. 1077	952	3179
18 » »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880	970	3216

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI		
1 dicembre 1934	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 35 tenenti medici in S. P. E.	43	114
1 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 2 tenenti chimici-farmacisti in S. P. E.	44	124
1 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 5 tenenti veterinari in S. P. E.	45	133
17 » »	Legge n. 2178. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	59	177
17 » »	Legge n. 2179 — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali	60	179
27 » »	Legge n. 2224. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743	84	223
28 febbraio 1935	Assunzione in forza degli ufficiali collocati fuori organico	138	393
1 aprile 1935	Legge n. 398. — Benefici di anzianità agli ufficiali ex redenti nominati in servizio permanente effettivo		997
4 » »	Commissioni giudicatrici per i concorsi a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario militare indetti nell'anno 1935	243	747
9 maggio 1935	Modifica nella composizione della commissione giudicatrice per il concorso a tenente medico in S. P. E. indetto nell'anno 1935	343	1128
9 » »	Diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 43, 44 e 45 *giornale militare* 1935	349	1133
13 giugno 1935	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con la circolare 188 *giornale militare* 1935, per la nomina a sottotenente in S. P. E. nel corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza)	445	1473
13 » »	Legge n. 1116. — Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali	533	1815
16 » »	Legge 16 giugno 1935-Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito	469	1551
27 » »	Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione	488	1678

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giugno 1935	Decreto ministeriale. — Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.....	615	2187
30 » »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	583	1991
17 luglio 1935	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 *giornale militare* 1935) per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	551	1861
17 » »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	552	1863
17 » »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.....	553	1864
2 agosto 1935	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.....	625	2206
11 settembre 1935	Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione.....	730	2524
30 ottobre 1935	Assunzione in forza degli ufficiali fuori organico.....	839	3043
20 novembre 1935	Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e che aspirano al trasferimento nel corpo automobilistico	892	3094
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
22 settembre 1932	R. decreto n. 1342. — Applicabilità, nelle colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento	561	1911
12 luglio 1934	R. decreto n. 1389. — Istituzione delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.....	720	2509
27 dicembre 1934	Legge n. 2223. — Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.....	85	225

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 dicembre 1934	Legge n. 2225. — Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.....	86	227
8 gennaio 1935	Decreto ministeriale 8 gennaio 1935-XIII col quale si stabiliscono le indennità di accantonamento per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dislocati in residenze disagiate	64	187
8 » »	Decreto interministeriale che fissa l'equivalente delle razioni foraggio, nei casi in cui debbono essere corrisposte in contanti, per l'esercizio finanziario 1934-35, e relative avvertenze.....	174	607
21 febbraio 1935	Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	126	377
28 marzo 1935	R. decreto n. 443. — Indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste	304	995
1 aprile 1935	R. decreto-legge n. 343. — Trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione	269	885
5 » »	Razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali in S. P. E.	270	891
18 » »	R. decreto n. 814. — Aumento della indennità giornaliera viveri ai militari indigeni del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	459	1533
18 » »	R. decreto n. 1085. — Indennità di equipaggiamento ai generali di brigata destinati in colonia.....	519	1781
26 » »	Applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n 561. — Determinazioni delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri.....	307	1001
16 maggio 1935	R. decreto-legge n. 918. — Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere	473	1643
21 » »	Applicazione del R. decreto n. 443 del 28 marzo 1935-XIII relativo alle indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.....	370	1211
3 giugno 1935	Legge n. 1019. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.....	497	1733
20 luglio 1935	Decreto del Ministro per le colonie che fissa il corrispettivo in contanti della razione viveri spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.....	804	2851

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 settembre 1935	Determinazione e pagamento dello stipendio e dell'indennità militare spettanti al personale assimilato della posta militare, mobilitato per esigenze A. O.	715	2482
4 » »	Trattamento economico dei sottufficiali richiamati dal congedo	716	2483
25 « 1935	Decreto del Ministro per le colonie riguardante l'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie	912	3138
4 ottobre 1935	R. decreto n. 1970. — Indennità di equipaggiamento agli ufficiali e sottufficiali destinati in Africa Orientale	913	3139
16 » »	Rimborso spese di trasporto del mobilio o di magazzinaggio ai sergenti maggiori e sergenti di carriera ed ai militari di truppa raffermati con famiglia, appartenenti alle forze armate dello Stato, mobilitati per le colonie dell'Africa Orientale	817	2907
17 » »	R. decreto-legge n. 1964. — Trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore	922	3149
17 » »	R. decreto-legge n. 1997. — Trattamento economico degli ufficiali del R. esercito richiamati dal congedo per mobilitazione	923	3150
17 » »	R. decreto n. 2018. — Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale	936	3169
23 » »	Validità ai fini della pensione ordinaria del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 dal personale richiamato, trattenuto o volontario alle armi. — Ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro	822	3005
24 » »	R. decreto-legge n. 2008. — Trattamento economico del generale comandante le truppe del R. esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero	938	3171
6 novembre 1935	Decreto del Capo del Governo. — Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 che disciplina il trattamento del prsonale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione	884	3082
7 » »	R. decreto-legge n. 2079. — Concessione di una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII	960	3191
11 dicembre 1935	Compensi ai maniscalchi addetti ai reparti camellati dell'A. O.	954	3182
19 » »	Pagamento assegni al netto agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse	982	3229
25 » »	Trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione	991	3236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
16 febbraio 1935	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	163	539
8 marzo 1935	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	194	651
1 maggio 1935	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	358	1175
24 » »	Conferimento di medaglie di benemerenza pel tiro a segno nazionale pel 1935	440	1466
28 » »	Diplomi per benemerenze verso il tiro a segno nazionale	412	1379
13 giugno 1935	Norme per la partecipazione di militari all'VIII gara generale di tiro a segno	447	1474
1 luglio 1935	Distintivi e bracciali per gli iscritti al tiro a segno	535	1825
4 » »	Revisione dei conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno.	516	1771
6 agosto 1935	Campi di tiro	675	2353
	TRASPORTI		
31 gennaio 1935	Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zone di frontiera, ed alle loro famiglie	77	201
14 febbraio 1935	Viaggi sulle linee di navigazione da Ancona a Zara e viceversa degli ufficiali sposati in Dalmazia	115	345
14 » »	Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della M. da COS	116	347
14 » »	Trasporti in conto corrente sulle FF. SS	117	349
28 » »	Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari	139	395
7 marzo 1935	Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera ed alle loro famiglie	172	586
14 » »	Trasporti di materiali ceduti dall'esercito all'aeronautica	178	615
18 aprile 1935	Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera, ed alle loro famiglie	291	934
25 » »	Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna, Zara e l'isola d'Elba, a favore degli ufficiali e sottufficiali colà di guarnigione ed alle loro famiglie	302	984

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 maggio 1935	Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie	309	1037
9 » »	Viaggi di connazionali residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare	323	1105
20 » »	R. decreto-legge n. 1156. — Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	544	1849
23 » »	Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna e l'isola d'Elba, a favore dei sottufficiali colà di guarnigione, ed alle loro famiglie	372	1215
13 giugno 1935	Trasporto in ferrovia di documenti militari riservati	431	1435
27 »	Riduzione di tariffa per trasporto merci per l'Eritrea	489	1680
30 » »	Riduzione di tariffa pei viaggi dei militari delle forze armate per l'Eritrea	538	1836
4 luglio 1935	Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare	517	1771
24 » »	Riduzione di tariffa sull'autolinea Susa-Moncenisio a favore degli ufficiali e sottufficiali dislocati in zone di frontiera e loro famiglie, ed ai militari di truppa	580	1953
31 » »	Riduzione del 50 % sul prezzo di passaggio Palermo-Napoli e viceversa concesso dalla Società di navigazione « Tirrenia » agli ufficiali e sottufficiali residenti in Sicilia che si recano in continente per licenza ordinaria	601	2077
31 » »	Viaggi a riduzione dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano via mare per prestare servizio alle armi o riespatriano dopo aver assolto agli obblighi di leva	602	2075
20 agosto 1935	Aggiunte e varianti al « Regolamento per i trasporti militari » — (Persone) — Edizione 1935-XIII	681	2369
20 » »	Viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	682	2371
18 settembre 1935	« Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato » che sostituisce ed abroga l'allegato n. 5 della pubblicazione n. 7212 « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato » — Parte seconda — trasporti di cose — *edizione 15 maggio 1934-XII*	739	2559
2 ottobre 1935	Viaggi in conto corrente sulle ferrovie concesse, sulle tramvie e sulle linee di navigazione	787	2790
9 » »	Varianti al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato (viaggiatori) — Edizione 1935-XIII	790	2807
16 » »	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Pisa	808	2867
11 dicembre 1935	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	955	3182

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	UFFICIALI IN A. R. Q. ED IN CONGEDO		
17 dicembre 1934	Legge n. 2137. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	35	91
12 febbraio 1935	R. decreto col quale sono richiamati alle armi per mobilitazione, ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri	373	1217
» » »	R. decreto col quale sono richiamati alle armi, per mobilitazione, ufficiali delle categorie in congedo	374	1218
13 maggio 1935	R. decreto che autorizza il Ministro per la guerra a richiamare alle armi ufficiali delle categorie in congedo	437	1455
6 giugno 1935	Legge n. 1025 — Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione	499	1737
» » »	Legge n. 1078. — Benefici di anzianità, nel grado di ufficiale di complemento, agli ex volontari ciclisti ed automobilisti dei reparti disciolti nel 1915	526	1797
27 » »	R. decreto-legge n. 1433. — Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale	632	2217
5 ottobre 1935	Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione degli ufficiali alla U.N.U.C.I. ai sensi della legge 28 settembre 1934-XII, n. 1967	798	2843

ERRATA-CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			AVANZAMENTO	
1935	109	304	Varianti allo specchio *A*, riguardante l'esperimento pratico per i tenenti colonnelli dei CC. RR.	7

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			EQUIPAGGIAMENTO	
1935	427	1422	Camicia di flanella grigio-verde con chiusura lampo	43
1935	274	899	Berretto di panno grigio-verde a busta mod. 1935	44
1935	821	2999 3303 3304	Adozione del giubbone di pelle nera e della fodera di pelliccia per carabinieri motociclistici	64
			SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	
1935	624	2202	Norme da osservarsi per la provvista di materiali di ricambio automobili	48
			SERVIZIO DI ARTIGLIERIA	
1935	740	2561	Denominazione di materiali di nuova adozione.....	59
			TRASPORTI	
1934	938	3953	Circa la restituzione delle matrici dei registri di richieste mod. 2235	1

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DATA dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
4 gennaio 1935	Encomio solenne al tenente osservatore d'aeroplano Rossi Alessandro del 44° reggimento fanteria *(alla memoria)*	1
18 » »	Encomio solenne al tenente osservatore d'aeroplano Minosi Giovanni del 3° reggimento artiglieria alpina *(alla memoria)*	45
1 febbraio 1935	Encomio solenne al sottotenente di artiglieria Fiori Bernardo della scuola di applicazione di artiglieria e genio	163
8 » »	Encomio solenne al soldato De Cesaris Egidio del 24° reggimento fanteria	205
15 » »	Encomio solenne all'aiutante di battaglia Costa Plinio del comando militare stazione di Ancona	315
15 marzo 1935	Encomio solenne al caporale Zammaro Luigi dell'8° reggimento alpini *(alla memoria)*	601

DATA dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
17 maggio 1935	Encomio solenne al caporal maggiore Olivari Tito del 231° fanteria.	1135
24 » »	Encomio solenne « alla memoria » del soldato Gugliada Maurizio della 2ª compagnia di sussistenza	1197
14 giugno 1935	Encomio solenne al soldato Baso Osvaldo, da Monselice, del 27° reggimento fanteria	1395
21 » »	Encomio solenne « alla memoria » del soldato Gazzoni Valerio del comando superiore A. O.	1481
5 luglio 1935	Encomio solenne al caporale Canepa Ezio della 21ª compagnia distrettuale – Padova	1711
12 » »	Encomio solenne « alla memoria » del caporale Rambaldini Domenico della 91ª compagnia del 6° reggimento alpini	1775
25 » »	Encomio solenne « alla memoria » del sottotenente Sali Pietro del 9° reggimento bersaglieri	1905
1 agosto 1935	Encomio solenne all'artigliere Stifani Biagio del 23° artiglieria del Timavo	2029
8 » »	Encomio solenne « alla memoria » del soldato Nava Francesco del IV gruppo del 4° reggimento artiglieria d'armata	2143
29 » »	Encomio solenne al primo tenente Di Peio Filippo del centro esperienze d'artiglieria	2343
29 » »	Encomio solenne conferito da S. E. il Comandante Superiore dell'A. O. al cappellano militare padre Salvatore Amato *(alla memoria)*	2345
5 settembre 1935	Encomio solenne al caporal maggiore Bruni Bruno del 7° C. d'A.	2407
5 » »	Encomio solenne al caporale di fanteria Dalle Molle Agostino del centro esperienze di fanteria	2409
12 » »	Encomio solenne al soldato Sadocco Elio, da Monselice, del 58° fanteria *(alla memoria)*	2503
12 » »	Encomio solenne all'artigliere Pagliari Walter del 23° artiglieria del Timavo	2505
12 » »	Encomio solenne al tenente osservatore R. E. Raffaele Antonelli *(alla memoria)*	2535
5 dicembre 1935	Encomio solenne al soldato d'artiglieria Rossano Lorenzo del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » *(alla memoria)*	3131
5 » »	Encomio solenne al soldato d'artiglieria Rizzo Vitantonio del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » *(alla memoria)*	3133
5 » »	Encomio solenne al soldato d'artiglieria Tarantino Lazzaro del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » *(alla memoria)*	3135

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Concorso per l'ammissione di 4 alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti	39
Variazione alla tabella *A* del decreto ministeriale 22 dicembre 1934, n. 1012	79
Concorso a 16 posti di alunno d'ardine nel ruolo dei Regi arsenali militari marittimi	157
Concorso a premi annuali della « Istituzione Nicola Vacchelli » nel campo geodetico-topografico-cartografico	437
Concorso, per esami e titoli, per due posti di assistente chimico nel laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica	439
Concorso per n. 10 posti di capo manipolo della milizia forestale	595
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	630
Regolamenti disponibili presso l'ufficio pubblicazioni militari	631
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	783
Preavviso di concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dei subalterni di complemento della rispettiva arma, in servizio od in congedo, ovvero in servizio nelle colonie	935
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	985
Concorso a 3 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'amministrazione della sanità pubblica	1085
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1195
Ristampa dei « Programmi d'insegnamento per i corsi normali per allievi ufficiali di complemento »	1372
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1478
Concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E.	1543
Concorso per posti in convitti e orfanotrofi e per borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza	1545
Trasferimento di sede dell'ufficio del commissario straordinario del governo per le onoranze dei caduti in guerra, in Italia e all'estero	1839
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1840
Assistenza demografica « Premi di natalità a favore degli iscritti all'Unione Militare »	1871
Premi di studio a favore degli inscitti all'Unione Militare e loro figli e figlie	1872
Prezzo di copertina della tariffa dei medicinali	2398
Variazioni alla circoscrizione territoriale militare	2399
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2403

OGGETTO	Pagina
Trasferimento di sede del commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra	2491
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2579
Concorso pel conferimento di n. 140 assegni vitalizi sulla cassa sovvenzioni per gli impiegati civili non aventi diritto a pensione	2846
Prezzo di costo dei due volumi dell'istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi	3057
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	3129
Nuovi elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare	3160
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	3218

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Richiamo in servizio di ufficiali in congedo, *già abili rilevatori con la tavoletta pretoriana*	1094
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	1236
Concorso per un posto di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali	1393
Concorso per due posti di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali	3094

INDICE DELLE TAVOLE
comprese nel *giornale militare* 1935

Quantità delle tavole	SPECIE DELLE TAVOLE	Circolari con le quali vennero pubblicate
2	Distintivo per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra o che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore	96
1	Fregio dei gruppi carri veloci delle divisioni celeri	111
1	Fregio per gruppi carri veloci divisione celere	272

Quantità delle tavole	SPECIE DELLE TAVOLE	Circolari con le quali vennero pubblicate
6	Distintivi per autoveicoli e motoveicoli in servizio nel R. esercito..	353
1	Fregio per cavalleria	678
1	Fregio per battaglioni carri d'assalto di corpo d'armata.....	757
1	Fregio per l'artiglieria della divisione motorizzata	881
1	Distintivo per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata.....	882
1	Distintivi di grado dei comandanti designati d'armata	899

18-114
1/21

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1935 - ANNO XIII — 4 GENNAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 4 GENNAIO 1935-XIII

Encomio solenne al tenente osservatore d'aeroplano ROSSITTO Alessandro del 44° reggimento fanteria *(alla memoria):*

« Ufficiale di elette qualità militari, osservatore d'aeroplano, abile ed appassionato, nell'assolvere il proprio dovere lasciò la sua giovane vita, precipitando con l'apparecchio durante le esercitazioni divisionali in zona alpina ».

Val di Susa, 20 settembre 1934 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1

PARTE PRIMA

N. 1 - 3 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto concernente la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . *Pag.* 5

» 2 - 3 dicembre 1934 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 3 dicembre 1934-XIII. - Assegnazione di nominativi ai comandi superiori alpini e al comando militare di Sassari . . » 7

» 3 - 3 dicembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto concernente la concessione dello stendardo nazionale alla scuola di applicazione di cavalleria . . . . . » 9

» 4 - 31 dicembre 1934 - Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. - Indirizzi convenzionali telegrafici » 11

» 5 - 31 dicembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli . . » 13

PARTE SECONDA

N. 6 - 23 novembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XII . . . . . *Pag.* 15

N. 7 – **17 dicembre 1934** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i segretari delle commissioni giudicatrici degli esami di merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento e per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII . . . . . *Pag.* 16

» **8 – 31 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36. . » 17

» **9 – 31 dicembre 1934** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito. . . . . » 20

» **10 – 3 gennaio 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 20

» **11 – 3 gennaio 1935** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali. . . . . » 22

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 22

PARTE PRIMA

Circolare N. 1. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto concernente la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto). — 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327 e successive modificazioni;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, riguardante, fra l'altro, la istituzione dell'ispettorato del materiale automobilistico;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, riguardante il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I servizi dell'amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto.
Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato.
Quartiere generale.
Compagnia autonoma carabinieri Reali.
Ufficio pubblicazioni militari.
Direzione generale personale ufficiali.

Direzione generale personali civili e affari generali.
Direzione generale artiglieria.
Direzione generale del genio.
Direzione generale servizi logistici.
Direzione generale di sanità militare.
Direzione generale dei servizi amministrativi.
Direzione del servizio chimico militare.
Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa.
Ispettorato del materiale automobilistico.
Servizio ippico e veterinario.

Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari, dipendono direttamente dal capo di gabinetto.

Il predetto nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 *dicembre* 1934 - *Anno XIII.*
Guerra - Registro n. 31, *foglio n.* 150. — CAVALLARI.

N. 2. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto 3 dicembre 1934-XIII. – Assegnazione di nominativi ai comandi superiori alpini e al comando militare di Sassari.** — (Gabinetto). — 3 dicembre 1931 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1934-XII relativo all'assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e celeri;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, inteso ad aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi superiori alpini sono contraddistinti, oltre che dal rispettivo numero, dai seguenti nominativi:

1° Comando superiore alpino - « Taurinense ».
2° Comando superiore alpino - « Tridentino ».
3° Comando superiore alpino - « Julio ».
4° Comando superiore alpino - « Cuneense ».

Art. 2.

Al comando militare di Sassari (31ª divisione di fanteria) è assegnato il nominativo « Caprera ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934-XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII.
Registro guerra n. 31, foglio 152. — CAVALLARI.

N. 3. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto concernente la concessione dello stendardo nazionale alla scuola di applicazione di cavalleria.** — (Gabinetto). — 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1930, col quale fu concesso l'uso della bandiera nazionale alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri Reali ed alle scuole allievi sottufficiali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso alla scuola di applicazione di cavalleria, quale scuola di reclutamento di ufficiali di complemento e di sottufficiali della detta arma, l'uso dello stendardo nazionale, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII
Guerra - Registro n. 31, foglio n. 151. — CAVALLARI.

Per rendere più significativa la concessione di cui sopra, dispongo che sia dato in consegna alla scuola di applicazione di cavalleria, lo stendardo del disciolto reggimento lancieri di Vercelli. Il glorioso drappo è fregiato della medaglia d'argento al valor militare per l'ardimentoso contegno tenuto dai lancieri nel periodo dell'appiedamento (Monfalcone) e durante l'avanzata dell'ottobre 1918.

I comandi dei corpi d'armata di Torino e Roma prenderanno accordi per ritirare lo stendardo, sentito il parere dell'ispettorato delle truppe celeri, circa la data più opportuna.

Quest'ultimo comunicherà tempestivamente al ministero (Gabinetto) le modalità per la cerimonia di consegna.

Il Sottosegretario di Stato: RAISTROCCHI.

N. 4. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). – 31 dicembre 1934 – Anno XIII.

L'indirizzo convenzionale telegrafico « Depoalpina » già adottato per i « Comandi depositi reggimenti artiglieria alpina », è sostituito dal nuovo indirizzo convenzionale: « Departialpina ».

Gli enti dipendenti provvederanno ad apportare le relative varianti all'allegato 7 del fascicolo 6° « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » (edizione 1932-X).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 5. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

Come fu fatto negli anni precedenti, anche quest'anno verrà accertata con apposito censimento l'esatta situazione degli autoveicoli dell'esercito alla data 1° gennaio 1935-XIII.

Pertanto tutti gli enti che abbiano in carico autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie, forniranno i relativi dati, valendosi degli stampati che questo ministero farà diramare pel tramite dei comandi di corpi d'armata.

Nella compilazione di tali specchi saranno tenute presenti le norme di cui alla circ. 604 del *giornale militare* 1932 con le semplificazioni apportate dalla circolare 518 del *giornale militare* 1933 e con le seguenti aggiunte e varianti:

1) alle specie di autoveicoli indicate alla lettera *A*) della circ. 604 del *giornale militare* 1932, aggiungere al n. 2 d'ordine la voce: *autovetturette,* ed al n. 10 d'ordine la voce: *camioncini;*

2) gli autocarri Fiat 18 P, portati in precedenza nella categoria degli autocarri pesanti, saranno invece compresi nella categoria degli autocarri leggeri;

3) i mezzi in distribuzione provvisoria ad altri reparti dovranno essere sottolineati in rosso, sugli specchi, a cura degli enti che ne hanno il carico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 6. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 novembre 1934 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso per merito distinto ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933;

Visti i risultati degli esami stessi:

Decreta:

Art. 1.

Il disegnatore tecnico CAPPADONA Calogero è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse, con punti 16,72.

Art. 2.

Il disegnatore tecnico BELLI Giuseppe ha superato gli esami di concorso per merito distinto, con punti 16, ma non è dichiarato vincitore del concorso stesso, essendo stato collocato al secondo posto nella graduatoria.

Art. 3.

I seguenti disegnatori tecnici che, pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però

riportato i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo. A norma dell'articolo 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII, se a tale data avevano già raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

NARDI Amedeo con punti 15,56.
BIGAZZI Vittorio con punti 15,46.
BREGA Eros con punti 15,18.

Roma, 23 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *dicembre* 1934 - *Anno XIII registro n.* 30, *foglio n.* 443.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i segretari delle commissioni giudicatrici degli esami di merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento e per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1934-XII, col quale vennero nominate — fra altre — le commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad

esaurimento e per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. SACCHI Giuseppe, ora capo sezione, segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento, nominata col decreto ministeriale 1° luglio 1934-XII (art. 3), cessa da tali funzioni dal 22 dicembre 1934-XIII, ed è sostituito dal dott. CHIAVETTA Antonino, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 2.

Il dott. ARMINIO Guido, ora capo sezione, segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, nominata col decreto ministeriale 1° luglio 1934-XII (art. 3), cessa da tali funzioni dal 22 dicembre 1934-XIII, ed è sostituito dal dott. PERUZY Vittorio, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 8. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

A norma degli articoli 174, 175, 177 e 178 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministero determina e fa conoscere, con la tabella che segue, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in

A.R.Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) nelle epoche seguenti:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento entro il 30 aprile p. v.;

b) per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani di tutte le armi e corpi:

gli specchi di classifica non più tardi del 28 febbraio p. v.;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà ulteriormente indicata.

Ai documenti di avanzamento dovranno essere allegati i libretti personali.

Non si compilano documenti di avanzamento per gli ufficiali già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità in cui sono compresi gli ufficiali in A. R. Q. delle varie armi e corpi che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36.

ARMA E CORPO	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento (con l'indicazione della pagina dell'annuario - edizione 1934 - nella quale trovasi iscritto)			
	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani
Carabinieri Reali	NEGRO Domenico 96	ALBANI Alberto 97/2	—	GERARDI Augusto 101/1
Fanteria	PACE Albino 360	DE CICCO Adriano 379/1	PARODI Emanuele 393/1	CAPPELLINI Salvatore 413/1
Cavalleria	STRANO Natale 452	PARROCCHETTI Carlo 457/1	FLORIO Giulio 458/2	DE MICHELI Gontrano 461/2
Artiglieria	SISSA Guido 583	PUEL Vigilio 589/2	PERUZY Nestore 590/2	—
Genio	MOLINARIO Riccardo 636	—	VALVO Paolo 640/2	BUZZI Ludovico 641/2
Corpo Sanitario (ruolo ufficiali medici)	SOPRANO Eduardo 721	MALANGA Donato 726/1	—	—
Commissariato	ORIOLI Antonio 752	MASSA Augusto (segue nell'annuario il pari grado in A. R. Q. CONI Francesco 753/2	—	—
Sussistenza	—	—	RIZZI Michelangelo 764/1	PAPADIA Giuseppe 765/1
Veterinari	—	CINTI Azelio 833/2	ZONCHELLO Francesco 834/2	—

N. 9. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

In seguito all'aumento di L. 15 al quintale della tassa di vendita della petrolina, il prezzo al quintale di essa viene conseguentemente aumentato di L. 15 come stabilito dal contratto stipulato con l'A.G.I.P.

E pertanto a datare dal 12 c. m. il suddetto carburante verrà fatturato a L. 81 al quintale.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 10. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 gennaio 1935 - Anno XIII.

Sono disponibili, presso il ministero dell'educazione nazionale:

n. 8 posti di applicato nell'amministrazione centrale;

» 17 posti di applicato nei regi provveditorati agli studi;

spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, *non* oltre il 15 febbraio 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta, per gli impieghi nei Regi provveditorati, la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 11. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 gennaio 1935 - Anno XIII.

1. I seguenti sottufficiali risultati idonei agli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 *giornale militare* 1933, sono nominati capi-radiotelegrafisti secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità:

Sergente magg. LUBRANO Vincenzo, dell'8° regg. artiglieria di corpo d'armata.
» » LEDDA Bacchisio, del 26° regg. artiglieria di divisione di fanteria.
» » AVENALI Pietro, del 2° regg. bersaglieri.
» » DATTALICO Renato, del 59° fanteria.

2. Nella matricola di ciascun sottufficiale dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 del *giornale militare* 1933 e nominato capo radiotelegrafista (circ. n. 11 del *giornale militare* 1935) . . . . . li . . . . . ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 70, anno 1934, circ. 938:

A pagina 3953, punto 49, dove dice: « debbono essere tenuti a disposizione del ministero (che si riserva di eseguire su tali documenti saltuari controlli) per un anno dal giorno in cui il registro stesso sarà esaurito; dopo di che tali matrici

saranno restituite al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta. » leggasi, invece: « debbono essere tenuti dai vari enti militari a disposizione del ministero (che si riserva di eseguire su tali documenti saltuari controlli) per dieci anni dal giorno in cui il registro stesso sarà esaurito; dopo di che tali matrici saranno eliminate ».

Negli specchi annessi alle circolari 998 e 1005 *giornale militare* 1934, in corrispondenza dei maggiori del genio leggasi: RUGGIERO Adolfo pag. 607/1; anzichè: DE MATTEIS Gennaro.

Nello specchio annesso alla circolare 1002 del *giornale militare* 1934, in corrispondenza dei capitani di fanteria riassunti dal congedo, leggasi: fino a tutta l'anzianità 29 gennaio 1918; anzichè 19 gennaio 1918.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta **dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 431-834) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-003) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(7104935) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1935 - ANNO XIII — 11 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 12 - **10 gennaio 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori - corsi informativi per maggiori . . . . . *Pag.* 27

PARTE SECONDA

N. 13 - **7 gennaio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1935-XIII, dei membri del Consiglio dell'esercito di cui all'art. 14, lettera e), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69 . . . . . » 33

» **14 - 28 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII . . . . . » 34

» **15 - 31 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito . . . . . » 35

N. 16 - 10 gennaio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi delle reclute della classe 1914 da assegnare ai gruppi di artiglieria da 105/28 dei reggimenti di artiglieria di divisione celere e ai reggimenti granatieri . . . . . *Pag.* 37

» 17 - 10 gennaio 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali. . . . . » 37

» 18 - 10 gennaio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga al 1° luglio p. v. del funzionamento degli uffici di revisione di nuova istituzione. . . . . » 38

NOTIFICAZIONE . . . . . » 39

PARTE PRIMA

Circolare N. 12. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori – corsi informativi per maggiori.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 10 gennaio 1935 – Anno XIII.

1. — *Corsi speciali per ufficiali inferiori.*

A scioglimento della riserva fatta al capo III della circolare 828 del *giornale militare* 1934, si comunicano le norme ed i programmi per lo svolgimento degli *speciali corsi di istruzione e successivi periodi di esercitazioni,* cui potranno partecipare, a *domanda,* per un periodo di 12 *giorni di richiamo in servizio, senza assegni,* gli ufficiali inferiori di complemento, in congedo, delle varie armi — da assegnare alle unità di prima linea — che sono indicati nella citata circolare 828 e che non abbiano potuto frequentare i corsi di addestramento normali, di cui al capo II della circolare suddetta.

1. — Scopo dei corsi è di:

— conferire agli ufficiali precedentemente indicati una buona conoscenza dei mezzi e dei procedimenti di impiego dell'arma cui appartengono, esercitandoli, per quanto possibile, al comando effettivo del reparto corrispondente al proprio grado;

— rimettere questi ufficiali a contatto della vita militare, nelle sue particolari manifestazioni.

2. — I corsi avranno luogo — entro il 15 aprile 1935 — nei vari corpi d'armata ed a Rodi; saranno svolti per arma e

specialità, sotto l'alta direzione dei comandi di corpo d'armata e del comando militare dell'Egeo, i quali:

— ne stabiliranno la data d'inizio;

— assegneranno gli ufficiali a reggimenti dell'arma o della specialità cui appartengono, raggruppandoli in modo che lo addestramento risulti quanto più possibile proficuo;

— cureranno che lo svolgimento dei corsi abbia carattere spiccatamente pratico-applicativo.

3. — Per gli ufficiali appartenenti ad arma o specialità, *di cui non vi siano unità nel corpo d'armata,* il comando del corpo d'armata provvederà:

ad inviare gli ufficiali di cavalleria nel corpo d'armata viciniore fornito di unità dell'arma, previ diretti accordi col comando di corpo d'armata interessato;

ad assegnare gli ufficiali delle varie specialità di fanteria, artiglieria e genio, che non siano rappresentate nel corpo d'armata, rispettivamente a reggimenti di fanteria, artiglieria di divisione di fanteria e genio del corpo d'armata.

Tali disposizioni non riguardano il comando militare dell'Egeo, che provvederà ad istituire solo un corso di fanteria, al quale potranno partecipare tutti gli ufficiali appartenenti alle varie specialità dell'arma.

4. — I corsi comprenderanno:

un periodo di istruzioni, della durata di 5-6 giorni;

un periodo di esercitazioni — successivo al precedente — della durata di 5-6 giorni.

5. — Durante il *periodo di istruzione,* in ciascuna giornata sarà dedicata qualche ora (una, o due, al massimo) per illustrare agli ufficiali i mezzi ed i procedimenti di impiego delle minori unità della propria arma, cominciando dalle unità elementari (squadra - pezzo - pattuglia - etc.), per giungere alla compagnia (squadrone - batteria).

Si approfitterà di queste ore di istruzione per fornire agli ufficiali, sui vari argomenti, le nozioni teoriche strettamente indispensabili.

Successivamente — nella stessa giornata, o in quella seguente — si dovrà attuare sul terreno, applicandolo ad un caso concreto, ciò che è stato precedentemente illustrato.

6. — Durante il *periodo di esercitazioni*, verranno svolte alcune esercitazioni di battaglione o di gruppo, con intervento di unità effettive e rappresentate, per poter addestrare gli ufficiali nel comando del reparto o nelle altre attribuzioni tattiche corrispondenti al proprio grado.

In questo periodo verranno effettuate esercitazioni di tiro con le mitragliatrici, tiri a proietto (ove possibile), esercitazioni con mezzi chimici e di protezione antiaerea.

7. — Durante il richiamo, gli ufficiali dovranno essere considerati in servizio, a tutti gli effetti, tranne che — come si è detto — per gli assegni e le indennità.

Dovranno vestire l'uniforme di marcia.

Ad essi sono applicabili, per i viaggi, le facilitazioni di cui al n. 5 del capo IV « Disposizioni varie » della citata circolare 828.

8. — Per gli ufficiali destinati alle unità automobilistiche valgono le norme della circolare 947 del *giornale militare* 1934.

9. — Per gli ufficiali in congedo appartenenti alla M.V.S.N., alla M.D.I.C.A.T., alla M. da COS, alla milizia universitaria, ai F.G.C., ed all'O.N.B. — che, per le loro attribuzioni, vivono già in un ambiente di vita militare — la durata del corso speciale è ridotta a 5-6 giorni, durante i quali:

— essi parteciperanno integralmente — insieme con gli altri ufficiali — al *periodo di esercitazioni*, di cui al precedente n. 6;

— saranno loro svolte — a parte — alcune conferenze di carattere orientativo (che costituiranno per essi il *periodo di istruzione*) sui nuovi mezzi e sui procedimenti di impiego dei reparti della propria arma.

10. — Al termine dei corsi, per ciascun ufficiale frequentatore, dovrà essere compilato, con le norme di cui al n. 4 del capo IV della citata circ. 828 del *giornale militare* 1934, un rapporto informativo, nel quale (anche per gli ufficiali di cui ai precedenti nn. 8 e 9) dovrà essere specificato che l'interessato ha frequentato — con esito favorevole, o non favorevole — « il corso di istruzione ed il periodo di esercitazioni prescritti dalla legge d'avanzamento ».

II. — *Corsi informativi per maggiori.*

1. — Scopo dei corsi è di:

— aggiornare la cultura militare dei maggiori in congedo — da assegnare alle unità di prima linea — in relazione all'evolversi dalla dottrina ed all'adozione di nuovi mezzi di impiego:

— rimettere questi ufficiali a contatto della vita militare nelle sue particolari manifestazioni.

2. — I corsi dovranno essere svolti, nei vari corpi d'armata, durante il primo ciclo di addestramento, ora in corso, ed aver termine verso la metà di aprile.

La loro organizzazione ed alta sorveglianza compete ai comandi di corpo d'armata, i quali:

— ne stabiliranno la data d'inizio;

— provvederanno perchè siano effettuati secondo il programma di massima appresso indicato;

— cureranno che gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità qui di seguito indicati, siano avvertiti che, per aver titolo all'avanzamento (art. 121 della legge 7 giugno 1934, numero 899), debbono aver frequentato uno dei corsi informativi di cui trattasi:

fanteria ed artiglieria: 31 dicembre 1927;

cavalleria e genio: 31 dicembre 1928.

3. — I corsi saranno organizzati, *di massima*, con i criteri indicati alla lettera *D*) del capo I della circ. 828 del *giornale militare* 1934, tenendo presente che:

a) i corsi dovranno essere istituiti laddove si raggiunga almeno l'aliquota di 5 maggiori iscritti;

b) ove il numero dei frequentatori lo consenta, i corsi saranno svolti per arma;

c) potranno essere ammessi ai corsi anche i maggiori con anzianità diversa da quella precedentemente indicata;

d) potranno essere ammessi ai corsi — *come uditori* — anche i tenenti colonnelli ed i colonnelli in congedo.

4. — I corsi comprenderanno *dodici riunioni*, durante le quali i frequentatori assisteranno, complessivamente, a:

otto conferenze illustrative, su argomenti di carattere militare vario, con particolare riguardo all'arma cui i maggiori appartengono (qualora i corsi vengano effettuati per arma);

quattro esercitazioni con le truppe; tali esercitazioni saranno possibilmente quelle stesse che vengono effettuate per gli altri corsi per ufficiali in congedo — normali (circolare 828 del *giornale militare* 1934), o speciali (capo I della presente circolare).

5. — Le *conferenze illustrative* verteranno, di massima, sui seguenti argomenti:

— Organizzazione, caratteristiche, mezzi d'azione e procedimenti tattici della fanteria, delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria e del genio. (Vi saranno dedicate 3 *conferenze*). Se i corsi saranno svolti per arma, saranno particolarmente approfonditi gli argomenti relativi all'arma cui i maggiori appartengono, dando cenni sommari per gli argomenti relativi alle altre armi).

— Cenni sull'aviazione per il R. esercito - Protezione antiaerea - Gli aggressivi chimici e l'organizzazione della difesa chimica - Le nebbie artificiali - Cenni sulle truppe chimiche (1 *conferenza*).

— Fisionomia generale del combattimento odierno e sue principali fasi di sviluppo (1 *conferenza*).

— Cenni sull'azione delle varie armi nelle singole fasi del combattimento, con particolare riguardo, nei corsi d'arma, a quella cui i maggiori appartengono (1 *conferenza*).

— La cooperazione delle varie armi nella divisione — di cui sarà indicata la formazione di guerra — (1 *conferenza*).

— Organizzazione e funzionamento dei servizi nell'ambito della divisione (1 *conferenza*).

6. — Ai *maggiori* partecipanti ai corsi saranno applicate integralmente le disposizioni di cui ai primi sei numeri del capo IV della circ. 828 del *giornale militare* 1934.

III. — *Comunicazioni da farsi al ministero.*

I comandi di corpo d'armata (per i corsi speciali e per i corsi informativi) ed il comando militare dell'Egeo (per i soli corsi speciali) comunicheranno a questo ministero:

a) *per la fine di febbraio* 1935:

al gabinetto ed al comando del corpo di S. M., il numero dei corsi speciali ed informativi istituiti — o da istituire — suddivisi per arma e specialità, le rispettive sedi, il numero degli ufficiali iscritti a ciascuno di essi e l'*eventuale* fabbisogno preventivo di fondi (in aggiunta a quelli già assegnati, per lo svolgimento dei normali corsi per ufficiali in congedo, con la circ. n. 9070 del 19 dicembre 1934 del comando del corpo di S. M.). Si ricorda che tale fabbisogno di fondi deve essere conteggiato nella misura *strettamente necessaria* per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari e per il rimborso delle spese di viaggio di cui è detto ai precedenti nn. 7 del capo I e 6 del capo II;

alla direzione generale di artiglieria ed alla direzione del servizio chimico militare, rispettivamente, le munizioni ed i mezzi chimici, *eventualmente* necessari, in aggiunta alle assegnazioni fatte per i normali corsi per ufficiali in congedo;

b) *per il 1° giugno* 1935: al gabinetto ed al comando del corpo di S. M., le osservazioni compiute durante i corsi e le eventuali proposte per i corsi futuri. Tali comunicazioni saranno comprese (in appositi capitoli: uno per i corsi speciali, uno per i corsi informativi) nelle relazioni richieste alla lettera *b*) del n. 7 del capo IV della circ. 828 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 13. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1935-XIII, dei membri del Consiglio dell'esercito, di cui all'articolo 14, lettera *e*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 7 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio dell'esercito;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1725, sull'ordinamento del R. esercito;

Decreta:

Gli ufficiali generali chiamati a far parte, per l'anno 1935-XIII, del Consiglio dell'esercito, a senso dell'art. 14, lettera *e*) del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, sono i seguenti:

S.A.R. il generale di divisione UMBERTO di SAVOIA, Principe di Piemonte;

Generale di corpo d'armata ZOPPI dei conti nob. Ottavio;

Generale di divisione GUZZONI Alfredo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 novembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.

1. ZAGAROLA Amedeo, con punti 17,93.
2. MALTESE Carlo, con punti 17,33.
3. VACCARO Pietro, con punti 16,87.
4. SILVANI Ruggiero, con punti 16,60.
5. MINNUCCI Bruno, con punti 16,37.
6. FAZIO Mario, con punti 15,47.
7. SAMBO Angelo, con punti 15,33.
8. VITTORI Vittorio, con punti 15,27.

9. ARMINI Guido, con punti 15,13.
10. PARETI Carlo, con punti 14,87.
11. NICOLINI Alfredo, con punti 14,73.
12. LANZI Luigi, con punti 14,60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Registro 31, *foglio* 231.

N. 15. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

Per la compilazione delle richieste di fondi e medaglie per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito per l'esercizio 1934-1935 il ministero rimetterà ai comandi di corpo d'armata gli specchi *A, B, D,* istituiti con la circolare n. 20 del *giornale militare* 1934.

Non sarà inviato lo specchio *C* (assegnazione di materiale schermistico), pel quale provvede la circolare n. 89819 del 25 settembre 1934.

Le assegnazioni disposte per le voci di spesa contemplata da ogni singolo specchio sono le seguenti:

1. — SPECCHIO *A* (spese per premi di lezione, per premi per gare, per manutenzione ordinaria delle palestre e delle sale di scherma):

a) premi di lezione: gli assegni stabiliti dal regolamento per l'addestramento individuale, edizione 1925, riportati nello specchio;

b) premi per le gare divisionali di tiro e di scherma: lire 50 per ciascun battaglione o reparto corrispondente;

c) premi per le gare reggimentali di tiro e di lancio di bombe a mano: gli assegni stabiliti dalla circolare del corpo di stato maggiore n. 1000 del 15 febbraio 1934 (per la gara di tiro con le mitragliatrici leggere gli assegni s'intenderanno modificati dalla circolare del corpo di stato maggiore n. 8100 del 19 novembre 1934 in lire 50 e 25 per ogni reggimento di fanteria e cavalleria);

d) premi per le gare ippiche e competizioni sportive: gli assegni speciali indicati in calce all'allegato allo specchio;

e) premi per le gare ginnico-sportive (percorso militare): lire 50 per ciascun battaglione o reparto corrispondente;

f) manutenzione ordinaria delle palestre e delle sale di scherma: lire 150 per ogni palestra (300 per quelle dei reggimenti bersaglieri), lire 150 per ogni sala di scherma. Si avverte che tali assegni riguardano unicamente le spese necessarie per le piccole riparazioni agli attrezzi ginnastici e agli oggetti di scherma, provvedendosi per l'acquisto del materiale ginnastico con le assegnazioni dello specchio *B* e per la provvista del materiale schermistico con le distribuzioni degli oggetti in base alla procedura stabilita dallo specchio *C*.

2. — Specchio *B* (spese per l'impianto e la sistemazione dei campi sportivi presidiari e delle palestre ginnastiche): gli assegni saranno proposti dai comandi di divisione secondo le indicazioni contenute nelle avvertenze per la compilazione dello specchio. Vi dovranno essere comprese le sole spese per l'acquisto e la costruzione degli attrezzi previsti dall'istruzione per la ginnastica militare (parte II, edizione 1928).

Le spese relative alla costruzione di opere e lavori vari (tribune, fognature, recinzioni, ecc.) vanno imputate al capitolo servizi del genio.

3. — Specchio *D* (medaglie e diplomi per le gare di tiro, di lancio di bombe a mano, di ginnastica e di scherma): i quantitativi indicati in calce allo specchio.

I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli anzidetti specchi riepilogativi siano fatti pervenire al ministero entro il 15 febbraio 1935.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 16. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi delle reclute della classe 1914 da assegnare ai gruppi di artiglieria da 105/28 dei reggimenti di artiglieria di divisione celere ed ai reggimenti granatieri.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 gennaio 1935 – Anno XIII.

La chiamata alle armi in quattro scaglioni, stabilita con la circolare 980 del *giornale militare* 1934, è estesa anche ai gruppi di artiglieria da 105/28 dei reggimenti di artiglieria di divisione celere (facenti tuttora parte organica dei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata).

Alla chiamata del 1° febbraio p. v. dovranno, inoltre rispondere, nella misura stabilita dalle tabelle, i giovani colle ferme di cui al 2° comma del n. 1 della detta circolare 980 riconosciuti dagli organi di leva idonei per i granatieri.

Per l'assegnazione delle reclute ai suddetti gruppi, come pure per quella dei granatieri valgono le disposizioni impartite con la più volte citata circolare 980 e col n. 42 della circolare 163 del *giornale militare* 1934, avvertendo che le domande ed i documenti che le reclute dovessero presentare per speciali assegnazioni dovranno essere, dalle reclute stesse, presentate al distretto non oltre il 20 del corrente mese.

Le relative tabelle saranno inviate direttamente ai soli comandi dei distretti interessati e, per conoscenza, ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 17. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 10 gennaio 1935 – Anno XIII.

Il prossimo corso di cultura professionale per gli ufficiali superiori dei carabinieri reali di cui alla circolare 658 *giornale militare* anno 1927, si effettuerà dal 2 marzo al 30 aprile 1935.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 18. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Proroga al 1° luglio p. v. del funzionamento degli uffici di revisione di nuova istituzione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali; Direzione generale servizi amministrativi). — 10 gennaio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento al decreto ministeriale 22 dicembre 1934 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni (circolare 1012 del *giornale militare* 1934) si avverte che, in conseguenza delle disposizioni in corso di emanazione per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo sancito dal R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, il servizio di revisione delle contabilità degli enti militari continuerà a svolgersi con il sistema e mediante gli organi che ne sono attualmente investiti per tutto l'esercizio finanziario in corso. Pertanto gli uffici di revisione delle contabilità dei servizi tecnici e degli enti speciali istituiti presso le direzioni generali interessate e quelli da istituire presso taluni enti periferici cominceranno a funzionare con l'inizio dell'esercizio finanziario 1935-36 ossia il 1° luglio p. v. *improrogabilmente*.

Resta però ben inteso che le direzioni generali suindicate predisporranno tempestivamente — d'intesa, ove occorra, con la ragioneria centrale — tutti i provvedimenti necessari affinchè il sistema di revisione riorganizzato sulle basi risultanti dal decreto ministeriale sopracitato e dalle disposizioni che prossimamente saranno emanate sia pronto per l'applicazione integrale per la suddetta data del 1° luglio p. v.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione di 4 alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 26 luglio 1929, n 1397; 24 marzo 1930, n. 454; 12 giugno 1931, n. 777;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n 48; 6 gennaio 1927 n. 27; 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084; 8 maggio 1924, n. 843 e 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto del Capo del Governo, in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire, per l'anno 1935-XIII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Presidenziale 13 dicembre 1934-XIII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Decreta

Art. 1

E' indetto un concorso per esame a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.
Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per i decorati al valor militare
A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita,

anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi, indicati nei precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato personalmente dal competente Segretario Federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato col Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, firmata dal sanitario che ha rilasciato il certificato stesso e munita del visto della competente autorità comunale per l'identità personale.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protezione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza nel caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci Il certificato deve contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato come sopra;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

l) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'art. 2 per il requisito dell'età.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) e quello di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti ed i titoli debbono anche essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre

la legalizzazione per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano o meno prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni, indicando, nell'affermativa, per quale periodo di tempo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) e *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del presonale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potra essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7

L'esame avrà luogo in Roma e consterà, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carrierà e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

Con decreto Presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. Ordinamento della Corte dei conti.
4. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
5. Prova di dattilografia

Il presidente: GASPERINI.

Avvertenza. — Per la domanda di ammissione al concorso e per i documenti da unire alla domanda stessa, tengansi presenti le disposizioni innovatrici apportate nei riguardi delle tasse di bollo dal R. D. L. 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dispensa n 295, del 17 dicembre 1934-XIII.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L.	27	All'ESTERO, annue . . L.	60
Un fascicolo: Nel REGNO »	2	All'ESTERO . . . . »	4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7104985) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1935 - ANNO XIII — 19 GENNAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 18 GENNAIO 1935-XIII

Encomio solenne al tenente osservatore d'aeroplano MINOSI Giovanni del 3° reggimento artiglieria alpina *(alla memoria):*

« Osservatore d'aeroplano attivissimo ed entusiasta, nell'assolvere il proprio dovere lasciò la sua giovane vita precipitando con l'apparecchio durante un volo di ricognizione ».

Aviano, 6 luglio 1934-XII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 45

PARTE PRIMA

N. 19 - 18 ottobre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2111. - Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto . . . . . *Pag.* 49

» 20 - 3 dicembre 1934 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito . . . . . » 61

» 21 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 67

PARTE SECONDA

N. 22 - 24 dicembre 1934 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . *Pag.* 69

» 23 - 28 dicembre 1934 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 69

» 24 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 70

N. 25 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni alle assegnazioni di fondi dell'esercizio 1934-35. . . . . *Pag.* 71

» 26 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935 . . . . . » 73

» 27 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere i giudizi di avanzamento per gli ufficiali da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . . . » 74

» 28 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . . . » 75

» 29 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri . . . » 76

» 30 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 77

» 31 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria - Comandi e reparti della M. D. I. C. A. T. . . . . » 78

» 32 - 17 gennaio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 78

NOTIFICAZIONE . . . . . » 79

PARTE PRIMA

Circolare N. 19. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2111. – Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto.** — (Gabinetto). — 18 ottobre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che è costituito in Roma con sede a Palazzo Barberini il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Riconosciuta l'opportunità di dare a detto Circolo personalità giuridica, erigendolo ad ente morale;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia tra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N. è eretto in ente morale.

Art. 2.

Ne è approvato lo statuto organico composto di 5 capi e di 38 articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 31 - MANCINI.

Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

CAPO I.

Scopo e costituzione del Circolo.

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto sotto l'alto patronato di S. M. il Re.

È presidente onorario del Circolo S. E. il Capo del Governo, che ne esercita la vigilanza.

Dato il suo particolare carattere nazionale il Circolo ha funzioni di rappresentanza per tutte le Forze armate.

Art. 2.

Il Circolo ha lo scopo di cementare l'affratellamento ed il cameratismo fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi.

Art. 3

Il Circolo ha la propria sede nel Palazzo Barberini, dove sono concentrati i servizi di rappresentanza e dove hanno luogo le cerimonie militari.

Vi funzionano inoltre le mense e le sale di riunione per conferenze e per esercitazioni dei quadri ufficiali in attività di servizio e in congedo.

È annesso al Circolo lo spaccio cooperativo, destinato a fornire i generi al Circolo stesso e alle famiglie dei soci.

Le spese di esercizio sono coperte dalle quote dei soci.

Art. 4.

La Presidenza e la Direzione del Circolo sono affidate ad ufficiali generali e di grado corrispondente delle varie Forze armate, da nominarsi con decreto di S. E. il Capo del Governo.

Art. 5.

Il Circolo è amministrato da un Direttorio composto, oltre che dal presidente e dal direttore, da nove membri nominati dal presidente del Circolo, previ accordi coi Ministeri ed Enti interessati.

Detti membri potranno essere rinnovati o confermati annualmente.

Art. 6.

Il Direttorio è costituito dai seguenti ufficiali:

1 generale di Corpo d'armata, o grado equiparato, presidente e altresì presidente del Circolo;

1 ufficiale generale, o grado equiparato, direttore del Circolo;

3 ufficiali superiori del Regio esercito;

2 ufficiali superiori della Regia marina;

2 ufficiali superiori della Regia aeronautica;

1 ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

1 ufficiale superiore della M.V.S.N.

In caso di assenza del presidente, l'ufficiale più anziano del Direttorio lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Capo II.

Dei soci.

Art. 7.

I soci sono: onorari, effettivi e aggregati.

Art. 8.

Sono soci onorari:

a) i Reali Principi;

b) i Ministri e i Sottosegretari di Stato, in carica;

c) i generali che furono presidenti del Circolo;

d) quelle altre personalità che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenze presso il Circolo stesso.

Possono essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.

Art. 9.

Sono soci effettivi:

tutti gli ufficiali in S. P. E. dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Regia guardia di finanza, e gli ufficiali residenti in Roma della M.V.S.N.

Art. 10.

Possono essere soci aggregati:

a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.;

b) gli ufficiali della Croce Rossa italiana;

c) gli ufficiali del Sovrano Ordine di Malta.

Art. 11.

I soci effettivi sono iscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni periodiche fatte dai Ministeri, dai corpi, reparti, comandi, uffici.

Per i soci aggregati l'iscrizione è fatta dopo che la domanda relativa inoltrata alla Presidenza del Circolo sia stata accettata.

Art. 12.

Saranno radiati da soci:

a) gli ufficiali persistentemente morosi;

b) gli ufficiali rimossi e revocati;

c) gli ufficiali che il presidente del Circolo, con decisione insindacabile, riterrà conveniente radiare.

Art. 13.

La tassa di ammissione è di L. 100, pagabile in 20 rate mensili.

Per gli ufficiali di cui all'art. 10, la tassa di ammissione è ridotta a L. 50 da versare in 10 rate mensili da L. 5.

Sono esenti da detta tassa:

a) i soci onorari;

b) gli ufficiali non in S.P.E. soci effettivi del circolo ufficiali di presidio di Roma alla data 1° ottobre 1934.

Art. 14.

Tutti i soci effettivi in S.P.E. meno gli ufficiali della M.V.S.N. non residenti in Roma, versano la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti . .	L.	1
ufficiali superiori e gradi corrispondenti . .	»	2
ufficiali generali e gradi corrispondenti . .	»	3

Tutti i soci effettivi residenti in Roma versano, inoltre, la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti . .	L.	4
ufficiali superiori e gradi corrispondenti . .	»	5
ufficiali generali e gradi corrispondenti . .	»	6
i soci aggregati versano una quota mensile di	»	5

Art. 15.

La tassa e le quote per i soci ufficiali in S.P.E. sono versate al Circolo, alla fine di ogni mese, direttamente dagli Enti che li amministrano, oppure eventualmente da un unico Ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.

Art. 16.

I soci aggregati eseguono i versamenti alla fine di ogni mese direttamente alla Tesoreria del Circolo.

Art. 17.

Tutti gli ufficiali non in S.P.E. residenti fuori Roma, di passaggio per la Capitale con sosta non superiore a quindici giorni, avranno diritto di frequentare il Circolo.

Ove però la loro permanenza alla Capitale oltrepassasse i quindici giorni, e non superasse i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensile.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100, mentre pagheranno la quota mensile stabilita dal precedente articolo 14.

Art. 19.

L'obbligo dell'Associazione per i soci aggregati dura per un anno dalla data di iscrizione a socio. L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno, se non è comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza.

È in facoltà del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale, quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.

Art. 20.

Il presidente del Circolo ha facoltà di invitare gli ufficiali esteri, di passaggio a Roma, a frequentare le sale del Circolo; come pure potrà consentire la frequenza del Circolo stesso a persone di famiglia dei soci, con le norme che saranno fissate dal regolamento interno.

Art. 21.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere l'uso riservato di una o più sale ai soci che ne facciano domanda per pranzi di corpo, o per altre riunioni del genere, purchè ciò sia compatibile con l'andamento ordinario del servizio.

Può anche il presidente del Circolo concedere, in via del tutto eccezionale, l'uso di una o più sale a società militari i cui membri siano ufficiali, che ne facciano domanda, per tenervi assemblee di cui sia stato esplicitamente dichiarato lo scopo nella domanda stessa.

Art. 22.

Il presidente del Circolo ha facoltà di usufruire riservatamente di alcune sale del Circolo per inviti di carattere ufficiale.

Art. 23.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere, di propria iniziativa o su richiesta di un socio, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite, biglietti di invito per riunioni, feste e trattenimenti che si tenessero nel Circolo.

Tali biglietti dovranno contenere le generalità e la professione della persona invitata: tenuto presente che, di massima, non saranno fatti inviti a chi non sia socio, pur avendo i requisiti per poterlo essere, e alle persone di sua famiglia.

Capo III.

Attribuzioni e funzionamento del Direttorio.

Art. 24.

Il Direttorio ha la sorveglianza su tutto l'andamento del Circolo. Qualcuno dei suoi membri potrà essere preposto alla sorveglianza di speciali servizi.

Il Direttorio ha inoltre le seguenti mansioni:

a) compila i regolamenti interni per il funzionamento dei vari servizi;

b) compila i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'approvazione di S. E. il Capo del Governo;

c) designa, volta per volta, soci di speciale competenza per esaminare e risolvere problemi di ordine tecnico-legale ed amministrativo;

d) nomina Commissioni, con carattere consultivo, per lo studio o l'esame di speciali questioni, oppure per inchieste

su eventuali incidenti accaduti nel Circolo. Queste Commissioni saranno presiedute da un membro del Direttorio e le loro deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione del presidente.

Art. 25.

Il Direttorio si riunisce almeno una volta al mese e le sue deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno cinque membri, oltre il presidente ed il direttore.

Art. 26.

I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione di S. E. il Capo del Governo, saranno esaminati da una Commissione di controllo finanziario così composta:

un delegato del Ministero della guerra;
un delegato del Ministero della marina;
un delegato del Ministero dell'aeronautica;
un delegato del Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza);
un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comando generale della M.V.S.N.);
un ragioniere capo da nominarsi da S. E. il Capo del Governo.

Art. 27.

Eventuali proposte e reclami saranno esaminati e risoluti dal Direttorio.

Capo IV.

Organi del Circolo - Il direttore.

Art. 28.

Il direttore, alla diretta dipendenza del presidente, ha l'alta sorveglianza di tutti i servizi del Circolo. Spetta al direttore la responsabilità del funzionamento e della gestione amministrativa del Circolo. Egli pertanto ha la sovraintendenza di tutte le Commissioni ed ha facoltà di prendere decisioni d'urgenza, riferendone alla prima riunione del Direttorio.

Ha alla sua diretta dipendenza due ufficiali superiori, nominati dal presidente del Circolo, e preposti uno al funzionamento dei servizi generali e l'altro al funzionamento dei servizi di rappresentanza e varî.

Art. 29.

I due capi-servizio rispondono del buon andamento dei servizi cui sono preposti. Intervengono alle sedute del Direttorio per quanto riguarda tali servizi. Fanno parte di diritto di tutte le Commissioni che a tali servizi si riferiscono.

I servizi generali sono raggruppati come segue:

a) segreteria, personale, archivi;
b) mensa, spaccio, bar;
c) economato, tesoreria;
d) ragioneria, contabilità.

I servizi di rappresentanza e varî comprendono:

a) festeggiamenti, inviti, ricevimenti;
b) biblioteca, sala di lettura;
c) conferenze;
d) sport, sale da giuoco.

Il segretario.

Art. 30.

Il segretario è alle dipendenze del capo dei servizi generali e dirige l'Ufficio segreteria del Circolo; redige i verbali di seduta del Direttorio; fa le comunicazioni relative alle deliberazioni della Presidenza e del Direttorio; redige tutti gli atti da sottoporsi alla firma del presidente e del direttore e provvede ad ordinare e conservare tutto il carteggio del Circolo in apposito archivio.

Il tesoriere contabile.

Art. 31.

Il tesoriere contabile, alle dipendenze del capo dei servizi generali, è personalmente responsabile della cassa e provvede agli incassi ed ai pagamenti.

L'economo.

Art. 32.

L'economo, alle dipendenze del capo dei servizi generali, ha la consegna dei locali e ne cura il perfetto stato di manutenzione ed il regolare impiego, inventaria il mobilio e tutto il materiale di proprietà del Circolo e ne sorveglia la perfetta conservazione.

Il ragioniere.

Art. 33.

Il ragioniere, alle dipendenze del capo dei servizi generali, predispone i bilanci e rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici.

Il direttore di mensa.

Art. 34.

Il direttore di mensa, alle dipendenze del capo dei servizi generali, provvede al buon andamento del servizio della mensa.

Il gestore dello spaccio.

Art. 35.

Il gestore dello spaccio, alle dipendenze del capo dei servizi generali, provvede alla gestione dello spaccio.

Capo V.

Delle retribuzioni.

Art. 36.

Il presidente può concedere speciali compensi e gratificazioni al personale dipendente per servizi resi in favore del Circolo.

Attribuzioni delle cariche.

Art. 37.

Le cariche di segretario, di tesoriere contabile, di direttore di mensa, sono coperte da ufficiali nominati dal presidente del Circolo, su proposta del direttore, previ accordi con i Ministeri ed Enti interessati.

Le cariche di ragioniere, di economo e di gestore dello spaccio sono coperte da personale civile.

Regolamento interno.

Art. 38

Il regolamento interno che, sulla base del presente statuto, detterà norme per il funzionamento del Circolo, sarà compilato dal Direttorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 20. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, inteso ad aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del Regio esercito, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 1, *foglio n.* 123. — CAVALLARI.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali generali.

	Generali di corpo d'armata	Generali di divisione o tenenti generali	Generali di brigata o maggiori generali
Capo di stato maggiore generale (1) .	—	—	—
Capo di stato maggiore dell'esercito.		1 (2)	—
Comandanti designati d'armata . . .	4 (3)	—	—
Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re		1	
Comandanti di corpo d'armata	13	—	—
Comandante generale dell'arma dei CC. RR.		1	
Comandante generale della Regia guarda di finanza	1		—
Presidente del tribunale supremo militare	1	—	—
Sottocapo di stato maggiore dell'esercito	.....	1	
Comandanti di divisione di fanteria, di cui due comandanti militari di Cagliari e Sassari	—	29	2
Comandanti di divisione celere . . .	—	3	—
Ispettore della fanteria	1 (2)		—
Ispettore delle truppe alpine	—	1	—
Ispettore delle truppe celeri	—	1	—
Ispettore dell'artiglieria		1	
Ispettore del genio		1	
Tenente generale d'artiglieria direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni	—	1	—
Tenenti generali d'artiglieria capi reparto	—	3 (4)	—
A riportare . . .	20	38	2 —
	5	1	

	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione o tenenti generali		Generali di brigata o maggiori generali
Riporto . . .	20	5	38	2	—
Tenente generale del genio direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio	—		1		—
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	—		1		—
Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	—		1		—
Tenente generale medico	—		1		—
Tenente generale commissario capo del corpo, ispettore dei servizi di commissariato	—		1		—
Comandante della scuola di guerra .	—			1	
Comandante delle scuole centrali. . .	—			1	
Comandante R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	—			1	
Comandante R. accademia di artiglieria e genio e scuola di applicazione di artiglieria e genio	—			1	
Comandante della scuola di applicazione di cavalleria	—		—		1
Generali addetti al comando del corpo di stato maggiore	—			2	
Direttore dell'istituto geografico militare	—			1	
Generale addetto all'ispettorato della fanteria	—			1	
Generale addetto all'ispettorato delle truppe celeri	—		—		1
A riportare . . .	20	5	43	10	2

	Generali di corpo d'armata	Generali di divisione o tenenti generali		Generali di brigata o maggiori generali
Riporto . . .	20	5	43	10	2
	.....		1	.....	
Generali addetti all'ispettorato dell'artiglieria	—		1		1
Generale addetto all'ispettorato del genio	—			1	
Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe ereditario	.....		1	.....	
Aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	—			1	
Generali capi di stato maggiore dei comandanti designati d'armata . .	—		—		4
Comandanti superiori alpini	—			4	
Comandanti di brigata di fanteria .	—		—		31
Comandanti di brigata di cavalleria .	—		—		3
Direttore del servizio chimico militare	—			1	
Comandanti di artiglieria di corpo d'armata	—		—		13
Comandanti del genio di corpo d'armata	—		—		11 (6)
Generali ispettori di mobilitazione . .	—		—		30 (9)
Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.	—		—		6
Maggiore generale ispettore del materiale automobilistico	—		—		1 (7)
Maggiori generali di artiglieria capi reparto e direttori principali	—		—		6 (4)
A riportare . . .	20	5	44	17	108
	.....		2	.....	

	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione o tenenti generali		Generali di brigata o maggiori generali
Riporto . . .	20	5	44	17	108
			2		
Maggiori generali del genio capi reparto del servizio studi ed esperienze del genio	—		—		2 (8)
Maggiori generali medici	—		—		6
Maggiori generali commissari	—		—		2
Generali per incarichi vari e posizioni varie (5)			26		
TOTALE . . .	20	5	44	17	118
			23		
TOTALE . . .	28		61		140

NOTE.

(1) Il capo di stato maggiore generale è scelto tra i marescialli d'Italia, i grandi ammiragli e i marescialli dell'aria o fra i generali di armata (o generali comandanti designati d'armata) gli ammiragli d'armata (o ammiragli di squadra designati d'armata) i generali di armata aerea (o generali di squadra designati d'armata aerea) i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra ed i generali di squadra dell'arma aeronautica.

(2) Può anche essere generali di corpo d'armata designato d'armata.

(3) Sono generali di corpo d'armata designati d'armata.

(4) Organico da raggiungere al 31 dicembre 1936 secondo le disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(5) Fra gli ufficiali generali indicati con tale voce sono compresi:

— il ministro ed il sottosegretario di Stato per la guerra;

— quelli addetti al ministero della guerra quali direttori generali (tranne quello di sanità militare), capi servizio, ispettori generali: *

— quelli addetti al ministero della guerra ricoprenti incarichi non previsti dalla presente tabella; *
— quelli addetti al tribunale supremo militare; *
— il presidente del comitato centrale interministeriale P.A.A.; *
— i presidenti di tribunali militari; *
— i generali impiegati presso l'esercito in incarichi vari non previsti dalla presente tabella; *
— quelli assegnati ad enti e servizi dipendenti da altri ministeri, compresi i R. C. T. C. e salvo le disposizioni in proposito della legge 7 giugno 1934, n. 899; quelli in aspettativa, in disponibilità e in sospensione dall'impiego;
— il commissario per le onoranze ai caduti in guerra. *

In relazione alla disponibilità organica di ufficiali generali di cui alla presente tabella gli incarichi contrassegnati con asterisco possono anche essere devoluti ad ufficiali generali a disposizione.

(6) I comandi del genio possono essere in parte affidati anche a colonnelli del genio. In tal caso, quando nei comandi del genio siano impiegati meno di 11 generali, aumentano di altrettanto i generali per incarichi vari.

(7) Transitoriamente la carica è tenuta dal tenente generale a ruolo.

(8) Organico da raggiungere al 31 dicembre 1935 secondo le disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(9) Possono anche essere colonnelli anziani. In tal caso aumenta di altrettanto il numero dei generali per incarichi vari e posizioni varie.

Avvertenza.

Non sono compresi nella presente tabella i Principi Reali aventi grado di ufficiale generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 21. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 17 gennaio 1935 - Anno XIII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione di Roma: Nucleo di Villa Torlonia.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 22. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il direttore capo divisione LACERRA dott. Francesco è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933, al direttore capo divisione DEGIANI Stefano, colonnello del genio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 23. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il direttore capo divisione TESTAI dott. Vito è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale artiglieria, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Il direttore capo divisione SARTORELLI dott. Guido cessa dalla delega di firmare conferitagli col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 24. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

Sono disponibili i seguenti impieghi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Presso il ministero delle finanze:

n. 26 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

n. 56 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette;

n. 3 posti di ufficiale nel ruolo di gruppo C degli uffici esterni del tesoro;

n. 13 posti di applicato nei ruoli provinciali di gruppo C dell'amministrazione delle tasse sugli affari, di cui 9 nella carriera d'ordine degli uffici del registro e 4 in quella delle ipoteche.

Presso il ministero dell'educazione nazionale:

n. 3 posti di assistente (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 20 febbraio 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Quelli che intendono concorrere a più di un impiego alla dipendenza del ministero delle finanze, dovranno indicarli per ordine di preferenza. Le domande per l'impiego nelle biblioteche pubbliche governative, alla dipendenza del ministero dell'educazione nazionale, dovranno essere distinte da quelle per gli impieghi nelle carriere finanziarie.

Tali domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *diretta-*

mente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni mensili o giornalieri di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo di L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina ad uno dei su indicati impieghi, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni alle assegnazioni di fondi dell'esercizio 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

A termini del paragrafo 6, 3° capoverso della istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito, tutte le amministrazioni militari dipendenti trasmetteranno ai ri-

spettivi uffici di contabilità e revisione, entro il 31 gennaio p. v., le eventuali proposte di variazioni alle assegnazioni iniziali di fondi per l'esercizio in corso, tenendo conto delle spese sostenute a tutto il 31 dicembre.

Poichè le suaccennate proposte costituiscono anche elementi per valutare gli oneri effettivi a carico del bilancio, occorre che siano compilate con la massima diligenza e precisione, tanto per gli aumenti quanto, e specialmente, per le diminuzioni, tenendo presente che le eventuali omissioni di queste ultime o l'adozione di criteri di eccessiva larghezza nelle richieste di aumenti renderebbero più difficile e laboriosa la sistemazione generale delle assegnazioni, data la ristrettezza degli stanziamenti.

In relazione a tali raccomandazioni, si previene che saranno presi provvedimenti a carico dei responsabili, nei casi in cui le variazioni non corrispondessero alle reali esigenze prevedibili.

Per gli enti militari passati durante l'esercizio dalla circoscrizione di uno ad altro corpo d'armata, gli uffici contabilità e revisione dei corpi d'armata perdenti cureranno di segnalare, fra le diminuzioni, gli importi delle assegnazioni rimaste disponibili a favore degli enti stessi, salvo il caso che tali diminuzioni siano state già comunicate a parte.

Affinchè il lavoro di controllo delle proposte di cui trattasi, da parte degli uffici di contabilità e revisione, possa essere effettuato con la massima cura, si consente che i riepiloghi delle variazioni vengano trasmessi dagli uffici medesimi a questa ragioneria centrale entro il 28 febbraio p. v., considerando, però, tale termine come improrogabile.

Le variazioni inerenti al capitolo 22 « spese generali » e i relativi riassunti saranno compilati rispettivamente dai corpi e dagli uffici di contabilità e revisione su modelli 4 R.A. *bis* e 75 R.A.*bis* distinti da quelli degli altri capitoli e comunicati, a cura degli uffici anzidetti, alla direzione generale dei servizi amministrativi di questo ministero - divisione amministrazione corpi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 26. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 gennaio 1935 - Anno XIII.

A senso dell'art. 47 della legge per l'avanzamento degli ufficiali e dell'art. 30 delle Norme per la prima applicazione della legge stessa, per l'anno 1935 sono nominate le seguenti commissioni, incaricate di assegnare i punti decisivi nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S.P.E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A.R.Q.:

a) per la classifica dei capitani:

Generale di corpo d'armata GOGGIA Francesco, *presidente;*

Generale di divisione GLEIJESES Carlo, *membro;*

Generale di brigata BRAGA Francesco, *membro;*

Generale di brigata BERTOLDI Sisto, *membro;*

Generale di brigata BRANCACCIO Silvio, *membro;*

Colonnello di fanteria GROSSO Mario, *segretario;*

b) per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli:

Generale di corpo d'armata designato di armata AMANTEA Luigi, *presidente;*

Generale di corpo d'armata FOSCHINI Francesco, *membro;*

Generale di divisione MUSSO Carlo, *membro;*

Generale di divisione BES Celestino, *membro;*

Generale di brigata SOMMA Umberto, *membro;*

Colonnello di fanteria BASSI Dario, *segretario.*

Nella commissione per la classifica dei capitani, ed in quella per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, i membri:

Generale TREZZANI Claudio e generale BES Celestino, saranno sostituiti dai seguenti:

Generale di brigata dei CC. RR. BOELLA Giuseppe, per la classifica degli ufficiali dei CC. RR.;

Maggiore generale medico VOLPE Mazzini, per la classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti;

Tenente generale commissario CHIARIZIA Ettore, per la classifica dei maggiori e tenenti colonnelli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione;

Maggior generale BARBATO Antonio, per la classifica dei capitani di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

I lavori delle commissioni avranno inizio il 2 febbraio, alle ore 9, per la commissione degli ufficiali superiori ed il 15 febbraio, alle ore 9, per la commissione dei capitani. Le riunioni saranno tenute nei locali del ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 27. — AVANZAMENTO. — **Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

A decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII:

1. — È incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ispettorati di arma, dei servizi di commissariato, per il servizio chimico militare, per i centri rifornimento quadrupedi e per gli ufficiali dei servizi del comitato per la mobilitazione civile, nei casi previsti dagli allegati 3, 11, 18, 19, 22, 23 alle norme per la prima applicazione della legge 7 giu-

gno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circ. 510 *giornale militare* 1934-XII), il generale di corpo d'armata S. E. ZOPPI dei Conti Nob. Ottavio, ispettore della fanteria.

2. — È incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al Gabinetto, nei casi previsti dall'allegato 1 alle predette norme, il generale di divisione GRASSI Augusto, direttore generale personale ufficiali.

3. — Sono incaricati di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al ministero della guerra nei casi previsti dall'allegato 1 alle predette norme:

per gli ufficiali di fanteria dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa: il colonnello FERRERO Carlo;

per gli altri ufficiali di fanteria: il colonnello FISSORE Renzo;

per gli ufficiali di cavalleria: il colonnello VIRZI' Remo;

per gli ufficiali di artiglieria: il colonnello FRICCHIONE Gaetano;

per gli ufficiali del genio: il colonnello DEGIANI Stefano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 28. — AVANZAMENTO. — **Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 gennaio 1935 - Anno XIII

Il maggiore generale medico RIZZUTI Giuseppe è incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo, nei casi previsti dalla nota 2 dell'allegato n. 27 alla circolare 510 del *giornale militare* 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 29. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 gennaio 1935 - Anno XIII.

1. — Il giorno 4 febbraio c. a. avrà inizio presso l'officina automobilistica del R. esercito in Bologna, un corso di abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri.

2. — A tale corso, che avrà la durata di 30 giorni, ciascun reggimento bersaglieri invierà un capitano da scegliersi fra quelli più idonei allo speciale servizio e che, possibilmente, per sede di anzianità, dia affidamento di poter disimpegnare per qualche anno almeno, le mansioni alle quali viene abilitato.

3. — Detto corso avrà carattere eminentemente pratico, così da ottenere che gli ufficiali ad esso comandati, acquistino quelle conoscenze indispensabili relative alla riparazione, alla conservazione ed alla gestione del materiale dei reggimenti bersaglieri ed al funzionamento delle officine reggimentali.

4. — L'officina automobilistica R. esercito si atterrà a tali criteri nel compilare e nello svolgere il programma d'istruzione. Al termine del corso, riferirà a questo ministero sui risultati conseguiti e comunicherà ai reggimenti interessati il proprio giudizio sull'idoneità o meno degli ufficiali alle mansioni in parola.

5. — Con le stesse modalità e nello stesso periodo di tempo, sarà svolto presso la suddetta officina, un corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale di battaglione bersaglieri addetto al materiale (n. 117 dell'« Istruzione sul materiale ciclistico »). A detto corso parteciperà un ufficiale subalterno per ogni reggimento bersaglieri.

6. — Gli ufficiali comandati dovranno presentarsi alla direzione dell'officina automobilistica R. esercito in Bologna, nelle ore antimeridiane del 3 febbraio c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 30. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

La guerra mondiale 1914-1918. Con particolare riguardo all'Ungheria e all'azione svolta dalle truppe ungheresi. Compilazione dell'archivio storico militare ungherese. Traduzione del tenente colonnello di S. M. Enrico Mattioli. Vol I: I. Sguardo retrospettivo di politica estera. II. Lo scoppio della guerra mondiale. Avvenimenti al fronte russo fino al 20 agosto 1914.

Prezzo di copertina L. 18.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intendessero usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 31. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria – Comandi e reparti della M. D. I. C. A. T.** — (Direzione generale di artiglieria). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

Le disposizioni riportate nella circolare 666 del *giornale militare* 1934 debbono intendersi estese ai comandi e reparti della M.D.I.C.A.T. con le seguenti varianti:

1. — La relazione annuale sul comportamento dei materiali e delle munizioni dovrà essere trasmessa dai suddetti comandi e reparti al comando generale M.V.S.N. — ispettorato M.D.I.C.A.T. e, per conoscenza, al comando di corpo d'armata della rispettiva circoscrizione. L'ispettorato M.D.I.C.A.T. ne invierà poi un riassunto (corredato dalle relazioni delle singole unità) all'ispettorato dell'artiglieria nell'epoca e con le modalità prescritte nella circolare stessa.

2. — Alle ispezioni ordinarie tecnico amministrative provvederà l'ispettorato M.D.I.C.A.T., che ne riferirà al ministero della guerra con una sola relazione annuale complessiva, da trasmettersi secondo le norme indicate nella stessa circolare 666.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 32. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

Nella composizione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il membro generale di brigata in s.p.e. MARINETTI Giulio è sostituito dal membro generale di brigata a disposizione FASELLA Alfredo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazione alla tabella *A* del decreto ministeriale 22 dicembre 1934, n. 1012.

Alla tabella *A* del decreto ministeriale 22 dicembre 1934, n. 1012, è apportata la seguente variazione nella parte riguardante il Gabinetto e la Direzione generale personale ufficiali:

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
	civili	militari	civili	militari
Gabinetto	—	—	—	—
Segreteria particolare del Ministro	—	—	—	—
Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato	—	—	—	—
Quartiere generale (1)	—	—	—	—
Compagnia autonoma carabinieri Reali (1)	—	—	—	—
Ufficio pubblicazioni militari (1)	—	—	—	—
Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
Ispettore generale militare	—	—	—	—
Ispettore generale civile	—	—	—	—
Divisione I ufficiali	1	—	3	—
Divisione II ufficiali	1	—	3	—
Divisione III ufficiali	1	—	3	—
Divisione disciplina	—	1	—	3
Divisione movimento	—	1	—	4
Divisione matricola e libretti personali	—	1	—	3
Ufficio legale (2)	—	—	—	—
	3	3	9	10

N.B. — Agli uffici pei quali non v'è indicazione di numero di divisioni e sezioni sono destinati funzionari civili o militari con determinazione del Sottosegretario di Stato.

(1) Il quartier generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente dal capo di gabinetto.

(2) L'ufficio legale è alle dirette dipendenze dell'ispettore generale civile.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7104985) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1935 - ANNO XIII — 25 GENNAIO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOT

PARTE PRIMA

N. 33 - **17 dicembre 1934** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 2110. - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899 . . . . . *Pag.* 85

» **34 - 17 dicembre 1934** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 2133. - Attribuzioni, dipendenza e sedi di maggiori generali medici ispettori . . » 87

» **35 - 17 dicembre 1934** - Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 2137. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. . . . . » 91

» **36 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2125. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi . . . . . » 93

N. 37 – **31 dicembre 1934** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2149. – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione . . . . . *Pag.* 95

» **38 – 31 dicembre 1934** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2150. – Norme sull'istruzione pre-militare . . . . . » 97

» **39 – 31 dicembre 1934** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. Legge n. 2151. – Istituzione dell'istruzione post-militare . . » 103

» **40 – 31 dicembre 1934** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — Legge n. 2152. – Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno . . . . . » 107

» **41 – 24 gennaio 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica . . . . . » 111

PARTE SECONDA

N. **42 – 23 novembre 1934** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami del concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI . . . . . *Pag.* 113

» **43 – 1° dicembre 1934** – Anno XIII — RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 35 tenenti medici in S. P. E. . . . . » 114

» **44 – 1° dicembre 1934** – Anno XIII — RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 2 tenenti chimici-farmacisti in S. P. E. . . . . » 124

N. 45 – 1° dicembre 1934 – Anno XIII – RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 5 tenenti veterinari in S. P. E. . . . . *Pag.* 133

» 46 – 20 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – R. decreto-legge n. 2103. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. . . . . » 144

» 47 – 30 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935. . . . . » 146

» 48 – 30 dicembre 1934 – Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. – Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 147

» 49 – 24 gennaio 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 147

» 50 – 24 gennaio 1935 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona, 9 e 10 marzo 1935-XIII. . . . . » 148

» 51 – 24 gennaio 1935 – Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. – Corso d'insegnamento di calcolo meccanico » 149

» 52 – 24 gennaio 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare . . . . . » 150

» 53 – 24 gennaio 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1934-35. . . . . » 151

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOT

N. 54 - 24 gennaio 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico armi e munizioni . . . . . *Pag.* 152

» **55 - 24 gennaio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando. . . . . » 152

NOTIFICAZIONE . . . . . » 157

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 162

PARTE PRIMA

Circolare N. 33. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 2110. – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899.** — (Gabinetto). — 17 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1931, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 889, con la seguente modificazione:

All'articolo 15, lettera *b*) dopo le parole: « 12 Reggimenti di cavalleria », sono soppresse le parole: « di cui uno di carri veloci ».

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « generali di brigata », sopprimere le parole: « comandanti di brigata di cavalleria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 34. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 2133. - Attribuzioni, dipendenza e sedi di maggiori generali medici ispettori.** — (Gabinetto; Direzione generale di sanità militare). — 17 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 18 gennaio 1935 - Anno XIII).



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quattro maggiori generali medici ispettori hanno sede rispettivamente:

— a Torino, con compito ispettivo, nei riguardi del servizio sanitario militare, sul territorio dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

— a Verona, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Verona, Udine, Trieste e Bologna;

— a Roma, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Firenze, Roma e della Sardegna;

— a Napoli, con uguale compito ispettivo, sul territorio dei corpi d'armata di Bari, Napoli e della Sicilia.

Art. 2.

La composizione degli uffici dei maggiori generali medici ispettori è stabilita dall'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

I maggiori generali medici ispettori dipendono, dal lato tecnico-professionale, direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare); disciplinarmente, dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del maggior generale medico ispettore, nella cui zona ispettiva sono compresi.

Art. 4.

Quanto alle attribuzioni i maggiori generali medici ispettori:

a) studiano, sulle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico che riguardano il funzionamento del servizio sanitario nel territorio di rispettiva giurisdizione;

b) si tengono al corrente degli studi e delle proposte dei direttori di sanità della zona, relativi alla mobilitazione dei servizi sanitari;

c) studiano, ciascuno alle dipendenze di un generale di corpo d'armata designato d'armata, speciali questioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sanitari mobilitati;

d) esprimono giudizi medico-legali sulle ferite, lesioni ed infermità nei casi e nei modi previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento;

e) si tengono al corrente dei lavori delle Commissioni medico-ospedaliere della loro giurisdizione sia attraverso i documenti che loro pervengono, sia con le ispezioni disposte dal Ministero al fine di controllarne l'attività e di coordinarne il funzionamento tecnico in base alle direttive ministeriali;

f) eseguono ispezioni tecnico-professionali sulle Direzioni di sanità e sugli Stabilimenti sanitari, od altri enti della zona di giurisdizione, solo quando ne siano espressamente incaricati dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare);

g) promuovono il perfezionamento della cultura tecnico professionale degli ufficiali medici in servizio, dando opportune direttive alle singole Direzioni di sanità della propria zona;

h) promuovono e coordinano l'opera dei direttori di sanità della zona per ottenere e conservare il collegamento coi servizi sanitari delle altre Forze armate dello Stato, coi le affini istituzioni civili e coi i centri universitari e ospedalieri;

i) adempiono a tutti quegli altri incarichi che il Ministero della guerra ritenga di affidare loro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 65. — MANCINI.

Tabella organica indicante la composizione dell'ufficio dei maggiori generali medici ispettori.

	Ufficiali Generali	Ufficiali superiori ed inferiori	Sottufficiali	Truppa
Maggior generale medico ispettore	1	—	—	—
Ufficiale superiore medico (tenente colonnello o maggiore) addetto (I).	—	1	—	—
Ufficiale inferiore medico (capitano o subalterno) addetto (I)	—	1	—	—
Sottufficiale di sanità (2).	—	—	1	—
Scritturali (2)	—	—	—	2
Ordinanze d'ufficio (2)	—	—	—	2
TOTALE . . .	1	2	1	4

(1) Gli ufficiali medici addetti sono comandati da direzioni o stabilimenti sanitari compresi nella zona di competenza del maggiore generale medico ispettore, debbono essere scelti in base a particolari requisiti tecnico-professionali, istituendo un conveniente turno, a congrui periodi di tempo.

(2) Sono tratti ordinariamente dagli stabilimenti sanitari dipendenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 35. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 2137. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 17 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 19 gennaio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 36. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2125. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 dicembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 16 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 37. — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — **Legge n. 2145. – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, riguardante l'istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 38. — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — **Legge n. 2150. — Norme sull'istruzione pre-militare.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1 34 – Anno XIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1 35 – Anno XIII).

VITTORIO EM NUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER ONTÀ DELLA NAZIONE
RE D ITALIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato Fascista.

Art. 2.

L'addestramento militare è parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino è in condizioni di impugnare le armi per la difesa della Patria.

Art. 3.

L'addestramento militare si svolge attraverso tre fasi:

Prima fase: istruzione premilitare, col còmpito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino, nel periodo che precede alla sua incorporazione nelle Forze armate;

Seconda fase: istruzione militare, col còmpito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra;

Terza fase: istruzione post-militare, col còmpito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra.

Particolari disposizioni provvedono alle speciali esigenze delle Forze armate a più larga e complessa specializzazione (marina, aeronautica).

Art. 4.

L'istruzione pre-militare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale; sono impartite dalle organizzazioni giovanili del Regime (Opera nazionale Balilla e Fasci giovanili di combattimento) e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le Forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

L'istruzione militare si svolge nell'àmbito delle Forze armate.

Art. 5.

Concetti informatori della preparazione militare della Nazione sono:

a) reciproca ed armonica integrazione delle attività e dei mezzi delle organizzazioni del Regime tra loro e con le Forze armate;

b) programma di addestramento militare unico, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle Forze armate, ispirato a continuità e progressività.

Art. 6.

La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime — nello svolgimento del programma unico sopra cennato — vengono fissate come segue:

a) l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;

b) tale istruzione comprende due periodi:

il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di età alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di età);

il secondo dalla data della leva fascista fino alla chiamata alle armi;

c) il primo periodo compete all'Opera nazionale Balilla;

il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento, ai quali è affidata la preparazione degli specialisti per le forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).

Art. 7.

I programmi d'istruzione sono di carattere totalitario, per quanto riguarda l'insegnamento morale: di carattere progressivo per l'insegnamento fisico e tecnico.

La preparazione qualitativa e quantitativa dei programmi d'istruzione pre-militare impartita dalle organizzazioni del Regime è la seguente:

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età alla leva dell'anno in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla):

preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.

Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;

b) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quella dell'anno in cui compiono il diciottesimo (avanguardisti):

preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni premilitari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e in quelle specializzate dei Fasci giovanili;

c) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e Fasci giovanili di combattimento):

preparazione a carattere tecnico professionale.

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e

tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'àmbito delle unità minori (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale); preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate — specialmente marina ed aeronautica (Fasci giovanili di combattimento).

Art. 8.

Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato all'atto della leva fascista. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:

a) dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'àmbito delle organizzazioni del Regime;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle Forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332);

c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.

Art. 9.

La preparazione militare è completata ed integrata da altre disposizioni legislative intese a:

a) impartire ed armonizzare la cultura militare e quella generale, in tutte le scuole medie ed universitarie;

b) regolare l'istruzione pre-militare e quella post-militare.

Art. 10.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituito un organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare.

Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le Forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione pre-militare e post-militare.

Tale organo è costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col còmpito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari saranno designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonchè dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i Fasci giovanili di combattimento.

Gli ufficiali e funzionari statali ai quali saranno conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continueranno, per tutto il tempo che ne rimarranno investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.

Art. 11.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorità, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione pre-militare, nonchè a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi pre-militari ai propri dipendenti.

Art. 12.

Il Capo del Governo emanerà le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano ma-

teria che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 39. — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — **Legge n. 2151. – Istituzione dell'istruzione post-militare.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione post-militare è obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età.
Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

Art. 2.

L'istruzione post-militare si svolge:

a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;

b) con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione (come la Regia marina), o per rinforzare le unità delle Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.

Art. 3.

L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed è affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.

Art. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammende a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'art. 1 e dei direttori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.

Art. 5.

Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

a) potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

Art. 6.

È data facoltà ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza del detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare

eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANISCI.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 40. — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — **Legge n. 2152. – Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate, delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di « cultura militare ».

Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.

Art. 2.

L'insegnamento di cultura militare è di tre gradi, ed è impartito:

a) per il 1° grado: nella terza classe delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore d'istituto magistrale, corso inferiore di istituto tecnico, scuola secondaria di avviamento professionale, scuola d'arte triennale, corso inferiore del conservatorio di musica) e nell'ultima classe della scuola d'arte biennale;

b) per il 2° grado: nella prima e seconda classe del liceo classico, nella seconda e terza classe del liceo scientifico, del corso superiore d'istituto magistrale e d'istituto tecnico,

dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella prima e seconda classe del corso superiore del conservatorio di musica;

c) per il 3° grado: in un corso biennale presso le Università e gli Istituti superiori.

Art. 3.

L'insegnamento di cultura militare si svolge in venti ore complessive per ciascuno degli anni scolastici di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

a) L'insegnamento di 1° grado mira a fornire nozioni elementari di cultura militare ai giovani chiamati a disimpegnare funzioni di graduati e di specialisti nelle Forze Armate dello Stato.

Tali nozioni si riferiscono a:

le Forze armate — come sono costituite ed armate — i loro compiti;

i principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica;

i fatti più salienti della nostra guerra vittoriosa 1915-18.

b) L'insegnamento biennale di 2° grado mira a fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Nel primo anno:

si farà cenno, in un quadro sintetico, dell'evoluzione degli ordinamenti militari in relazione con quelli politici, sociali economici e con lo spirito pubblico nazionale;

si concluderà con un esame comparativo delle Forze armate dei principali Stati moderni.

Nel secondo anno:

si forniranno nozioni elementari sulle armi e sul tiro;

si esporranno i caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi con esemplificazioni storiche ed in relazione con la difesa dello Stato italiano;

si illustrerà a grandi linee la funzione decisiva dell'Italia nel conflitto mondiale 1914-18.

c) L'insegnamento di 3° grado biennale è impartito agli studenti delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, i quali saranno chiamati, ai fini militari, a prestare la loro opera quali capi, organizzatori o specializzati.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno «come si inizia, si svolge e si risolve la guerra di oggi» mettendo in luce l'azione delle diverse Forze armate considerate da prima separatamente, poi nella loro necessaria armonizzazione.

Art. 5.

I programmi particolareggiati di insegnamento sopra indicati saranno stabiliti dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il parere dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Art. 6.

L'insegnamento di cultura militare è obbligatorio.

Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o la ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di aver frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Art. 7.

L'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di con-

certo con quello per le finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e agli ordinamenti scolastici vigenti.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

Art. 8.

Disposizioni transitorie.

Per l'anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sarà limitato per il 2° ed il 3° grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 41. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 gennaio 1935 – Anno XIII.

A parziale modifica di quanto dispone la circolare 135 del *giornale militare* 1934, determino che le note di qualifica dei maestri civili di scherma e di educazione fisica, in servizio presso i collegi militari, siano compilate dal comandante in 2ª e rivedute dal comandante del collegio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 42. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato degli esami del concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo dell'istituto geografico militare indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 novembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo dell'istituto geografico militare indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933;

Visti i risultati degli esami stessi:

Decreta:

Art. 1.

I sottonotati topografi sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse:

CANTARINI Filippo	con punti	19,08
MARANCA Francesco	»	18,70
BARDUCCI Francesco	»	18,32
SIBILLA Giuseppe	»	17,20

Art. 2.

Il seguente topografo ha superato gli esami di concorso per merito distinto, ma non viene compreso tra i vincitori del concorso stesso, essendo stato collocato dopo il quarto posto nella graduatoria:

SCALERA Eugenio . . . . . con punti 17,08

Art. 3.

I seguenti topografi che, pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportato i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo. A norma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933, se a tale data avevano già raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

VERNUCCIO Raimondo	con punti	16,25
LOZZI Cesare	»	15,65
SABELLI Nicola	»	15,59
FILIPPI Angiolo	»	15,17
DRESSINO Aurelio	»	15,02

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 43. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 35 tenenti medici in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). 1 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti a Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1º certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2º certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3º certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora consegnato il diploma della conseguita abilitazione; tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte); oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qualora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sedè di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a

corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione potrà suddividersi in due Sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti, la somma dei punti assegnati a ciascun componente

divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore al 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN S. P. E.

1. — Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — Prova orale e pratica di anatomia topografica.

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà dalla Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.

4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — Prova scritta di igiene militare.

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII, Guerra, registro n. 31, foglio n. 44. — CAVALLARI.

AVVERTENZA. — Per le domande di ammissione al concorso e per tutti i documenti che saranno allegati a corredo delle domande stesse, dovranno tenersi presenti le nuove disposizioni sul bollo di cui al R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII), in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII:

la tassa di bollo da L. 3 è portata a L. 4;
la tassa di bollo da L. 5 è portata a L. 6;
la tassa di bollo da L. 7 è portata a L. 8;
la tassa di bollo da L. 10 è portata a L. 12.

N. 44. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 2 tenenti chimici-farmacisti in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per due posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel Corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione ed essere vistato dal Segretario del Partito

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della

guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi, in carta da bollo da L. 7, legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore (ovvero certificati di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciati dalle competenti Università, qualora al concorrente non siano stati ancora consegnati i diplomi delle conseguite abilitazioni; tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura delle Università, sui certificati stessi o da dichiarazioni su fogli a parte); oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia (ovvero copie notarili dei medesimi, in carta da bollo da L. 7, legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore) se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea (in chimica, o in chimica e farmacia), nonchè le votazioni riportate negli esami speciali e di diploma (in farmacia);

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qua-

lora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al ser-

vizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre ufficiali del Corpo sanitario (il presidente e due membri) ed un ufficiale del Corpo sanitario segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale

restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti chimici-farmacisti in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE CHIMICO-FARMACISTA IN S. P. E.

1. — *Svolgimento scritto* di un tema di chimica farmaceutica e tossicologia. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

2. — *Prova pratica* di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale* di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*, *Guerra*, *registro n.* 31, *foglio n.* 45. — CAVALLARI.

AVVERTENZA. — Per le domande di ammissione al concorso e per tutti i documenti che saranno allegati a corredo delle domande stesse, dovranno tenersi presenti le nuove disposizioni sul bollo di cui al R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII), in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII:

la tassa di bollo da L. 3 è portata a L. 4;
la tassa di bollo da L. 5 è portata a L. 6;
la tassa di bollo da L. 7 è portata a L. 8;
la tassa di bollo da L. 10 è portata a L. 12.

N. 45. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di 5 tenenti veterinari in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti a Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo veterinario militare del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel corpo veterinario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della

guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure nel termine di due mesi della data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora consegnato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte); oppure: diploma originale di laurea in zooiatria, o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-25;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qualora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, pur-

chè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale militare e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i con-

correnti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, presidente; da due ufficiali superiori veterinari, membri; e da un capitano veterinario, segretario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare

appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di quattro mesi presso un Centro rifornimento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Centro rifornimento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE VETERINARIO IN S. P. E.

1. — *Prova di igiene, epizoozoiologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova stessa, ai candidati riuniti.

2. — *Prova di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. — Microorganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. — Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. — Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. — Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. — Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. — Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e piceme.

7. — Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero-terapia.

8. — Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. — Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. — Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11 - Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. — Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13 — Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. — Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. — Bronchi, polmone e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura

16. — Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. — Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. — Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. — Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composi-

zione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. — Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. — Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova di clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1934 - *Anno XIII, Guerra, registro n.* 31, *foglio n.* 43. — CAVALLARI.

AVVERTENZA. — Per le domande di ammissione al concorso e per tutti i documenti che saranno allegati a corredo delle domande stesse, dovranno tenersi presenti le nuove disposizioni sul bollo di cui al R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII), in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII:

la tassa di bollo da L. 3 è portata a L. 4;
la tassa di bollo da L. 5 è portata a L. 6;
la tassa di bollo da L. 7 è portata a L. 8;
la tassa di bollo da L. 10 è portata a L. 12.

N. 46. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2103. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 20 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 12 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384 e 417; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni, agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(Omissis).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(Omissis).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 31. Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali. Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico.

(Omissis)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

N. 47. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — **30 dicembre 1934 - Anno XIII.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale SACCOROTTI dott. Francesco, *presidente;*

Ispettore generale BENEDETTINI dott. Carlo, *membro effettivo;*

Direttore capo divisione TESTAÌ dott. Vito, *membro effettivo;*

Ispettore generale VECA dott. Salvatore, *membro supplente;*

Direttore capo divisione POMA dott. Giuseppe, *membro supplente.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione RAMERI dott. Pietro o, in sua assenza, il consigliere CHIAVETTA dott. Antonino.

Roma, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 48. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1934 - Anno XIII.

I direttori capi divisione RIVERSO dott. Luigi e DE BIASE dott. Corrado sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza del servizio pensioni, in assenza del direttore generale dei servizi amministrativi o per la parte che questi non intenda riservare a se.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 49. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazion dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militar ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

E' disponibile un posto di applicato nel personale d'ordine del R. ufficio geologico alla dipendenza del ministero delle corporazioni in Roma, spettante, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere al suindicato posto dovranno presentare, non oltre, il 28 febbraio 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili

e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 50. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona, 9 e 10 marzo 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

PREMIO « ESERCITO » Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 9 *marzo*: marcia di Km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo; in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di Km. 5, con 10 ostacoli, di altezza non superiore a m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di m. 450 al minuto primo.

Prova di addestramento (mattino) 10 *marzo*: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 10 *marzo*: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli, di altezza massima di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 5.000 date dal ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 51. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso d'insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

Al corso di calcolo meccanico di cui alla circolare 621 *giornale militare* 1934 sono ammessi i seguenti ufficiali di commissariato e di amministrazione:

Tenente commiss. PESSION Orlando, direz. comm. Torino.
» » BOSSA Raffaele, direz. comm. Bologna.
» » SCATOLINI Armando, dir. comm. Roma.
» » CASINI Egisto, direz. commiss. Trieste.
» » DE TOMA Domenico, direz. comm. Bari.
» » BALDINI Pasquale, direz. comm. Napoli.
» » CAVALIERE Pietro, dir. comm. Verona.
» » DI SPIGNO Vito, direz. comm. Firenze.
» » GENTILE Pietro, direz. comm. Milano.

1° capit.	ammin.	AMALFITANO Nicola, 19° regg. fanteria Catanzaro.
»	»	COSIMI Pietro, uff. cont. revis. Bologna.
»	»	BERNARDINI Pietro, 39° regg. fanteria Salerno.
Capitano	»	COCOLA Giovanni, 7° reggimento genio Firenze.
»	»	RICCI Fernado, 11° artigl. div. fanteria Alessandria.
»	»	PETREI Italo, ospedale milit. Bologna.
»	»	MODUGNO Vincenzo, 9° centro autom. Bari.
Tenente	»	ACAMPA Giuseppe, 4° artiglieria armata Piacenza.
»	»	PANEBIANCO Carmelo, gruppo autonomo artigl. costa Messina.
»	»	GIANNUZZI Guido, ospedale militare Piacenza.
»	»	VINCI Salvatore, 84° fanteria Firenze.

Gli ufficiali predetti dovranno presentarsi al ministero (direzione generale servizi logistici) il mattino del 13 febbraio c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 52. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 24 gennaio 1935 – Anno XIII.

È stato pubblicato l'estratto della dispensa 70ª del *giornale militare* 1934-XII contenente la circolare 938 del 6 dicembre 1934-XII: « *Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare* ».

Detto estratto sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nella seguente misura:

ai diversi enti militari, nel numero di copie per ciascuno stabilito dall'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione in questione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. (edizione 1932-X) - pagina 30, con le seguenti indicazioni: n. categorico 2798; edizione 1934-XIII: prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 53. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 1° gennaio 1935 e per la durata dell'esercizio finanziario 1934-35, un contratto con la soc. an. Edoardo Bianchi di Milano per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio relative alle biciclette militari Bianchi, del tipo rigido e pieghevole (per ufficiali e per truppa), ed alle biciclette porta-mitragliatrici mod. 1914 e mod. 1924.

La ditta fornirà i ricambi ai prezzi indicati nelle proprie tariffe commerciali vigenti, per la clientela, al giorno della presentazione delle richieste di prelevamento, depurati dello sconto del 15 %.

Per quanto ha tratto alle modalità di pagamento, ai termini di tempo per la consegna ed alle norme per il pagamento delle fatture valgono le norme impartite colla circolare n. 37 *giornale militare*, del 18 gennaio 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 54. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico armi e munizioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alle circolari 453 e 593 *giornale militare* 1932, determino che i sottonotati ufficiali di artiglieria, già comandati al corso biennale di chimica presso la Regia università di Roma, i quali hanno conseguito la laurea in chimica, siano ammessi al 9° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziatosi il 6 ottobre 1934.

Capitano CASSETTA Giuseppe, reggim. artigl. dell'Isonzo.
Tenente CASARA Ernesto, 8° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» MEMMA Gaetano, reggimento artiglieria del Volturno.
» SCOZZARI Andrea, 5° regg. artigl. di armata.
» VALENTE Francesco, 2° regg. artigl. controaerei.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 55. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

1. — Dal 1° al 31 marzo p. v. si svolgeranno i corsi di valutazione delle doti pratiche di comando di cui al n. 1 allegato 16 al R. decreto n. 1374 del 3 agosto 1934.

2. — Ad essi parteciperanno tutti i tenenti colonnelli dei ruoli comando compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-36, ammessi agli esperimenti e che non li abbiano ancora sostenuti.

I nomi di detti ufficiali saranno pubblicati sul *giornale militare*.

3. — I corsi verranno organizzati:

— fanteria ed artiglieria: per corpo d'armata;

— cavalleria: corso unico, a cura del corpo d'armata di Bologna;

— genio: 3 corsi: corpi d'armata di Torino (ten. col. dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano), di Verona (ten. col. dei corpi d'armata di Verona, Udine, Trieste e Bologna) e di Roma (ten. col. dei rimanenti corpi d'armata).

4. — L'alta direzione dei corsi spetta alle LL. EE. i comandanti dei corpi d'armata che li affideranno ad una commissione costituita da:

— un generale di brigata di fanteria, *presidente;*

— un colonnello di fanteria, *membro;*

— un colonnello di artiglieria, *membro;*

— un ufficiale superiore, *segretario.*

Nei corpi d'armata ove si svolgeranno il corso di cavalleria e quelli del genio farà parte della commissione, quale membro, anche un colonnello dell'arma rispettiva.

I membri saranno scelti in base alle attitudini didattiche; lasceranno per la durata del corso ad altri ufficiali il comando interinale delle rispettive unità.

5. — Il corso sarà ripartito in due periodi, di durata da stabilirsi dai comandanti di corpo d'armata.

6. — 1° *periodo*:

a) esercitazioni preparatorie sulla carta, sulle principali questioni di impiego delle varie armi;

b) una prova (per ciascun candidato) consistente nella organizzazione e direzione di un'esercitazione coi quadri reggimentali.

La commissione fisserà per ciascun ufficiale argomento e zona. Il candidato, riconosciuto il terreno, compilerà i documenti di base (tenere presente la circ. 5734 del comando del corpo di stato maggiore del 25 agosto 1934). Sarà in particolare considerata l'azione di un battaglione o gruppo nel quadro d'azione del reggimento.

La commissione esaminerà l'impostazione dell'esercitazione e farà al candidato le eventuali osservazioni.

Si passerà quindi al pratico svolgimento dell'esercitazione, diretta dal candidato, preferibilmente sul terreno. I quadri del reggimento potranno essere rappresentati dagli stessi ufficiali del corso o — preferibilmente — da ufficiali del presidio. L'esercitazione sarà svolta a corso riunito. Esame e discussione saranno effettuati solo ad esercitazione ultimata. Gli ufficiali presenti potranno essere chiamati dalla commissione a partecipare alla discussione.

7. — 2° *periodo* (esercizio effettivo del comando di unità o del compito che spetta normalmente in guerra ad un colonnello).

Verrà organizzato dalla commissione il numero necessario di esercitazioni con le truppe da svolgersi nel quadro d'azione della divisione, rinforzata da elementi di corpo d'armata.

Le unità saranno in parte effettive, in parte rappresentate.

Ciascun candidato avrà, a turno, il comando di un reggimento (per l'artiglieria: reggimento di divisione di fanteria o di corpo d'armata) e dovrà svolgere una fase del combattimento.

In base al numero dei candidati ed al tempo disponibile si potrà anche assegnare ai candidati il comando di battaglione (o gruppo) dei reggimenti di manovra (preferibilmente, reparti effettivi).

L'esame e la discussione delle varie fasi di manovra saranno effettuati sul terreno a corso riunito. Gli ufficiali che assistono alla esercitazione potranno essere chiamati ad esprimere il loro parere in merito alle varie questioni affacciantisi nel corso della manovra.

Per gli ufficiali di cavalleria il corso sarà svolto con criteri analoghi.

Per gli ufficiali del genio la prova consisterà nella compilazione e nell'esame di ordini relativi ad argomenti attinenti all'impiego dell'arma opportunamente inseriti nel quadro tattico della esercitazione di divisione; ad esempio: studio di impianti iniziali di collegamenti — studio di riattamenti di comunicazione — di sistemi di interruzioni — di

passaggio di corsi d'acqua — scelta e tracciamento di sistemazioni difensive di seconda linea, ecc.

8. — Sono di competenza dei comandi di corpo d'armata tutte le direttive pratiche di esecuzione e gli spostamenti di forze, nei periodi di esercitazioni pratiche, che si renderanno necessarie per facilitare lo svolgimento dei corsi.

9. — I tenenti colonnelli dei R.O.T.C. ammessi agli esperimenti parteciperanno ai corsi organizzati presso il comando del corpo d'armata della Sicilia (per la Libia) e di Napoli (per l'Eritrea e la Somalia); quelli delle truppe dislocate nelle isole dell'Egeo al corso indetto presso il comando del corpo d'armata di Bari.

10. — Per ogni frequentatore del corso sarà compilato dal presidente della commissione un rapporto personale conforme al modello annesso.

I rapporti non dovranno essere allegati al libretto personale degli ufficiali, ma trasmessi al presidente della commissione esaminatrice per gli esperimenti dei tenenti colonnelli dei ruoli comando, da nominarsi.

11. — Tutti i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936 e che non abbiano ancora sostenuto gli esperimenti saranno lasciati liberi il 10 febbraio.

Quelli di essi cui sarà successivamente notificata l'ammissione agli esperimenti si presenteranno al comando del corpo d'armata competente il mattino del 1° marzo p. v. Non si faranno seguire dagli attendenti.

Quelli non ammessi rientreranno senz'altro ai corpi.

12. — A corsi ultimati, le LL. EE. i comandanti di corpo d'armata vorranno riferire *brevemente* a questo ministero, comando del corpo di stato maggiore, sui risultati ottenuti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

RAPPORTO PERSONALE

redatto a senso della circ. n. 55 del G. M. 1935

Il ten. colonnello di . . . . . ha frequentato dal . . . . . al . . . . . il corso inteso alla valutazione delle doti pratiche di comando, stabilito dal n. 1, allegato 16 al R. D. 3 agosto 1934, n. 1374 (programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito).

Durante tale corso ha dimostrato:

resistenza fisica (1) . . . . . .

qualità intellettuali . . . . . ,

preparazione professionale (1) . . . . . .

. . . . . .

attitudine { ad organizzare un'esercitazione coi quadri reggimentali (1) . . . . . , ... , a dirigere un'esercitazione coi quadri reggimentali (1) . . . . . .

attitudine all'esercizio effettivo del comando di unità o del compito che spetta normalmente in guerra ad un colonnello (1) . . . . . .

Annotazioni particolari . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

Il Presidente della Commissione.

(1) Molta - buona - discreta - sufficiente - insufficiente.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi Arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, nonchè i ruoli organici del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima approvati col R. decreto 18 giugno 1931, n. 978;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Visti i Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 39, e 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Considerato che nei ruoli del personale d'ordine della Regia marina la percentuale di posti riservata agli invalidi di guerra dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è interamente coperta;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esame a 16 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine dei Regi arsenali militari marittimi (grado 13°, gruppo *C*). I vincitori classificati ai primi 4 posti della graduatoria saranno nominati nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al Liceo scientifico o la licenza ginnasiale, conseguiti in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale Regia o

pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola Regia o pareggiata.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 29.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 34 anni e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglie al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista — per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 -- che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni dalla data del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati domiciliati in Colonia possono presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo ad esibire i documenti 10 giorni prima dell'inizio delle prove.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito degli aspiranti, l'elencazione dei documenti allegati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello

Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista, dal quale risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che lo aspirante è iscritto, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto ed è iscritto ininterrottamente al Partito dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero del Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito;

6° stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7° certificato medico legalizzato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente di difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e da malattie che possano riuscire in qualsiasi modo di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e caratteristico per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo), oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare);

9° diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego), ed anche dalla presentazione della fotografia di cui al n. 10, qualora siano in possesso del libretto ferroviario: essi dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti, oltre alla menzione della qualità e durata del servizio prestato, l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'Autorità stessa. Coloro che non avranno presentato il documento di cui al n. 10 saranno tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 4 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente anche in altre sedi che saranno indicate dal Ministero con successivo provvedimento. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un direttore capo divisione, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;

un archivista capo, membro;

un vice segretario nella carica amministrativa, segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Agli effetti delle succitate disposizioni gli invalidi di guerra dovranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra, gli orfani di caduti per la causa nazionale, nonchè i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo nella misura di L. 425 (da ridursi del 12 %), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA D'ESAMI

Esame scritto (1):

1. Composizione italiana (su facile tema, che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi).
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica (sino alla regola del 3 composto).
3. Saggio di calligrafia — compilazione di un prospetto statistico — scrittura a macchina.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

Esame orale:

1. Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
2. Nozioni di geografia fisica e politica — l'Europa in generale — l'Italia in particolare.
3. Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
4. Cenni generali sul servizio di archivio.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1) La durata delle prove scritte è di sei ore.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 3ª, Anno 1935-XIII, Circolare n. 26:

A pagina 74, *ove dice*: generale TREZZANI Claudio, sostituire: generale BRAGA Francesco.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** - All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** - All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato anticipatamente nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

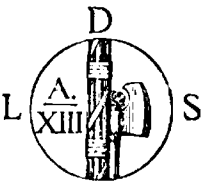
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7104935) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1935 – ANNO XIII — 1º FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 1º FEBBRAIO 1935-XIII

Encomio solenne al sottotenente di artiglieria FIORI Bernardo della scuola di applicazione di artiglieria e genio:

« Per ben due volte nella stessa giornata ed in condizioni di mare particolarmente difficili con sprezzo del pericolo si gettava in acqua traendo in salvo due borghesi che stavano per annegare ».

Lerici, 12 agosto 1934-XII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 163

PARTE PRIMA

N. 56 – 17 agosto 1934 – Anno XII – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concessione dell'uso di motti araldici a reggimenti minatori e pontieri di nuova costituzione. . . . . *Pag.* 169

» 57 – 10 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2198. Istituzione di un posto di capotecnico colombofilo per colombaie militari. . . . . » 171

» 58 – 13 dicembre 1934 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 2172. – Norme per la esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 111, sulla obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli. . . . . » 173

» 59 – 17 dicembre 1934 – Anno XIII – STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2178. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale . . . . . » 177

» 60 – 17 dicembre 1934 – Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. – Legge n. 2179. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali. . . . . » 179

N. 61 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. Dipendenza territoriale della provincia di Littoria . . . . . *Pag.* 181

» 62 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione delle fiamme cremisi sulle giubbe di tela dei bersaglieri . . . . . » 183

» 63 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio . . . . . » 185

» 64 – 8 gennaio 1935 – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale 8 gennaio 1935-XIII col quale si stabiliscono le indennità di accantonamento per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dislocati in residenze disagiate . . . . » 187

PARTE SECONDA

N. 65 – 12 gennaio 1935 – Anno XIII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del segretario del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . . *Pag.* 191

» 66 – 16 gennaio 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze agli operai dipendenti dallo Stato, dal 16 aprile 1934. . . . . » 192

» 67 – 17 gennaio 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Decreto ministeriale con cui viene costituita la commissione giudicatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . » 192

» 68 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 193

N. 69 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . *Pag.* 195

» 70 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Esclusione dalle aste. . » 196

» 71 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esame suppletivo di maggiori e di capitani del ruolo di mobilitazione, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1934-35. . . . . » 196

» 72 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII AVANZAMENTO. Ufficiali « a disposizione » e « fuori organico » da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36 . . » 197

» 73 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi – parte prima – ordinamento del servizio – edizione 1934-XIII . . . . . » 198

» 74 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 198

» 75 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tenenti medici e chimici-farmacisti, capitani medici e chimici-farmacisti in s. p. e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36 . . . . . » 199

» 76 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1935 . . . . . » 200

» 77 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — TRASPORTI. Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zone di frontiera, ed alle loro famiglie. . . . . » 201

N. 78 – 31 gennaio 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935 *Pag. 503*

PARTE PRIMA

Circolare N. 56. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concessione dell'uso di motti araldici a reggimenti minatori e pontieri di nuova costituzione.** - (Gabinetto). — 17 agosto 1934 - Anno XII.

Con R. decreto 17 agosto 1934-XII E. F., Sua Maestà il Re si è benignato concedere l'uso dei seguenti motti araldici ai reggimenti di nuova costituzione, di cui appresso:

1° reggimento minatori: « *Minatore Pietro Micca! A noi!* »

2° reggimento minatori: « *Minatore Pietro Micca! A Noi!* »

1° reggimento pontieri: « *La gloria arride sull'altra sponda* »

2° reggimento pontieri: « *Per ogni ponte una superba sfida al nemico* ».

Le RR. Lettere Patenti saranno inviate ai comandi di corpo d'armata interessati e da questi consegnate in forma solenne ai reggimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 57. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2198 – Istituzione di un posto di capotecnico colombofilo per le colombaie militari.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili ed affari generali). — 10 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 26 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Ritenuta la necessità di istituire un posto di capotecnico colombofilo per provvedere alla migliore sistemazione del servizio delle colombaie militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale con incarichi speciali, di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è istituito un posto di « capotecnico colombofilo » (grado 11°, gruppo *C*).

Art. 2.

Il capotecnico colombofilo può conseguire i gradi 10° e 9° dell'ordinamento gerarchico, per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, dopo almeno sei anni di permanenza in ognuno dei gradi precedenti.

Art. 3.

Il posto di capotecnico colombofilo, di cui al precedente art. 1, sarà conferito con le norme che regolano l'assunzione del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

All'atto però della prima applicazione del presente decreto il posto suddetto potrà essere senz'altro conferito, su parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, ad un impiegato di grado 12° che presti da tre anni almeno ininterrotto servizio presso le colombaie militari.

Art. 4.

A compensare la spesa derivante dall'istituzione del posto di cui trattasi, i posti di grado 10° del ruolo degli assistenti del Genio militare sono ridotti di una unità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 61. — MANCINI.

N. 58. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **R. decreto n. 2172. – Norme per la esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 111, sulla obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli.** — (Gabinetto; Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 111, concernente l'obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dichiarazione prevista dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, deve essere redatta in conformità di un modello le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Non oltre il 15 dicembre di ogni anno il « Reale Automobile Club d'Italia » provvede alla stampa dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo precedente, nei quantitativi presumibilmente occorrenti.

I modelli di dichiarazione sono messi in distribuzione a cura delle sedi e sezioni del « Reale Automobile Club d'Italia »,

Art. 3.

Gli uffici, incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale delle patenti di abilitazione alla guida, non procedono alla apposizione ed all'annullamento delle marche di concessione governativa se non viene ad essi esibita, insieme con la patente, la dichiarazione prescritta dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, redatta sull'apposito modello a stampa che deve essere riempito dei dati richiesti.

Gli uffici anzidetti, prima di procedere alla apposizione sulla patente ed all'annullamento delle marche di concessione governativa, accertano che i dati relativi all'identità personale del titolare, alla specie e data del rilascio della patente, e gli altri segnati sulla patente stessa, corrispondano esattamente a quelli indicati sul modulo di dichiarazione sottoscritto dal titolare della patente.

Art. 4.

L'avvenuta apposizione e l'annullamento delle marche di concessione governativa sulla patente di abilitazione alla guida, costituiscono la prova dell'adempimento, da parte dei titolari della patente, degli obblighi previsti dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di legge nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti.

Art. 5.

I modelli di dichiarazione, presentati agli uffici sopra indicati, vengono quindicinalmente trasmessi alla sede centrale del Reale Automobile Club d'Italia perchè proceda alle rilevazioni statistiche periodiche od occasionali richieste dal Ministero della guerra.

I modelli stessi vengono trasmessi dalla sede centrale del Reale Automobile Club d'Italia al Ministero della guerra, a mano a mano che essi non sono più necessari per le rilevazioni statistiche sopra indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

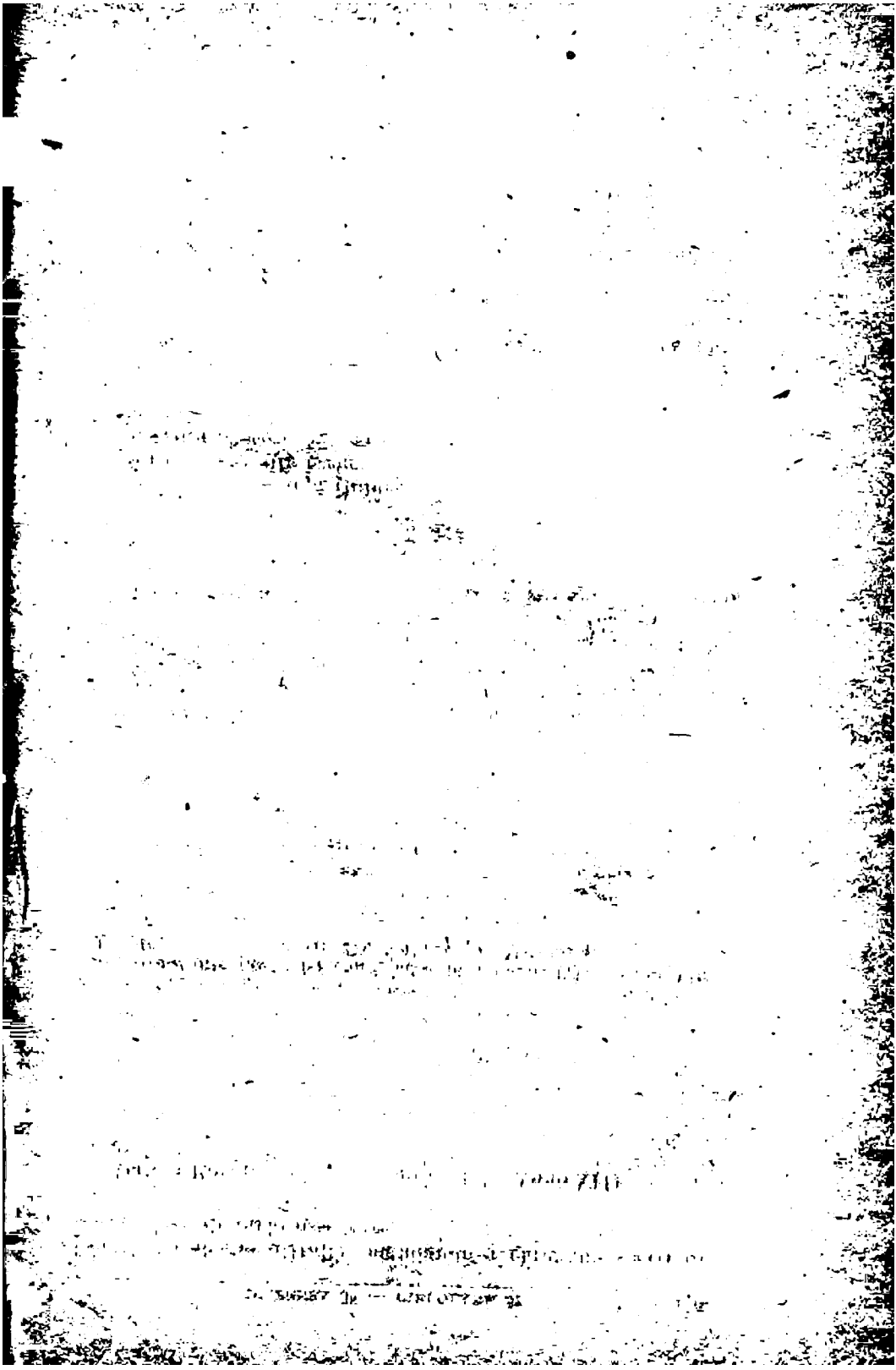
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*. DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 62. — MANCINI.



N. 59. — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 2178. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 17 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNIO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

N. 60. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 2179. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 17 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690 portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

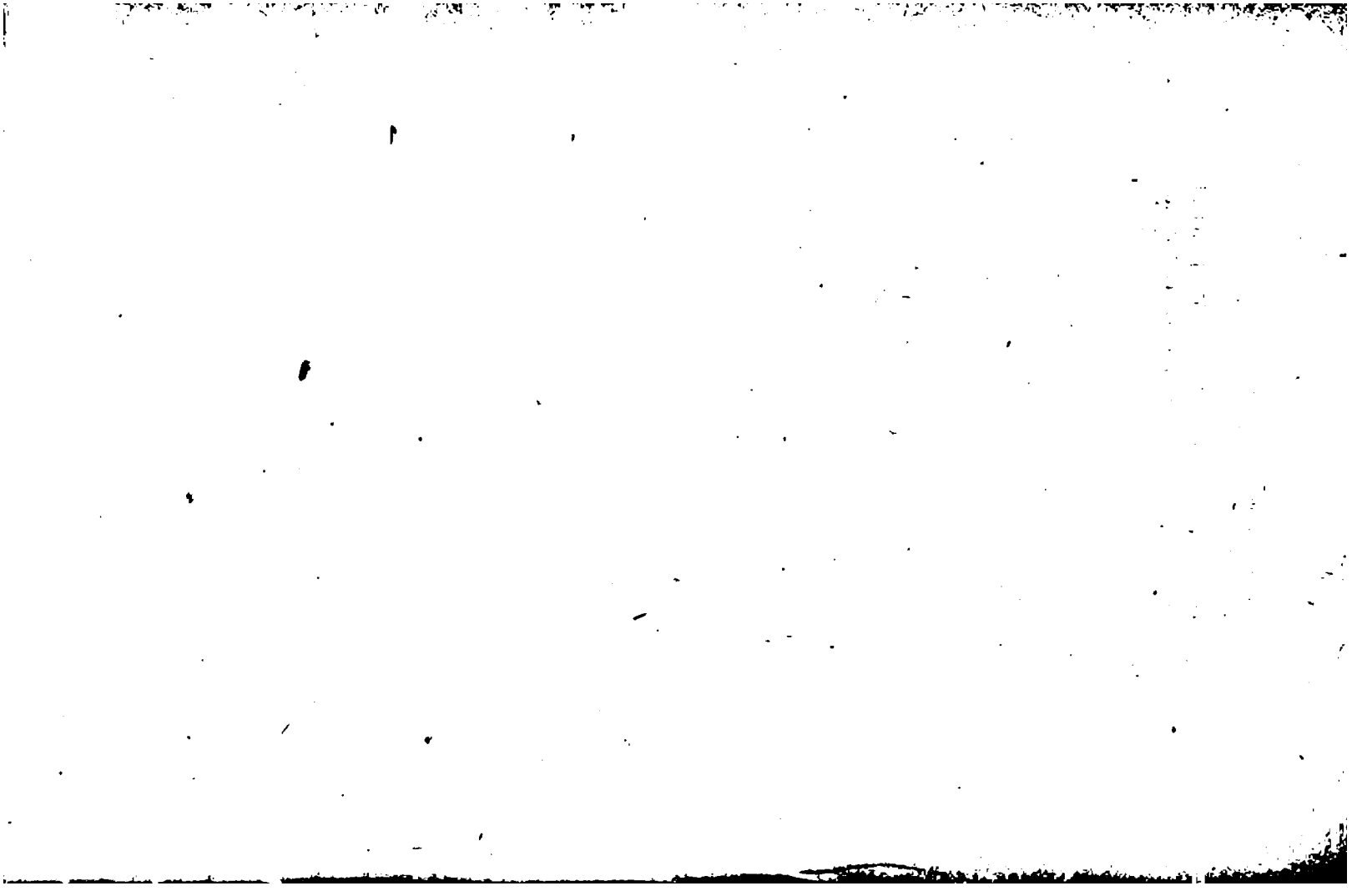
MUSSOLINI — JUNIO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 61. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **Dipendenza territoriale della provincia di Littoria.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

La provincia di Littoria, istituita con R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, fa parte, ai fini della circoscrizione militare territoriale, della divisione di fanteria « Granatieri di Sardegna » (Roma) e del distretto di Gaeta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



N. 62. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione delle fiamme cremisi sulle giubbe di tela dei bersaglieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

In conseguenza dell'abolizione delle fiamme cremisi sulla giubba di tela dei bersaglieri, come dal « Foglio di ordini » dispensa 1ª del 7 gennaio c. a., le varianti da apportare al conto di costruzione della giubba stessa (pagina 21 della raccolta vigente) sono le seguenti:

1° depennare:

« Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30 » e relative cifre.

2° rettificare il compenso per mano d'opera ed ogni altra fornitura in L. 5,15 anzichè L. 5,30.

3° rettificare il prezzo di costo in . . . . . L. 22,090

4° rettificare il prezzo di conteggio in . . . L. 22,20

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 63. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razioni foraggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

Le razioni di avena stabilite per i muli dalla circolare n. 157 del *giornale militare* 1927 - anno V, a datare dal 1° marzo 1935 dovranno essere tutte ridotte di grammi 200.

Restano invariate le razioni di fieno e di paglia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 64. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale 8 gennaio 1935-XIII col quale si stabiliscono le indennità di accantonamento per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dislocati in residenze disagiate.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 gennaio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156;

Tenuto conto delle particolari disagiate condizioni di vita e di servizio in cui vengono a trovarsi gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa appartenenti ad alcuni distaccamenti residenti in località disagiate e di frontiera;

Decreta:

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia originaria od acquista a carico ed ai militari di truppa dislocati in residenze disagiate e di frontiera, compresi quelli appartenenti alla « guardia di frontiera », è concessa l'indennità di accantonamento per tutta la durata del servizio.

Agli ufficiali e sottufficiali celibi e senza famiglia a carico, dislocati nelle località anzidette, compresi quelli della « guardia alla frontiera », è concessa, invece, l'indennità di accantonamento, intera per il primo mese e ridotta a metà pel tempo successivo.

Art. 2.

L'indennità d'accantonamento di cui al precedente art. 1 è dovuta al personale dislocato nelle sotto indicate località:

Corpo armata Alessandria: Briga Marittima - Tenda - Colle di Tenda - Limone - Vinadio - Demonte - San Dalmazzo di Tenda - Terme di Valdieri - San Giacomo di En-

traque - Sant'Anna Vinadio - Bersezio - Sambuco - Sampeyre - Prazzo - Ventimiglia - Pigna - Triora - Cima di Marta - Margheria dei Boschi - Vallecrosia - Perinice - Taggia - Pieve di Teco - Finale Ligure - Zuccarello - Casa di Nava - Nava - Altare - Giovo Ligure.

Corpo armata Torino: Fenestrelle - Susa - Moncenisio - Exilles - Oulx - Bardonecchia - Cesana - Chaberton - Domodossola - San Francesco al Campo - Lombardore.

Corpo armata Verona: Curon Venosta - Silandro - Bressanone - Varna Brennero - Brunico - San Candido - Vipiteno - Brennero.

Corpo armata Bologna: Zara - Poggio Renatico.

Corpo armata Sardegna: Tutte le località dell'isola.

Corpo armata Udine: Tarvisio - Plezzo - Caporetto - Tolmino - Circhina - Idria - Montenero d'Idria - Postumia - Vipacco - Aiudussina - San Candido - Monte Chermada - Cà Guardaboschi (Vallo Romano) - Monte Guardiano - Santa Lucia di Tolmino.

Corpo armata Trieste: Otosca Dolina - Pian della Seppia - Ermesburgo - Clana - San Pietro del Carso - Villa del Nevoso - Mucici - Cossana - Castelnuovo - Castel Lupogliano - Orle - Prosecco - Basovizza - Sesana - Banne - Pisino.

Art. 3.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR., dislocati, oltre che nelle località sopradette, nelle località appresso indicate, è concesso il trattamento economico stabilito dall'art. 1, sempre quando non percepiscano altre indennità o compensi speciali, anche a carico di altre amministrazioni dello Stato, a titolo di disagiata residenza o di frontiera. Nel caso che queste ultime indennità risultino di importo minore, verrà corrisposta la differenza fino alla concorrenza dell'importo dell'indennità di accantonamento:

Serpenizza - Pinguente - Buie d'Istria - Strongoli - Lungro - Viggiano - Ferrandina - Castellaneta - Bovino - Ma-

tera - Lagonegro - Corleone - Mezzoiuso - Castelbuono - Petralia Sottana - Bisaquino - Favara - Cammarata - Ribera - Mussomeli - Canicattì - Nicosia - Mistretta - Regalbuto - Randazzo - Enna - Piazza Armerina.

Art. 4.

Il trattamento economico stabilito dall'art. 1 sarà esteso ai militari componenti la « guardia alla frontiera » a mano a mano che verranno destinati a presidiare nuove località in analoghe condizioni di vita.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che regolavano il trattamento economico a favore del personale dei distaccamenti dislocati in località di frontiera e disagiate.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 276.

PARTE SECONDA

Circolare N. 65. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del segretario del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. esercito in congedo, è stata eretta in ente morale;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della predetta fondazione, approvato col succitato R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1927, n. 154, col quale è stato nominato segretario della predetta fondazione l'allora capo sezione nella amministrazione centrale della guerra De Biase dott. Corrado;

Decreta:

Articolo unico.

L'ora capo divisione nell'amministrazione centrale della guerra DE BIASE dott. Corrado è dispensato dalla carica di segretario del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », ed è sostituito nella carica stessa dal vice segretario nella stessa amministrazione CARAPELLE dott. Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1935 - *Anno XIII.*
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 360. — CAVALLARO.

N. 66. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pel pagamento delle competenze agli operai dipendenti dallo Stato, dal 16 aprile 1934.** — (Ragioneria centrale). — 16 gennaio 1935 – Anno XIII.

E' stato pubblicato il prontuario pel pagamento delle competenze agli operai dipendenti dallo Stato, compilato in applicazione delle norme sancite col R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561. Gli ufficiali e gli enti cui detto prontuario possa interessare dovranno farne richiesta al Gabinetto - ufficio pubblicazioni militari - del ministero.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito - Parte I - Amministrazione - pagina 26 - numero categorico 2783 - edizione 1931 - Prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 67. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene costituita la commissione giudicatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

Decreta:

Articolo unico.

A modificazione di quanto è stabilito nel decreto ministeriale 16 maggio 1934-XII, di cui alle premesse, la commissione esaminatrice del concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetto col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII, è costituita come appresso:

Direttore capo divisione MANCUSO dott. Giorgio, *presidente.*

Capo sezione GRAZIOSI dott. Francesco, *membro.*

Capo sezione MOLA dott. Francesco, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il dott. prof. DI VALERIO Rufino, primo segretario nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 1, *foglio n.* 386

N. 68. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1935 — Anno XIII.

Sono disponibili, presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, n. 6 posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di quell'amministrazione centrale spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai

sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre, il 10 marzo 1935-XIII, apposita domanda su carta da bollo da L. 6.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 69. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto del 31 dicembre 1934, n. 1926 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le imprese NAPONIELLO Giuseppe fu Domenico, residente ad Eboli (Salerno) e SANTORO Aniello fu Domenico, residente a Battipaglia (Salerno) inscritte nell'Albo degli appaltatori per lavori di terra, murari e di armamenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 70. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che, con decreto ministeriale n. 473 del 26 dicembre 1931, sono stati esclusi dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni i signori:

CARLONI Secondo Gustavo fu Giuseppe, nato a Fossombrone e domiciliato a Perugia, via XX Settembre, 1, già capo calzolaio del 51° reggimento fanteria;

LISANDRELLI Adamo fu Virgilio, nato a Perugia e domiciliato in quella città, Corso Cavour n. 60.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 71. — AVANZAMENTO. — **Esame suppletivo di maggiori e di capitani del ruolo di mobilitazione, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

A norma dell'art. 20 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministero determina e fa conoscere, con l'annessa tabella, i nomi dei maggiori e dei capitani del ruolo di mobilitazione che, in seguito alla immissione nel ruolo stesso, avvenuta con le dispense del B. U. n. 81 del 1934 e n. 5 del corrente anno, sono risultati in testa al ruolo e devono pertanto essere esaminati ai fini dell'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sul quadro 1934-35.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

Maggiori e capitani del ruolo di mobilitazione da prendere in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento 1934-35.

Arma	Maggiori	Capitani
Fanteria	GENNARO Giuseppe	CABRAS Pietro
Cavalleria	—	LO GIUDICE Ernesto
Artiglieria	LERA Agostino	—
Genio	NULLI AUGUSTI Alceste	—

N. 72. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali «a disposizione» e «fuori organico» da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri d'avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 110 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e nell'art. 57 delle relative norme, si prescrive che i documenti di avanzamento per gli ufficiali che in atto si trovano « a disposizione » e « fuori organico » in applicazione degli articoli 30 e 110 della citata legge e che debbono essere giudicati per la prima volta o ripresi in esame per l'iscrizione sul quadro 1935-36, devono essere compilati e fatti pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), con le norme e nelle epoche seguenti:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento, non più tardi del 30 aprile;

b) per tutti gli altri ufficiali:

gli specchi di classifica, non più tardi del 20 febbraio;

gli specchi di avanzamento, in epoca che sarà successivamente indicata.

I giudizi di avanzamento devono essere espressi:

a) per gli ufficiali che prestano servizio presso enti del R. esercito: dalle stesse autorità che si pronunciano per gli ufficiali in servizio permanente;

b) per tutti gli altri ufficiali: dagli enti da cui attualmente dipendono in applicazione della circolare 1011 *giornale militare* 1931.

Il Sottosegretario di Stato: RAISTROCCHI.

N. 73. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi – parte prima – ordinamento del servizio – edizione 1934-XIII.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio trasporti). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

È stato pubblicato il « Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi - parte prima - ordinamento del servizio - edizione 1934-XIII ».

Esso sarà diramato a cura del ministero — ufficio pubblicazioni militari — agli enti interessati, secondo l'elenco SMt. 1, di cui alla circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito: parte prima, trasporti, pag. 30, numero categorico 2627, prezzo L. 2,50 ».

N. 74. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà a diramare una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931:

Comando del Corpo di stato maggiore (ufficio storico).

I canti delle trincee

N. categorico 3519; prezzo di copertina L. 2.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta direttamente all'ufficio pubblicazioni di questo ministero, inviando anticipato il relativo importo, più le spese postali. Sul prezzo di copertina non è praticato alcuno sconto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 75. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tenenti medici e chimici-farmacisti, capitani medici e chimici-farmacisti in s. p. e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale di sanità militare). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

Avranno luogo, anche quest'anno, presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze i corsi preparatorî agli esami di avanzamento per i tenenti medici e chimici farmacisti, ed i capitani medici e chimici-farmacisti in s.p.e. che sono compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta ordinaria per il 1935-36 (circolare 1002 *giornale militare* 1934).

È data facoltà agli ufficiali di rinunciare a frequentare i corsi preparatorî, ad essi però non potrà essere concessa alcuna licenza straordinaria, oltre quella ordinaria loro spettante per il biennio.

Sono esclusi dal corso gli ufficiali in aspettativa e quelli che hanno già frequentato i corsi preparatorî degli scorsi anni.

I corsi preparatorî avranno la durata di quaranta giorni e per ciascun gruppo di ufficiali avranno inizio e termine nelle seguenti date:

tenenti medici: 27 febbraio-7 aprile 1935;

tenenti chimici-farmacisti: 28 febbraio-8 aprile 1935;

capitani medici e chimici-farmacisti: 13 marzo-21 aprile 1935.

Gli ufficiali, che chiederanno di partecipare ai corsi, saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di sanità militare di Firenze nel giorno precedente a quello in cui avranno inizio i corsi rispettivi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 76. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1935.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

A norma del n. 29 della circolare 589 *giornale militare* 1934 il ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sergenti maggiori delle varie armi e corpi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per la iscrizione sui relativi quadri di avanzamento per l'anno 1935:

Ad anzianità: 25 marzo 1926.

A scelta: 25 maggio 1927.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) entro il termine improrogabile del 10 marzo c. a., corredati dai seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59),

b) copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961).

Allo scopo di evitare il ripetersi di irregolarità formali rilevatesi nella compilazione di alcune proposte di avanzamento, redatte in base alle circolari nn. 588 e 589 del *giornale militare* 1934, occorre tenere presente:

1) per i sergenti maggiori già dichiarati *non* idonei le autorità terranno presente il disposto di cui al n. 33 della circolare n. 589 *giornale militare* 1934;

2) nella colonna « annotazioni » dello specchio di avanzamento, il periodo di permanenza nei reparti di truppa deve riferirsi soltanto al periodo di effettivo servizio prestato dal sottufficiale nel grado nel quale viene giudicato;

3) le copie dei fogli caratteristici (mod. F) da allegare alle proposte di avanzamento, devono contenere le note caratteristiche del sottufficiale relative ai periodi di tempo da lui trascorsi nel grado in cui viene giudicato;

4) i giudizi di avanzamento devono essere espressi dai comandanti titolari e non da comandanti interinali;

5) i sottufficiali che siano riconosciuti sprovvisti dei requisiti di permanenza alle truppe, richiesti dall'art. 3 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e per i quali non può essere inoltrata la proposta di avanzamento, dovranno essere segnalati *individualmente* con la indicazione specifica dei motivi che ne hanno ostacolato la presa in esame per l'avanzamento;

6) nella colonna « annotazioni » degli specchi di avanzamento dei sergenti maggiori che saranno proposti per l'avanzamento a scelta dovrà essere fatta menzione della classifica riportata negli esami.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 77. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zone di front'era, ed alle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 31 gennaio 1935 Anno XIII.

Agli ufficiali dislocati per ragioni di servizio in zone di frontiera, ed alle loro famiglie, saranno praticate, sulle sottoindicate linee automobilistiche, le seguenti riduzioni di tariffa e i seguenti prezzi:

Linea Plezzo-Caporetto-Gorizia:

Plezzo-Gorizia (o viceversa) . . .	L.	14
Caporetto-Gorizia (o viceversa) . .	»	10 —
Plezzo Gorizia (andata e ritorno)	»	24 —
Caporetto-Gorizia (andata e ritorno)	»	16 —

Linea Plezzo-Caporetto-Cividale:

Plezzo-Cividale	L.	10 —
Caporetto-Cividale	»	5,50

Linea Idria-S. Lucia:

e per il presidio di Circhina . .	L.	7,50

Linea Plezzo-Tarvisio: 50 % di ribasso sulle tariffe normali.

Per gli ufficiali e loro famiglie dislocati nella zona di Castelnuovo d'Istria, sulle linee gestite dalla società S.E.A. V.G. riduzione del 30 % sulle attuali tariffe, per abbonamenti di almeno 12 corse semplici.

Per la guarnigione militare di Osoppo riduzione del biglietto di andata e ritorno da lire 3 a lire 2.

Linea Udine-Tolmezzo e Udine-Tarisana: Riduzione del 50 % sulle tariffe in vigore.

Per gli ufficiali e famiglie dislocati nella zona di frontiera di Villa del Nevoso, riduzione del 35 % sia sui biglietti di corsa semplice sia su quelli di andata e ritorno da e per Trieste.

Linea Fiume-S.Pietro del Carso: Riduzione del 15% sulle tariffe in vigore.

Linea Oneglia-Ormea: Riduzione del 50% sul prezzo del biglietto di andata e ritorno.

Linea Saluzzo- Casteldelfino: Andata e ritorno L. 17,35.

Linea Saluzzo-Sampeyre: Andata e ritorno lire 13,25. Riduzione del 50 % sulla tariffa normale a favore dei figli degli ufficiali che da Casteldelfino e da Sampeyre dovranno recarsi a Saluzzo per motivi di studio.

Linea Susa-Moncenisio: Applicazione del prezzo ridotto di lire 14 per biglietto di andata e ritorno dal Moncenisio con validità di 15 giorni.

Linea Albenga-Pieve di Teco: Ribasso del 50 % sulle tariffe in vigore.

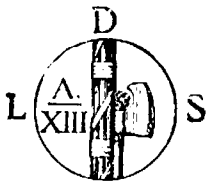
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 78. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

Nella commissione per la classifica dei tenenti colonnelli e dei maggiori, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio, il generale di divisione BES Celestino è sostituito dal generale di divisione APPIOTTI Giacomo.

Per la classifica degli ufficiali dei CC. RR., medici, farmacisti, commissari, di sussistenza e di amministrazione il generale di divisione APPIOTTI Giacomo è sostituito dagli ufficiali generali indicati nella predetta circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(7105980) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1934 - ANNO XIII — 8 FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DELL'8 FEBBRAIO 1935-XIII

Encomio solenne al soldato DE CESARIS Egidio del 24° reggimento fanteria:

« Ai confini della Patria, gravemente ferito in un incidente di lavoro, sopportava stoicamente l'acuto dolore dando ai compagni accorsi ammirevole esempio di virile coraggio.

« Ricoverato in ospedale esprimeva il rincrescimento di dovere abbandonare il suo posto di onore ».

Postumia, 14 dicembre 1934-XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 205

PARTE PRIMA

N. **79 - 17 dicembre 1934** - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2236. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. . . . . *Pag.* 213

» **80 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2222. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 215

» **81 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2226. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 217

» **82 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 2220. - Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 219

N. **83 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 2221. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1921, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332. . . . . *Pag.* 221

» **84 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2224. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 . . . . . » 223

» **85 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 2223. - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 . . . . . » 225

» **86 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 2225. - Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 . . . . . » 227

» **87 - 31 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE - PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 2215. - Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 . . . . . » 229

N. 88 – **7 gennaio 1935** – Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare . . . . . *Pag.* 231

» **89 – 12 gennaio 1935** – Anno XIII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i 28 consiglieri chiamati a far parte del consiglio direttivo centrale dell'U. N. P. A. . . . . » 233

» **90 – 21 gennaio 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 13. – Istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale di ciascun ministero . . . . . » 237

» **91 – 28 gennaio 1935** – Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 36. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629. . . . . » 241

» **92 – 7 febbraio 1935** – Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori residenti all'estero . . . . . » 257

» **93 – 7 febbraio 1935** – Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento degli ispettorati di sanità militare . . » 261

» **94 – 7 febbraio 1935** – Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Capitoli generali d'oneri per le forniture di materiali del genio. . . . . » 263

» **95 – 21 gennaio 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto recante modificazioni alle norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento . . . . . » 275

N. 96 - 6 febbraio 1935 - Anno XIII — UNIFORME DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra o che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore (*con due tavole di disegno*) . . . . . *Pag.* 279

PARTE SECONDA

N. 97 - 20 dicembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 281

» **98 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 2232. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva, il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. . . . . » 288

» **99 - 10 gennaio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 288

» **100 - 10 gennaio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 289

» **101 - 10 gennaio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 23. - Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato . . . . » 290

» **102 - 21 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . » 291

N. **103 - 31 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retribuzioni agli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento di alcune materie presso le scuole e le accademie militari, e onorari alle suore che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari . . . . . *Pag.* 292

» **104 - 7 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 293

» **105 - 7 febbraio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione. - R. decreto 28 settembre 1934, n. 1813 . . » 294

» **106 - 7 febbraio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice G - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito » 295

» **107 - 7 febbraio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 105/28 - Parte 2ª - servizio del pezzo. . . . . » 295

» **108 - 17 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene modificata la composizione della commissione esaminatrice del concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale . . . . . » 296

PARTE PRIMA

Circolare N. 79. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2236. – Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.** — (Gabinetto; Direzione generale del genio). — 17 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 2 febbraio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 80. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2222. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 81. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2226. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 82. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 2220. - Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26. del 31 gennaio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani, che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè in possesso dei titoli stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e che abbiano i prescritti requisiti fisici e morali, possono, a domanda, essere ammessi, in tempo di pace, a frequentare i corsi allievi sottufficiali per compiere, poi, come sottufficiali, i rispettivi obblighi di ferma o per continuare nella carriera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 83. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 2221. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 84. STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 2224. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 85. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 2223. – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 86. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 2225. – Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

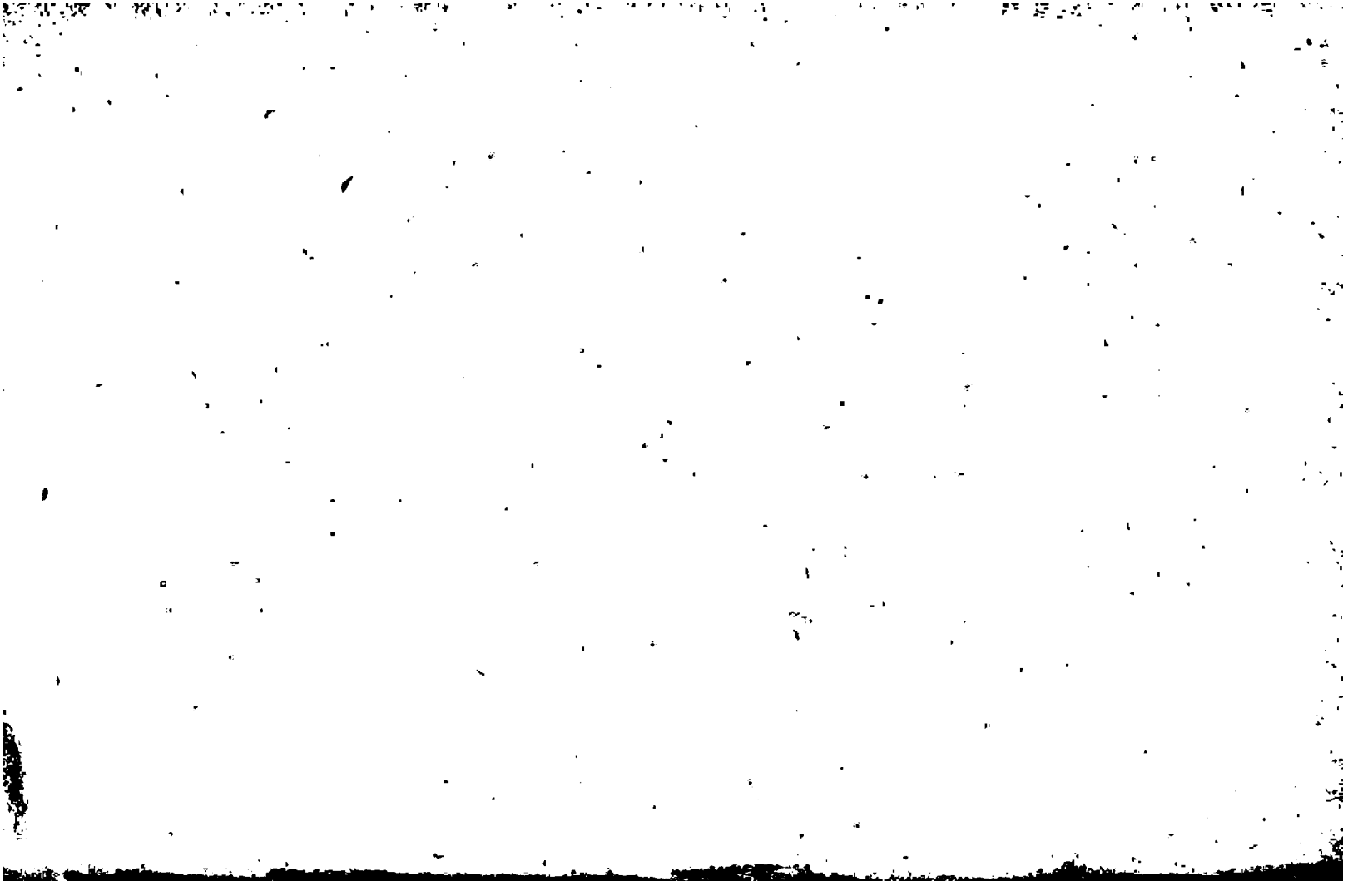
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.



N. 87. — DISPOSIZIONI VARIE - PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 2215. - Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 30 gennaio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 88. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 7 gennaio 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1934, col quale è stata disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Unione militare ed è stato nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, col quale sono state conferite al suddetto commissario straordinario più ampie facoltà, per la durata della sua gestione;

Ritenuta la necessità di prorogare brevemente il periodo della temporanea gestione, stabilito in un anno dal citato R. decreto 8 gennaio 1934;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata a tutto l'8 aprile 1935 la temporanea gestione dell'« Unione militare », affidata al tenente generale commissario della Regia marina, in posizione ausiliaria, Gennaro LAGUEZZA col R. decreto 8 gennaio 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 2, *foglio n.* 250. - CAVALLARI.

N. 89. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i 28 consiglieri chiamati a far parte del consiglio direttivo centrale dell'U. N. P. A.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 gennaio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto n. 1539 in data 30 agosto 1934 col quale la « Unione nazionale protezione antiaerea » venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'articolo 10 dello statuto anzidetto concernente, fra l'altro, la nomina dei 28 consiglieri facenti parte del consiglio direttivo centrale dell'ente di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del consiglio direttivo centrale della « Unione nazionale protezione antiaerea », quali consiglieri di diritto, ai sensi dell'articolo 10 del citato statuto, giusta designazione dei rispettivi enti a fianco di ciascuno indicati, i sottonominati:

1° TEDESCHI barone comm. dott. Francesco, *consigliere*, presidenza del consiglio dei ministri;

2° GRISOLIA comm. dott. Massimo, medico provinciale di 2ª classe, ministero dell'interno;

3° CARETTI cav. uff. dott. rag. Aldo, ministero delle finanze;

4° DEL POZZO gr. uff. Alessandro, generale di divisione in P. A., ministero della guerra (pel C.C.I.P.A.A.);

5° RUGGERI cav. Umberto, colonnello, ministero della guerra (pel servizio chimico militare);

6° FRANZOSINI cav. Vittore, seniore della M.V.S.N., ministero della guerra (per l'ispettorato D.I.C.A.T.);

7° ALESSIO gra. uff. Alberto, ammiraglio di divisione in A., ministero della marina;

8° CAPUZZO gr. uff. Ercole, generale di divisione aerea in A., ministero dell'aeronautica;

9° CARACCIO comm. dott. Ettore, ministero dell'educazione nazionale;

10° BOGIANKINO cav. uff. ing. Teodorico, ispettore principale centrale, ministero delle corporazioni;

11° SERRA dei conti Serra gr. uff. nobile don Benedetto, luogotenente generale, segreteria del P.N.F.;

12° MATALONI comm. dott. Zeno, Croce rossa italiana;

13° BONGIOVANNI cav. uff. Eginardo, tenente colonnello A.A., comitato mobilitazione civile;

14° STELLINGWERFF cav. prof. ing. Giuseppe, sindacato nazionale fascista ingegneri.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a costituire il consiglio direttivo centrale della « Unione nazionale protezione antiaerea », ai sensi del quart'ultimo alinea dello stesso articolo 10, i sottoelencati soci dell'ente:

S. E. VOLPI di Misurata conte cav. di gr. cr. Giuseppe, ministro di Stato;

S. E. PIRELLI dott. cav. di gr. cr. Alberto, senatore del Regno;

S. E. BARTOLOMASI mons. Angelo, vescovo castrense;

On. AGNELLI ing. cav. di gr. cr. Giovanni, senatore del Regno;

On. MUZZARINI dott. Mario;

On. RACHELI comm. dott. Mario;

On. PARISI dott. gr. uff. nobile Alessandro;

On. BOCCIARDO gr. uff. dott. ing. Arturo, senatore del Regno;

On. DE RISEIS gr. uff. Giovanni duca di Bovino, senatore del Regno;

S. E. BORIANI cav. di gr. cr. Giuseppe, generale di corpo d'armata della riserva;

On. DONEGANI gr. uff. dott. ing. Guido, senatore del Regno;

On. CAFFARELLI dott. ing. Duca Giuseppe;

POLICASTRELLI duca di Spadafora nobile Guttierez;

VITERBO gr. uff. prof. Michele.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, 12 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 1, *foglio n.* 426. CAVALLARO.

N. 90. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 13. – Istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale di ciascun ministero.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 23, del 28 gennaio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visti i ruoli di personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, escluso quello delle Comunicazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un migliore assetto della carriera di taluni agenti subalterni addetti a servizi di particolare fiducia e delicatezza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, escluso quello delle Comunicazioni, è soppresso un posto di primo commesso, e ne è istituito uno di commesso capo, con lo stipendio iniziale di lire 8800, elevabile a L. 9400 per aumento periodico quadriennale, ed il supplemento di servizio attivo di L. 1400, al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novem-

bre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e salva l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, numero 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

La promozione a commesso capo è conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi commessi che abbiano compiuto in quest'ultimo grado almeno quattro anni di effettivo servizio

Art. 2.

In ciascuno dei ruoli di agenti tecnici dei Ministeri delle finanze, della grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, dell'educazione nazionale e degli affari esteri approvati rispettivamente con i Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, 28 settembre 1933, n. 1281, 19 marzo 1931, n. 247, 16 febbraio 1931, n. 134, 2 giugno 1932, numero 690 e 5 marzo 1934, n. 456, è soppresso un posto dell'indicato grado e ne è istituito uno di capo agente tecnico.

Al grado di capo agente tecnico sono annessi lo stipendio iniziale di L. 8600, elevabile a L. 9000 per aumento periodico quadriennale, ed il supplemento di servizio attivo di L. 1300, al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e salva l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Le promozioni di agente tecnico a capo agente tecnico sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione agli agenti tecnici che abbiano compiuto in questo ultimo grado ed in quelli di usciere capo e di primo commesso almeno quattro anni di effettivo servizio complessivo.

Art. 3.

I primi commessi e gli agenti tecnici che ottengano la promozione rispettivamente a commesso capo ed a capo agente tecnico nella prima attuazione del presente decreto e si trovino in godimento dello stipendio massimo relativo rispettivamente al grado di primo commesso ed a quello di agente tecnico verranno collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, ai soli effetti dell'aumento periodico, dalla data in cui conseguirono l'indicato stipendio massimo.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, qualora manchino o non siano riconosciuti promovibili, primi commessi e agenti tecnici che si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dall'ultimo comma dei precedenti articoli 1 e 2 per ottenere la promozione a commesso capo e a capo agente tecnico, può essere computato, per non più di due anni, ai fini dell'anzianità richiesta, il servizio prestato, rispettivamente, nel grado di capo usciere e di usciere.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandano a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 133. — MANCINI.

N. 91. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 36. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, del 7 febbraio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 35, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella

legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di reclutamento e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'art. 10;

32 anni per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali di cui al successivo art. 3, nn. 2, 3 e 4;

32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'art. 15;

36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso. Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi;

3° essere inscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione militare.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

di anni per coloro che risultino iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I due aumenti non si cumulano.

È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lett. *a*) e quella a tenente, di cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la dichiaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Art. 2. I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dai collegi militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle armi suddette, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma precedente, ammessi, quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

2° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facoltà indicate

dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionameto di commissariato;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai collegi militari, dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale.

Art. 3. — I sottotenenti sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che, da almeno un anno, siano stati nominati dal comando generale dell'arma in una delle cariche indicate dal regola-

mento, siano stati designati dal predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le armi di fanteria e cavalleria:

a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 2 ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle suddette armi che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie, batterie o squadroni, siano stati designati dalle autorità gerarchiche, ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le armi di artiglieria e del genio (salvo il disposto dell'art. 10):

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) della rispettiva arma che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2;

4° per i corpi di amministrazione e di sussistenza.

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso n. 2;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento.

Art. 4. — All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado *per la durata dei corsi;* il relativo provvedimento sarà adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado ed il tempo trascorso nelle accademie è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5. — Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, due terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi.

In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei numeri 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, nonchè ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera *c*) dei numero 1° dell'articolo 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le sole armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui al numero 2° dell'articolo 3.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi, di cui sopra, è anche compreso, per l'artiglieria ed il genio, il numero degli ammessi eventualmente alla relativa scuola di applicazione, a norma del seguente articolo 10.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una, con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra; fermo restando, però, che il numero totale delle nomine deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera *b)* del n. 2° dell'articolo 2 e tre quarti agli allievi di cui alla ettera *a)* del predetto n. 2.

Anche per detti ufficiali le proporzioni possono essere variate, come sopra è detto.

Art. 6. — Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nei ruoli, quelli che la conseguirono nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie.

Art. 7. — I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2 e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi di applicazione suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8. — I sottotenenti di qualunque provenienza che non superino i corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo, in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'articolo 7.

Art. 9. — I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, sono nominati entro il

31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'articolo 6, e conseguono la promozione a tenente — semprechè prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado.

Gli ufficiali reclutati come dal capoverso precedente non frequentano i corsi di cui all'articolo 7.

L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei sottotenenti reclutati come sopra, è limitato fino al grado di capitano.

Art. 12. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonchè dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive.

Art. 13. — I due terzi dei posti spettanti ai tenenti, come dal primo comma dell'art. 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso indicate, ai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma dei carabinieri Reali, vengono dichiarati idonei:

a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari di cui al n. 1° dell'art. 2, lettere *a*) e *b*);

b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1° del citato articolo 2, lettera *c*).

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopraindicate possono essere variate in favore dell'altra.

Art. 15. — Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante con-

corso, tra i giovani che non abbiano superato l'età di cui all'art. 1 e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925,

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista,

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso di ammissione è per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento.

Il reclutamento in base al presente articolo è effettuato mediante nomina a tenente in servizio permanente.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari, provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario e veterinario.

Art. 19. — I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ovvero siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso, tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli delle altre armi che posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura ed industriale, in matematica ed in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) *se capitani*: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) *se tenenti*: avere almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 20. — Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Art. 21. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°.

Però il limite superiore è portato a 50 anni per i marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri Reali che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a 55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie armi e corpi che abbiano prestato ser-

vizio in reparti operanti o comandi mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

I marescialli maggiori dei CC. RR. che vengano nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22. — Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente, per l'arma o corpo cui appartengono, e nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo articolo 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento e che, nominati aspiranti, siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'art. 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che, non soggetti al momento della chiamata della classe di leva all'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si trovino in possesso di titoli di studio superiori a quelli pei quali vige tale obbligo e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei corsi stessi.

Art. 23. — La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita, in ogni tempo, ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di Modena dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio di cui all'articolo 15 (ad eccezione dei chimici farmacisti pei quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 15 (salvo per i chimici farmacisti l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali e salva l'eccezione sancita dall'ultimo comma del n. 2° dell'articolo 21, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 35. — I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 23 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 2.

In deroga al limite di età di anni 32, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente nella propria arma, negli anni 1934 e 1935, i sottufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti alle classi 1899 e 1900, purchè abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in reparti di prima linea e soddisfino alle altre condizioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto.

Per gli anni 1934 e 1935, il limite massimo di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in servizio permanente, dei marescialli maggiori dell'arma, è portato ad anni 40.

Per l'anno 1935 i sottotenenti di sussistenza occorrenti per ripianare i posti di ruolo di cui alla tabella n. 11 allegata alla legge sull'avanzamento, sono reclutati mediante concorso per esami dai marescialli di cui all'art. 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del bando di concorso.

Qualora con detto reclutamento non si riesca a ripianare i posti messi a concorso, il reclutamento per i posti ancora disponibili sarà effettuato dai sottufficiali delle altre armi e corpi di cui al n. 4 del citato art. 3, modificato, con le norme indicate nell'articolo stesso.

Art. 3.

Agli allievi che frequentano le accademie o i corsi di abilitazione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della loro ammissione alle accademie o ai corsi suddetti.

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale nel Regio esercito e che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio permanente effettivo nella M. V. S. N., possono conse-

güire la nomina a sottotenente di complemento, purchè siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1934 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1935 Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 27. — MANCINI.

N. 92. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori residenti all'estero.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 7 febbraio 1935 Anno XIII.

1. — A seguito delle circolari n. 828 del *giornale militare* 1934 e n. 12 del *giornale militare* 1935, si comunica che gli ufficiali in congedo *residenti all'estero* — i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla citata circolare 828 — potranno partecipare, a *domanda*, per un periodo *di* 12 *giorni di richiamo in servizio, senza assegni o indennità*, ai corsi speciali che avranno luogo *dal* 1° *al* 12 *luglio* 1935, uno a Civitavecchia, presso le scuole centrali militari, ed uno a Rodi, presso il 9° reggimento fanteria.

2. — Potranno partecipare:

— *al corso di Civitavecchia*, gli ufficiali residenti nei paesi dell'Europa continentale, delle isole britanniche e del bacino occidentale del Mediterraneo;

— *al corso di Rodi*, gli ufficiali residenti in località del bacino orientale del Mediterraneo.

3. — I due corsi si svolgeranno, con le modalità indicate dalla citata circolare n. 12 del *giornale militare* c. a., sotto la direzione del comandante delle scuole centrali e del comando militare dell'Egeo.

4. — Il corso di Civitavecchia sarà svolto per arma; quello di Rodi sarà prevalentemente di fanteria, dando tuttavia, agli ufficiali delle altre armi, alcune nozioni circa l'organizzazione, le caratteristiche, i mezzi d'azione ed i procedimenti tattici delle armi stesse, specie per quanto ha tratto con l'evolversi della dottrina e l'adozione di nuovi mezzi.

5. — Per l'organizzazione dei corsi, l'U.N.U.C.I. (ufficio direttivo delle sezioni all'estero):

a) *svolgerà opera di propaganda*:

b) *farà noto agli ufficiali interessati che:*

sarà loro concesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il loro trasporto personale (di andata e ritorno) dalla località di abituale residenza a quella del corso;

tale rimborso sarà effettuato per il percorso più economico;

nei viaggi suddetti, essi dovranno usufruire della riduzione del 70 % sulle ferrovie italiane dalla stazione di frontiera (o di sbarco) a quella di Civitavecchia e della riduzione del 30 % sulle linee di navigazione italiane sovvenzionate;

per ottenere il rimborso delle spese suddette dovranno attenersi alle norme indicate nel successivo n. 6;

c) *riceverà le domande di iscrizione ai corsi;*

d) *segnalerà, non oltre la fine di aprile* 1935, ai due comandi interessati, nonchè a questo ministero — al Gabinetto, al comando del corpo di S. M. ed alla direzione generale dei servizi logistici (ufficio amministrativo trasporti) — l'elenco nominativo degli ufficiali iscritti a ciascun corso, indicando per ogni ufficiale:

l'arma, il grado, l'anzianità;

la località di residenza abituale;

la stazione di frontiera, o la località di sbarco, per cui l'ufficiale transiterà per recarsi alla sede del corso;

l'autorità consolare cui dovranno essere rimessi gli scontrini di viaggio di cui al seguente n. 6, lettera *B*.

6. — I viaggi di andata e ritorno ed il relativo rimborso saranno effettuati con le seguenti modalità:

A) Gli ufficiali in congedo interessati dovranno esibire i seguenti documenti:

una dichiarazione dell'autorità consolare italiana locale, comprovante la residenza abituale dell'ufficiale all'estero;

le ricevute — o documenti analoghi — comprovanti le spese di viaggio sostenute per recarsi — seguendo l'itinerario più economico — dalla località di residenza abituale alla stazione di frontiera, o alla località di sbarco;

B) Gli scontrini per ottenere la riduzione sulle ferrovie italiane e sulle linee di navigazione sovvenzionate, saranno rimessi:

per il viaggio di andata, dalla direzione generale dei servizi logistici (ufficio amministrativo trasporti) di questo ministero alle autorità consolari, che saranno indicate dall'U.N.U.C.I. (ufficio direttivo delle sezioni all'estero);

per il viaggio di ritorno, dai comandi, presso i quali avranno luogo i corsi, direttamente agli ufficiali interessati.

C) Il rimborso delle spese di viaggio — *pari al doppio delle spese sostenute per il viaggio di andata* — sarà effettuato, rispettivamente, dal comando delle scuole centrali militari e dal comando militare dell'Egeo, alla fine del corso.

D) Nel rimborso precedentemente indicato non dovranno esser compresi nè il doppio decimo, nè alcuna indennità di missione per i giorni di viaggio.

7. — Il comando delle scuole centrali militari ed il comando militare dell'Egeo, rimetteranno a questo ministero, *non oltre il* 31 *luglio* 1935:

a) al Gabinetto ed al comando del Corpo di S. M., una breve relazione sullo svolgimento dei corsi, comunicando eventuali proposte per i corsi futuri;

b) al comando del corpo di S. M. (ufficio addestramento), il rendiconto delle spese sostenute, sia per il rimborso delle spese di viaggio, sia per lo svolgimento dei corsi. Il comando del corpo di S. M. — per tramite della propria sezione amministrativa — provvederà a rimborsare i suddetti comandi, facendo gravare le somme relative sul cap. 29 del bilancio dell'esercizio finanziario 1935-36.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 93. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO SANITARIO. — **Funzionamento degli ispettorati di sanità militare.** — (Direzione generale di sanità militare). — 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con R. decreto n. 2133 pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 15, del 18 gennaio 1935-XIII e riportata nella dispensa n. 4 *giornale militare* corrente anno, sono state fissate le attribuzioni, dipendenze e sedi dei maggiori generali medici ispettori.

L'art. 4 lettera *d* dello stesso R. decreto devolve ai generali medici ispettori i giudizi medico-legali sulle ferite, lesioni ed infermità nei casi e nei modi previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416 e dal suo regolamento.

Restano, quindi, abrogate le varianti apportate alla legge stessa col R. decreto n. 2225 del 23 dicembre 1929 art. 6 (circ. 32 *giornale militare* 1930), e, pertanto, le pratiche che debbono essere, comunque, giudicate in sede di appello — a datare dal 3 febbraio 1935 — anzichè alla commissione di 2ª istanza presso le direzioni di sanità, dovranno, dalle commissioni mediche ospedaliere, essere trasmesse all'ispettorato di sanità della rispettiva giurisdizione, per il giudizio di sua competenza.

Le direzioni di sanità porteranno a compimento con la massima sollecitudine le pratiche che, alla data sopra indicata, siano loro già pervenute, e verseranno poscia tutto l'incartamento riferentesi al funzionamento delle commissioni mediche di 2ª istanza all'ispettorato della propria circoscrizione.

Le direzioni di sanità di Torino, Verona, Roma e Napoli trasmetteranno inoltre tutte le circolari che concernono disposizioni medico-legali, emanate da questo ministero, al relativo ispettorato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 94. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Capitoli generali d'oneri per le forniture di materiali del genio.** — (Direzione generale del genio). — 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

Per gli effetti dell'art. 7 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ed ai sensi dell'art. 45 del relativo regolamento, è stato pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1935-XIII, il decreto ministeriale 19 maggio 1934-XII approvante i « capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del genio militare, tanto se reperibili in comune commercio quanto se da ottenersi con speciali lavorazioni presso l'industria privata con o senza impiego di materie o parti costitutive di proprietà dello Stato ».

Con tale provvedimento, che viene riportato di seguito alla presente circolare, resta uniformata e facilitata presso gli enti del genio la compilazione dei capitolati di provvista che saranno ordinati successivamente alla pubblicazione della presente circolare, bastando citare nei medesimi il soprain-dicato decreto ministeriale ed i dati di pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale* anzichè allegare ai capitolati d'appalto l'intero fascicolo dei capitoli d'oneri. Nei capitolati d'appalto saranno così inserite normalmente le sole condizioni tecniche speciali della fornitura da appaltarsi e le condizioni completive previste dai paragrafi 5, 7, 8, 9, 17, 23, 31 dei capitoli generali d'oneri.

Gli enti del genio prenderanno in accurato esame i nuovi capitoli d'oneri per la loro esatta applicazione portando specialmente la loro attenzione sui paragrafi 1, 3 (ultimo comma), 6, 9 (ultimo comma), 25, 27, 29 (secondo, terzo e quarto comma), 31 (terzo comma) e sui paragrafi dell'intero art. 6, nei quali sono contenute disposizioni di nuova adozione.

Per uso degli uffici sarà approntato un congruo numero di esemplari dei capitoli d'oneri ed a tale uopo i comandi del genio, ciascuno per gli enti del proprio territorio, segnaleranno subito il relativo fabbisogno.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934-XII.

Approvazione dei capitoli generali d'oneri per le provviste del Genio militare.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 2 *gennaio* 1935, *n.* 1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 45 e 646 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la convenienza di agevolare le contrattazioni relative alle provviste di materiali presso gli Enti del genio militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Decreta:

Sono approvati gli annessi capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del Genio militare tanto se reperibili in comune commercio quanto se da ottenersi con speciali lavorazioni presso l'industria privata con o senza impiego di materie o parti costitutive di proprietà dello Stato.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Capitoli generali d'oneri per l'appalto delle provviste di materiali del Genio militare, tanto se reperibili in comune commercio quanto se da ottenersi con speciali lavorazioni presso l'industria privata con o senza impiego di materie o parti costitutive di proprietà dello Stato.

Art. 1

Modo di appalto, spese di contratto, cauzioni ed oneri diversi.

§ 1. Le provviste e le lavorazioni vengono appaltate, sotto l'osservanza della legge e del regolamento in vigore per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

I concorrenti alle gare debbono presentare:

il certificato di moralità debitamente legalizzato di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo di domicilio del concorrente;

il certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di data non anteriore ai 90 giorni, debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è commerciante di materiali del genere di quelli in appalto, salvo il disposto del successivo paragrafo 25;

se siano iscritti alla competente organizzazione sindacale, il certificato, debitamente legalizzato, di iscrizione a socio attestante essere il concorrente in regola con i pagamenti dei contributi sindacali obbligatori ed associativi; tale obbligo incombe sia nei riguardi del concorrente sia nei riguardi del suo rappresentante locale o mandatario o procuratore che, per conto del concorrente stesso, intervenga alla gara.

Le società commerciali concorrenti devono comprovare, con certificato del Tribunale o del Consiglio provinciale dell'economia, che sono legalmente costituite, che non sono in stato di fallimento, di moratoria o di liquidazione, e che la persona destinata a firmare l'offerta ha facoltà di obbligare legalmente la società che rappresenta. Esse dovranno inoltre comunicare in seguito tutte le variazioni che intervengano nella rappresentanza della ditta durante il corso della fornitura.

Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte in lingua italiana.

§ 2. — Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copia del contratto e le altre relative sono a carico dell'appaltatore che deve anticiparle nella somma richiesta dall'appaltante. Così pure sono a suo carico le spese per tasse ed imposte come quelle di dogana, di dazio, di gabella, di pedaggio, di diritti di transito, di sosta e simili.

§ 3. Il contratto è a totale rischio del deliberatario, il quale non potrà mai pretendere compenso per pretesi errori nei prezzi di

capitolato, nè per qualsiasi variazione che potesse avvenire durante l'impresa nei prezzi commerciali, nei dazi e simili, salva sempre l'applicazione eventuale del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316.

Ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione appaltante ha diritto di elevare o di ridurre di un quinto le lavorazioni o le forniture alle stesse condizioni contrattate. È però in facoltà dell'appaltante il concedere un maggior tempo utile, se ciò sia necessario, in relazione all'aumento richiesto di lavorazioni o forniture.

L'Amministrazione militare si riserva inoltre di rescindere il contratto in corso di eseguimento pagando all'appaltatore un indennizzo per le perdite che proverà di aver sofferto per lavorazioni e materie non altrimenti utilizzabili, più un compenso ragguagliato al decimo della differenza fra la somma netta liquidata per la parte effettuata di fornitura ed i quattro quinti dell'importo netto di appalto.

§ 4. — Il deliberatario non può, senza il consenso dell'Amministrazione, cedere tutto o parte del suo contratto. In caso di trasgressione l'appaltante avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'appaltatore.

§ 5. — Il deposito provvisorio per essere ammessi a concorrere alle gare nella misura fissata dal capitolato speciale nei limiti del ventesimo dell'importo lordo di appalto, deve farsi in valuta legale, ovvero coi titoli dello Stato o da esso garantiti, da conteggiarsi al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene effettuato il deposito.

§ 6. — Il deliberatario è obbligato a presentarsi per la stipulazione del contratto ed a fare la dichiarazione di domicilio, da eleggersi nel luogo dove ha sede l'ufficio appaltante, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data del verbale di definitivo deliberamento e ad effettuare nel detto termine il versamento suppletivo ad integrazione del deposito provvisorio, per raggiungere la cauzione definitiva fissata dalle condizioni particolari del contratto d'appalto in misura non inferiore al ventesimo dell'importo lordo di appalto. Circa la valuta od i titoli da depositarsi vale il disposto del precedente § 5.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo appalto a rischio e pericolo del deliberatario, senza obbligo nè di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o di giudiziale diffidamento, rivalendosi delle spese e dei danni sul deposito provvisorio fatto per concorrere all'asta, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che il deposito stesso non risultasse sufficiente.

Se nel termine di 120 giorni dalla stipulazione del contratto non sarà stato emesso il decreto di approvazione e sempre quando la fornitura non abbia avuto inizio d'urgenza (art. 23, testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), l'appaltatore potrà sciogliersi dall'impegno assunto, nei modi e con le forme previste dall'art. 114 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, ed avrà diritto al rimborso delle spese di stipulazione del contratto, escluso ogni altro compenso

Art. 2.

Consegna, collaudo ed eventuale rifiuto delle provviste.

§ 7. — I materiali e gli oggetti da provvedere debbono corrispondere alle condizioni tecniche particolari dei contratti d'appalto (od ai campioni che le condizioni richiamino precisando le modalità per garantirne la inalterabilità) e sono sottoposti a collaudo nel modo previsto dalle condizioni medesime, le quali dispongono, all'occorrenza, circa la garanzia che per determinato tempo, dopo il collaudo, l'appaltatore debba prestare per speciali materiali.

Se nessuna indicazione è fatta nei capitolati speciali, il collaudo ha luogo presso l'ente appaltante ed è effettuato da un funzionario o da una commissione nominati dal capo servizio.

In caso di collaudo negativo, e salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, l'appaltatore può chiedere un secondo collaudo di appalto al competente Comando del genio presentandogli domanda su carta bollata entro cinque giorni dal rifiuto. Per le provviste appaltate dalle officine il secondo collaudo è chiesto all'Ispettorato del genio.

Se il secondo collaudo confermerà le decisioni del primo, le spese del secondo collaudo saranno a carico dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ne faccia tempestiva richiesta all'appaltante avrà diritto di essere tempestivamente avvertito per poter assistere al collaudo.

§ 8. — Il deliberatario è tenuto a consegnare a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi indicati nei capitolati speciali i materiali e gli oggetti di cui è stata aggiudicata la provvista.

§ 9. — Le provviste debbono essere consegnate entro il termine fissato dai capitolati speciali. Tale termine decorre sempre dal giorno (escluso) in cui perviene all'appaltatore l'ordine per l'incominciamento delle provviste Quest'ordine è dato dall'Amministrazione per iscritto non oltre i due mesi dalla partecipazione dell'approvazione del contratto di appalto mediante corrispondenza raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta.

Trascorsi i due mesi l'appaltatore avrà la stessa facoltà fattagli dall'ultimo comma del § 6 e non avrà altri diritti oltre quello previsto dallo stesso comma.

§ 10. — La consegna dei materiali e degli oggetti in conto od a saldo della provvista deve dal deliberatario essere fatta al funzionario appositamente delegato dall'Amministrazione per la quale sono destinate le provviste stesse.

Detto funzionario rilascerà ogni volta al deliberatario una ricevuta provvisoria dei materiali e degli oggetti consegnati.

§ 11. — La provvista di una macchina non si avrà per eseguita in tempo utile se le parti che debbono comporre l'intiero apparecchio non saranno tutte consegnate nel termine prefisso, a meno che sia diversamente stabilito dalle condizioni speciali.

§ 12. — Le provviste rifiutate al collaudo possono essere marcate con un segno particolare.

Art. 3.

Ritardo nel compimento delle provviste o nel ritiro di quelle rifiutate e relative penalità.

§ 13. — Le provviste dovranno essere consegnate al funzionario di cui nel precedente § 10 entro la scadenza del termine fissato dai capitolati speciali.

§ 14. — Nel caso di rifiuto o ripresentazione di provviste, per computare i giorni impiegati per effettuare la consegna, deve tenersi conto oltre che del tempo già trascorso dalla ordinazione alla prima consegna, anche di quello che decorre dalla data della notificazione del rifiuto alla data della consegna delle nuove provviste in sostituzione delle rifiutate.

§ 15. — Quando da parte dell'appaltatore vi sia ritardo nella consegna totale o parziale delle provviste, tanto che cominci ad essere applicabile la multa di cui al § 17, l'Amministrazione militare ha la facoltà:

a) di lasciare continuare la provvista dallo stesso deliberatario a termine del contratto;

b) di dichiarare con semplice atto amministrativo il deliberatario decaduto dal diritto di proseguire nell'eseguimento del contratto;

c) di fare inoltre continuare le provviste da altri, a rischio e pericolo dell'appaltatore moroso, provvedendo o ad economia o mediante contratto, anche a trattativa privata con altra persona e di suo gradimento.

Con la firma del contratto di fornitura l'appaltatore acconsente nel modo più esplicito che tutte le facoltà attribuite all'appaltante dai paragrafi dal 15 al 20 inclusi, siano esercitate senza bisogno di pronuncia di magistrato o degli arbitri, e senza altra formalità che la comunicazione per lettera raccomandata da parte dell'appaltante.

§ 16. — L'Amministrazione militare può valersi delle facoltà stabilite dal precedente § 15 appena scaduto il tempo utile e senza attendere che sia trascorso il termine di ritardo stabilito dal seguente § 17 per raggiungere il massimo della multa.

§ 17. — Nel caso in cui al comma *a*) del precedente § 15, l'Amministrazione applicherà la multa nella misura stabilita dalle condizioni particolari dei contratti d'appalto. In nessun caso le multe possono, nel loro complesso, eccedere il decimo dell'intero importo dell'appalto.

§ 18. — Nel caso di cui al comma *b*) del precedente § 15, il contratto deve ritenersi senz'altro rescisso e la cauzione depositata dal deliberatario a garanzia del contratto è versata nelle casse dello

Stato, a favore dell'Erario intendendosi che il deliberatario consente, nel modo più esplicito, all'incameramento, e se non sia stata prestata la cauzione, non vengono più restituite le ritenute fatte a senso del § 31 dei presenti capitoli generali d'oneri.

§ 19. Nel caso di cui al comma *c)* del precedente § 15 l'appaltatore deve sopportare tutte le maggiori spese che l'Amministrazione incontri nel far compiere le provviste, e se l'Amministrazione riesca ad ottenere le provviste mancanti con minor spesa di quella portata nel contratto, la somma risparmiata resta a suo esclusivo vantaggio. All'appaltatore moroso è inoltre applicata la multa di ritardo per tutto il tempo concesso al nuovo fornitore.

§ 20. La multa, di cui ai precedenti paragrafi 17 e 19 è dall'Amministrazione applicata mediante ritenuta sulle somme già dovute al deliberatario, e, qualora nessuna somma sia peranco a lui dovuta, o l'ammontare delle somme dovute sia minore dell'importo della multa, questa è prelevata dalla cauzione od anche ricuperata con azione ordinaria di rivalsa. Similmente l'Amministrazione si risarcisce delle maggiori spese che essa abbia incontrate per il compimento delle provviste.

§ 21. Il deliberatario è *in mora* per il solo effetto della scadenza del termine, senza bisogno di protesta, di avviso preventivo, di costituzione in mora o di giudiziale diffidamento.

§ 22. In caso di contestazione circa l'espletamento della fornitura in tempo utile o circa i quantitativi consegnati il fornitore deve produrre la ricevuta provvisoria di cui al § 10 dei presenti capitoli d'oneri.

§ 23. Entro il tempo stabilito dai capitolati speciali l'appaltatore deve ritirare le provviste rifiutate.

In caso di ritardo sarà addebitato all'appaltatore un onere di deposito nella misura prevista dalle condizioni speciali, facendo la conseguente ritenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al deliberatario, senza obbligo di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o di giudiziale diffidamento.

Art. 4.

Disposizioni speciali per le lavorazioni di materiali.

§ 24. Se si tratti di provviste non reperibili pronte in commercio per le quali debba procedersi ad apposita lavorazione anche con impiego totale o parziale di materie grezze o lavorate fornite dall'Amministrazione militare, oltre alle disposizioni date con i paragrafi precedenti valgono le disposizioni dei paragrafi seguenti.

§ 25. I concorrenti agli appalti debbono produrre un certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di data non anteriore ai 90 giorni, atto a provare che sono produttori nazionali con proprio stabilimento idoneo a compiere le lavorazioni appaltate

§ 26. — Salvi i casi di speciale necessità da segnalarsi all'Amministrazione militare per il suo benestare, la lavorazione deve essere affidata a maestranza e dirigenza nazionale, ed è soggetta alle norme contenute negli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 30 marzo 1927, n. 527 (modificato con legge 8 marzo 1928, n. 519) sulla preferenza ai prodotti della industria nazionale.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'appaltante gli eventuali acquisti (nella misura strettamente indispensabile) di materiali esteri occorrenti per la lavorazione, indicando all'uopo la specie e la quantità dei materiali nonchè l'ammontare della commessa, ed il nome della ditta o delle ditte estere. Gli acquisti sono subordinati all'autorizzazione dell'appaltante.

§ 27. — Sono a carico dell'appaltatore, nel più ampio senso della parola, gli obblighi relativi alla tacitazione dei terzi che eventualmente avessero diritti di privativa sui materiali da provvedersi o sugli elementi che lo compongono e sui processi per ottenerlo, intendendo l'Amministrazione militare di ottenere la fornitura al solo prezzo d'appalto, senza correre nessuna alea per tacitazioni del genere.

L'appaltatore, ferma ogni sua responsabilità ai sensi del precedente comma, non deve sospendere le lavorazioni per eventuali intimazioni di terzi che accampino diritti di brevetto (art. 9 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*) e deve comunicare immediatamente dette intimazioni all'Amministrazione militare per l'uso d'imperio di brevetti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

L'appaltatore che riceve materiali dello Stato comunque necessari per lavorazioni appaltate, risponde dei medesimi nel più ampio senso della parola ed è tenuto a rifondere all'appaltante i danni di perdita o di guasti anche se dovuti a forza maggiore.

L'appaltante, quando ritenga essere interessato il segreto militare, si riserva di prescrivere che l'appaltatore il quale intenda di assicurare i materiali di Stato, debba rivolgersi esclusivamente alla Unione Italiana Riassicurazioni.

§ 28. — Ai sensi del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, l'assuntore, a lavorazione compiuta, deve comunicare, in via riservata, alla Commissione Suprema di difesa (Presidenza del Consiglio dei Ministri) tutti i dati relativi alla lavorazione medesima e cioè:

qualità e quantità di materie prime e di combustibili solidi o liquidi impiegati;

massimo di produzione mensile,

attrezzamenti e strumenti di collaudazione,

gli altri dati che, a seconda della lavorazione, servano a mettere in luce la capacità di produzione dello stabilimento presso il quale si compiono le lavorazioni.

§ 29. — L'Amministrazione militare ha facoltà di inviare, durante la lavorazione, dei propri incaricati presso le officine addette alla lavorazione stessa, nei periodi di tempo che stima più opportuni per gli accertamenti che ritenga necessari nel proprio interesse. La presenza di tali incaricati non pregiudica in alcun modo le decisioni di collaudo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni nel caso che riconosca ciò necessario nel proprio interesse, verbalizzando in contraddittorio con l'appaltatore i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nel tempo utile contrattuale.

Se i periodi di sospensione eccedano in complesso il tempo previsto per le lavorazioni, l'appaltatore ha diritto di richiedere, nel termine di giorni dieci dall'iniziata eccedenza, la revisione dei patti. In caso di mancato accordo il contratto sarà rescisso col pagamento del lavoro eseguito.

La mancata tempestiva richiesta equivale a rinuncia del diritto.

§ 30. — Nei casi di rifiuto al collaudo i materiali difettosi anche presentati in tempo utile sono considerati come non presentati salva all'Amministrazione militare la facoltà di valersi del precedente § 15 lettera *a*) acconsentendo la ripresentazione dei materiali a nuovo collaudo dopo nuova lavorazione, e salva l'applicazione del § 17 se con la ripresentazione si verifichi ritardo, il quale sarà computato secondo il disposto del § 14.

Art. 5.

Pagamenti.

§ 31. — I pagamenti hanno corso dopo l'esito favorevole del collaudo e l'accettazione definitiva secondo le prescrizioni del capitolato speciale e, salve diverse disposizioni di quest'ultimo, sono fatti, mediante mandati diretti da emettersi dal Ministero della guerra a favore della persona indicata nel contratto d'appalto come autorizzata a riscuotere e pagabili, se la ditta lo richieda, nelle forme di cui al R. decreto 7 ottobre 1924, n. 1759.

I pagamenti in acconto sono disposti in ragione dei nove decimi dell'ammontare delle provviste consegnate, quando si tratti di appalti non superiori alle L. 300.000; per appalti eccedenti tale limite, sono disposti in ragione dei nove decimi sulle prime 300.000 e dei diciannove ventesimi sulla parte eccedente. Le ritenute del decimo e ventesimo sono pagate all'impresa comprendendole nel conto a saldo della provvista e dopo la revisione del conto.

I pagamenti in acconto devono essere fatti entro 60 giorni dall'accettazione definitiva. Nei casi di mandati diretti, la loro emissione è considerata come pagamento. In caso di ritardo l'appaltatore ha diritto all'interesse semplice del 5 per cento.

Quando il pagamento è unico a provvista compiuta, esso ha luogo per la sua totalità dopo la revisione del conto.

Art. 6.

Controversie

§ 32. — Con la firma del contratto resta convenuto che le eventuali controversie nascenti dal suo eseguimento saranno definite da un collegio di tre arbitri la cui nomina sarà fatta nel seguente modo:

a) uno sarà scelto dal presidente della Corte d'appello, che sarebbe competente per territorio a decidere la controversia, fra i consiglieri della Corte;

b) uno sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato, fra i consiglieri di Stato;

c) il terzo sarà scelto dal generale ispettore del Genio fra gli ufficiali generali e superiori dell'Arma stessa, in servizio attivo permanente od in congedo, ed anche fra i funzionari civili addetti ai servizi del Genio

Il generale ispettore del Genio, presi accordi col presidente della Corte d'appello, stabilirà il luogo di costituzione del Collegio arbitrale.

Per la presidenza del Collegio arbitrale dovrà osservarsi l'ordine gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'anzianità.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessasse di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, provvederà alla sua sostituzione l'autorità stessa che aveva nominato quello mancante.

L'arbitramento potrà essere anche, per accordo fra le parti, rimesso ad un arbitro unico, che sarà però sempre nominato dal generale ispettore del Genio con le modalità di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

§ 33. — La domanda di arbitrato deve essere proposta nel termine di giorni 30 da quello in cui furono notificate all'appaltatore le decisioni prese dall'Amministrazione in via amministrativa sulle vertenze medesime.

Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dall'appaltatore che decade da qualsiasi diritto di impugnarle.

§ 34. — La domanda di arbitrato deve essere redatta in modo che risultino formulati con precisione tutti i quesiti della controversia sui quali si chiede il giudizio arbitrale.

Essa deve essere notificata all'altra parte per mezzo d'ufficiale giudiziario. La parte cui la domanda è notificata può, nel termine di trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni che gli arbitri sono chiamati a decidere.

§ 35. — Durante il termine indicato nel precedente articolo o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, potranno presentare l'istanza al generale ispettore del Genio per la nomina dell'arbitro nel caso che questo sia unico; nel caso che gli arbitri siano tre l'istanza potrà presentarsi alle tre autorità incaricate di sceglierli ai sensi del precedente § 32.

Le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze agli arbitri, nella misura che verrà indicata dal presidente del Collegio arbitrale, saranno anticipate dalla parte che avrà presentata la domanda di arbitramento, mediante versamento nella cassa dell'Ente militare che verrà designato dall'ispettore del Genio.

§ 36. — Il Collegio arbitrale assegna alla parte attrice, che ha fatto la domanda di arbitrato, un termine di giorni 20 per presentare i documenti ed una memoria a sviluppo della sua istanza.

Il Collegio notifica alla parte convenuta la memoria ricevuta e la parte convenuta nel termine di 20 giorni dalla notificazione può a sua volta, depositare documenti ed una memoria difensiva.

Quest'ultima memoria viene nuovamente dal Collegio notificata alla parte attrice.

La parte attrice ha diritto di presentare nei venti giorni successivi alla detta notificazione nuovi documenti ed una memoria di replica, ed, a sua volta, la parte convenuta, avuta notificazione della replica, ha facoltà di depositare entro i 20 giorni dalla notifica nuovi documenti ed una memoria di contro replica. I termini suddetti possono, a richiesta di entrambe le parti, essere abbreviati con ordinanza del presidente del Collegio. Su domanda di una delle parti il Collegio può accordare ulteriori termini per più ampie difese, assegnando nello stesso tempo all'altra parte il termine per le controdeduzioni: il tutto in relazione alla durata del compromesso fissata dal successivo § 37.

Le parti debbono consegnare al Collegio, oltre l'originale in carta legale delle loro difese, tante copie in carta libera quanti sono gli arbitri, più una copia per la controparte.

Le verificazioni, le perizie e gli atti istruttori che si riconoscono necessari, sono eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale o delegati ad uno o più dei suoi componenti

Le parti hanno facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un tecnico. Davanti agli arbitri non è ammesso il ministero di procuratore.

Gli arbitri giudicano secondo le norme di diritto.

§ 37. — La sentenza arbitrale deve essere pronunciata e depositata nel termine di 120 giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio arbitrale, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

La sostituzione di uno degli arbitri secondo il precedente § 32 fa decorrere il termine dalla data del verbale di ricostituzione del Collegio.

La sentenza arbitrale non è soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione

Per l'esecuzione di essa si osservano le norme contenute nel capo II del titolo preliminare del Codice di procedura civile.

§ 38. — Salvo diverse disposizioni dei capitolati speciali, gli arbitri liquidano, nella sentenza, le spese dell'arbitramento escluse le competenze ai membri del Collegio di cui è cenno al successivo articolo.

Nella sentenza gli arbitri decidono pure a carico di quale parte, ed in quali proporzioni, debbono andare le spese d'arbitramento o le competenze agli arbitri. Alla sentenza viene unita la distinta delle spese dell'arbitramento.

§ 39. — Agli arbitri sarà dovuto:

a) il rimborso delle spese di viaggio dalla loro ordinaria residenza al luogo di costituzione del Collegio arbitrale e ritorno alla loro residenza;

b) il rimborso della spesa di viaggio per i sopraluoghi;

c) un'indennità giornaliera per tutto il tempo in cui dovranno rimanere fuori dell'ordinaria residenza;

d) una speciale retribuzione da computarsi per ogni vacazione non maggiore di due ore, con facoltà di accumulare, al massimo, quattro vacazioni al giorno.

Le spese di cui alle lettere *a*) e *c*) saranno liquidate come quelle che si liquidano ai funzionari per i servizi ordinari in relazione al loro grado. Per gli arbitri pensionati la liquidazione sarà fatta come se essi fossero richiamati in servizio, ma la nomina ad arbitro degli ufficiali non più in servizio attivo, non è considerata come richiamo temporaneo in servizio effettivo.

Le spese di cui alla lettera *b*) saranno rimborsate a piè di lista.

Per ogni vacazione di cui alla lettera *d*) il compenso sarà pari al terzo dell'indennità giornaliera di cui alla lettera *c*).

Il deposito del lodo nella cancelleria della pretura competente sarà effettuato da uno degli arbitri in rappresentanza anche degli altri ed all'incaricato del deposito spetterà per questo una sola vacazione.

Ciascun arbitro compilerà la nota delle spese, delle indennità e delle retribuzioni che ritiene spettargli secondo le norme suespresse, indicando anche le eventuali anticipazioni ricevute, e la presenterà al Collegio che esaminerà tutte le note e ne riassumerà le risultanze in apposito verbale da firmarsi da tutti gli arbitri. Nessuna vacazione spetta agli arbitri per la compilazione dell'esame delle note e per la redazione del verbale.

Le note di cui sopra saranno liquidate con effetto definitivo dal generale ispettore del Genio, al quale il presidente del Collegio rimetterà perciò, una copia del lodo in carta bollata, le note ed il verbale summenzionato.

N. 95. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 37 recante modificazioni alle norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 della legge 7 giugno 1931, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 giugno 1931, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 10 del R. decreto 21 giugno 1931, n. 988, il comma: « Per i soli capitani delle varie armi e corpi, nominati in servizio permanente effettivo nel 1918, i punti di cui al presente articolo sono tutti diminuiti di cinque », è sostituito dai seguenti:

« Per i capitani delle varie armi e corpi, che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918, si applica, ai punti di cui al presente articolo, un coefficiente di riduzione diminuendo i punti stessi di 1/9, senza tener conto delle eventuali frazioni.

« Ai capitani delle varie armi e corpi che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918, si appli-

cano le disposizioni appresso indicate per i capitani che, per ragioni di età, non abbiano potuto partecipare alla guerra 1915-1918 ».

Art. 2.

Lo specchio di classifica, allegato al R. decreto 21 giugno 1931, n. 988, è modificato, come segue, nella parte che riflette i punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali:

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	PUNTI DECISIVI	
	Parziali	Totale
I. Permanenza in zona di guerra . . .	.....	
II. Passato di guerra	.....	
III. Ricompense al valor militare	.....	
IV. Mutilazioni e ferite	.....	
V. Cultura generale e militare	.....	.....
VI. Qualità fisiche	.....	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	.....	
VIII. Servizio in località disagiate	.....	

Data .....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il presente decreto entra in vigore dal giorno 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 26. — MANCINI.

N. 96. UNIFORME DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra o che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore (con due tavole di disegno).** — (Gabinetto). – 6 febbraio 1935 – Anno XIII.

I distintivi istituiti con le circolari 560 e 561 *giornale militare* 1933 XI, sono stati migliorati togliendone, per più pratico uso, le parti in smalto.

Essi sono costituiti dall'aquila dello S. M. in metallo dorato, con attacco a spilla, come indicato nelle tavole di disegno allegate e che ne fissano anche le dimensioni.

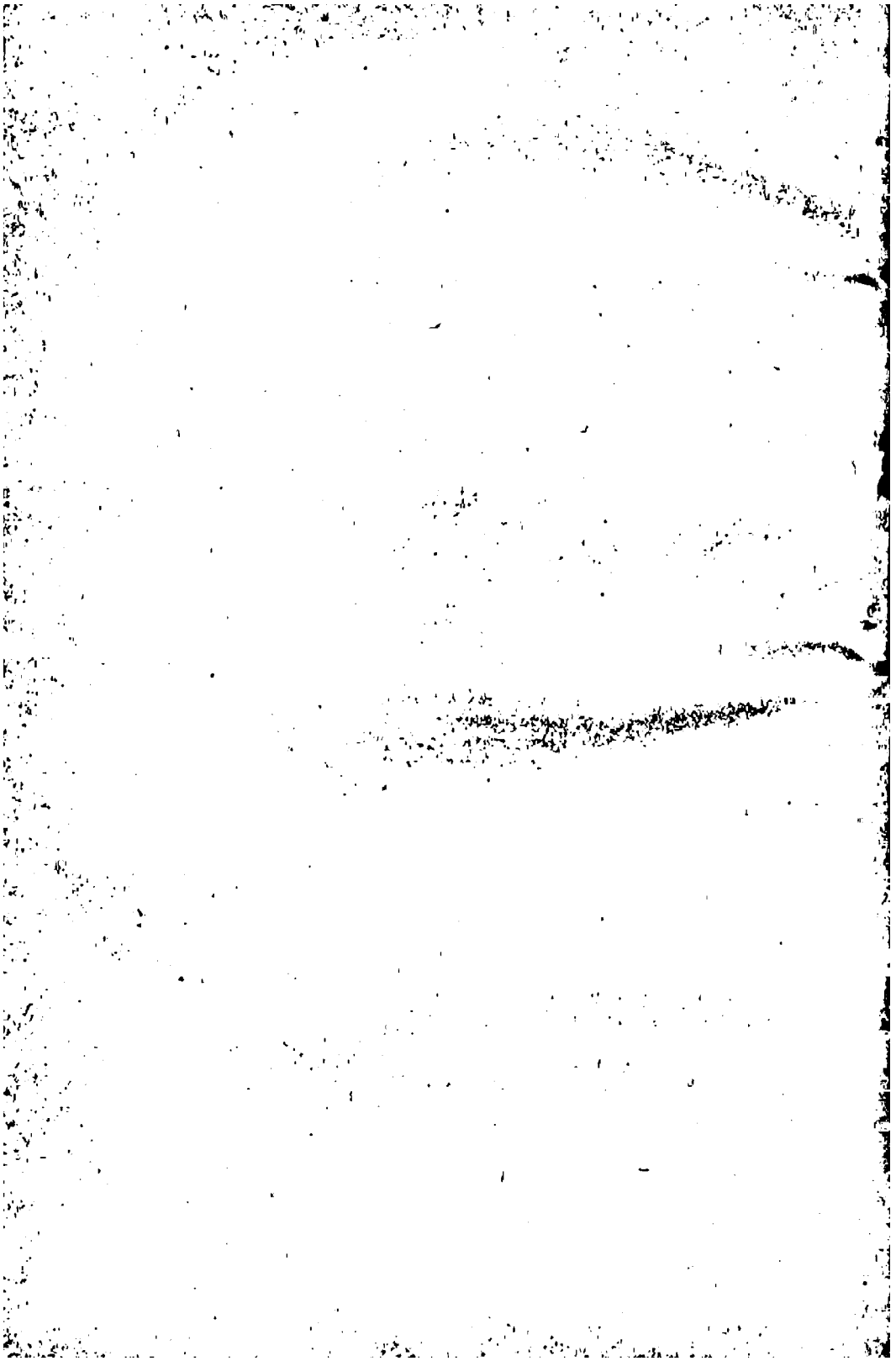
Nulla è variato a quanto disposto dalle suddette circolari nei riguardi dell'uso dei distintivi stessi.

Resta, peraltro, stabilito che l'ufficiale che abbia frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore ed abbia compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra, porterà solamente il distintivo devoluto a coloro che hanno compiuto questi ultimi corsi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



DISTINTIVO PER GLI UFFICIALI CHE HANNO FREQUENTATO IN GUERRA I CORSI PRATICI SUL SERVIZIO DI STATO MAGGIORE.



ad assumere impegni sul bilancio del ministero stesso, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale personali civili e affari generali, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 100. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 gennaio 1935 - Anno XIII.

L'ispettore generale BERTOTTI dott. Antonio cessa dalla delega di firma « pel Ministro » conferitagli col decreto ministeriale 10 agosto 1931-XII, per una parte dei servizi della direzione generale personali civili e affari generali, ed è delegato, in assenza del direttore generale dei servizi amministrativi o per la parte che questi non intenda riservare a sè, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale dei servizi amministrativi, e, nel solo caso di assenza del direttore generale stesso, ad approvare e firmare « pel Ministro » i decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 22 giugno 1934-XII, al direttore capo divisione DEL BALZO dott. Urbano, nonchè quella conferita col decreto ministeriale 30 dicembre 1934-XIII ai direttori capi divisione RIVERSO dot. Luigi e DE BIASE dott. Corrado.

Il direttore capo divisione VIALE Giovanni cessa dalla delega di firma conferitagli col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 101. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 23. - Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 gennaio 1935 Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1º febbraio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, è sostituita dalla seguente:

« *b*) sottufficiali e militari di truppa istruiti come radio telegrafisti (limitatamente agli specialisti), della classe 1909, appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, agli alpini, alla cavalleria ed all'artiglieria e residenti in tutti i distretti militari del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 145. — MANCINI.

N. 102. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 21 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n, 1262;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni:

Decreta:

Il colonnello commissario in s. p. e. del R. esercito D'ADAMO Michele è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato, in sostituzione del colonnello commissario in s. p. e. del R. esercito CHIRICO Giuseppe.

Il presente decreto sarà presentato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 2, *foglio n.* 241. — CAVALLARI.

N. 103. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Retribuzioni agli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento di alcune materie presso le scuole e le accademie militari, e onorari alle suore che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari.** — (Ragioneria centrale). — 31 gennaio 1935 – Anno XIII.

In relazione a quanto è stato pubblicato a pag. 74, lett. *p)* del prontuario n. 2742 (edizione 1934) pel pagamento degli assegni agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934, si avverte che il ministero delle finanze, nei riguardi degli onorari dovuti alle suore in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari, ha disposto quanto segue:

Gli onorari devono assoggettarsi, dal 16 aprile 1934, alla riduzione prevista dall'art. 8 del R. decreto-legge n. 561 del 14 aprile 1934. Pertanto, solo un decimo degli onorari stessi — dato che non raggiungono l'importo di L. 500 lorde mensili — deve essere assoggettato alla riduzione di cui all'art. 7 del citato decreto n. 561. Resta inteso con ciò che nessuna riduzione dovrà effettuarsi quando lo stabilimento ha sede in comune avente una popolazione di oltre 500.000 abitanti.

Lo stesso ministero delle finanze, nei riguardi del personale insegnante presso istituti d'educazione, incaricato dell'insegnamento di alcune materie presso le scuole e le accademie militari, ha disposto quanto segue:

1° nel caso di uno o più incarichi conferiti a professori di ruolo, la retribuzione va assoggettata alla riduzione del 12 % prevista dall'art. 6 del citato R. decreto-legge n. 561;

2° nel caso di un incarico a persona estranea alla pubblica amministrazione, la retribuzione va assoggettata alla riduzione graduale prevista dall'art. 2 dello stesso decreto;

3° nel caso, infine, di due o più incarichi conferiti ad estranei all'amministrazione, la retribuzione di importo maggiore deve assoggettarsi alla riduzione graduale prevista dall'art. 2 del decreto 561, mentre l'altra o le altre retribuzioni di importo inferiore devono assoggettarsi alla riduzione del 12 % prevista dall'art. 6 del decreto medesimo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 104. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

Sono disponibili, presso il ministero delle finanze, i seguenti posti d'impiego:

n. 4 posti di applicato nel ruolo d'ordine delle ragionerie centrali - grado 12°, gruppo C - (unica residenza Roma);

n. 2 posti nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza - grado 12°, gruppo C - spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 15 marzo 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale, per l'impiego di ufficiale di ragioneria delle intendenze di finanza, dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato in carta da bollo da L. 4 di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 105. – PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione. – R. decreto 28 settembre 1934, n. 1813.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1935 – Anno XIII.

È stato pubblicato il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1813, che apporta modificazioni al regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione.

La pubblicazione sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari secondo le modalità seguite per la diramazione del testo di cui alla circolare 49 *giornale militare* 1933 - anno XI.

Essa deve essere inscritta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: pagina 12, numero categorico 2801, prezzo L. 0,20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 106. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Codice G - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito.** — (Ispettorato del genio) — 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

È stato ristampato il Codice *G* - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito (n. 2619 - prezzo lire 1), di cui venne segnalata la pubblicazione con circolare n. 727 del *giornale militare* 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 105/28 - Parte 2ª - servizio del pezzo.** — (Ispettorato dell'artiglieria) — 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la istruzione sul servizio del pezzo per il cannone da 105/28.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito - parte 2ª - artiglieria - pag. 84 - n. 2710 - edizione 1934 - prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 108. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene modificata la composizione della commissione esaminatrice del concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1931-XIII, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esame a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR., indetto col decreto ministeriale medesimo;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1931-XIII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui al decreto stesso, l'ispettore generale Stoppa dott. Luigi, in sostituzione dell'ispettore generale Bertotti dott. Antonio, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

Edito a cura della Rivista

" NAZIONE MILITARE „

sarà posto prossimamente in vendita il libro dal titolo

ELEMENTI DI CULTURA MILITARE

PER IL CITTADINO ITALIANO

del generale ALBERTO BALDINI

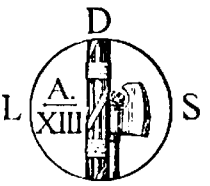
Come dice il titolo, il libro è destinato a **colmare la lacuna** che, fino ad oggi, ha separato la cultura generale dalla cultura militare. Perciò **si ispira alle finalità perseguite dalle recentissime leggi su la Nazione Militare.** Nella stesura corrisponde (con qualche lieve amplificazione utile per chi voglia dati più completi) al programma di **insegnamento di primo grado** prescritto dalla legge su la cultura militare nelle scuole civili. La materia vi è ripartita e trattata con criteri nuovi ed originali, evitando il più possibile parole del gergo tecnico, per agevolare una più pronta assimilazione. Contiene i **dati più recenti,** aggiornati al dicembre del 1934-XIII. Il capitolo conclusivo è dedicato ad una breve, chiarissima, volgarizzata esposizione della **grande guerra nello scacchiere italo-austriaco** (1915-1918), corredata di carte a colori. È, in sostanza, **un libro per tutti, di viva attualità;** utile anche a uomini politici, dirigenti sindacali, quadri della Milizia e delle organizzazioni giovanili, ecc.

È un volume in 8° grande, di circa 250 pagine, su carta di lusso, **con 23 tavole a colori e 240 illustrazioni in nero.**

Costa ***QUINDICI LIRE.***

Sarà venduto da tutte le librerie scolastiche e dalle altre principali librerie del Regno.

Concessionario esclusivo per l'organizzazione commerciale il *dott. Paolo Cremonese, Libreria Editrice Mantegazza – Via IV Novembre 146, Roma.*



PREZZO L. 2 —

(7105980) Roma, 1939-XVII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1935 – ANNO XIII — 12 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 109 – 4 febbraio 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esami, esperimenti ed esame dei titoli per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi, compresi nei limiti per l'inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1935-36 . . . . . *Pag.* 297

PARTE SECONDA

Circolare N. 109. — AVANZAMENTO. — Esami, esperimenti ed esame dei titoli per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi, compresi nei limiti per l'inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1935-36. — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934-XII n. 1374:

1. Gli esperimenti, gli esami e l'esame dei titoli (dove prescritto) per gli ufficiali compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1935-36, avranno luogo nei giorni e nelle località stabilite dagli allegati *A* e *B*.

2. Sotto la data del 4 corrente, sono nominate, per le prove di cui sopra, le commissioni esaminatrici indicate nell'allegato *C*. Il giorno di presentazione dei membri di ciascuna commissione sarà stabilito dal presidente della commissione stessa.

3. Con successive circolari saranno pubblicati i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le varie prove. Tali ufficiali dovranno presentarsi alle segreterie delle rispettive commissioni esaminatrici od ai comandi indicati negli allegati *A* e *B*, il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle prove stesse.

4. Le commissioni, nell'organizzare il proprio lavoro, terranno presente l'assoluta necessità di inviare di urgenza ai corpi dai quali gli ufficiali dipendono, gli specchi mod. *I)* indicanti i risultati ottenuti negli esami dagli ufficiali stessi. Gli stampati per la compilazione di detti specchi dovranno essere ritirati presso questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

5. I comandi di corpo, non appena ricevuti i suddetti specchi mod. *I)* compileranno gli specchi di avanzamento e li trasmetteranno, *con ogni sollecitudine* (unitamente agli altri documenti prescritti e cioè: specchio di classifica, specchio mod. *I)*, e libretto personale) alle successive autorità giudicanti.

Gli specchi di avanzamento dovranno poi essere trasmessi entro il più breve tempo al ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATI

Esami per l'avanz

ARMI E CORPI	MAGGIORI			
	Data	Località	Specie degli esami	Data
Carabinieri reali	8 marzo 9 marzo 18 aprile	(1) Roma, comando generale dell'arma dei CC. RR.	Prove scritte di: Cultura generale Cultura professionale Esperimento pratico e prova orale	8 marzo 9 marzo 18 aprile
Fanteria ..... *Cavalleria* ..... *Artiglieria* ..... *Genio*..... (Ruolo comando)	8 marzo 9 marzo 25 maggio	(1) Salerno	Prove scritte di: Storia Cultura tecnico professionale Prove orali ed applicative	8 marzo 9 marzo 25 maggio
Servizio tecnico armi e munizioni	8 marzo 23 aprile	Roma, direzione del servizio tecnico armi e munizioni	Consegna dei temi Prove orali	marzo 23 aprile
Servizio studi ed esperienze del genio	8 marzo 23 aprile	Roma, ispettorato del genio	Consegna dei temi Prova orale	marzo 23 aprile
Servizio tecnico automobilistico	8 marzo 1° giugno	Roma, ispettorato del materiale automobilistico	Consegna dei temi Prova orale	8 marzo 1° giugno
Ufficiali medici.....	1° aprile	Roma, ospedale militare	Prove orali e pratica	8 marzo 9 maggio
Ufficiali chimici farmacisti....	8 marzo 10 maggio	(1) Roma, ospedale militare	Prova scritta Prove orali	8 marzo 1° maggio

(1) Presso i rispettivi comandi di corpo di armata, dei Regi corpi di truppe coloniali e dei presi

ALLEGATO *A*.

mento a scelta speciale

CAPITANI		TENENTI		
Località	Specie degli esami	Data	Località	Specie degli esami
(1) Roma, comando generale dell'arma dei CC. RR.	Prove scritte di: Cultura generale Cultura professionale Esperimento pratico e prova orale	 8 marzo 9 marzo 18 aprile	(1) Roma, comando generale dell'arma dei CC. RR.	Prove scritte di: Cultura generale Cultura professionale Esperimento pratico prova orale
(1) Salerno	Prove scritte di: Storia Cultura tecnico professionale Prove orali ed applicative	 8 marzo 9 marzo 25 maggio	(1) Salerno	Prove scritte di: Storia Cultura tecnico professionale Prove orali ed applicative
Roma, direzione del servizio tecnico armi e munizioni	Consegna dei temi Prove orali	— —	— —	— —
Roma, ispettorato del genio	Consegna dei temi Prova orale	— —	— —	— —
Roma; ispettorato del materiale automobilistico	Consegna dei temi Prova orale	— —	— —	— —
Roma, ospedale militare	Prova scritta Prove orali e pratiche	8 marzo 1° maggio	(1) Roma, ospedale militare	Prove scritte Prove orali e pratiche
(1) Roma, ospedale militare	Prova scritta Prove orali e pratiche	1° aprile	Roma, ospedale militare	Prove pratiche

del Dodecanneso.

Esami per l'avanza

ARMI E CORPI	MAGGIORI			
	Data	Località	Specie degli esami	Data
Ufficiali commissari	8 marzo	(1)	Prova scritta	8 marzo
	24 aprile	Roma, ispettorato servizi commissariato	Prove orali	24 aprile
	29 aprile	Torino	Prova pratica	29 aprile
Ufficiali di sussistenza	8 marzo	(1)	Prova scritta	8 marzo
	9 maggio	Roma, ispettorato servizi commissariato	Prove orali	9 maggio
Ufficiali di amministrazione	8 marzo	(1)	Prova scritta	8 marzo
	15 maggio	Roma, ufficio centrale servizi contabili	Prove orali	13 maggio
Ufficiali veterinari	8-9 marzo	(1)	Prove scritte	8-9 marzo
	7 maggio	Roma, ufficio capo servizio veterinario	Prova orale	15 maggio

(1) Presso i rispettivi comandi di corpo di armata, dei Regi corpi di truppe coloniali e dei presi

Segue ALLEGATO *A*.

mento a scelta speciale

CAPITANI		TENENTI		
Località	Specie degli esami	Data	Località	Specie degli esami
(1) Roma, ispettorato servizi commissariato Torino	Prova scritta Prove orali Prova pratica	8 marzo 24 aprile —	(1) Roma, ispettorato servizi commissariato —	Prova scritta Prove orali —
(1) Roma, ispettorato servizi commissariato	Prova scritta Prove orali	8 marzo 9 maggio	(1) Roma, ispettorato servizi commissariato	Prova scritta Prove orali
(1) Roma, ufficio centrale servizi contabili	Prova scritta Prove orali	8 marzo 9 maggio	(1) Roma, ufficio centrale servizi contabili	Prova scritta Prove orali
(1) Roma, ufficio capo servizio veterinario	Prove scritte Prove orali pratiche	8-9 marzo 21 maggio	(1) Roma, ufficio capo servizio veterinario	Prove scritte Prove orali pratiche

de. Dodecanneso.

Esami, esperimenti e valutazione dei titoli per l'avan

ARMI E CAPI	TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI	
	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti	Data	Località
Carabinieri Reali	2 maggio	presso i rispettivi comandi di legione	Inizio esperimento pratico	—	—
	6 giugno	Roma, comando generale dell'arma dei CC. RR.	Inizio prova orale	—	—
Ruolo comando: *Fanteria*	1° marzo	presso i comandi c. d'a. designati con circolare 55 del G. M. c. a.	Inizio corso per la valutazione delle doti pratiche di comando	—	—
Ruolo comando: *Cavalleria*					
Ruolo comando: *Artiglieria*	5 aprile	Salerno	Inizio primo turno esperimenti	—	—
Ruolo comando: *Genio*	1° maggio	Salerno	Inizio secondo turno esperimenti	—	—
Servizio tecnico armi e munizioni	20 aprile	Roma, ispettorato di artiglieria	Inizio valutazione titoli	—	—
Servizio studi ed esperimenti del genio	20 aprile	Roma, ispettorato del genio	Inizio valutazione dei titoli	—	—
Servizio tecnico automobilistico	1° maggio	Roma, ispettorato del materiale automobilistico	Inizio valutazione titoli	—	—

ALLEGATO *B*.

zamentoanticipato, a scelta ordinaria e ad anzianità

	CAPITANI			TENENTI		
Specie degli esami od esperimenti	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti
—	23 aprile	Roma, comando generale dell'arma dei CC. RR.	Inizio prove scritta, orale, pratica	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	27 marzo	Caserta	Inizio 1° turno esperimenti e prova speciale d'arma	20 marzo	Presso i comandi di c. d'a., dei R. c. truppe coloniali e dei presidi del Dodecanneso	Prova scritta
—	23 aprile	Caserta	Inizio 2° turno esperimenti e prova speciale d'arma	25 aprile	Civitavecchia	Prove orali o pratiche
—	19 maggio	Caserta	Inizio 3° turno esperimenti e prova speciale d'arma	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	20 aprile	Roma, ispettorato del genio	Inizio valutazione titoli	—	—	—
—	1° maggio	Roma, ispettorato del materiale automobilistico	Inizio valutazione titoli	—	—	—

Esami, esperimenti e valutazione dei titoli per l'avan

ARMI E CORPI	TENENTI COLONNELLI			MAGGIOR	
	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti	Data	Località
Ufficiali medici	8 marzo	Roma, direzione generale di sanità militare	Inizio valutazione titoli	—	—
Ufficiali chimici farmacisti	8 marzo	Roma, direzione generale di sanità militare	Inizio valutazione titoli	—	—
Ufficiali commissari	30 marzo	Roma, ispettorato servizi commissariato	Prova scritta	—	—
	3 aprile		Prove orali	—	—
	4 aprile	Ancona	Prova pratica	—	—
Ufficiali di amministrazione	15 aprile	Roma, ufficio centrale servizio contabili	Prova scritta	—	—
	17 aprile		Prova orale	—	—
Ufficiali veterinari	25 aprile	Roma, ufficio del capo servizio veterinario	Inizio prove scritte ed orale	9 maggio	Roma, ufficio capo servizio veterinario

Segue ALLEGATO *B*,

zamento anticipato, a scelta ordinaria e ad anzianità

CAPITANI			TENENTI		
Specie degli esami od esperimenti	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti	Data	Località	Specie degli esami od esperimenti
—	23 aprile	Roma, ospedale militare	Inizio prove: orali, pratica e scritta	9 aprile	Roma, ospedale militare	Inizio prove: orali e pratiche
—	23 aprile	Roma, ospedale militare	Inizio prove: scritta, pratica ed orale	10 aprile	Roma, ospedale militare	Inizio prove: pratica ed orale
—	18 maggio	Roma, ispettorato servizi commissariato	Prova scritta	—	—	—
—	22 maggio		Prova orale	—	—	
—	24 maggio	Napoli - Caserma Pisacane	Prova pratica	—	—	—
—	1° giugno	Roma, ufficio centrale servizi contabili	Prova scritta	6 giugno	Roma, ufficio centrale servizi contabili	Prova scritta
—	4 giugno		Prove orali	10 giugno		Prove orali
Inizio prove: scritta ed orale	—	—	—	25 maggio	Roma, ufficio capo servizio veterinario	Inizio prove: scritta, pratica ed orale

ALLEGATO *C*.

Commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi e corpi e servizi, da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.

I. — Commissione esaminatrice per gli esami ed esperimenti di avanzamento a scelta speciale ed a scelta ordinaria degli ufficiali dell'Arma dei CC. RR.:

Generale di divisione		SQUILLERO Giovanni, *presidente*.
»	brigata	CONTESTABILE Carlo, *membro*.
»	»	BOELLA Giuseppe, *membro*.
Colonnello		BAGGI Carlo, *membro*.
»		GIANI Umberto, *membro*.
»		HAZON Azolino, *membro supplente*.
Tenente colonnello		BARUCCHI Silvio, *segretario* (senza diritto a voto).

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale la suddetta commissione è completata dai seguenti insegnanti civili, quali membri senza diritto a voto:

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello:

1) Diritto penale e procedura penale (Prof. VANNINI comm. Ottorino).

2) Diritto amministrativo (Avv. prof. DE BERNARDIS cav. Ernesto).

3) Diritto costituzionale (Prof. CICALA comm. Francesco).

4) Economia politica e questione sociale (Prof. LORENZONI comm. Giovanni).

5) Diritto del lavoro e legislazione sociale (Prof. ARIAS comm. on. Gino).

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di capitano o maggiore:

1) Diritto penale (Avv. DE SANTIS comm. Giuseppe).

2) Procedura penale e codice penale militare (Avv. GIUDICE comm. Pietro).

3) Diritto amministrativo, economia politica, legislazione sociale e sindacale (Avv. prof. DE BERNARDIS cav. Ernesto).

II. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando:

Generale di divisione GUZZONI Alfredo, *presidente.*
» brigata BRANCACCIO Silvio, *membro.*
» » MAJOLI Giovanni, *membro.*
Colonnello fanteria BETTINI Gino, *membro.*
Ten. col. » FIOCCA Ildebrando, *membro*
» » BENIGNI Arturo, *membro.*
» artigl. BOTTARI Giulio, *membro.*
» genio BIAGIOLI Biagio, *membro.*
» cavall. BERAUDO di PRALORMO Emanuele, *membro.*
» fanteria SAPIENZA Francesco, *segretario* (senza diritto a voto).

III. — Commissione esaminatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato al grado di maggiore dei ruoli di comando:

Generale di divisione APPIOTTI Giacomo, *presidente*
» brigata MAINONI d'INTIGNANO Girolamo, *membro.*
» » NASCI Gabriele, *membro.*
» » IVALDI Giuseppe, *membro.*
Colonnello fanteria FERONE Ernesto, *membro.*
» » STAFFIERI Ernesto, *membro.*
» cavall. GASTINELLI Carlo, *membro.*
» » BERARDI Umberto, *membro.*
» artigl. SCARAMPI del CAIRO Galeazzo, *membro.*
» » MANZI Luigi, *membro.*
» genio DI PALMA Guido, *membro.*
» fanteria BARTERI Adriano, *membro.*
» genio GIOIA Flavio, membro.
Ten. col. fanteria ASTERITTI Massimino, *segretario* (senza diritto a voto).

IV. — Commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando:

Gen. designato d'arm. AGO Pietro, *presidente.*
Generale di divisione NICOLOSI Mario, *membro.*
» brigata BARBIERI Alberto, *membro.*
» » PACINI Leonida, *membro.*
Colonnello fanteria RUSSO Biagio, *membro.*
» » FERRERO Alberto, *membro.*
» » NEGRO Guglielmo, *membro.*
» cavall. VACCARI Umberto, *membro.*

Colonnello	artigl.	SANTOVITO Ugo, *membro.*
»	»	GIOVANNELLI Vittorio, *membro.*
»	»	BIONDI MORRA Francesco, *membro.*
»	genio	FOGLIANI Luigi, *membro.*
»	»	CARNELUTTI Giuseppe, *membro.*
»	fanteria	SCALA Edoardo, *segretario* (senza diritto a voto).

V. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali dei ruoli di comando:

Generale di c. d'arm.		TUA Angelo, *presidente.*
»	divisione	OLIVETTI Adolfo, *membro.*
»	brigata	GIGLIARELLI Ugo, *membro.*
»	»	CHIAPIRONE Ferdinando, *membro.*
Colonnello	fanteria	COTURRI Renato, *membro.*
»	»	CARINI Luigi, *membro.*
»	»	GOTTI PORCINARI Giulio Cesare, *membro.*
»	cavall.	ARMANDO Enrico, *membro.*
»	»	MASSONE Riccardo, *membro.*
»	artigl.	INFANTE Adolfo, *membro.*
»	»	MAINARDI Odoardo, *membro.*
»	genio	FORTUNATO Arturo, *membro*
»	»	VOX Donato, *membro.*
Ten. colonn.	fanteria	MAGI Oscar, *segretario* (senza diritto a voto).

VI. — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria, e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

Generale di divisione		DE PIGNIER Augusto, *presidente.*
Ten. gen.	di artigl.	TESIO Giovanni, *membro.*
Magg. gen.	»	PALLIERI Vittorio, *membro.*
Colonnello	»	DORIA Alessandro, *segretario* (senza diritto a voto).

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il Servizio chimico militare, il maggior generale di artiglieria PALLIERI Vittorio è sostituito dal generale di divisione RICCHETTI Aurelio, direttore del Servizio chimico militare, il quale assumerà la presidenza della commissione.

VII. — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a

scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

Gen. di corpo d'arm.		GIULIANO Arturo, *presidente*.
Ten. gen. del genio		GUASCO Giuseppe, *membro*.
Magg. gen.	»	GIAMBERINI Curzio, *membro*.
Ten. colonn.	»	SQUARCIA Ermete, *segretario* (senza diritto a voto).

VIII. — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria, e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico:

Tenente generale	PUGNANI Angelo, *presidente*.
Generale di divisione	DE PIGNIER Augusto, *membro*.
Maggior generale	GIAMBERINI Curzio, *membro*.
Colonnello	MANERA Mario, *segretario* (senza diritto a voto).

IX. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore medico:

Tenente gen. medico		FRANCHI Luigi, *presidente*.
Colonnello	»	SANTAMARIA Alberto, *membro*.
»	»	MOLISANI Alfredo, *membro*.
»	»	FRISONI Paolo, *membro*.
Tenente col.	»	MASSERANO Giulio, *membro*.
»	»	CAMORIANO Pietro, *membro*.
»	»	DE BERNARDINIS Virginio, *membro*.
»	»	COSTA Fausto, *membro*.
»	»	BASSI Giuseppe, *membro*.
Maggiore	»	GRIFI Filippo, *membro*.
»	»	MANFREDI Alfredo, *segretario* (senza diritto a voto).

X. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico:

Tenente gen. medico		FRANCHI Luigi, *presidente*.
Colonnello	»	MARTOGLIO Ferdinando, *membro*.
»	»	SANTAMARIA Alberto, *membro*.
»	»	MOLISANI Alfredo, *membro*.
»	»	FRISONI Paolo, *membro*.
»	»	MONACO Arturo, *membro*.
»	»	DE LOGU Gino, *membro*.
Tenente col.	»	BASSI Giuseppe, *segretario* (senza diritto a voto).

XI. — Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di colonnello e maggior generale medico:

Tenente gen.	medico	FRANCHI Luigi, *presidente.*
Maggior gen.	»	VOLPE Mazzini, *membro.*
»	»	TECCE Pasquale, *membro.*
Tenente col.	»	BASSI Giuseppe, *segretario* (senza diritto a voto).

XII. — Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello chimico farmacista:

Tenente gen. medico	FRANCHI Luigi, *presidente.*
Maggior gen. »	RIZZUTI Giuseppe, *membro.*
Colonn. chim. farm.	PAGNIELLO Alfredo, *membro.*
Tenente col. medico	BASSI Giuseppe, *segretario* (senza diritto a voto).

XIII. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore chimico-farmacista:

Maggior gen. medico	RIZZUTI Giuseppe, *presidente.*
Colonn. chim. farm.	PAGNIELLO Alfredo, *membro.*
Ten. col. »	MOZZANA Carlo, *membro.*
» »	LOMBARDI Manlio, *segretario* (senza diritto a voto).

XIV. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello chimico farmacista:

Maggior gen. medico	RIZZUTI Giuseppe, *presidente.*
Colonn. chim. farm.	PAGNIELLO Alfredo, *membro.*
» »	CORRADI Remo, *membro.*
Ten. col. »	LOMBARDI Manlio, *segretario* (senza diritto a voto).

XV. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di commissariato:

Tenente gen. comm.	CHIARIZIA Ettore, *presidente.*
Magg. » »	BARBATO Antonio, *membro.*
» » »	DOLETTI Giuseppe, *membro.*
Colonnello di S. M.	NEBBIA Eduardo, *membro.*
» commiss.	PIPITO' Giuseppe, *membro.*
Maggiore »	FERRO Romano, *segretario* (senza diritto a voto)

XVI. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di sussistenza:

Magg. gen. commiss. DOLETTI Giuseppe, *presidente.*
Colonnello » PIPITO' Giuseppe, *membro.*
Ten. col. sussistenza MOCCIA Roberto, *membro.*
Magg. commissario NICCOLI VALLESI Giuseppe, *segretario* (senza diritto a voto).

XVII. — Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di amministrazione:

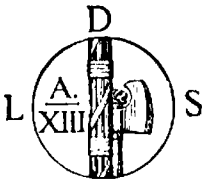
Magg. gen. commiss. BARBATO Antonio, *presidente.*
Colonnello di S. M. LAVIANO Francesco, *membro.*
» amm. CIRIELLO Vincenzo, *membro.*
» » GRECO Vincenzo, *membro.*
» » BERTINI Enrico, *membro.*
Maggiore » BIANCHI Pietro, *segretario* (senza diritto a voto).

XVIII. — Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello veterinario:

Colonnello veterin. PERRUCCI Pietro, *presidente.*
» » LOCCATELLI Luciano, *membro.*
» » MELCHIORRI Ilario, *membro.*
Maggiore » BENEGIAMO Oronzo, *segretario* (senza diritto a voto).

XIX. — Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di tenente colonnello, maggiore e capitano veterinario:

Colonnello veterin. PERRUCCI Pietro, *presidente.*
» » BEZZI Armando, *membro.*
Ten. col. » SEGU' Giuseppe, *membro.*
1° capitano » DELL'ORBO Secondo, *segretario* (senza diritto a voto).



PREZZO L. 2 —

(7105980) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª 1935 - ANNO XIII 15 FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 15 FEBBRAIO 1935-XIII

Encomio solenne all'aiutante di battaglia COSTA Plinio, del Comando militare della stazione di Ancona:

« Investito da una locomotiva in manovra, durante il suo servizio presso un comando militare di stazione, riportava l'amputazione traumatica del piede sinistro. Malgrado le sue gravi condizioni, preoccupavasi soltanto perchè il servizio venisse assicurato e ripristinato, dando prova di attaccamento al dovere e di virile comportamento ».

Ancona, 22 gennaio 1935-XIII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 317

PARTE PRIMA

N. **110 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2250. - Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina, la R. aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . . *Pag.* 319

» **111 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Distintivi dei gruppi carri veloci (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 321

» **112 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII - EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un tipo di stivaletto al cromo per sergenti maggiori e sergenti. . . . . » 323

» **113 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino per ferrovieri del genio . . . . . » 329

» **114 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale . . . . . » 333

» **115 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da Ancona a Zara e viceversa degli ufficiali sposati in Dalmazia . . . . » 345

N. **116 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della M. da COS. . . . . *Pag.* 347

» **117 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente sulle FF. SS. . . . . » 349

PARTE SECONDA

N. **118 - 5 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria o genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII . . *Pag.* 351

» **119 - 16 gennaio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale. - Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda . . . . . » 352

» **120 - 17 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 24. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di aziende autonome. . . . . » 360

» **121 - 26 gennaio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 362

» **122 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 363

» **123 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiali. . . . . » 368

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 368

PARTE PRIMA

Circolare N. 110. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2250. – Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina, la R. aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.** — (Gabinetto). — 27 dicembre 1934 — Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 5 febbraio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, quale risulta modificato dall'art. 2, lettera *E*, del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3240, e dall'art. 6 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente:

« Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì ad informare, *entro le* 24 *ore*, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo, anche nell'interno della stessa città ».

Art. 2.

Nell'art. 23 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, la disposizione contenuta nel numero 1° è sostituita dalla seguente:

« 1° Nei casi previsti dall'art. 4 e dal 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

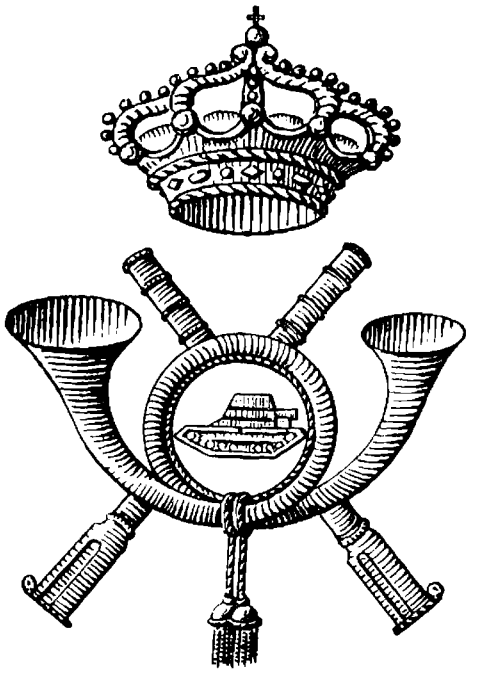
MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG
— DI CROLLALANZA — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 111. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Distintivi dei gruppi carri veloci** (*con una tavola di disegno*). — (Gabinetto). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

I militari di cavalleria dei gruppi carri veloci delle divisioni celeri conservano i colori distintivi del reggimento Guide, con la sola variante che le fiamme bianche sul bavero debbono essere a due punte invece che a tre.

Inoltre i militari suddetti porteranno sul copricapo il fregio riprodotto nella figura e consistente nel trofeo dei cavalleggeri sostenuto da due mitragliatrici leggere incrociate; sul tondino è applicata la sagoma di un carro veloce.



FREGIO DEI GRUPPI CARRI VELOCI DELLE DIVISIONI CELERI.
(Grandezza naturale).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 112. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un tipo di stivaletto al cromo per sergenti maggiori e sergenti.** — (Direzione generale servizi logistici – Divisione V. E. – Sez. 1ª). — 14 febbraio 1935 – Anno XIII.

È adotatta pei sergenti maggiori e sergenti raffermati una calzatura al cromo a doppia suola, in sostituzione di un paio di stivaletti regolamentari.

Dette calzature saranno usate prevalentemente per la libera uscita, senza escluderne l'uso per l'istruzione.

I corpi segnaleranno annualmente, entro il mese di gennaio, il fabbisogno distinto in taglie alle direzioni di commissariato competenti per territorio, dopo averlo accertato con precisione secondo il numero dei sottufficiali aventi diritto alla rinnovazione.

Le direzioni trasmetteranno le richieste all'opificio militare di Torino, che provvederà alla confezione ed alla spedizione degli stivaletti.

La prima distribuzione di dette calzature avrà luogo all'atto della rafferma, previo ritiro di uno stivaletto di quelli in distribuzione. La rinnovazione sarà effettuata ogni due anni, intercalandola con la rinnovazione dello stivaletto regolamentare da truppa, che avverrà pure ogni due anni, in modo che i sottufficiali raffermati abbiano sempre in distribuzione un paio di stivaletti regolamentari con chiodatura per l'istruzione, esercitazioni, ecc. ed un paio di calzature al cromo.

In conseguenza della distribuzione degli stivaletti al cromo non sarà più corrisposto alcun compenso ai sottufficiali in questione per l'uso di calzature di proprietà privata e non saranno più fatti costruire agli stessi sottufficiali stivaletti su misura, com'è previsto dalla circolare 12 *giornale militare* 1926, ma le calzature occorrenti per la rinnovazione della scarpe chiodate regolamentari saranno prelevate dai magazzini, analogamente a come praticasi per la truppa.

Gli stivaletti al cromo saranno inventariati al n. 178 della sezione A, categoria 1ª, del nomenclatore edizione 1932, al prezzo di L. 40.

Segue la descrizione:

Ogni stivaletto comprende le seguenti parti:

tomaia,
fondo,
guardolo,
accessori.

Tomaia. — La tomaia confezionata con pelle di vitello al cromo, tinta in nero, comprende le seguenti parti:

clac,
gambaletto,
puntale,
sottopuntale di cuoio suola,
alette laterali di rinforzo,
linguetta,
listini vari,
contrafforte interno di cuoio suola,
fodera.

Clac: deve essere ricavato in un sol pezzo dalle parti migliori della pelle. Spessore mm. 1,2 a 1,5.

Gambaletto: è in due pezzi ricavati dalle parti buone della pelle. Spessore mm. 1 a 1,3.

Puntale: deve avere le stesse caratteristiche e spessori del clac al quale è unito mediante doppia cucitura.

Sottopuntale: è in cuoio suola dello spessore di mm. 1,7 a 2,2 convenientemente smussato ai bordi.
È unito al clac mediante cuciture.

Alette laterali di rinforzo: sono ricavate dalle parti secondarie della pelle. Spessore mm. 1 a 1,2.
Sono unite alla fodera ciascuna per mezzo di due tratti di cucitura a macchina in modo da risultare in corrispondenza delle parti laterali del clac.

Linguetta: è ricavata dalle parti secondarie della pelle. Spessore mm. 0,8 a 1.

Listini vari: comprendono:

— il listino posteriore esterno in vitello (da ricavarsi nelle parti buone della pelle). Spessore mm. 1,2 a 1,5.

— il listino completo interno: spessore mm. 1,2 a 1,5
— listino interno all'orlo del gambaletto (in due pezzi): spessore mm. 1 a 1,2
— listini sottocchielli: spessore mm. 1 a 1,2

} da ricavarsi o da parti secondarie di vitello o da parti buone di montone al cromo tinto in nero.

Contrafforte interno: è in cuoio suola dello spessore di mm. 2 a 2,5 convenientemente smussato ai bordi. È applicato fra la fodera e la parte posteriore del clac.

Fodera: lo stivaletto è completamente foderato con tela resistente.

Fondo. — Comprende le seguenti parti:

sottopiede,
ripieno,
fiossi,
mezza suola interna,
suola,
tacco.

Sottopiede. Il sottopiede è di cuoio suola, di un sol pezzo, privo di tagli. Spessore mm. 3,3 a 3,8.

Ripieno. Il ripieno, di un sol pezzo, è formato di cuoio suola propeviente da parti secondarie, oppure di crosta conciata e rifinita a suola, ben battuta e cilindrata. Deve essere così lungo da arrivare dalla punta fin sotto tutto il tacco; si può sovrapporre altro pezzo di analogo materiale, quando sia necessario colmare perfettamente il vuoto tra il sottopiede e la mezza suola. Pel collegamento di detti due pezzi e per l'applicazione del sottopiede, è necessario l'impiego di materie collanti.

Fiosso. Il fiosso è composto al massimo di tre pezzi di cuoio suola molto compatto, ben proporzionato in larghezza

e lunghezza, per conferire alla suola la voluta convessità e resistenza.

Mezza suola. La mezza suola, applicata fra la suola ed il ripieno, deve avere gli stessi requisiti di bontà della suola intera, ma può essere ricavata nelle parti più sottili delle pelli, dopo effettuato il taglio delle suole, escluse però sempre le parti della testa e quelle spugnose dei fianchi. Spessore minimo mm. 4.

Suola. La suola deve essere di cuoio, proveniente da pelli di bue o di vacca, di macello nazionale, di un sol pezzo, ben battuto o cilindrato e tagliato nelle parti migliori della schiappa.

La suola deve essere di cuoio sano senza tagli; la sezione deve presentare tessuto omogeneo, compatto e di colore uniforme. Spessore minimo mm. 5, avvertendo però che è ammesso quello di mm. 4,5 per le calzature dei numeri inferiori al 29.

La spessore deve essere uniforme ed uguale per le due suole di uno stesso paio di calzature.

La suola deve sporgere dalla tomaia non meno di 5 mm.; essa, nella parte sottostante al tacco, è fissata al sottopiede mediante chiodi di ottone di adatta lunghezza e ben ribaditi all'interno, da assicurare solidamente il collegamento fra dette parti.

Tacco. Il tacco deve essere compatto ed avere inclinazione e forma quali si riscontrano nel campione.

È composto di non più di cinque fogli (sottotacchi) e del foglio esterno (sopratacco). I sottotacchi devono essere di cuoio suola battuti e cilindrati, riuniti tra loro ed alla suola con l'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro di cavallo.

Il foglio esterno (sopratacco), deve avere le caratteristiche prescritte per la suola e lo spessore minimo di mm. 4.

Il tacco dovrà avere l'altezza di mm. 15 circa, misurato in corrispondenza del centro del fiosso, e di mm. 27 a 29 misurato posteriormente.

I fogli sottotacchi sono uniti alla suola mediante una serie di chiodi di ferro a testa conica.

Il foglio sopratacco è a sua volta fissato mediante una serie di chiodi in modo da formare anche un rinforzo verso la parte posteriore esterna del sopratacco stesso.

Guardolo. La tomaia è unita al fondo per mezzo del guardolo che dovrà avere la larghezza iniziale di mm. 15 e lo spessore di mm. 3.

Accessori.

Occhielli. Sono in lamiera di ottone laccata in celluloide nera. Le dimensioni, misurate internamente, sono le seguenti:

altezza totale	mm.	4,5 a 5
diametro alla testa, senza la slabbratura	»	6 a 6,5
diametro alla testa, compresa la slabbratura	»	8 a 9
diametro al fondo	»	4,5 a 5

Lacciuoli. Dovranno avere una lunghezza di mm. 1000 a 1010 e corrispondere per qualità a quelli esistenti nel campione-tipo.

Materie prime.

I cuoiami da impiegare debbono essere di concia razionale e genuina ed avere i requisiti prescritti dalle condizioni speciali d'oneri relative (n. 1-F).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 113. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno turchino per ferrovieri del genio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il cappotto per i ferrovieri del genio, inventariato al numero 1629 della categoria 1ª sezione *F* del nomenclatore edizione 1932, è costruito con panno turchino per vestiario, alto m. 1,30, e si compone delle seguenti parti:

corpo,
bavero,
maniche,
tasche.

La parte anteriore del corpo porta sullo sparato sinistro una bottoniera coperta munita di cinque asole.

Nello sparato destro sono applicati 5 bottoni grandi di frutto nero bombè a due fori in corrispondenza delle asole esistenti sulla bottoniera coperta dello sparato sinistro.

I due sparati anteriori sono muniti di sottopanni.

La parte posteriore è in un sol pezzo a taglio diritto.

Nel bavero, il sottobavero è rinforzato con tela di cotone tinta in grigio per fodere e trapuntato con cuciture a macchina, ed è provvisto di una piccola martingala munita di due asole e tre bottoni, di cui due alla parte sinistra ed uno alla parte destra per la chiusura del bavero.

Ciascuna manica è fornita di manopola diritta fissa.

Il cappotto è munito di n. 4 tasche di cui due al petto con aletta sagomata a punta e munita di asola e bottone, e due alle falde con aletta e rinforzi in cuoio.

Le maniche ed il corpo, a metà busto, sono foderati con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.

Le 4 tasche e la bottoniera coperta sono foderate con tela di cotone tinta nera per fodere, alta m. 0,87.

I cappotti sono di tre taglie.

Il conto di costruzione che segue sostituisce quello inserito a pag. 217 della raccolta - ediz. 1932, ed il prezzo di carico del nomenclatore (cat. 1ª sezione *F* n. 1629) è variato da L. 79,60 a L. 81,80.

Conto di costruzione del cappotto di panno turchino da ferrovieri del genio.

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto 1,30	m.	2, 17	31, 00	67, 27
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	2, 70	1, 60	4, 32
Tela di cotone tinta in nero, alta m. 0,87	»	0, 47	2, 35	1, 104
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	9
			Prezzo di costo . . . L.	81, 694
			Prezzo di conteggio . . . »	81, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni grandi e 5 piccoli di osso nero a due fori; un gangherello di ferro con rispettiva maglietta; m. 0.28 di cordoncion di seta nera del diametro di mm. 2, per sostenere il bracciale, e 4 rinforzi di pelle nera per le tasche inferiori, della sagoma di angolo retto.

Specchio delle misure del cappotto di panno turchino per ferrovieri del genio

TAGLIE	Lunghezza totale della parte posteriore	METÀ LARGHEZZA DELLA PARTE POSTERIORE			Lunghezza della manica	METÀ LARGHEZZA DELLA MANICA			Lunghezza della parte anteriore, dalla cucitura della spalla al fondo	METÀ LARGHEZZA DELLA PARTE ANTERIORE			BAVERO		Altezza delle manopole	NOTE
		Alla schiena	Sotto le ascelle	Al fondo		Superiormente	Al gomito	Al polso		Al petto	Sotto le ascelle	Al fondo	Lunghezza a 11 a attaccatura	Altezza per tutta la lunghezza		
	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	1050	235	265	340	620	255	245	180	1100	260	420	580	490	110	70	
2ª	1000	230	255	330	610	250	240	180	1050	250	410	570	480	110	70	
3ª	950	225	245	320	600	245	235	180	1000	240	400	560	470	110	70	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto di panno turchino da ferrovieri del genio.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alta m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
1	—	25	2, 29	57, 25	2, 76	69 —
2	—	50	2, 17	108, 50	2, 70	135 —
3	—	25	2, 05	51, 25	2, 64	66 —
	Totali	100		217, 00		270 —
			Medie m.	2, 17		2, 70

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 114. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale.** — (Gabinetto). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

Questo ministero, considerato che le fanfare dei reggimenti di fanteria divisionale son venute ad assumere, in base alle volenterose iniziative dei singoli corpi, la fisionomia di « bande », è venuto nella determinazione di legalizzare e disciplinare tale stato di fatto.

Ciò tenuto presente che la musica militare, mentre è per il fante elemento d'indubbio valore spirituale, trova, d'altra parte, immediata eco nell'anima del popolo, stabilendo così con esso un più stretto contatto.

La presente circolare si propone, pertanto, di dettare norme uniformi in materia, di elevare la capacità tecnico-musicale degli attuali sottufficiali trombettieri, di mettere il personale delle bande reggimentali nelle migliori condizioni per dedicarsi alle proprie speciali istruzioni, mantenendolo però sempre nel quadro dell'attività addestrativa del reggimento, e di assicurare, infine, ai corpi il necessario continuativo apporto, dal contingente di leva, di elementi che abbiano buone cognizioni musicali.

Ciò premesso si dispone quanto segue:

I — I reggimenti di fanteria divisionale conservano di diritto:

la *banda reggimentale,* alle dipendenze del maresciallo capobanda:

il *drappello tamburini* } alle dipendenze del sottuf-
il *drappello trombettieri* } ficiale tamburino.

Le attuali bande presidiarie passano, conservando l'attuale formazione, a far parte organica dei reggimenti che ora le hanno in forza (1); esse, pur continuando a compiere i servizi di presidio, che dovranno però essere ridotti allo

(1) Quelle bande, che per mancanza di locali si trovano ora aggregate ad altro corpo, continueranno a rimanervi, qualora non sia possibile ovviare a tale inconveniente.

stretto indispensabile, assolvono i compiti di banda reggimentale, intervenendo ai campi estivi. Pertanto presso detti corpi dovrà essere sciolta l'attuale fanfara, salve restando le disposizioni relative ai drappelli tamburini e trombettieri.

I maestri direttori di banda mantengono la direzione delle bande di cui sopra ed assumono nel contempo la qualifica e i compiti di « ispettori delle bande reggimentali ».

Le nomine dei marescialli capi-banda saranno fatte in base ad appositi esami, dando la precedenza agli attuali sottufficiali trombettieri.

Le disposizioni date con la circolare ministeriale n. 1062/4 in data 16 gennaio c. a., relativa al corso di istruzione musicale per i sottufficiali trombettieri, restano confermate ed integrate dalle norme contenute nell'allegato n. 3 della presente circolare.

II — Il personale delle bande reggimentali è dispensato, in linea di massima, dai servizi territoriali e di caserma per meglio attendere allo speciale addestramento.

Tale addestramento dovrà però, nei limiti del possibile, essere armonizzato con le esigenze dell'istruzione militare; pertanto è lasciato al giudizio dei comandanti di reggimento di far partecipare i musicanti *attivamente,* e cioè con incarichi vari (collegamenti, porta-ordini, ecc.), a qualcuna delle esercitazioni esterne più importanti; tale partecipazione costituirà indubbiamente titolo d'orgoglio per i militari delle bande, che debbono rappresentare elementi scelti.

Nel periodo di forza minima il personale in parola potrà inoltre essere impiegato una volta ogni quindici giorni in servizi di guardia, con unico turno.

III — Allo scopo di assicurare ai reggimenti di fanteria divisionale il necessario afflusso dal contingente di leva di elementi aventi buone cognizioni musicali:

a) sarà annualmente determinato da parte di questo ministero il numero approssimativo di reclute aventi i suddetti requisiti, da assegnare da parte dei distretti ai reggimenti in questione;

b) viene estesa nei riguardi delle bande reggimentali l'incorporazione anticipata delle reclute, che sappiano suonare uno strumento di banda o di orchestra.

In relazione alla lettera *a*) i comandi di reggimento potranno comunicare tempestivamente ai comandi di distretto, che devono loro fornire le reclute, quali sono gli elementi di cui particolarmente necessitano.

IV — I comandanti di reggimento rivolgeranno particolari cure all'opera di riordinamento di cui alla presente circolare, avvalendosi del diretto ausilio dei maestri « ispettori », specie per quanto ha tratto all'adozione del prescritto strumentale della banda.

Le nuove denominazioni saranno assunte senz'altro, fatta eccezione di quelle riguardanti i marescialli capi-banda e i sottufficiali tamburini, che sono in diretta relazione con le rispettive nomine.

Così pure avrà immediata esecuzione lo scioglimento delle fanfare presso i reggimenti che incorporano la banda presidiaria (per il corpo d'armata di Verona saranno date disposizioni a parte).

Le norme dettagliate per l'esecuzione delle nuove disposizioni sono contenute nei vari allegati alla presente circolare.

I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il dicembre del corrente anno una relazione circa il funzionamento e il rendimento delle bande reggimentali.

Si fa infine riserva di apportare le necessarie varianti alle disposizioni di legge sullo stato e avanzamento dei sottufficiali e all'« Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

1. — Organico strumentale della banda dei reggimenti di fanteria divisionale.

Maresciallo capo banda

1 clarinetto piccolo in mi/b.
5 clarinetti soprani in si/b.
2 corni in fa o in mi/b.
2 cornette in si/b.
2 tromboni tenori in si/b.
1 trombone basso in fa.
2 flicorni soprani in si/b.
2 flicorni contralti in mi/b.
1 flicorno tenore in si/b.
1 flicorso basso in si/b.
1 flicorno basso grave in fa o in mi/b.
1 flicorno contrabasso in si/b.
1 tamburo
1 cassa
1 paio di piatti

N. 24 musicanti

Nel periodo di forza massima, qualora siano disponibili gli elementi necessari, e sia pure con eventuale cambio di strumento, alla suddetta organizzazione può essere aggiunto in parte o tutto il seguente strumentale (per i reggimenti su due battaglioni (1) l'aliquota supplementare non potrà superare il numero di 10 musicanti):

1 flauto o ottavino in do
3 clarinetti soprani in si/b.
2 clarinetti contralti in mi/b.
1 saxofono soprano in si/b.
1 saxofono contralto in mi/b.
1 saxofono tenore in si/b.
1 saxofono baritono in mi/b.
2 trombe in fa o in mi/b.
1 flicorno sopranino
1 2° flicorno basso in si/b.
1 flicorno basso grave in fa o in mi/b.
1 2° flicorno contrabasso in si/b.

N. 16 musicanti

Il personale è preso in parte dall'attuale organico dei trombettieri, che resta invariato, in parte dal totale del reggimento.

Esso è a disposizione del maresciallo capo banda (eccetto nel caso che la banda intervenga alle esercitazioni del reggimento) per l'istruzione artistica, che dovrà avere la durata approssimativa di sette ore giornaliere.

Qualora esistano presso il reggimento sottufficiali di carriera che sappiano suonare uno strumento, è in facoltà del comandante del reggimento di comprenderli stabilmente nell'organico della

(1) Agli effetti degli organici indicati nel presente allegato in relazione ai reggimenti su tre o due battaglioni non sono da considerare i battaglioni mitraglieri divisionali.

banda reggimentale, sempre beninteso che ciò non pregiudichi l'andamento generale degli altri normali servizi.

L'attività musicale delle bande reggimentali dev'essere in armonia alle possibilità tecniche offerte dallo strumentale e dal personale di leva di cui si dispone, e cioè limitato all'esecuzione di marcie ed inni e canti patriottici; nel periodo di forza massima potrà eseguirsi anche qualche pezzo di musica lirica, seguendo al riguardo le direttive artistiche dei maestri ispettori.

I musicanti delle bande reggimentali portano il distintivo già previsto per gli allievi musicanti delle bande presidiarie (cetra ricamata in nero sul braccio sinistro).

2. — Organico dei drappelli tamburini e trombettieri.

Sottufficiale tamburino

Drappello tamburini

1 cap. o cap. magg. tamburino per btg.	reggimenti su 2 btg:	2 graduati e 8 tamburini
1 sold. tamburino per cp. fucilieri e mitr.	» » 3 btg.:	3 graduati e 12 tamburini

Drappello trombettieri

1 cap. o cap. magg. trombettiere per btg.	reggimenti su 2 btg.:	2 graduati e 8 trombettieri
1 sold. trombettiere per cp. fucilieri e mitr.	» » 3 btg.:	3 graduati e 12 trombettieri

Presso i reggimenti che hanno la banda di corpo d'armata la forza del drappello trombettieri è corrispondente all'attuale organico dei trombettieri, dato che tali reggimenti non devono provvedere alla costituzione della banda reggimentale.

Il personale è preso dagli organici dei tamburini (1) e dei trombettieri.

I reggimenti che hanno formazioni speciali (reggimenti-scuola, reggimenti della Sardegna, ecc.) adotteranno gli organici (2) previsti per i reggimenti a due battaglioni, completando l'aliquota di trombettieri e tamburini loro organicamente assegnata con personale tratto dal totale della forza del reggimento.

Nei reggimenti che hanno distaccamenti il drappello trombettieri sarà necessariamente suddiviso; il drappello tamburini potrà, invece, a giudizio dei comandanti di reggimento, essere tenuto riunito alla sede.

I trombettieri hanno i normali compiti previsti dai regolamenti di disciplina e di servizio interno e territoriale (esecuzione dei segnali).

Il drappello trombettieri dei reggimenti, che hanno la banda di corpo d'armata, eseguirà anche marcie per fanfara; ciò in considerazione del più numeroso personale e tenuto altresì conto che la banda suddetta deve disimpegnare anche i servizi di presidio.

---

(1) L'attuale organico dei tamburini sarà convenientemente ridotto con prossima variante alle tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dei reggimenti di fanteria divisionale.

(2) Compreso quello della banda reggimentale.

ALLEGATO N. 2.

1. — Compiti del maestro « ispettore delle bande reggimentali ».

Il maestro « ispettore delle bande reggimentali » è alle dirette dipendenze del capo di S. M. del comando del corpo d'armata ed assolve i seguenti compiti:

1. — Indirizzare l'attività musicale delle bande reggimentali, rivedendo, altresì, il loro repertorio; nessuna nuova composizione potrà essere eseguita senza autorizzazione del maestro ispettore.

2. — Controllare il rendimento dei marescialli capibanda e dei sottufficiali tamburini, seguendo, mediante saltuarie ispezioni, lo svolgimento dell'istruzione presso i reparti da essi dipendenti.

3. — Dare il proprio parere in relazione all'acquisto di strumenti musicali e di spartiti occorrenti per il funzionamento delle bande; il parere favorevole del maestro ispettore è indispensabile per procedere all'effettivo acquisto.

4. — Indirizzare l'istruzione del canto corale presso i reggimenti delle varie armi nella circoscrizione del corpo d'armata, in modo da ottenere che l'esecuzione dei canti militari risponda esattamente al testo ed abbia il dovuto carattere di marzialità.

In rapporto ai nn. 1, 2 e 3, il maestro ispettore presenterà una breve relazione semestrale al comando del corpo d'armata.

Perchè il maestro ispettore possa adempiere nel miglior modo i suoi compiti, egli è autorizzato a farsi sostituire dal maresciallo vice-capobanda nella direzione della banda di corpo d'armata nelle circostanze (esercitazioni, funzioni funebri, servizi d'onore ecc.) di minore importanza.

5. — Per i corpi d'armata di Alessandria, Udine e della Sardegna, dove manca attualmente il maestro direttore di banda, i compiti d'ispettore delle bande reggimentali saranno per ora assolti dai maestri direttori di banda dei corpi d'armata viciniori, previ accordi tra i comandi di corpo d'armata interessati, e precisamente:

per la divisione del Monferrato:	C. d'A. di Milano
» » » del Monviso:	C. d'A. di Torino
» » » di Cosseria:	
» » » del Piave:	C. d'A. di Verona
» » » del Montenero:	C. d'A. di Trieste
» » » dell'Isonzo:	
per il corpo d'armata della Sardegna:	C. d'A. di Roma

2. — Compiti del maresciallo capo-banda.

Il maresciallo capo-banda ha i seguenti compiti:

1. — Dirige la banda reggimentale e provvede altresì all'istruzione musicale di classe e d'insieme della banda stessa, facendosi coadiuvare dal sottufficiale tamburino, quando questi è libero dalle sue speciali istruzioni.

2. — Provvede ad accrescere il repertorio delle marce, sottoponendo le relative trascrizioni all'approvazione del maestro ispettore.

3. — Indirizza il sottufficiale tamburino nell'addestramento dei dipendenti drappelli.

4. — Ha in regolare consegna gli strumenti musicali, leggii ed altri materiali occorrenti per il servizio della banda (quaderno di carico mod. n. 547) e ne risponde verso l'amministrazione del corpo.
In occasione di acquisti di strumenti, assume nel collaudo la responsabilità di perito di fronte all'amministrazione.

3. — Compiti del sottufficiale tamburino.

Il sottufficiale tamburino svolge l'istruzione ai drappelli tamburini e trombettieri.
Quando assume il comando di detti drappelli è provvisto della mazza regolamentare.
Nelle ore libere dall'addestramento suddetto è a disposizione del maresciallo capobanda per l'istruzione di classe e d'insieme; nei reggimenti dove esiste la banda di corpo d'armata è a disposizione del maestro direttore di banda per identico servizio.
Suona con la banda nei servizi da questa prestati a piè fermo, qualora non sia impegnato con i drappelli tamburini e trombettieri.

ALLEGATO N. 3.

I — Nomina dei marescialli capi-banda.

Le nomine a capo-banda sono fatte con determinazione ministeriale ed esse comportano la contemporanea promozione a maresciallo ordinario; le ulteriori promozioni seguiranno il ritmo normale.

I marescialli capi-banda sono reclutati, previo esame:

a) in linea transitoria, dagli attuali sottufficiali trombettieri;
b) dai musicanti delle bande di corpo d'armata;
c) dai civili.

La commissione di esame, da nominarsi dal comando del corpo d'armata, sarà composta da un ufficiale superiore (preferibilmente che abbia competenza musicale), quale presidente, dal maestro ispettore delle bande reggimentali e da altro maestro militare, oppure da un maestro civile (di riconosciuta competenza in materia di tecnica bandistica) esistenti in sede, quali membri.

A - *Reclutamento dagli attuali sottufficiali trombettieri.*

I sottufficiali trombettieri, che stanno ora svolgendo l'apposito corso d'istruzione (cir. min. 1062/4 del 16 gennaio c. a.), saranno sottoposti, alla fine del corso stesso, agli esami per la nomina a capo-banda.

Potranno sostenere gli esami in anticipo, e cioè allorquando, dopo l'arrivo delle reclute, il corso dovrà essere sospeso, quei sottufficiali trombettieri che per la loro maggiore cultura musicale i maestri ispettori delle bande reggimentali segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

S'intende che, qualora detti sottufficiali non superino gli esami, essi riprenderanno il corso d'istruzione con gli altri, per sostenere poi di nuovo gli esperimenti.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

1. Armonizzare a quattro parti per pianoforte un facile basso con accordi di settima e con qualche ritardo (secondo corso).

2. Trascrivere per l'organico indicato nell'allegato n. 1 alcune battute di una marcia per pianoforte.

3. Concertare e dirigere un facile pezzo per banda che verrà consegnato con anticipo di tre ore al candidato.

Al primo lavoro è assegnato un termine massimo di ore 4, al secondo di ore 8.

Il giudizio della commissione sarà espresso con punti di merito da 0 a 20.

Saranno dichiarati prescelti e nominati capi-banda coloro che hanno ottenuto in ciascuna prova almeno 12/20.

I sottufficiali trombettieri che risulteranno non idonei agli esami finali del corso d'istruzione saranno esonerati dalla carica e adibiti ad altre funzioni, dopo che sia stato provveduto alla loro sostituzione.

I sottufficiali trombettieri dei reggimenti, presso i quali viene sciolta l'attuale fanfara (subentrando la banda di corpo d'armata), possono:

a) chiedere il trasferimento presso altro reggimento, dove è ora vacante il posto di sottufficiale trombettiere; in tal caso essi continueranno a frequentare il corso d'istruzione presso il nuovo reggimento, seguendo la sorte degli altri sottufficiali trombettieri. Le domande dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla data della presente circolare;

b) concorrere alla carica di sottufficiale tamburino presso l'attuale reggimento.

In caso differente saranno dal comando di reggimento adibiti ad altro incarico.

B - *Reclutamento dai musicanti delle bande di corpo d'armata e dai civili.*

I posti che si renderanno vacanti dopo gli esami finali del corso d'istruzione, nonchè quelli che risultano vacanti già attualmente o che lo saranno in avvenire, dopo effettuato il riordinamento di cui alla presente circolare, saranno ricoperti, mediante concorsi da indirsi dai comandi di corpo d'armata, in ordine di precedenza:

— fra i musicanti effettivi ed allievi della banda del corpo di armata;

— fra i musicanti effettivi ed allievi delle bande degli altri corpi d'armata;

— fra i civili.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1. Armonizzare un basso per pianoforte a quattro parti (terzo corso);

2. Trascrivere per l'organico indicato nell'allegato n. 1 una marcia per pianoforte.

3. Esame orale su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda.

4. Concertare e dirigere un facile pezzo per banda, che verrà consegnato con anticipo di tre ore al candidato.

Al primo lavoro è assegnato un termine massimo di ore 6, al secondo di ore 10.

Il giudizio della commissione sarà espresso con punti di merito da 0 a 20.

Non potrà essere prescelto il candidato che abbia riportato un punto inferiore a 12/20.

La sospensiva disposta con circolare ministeriale 31121 del 29 novembre 1934, nei riguardi del ripianamento dei posti di sottuffi-

ciale trombettiere attualmente vacanti, è tolta; però i comandi di corpo d'armata, prima di indire i relativi concorsi, dovranno chiedere il nulla osta a questo ministero, data l'eventualità che detti posti possano venire ricoperti con sottufficiali trombettieri resisi disponibili in seguito all'incorporamento delle bande presidiarie da parte dei reggimenti che ora le hanno in forza (vedi lett. A).

II. — Nomina dei sottufficiali tamburini.

I sottufficiali tamburini vengono scelti in seguito ad esami:

a) in linea transitoria, dagli attuali sottufficiali trombettieri, previa loro esplicita rinuncia a proseguire il corso d'istruzione musicale, che si sta ora svolgendo, e limitatamente al posto di sottufficiale tamburino presso il reggimento cui appartengono;

b) dai musicanti della banda reggimentale;

c) dai musicanti delle altre bande reggimentali, comprese quelle di corpo d'armata.

La commissione d'esame è la stessa già indicata per la nomina dei marescialli capi-banda; le prove d'esame sono quelle indicate nel capitolo XIII - § 245 dell'« Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea » (conoscenza ed esecuzione di tutti i segnali di tromba e tamburo regolamentari).

Inoltre il concorrente deve essere in grado di eseguire, con lo strumento che egli suona, un pezzo di media difficoltà scelto dalla commissione.

Qualora il militare prescelto non sia sottufficiale, egli viene, all'atto della nomina alla speciale carica, promosso al grado di sergente, per seguire poi il ritmo normale delle ulteriori promozioni.

ALLEGATO N. 4.

Norme di carattere amministrativo.

1. Ai reggimenti di fanteria divisionale è assegnato sul capitolo « Corredo alle truppe, spese di prima vestizione etc. » un fondo annuo di L. 3.000, per sopperire alle spese occorrenti al funzionamento della banda reggimentale (provvista e riparazione di strumenti, acquisto di spartiti, carta da musica, cancelleria, etc.).

Tale fondo è limitato a L. 1.000 (per il drappello trombettieri) per i reggimenti, i quali hanno la banda di corpo d'armata, già provvista dall'assegno annuale di L. 5.000, che resta confermato.

2. Il trattamento economico dei capi-banda reggimentali sarà stabilito con disposizioni a parte, da comprendersi nel provvedimento con cui verrà confermato il soprassoldo ai musicanti effettivi.

3. Al sottufficiale tamburino non compete alcun speciale soprassoldo.

4. Alle varie spese occorrenti per il corso d'istruzione degli attuali sottufficiali trombettieri (acquisto di libri di testo, di carta da musica e di cancelleria) provvederanno i comandi di reggimento, da cui i sottufficiali rispettivamente dipendono, mediante l'assegno annuo concesso per le bande.

5. Al maestro civile, eventuale membro delle commissioni di esame, di cui all'allegato n. 3, sarà corrisposta una diaria di L. 20, a titolo di premio di operosità e rendimento.

N. 115. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da Ancona a Zara e viceversa degli ufficiali sposati in Dalmazia.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

La compagnia « Adriatica » di navigazione ha stabilito di estendere la riduzione del 50 %, già concessa agli ufficiali delle Forze armate residenti in Zara di cui alla circolare 472 del *giornale militare* 1933, in favore degli ufficiali sposati in Dalmazia e loro famiglie che intendono recarsi da Ancona a Zara per trascorrervi la licenza ordinaria e successivamente farne ritorno.

Tale facilitazione, limitata al percorso ANCONA-ZARA e viceversa, sarà praticata sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) dietro esibizione, da parte degli ufficiali, alle agenzie della predetta società, oltre allo scontrino del libretto ferroviario, del biglietto di licenza ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 116. — TRASPORTI. — **Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della M. da COS.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

Le spese relative al trasporto per via ordinaria dei materiali diretti da enti dell'esercito agli enti della M. da COS. e viceversa, sono sostenute dall'amministrazione militare. È pertanto i comandi di presidio dovranno provvedere a fornire ai citati enti i mezzi di trasporto relativi impiegando, ove occorra, anche le imprese di trasporto di presidio.

Anche gli uomini di fatica — eventualmente occorrenti per lo spostamento di tali materiali — dovranno essere forniti dall'ente designato dal comando del presidio, non avendo la milizia personale in servizio attivo permanente da impegnare in tali circostanze.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 117. — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente sulle FF. SS.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 14 febbraio 1935 – Anno XIII.

In relazione agli accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle comunicazioni, ed in aggiunta alle disposizioni contenute nella circolare 938 del *giornale militare* 1934, le spedizioni di materiali da effettuarsi esclusivamente da enti dell'esercito a enti della M. da COS. e da questi agli enti dell'esercito per cambi, riparazioni, sostituzioni, ecc., dovranno essere eseguiti in conto corrente.

I materiali che l'esercito fornisce agli enti della M. da COS. ed il cui trasporto deve essere effettuato in conto corrente, sono i seguenti:

— artiglierie da costa (bocche da fuoco, paiuoli, affusti, ecc.);

— congegni o materiali vari facenti parte delle artiglierie suddette o richiesti per il servizio del pezzo;

— materiali vari costituenti i caricamenti delle batterie da costa dei comandi di gruppo da costa e dei comandi da costa;

— munizioni per artiglierie da costa.

Le eventuali tasse di sosta, di pesatura, ecc., dovute all'amministrazione ferroviaria, saranno corrisposte, previa autorizzazione di questo ministero, da un ente del presidio della località sede dei comandi M. da COS. designati dai comandi di corpo d'armata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 118. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 8 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Considerato che per i candidati dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non sono applicabili le disposizioni citate nell'articolo 9 del bando di concorso e concernenti diritti preferenziali degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capo-

tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII:

1°	MINNUCCI Bruno	con punti	16,17
2°	CORSO Giuseppe	» »	15,60
3°	CARUCCI Arnaldo	» »	15,45
4°	VACCARO Pietro	» »	15,37
5°	ZACCARA Ernesto	» »	15,30
6°	DEVOTI Carmelo	» »	15,02
7°	DE SANTI Alfredo	» »	14,67
8°	PRESTIGIACOMO Gioacchino	» »	14,53
9°	BALDI Mario	» »	14,40
10°	FAZIO Mario	» »	14,30
11°	FRANCESE Francesco	» »	14,12
12°	VITTORI Vittorio	» »	14,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 5 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 1, *foglio n.* 332.

N. 119. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale. – Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 16 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'esercito;

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 28 novembre 1934-XIII, di bandire un concorso per due posti di sottotenente maestro direttore di banda, disponibili uno in seguito al collocamento a riposo del maestro Ferraro Gennaro a decorrere dal 16 dicembre 1934, l'altro in virtù dell'art. 39 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che eleva a 12 gli 11 posti di sottotenente maestro direttore di banda, previsti dall'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento dell'esercito;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire due posti vacanti di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Non potrà essere ammesso al concorso colui che alla data del presente decreto non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè le disposizioni che prolungano i limiti di età per gli invalidi della causa nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 2100 nominali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 771;

4° certificato generale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale è stato sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. E' riservata la facoltà al ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale iscrizione del concorrente nel

l'Partito Nazionale Fascista o nei Fasci giovanili di combattimento o nei gruppi universitari fascisti, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesto un certificato di iscrizione ai Fasci all'Estero, rilasciato su carta legale dal Segretario federale del fascio all'estero da cui dipende l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei fasci degl'Italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno di Vice Segretari.

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo debitamente autenticata da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già mod. 961), se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (già mod. 59), se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esami, di cui al seguente art. 6.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del ministero della guerra.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del ministro della guerra, sarà composta di un ufficiale generale,

presidente, di due maestri di musica insegnanti presso i Regi conservatori e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un capitano, segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso. Essi consisteranno in quattro prove delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a 4 voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc. per pianoforte, con qualche accenno strumentale;

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 7.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà data in distribuzione ai concorrenti.

Se la commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 9.

La commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 10.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 11.

Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte ed in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i 5 punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 4, n. 6.

Art. 12.

Terminati i suoi lavori, la commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare uf-

ficiale del ministero della guerra, e saranno dichiarati vincitori i primi due iscritti nella graduatoria.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente.

Se essi sono ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè gl'interessati, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possano chiedere al ministero della guerra l'autorizzazione a produrre le prove di possedere la rendita annua di cui sopra, nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399 e dal R. decreto 16 maggio 1926 n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione di detta legge.

Decadrà dal diritto alla nomina, chi non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del tribunale stesso.

Se per qualunque motivo uno o anche ambedue i vincitori non potranno conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *gennaio* 1935 – *Anno XIII.*
Guerra. registro n. 2, *foglio* 122. — CAVALLARI.

Avvertenza. — I candidati ammessi agli esami, i quali siano militari in congedo, potranno godere della tariffa ridotta del 70 % per recarsi dal luogo di abituale residenza alla sede degli esami (Roma) e viceversa.

N. 120. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 24. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di aziende autonome.** — (Ragioneria centrale). — 17 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1° febbraio 1935 – Anno XIII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	1.900.000 —
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc.	»	16.000.000 —
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	16.000.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti, ecc. . .	»	5.000.000 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 52 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 53 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. .	»	1.000.000 —
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	5.500 —
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	20.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	71.905.500 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ecc.	L. 1.900.000 —
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	» 36.200.000 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	» 15.000.000 —
Cap. n. 34 — Servizi d'artiglieria, ecc. . . .	» 5.500 —
Cap. n. 62 — Provviste o allestimento di materiali ecc.	» 20.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L. 73.105.500 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 121. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore capo divisione VIALE Giovanni è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale servizi logistici, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma, confermata col decreto ministeriale 5 luglio 1934-XII all'ispettore generale STOPPA Luigi e al direttore capo divisione LANNI dott. Riccardo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 122. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

1. — Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, che funzioneranno per ufficiali e militari di truppa con turni di cura di quindici giorni ciascuno, in numero di *sette* presso lo stabilimento di Acqui e di *otto* presso quello di Ischia.

Tali turni saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

2. — Per l'ammissione alle cure in parola, valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 delle « Norme per il servizio balneario militare - Ed. 1928-VI ».

Non saranno ammessi, peraltro, nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto all'assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per gli ufficiali riassunti in servizio.

Per l'eventuale ammissione di militari in congedo, (anche se impiegati dello Stato) che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio

militare, le domande, — in carta bollata da L. 6 — degli interessati devono essere trasmesse, nel termine 1° marzo-15 aprile prossimo venturo, al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'ente presso il quale i detti ex militari sono tenuti a ruolo (distretto militare, ecc.) per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (art. 684 del regolamento d'amministrazione).

Gli enti stessi non trasmetteranno istanze che si riferiscano a lesioni od infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolari atti amministrativi.

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi od uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti per territorio nel termine 1°-31 marzo p. v., le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche, di cui al n. 23 delle norme, saranno praticate dal 10 marzo al 15 aprile.

Le proposte riguardanti i comandanti di corpo o reparto e i capi ufficio dovranno essere fatte dai titolari dei comandi ed uffici immediatamente superiori; e dagli stessi pure debbono essere redatte le dichiarazioni di cui al n. 30 delle norme.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata *senza la preventiva autorizzazione di questo ministero* salvo il disposto del n. 22 delle norme, per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte 1ª e 2ª del modulo 2100 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e uomini di truppa della R. marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte, come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito; e le proposte saranno trasmesse a questo ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

Per gli ufficiali e militari di truppa della R. aeronautica le visite possono essere compiute anche presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica; le proposte devono essere sempre trasmesse per il tramite dell'ufficio centrale di sanità del ministero dell'aeronautica.

Le proposte riguardanti gli ufficiali e militi della M.V.S.N. dovranno pure pervenire al ministero per il tramite del comando generale della M.V.S.N. (direzione centrale di sanità).

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongono, l'ufficiale superiore membro della commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle norme.

Nel formulare, poi, le proposte per gli ufficiali avranno presente che devono tenersi nel massimo conto le esigenze delle esercitazioni, per le quali, durante i campi estivi, gli ufficiali alle truppe non possono essere allontanati dai propri reparti; e, pertanto, specificheranno, nelle dichiarazioni annesse alle proposte, i turni di cure ai quali gli ufficiali stessi *non* possono intervenire.

Le autorità stesse, nel trasmettere le proposte per cure termali, insieme con la dichiarazione prescritta dal n. 30 delle norme, accluderanno copia degli atti amministrativi dai quali risulti che la lesione od infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio; e le commissioni mediche non procederanno alle visite se non quando riscontrino *chiaramente* trascritte sul mod. 2100 le indicazioni (corpo, grado, cognome, nome e paternità, età, ecc.) richieste e non siano in perfetta regola tutti i documenti prescritti.

Il ministero autorizza gli enti proponenti a segnalare una delle tre mute come la « preferita possibilmente », sia in riguardo alle esigenze di servizio, e sia anche per secondare le aspirazioni degli interessati. Con ciò vuolsi evitare la frequente richiesta dei cambi di muta, che s'intende accordare in casi eccezionalissimi e per comprovati inderogabili motivi di servizio o personali.

Si rammenta pure che alle proposte del cambio di muta si deve unire sempre la parte 2ª del mod. 2100 per le conseguenti variazioni.

Le proposte saranno trasmesse dalle direzioni di sanità al ministero *giorno per giorno, senza attendere il termine prescritto per le visite;* ad ogni modo non più tardi del 20 aprile, accompagnate da elenchi di trasmissione numerici.

Si raccomanda pure che nel foglio di proposta mod. 2100 (parte 2ª) a tergo (avvertenza seconda) *sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo, reparto od ufficio da cui il militare od impiegato dipende.*

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse; faranno, altresì, speciale attenzione alle controindicazioni, come è prescritto dal n. 17 delle norme.

Completeranno il mod. 2100 rispondendo con precisione alle varie richieste a), b), c), d), ecc., aggiungendo, in base all'esame dei documenti trasmessi (dichiarazioni delle autorità proponenti, verbali dei consigli di amministrazione, delle commissioni mediche ospedaliere, ecc.), se gli interessati debbono o non pagare la retta.

6. — Di massima non verranno proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per le stesse lesioni o infermità; in casi particolari saranno ammesse ulteriori proposte, *ma non oltre la quinta.*

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del ministero della guerra — direzione generale di sanità militare — di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili se vi sarà posto », non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore del medesimo.

Pertanto gli individui già assegnati ai turni di cura, che — per qualsiasi motivo — non possono prendervi parte, sono tenuti ad avvertire tempestivamente (a mezzo dei corpi od uffici da cui dipendono) i direttori degli stabilimenti, che potranno così disporre dei posti resisi disponibili per chiamare ai turni stessi gli « ammissibili se vi sarà posto ».

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sull'importanza della visita di conferma da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle norme succitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte 2ª del mod. 2100, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, 3° capoverso, della ricevuta dell'effettuato pagamento.

11. — La retta giornaliera degli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare 104 *giornale militare* 1931, *ridotta dell'8 % con circolare* 688 *giornale militare* 1934.

12. — *Ammissione esterni.* Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al ministero, ma basterà che l'ufficiale o l'impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno della cura richiesta mediante dichiarazione medica.

Possono essere ammessi, altresì, come esterni, gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle norme per il servizio balneare. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare 540 *giornale militare* 1929.

Avvertenze.

a) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo 2°) del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da cause di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare;

b) Si avverte che agli impiegati civili del gruppo C, classificati nel 12° e 13° grado, compete il trattamento fissato per i sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 123. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiali.** — (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

1. I seguenti sottufficiali risultati idonei agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circ. n. 411 *giornale militare* 1933, sono nominati capi-radiotelegrafisti secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità:

Serg. magg. SANTINI Silvano della scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore,

» » AMENDOLA Mario del reggimento artiglieria celere «Emanuele Filiberto Testa Ferro».

2. Nella matricola di ciascun sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per « la nomina a capo-radiotelegrafista indetto con la circ. 441 « del *giornale militare* 1933, e nominato capo-radiotelegrafista (circ. n. 123 del *giornale militare* 1935) ..... li .....

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 6ª, anno 1935:

A pagina 205, nella testata della dispensa, ove è scritto: 1934 - Anno XIII, correggere: 1935 - Anno XIII.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L.	**27**	**All'ESTERO, annue . . L.**	**60**
Un fascicolo: Nel REGNO »	**2**	**All'ESTERO . . . . . »**	**4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

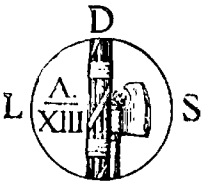
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7105980) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1935 - ANNO XIII — 22 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **124 - 16 febbraio 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Assunzione di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale a cattedre vacanti presso i collegi militari. . . . . *Pag.* 373

» **125 - 21 febbraio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria: « Varianti relative ai corsi superiori tecnici d'artiglieria » . . . . . » 375

» **126 - 21 febbraio 1935** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo . . . . . » 377

PARTE SECONDA

N. 127 - 24 gennaio 1935 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale. . . *Pag.* 379

» 128 - 26 gennaio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI . . . . . » 380

» 129 - 31 gennaio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII » 381

» 130 - 8 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di idoneità a capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII . . . . . » 382

» 131 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 382

» 132 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando . » 383

N. 133 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia. *Pag.* 384

» 134 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare. . . . . » 384

» 135 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui collegamenti . » 384

» 136 - 21 febbraio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario . . » 385

PARTE PRIMA

Circolare N. 124. — SCUOLE MILITARI. — **Assunzione di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale a cattedre vacanti presso i collegi militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 febbraio 1935 - Anno XIII.

A parziale modifica di quanto dispone la circolare 223 *giornale militare* 1931, determino che l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale debba effettuarsi fra gli insegnanti che, oltre al posssedere i requisiti previsti dalla detta circolare, rivestano anche il grado di ufficiale in congedo delle forze armate dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 125. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria: « Varianti relative ai corsi superiori tecnici d'artiglieria ».** — (Gabinetto). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alle disposizioni date con la circolare 482 del *giornale militare* 1929, circa lo svolgimento dei corsi superiori tecnici di artiglieria, si dispone quanto segue:

1. Le materie di insegnamento avranno i seguenti coefficienti:

Balistica esterna Costruzioni di artiglieria Chimica degli esplosivi Metallurgia	coefficiente 10
Fisica complementare Organizzazione e tecnologia delle lavorazioni	coefficiente 9
Costruzioni automobilistiche	coefficiente 8

2. Ad ogni ufficiale frequentatore saranno attribuite, in ciascun anno di corso, le seguenti medie:

media annuale, alla *fine delle lezioni,* moltiplicando la media del voto riportato durante l'anno scolastico in ciascuna materia per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per la somma dei coefficienti;

media d'esame, alla *fine degli esami di* 1ª *sessione,* moltiplicando ciascun punto d'esame per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per la somma dei coefficienti:

media generale, ottenuta facendo la media aritmetica tra la media annuale e la media d'esame.

La media generale sarà definita alla fine degli esami di 1ª sessione e sarà indipendente dagli esami di 2ª sessione di cui ai seguenti n. 5 e 6.

3. Non potranno essere ammessi agli esami di 1ª *sessione* coloro che avranno riportato una media annuale inferiore a 12/20.

4. Le commissioni di esame, per ciascuna materia, saranno composte di tre membri, compreso l'insegnante della materia stessa.

Per ciascun esame, la rispettiva commissione procederà a due distinte votazioni: una di *idoneità*, a mezzo di palline bianche e nere; una di *classificazione*, mediante numeri interi da zero a venti inclusi.

La prima votazione è fatta, subito dopo l'esame, alla presenza dei candidati; sarà dichiarato idoneo chi avrà riportato almeno due voti bianchi.

Nella seconda votazione, ogni esaminatore attribuirà al candidato un punto di merito, tra 10 e 20, se è stato giudicato idoneo nella prima votazione; inferiore a 10, se è stato giudicato non idoneo.

Il punto d'esame sarà costituito dalla media aritmetica dei punti dati dai tre membri.

La classificazione verrà comunicata dalla commissione alla segreteria della direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni alla fine di ciascuna giornata di esame.

5. Saranno ammessi ad una 2ª *sessione* d'esame — che verrà indetta, di massima, nella decade precedente all'apertura dei corsi — gli ufficiali che si trovano nelle seguenti condizioni:

siano risultati non idonei in una sola materia, ma abbiano riportato una media generale non inferiore a 12/20;

siano risultati non idonei in due materie, ma abbiano riportato una media generale non inferiore a 12/20 e siano stati, inoltre, giudicati meritevoli di sostenere gli esami di 2ª sessione dal consiglio accademico degli insegnanti, mediante regolare votazione (la parità di voti sarà favorevole agli ufficiali).

6. Negli esami di 2ª sessione si procederà alla sola votazione di idoneità, con le modalità di cui al precedente n. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 126. — STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — **Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo.** — (Servizio ippico e veterinario). — 21 febbraio 1935 – Anno XIII.

Ho determinato di estendere la concessione dei cavalli di carica, autorizzando il prelevamente di due cavalli di carica agli ufficiali che hanno diritto a due o più razioni foraggio. Le norme contenute nel n. 10 della circolale 443 del *giornale militare* 1934, sono pertanto sostituite come appresso:

« 10. — A tutti gli altri ufficiali che secondo la tabella *D* hanno diritto a razione foraggio, può concedersi un cavallo di carica.

Agli ufficiali che hanno diritto a due o più razioni foraggio è consentita la concessione di due cavalli di carica.

Il cavallo di carica può essere acquistato d'agevolezza nei soli seguenti casi:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, venga ad acquistare diritto ad un maggior numero di razioni foraggio;

b) quando l'ufficiale, venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio;

c) quando l'ufficiale perda un cavallo per causa accertata di servizio;

d) in particolari casi che siano fatti presenti e nei quali il ministero deciderà volta a volta ».

Gli ufficiali che prima della pubblicazione del decreto in esame hanno avuto in concessione un cavallo di carica, potranno acquistarlo di agevolezza con le norme in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. **127.** — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato, quale risulta modificata dall'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, convertito in legge con la legge 21 novembre 1926, n. 2147;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il colonnello medico del Regio esercito MOLISANI dottor Alfredo cessa dalla carica di sostituto di uno dei membri effettivi del collegio medico-legale ed è chiamato a far parte del collegio medesimo, quale sostituto del presidente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro n. 3 Guerra, foglio n. 379.

N. 128. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a 1 posto di grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, indetti con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933 (circ. 601 *giornale militare* 1933);

Visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario di leva DE DONATO Ettore, è dichiarato vincitore degli esami di concorso di cui alle premesse, con punti 16 su venti.

Art. 2.

Il commissario di leva BORTONE Enrico, avendo riportato la votazione di punti 14,50 su venti e cioè una votazione non inferiore a quella minima richiesta per superare l'esame di idoneità, è dispensato dal sostenere quest'ultimo. A norma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, detto impiegato verrà classificato nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1933, avendo egli raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammesso.

Roma, li 26 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 129. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) -- 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1934-XII, col quale è stata nominata — fra altre — la commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti coi decreti ministeriali in data 4 ottobre 1933-XI e 6 novembre 1933-XII;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 1° luglio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il direttore capo divisione SARTORELLI dott. Guido cessa dalle funzioni di membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, dal 1° febbraio 1935-XIII, ed è sostituito dal direttore capo divisione TESTA Vito dottor Vito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 31 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 3, *foglio n.* 203.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di idoneità a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 febbraio 1935 - Anno XIII.

Gli esami di idoneità a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII, avranno inizio a Firenze il 4 marzo 1935-XIII, presso l'istituto predetto.

La presente vale come partecipazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

Sono disponibili undici posti di applicato (grado 12°, gruppo C.), nel ruolo dell'amministrazione civile dell'interno, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre, il 31 marzo 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 1, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 132. AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando. — (Comando del corpo di S. M.). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 55 del *giornale militare* c. a., dato l'esiguo numero di tenenti colonnelli dei ruoli comando, residenti in Sardegna e compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36, si dispone che tali ufficiali — qualora ammessi agli esperimenti — partecipino al corso di valutazione che avrà luogo nel corpo d'armata di Roma.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 133. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

Nella commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia, indicata nella circolare n. 992 *giornale militare* del 28 dicembre 1934-XIII, il segretario maggiore BELLANDI Alfredo è sostituito dal maggiore DOSSOLA Pietro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 134. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

La facoltà concessa con la circolare 947 *giornale militare* s. a., di chiedere il richiamo in servizio, senza assegni, per un periodo di 12 giorni, si riferisce solamente agli ufficiali che, provenienti dal disciolto corpo automobilistico militare, non hanno un'arma di provenienza.

Per gli altri ufficiali destinati alle unità automobilistiche e provenienti dalle varie armi, valgono, invece, le disposizioni contenute nella circolare 828 *giornale militare* s. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 135. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui collegamenti.** — (Ispettorato del genio). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata l'Istruzione sui collegamenti - Vol. I (mezzi ed organizzazione) - Vol. II (norme di corrispondenza).

Essa verrà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Ge. 6 della circolare n. 102 *giornale militare* 1932, con le varianti che seguono:

Volume I:

Per *l'arma del genio - comando di battaglione,* limitatamente ai comandi di battaglione telegrafisti e radiotelegrafisti.

Comando di compagnia, escluso.

Volume II.

Per tutte le armi, sino al comando di battaglione o gruppo.

Per *l'arma del genio - comando di compagnia,* limitatamente ai comandi di compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti.

La pubblicazione verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito, parte II - Genio - regolamenti ed istruzioni dell'arma, lettera *e*), pag. 134, numero 2725 e 2726, edizione 1934 e 1935, prezzo L. 6 e L. 5, rispettivamente per il I ed il II volume.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 136. — RECLUTAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1935 - Anno XIII.

1. Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa delle varie armi e corpi, che — a mente dell'art. 23 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (modificato dal R. decreto-legge n. 36 del 28 gennaio 1935) e dei numeri 53 e 59 della circolare 439 *giornale militare* 1930, nonchè della legge n. 1633 del 28 dicembre 1931 e circolare 198 *giornale militare* 1932 — aspirano

alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, dovranno, per il tramite del rispettivo distretto, far pervenire alle competenti direzioni di sanità militare ed agli uffici veterinari di corpo d'armata non oltre il 25 marzo c. a. apposita domanda redatta in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra.

2. Detta domanda sarà corredata dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione allo esercizio della professione di farmacista; ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia, ovvero laurea in farmacia o diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

3. *I suddetti titoli di studio dovranno essere prodotti in copia notarile, debitamente legalizzata.*

4. Oltre il titolo di studio, di cui al precedente n. 2, i sottufficiali e militari di truppa dovranno unire i consueti documenti, e cioè:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato penale;
c) attestazione di moralità e di buona condotta;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) foglio di congedo illimitato.

I certificati di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella di presentazione della domanda.

5. Ricevute le domande, i comandi di distretto provvederanno in conformità di quanto è disposto dal n. 63 e seguenti della circolare 439 *giornale militare* 1930, allegando alle relative pratiche la copia del foglio matricolare, la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) e le informazioni riservate dell'arma dei CC. RR. sulla condotta morale e politica degli interessati.

6. Gli esperimenti, cui dovranno essere sottoposti gli aspiranti alla nomina di cui sopra, avranno luogo in un'unica sessione il 10 aprile c. a. presso le direzioni di sanità militare e gli uffici veterinari di corpo d'armata dinanzi alle commissioni previste dal n. 60 della circolare 439 sopracitata e con le modalità stabilite dalla circolare 411 *giornale militare* 1924.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti di un documento di identificazione personale.

7. A mente dell'art. 57 della circolare 439 *giornale militare* 1930 gli ufficiali di complemento, aventi grado superiore a quello di sottotenente, potranno, qualora riusciti idonei, ottenere la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, purchè rinuncino, a tutti gli effetti, al grado rivestito.

8. Coloro che, a norma della presente circolare, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, dovranno compiere nel corpo stesso un mese di servizio, ai sensi dei numeri 55 e 62 della circolare 439 *giornale militare* 1930, entro un anno dalla data della nomina.

A tal uopo faranno apposita dichiarazione impegnativa nella domanda.

9. Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª) le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti ed il risultato degli esperimenti, *distinto per ciascuno aspirante*, non oltre il 20 aprile c. a.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la **richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(7106735) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6612)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1935 - ANNO XIII — 1º MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 137 - **28 febbraio 1935** - Anno XIII - DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 391

» 138 - **28 febbraio 1935** - Anno XIII - STATO DEGLI UFFICIALI. — Assunzione in forza degli ufficiali collocati fuori organico . . . . . » 393

» 139 - **28 febbraio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari . . . . . » 395

PARTE SECONDA

N. 140 - **26 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) e a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo *B*) . . . . . *Pag.* 399

» 141 - **28 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 412

N. **142 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . *Pag.* 414

» **143 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando . . » 414

» **144 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli. . . . . » 415

» **145 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale . . . . . » 426

» **146 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato. . . . . » 429

» **147 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Gara ippica internazionale di resistenza - maggio 1935-XIII. . . . . » 434

» **148 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Torino - domenica 5 maggio 1935-XIII. . . . . » 435

» **149 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Firenze - lunedì 22 aprile 1935-XIII. . . . . » 435

» **150 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario. . . . . » 436

NOTIFICAZIONI. . . . . » 437

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 445

PARTE PRIMA

Circolare N. 137. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento.** — (Gabinetto). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

La divisa degli aspiranti ufficiali di complemento è analoga a quella dei sottotenenti, salvo le seguenti differenziazioni:

1. — *Distintivi di grado.*

Il distintivo di grado sul berretto è costituito da un galloncino alto mm. 6, in seta nera bordata in oro; la striscia centrale nera, in rilievo, è alta mm. 2 (1).

Il distintivo di grado sulle maniche è costituito da un galloncino (con occhiello) alto mm. 12 in seta nera bordata in oro; la striscia centrale nera è alta mm. 8 (1).

La stelletta sulla camicia g. v. è applicata su panno nero.

2. — *Grande uniforme.*

Gli oggetti di grande uniforme sono gli stessi previsti per i sottotenenti, salvo la bandoliera che non è portata dagli aspiranti.

3. — Per gli aspiranti ufficiali di complemento non è previsto l'uso, sia pure facoltativo, dell'uniforme nera.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(1) I relativi campioni sono visibili presso le sedi dell'Unione militare.

N. 138. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Assunzione in forza degli ufficiali collocati fuori organico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 1011 del 27 dicembre 1934 si dispone che gli ufficiali superiori ed inferiori collocati fuori organico in applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, debbono essere assegnati a tutti gli effetti ai distretti militari di residenza.

Gli ufficiali fuori organico addetti alle organizzazioni giovanili del Regime saranno assegnati ai distretti nel territorio dei quali prestano servizio.

Per gli ufficiali residenti nella giurisdizione dei distretti di Roma e Milano, l'assegnazione di cui sopra sarà fatta ai rispettivi distretti n. 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 139. — TRASPORTI. — **Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Si riporta il testo della 1ª appendice n. 4114 di rep. 1934 alla convenzione 22 gennaio 1933-XI relativa alla istituzione e gestione di biglietterie militari, riprodotte nella circ. 278 *giornale militare* 1933.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

1ª APPENDICE

alla convenzione n. 399 di repertorio 1933 relativa alla istituzione e alla gestione di biglietterie militari

FRA

il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato), per il quale interviene secondo la facoltà conferitagli dalle norme in vigore, il gr. uff. ing. Maccallini Luigi, capo del servizio commerciale e del traffico

e

il ministro della guerra, per il quale interviene il sig. generale di brigata Rosi comm. Ezio, direttore generale dei servizi logistici, ed il ministero della marina, per il quale interviene il signor capitano di fregata Moscatelli sig. Umberto capo sezione presso l'ufficio traffico, si conviene di portare le seguenti varianti alla convenzione stipulata il 22 gennaio 1933-XI per la istituzione e la gestione delle biglietterie militari.

I.

Nella prefazione (5ª e 6ª riga) le parole « della M. V. S. N., della Milizia nazionale, Forestale e Stradale » devono essere sostituite dalle seguenti: « della M. V. S. N. e delle milizie speciali ».

II

Nell'art. I (4ª riga), dopo Trieste centrale aggiungere « Pola ».

III.

Alla fine dell'art. 8 togliere il punto dopo la parola « biglietteria » ed aggiungere quanto segue: « oppure alla cassa della stazione dove ha sede la biglietteria militare dietro autorizzazione, in quest'ultimo caso, della sezione commerciale e del traffico competente ».

IV.

Alla fine del primo periodo dell'art. 9 sopprimere il rimando (1) e aggiungere le seguenti parole che figurano alla fine dell'art. 21: « o con quelle delle altre forze armate (R. marina, R. aeronautica e R. guardia di finanza) ».

Nello stesso art. 9 aggiungere il comma seguente:

« La pianta organica del personale da assegnare alle biglietterie militari sarà concordata col servizio commerciale e del traffico ».

V.

Alla fine dell'art. 10 aggiungere il seguente comma:

« Fanno eccezione le biglietterie militari gestite dalla Regia marina di La Spezia, Pola e Taranto, le quali dipendono sia disciplinarmente che amministrativamente dai rispettivi comandi militari marittimi di stazione di La Spezia, Pola e Taranto ».

VI.

Alla fine dell'art 11, aggiungere il seguente comma:

« Tale responsabilità, per quanto riguarda le biglietterie di La Spezia, Pola e Taranto è devoluta all'amministrazione della Regia marina ».

VII.

Sostituire il testo dell'art. 12 col seguente:

« All'amministrazione delle ferrovie dello Stato è riconosciuta piena ed ampia facoltà di addivenire a verifiche periodiche o saltuarie alla gestione delle biglietterie militari, previo preavviso alla delegazione trasporti militari da cui dipende la biglietteria.

Per le biglietterie militari di La Spezia, Pola e Taranto, il preavviso dovrà essere rivolto rispettivamente al comando in capo del dipartimento marittimo dell'alto Tirreno in La Spezia, per la biglietteria di La Spezia, al comando militare marittimo e della piazza marittima di Pola per la biglietteria di Pola ed al comando in capo del dipartimento marittimo dell'Jonio e del basso Adriatico in Taranto per la biglietteria di Taranto.

Le verifiche saranno eseguite da un funzionario delle ferrovie in concorso del capo della delegazione trasporti militari o di un ufficiale da lui delegato ed entrambi ne firmeranno i verbali.

Per le biglietterie di La Spezia, Pola e Taranto le verifiche saranno eseguite da un funzionario delle ferrovie in concorso di un ufficiale delegato dei comandi militari marittimi di cui sopra ».

VIII.

Alla fine dell'art. 21 cancellare il rimando (1) e le parole: « e con quello delle altre forze armate (R. marina, R. aeronautica e R. guardia di finanza) ».

Fatto, letto e sottoscritto in quadruplice esemplare; uno per ciascuna delle parti contraenti ed il quarto per l'ufficio del registro.

Roma, li 15 ottobre 1934 - Anno XII.

Per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato:
MACCALLINI.

Per il ministero della guerra
Il dir. gen. dei serv. logistici:
EZIO ROSSI.

Per il ministero della Marina
Il capo sez. presso l'ufficio traffico:
UMBERTO MOSCATELLI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 140. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) e a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40, del 16 febbraio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ad impieghi civili nell'Amministrazione militare,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 8;

b) capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 5.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati, a termine del 2° comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alla domanda.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione); o licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale), o licenza di istituto tecnico (sezione industriale), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Per coloro che sono inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due

anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso non sia provvisto del libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è chiesta la legalizzazione della firma

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo, delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in S.P.E.

Il certificato del Segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

Le graduatorie dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I - Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di coltura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II - Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III - Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV - Prova scritta di estimo

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica - Estimo - Topografia - Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926) relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO n. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I - Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ed esprimersi in forma chiara e propria.

II - Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III - Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali - Colori fondamentali - Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria. Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici. Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb Attrito (strisciò, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) - Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo Macchine ad espansione multipla - Distribuzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi - Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione - Miscugli detonanti Gasogeni e carburatori Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernoulli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi completivi

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Ohm - Unità di resistenza - Principi di Kirckoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficenti di rendimento - Accoppiamento

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabina di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) Cultura generale:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.
Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.
Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.
Geometria descrittiva Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi Peso specifico e densità.
Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica Ottica - Termologia.
Principi essenziali, leggi fondamentali Applicazioni industriali, pratiche relative.
Fenomeni chimici Atomi e molecole - Valenza Acidi salibasi.
Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.
Cloro - Zolfo Carbonio Composti relativi.
Combustibili industriali naturali ed artificiali.
Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.
Le principali leghe industriali.
I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

p *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 141. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con decreto del ministero degli affari esteri in data 21 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1935-XIII, n. 33, è stato bandito un concorso per sette posti di volontario nella carriera d'ordine di quel ministero.

A norma delle vigenti disposizioni, e dell'art. 2 del R. decreto n. 645 in data 20 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile stesso anno, n. 92, un terzo dei detti posti messi a concorso è riservato agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'impiego civile. Detti personali saranno nominati direttamente al grado 12° della carriera d'ordine (applicati).

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai predetti posti dovranno presentare, non oltre il giorno 15 aprile 1935-XIII, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 6.

I medesimi saranno poi chiamati presso il ministero degli affari esteri in Roma per sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se il numero dei concorrenti è pari od inferiore al numero dei posti ad essi riservati (2 posti), o a titolo di concorso fra di essi, se il loro numero è superiore.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici

e dei servzi del ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della commissione degli archivi del ministero degli esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà poi chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre il francese.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario federale; se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il ricorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare di essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 142. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della guerra con atto del 31 gennaio 1935, n. 38530 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa Angelini Quinto fu Olinto di Gorizia fornitrice di foraggi e appaltatrice di lavori vari, che fu esclusa con precedente atto del 22 gennaio 1934-XII, n. 1682, comunicato con la circolare n. 127 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 143. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli comando.** — (Comando del corpo di S. M.). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

A modifica delle disposizioni contenute nel n. 3 della circolare 55 del *giornale militare* c. a., il corso per ufficiali del genio da svolgersi presso il comando del corpo d'armata di Torino è abolito.

Gli ufficiali del genio dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano, parteciperanno al corso indetto presso il corpo d'armata di Verona.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 144. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* del c. a. si portano a conoscenza i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli.

Gli ufficiali che si trovano nell'Africa Orientale sono dispensati dal sostenere esami od esperimenti e dall'essere sottoposti alla valutazione dei titoli.

Per gli ufficiali che sono destinati ad essere inviati nell'Africa Orientale e non possono trovarsi in patria all'epoca in cui avranno luogo gli esperimenti od esami, i comandi interessati inoltreranno tempestivamente proposte di dispensa al ministrero (direzione generale personale ufficiali) per le decisioni del Ministro.

ARMA DEI CC. RR.

CARLINO Pietro, legione Ancona (già ammesso esper. 1934).
VIOLA Luigi, legione Alessandria.
SCOPELLITI Giovanni, legione Roma.
BOCCHI Erminio, legione Firenze.
SPICACCI Emmanuele, legione Napoli.
SANNINO Ernesto, legione Milano.
CARUSO Filippo, legione Bologna.
CAMPI Glauco, legione Trieste.
MAZZERELLI Francesco, legione Bolzano.

ARMA DI FANTERIA.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al primo turno degli esperimenti:

CARBONI Giacomo, ministero guerra.

TROVATI Ernesto, 90° fanteria (già ammesso esperimenti 1934).

ROBOLOTTI Giuseppe, 77° fanteria (già ammesso esperimenti 1934).

DE MEO Mario, ispettorato mobil. div. Murge.

DELITALA Oreste, ministero guerra.

MONNI Gaetano, scuola centrale di fanteria.

PAOLETTI Alpinolo, 9° bersaglieri.

GERVASI Gennaro, R. C. T. C. Tripolitania.

RUBERTO Amedeo, collegio militare Napoli.

CICOGNANI Clodio, ministero guerra.

VACCARO Michele, ministero guerra.

MARCHESI Umberto, 94° fanteria.

MIRAGLIA Ettore, ministero guerra.

MATRICARDI Roberto, scuola guerra (insegnante).

GAMBARA Gastone, capo S. M. div. fanteria « Fossalta ».

PIZZORNO Giuseppe, R.C.T.C. della Somalia.

CITARELLA TUFANO Umberto, corpo armata Napoli.

SISINNI Pietro, 9° fanteria.

MAZZA Alberto, R. accademia di fanteria e cavalleria.

DE RIENZI Adolfo, aiutante di campo brig. granatieri.

MAGGIORE PERNI Luigi, 75° fanteria.

CARETTO Guido, 9° bersaglieri.

ROMANO Luigi, 12° centro automobilistico.

ORENGO Guglielmo, ministero guerra.

CLERICO Luigi, capo S. M. div. fanteria « Gavinana ».

DE GEORGIO Eduardo, ministero guerra.

LUGLI Enrico, R.C.T.C. Cirenaica.
GAMBASSI Emilio, distretto militare Roma I.
PALUMBO Antonio, ministero guerra.
DE FILIPPO Giovanni, distretto militare Campobasso.
FERRETTI Ugo, 93° fanteria.
BIGLINO Carlo, scuola guerra (insegnante) (S. M.).
RIVABELLA Giuseppe, 81° fanteria.
MADIA Mario, 31° fanteria.
ASSELLE Edmondo, divisione fanteria « Gavinana ».
BERTINATTI Sirio, 81° fanteria.
LOTTI Michele, distretto militare Lucca.
FERRAIOLO Michele, 15° fanteria.
LUTRARIO Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
CARACCIOLO Sergianni, 40° fanteria.
MONTEMURRO Mario, 2° bersaglieri.
FLORIO Giacomo, 5° bersaglieri.
VALERIANI Pietro, distretto militare Roma I.
VINCIGUERRA Aroldo, 1° granatieri.
GIANNUZZI Ettore, comando corpo S. M.
DE BARBERIIS Cosimo, comando corpo armata Bar
PASCALE Renato, 35° fanteria.
AFELTRA Antonino, 15° fanteria.
AMÉ Cesare, R. accademia aeronautica Caserta (ministero aeronautica).
CIAMPAGLIA Giorgio, ministero guerra.
BENIGNI Arturo, scuola centrale truppe celeri.
MARZOLI dei SAMARITANI Gaetano, divisione fanteria « Curtatone Montanara ».
BARBATO Domenico, scuola centrale fanteria.
PRINCIVALLE Aldo, capo S. M. del R.C.T.C. Cirenaica.
TRIZIO Felice, scuola guerra (insegnante) (S. M.).
BUTTÀ Ugo, divis. fanteria del « Gran Sasso » (S. M.)
BRAIDA Vittorino, R.C.T.C. Cirenaica.
CERRUTI Guido, 39° fanteria.

ANDREOTTI Benedetto, distretto militare Salerno.
NATALE Leopoldo, R.C.T.C. Eritrea.
GARRONE Umberto, 81° fanteria.
MARCHINI Ugo, ministero guerra.
LEOGNANI Salvatore, divisione fanteria « Rubicone ».
MAURO Fortunato, 16° fanteria.
TONIZZI Ermanno, 81° fanteria.
ANDREINI Enrico, scuola centrale di fanteria.
FERRERO Ugo, R. accademia fanteria e cavalleria.
PIZZI Enrico, corpo armata Roma.
SIMONELLI Umberto, stabilimenti militari di pena.
MATTIOLI Riccardo, com. designato armata Firenze (S. M.).
DAMIANO Arnaldo, 60° fanteria.
SFORZA Francesco, divisione fanteria delle « Murge ».
BERNARDI Tullio, scuola centrale di fanteria.
MARCHI Mario, 2° granatieri.

Parteciperanno al 2° turno degli esperimenti:

GIORGETTI Enrico, distretto militare Varese.
COCCONI Francesco, 24° fanteria.
CLEMENTI Pietro, 61° fanteria.
SEBASTIANI Francesco, 61° fanteria.
COBIANCHI Antonio, 91° fanteria.
SILVA Alfredo, 3° alpini.
D'AVANZO Lorenzo, 231° fanteria.
SERRA Pierfrancesco, capo S. M. divisione fanteria « Legnano ».
BERTOLOTTO Nicolò, 33° fanteria.
BIGNAMINI Ferruccio, 57° fanteria.
SASCARO Giuseppe, aiutante campo XIII brigata di fanteria.
PERI Antonio, 77° fanteria.
CALORI Salvatore, 90° fanteria.
GARELLI Arduino, distretto militare Torino.

LO PINTO Carlo, distretto militare Padova.
MARISCALCO Orazio, 7° fanteria.
ROSMINO Alfredo, 41° fanteria.
BLANDAMURA Giovanni, ministero guerra.
MUSINU Giuseppe, 152° fanteria
CAPIZZI Manlio, divisione fanteria « Monferrato » (S. M.).
BARBARO Giuseppe, 91° fanteria.
CARISSIMO Tranquillino, 8° fanteria.
CITTERIO Corrado, 92° fanteria.
BRANCALASSI Attilio, 65° fanteria.
ROSSO Eligio, 1° alpini.
GHEMI Faustino, 54° fanteria.
POCCHIOLA Aldo, 7° alpini.
DE RENZO Raffaele, comando corpo d'armata Verona.
FERRAUDI Amedeo, 34° fanteria.
QUINTIERI Francesco, divisione fanteria « Montenero ».
TAVONI Gaetano, 9° alpini.
VENTURI Alessandro, comando corpo d'armata Torino.
ALTIERI Orlando, 42° fanteria.
BOBBIO Luigi, 42° fanteria.
AGRO' Angelo, 44° fanteria.
BUSTO Arturo, capo S. M. divisione fanteria del « Po ».
SCALISE Giambattista, divisione fanteria « della Sforzesca ».
GABRIELLI Manlio, 18° fanteria.
DE FERRARI Aldo, capo S. M. divisione fanteria « Montenero ».
BINELLI Alfonso, 79° fanteria.
CERRUTI Giuseppe, 37° fanteria.
ROBERTIELLO Vincenzo, 11° bersaglieri.
LACE Edoardo, 50° fanteria.
MINOLA Bartolomeo, divisione fanteria « Superga ».

EYDALIN Alfonso, 90° fanteria.
ALBANO Nicolino, 2° fanteria.
DACOMO Giacinto, 1° comando superiore alpino.
DANIONI Carlo, 5° alpini.
SECHI PINNA Armando, ministero guerra.
GERMANI Carlo, 7° bersaglieri.
GARRONI Gastone, 5° centro automobilistico.
FENOGLIO Antonio, 33° fanteria.
LAMIA Angelo, distretto militare Torino.
CAPERDONI Felice, 41° fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al 1° turno degli esperimenti:

BADINO Mario, lancieri Vittorio Emanuele II.
ASINARI DI SAN MARZANO Carlo, corpo armata Roma.
FALANGA Alberto, corpo armata Napoli.
BOGNETTI Alfonso, scuola centrale truppe celeri.
DE BOTTINI DI SANT'AGNESE Achille, R. addetto militare Sofia.
CADORNA Raffaele, lancieri Firenze.

Parteciperanno al 2° turno degli esperimenti:

NASI Mario, cavalleggeri Guide.
FORQUET Francesco di Assisi, lancieri Novara.
CACCIANDRA Giulio, divisione fanteria « Superga ».
DE CAROLIS Ugo, cavalleggeri Alessandria.
CALVI DI BERGOLO Giorgio, Nizza cavalleria.
ORSINI Domenico, divisione fanteria « Legnano ».
BORSARELLI di RIFREDDO Giulio, scuola applicazione cavalleria.
VALLE Leone, scuola guerra.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al 1° turno degli esperimenti:

PETTERUTI Carmelo, 2° gruppo artiglieria costa — (già amm. esper. 1931).

NICOLINI Michelangelo, ministero guerra.

ANDREOLI Giuseppe, comando corpo stato maggiore.

VENDITTI Enrico, centro chimico militare.

SAN MAURO Enrico, 10° centro automobilistico.

COCCIOLLA Alberto, scuola allievi ufficiali complemento Lucca.

MONNERET de VILLARD Giovanni, R. C. T. C. Eritrea.

MERCURIO Giuseppe, direzione artiglieria corpo armata Napoli.

SPERANZINI Benvenuto, 6° reggimento artiglieria corpo armata.

CARLOTTI Alessandro, 6° reggimento artiglieria corpo armata.

CIAMPA Nicola, ministero guerra

DE PANFILIS Antonio, ispettorato artiglieria.

CORDERO di MONTEZEMOLO Alberto, R. C. T. C. Tripolitania.

STRANI Umberto, 7° reggimento artiglieria corpo armata.

IZZO Vittorio, 13° reggimento artiglieria granatieri di Sardegna.

GIGLI Guiscardo, 2° reggimento artiglieria del « Metauro ».

LOMBARDI Harold, comando scuola centrale militare.

BONAMICO Domenico, 13° centro automobilistico.

VISCONTI Vitaliano, 12° reggimento artiglieria della « Sila » gruppo Nocera inferiore.

ZILIOTTO Giovanni, ispettorato d'artiglieria.

SCLAVO Francesco, capo stato maggiore divisione fanteria « Vespri ».

SERAFINI Ferdinando, comando corpo di stato maggiore.

TELMON Eduardo, 14° regg. artiglieria delle Marche.

DIGILIO Francesco, comando artiglieria corpo armata Napoli.

MIGLIETTA Matteo, corpo armata Bologna.

CONDEMI Giuseppe, direzione centro chimico militare.

NINCHI Ginesio, 6° centro automobilistico.

FAVA Giovanni, 11° reggimento artiglieria Monferrato.

BOTTARI Giulio, scuola centrale di artiglieria.

PERROD Paolo, 2° reggimento artiglieria divisione celere.

RUGGIERO Enrico, direzione artiglieria corpo armata Bari.

PERRONE Adolfo, R. addetto militare Berna.

PARISIO PERROTTI Mario, 24° reggimento artiglieria Peloritana.

TRULLI Tonino, 9° reggimento artiglieria corpo armata.

PONZA di SAN MARTINO Dionigi, R. addetto militare a Vienna.

MONTUORI Giuseppe, 10° reggimento artiglieria corpo armata.

GRANATI Orlando, 2° reggimento artiglieria del « Metauro ».

ROSSI Roberto, 6° centro automobilistico.

Parteciperanno al 2° turno degli esperimenti:

NINCI Luigi, 9° artiglieria corpo armata (gruppo scuola Potenza).

LAZZARINI Attilio, 25° reggimento artiglieria dell'« Assietta ».

ROBERTI Alberto, comando artiglieria corpo armata Torino.

GENTA Vittorio, 7° reggimento artiglieria armata.

PRALORAN Giuseppe, 5° reggimento artiglieria armata.

MURER Alberto, scuola allievi ufficiali complemento Moncalieri.

ROLANDI Dionigi, 27° regg. artiglieria « Legnano ».

MAZZEI Gualtiero, scuola applicazione artiglieria e genio.

MONNEY Mario, 4° reggimento artiglieria armata.

ROVERE Enrico, capo di S. M. divisione fanteria « Superga ».

BATTISTA Albino, R. accademia artiglieria e genio.

GATTI Giuseppe, 2° reggimento artiglieria armata.

ZANARDI-LAMBERTI Siro, 1° reggimento artiglieria corpo armata.

FRANK Ulrico, 3° reggimento artiglieria divisione celere.

PROPERZY Pier Giulio, capo S. M. divisione fanteria « Monviso ».

FIETTA Ferruccio, 23° reggimento artiglieria del « Timavo ».

PRIMIERI Clemente, divis. fanteria dell'« Assietta ».

BATTAGLIA Angelo, 2° reggimento artiglieria alpino.

SALVETTI Igino, 4° artiglieria controaerei.

RIVA Attilio, 1° reggimento artiglieria armata.

GRILLO Arrigo, scuola applicazione artiglieria e genio.

SANTINI Tullio, 23° regg. artiglieria del « Timavo ».

INVERARDI Carlo, 3° reggimento artiglieria corpo armata.

IZZO Luigi, 20° reggimento artiglieria del « Piave ».

BOMBAGLI Mario, comando R. accademia artiglieria e genio.

SICARDI Carlo, comando artiglieria corpo armata Trieste.

ROSSI Silvio, capo S. M. divisione celere Principe Amedeo Duca d'Aosta.

Servizio tecnico armi e munizioni.

Ammessi all'esame dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria:

PESCATORE Alberto, direzione superiore S. T. A. M..
BRUNA Amilcare, direzione superiore S. T. A. M..

ARMA DEL GENIO.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al 1° turno degli esperimenti:

ROMANO Nicola, 9° reggimento genio.
TROVATO Salvatore, comando genio corpo armata Sicilia.
CUOCCOLO Gaetano, scuola centrale genio.
RIMA Balilla, 12° reggimento genio.
SALTINI Guido, 7° reggimento genio.
NOTARI Alberto, comandante genio divisione « Gavinana ».
ANGELONI Giuseppe, comando genio corpo arm. Bari.
PETROMILLI Luigi, comando genio corpo arm. Firenze.
CIBELLI Enrico, ministero marina.
CAMBIAGGI Luigi, battaglione misto Sardegna.
ANCORA Vincenzo, 8° reggimento genio.
LASTRUCCI Romolo, 12° reggimento genio.

Ammessi al 2° turno degli esperimenti:

GAMBUZZA Salvatore, ufficio fortificaz. C. A. Trieste.
LELLI Alberto, 1° reggimento genio.
BARBIERI Barnaba, 11° reggimento genio.
AIMO Giuseppe, 2° reggimento genio.
TIRELLI Mario, 2° reggimento genio minatori.
VERDOIA Francesco, ufficio fortific. C. A. Alessandria.
TAMASSIA Giulio, div. fant. del Brennero (S. M.).
PARASSOLE Paolo, comando genio corpo arm. Milano.
MIGNONE G. Battista, 1° reggimento genio minatori.
REA Emidio, 3° reggimento genio.
GARAVANO Agostino, scuola ufficiali artigl. e genio.

MEDICI.

Ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria:

BRIGUGLIO Santi, direttore ospedale militare Messina.
CASELLA Dante, direttore ospedale militare Ancona.
CRISCIONE Gaetano, direttore osped. militare Genova.
ACCORINTI Vincenzo, direttore osped. militare Verona.
GIARRUSSO Gesualdo, membro sost. coll. med. legale.
COLITTI Silvio, direttore ospedale militare Bari.
BERTELLI Enrico, direttore ospedale militare Livorno.
DE PORCELLINIS Carlo, dirett. osped. milit. Caserta.
FABRIZI Nicola, direttore ospedale militare Chieti.
ROMBOLA' Antonio, direttore osped. militare Padova.
D'ANNA Giuseppe, direttore ospedale milit. Catanzaro.
GATTI Dionigi, direttore ospedale militare Savigliano.

CHIMICI FARMACISTI.

Ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria:

MOZZANA Carlo, direttore istituto chimico farm. militare.
GHERARDINI Naldo, ospedale militare Bologna.

COMMISSARI.

Ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

BOFFUZZI Telemaco, segreteria comitato mobil. civile.

AMMINISTRAZIONE.

Ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

PICCIOTTO Tommaso R. C. T. C. Tripolitania.
MANSO Giovannino, uff. cont. e rev. corpo arm. Firenze.
CAFARO Eustachio, uff. cont. e rev. corpo arm. Udine.
SAETTONE Pietro, uff. cont. e rev. corpo arm. Trieste.
LAZZARINI Umberto, R. C. T. C. Cirenaica.

VETERINARI.

Ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

SEGU' Giuseppe, com. corpo armata Verona.
SPINACI Amos, com. corpo armata Napoli.
d'AUTILIA Luigi, com. corpo armata Bari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 145 — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1935 – Anno XIII.

In aggiunta a quanto disposto con la circolare 704 *giornale militare* 1934, il ministero determina e fa conoscere che i seguenti tenenti colonnelli medici entrano, nel 1935, in turno di anzianità per assumere la carica di direttore di ospedale.

INGRAVALLE Alfredo.
CAMORIANO Pietro.
SALEM Alessandro.
OGGERO Cesare.
DE BERNARDINIS Virginio.
CRESPELLANI Carlo.
JAPOCE Antonio.

Le autorità giudicatrici esprimeranno il proprio giudizio su uno specchio di modello identico a quello allegato alla presente.

Detti specchi, corredati dai libretti personali degli ufficiali, dovranno pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) entro il giorno 20 marzo c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI IDONEITÀ ALLA CARICA DI DIRETTORE DI OSPEDALE per l'anno 19...-19...

del tenente colonnello medico (2) . . . . . .

(3) . . . . . compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . . del *giornale militare* 19. . .

AVVERTENZE.

Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna annotazioni.

(1) Comando.
(2) Cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

L'ufficiale è dichiarato prescelto per la carica di direttore di ospedale? (1) . . . . . Il (2) . . . . . (3) . . . . . .

2ª Autorità giudicante.

L'ufficiale è dichiarato prescelto per la carica di direttore di ospedale? (1) . . . . . Il (2) . . . . . (3) . . . . . .

3ª Autorità giudicante.

L'ufficiale è dichiarato prescelto per la carica di direttore di ospedale? (1) . . . . . Il (2) . . . . . (3) . . . . . .

Giudizio di secondo grado (4)

L'ufficiale è dichiarato prescelto per la carica di direttore di ospedale? (1) . . . . . Il (2) . . . . . (3) . . . . . .

Giudizio di terzo grado (5)

L'ufficiale è dichiarato prescelto per la carica di direttore di ospedale? (1) . . . . . (6) . . . . . (3) . . . . . .

(1) Si oppur no. — (2) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (3) Data. — (4) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (5) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola. — (6) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione.

N. 146. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alle circolari nn. 1003 del *giornale militare* 1934 e 109 del *giornale militare* 1935, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria designati ed ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato per l'anno 1935:

Gli esami sono sospesi, senza pregiudizio dei diritti di coloro che sono stati designati, per gli ufficiali che si trovano nell'Africa Orientale e per quelli che sono destinati ad esservi inviati e non possono trovarsi in Patria nell'epoca in cui gli esami stessi hanno luogo.

CATANOSO Carmelo, 1° alpini.
TORTORELLI Giuseppe, istituto geografico militare.
MORI Guido, R. accad. fant. e cav.
DINI Odo, 6° bersaglieri.
FARELLO Pietro, 2° alpini.
GIGLIO Roberto, R. C. T. C. Somalia.
MORICONE Alfredo, 225° fanteria - a domanda.
ARGENTI Achille, 225° fanteria - a domanda.
ROSSI Bruno, reggimento carri armati - a domanda.
D'ALESSANDRO Ugo, 49° fanteria.
MARTINI Mario, 7° fanteria.
AMODEI Pietro, 2° bersaglieri.
VERDE Carlo, 5° centro automobilistico.
BELLI Gaetano, 61° fanteria.
MOLINARI Egidio, rep. chimico militare.
GLAREJ Augusto, 3° alpini.
TASSI Carlo, 61° fanteria.
CIRINO Vincenzo, 89° fanteria.
DE MASI Antonio fu Raffaele, 29° fanteria - a domanda.
DELL'AQUILA Luigi, 61° fanteria.
SAFFIOTI Saverio, 90° fanteria.
FLAVONI Giulio, 157° fanteria - a domanda,

RUSSO Luigi, regg. carri armati - a domanda.
SAMMARTINO Luigi, R. C. T. C. Somalia.
DE BENEDICTIS Nicola, 29° fanteria - a domanda.
GENTILE Max, 2° fanteria.
LACASELLA Vincenzo, 61° fanteria.
COLLETTI Antonio, scuola centr. fanteria.
GIUA Giulio, 56° fanteria.
DIANA Gaspare, 11° centro automob. - a domanda.
DI CRISCENZO Carlo, 16° fanteria.
DE MARINIS Vito, rep. chim. mil.
PANANTI Guido, 42° fanteria.
LO CURTO Vito, 81° fanteria.
RUSSO Arturo Cesare, 85° fanteria.
PETRAROJA Riccardo, 13° fanteria
CALISE Alfonso, R. C. T. C. Tripolitania.
CIMARA Filippo, 3° alpini - a domanda.
D'ALESSANDRO Carlo, 8° alpini.
DE LUCA Luca, 68° fanteria.
MAIORANA Giuseppe, 18 fanteria - a domanda.
BACCHETTI Giuseppe, stabilim. mil. pena.
LI VOLSI Michele, 29° fanteria - a domanda.
CIRINO Emilio, R. C. T. C. Somalia.
PETA Costanzo, 70° fanteria.
VASSALLO Vittorio, R. C. T. C. Eritrea.
SICA Salvatore, R. C. T. C. Cirenaica.
GALOFARO Giuseppe, 7° bersaglieri - a domanda.
LUNARI Angelo, 94° fanteria.
DE NAVA Martino, scuola centr. fant.
MAZZEO Giovanni, 13° fanteria.
BARILI Lorenzo, 53° fanteria.
CANDIO Pietro, R. C. T. C. Tripolitania.
ZINGONI Mario, 1° granatieri.
TESTA Salvatore, R. C. T. C. Somalia.
TUPINI Gino, com. div. fant. Isonzo (Gorizia).

ALDISIO Giuseppe, 8° fanteria.
FALCONE Ettore, distretto milit. Napoli - a domanda.
SOLARO Luigi, 53° fanteria.
SALERNO Rocco, com. tappa coloniale Siracusa.
MARCHINO Adalberto, R. C. T. C. Eritrea.
BURGIO Lorenzo, R. C. T. C. Eritrea.
FUSCO Alfredo 11° centro automob. - a domanda.
BLANDANO Giuseppe, 11° bersaglieri.
MESSINA Francesco, 152° fanteria.
CUNEO Vittorio, scuola di guerra.
ANTONUCCI Attilio, istit. geogr. militare.
CONCAS Teodoro, 92° fanteria - a domanda.
MORGANTINI Mario, R. C. T. C. Eritrea.
IEVOLELLA Attilio, 85° fanteria.
PUDDU Mario, corpo di S. M.
D'ERRICO Giuseppe, 2° granatieri.
BERROT Giuseppe, com. div. fant. M. Nero (Udine).
MARTINA Vito, 9° bersaglieri.
FERRARI Saverio, 9° fanteria.
MOSSUTO Gerlando, 90° fanteria.
CARENZA Pietro, dir. serv. chimico militare.
ENRIETTI Giuseppe, 3° alpini.
DI FUCCIA Umberto, 8° centro automobilistico.
BERRIOLA Mario, stabilimenti militari pena.
BRACA Giovanni, istituto geografico militare.
TRONCI Fabio, 8° fanteria.
PUGLISI Roberto, 7° centro automobilistico.
PONTIGLIO Cesare, scuola applicazione fanteria.
CESABURI Walter, 38° fanteria.
LIGUORI Guido, reparto G. Medici.
APRILE Ugo, com. corpo di S. M.
CROGLIANO Tommaso, collegio militare Roma.
MARSANASCO Ermellino, distr. mil. Trieste - a dom.
MARTINI Leonardo, 1° alpini.

VENTURA Michele, 11° bersaglieri.
BORLENGHI Giulio, distretto - Roma I.
TORSIELLO Mario, com. div. fant. Volturno (Napoli).
MORELLI Roberto, scuola guerra.
GALLONI Oscar, com. div. fant. Volturno (Napoli).
BIANCHI Marco, 2° fanteria.
DELLA CORTE Giorgio, 52° fanteria.
DI FAZIO Guido, scuola centrale fanteria.
ARRIVES Bonifacio, 41 fanteria.
DELLINO Benedetto, R. accademia fanteria e cav.
MEREU Giuseppe, R. C. T. C. Somalia.
SILLETTI Giovanni, 36° fanteria.
ZINCONE Manlio, 84° fanteria.
GRILLO Giuseppe, 89° fanteria.
CEFALY Michele, R. C. T. C. Tripolitania.
BONIPERTI Carlo Francesco, 4° alpini.
TRABUCCHI Giancarlo, 22° fanteria - a domanda.
BARBERIS Efisio, 152° fanteria.
MARCHETTI Riccardo, 5° centro automobilistico.
SANTILLI Silvio, 8° centro automobilistico.
BRIGNONE Mario, scuola guerra.
SALIMBENI Roberto, 67° fanteria.
CATANZARO Vincenzo, 12° centro automobilistico.
CASSI Silvio, 5° alpini.
PULEO Francesco, 51° fanteria.
PROFETA Michele, scuola centrale fanteria.
TRUPIANO Francesco, 4° centro automobilistico.
DELVECCHIO Giovanni, 66° fanteria.
DI PEIO Filippo, ispett. fanteria.
ARDI Giuseppe, R. C. T. C. Tripolitania.
BASILE Eugenio, R. C. T. C. Somalia.
SORGI Cesare, R. C. T. C. Eritrea.
STOCCHI Vittorio, scuola guerra.
GAMBONE Edoardo, 231° fanteria - a domanda.

PERRONE Domenico, 43° fanteria.
BOSCHETTI Guido, collegio militare Napoli.
MURA Giovanni, R. C. T. C. Eritrea.
LUNGHI Guido, 68° fanteria.
GURRIERI Carmelo, 29° fanteria - a domanda.
LAUDANI Antonio, 2° fanteria.
D'AGOSTINO Arnaldo, R. C. T. C. Eritrea.
DI VITA Gustavo, R. C. T. C. Somalia.
BUONERBA Giuseppe, istituto geografico militare.
ROBERTO Antonio, 31° fanteria.
COCCO Enrico, scuola guerra.
LUSI Antonino, R. C. T. C. Eritrea.
CAPASSO Gennaro, R. C. T. C. Somalia.
GIUDICE Luigi, scuola guerra.
CARBONE Rosario, scuola all. uff. compl. Bassano.
EGIDI Salvatore, 51° fanteria.
BIAGINI Bernardino, 5° bersaglieri.
ORIOLI Elio, R. C. T. C. Eritrea.
MARINI Rino, 4° alpini.
TUDELLI Armando, 57° fanteria.
SCURO Aristide, collegio militare Roma.
FOSSATI Giuseppe, 8° alpini.
DOGLIANI Giacomo, scuola guerra.
LIGUORI Osvaldo, scuola guerra.
CAPITO' Gustavo, scuola guerra.
BEDETTI Agostino, R. C. T. C. Eritrea.
CONTI Giuseppe, 74° fanteria.
VACCARI Giovanni, 89° fanteria.
PALUMBO Armando, 15° fanteria.
SILVERIO Tommaso, scuola appl. fanteria.
SEVERINO Luigi, comando corpo armata Bari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 147. — CONCORSI E GARE. — **Gara ippica Internazionale di resistenza, maggio 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 28 febbraio 1935 – Anno XIII.

Nella seconda decade di maggio avrà luogo una gara ippica internazionale di resistenza sul percorso: Milano-Torino, organizzata dalla « Società torinese per le corse di cavalli » e consistente in due prove:

1ª prova: marcia individuale di regolarità, dello sviluppo complessivo di km. 190, da compiersi in due tappe nei limiti di tempo assegnati per ciascuna di esse.

Prima tappa:

Venerdì 17 maggio, ore 8:

Milano (S. Siro) - Busto Garolfo - Bornago - Novara - Vercelli (km. 100 circa).

Tempo: minimo ore 8; massimo ore 10.

Seconda tappa:

Sabato 18 maggio, ore 9:

Vercelli - Castel Merlino - Saluggia - Gassino - Sassi (km. 90 circa).

Tempo: minimo ore 7; massimo ore 9.

Andatura libera. — Peso kg. 75.

Fuori gara il concorrente giunto in tempo inferiore al minimo o superiore al massimo;

2ª prova (domenica 19 maggio, pomeriggio). Corsa ad ostacoli. Distanza m. 4000 circa. Premi: coppe e L. 35.000 (13.000 - 6000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1500 - 1000 - 1000 e 3500 all'allevatore).

Alla gara potranno partecipare i cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese, di proprietà, di carica e di servizio (questi ultimi purchè in consegna da 2 mesi all'epoca della gara), montati da ufficiali in s. p. e. e di complemento in servizio, delle due circoscrizioni, e da ufficiali della M.V.S.N.

Entrata L. 150 - forfait L. 50 se dichiarato venerdì 10 maggio, ore 12, alla segreteria della « Società Torinese per le Corse di Cavalli ».

Pesi: anni 4, kg. 71; anni 5, kg. 75; anni 6 ed oltre, kg. 76 ½.

I cavalli accertati di mezzo sangue kg. 5 di meno.

Discarico di kg. 1 per ogni ora guadagnata sul tempo massimo fissato per le singole tappe.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 26 aprile, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 148. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse Torino, domenica 5 maggio 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Premio ministero della guerra: (corsa siepi - ufficiali in uniforme - fuori serie - con sovraccarichi ascendenti - 1ª circoscrizione). — L. 4000 (2.700 - 550 - 350 e 400 all'allenatore) date dal ministero della guerra. Per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia e naturalizzati, qualificati da caccia ed iscritti di servizio. Distanza m. 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 26 aprile, ore 12.

Pubblicazione dei pesi: giovedì 2 maggio, ore 8.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 149. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse Firenze, lunedì 22 aprile 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Premio ministero della guerra: (corsa piana - hacks - ufficiali in uniforme - fuori serie - 2ª circoscrizione). — Un oggetto ricordo al cavaliere del vincitore, dato dal comando del corpo d'armata di Firenze e L. 3000, delle quali 1500

date dal ministero della guerra, (1950 - 450 - 300 e L. 300 all'allevatore). Per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hacks, appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed iscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi dal 1° settembre 1934.

Entrata L. 50, forfaits L. 25. Pesi: anni 4 Kg. 69; anni 5 ed oltre Kg. 71. Le cavalle ed i castroni Kg. 2 di meno. Distanza m. 2000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 16 aprile, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 150. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

1. All'ultimo comma del n. 17 della circolare n. 905 del *giornale militare* 1934 è da sostituire il seguente:

« I menzionati comandi di distretto dovranno, poi, a suo tempo, accertarsi se gli allievi suddetti abbiano effettivamente superato, nel termine prescritto, l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, trasmettendo, in caso affermativo, i relativi diplomi a questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

In caso negativo, ne dovranno immediatamente avvertire il ministero (direzione generale personale ufficiali), il quale provvederà al richiamo in servizio — col grado, già precedentemente acquisito, di aspirante ufficiale di complemento — di coloro che devono completare la ferma, inviandoli all'uopo presso *un ospedale militare* ».

2. Il 1° comma del n. 22 della circolare n. 905 del *giornale militare* 1934 deve intendersi così modificato:

« Gli aspiranti ufficiali di complemento, trascorsi 60 giorni di servizio con tale grado, dovranno essere presi in esame per la promozione a sottotenente di complemento.

Per gli aspiranti ufficiali medici i giudizi d'avanzamento dovranno essere espressi dalle stesse autorità indicate nell'allegato n. 17 alla circolare n. 510 *giornale militare* 1934 per i tenenti medici in servizio presso i reggimenti, ma non dirigenti il servizio sanitario.

Per gli aspiranti ufficiali chimici-farmacisti i giudizi dovranno essere dati dalle stesse autorità indicate nell'allegato n. 18 alla citata circolare per gli ufficiali inferiori chimici-farmacisti in servizio presso gli ospedali militari.

Per gli aspiranti ufficiali veterinari i giudizi dovranno essere conferiti in conformità di quanto è prescritto dall'allegato n. 22 alla circolare stessa per gli ufficiali inferiori veterinari assegnati ai reggimenti ».

3. Al n. 3 — lettera *e*) — del manifesto allegato alla circolare n. 905 *giornale militare* 1934 devono essere sostituite alle parole « a sottotenente » le parole « ad aspirante ufficiale ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a premi annuali della « Istituzione Nicola Vacchelli » per studi o lavori, o atti, di speciale importanza nel campo geodetico-topografico-cartografico.

Il direttore dell'istituto geografico militare, presidente della « Istituzione Nicola Vacchelli », visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1315, con il quale la « Istituzione Nicola Vacchelli » è eretta in ente morale, visto lo statuto annesso al suddetto decreto e da esso approvato: (v. *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1934, n. 193).

Dichiara aperto il concorso ai premi annuali — costituiti con i redditi della « Istituzione » — con le modalità che seguono:

1. Sono ammessi al concorso gli studî e atti, nel campo geodetico-topografico-cartografico, riguardanti teorie e direttive, applicazioni scientifiche, apprestamento o risultati di calcolo, metodi di lavoro, innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito, produzioni di lavoro, comportamenti tenuti in circostanze difficili.

2. Possono concorrere così fra gli appartenenti all'Istituto geografico militare (ufficiali, impiegati, operai) ed anche gli estranei.

3. L'ammissibilità al concorso sarà promossa dai capi-ufficio o capi-azienda, o sarà invocata direttamente dagli interessati, oppure potrà partire dalla stessa commissione permanente dell'« Istituzione ».

In ogni caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) compilazioni, oggetti o atti comprovanti i motivi per adire al concorso e convenientemente autenticati;

b) certificato di cittadinanza italiana per chi non appartenga all'amministrazione statale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studi compiuti.

4. Le proposte dei capi ufficio o capi di azienda e le domande dei singoli interessati, saranno stese in carta legale e dirette, entro il 31 marzo 1935-XIII, al presidente della « Istituzione ».

5. Il termine utile per presentare i lavori all'esame della commissione è stabilito per il 31 luglio 1935-XIII.

6. La somma totale disponibile da distribuire ai vincitori del concorso alla fine del corrente anno finanziario è di L. 2700. Detta somma sarà divisa in tre premi rispettivamente di L. 1400, 800, 500.

7. Gli ammessi al concorso e che risultano, oppur no, gratificati avranno la restituzione e conserveranno la proprietà delle opere da essi presentate al concorso stesso.

La commissione permanente, aggiudicatrice, è costituita dalle persone indicate dall'art. 5 del citato Regio decreto.

Firenze, 26 gennaio 1935 Anno XIII

Il presidente: BIANCHI D'ESPINOSA.

Concorso, per esami e per titoli, per 2 posti di assistente chimico nel laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934 con cui fu data l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi statali durante l'anno 1935;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami e titoli congiuntamente a 2 posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal Segretario della Federazione del Fascio di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi uni-

versitari fascisti con l'indicazone dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato dal Segretario dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

2º estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato.

Sono esclusi dal concorso coloro che non hanno compiuto 18 anni e coloro che hanno oltrepassato il 30º anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valor militare. Per coloro che risultino regolarmente inscritti nei Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile dello Stato;

3º certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4º certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5º certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6º certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento per l'applicazione della

legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, e diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato: questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 7, 8, 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1313, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio anche nelle Colonie, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di una prova scritta di lingua estera, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente o aiuto presso cattedre ed istituti universitari, in qualche laboratorio o nelle università;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche e tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie sui cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, e un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto sette decimi dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER LE PROVE DI ESAME

nel concorso ai posti di assistente chimico presso il laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca (traduzione in tedesco di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

È ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

Prima prova - Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Seconda prova - Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Terza prova - Chimica applicata all'igiene. Sono materie di esame: 1° l'aria; 2° il suolo; 3° le acque potabili, le acque minerali, le acque industriali di rifiuto; 4° le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra; sostanze zuccherine: latte, formaggio, burro, olio e altre sostanze grasse; farine, paste alimentari, sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari; 5° i medicinali: i disinfettanti in genere; 7° tessuti; 8° gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9° i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112, legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

c) la conoscenza della lingua estera: (traduzione a vista del tedesco in italiano, conversazione nella lingua stessa).

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

ERRATA-CORRIGE

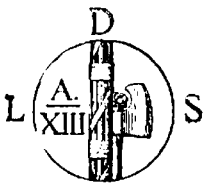
Dispensa 7ª, anno 1935-XIII, circolare 109:

A pag. 304, nello specchio allegato *A*, nella parte riguardante l'esperimento pratico per i tenenti colonnelli dei CC. RR., in luogo di « presso i rispettivi comandi di legione » leggasi « presso i comandi di legione territoriale ».

Dispensa 9ª, anno 1935, circolare 135.

A pagina 384, dopo il primo capoverso inserire:

« La pubblicazione non è in vendita e ne è vietata la divulgazione a senso del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728 ».



PREZZO L. 2 —

(7106735) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. - (Copie 6612)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª 1935 - ANNO XIII 8 MARZO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 151 - 6 marzo 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione ai corpi . . . . . *Pag.* 447

PARTE SECONDA

Circolare N. 151. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione ai corpi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1935 - Anno XIII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 1° aprile 1935 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 alla presente circolare.

2. — Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 6 giorni.

3. — I comandi di distretto, qualora ricevano dagli uffici di leva comunicazioni relative a cambiamenti di ferma di reclute chiamate alle armi, dovranno con ogni urgenza effettuare le conseguenti variazioni matricolari, onde poterne tener conto a tutti gli effetti della presente chiamata.

4. — Se all'atto della presentazione alle armi qualche recluta dichiarasse di voler rinunziare alla ferma minore conseguita, dovrà esserle fatta rilasciare apposita dichiarazione scritta che il comando del distretto militare invierà all'ufficio leva. Il detto ufficio, qualora non sia stata prodotta anche la rinunzia della persona che aveva firmato l'atto di richiesta della conseguita ferma minore, chiederà alla persona stessa conferma telegrafica di tale rinunzia, dopo di che provvederà alla revoca della ferma minore, disponendo per le opportune annotazioni e partecipazioni di sua competenza, giusta le disposizioni della circolare 4004 del 25 marzo 1932.

Ove trattisi di recluta iscritta a ferma minore non chiamata alle armi, essa recluta dovrà essere trattenuta dal distretto fino a quando il consiglio di leva abbia revocato l'assegnazione a ferma minore. La revoca dovrà essere fatta d'urgenza e partecipata al distretto telegraficamente.

5. — I militari precettati per la presente chiamata, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare saranno rinviati in congedo provvisorio.

6. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1914, i quali, o all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, o appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.*

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1914 nati negli anni precedenti al 1913.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi ed il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le condizioni economiche.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1914 e nati negli anni 1913 e 1914 che, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, vengano *proposti per la rassegna* sia all'atto della presentazione al distretto, sia dopo la incorporazione, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva, qualora la dichiarazione di temporanea inabilità venga pronunziata prima della chiusura della leva sulla classe 1914.

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari sottoposti ad osservazione od a rassegna, quando non si trovino nelle condizioni previste per la riforma, per la rivedibilità o per la concessione di una licenza di convalescenza devono senz'altro essere dichiarati « *idonei ad incondizionato servizio* », oppure, « *limitatamente idonei in modo permanente al servizio militare* », come è prescritto dalla circolare 65494-41 in data 2 aprile 1933 di questo ministero (direzione generale di sanità militare) e non già idonei soltanto per determinati servizi o reparti.

7. — Alle reclute che saranno dispensate a senso del n. 3 del manifesto allegato 1 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti ».

Modalità di esecuzione della chiamata.

8. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 6 del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicato il corpo o reparto di assegnazione.

9. — I comandi di distretto dovranno consegnare ai rispettivi uffici postali le cartoline-precetto con la massima urgenza perchè ne sia effettuata subito la spedizione.

10. — Le cartoline precetto non potute recapitare, per avvenuto cambio di residenza delle reclute, non debbono essere restituite al competente comando del distretto militare dopo avervi apposta l'indicazione del nuovo recapito, ma debbono essere fatte proseguire, in raccomandazione, dai competenti uffici postali per la nuova destinazione.

Dopo che l'ufficio postale di 2ª destinazione avrà restituito in raccomandazione le seconde parti delle cartoline precetto recapitate, o le intere cartoline-precetto non potute recapitare, all'ufficio postale di 1ª destinazione, quest'ultimo ne darà contezza, con il mod. 66, al distretto militare interessato.

Nel caso eccezionale che, scaduto il prescritto termine di 7 giorni, l'ufficio postale di 1ª destinazione non avesse ancora ricevuto tutte le seconde parti delle cartoline-precetto inviate alla nuova residenza delle reclute — o le intere cartoline-precetto non potute recapitare — restituirà egualmente al distretto interessato, col mod. 66, quelle già in suo possesso, riservandosi, con apposita annotazione, di restituire anche le altre, al più presto, con mod. 66 suppletivi.

11. — L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.

I comandi dei distretti, provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o che la ricevessero dopo il giorno di presentazione indicato nella cartolina stessa.

Su manifesti, da affiggersi, deve essere aggiunta, con apposita stampiglia, il nome del comandante del distretto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre ad inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio le copie del manifesto per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandi dei centri aeronautici, ai coman-

danti di circolo della R. guardia di finanza, alle capitanerie di porto e ai comandi della M.V.S.N. compresi nel territorio del distretto militare.

Reclute che si presentano in ritardo senza giustificato motivo.

12. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato valgono le norme di cui al n. 32 del manifesto allegato 1.

Perchè poi possa a suo tempo farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 173 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato* . . . . . *li* . . . . . ».

Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.

13. — Come è detto al numero 7 del manifesto, le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali le quali siano residenti nelle colonie debbono presentarsi:

— per la Tripolitania e Cirenaica, rispettivamente ai distretti militari di Tripoli e di Bengasi o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore;

— per l'Eritrea e la Somalia, all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data del 1° aprile p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data del 1° aprile p. v. si trovino in colonia potranno presentarsi agli enti succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e terzo comma del presente n. 13 dovranno essere incorporate in reparti coloniali destinando in Tripolitania quelle residenti in Cirenaica e

viceversa e in località differente da quella di residenza della famiglia quelle dell'Eritrea e della Somalia, salvo la facoltà al Governatore di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consiglino.

Per le reclute di cui al secondo comma del presente numero il distretto di presentazione provvederà a fare le necessarie comunicazioni ai comandi di distretti o all'ufficio matricola del comando truppe coloniali interessati, e analogamente, per le reclute di cui al terzo comma, i comandi dei distretti di Tripoli e Bengasi, o l'ufficio matricola del comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia provvederanno a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale dovrà indicare a parte sul rendiconto mod. 23 il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.

14. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo, si seguiranno gli stessi criteri di cui al comma terzo e quinto del precedente numero.

Le reclute però che intendano compiere servizio militare nel Regno debbono farne domanda al comando del presidio di Rodi, il quale le avvierà al comando del distretto militare di Bari, che, a sua volta, le assegnerà ad un corpo secondo la tabella di assegnazione per conto del rispettivo distretto di leva.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

15. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tale uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, tra-

scorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

16. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto allegato 1.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

17. — Per le reclute comprese nella presente chiamata che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 24 e 25 del manifesto allegato.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che non vengano poi ammessi ai corsi stessi, dovranno essere precettati a presentarsi alle armi con la chiamata che avrà luogo nella primavera del 1936, a meno che in tale occasione, avendo i prescritti requisiti, chiedano ed ottengano il rimando al 26° anno.

Per le reclute aspiranti ai corsi allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui al n. 26 del suddetto manifesto.

18. — Per coloro che l'anno scorso chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ma non la ottennero, perchè riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari, e furono ripristinati nella posizione di ritardatari per ragione di studio, o nella posizione di congedo provvisorio, saranno osservate le seguenti norme:

a) se siano provvisti di un titolo di studio che importa l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i requisiti prescritti) di rimandare ulteriormente la prestazione del servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica e, se risul-

teranno idonei ai detti corsi, saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi stessi. In caso contrario, dovendo considerarsi definitivamente cessata la possibilità di ammetterli ai corsi allievi ufficiali, seguiranno la sorte comune di tutte le altre reclute chiamate alle armi con la classe 1914;

b) se siano provvisti di un titolo di studio che dà solo facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i prescritti requisiti) di ritardare ancora la prestazione del servizio, seguiranno le sorti comuni delle reclute della classe 1914. Però è in loro facoltà di chiedere, invece, nuovamente l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, ed, in tal caso, se siano riconosciuti in possesso dei requisiti fisici necessari per l'ammissione ai corsi stessi, saranno, in via eccezionale, lasciati in congedo provvisorio, fino all'apertura dei detti corsi, avvertendo che, a tale data, se non saranno idonei, dovranno andare immediatamente alle armi come soldati.

Coloro che già per due volte chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ma non la ottennero perchè riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari e furono, perciò, rinviati alla presente chiamata alle armi, seguiranno la sorte di tutte le altre reclute chiamate alle armi con la classe 1914, a meno che, avendone titolo, chiedano ed ottengano di essere ammessi alla continuazione del ritardo.

19. — Le reclute lasciate in congedo illimitato provvisorio a senso del n. 24 del manifesto annesso, saranno avvertite, a cura dei comandi dei distretti, che dovranno presentare apposita domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, con tutti i documenti prescritti, appena sarà pubblicato il relativo manifesto, e, ad ogni modo, non oltre il termine tassativamente ivi stabilito.

Ritardi e rinvii.

20. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 11 a 18 del manifesto allegato 1, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere conside-

rati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 122 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 8 settembre 1932, n. 1332.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

I militari che aspirano al ritardo del servizio per ragioni di studi debbono produrre il certificato comprovante di aver conseguita l'idoneità premilitare o quanto meno comprovante l'iscrizione ai corsi relativi. In quest'ultimo caso, se essi mancheranno di frequentare i corsi stessi, il rimando sarà revocato, e ciò indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 198 del testo unico predetto.

A complemento poi di quanto è disposto nei paragrafi 7 ed 8 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930 », ed in relazione agli articoli 9 e 29, 2° comma del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la presentazione del servizio militare per ragione di studi:

1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) facoltà Valdese teologica di Roma;

b) facoltà Battista di Roma;

c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso);

d) facoltà teologica Welseyana di Roma;

e) corso Rabbinico superiore di Firenze;

f) corso Rabbinico superiore di Rodi;

2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituiti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;

b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;

c) università Israelita di Livorno (iscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla lettera *e*) del precedente n. 1).

L'attestazione comprovante negli interessati in questione il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo dovranno osservarsi le norme contenute nella « Raccolta » precitata avvertendo che in ordine al requisito premilitare dovrà essere fatto agli inscritti in questione trattamento analogo a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.

Per coloro che chiedono il rinvio alla chiamata alle armi della primavera 1936 (n. 17 del manifesto) per avere un fratello che presta servizio alle armi per fatto di leva, il distretto, prima di consentire detto rinvio, deve — in ogni caso — accertare se eventualmente detto fratello sia stato per qualche motivo già licenziato dalle armi.

21. — Gli inscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 25 novembre 1934, saranno considerati in congedo illimitato provvisorio per tutta la durata dei periodi stessi. Essi saranno esentati dal rispondere alla chiamata alle armi senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari alcun'altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 19 della circolare 829 *giornale militare* 1934.

22. — I comandi dei distretti militari provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge.

Gli elenchi mod. 24 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 30 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 31 (variazioni avvenute nel corso dell'anno

fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo, dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (leva) non oltre il 30 aprile 1935.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

23. — I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alla accademia di Modena o di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle dette scuole o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Si avverte, ad ogni buon fine, che la dichiarazione scritta di voler concorrere alle accademie, di cui sopra è cenno, non può in alcun caso far le veci della domanda di partecipazione ai concorsi per le ammissioni di cui trattasi; domanda che dovrà dagli aspiranti essere fatta soltanto dopo che sarà stato pubblicato il relativo bando e con le modalità ed entro i termini che saranno ivi indicati.

I giovani lasciati in congedo provvisorio perchè aspiranti alle accademie di Modena o di Torino, i quali non facciano, a tempo opportuno, la domanda di ammissione, hanno obbligo di presentarsi al corso allievi ufficiali di complemento che avrà inizio nel novembre 1935, se provvisti del titolo di studio che impone tale obbligo. Lo stesso dicasi per gli aspiranti la cui domanda di ammissione all'accademia di Modena o di Torino venga respinta, o che, non vengano ammessi alle dette accademie, per inidoneità fisica o per altre ragioni.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

24. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 29 del manifesto allegato 1.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali.

25. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri reali valgono le disposizioni contenute nel n. 28 del manifesto allegato 1.

Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica — possibilmente, tutti in un solo giorno — per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare incondizionato — assegnati alle altre armi e corpi dell'esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'arma dei carabinieri reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'arma nel cui territorio si trovano i comuni di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accertamenti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare nominativamente coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 30 aprile p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi entro il giorno 3 maggio.

Aspiranti all'ammissione nella R. guardia di finanza.

26. — Nella presente chiamata non si deve dar corso alle domande che fossero eventualmente prodotte per l'arruolamento nella R. guardia di finanza.

Arruolamenti volontari ordinari.

27. — In relazione alla circolare concernente gli arruolamenti volontari ordinari, si avverte che le reclute comprese nella presente chiamata, le quali abbiano fatto — o facciano — domanda di arruolamento volontario, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda di arruolamento.

I comandi dei distretti, pertanto, come è detto nel n. 27 del manifesto, allegato 1, sospenderanno l'assegnazione ai corpi di tali reclute, dopo avere chiesto, ed avuto, dagli enti cui le domande di arruolamento siano state presentate conferma telegrafica della presentazione delle domande stesse.

I detti enti informeranno telegraficamente il distretto interessato dell'esito della domanda di arruolamento; a seguito di che i distretti precetteranno ed avvieranno alle armi i non ammessi ed iscriveranno invece a matricola la necessaria variazione per quelli incorporati come volontari ordinari.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

28. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 11 a 29 del manifesto allegato dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il 31 marzo 1935. Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

L'invio da parte dei distretti ai comandi di corpo d'armata, o al Ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

29. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al n. 30 del manifesto allegato 1,

sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, salvo quanto è detto nel precedente n. 25 per le reclute aspiranti a prestar servizio nell'arma dei carabinieri reali e quanto è detto nel n. 27 del manifesto allegato per le reclute che abbiano fatto domanda di arruolamento volontario ordinario.

Visite mediche presso i distretti.

30. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

I distretti prenderanno tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in sei giorni.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

31. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà direttamente ai comandi di distretto e, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse per ogni singola specialità di impiego. Uguale comunicazione dovrà essere fatta — per conoscenza — ai comandi di corpo d'armata interesati.

Le reclute riconosciute dagli organi di leva idonee per le truppe celeri ma non precettate per i 4 scaglioni delle truppe stesse (perchè esuberanti alla quota stabilita dalle relative tabelle di assegnazione aumentata del 15 %) dovranno essere assegnate alle altre armi e specialità per le quali risultino idonee.

32. — Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari si atterranno scrupolosamente — oltre che alle disposizioni contenute nel presente capitolo — anche alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal ministero nelle tabelle di assegnazione.

Le reclute da destinarsi come operai o specialisti nel numero indicato nelle tabelle dovranno essere, per quanto possibile, con ferma ordinaria.

33. — I comandi dei distretti debbono indicare sulla cartolina-precetto il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare diramata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

Le reclute da assegnare ai corpi e servizi che debbono avere al completo la quota fissata dalle tabelle di assegnazione debbono essere precettate a presentarsi ai distretti prima delle reclute da assegnarsi agli altri corpi e servizi.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1.54 o inferiore (m. 1.52 o inferiore per le reclute appartenenti ai distretti militari della Sardegna e della Sicilia), l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto allegato 1, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1.54 (o a m. 1.52 per le reclute della Sardegna e della Sicilia).

34. — Le assegnazioni dovranno essere effettuate dai comandi dei distretti in base ai giudizi di idoneità apposti sui modelli *C* dagli organi di leva, senza attendere l'esito della

visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente numero 30.

35. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute e quanto è stabilito nel n. 8 e seguenti della circolare 4082 del 18 febbraio 1935-XIII (Ispettorato generale leva, sott. e truppa). Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. In caso di ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Tengasi ad ogni modo presente, al riguardo, il disposto del n. 12 della sopracitata circolare n. 4082.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi o gli elenchi con le dichiarazioni che « nulla » risulta dal casellario giudiziale.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto, che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina-precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete, per conoscere a quale corpo la recluta deve essere assegnata, anche se la presentazione avvenga dopo il tempo stabilito dal manifesto di chiamata; e ciò in deroga a quanto prescrive il n. 355 della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

36. — Ad evitare che le reclute possano ottenere l'assegnazione desiderata denunciando una professione che effettiva-

mente non hanno, i distretti non dovranno fondarsi sulle semplici affermazioni degli interessati ma sui documenti probativi da essi presentati (in ispecial modo per le reclute che si dichiarino elettricisti, o telegrafisti, od aspirino ai reggimenti genio e per quelle che si dichiarino musicanti).

37. — Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, i comandi dei distretti si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare 4082 del 18 febbraio 1935-XIII.

38. — *Perchè ad ogni arma e specialità possa essere assegnato il personale coi requisiti rispondenti alle rispettive esigenze tecniche, si impone che anche le armi e servizi speciali ricevano pure una aliquota di personale non specializzato per i modesti incarichi vari, come risulta dalle disposizioni di cui ai numeri successivi.*

39. — Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente a ferma ordinaria dovranno essere compensate, se possibile, con le eventuali eccedenze delle reclute che devono compiere 12 mesi di servizio e le eventuali deficienze nel contingente destinato a compiere 12 mesi di servizio con le eventuali eccedenze di reclute destinate a rimanere alle armi sei mesi.

Effettuate queste compensazioni, se rimanessero ancora eccedenze superiori, in complesso, fra tutte le ferme, a 100 uomini, queste dovranno essere telegraficamente segnalate a questo ministero, indicando le armi e servizi per i quali sono idonee le reclute esuberanti, nonchè la ferma delle reclute stesse.

Qualora, complessivamente, si abbiano nelle varie armi o specialità deficienze che superino il numero di 100 dovrà pure farsene segnalazione al ministero nel modo anzidetto.

Le eccedenze o deficienze non superiori, complessivamente — fra tutte le ferme — a 100 uomini dovranno essere proporzionalmente ripartite fra i vari enti indicati nella tabella (fermo restando che deve essere data la intera quota a quei corpi per i quali è prescritto che devono averla al completo).

Per le deficienze ed esuberanze riguardanti le truppe alpine valgono le speciali disposizioni di cui al successivo n. 42.

Fanteria divisionale.

40. — I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e bèn formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

Compatibilmente con le esigenze delle altre armi e specialità, alla fanteria dovrà essere assegnata una alta aliquota di reclute munite almeno di licenza elementare. Il numero degli analfabeti non dev'essere superiore al 20% della quota indicata nelle tabelle.

A tutti i reggimenti di fanteria, compresi quelli dei granatieri, sono assegnate, nella quota, 60 reclute per sezioni cannoni da 65/17.

Tali reclute dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e dovranno essere dai distretti segnalate nominativamente ai corpi interessati, mediante apposita annotazione sui ruolini di marcia e fogli di riconoscimento.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi reclute di scarsa prestanza fisica. Le reclute analfabete non debbono superare il 5 %.

Ai reggimenti di fanteria divisionale e ai reggimenti granatieri dovranno inoltre essere assegnate, con preferenza sulle altre armi, le reclute musicanti, che, alla capacità artistica, uniscano l'idoneità fisica necessaria.

I comandi dei predetti reggimenti, non appena riceveranno comunicazione dai propri distretti di reclutamento del numero delle reclute a ciascuno di essi assegnate, a mente del comma 2° del precedente n. 31, dovranno subito segnalare ai distretti stessi, per loro opportuna norma nella scelta del personale, di quali elementi artistici difettino le singole bande.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 50 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna e 10 automobilisti per la sezione autoblindo della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire le reclute per detta compagnia ciclisti le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri, e le avvieranno con ruolino di marcia a parte e con la designazione « compagnia ciclisti ». Analoga indicazione dovrà essere apposta sul ruolino di marcia per le reclute destinate alla sezione autoblindo.

Nella quota di reclute stabilita per il 40° reggimento fanteria sono comprese 16 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Nella quota stabilita per il 75° reggimento fanteria sono comprese 15 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al comando di tappa di Siracusa.

I comandi dei distretti che devono fornire reclute al 12°, 151° e 152° reggimento fanteria, dovranno sceglierle fra quelle particolarmente idonee a vivere e ad operare in terreni boscosi.

Bersaglieri.

11. — Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere tutti i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità ed il 10 % di esse deve possedere almeno la licenza elementare.

Dalla detta assegnazione debbono escludersi le reclute che non sanno andare in bicicletta.

Le aliquote di reclute da inviarsi al 9° reggimento bersaglieri dovranno avere per 3/4 i requisiti fisici prescritti per la fanteria di linea (salvo la statura che dovrà essere quella prescritta per i bersaglieri) e per 1/4 i requisiti fisici prescritti per i bersaglieri.

Deve anche essere fatta con ogni cura la scelta degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione.

Alpini ed artiglieria alpina.

42. — Le reclute da assegnarsi agli alpini e alla artiglieria alpina debbono essere prescelte nelle zone indicate nelle ta-

belle allegate alla circolare 519 G. M. 1931, con le varianti indicate nelle circolari 463 g. m. 1933 e 654 g. m. 1934.

Devono avere notevoli requisiti di robustezza e resistenza; avere organi, specie cuore e polmoni, sicuramente sani, arti inferiori ben formati e saldi, atti all'arrampicare; sistema nervoso e muscolare atti a compiere notevoli sforzi; l'attitudine necessaria a bene marciare in montagna ed a portare l'equipaggiamento alpino; piena idoneità a sopportare le fatiche, i disagi e le asprezze di clima e di altitudine delle regioni più elevate. Le reclute per l'artiglieria alpina devono avere statura non inferiore a m. 1,72 e solo in casi di assoluta necessità potranno esservi assegnate reclute con statura non inferiore a m. 1,68.

La scelta delle reclute deve essere tanto più accurata quanto più la zona ed il comune di reclutamento tendono al piano.

Sono assolutamente da assegnarsi alle truppe alpine con *scelta preferenziale*, purchè posseggano in misura sufficiente i detti requisiti, qualunque sia la professione, anche se posseggano attitudine e titoli per assegnazione ad altre armi: gli alpigiani, i montanari, i valligiani; le guide, i portatori, i pastori, i malgari, gli alpinisti e gli sciatori; gli individui comunque residenti in zone alte ed alpestri; i carbonai, i boscaiuoli, i conducenti di quadrupedi e di slitte, i postini, i cantonieri, gli stradini, di regione montana.

Devono pure essere assegnati alle truppe alpine, *qualunque sia il distretto cui appartengano o si presentino*, purchè siano in possesso dei necessari requisiti e ne facciano domanda:

a) i soci del Club Alpino Italiano o di istituzioni alpinistiche o di enti affigliati alla Federazione Italiana degli sports invernali, che comprovino con regolari certificati, rilasciati dai presidenti delle sezioni locali del C. A. o delle altre associazioni suddette, di appartenervi e di avere partecipato in Italia o all'estero a corsi di alpinismo o di avere compiuto escursioni o di avere partecipato a gare di particolare importanza e difficoltà a qualsiasi scopo di sport, professione, mestiere, ecc.;

b) i figli e i fratelli di alpini, specie se morti o feriti in guerra, se in possesso di documenti atti a provare tale loro qualità.

I distretti non di reclutamento alpino ed i distretti alpini per le zone non di reclutamento alpino segnaleranno al Mini-

stero le reclute che si trovino nelle predette condizioni, perchè possa indicare il battaglione alpino o gruppo d'artiglieria alpina al quale dette reclute dovranno essere avviate.

Si potrà transigere su alcune qualità e scendere ai minimi di statura ammessi per l'idoneità al servizio per le reclute in possesso di eccezionali doti di robustezza e di agilità, per i portatori, le guide, i pastori, gli alpinisti, gli sciatori, ecc.

Analoga transazione potrà farsi per gli scritturali, i maniscalchi, i sellai, i sarti, i calzolai, i barbieri, ecc.

Si conferma il divieto di assegnare ad altre armi reclute di zone di reclutamento alpino, già ritenute idonee dai consigli di leva ed in possesso dei requisiti necessari, salvo che trattisi di reclute che debbano essere assegnate ai radiotelegrafisti a senso del successivo n. 48, lettera c) o che abbiano chiesto l'arruolamento nell'arma dei CC. RR. (per queste ultime nella misura massima del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione).

Le quote di assegnazione per battaglioni alpini e per gruppi d'artiglieria alpina devono essere date al completo, in quanto è compito dei distretti di reclutamento alpino di dare alle truppe da montagna tutto il contingente previsto e prescelto. L'assicurazione della cifra raggiunta e le eventuali deficienze od esuberanze devono essere dai distretti segnalate subito al Ministero.

Nella quota del battaglione Aosta sono comprese 30 reclute per la scuola militare di alpinismo.

43. — *Palafranieri.* — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafranieri dovranno avere gli stessi requisiti fisici prescritti per la cavalleria.

Nella quota per gli squadroni palafrenieri della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo sono comprese 47 reclute per il comando della scuola, 69 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi ufficiali di cavalleria e 50 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi sottufficiali di cavalleria. Inoltre vi sono anche comprese le reclute aventi i mestieri speciali indicati nelle tabelle.

44. — *Squadroni di rimonta.* — Le reclute da assegnare agli squadroni di rimonta devono essere scelte fra quelle che esercitano il mestiere di fantini, butteri, e cavallari.

Le quote per i palafrenieri e gli squadroni di rimonta devono essere date al completo.

45. — *Artiglieria di divisione di fanteria.*

Il numero degli analfabeti non deve superare il 15 % della quota indicata nella tabella.

Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati dei reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati ed ai gruppi carrellati devono essere dotate di notevole robustezza. Tali reclute devono essere segnalate dai distretti ai corpi interessati, mediante apposita indicazione sui ruolini di marcia.

La quota di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tale specialità, scegliendo gli elementi forniti dei necessari requisiti.

Le quote per l'artiglieria di divisione di fanteria debbono essere date possibilmente al completo.

All'artiglieria divisionale devono essere assegnate anche le reclute che hanno frequentato i corsi di equitazione per giovani fascisti qualora debbano compiere alle armi soltanto 6 mesi di servizio, non dovendo esse, a causa della brevità della ferma, essere assegnate alla cavalleria.

Nella quota del 14° reggimento di artiglieria di divisione di fanteria sono comprese 15 reclute per il deposito succursale di Lecce.

46. — *Artiglieria di corpo d'armata, d'armata, contraerei e da costa.*

Tra le reclute da assegnare a dette specialità di artiglieria le reclute analfabete non dovranno, possibilmente, superare il 15 % delle quote di assegnazione.

Ai reggimenti di artiglieria di corpo d'armata deve essere assegnata una parte di reclute (serventi) aventi requisiti di robustezza superiori.

Le reclute destinate quali conduttori di autoveicoli alle specialità fornite di automezzi devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari, giusta l'indicazione della tabella, che 1/5 dell'aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta con preferenza da reclute che abbiano fre-

quentato le scuole di meccanica agraria e siano munite di patente per condurre trattrici agricole o che dimostrino di avere frequentato con successo uno dei corsi di moto-aratura indetti dalle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Debbono aver la precedenza nell'assegnazione all'artiglieria contraerei quelle reclute che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria contraerei della milizia per la D.I.C.A.T. e siano in possesso dell'apposito certificato di cui alla lettera *d*) del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930. Le altre di dette reclute eccedenti debbono essere assegnate alle altre specialità di artiglieria.

Nella quota di reclutamento per il 7° reggimento artiglieria d'armata sono comprese n. 80 reclute da destinarsi al nucleo della D.I.C.A.T. I distretti che devono fornire tali reclute daranno la precedenza a quelle fornite dell'apposito certificato di cui al comma precedente.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, nella misura di 1/4, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria di corpo d'armata e gruppi di artiglieria d'armata forniti di trattrici.

La scelta di tali reclute agricoltori dovrà essere fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di potere divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno in complesso comprendere:

25 % di elettricisti ed aiuti;
15 % di motoristi ed aiuti;
28 % di conduttori di automezzi meccanici;
7 % di studenti;
25 % di militari di mestieri vari.

Le quote degli automobilisti e degli operai per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo scegliendo le reclute fra gli elementi più capaci. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

47. — *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite, e per i loro precedenti penali e morali, ottimi sotto ogni riguardo, inspirino fiducia illimitata.

Nella quota sono comprese 61 reclute da destinarsi ad istruzione compiuta alle direzioni e scuole di artiglieria.

48. — *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione. Gli analfabeti non dovranno superare, possibilmente, il 10 % delle quote di assegnazione.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-artieri, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori, nella sede da essi preferita.

Tale assegnazione sarà subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dalle dette reclute riportato nell'esame di diploma.

a) Zappatori - artieri.

Le reclute da assegnarsi agli zappatori - artieri devono comprendere:

19 % di muratori, cementisti e scalpellini;
14 % di minatori;
14 % di motoristi ed aiuti;

7 % di falegnami e carradori;
7 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
6 % di elettricisti;
7 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
7 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
15 % di studenti e di mestieri vari.

Inoltre devono anche essere assegnate agli zappatori-artieri tutte le reclute di professione *pompiere*.

b) Teleferisti.

Le reclute da assegnare ai teleferisti devono comprendere:

29 % di meccanici montatori;
15 % di meccanici, fabbri aggiustatori;
24 % di motoristi e di conduttori di automezzi;
10 % di impalmatori;
6 % di telefonisti e guardafili;
5 % di falegnami e carpentieri;
4 % di muratori;
7 % di studenti e di mestieri vari.

c) Radiotelegrafisti e telegrafisti.

Le quote per tali specialità debbono essere date, possibilmente, al completo, comprendendovi — per i reparti telegrafisti e radiotelegrafisti — il 15 % di reclute studenti e di mestieri vari.

All'assegnazione delle reclute che hanno conseguito nel *corrente anno* l'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali, provvede direttamente il ministero della guerra (leva) che ne dà partecipazione ai rispettivi distretti di leva.

Le reclute che siano provviste dell'attestato suddetto conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali, o rilasciato dalle competenti autorità militari o ottenuto negli *anni scorsi* presso le RR. scuole ed istituti indu-

striali, saranno, invece, assegnate ai reparti radiotelegrafisti dai rispettivi distretti i quali li invieranno — compatibilmente con le esigenze organiche — ad un corpo o reparto nella sede da essi preferita. A tale uopo, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al proprio distretto di leva entro il termine indicato nel n. 30 del manifesto.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radioelettricisti montatori di professione o apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno dai distretti tutte assegnate ai reparti telegrafisti e radiotelegrafisti, anche in eccedenza alla quota complessiva fissata dalle tabelle, dovendosi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altri corpi o servizi.

Se la quota indicata nelle tabelle di assegnazione non potesse essere coperta con gli elementi sopraindicati dovrà essere completata — in ordine di precedenza — con studenti, motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale per i reparti radiotelegrafisti, avvertendo che dovranno esservi senz'altro assegnati *tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a zona.*

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con studenti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

d) Fotoelettricisti.

Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

e) Idrici.

I distretti che, giusta la tabella d'assegnazione, devono fornire reclute alla compagnia idrici del 5° reggimento genio do-

vranno comprendere nella quota fissata per tale compagnia reclute aventi i seguenti mestieri:

montatori meccanici per motori; montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.

f) Reggimenti minatori.

Le reclute da assegnare ai reggimenti minatori devono comprendere:

40 % di minatori;
14 % di muratori, cementisti, scalpellini;
14 % di motoristi e conduttori di automezzi;
5 % di fabbri e aggiustatori meccanici;
4 % di falegnami e carpentieri;
4 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini e lattonieri;
6 % di studenti ed affini;
8 % di mestieri vari.

Le reclute da destinare ai reggimenti minatori debbono avere oltre i requisiti fisici e professionali prescritti, una speciale resistenza ai lavori rudi della roccia ed ai disagi della montagna.

g) Pontieri.

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza di ogni altra arma e specialità (escluse le truppe da montagna e i radiotelegrafisti), indipendentemente dalla loro statura, purchè siano fisicamente idonee.

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti leggeri - 1° Pontieri, Verona - devono comprendere:

42 % di barcaioli, burchieri, marinai, gondolieri, renaioli di fiume e pescatori;
17 % di carpentieri di barche e calafati;
5 % di falegnami, carradori e verniciatori;
9 % di meccanici, motoristi e fabbri fucinatori;
10 % di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
14 % di studenti e di mestieri vari.

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti pesanti - 2° Pontieri, Piacenza - devono comprendere:

25 % di barcaioli, burchieri, pescatori marinai, gondolieri, renaioli di fiume;
10 % di carpentieri di barche e calafati;
6 % di falegnami, carradori e verniciatori;
9 % di motoristi, aiuti e macchinisti;
22 % di fabbri, meccanici, aggiustatori, fucinatori ed operai in ferro;
5 % di minatori, cementisti e scalpellini;
10 % di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
10 % di studenti e militari di mestieri vari.

b) Ferrovieri.

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, di operai elettromeccanici, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza di istituto tecnico inferiore o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, che deve avere 712 reclute, compresi i 176 operai, indicati nelle tabelle, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, attenendosi alla quota suddetta le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, per i quali posseggano i voluti requisiti.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alle sedi dei battaglioni che saranno designate dal comando del reggimento.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

i) Aerostieri, fotografi e cinematografisti.

Nella quota di reclute da assegnare all'8° reggimento genio sono comprese 60 reclute per la specialità aerostieri, (da scegliersi tra: gassisti, motoristi, meccanici, cordai, sarti, elettricisti, cestai, falegnami, studenti e impiegati), 20 reclute per la specialità fotografi (da scegliersi tra fotografi e meccanici ottici) e 20 reclute per la specialità cinematografisti (da scegliersi fra gli elementi che abbiano pratica di apparecchi da presa e da proiezione).

l) Reclute per colombaie militari.

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

49. — *Servizio automobilistico.*

Di massima tutte le reclute da assegnarsi ai servizi automobilistici dovranno saper leggere e scrivere.

Saranno assegnate al servizio in ordine di preferenza:

a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi, o della già prescritta patente per condurre motocicli;

b) coloro che hanno sostenuto, con esito favorevole, l'apposito esperimento teorico pratico presso gli enti militari competenti;

c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I.;

d) i possessori di patenti civili di 2° e 1° grado, che per un qualsiasi motivo non abbiano sostenuto il prescritto esperimento di cui alla lettera *b*).

Nella quota assegnata al 1°, 3° e 8° centro automobilistico sono rispettivamente comprese 8 reclute per la sezione staccata di Torino della officina automobilistica R. esercito, 13 reclute per la sezione staccata di Piacenza della officina automobilistica R. esercito, 19 reclute per il drappello esperienze ed il laboratorio sperimentale, dipendente dall'ispettorato del materiale automobilistico.

I distretti di Cagliari, Oristano e Sassari, che dovranno fornire rispettivamente reclute ai centri automobilistici 7°, 8° e 10°, in mancanza di reclute provviste di tutti i requisiti di cui sopra, assegneranno a detti centri reclute munite di patente civile di 1° e 2° grado, oppure almeno in grado di conseguire la patente militare.

Le quote possibilmente dovranno essere date per intero. In esse dovranno essere compresi gli operai specializzati indicati nelle tabelle e qualche muratore e falegname ed un'aliquota di reclute di mestieri vari utilizzabili per servizi generali.

Le reclute in possesso dei requisiti automobilistici (patenti di 1° e 2° grado) che per qualsiasi motivo non si fossero presentate all'esperimento di cui sopra (escluse quindi quelle dichiarate *non idonee*) e quelle dichiarate idonee allo stesso esperimento che eventualmente risultassero esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere assegnate a corpi non provvisti di automezzi, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, escluse le truppe alpine ed i radiotelegrafisti, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi e che non siano già state dichiarate non idonee all'esperimento presso un ente motorizzato, saranno dai comandi di corpo segnalate al competente comando di corpo d'armata, il quale provvederà a trasferire

le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi, previo esperimento di idoneità.

50. — *Carri armati e carri d'assalto.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno essere scelte, con preferenza, tra le reclute che abbiano frequentate le scuole di meccanica agraria e munite di patente per condurre trattrici agricole analogamente a quanto è stato stabilito per la specialità di artiglieria fornite di automezzi ovvero debbono avere i requisiti per il servizio automobilistico. Quale personale carrista saranno, a preferenza, scelte quelle reclute che posseggano i migliori titoli professionali e quei motociclisti che, nel prescritto esperimento per l'assegnazione agli enti provvisti di automezzi, abbiano dato prova di particolare perizia ed ardimento.

Tali reclute saranno segnalate ai rispettivi distretti dagli enti incaricati dell'esperimento.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarsi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

51. — *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno assegnati:

a) gli iscritti provenienti dalle organizzazioni fasciste che sono già in possesso del brevetto di pilota civile di secondo grado o del brevetto di pilota premilitare, anche se abbiano titoli di studio per i quali potrebbero o dovrebbero essere inviati ai corsi allievi ufficiali di complemento. Tali reclute debbono essere tutte assegnate al 1° scaglione;

b) gli iscritti che hanno frequentato corsi di volo a vela o di specializzazione pre-aeronautica e quelli che comprovino di aver appartenuto ad industrie aeronautiche in qualità di motoristi o aiuto motoristi, montatori o aiuto montatori civili di velivoli;

c) nei limiti indicati dalla tabella, i meccanici, aggiustatori meccanici, fucinatori, tornitori, ebanisti, falegnami, carpentieri, nonchè gli iscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano telegrafisti radiomontatori, ra-

diotelefonisti (o abbiano esercitato un mestiere comprovante capacità inerente alla radio in genere), armaioli, elettricisti, e montatori di materiale elettrico, fotografi o montatori di materiale ottico, fotografico o cinematografico, infermieri provvisti di certificato comprovante la pratica del mestiere, studenti, impiegati dattilografi, disegnatori, verniciatori.

Infine saranno prescelti per le categorie non specializzate gli iscritti che, pur non trovandosi in possesso di uno dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute dovrà essere data la preferenza a coloro che chiedano di prestar servizio nell'arma aeronautica.

Le reclute che hanno frequentato i corsi di volo a vela o di specializzazione pre-aeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandoli nella quota da fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari, in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute di cui alla precedente lettera *a*) dovranno essere assegnate all'aeronautica qualunque sia la ferma cui sono ascritte ed in più della quota stabilita dalle tabelle di assegnazione, per ciascun distretto. Invece tutte le altre reclute da destinarsi all'aeronautica debbono essere con ferma ordinaria e suddivise — come risulta dalle tabelle di assegnazione — in due scaglioni; il primo da formarsi nella presente chiamata, e il secondo da chiamarsi nel settembre p. v.

Nel primo scaglione dovrà essere data la precedenza alle reclute ritenute idonee per l'arma fino a raggiungere la quota stabilita nelle tabelle.

Le reclute per l'aeronautica saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di affluenza reclute, indicati nelle tabelle di assegnazione, nello stesso giorno o in quello successivo alla loro presentazione.

Il numero delle reclute da assegnare all'aeronautica deve essere dato al completo. Occorre quindi che i distretti accantonino, fin da ora, anche il numero delle reclute destinate a

formare il secondo scaglione, con un'aliquota in più pari al 15 % per le eventuali perdite.

Le reclute del secondo scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica nel settembre p. v.

Questo ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del secondo scaglione. I mod. 106 delle reclute dovranno essere inviati, con la maggiore sollecitudine, dai distretti ai comandi di centro di reclutamento e mobilitazione delle zone aeree territoriali, e delle aeronautiche insulari ai quali le reclute stesse vengono assegnate e dai quali sono assunte in forza agli effetti matricolari (1).

Ad evitare qualsiasi ritardo nell'invio ai suddetti centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. marina e trasferite poscia alla R. aeronautica, questo ministero richiama i comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi dirette dal ministero della aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione delle reclute, sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato dovranno essere segnalate a questo ministero.

52. — *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi

---

(1) Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 1ª Z. A. T. Milano.

Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 2ª Z. A. T. Parma.

Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 3ª Z. A. T. Benevento.

Al comando centro di reclutamento e mobilitazione dell'aeronautica della Sicilia. - Catania.

Al comando centro di reclutamento e mobilitazione dell'aeronautica della Sardegna - Cagliari.

idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista o disegnatore.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 20 % della quota formato da studenti di scuole medie e il 25 % con reclute che abbiano ultimata la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola di tiro dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Per la scuola di tiro stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota un cameriere, un cuoco ed un disegnatore.

Nella quota assegnata alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono comprese 65 reclute per la sezione esperienze di fanteria e 90 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Queste ultime reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate, dai distretti che debbono fornirle, nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella e dovranno dai distretti stessi essere segnalate in tempo, nominativamente, al comando della scuola.

Alla scuola centrale di artiglieria dovranno essere assegnate 290 reclute aventi i requisiti richiesti per l'artiglieria someggiata.

Le reclute da assegnare all'autoreparto delle scuole centrali militari di Civitavecchia debbono essere avviate direttamente dai distretti di leva a tale autoreparto.

Nella quota assegnata a ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è compresa un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Le reclute da assegnare alla R. accademia ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio dovranno essere distintamente avviate, secondo le indicazioni poste nella tabella, ai due istituiti, ai quali saranno anche trasmessi, dagli enti interessati, i vari documenti relativi.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria di Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, dovranno essere compresi due studenti o impiegati, qualche

dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori, o tornitori), meccanico ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatore, motorista, tornitore, tubista, lattoniere, scalpellino, calzolaio e sarto.

Le reclute da assegnare alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino ed alle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti, come è indicato nelle tabelle, per ricevere la prima istruzione. Perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni analogamente a quanto è detto nel successivo n. 56 per le reclute destinate ai reparti distrettuali.

Le quote per le scuole dovranno essere date possibilmente al completo.

53. — *Sanità.*

Le reclute da assegnare alla sanità dovranno essere tutte a ferma ordinaria e, per quanto è possibile, dovranno saper leggere e scrivere correntemente.

Le quote di specialisti indicate nelle tabella di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

I chierici non ancora ordinati in sacris, che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 70 reclute in più della propria quota — fra le quali un disegnatore ed un rilegatore di libri — che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

Nella quota delle reclute assegnate alla 8ª compagnia di sanità sono comprese 30 reclute da destinarsi quali atten-

denti per gli ufficiali medici e farmacisti in servizio presso il ministero.

Alle 3ª, 7ª e 8ª compagnia di sanità, perchè possano provvede al servizio di assistenti e accompagnatori di grandi invalidi, è stato assegnato un adeguato numero di reclute.

54. — *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore e lattoniere. Le reclute dovranno essere a ferma ordinaria.

55. — *Reparto chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il reparto chimico e le compagnie chimiche di nuova istituzione presso taluni reggimenti genio, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al reparto e alle compagnie chimiche segnaleranno a questo ministero (leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al reparto e alle compagnie chimiche, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici, in fabbriche di gomma, stabilimenti farmaceutici, fabbriche di esplosivi o stabilimenti pirotecnici.

Cureranno inoltre che sia destinato al reparto chimico qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date possibilmente al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte di *robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.*

Le reclute automobilisti da assegnare secondo la tabella debbono avere i requisiti richiesti per il servizio automobilistico.

56. — *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ma saranno scelti fra le meno adatte per le armi combattenti.

La quota che ciascun distretto deve fornire ad ogni riparto distrettuale giusta l'indicazione della tabella deve essere formata di due nuclei, e cioè:

il primo composto di reclute da adibirsi come scritturali, tanto per i riparti distrettuali, quanto per i comandi di grande unità, o altri enti per i quali ciascun distretto deve provvedere;

il secondo composto di reclute da adibirsi come attendenti e per altri servizi.

Per l'assegnazione delle reclute al primo nucleo è necessario tener conto, oltre che dei titoli di studio delle reclute, anche del risultato di apposita prova grafica cui esse debbono essere sottoposte presso i distretti all'atto della presentazione.

Le reclute da adibirsi come scritturali debbono rappresentare i 4/5 della quota assegnata per ciascun distretto.

Nel numero degli scritturali i distretti procureranno di comprendere qualche dattilografo, qualche disegnatore e qualche telefonista.

Ai distretti di Firenze, Massa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa e sez. di Livorno, Napoli, Caserta, Nola, Salerno, Aversa, Benevento è stata fatta, oltre alla propria quota, una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; ai distretti di Avellino, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro di 25 reclute ciascuno.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo ministero.

Nella quota del distretto di Roma II sono comprese anche 50 reclute da adibirsi come attendenti per gli ufficiali di amministrazione e per gli ufficiali veterinari del ministero.

Nella quota del riparto distrettuale di Genova sono compresi 10 conducenti per i servizi di trasporto del presidio.

Il distretto di Ancona con le reclute ad esso assegnate dovrà provvedere al fabbisogno della sezione autonoma di Zara.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai reparti distrettuali debbono essere date possibilmente al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle destinate alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Dopo effettuata l'assegnazione, le eventuali perdite degli elementi destinati ai comandi di grandi unità o agli altri enti di cui sopra, non debbono essere ripianate dai distretti ma dai corpi che saranno, di volta in volta, designati dai rispettivi comandi di C. A.

Le reclute comprese nel nucleo degli scritturali non debbono — per nessuna ragione — essere destinate come attendenti.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate, indicando quali da adibirsi come scritturali e quali come piantoni ed attendenti.

L'assegnazione degli scritturali agli uffici provinciali di leva deve essere effettuata come segue scegliendoli, possibilmente, fra le reclute provviste di un titolo di studio di scuola media inferiore:

1 *scritturale* nelle provincie di Sondrio e Fiume;

2 *scritturali* nelle provincie di Aosta, Savona, Massa, Grosseto, Terni, Pescara, Belluno, Littoria, Matera, Gorizia, Pistoia, Livorno, La Spezia, Viterbo, Brindisi, Teramo, Imperia, Enna, Ragusa, Nuoro, Rieti;

3 *scritturali* nelle provincie di Piacenza, Bolzano, Ravenna, Trieste, Macerata, Rovigo, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa, Taranto, Ascoli, Aquila, Benevento, Caltanissetta, Pesaro, Pola, Sassari, Siracusa;

4 *scritturali* nelle provincie di Novara, Cremona, Vercelli, Varese, Modena, Parma, Forlì, Reggio Emilia, Frosi-

none, Ferrara, Avellino, Agrigento, Mantova, Trento, Ancona, Chieti, Campobasso, Trapani, Potenza;

5 *scritturali* nelle provincie di Lecce, Como, Vicenza, Perugia, Foggia, Cosenza, Cagliari, Pavia;

6 *scritturali* nelle provincie di Bergamo, Cuneo, Verona, Padova, Treviso, Messina, Venezia, Catanzaro, Reggio Calabria;

7 *scritturali* nelle provincie di Bologna, Salerno, Brescia, Udine, Catania;

8 *scritturali* nelle provincie di Alessandria, Firenze, Genova, Palermo;

9 *scritturali* nella provincia di Bari;

10 *scritturali* nella provincia di Torino;

12 *scritturali* nella provincia di Roma;

14 *scritturali* nelle provincie di Milano e di Napoli.

I comandi di distretto debbono prendere fra di loro preventivi accordi per assegnare agli uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto, sia che risiedano in sede diversa, il numero degli scritturali come sopra indicato.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Vicenza, Trento, Milano, Padova, Treviso, Venezia e Bologna sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Rovigo, Sacile, Ferrara, Ravenna e Forlì ciascuno uno scritturale. Tali reclute, dopo che avranno compiuta la prima istruzione, saranno messe a disposizione del commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra.

Nella quota di reclute da assegnarsi al riparto distrettuale di Roma 1 sono state comprese anche 11 reclute, così suddivise:

dattilografi 1;
ciclisti 1;
telefonisti 1;
ordinanze di ufficio 2;
attendenti 6;

da destinarsi, dopo che avranno compiuta la prima istruzione, all'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione. Le dette reclute dovranno essere segnalate dai distretti interessati con ruolini nominativi.

57. — *Operai.*

Le reclute da assegnarsi quali operai ai vari corpi dovranno dai distretti essere segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere, pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi di distretto essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Personale di governo per gli stabilimenti militari di pena.

58. — I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, siano robuste e abbiano statura non inferiore a m. 1,60. Inoltre ciascun distretto dovrà scegliere e comprendere nella quota da assegnare ai detti stabilimenti 5 reclute molto robuste.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Trasporti delle reclute.

59. — I trasporti ferroviari e marittimi per l'avviamento delle reclute ai corpi di destinazione si effettueranno con le modalità che saranno indicate con apposita circolare dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie secondarie, tramvie intercomunali, linee di navigazione elencate nell'apposita circolare del Comando del Corpo di S. M., il biglietto per recarsi sia dal comune di residenza al distretto, che dal distretto al corpo di assegnazione, sarà acquistato senza pagamento diretto, mediante la presentazione della richiesta modello *B* color rosa.

E così pure senza pagamento diretto sarà acquistato il biglietto per il viaggio del personale di scorta (esclusi gli ufficiali).

L'uso della richiesta mod. *B* color rosa dovrà essere limitato al solo periodo di 30 giorni e precisamente dal 31 marzo al 29 aprile inclusi.

Dopo tale giorno le reclute che, eventualmente, dovessero raggiungere la propria destinazione, acquisteranno il biglietto a pagamento diretto mediante la presentazione della richiesta modello *B* color verde.

Così pure dovrà essere acquistato il biglietto a pagamento diretto mediante la presentazione della richiesta modello *B* color verde, per i viaggi che vengono effettuati per tutte le altre linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione che non sono elencate nell'apposito allegato della circolare suddetta e per i viaggi dai distretti o dai corpi ai comuni di residenza delle reclute comunque non incorporate.

Le richieste mod. *B* (color rosa o verde) occorrenti per i viaggi delle reclute dai comuni ai distretti saranno fornite alle amministrazioni comunali a cura dei rispettivi comandi di distretto, per il tramite dei CC. RR. in relazione al numero approssimativo delle reclute partenti e tenuto presente che ciascuna richiesta mod. *B* (color rosa o verde) può servire per un numero illimitato di persone che compiono lo stesso viaggio.

Il rimborso all'Amministrazione delle FF. SS. per tutti i viaggi compiuti dalle reclute e dalle scorte nel periodo 31 marzo-29 aprile (inclusi) verrà effettuato dal Ministero sulla base del solo numero di reclute che effettivamente, nel periodo anzidetto, hanno viaggiato sulle FF. SS. per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi di assegnazione.

Dal computo dovranno perciò escludersi:

a) le reclute che, per recarsi dal rispettivo comune al distretto e dal distretto al corpo di assegnazione, non abbiano effettuato viaggi sulle FF. SS.;

b) i viaggi del personale di scorta (esclusi gli ufficiali i quali dovranno sempre acquistare i biglietti di viaggio a pagamento diretto).

Il pagamento dei viaggi effettuati in conto corrente sulle ferrovie gestite dalle società comprese nell'apposita circolare del Comando del Corpo di S. M., sarà, invece, eseguito a chiamata ultimata ed a cura del distretto a fianco di ciascuna società indicato.

Allo scopo di facilitare le operazioni di controllo e di ottenere una opportuna sollecitudine dei pagamenti, si comunica che le società secondarie che ammettono il servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato presenteranno ai distretti interessati anche i conti riguardanti i viaggi compiuti in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato aventi però origine da una stazione delle ferrovie secondarie stesse.

I comandi di distretto sono pregati di comunicare le sopraccennate modalità di pagamento alle rispettive società di cui nell'apposità circolare del Comando del Corpo di S. M.

Entro il 15 maggio p. v. i comandi di distretto, invieranno a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti), uno specchio dal quale risultino i pagamenti effettuati in base a quanto sopra è detto, ed un riepilogo coi dati numerici delle reclute avviate ai corpi di assegnazione e fatte partire sia da stazioni delle FF. SS. come da stazioni di ferrovie concesse e da porti di imbarco; nonchè comunicheranno il numero delle reclute che, per recarsi dal comune al distretto e dal distretto al corpo di assegnazione, non hanno effettuato alcun viaggio sulle FF. SS.

Per le reclute assegnate alla R. Aeronautica, dovranno essere fatte distinte comunicazioni.

Ufficiali comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

Agli ufficiali delle varie armi e corpi comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

60. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Però, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta di quelli da comandare temporaneamente presso i distretti non dovrà cadere su quelli di complemento, o di nuova nomina, e gli ufficiali in S.P.E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Oggetti di vestiario e di equipaggiamento da distribuire alle reclute presso i distretti.

61. — Alle reclute del Regio esercito, qualunque sia la località di destinazione, saranno distribuiti dai distretti i seguenti oggetti di corredo :

il farsetto a maglia da fare indossare subito;

il bracciale di riconoscimento;

la borraccia tipo unico (o, se ancora disponibile, quella per armi a piedi o per armi a cavallo, secondo l'assegnazione delle reclute ai corpi);

la borsa a zaino per truppe a piedi, o di artiglieria, od il sacco di tela impermeabile per truppe alpine, pure secondo l'assegnazione delle reclute (eccezion fatta per le reclute destinate ai reparti distrettuali, sanità, sussistenza, reparto chimico e compagnie chimiche, scuole e stabilimenti militari di pena, alle quali verrà distribuito il tascapane);

un asciugatoio;

la gavetta;

la posata;

la coperta da campo.

Alle reclute della Regia aeronautica dovranno distribuirsi il farsetto a maglia, da indossare subito, il bracciale di riconoscimento e la coperta da campo. Le coperte da campo saranno tratte, preferibilmente, da quelle di colori diversi ed i farsetti da quelli di classe. I distretti interessati, a distribuzioni effettuate, invieranno al ministero dell'aeronautica un elenco degli oggetti (eccettuato il bracciale) distribuiti alle reclute, distinte per scaglioni, coll'indicazione del prezzo di estimo di ciascun oggetto, e, per le coperte ed i farsetti, del loro stato d'uso.

Distribuzione dei viveri.

62. — I distretti provvederanno a distribuire il caffè ed il rancio caldo alle reclute prima di iniziare il viaggio, a seconda dell'ora della partenza dei treni.

Alle reclute che, avuto riguardo all'ora di partenza ed alla durata del percorso da compiere per raggiungere il corpo,

debbano, durante il viaggio, consumare un solo pasto, saranno distribuiti pane e mezza scatoletta di carne in conserva. Per la distribuzione di dette scatolette dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di più remota fabbricazione.

Alle reclute invece, che dovranno consumare durante il viaggio più di un pasto, saranno distribuiti, *giornalmente*, nelle stazioni di vettovagliamento, due ranci caldi di carne in brodo ed una razione di caffè caldo (quando non abbiano ricevuto quest'ultimo, prima della partenza in quello stesso giorno).

Il pane sarà distribuito, prima della partenza per la prima giornata di viaggio, dal distretto; per le altre giornate sarà invece distribuito nelle stazioni di vettovagliamento.

Per assicurare il normale funzionamento della distribuzione dei ranci caldi saranno costituite apposite stazioni di vettovagliamento, secondo le *modalità* che verranno indicate dal comando del corpo di S. M. con sua circolare.

Tali stazioni di vettovagliamento, a giustificazione delle razioni di pane, di caffè e di ranci caldi e di carne, da distribuire alle reclute, dovranno farsi rilasciare dai comandi militari di stazione, di volta in volta che si effettueranno le distribuzioni, buoni provvisori, nei quali siano indicati la specie ed il numero delle razioni somministrate.

Per il confezionamento del rancio di carne in brodo potrà essere spesata soltanto una quota di centesimi 4 per acquisto di generi di miglioramento.

Sulla indennità di soggiorno spettante alle reclute sarà addebitato l'importo dei viveri distribuiti, in base ai seguenti prezzi:

pane per razione di grammi 700	L.	0,75
scatolette di carne in conserva, ciascuna . .	»	2,15
razioni di caffè e zucchero	»	0,35
rancio di carne in brodo, per razione (ivi compresi i 4 centesimi da spesarsi pel miglioramento del rancio)	»	0,90

Lo stesso trattamento dovrà essere fatto alle reclute della Regia aeronautica.

63. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimen-

to e di viaggio individuale mod. 14, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 del *giornale militare* 1925, e saranno chiesti secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno che tale importante documento — a proposito del quale si richiamano le disposizioni impartite con la circolare 4083 del 20 giugno 1934 — sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

I fogli matricolari e gli altri documenti relativi devono essere inviati ai rispettivi corpi nello stesso giorno della partenza delle reclute.

Al foglio matricolare dovrà essere unito anche il relativo certificato penale, oppure, nel caso previsto dall'ultima parte del n. 137 della circolare 346 del *giornale militare* 1934, una dichiarazione del comando del distretto attestante che « nulla risulta dal casellario giudiziale ».

Nell'inviare detti documenti, i distretti dovranno segnalare ai corpi quei militari per i quali risultino precedenti psicopatologici o notizie relative ad eventuali ricoveri in manicomio di persone di famiglia, perchè possa essere esercitata su di loro una opportuna sorveglianza, onde evitare che possano nuocere a sè stessi od agli altri.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

64. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto alla indennità di soggiorno ridotta alla metà.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto, quando ne abbiano sostenute).

Tutte indistintamente le reclute perdono l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscono, cioè, dell'alloggio gratuito, *l'indennità di soggiorno spettante a senso del 2° comma del presente numero è ridotta ai due terzi.*

Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui alla circolare 485 *giornale militare* 1932 che regola l'amministrazione delle reclute, avendo inoltre presente che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i militari comandati ai distretti per i lavori inerenti alla chiamata alle armi vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sui capitoli « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

65. — Occorre curare la scrupolosa osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento e la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Domande inammissibili.

66. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

67. — Per le chiamate del 1° febbraio, 1°-6 e 7 aprile 1935 i comandi di distretto invieranno a questo ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) *tre rendi-*

conti distinti mod. 23 delle assegnazioni fatte. Gli stampati per tali rendiconti dovranno essere chiesti al reclusorio militare di Gaeta (ristampa 1932). Lo specchio *A* di detto rendiconto dovrà essere sostituito con altro che verrà, quanto prima, inviato ai comandi di distretto, da questo ministero.

Nel rendiconto per la chiamata del 1° febbraio (1° scaglione delle truppe celeri) debbono essere comprese anche le assegnazioni fatte ai reggimenti granatieri.

Nei rendiconti devono essere dimostrate soltanto le reclute *appartenenti per leva* al distretto che li compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nello specchio *B* i predetti comandi sostituiranno, alle ultime 4 colonne, il seguente tracciato:

Quota fissata dalle tabelle di assegnazione			Quota effettivamente avviata ai corpi			
con ferma di 18 mesi	con ferma di 12 mesi (col 5+6)	con ferma di 6 mesi	con ferma ordinaria	con ferma di 1° grado	con ferma di 2° grado ma destinati a compiere 12 mesi	con ferma di 2° grado destinati a compiere 6 mesi
1	2	3	4	5	6	7

Nel riepilogo in calce allo specchio *C*, gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardare l'invio oltre la data sopra indicata.

Relazione sulla chiamata.

68. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero entro il 30 maggio 1934 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, distinguendo la chiamata delle truppe celeri (scaglione del 1° febbraio e scaglione del 7 aprile) da quella delle altre armi e segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Dalla stessa relazione dovrà risultare anche se il mod. *C* (allegato alla circolare 346 *giornale militare* 1934) sia stato riconosciuto dai distretti, praticamente, più utile di quello precedentemente in uso per preparare, prima della presentazione delle reclute, l'assegnazione di esse alle varie armi e specialità.

Nel caso che in detto modello fossero stati riscontrati dei difetti, dovrà essere pure indicato se, ed in qual modo, potrebbero essere eliminati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie per ogni distretto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di reclute per il R. esercito e per la R. aeronautica.

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra, questo comando prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute nate nel 1914 od in anni precedenti arruolate con la classe 1914 idonee ad incondizionato servizio, con ferma ordinaria (18 mesi), con ferma minore di 1° grado (12 mesi), con ferma minore di 2° grado (6 mesi).

Le reclute arruolate con la classe 1914 con ferma minore di 2° grado per i titoli dall'8 al 13 dell'art. 87 del T. U. delle leggi sul reclutamento e per il titolo 7 dell'articolo stesso — limitatamente, per quest'ultimo titolo, a quelle nate dal 1° aprile al 31 dicembre 1914 — compiranno alle armi 12 mesi di servizio.

2. Sono pure chiamate alle armi le reclute idonee ad incondizionato servizio:

a) sottoposte a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammesse al rinvio o al ritardo o alla dispensa dal servizio, per le quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo o al rinvio o alla dispensa o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni, nonchè quelle che, per un altro motivo qualsiasi, furono rimandate alla presente chiamata, ad eccezione dei giovani con ferma minore di 3° grado che avrebbero dovuto rispondere alla chiamata del settembre 1934 e che, per un motivo qualsiasi, furono rimandati ad altra chiamata;

b) nelle condizioni di cui al presente n. 2 ed al precedente che, trovandosi all'estero, non abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi e quelli che, pure avendo diritto a dispensa come residenti all'estero, non intendano avvalersi di tale facoltà.

3. Non dovranno rispondere alla presente chiamata, perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede, reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre il termine fissato al n. 30 del presente manifesto.

4. Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute assegnate alla ferma minore di 3° grado;

b) gli arruolati di qualsiasi ferma che siano stati assegnati ai servizi sedentari in modo permanente, perchè limitatamente idonei per le imperfezioni ed infermità specificate nell'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401;

c) le reclute a ferma ordinaria che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. aeronautica;

d) le reclute che, giusta comunicazione ricevuta dai rispettivi distretti di leva, sono state assegnate al 3° e 4° scaglione delle truppe celeri.

5. Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. Le reclute di cui al n. 1 ed al n. 2, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna e della Sicilia) saranno rinviate in congedo illimitato provvisorio.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna e della Sicilia) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna e della Sicilia).

Presentazione delle reclute.

7. La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 1° aprile 1935, anno XIII.

I giovani arruolati dagli organi di leva coloniali si presenteranno:

a) quelli della Libia ai distretti di Tripoli e Bengasi o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore;

b) quelli dell'Eritrea e della Somalia all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali della rispettiva Colonia, o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani arruolati dagli organi di leva nel Regno che si trovino in dette colonie potranno presentarsi, anzichè al distretto di appartenenza, agli enti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) per compiere il loro servizio in colonia.

I giovani residenti nelle isole Egee debbono presentarsi al comando del presidio di Rodi. Quelli però che intendessero compiere servizio nel Regno debbono farne domanda al comando del presidio, il quale li invierà al comando del distretto militare di Bari, che, a sua volta, li assegnerà ad un corpo secondo la tabella di assegnazione per conto dei rispettivi distretti di leva.

Le reclute comprese nella lettera *b*) del precedente n. 2 dovranno presentars alle armi non oltre il 1° ottobre o il 1° luglio 1935 a seconda che provengano da paesi transoceanici, o da altri paesi esteri. Però le reclute che si trovino all'estero e non abbiano diritto a dispensa se giungono nel Regno prima dei suddetti termini debbono subito presentarsi al distretto ed essere avviate alle armi. Le reclute che si trovino all'estero con passaporto di durata limitata sono tenute a presentarsi alle armi nello stesso periodo stabilito per quelle residenti nel Regno.

8. Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che non potessero presentarsi nel giorno indicato nella cartolina precetto, per averla ricevuta dopo il giorno di presentazione stabilito nella cartolina stessa, dovranno presentarsi nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto la cui pubblicazione vale per esse, come precetto personale.

Le reclute, invece, che non ricevessero la cartolina precetto, dovranno anzitutto bene assicurarsi (chiedendo, se del caso, anche chiarimenti verbali al locale ufficio comunale) se siano comprese nelle categorie dei militari obbligati a rispondere alla presente chiamata a senso dei precedenti n. 1 e 2 ed, in caso affermativo, dovranno anch'esse presentarsi al distretto nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto.

Le reclute che, pur avendo ricevuto la cartolina precetto, abbiano prima del giorno stabilito per la loro presentazione avuta comunicazione di una variazione relativa alla loro ferma, per effetto della quale non siano più tenute a rispondere alla presente chiamata, non debbono presentarsi al distretto, anche se non abbiano ricevuto il nuovo foglio di congedo illimitato provvisorio che dovranno però subito ritirare presso l'autorità comunale.

9. Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto, se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

10. Alle reclute residenti nel comune ove ha sede il distretto è dovuta l'indennità di L. 3,10 nette, mentre a quelle che risiedono in altro comune è dovuta una indennità di L. 6,20 nette per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto, nonchè per il giorno della presentazione.

In caso di pernottamento in locali forniti dall'amministrazione l'indennità è ridotta a L. 4,15 per i provenienti da altri comuni.

Le reclute che, invece di presentarsi al distretto nelle ore antimeridiane, si presentino nelle ore pomeridiane non riceveranno l'indennità di cui sopra è cenno per il giorno di presentazione (L. 3,10 nette per quelle residenti nello stesso comune del distretto e L. 6,20 nette, oppure L. 4,15 nette, per quelle residenti in altri comuni).

Ritardi e rinvii.

11. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 121, 122, 123 e 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, o dagli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, o dall'art. 3 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio, in conformità delle disposizioni contenute nei citati articoli.

12. Gli iscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 25 novembre 1934 sono esentati dal rispondere alla chiamata alle armi senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari alcun'altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 19 della circolare 829 *giornale militare* 1934.

13. Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1936 — qualora non abbiano già goduto di tale rinvio per due anni consecutivi — coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 125 del testo unico 8 settembre 1932 (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali al quale attendono per conto proprio o della famiglia).

14. Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1936 sono quelli indicati nella « Raccolta delle

disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

15. Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 11, 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. Possono essere dispensati dal presentarsi alla chiamata alle armi del 1° aprile p. v., le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

17. Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo nel caso e per il tempo che si trovino alle armi i militari della loro classe e ferma.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. Per conseguire il ritardo nella prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1936, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

19. Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili e attestati di idoneità per radiotelegrafisti del R. esercito.

21. — Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle Regie scuole ed istituti industriali, dalle competenti autorità militari o conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali hanno facoltà di chiedere, nei termini di cui al n. 30, di essere assegnate ad uno qualsiasi dei corpi o reparti aventi servizi radiotelegrafici.

L'accoglimento di tali domande è subordinato alle esigenze organiche da valutarsi *insindacabilmente* dall'autorità militare.

Non occorre domanda per le reclute che abbiano conseguito il suddetto certificato dalle Regie scuole ed istituti industriali *nel corrente anno*, poichè alla loro assegnazione provvederà — di ufficio — il Ministero della guerra.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-artieri, teleferisti e ai reggimenti minatori con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma.

Denuncia dei titoli di studio.

22. In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224, del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

23. I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio prescritti per l'ammissione alle dette accademie o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale del corrente anno.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

24. Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali risultino già, o comprovino, di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento,

debbono frequentare i corsi stessi, epperciò saranno lasciate in congedo provvisorio fino alla data di apertura dei detti corsi.

Le reclute, invece, che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo alla frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi, ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo provvisorio come quelli di cui al comma precedente purchè ne facciano domanda al distretto di leva in carta bollata da L. 4, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Per coloro che già per una, o due volte, chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ma non l'ottennero perchè riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari e furono ripristinati nella posizione di ritardatari o in quella di congedo provvisorio, saranno applicate le disposizioni contenute nel n. 18 della circolare 151 del *giornale militare* del 1935.

25. Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studio, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. Le reclute comprese nella presente chiamata le quali intendano partecipare ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi nel settembre prossimo, saranno lasciate in congedo provvisorio, se giudicate fisicamente idonee all'ammissione ai corsi stessi e se comproveranno di aver compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari. Esse dovranno però rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnino sin da ora ad assumere la ferma biennale con decorrenza dall'inizio dei corsi suddetti.

Da questo impegno saranno prosciolte soltanto nel caso in cui non possano essere ammesse ai corsi, nel qual caso saranno precettate a presentarsi immediatamente alle armi per compiere i loro obblighi di leva.

Arruolamenti speciali.

27. Le reclute che abbiano fatta o facciano domanda per assumere servizio nel R. esercito con ferma di due anni a norma della circolare concernente gli arruolamenti volontari ordinari, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda, ma in ogni caso non oltre il 30 aprile 1935. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima, o all'atto della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

28. Le reclute che aspirino ad essere ammesse nell'arma dei CC. RR. dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il 31 marzo 1935.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei CC. RR. è di tre anni.

Incorporazioni anticipate.

29. Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma ordinaria di leva e che aspirino all'ammissione nelle bande presidiarie, nonchè le reclute che sappiano suonare uno strumento di banda o di orchestra ed aspirino all'ammissione nelle bande reggimentali potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella di leva loro spettante, con destinazione alle dette bande, facendo pervenire, al proprio distretto di leva, domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti tecnici suddetti.

Anche le reclute con ferme minori potranno essere assegnate alle bande presidiarie qualora rinuncino — nei modi prescritti — alle dette ferme per assumere quella ordinaria di 18 mesi.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

30. Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza, pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 31 marzo 1935. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto salvo a completarne al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 30 aprile 1935, non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 3 maggio 1935.

31. Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto.

Anche le reclute in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado — brevetto di pilota premilitare — brevetto di specializzazione pre-aeronautica, o di volo a vela — dovranno far pervenire tali documenti al distretto prima del 1° aprile p. v.

Le reclute che, in conseguenza, saranno assegnate alla R. aeronautica, perchè in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado o pilota premilitare, dovranno esibire il titolo di studio quando si presenteranno ai centri di reclutamento della R. aeronautica.

Possono essere assegnati ai reparti automobilistici, in ordine di preferenza:

a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi, o della già prescritta patente per condurre motocicli;

b) coloro che hanno sostenuto, con esito favorevole, l'apposito esperimento teorico-pratico presso gli enti militari competenti;

c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I.;

d) i possessori di patenti civili di 2° o 1° grado, che per un qualsiasi motivo non abbiano sostenuto il prescritto esperimento di cui alla lettera *b*).

Coloro che desiderino essere assegnati ai detti reparti automobilistici e non abbiano, a suo tempo, prodotto i documenti attestanti le condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*), dovranno far pervenire al comando del proprio distretto militare di leva tali documenti entro il 31 marzo p. v.

Sanzioni contro gli inadempienti.

32. Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte presentare subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non abbiano ricevuta la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta dopo il giorno fissato, per la presentazione, nella cartolina stessa.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta in ritardo	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta in ritardo
Dalla lettera A alla lettera ...	.....	.....
Dalla lettera ... alla lettera ...	.....	.....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

PREZZO L. 2 —

(7106735) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6657)

MINISTERO DELLA GUERRA

507

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1935 - ANNO XIII — 8 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 152 - 24 gennaio 1935 - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 87 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto reggimento, ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, già devoluta a favore del 40° reggimento fanteria in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene nuovamente destinata al ricostituito 39° reggimento fanteria e ne è approvato il relativo statuto *Pag.* 511

» 153 - 4 febbraio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 94. - Norme per gli esperimenti cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento in congedo, residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per conseguire vantaggi di carriera » 515

» 154 - 7 febbraio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 103. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento. . . . . » 517

« 155 - 7 febbraio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 104. - Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettenti i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 519

N. **156 - 7 marzo 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istituzione di un diploma di benemerenza per gli ufficiali della M. V. S. N. istruttori presso i corsi allievi ufficiali di complemento universitari . . . . . *Pag.* 523

» **157 - 7 marzo 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo » 525

PARTE SECONDA

N. **158 - 16 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione giudicatrice del concorso a due posti di regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe . . . . . *Pag.* 527

» **159 - 26 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami e per titoli a tre posti di capotecnico aggiunto per il servizio chimico militare . . . . . » 528

» **160 - 8 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici confermato a far parte, per l'anno 1935, in alcuni procedimenti della commissione di disciplina del ministero della guerra . . . . . » 537

» **161 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . » 538

» **162 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . » 539

N. 163 - 16 febbraio 1935 - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno. . *Pag.* 539

» 164 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Diario delle prove scritte per gli esami di concorso a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . » 540

» 165 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936. . . » 541

» 166 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. riassunti a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935 » 553

» 167 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . » 553

» 168 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari - 29 e 30 marzo 1935-XIII. . . . . » 555

» 169 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia - I.: R. esercito - Volume II - Parte 3ª . . . . . » 556

» 170 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi e reparti del R. esercito. . . . . » 557

» 171 - 7 marzo 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) e per il 66° corso (1936-39) della scuola di guerra . . . . . » 574

N. **172 - 7 marzo 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera ed alle loro famiglie . . . . . *Pag.* 586

» **173 - 7 marzo 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti . . . . . » 588

NOTIFICAZIONE . . . . . » 595

PARTE PRIMA

Circolare N. 152. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 87 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto reggimento, ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, già devoluta a favore del 40° reggimento fanteria in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene nuovamente destinata al ricostituito 39° reggimento fanteria e ne è approvato il relativo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 gennaio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 23 febbraio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, col quale fu eretta in ente morale la « Fondazione 39° reggimento fanteria » e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto in data 27 luglio 1928, n. 2186 col quale la fondazione predetta è stata devoluta al 40° reggimento fanteria;

Visto il R. decreto legge 11 ottobre 1934-XII n. 1723 relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito;

Riconosciuta l'opportunità che al 39° reggimento fanteria ricostituito in applicazione della legge anzidetta, sia nuovamente devoluta la precitata fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le norme esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 39° reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto reggimento ed eretta in ente morale col R. decreto 10 giugno 1926, numero 1235, già devoluta a favore del 40° reggimento fanteria in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928 di cui alle premesse, viene devoluta al ricostituito 39° reggimento fanteria.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, è sostituito da quello composto di n. 6 articoli, allegato al presente decreto, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione 39° reggimento fanteria ».

Art. 1.

La « Fondazione 39° reggimento fanteria » eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, col capitale di L. 10.000 nominali, proveniente da offerte individuali fatte prevalentemente dagli Ufficiali del predetto reggimento e devoluta al 40° reggimento fanteria col R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene nuovamente destinata al ricostituito 39° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente articolo 1, investito in titoli del prestito redimibile al 3,50 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione 39° reggimento fanteria » e da depositarsi presso la cassa del reggimento stesso.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 39° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annuale derivante dal capitale costitutivo della fondazione sarà ripartita in cinque premi uguali da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa del reggimento, i quali durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio, e per avere dimostrato interessamento all'istruzione, attività in servizio e disciplina.

A parità di merito saranno preferiti coloro che si trovino in condizioni di bisogno.

Possono concorrere ai premi anche i militari in congedo, purchè appartengano alla classe di leva che precede immediatamente quella alle armi al momento della distribuzione.

Art 5.

L'assegnazione dei premi sarà deliberata da apposita commissione composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglioni previo esame delle proposte dei comandanti di compagnia.

Art. 6

Annualmente appena distribuiti i premi e cioè entro il mese di giugno, sarà trasmesso al ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della guerra:

MUSSOLINI.

N. 153. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 94. – Norme per gli esperimenti cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento in congedo, residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per conseguire vantaggi di carriera. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 49, del 27 febbraio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 120 e 122 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli ufficiali di complemento residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, l'esperimento di cui all'art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, ha luogo, rispettivamente, presso ciascuna Colonia e presso le Isole italiane dell'Egeo, entro il primo semestre di ogni anno, nei giorni e località da stabilirsi dal comandante del Regio corpo truppe coloniali e da quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo.

La Commissione giudicatrice per detto esperimento è nominata da ciascun comandante ed è costituita in relazione alla disponibilità di ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari gradi e delle varie armi esistenti in ciascuna Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Sono applicabili per tutto il resto le norme stabilite dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, avvertendo:

1° che l'unità in manovra di cui al n. III dell'art. 2 sarà costituita con elementi in parte segnati, quando non sia possibile costituire regolari unità organiche;

2° che il verbale di cui all'art. 3 è inviato al Comando del Regio corpo truppe coloniali, per gli ufficiali residenti in Colonia, e al Comando delle truppe dislocate nelle Isole italiane nell'Egeo, per gli ufficiali residenti in dette isole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 136. — MANCINI.

N. 154. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 103. – Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 7 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 1° marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1237, che reca norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del Regio esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di cui all'articolo 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono classificati per l'avanzamento a scelta ordinaria e per l'avanzamento per meriti speciali con le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ordinaria ed a scelta speciale dei pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo comando, dall'articolo 47 della suddetta legge e dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, quale risulta modificato dal R. decreto 21 gennaio 1935, n. 37, ma con le seguenti avvertenze:

a) ai punti minimi totali si applica un coefficente di minorazione diminuendoli di 2/10, senza tenere alcun conto delle eventuali frazioni;

b) per le *qualità fisiche*, non è richiesto *punto minimo parziale*; il punto è assegnato astraendo dalle ferite e dalle malattie che causarono la mutilazione o l'invalidità, e tenendo solo conto della possibilità che ha l'ufficiale di prestare il servizio sedentario a cui è adibito.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1237, entra in vigore dal giorno 2 gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 174. — MANCINI.

N. 155. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 104. – Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 7 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 1° marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 27, 36 e 37 relativi agli ufficiali dei servizi tecnici) le prove scritte hanno luogo presso le sedi dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e di quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo ».

L'art. 16 del medesimo Regio decreto è sostituito dal seguente:

Per gli esami di avanzamento anticipato dei tenenti sono seguite le seguenti norme:

1. — La prova scritta ha luogo presso le sedi dei Comandi di corpo di armata, dei Comandi delle truppe della Tripoli-

tania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, e di quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo.

Gli ufficiali ammessi alla prova scritta debbono presentarsi ai detti Comandi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale la prova ha inizio, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta che è fornita dai Comandi suddetti. Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro di ufficio dei Comandi stessi e contrassegnato con le firme dei componenti la Commissione di vigilanza.

I lavori che siano compilati su carta non timbrata, o timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le norme di cui ai nn. 1°, 2° 3° e 4° del precedente art. 14.

2. — Ultimata la prova scritta e ricevuti i temi svolti dai candidati, la Commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla ammissibilità di ciascun candidato alle prove pratiche. Le deliberazioni della Commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alla prova scritta sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun membro della Commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per l'idoneità o per la non idoneità del candidato nella prova scritta.

È dichiarato « idoneo nella prova scritta » ed è ammesso alla prova pratica il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della Commissione.

Della riunione della Commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale è indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per l'idoneità o per la non idoneità nella prova scritta.

3. — Ultimata la prova pratica, la Commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato, dapprima sulla base dei risultati di tale prova e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento anticipato sostenuti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sulla prova pratica sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun componente della Commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per la idoneità o per la non idoneità di ciascun candidato nella prova pratica.

Non prende parte alla votazione quel componente della Commissione, escluso il presidente, che non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, alla prova pratica. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

È dichiarato « idoneo nella prova pratica » il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà.

Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nella prova pratica è dichiarato « idoneo negli esami per l'avanzamento anticipato ».

Anche di tale riunione è redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, il numero dei voti favorevoli e sfavorevoli riportati nella prova pratica e l'idoneità, o la non idoneità, negli esami di avanzamento anticipato.

Ultimati gli esami, il presidente della Commissione invia al Ministero della guerra i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato per la prova scritta e per la prova pratica.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 173. — MANCINI.

N. 156. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Istituzione di un diploma di benemerenza per gli ufficiali della M. V. S. N. istruttori presso i corsi allievi ufficiali di complemento universitari.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

E' istituito un diploma di benemerenza da concedersi agli ufficiali della M.V.S.N. maggiormente distintisi quali istruttori nei periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento universitari.

Le proposte, per il rilascio di tale diploma, che i comandi dei reparti universitari riterranno di mettere in corso, dovranno essere inoltrate a questo ministero (Gabinetto) dopo la chiusura dei periodi preliminari di istruzione, pel tramite e col parere dei comandi di corpo d'armata competenti e del comando generale della M.V.S.N. (ispettorato generale reparti universitari). E dovranno contenere, oltre le generalità complete ed esatte degli interessati, un cenno illustrativo dei meriti di ciascuno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 157. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 marzo 1935 Anno XIII.

Nell'interesse e per la semplificazione del servizio, dispongo, a parziale modifica della circolare 679 *giornale militare* 1933 (n. 6), che sulle richieste di autorizzazione di spesa per la riparazione e stagnatura di oggetti di cucina e di servizio generale decidano direttamente i comandi di corpo d'armata o il comando generale dell'arma dei CC. RR., a meno che non si tratti, per casi di assoluta eccezionalità, di richiesta di spesa superiore a L. 10.000, nel qual caso la decisione rimane riservata al ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 158 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione giudicatrice del concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40, del 16 febbraio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1934, col quale è stato indetto un concorso a due posti di R. sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe e nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso:

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto Ministeriale 1° settembre 1934, di cui alle premesse, è modificato nel senso che le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di R. sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe saranno disimpegnate dal vice segretario Carapelle dott. Carlo in sostituzione del dott. Spagnolo Raffaele, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 159. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami e per titoli a 3 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 18 febbraio 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato,

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei muti-

lati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, a n. 3 posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 40 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare e per i promossi di grado per merito di guerra, ad anni 44, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il proprio preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato dal S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato ;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole ;

12° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel quale caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quella pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di

L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18 e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a capotecnico chimico aggiunto.

PROVA SCRITTA.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

PROVA PRATICA.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi con relazione scritta

PROVA ORALE.

1. — Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi). Nozioni di statistica.

2. — Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari:

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura, e rispettive unità Fenomeni di dilazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamento di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati Evaporazione. Ebollizione. Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche, induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagnetici Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continuata alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. Illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse. Nozioni di statistica.

3. — Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto a 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 160. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Funzionario del ministero dei lavori pubblici confermato a far parte, per l'anno 1935, in alcuni procedimenti della commissione di disciplina del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, concernente il passaggio dall'amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1934, col quale è stata nominata la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1935;

Vista la lettera 31 gennaio 1935, n. 2253-A-210, con la quale il ministero dei lavori pubblici designa il direttore capo divisione dell'amministrazione stessa DE DONATO dott. Vincenzo a far parte, anche per l'anno 1935, della commissione di disciplina del ministero della guerra nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel ministero dei lavori pubblici DE DONATO dott. Vincenzo è confermato a far parte, per l'anno 1935, della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 161. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1934-XIII è integrato nel senso che resta sempre ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI al direttore capo divisione GARGIULO Domenico, colonnello d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 162. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il direttore capo divisione RINALDI dott. Guido è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza di ufficio per la parte di competenza della direzione generale servizi logistici, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII al direttore capo divisione VIALE Giovanni e confermata con stesso decreto all'ispettore generale STOPPA Luigi e al direttore capo divisione LANNI dott. Riccardo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 163. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1934 col quale è stata indetta l'VIII gara generale di tiro a segno;

Visto il decreto 12 giugno 1934 col quale è stata nominata la commissione esecutiva di detta gara;

Decreta:

In sostituzione del generale di corpo d'armata SIRCANA gr. uff. nob. don Silvio, del comm. dott. Francesco BAL-

LERO e del colonnello di Stato maggiore BARBASETTI di PRUN comm. Curio, sono nominati membri della commissione esecutiva dell'VIII gara generale di tiro a segno il generale di brigata GAMERRA comm. Emilio, il comm. dott. Rosario SPECIALE, vice prefetto addetto alla Prefettura di Roma e il colonnello di fanteria FERRERO comm. Carlo.

Roma, 16 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 164. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Diario delle prove scritte per gli esami di concorso a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

Le due prove scritte degli esami di concorso per la promozione a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII, avranno luogo, con le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del R. decreto 16 luglio 1932, n. 860, nei giorni 2 e 3 aprile p. v. presso i seguenti comandi di divisione di fanteria.

Divisione	di	fanteria del Monferrato, Alessandria.
»	»	del Gran Sasso, Chieti.
»	»	di Fossalta, Bologna.
»	»	« Curtatone Montanara », Livorno.
»	»	di Legnano, Milano.
»	»	del Volturno, Napoli.
»	»	« Granatieri di Sardegna», Roma.
»	»	« Sabauda », Cagliari.
»	»	« Vespri », Palermo.
»	»	di Superga, Torino.
»	»	del Carnaro, Abbazia.
»	»	del Monte Nero, Udine.
»	»	del Pasubio, Verona.

Le prove avranno la durata di 6 ore e avranno inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei detti giorni.

I candidati ai detti esami (circolare 538 *giornale militare* 1934) dovranno presentarsi, nei giorni ed ore suindicati, a quello dei comandi su elencati sito nella circoscrizione territoriale del corpo d'armata cui appartengono gli enti ove ciascun candidato presta servizio.

I detti comandi di divisione nomineranno subito l'apposito comitato di vigilanza che dovrà assistere allo svolgimento delle prove suaccennate e provvedere a quanto altro è prescritto dall'art. 7 del citato R. decreto 16 luglio 1932, n. 869.

La presente vale come partecipazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 165. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alle circolari nn. 999 e 1000 del *giornale militare* 1934 e n. 109 del *giornale militare* 1935, si comunicano i nomi dei maggiori, capitani e tenenti designati ed ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per gli anni 1935-1936.

Gli esami sono sospesi, senza pregiudizio dei diritti di coloro che sono stati designati, per gli ufficiali che si trovano nell'Africa Orientale e per quelli che sono destinati ad esservi inviati e non possono trovarsi in Patria nell'epoca in cui gli esami stessi hanno luogo.

DESIGNATI PER L'ANNO 1935.

Carabinieri Reali.

1° Capit. CONTADINI Giuseppe, ministero degli esteri.
Tenente MILETO Domenico, com. gen. dell'arma.
» AVOGADRO DI VIGLIANO Rodolfo, legione territoriale Milano.

Fanteria.

Maggiore ASCOLESE Francescaggeo, com. div. fanteria del Carnaro.
» LAMBERTINI Luigi, com. div. fanteria di Legnano.
» CELADA Luigi, com. distretto Como.
» D'ANDREA Alfredo, min. guerra.
» LEONE Ugo, distretto Pavia.
» STEFANELLI Giuseppe, sc. centr. fant.
» LATINI Tommaso, 1° granatieri.
» CORNIANI Giovanni, 5° alpini.
» MILAZZO Giorgio, 5° alpini.
» BERTACCHI Cosimo, R. accadem. fant. e cav.
» DRAGONI Giuseppe, R. accadem. fant. e cav.
» BOVI Angelo, R. accademia fant. e cav.
» MARENCO Carlo, com. div. fant. Superga.
» MARCIAS Ernesto, R.C.T.C. Eritrea.
» CARPITELLA Giuseppe, 91° fanteria.
1° Capit. BOSCHI Cincinnato, sc. cent. fant.
» SABATINI Carlo, 3° centro automobilistico.
» BAGATTA Gerolamo, 2° granatieri.
» CHIARAMONTI Ercole, R.C.T.C. Tripolitania.
» DURANTE Umberto, R.C.T.C. Tripolitaria.
1° Ten. FASANO Rodolfo, comando divis. fant. « Caprera ».
» BONIPERTI Carlo Francesco, 4° alpini.
» SCURO Aristide, collegio militare Roma.
» GALLO Giuseppe, R.C.T.C. Eritrea.
Tenente FERRARIS Aldo, scuola di guerra.
» DONATO Vittorio, scuola di guerra.
» PALAZZO Ugo, 30° fanteria.
» SCOTTI Emiliano, R. accademia fant, e cav.
» GUALANO Antonio, scuola di guerra.
» PARENTE Francesco, scuola di guerra.

Tenente RUSSO Raffaele, 92° fanteria.
» SCARAMUZZA Antonio, scuola di guerra.
» CAPELLO Mario, scuola di guerra.
» TARSIA Alfredo, scuola all. uff. compl. Bassano.
» MOSCA Tommaso, scuola di guerra.
» CAMPAGNA Ottorino, 3° granatieri.
» SALBITANI Vittorio, scuola di guerra.
» ANGELILLO Umberto, 3° granatieri.
» CHIAVARINO Mario, scuola di guerra.
» BELLI DELL'ISCA Riccardo, 31° fanteria.
» COCCHI Ferruccio, reggimento carri armati.
» SCOLART Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» LILLO Francesco, scuola di guerra.
» FETTARAPPA SANDRI Giulio, scuola guerra.
» COSTA Fernando, 2° granatieri.
» SCALISE Amedeo, 94 fanteria.
» TESTA Pietro, scuola di guerra.
» ZOCCOLA Fermo, scuola di guerra.
» TOESCA Pietro, scuola di guerra.

Cavalleria.

Maggiore DA ZARA Guido, Piemonte Reale cavalleria.

Artiglieria.

Maggiore POLACCO Giuseppe, scuola tiro artiglieria.
» BATTAGLIA Achille, 25° art. divisione Assietta.
1° Capit. CAVICCHIOLI Nunzio, sc. appl. art. e genio.
» CALANDRIELLO Vincenzo, 5° regg. art. di arm.
» BOFFA Carlo, 2° regg. art. controaerei.
» TAZZARI Giuseppe, sc. all. uff. compl. Moncalieri.
» NASTRUCCI Vittorio, 14° artigl. delle Murge.
Tenente BORLA Umberto, scuola applic. art. e genio.
» BRAGA Luigi, 13° regg. art. div. granatieri.

Tenente BULLO Ferdinando, 3° regg. art. di corpo di armata.
» CANGINI Gianfilippo, R. accademia art. e genio.
» CORVO Giovanni, R. accademia art. e genio.
» CRISCUOLO Vittorio, scuola di guerra.
» D'ANTONA Gabriele, scuola centrale di artiglier.
» PESCE Amleto, 14° art. div. delle Murge.
» PISCIOTTU Ignazio, 5° regg. art. div. Superga.
» RICHETTI Alberto, scuola di guerra.
» SCANDARIATO Dino, scuola all. uff. complemento Bra.
» SOARDI Emanuele, scuola appl. art. e genio.
» TRANIELLO Giovanni, scuola appl. art. e genio.
» ZIGNANI Goffredo, R. accademia art. e genio.

Servizio tecnico armi e munizioni.

Maggiore MAZZA Ferdinando, fabbrica d'armi R. E. Terni.

Servizio tecnico automobilistico.

Maggiore GIROLA Enrico, ispett. mater. automob.
1° Capit. TATTI Edmondo, ispett. mater. automob.

Genio.

Maggiore FINZI Ruggero, R.C.T.C. Eritrea.
1° Capit. CASTELLANO Leonardo, sez. stacc. genio mil. per la R. marina La Maddalena.
Tenente FEDE Nicola, 3° genio.
» IMPELLIZZERI Sante, scuola di guerra.
» BETTIO Francesco, 3 genio.
» SCAPATI Domenico, 3° genio.

Medici.

1° Capit. MORINO Enrico, osp. mil. Verona.
» MILETTI Ernesto, osp. mil. Verona.
» CARBONE Teresio, osp. mil. Torino.

1° Capit. RODINO' Nicolantonio, direzione sanità C. A. Verona.
» PARISI Ennio, 8° regg. art. di corpo d'armata.
» TARQUINI Cairoli, osp. mil. Torino.
Tenente CYTRON Lazzaro, 43° fanteria.
» LEO Giacomo, R.C.T.C. Tripolitania.
» ANDOLFATO Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» FRANCIA Adolfo, R.C.T.C. Tripolitania.
» ZAFFIRO Edoardo, ospedale Gorizia.
» ROMANO Camillo, 30° fanteria.
» BARTOLOMUCCI Domenico, R.C.T.C. Cirenaica.
» OLIVERIO Alvise, R.C.T.C. Cirenaica.
» LONGO Giuseppe, 57° fanteria.
» MENNILLO Francesco, R.C.T.C. Tripolitania.
» IZZO Arduino, 41° fanteria.
» CASSONE Antonio, ospedale Messina.
» BONELLI Michele, R.C.T.C. Somalia.
» MEDAS Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» GIORDANO Giuseppe, R.C.T.C. Cirenaica.
» ROSI Vittorio, R.C.T.C. Tripolitania.
» STISI Matteo, 6° fanteria.
» MASSARA Gaetano, R.C.T.C. Cirenaica.
» ZOCCALI Fortunato, R.C.T.C. Tripolitania.
» DE QUATTRO Nicola, 39° fanteria.
» GRELLA Ernesto, R.C.T.C. Tripolitania.
» RUGGERI Tullio, R.C.T.C. Tripolitania.
» ARAGONA Filippo, 20° fanteria.
» RICCI Emanuele, R.C.T.C. Cirenaica.
» DE LORENZO Leonardo, R.C.T.C. Somalia.
» ANDREOTTI Oscar, R.C.T.C. Tripolitania.
» CIRILLO Giovanni, 40° fanteria.
» FEDELI Alberto, off. autom. R. esercito Bologna.
» BERARDINONE Enrico, R.C.T.C. Cirenaica.
» GRIFONE Oscar, Nizza cavalleria.
» SANTAGATI Francesco, R.C.T.C. Cirenaica.
» CHINE' Mario, 26° art. div. fanteria del Rubicone.

Tenente LAROVERE Giuseppe, ospedale Palermo.
» CASSANDRA Luigi, R.C.T.C. Cirenaica.
» REGGIO Michele, R.C.T.C. Tripolitania.
» GASPARRO Umberto, 28° art. div. fanteria del Monviso.
» PALLERONI Dino, 7° fanteria.
» SCADUTO Pasquale, R.C.T.C. Tripolitania.
» GIUDICE Ferdinando, R.C.T.C. Tripolitania.
» BARILE Tommaso, R.C.T.C. Tripolitania.
» PISERCHIA Natale, R.C.T.C. Cirenaica.
» SANTILLO Tommaso, R.C.T.C. Tripolitania.
» BOTTASSO Giulio, scuola centrale mil. di alpinismo.
» PASSARELLA Fabrizio, R.C.T.C. Tripolitania.
» CALABRO' Salvatore, 65° fanteria.
» AUGUSTI Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» CAMMARANO Vito Alfonso, 1° centro esperienze artiglieria.
» DE ROGATIS Antonio, 9° fanteria.
» ZECCA Cosimo, 47° fanteria.
» PELLEGRINO Francesco, R.C.T.C. Eritrea.
» MIRENGHI Ugo, 13° fanteria.

Chimici farmacisti.

Maggiore SAVINO Vito, ospedale militare Bari.
Tenente LICATA Salvatore, infermeria pres. Bolzano.
» SEGRE Ferdinando, infermeria pres. Sassari.
» BERNINI Fosco, ist. chim. farm. mil.
» CRESTE Baldo, R.C.T.C. dell'Eritrea.
» MAZZARACCHIO Bernardino, R.C.T.C. Tripolitania.

Commissari.

Maggiore OCCHIPINTI Giuseppe, ispett. servizio commissariato.
» NICCOLI VALLESI Giuseppe, ispett. serv. commissariato.

1° Capit. DAGNA Italo, R.C.T.C. Tripolitania.
» ARDUIN Giuseppe, direzione commissariato corpo d'armata Alessandria.
» BIANCHINI Giuseppe, direzione commissariato corpo d'armata Verona.
» RISO Felice, min. guerra S.I.M.
» CULTRERI Vincenzo Francesco, direzione comm. C.A. Torino.
» LA ROSA Gaetano, ispett. serv. commiss.
Tenente KARRER Carlo, magazzino centrale v. e. Napoli.
» BOTTINI Vincenzo, opificio mil. v. e. Torino.
» PIROLO Marius, R.C.T.C. Somalia.
» PIACENTE Gaetano, magazzino centrale v. e. Verona.
» BOSSA Raffaele, direzione commissariato C.A. Bologna.
» URSO Emanuele, direzione comm. C.A. Torino (sez. Asti).

Sussistenza.

1° Capit. POLITANO Giovanni, R.C.T.C. Tripolitania.
» SESSA Michele, direzione commiss. C.A. Roma.
Tenente PIERRO Angelo, consegnatario frigorifero mil. Civitavecchia.
» PESCE Giuseppe, consegnatario magazzino viveri Fiume.
» BORGIA Angelo, R.C.T.C. Tripolitania.

Amministrazione.

1° Capit. FAZIO Alfonso, 2° genio.
» ANSALDI Francesco, R.C.T.C. Eritrea.
» AGNELLO Carmelo, Savoia cavalleria.
» RIVOLO Attilio, scuola di guerra.
» FINOCCHI Umberto, scuola appl. art. e genio.
» COCCHIS Roberto, dep. centr. truppe coloniali Napoli.

1° Capit. AGOSTA Attilio, 36° fanteria.
» FRONTINI Emilio, distretto Salerno.
» SCORZA Francesco, distretto Firenze.
» MANTESE Gaetano, distretto Trieste.
1° Ten. SCHINGO Salvatore, uff. cont. e rev. C.A. Roma.
» FABBRONI Alessandro, 54° fanteria.
» FUSARO Onofrio, ospedale mil. Genova.
» PULICHEDDU Michele, ufficio cont. e rev. C. A. Sardegna.
» GAMBIERA Pietro, R.C.T.C. Cirenaica.
» AUDI GRIVETTA Emilio, 6° alpini.
» COLANTUONO Cesare, distretto Caserta.
» CIANCIO Gennaro, uff. cont. e rev. C.A. Roma.
» GARDELLI Ezio, uff. fortificaz. C.A. Udine.
» LO GIUDICE Giuseppe, distretto Piacenza.
» VALLONE Raffaele, direzione sup. serv. tecnici armi e munizioni.
» VANCHERI Tommaso, legione CC. RR. Palermo.
» PELAIA Bruno, uff. cont. e rev. C.A. Bologna.
» RUGGIERI Pier Ruggero, uff. amministrazione pers. mil. vari.
» DE MASI Giovanni, corpo di stato maggiore.
» MIRANDANTI Diego, collegio militare Roma.
» VERDE Pietro, 31° fanteria.
» VACCARO Enrico, uff. fortif. C. A. Bari.
» CIOLINI Vasco, ospedale Messina.
» MARTINES Alfredo, Genova cavalleria.
» BAIA Antonio, R.C.T.C. della Somalia.
» MARLETTA Domenico, legione CC. RR. Padova.
» SOLINI Nunzio, distretto mil. Firenze.
» GRECO Filippo, R.C.T.C. della Cirenaica.
» ROSSI Orlando, centro riforn. quadrupedi del Lazio.
» PIETRAROTA Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» BARBATO Pasquale, distretto mil. Trapani.
» TOSCHI Italo, R.C.T.C. Tripolitania.

1° Ten. ROCCO Francesco, 47° fanteria.
» NICOLETTI Camillo, 15° fanteria.
» BRUNO Giordano, ufficio fortif. C.A. Trieste.
» GARLATTI Aurelio, R.C.T.C. Cirenaica.
» CONTE Salvatore, distretto mil. Caltanissetta.
» ALFIERI Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.
» DI BELLO Eugenio, 2° fanteria.
» MAZZA Emilio, distretto Macerata.
» CIPRIANO Antonio, 4° centro automobilistico.
» BRANCATI Umberto, legione CC. RR. Messina.
» GIUGIA Giacomo, ospedale Milano.
» MANGIONE Andrea, 3° fanteria.
» BO Evasio, distretto Bologna.
» NICOLARDI Guido, consegnatario magazzino foraggi Ferrara.
» DE FEO Baldassare, 232° fanteria.
» VERGA Francesco, R.C.T.C. Eritrea.
» BALDASSARRE Arturo, centro rifornim. quadr. Grosseto.
» BARIONA Ottavio, R.C.T.C. Somalia.
» MELLONI Bruto, 26° regg. art. div. fant. del Rubicone.
» SPAGNOLETTI Oreste, distretto Ascoli Piceno.
» PACIELLO Giovanni, 2° granatieri.
» FRANCARDO Giuseppe, consegnatario magazzino foraggi Cuneo.
» GALLI Cesare Augusto, corpo armata Roma.

Veterinari.

Maggiore MAREMONTI Francesco Antonio, com. gen. dell'arma dei CC. RR.
» NORBIATO Antonio, scuola appl. art. e genio.
1° Capit. GODANO Raffaele, R.C.T.C. Cirenaica.
» TARANTINO G. Battista, R.C.T.C. Somalia.
» FERRARI Ettore, ministero guerra.
» FRANGIPANE Alarico, 12° art. della Sila.

Tenente TENTOLINI Alcide, cavall. Novara.
» LUNARDONI Arnaldo, divisione del Brennero.
» MARINELLI Giosuè, R.C.T.C. Tripolitania.
» PEZZOLA Vittorio, R.C.T.C. Cirenaica.
» PAITA Gino, centro rifornimento quadrupedi Mirandola.
» BALBONI Alberto, direzione servizio chimico militare.

DESIGNATI PER L'ANNO 1936.

Carabinieri Reali.

Capitano ERCOLANI Gino, com. gen. dell'arma.
» CAMA Giuseppe, com. gen. dell'arma.
» VENTURA Mario, leg. terr. CC. RR. Milano.
» PERRETTI Leonardo, leg. terr. CC. RR. Trieste.
Tenente MANNUCCI BENINCASA Giulio, sc. centrale CC. RR.
» MORMINA Michelangelo, sc. centr. CC. RR.

Fanteria.

Maggiore CARLONI Mario, 27° fant.
» ANGLANI Guglielmo, 10° fant.
» FASSARI Antonino, 31° fant.
» LANDI MINA Alfredo, 3° alpini.
» SCHIAVI Pier Domenico, R.C.T.C. Cirenaica.
1° Capit. DE MANDATO Pietro, 152° fant.
» RATTI Giuseppe, 3° alpini.
» LUCHITTA Giovanni Battista, 8° alpini.
» GUELFI Francesco, R.C.T.C. Eritrea.
» CARBONE Umberto, Scuola centr. fant.
Capitano GLAREY Luigi, 3° alpini.
» BUCCERI Vincenzo, 79° fant.

Tenente TOGGIA Vittorio, sc. appl. fant.
» SOLITO Angelo, 73° fant.
» SANNA Giovanni, 39° fant.
» VEZZONI Luigi, 41° fant.
» LEGA Santo Nicola, 41° fant.
» CATALDO Gaetano, 39° fant.
» CINTI Carlo, 51° fant.
» TESSITORE Edoardo, R. accad. fant e cav.
» SALUSTRI Ernesto, scuola guerra.
» VIGNA Luigi, scuola guerra.
» SAIEVA Salvatore 225° fant.
» DE RUBERTIS Alfredo, 225° fant.
» MASSA Alberto, 225° fant.
» DE CRESCENZO Mario, sc. centr. fanteria.
» PECE Raimondo, scuola guerra.
» BUSCEMI Giuseppe, 51° fant.

Artiglieria.

Maggiore ROSSI Carlo, 1° art. alpina.
1° Capit. ARCAMONE Mario, com. art. C.A. Firenze.
» MARINA Luigi, direz. art. C.A. Udine.
Tenente ALLIPRANDI Giovanni, 1° regg. art. alpina.
» AVALLONE Vincenzo, 13° art. granat. Sardegna.
» COLASANTI Virgilio, 13° art. granat. di Sardegna.
» COLLU Mario, sc. centrale art.
» COLUCCI Michele, R.C.T.C. Eritrea.
» DELL'OMODARME Otello, 7° regg. art. « Curtatone Montanara ».
» FEDERICO Michele, rep. chim. mil.
» GRILLI Amerigo, R.C.T.C. Eritrea.
» MULAS Grissanto, sc. centrale art.
» MARZOCCHI Bruno, R.C.T.C. Eritrea.
» PAGLIANO Stefano, 9° regg. art. del Brennero.

Tenente RAMELLA Enrico, 1° regg. art. alpina.
» VACIAGO Giovanni, sc. all. uff. compl. Moncalieri.

Genio.

1° Capit. TARSIA Vittorino, 9° genio.
» DE MARINIS Giovanni, 2° pontieri.
» SCIPIONE Mario, com. genio C.A. Milano.
Tenente BARDI Giacomo, sc. centr. genio.

Ufficiali medici.

Maggiore MALICE Alessandro, sc. applic. sanità mil.
1° Capit. SCHIRRU Giuseppe, 152° fant.
Tenente SALSANO Pietro, 2° alpini.
» ZOILO Giuseppe, 4° regg. art. alpina.
» MAZZOLI Fernando, 3° alpini.
» MANDO' Alfredo, 12° fant.
» IADEVAIA Francesco, legione CC. RR. Lazio.
» DE ANDREIS Giuseppe, 3° regg. art. d'armata.

Chimici farmacisti.

Capitano SCOTTI Giuseppe, sc. appl. sanità militare.

Ufficiali di sussistenza.

1° Capit. CONTI Lorenzo, R.C.T.C. Tripolitania.

Ufficiali di amministrazione.

1° Capit. TORRASI Giacomo, R.C.T.C. Tripolitania.
» CORNAGLIA Pietro, 152° fant.
» CANCELLARA Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.
» MOLININI Luigi, Ist. geogr. mil.
» BONARELLI Luigi, 73° fant.

1° Capit. PEDONI Enrico, cavallegg. Alessandria.
» ARECCO Lorenzo, 4° alpini.
» TRECCO Federico, 18° art. del Gran Sasso.
» MODUGNO Vincenzo, 9° centro automobilistico.
» ARZONE Francesco, 8° art. del Pasubio.
1° Ten. CARDARA Giuseppe, sc. all. uff. Moncalieri.
» TORRENTE Paolo, distretto Trapani.
» LEMBO Nicola, uff. cont. e rev. C. A. Trieste.
» SANTONI Ugo, uff. cont. e rev. C.A. Trieste.
» ROTA Michele, 25° regg. art. div. fanteria dell'Assietta.
» PERCARIO Galileo, 63° fant.
» BOSCO Salvatore, 157° fant.
» PUDDU Teofilo, uff. fort. C. A. Bologna.
» PICCIOTTO Umberto, uff. amministr. pers. mil. vari.

Ufficiali veterinari.

1° Capit. MINERVA Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 166. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

Sotto la data 1° marzo 1935-XIII:

Nella commissione per la classifica dei tenenti colonnelli e dei maggiori, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio, il generale di visione APPIOTTI Giacomo è sostituito dal generale di divisione BES Celestino.

Per la classifica degli ufficiali dei CC. RR., medici, farmacisti, commissari, di sussistenza e di amministrazione il generale di divisione BES Celestino è sostituito dagli ufficiali generali indicati nella predetta circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 167. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

Le commissioni, di cui al n. 6 della circolare 243 *giornale militare* 1934, sono composte come segue:

Commissione per gli ufficiali superiori.

Gen. di div. TACOLI Paolo, *presidente.*
Gen. di brig. PORZIO Carlo, *membro.*
» » BRAGA Francesco, *membro.*
Col. di fant. NAVARRINI Enea, *membro.*
Col. di cavall. VIRZI Remo, *membro.*
Col. di artigl. BIONDI MORRA Francesco, *membro.*
Col. del genio RUSSO Umberto, *membro.*
Col. medico MONACO Arturo, *membro consultivo.*
Col. commiss. D'ADAMO Michele, *membro consultivo.*
Magg. di fant. DELLA MARTINA Mario, *segretario* (senza voto).

Commissione per gli ufficiali inferiori.

Gen. di brig. MONTAGANO Francesco, *presidente.*
Col. di fant. SILVAGNI Alessandro, *membro.*
Col. di artigl. DORIA Alessandro, *membro.*
Col. del genio DEGIANI Stefano, *membro.*
Col. fant. SCALA Edoardo, *membro.*

Ten. col. medico PELLEGRINO Oreste, *membro consultivo.*

Ten. col. commiss. BOFFUZZI Telemaco, *membro consultivo.*

1° cap. di fant. DE PALMA Francesco, *segretario* (senza voto).

Gli ufficiali membri della commissione per ufficiali inferiori in S. P. E. faranno anche parte, con la stessa qualifica, della commissione per l'esame dei temi presentati dagli ufficiali in A. R. Q. e in congedo, di cui alla circolare 244 *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 168. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari – 29 e 30 marzo 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 7 marzo 1935 – Anno XIII.

PREMIO VITTORIO VENETO — Categoria militare di 2ª circoscrizione.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 29 marzo: di km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo; in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di km. 5, con 10 ostacoli, di altezza non superiore a m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di m. 450 al minuto primo.

Prove di addestramento (mattino) 30 marzo): esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 30 marzo: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli, di altezza massima di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: Una coppa d'argento, dono di S. E. il Ministro per la guerra, trasmissibile per due anni, « anche non consecutivi », al corpo cui appartenne l'ufficiale meglio classificato.

Detentori: 1929 - Reggimento Piemonte Reale cavalleria.
1930 - Reggimento artiglieria « di Gavinana ».
1934 - Reggimento Genova cavalleria.

Coppa d'argento: dopo di S. E. il comandante del corpo d'armata di Bari al cavaliere primo classificato.

L. 5000 date dal ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 169. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia – I.: R. esercito – Volume II – Parte 3ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1935 — Anno XIII.

E' stato pubblicato, in bozze di stampa, l'annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia — anno 1934-XII — I.: R. esercito, volume II, parte 3ª (ufficiali in ausiliaria; ufficiali in congedo provvisorio; ufficiali di riserva; ufficiali del ruolo speciale) aggiornato a tutta la dispensa 41ª del bollettino delle nomine in data 29 giugno 1934-XII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU.1 della circolare 126 *giornale militare* 1931, nel quantitativo stabilito nell'elenco stesso e successive modificazioni.

Esso dovrà essere inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, edizione 1932-X, pag. 47, con le seguenti indicazioni: numero categorico 2773, edizione 1935-XIII, prezzo L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 170. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi e reparti del R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 marzo 1935 – Anno XIII.

1. — Dal 16 al 30 aprile p. v. saranno aperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi e reparti del Regio esercito, ad eccezione del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei reparti di correzione.

Le incorporazioni saranno effettuate entro i detti termini, ma le relative domande potranno essere presentate anche subito, però non più tardi del 15 aprile p. v.

2. — Il numero dei volontari ordinari da ammettersi all'arruolamento è così fissato:

10 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di divisione e di alpini;

10 per ogni battaglione bersaglieri (di cui 5 con i requisiti indicati al n. 11 del manifesto per i battaglioni dei reggimenti 6°, 8° e 11°);

10 per ogni gruppo di cavalleria (di cui 3 con i requisiti indicati al n. 11 del manifesto);

10 per ogni gruppo carri armati e carri veloci (aventi i requisiti di cui al n. 11 del manifesto);

10 per ogni reggimento del genio (eccettuati i battaglioni radiotelegrafisti e il reggimento ferrovieri);

15 per ogni battaglione radiotelegrafisti;

20 per il battaglione misto della Sardegna (di cui 15 radiotelegrafisti);

140 per il reggimento genio ferrovieri, ripartiti come indicato al seguente n. 17;

10 per ogni reggimento di artiglieria delle varie specialità, eccettuati i reggimenti di artiglieria di divisione celere;

30 per ogni reggimento di artiglieria di divisione celere (di cui 10 aventi i requisiti indicati al n. 11 del manifesto);

20 per il reparto chimico militare;

40 per ogni centro automobilistico;

17 per ogni compagnia di sanità;

80 per le compagnie di sussistenza (2 per la 13ª; 3 per la 5ª; 5 per la 1ª, la 7ª e la 12ª; 6 per la 3ª, l'8ª e la 9ª; 7 per la 2ª e l'11ª; 8 per la 6ª; 9 per la 10ª; 11 per la 4ª).

I reggimenti di fanteria di divisione 1°, 24°, 33°, 37°, 53°, 56°, 63°, 73°, 89°, 90°, 91° e 152° potranno ammettere all'arruolamento fino a 30 volontari (per ciascun reggimento); i reggimenti genio 1°, 2°, 5°, e 11° fino a 50 volontari (per ciascun reggimento); i reggimenti 4° di artiglieria di divisione di fanteria: 6°, 7°, 8° e 10° di artiglieria d'armata fino a 30 volontari (per ciascun reggimento).

I comandi di corpo d'armata nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche di arma differente (eccettuato nelle specialità alpini e artiglieria alpina) non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo, non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata, dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze saranno dai comandi di corpo d'armata segnalate al Ministero.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Non si dovranno effettuare nel R. esercito arruolamenti volontari di iscritti marittimi a meno che si tratti di iscritti riformati o dichiarati rividibili nella leva di mare o di nati dopo il 1915.

4. — Allo scopo di agevolare l'arruolamento volontario agli aspiranti residenti all'estero, i comandi di corpo daranno la precedenza all'esame delle domande degli aspiranti anzidetti, svolgendo in tempo tutte le pratiche e formalità relative per rimuovere, nei limiti del possibile e delle di-

sposizioni vigenti in materia, eventuali difficoltà che si opponessero all'arruolamento.

5. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei CC. RR. e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni sono aperti senza limite di tempo.

Per essi non è nemmeno stabilito alcun limite di numero, però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

Per gli arruolamenti nell'arma dei CC. RR. debbonno tenersi presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930; e per quelli nei depositi cavalli stalloni le norme di cui alla circolare n. 155 del *giornale militare* 1919.

6. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi e reparti di cui al n. 2 devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni 2.

Però gli arruolati volontari nei ferrovieri del genio (sezione esercizio), all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni 2, in quella di anni 3, compresa in questa il periodo di ferma già compiuto.

7. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, devono far domanda in carta da bollo da L. 4 al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi contrarre ar-

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino italiano:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

ruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato rilasciato dal capo del comune del Regno ove sono nati o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Si avverte però che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione, in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (art. 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento.

d) attestazione di buona condotta rilasciato dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo da rilasciarsi dal padre, o in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore. E' valido il consenso della madre anche quando risulti, da atto notorio redatto davanti al pretore od all'autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo non vi sia modo di interpellarlo.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare lo atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda di sapere leggere e scrivere e di non essere ammogliati o vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

8. — I comandi di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modulo 44, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 141 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dell'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei CC. RR. sui precedenti morali e politici dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti i comandanti di corpo li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità fisica alle signole armi e specialità.

9. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario i giovani che abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto della incorporazione e non siano stati ancora arruolati con la propria leva.

Possono anche esservi ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

10. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni e con facoltà di scelta del corpo i giovani arruolati con la leva sulla classe 1914, siano o non compresi nella chiamata alle armi di tale classe, ed i giovani arruolati con classi precedenti, (purchè non abbiano oltrepassato il 26° annuo di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima della loro incorporazione.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

11. — I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere con-

forme del Governatore delle Isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

12. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

13. — Gli aspiranti giudicati, in base ai documenti prodotti, ammissibili all'arruolamento volontario, nel viaggio per recarsi dal luogo di residenza alla sede del corpo avranno diritto a fruire della tariffa militare e pertanto a cura dei corpi interessati saranno provvisti delle relative richieste di viaggio, nonchè di quelle per effettuare il viaggio di ritorno qualora non venissero definitivamente ammessi. Naturalmente le spese sono a carico degli aspiranti stessi.

14. — Ai caporali e soldati volontari di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni sono dovute, per il tempo che essi compiono il più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 600 annue lorde. Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di 1 anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

15. — I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni sono quelli indicati dalla tabella di cui alla parte 2ª dell'allegato *C* alla circolare n. 346 del *giornale militare* 1934.

Potranno però essere ammessi solamente aspiranti di statura superiore a m. 1,54.

Per la fanteria e per l'artiglieria alpina la statura minima deve essere rispettivamente di m. 1,58 e m. 1,72, anzichè m. 1,56 e m. 1,68.

16. — Per l'arruolamento nei centri automobilistici, nei reggimenti genio (escluso quello ferrovieri), nel battaglione misto del genio della Sardegna, nelle compagnie sanità e sussistenza e nel reparto chimico militare dovranno essere

osservate le norme contenute nei numeri 11, 12, 13, 14 e 15 del manifesto annesso alla seguente circolare.

17. — Per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio valgono le norme contenute nei numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del manifesto allegato alla presente circolare. I posti messi a concorso sono 140 così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti; 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sotto capo stazione; 20 per gli aspiranti alle qualifiche di freni, scambi e manovre e, successivamente, di capi squadra manovratori; 50 per gli aspiranti ai battaglioni di lavoro, dei quali 15 per la compagnia meccanici elettricisti.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo i primi 90 volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti morali e politivi (§ 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica:

a) sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del ministero delle comunicazioni n. 885 del 15 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: m. 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e m. 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

18. — Per l'ammissione nelle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti dei reggimenti del genio valgono le norme contenute nel n. 23 del manifesto annesso alla circolare.

19. — Sulla matricola degli ammessi all'arruolamento volontario dovrà essere inscritta la seguente variazione, la

quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) a senso della circ. n. . . . . del *giornale militare* del 1935, lì . . . . . (citare la presente circolare) ».

Invece per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva, ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) a senso della circ. n. . . . . del *giornale militare* del 1935, lì . . . . . (citare la presente circolare) ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e la incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario e di assunzione della ferma di due anni.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al modello 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 5 agosto 1927, n. 1437, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circ. n. 18 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin d'ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

20. — I volontari ordinari arruolati in base alla presente circolare, potranno concorrere all'avanzamento a sergente (con diritto al premio di lire 1000 lorde dopo un anno di questo grado) solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La man-

cata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo per proscioglimento dalla ferma di anni due.

21. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

22. — Entro 10 giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

23. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento di volontari di cui trattasi ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti, perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

1. — Sono aperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi del R. esercito, ad eccezione del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di correzione.

Le domande coi relativi documenti possono essere presentate da oggi fino a tutto il 15 aprile p. v., alle autorità di cui al n. 5; le incorporazioni saranno però effettuate dal 16 al 30 aprile p. v.

2. — Il numero dei volontari ordinari da ammettersi all'arruolamento è così fissato:

10 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di divisione e di alpini;

10 per ogni battaglione bersaglieri (di cui 5 con i requisiti indicati al seguente n. 11 per i battaglioni dei reggimenti 6°, 8° e 11°);

10 per ogni gruppo di cavalleria (di cui 3 con i requisiti indicati al seguente n. 11);

10 per ogni gruppo carri armati e carri veloci (aventi i requisiti di cui al seguente n. 11);

10 per ogni reggimento del genio (eccettuati i battaglioni radiotelegrafisti e il reggimento ferrovieri);

15 per ogni battaglione radiotelegrafisti;

20 per il battaglione misto della Sardegna (di cui 15 radiotelegrafisti);

140 per il reggimento genio ferrovieri, ripartiti come indicato al seguente n. 16;

10 per ogni reggimento di artiglieria delle varie specialità, eccettuati i reggimenti di artiglieria di divisione celere;

30 per ogni reggimento di artiglieria di divisione celere (di cui 10 aventi i requisiti indicati al seguente n. 11);

20 per il reparto chimico militare;

40 per ogni centro automobilistico;

17 per ogni compagnia di sanità:

80 per le compagnie di sussistenza (2 per la 13ª; 3 per la 5ª; 5 per la 1ª, la 7ª e la 12ª; 6 per la 3ª, l'8ª e la 9ª; 7 per la 2ª e l'11ª; 8 per la 6ª; 9 per la 10ª; 11 per la 4ª).

I reggimenti di fanteria di divisione 1°, 24°, 33°, 37° 53°, 56°, 63°, 73°, 89°, 90°, 91° e 152° potranno ammettere all'arruolamento fino a 30 volontari (per ciascun reggimento); i reggimenti genio 1°, 2°, 5° e 11° fino a 50 volontari (per ciascun reggimento); i reggimenti 4° di artiglieria di divisione di fanteria; 6°, 7°, 8° e 10° di artiglieria di armata fino a 30 volontari (per ciascun reggimento).

I comandi di corpo d'armata, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche di arma differente (eccettuato nelle specialità alpini e artiglieria alpina) non oltre bene inteso il limite stabilito, sempre quando gli aspiranti accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari.

3. — Non saranno effettuati arruolamenti volontari di iscritti marittimi a meno che si tratti di iscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1915.

4. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, devono contrarre la ferma di due anni.

Però gli arruolati volontari nei ferrovieri del genio (sezione esercizio), all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono far domanda in carta bollata da L. 4 al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendo i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono anch'essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del capo del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare, possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del Governatore delle isole.

Con la prestazione di tale servizio militare essi acquistano la piena cittadinanza;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal prefetto;

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciarsi dal padre, o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore.

È valido il consenso della madre anche quando risulti da atto notorio redatto davanti al pretore od all'autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo, non vi sia modo di interpellarlo.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda di sapere leggere e scrivere e di non essere ammogliati, o vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato

6. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario o, se già arruolati, ad assumere la ferma di anni due, i giovani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto dell'incorporazione e non siano ancora stati arruolati con la propria leva;

b) i giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè non abbiano oltrepassato all'atto dell'incorporazione il 26° anno di età e sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità;

c) i giovani arruolati con la leva sulla classe 1914, siano o no compresi nella chiamata alle armi di tale classe, ed i giovani arruolati con classi precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età all'atto dell'incorporazione) i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima della loro incorporazione.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

7. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

8. — Gli aspiranti giudicati, in base ai documenti prodotti, ammissibili all'arruolamento volontario, nel viaggio per recarsi dal luogo di residenza alla sede del corpo, e da questo al luogo di residenza nel caso che non venissero ammessi all'arruolamento, saranno provvisti delle richieste di viaggio a tariffa militare con spese, però, a loro carico.

9. — Ai caporali e soldati volontari di cavalleria o di artiglieria a cavallo sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della

ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 600 annue lorde. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

10. — I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di anni due devono essere quelli indicati dalla tabella di cui alla parte 2ª all'allegato *c*) alla circolare 346 del *giornale militare* 1934. Potranno però essere ammessi solamente aspiranti di statura superiore a m. 1,54; e per la fanteria e per l'artiglieria alpina la statura minima dovrà essere rispettivamente di m. 1,58 e di m. 1,72.

11. — All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente:

a) i conduttori di automezzi muniti della patente civile di 3° grado;

b) coloro che siano in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) coloro che abbiano sostenuto l'apposito esperimento presso un ente militare motorizzato e siano stati dichiarati idonei e muniti dell'apposito certificato;

d) coloro che dichiarino di essere abili conduttori di motocicli e motocarrozzette;

e) i conduttori di automezzi muniti di patente civile di 1° e 2° grado;

f) i meccanici automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio presso officine, autorimesse e stabilimenti automobilistici e che presentino una dichiarazione di ditta conosciuta attestante che sono in condizioni di poter condurre un autoveicolo, o che hanno pratica di lavori concernenti riparazioni e manutenzione degli autoveicoli stessi;

g) coloro che siano in possesso della dichiarazione di aver frequentato, con esito favorevole, il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I.

Gli aspiranti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno sostenere presso i centri automobilistici un esame preliminare, analogo a quello previsto per l'assegnazione delle reclute ai reparti motorizzati dell'esercito e solo nel caso che superino con esito favorevole tale esperimento potranno essere ammessi come volontari nei centri automobilistici.

12. — Nei reggimenti del genio (escluso quello ferrovieri per il quale si dànno appresso speciali norme) e nel battaglione misto del genio della Sardegna, gli arruolamenti si effettueranno per specialità ed esclusivamente a scelta, in base ai titoli di studio ed a quelli professionali inerenti alla specialità cui i giovani aspirano.

Per gli arruolamenti nella specialità radiotelegrafisti avranno però diritto di precedenza gli aspiranti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafisti del R. esercito rilasciato dai Regi istituti e dalle Regie scuole industriali, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dai predetti Regi istituti e Regie scuole industriali.

13. — All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

14. — All'arruolamento nel reparto chimico militare potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore e che o provengano da scuola di chimica tintoria e professionale in genere o abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi e pirotecnici. Potranno altresì concorrere coloro che comprovino di esercitare il mestiere di autista.

15. — All'arruolamento nelle compagnie di sussistenza potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore, di aver lavorato presso apparecchiatori elettricisti per riparazioni a motori elettrici e di avere almeno frequentato con esito positivo un corso pratico di elettricità presso scuole serali per operai o scuole specializzate per condotta di macchine frigorifere.

16. — Gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionale. I posti messi a concorso sono 140 così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti, 40 per gli aspiranti alla qualifica di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sottocapo stazione, 20 per gli aspiranti alle qualifiche di freni, scambi e manovre e, successivamente, di capi squadra manovratori; 50 per gli aspiranti ai battaglioni di lavoro, dei quali 15 per la compagnia meccanici elettricisti.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo i primi 90 volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica:

a) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

b) senso cromatico: normale;

c) campo visivo: normale;

d) udito: voce afona e non meno di m. 8 per orecchio;

e) statura minima: m. 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e m. 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

17. — L'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio è subordinato alle seguenti norme:

a) i posti di allievi fuochisti saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei seguenti diplomi di licenza in ordine di precedenza:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4);

b) i posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sottocapo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, in ordine di precedenza:

1) licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento);

2) diploma di ammissione ad istituti di 2° grado o di titolo di studio superiore conseguito in istituto Regio;

3) uno dei tre titoli sopra indicati per allievo fuochista.

I diplomi di studio in originale dovranno essere uniti alla domanda.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che comprovino di aver prestato servizio presso l'amministrazione delle FF. SS.

Non saranno prese in considerazione le domande corredate di licenza di scuola ad orario festivo o ridotto o serale.

I posti per i battaglioni di lavoro saranno di preferenza assegnati ai volontari che abbiano la qualifica di motoristi, elettricisti, meccanici di precisione, meccanici elettricisti ed affini.

18. — Gli aspiranti all'ammissione per le qualifiche di fuochisti, conduttori capo e sottocapi stazione, prescelti in base ai titoli di studio richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico di cultura generale, e quelli aspiranti all'ammissione per allievi fuochisti anche ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori, tornitori, meccanici o calderari. Coloro che non supereranno tali prove non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio attivo sulle linee.

19. — I volontari ordinari arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio attivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sottocapo stazione. Conseguita tale abilitazione i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sottocapo stazione.

20. — L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione che del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

21. — Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari del reggimento ferrovieri del genio, oltre i normali assegni militari, le indennità giornaliere seguenti:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Conduttore capo	2, 32	3, 10
Sottocapo al movimento	2, 32	3, 87
Fuochista	2, 32	3, 87
Macchinista	3, 10	5, 03

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,58 per ogni 100 chilometri di percorso.

22. — Gli aspiranti all'arruolamento di cui al n. 16 dovranno unire alla domanda, oltre i documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri; ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti presso il reggimento ferrovieri e presso l'ispettorato sanitario compartimentale delle FF. SS. in Torino.

La domanda, corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino non più tardi del 5 aprile p. v.

23. — Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio occorre inoltre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi, e per l'ammissione nella specialità radiotelegrafisti dei reggimenti del genio è necessario avere ottimo udito.

24. — L'arruolamento volontario dà titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi), purchè l'arruolamento stesso sussista all'apertura della leva cui concorre il fratello o sorga successivamente finchè trovasi questi sotto le armi. Il beneficio è peraltro revocabile qualora l'arruolato volontario non compia la ferma cui si era vincolato.

25. — I volontari ordinari porteranno uno speciale distintivo.

26. — I volontari ordinari arruolati in base al presente manifesto, potranno concorrere all'avanzamento a sergente (con diritto al premio di L. 1000 lorde dopo un anno di questo grado), solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La mancata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo pel proscioglimento dalla ferma di anni due.

27.ª— La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza in famiglia del volontario.

Roma, lì 7 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato:

BAISTROCCHI.

N. 171. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) e per il 66° corso (1936-39) della scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alle circolari nn. 999 e 1000 del *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi dei maggiori, capitani, e tenenti designati ed ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al 65° corso (1935-38) ed al 66° corso (1936-39) della scuola di guerra.

Gli esami sono sospesi, senza pregiudizio dei diritti di coloro che sono stati designati, per gli ufficiali che si trovano nell'Africa orientale e per quelli che sono destinati ad esservi inviati e non possono trovarsi in patria nell'epoca in cui gli esami stessi hanno luogo.

DESIGNATI PER L'ANNO 1935.

Fanteria.

Maggiore MARAVENTANO Saverio, comando distretto Siena.
» GATTA Giovanni, 152° fanteria.
» BERTACCHI Cosimo, R. accademia di fanteria e cavalleria.
1° Capit. SIMONELLI Amedeo, comando corpo di S. M.
» PAULUCCI Renato, 63° fanteria.
» RATTI Giuseppe, 3° alpini.
» STRATA Giovanni, scuola di guerra.
» SIROMBO Cado, 3° alpini.
» COSSU Giuseppe, 8° alpini.
» DE MICHELI Luigi, 8° bersaglieri.
» CALEGARI Giov. Battista, 78° fanteria.
» LELLA Francesco, comando divisione « Legnano ».
» ALFIERI Antonio, R. accademia di fanteria e cavalleria.
» SCOTTI Dino, comando C. A. Firenze.
» DE MATERA Alberto, comando distretto Catania.
» SPINELLI Nicolò, R. C. T. C. Tripolitania.

1° Ten. EGIDI Giov. Battista, 27° fanteria.
» GALOFARO Giuseppe, 7° bersaglieri.
» DONAVER Luigi, collegio militare Roma.
» CERRI Poerio Cosmos, istituto geografico militare.
» SOLARO Luigi, 53° fanteria.
» CORRADO Arnaldo, 90° fanteria.
» VENTURA Michele, 11° bersaglieri.
» BONIPERTI Carlo, 4° alpini.
» BUONERBA Giuseppe, istituto geografico militare.
» BLANDANO Giuseppe, 11° bersaglieri.
» ORIOLI Elio, R. C. T. C. Eritrea.
» SCURO Aristide, collegio militare Roma.
» POSITANO Francesco, direzione serv. chim. mil.
» GALLO Giuseppe, R. C. T. C. Eritrea.
» CLEMENTE Giuseppe, 17° fanteria.
» STERNINI Manlio, 2° bersaglieri.
» SCUNCIA Domenico, 53° fanteria.

Tenente BERNABO' Siro, scuola all. uff. Bassano Grappa.
» DEVITOFRANCESCO Gaetano, 55° fanteria.
» CALDERARO Giuseppe, 9° fanteria.
» URBANO Ettore, 231° fanteria.
» D'URSO CONDORELLI Domenico, R. accademia fanteria e cavalleria.
» FERRARI Romolo, 11° fanteria.
» PIZZONIA Vincenzo, istituto geografico militare.
» CAMBOSU Sebastiano, 3° bersaglieri.
» DATO Eugenio, 10° bersaglieri.
» TARSIA Alfredo, scuola all. uff. Bassano Grappa.
» CREMASCO Giovanni, 11° bersaglieri.
» CULTRERA Niccolò, 3° fanteria.
» CARBOTTI Antonio, R. C. T. C. Cirenaica.
» SETTEPANI Giuseppe, 9° fanteria.
» VILLA Vittorio, 35° fanteria.
» SIMONETTI Carlo, 7° alpini.
» CIPOLLETTI Umberto, 12° bersaglieri.

Tenente ANGELILLO Umberto, 3° granatieri.
» CORSI Marcello, collegio militare Roma.
» DI PIETRANTONJ Emilio, scuola all. uff. Bassano Grappa.
» SALTINI Antonio, 8° alpini.
» CENNINI Dante, 3° centro automobilistico.
» MONTANARI Domenico, 6° alpini.
» TROVATI G. Battista, 39° fanteria.
» PERRONE Guglielmo, 14° fanteria.
» CIONCI Spartaco, 2° bersaglieri.
» LA CONSERT Arturo, 91° fanteria.
» BALOCCO Giuseppe, 38° fanteria.
» PERCAVASSI Paolo, R. C. T. C. Cirenaica.
» VERANDO Giovanni, 9° bersaglieri.
» LANEVE Girolamo, 5° alpini.
» ROSATO Umberto, 2° bersaglieri.
» RENZI Augusto, 79° fanteria.
» GRILLO Giuseppe, 62° fanteria.
» BORDONI Ferruccio, R. C. T. C. Tripolitania.
» DE MACINA Sandro, R. C. T. C. Cirenaica.
» QUARANTA Antonio, R. C. T. C. Tripolitania.
» SGUINZO Mario, 46° fanteria.
» NATALE Vincenzo, R. C. T. C. Tripolitania
» RUNCINI Federico, 29° fanteria.
» NICOLETTA Mario, 29° fanteria.
» STRACUZZI Giuseppe, 93° fanteria.
» LA CHINA Santo, R. C. T. C. Tripolitania.

Cavalleria.

Maggiore FERUGLIO Giuseppe, cavalleggeri Saluzzo.
Tenente POLLARI-MAGLIETTA Giulio, cavalleggeri Guide.
» PERRONE Guido, scuola appl. di fanteria.
» BARBARA Giuseppe, lancieri Firenze.
» SOFIO Jack, lancieri Vittorio Emanuele II
» MINGIONE Vincenzo, cavalleggeri Guide.

Artiglieria.

Maggiore DE ANGELIS Luigi, scuola allievi uff. compl. Lucca.
» SCARFO' Ettore, 4° reggimento controaerei.
» FUSCO Nicola, comando artigl. c. a. Sardegna.
» BATTAGLIA Achille, 25° artiglieria dell'Assietta.
» MARINI Silvio, scuola appl. artigl. e genio.
» BONELLI Federico, scuola appl. artigl. e genio.
1° Capit. BARBARA Renato, 3° artiglieria di Fossalta.
» GAIA Vittorio, R. C. T. C. Cirenaica.
» ESPOSITO Francesco, servizio chimico militare.
» BONARDI Vittorio, direzione generale art. (min. guerra).
» ROSSOTTO Domenico, 1° reggimento artiglieria alpina.
Tenente BIEGO di COSTA BISSARA Gilberto, 3° reggimento artiglieria della Fossalta.
» BIRANDA Luigi, scuola all. uff. di compl. di Brà.
» BOSCO Carlo, 6° regg. art. di c. a.
» CAMPA Salvatore, R. accademia artigl. e genio.
» CAMPANELLA Paolo, scuola all. uff. compl. Brà.
» CANDELO Guido, 27° regg. art. « Legnano ».
» CESCHI Paolo, 6° regg. art. d'armata.
» CICCOLARI MICALDI Ferdinando, scuola all. uff. compl. Lucca.
» CINGOLANI Vittorio, 2° reggimento art. d'armata.
» CORDANO Enrico, R. C. T. C. della Somalia.
» DE COLA Aldo, scuola di tiro di artigl.
» DE GRANDE Giuseppe, scuola centrale di artigl.
» DE LORENZO Giovanni, 9° regg. artigl. di armata.
» DE STEFANO Santo, scuola all. uff. compl. Lucca.
» DI GRAZIA Gaetano, direzione artigl. della Cirenaica.
» FIORETTI Giovanni, R. C. T. C. della Somalia.
» GIACCONE Leandro, scuola di tiro di artiglieria.

Tenente GRANITI Erasmo, R. C. T. C. della Somalia.
» MARINI Antonio, 10° reggim. art. del Volturno.
» MASTROENI Domenico, 5° regg. art. controaerei.
» MATTIOLI Giovanni, 12° regg. art. della Sila.
» MONACO Giuseppe, scuola di tiro di artigl.
» NERI Sante, 9° regg. art. di corpo d'armata.
» PALMAS Fortunio, 2° reggimento artgl. alpina.
» PETRUCCI Vincenzo, scuola di tiro artiglieria.
» PISCIOTTU Ignazio, 5° regg. art. di Superga.
» PONTILLO Giov. Battista, 2° regg. art. di armata.
» QUADRARO Giuseppe, 2° regg. art. di armata.
» REZZESI Rezio, scuola di tiro di artiglieria.
» RINALDINI Aldo, scuola centrale di artiglieria.
» ROTOLO Giuseppe, 4° regg. artigl. controaerei.
» SALINARI Salvatore, 8° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» SALVATI Salvatore, scuola all. uff. di complemento Lucca.
» SCANDARIATO Dino, scuola all. uff. di complemento Bra.
» SIGNORELLI Pietro, direz. servizio chimico mil.
» SILVESTRELLI Carlo, scuola all. sottuff. art. di Nocera Inferiore.
» SIRCHIA Gaetano, 2° regg. artiglieria di armata.
» SOTTILI Giovanni, 5° regg. artigl. di Superga.
» TAPPARINI Felice, 14° regg. art. delle Murgie.
» VACCARO Franco, 2° regg. artgl. di armata.
» VEDOVATO Guido, 22 reggimento artigl. Vespri.
» VIGLIETTI Riccardo, 19° regg. art. di Gavinana.

Genio.

Capitano PAOLI Brunetto, comando corpo S. M.
» PIRAZZOLI Pirro, 4° genio.

Tenente FEDE Nicola, 3° genio.
» FARINA Franco, 10° genio.
» DI CASOLA Ottavio, 3 genio.
» MILLEFIORINI Luigi, 8 genio.
» BACCIALI Giampaolo, 11 genio.

DESIGNATI PER L'ANNO 1936.

Fanteria.

Maggiore CARMINATI Luigi, 3° alpini.
» CONTARELLA Gaetano, com. div. fant. Vespri.
» GRAZIANI Ferdinando, 27° fanteria.
1° Capit. AVETA Giulio, 7° alpini.
» SOCCORSI Mario, 31° fanteria.
» VITOLI Oscar, div. fant. Murge.
» PAPI Sante, 71° fanteria.
» MANZELLI Giuseppe, com. brig. granat.
» SCARPA Galliano, 8° alpini.
» GIANMARINO Giuseppe, R. C. T. C. Eritrea.
» ZANOTTI Carlo, 8° fanteria.
» PERFETTI Renato, 2° granat.
» RIAUDO Abdelcader, 36° fanteria.
Capitano RIVA Annibale, 12° bersaglieri.
» BUCCERI Vincenzo, 79° fanteria.
1° Ten. MARTINI Leonardo, 1° alpini.
» SILLETTI Giovanni, 36° fanteria.
» BARBERIS Efisio, 152° fanteria.
» ALFONSETTI Domenico, 39° fanteria.
» MONGIOY Domenico, 93° fanteria.
» RICHIETTA Salvatore, R. C. T. C. Tripolitania.
Tenente BUSUITO Cesare, 85° fanteria.
» MANGIAROTTI Ernesto, R. C. T. C. Eritrea.
» CECIONI Enrico, istituto geografico militare.
» ARPAIA Osvaldo, reggimento carri armati.
» CAMPIONE Gioacchino, 28° fanteria.

Tenente BRANCIFORTI Francesco, 71° fanteria.
» SOLITO Angelo, 73° fanteria.
» SANNA Giovanni, 39° fanteria.
» DI STEFANO Odoardo, R. acc. fant. e cavalleria.
» SPROVIERI Carlo, scuola centrale di fanteria.
» MENGHI Amleto, scuola di appl. di fanteria.
» GIANANI Mario, collegio militare Napoli.
» LEGA Santo, 41° fanteria.
» MONTEMAGNO Francesco, 66° fanteria.
» VECCIA Luigi, 8° alpini.
» BELLI DELL'ISCA Riccardo, 31° fanteria.
» SARACINI Umberto, 93° fanteria.
» SUSI Romolo, sc. applic. fanteria.
» BRIGNOLA Carlo, sc. applic. fanteria.
» BORRELLI Ferdinando, R. C. T. C. Eritrea
» LAMBARDI Angelo, 10° bersaglieri.
» CENTI Bruno, 12° bersaglieri.
» FOCE Silvio, R. C. T. C. Eritrea.
» GANDOLFO Edgardo, 3° alpini.
» BERTONE Antonio, 4° bersaglieri.
» CIOSCHI Gaudenzio, R. C. T. C. Tripolitania.
» LICCARDO Luigi, 4° centro automob.
» SIVO Ugo, 2° granatieri.
» BASSANETTI Mario, R. C. T. C. Somalia
» SANDRELLI Renato, 232° fanteria.
» FERRANDO Giuseppe, 94° fanteria.
» SCALISE Amedeo, 94° fanteria.
» NAPOLITANO Giuseppe, 89° fanteria.
» ZIRULIA Fabio, R. C. T. C. Eritrea.
» BRIGNACCA Adolfo, istituto geografico mil.
» D'ALESSANDRO Gabriele, sc. applic. fanteria.
» ADINOLFI Clemente, 43° fanteria.
» CATALDO Gaetano, 39° fanteria.
» COLALE' Mario, 28° fanteria.
» GAGLIARDI Ugo, 94° fanteria.

Tenente GIGLIARELLI FIUMI Giuseppe, reggim. carri armati.
» VITI Antonio, 36° fanteria.
» EBERLIN Donato, 13° fanteria.
» CINTI Carlo, 51 fanteria.
» TESSITORE Edoardo, R. accad. fant. e cav.
» GRACEFFA Pietro, R. C. T. C. Somalia.
» VIAPPIANI Vivaldo, 2° granatieri.
» DEBOVE Augusto, 6° alpini.
» DI BARTOLO Salvatore, 24° fanteria.
» BIFFOLI Giovanni, 52° fanteria.
» PERANI Alessandro, 8° centro automob.
» RONCHI Carlo, R. C. T. C. Cirenaica.
» MOZZINI Francesco, 92° fanteria.
» AMATO Raffaele, R. accad. fant. e cav.
» BOI Luigi, R. C. T. C. Somalia.
» ALTERIO Michele, regg. carri armati.
» DALL'OSSO Andrea, 12° bersaglieri.
» TODESCO Agostino, 8° alpini.
» DE MARCO Aldo, R. accad. fant. e cav.
» CALVINO Lorenzo, 79° fanteria.
» ZANGRILLO Erasmo, 52° fanteria.
» IACONO Corrado, R. accad. fant. e cav.
» DRAGO Luciano, R. C. T. C. Tripolitania.
» CABASSI Pietro, 2° fanteria.
» VALENTE Enrico, 65° fanteria.
» CARUSO Giacinto, 3° bersaglieri.
» SARACENI Francesco, 52° fanteria.
» FIORAMONTE Angelo, R. C. T. C. Eritrea.
» CATALANO Duilio, 1° bersaglieri.
» POLIZZI Furio, R. C. T. C. Somalia.
» PINTOZZI Saverio, 10° bersaglieri.
» PARAVIZZINI Sebastiano, R. C. T. C. Somalia.
» CERAMI Calogero, R. C. T. C. Cirenaica.
» PARISI Carmelo, 94° fanteria.

Tenente DE CRESCENZO Mario, sc. centr. fant.
» MALARBI' Rocco, 5° fanteria.
» TONDI Eolo, collegio mil. Roma.
» ANELA Teodoro, R. C. T. C. Eritrea.
» GALLIPPI Luigi, 49° fanteria.
» IODICE Giovanni, 5° centro automob.
» STABILE Giuseppe, 52° fanteria.
» LESTAN Wladimiro, R. accad. fant. e cav.
» IANNARONE Michele, sc. applicaz. fant.
» DE FRANCISCI Giuseppe, R. Acc. fant. e cav.
» COSTANZO Pasquale, R. accad. fant. e cav.
» SELLA Adolfo, 52° fanteria.
» CASACCHIA Vincenzo, 225° fanteria.
» BRANDI Marcello, 157° fanteria.
» ANGELI Francesco, 94° fanteria.
» SCARLATTI Ettore, 3° granatieri.
» NOTO Vincenzo, R. C. T. C. Tripolitania.
» BELLOFIORE Corrado, sc. centr. fanteria.
» PIPITONE Francesco, 6° fanteria.
» BUSCEMI Giuseppe, 51° fanteria.

Cavalleria.

Tenente CENTOFANTI Ugo, sc. applicaz. cav.
» FORNARO Vincenzo, R. accad. fant. e cav.
» MELITA Costantino, sc. guerra.

Artiglieria.

Maggiore MICCICHE' Angelo, sc. centr. di art.
» MANFREDI Giacomo, 8° regg. art. Pasubio.
» MORRICONE Arnaldo, sc. applic. art. e genio.
» di MARTINO Giuseppe, ispett. truppe celeri.
1° Capit. BANDINI Domenico, 3° regg. art. controaerei.
» FRANCHINI Gennaro, 4° regg. art. del Carnaro.
» TESTANI Cesare, 3° regg. art. alpina.
» BOFFA Carlo, 2° regg. art. controaerei.

1° Capit. CANNIZZO Vito, 3° regg. art. di c. d'arm.
» RUTELLI Sesto, 8° regg. art. di c. d'arm.
» LEPORATI Gustavo, 1° regg. art. alpina.
» LOMBARDI Luigi, 1° regg. art. alpina.
» GALLINA Eugenio, 1° regg. art. di armata.
Tenente ANTONIOLI Tommaso, 30° regg. art. della « Leonessa ».
» ARACRI Renato, sc. all. uff. di compl. di Lucca.
» ARENA Mirko, sc. all. uff. di compl. di Moncalieri.
» BAGLIONE Ildebrando 1° regg. art. coloniale.
» BARSOTTI Renato, 11° regg. art. di c. d'arm.
» BINETTI Raffaele, 4° regg. art. alpina.
» BORLA Umberto, sc. applic. art. e genio.
» BOSELLI Alessandro, 1° regg. art. coloniale.
» BUCCI Giuseppe, 20° regg. art. del Piave.
» BULLO Ferdinando, 3° regg. art. di c. d'arm.
» CAGNETTI Vincenzo, 8° regg. art. di c. d'arm.
» CANGINI Gianfilippo, R. accad. art. e genio.
» CAPODIFERRO Cataldo, 5° regg. art. contro-aerei.
» CASELLA Leandro, sc. all. uff. compl. Bra.
» CAVANNA Edmondo, 17° regg. art. della Sforzesca.
» CHIAPPELLI Roberto, 2° regg. art. di c. d'arm.
» CHIARIOTTI Amerigo, sc. all. uff. compl. Lucca.
» CONTE Giuseppe, sc. all. uff. compl. Moncalieri.
» CORVO Giovanni, R. accad. art. e genio.
» CREMASCO Luigi, R. accad. art. e genio.
» DELL'OMODARME Otello, 7° regg. art. « Curtatone Montanara ».
» DI TULLIO Nicola, 9° regg. art. di c. d'arm.
» ERCULIANI Aldo, 8° regg. art. del Pasubio.
» FIACCAVENTO Vincenzo, 1° regg. art. coloniale.
» FORNARO Umberto, R. accad. art. e genio.
» GAUDIOSO Nicola, 5° regg. art. controaerei.

Tenente GISONDI Aurelio, sc. all. sottuff. Nocera Inf.
» GUALDIERI Marcello, 12° regg. art. di c. d'arm.
» GUERRINA Guido, 2° regg. art. di c. d'arm.
» HANNAU Elio, sc. all. uff. compl. Moncalieri.
» IUZZOLINO Ugo, 11° regg. art. di c. d'arm.
» LEMME Aldo, sc. all. sottuff. Nocera Inf.
» LEONI Pietro, sc. di tiro di art.
» MALTESE Alberto, 23° regg. art. del Timavo.
» MARCHESANI Mario, 8° regg. art. del Pasubio.
» MARGARITONDO Giuseppe, 10° regg. art. di c. d'arm.
» MARTIGNAGO Enrico, 7° regg. art. di c. d'arm.
» MAZZONI Renato, 18° regg. art. del Gran Sasso.
» MIRRA Guglielmo, 4° regg. art. di c. d'arm.
» PALCANI Gustavo, 8° regg. art. di c. d'arm.
» PATANE' Sebastiano, sc. all. sottuff. Nocera Inf
» PESCE Amleto, 14° regg. art. delle Murge.
» PIANO Giovanni, sc. di tiro di art.
» PICHI Tommaso, R. accad. art. e genio.
» PRESTAMBURGO Natale, 24° regg. art. della « Peloritana ».
» RIUSCETTI Vincenzo, sc. all. uff. compl. Moncalieri.
» RIZZO Giuseppe, scuola all. sottuff. Nocera Inf.
» RIZZO Mario, 6° regg. artiglieria di armata.
» SESTI-LOJACONO Pasquale, gruppo artigl. costa La Spezia.
» SIANO Bernardo, scuola all. uff. compl. Moncalieri.
» SOARDI Emanuele, scuola appl. artigl. e genio.
» SORGI Giuseppe, 28° regg. art. del Monviso.
» TANZILLO Francesco, 3° regg. artigl. di arm.
» TONON Pilade, 8° regg. artigl. di c. armata.

Tenente TORTA Edoardo, R. accad. di fant. e cavalleria.
» TORTONE Lorenzo, 1° regg. art. di armata.
» TRANIELLO Giovanni, scuola appl. artiglieria e genio.
» VERANI MASIN di CASTELNUOVO Enrico, 17° reggimento artiglieria della Sforzesca.
» VERNA Alfredo, 28° regg. artigl. del Monviso.
» VERZEGNASSI Carlo, 11° regg. art. di corpo di armata.
» VIALE Mario, 3° regg. artigl. controaerei.
» ZIGNANI Goffredo, R. accad. artigl. e genio.
» COLUCCI Michele, R. C. T. C. Eritrea.
» GRILLI Amerigo, R. C. T. C. Eritrea.
» MARZOCCHI Bruno, R. C. T. C. Eritrea.

Genio.

1° Capit. TUZI Arnaldo, R. accad. artigl. e genio.
» DE MARINIS Giovanni, 2° pontieri.
» BARELLA Rocco, 3° genio,
» PIERRO Sebastiano, 4° genio.
Tenente TIZZANO Mario, ufficio fortificazioni c. a. Firenze.
» RINALDI Lorenzo, ufficio fortificazioni c. a. Alessandria.
» MARCHETTI Giuseppe, ufficio fortificazioni c. a. Alessandria.
» STELLA Paolo, 7° genio.
» TARTAGLIA Oreste, 1° minatori.
» CAPUTO Mario, 8° genio.
» ROSATI Giovanni, 10° genio.
» DENTICO Donato, 10° genio.
» PALUMBO Michele, comando genio c. a. Alessandria.

Tenente ZEZZA Luigi, comando genio R. C. T. C. Eritrea.
» TANZARELLA Antonio, 1° genio.
» LAZANIO Costantino, R. C. T. C. Eritrea.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farli sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi: 30 e 31 marzo 1935 e 1936.

Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di S. M. e il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 172. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera ed alle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 7 marzo 1935 – Anno XIII.

Facendo seguito alla circolare n. 77 del 31 gennaio c. a., si comunica la maggiore riduzione di tariffe sui percorsi sottoindicati, rispetto a quelle citate nella suddetta circolare. Eppertanto, agli ufficiali dislocati per ragioni di servizio in zona di frontiera, ed alle loro famiglie, saranno praticati i seguenti prezzi:

Linea Plezzo-Caporetto-Gorizia:

Plezzo-Gorizia (o viceversa)	L	12
Caporetto-Gorizia (o viceversa) . . .	»	8
Plezzo-Gorizia andata e ritorno . . .	»	20
Caporetto-Gorizia andata e ritorno . .	»	14

Agli stessi ufficiali e famiglie sono praticate inoltre le seguenti riduzioni di tariffa ed i seguenti prezzi sulle linee automobilistiche sottoindicate:

Autolinea Gorizia-Postumia:

Da *Gorizia* a:		andata		a. e r.
Aisovizza	L.	1,10	L.	—
Ossegliano	»	1,45	»	—
Sambasso	»	1,75	»	—
Cernizza	»	2,40	»	—
Sella	»	2,75	»	3,90
Vertovino	»	2,90	»	4,15
Potocce	»	3,20	»	4,60
Dobraule	»	3,55	»	5,05
Santa Croce	»	3,85	»	5,50
Aidussina	»	4,35	»	6,20
Loga	»	4,95	»	7,10
Vipacco	»	5,45	»	7,80
San Vito	»	6,45	»	9,20
Prevallo	»	8,25	»	11,75
Cruscevie	»	9,05	»	12,90
Crastie	»	9,50	»	13,55
Postumia	»	10,30	»	14,70

Autolinea Aidussina-Idria:

Da *Aidussina* a:		andata		a. e r.
Zolla	L.	1,70	L.	2,40
Montenero	»	3,80	»	5,40
Godovici	»	5,25	»	7,50
Idria	»	7,55	»	10,80

Linea Ventimiglia Pigna - Ribasso del 50 per cento sul prezzo del biglietto di andata e ritorno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 173. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 marzo 1935 - Anno XIII.

1. — Col 1° maggio 1935 avrà inizio, presso il centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di mesi 10, per 50 allievi sottufficiali motoristi-automobilisti, da impiegare presso il reggimento carri armati, presso i centri automobilistici e presso le unità automobilistiche dei RR. corpi di truppe coloniali.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere, e, contemporaneamente, quello di cui al n. 4 della circolare n. 559 del *giornale militare* 1934.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe 1914 i quali, in tal caso, all'atto della chiamata alle armi saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi. Quelli che non saranno ammessi ai corsi saranno precettati a presentarsi immediatamente alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 432 del *giornale militare* dell'anno 1934;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e riformati di classi precedenti a quella del 1914 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma minima o ferma mi-

nore di terzo grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari, purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso.

4. — Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione al corso allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi come soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S.N., all'atto dell'ammissione al corso, dovranno cessare di far parte delle legioni.

5. — Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di due anni.

6. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di avere compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

7. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al comando del corpo d'armata di Bologna, e redatte su carta bollata da lire 4, dovranno essere *presentate* al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 26 marzo 1935, *ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi,* ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune

in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) *del precedente n.* 3:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1914 non ancora chiamati alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale ed il certificato di studi.

L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti, o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori - meccanici - moristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica, ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

9. — Tutti gli aspiranti debbono, inoltre, esplicitamente dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che abbiano nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come non promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente n. 7 si accerteranno *sollecitamente* se gli

aspiranti posseggano i requisiti morali e l'istruzione ad l'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria, per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

11. — I comandi di distretto richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. *I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del* § 331 *dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli allievi ufficiali di complemento.* Le autorità tenute a fornire tali informazioni, vi provvederanno con la massima sollecitudine.

Dopo esauriti i cennati accertamenti, i comandi suddetti trasmetteranno senza indugio le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale, entro il 5 aprile 1935, comunicherà il numero degli aspiranti — suddivisi per corpo d'armata di provenienza — al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa e ispettorato del materiale automobilistico).

12. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi, il giorno 16 aprile 1935, presso l'officina automobilistica del centro automobilistico del rispettivo corpo d'armata, per sostenervi un primo esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio, cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto secondo le norme che saranno comunicate direttamente ai centri automobilistici dal ministero (ispettorato del materiale automobilistico).

Quelli che risulteranno non idonei saranno senz'altro rimandati, mentre gli idonei verranno avviati immediatamente

all'officina automobilistica del R. esercito di Bologna per l'esperimento definitivo.

13. — Durante l'esperimento, presso i centri automobilistici e l'officina automobilistica di cui al precedente n. 12, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

14. — Gli aspiranti dovranno recarsi al centro automobilistico per sostenervi il primo esperimento teorico-pratico, ed eventualmente fare ritorno in residenza, se giudicati non idonei, a loro spese fruendo per il viaggio in ferrovia della tariffa ridotta del 70 %.

A tal scopo ritireranno gli appositi scontrini presso l'autorità militare del luogo di residenza o viciniore esibendo l'ordine di presentazione del comando del corpo d'armata di Bologna.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, dopo il suddetto primo esperimento, nel viaggio per recarsi a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro automobilistico ed, eventualmente, per far ritorno in residenza, quando, in seguito all'esperimento in parola, non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera *p)* del § 10 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70 % e la spesa relativa sarà sostenuta dai rispettivi centri automobilistici.

15. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento definitivo, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 50 aspiranti classificati in graduatoria, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare. I rimanenti aspiranti invece saranno senz'altro licenziati.

16. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, *non si consentono ammissioni tardive*, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

17. — Gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

18. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1935 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi, che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati caporali automobilisti, con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

19. — Nell'ultima decade del mese di settembre 1935 avranno luogo gli esami di idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi, che in tali esami avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 18, saranno nominati caporali maggiori, con decorrenza dal 1° ottobre 1935.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme, di cui all'ultimo comma del precedente n. 18.

20. — Il 16 febbraio 1936 avranno inizio gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 28 di detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei saranno promossi al grado di sergente, senza limitazione di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1936, sempre che a tale data abbiano compiuto almeno 10 mesi di effettivo servizio. E contemporaneamente, verranno segnalati al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa ed ispettorato del materiale automobilistico), per l'assegnazione al reggimento carri armati, ai centri auto-

mobilistici e ai RR. corpi di truppe coloniali, quali sergenti motoristi-automobilisti.

21. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme, stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale, di cui al n. 4 della circolare n. 559 *giornale militare* 1934.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente avranno luogo con le norme di cui alla circolare n. 589 del *giornale militare* 1934.

22. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi, che, per qualsiasi motivo, si assenteranno dal servizio per più di 30 giorni consecutivi, prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

23. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali motoristi-automobilisti seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria e potranno concorrere alla nomina a capi-meccanici automobilisti e successivamente alla nomina a capi-officina automobilisti, con le norme di cui alla circolare n. 559 del *giornale militare* del 1934.

24. — In base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 1000. Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data di promozione a tale grado, compete un premio di lire 2000.

25. — Agli allievi sottufficiali ed ai sottufficiali motoristi-automobilisti, ai capi-meccanici ed ai capi-officina automobilisti, oltre gli assegni del rispettivo grado ed i premi di cui al precedente n. 24, verranno corrisposti i compensi orarî ed

i premi di operosità e rendimento con le norme e nella misura stabilite dal ministero per dette categorie di personale operaio.

26. — Come distintivo gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico che, lungo il bordo esterno, deve arrivare fino alla cucitura della spalla.

27. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali motoristi-automobilisti, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

28. — *I comandi di distretto provvederanno a comunicare ai giornali locali le disposizioni di cui alla presente circolare, affinchè sia dato ad esse la maggiore pubblicità.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando di concorso per n. 10 posti di capo manipolo della Milizia forestale (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;

(1) Copia del presente bando gl'interessati potranno richiederla direttamente a tutti i comandi della Milizia forestale retti da ufficiali.

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze il diploma di specializzazione forestale e ai laureati in scienze agrarie, i quali ultimi dovranno frequentare il corso speciale di istruzione forestale presso il predetto Istituto, della durata di un anno.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero e, comunque, vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole. Possono però partecipare al concorso, — anche se ammogliati — gli incorporati ed in servizio nella Milizia nazionale forestale, alla data del presente bando. In

questo caso essi sono dispensati dal presentare il certificato di stato libero suddetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare.

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale,*

i) diploma di specializzazione forestale, conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze o diploma di laurea in scienze agrarie per i dottori in agraria;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esami;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 3

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo

Art. 4

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità

Art. 6.

Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro attitudine fisica al servizio nella M. N. F. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto e su alcune nozioni di statistica agraria e forestale.

Art. 9

La visita sanitaria, di cui all'art. 6, del presente bando avrà luogo in Roma il giorno 13 maggio 1935-XIII e gli esami si inizieranno, improrogabilmente il giorno 14 maggio 1935-XIII, nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di 7 ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso: tutti gli altri saranno chiamati, con invito personale, alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da

10 a 20 per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio, che dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

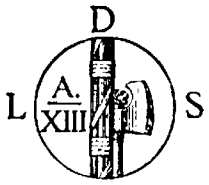
La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 5 febbraio 1935 Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.



PREZZO L. 2 —

(7106735) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6657)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1935 – ANNO XIII — 15 MARZO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

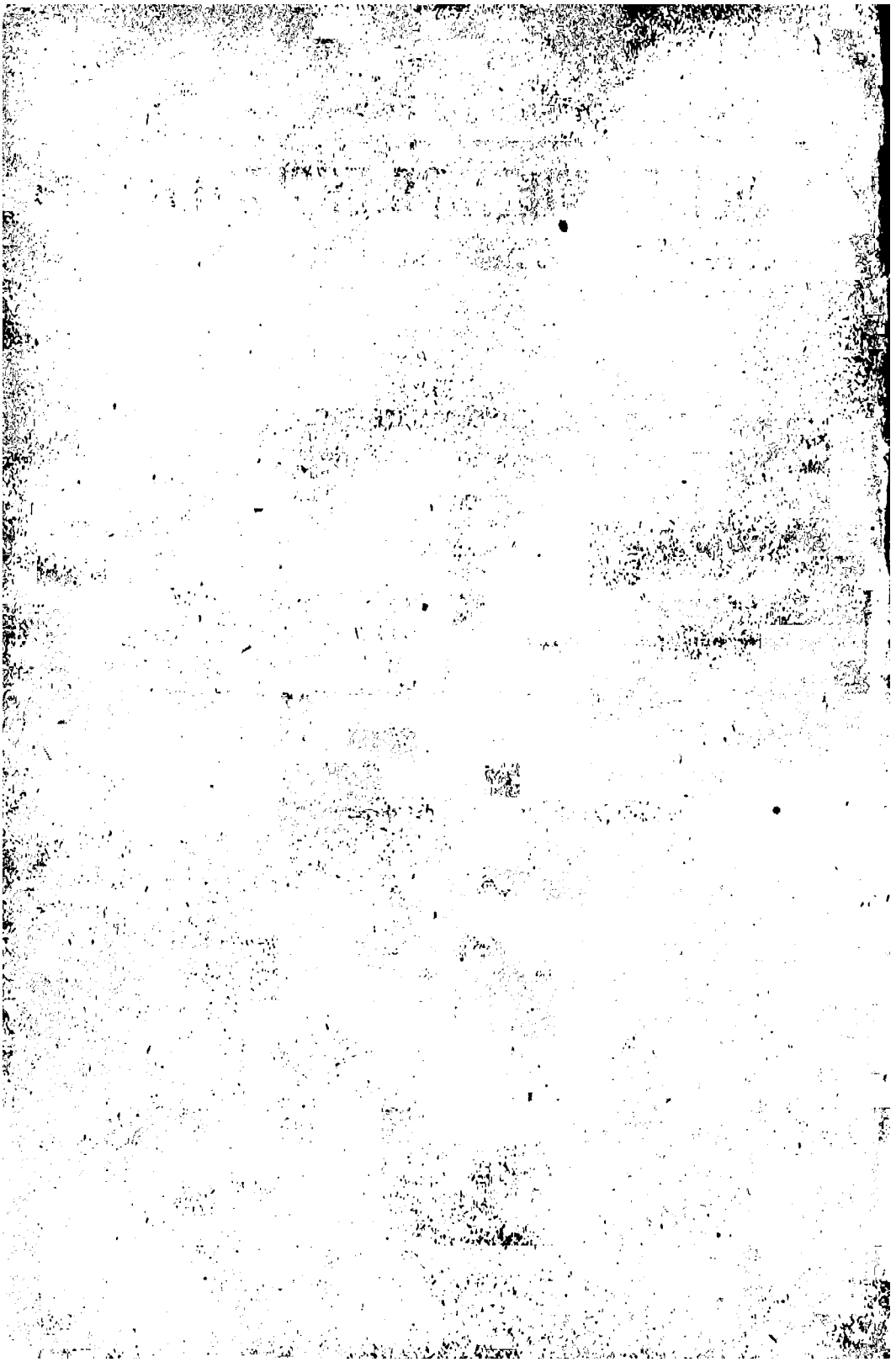
DEL 15 MARZO 1935-XIII

Encomio solenne al caporale ZAMMARO Luigi dell'8° reggimento alpini *(alla memoria):*

« In servizio di guardia, ferito accidentalmente a morte, sopportava virilmente e stoicamente il dolore preoccupandosi solo che fosse assicurato il servizio a lui affidato.

« Fulgido esempio di alto senso del dovere ».

Codroipo, 23 febbraio 1935 - Anno XIII



SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 601

PARTE PRIMA

N. **174 – 8 gennaio 1935** – Anno XIII – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto interministeriale che fissa l'equivalente delle razioni foraggio, nei casi in cui debbono essere corrisposte in contanti, per l'esercizio finanziario 1934-35, e relative avvertenze. . *Pag.* 607

» **175 – 25 febbraio 1935** – Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 116. – Precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra . . . . . » 609

» **176 – 14 marzo 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buona uscita dell'Opera di previdenza . . » 611

» **177 – 14 marzo 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 613

» **178 – 14 marzo 1935** – Anno XIII — TRASPORTI. — Trasporti di materiali ceduti dall'esercito all'aeronautica . . . . . » 615

PARTE SECONDA

N. **179 – 31 gennaio 1935** – Anno XIII – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI . . . . . *Pag.* 617

N. **180 - 12 febbraio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 124. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911 . . *Pag.* 618

» **181 - 14 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI » 620

» **182 - 27 febbraio 1935** — Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*) » 621

» **183 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. - Decreto ministeriale col quale sono sostituiti un membro ed un segretario del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 622

» **184 - 14 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli . . . . . » 623

» **185 - 14 marzo 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Genova, 18 marzo 1935-XIII . . . . . » 624

» **186 - 14 marzo 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Merano, 19 e 20 aprile 1935-XIII . . . . . » 625

» **187 - 14 marzo 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per capitani di complemento in congedo delle varie armi . . . . . » 626

N. 188 – 14 marzo 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Concorso dei marescialli in servizio di subalterni presso gli stabilimenti delle sussistenze, per la nomina a sottotenente in S. P. E. . . . . *Pag.* 628

NOTIFICAZIONI. . . . . » 630

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 631

PARTE PRIMA

Circolare N. 174. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto interministeriale che fissa l'equivalente delle razioni foraggio, nei casi in cui debbono essere corrisposte in contanti, per l'esercizio finanziario 1934-35, e relative avvertenze.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi - Ragioneria centrale). — 8 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato col R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3158;

Visto il § 27 del regolamento al testo unico predetto, approvato col R. decreto 23 giugno 1930, n. 983;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1934-1935 l'equivalente delle razioni foraggio, nei casi in cui debbono essere corrisposte in contanti, deve essere calcolato in base ai seguenti prezzi medi netti dei componenti normali della razione:

Avena	L.	41,70	al	Q.le	pari	a	L.	0,417	al	Kg.
Fieno	»	22,60	»	»	»	»	»	0,226	»	»
Paglia	»	13,15	»	»	»	»	»	0,1315	»	»

Art. 2.

L'importo dei singoli pagamenti agli aventi diritto non è soggetto, nè alle ritenute erariali, nè alle riduzioni di

cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 11 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: GUIDO JUNG. *p. Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1935 - *Anno XIII Guerra - Registro n.* 2, *foglio n.* 116.

AVVERTENZE.

a) I corpi che hanno pagato razioni foraggio in contanti per il corrente esercizio sono tenuti a fare il conguaglio fra le somme corrisposte e quelle spettanti in base al decreto sopraripportato.

b) La corresponsione in contanti delle razioni foraggio deve essere sempre autorizzata con provvedimento scritto del comandante del corpo, nel quale provvedimento debbono essere specificati i motivi che hanno dato luogo alla concessione.

c) Copia della suddetta concessione dovrà essere allegata al primo titolo di pagamento. Sui titoli successivi basterà fare un semplice riferimento ad essa.

d) È vietato corrispondere razioni foraggio in contanti in tutti i casi in cui vi sia possibilità di prelevamento in natura di esse presso i magazzini foraggio militari.

e) La razione foraggio in contanti può essere concessa, per ragioni di cura e per tutta la durata di essa, quando il dirigente del servizio veterinario prescriva un certo periodo di pascolo o di regime prevalentemente verde.

f) Quando in una località siano da foraggiare solo cavalli di ufficiali, e le competenti direzioni di commissariato militare stimino opportuno, per economia nelle spese di trasporto, lasciare agli ufficiali proprietari il carico di provvedere all'alimentazione dei rispettivi quadrupedi, sarà concessa la razione foraggio in contanti, sempre che nella località sia possibile, ed economicamente conveniente, la provvista dei foraggi occorrenti.

g) La razione foraggio contanti non potrà essere concessa se non a richiesta dell'ufficiale interessato

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 175. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 116. – Precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra. — (Gabinetto). — 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 54, del 5 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di precisare la portata della locuzione generica « ricompense al valor militare » usata in disposizioni di leggi e decreti attinenti alla valutazione di benemerenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sotto la denominazione « ricompense al valor militare », usata in leggi e decreti che comunque attengano alla valutazione di benemerenze di guerra, debbono ritenersi comprese soltanto:

a) le onorificenze dell'Ordine militare di Savoia;

b) le decorazioni al valor militare propriamente dette, e cioè:

le medaglie d'oro e d'argento, istituite col R. viglietto 26 marzo 1833; la medaglia di bronzo, istituita con R. decreto 8 dicembre 1877, n 5100; la croce di guerra al valor militare, istituita col R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195;

c) le promozioni straordinarie per merito di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 36. — MANCINI.

N. 176. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni sulle indennità di buona uscita dell'Opera di previdenza.** — (Gabinetto). — 14 marzo 1935 - Anno XIII

Le disposizioni date con circolari 208 e 412 del *giornale militare* anno 1932-X, s'intendono applicabili anche agli impiegati civili dell'amministrazione centrale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 177. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale portante modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'articolo 189 della legge 7 giugno 1934, n. 899;
Viste le norme per la prima applicazione della suddetta legge approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1394-XII;
Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934-XIII portante modifiche alle norme suddette;

Decreta:

I commi 5° e 6° dell'articolo 30 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934-XII, quale risulta sostituito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1934-XIII, sono modificati nel modo seguente:

« L'ufficiale generale, che ha espresso l'ultimo punteggio sugli specchi di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli in S.P.E. e riassunti, dà al presidente della commissione i chiarimenti che gli vengono richiesti o che egli stesso ritiene opportuno di fornire ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° febbraio 1935, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: THAON DI REVEL. p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Guerra, foglio n. 48.

N. 178. — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali ceduti dall'esercito all'aeronautica.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 14 marzo 1935 - Anno XIII.

A modificazione di quanto è stabilito al punto 18 della circolare 938 del *giornale militare* 1934-XIII ed in relazione agli accordi intervenuti fra questo ministero con quelli dell'aeronautica e delle comunicazioni, si determina che in occasione di cessioni di materiali dall'esercito all'aeronautica i relativi trasporti vengano eseguiti in conto corrente a carico della R. aeronautica, mediante la presentazione alle stazioni dei moduli relativi che saranno richiesti dagli enti mittenti dell'esercito agli enti destinatari dell'aeronautica, che provvederanno a completarli in ogni loro parte.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 179. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio, indetti col decreto Ministeriale in data 4 ottore 1933-XI (circolare 601 del *giornale militare* 1933);

Visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio, indetto col decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI:

1° COSTANTINO Edoardo, con punti 17,67 su 20.
2° ZITO Giovanni, con punti 17,50 su 20.
3° LAURENTI Guglielmo, con punti 16,00 su 20.

Art. 2.

I seguenti impiegati che pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportato

i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo.

A norma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame d'idoneità indetto col decreto Ministeriale in data 6 novembre 1933-XII, se a tale data avevano già raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli altri esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

RANALDI Antonio, con punti 14,80 su 20.

SINI Francesco, con punti 14,10 su 20.

ROSSI Ettore, con punti 16,10 su 20.

Roma, li 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *febbraio* 1935-XIII.
Registro 5, *foglio* 248.

N. 180. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 124. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 febbraio 1935 — Anno XIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 55, del 6 marzo 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per misura precauzionale, alla mobilitazione di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della classe 1911, residenti nel Regno.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 7 febbraio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 35. — MANCINI.

N. 181. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 febbraio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetti col decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI (circolare 601 del *giornale militare* 1933);

Visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il capotecnico d'artiglieria e genio FORTE Nicola è dichiarato vincitore del concorso per merito distinto per la promozione a 6 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio, indetto col decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, con punti 16,93 su 20.

Art. 2.

I seguenti impiegati, che, pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportato i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo.

A norma dell'articolo 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto col decreto Ministeriale in data 6 novembre 1933-XII, se a tale data avranno già raggiunta l'anzianità pre-

scritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli altri esami d'idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

1° CIPRIANI Arturo, con punti 15,28 su 20.
2° SAETTONE Giuseppe, con punti 14,80 su 20.
3° CAMPOSAMPIERO Tiso, con punti 14,73 su 20.
4° FAZI Nicola, con punti 14,70 su 20.
5° LUCERNONI Luigi, con punti 14,58 su 20.
6° DE SENEEN Michele, con punti 14,15 su 20.
7° PISCITELLI Alfredo, con punti 14,03 su 20.

Roma, li 11 febbraio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5, foglio 292.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII col quale è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di assistenti aggiunti del genio militare;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

Colonnello del genio PAPONE Agostino, *presidente;*

Maggiore del genio RUNGI Enrico, *membro;*

Rag. geom. principale BATTILOSSI Fausto, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il dott. GIANNINI Francesco, vice segretario nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 6, foglio n. 184.

N. 183. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti un membro ed un segretario del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del comitato suddetto, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di brigata in S. P. E. CHIAPPI Armellini cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, ed è sostituito dal colonnello di fanteria in S. P. E. GRATTAROLA Attilio.

Art. 2.

Il capitano di vascello FERRETTI Giovanni cessa di far parte della segreteria del comitato stesso, ed è sostituito, dal 2 aprile 1934, dal pari grado BETTIOLI Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 1935-XIII.

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII
Guerra - Registro n. 6, foglio n. 300. — CAVALLARI.

N. 184. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1935-1936, ammessi agli esami, agli esperimenti od all'esame dei titoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare 144 *giornale militare* del c. a. i seguenti tenenti colonnelli sono ammessi agli esperimenti.

Arma di fanteria.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al 1° turno degli esperimenti:

FOCANTI Ettore, R.C.T.C. della Somalia.

Parteciperanno al 2° turno degli esperimenti:

CIANCIA Silvio, 151° fanteria.

PASCOLINI Etvoldo, 63° fanteria.

Arma del genio.

Ammessi al corso per la valutazione delle doti pratiche di comando.

Parteciperanno al 2° turno:

DE LAURENTIS Vincenzo, 4° genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 185. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Genova, 18 marzo 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 14 marzo 1935 – Anno XIII.

Premio « Esercito ». — Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

18 *marzo* (mattino) prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati nn. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

18 *marzo* (pomeriggio) prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10 fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282, cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. 186. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Merano, 19 e 20 aprile 1935-XIII.** - (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 marzo 1935 - Anno XIII.

Premio « Esercito ». — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1931-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

19 *aprile* - (mattino e pomeriggio) prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati nn. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

20 *aprile* - (pomeriggio) prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282, cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 4000 date dall'azienda autonoma di cura di Merano; di esse L. 1500 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 187. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per capitani di complemento in congedo delle varie armi.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 14 marzo 1935 - Anno XIII.

1. — Sono stabiliti i seguenti corsi di istruzione per capitani di complemento in congedo delle varie armi.

I corsi hanno lo scopo di abilitare i capitani di complemento in congedo, appartenenti alle classi per unità di prima linea, al comando effettivo della compagnia e del battaglione.

2. Potranno partecipare ai corsi i capitani di fanteria, di artiglieria, delle truppe celeri e del genio che ne facciano domanda.

3. — I corsi per fanteria, truppe celeri e genio si svolgeranno presso le rispettive scuole centrali di Civitavecchia. Quelli per artiglieria, presso la scuola di tiro di Nettuno.

4. — Saranno svolti tre successivi corsi:

1° corso - dal 22 aprile all'11 maggio;

2° corso - dal 13 maggio al 1° giugno;

3° corso - dal 3 giugno al 22 giugno.

5. — A ciascun corso parteciperanno 150 capitani, così ripartiti:

85 di fanteria;

10 delle truppe celeri;

15 di artiglieria;

10 del genio.

6. — Non potranno partecipare ai corsi gli ufficiali che siano stati già richiamati in servizio dal 1930 in poi, col grado di capitano.

7. — Le domande, dirette al ministero della guerra direzione generale personale ufficiali - 3ª div., dovranno essere presentate ai rispettivi distretti di residenza.

8. — I distretti provvederanno a sottoporre al più presto i richiedenti ad accertamenti sanitari atti a comprovare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio in patria ed in colonia.

I comandanti di distretto esprimeranno parere sulla prestanza fisica dell'ufficiale e provvederanno ad inoltrare con tutta urgenza, direttamente a questo ministero, le domande presentate.

9. — I richiedenti hanno facoltà di specificare a quale dei tre corsi di cui al n. 1, gradiscono di essere eventualmente assegnati.

Questo ministero farà conoscere tempestivamente tramite distretto i nomi degli ammessi, con i relativi corsi di destinazione.

10. — Agli ufficiali richiamati saranno corrisposti gli assegni del grado, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il loro trasporto personale (di andata e ritorno) dalla località di residenza a quella del corso e le indennità di missione per gli effettivi giorni di viaggio.

11. — L'aver frequentato con profitto i corsi in oggetto costituirà titolo per la promozione al grado superiore e, per coloro che non abbiano partecipato ai corsi di cui alla circolare 828 *giornale militare* 1934, sostituirà a tutti gli effetti detti corsi nei riguardi dell'avanzamento.

12. — Il comando delle scuole centrali militari e il comando delle scuola di tiro:

a) compileranno un programma di istruzioni, a carattere eminentemente pratico, limitando la parte teorica allo stretto indispensabile. I programmi dovranno essere trasmessi, per l'approvazione, a questo ministero — comando del corpo di stato maggiore — ufficio addestramento — non oltre il 1° aprile p. v.;

b) comunicheranno alla direzione generale di artiglieria e alla direzione del servizio chimico le munizioni e gli artifizi necessari per le esercitazioni pratiche.

13. — Agli ufficiali che frequenteranno i corsi non competono altre indennità oltre a quelle considerate al n. 10.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. 188. — SOTTUFFICIALI – Concorso dei marescialli in servizio di subalterni presso gli stabilimenti delle sussistenze, per la nomina a sottotenente in s. p. e. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). 11 marzo 1935 – Anno XIII.

1. — In relazione al disposto dell'art. 2 delle disposizioni transitorie e finali del R. decreto-legge n. 36 del 28 gennaio 1935, è indetto il concorso per esami dei marescialli, — addetti in servizio di subalterni presso gli stabilimenti delle sussistenze in base all'art. 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396 – che, alla data di pubblicazione della presente circolare, non abbiano superato il 40° anno di età.

2. I sottufficiali ammogliati potranno prendere parte al concorso, purchè siano in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali.

3. - Gli aspiranti saranno sottoposti ad una prova di esame orale sui programmi di cui all'allegato *B*) della circolare 534 *giornate militare* 1926.

La commissione esaminatrice è costituita come appresso:

Maggior generale commissario DOLETTI Giuseppe, *presidente;*

Colonnello commissario d'ADAMO Michele, *membro;*

T. colonnello di sussistenza MOCCIA Roberto, *membro;*

Maggiore commissario NICCOLI-VALLESI Giuseppe, *segretario.*

4. — La commissione assegnerà punti da 1 a 30, e giudicherà idonei coloro che, oltre ad avere riportato una votazione non inferiore a 21/30, saranno ritenuti meritevoli in base ai seguenti altri elementi, che concorreranno a stabilire la graduatoria:

a) note caratteristiche degli ultimi tre anni;

b) rapporto informativo sul servizio prestato, con i pareri gerarchici fino al direttore di commissariato;

c) dichiarazione dei direttori di commissariato dalla quale risulti la classifica, espressa in 30/mi, relativa alle qualità ed attitudini militari.

5. — I sottufficiali, che si trovino nelle condizioni stabilite ai nn. 1 e 2 della presente circolare, e che desiderino di partecipare al concorso, dovranno presentare apposita domanda diretta all'ispettorato dei servizi di commissariato militare, entro il termine improrogabile del 30 corrente mese.

6. — Le domande, corredate dai documenti specificati con le lettere *a*), *b*) e *c*) di cui al precedente n. 4, dovranno pervenire al ministero (ispettorato dei servizi di commissariato militare) non oltre il 5 aprile 1935.

7. — Il ministero si riserva la facoltà di escludere dagli esami quegli aspiranti che, dai documenti personali, non risultassero idonei all'ammissione al concorso e provvederà, a mezzo dell'ispettorato dei servizi di commissariato, a comunicare tempestivamente i nomi degli aspiranti ammessi a sostenere gli esami.

8. — Gli esami avranno luogo in Roma il 15 aprile 1935, alle ore 10 a. m. presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare.

Il Sottosegretario di Stato: BALISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 28 febbraio 1935-XIII

Provincie	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Pistoia	Il comune di Uzzano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Botteghino in « Sant'Allucio »	n. 2294 10 dicem. 1934	39
Gorizia	Il comune di S. Lucia di Tolmino è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « S. Lucia d'Isonzo »	n. 2295 27 dicem. 1934	39
Trieste	Il comune di Postumia è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Postumia Grotte »	n. 2296 27 dicem. 1934	39
Potenza	Il comune di Pignola, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928 n. 224 al comune di Potenza, è ricostituito nei limiti dalla circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto anzidetto	n. 53 10 gennaio 1935	41
Treviso	Il comune di Melma è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Silea »	n. 100 21 gennaio 1935	50

Per norma di tutti gli enti interessati si avverte che presso l'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra sono disponibili i seguenti regolamenti:

« 2772 — Addestramento della fanteria — ediz. 1929 - VII - Ristampa 1935 al corrente delle aggiunte e varianti a tutto il 25 marzo 1930-XI. - Prezzo L. 12 ».

« 2774 - Regolamento d'istruzione — Ristampa 1934-1935, al corrente delle aggiunte e varianti a tutto il 30 marzo 1934-XII. — Prezzo L. 5 ».

Detti regolamenti saranno riportati sull'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. Esercito - ediz. 1930 - in sostituzione delle corrispondenti pubblicazioni n. 2000 (ediz. 1929) e 2080 (ediz. 1930).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 12ª, anno 1935, circolare 167:

A pag. 555, riga 7ª, in luogo di: Gli ufficiali membri della commissione ecc., sostituire: Gli ufficiali membri consultivi della commissione ecc.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4.

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione** dettagliata.

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 60-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7107616) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6657)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1935 - ANNO XIII — 22 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 189 - 21 gennaio 1935 - Anno XIII — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — R. decreto-legge n. 181. - Variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS) . . . . . *Pag.* 637

» 190 - 15 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla determinazione e delimitazione delle zone d'ispezioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635 . . . . . » 645

» 191 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 647

» 192 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del bracciale internazionale di neutralità . . . . . » 649

PARTE SECONDA

N. 193 - 3 marzo 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . *Pag.* 651

N. 194 - 8 marzo 1935 - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno. . *Pag.* 651

» 195 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 652

» 196 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici per l'anno 1935. . . . . » 653

» 197 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 654

» 198 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 660

» 199 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino, 23-24 maggio 1935-XIII . . . . . » 661

» 200 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul rastrellamento delle munizioni e degli esplosivi. . . . . » 661

» 201 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1910 . . . . . » 662

» 202 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore. . . . . » 663

N. 203 – 21 marzo 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Accertamento pratico della idoneità al comando di tenenza dei marescialli maggiori dei carabinieri reali, da ammettere alla promozione a sottotenenti in S.P.E. nell'arma stessa. . . . . *Pag.* 669

» 204 – 21 marzo 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35 . . . . . » 670

PARTE PRIMA

Circolare N. 189. — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — **R. decreto-legge n. 181. – Variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS).** — (Gabinetto). — 21 gennaio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 16 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1815, relativo alla cessione gratuita di materiali del Regio esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente l'istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.), convertito in legge con la legge 3 aprile 1930, n. 314;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre le disposizioni del citato R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, in armonia con lo stato di efficienza raggiunto dalla organizzazione per la difesa controaerei e coi mezzi assegnati ad essa, nonchè di affidare alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale anche il compito della difesa costiera, sinora affidato all'artiglieria da costa del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia per la difesa controaerei territoriale (M. DICAT) e quella per le batterie da costa del Regio esercito (M. da COS) sono due specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che hanno rispettivamente il compito di predisporre, in tempo di pace, e di attuare, in tempo di guerra, in concorso con le unità controaerei e costiere delle altre forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei e navali nemici.

Art. 2.

Le unità delle due milizie, sino alla legione compresa, sono costituite o da sola M. DICAT o da sola M. da COS; le unità di ordine superiore sono costituite da entrambe le milizie.

Art. 3.

L'ordinamento delle due milizie è il seguente:

1 ispettorato della M. DICAT e della M. da COS;

6 comandi di gruppo di legioni della M. DICAT e della M. da COS;

14 comandi di legioni di M. DICAT.

2 comandi di legioni di M. da COS;

10 comandi di coorte autonoma di M. DICAT;

2 comandi di coorte autonoma di M. da COS.

Art. 4.

La Milizia DICAT e quella da COS dipendono in tempo di pace:

a) per la parte tecnica, addestrativa e d'impiego e per tutto quanto concerne il materiale: dal ministero della

guerra (comando del corpo di Stato maggiore) o da quello della marina (ufficio del Capo di Stato maggiore della Regia marina) secondo che trattasi di unità costituite per conto del Regio esercito o della Regia marina con materiale provveduto, rispettivamente, dal Regio esercito o dalla Regia marina;

b) per il reclutamento, la disciplina, l'amministrazione, la mobilitazione del personale ed i compiti d'istituto: dal comando generale della M.V.S.N.

In tempo di guerra le singole unità delle due milizie passano alla completa dipendenza della forza armata che ha giurisdizione sul territorio.

Agli effetti dell'avanzamento nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica del personale in congedo appartenente alle unità suddette — e limitatamente a coloro che rispondono ai requisiti stabiliti dal seguente art. 12 — le unità stesse saranno considerate di prima linea.

Art. 5.

L'ispettorato della M. DICAT e della M. da COS dipende dai Ministeri della guerra o della marina per le parti di cui al comma *a*), e dal comando generale della M.V.S.N. per quelle di cui al comma *b*) dell'articolo precedente.

Esercita su tutti i comandi e reparti delle due milizie funzioni analoghe a quelle di un comando di raggruppamento della M.V.S.N.

Art. 6.

I comandi di gruppo di legioni — alla dipendenza dell'ispettorato — hanno sulle legioni e sulle coorti autonome, poste alla loro dipendenza, funzioni di comandi di brigata per la parte tecnica addestrativa di cui al comma *a*) dell'articolo 4 e funzioni analoghe a quelle di un comando di gruppo legioni della M.V.S.N. per le parti di cui al comma *b*) dello stesso articolo.

I comandi di legione ed i comandi di coorte autonoma hanno sui reparti che da loro dipendono funzioni di comando di corpo.

Art. 7.

Per le parti di cui al comma *a*) dell'art. 4 e per la mobilitazione delle unità, la M. DICAT e la M. da COS sono organizzate per corpo d'armata territoriale, per piazza, zona o settore marittimo.

Art. 8.

Tutte le unità della M. DICAT dislocate nel territorio di ogni corpo d'armata dipendono per l'organizzazione di cui all'art. 7 da un comando DICAT di corpo d'armata.

Tale comando è assunto dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di gruppo di legioni o comandanti di legioni M. DICAT, dislocati nel territorio medesimo.

Il comando DICAT di corpo d'armata dipende dal comando del corpo d'armata territoriale, ne attua le disposizioni di cui all'art. 7 e risponde di tutta l'organizzazione e funzionamento della DICAT dell'intero territorio del corpo d'armata.

Art. 9.

Il comando di tutte le unità della M. DICAT dislocate in ogni località è assunto dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti.

Tale comando dipende dal comandante DICAT di corpo d'armata.

Art. 10.

I comandi di legione o di coorte autonoma della M. da COS, dipendono a seconda dei casi specificati dal comma *a*) dell'art. 4, dal comando di corpo d'armata o dal comando di piazza marittima; ne attuano le disposizioni e rispondono dell'organizzazione e funzionamento delle batterie da costa loro affidate.

Art. 11.

I comandi di corpo d'armata e di dipartimento marittimo, ciascuno per le unità da essi dipendenti a norma dell'art. 4, provvedono a tutto quanto concerne la parte tecnica e d'impiego ed il materiale di addestramento e di mobilitazione.

Invigilano sull'addestramento di tutte le unità da essi dipendenti e sulla mobilitazione del loro personale, direttamente e valendosi dei comandi DICAT e da COS dipendenti e, se necessario, dei comandi di gruppo legioni che hanno giurisdizione sul rispettivo territorio.

Art. 12.

L'ispettorato, i comandi e le unità della M. DICAT e della M. da COS sono costituite da:

a) quadri permanenti;
b) forza nei quadri.

Il personale deve essere fisicamente idoneo allo speciale servizio secondo le norme contenute nell'istruzione sul servizio sanitario della M.V.S.N. ed essere tratto: da mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, da appartenenti a classi anziane ed a giovani fascisti, incorporati nella M.V.S.N., sino a che la loro classe sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Gli ufficiali destinati alla M. DICAT ed alla M. da COS dovranno avere cessato di appartenere alle classi per unità di prima linea.

I militari di truppa delle classi anziane dovranno avere età non inferiore ai 40 anni se della M. DICAT, ai 35 anni se della M. da COS.

Per quanto si riferisce al personale ascritto alla leva di mare, questo potrà essere prelevato, previ accordi con il Ministero della marina, dalle classi di cui non è previsto il richiamo per mobilitazione.

Art. 13.

I quadri permanenti di cui all'articolo precedente sono:

a) *Ufficiali*:

1 luogotenente generale,
8 consoli generali,
21 consoli,
34 seniori (di cui uno medico),
46 centurioni,

55 capi manipolo,

1 ragioniere d'artiglieria (compreso nell'organico dei ragionieri d'artiglieria dipendenti dal ministero della guerra).

b) *Sottufficiali e truppa*:

289 capisquadra (dei quali 45 guardalbatteria),

162 vice capisquadra, 83 camicie nere scelte e 188 camicie nere (dei quali 35 con carica di operai e 38 con carica di allievi operai).

Art. 14.

Tutte le spese inerenti al personale ed al funzionamento dei vari servizi della M. DICAT e della M. da COS sono a carico della M.V.S.N. ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze. Alle spese per il materiale di armamento in uso della M. DICAT e della M. da COS provvederà il Ministero della guerra o quello della marina, coi fondi inscritti nei rispettivi bilanci, a seconda che il materiale stesso appartenga all'esercito o alla marina.

Art. 15.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre nel proprio bilancio le variazioni di stanziamento occorrenti per la esecuzione dell'articolo precedente.

Art. 16.

Gli organici di cui agli articoli 3 e 13 non sono definitivi.

Annualmente, di concerto tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, sentito il parere del comando generale della M.V.S.N., sarà stabilito, in relazione alle eventuali varianti nella organizzazione della M. DICAT e della M. da COS, l'organico e i quadri permanenti da raggiungere nell'anno, i richiami della forza nei quadri per le scuole di tiro e per esercitazioni straordinarie e la spesa annua totale.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

In deroga di quanto è stabilito dai capoversi terzo e quarto dell'art. 12, e fino a che le milizie DICAT e da COS non ab-

biano raggiunto una completa efficienza, potranno essere incorporati con le consuete norme in vigore per l'arruolamento della M.V.S.N.:

nella M. DICAT, ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, che abbiano compiuto il 40° anno di età e preferibilmente appartenenti alla specialità controaerei;

nella M. da COS, ufficiali in congedo del Regio esercito, ancora ascritti alle classi per unità di prima linea, i quali appartengano alla specialità di artiglieria da costa e siano esuberanti alle necessità di mobilitazione delle unità dell'esercito.

Analogamente il limite massimo di età per l'assegnazione alla M. da COS del personale di truppa, potrà essere abbassato dai 35 ai 30 anni, per qualunque provenienza dal Regio esercito; e anche al disotto dei 30 anni per tutti i provenienti dall'artiglieria purchè esuberanti alle necessità di mobilitazione delle unità di artiglieria dell'esercito.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga la legge 3 aprile 1930, n. 314, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

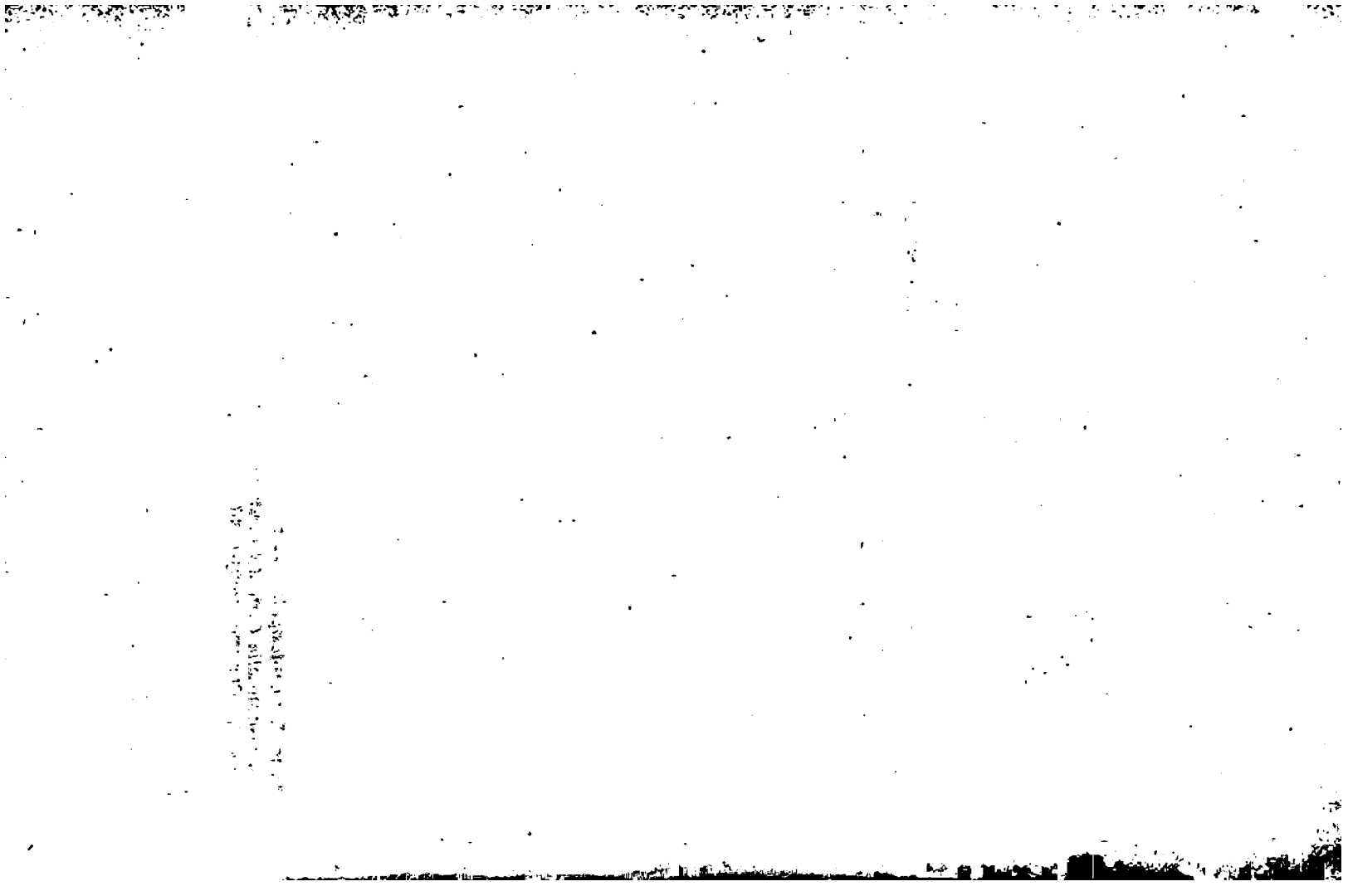
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 98. — MANCINI.



N. 190. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla determinazione e delimitazione delle zone d'ispezioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 15 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, sul decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222;

Decreta:

Art. 1.

Le zone d'ispezioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, sono determinate e delimitate come segue:

1ª Zona: territorio dei corpi d'armata di Torino e di Alessandria.

2ª Zona: territorio dei corpi d'armata di Milano e di Verona.

3ª Zona: territorio dei corpi d'armata di Udine e di Trieste.

4ª Zona: territorio dei corpi d'armata di Bologna e di Firenze.

5ª Zona: territorio del corpo d'armata di Roma, della divisione militare « del Gran Sasso » (Chieti) della divisione militare del « Volturno » (Napoli).

6ª Zona: territorio della divisione militare « delle Murge » (Bari) della divisione militare « della Sila » (Catanzaro) e dei corpi d'armata della Sicilia e della Sardegna.

7ª Zona: scuola centrale, legioni e reparti dipendenti dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 2.

Ciascuna zona d'ispezione comprende i corpi stanziati nel territorio come sopra delimitato, esclusi gli enti speciali e gli enti relativi ai servizi tecnici contemplati dall'articolo seguente.

Ai fini del presente decreto, i distaccamenti dislocati in una zona d'ispezione diversa da quella in cui trovasi il corpo di appartenenza si considerano compresi nella zona ove trovasi il proprio corpo.

Art. 3.

Agli effetti dei precedenti articoli s'intendono esclusi dalle zone d'ispezione:

a) gli enti speciali e cioè: l'istituto geografico militare, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, i reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena, le scuole militari (salvo la scuola centrale carabinieri reali);

b) gli enti relativi ai servizi tecnici e cioè: le direzioni, le sezioni, gli stabilimenti ed i centri delle esperienze d'artiglieria — gli uffici delle fortificazioni, le sezioni, gli uffici staccati, gli stabilimenti ed i centri di studio del genio — le unità e gli stabilimenti del servizio chimico militare — gli ospedali militari, le infermerie presidiarie, gli stabilimenti sanitari dipendenti, l'istituto chimico farmaceutico militare e le compagnie di sanità — le direzioni, le sezioni e gli stabilimenti di commissariato militare e le compagnie di sussistenza — le unità automobilistiche e di carri armati e gli stabilimenti automobilistici — i centri rifornimento quadrupedi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 febbraio 1935-XIII e sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *marzo* 1935 - *Anno XIII.*
Guerra, reg. n. 6 - *Fog.* 301.

N. 191. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto) — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bologna — Tenenza di Mirandola.
Id. — Sezione di Modena.

Comandi soppressi.

Legione Bologna — Tenenza di Modena.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 192. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione del bracciale internazionale di neutralità.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

Il conto di costruzione del bracciale internazionale di neutralità è il seguente:

INDICAZIONI delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone candida per camicie, alta m. 0, 74	m.	0, 08	2, 30	0, 184
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1, 30	»	0, 006	43 —	0, 258
Mano d'opera compreso il refe di cotone per le cuciture ...		—	—	0, 200
			Prezzo di costo ... L	0, 642
			Prezzo di conteggio ... »	0, 65

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 193. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 marzo 1935 - Anno XIII.

Il colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo LEVIS Egidio è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al Regio decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa in assenza dell'ispettore generale leva, sottufficiali e truppa o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Restano ferme le deleghe di firma conferite al direttore capo divisione CHIESA prof. Giuseppe e al colonnello di fanteria in s. p. e. STEFANINI Gino col decreto ministeriale 6 dicembre 1934-XIII, e quella confermata col decreto stesso al direttore capo divisione MACULANI dott. Alberto.

Il direttore capo divisione DARCHINI Lucifero cessa dalla delega di firma conferitagli col decreto ministeriale 8 agosto 1934-XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 194. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di alcuni membri della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1934, col quale è stata indetta l'VIII gara generale di tiro a segno;

Visto il decreto 12 giugno 1934, col quale è stata nominata la commissione esecutiva di detta gara;

Decreta:

In sostituzione del colonnello A.A. comm. Renato MAZZUCCO e del capitano di fregata comm. Silvio MONTANARELLA sono nominati membri della commissione esecutiva dell'VIII gara generale di tiro a segno il colonnello A.A. pilota Vittorio GIOVINE e il capitano di corvetta cav. Giovanni VIANSINO.

Il console cav. uff. Aldo PALMENTOLA cessa di far parte della commissione.

Roma, 8 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 195. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, con atto del 20 febbraio 1935, n. 11741 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Carlo Durante, di Taranto con officina ed ufficio in via Duca degli Abruzzi, nn. 7 e 9 della stessa città, che fu esclusa con precedente atto 17 settembre 1934-XII, n. 19595, comunicato con la circolare 801 *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N 196. — AVANZAMENTO. — Commissioni per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici per l'anno 1935. — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

Con riferimento agli articoli 45, 46 e 47 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono nominate le seguenti commissioni per l'anno 1935.

a) Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *presidente;*

Tenente generale di artigl. PALLIERI Vittorio, *membro;*

Maggiore generale di artigl. PITTONI Michele, *membro;*

Generale di brigata PONZA di SAN MARTINO Alberto, *membro;*

Colonnello DORIA Alessandro, *segretario*, senza diritto a voto.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni in servizio presso il servizio chimico militare, il maggiore generale di artiglieria PITTONI Michele è sostituito dal generale di divisione RICCHETTI Aurelio che, in tal caso, assume la presidenza della commissione;

b) Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

Generale di corpo d'armata GIULIANO Arturo, *presidente;*

Tenente generale GUASCO Giuseppe, *membro;*

Maggiore generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*

Tenente colonnello SQUARCIA Ermete, *segretario,* senza diritto a voto;

c) Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di direttore o di capo divisione) per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico:

Tenente generale PUGNANI Angelo, *presidente;*

Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *membro;*

Maggiore generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*

Colonnello MANERA Mario, *segretario,* senza diritto a voto.

Le commissioni si riuniranno rispettivamente presso l'ispettorato di artiglieria, genio e tecnico automobilistico nei giorni che saranno stabiliti dai rispettivi presidenti delle commissioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 197. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* del c. a. si portano a conoscenza i nomi dei capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

Si avverte:

a) i capitani che si trovano nell'Africa Orientale sono dispensati dal sostenere gli esperimenti;

b) per i capitani che sono destinati ad essere inviati nell'Africa Orientale e non possono trovarsi in Patria all'epoca in cui avranno luogo gli esperimenti ed esami, i comandi interessati inoltreranno tempestivamente proposte di dispensa al ministero (direzione generale personale ufficiali) per le decisioni del Ministro;

c) per i capitani di cui alle lettere *a*) e *b*) sono sospesi gli esperimenti per l'avanzamento anticipato.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

ARMA DI FANTERIA.

MAZZEI Guglielmo, R. C. T. C. Cirenaica (ammesso esper. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.).

STEFANO Francesco, comando divisione fant. « Po ».
EMMA Salvatore, 77° id.
ALLETTO Gaetano, 62° id.
BALBI Nicola, 2° alpini.
NUZZI Giov. Battista, 14° fanteria.
DI SALVO Francesco Saverio, 81° fanteria.
CORRADI Ernesto, 3° bersaglieri.
GAMALERI Ugo, 5° id.
GIORGETTI Angelo, 84° fanteria.
SPIGHI Enrico, 70° id.
BORMIDA Adolfo, 78° id.
MASCARETTI Francesco, 225° id.
PASTA Gaspare, distretto Roma I.
IACOMINI Alessandro, 94° fanteria.
MORETTA Cesare, 89° id.
GHIBAUDI Pietro, 53° id.
BELOTTI Luigi, 42° id.
RAMACCI Iperide Vezio, 5° alpini.
PERICO Renato, 6° id.
PINA Agostino, 53° fanteria.
POLETTI Carlo, 54° id.
BISCOSI Saverio, 1° centro automobilistico.
LANGELLA Roberto, 89° fanteria.
MAROZZI Albino, 4° centro automobilistico.
MAZZOCCHI Arduino, 84° fanteria.
PASQUALUCCI Rodolfo, 13° id.
FERRARI Giusto, 7° bersaglieri (assegnato scuola allievi ufficiali complemento Bassano).
FIORILLO Luigi, comando corpo armata Napoli.
BARTOLETTI Giuseppe, 8° centro automobilistico.
NATALE Antonio, 16° fanteria.
FURIO Giosafat, 77° id.
MARRA Eduardo, comando distretto Campobasso.
MARINI Armando, comando distretto Teramo.
CAFUERI Cesare Cosimo Damiano, 40° fenteria.

GIACHERY Vincenzo, 61° fanteria.
PASCUCCI Giovanni, 52° id.
CARTA Efisio, comando corpo armata Sardegna.
LAURENZI Domenico Luigi, 78° fanteria.
SCALIOTTI Giorgio, comando distretto Firenze.
BOSSI Luigi, comando distretto Treviglio.
DE SIENA Amedeo, 9° bersaglieri.

ARMA DI CAVALLERIA.

MOOTOO Paolo, Savoia cavalleria (ammesso esper. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.)
GIRIODI di MONASTERO Luigi, ufficiale d'ordinanza di S. A. il Duca di Bergamo (id. id.).
IANARI Fernando, R. C. T. C. Tripolitania (id. id.).
UBERTIS Bernardo Pietro, Savoia cavalleria.
PERITO Alfieri, cavalleggeri Saluzzo.
OSTORERO Mario, lancieri V. E. II.
MASETTI ZANNINI Giorgio, lancieri V. E. II.
PUGLISI Achille, cavalleggeri Saluzzo.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

LATINI Alessandro, 3° artiglieria alpina (ammesso esper. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.).
DE SIVO Giacinto, 11° art. corpo armata (id. id.).
LA TESSA Alfonso, 2° contraerei.
CAGGIANO Virgilio, comando corpo armata Milano.
MILANI Riccardo, 29° art. « Cosseria ».
VITALE Pietro, 24° art. « Peloritana ».
LEMBO Adelelmo, 4° centro automobilistico.
TORTORICI Gustavo, 24° art. « Peloritana ».
PECORINI Giulio, 4° contraerei.
BIESTRI Enrico, direz. art. corpo arm. Torino.
GIOVANARDI Gemello, direz. art. corpo arm. Verona.
CHIAPPARELLI Emilio, 18° art. del « Gran Sasso ».

GIORDANO SORISI Bernardo, 2° art. Metauro.
SALONIA Sebastiano, 17° art. « Sforzesca ».
PREGLIASCO SALVADIGO Alfredo, direz. art. corpo armata Milano.
MORINO Giovanni, 10° centro automobilistico.
GARBELLINI Spartaco, 4° regg. art. armata.
BATTISTA Mario, 21° art. del Po.
DE ANGELIS Carlo, 1° regg. art. armata.
QUATTROCOLO Fabio, 9° art. corpo armata.
BARBIERI Alfredo, direz. art. corpo arm. Firenze.
IOP Arturo, 29° art. « Cosseria ».

ARMA GENIO.

UGHES Anacleto, 2° genio.
GIUGGIOLINI Italo, 2° minatori.
GENTILE Gaetano, battaglione misto Sardegna.
TURCHETTI Mario, 4° genio.
MANISCO Giovanni, 9° genio.
ZAPPETTI Giovanni, uff. fort. corpo armata Alessandria.
VITIELLO Giuseppe, 1° minatori.
COLACINO Carmine, 1° minatori.
ALFARANO Mario, 7° genio.
SARZANA Francesco, 12° genio.
RAVETTA Serafino, 3° genio.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

ARMA FANTERIA.

CIONINI Giovanni, com, div. fant. « Isonzo » (ammesso esper. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.).
CORSANI Aurelio, 83° fanteria (id. id.).
BETTINI Elio, com. distr. Arezzo.

ZORIO Romolo, 3° alpini.
ROERO Edoardo, 89° fanteria.
BOCCALATTE Costantino, 2° alpini.
RAVAZZONI Mario, R.C.T.C. Somalia (ammesso esp. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.).
DE MARTIN Arduino, R.C.T.C. Somalia (id. id.).
PRESTISIMONE Pasquale, 8° fanteria (id. id.).
TAGGI Massimo, R.C.T.C Somalia (id. id.).
DE FERRARIS Massimo, 4° alpini (id. id.).
ADAGLIO Carlo, 3° alpini (id. id.).
AGOSTI Guido Achille, 42° fanteria.
PIACENTINI Ostilio, ministero esteri (ammesso esp. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel c. a.).
NACCARI Francesco, R.C.T.C. Somalia (id. id.).
GAGETTI Giuseppe, 7° bersaglieri.
MANCINI Dino, com. div. fant. « Gavinana ».
MELE Michele, 81° fanteria.
SOCCORSI Mario, 31° fanteria.
BOSCHI Cincinnato, 7° fanteria per battagl. scuola centrale fant.
CUCCI Giovan Battista, 31° fanteria.
MATTESINI Eugenio, 9° bersaglieri.
MORELLI Francesco, com. div. fant. del « Pasubio ».
BARBATI Filippo, 3° bersaglieri.

ARMA ARTIGLIERIA.

CORRENTE Virgilio, com. art. corpo arm. Milano.
AGNESE Federico, 1° gruppo art. costa.
CAPUTO Pasquale, com. art. c. a. Verona.
LILLO Ettore, 21° art. del Po.
DE THOMASIS Raffaele, 1° art. c. a.
CARDILLO Michele, 5° art. armata.
SACCO Gaetano, scuola all. sottuff. Nocera Inferiore.
GUISCARDO Salvatore, 10° art. corpo armata.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

ARMA DI FANTERIA.

MANCINI Amedeo, 6° alpini, assegn. scuola all. uff. compl. Bassano.
QUARANTA Vincenzo, 94° fanteria.
VILLAVECCHIA Umberto, 54° fanteria.
BINDA Attilio, comando corpo armata Milano.
TIRONE Pietro, 89° fanteria.
AVETA Giulio, comando corpo armata Verona.
PECORINI Raffaele, 8° centro automobilistico.
SPINELLI Giuseppe, com. div. fant. « Gavinana »
COSTETTI Adriano, 39° fanteria.
ZELLI IACOBUZZI Giovanni, 9° bersaglieri.
CONCARO Ernesto, 84° fanteria.
SALOMONE Antonio, 93° fanteria.
BRUNO Emanuele, 61° fanteria.
CHIAPETTI Antonio, com. corpo arm. Milano.
RANALLI Claudio, 1° alpini.
SALERNO Giuseppe di Francesco, com. corpo arm. Sicilia.
FACCINI Raffaello, 8° centro automobilistico.
GHIOLDI Carlo, com. corpo armata Milano.
MAINARDI Fernando, 65° fanteria.
TIRABASSI Aurelio, 3° bersaglieri.
BELLANI Ercole, 4° alpini.
CIACCIO Luigi, 94° fanteria.
CALVI Ercole, com. div. fant. « Sforzesca ».

ARMA ARTIGLIERIA.

DI PIETRA Raimondo, direz. art. C. A. Verona.
MARISCOTTI Attilio, 3° contraerei.

DE FRANCESCO Antonio, 2° art. « Metauro ».
FENIZIA Gaetano, com. art. c. a. Verona.
BORANGA Giuseppe, 1° art. alpina.
TETI Vittorio, 10° art. corpo armata.
LAMACCHIA Fedele, direz. art. corpo arm. Alessandria.
MASCAGNA Liberato, 4° art. armata.
BALLATORE Bartolomeo, 1° art. alpina.

Capitani dei ruoli di comando non compresi nei limiti per l'avanzamento a scelta ordinaria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato.

ARMA ARTIGLIERIA.

PROPERZI Giuseppe, 17° art. « Sforzesca ».
TIEO Giulio, scuola all. sottuff. Nocera Inferiore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 198. — AVANZAMENTO. — **Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

La carica di capo della sezione affari amministrativi militari istituita presso la direzione di Governo degli affari di finanza della Somalia è equivalente a quella di capo ufficio contabilità e revisione di corpo di armata, e perciò valida agli effetti dell'art. 32, lettera *r*), della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 199. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino, 23-24 maggio 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

Premio ministero della guerra — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 23 maggio; marcia di Km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo: in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di Km. 5, con 10 ostacoli, di altezza non superiore a m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di 450 metri al minuto primo.

Prova di addestramento (mattino) 24 maggio: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 24 maggio: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli, di altezza massima di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 5000 date dal ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 200. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul rastrellamento delle munizioni e degli esplosivi.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

È stata ristampata la « Istruzione sul rastrellamento delle munizioni e degli esplosivi » n. 2079 - pag. 117 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - edizione 1930 - esaurita.

La pubblicazione sarà inserta nel suddetto elenco delle pubblicazioni - parte 2ª - artiglieria - pag. 117 - n. 2763 - edizione 1930 aggiornata al 31 agosto 1934-XII - prezzo L. 4.

Le richieste potranno essere rivolte all'ufficio pubblicazioni militari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 201. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1910.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) — 21 marzo 1935 – Anno XIII.

E' stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1910.

La pubblicazione sarà distribuita, a cura dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, in base ad apposito elenco di distribuzione.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito: Parte I — Reclutamento — pag. 12 - numero categorico 2731 - edizione 1935 prezzo L. 70.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 202. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per le cure salsoiodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 21 marzo 1935 – Anno XIII.

Come nell'anno passato, anche per la prossima stagione estivo-autunnale sono state concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini » a turni fissi di quindici giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » e alla 1ª sala dell'albergo « Valentini » pagando la somma complessiva di L. 530; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, alla 2ª sala dell'albergo « Valentini » pagando la somma di L. 370.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto; i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non danno diritto a riduzione alcuna, nè a rimborso; coloro che al terzo giorno dall'inizio del turno non avranno raggiunto gli stabilimenti, nè notificato alla direzione dei medesimi il loro ritardo, s'intendono rinunciatari alla cura.

Tutti i predetti fruiranno, oltrechè delle cure salsoiodiche, dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo e delle quote di servizio per la pensione e per le cure, restando, però, a loro carico il contributo di L. 10 per la tassa di soggiorno.

Coloro i quali facciano richiesta di speciali cure, o di bagno all'acido carbonico, o di acqua madre, dovranno assoggettarsi al pagamento di supplementi a norma della tariffa generale.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera a un letto; gli altri ufficiali, sottufficiali, ed assimilati saranno abbinati

in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto, dovranno pagare un supplemento di L. 50. La richiesta per camera ad un letto sarà rivolta a tale uopo dagli interessati alla direzione degli alberghi e potranno usufruirne se ed in quanto vi sia disponibilità.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 15 e si svolgeranno come appresso:

1° dal 16 aprile al 30 aprile;
2° dal 1° maggio al 15 maggio;
3° dal 16 maggio al 30 maggio;
4° dal 1° giugno al 15 giugno;
5° dal 16 giugno al 30 giugno;
6° dal 1° luglio al 15 luglio;
7° dal 16 luglio al 30 luglio;
8° dal 1° agosto al 15 agosto;
9° dal 16 agosto al 30 agosto;
10° dal 1° settembre al 15 settembre;
11° dal 16 settembre al 30 settembre;
12° dal 1° ottobre al 15 ottobre;
13° dal 16 ottobre al 30 ottobre;
14° dal 1° novembre al 15 novembre;
15° dal 16 novembre al 30 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi alle norme interne dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà, peraltro, *concessa solo in casi speciali*.

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura, verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state, o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda vistata dal comandante del corpo o capo ufficio e diretta al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il mod. 2100 (già 458), segnan-

dovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nel mese di settembre la disponibilità dei posti *è limitata a dieci posti in ciascuno dei due stabilimenti* e, perciò, il ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

È da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della direzione dell'azienda termale, alla quale deve essere rivolta ogni richiesta al riguardo.

I documenti sopraccennati debbono essere trasmessi al ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali, si seguiranno le norme della circolare 122 del *giornale militare* corrente anno, e le proposte mod. 2100 saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore avverte, poi, che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, *gli impiegati civili dei ministeri militari che non sono inviati a cura del ministero della guerra e loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del ministero stesso, sono ammessi a fruire da aprile a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini », delle seguenti tariffe*:

1. Forfaits solo pensione (escluso quota di servizio 10 %, tassa di soggiorno e vino):

		Porro	Valentini	
			1ª sala 1° e 2° p.°	2ª sala 2° p.°
		Lire	Lire	Lire
per 15 giorni	camera a 1 letto. . . .	725	580	530
	camera a 2 letti	625	540	480
	camera a 3 letti	—	490	420
per 20 giorni	camera a 1 letto. . . .	900	700	650
	camera a 2 letti	750	650	600
	camera a 3 letti	—	600	550

2. Cure: riduzione del 10 % sulla tariffa delle cure (lettere A, B, C, D, E_1, E_2, F) per i privati (v. di seguito). È dovuta inoltre una quota fissa per rimborso spese di servizio di L. 35 per il « Porro » e di L. 30 per il « Valentini ».

3. Forfaits completi comprendenti vitto, alloggio, cure (bagno e una cura sussidiaria), quota di servizio per la pensione e per le cure, tassa di soggiorno (escluso vino):

« Porro »: riduzione del 20 % sull'importo del forfaits completi della tariffa « privati » (v. di seguito).

« Valentini »: riduzione del 15 % sull'importo dei forfaits, completi della tariffa « privati » (v. di seguito).

Tariffa per i privati.

1. Forfaits completi comprendenti vitto, alloggio, cure (bagno e una cura sussidiaria), quote di servizio per la pensione e per le cure, tassa di soggiorno (escluso vino):

		Porro	Valentini	
			1ª sala 1° e 2° p.°	2ª sala 2° p.°
		Lire	Lire	Lire
per 15 giorni	camera a 1 letto . . .	1.100	950	800
	camera a 2 letti . . .	1.050	900	750
per 20 giorni	camera a 1 letto . . .	1.450	1.200	1.000
	camera a 2 letti . . .	1.400	1.150	950

2. Cure:

	Porro		Valentini	
	Mattino	Pomeriggio	Mattino	Pomeriggio
	Lire	Lire	Lire	Lire
A) *Bagni salsojodici.*				
Abbonamento a 20 cure . .	225 —	210 —	215 —	200 —
Abbonamento a 15 cure . .	185 —	170 —	175 —	160 —
Biglietti per una cura . . .	16 —	15 —	15,50	14,50

	Porro Lire	Valentini Lire
B) *Inalazioni-Irrigazioni*		
Abbonamento a 20 cure	115 —	105 —
Abbonamento a 15 cure	90 —	85 —
Biglietto per una cura	8 —	7,50
C) *Polverizzazioni umide*		
Abbonamento a 20 cure	90 —	90 —
Abbonamento a 15 cure	80 —	80 —
Biglietto per una cura	6,50	6,50
D) *Polverizzazioni secche*		
Abbonamento a 20 cure	60 —	60 —
Abbonamento a 15 cure	55 —	55 —
Biglietto per una cura	5 ..	5 —

	Porro e Valentini	
	Suppl. al biglietto del bagno salsojodico in abbonamento Lire	Biglietto per una cura Lire
E) *Cure diverse*		
1. Fango semplice	6 —	22 —
2. Bagno di acqua madre (30 litri) ..	7 —	23 —
3. Bagno di acqua madre con acido carbonico	12 —	28 —
4. Bagno salsoiodico con acido carbonico.....	8 —	24 —
5. Massaggio parziale	7 —	10 —
6. Massaggio generale	14 —	20 —

F) *Biglietti supplementari* per chi ha già fruito di un analogo abbonamento a 15 o 20 cure:

Un bagno salsojodico.....	L.	10 —
Una inalazione o irrigazione.....	»	5,75
Una polverizzazione umida o secca..	»	3 —

G) *Bagni di acqua dolce:*

Biglietto per un bagno.....	L.	6 —

QUOTA FISSA PER RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO

Fino a 5 giorni, per giorno.....	L.	3 —
Oltre i 5 giorni.....	»	40 —

(da pagarsi in aggiunta al prezzo delle cure).

N.B. — La consulenza sanitaria delle RR. terme raccomanda, quale cura tipo di Salsomaggiore, specialmente nelle forme ginecologiche, nelle artriti, nelle linfoadeniti, 20 bagni salsojodici e 20 cure sussidiarie.

Per famiglia s'intendono i seguenti componenti purchè conviventi a carico: coniuge, figli minorenni, figlie nubili.

Non vengono concesse agevolazioni per i periodi inferiori a 15 giorni.

Speciali facilitazioni per bambini, famiglie numerose e comitive; rivolgersi alla direzione della gestione RR. terme.

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qualità d'iscritto nei ruoli di una delle amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopra indicate sono stabilite in seguito ad interessamento di questo ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6 — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfoadeniti, ecc., piaghe, tramiti suppuranti mantenuti da carie; per affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazioni di gas asfissianti; per i catarri naso-faringei; per alcune lesioni da pregressa lue; per artriti e nevriti, per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 203. — SOTTUFFICIALI. — **Accertamento pratico della idoneità al comando di tenenza dei marescialli maggiori dei carabinieri reali, da ammettere alla promozione a sottotenenti in S. P. E. nell'arma stessa.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

In relazione al disposto dell'art. 3, n. 1, del R. decreto legge n. 36 del 28 gennaio 1935 (circolare 91 *giornale militare* corrente anno) questo ministero determina:

I marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri reali che si trovino nelle seguenti condizioni, saranno interpellati per conoscere se aspirino alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma stessa:

1. non superino alla data del 31 dicembre c. a. il 40° anno di età;

2. disimpegnino alla data suddetta da almeno un anno — in seguito a nomina del comando generale — una della seguenti cariche:

a) comandante di sezione;

b) capo scrivano presso gli uffici del comando generale dell'arma, presso gli uffici (comando — amministrazione — servizio) delle legioni o delle divisioni di Tripoli e di Bengasi, presso gli uffici della scuola centrale (comando — amministrazione e direzione studi dei corsi allievi sottufficiali);

c) addetti alle compagnie comando;

3. abbiano almeno 10 anni di servizio da sottufficiale dei carabinieri reali e siano classificati ottimi da almeno tre anni;

4. siano in grado — se ammogliati — di costituire la rendita dotale prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro che risponderanno affermativamente, saranno invitati ad inoltrare domanda in carta da bollo da lire 4 diretta al comando generale dell'arma dei carabinieri reali cui dovrà pervenire non oltre il 31 agosto p. v., munita degli espliciti pareri delle varie autorità gerarchiche.

Tra i sottufficiali che, a giudizio insindacabile del comando generale dell'arma, riuniscano il complesso dei requisiti per poter aspirare a conseguire la nomina a sottotenente, verranno prescelti dal comando stesso quelli da inviare a frequentare un corso per l'accertamento pratico di cui all'oggetto, presso la scuola centrale, della durata di due mesi e precisamente dal 1° ottobre al 30 novembre p. v. inclusi, al termine del quale apposita commissione composta dal generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, dal generale di brigata ispettore della 3ª zona e dal comandante della scuola centrale, giudicherà sulla idoneità o meno degli aspiranti a conseguire la nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma dei carabinieri reali.

Si soggiunge che le nomine ad ufficiale, per i marescialli ammogliati, sono subordinate dopo conseguita la idoneità, alla presentazione dell'atto notorio relativo alla costituzione della rendita dotale, prevista dal n. 4 della circolare 438 *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 204. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1935 – Anno XIII.

A norma degli articoli 20 e 114 della legge 7 giugno 1934, n. 899, il Ministro determina e fa conoscere, colla tabella che segue, i nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti di complemento delle varie armi, corpi e servizi, che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.

(Unità di prima linea - Unità ausiliarie - Unità territoriali)

Fanteria	26	luglio	1929
Cavalleria	»	»	»
Artiglieria (esclusa specialità treno) . .	»	»	»
Artiglieria treno	»	»	»
Genio (esclusa specialità treno). . .	»	»	»
Genio treno	»	»	»
Medici	»	»	»
Farmacisti	»	»	»
Veterinari	»	»	»

Agli ufficiali compresi nei suddetti limiti saranno applicate le disposizioni emanate colla circolare 838 *giornale militare* 1934.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero al più presto e comunque non oltre il 31 maggio p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7107616) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 0657)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1935 - ANNO XIII — 29 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **205 - 25 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 163 concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi. . *Pag.* 677

PARTE SECONDA

N. **206 - 26 gennaio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto. . . . . *Pag.* 679

» **207 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 165. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti » 687

» **208 - 28 febbraio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . » 690

N. **209** - **5 marzo 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è sostituito il segretario della commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia . . . *Pag.* 691

» **210** - **9 marzo 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra » 692

» **211** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 693

» **212** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . . . » 693

» **213** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato . . . . . » 694

» **214** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936 . . » 694

» **215** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936. . » 695

» **216** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici . . . . . » 698

» **217** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1935-1936 . . . . . » 700

N. 218 – 28 marzo 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito . . . . . *Pag.* 702

» 219 – 28 marzo 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento dei sergenti richiamati alle armi . . . . . » 702

PARTE PRIMA

Circolare N. 205. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **R. decreto-legge n. 163 concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 13 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808;
Visto il decreto 10 ottobre 1934-XII, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934-XII, n. 242;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 611, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, e 2 del decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII, non sono applicabili ai mutilati o invalidi di guerra.

Ai soli effetti del comma precedente, e per i concorsi già indetti e non scaduti alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, le Amministrazioni interessate potranno concedere una proroga che consenta dalla data medesima un periodo utile di giorni quindici per la presentazione delle documentate istanze per l'ammissione ai concorsi stessi.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 88. — MANCINI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 206. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 63, del 15 marzo 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929 n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931,

n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° - gruppo *B*); posti 11;

b) disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° - gruppo *B*); posti 2.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI,

ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne

Art. 3

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1º il loro preciso recapito;

2º i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1º titolo di studio:

a) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di istituto nautico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne fa le veci;

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9. copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione della autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica e di quella scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno 7 decimi nella prova grafica o scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova grafica o scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto *in prova*, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno *mensile* di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1407.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Topografia.

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dello Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE

a) Matematica.

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Geografia - Topografia - Cartografia.

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale - Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine - Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno - Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte - Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia - Curve orizzontali - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 207. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 165. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 383, 392, 417, 434 e 460, e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata

ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1934-35, le assegnazioni di L. 10.000.000 e L. 18.000.000, da inscriversi rispettivamente ad appositi capitoli degli stati di previsione dei ministeri della guerra e della marina, per spese da sostenersi dai ministeri medesimi per servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	L.	1.000.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione per i servizi del Ministero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	75.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi, ecc.	»	780.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . .	»	20.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	10.955.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	3.460.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento e restauri dei fabbricati, ecc.	»	400.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . .	»	15.590.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. . .	»	3.000.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc. .	»	630.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. .	»	5.000
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie	»	40.030.000
Totale degli aumenti . . .	L.	75.980.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	L.	15.140.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	8.420.000
Cap. n. 55 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	24.560.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 208. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
E PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1926 che designa i membri del suddetto comitato, e successive modificazioni;

Decreta:

Il capitano di fregata MANCUSO Enrico è nominato componente della segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, a decorrere dal 25 gennaio 1935, in sostituzione del capitano di vascello VICEDOMINI Federico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per la Guerra e per la Marina
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Guerra - Reg. n. 7, foglio n. 244. — CAVALLARI.

N. 209. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è sostituito il segretario della commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia. — (Gabinetto). — 5 marzo 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934 che costituisce la commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo DOSSOLA Pietro è nominato segretario della commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia, in sostituzione del pari grado BELLANDI Alfredo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 *marzo* 1935 – *Anno XIII*
Guerra – Registro n. 7, *foglio n.* 63. — CAVALLARI.

N. 210. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1934-XIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII, è costituita come appresso:

S. E. BERIO dott. Adolfo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, *presidente;*

SACCOROTTI dott. Francesco, direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra, *membro;*

BOZZI dott. Carlo, consigliere di Stato, professore di diritto amministrativo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione anzidetta il direttore capo divisione LO CICERO avv. Piero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero della marina con atto del 1° marzo 1935, n. 12200 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Ubaldo PALOMBA di Livorno, perchè senza giustificato motivo, ha mancato di eseguire una fornitura di bozzoli di legno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 212. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

A norma dell'art. 20 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il Ministro determina e fa conoscere che, in aggiunta ai colonnelli indicati con la circolare 1002 del giornale militare 1934, debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria — per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36 — i colonnelli del genio del ruolo comando in S.P.E. fino a GROSSO Luigi incluso (annuario militare, edizione 1934, pagina 596).

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra entro il 30 aprile p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 213. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

In aggiunta ai nomi contenuti nella circolare n. 197 del *giornale militare* corrente anno, si portano a conoscenza i seguenti nomi di capitani dei ruoli comando ammessi al **primo turno di esperimenti** per l'avanzamento a scelta ordinaria **ed anticipato.**

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

Arma fanteria:

GIORLA Francesco, 6 alpini
NAVA Antonio, 68 fanteria
ARMENISE Francesco, 51 fanteria

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

PAUTASSI Giuseppe, officina automobilistica R. E. Bologna.

PANCERI Ubaldo, 3 bersaglieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 214. — AVANZAMENTO — **Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

In aggiunta ai nomi dei maggiori, capitani e tenenti designati ed ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per gli anni 1935-1936 pubblicati con la circ. 165 del *giornale militare* 1935, si comunica il seguente:

Designato per l'anno 1936.

Amministrazione

1° capitano MAJO Francesco, sezione militare R. Governo Somalia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 215. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

A norma dell'art. 111 della legge per l'avanzamento degli ufficiali, il Ministro determina e fa conoscere con la tabella che segue i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 giugno corrente anno.

Tale data è inderogabile ed i comandi interessati sono pregati di attenervisi strettamente per evitare arresto o ritardo nel normale andamento delle promozioni degli ufficiali in congedo.

Nel frontespizio degli specchi debbono essere riportate tutte le indicazioni richieste e possibilmente, nella parte relativa all'anzianità del grado attuale, anche l'indicazione relativa alla dispensa del bollettino ufficiale che stabilisce l'anzianità suddetta.

Ai singoli specchi saranno allegati:

a) il libretto personale:

b) il foglio informazioni contenente indicazioni sulla posizione sociale e sulla condotta tenuta dall'ufficiale, durante il tempo passato in congedo (di cui all'art. 113 della legge)

Il sottosegretario di Stato: BASTICO.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità ed

RUOLO AL QUALE APPARTENGONO	Anzianità degli	
	Colonnelli	Tenenti colonnelli
Carabinieri reali	31 dicembre 1930	31 dicembre 1929
Fanteria	31 dicembre 1928	31 dicembre 1926
Id. provenienti dai ruoli *M*, consegnatari e mobilitazione	—	30 marzo 1926
Cavalleria	31 dicembre 1928	31 dicembre 1927
Id. provenienti dai ruoli *M*, consegnatari e mobilitazione	—	31 gennaio 1927
Artiglieria	31 dicembre 1928	15 maggio 1927
Id. provenienti dai ruoli *M*, consegnatari, mobilitazione e dal treno	—	30 marzo 1926
Genio	31 dicembre 1928	31 dicembre 1928
Id. provenienti dai ruoli *M*, consegnatari, mobilitazione e dal treno	—	1 luglio 1927
Medici	2 febbraio 1930	30 dicembre 1925
Chimici farmacisti	—	25 settembre 1930
Commissari	9 giugno 1931	30 aprile 1928
Sussistenza	—	—
Amministrazione	—	11 dicembre 1930
Veterinari	—	1 febbraio 1929
Servizio tecnico armi e munizioni	gli stessi limiti dell'arma	
Servizio studi ed esperienze del genio		
Servizio tecnico automobilistico		
Depositi cavalli stalloni		
Centri rifornimento quadrupedi		

a scelta ordinaria degli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale

ultimi ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento

Maggiori	Primi capitani e capitani	Primi tenenti e tenenti	Sottotenenti
31 dicembre 1931	31 dicembre 1926	11 gennaio 1923	
31 dicembre 1927	31 dicembre 1917	30 novembre 1920	
31 dicembre 1926	28 agosto 1917	30 novembre 1920	
1 gennaio 1929	31 dicembre 1927	30 settembre 1928	
1 gennaio 1928	31 dicembre 1927	—	
31 dicembre 1927	31 marzo 1926	15 agosto 1928	
15 maggio 1927	16 settembre 1917	15 luglio 1928	31 dicembre 1931
31 dicembre 1928	15 novembre 1927	16 luglio 1928	
15 giugno 1928	16 marzo 1918	16 luglio 1928	
29 giugno 1924	26 ottobre 1918	14 dicembre 1930	
31 marzo 1924	5 maggio 1928	14 febbraio 1930	
24 luglio 1926	23 marzo 1918	15 luglio 1928	
16 febbraio 1931	13 gennaio 1918	15 luglio 1929	
31 agosto 1925	9 maggio 1920	21 giugno 1922	
29 ottobre 1928	29 giugno 1924	12 giugno 1929	

alla quale appartengono.

N. 216. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare del *giornale militare* n. 109 del 4 febbraio corrente anno, alle commissioni indicate nell'allegato C sono apportate le seguenti varianti sotto le date per ciascuna indicate:

II^a Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando:

I membri:

Ten. col. fant. BENIGNI Arturo
» » art. BOTTARI Giulio

sono rispettivamente sostituiti in data 21 marzo 1935-XIII dai

ten. col. fant. CANISTRA' Domenico
» » art. RICCI Enzo

III^a Commissione esaminatrice - per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato al grado di maggiore dei ruoli di comando:

In data 8 marzo 1935-XIII i membri:

Generale di brigata IVALDI Giuseppe
Colonn. di cav. BERARDI Umberto

sono sostituiti rispettivamente dal

Gen. di brig. GAGGINI Mario
Col. di cav. ARMANDO Enrico

ed il segretario (senza diritto a voto)

ten. col. fant. ASTERITI Massimino

è sostituito in data 8 marzo 1935-XIII dal

ten. col. fant. PISANELLI Domenico

V^a^ Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali dei ruoli di comando:

Il membro:

Colonn. di cav. ARMANDO Enrico

è sostituito in data 8 marzo 1935 XIII dal

col. di fant. MACCARIO Giovanni

VI^a^ Commissione esaminatrice - per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato ad a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

sotto la data 7 marzo 1935-XIII la commissione viene così costituita:

Generale di div. DE PIGNIER Augusto, *presidente*

Ten. gen. di art. PALLIERI Vittorio, *membro*

Magg. gen. di art. PITTONI Michele, *membro*

Colonn. di art. DORIA Alessandro, *segretario* (senza diritto a voto).

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il servizio chimico militare, il maggiore generale di art. PITTONI Michele è sostituito dal gen. di div. RICCHETTI Aurelio, direttore del servizio chimico militare, il quale assumerà la presidenza della commissione.

IX^a^ Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore medico:

Il membro:

colonn. medico FRISONI Paolo

è sostituito in data 4 marzo 1935-XIII dal

colonn. medico MODESTINI Paolo

X^a Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico:

Il membro:

Colonn. medico FRISONI Paolo

è sostituito in data 1 marzo 1935-XIII dal

Colonn. medico MODESTINI Paolo

XIII^a Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore chimico-farmacista:

Il membro:

ten. colonn. chim. farm. MOZZANA Carlo

è sostituito in data 1 marzo 1935-XIII dal

ten. colonn. chim. farm. GHERARDINI Naldo.

XV^a Commissione esaminatrice - per gli esami di avanzamento a scelta ord. od a scelta speciale per gli ufficiali di commissariato:

Il membro:

Colonn. di S. M. NEBBIA Edoardo

è sostituito in data 20 marzo 1935-XIII dal

Colonn. di S. M. FERRONI Vito

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 217. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1935-1936.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII.

E' indetto un concorso, per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1935-1936:

una cattedra di latino e italiano al liceo classico;
una cattedra di latino e greco al liceo classico.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, le cattedre vacanti suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo del ministero della educazione nazionale che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare n. 223 del *giornale militare ufficiale* 1931 riprodotta nel *bollettino ufficiale* del ministero dell'educazione nazionale - parte II, n. 21, del 21 maggio 1931, anno IX, pag. 1543) e cioè che abbiano vinto un concorso per la materia o gruppo di materie costituenti la cattedra e per il grado d'istituti per i quali sono messi a disposizione.

Inoltre a sensi della circ. 124 *giornale militare ufficiale* 1935 è necessario che tali insegnanti rivestano anche il grado di ufficiale in congedo delle forze armate dello Stato.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite del ministero dell'educazione nazionale (direzione generale istruzione media classica e scientifica), al quale ultimo le istanze dovranno pervenire non oltre il 30 aprile 1935.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendano presentare (pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici) nonchè della copia dello stato di servizio, fatta astrazione da atti di nascita, buona condotta e simili, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti richiesti pel concorso, nonchè la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli potranno anche essere inviati, o presentati, direttamente al cennato ministero posteriormente alla domanda, ma non oltre il 10 maggio.

Non sarà tenuto conto delle domande nè dei titoli che pervenissero al ministero dell'educazione nazionale rispettivamente oltre il 30 aprile e il 10 maggio.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato il desiderio di essere assunti presso i collegi militari o ne avessero anche presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 218. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). 28 marzo 1935 – Anno XIII.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito hanno prelevato presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) dal giorno 1° al 21 settembre 1934, resta fissato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale . . .	L.	92,77
Diritti doganali	»	105,55 (1)
Prezzo petrolio sdaziato . . .	L.	198,32
Abbuono contrattuale al Q.le netto . .	»	42 —
Prezzo netto al Q.le . . .	L.	156,32

(1) Conteggio diritti doganali:

Dazio doganale.	L.	12 — al Q.le
Tassa di vendita.	»	93 — »
Diritto di statistica	»	0,30 »
Tassa di cui al R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931 . .	»	0,25 »
Totale diritti doganali. . .	L.	105,55

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 219. — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — **Norme per l'avanzamento dei sergenti richiamati alle armi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 marzo 1935 – Anno XIII.

1. — I sergenti richiamati alle armi, che contino almeno tre anni di effettivo servizio, dei quali due col grado di sergente, debbono essere presi in esame, per l'avanzamento, dopo 3 mesi di ulteriore servizio dalla data del richiamo, e,

se idonei, sono promossi sergenti maggiori con anzianità dal giorno successivo a quello in cui hanno compiuto il terzo mese di servizio come richiamati.

Tali promozioni dovranno essere effettuate con le norme in vigore per i sottufficiali in servizio permanente, ma i promossi in base alla presente disposizione non dovranno assumere speciali obblighi di servizio (rafferma di 2 anni) e pertanto all'atto del ricollocamento in congedo della classe dovranno seguirne le sorti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** - All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** - All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, se[illegible] la richiesta dettagliata **sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 60-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(7107616) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6657)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1935 - ANNO XIII — 5 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 220 - **31 gennaio 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. R. decreto n. 189 col quale la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923 n. 3209, viene autorizzata ad accettare l'offerta di lire quattrocento nominali, fatta, a suo favore, dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio, e vengono altresì modificati gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della fondazione medesima. . . . . *Pag.* 709

» **221 - 25 febbraio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 209. - Disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito . . . . . » 711

» **222 - 4 aprile 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Norme applicative del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209. . . . . » 713

» **223 - 4 febbraio 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 175 col quale la « Fondazione primo capitano Marco Aurelio Barbarisi » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 715

» **224 - 25 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 333 - Disposizioni relative ai procedimenti e riscontri per la esecuzione di spese . . . . . » 719

N. 225 - 28 febbraio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 226. - Norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie. . . . . *Pag.* 721

» 226 - 14 marzo 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 246. - Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi. . . . . » 723

» 227 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 725

» 228 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei e istituzione della milizia per la difesa costiera. . . » 727

» 229 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianto agli elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* » 731

» 230 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali o militari di truppa mutilati ed invalidi per la causa fascista. . . . . » 733

PARTE SECONDA

N. 231 - 15 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito ». . . . . *Pag.* 735

» 232 - 5 marzo 1935 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del collegio medico-legale. . . . . » 736

N. 233 - 6 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933) . . . . . *Pag.* 737

» 234 - 9 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII. . . . » 738

» 235 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 740

» 236 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara, 26-27 aprile 1935-XIII . . . . . » 740

» 237 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Grosseto, domenica 28 aprile 1935-XIII . . . . . » 741

» 238 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali superiori di complemento in congedo delle varie armi . . . . . » 742

» 239 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo: Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1935-XIII . . . . . » 742

» 240 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra » 743

» 241 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale. . . . . » 743

N. 242 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C . . . . . *Pag.* 747

» 243 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario militare indetti nell'anno 1935 . . . . . » 747

» 244 - 4 aprile 1935 - Anno XIII - SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale . . . . . » 748

» 245 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. Commissioni esaminatrici. . . . . » 749

PARTE PRIMA

Circolare N. 220. — FONDAZIONI — **R. decreto n. 189 col quale la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923 n. 3209, viene autorizzata ad accettare l'offerta di lire quattrocento nominali, fatta, a suo favore, dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio, e vengono altresì modificati gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della fondazione medesima.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 16 marzo 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la nuova offerta di L. 400 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50%, fatta dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio ad incremento del capitale della « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli » costituita a favore dei militari di truppa del 18° reggimento fanteria ed eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3209;

Riconosciuta l'opportunità di accettare l'offerta suindicata;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le norme esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3209,

è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 400 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50%, fatta dal colonnello dei bersaglieri in congedo assoluto Castelli comm. Giulio.

Art. 2.

Gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della detta fondazione, approvato con R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3209, sono modificati nel modo seguente:

a) art. 1 dello statuto:

« Avrà nome di « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI » l'offerta di L. 1400 (millequattrocento) nominali fatta a favore del 18° reggimento fanteria, dal colonnello dei bersaglieri in congedo assoluto Castelli comm. Giulio, per onorare la memoria del figlio Giuliano, morto combattendo quale sottotenente nel predetto reggimento il 7 aprile 1916 »;

b) art. 2 dello statuto:

« L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della somma sopracennata investita in cartelle del prestito redimibile 3,50% da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI » e depositato presso il comando del 18° reggimento fanteria.

c) art. 4 dello statuto:

« Con la rendita del capitale di cui al precedente art. 2 sarà costituito un premio da assegnarsi il 7 aprile di ogni anno, a cura del comandante del 18° reggimento fanteria, ad un soldato tiratore scelto che facendo parte della 7ª compagnia a cui apparteneva il sottotenente Giuliano Castelli, e preferibilmente del plotone 2°, da questi comandato, abbia tenuto durante l'anno buona condotta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 221. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 209. — Disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito. — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 68, del 22 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, recante modificazioni al testo unico suddetto;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni transitorie per l'avanzamento dei sergenti maggiori e marescialli ordinari, idonei al servizio alle truppe, e già in servizio sedentario alla data del 31 luglio 1934, nonchè di aggiornare l'elenco delle cause previste per la cessazione dal servizio dei sottufficiali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sergenti maggiori ed i marescialli ordinari che alla data del 31 luglio 1934 erano in servizio sedentario, o impiegati in cariche devolute o analoghe a tale servizio, o in cariche professionali, qualora siano idonei al servizio nei reparti di truppa e siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per gli anni 1934, 1935, 1936, e, se sergenti maggiori, anche per l'anno 1937, possono conseguire l'avanzamento anche se non siano

in possesso, per il periodo anteriore al 1° luglio 1935, del requisito di permanenza nei reparti di truppa, richiesto dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo avrà effetto con decorrenza dal 1° agosto 1934, data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1934, n. 1093.

Art. 3.

Con le norme che saranno emanate dal Ministro per la guerra per l'applicazione del presente decreto, sarà anche stabilito quali cariche, servizi o posizioni speciali — in aggiunta alle cariche di carattere tecnico previste dall'art. 6 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 — debbano essere considerate, agli effetti dell'avanzamento, come equivalenti al servizio presso i reparti di truppa.

Art. 4.

Il n. 8) dell'art. 31 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, è modificato nel modo seguente:

« 8) perdita del grado in seguito a condanna penale, in seguito a perdita della cittadinanza o per irreperibilità ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*. SOLMI.

N. 222. — SOTTUFFICIALI. — **Norme applicative del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 aprile 1935 – Anno XIII.

1. Il periodo di servizio prestato, anteriormente al 30 giugno 1935, dai sergenti maggiori e dai marescialli ordinari, dichiarati idonei al servizio nei reparti di truppa, già provenienti dalla posizione di servizio sedentario o impiegati in cariche devolute o analoghe a tale servizio o, in cariche professionali, è calcolato utile, agli effetti dell'avanzamento *ad anzianità* di essi, per il compimento dei periodi di permanenza nei reparti di truppa, prescritti dagli art. 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093.

2. La disposizione di cui al precedente n. 1 è applicabile soltanto a quei sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli ordinari), che maturarono o matureranno il periodo di anzianità voluta per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad *anzianità* per gli anni 1934, 35 e 36, se trattasi di marescialli ordinari e, anche per l'anno 1937, se trattasi di sergenti maggiori. Ne restano esclusi i sergenti maggiori e i marescialli ordinari aspiranti all'avanzamento a scelta o da proporre per l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali.

3. In applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209 è considerato equivalente, ai fini dell'avanzamento ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali, al servizio presso i reparti di truppa:

a) il servizio comunque prestato in colonia dai sottufficiali;

b) il servizio comunque prestato dai sottufficiali di sanità presso le compagnie di sanità o presso le direzioni o uffici territoriali di sanità;

c) il servizio comunque prestato dai sottufficiali di sussistenza presso le compagnie di sussistenza o presso gli uffici di commissariato militare, o presso gli stabilimenti militari delle sussistenze.

Disposizioni esecutive.

4. In applicazione degli art. 1 e 3 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209, dovranno essere trasmesse al ministero tutte le proposte di avanzamento relative ai sergenti maggiori e ai marescialli ordinari, per i quali non furono inoltrate le proposte stesse, al tempo in cui essi compivano i limiti di anzianità voluti per essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, perchè sprovvisti del requisito della permanenza presso i reparti di truppa, prescritto dagli art. 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093.

5. Gli specchi di proposta devono pervenire al ministero entro il termine improrogabile del 30 aprile c. a. Nella colonna annotazioni di ogni specchio di avanzamento, in luogo della indicazione relativa ai periodi di permanenza presso i reparti di truppa, dovrà essere inserita la seguente dizione:

« E' sprovvisto del requisito di cui all'art. 3 (o 5) della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e viene proposto per l'avanzamento, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209 (circolare n. 222 *giornale militare* 1935).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 223. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 175 col quale la « Fondazione primo capitano Marco Aurelio Barbarisi » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 10.000 nominali — in un certificato del prestito redimibile 3,50 % — fatta dalla signorina Gemma BARBARISI affinchè con essa sia costituita ed eretta in ente morale una fondazione da intitolarsi al nome del defunto fratello Marco Aurelio, già primo capitano nel reggimento Piemonte Reale cavalleria e la cui rendita annua sia devoluta in premi ai militari di truppa di quel reggimento che, oltre ad essersi distinti per virtù militari, per ottima condotta e per attaccamento al servizio, versino altresì in particolari condizioni di bisogno;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1861, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione primo capitano Marco Aurelio BARBARISI » è eretta in ente morale.

Essa è sottoposta alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato da 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Marco Aurelio Barbarisi ».

Art. 1.

La « Fondazione primo capitano Marco Aurelio BARBARISI », istituita per onorarne la memoria, trae origine dall'offerta di una cartella del prestito redimibile 3,50%, del valore nominale di L. 10.000, da parte della signorina Gemma Barbarisi, allo scopo di destinare annualmente la rendita alla concessione di premi ai militari di truppa del reggimento Piemonte Reale cavalleria, che si distinguano per virtù militari, per ottima condotta e per zelo nel servizio e che siano in particolari condizioni di bisogno.

Art. 2.

La cartella di prestito redimibile, di cui all'articolo precedente, sarà convertita in un certificato nominativo di credito, intestato alla « Fondazione primo capitano Marco Aurelio BARBARISI, il quale certificato sarà depositato nella cassa di riserva del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta dal comandante del reggimento anzidetto, che la presiede, e dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani del reggimento stesso, presenti alla sede e designati dal comandante.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 1, verranno istituiti uno o più premi di uguale entità, da assegnarsi, ad insindacabile giudizio della Commissione anzidetta, a quei militari di truppa del reggimento che versino in condizioni di bisogno e che, come è detto all'art. 1, durante l'anno si siano maggiormente distinti per virtù militari, per ottima condotta e per zelo nel servizio.

Il conferimento dei premi avrà luogo il 21 marzo, anniversario della battaglia della Sforzesca, festa del reggimento.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, la commissione di cui all'art. 3 trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente. (Circolare n. 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, 4 febbraio 1935 - Anno XIII

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

N. 224. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 233. – Disposizioni relative ai procedimenti e riscontri per la esecuzione di spese.** — (Ragioneria centrale) 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 28 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 366, relativo all'applicazione dell'art. 2 del predetto R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'applicazione dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004, fino al 30 giugno 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, sono applicabili, fino al 30 giugno 1936, per le amministrazioni e per le spese che saranno determinate con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri competenti, ferme le attribuzioni di controllo della Corte dei conti.

Per quanto non sia autorizzato o disposto da altri provvedimenti, gli impegni a carico dell'esercizio finanziario 1935-1936, per le spese di cui sopra, potranno essere assunti entro i limiti che saranno stabiliti con decreti del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 89. — MANCINI.

N. 225. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 226. – Norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 27 marzo 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare con apposite norme l'avanzamento degli ufficiali che si trovano nelle colonie dell'Africa Orientale o che siano assegnati a truppe o servizi mobilitati, da inviarsi nelle Colonie stesse, in considerazione e per la durata della speciale situazione attualmente esistente nelle dette Colonie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali del Regio esercito, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento, che, per trovarsi nelle colonie dell'Africa Orientale o per essere assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle Colonie stesse, non possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, trovarsi in Patria nell'epoca in cui hanno luogo gli esperimenti od esami per l'avanzamento, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i detti ufficiali non saranno sottoposti ad esperimenti od esami, nei casi in cui questi siano richiesti obbligatoria-

mente dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, mentre saranno classificati, a norma dell'art. 47 della legge stessa, in quei gradi pei quali la classifica è prescritta;

b) gli esami per l'avanzamento anticipato, per la scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra sono sospesi, senza pregiudizio dei diritti di coloro che siano stati o che saranno designati;

c) non ri richiedono ai detti ufficiali i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'art. 32 della legge predetta, mentre si richiedono quelli di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 33 e 185 della medesima legge;

d) rimangono salvaguardati i diritti già acquisiti all'avanzamento anticipato, alla scelta speciale e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 febbraio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 358, *foglio* 12. — MANCINI.

N. 226. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 246. - Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 marzo 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 30 marzo 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, relativa ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per esigenze di servizio tutti i sottufficiali e militari di truppa attualmente alle armi che abbiano compiuto o che compiranno la ferma di leva o quella volontariamente assunta, continueranno a prestar servizio, quali trattenuti, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 4 marzo 1935-XIII.

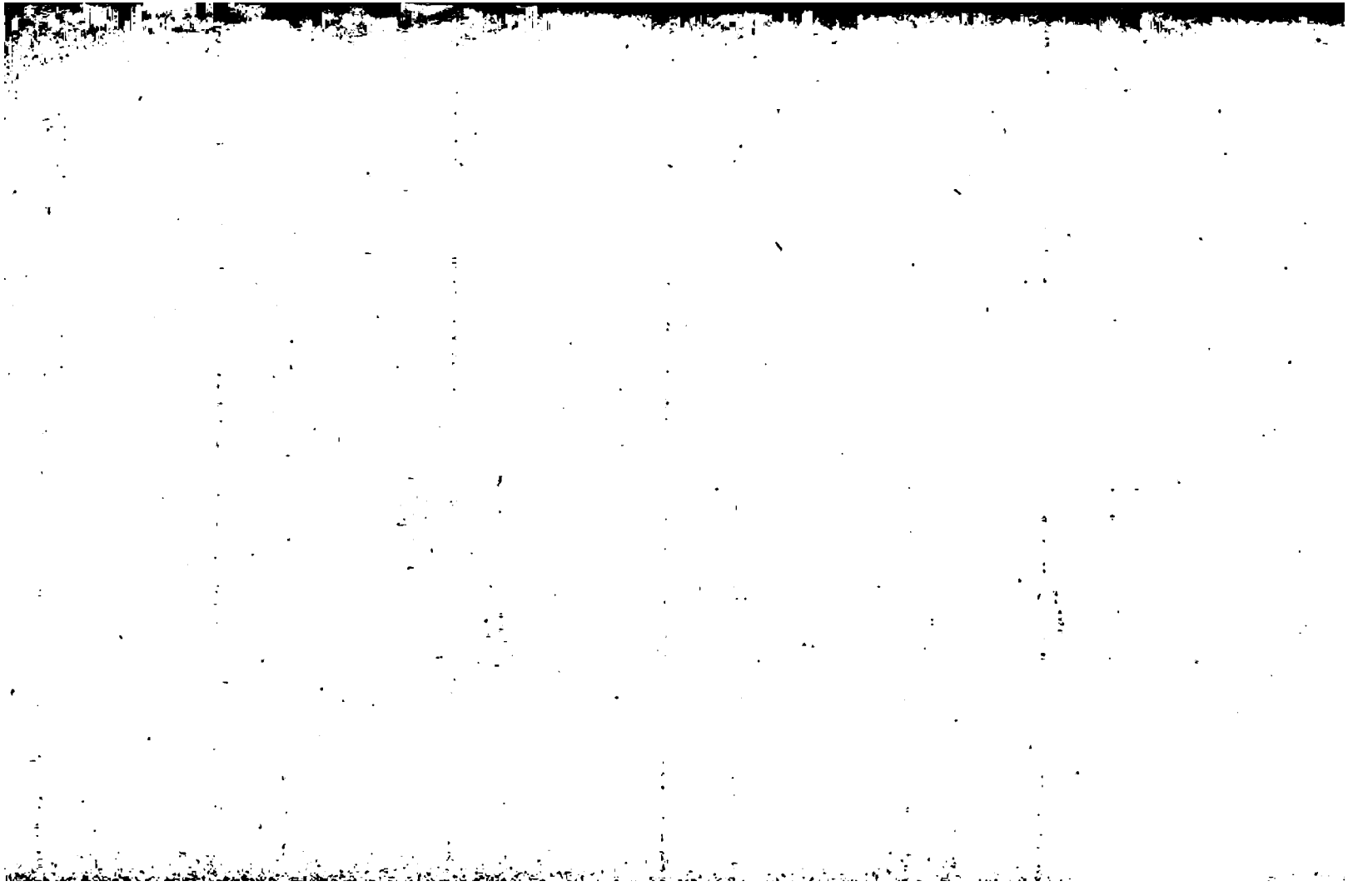
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 40. — MANCINI.



N. 227. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 4 aprile 1935 – Anno XIII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

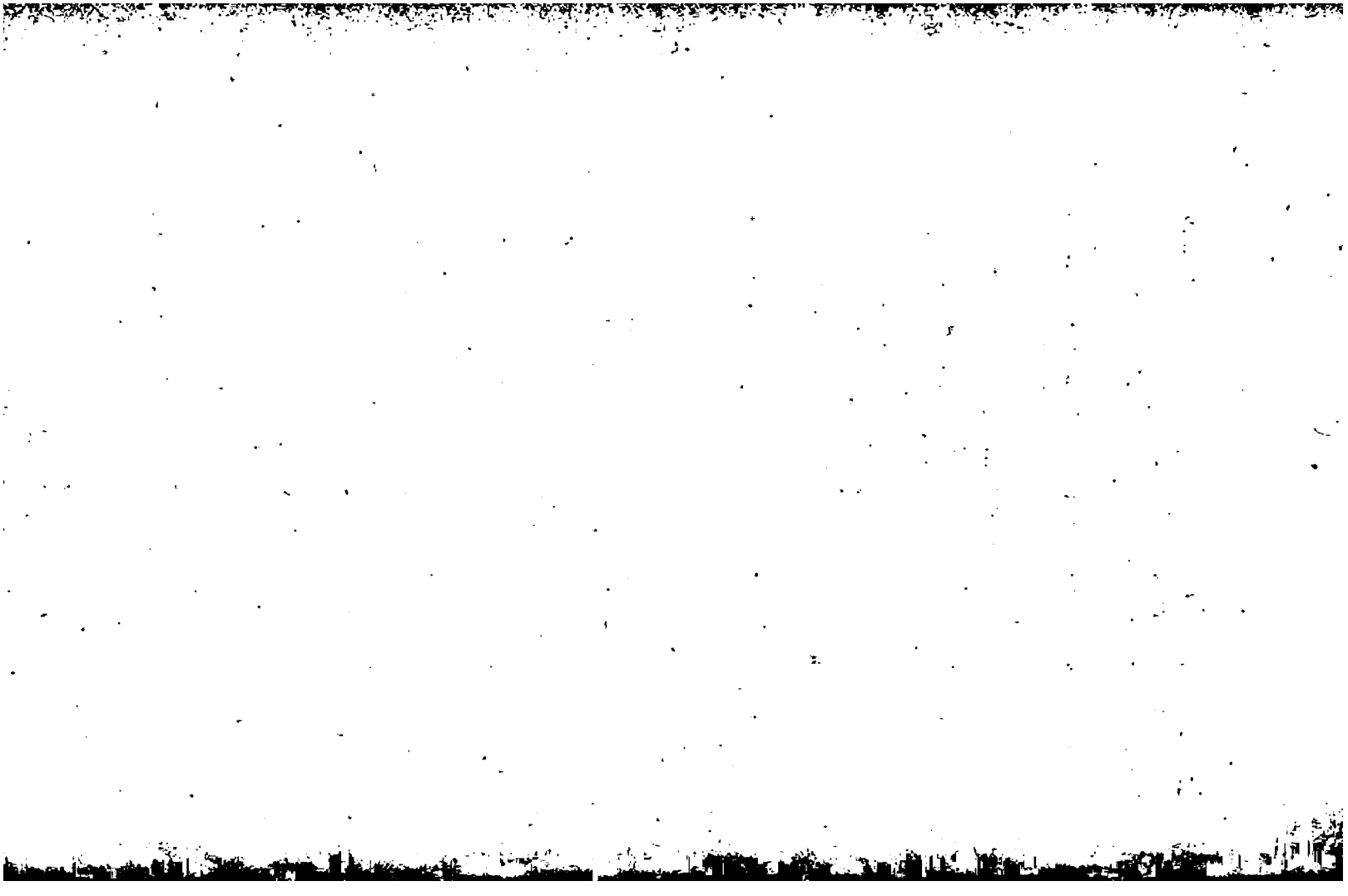
Comandi istituiti.

Legione Napoli — Tenenza di Piedimonte d'Alife.
id — Sezione di Cerreto Sannita.

Comandi soppressi.

Legione Napoli — Tenenza di Cerreto Sannita.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.



N. 228. — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — **Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa controaerei e istituzione della milizia per la difesa costiera.** — (Gabinetto). — 4 aprile 1935 – Anno XIII.

A complemento delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 gennaio c. a., n. 181, (circ. 189 *giornale militare* c. a.) e di accordo col ministero della marina e col comando generale della M.V.S.N. si stabilisce:

1. L'ispettorato della milizia DICAT e della milizia da COS è parte integrante, oltre che del comando generale della M.V.S.N., anche del comando del corpo di stato maggiore del R. esercito.

Esso è retto dal Luogotenente Generale Ispettore e comprende due reparti a ciascuno dei quali è addetto un console generale.

2. Al 1° reparto, che è costituito presso il comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, è affidata la trattazione di ogni questione relativa all'organizzazione, all'impiego e alle dotazioni di mobilitazione dei comandi ed unità della milizia DICAT e della milizia da COS, nonchè il coordinamento degli studi concernenti la definizione dei materiali di esse.

3. Al 2° reparto sono devolute la parte addestramento, la gestione del materiale, la trattazione diretta con l'ufficio del capo di stato maggiore della R. marina di ciò che riflette la parte di competenza del Ministero della marina, e ogni questione di competenza del comando generale M.V.S.N.: reclutamento, disciplina, amministrazione, mobilitazione del personale e compiti d'istituto.

Per quanto riguarda la mobilitazione dei comandi ed unità della M. DICAT e della M. da COS il 2° reparto corrisponde direttamente con l'ufficio mobilitazione del comando del corpo di stato maggiore del R. esercito e con l'ufficio del capo di stato maggiore della R. marina.

4. Nell'esercitare le sue funzioni su tutta la milizia DICAT e la milizia da COS, l'ispettore si attiene alle direttive tecnico-addestrative dei capi di stato maggiore dell'esercito e della marina per le parti di rispettiva competenza e dispone per le scuole di tiro e per i corsi speciali di istruzione ad ufficiali e specialisti in base ai fondi all'uopo stanziati ed al programma generale approvato dagli stessi capi di stato maggiore. Vigila sull'addestramento della M. DICAT e della M. da COS e sulle predisposizioni di loro mobilitazione e risponde direttamente ai capi di stato maggiore dell'esercito e della marina della piena efficienza numerica e tecnico-addestrativa dei comandi e reparti M. DICAT e M. da COS stati segnalati di pronto impiego.

5. I comandi DICAT di corpo d'armata provvedono, in base alle direttive dei comandanti di corpo d'armata, a concretare gli studi relativi all'organizzazione e sistemazione difensiva controaerei del rispettivo territorio e ad impartire ai dipendenti comandi DICAT di altre località del corpo d'armata le opportune direttive e disposizioni circa gli studi ed i progetti per l'organizzazione e sistemazione DICAT delle varie località, la mobilitazione e l'impiego delle unità e mezzi assegnati, vigilandone l'adempimento. Corrispondono direttamente con i comandi di artiglieria o del genio di corpo d'armata per le questioni tecniche relative al materiale ed ai lavori per la DICAT. Rispondono direttamente ai comandi di corpo d'armata dell'organizzazione di tutte le unità di M. DICAT dislocate nel territorio di giurisdizione DICAT del corpo d'armata per la parte tecnica, addestrativa e d'impiego, per tutto quanto concerne il materiale di mobilitazione e di addestramento delle unità stesse e le predisposizioni per la rapida mobilitazione e per il funzionamento dell'intera organizzazione DICAT del corpo d'armata.

Analogamente i comandi di legione e di coorte autonoma della M. da COS circa i particolari loro compiti riguardanti l'organizzazione e l'efficienza delle unità da costa e la loro responsabilità verso i comandi di corpo d'armata o di piazza marittima.

6. I comandi di gruppo legioni M. DICAT sono i naturali organi intermedi tra l'ispettorato M. DICAT e M. da

COS e i comandi DICAT di corpo d'armata e i comandi di legione e di coorte M. da COS dislocati nel territorio di propria giurisdizione.

Hanno alla loro diretta dipendenza tutte le legioni e coorti autonome della M. DICAT e della M. da COS dislocate nel territorio di uno o più corpi d'armata, a seconda dello sviluppo della organizzazione.

I comandanti di gruppo, quali esperti della speciale organizzazione e con veste corrispondente ai comandanti di artiglieria e del genio di corpo d'armata, sono tenuti a rappresentare ai comandi di corpo d'armata o di dipartimento marittimo gli speciali rilievi di carattere tecnico-addestrativo sulla organizzazione DICAT del rispettivo territorio. Ad essi i comandanti di corpo d'armata si rivolgeranno per eventuali controlli o ispezioni sui comandi DICAT di corpo d'armata da essi dipendenti; e analogamente i comandi di dipartimento marittimo, per quanto riguarda i comandi M. DICAT dipendenti. In ogni caso i comandi di gruppo, nell'esplicare il loro mandato tecnico-addestrativo sui reparti alla dipendenza della R. marina, dovranno attenersi esclusivamente alle direttive ed alle disposizioni emanate al riguardo dal ministero della marina. Nei riguardi della parte tecnico-addestrativa e d'impiego le unità della M. da COS dipendono direttamente dall'ispettorato.

Nelle isole il comandante di M. DICAT di corpo d'armata, o il comandante di M. da COS se più anziano, ha funzioni di comandante di gruppo legioni, con diretta dipendenza, quindi, dall'ispettorato. Il suo comando assumerà il nome di comando CC. NN. M. DICAT e da COS dell'isola.

7. Gli studi ed i progetti di mobilitazione della M. DICAT e della M. da COS sono, per quanto concerne il personale, di spettanza del comando generale della M.V.S.N. (Ispettorato M. DICAT e M. da COS) e dei comandi DICAT di corpo d'armata o dei comandi legioni o coorte M. da COS.

Questi ultimi dovranno però tenerne continuamente al corrente i rispettivi comandi di corpo d'armata o di zona marittima ai quali spetta di assicurare, in ogni modo, l'immediata mobilitazione della DICAT e delle batterie da costa prevedendo la costituzione, con personale in congedo

del R. esercito o della R. marina, dei comandi, reparti ed elementi DICAT e da COS non ancora completamente costituiti dalla Milizia e per i quali non abbia ancora avuto luogo, quindi, la dichiarazione del pronto impiego.

Tutte le altre operazioni di mobilitazione (escluse cioè quelle riguardanti il personale della milizia DICAT e della milizia da COS) sono di spettanza dei comandi di corpo d'armata o di zone marittime.

La presente circolare abroga la circolare n. 150 del *giornale militare* 1930.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 229. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante agli elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.** — (Gabinetto). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

All'elenco SMst. 1 di cui alla circolare n. 126 del *giornale militare* 1931 aggiungere:

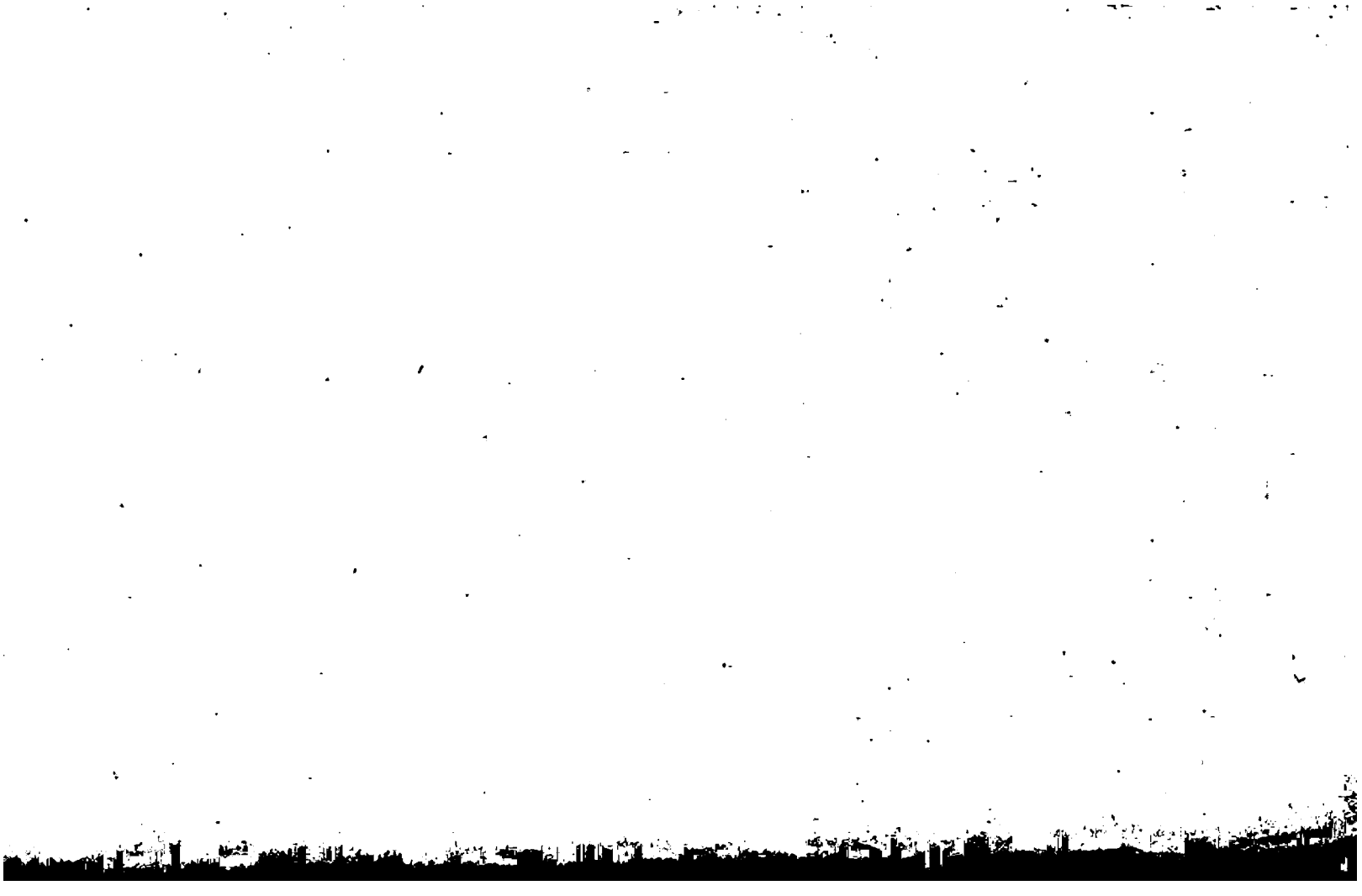
Uffici degli addetti militari presso le ambasciate e presso le legazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 230. — RECLUTAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi per la causa fascista.** — (Gabinetto). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota numero 3052/1.1.8.7 del 18 marzo 1935-XIII, ha disposto che, in applicazione della legge 24 marzo 1930, n. 454, i sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi per la Causa Fascista sono equiparati ai sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni circa la nomina a sottotenente di complemento, prevista dalla legge 28 dicembre 1931, n. 1633.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PARTE SECONDA

Circolare N. 231. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 15 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, che stabilisce e regola il funzionamento del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1933 col quale sono nominati i componenti il Consiglio di amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Decreta:

Il maggiore di fanteria riassunto in servizio sedentario VOLPE cav. uff. Giuseppe cessa di far parte del consiglio di amministrazione del fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito di cui all'articolo 6 del predetto R. decreto-legge, ed è sostituito dal colonnello di amministrazione in S. P. E. BERTINI cav. uff. Enrico a decorrere dal 1° marzo 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro delle finanze: THAON DI REVEL.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 7, *foglio n.* 390. — CAVALLARI.

N. 232. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del collegio medico-legale. — (Gabinetto) — 5 marzo 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato, quale risulta modificata dall'articolo 17 del R. decreto-legge 16 magio 1926, n. 855, convertito in legge con la legge 21 novembre 1926, n. 2147;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 11 marzo 1926, n. 416, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tenente colonnello medico in servizio permanente effettivo del R. esercito GRAZIOLA dottor Gerardo è nominato, a decorrere dal 2 marzo 1935, membro del collegio medico-legale, in sostituzione del colonnello medico in aspettativa per riduzione di quadri CALENDOLI dottor Saverio, che cessa dalla suddetta carica a decorrere dalla medesima data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 7, *foglio n.* 150. — CAVALLARI.

N. 233. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933).** - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 marzo 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI (circ. 601 del *giornale militare* 1933);

Visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI:

1° GRAVANT Giovanni con punti 17,975 su 20.
2° BRAIDA Michele con punti 17,775 su 20.
3° MONTEMURRO Luigi con punti 16,20 su 20.

Art. 2.

I seguenti impiegati che pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportato i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo.

A norma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame d'idoneità in-

detto col decreto ministeriale in data 6 novembre 1933-XII, se a tale data avevano già raggiunta la prescritta anzianità per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli altri esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

1° MARCHINI Manfredo con punti 15,25 su 20.
2° TROIANO Gaudioso con punti 15,025 su 20.
3° TERRANOVA Filippo con punti 14,975 su 20.
4° MONTEFIORI Paolo con punti 14,725 su 20.
5° RANUCCI Giuseppe con punti 14.525 su 20.

Roma, 6 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BASTIANINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Registro 7, *foglio* 148.

N. 234. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII, col quale fu indetto un concorso per titoli e per esame a 149

posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri reali;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 149 posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII:

1. Sergente maggiore MELIS Giovanni, con punti 20,81;
2. Maresciallo ordinario BILOTTI Saverio, con punti 20,355;
3. Maresciallo maggiore BALDUCCI Pasquale, con punti 20,30;
4. Maresciallo ordinario CARBONE Pietro, con punti 19,47;
5. Maresciallo maggiore DALL'ANESE Angelo, con punti 18,08;
6. Maresciallo maggiore COLLARETA Filippo, con punti 16,185.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 7, *foglio n.* 144

N. 235. — AVANZAMENTO. — **Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 aprile 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 109 *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi dei maggiori veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

TESINI Ilario, divisione militare del « Metauro ».

DE SIMONI Alberto, divisione militare del « Carnaro ».

MILANESI Carlo, centro rifornimento quadrupedi Persano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 236. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara, 26-27 aprile 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri) — 4 aprile 1935 – Anno XIII.

Premio ministero della guerra. - Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 26 aprile: marcia di Km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo: in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di Km. 5, con 10 ostacoli, di altezza non superiore a m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di 450 metri al minuto primo.

Prova di addestramento (mattino) 27 aprile: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 27 aprile: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli, di altezza massi-

ma di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 5000 date dal ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 237. — CONCORSI E GARE — **Riunione corse Grosseto, domenica 28 aprile 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

Premio ministero della guerra: (corsa ad ostacoli — militare —) 2ª circoscrizione — Una coppa al cavaliere del vincitore e L. 3000 (1950-450-300 e L. 300 all'allevatore), di cui L. 2000 date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.) che non abbiano vinto nell'annata la somma di L. 10.000 . Pesi: anni 4 Kg. 66, anni 5 Kg. 70, anni 6 ed oltre Kg. 72. Sopraccarico di Kg. 2 per ogni corsa ad ostacoli vinta nell'annata, e discarico di Kg. 3 per i cavalli che dal 1° gennaio 1935 non abbiano vinto somma alcuna in ostacoli. Per i cavalli di mezzo sangue Kg. 7 di discarico. Distanza m. 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 23 aprile, ore 12.

I cavalli di mezzo sangue che prenderanno parte a questa corsa avranno l'iscrizione gratuita nelle tre corse ad ostacoli in campagna che si svolgeranno nella riunione per cavalli di mezzo sangue.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 238. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali superiori di complemento in congedo delle varie armi.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

1. All'ultimo periodo dei corsi per capitani di complemento di cui alla circ. 187 *giornale militare* c. a. potranno partecipare gli ufficiali superiori di complemento delle varie armi che ne facciano domanda.

2. L'aliquota di ufficiali per ciascun corso rimane così stabilita:

20 di fanteria
2 delle truppe celeri
10 di artiglieria
2 del genio.

3. Il periodo di ciascun corso per ufficiali superiori è il seguente:

1° corso: 5 maggio 11 maggio;
2° corso: 26 maggio-1° giugno;
3° corso: 16 giugno-22 giugno.

4. Per la presentazione delle domande ed il trattamento economico valgono le disposizioni contenute nella circolare sopracitata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 239. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del fascicolo: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1935-XIII ».** — (Gabinetto). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

E' stato pubblicato il fascicolo: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1935-A. XIII » Prezzo L. 1 Numero categorico 1126.

Il fascicolo sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni del ministero, ai comandi, corpi ed enti ai quali venne distribuita, a suo tempo, la predetta pubblicazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 240. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

E' stata pubblicata la nuova edizione 1935 del « Regolamento per la scuola di guerra » che abroga e sostituisce la precedente edizione 1928.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, la distribuzione sarà effettuata sulla base dell'elenco contenuto nella circolare 342 *giornale militare* 1928.

Il regolamento sarà inserito a pag. 169 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, col n. 2803 — prezzo L. 2.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 241. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

E stato pubblicato il « Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale » — Edizione 1935 - Prezzo L. 5.

Detto regolamento che viene inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, servizio ippico e veterinario, pag. 157, con il numero categorico 2734, sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero agli enti indicati nell'elenco sotto riportato e nel numero di copie stabilito dall'elenco stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ELENCO di distribuzione del « Regolamento sul servizio veterinario militare territoriale » - Edizione 1935 - Anno XIII.

Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	*copie*	12
Ministero guerra (eccettuato il comando del corpo di stato maggiore) (1)	»	150
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, della artiglieria, del genio, del materiale automobilistico, della fanteria e dei servizi di commissariato militare	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria. . .	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	3
Comandi di divisione militare	»	2
Comandi di divisione celere	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata	»	1
Delegazione trasporti militari	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	*copie*	2
Ispettorati di zona	»	1
Comandi di legione	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	2

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	*copie*	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2

(1) Delle quali 100 *copie* all'ufficio del capo del servizio veterinario.

Comando scuola centrale del genio	*copie*	1
Comando scuola centrale delle truppe celeri	»	2
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Scuola allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	*copie*	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	*copie*	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	*copie*	2
Comando di gruppo	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	*copie*	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1

Servizio chimico militare.

Direzione servizio chimico militare	*copie*	2

Corpo sanitario militare.

Diezione di sanità militare	*copie*	1
Direzione di ospedale militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	*copia*	1
Direzione di commissariato militare	»	2

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	*copie*	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando distretto militare	*copie*	1
Comando centro rifornimento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	2
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Truppe coloniali.

Comando R.C.T.C. della Tripolitania	*copie*	12
Comando R.C.T.C. della Cirenaica	»	10
Comando R.C.T.C. dell'Eritrea	»	4
Comando R.C.T.C. della Somalia	»	4

Altri ministeri, enti, ecc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	*copie*	1
Ministero della marina (Gabinetto)	»	1
Ministero delle colonie (Gabinetto)	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto)	»	1
Ministero dell'agricoltura e foreste	»	6
Altri ministeri	»	1
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca)	»	1
Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca)	»	1
Comando generale M.V.S.N.	»	4
Comando generale R. guardia di finanza	»	1
Comando generale milizia nazionale forestale	»	2
Comandi di legione forestale	»	9
Comitato mobilitazione civile	»	2
Ufficio collegamento M.V.S.N. R.E.	»	1
Istituto di guerra marittima	»	2
Ufficio collegamento R.E.	»	1

Direzione generale della pubblica sicurezza - Roma.

Comando squadroni agenti di pubblica sicurezza	*copie*	2

N. 242. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C » edizione 1931.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra ne curerà la distribuzione agli enti indicati nellelenco Aut. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per R. esercito: parte 2ª — servizio automobilistico — pag. 164: numero categorico 2785, edizione 1934, prezzo L. 1.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 243. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissioni giudicatrici per i concorsi a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario militare indetti nell'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a tenente medico, chimico-farmacista e veterinario in S. P. E., indetti rispettivamente con le circolari 43, 44 e 45 del *giornale militare* 1935, sono così composte:

Concorso a tenente medico:

Maggiore generale medico RIZZUTI Giuseppe, *presidente;*

Colonnello medico SANTAMARIA Alberto, *membro;*

Colonnello medico GIORDANO Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello medico DE BERNARDINIS Virginio, *membro;*

Maggiore medico ANGELINI Antonio, *membro;*

Maggiore medico GRIFI Filippo, *membro;*

1° capitano medico GIACOBBE Corradino, *membro;*

1° capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Concorso a tenente chimico-farmacista.

Maggiore generale medico TECCE Pasquale, *presidente;*

Colonnello chimico-farmacista PAGNIELLO Alfredo, *membro;*

Tenente colonnello chimico-farmacista LOMBARDI Manlio, *membro;*

1° capitano medico LIPANI Antonino, *segretario.*

Concorso a tenente veterinario:

Colonnello veterinario PERRUCCI Pietro, *presidente;*

Colonnello veterinario BEZZI Armando, *membro;*

Tenente colonn. veterinario SEGU' Giuseppe, *membro;*

1° capitano veterinario DELL'ORBO Secondo, *segretario;*

Colonnello veterinario MELCHIORRI Ilario, *membro supplente.*

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 244. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

1. Il maresciallo ordinario CHIANETTA Calogero del 12° reggimento fanteria, risultato idoneo agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circ. n. 441 *giornale militare* 1933, è nominato capo - radiotelegrafista secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità.

2. Nella matricola del sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista indetto con la circ. n. 441 del *giornale militare* 1933, e nominato capo radiotelegrafista (circ. n. 244 del *giornale militare* 1935 . . . li . . .

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 245. — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici. — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 aprile 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* corrente anno, *alla commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando*, sono apportate le seguenti varianti sotto la data del 1° aprile 1935-XIII.

I colonnelli:

FOGLIANI Luigi, del genio;

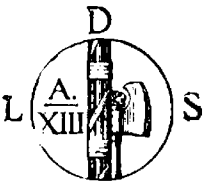
NEGRO Guglielmo, di fanteria;

sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

BIANCHI Armando, comandante scuola centrale del genio;

VIALE Carlo, comandante 3° granatieri.

IL Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(7107816) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. - (Copie 6737)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1935 - ANNO XIII — 12 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 246 - 25 febbraio 1935 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 265 - Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 755

» 247 - 5 marzo 1935 - Anno XIII — MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 279. - Estensione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari . . . . . » 761

» 248 - 18 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che reca varianti alle norme per la liquidazione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito . . . . . » 765

» 249 - 11 aprile 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori . . . » 767

» 250 - 11 aprile 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale . . . . . » 769

PARTE SECONDA

N. 251 – 28 marzo 1935 – Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale. . . . . *Pag.* 771

» 252 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei CC. RR., compresi nei limiti, per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-1936 ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 772

» 253 – 11 aprile 1935 – Anno XIII AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato . . . . . » 774

» 254 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 778

» 255 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani medici, chimici-farmacisti, di commissariato e di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 779

» 256 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . . » 781

» 257 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 781

» 258 – 11 aprile 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale sanitario per la guerra chimica . . . . . » 782

N. 259 - 11 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII - circolare 680 *giornale militare* 1933-XII . . . . . *Pag.* 782

NOTIFICAZIONE . . . . . » 783

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 784

PARTE PRIMA

Circolare N. 246. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 265 – Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto). — 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 3 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2042, riguardante la circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 358, *foglio* 54. — MANCINI.

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
1ª Zona Torino	Torino	Torino interna	Torino
		Torino esterna	Id.
		Aosta	Aosta
		Novara	Novara
		Vercelli	Vercelli
	Alessandria	Alessandria interna	Alessandria
		Alessandria esterna	Id.
		Cuneo	Cuneo
		Pavia	Pavia
	Genova	Genova interna	Genova
		Genova esterna	Id.
		La Spezia	La Spezia
		Savona	Savona
		Imperia	Imperia
		Piacenza	Piacenza
		Parma	Parma
2ª Zona Milano	Milano	Milano interna	Milano
		Milano esterna	Id.
		Varese	Varese
		Como	Como
		Sondrio	Sondrio
		Bergamo	Bergamo
		Brescia	Brescia
	Verona	Verona	Verona
		Mantova	Mantova
		Cremona	Cremona
		Vicenza	Vicenza
	Bolzano	Bolzano	Bolzano
		Trento interna	Trento
		Trento esterna	Id.
		Belluno	Belluno
	Padova	Padova	Padova
		Rovigo	Rovigo
		Venezia	Venezia
		Treviso	Treviso
		Udine	Udine

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
2ª Zona Milano (*segue*)	Trieste	Trieste	Trieste
		Pola	Pola
		Fiume	Fiume
		Gorizia	Gorizia
3ª Zona Firenze	Firenze	Firenze interna	Firenze
		Firenze esterna	Id.
		Pistoia	Pistoia
		Siena	Siena
		Arezzo	Arezzo
		Perugia	Perugia
	Livorno	Livorno	Livorno
		Pisa	Pisa
		Lucca	Lucca
		Massa	Massa
		Grosseto	Grosseto
	Bologna	Bologna interna	Bologna
		Bologna esterna	Id.
		Modena	Modena
		Reggio Emilia	Reggio Emilia
		Ferrara	Ferrara
		Ravenna	Ravenna
		Forlì	Forlì
	Ancona	Ancona	Ancona
		Pesaro	Pesaro
		Macerata	Macerata
		Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
		Pescara	Pescara
		Chieti	Chieti
		Teramo	Teramo
		Zara	Zara
4ª Zona Roma	Roma	Roma 1ª	Roma
		Roma 2ª	Id.
		Battaglione carabinieri Reali Roma 1°	Id.
		Battaglione carabinieri Reali Roma 2°	Id.
		Gruppo squadroni carabinieri Reali	Id.
		Squadrone carabinieri Guardie del Re	Id.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
4ª Zona Roma (*segue*)	Lazio (Roma)	Littoria	Littoria
		Laziale 1ª	Roma
		Laziale 2ª	Id.
		Frosinone	Frosinone
		Viterbo	Viterbo
		Terni	Terni
		Rieti	Rieti
		Aquila	Aquila
	Cagliari	Cagliari interna	Cagliari
		Cagliari esterna	Id.
		Nuoro	Nuoro
		Sassari	Sassari
5ª Zona Napoli	Napoli	Napoli interna	Napoli
		Napoli esterna	Id.
		Caserta	Id.
		Salerno	Salerno
		Benevento	Benevento
		Avellino	Avellino
	Bari	Bari	Bari
		Brindisi	Brindisi
		Lecce	Lecce
		Taranto	Taranto
		Matera	Matera
		Foggia	Foggia
		Campobasso	Campobasso
	Catanzaro	Catanzaro interna	Catanzaro
		Catanzaro esterna	Id.
		Reggio Calabria	Reggio Calabria
		Cosenza	Cosenza
		Potenza	Potenza

Dall'ispettorato della 5ª Zona dipendono anche i comandi carabinieri Reali dislocati nelle isole italiane dell'Egeo.

6ª Zona Palermo	Palermo	Palermo esterna	Palermo
		Palermo interna	Id.
		Battaglione carabinieri Reali Palermo	Id.
		Trapani	Trapani
		Agrigento	Agrigento
		Caltanissetta	Caltanissetta

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
6ª Zona Palermo (*segue*)	Messina	Messina interna	Messina
		Messina esterna	Id.
		Catania	Catania
		Siracusa	Siracusa
		Ragusa	Ragusa
		Enna	Enna

L'ispettorato della 6ª Zona esercita inoltre sui comandi e reparti carabinieri Reali dislocati nelle colonie le funzioni relative alle ispezioni d'istituto previste dal R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, nonchè alla trattazione delle pratiche concernenti lo stato giuridico del personale dell'arma.

La Scuola centrale carabinieri Reali di Firenze e la Legione allievi carabinieri Reali di Roma – alla quale è in forza la banda dell'arma dei carabinieri Reali - dipendono direttamente dal generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 247. — MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 279 - Estensione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle norme riguardanti la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 5 aprile 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1930, n. 137, che estende alla Regia guardia di finanza le norme suddette;
Visto il R. decreto 6 marzo 1930, n. 353, che apporta modificazioni al predetto R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, relativo al nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, che detta norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari, è applicabile agli appartenenti alla Milizia volontaria per la si-

curezza nazionale, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La relazione o le relazioni, redatte dai quattro rappresentanti di cui all'art. 3 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, sono dai rappresentanti medesimi chiuse in unico piego e trasmesse per via gerarchica:

se trattasi di vertenza fra luogotenenti generali, al Comando generale;

se trattasi di vertenza fra consoli generali, ai Comandi di raggruppamento;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori ed inferiori, al Comando gruppo legioni;

se trattasi di vertenza tra gli altri appartenenti alla Milizia — sottufficiali, graduati e camicie nere — al Comando della legione.

Art. 3.

Il Comando che riceve il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordina immediatamente la costituzione di un giurì d'onore composto di un presidente e di due membri che esso sceglie fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia, se trattasi di vertenza fra ufficiali in servizio permanente effettivo; ove trattisi invece di vertenza fra ufficiali in servizio nei quadri o nella riserva (salvo per questi ultimi il disposto del seguente articolo 8) i due membri potranno essere scelti fra gli ufficiali appartenenti a dette categorie. In ogni caso i due membri componenti il giurì, dovranno essere più anziani dei contendenti.

Il giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra gli ufficiali generali, da un comandante generale o da un luogotenente generale;

in quelle fra ufficiali superiori, da un console generale;

in quelle fra ufficiali inferiori, da un console;

in quelle fra ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra ufficiali di grado diverso il presidente dovrà essere sempre di grado immediatamente superiore al più elevato in grado dei contendenti, e i due membri dello stesso grado di quest'ultimo, ma comunque più anziani;

nelle vertenze fra i sottufficiali e camicie nere della Milizia, il giurì sarà presieduto da un ufficiale superiore assistito da due membri, ufficiali inferiori.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti 11 luglio 1929, n. 1250, e 16 gennaio 1930, n. 137, valgono anche per le vertenze tra i militari delle Forze armate in essi contemplate e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e suoi corpi specializzati. In tal caso si osservano le norme stabilite rispettivamente agli articoli 10 e 4 dei Regi decreti sopra citati.

Art. 5.

Nelle vertenze cavalleresche fra ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia nelle Colonie italiane il piego, contenente le relazioni dei rappresentanti, sarà trasmesso, per il tramite gerarchico, al competente Comando del Regio corpo truppe coloniali, che provvederà alla costituzione del giurì conformemente alle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto. In difetto di ufficiali della Milizia aventi grado o anzianità superiore ai contendenti, il comando del Regio corpo truppe coloniali, previa richiesta del comando interessato, designerà ufficiali di altre Forze armate che siano in possesso dei voluti requisiti.

Art. 6.

Nelle vertenze tra gli appartenenti alla Milizia non aventi grado di ufficiale, il piego sarà trasmesso, per via gerarchica, al Comando della legione o, comunque, al superiore Comando del reparto della Milizia, che nella Colonia ha funzioni di comando di corpo.

Il giurì sarà costituito dal Comando della legione da cui dipendono le parti, od eventualmente da quello da cui dipende lo sfidato, secondo le prescrizioni del citato art. 3

del presente decreto, salvo a rimettere tale incarico al Comando del Regio corpo truppe coloniali, ove non possa provvedersi direttamente.

Art. 7.

Nelle vertenze tra gli appartenenti alla Milizia e gli appartenenti alle altre Forze armate in servizio nelle Colonie italiane, il piego sarà trasmesso, in ogni caso, al competente Comando del Regio corpo truppe coloniali.

Se trattasi di ufficiali superiori il Comando del Regio corpo truppe coloniali costituirà il giurì, designando a presiederlo l'ufficiale più elevato in grado e più anziano dopo il comandante del Regio corpo truppe coloniali.

Se trattasi di ufficiali inferiori, come negli altri casi possibili, la presidenza del giurì sarà affidata ad un ufficiale superiore, designato dal comandante del Regio corpo truppe coloniali.

Conformemente al disposto dell'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1256, i due membri costituenti il giurì saranno prescelti, salvo motivi di forza maggiore, fra gli appartenenti ai rispettivi corpi dei contendenti.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel ruolo della riserva, quando siano anche ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 358, *foglio* 45. — MANCINI.

N. 248. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto che reca varianti alle norme per la liquidazione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, concernente l'istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;

Visto l'art. 21, lettera *a*), del R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura percentuale degli interessi da corrispondersi sui rimborsi delle quote mensili effettivamente versate dai sottufficiali del R. esercito cessanti dal servizio prima del compimento di sei anni di iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » è determinata dal Ministro per la guerra, su proposta del consiglio di Amministrazione del « Fondo » e non potrà comunque superare il 5 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 8, *foglio n.* 336. — CAVALLARI.

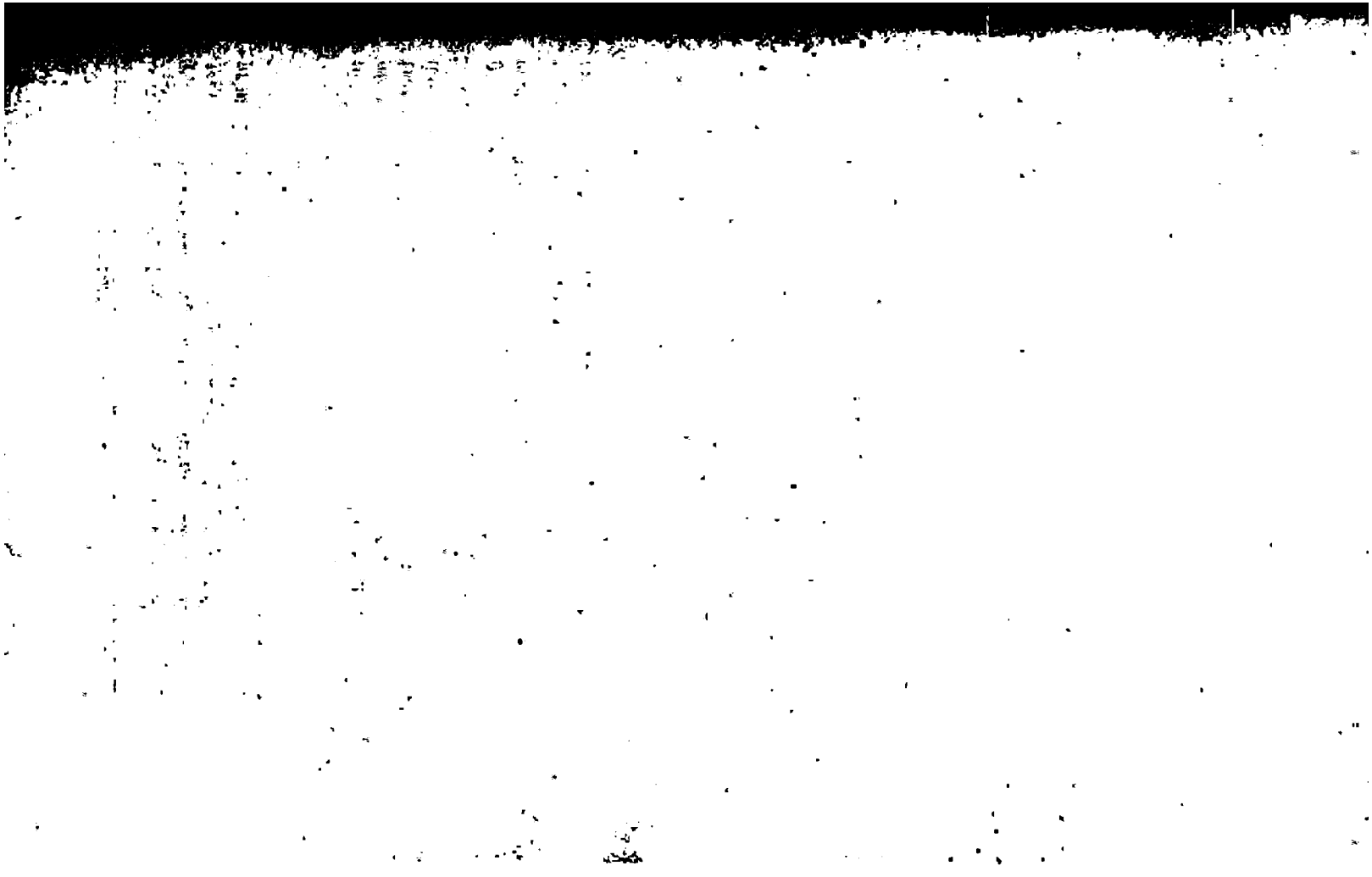
N. 249. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori.** — (Gabinetto). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

1. Il periodo di svolgimento dei corsi speciali per ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, di cui alla circolare 828 *giornale militare* 1934, è protratto al 15 giugno p. v.; potranno quindi essere svolti altri corsi, in relazione al numero delle domande che verranno ancora presentate.

2. Per lo svolgimento dei corsi di cui trattasi, valgono le disposizioni contenute nella circolare 12 *giornale militare* corrente anno.

Alla presente circolare sarà data la massima diffusione a cura dei comandi interessati.

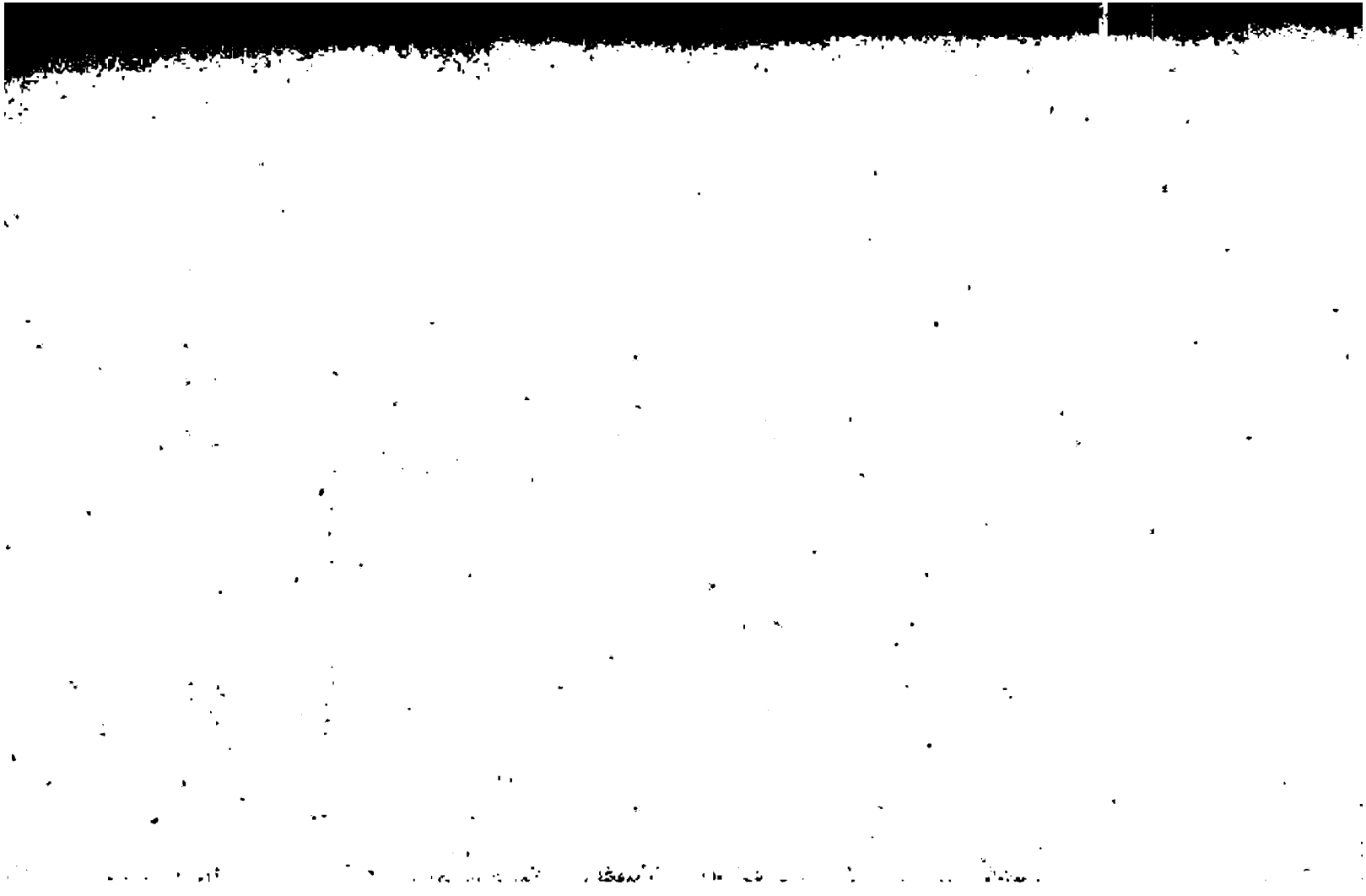
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



N. 250. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione delle bande presso i reggimenti di fanteria divisionale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

A parziale modificazione della disposizione contenuta all'allegato n. 3 della circolare 114 *giornale militare* c. a., ai concorsi per la nomina a maresciallo capo-banda possono esserre ammessi, con precedenza sui civili, anche i sottufficiali e militari di truppa alle armi, non compresi nelle categorie *a*) e *b*) del citato allegato n. 3, qualora siano in possesso dei voluti requisiti di capacità artistica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PARTE SECONDA

Circolare N. 251. — SERVIZIO SANITARIO. - **R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 28 marzo 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari, e da altre amministrazioni dello Stato, quale risulta modificata dall'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, convertito in legge con la legge 21 novembre 1926, n. 2147;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 11 marzo 1926, n. 416, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 2 aprile 1935 è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale membro effettivo, il colonnello medico in S. P. E. del R. esercito ZAFFIRO dott. Antonino, in sostituzione del tenente colonnello medico in S. P. E. del R. esercito GIARRUSSO dott. Gesualdo che, con la data stessa, cessa dalla carica medesima.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1935 - Anno XIII
Guerra, registro n. 8, foglio n. 339. — CAVALLARI.

N. 252. — AVANZAMENTO. — **Capitani dell'arma dei CC. RR., compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-1936, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi dei capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti.

Per i capitani che si trovano o sono destinati al essere inviati nell'Africa Orientale valgono le avvertenze contenute nella circolare n. 197 *giornale militare* corrente anno.

DE RIENZI Umberto, legione Genova.
BRUNO Pasquale, legione Livorno.
RICCI Giuseppino, legione Bologna.
WOCTT Decio, legione Milano.
CARTA MANTIGLIA Antonio, Min. Guerra.
VENTURA Guido, legione Livorno.
VISCONTI Attilio, legione Bolzano.
ESPOSITO AMODIO Pietro, legione Cagliari.
GALGANO Renato, scuola centrale CC. RR.
MASINA Emilio, R.C.T.C. Cirenaica.
MARCHETTI Ugo, ministero guerra.

NATALE Giuseppe, com. gen. dell'arma.
USAI Pasquale, legione all. Roma.
PERINETTI Carlo, legione Roma.
GARIO Carlo, legione Verona.
BERNARDINI Giuseppe, Min. Guerra.
LINFOZZI Sante, legione Livorno.
BOVA Eugenio, legione Bari.
MITTINO Ferdinando, legione Bolzano.
TAMMARO Pasquale, legione Ancona.
GENTILE Francesco Paolo, legione Bologna.
MINNITI Raffaele, legione Genova.
FELICI Silvio, legione Roma.
BALDINETTI Attilio, legione Ancona.
GAVEGLIA Alfonso, legione Napoli.
ZINCONE Clemente, legione Milano.
BRUCCHIETTI Luigi, legione Livorno.
BARONIS Ottorino, legione Trieste.
BORTOLOTTI Agostino, legione Genova.
ERRICO Augusto, legione Firenze.
SESTILLI Gualtiero, legione Ancona.
COLOSIMO Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.
MICELI Attilio, legione Bari.
TUCCARI Francesco, legione Ancona.
RICCIARDI Giovan Battista, legione Alessandria.
CAPUTO Mario, legione Firenze.
GATTINARA Guido, legione Ancona.
MISSALE Attilio, legione Trieste.
MEOLI Camillo, legione Padova.
TOPA Gaetano, legione Bari.
FACCHETTI Raul, legione Bologna.
PETRAGNANI Filippo, com. gen. dell'arma.
LOMBARDO Calogero, legione Catanzaro.
GESSA Antonio, legione Genova.
RAGUSA Salvatore, legione Bari.
BERNI Bernardino, legione del Lazio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 253. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 197 *giornale militare* corrente anno, si portano a conoscenza i nomi dei capitani dei ruoli comando ammessi al secondo turno di esperimenti per lo avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

Con prossima circolare saranno pubblicati i nomi di altri capitani che saranno pure ammessi agli esperimenti del secondo turno.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

ARMA FANTERIA.

RIMINI Luigi, 146° fanteria.
ANDRONICO Giuseppe, com. mil. stazione Foggia.
DUGINI Angiolo, 26° fanteria.
TIBALDI Gerardo, 12° bersaglieri.
CASSESE Felice, R.C.T.C. Tripolitania.
ROSATI Guido, R.C.T.C. Cirenaica.
BALDASSERONI Enrico, 8° bersaglieri.
SANNELLA Alfredo, R.C.T.C. Tripolitania.
BALESTRA Vitantonio, 58° fanteria.
GRIMALDI Carlo, R.C.T.C. Somalia.
PELUSELLI Luigi, 9° alpini.
RICCI Fernando, 26° fanteria.
CHINELLI Mario, 6° bersaglieri.
DAMIANI Vincenzo di Damiano, ministero guerra.
CARLESINO Leopoldo, ministero guerra.
CAPRIO Alfonso, servizio chimico militare.
PEZZANA Alfredo, 53° fanteria.

ROSATO Luigi, R.C.T.C. Tripolitania.
AMOROSO Italo, com. mil. stazione Napoli.
BALDUCCINI Guido, ministero guerra.
NOBILE Vittorio Ugo, R.C.T.C. Cirenaica.
BECHERINI Pietro, ministero guerra.
DI PAOLA Umberto, ministero guerra.
TOTERA Giuseppe, 55° fanteria.
PATRONCINI Giuseppe, R.C.T.C. Somalia.
VINCITORIO Umberto, 11° centro automobilistico.
ROBOTTI Mario, 24° fanteria.
BONAFEDE Guido, ministero guerra.
FERRI Valentino, 74° fanteria.
DE RUBERTIS Giuseppe, ministero guerra.
PODDIGHE Tito, R.C.T.C. Cirenaica.
DELLI COLLI Luigi, ufficio amministrazione personali militari vari.
DI PLOTTI Eliseo, 8° alpini.
MORGANI Pietro, R.C.T.C. Tripolitania.
BONANNO Ippolito, ministero guerra.
CONTI Aspromonte, ministero guerra.
BLUNDO Marcello, 1° bersaglieri.

ARMA CAVALLERIA.

ZANELLI Tomaso, lancieri Firenze.
RESSEL Alberto, cavalleggeri Guide.
VERANI MASINI Alfredo, lancieri V. E. II.

ARMA ARTIGLIERIA.

MAYER Vittorio, 5° regg. art. corpo armata.
DI VUOLO Raffaele, 10° regg. art. armata.
ROSSOLINI Pietro, 20° art. del « Piave ».
BACINO Antonio, 4° regg. art. del Carnaro.
DI CESARE Rinaldo, 5° controaerei.

SERIO Ugo, R.C.T.C. Cirenaica.
MARTINENGO Amedeo, direz. art. c. a. Udine.
GAIA Vittorio, 8° art. armata.
SCHIETROMA Antonio, 10° regg. art. armata.

ARMA GENIO.

MAZZEI Vincenzo, R.C.T.C. Cirenaica.
SCALERA Carlo, R.C.T.C. Cirenaica.
SILVESTRI Virgilio, R.C.T.C. Cirenaica.
RECUPERO Edoardo, com. genio c. a. Torino.
RICATTO Giovanni, 4° genio.
LICASTRO Geniale, 2° minatori.
SESSA Diodato, 11° genio.
PICCIRILLI Leopoldo, 1° genio.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

ARMA FANTERIA.

GENTILE Umberto, 12° regg. bersaglieri, per l'avanzamento a scelta ordinaria, ammesso esperimenti pel 1934-1935, ed autorizzato a sostenerli nel c. a., per l'avanzamento anticipato ammesso per il quadro d'avanzamento 1935-1936.

COSTANZIA di COSTIGLIOLE Mario, 91° fanteria, uff. d'ord. di S. A. R. il Duca di Pistoia, per avanzamento a scelta ordinaria, ammesso esperimenti pel 1934-1935, ed autorizzato a sostenerli nel c. a., per l'avanzamento anticipato ammesso per il quadro d'avanzamento 1935-1936.

CICINELLI Giuseppe, 84° fanteria.
PIROTTI Alberto, R.C.T.C. Tripolitania.
CERRETTI Mario, ministero guerra.
CAMOSSO Luigi, scuola appl. cavalleria.
LO PRESTI Giuseppe, com. div. fant. del « Carnaro ».
SAETTA Antonio, com. div. fant. del « Piave ».
DE GENNARO Letterio, off. art. R. E. Piacenza.

CELIBERTI Carlo, ministero guerra.
PERIN Aldo, 8° alpini.
ARTALE Salvatore, 8° alpini.
DI LORENZO Alfonso, ministero guerra.
TEDESCHI Arcangelo, R.C.T.C. Somalia.
SPOLLAORE Ugo, com. c. a. Trieste.
ACTIS CAPORALE Attilio, 8° alpini.
D'ALOJA Vito, ministero guerra.
CORSI MARIO, ministero guerra.
VERDI Ugo, 6° bersaglieri.
MILAZZO Giuseppe, R.C.T.C. Eritrea.
PANCAMO Gioacchino, 73° fanteria.
LONGO Francesco, com. div. fant. del « Carnaro ».
BONAMICI Oscar, ministero guerra.
LUNGHI Giuseppe, 4° alpini.
DE PALMA Umberto, com. corpo armata Firenze.
FABIANI Emanuele, com. 3ª div. celere.
GOBBATO Adolfo, R.C.T.C. Eritrea.
BASSANELLI Leopoldo, com. des. armata Bologna.
AQUENZA Agostino, com div. fant. del « Carnaro ».
RENZONI Bruno, 26° fanteria.

ARMA CAVALLERIA.

ARFINI Aldo, lancieri V. E. II.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

ARMA FANTERIA.

SIMONELLI Amedeo, ministero guerra.
BELFIORE Rosario, 12° regg. bersaglieri.
PAULUCCI Renato, 63° fanteria.
DE SANDO Giuseppe, ministero guerra.

MARCONI Raffaele, 8° alpini.
CORNALBA Mario, 7° alpini.
TENSINI Francesco, 9° alpini.
BORDA Matteo, com. des. arm. Torino.
SIBILLE SIZIA Gerardo, III com. sup. Alpino.
BARBITTA Alferdo, battagl. sc. centrale fant.
CRISCUOLO Alfredo, ministero guerra.
BONINI Giuseppe, R. accademia fant. e cavalleria.
SAGGINI Renzo, battagl. R. M. San Marco.
BAGNARELLI Elio, R. acc. fant. e cavall.

ARMA ARTIGLIERIA.

ARMELLINI Ezio, 20° art. del « Piave ».
FRANCESCHINI Pietro, 3° regg art. alpina.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 254. — AVANZAMENTO. — **Capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

I sottonotati capitani del servizio studi ed esperienze del genio sono ammessi alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 80 della legge per l'avanzamento:

MEMMO Dino, centro studi minatori Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 255. — AVANZAMENTO. — **Capitani medici, chimici-farmacisti, di commissariato e di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* c. a., i sottonotati capitani dei corpi sono ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Per i capitani che si trovano o son destinati ad essere inviati nell'Africa Orientale valgono le avvertenze contenute nella circolare n. 197 del *giornale militare* corrente anno.

Capitani medici.

GANORA Romualdo, 29° fanteria.

SANDULLI Pietro, osp. mil. di Genova, ammesso esperimenti pel 1934-1935 ed autorizzato a sostenerli nel c. a.

DECINA Camillo, R.C.T.C. Somalia.

LANNA Leonida, 10° art. di corpo armata.

RICCI Antonio, ospedale militare Firenze.

CARIMATI Giuseppe, direz. sanità corpo arm. Milano.

SURACI Bruno, ospedale militare Milano.

MAGNINI Enea, commiss. medica pens. guerra Perugia.

RONGA Gaetano, ospedale militare Udine.

DATTILO Giuseppe, ospedale militare Roma.

BUCCI Pasquale, ospedale militare Brescia.

MORINO Enrico, ospedale militare Verona.

CHIESA Emanuele, ospedale militare Alessandria.

SOLERI Giovanni, ospedale militare Piacenza.

MILETTI Ernesto, ospedale militare Verona.

MUSTO Pasquale, ospedale militare Caserta.

PICCARRETA Francesco, ospedale militare Roma.

FROGGIO Francesco, 4° artiglieria corpo armata.

MANFREDI Arnaldo, 16° fanteria.
ZAFFIRO Giovanni, 24° artigl. div. fant. « Peloritana ».
LO VECCHIO Gioacchino, ospedale militare Palermo.

Chimici-farmacisti.

MASSEO Saverio, ospedale militare Chieti.
DE PALMA Filippo, ospedale militare Napoli.
DE MARCO Cesare, ospedale militare Roma.

Commissari.

GASPARINI Carlo, direz. comm. C.A. Roma.
LISI Domenico, direz. comm. C.A. Napoli.
GIARRATANO Benedetto, direz. comm. mil. Roma.
GENESIO Alfredo, R.C.T.C. Cirenaica.
DAGNA Italo, R.C.T.C. Tripolitania.
GIOVANNONE Giuseppe, sez. comm. della Sardegna.
PARISI Roberto, isp. servizi comm. mil. Roma.
APRILE Luigi, dir. comm. C.A. Milano (Isp. 1ª zona).
PELLEGRINI Romeo, direz. comm. C.A. Milano.
PERSANI Luca, direz. comm. C.A. Torino (ass. com. mob. civile).

Amministrazione.

SEQUI Francesco, osped. mil. Udine. Ammesso agli esperimenti per l'anno 1934-1935, ed autorizzato a sostenerli nel c. a.
ARGENTATI Ciro, com. distretto mil. Siena.
MONARI Raimondo, direz. art. corpo armata Bologna.
BRACCI Guido Guerra, com. distretto di Arezzo.
FAZIO Alfonso, 2° regg. genio.
DI NATALE Santo, 224° fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 256. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 aprile 1935 – Anno XIII.

Sono nominati commissari militari ippici:

Il colonnello CHIARI Augusto, comandante il reggimento artiglieria di Gavinana IIª in sostituzione del colonnello SCANAGATTA Ubaldo, per il corpo d'armata di Firenze.

Il ten. col. BOSELLI cav. Guido, incaricato del comando del reggimento artiglieria delle Murge, in sostituzione del colonnello CASTAGNA Giacomo, per il corpo d'armata di Bari.

Il colonnello VACCARI Umberto, incaricato delle funzioni di comandante la brigata celere « Eugenio di Savoia » (1ª), in sostituzione del generale di brigata CHIAPIRONE Ferdinando, per il corpo d'armata di Udine.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 257. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 11 aprile 1935 – Anno XIII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari n. 213, 392, 584, 807 e 978 del *giornale militare* 1934, si sono verificati i seguenti mutamenti:

Il generale di divisione del ruolo naviganti dell'arma aeronautica PELLEGRINI Aldo ed il generale di brigata PORRO Felice sono nominati in rappresentanza della

R. aeronautica, membri effettivi della commissione, in sostituzione del generale di divisione BOSIO Antonio e del generale di brigata MARTELLI-CASTALDI Sabato.

(*D. M.* 8 gennaio 1935-XIII).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 258. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale sanitario per la guerra chimica.** — (Direzione generale di sanità militare). — 11 aprile 1935 – Anno XIII.

È stato pubblicato il « Manuale sanitario per la guerra chimica », edizione 1935-XIII.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto manuale verrà distribuito in base all'elenco San. 1 (modificato) della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, servizio sanitario militare, pagina 146, numero categorico 2642, prezzo lire 4,60.

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 %, stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 259. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII – circ. 680 *giornale militare* 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1935 – Anno XIII.

Gli esami di idoneità per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circ. 680 *giornale militare* 1933-XII), avranno

inizio il giorno 25 aprile 1935-XIII, presso il collegio militare di Roma, alle ore 8,30 precise.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 marzo 1935-XIII

Provincie	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Varese.....	Il comune di Viggiù ed Uniti è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Viggiù »	n. 2353 4 ottobre 1934	54
Aosta.....	Il comune di Valchiusa è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Vico Canavese »	n. 137 3 gennaio 1935	57
Cagliari.....	La parte di territorio del comune di Quartu Sant'Elena, delimitata giusta il progetto vistato in data 5 febbraio 1935 dall'ufficio del genio civile di Cagliari, è aggregata al comune di Cagliari	n. 236 25 febbraio 1935	73

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 10ª, anno 1935-XIII, circolare 149:

A pag. 435, seconda riga, in luogo di: « lunedì 22 aprile 1935-XIII », leggasi: « mercoledì 24 aprile 1935-XIII ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue	L. 80
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

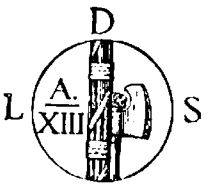
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7108303) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6763)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1935 - ANNO XIII — 16 APRILE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 260 - 12 aprile 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1915 . . . . . *Pag.* 785

PARTE SECONDA

Circolare N. 260. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1915.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 aprile 1935 - Anno XIII.

Apertura di leva.

1. In tutto il Regno e nelle colonie italiane deve essere eseguita la leva dei giovani nati nel 1915. La sessione di questa leva sarà aperta il giorno 25 aprile 1935 e chiusa il 30 novembre 1935.

In conseguenza col 24 aprile 1935 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1914, ai termini dell'art. 52 del testo

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE

unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, numero 1332.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 25 aprile corrente anno i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1915 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Con la circolare 9 luglio 1934, n. 1003, si sono autorizzati gli uffici di leva a cancellare dalle liste di leva di terra gli inscritti marittimi della classe 1915 per i quali fossero pervenute dalle regie capitanerie di porto richieste di cancellazione.

4. I consigli di leva provvederanno altresì alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. marina, o nella R. guardia di finanza (ramo mare), prima del giorno fissato per il loro esame personale ed arruolamento nella leva di terra.

Quelli invece che contraggano arruolamento volontario nella R. marina, o nella R. guardia di finanza (ramo mare), dopo essersi presentati al consiglio di leva di terra ed essere stati arruolati nel R. esercito non dovranno essere cancellati, ma dovranno essere mantenuti nelle liste di leva di terra e per loro si farà luogo soltanto al trasferimento dai ruoli del R. esercito a quelli della R. marina, giusta le istruzioni contenute nelle « *Norme per le inscrizioni e le cancellazioni degli inscritti nelle liste della leva di mare e per i trasferimenti dei militari dai ruoli del C.R.E.M. a quelli del R. esercito e viceversa* » entrate in vigore il 1° agosto 1932.

5. I comandi dei distretti faranno conoscere ai competenti uffici, colla massima sollecitudine, gli arruolamenti volontari di inscritti marittimi nel R. esercito, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe

coloniali. Gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra, dopo avere accertato che costoro non siano stati già arruolati dai consigli di leva di mare, e a darne comunicazione alle capitanerie di porto competenti (1).

Per effetto dell'art. 7, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva di mare 28 luglio 1932, numero 1365, dovranno essere reinscritti nelle liste di leva di terra anche i marittimi della classe 1915 che siano stati incorporati prima del 30 novembre 1934 in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie (2).

Per la reinscrizione dei predetti marittimi nelle liste di leva di terra sarà adottata la seguente formula:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . . (arruolato volontario, ecc.). . . . . nel . . . . . (indicare il corpo).

6. Devono essere reinscritti sulle liste di leva di terra i giovani che vengano segnalati dalle Regie capitanerie di porto, sia come esuberanti al fabbisogno della R. marina sia come aventi titolo a ferma minore.

Tale reinscrizione deve avere luogo anche se la segnalazione avvenga dopo la chiusura della sessione.

---

(1) Si ricorda che le disposizioni di cui alla circolare 198 del *giornale militare* 1926, sono state abrogate, in seguito all'entrata in vigore delle « *Norme* » indicate al n. 4 della presente circolare. Perciò gli inscritti, che fossero stati già arruolati con la leva di mare, non devono essere reinscritti nelle liste di leva di terra, per il fatto di aver contratto arruolamento volontario nei corpi suindicati, dovendo essere solamente trasferiti dai ruoli del C.R.E.M. a quelli del R. esercito, a meno che la reinscrizione venga espressamente richiesta dal Comando superiore del C.R.E.M. per mezzo delle Regie capitanerie, nel qual caso dovrà essere chiesta l'autorizzazione preventiva a questo ministero.

(2) A questo proposito gli uffici di leva ed i comandi di distretto militare tengano presente che l'art. 16 della circolare del comando superiore del C.R.E.M. — contenente le istruzioni relative alla chiamata alla leva di mare della classe 1915 — ha stabilito il divieto di arruolamento nel R. esercito o in altri corpi delle forze armate dello Stato dal 30 novembre 1934 in poi, degli inscritti o degli arruolati nella leva di mare della classe 1915.

Tanto nell'un caso che nell'altro i giovani reinscritti sulle liste della leva di terra devono essere sottoposti a visita, e, qualora sia già avvenuta la chiamata alle armi delle reclute della stessa ferma, devono, se idonei, essere avviati subito alle armi.

Gli uffici di leva dovranno alla fine della leva indicare al ministero il numero di dette reinscrizioni.

7. Pel disposto dell'art. 7, lettera *d*), del nuovo testo unico delle disposizioni sulla leva di mare art. 24 della circolare di chiamata della leva marittima sui nati nel 1915, devono essere ripristinati sulle liste di leva di terra e cancellati da quelle della leva marittima gli inscritti i quali, all'epoca della chiamata alla leva della loro classe, risultino domiciliati e residenti nelle colonie italiane e nelle isole italiane dell'Egeo.

8. Il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai commissari di leva, giusta quanto è stabilito con la circolare 1008 del 1° agosto 1929-VII (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva).

Inscritti arruolatisi volontari.

9. I comandi di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè i comandi della R. aeronautica, della Regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, portuaria, stradale e del corpo degli agenti di P. S., devono osservare le tassative prescrizioni dei nn. 97 e 99 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, giusta le quali *quindici giorni prima* che comincino in ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, devono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovino inscritti ai rispettivi corpi e scuole, e che per ragione di età concorrano alla leva chiamata.

Ai detti elenchi devono essere unite, per ciascuno dei giovani che vi si trovano compresi, le copie dei fogli matricolari, se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio, se trattasi di ufficiali.

Ad ogni buon fine, *gli enti predetti dovranno mandare una copia di tali elenchi ai competenti uffici provinciali di leva,* i quali dopo aver verificato se i giovani militari indicati in detti elenchi si trovino inscritti nelle liste di leva del comune rispettivo solleciteranno subito presso i comuni interessati, *la trasmissione della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio,* qualora non fosse stata già rimessa a norma del n. 101 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

10. I comandi della M. V. S. N. dovranno anche essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengono alle legioni libiche, visto che, a senso dell'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il servizio da essi prestato in tali legioni è considerato come servizio militare.

11. Gli uffici di leva, in base alle variazioni contenute nelle copie dei fogli matricolari e degli stati di servizio relativi agli arruolati volontari, promuoveranno la seguente decisione:

« Già in servizio come volontario nel . . . . . (reggimento, corpo o scuola del R. esercito, ovvero della R. guardia di finanza, ecc.), al n. .... di matricola (elenco mod. 8 in data . . . . .)».

Per detti giovani non dovrà farsi un nuovo foglio matricolare, bensì sulla copia del foglio stesso ricevuta dal corpo o scuola, dovrà inserirsi, a mano, la variazione:

« Ha concorso alla leva con la classe . . . . . addì . . . . . (data della decisione del consiglio di leva) ».

Questa copia del foglio matricolare, così completata, deve essere trasmessa al competente distretto militare, il quale, dopo avere preso nota della variazione sui ruoli matricolari, invierà la copia medesima al corpo cui appartiene il militare.

Per gli arruolati volontari nelle legioni libiche si adotterà la decisione contenuta nella formula seguente:

« Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nelle legioni suddette) per-

chè a quella data arruolatosi nelle legioni libiche della M.V.S.N. ».

Prima però che sia presa questa decisione, gli uffici di leva dovranno assumere informazioni telegrafiche presso i rispettivi comandi di milizia per conoscere se perduri la appartenenza alle legioni libiche, condizione questa indispensabile per pronunciare l'arruolamento senza visita.

12. I comandi dei distretti, appena pubblicata la presente circolare, dovranno verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nel 1914, e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa).

13. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

14. Se prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento qualche inscritto della classe 1915 contragga arruolamento volontario presso un corpo militare il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel R. esercito, i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

Gli uffici di leva dovranno a loro riguardo provvedere analogamente a quanto è detto nel n. 11.

15. Il ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 9, 10, 11 e 13 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

16. Gli iscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. accademia predetta.

Liste di leva.

17. Sulle liste di leva della classe 1915 devono essere aggiunti, con numero progressivo, i rivedibili e tutti gli altri rimandati per qualsiasi legale motivo alla detta leva; essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli iscritti del rispettivo comune.

18. Gli inscritti aggiunti devono essere contraddistinti sulla scheda personale, oltre che col numero d'ordine della lista di leva della classe di nascita, anche con quello avuto in leve successive, quali aggiunti in dette liste.

19. Giusta l'art. 59 del T. U. delle leggi sul reclutamento, la verificazione delle liste deve effettuarsi all'inizio delle operazioni di ciascun comune.

20. Compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del n. 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

Dopo che la lista sarà stata verificata ed eventualmente rettificata, il commissario di leva apporrà il numero di ordine progressivo, nella colonna 1 della lista stessa, ed il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile chiuderà ciascuna lista con la formula di prescrizione ai sensi del n. 155 della « raccolta ».

Costituzione del consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

21. A senso dell'art. 24 del testo unico delle leggi sul reclutamento, 8 settembre 1932-X, n. 1332, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal ministro della guerra.

Fermo restando il disposto del successivo n. 23 i comandi di corpo d'armata e i comandi di corpi delle truppe coloniali per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

22. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 31, procederanno alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 2ª leva) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

23. I comandi di corpo d'armata e i comandi dei corpi delle truppe coloniali dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 37 destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali medici in conformità delle disposizioni emanate dalla direzione generale di sanità militare, gli ufficiali delegati e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, indipendentemente dagli scritturali esistenti presso gli uffici di leva, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al ministero gli elenchi di cui al citato § 9 della istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

24. I comandi di corpo di armata e i comandi dei R. corpi delle truppe coloniali cureranno che — per quanto possibile — siano prescelti, quali ufficiali delegati presso gli organi di leva, ufficiali che abbiano una esperienza perso-

nale del servizio di leva: e perciò ufficiali dei distretti, o che abbiano prestato tale servizio presso i distretti o i consigli di leva, o commissioni mobili di leva.

Ai consigli di leva ed alle commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna (1).

Gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 2ª leva).

Per tale ragione si dovrà evitare che la scelta cada sopra ufficiali per i quali siano in corso pratiche di trasferimento o che debbano comunque partecipare nell'anno ad esperimenti per l'avanzamento od a corsi applicativi.

25. L'ufficiale delegato dal ministro per la guerra dovrà indicare anche la idoneità degli arruolati alle varie armi e specialità, compilando il foglio conforme all'allegato *C* di cui al n. 67 della presente circolare.

Per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato, oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nell'adempimento delle sue mansioni.

26. Per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà essere destinato un ufficiale medico.

---

(1) Gli ufficiali delegati per i mandamenti di reclutamento alpino per le commissioni mobili del corpo d'armata di Bari dovranno essere designati dal comando del corpo d'armata di Udine. Dallo stesso comando di corpo d'armata dovrà pure essere designato l'ufficiale delegato per i mandamenti di reclutamento alpino della provincia di Rieti.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dovranno essere destinati due ufficiali medici.

27. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di corpo d'armata e i comandi dei corpi di truppe coloniali cureranno che i detti ufficiali siano fatti presentare ai comandi dei distretti militari o all'ufficio matricola del rispettivo comando di truppe coloniali, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva, cui saranno destinati, almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le sedute, affinchè possano prendere sufficiente ed esatta cognizione di tutte le operazioni contenute nella presente circolare relativamente ai compiti a loro affidati e per ricevere dai predetti comandi opportune istruzioni per il regolare adempimento ai loro compiti.

28. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I comandi di corpo d'armata e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

29. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura: essi non dovranno essere sostituiti durante il corso delle operazioni della leva, se non per causa di forza maggiore (congedamenti, ecc.), e dovranno essere fatti rientrare ai distretti o ai corpi dopo un mese dalla chiusura della sessione, salvo ad essere nuovamente concessi di volta in volta per le sedute straordinarie che venissero in seguito tenute.

Per gli uffici di leva, peraltro, nei quali per il grande numero degli iscritti siano frequenti le sedute straordinarie e grande sia la mole del lavoro dopo la chiusura della sessione, gli ispettori di mobilitazione potranno disporre che gli scritturali predetti siano lasciati a disposizione degli uffici stessi, in tutto o in parte, per il tempo che riterranno

indispensabile, non oltre però la chiamata alle armi della primavera ventura.

30. I militari scritturali devono essere fatti presentare agli uffici di leva cinque giorni prima che comincino le operazioni, perchè siano preventivamente istruiti nei lavori che devono assolvere e prendano conoscenza del funzionamento degli apparecchi per la compilazione dei fogli matricolari col nuovo sistema a ricalco Mecucci.

Detti scritturali, per quanto riguarda il servizio, sono alla dipendenza del consiglio e della commissione mobile di leva ed il loro impiego è disposto perciò dal rispettivo presidente; soltanto disciplinarmente dipendono dall'ufficiale delegato.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

31. Il giorno 25 aprile 1935, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1915. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia o di colonia a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti (1);

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi, tenendo ben presente a tal uopo quanto è disposto nel n. 34;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che concorrono alla leva marittima.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio, l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

32. Le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

33. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riferrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

34. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e delle commissioni mobili per l'esame e l'arruolamento dei giovani inscritti della classe 1915 si svolgeranno *fra il 6 maggio e il 15 novembre* 1935.

Nelle provincie di Aquila, Benevento, Modena, Potenza e Campobasso le sedute verranno sospese il 29 giugno compreso per essere riprese il 1° agosto.

Nelle provincie di Ferrara, Mantova, Padova e Pesaro verranno sospese il 29 giugno compreso per essere riprese il 16 agosto.

Nelle provincie di Alessandria, Aosta, Ancona, Ascoli, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Como, Cremona, Enna, Fiume, Foggia, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lecce, Littoria, Li-

verno, Macerata, Massa, Matera, Novara, Nuoro, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Ravenna, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trento, Trieste, Varese, Verona, Vercelli, Vicenza e Viterbo le sedute verranno sospese il 29 giugno per essere riprese il 2 settembre.

In tutte le altre provincie e cioè in quelle di Agrigento, Arezzo, Avellino, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Treviso, Udine e Venezia, non si verificherà alcuna sospensione.

Fino a quando non sarà istituito l'ufficio provinciale di leva per la nuova provincia di Asti, continuerà a provvedere alla leva, per gli inscritti dei comuni che sono venuti a far parte della detta nuova provincia, l'ufficio di leva di Alessandria, come è stato praticato per la leva sulla classe 1914.

In tutte le provincie le sedute ordinarie dovranno svolgersi senza interruzione tranne che nei periodi suaccennati e tranne che nei giorni festivi.

L'ordine delle sedute, tenuto presente quanto sopra è detto, sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo comando di corpo d'armata, in relazione alla disponibilità degli ufficiali medici ed al numero degli inscritti nonchè al giro che devono compiere le commissioni mobili, in modo che le sedute ordinarie abbiano termine in tutte le provincie non oltre la data 15 novembre 1935.

L'ordine delle sedute ordinarie nelle colonie verrà stabilito dai singoli consigli di leva d'accordo con i comandi dei RR. corpi delle truppe coloniali tra il 6 maggio e il 15 novembre 1935.

35. Gli scritturali assegnati agli organi di leva delle provincie nelle quali si interrompono le sedute il 29 giugno, possono essere trattenuti dagli uffici di leva nel numero ritenuto indispensabile, per non oltre il 15 luglio, per il quale termine gli scritturali stessi devono rientrare al corpo.

36. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle

commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno assegnati due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli iscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni

37. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 25 aprile 1935. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana; sarà firmato dal presidente del consiglio di leva e dal commissario o dal commissario capo, a seconda che si tratti di uffici con uno o più commissari di leva.

Gli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del giorno 1° maggio 1935 e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo ministero (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) uno al comando del corpo d'armata (o comando del corpo di truppe coloniali) ed uno all'ispettorato di mobilitazione competente per territorio. A tutti gli uffici di leva trasmetteranno poi un esemplare di quella parte del manifesto che riflette il giro delle commissioni mobili e l'ordine delle sedute del consiglio di leva, che dovrà essere conservato in archivio.

38. È fatto divieto ai commissari di leva di diramare ai comuni della provincia circolari contenenti istruzioni sulla documentazione di domande per l'ammissione a ferma minore, o su altri argomenti concernenti il servizio della leva senza prima ricevere il benestare da parte degli ispettori di mobilitazione, i quali, alla loro volta, se lo riterranno del caso, potranno comunicare le circolari stesse al ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per la preventiva approvazione.

Nati nell'anno 1913.

39. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Pertanto gl'inscritti nati nell'anno 1913 e aggiunti sulle liste come rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva dai consigli di leva, o dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti cui i detti capilista appartengono, a meno che si riscontrino in essi lievi deficienze nel rapporto tra altezza e perimetro toracico, debolezza di costituzione non grave o infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

In tal caso, i predetti aggiunti dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva ad una delle sedute ordinarie o suppletive o straordinarie che esso terrà non oltre il 31 dicembre 1935.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1913, che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, non potranno essere mandati rivedibili alla leva successiva e dovranno senz'altro essere riformati.

Verifiche presso i comuni relative al servizio della leva.

40. In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, l'ufficiale delegato nei giorni in cui la commissione si trova nel capoluogo del mandamento dovrà verificare se il comune è provvisto dell'« Istruzione per l'avviamento dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi » (ediz. 1927) e se attende regolarmente alle prescrizioni contenute nella stessa istruzione.

Per tutti i comuni ove non si reca la commissione mobile, l'ufficiale delegato dovrà conferire, prima o dopo la seduta, con i rappresentanti dei comuni informandosi se adempiono a quanto sopra e darà alle autorità medesime chiarimenti e suggerimenti atti ad eliminare le manchevolezze riscontrate.

41. I commissari di leva da parte loro dovranno verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva e accerteranno:

a) se hanno compilato le liste di leva delle due classi successive a quella della quale sono in corso le operazioni per l'esame personale ed arruolamento;

b) se le situazioni di famiglia sono conformi al modello prescritto e tenute legate a registro a madre-figlia con numero progressivo;

c) se il « precetto personale » da essi usato sia aggiornato in relazione alle nuove disposizioni sul reclutamento (allegato *I* alla presente circolare).

Del risultato delle verifiche gli ufficiali delegati daranno conoscenza mediante apposito rapporto all'ispettore di mobilitazione della divisione militare di fanteria.

I commissari di leva noteranno le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui al n. 65 della presente circolare diretta ai prefetti della rispettiva provincia.

Ferme minori.

42 Agli inscritti della classe 1915 e agli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, vanno applicate le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332.

L'assegnazione alle ferme minori dovrà essere fatta secondo le disposizioni contenute nelle « *Norme per la prima applicazione della legge* 8 *gennaio* 1931-XI, *n.* 3, *recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento* 5 *agosto* 1927, *n.* 1437 » e nelle circolari 3 agosto 1931, 11 gennaio, 25 marzo 1932, e 8 giugno 1933, n. 4004.

43. L'esistenza dei titoli a ferma minore contemplati dal predetto testo unico, deve essere comprovata mediante la produzione dei documenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alle « Norme » citate (circ. 260 del *giornale militare* 1931).

Il titolo di cui all'art. 86, n. 8, deve essere comprovato mediante la produzione dei documenti previsti dalla tabella *B*. nn. III o IV.

L'inabilità a lavoro proficuo della madre dell'inscritto deve essere accertata mediante normale visita sanitaria presso il consiglio di leva o la commissione mobile ma, come è ovvio,

deve essere fatta con i dovuti riguardi in luogo appartato e, salvo casi speciali, alla presenza del solo perito sanitario.

Per i titoli di cui agli articoli 86, nn. 18 e 20 e 87 n. 6 non è più necessario che venga prodotta la dichiarazione del podestà attestante che le sorelle *minorenni* dell'inscritto non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia. Così pure per il titolo di cui all'art. 87 n. 7 non occorre che venga prodotto il certificato di nascita del fratello che segue l'iscritto, a meno che questi sia un aggiunto.

44. Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile deve rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che danno diritto a ferma minore.

In caso affermativo lo inviterà a produrre al più presto, ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso deve essere fatta sulla scheda e sulla lista di leva (nonchè sul foglio allegato *C*) la seguente annotazione: « Ha dichiarato di aver titolo a ferma minore di .... grado ».

45. I titoli a ferma minore, giusta il § 13 delle norme di cui al n. 42, debbono essere esposti e comprovati sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva non oltre la chiusura della sessione della leva, 30 novembre 1935.

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno utilmente essere fatti valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei §§ 7 e seguenti delle norme devono essere fatti valere sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di assegnazione a ferma minore. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

Gli ufficii di leva non dovranno restituire agli interessati o alle autorità comunali le domande che loro pervenissero documentate incompletamente o irregolarmente ma dovranno restituire solamente i documenti irregolari, fornendo le indicazioni necessarie per la rettifica o il completamento dei documenti stessi.

46. Gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle amministrazioni comunali sulla necessità di porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse di inscritti per l'assegnazione a ferma minore siano redatti con la maggiore precisione e sollecitudine, e trasmessi tempestivamente agli organi di leva, avvertendo in ogni modo che qualora venga a risultare che i documenti predetti siano stati compilati tardivamente e trasmessi dopo la chiusura della sessione della leva *esclusivamente* per colpa delle amministrazioni comunali, questo ministero promuoverà le opportune sanzioni disciplinari contro i responsabili.

47. Nei riguardi delle assegnazioni a ferma minore dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nel n. 100 e seguenti della circolare 346 del *giornale militare* 1934, relative ai controlli, alle visite, alle formule ecc.

Circa poi il requisito *premilitare* si fa presente che in seguito all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, che estende l'obbligo dell'istruzione premilitare per tutti i cittadini fino alla chiamata alle armi, non sarà più possibile per l'avvenire di riparare, dopo la chiusura della sessione della leva, ad eventuali precedenti inadempienze, e pertanto tutti gli inscritti i quali non abbiano già conseguito senza giustificato motivo il requisito premilitare, dovranno essere *definitivamente* assegnati alla ferma di durata immediatamente superiore in conformità dell'art. 111 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Denuncia dei titoli di studio.

48. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno

farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

Il consiglio di leva o la commissione, venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio, da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, dovrà deferirlo immediatamente all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del citato decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

---

(1) In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma della scuola dell'arte della medaglia;

f) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

g) diploma di abilitazione magistrale;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

i) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile dell'istituto annesso alla Regia scuola industriale di Belluno;

l) diploma di perito minerario, conseguito nelle Regie scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

m) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del decreto 29 giugno 1924;

o) licenza di un Regio istituto nautico;

p) titoli di studio superiori ai precedenti.

49. Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Disposizioni per le colonie.

50. Gli uffici di leva delle colonie, prima di pubblicare il manifesto, cureranno di apportarvi le opportune modifiche nel senso che alle locuzioni: « provincia », « mandamento », « comune », siano sostituite, secondo i casi, le altre: « colonia », « commissariato regionale », o « regione », « comando di zona », ed alle parole « distretto militare » ove questo non esista, siano sostituite quelle di « ufficio matricola presso il comando delle truppe coloniali».

Detto manifesto porterà quindi l'intestazione:

« GOVERNO DELLA . . . . . ».

« CONSIGLIO DI LEVA DELLA . . . . . ».

Gli uffici di leva suddetti inoltre dovranno curare che alle parole generiche « inscritto » o « inscritti di leva » siano sostituite le parole « inscritto » o « inscritti di leva cittadini dello Stato ».

I consigli di leva delle colonie potranno costituire ciascuno una commissione mobile ove concorrano le condizioni di cui al n. 4 del R. decreto dell'11 maggio 1931, n. 686.

51. Per la esecuzione delle visite e la procedura in genere della leva, anche per quel che concerne le assegnazioni alle ferme minori, si applicheranno norme analoghe a quelle di cui alla presente circolare.

Le visite in osservazione anzichè presso gli ospedali militari, laddove questi non esistano, dovranno essere effettuate presso gli ospedali coloniali.

I consigli di leva nel decidere sulla idoneità degli inscritti inviati in osservazione negli ospedali coloniali dovranno tener presente il giudizio che il direttore del locale ufficio di sanità militare esprimerà in base alla dettagliata e circostanziata relazione sull'osservazione redatta dall'ospedale.

52. In conformità degli accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle colonie e il governo dell'Eritrea, resta stabilito che i documenti necessari per il riconoscimento dei titoli a ferma minore possono essere rilasciati dagli uffici regionali di detta colonia.

La stessa disposizione è estesa anche agli uffici regionali della Somalia per il rilascio di documenti di cui sopra ad inscritti di leva residenti in quel territorio.

53. Nella colonia Eritrea e nella Somalia sarà pubblicata la sola lista generale dei renitenti di cui al n. 143, lett. *h*), della circolare 346 del *giornale militare* 1934.

54. Le situazioni della leva compilate su stampati mod. *D*, di cui alla presente circolare, dovranno essere inviate ai ministeri della guerra e delle colonie alle date indicate dal n. 75 della presente circolare.

Inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

55. Il servizio della leva per i nazionali residenti nelle isole italiane dell'Egeo, è affidato al governatore di Rodi. Questi provvederà all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, il governatore provvederà alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *E* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio, la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti a ferma minore.

I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventual-

mente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo del governatore, il quale, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicherà agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

56. Per gl'inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1929.

57. Giusta il § 17 delle norme anzidette, pei residenti all'estero *la leva sulla classe* 1915, *indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si è aperta il* 1° *gennaio corrente anno e si chiuderà il* 31 *dicembre* 1935 salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1936 in conformità del § 37 delle dette « Norme ».

58. Per i provvedimenti che i consigli di leva dovranno adottare al riguardo degli inscritti di leva residenti all'estero, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle « Norme » di cui al precedente n. 56, avendo particolare cura di accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al momento in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno nel Regno dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme » succitate, alla sua immediata precettazione per l'esame personale e dovrà essergli ritirato il passaporto, sempre, beninteso, se rilasciato da autorità italiane (1). Se, invece, si tratti di

(1) I passaporti che vengono ritirati agli inscritti di leva all'atto della costituzione al consiglio od anche anteriormente, dopo l'apertura della leva sulla loro classe, devono subito essere trasmessi alla Regia questura che ebbe a rilasciarli con l'indicazione delle ragioni che han dato luogo al ritiro o ai motivi che si oppongono all'ulteriore validità dei passaporti medesimi.

passaporto rilasciato da autorità straniere, gli organi di leva dovranno limitarsi a prenderne gli estremi, senza ritirarlo, segnalando contemporaneamente l'inscritto alla Regia questura competente, qualora non abbia diritto a riespatriare.

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si terranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizione, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

59. I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti residenti all'estero per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di arruolamento e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a ferma minore da essi invocati.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constatare la loro insanabile inabilità, a senso del § 6 delle sopracitate « Norme », e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

Per quanto riguarda, poi, le decisioni di riforma che siano state prese all'estero sul conto di inscritti nati nell'anno 1913 dovrà aversi presente quanto è stato detto al precedente n. 39.

I consigli di leva si asterranno, perciò, dal confermare quelle di dette decisioni di riforma che siano state adottate per infermità od imperfezione da presumersi suscettibili di modificazioni entro l'anno, segnalando i casi a questo Ministero in conformità del § 39 delle citate « Norme ».

60. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1936, beninteso, dopo aver accertato che non siano rientrati nel Regno. In tale seduta i consigli di leva *provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a di-*

spensa dal presentarsi alle armi degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto, giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1935 a meno che si presentino personalmente.

61. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

62. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data definitiva del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

63. Per effetto dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1915 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

64. Gli uffici di leva dovranno avvertire di quanto sopra le Regie questure e notificare inoltre che il passaporto non può essere concesso nè rinnovato senza il « nulla osta » di questo ministero, ai giovani appartenenti alla leva chiamata, i quali siano rimpatriati dall'estero e non abbiano titolo a dispensa.

Relazioni sulle operazioni della leva.

65. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità

comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al ministero della guerra (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa - ufficio ispettori) per mezzo dell'ispettorato di mobilitazione della divisione, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

Gli uffici di leva inoltre, in base a quanto è prescritto al n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione, trasmetteranno al ministero della guerra (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) una relazione sintetica sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione complessiva quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio relative alle commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Norme generali.

66. Per quanto riguarda la procedura relativa alle operazioni di leva e per quanto non è previsto dalla presente circolare si osserveranno le disposizioni contenute nella circolare 346 del *giornale militare* 1934 relativa alle operazioni per la leva sulla classe 1914.

A modifica, però, di quanto è stabilito dal n. 137, 2° comma della predetta circolare 346, la richiesta dei certificati penali dovrà essere fatta singolarmente per ciascun arruolato (e non più collettivamente mediante elenchi) allo scopo di avere per ogni arruolato un certificato del casellario giudiziale da potere accludere al foglio matricolare.

Per le comunicazioni da fare alle autorità militari a riguardo dei giovani che prestano servizio nella R. aeronautica si richiama l'attenzione sulla nota (1) al n. 51 della

circolare 151 del *giornale militare* c. a. nella quale sono indicati gli attuali centri di reclutamento e mobilitazione della R. aeronautica.

Idoneità delle reclute per le varie armi e specialità.

67. Gli ufficiali delegati od incaricati presso i consigli e le commissioni mobili di leva non formuleranno alcun giudizio di predesignazione, ma si limiteranno a riempire — con la massima diligenza e scrupolosità — un foglio conforme all'allegato *C* (1) annesso alla presente circolare, segnandovi tutte le indicazioni da esso allegato richieste e limitandosi ad indicare in modo sintetico con un « *si* » od un « *no* » l'idoneità degli arruolati alle varie armi e specialità in detto allegato specificate.

68. Il mod. *C* dovrà essere compilato anche per gli individui inviati in osservazione all'ospedale. Però, conosciuto l'esito dell'osservazione, l'ufficiale delegato annullerà il mod. *C*, se l'iscritto sarà stato riformato, o dichiarato rivedibile, mentre, se sarà stato riconosciuto abile, si limiterà ad annotare, nel modello stesso, l'esito della osservazione.

69. I mod. *C*, corredati di tutti i documenti esibiti dagli arruolati per comprovare le loro attitudini professionali, saranno trasmessi, a cura dell'ufficiale delegato, ai rispettivi distretti, insieme coi fogli matricolari.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta agli interessati circa le indicazioni apposte, nei loro riguardi, nel mod. C.

Giusta quanto è stato avvertito con la circolare 4053 del 27 marzo 1935, per agevolare ai comandi federali dei fasci giovanili di combattimento le operazioni di scelta dei contingenti da avviare ai corsi specialisti e graduati dei corsi premilitari, l'ufficiale delegato dovrà compilare per ciascun arruolato, *che presenti attitudine alla specializzazione*, una seconda copia del foglio allegato *C*. Tale copia sarà dallo stesso ufficiale inviata al comando federale provinciale competente con elenco nominativo.

(1) Il mod. *C* del tipo allegato alla presente circolare sarà subito stampato a cura dei distretti militari.

70. Le norme di cui ai precedenti numeri 67 a 69 si applicheranno anche nelle colonie.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, la parte II del mod. *C* sarà riempita in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

Disposizioni speciali per i distretti.

71. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli iscritti arruolati, provvederanno alla formazione del ruolo matricolare mod. 105 (già 57), mediante la riproduzione a ricalco della copia del foglio matricolare in carta velina (circolare 4 maggio 1932, n. 475, ufficio ispettori).

72. Gli stessi distretti, in base alle indicazioni relative ai requisiti professionali e fisici risultanti dai mod. *C*, ripartiranno gli arruolati fra le varie armi e specialità, secondo le particolari istruzioni che riceveranno — al momento opportuno — dal ministero. Così, i comandi dei distretti potranno predisporre il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno dal ministero medesimo in prossimità della chiamata.

73. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che i mod. *C*, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1916, avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

74. I fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) degli inscritti arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva di ciascuna delle colonie dovranno essere trasmessi rispettivamente al comando del distretto militare di Tripoli o di Bengasi, ovvero all'ufficio matricola presso il comando del R. corpo truppe coloniali della Somalia o dell'Eritrea.

Detti comandi ed uffici, coi fogli matricolari che riceveranno dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, formeranno il ruolo matricolare mod. 105 (già mod. 57) tenendo presenti le norme di cui al capo III del « regolamento per le matricole del R. esercito » (ediz. 1907).

Rendiconti della leva.

75. Il 15 dicembre 1935, il 31 gennaio 1936 ed il giorno di chiusura della leva, dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1915 per le decisioni pronunziate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni alle date suindicate.

Tali situazioni, su stampati mod. *D*, che saranno spediti a cura di questo ministero a tutti gli uffici provinciali di leva nel quantitativo necessario, dovranno essere compilate in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - statistica) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

I commissari di leva dovranno inoltrare i documenti sopracitati non oltre le date suindicate.

Con l'attenta e scrupolosa osservanza delle avvertenze e delle note contenute nello stampato sopradetto, non sarà necessario variare in alcun modo il tracciato del prospetto, nè aggiungervi note spiegative.

Ad evitare che le situazioni contengano un numero rilevante di inscritti con esito di leva in sospeso e di assegnazioni soggette a modificazioni, è necessario che:

1) per gli iscritti ammessi a visita per delegazione, gli uffici di leva delegati trasmettano, subito dopo la visita effettuata, agli uffici deleganti la seconda parte del mod. 29;

2) per gli inscritti inviati a visita di osservazione negli ospedali militari, gli uffici di leva richiedano tempestivamente il certificato relativo all'esito dell'osservazione alle direzioni degli ospedali stessi;

3) le domande di assegnazioni a ferme minori siano sottoposte senza ritardo alla decisione dei rispettivi consigli o commissioni mobili di leva.

76. Le domande per le quali i consigli di leva non potessero prendere le determinazioni definitive, per insufficienza di elementi, dovranno formare oggetto di particolare segnalazione, mediante un prospetto conforme a quello sottoindicato, da inviarsi insieme a ciascuna delle sopraindicate situazioni della leva.

Domande di assegnazione a ferme minori in sospeso alla data del .....

Assegnazione attuale (compresa nella situazione mod. *D* alla data.....)		Assegnazione richiesta a ferma minore			
FERMA	Numero assegnati	di 1° gr.	di 2° gr.	di 3° gr.	Totale (uguale a col. 2)
1	2	3	4	5	6
Ordinaria	.....	.....	.....	.....	.....
Minore di 1° grado	.....	.....	.....	.....	.....
Minore di 2° grado	.....	.....	.....	.....	.....

I RR. governi delle colonie ed i signori ispettori di mobilitazione si assicureranno che da parte degli uffici dipendenti sia curata la esatta compilazione dei prospetti suddetti e che la trasmissione a questo ministero avvenga tassativamente nei termini di tempo prescritti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO *A*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1915.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di....
In conformità dell'ordine emanato dal ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1915 e tutti gli altri iscritti aggiunti nelle liste di leva della classe 1915 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Gli altri invece debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località ») e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata recezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed in

ogni caso denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la presentazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti di presentarsi a visita al consiglio o alla commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare, in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. I giovani nati nel 1915 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 4 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 4 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni: quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3° comma dell'art. 190, verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 191 testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332).

6. Gli inscritti dovranno, di norma, presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 od altro documento equipollente.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre, quanto la madre ed il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero perchè nati e residenti all'estero, o perchè espatriati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compirono il 18° anno di età devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1935. Essi possono, se si presumono abili, chiedere, anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Tutti gli inscritti della classe 1915 regolarmente residenti all'estero che, durante la leva su tale classe, vengano a trovarsi in Italia sono tenuti a presentarsi agli organi di leva del Regno per l'esame personale. In tale occasione, essi devono comprovare ai detti organi la loro qualità di residenti all'estero e devono dichiarare se il loro rimpatrio sia definitivo o temporaneo.

I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data definitiva del rimpatrio

o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Hanno però titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o se, maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000.

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente:

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi del Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275

12. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quello di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia pre-

stato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. La prova di tale requisito dovrà essere fornita mediante certificato del competente comandante di legione della M.V.S.N. da rilasciarsi agli interessati che ne facciano richiesta al comandante stesso. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) affetto da infermità temporanea, ricoverato in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi;

c) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 km. dal comune ove si svolsero i corsi premilitari;

d) residente all'estero;

e) novizio degli istituti religiosi, studente di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, alunno interno di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, alunno dei seminari, chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti.

14. **Ai sensi dell'art. 1° del R. decreto-legge 21 settembre 1934-XII, n. 1879, che ha modificato l'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra per armi e specialità o seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.**

15. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 30 novembre 1935 altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

16. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando la dichiarazione con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento, fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi, e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

17. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita,* tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, radiotecnici, operai radiotelefonici, cementisti, disegnatori, motoristi di motori a scoppio, meccanici montatori, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

18. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore) e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923 « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

19. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma della scuola dell'arte della medaglia;

f) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

g) diploma di abilitazione magistrale;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

i) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile dell'istituto annesso alla regia scuola industriale di Belluno;

l) diploma di perito minerario, conseguito nelle R. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

m) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

o) licenza di un regio istituto nautico;

p) titoli di studio superiori ai precedenti.

20. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Chi scientemente, al fine di sottrarre se od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo, concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000 senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il R. esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

21. Le reclute arruolate dai consigli di leva o dalle commissioni mobili di leva, le quali cambiassero residenza nel tempo che intercede tra la data di arruolamento e la data della chiamata alle armi, hanno l'obbligo di notificare, per iscritto o per mezzo del comune dove risiedono, al comando del distretto militare di appartenenza il cambiamento di residenza.

Addì, 25 aprile 1935 - Anno XIII.

IL COMMISSARIO DI LEVA — IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA

ALLEGATO *B*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ore	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 30 novembre 1935.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1936.

ALLEGATO *C*.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1915 (1).....
nato nel comune di.....
Residente nel comune di ..... (*frazione di*.....)
ufficio postale di.....

PARTE I.

Statura .....
Perimetro toracico .....
Professione o mestiere (2)..... Attitudini particolari.....
Grado d'istruzione (3).....
.....
Notizie eventuali sulla condotta .....
Ha dichiarato aver titolo a forma (4).....
Se possiede il requisito dell'istruzione premilitare.....
In caso negativo, se ne frequenta i corsi e quale corso frequenti .....
.....
Attitudine alla specializzazione (5).....

Bollo d'ufficio

L'ufficiale incaricato

.....

(1) Cognome e nome.

(2) Allegare al presente i certificati professionali e specificare la professione, l'arte, il mestiere, o l'impiego, usando le denominazioni indicate nell'allegato *H* alla circolare contenente l'ordine della leva. I certificati comprovanti un determinato mestiere, arte, professione, impiego od altro requisito tecnico, devono essere vidimati dall'autorità comunale, o dalle altre autorità competenti, a seconda della specie del certificato.

Nel caso che l'interessato, non potesse, o non volesse, lasciare al consiglio, o alla commissione di leva, i certificati esibiti, dovranno essere segnati nel presente modulo gli estremi dei certificati medesimi.

Per i ferrovieri, non dovrà essere indicata la qualifica generica di «*ferroviere*» ma la qualifica *specifica* di cui l'iscritto risulta all'atto dell'arruolamento.

Per gli arruolati che non sanno leggere e scrivere sarà *esplicitamente* dichiarato che sono *analfabeti*.

(3) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio, per chi ne abbia, oppure gli studi che l'arruolato dichiara di aver compiuto, nonchè i corsi tecnici che dichiara aver frequentato.

(4) Minore di .... grado. Nel caso che l'inscritto non abbia fatte dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

(5) L'ufficiale delegato deve segnare «*sì*» o «*no*» per indicare se l'arruolato possegga o non attitudine alla specializzazione.

PARTE II.

IDONEITÀ FISICA.

GRUPPO *A*.

Personale per servizio a piedi. | *(vedi N.B. 2 a piè pagina*

REQUISITI GENERALI.

Piena attitudine per le marce, per il che occorrono arti inferiori sani e ben conformati ed una muscolatura atta a resistere allo sforzo delle marce con equipaggiamento ed armamento individuale.

REQUISITI SPECIALI

Fanteria divisionale ..... | .....
(Statura minima m. 1,56 - massima indeterminata. Alla fanteria devono essere destinati i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica)

Granatieri ..... | .....
(Statura minima m. 1,75 - massima indeterminata)

Bersaglieri ..... | .....
(Statura minima m. 1,65 - massima indeterminata; petto ampio, particolare robustezza, saper andare in bicicletta)

Alpini ..... | .....
(Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata; robustezza per la vita in montagna - Vi si inscrivono solamente coloro che appartengono a comuni montani, collinosi o pedemontani delle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 519 del *giornale militare* 1931 colle varianti indicate nella circolare 463 *g. m.* 1933 e circolare 654 del *g. m.* 1934 o che provino di essere soci del Club Alpino Italiano o di istituzioni alpinistiche o di enti affiliati alla Federazione italiana degli sport invernali e dimostrino, con regolari certificati, rilasciati dai presidenti delle sezioni locali del C. A., o delle altre associazioni suddette, di aver compiuto escursioni o di aver partecipato a gare di particolare importanza e difficoltà a qualsiasi scopo di sport, professione, mestiere, ecc.

Gruppi someggiati di artiglieria di divisione di fanteria ..... | .....
(Statura minima m. 1,68 - massima indeterminata - Forza muscolare sufficiente per caricare i muli)

Gruppi carrellati di artiglieria di divisione di fanteria ..... | .....
(Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata - Forza muscolare sufficiente per eseguire manovre con materiali pesanti)

Artiglieria alpina ..... | .....
(Statura minima m. 1,68 - massima indeterminata - Gli stessi requisiti degli alpini)

Artiglieria d'armata e da costa – Pontieri ..... | .....
(Statura minima m. 1,65 - per i distretti della Sardegna e della Sicilia 1,60, per i barcaiuoli di fiume 1,58 - massima indeterminata. Forza muscolare per eseguire manovre con materiali pesanti)

Genio (esclusi i pontieri) – Reparto chimico militare ... | .....
(Requisiti fisici generali necessari per servizio a piedi)

N. B. — 1. Questa parte II non deve essere compilata per coloro che siano in possesso dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi-ufficiali. Per essi sarà posta, a mano o con stampiglia, vicino al titolo « Parte II », la indicazione « obbligato a frequentare i corsi allievi-ufficiali ».

2. L'ufficiale delegato deve segnare « *si* », sulla linea punteggiata, a fianco di *tutte* le altre armi o specialità per le quali l'arruolato è *fisicamente* idoneo e « *no* » a fianco delle altre armi e specialità.

Per gli arruolati che presentassero spiccate attitudini per un'arma, l'ufficiale delegato

GRUPPO *B*.

Personale per servizi a cavallo. | *(Vedi N.B. 2 a piè pagina)*

REQUISITI GENERALI.

Pratica del cavalcare ovvero conformazione atta a cavalcare e cioè corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga.

REQUISITI SPECIALI

Cavalleria pesante..... (Statura minima m. 1,65 - massima 1,72)	.....
Cavalleria leggera ..... (Statura minima m. 1,58 - massima 1,68)	.....
Gruppi ippotrainati e batterie a cavallo ..... (Statura minima m. 1,58 - massima 1,72)	.....

GRUPPO *C*.

Personale per servizi su automezzi, sanitari, di sussistenza, distrettuali e per l'aeronautica.

REQUISITI.

Artiglieria di corpo d'armata ..... (Idoneità fisica generica al servizio militare e forza muscolare per eseguire manovre di materiali pesanti).	.....
Artiglieria di divisione celere e contraerei – Fotoelettricisti – Automobilisti – Carri armati – Carri di assalto e carri veloci – Sanità – Sussistenza – Reparti distrettuali – Aeronautica ..... (Idoneità fisica generica al servizio militare).	.....

Annotazioni speciali (1)

L'Ufficiale incaricato

.....

accanto alla indicazione « *si* » deve porre il coefficiente « 1 », pur segnando « *si* » anche per le altre armi per le quali l'arruolato risulti idoneo.

Per gli arruolati che non siano idonei per il servizio a piedi, o per quello a cavallo, basta apporre « *no* » rispettivamente a fianco dei titoli « *Personale per servizio a piedi* o « *Personale per servizio a cavallo* » oppure a fianco di ambedue questi titoli se si tratti di individuo non idoneo nè per il servizio a piedi, nè per quello a cavallo.

3. Il giudizio « *si* » o « *no* » dell'ufficiale delegato deve essere indipendente dalla forma ordinaria, o minore, cui l'arruolato sia assegnato od alla quale dichiari di avere titolo.

(1) Qui si annoterà pure l'esito della osservazione all'ospedale per coloro che vi siano stati sottoposti e siano stati riconosciuti idonei al servizio incondizionato, o limitatamente.

ALLEGATO *D*

Sarà distribuito al momento opportuno a cura del ministero.

ALLEGATO *E*.

GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Esito dell'esame personale di un inscritto residente nelle isole italiane dell'Egeo

Numero e classe	Generalità, luogo di nascita e residenza dell'inscritto	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo	Cognome e nome	Statura m.....	Addì ..... 19....
	.....	Torace m.....	.....
	figlio di.....	Capelli | Colore....	.....
	e della.....	| Forma....	.....
	nato addì	Naso	.....
	nel comune di	Mento	.....
	provincia di.....	Occhi.....	
	residente in.....	Colorito	L'UFFICIALE MEDICO
		Dentatura.....	
Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)		Segni particolari....	
		Professione.....	Il ..... (1)

(1) Governatore o comandante del presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO *F*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

(o commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1915, emanato con la circolare 260 *giornale militare* 1935 ed in base all'apposito manifesto emanato dal consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . si è riunito oggi in . . . . . il consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune — o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . .ufficiale delegato dal ministero della guerra.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ed il . . . . . dei RR. CC. sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (consiglio o commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentatisi effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . . . .
b) mandati rivedibili . . . . . » . . . . . .
c) riformati . . . . . » . . . . . .
d) mandati in osservazione . . . . . » . . . . . .
e) rimandati alle sedute suppletive. . . . . » . . . . . .

Sono stati assegnati a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti (2).

Sono stati assegnati a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti (3).

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato (dove esista).

(2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati nominativamente tutti indistintamente gli inscritti in dette condizioni, compresi anche quegli inscritti che fossero già stati arruolati in sedute precedenti a quella in cui si procede alla loro assegnazione a ferma minore. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 143, lettera *f*) della circolare 346 del *giornale militare* 1934.

Sono stati assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti (1).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 91 del testo unico delle leggi sul reclutamento, le seguenti persone di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (2).

Sono stati visitati per delegazione gli inscritti (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consti la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . il . . . . . 19. . . - Anno . . .

Il commissario di leva. *L'ufficiale delegato.*

Il perito medico. *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4).

---

(1), (2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati nominativamente tutti indistintamente gli inscritti in dette condizioni, compresi anche quegli inscritti che fossero stati già arruolati in sedute precedenti a quella in cui si procede alla loro assegnazione a ferma minore. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 143, lettera *f*), della circolare 346 del *giornale militare* 1934.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO *G*.

Elenco numerico dei renitenti che, con decisioni prese durante la leva sulla classe 1915, ottennero la cancellazione, in via amministrativa, della nota di renitenza o furono denunciati.

	NATI	Renitenze cancellate in via amministrativa	RENITENTI DENUNCIATI				
			in complesso	di cui condannati	di cui assolti	di cui amnistiati	di cui non è ancora noto l'esito del giudizio
Di leve precedenti	in anni precedenti il 1904						
	nel 1904						
	» 1905						
	» 1906						
	» 1907						
	» 1908						
	» 1909						
	» 1910						
	» 1911						
	» 1912						
	» 1913						
	» 1914						
	TOTALE *a*) . . .						
Della classe di leva	nel 1915						
	in anni precedenti il 1915						
	TOTALE *b*) . . .						
	TOTALE GENERALE (*a* + *b*) . . .						

ALLEGATO *H*.

Elenco alfabetico delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato C.

A

Accudienti locomotive.
Acrobati.
Addetti ad industrie alimentari.
Addetti a macchine a motore agricole.
Addetti a macchine diverse.
Addetti a macchine industriali, Litografi.
Addetti a manifatture tessili.
Addetti ai laboratori e manifatture tabacchi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di cinematografi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di teatri.
Addetti alle ferrovie.
Addetti alla industria della carta.
Addetti alla lavorazione del latte.
Addetti alla lavorazione delle pelli.
Addetti alla produzione di gas diversi.
Addobbatori.
Agenti di custodia.
Aggiustatori meccanici.
Agricoltori.
Aiuti applicati delle ferrovie.
Aiutanti di farmacia.
Allevatori di animali.
Allievi maniscalchi.
Architetti.
Armaioli.
Arrotini di fino.
Artefici in metalli preziosi.
Arti belle.
Asfaltisti.
Assistenti edilizi.
Attori cinematografici.
Attori teatrali.
Avvocati.

B

Barbieri.
Barcaioli.
Benestanti.
Bidelli.
Braccianti.
Burchieri.

C

Caffettieri.
Calafati.
Calderai.
Calligrafi.
Calzolai.
Camerieri addetti a servizi pubblici.
Cantonieri.
Capimastri.
Carpentieri.
Carpentieri di barche.
Carradori.

Carrettieri.
Cavallari.
Cementisti.
Ceramisti.
Cestai e canestrai.
Chirurghi.
Cocchieri.
Colombicultori.
Coltivatori e simili.
Commercianti.
Commessi di negozio.
Commissionari.
Conciatori.
Conducenti di quadrupedi.
Conduttori di automobili.
Conduttori di caldaie a vapore.
Contabili.
Contadini.
Cordai.
Cuochi.

D

Dattilografi.
Decoratori.
Dentisti.
Deviatori.
Disegnatori.
Disegnatori di macchine.
Disinfettatori.
Domestici.
Droghieri.

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici o telefonici.
Elettromeccanici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri ferrai.
Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Falegnami di carrozzeria.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Ferrovieri.
Filatori.
Fonditori.
Fontanieri.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fresatori.
Fucinatori.
Fumisti.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gassisti.
Gettatori di metalli.
Giardinieri.
Giornalieri di campagna.
Gondolieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardafili.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Imballatori.
Imbianchini.
Impastatori.

Impalmatori.
Impiegati in genere.
Incisori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti d'ospedali.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lattonieri.
Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.
Lavoranti in ottone.
Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Legatori di libri.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica, scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Magnetisti.
Maniscalchi.
Manovali.
Manovali autorizzati a scambi manovre e freni.
Manovali abilitati a fochisti.
Manovratori.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di precisione.
Meccanici di automobili.
Meccanici motori a scoppio.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motociclisti.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere, ed aiuti.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Odontotecnici.
Operai chimici in genere.
Operai di officina ferroviaria.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Operai in trucioli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Piombisti.
Pirotecnici.
Pittori.
Pizzicagnoli.
Pompieri.

Pompisti.
Portaferiti.
Portieri.
Pratici d'imbarcazione.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiologhi o aiutanti.
Radiomotoristi.
Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Renaioli di fiume.
Retaiuoli.
Rivenditore di sale e tabacchi.

S

Saldatori.
Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Sarti aerostieri.
Scalpellini.
Scenografi.
Scritturali.
Scultori.
Sensali.
Sellai o allievi.
Sidecaristi.
Soffiatori di vetro.
Sottocapi applicati.
Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Stradini.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti dello Stato o delle ferrovie.
Telegrafisti.
Terrazzieri.
Tessitori e simili.
Tintori.
Tipografi ed affini.
Tornitori in legno.
Tornitori in metalli.
Tranvieri.
Trattori.
Trombettieri.
Tubisti.

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai.

N.B. — Le voci sottolineate sono quelle che più interessano i distretti per le assegnazioni delle reclute e perciò di esse gli ufficiali delegati terranno particolare conto.

ALLEGATO *I.*

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI . . . . . COMUNE DI . . . . . .

Leva sulla classe dei nati nel 1915

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento

Il podestà del comune suddetto invita l'inscritto della leva . . . . . figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . . alle ore . . . innanzi al (1) . . . . . per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che, nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerà nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . . 193 . . . Anno . .

Il podestà

. . . . . .

NB. — Gli inscritti devono presentarsi muniti della carta d'identità, o di documento equipollente.

Chi ha diritto a ferma minore deve presentarsi subito all'ufficio del municipio.

(1) consiglio di leva di . . . . . oppure commissione mobile di leva di . . . . . .

Avvertenze generali.

§ 1. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado* (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 2. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado* (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in

condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per aver assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 3. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado* (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottuffi

ciale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

§ 4. — **Ai sensi dell'art. 1° del R. decreto-legge 21 settembre 1934 - anno XII, n. 1879, che ha modificato l'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, il ministero della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra per armi e specialità o seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.**

§ 5. — La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito dell'istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della premilitare;

b) affetto da infermità temporanea, ricoverato in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi;

c) aver avuto abituale residenza in località distante oltre 10 chilometri dal comune dove si svolsero i corsi premilitari;

d) residente all'estero;

e) novizio degli istituti religiosi, studente in teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, alunno interno di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, alunno dei seminari, chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi, a richiesta, dal competente comandante di legione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

§ 6. — *Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.*

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione, altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto.

Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

Contro le decisioni prese dai consigli di leva o dalle commissioni mobili in merito alle domande di assegnazione a ferma minore gli inscritti possono ricorrere al ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità consolare.

§ 7. — Gli inscritti che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare al consiglio di leva o alla commissione mobile, nel giorno stesso della visita, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti, (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, radiotecnici, operai radiotelefonici, cementisti, disegnatori, motoristi di motori a scoppio, meccanici montatori, ecc.

I comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

§ 8. — Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 4 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

§ 9. — I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 4 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

§ 10. — I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre, quanto la madre e il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

§ 11. — Le reclute arruolate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili di leva, le quali cambiassero residenza nel tempo che intercede tra la data della visita e la data della chiamata alle armi, hanno l'obbligo di notificare, per iscritto o per mezzo del comune dove risiedono, al distretto di appartenenza, il cambiamento della loro residenza.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

§ 12. — Gli inscritti di leva, residenti all'estero, espatriati dopo il 1° gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 18° anno di età, ma prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita con passaporto rilasciato con la qualità di « lavoratori », « missionari » o « allievi missionari » sono arruolati in base alla concessione del passaporto con la suddetta qualifica.

Gli inscritti nati e residenti all'estero hanno invece obbligo di regolare la loro posizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, e possono fare ciò o sottoponendosi a proprie spese alla visita medica e all'arruolamento avanti alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di loro dimora, ovvero dichiarando per iscritto con lettera diretta all'autorità stessa, debitamente firmata, di accettare l'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio.

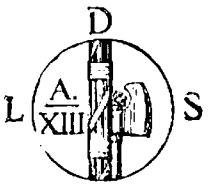
Tutti gli inscritti della classe 1915 regolarmente residenti all'estero che durante la leva su tale classe, vengano a trovarsi in Italia sono tenuti a presentarsi agli organi di leva nel Regno per l'esame personale. In tale occasione, essi devono comprovare ai detti organi la loro qualità di residenti all'estero e devono dichiarare se il loro rimpatrio sia definitivo o temporaneo.

§ 13. — I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data definitiva del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

§ 14. — Gli inscritti che risiedono regolarmente all'estero (perchè nati e residenti all'estero o perchè espatriati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compirono il 18° di età; oppure espatriati dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compirono il 18° di età ma prima della chiamata alla leva della loro classe di nascita con la qualifica di « lavoratori » e con regolare passaporto ottenuto senza restrizioni dell'autorità militare) sono dispensati in tempo di pace, e finchè duri la loro residenza all'estero, dal presentarsi alle armi.

Dopo compiuto il 32° anno, la dispensa dal compiere la ferma diventa definitiva anche se rimpatrino. Nel frattempo essi possono ottenere dall'autorità diplomatica o consolare di venire temporaneamente in Italia senza decadere dalla dispensa.

§ 15. — I giovani inscritti di leva i quali abbiano ottenuto dall'autorità militare il nulla osta di espatrio temporaneo devono, allo scadere del termine, per il quale il nulla osta fu concesso, rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta concesso — aspirare alla dispensa dal presentarsi alle armi. Essi perciò debbono rispondere alla chiamata alle armi nei termini che saranno fissati dal ministero della guerra.



PREZZO L. 2 —

(7108363) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. - (Copie 6657)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1935 - ANNO XIII — 17 APRILE

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 261 - 12 aprile 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - Corsi per allievi sottufficiali. . . . . *Pag.* 847

PARTE SECONDA

Circolare N. 261. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 aprile 1935 - Anno XIII.

1. Col 15 giugno 1935, presso le scuole e i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

Tali corsi avranno la durata di mesi sei:

13° *reggimento fanteria - battaglione all. sottuff. - Rieti*:

Fanteria divisionale e granatieri, un corso di n. 265 allievi sottufficiali.

15° *reggimento fanteria - battaglione all. sottuff. - Casagiove*:

Fanteria divisionale e granatieri, un corso di n. 265 allievi sottufficiali.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria di divisione, fanteria e celere, un corso di	N.	150	all. sottuff.
Artiglieria alpina, un corso di	»	30	» »
Artiglieria di corpo d'armata, un corso di	»	150	» »
Artiglieria controaerei autocamp., corso di	»	20	» »
Artiglieria d'armata, un corso di . .	»	150	» »
Totale . . .	N.	500	

3° *Centro automobilistico - Milano*:

Automobilisti, un corso di . . . . . N. 20 all. sottuff.

18° *reggimento bersaglieri - Livorno*:

Bersaglieri, un corso di . . . . . N. 90 » »

6° *reggimento alpini - Bressanone*:

Alpini, un corso di . . . . . N. 90 » »

Scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo:

Cavalleria (1), un corso di . . . . . N. 100 all. sottuff.

---

(1) Alla scuola di applicazione di cavalleria, oltre ai 100 ammessi al corso allievi sottufficiali, sarà avviata una maggiore aliquota di 20 aspiranti (che seguano in graduatoria) alfine di consentire che siano coperti i posti degli ammessi, che eventualmente non fossero confermati idonei nella visita medica presso la scuola.

I 20 aspiranti, avviati alla suddetta scuola in più dei 100, dovranno essere preventivamente avvertiti che, qualora non risultasse necessario impiegarli per coprire i posti vuoti che potranno verificarsi in seguito alla suddetta visita nel gruppo dei primi 100, saranno senz'altro messi in libertà, oppure diversamente assegnati, come dal seguente n. 2.

Reggimento genio ferrovieri - Torino:

Specialità ferrovieri, un corso di . . .	N.	30	all.	sottuff.
» meccanici-elettric., un corso di	»	20	»	»
» fotoelettrici, un corso di .	»	30	»	»
Totale . . .	N.	80		

1° *reggimento pontieri del genio - Verona*:

Specialità ponti leggeri di equipaggio, un corso di . . . . . N. 30 all. sottuff.

2° *reggimento pontieri del genio - Piacenza*:

Specialità ponti pesanti e metallici, un corso di . . . . . N. 30 all. sottuff.

4° *reggimento genio - Verona*:

Specialità teleferisti, un corso di . .	N.	20	all.	sottuff.
» zappatori-artieri, un corso di	»	40	»	»
» telegrafisti, un corso di . .	»	40	»	»
» radiotelegrafisti, un corso di	»	50	»	»
» minatori, un corso di . . .	»	40	»	»
Totale . . .	N.	190		

5° *reggimento genio - Trieste*:

Specialità idrici, un corso di . . . N. 30 all. sottuff

Reggimento cavalleggeri Guide - Parma:

Carri veloci, un corso di . . . . . N. 20 all. sottuff.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di . . . . N. 40 all. sottuff.

6° *Compagnia sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di . . . . . N. 30 all. sottuff.

Ospedale militare di Firenze:

Sanità, un corso di . . . . . N. 60 all. sottuff.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e trasferire gli allievi da un corso all'altro in relazione alle esigenze di servizio.

3. Gli allievi, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati « soldati scelti » il 15 agosto 1935 e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. Nella prima decade del mese di settembre 1935 gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal 15 settembre 1935 e cioè dal giorno successivo a quello in cui compiranno tre mesi di servizio dall'inizio dei corsi, e di essi verrà trasmesso al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo da ogni scuola, o corpo, presso cui si svolge il corso.

5. I caporali, che primeggeranno per istruzione, condotta ed attitudine militare, verranno promossi caporali maggiori il 15 novembre 1935, nella misura di uno ogni dieci e senza far luogo ad esami.

6. Il 5 dicembre 1935 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 15 di detto mese i corsi saranno sciolti.

Gli allievi dichiarati idonei dovranno essere inviati ai corpi col grado che rivestono all'atto della chiusura dei corsi e saranno promossi sergenti al compimento del decimo mese di servizio, dalla data di inizio dei corsi, salvo che non abbiano demeritato.

Quelli dichiarati non idonei saranno egualmente inviati ai corpi, conservando la qualità di allievi sottufficiali, e

potranno conseguire il grado di sergente pure al compimento del decimo mese di servizio dalla data di inizio dei corsi, previo però nuovo giudizio di avanzamento presso i corpi.

I giudicati nuovamente non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali.

7. Col 16 dicembre 1935 gli allievi, che abbiano ultimato con successo i corsi, verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal ministero.

8. Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso*, ne presenti domanda, questa dovrà essere trasmessa direttamente al ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

9. Non sono consentiti esami di riparazione per la promozione a caporale. Gli allievi riprovati negli esami a caporale cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

10. Al compimento della ferma di due anni, e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. I migliori fra essi per istruzione, condotta e attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni d'avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno.

11. I militari che, per qualsiasi motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni due assunta, oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma, colle modalità già note (vedasi n. 12 della circolare 435 del *giornale militare* 1934).

12. Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori di ufficio, nè fuori dei reparti di istruzione.

13. Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qua-

lità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al numero 11.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

Dei suddetti allievi, quelli che dovessero però rimanere assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, per infermità riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio, possono essere ammessi a continuare i corsi in parola, purchè per *intelligenza, capacità e buona volontà* essi diano affidamento di poter ultimare il corso con esito favorevole. Le relative proposte dovranno pervenire, per il tramite dei comandi di corpo d'armata interessati, a questo ministero, che deciderà caso per caso.

14. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1914, i quali all'atto della chiamata alle armi sono stati lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi. Quelli che non saranno ammessi ai corsi saranno precettati a presentarsi immediatamente alle armi;

b) gli arruolati della classe 1914 non compresi nella chiamata alle armi di cui alla circolare n. 151 del *giornale militare* del c. a.;

c) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 432 del *giornale militare* dell'anno 1934;

d) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1914 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

f) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914, che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi o siccome assegnati ai soli

servizi sedentari purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi.

15. Circa le modalità di ammissione ai corsi, valgono le disposizioni contenute nei numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del manifesto allegato.

16. All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi i comandi di distretto e i comandi di corpo si accerteranno, *sollecitamente*, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti.

Qualora vi fossero dubbi sul valore dei titoli di studio presentati dagli interessati i suddetti comandi faranno al riguardo i necessari accertamenti prima di trasmettere le domande al competente comando di corpo d'armata.

L'attitudine fisica degli aspiranti, per arma e specialità, dovrà essere constatata presso i distretti o presso i corpi, tenendo presente la robustezza e la prestanza fisica necessaria per il prestigio di chi deve avere un grado nell'esercito. Ai giovani giudicati fisicamente idonei dovrà essere assegnato, dall'autorità sanitaria che effettua la visita, per l'attitudine fisica alla specialità cui aspirano, un punto da uno a tre. A seconda della minore o maggiore attitudine fisica gli aspiranti idonei devono essere dichiarati *idonei con punti uno*, *idonei con punti due*, o *idonei con punti tre*.

L'autorità sanitaria nell'assegnare il suddetto punto sarà esigente in modo da escludere la possibilità che l'idoneità fisica stabilita all'atto della presentazione della domanda possa non essere confermata presso le scuole o i corpi, dove si svolgono i corsi, all'atto della presentazione degli aspiranti.

La statura degli aspiranti dovrà essere quella stabilita, per ciascuna arma e specialità, nella circolare n. 209 del *giornale militare* dell'anno 1933 (parte II « idoneità fisica ») con un minimo di m. 1,60 per quelle armi e specialità per le quali è prevista anche una statura inferiore.

In considerazione delle fatiche muscolari e respiratorie che i *bersaglieri* — e, in particolare, i quadri sottufficiali, — devono essere in grado di sopportare, l'assegnazione alla specialità in parola deve essere effettuata, tenendo presente

che il criterio antropometrico deve essere inteso come un minimo: quello che conta è che siano assegnati alla specialità individui di muscolatura già formata, specie negli arti inferiori, e con cassa toracica ampia.

I comandi di distretto militare terranno presenti le disposizioni impartite con la circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1931.

17. I comandi dei distretti militari e dei corpi dovranno trasmettere ai comandi di corpo d'armata competenti le domande corredate dei documenti prescritti, e, se gli aspiranti sono già arruolati o alle armi, anche delle copie dei fogli matricolari mod. 106 (già 59), al completo di ogni variazione. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi dei distretti dovranno, per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) e le informazioni assunte in base a detto paragrafo 331 saranno, poi, trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata *al più presto possibile.*

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

Le pratiche per l'ammissione ai corsi dovranno dai distretti medesimi essere espletate in modo che la *presentazione dei giovani ammessi possa effettuarsi alla data stabilita.*

18. I comandi di corpo d'armata, da cui dipendono i corsi, decideranno sull'ammissibilità di tutti i candidati e provvederanno, nei *limiti dei posti messi a concorso*, all'assegnazione degli aspiranti idonei, tenendo presenti le norme contenute nei numeri seguenti.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza.

19. *Ai militari già alle armi, è anche concesso di chiedere l'ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso, e quando non posseggano il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi della specialità alla quale appartengono.*

20. I comandi di corpo d'armata comunicheranno i nomi degli ammessi ai comandi dei distretti militari e dei corpi i quali provvederanno di conseguenza.

I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

21. Gli ammessi ai corsi dovranno essere sottoposti a nuova visita presso le scuole ed i corpi dove si svolgono i corsi stessi.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad effettuare fra gli ammessi il cambio delle specialità in relazione alla riconosciuta attitudine fisica presso le scuole ed alla disponibilità, sempre previo gradimento degli interessati.

22. I comandi di corpo d'armata comunicheranno telegraficamente al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), entro il 10 giugno 1935, il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio, cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

23. Qualora a seguito di tale segnalazione il ministero disponga per l'assegnazione di esuberanti ad altra scuola allievi sottufficiali, i comandi di corpo d'armata invieranno a detta scuola i documenti di tali aspiranti per il tramite del comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi e ne daranno partecipazione ai distretti competenti.

24. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non sono consentite ammissioni tardive.

Se, tuttavia, avvenga che per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà degli aspiranti, questi si presentano ai corsi dopo il termine anzidetto, essi potranno, in via del tutto eccezionale, essere ugualmente ammessi, ma, in ogni caso, non oltre il 21 giugno 1935.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola, o al corpo cui devono iniziare il corso.

Gli aspiranti che, *per qualsiasi motivo,* si presenteranno dopo il 21 giugno 1935 verranno senz'altro rimandanti. Per coloro fra essi che, come obbligati a rispondere alla chiamata alle armi, siano stati lasciati in congedo provvisorio a senso della lettera a) del precedente n. 14, i comandi delle scuole faranno le opportune comunicazioni al competente comando di distretto, affinchè siano senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le rispettive tabelle di assegnazione.

25. I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi, presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati,* assumano gli obblighi di servizio loro spettanti, giusta il disposto del precedente numero 14 e 7 dell'allegato manifesto, sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

Disposizioni varie.

26. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 30 giugno 1935 elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in quattro colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe 1914; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella terza gli allievi che hanno rinunciato a ferma minore distinti per classi di leva; nella quarta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Contemporaneamente gli stessi comandi trasmetteranno, distinto per corso, un altro elenco numerico in cui gli ammessi saranno raggruppati secondo il titolo di studio posseduto con l'indicazione numerica del punto di idoneità fisica.

Uguale elenco dovrà essere trasmesso per i non ammessi.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno, inoltre, al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità, con l'indicazione delle tre destinazioni richieste come preferite e dei corpi cui gli allievi sono stati assegnati, nonchè in duplice copia (una all'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al comando del corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

27. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che, lungo il bordo esterno, deve arrivare fino alla cucitura della spalla.

28. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno alla immediata affissione di una di esse nella sede del comando e a diramare le altre a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano ivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarle altresì ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi sottufficiali.

1. Il 15 giugno 1935 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del R. esercito. Essi avranno la durata di mesi sei e saranno tenuti presso le scuole e corpi seguenti:

13° *reggimento fanteria - battaglione allievi sottuff. - Rieti*:
Fanteria divisionale e granatieri, un corso di N. 265 all. sottuff.

15° *reggimento fanteria - battaglione allievi sottuff. - Casagiove*:
Fanteria divisionale e granatieri, un corso di N. 265 all. sottuff.

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria di divis. fant. e celere, un corso di	N.	150	all. sottuff.
Artiglieria alpina, un corso di	»	30	» »
Artiglieria di corpo d'armata, un corso di .	»	150	» »
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	»	20	» »
Artiglieria d'armata, un corso di	»	150	» »
Totale . . .	N.	500	

3° *centro automobilistico - Milano*:
Automobilisti, un corso di . . . . . N. 20 all. sottuff.

18° *reggimento bersaglieri - Livorno*:
Bersaglieri, un corso di . . . . . N. 90 all. sottuff.

6° *reggimento alpini - Bressanone*:
Alpini, un corso di . . . . . N. 90 all. sottuff.

Scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo:

Cavalleria, un corso di . . . . . N. 100 all. sottuff.

Reggimento genio ferrovieri - Torino:

Specialità ferrovieri, un corso di . . .	N.	30	all.	sottuff.
» meccanici-elettricisti, un corso di .	»	20	»	»
» fotoelettricisti, un corso di . .	»	30	»	»
Totale . . .	N.	80		

1° *reggimento pontieri del genio - Verona*:

Specialità ponti leggeri d'equipaggio, un corso di . . . . . N. 30 all. sottuff.

2° *reggimento pontieri del genio - Piacenza*:

Specialità ponti pesanti e metallici, un corso di N. 30 all. sottuff.

4° *reggimento genio - Verona*:

Specialità teleferisti, un corso di . . .	N.	20	all.	sottuff.
» zappatori-artieri, un corso di . .	»	40	»	»
» telegrafisti, un corso di . . .	»	40	»	»
» radiotelegrafisti, un corso di . .	»	50	»	»
» minatori, un corso di . . .	»	40	»	»
Totale . . .	N.	190		

5° *reggimento genio - Trieste*:

Specialità idrici, un corso di . . . . N. 30 all. sottuff.

Reggimento cavalleggeri Guide - Parma:

Carri veloci, un corso di . . . . . N. 20 all. sottuff.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di . . . . . N. 40 all. sottuff.

6ª *compagnia sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di . . . . . N. 30 all. sottuff.

Ospedale militare di Firenze:

Sanità, un corso di . . . . . N. 60 all. sottuff.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze di servizio.

3. Gli allievi sottufficiali, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati « soldati scelti » dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici, e dopo la promozione a caporale potranno essere nominati caporali maggiori il 15 novembre 1935, dopo cinque mesi di servizio, nella misura non superiore ad un decimo.

4. Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale sotto la data del 15 settembre 1935, al compimento del terzo mese di servizio. Non sono consentiti esami di riparazione.

Il 5 dicembre 1935 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 15 detto mese i corsi saranno sciolti.

Gli allievi dichiarati idonei dovranno essere inviati ai corpi col grado che rivestono all'atto della chiusura dei corsi e saranno promossi sergenti al compimento del 10° mese di servizio, dalla data di inizio dei corsi, salvo che non abbiano demeritato.

Quelli dichiarati non idonei saranno egualmente inviati ai corpi, conservando la qualità di allievi sottufficiali, e potranno conseguire il grado di sergente pure al compimento del decimo mese di servizio dalla data di inizio dei corsi, previo però nuovo giudizio d'avanzamento presso i corpi. I giudicati nuovamente non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali.

5. **Ai corsi allievi** sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1914;

b) i militari attualmente alle armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1914 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi o siccome assegnati ai soli servizi sedentari, purchè in questo caso, abbiano riacquistato la incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età alla data di inizio dei corsi.

6. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

Dovranno inoltre rinunciare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come soldati.

I provenienti dalle legioni libiche della M.V.S.N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

7. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

8. Per essere ammessi ai corsi suindicati — tranne che per quelli dei telegrafisti, radiotelegrafisti, meccanici-elettricisti, fotoelettricisti, teleferisti, idrici, ferrovieri, carri armati, carri veloci e automobilisti — gli aspiranti devono comprovare di essere forniti di licenza elementare superiore ovvero dimostrare di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari. Essi potranno produrre anche maggiori titoli di studio, di lavoro e professionale, di cui siano in possesso.

Ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti, meccanici-elettricisti, fotoelettricisti, teleferisti, idrici e ferrovieri non potranno essere ammessi che coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale o di titolo di studio equipollente, oppure della licenza delle R. scuole di avviamento al lavoro. Saranno preferiti però coloro che siano muniti anche di uno dei titoli indicati al n. 11.

Al corso carri armati, carri veloci e automobilisti non potranno essere ammessi se non coloro che, oltre ad avere compiuto con successo le prime cinque classi elementari, producano documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici o siano in possesso di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno dimostrare di avere sempre tenuto buona condotta ed avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano.

9. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 4 e presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 15 *maggio* 1935 ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

10. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;
d) certificato di studi, di lavoro e professionale;
e) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti sopraelencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) *del precedente n.* 5:

Foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

11. L'assegnazione verrà fatta:

a) per i *corsi di fanteria* (compresi i bersaglieri e gli alpini), di *cavalleria*, di *artiglieria*, del *genio* (esclusi i telegrafisti, i radiotelegrafisti, i meccanici-elettricisti, i fotoelettricisti, i teleferisti, gli idrici e ferrovieri), e di *sussistenza*, secondo una graduatoria formata in base ai titoli di studio, di lavoro e professionali.

A parità dei titoli suddetti sarà data la precedenza a coloro che avranno un punto di idoneità fisica superiore, fatta eccezione per gli aspiranti alla specialità alpina, per i quali, a parità dei titoli in parola, sarà data la precedenza agli aspiranti delle zone montane;

b) per i *corsi telegrafisti, radiotelegrafisti, meccanici-elettricisti, fotoelettricisti, teleferisti, idrici e ferrovieri*, dando la preferenza a coloro che, oltre ad essere muniti dei titoli di studio indicati al 2° comma del n. 8, risultino in possesso di licenza delle Regie scuole industriali di tirocinio, sezione montatori elettricisti, meccanici-elettricisti e meccanici o, in mancanza, abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. A parità di questi titoli avranno la preferenza per la specialità radiotelegrafisti coloro che siano in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di prima o seconda classe o del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del R. esercito, oppure dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

Per il corso *ferrovieri*, infine, ferma restando la condizione del titolo di studio, sarà data la preferenza agli aspiranti muniti di licenza di una Regia scuola industriale o che presentino un certificato di lavoro quale aggiustatori meccanici.

A parità di titoli di studio sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggiori punti di idoneità fisica.

c) per il corso *carri armati, carri veloci e automobilisti*, dando la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionale.

A parità di titoli di lavoro e professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior titolo di cultura generale e successivamente maggior punto di idoneità fisica;

d) per il corso *infermieri di sanità*, sarà data la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionale (attestati conseguiti presso associazione di pubblica assistenza, ospedali, cliniche private, ecc.).

A parità di titoli di lavoro e professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior titolo di cultura generale e successivamente maggior punto di idoneità fisica.

A parità di graduatoria sarà data la precedenza *agli orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale*. Seguiranno *a parità di condizioni*, gli aspiranti che si trovino già alle armi.

12. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

13. In base all'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di due anni e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di L. 1000, corrispondente a L. 712 nette, per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. I migliori fra essi per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni d'avanzamento, concorrere alla ammissione alla rafferma di un anno.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000, decurtato, come sopra, e successivamente, ottenendo la rafferma di due anni col grado di sergente maggiore, conseguiranno un ulteriore premio di L. 2000, corrispondenti a L. 1424 nette, per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

14. Per ogni chiarimento, od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, 12 aprile 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

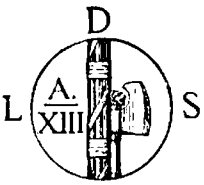
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7108363) Roma, 1936-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6763)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1935 - ANNO XIII — 19 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 262 - **25 febbraio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 345. - Modificazioni alla composizione della commissione centrale per i collaudi in appello . . . . . *Pag.* 871

» 263 — **28 febbraio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 295. - Risoluzione, in via transattiva, della vertenza concernente la protesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde . . . . . » 873

» 264 - **18 marzo 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 347. - Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria. . . . » 875

» 265 - **21 marzo 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 312. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al «Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito» dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario » 877

» 266 - **21 marzo 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Legge n. 311. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali. . . . . » 879

N. 267 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 322. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione militare. . . . . *Pag.* 881

» 268 - 21 marzo 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 313. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazioni all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 883

» 269 - 1° aprile 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 343. - Trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione . . . . . » 885

» 270 - 5 aprile 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali in S. P. E. . . . . » 891

» 271 - 9 aprile 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale » 893

» 272 - 11 aprile 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici n. t. (*con una tavola di disegno*). . . . . » 895

» 273 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali iscritti alla cassa ufficiali. . . . . » 897

» 274 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno g. v. a busta mod. 1935 (*con una tavola di disegni*). . . . . » 899

N. 275 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI, DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E MARESCIALLI. — Adozione del berretto a busta mod. 1935 . . . . . *Pag.* 911

» 276 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito. . . . . » 913

PARTE SECONDA

N. 277 - 28 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a quattro posti di primi topografi dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII. . . . . *Pag.* 915

» 278 - 28 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 916

» 279 - 28 febbraio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe. . . . . » 918

» 280 - 18 marzo 1935 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un componente il collegio medico-legale . . . . . » 919

» 281 - 24 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933) . . . . . » 920

N. 282 – 25 marzo 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII. . . . . *Pag.* 922

» 283 – 3 aprile 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui sono messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.) 144 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 923

» 284 – 18 aprile 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati » 92

» 285 – 18 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Corsi di istruzione per ufficiali inferiori di complemento in congedo delle varie armi aspiranti al vantaggio di carriera . . . . . » 927

» 286 18 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 929

» 287 – 18 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 932

» 288 – 18 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 932

» 289 – 18 aprile 1935 – Anno XIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata » 932

N. 290 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio . . . . . *Pag.* 933

» 291 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera, ed alle loro famiglie . . . . . » 934

NOTIFICAZIONE . . . . . » 935

PARTE PRIMA

Circolare N. 262. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 345. – Modificazioni alla composizione della commissione centrale per i collaudi in appello.** — (Gabinetto). — 25 febbraio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 13 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle Forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2431, concernente modifiche alla composizione della Commissione centrale suddetta;

Riconosciuta l'opportunità di integrare la composizione della Commissione medesima, attribuendo la facoltà di designare un membro supplente anche alla Confederazione fascista degli agricoltori ed a quella degli industriali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per

le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni delle letere *e*) ed *f*) dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2431, recante modifiche alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello, sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, da questa designati per il tramite del Ministero delle corporazioni, uno membro effettivo e l'altro membro supplente ».

« f) due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali, da questa designati per il tramite del Ministero delle corporazioni, uno membro effettivo e l'altro membro supplente ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 41. — MANCINI.

N. 263. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 295. – Risoluzione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.** — (Gabinetto; Direzione generale del genio). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la convenienza di definire transattivamente la vertenza, avanti il commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, sorta tra lo Stato ed il comune di Palermo, in dipendenza della pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde e, in subordinata, della pretesa esistenza di diritto di uso civico sui terreni siti alle falde stesse, concessi in enfiteusi all'Amministrazione militare per i propri servizi;

Ritenuta la necessità che, in dipendenza della risoluzione della vertenza, lo Stato non risenta pregiudizio nelle proprie esigenze militari, per quanto si attiene allo svolgimento delle esercitazioni militari ed al funzionamento del poligono di tiro, esigenze alle quali non sarebbe possibile, in atto, di provvedere diversamente;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici nel Regno;

Visto l'atto di conciliazione in data 27 giugno 1934, approvato dal commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia con ordinanza 24 settembre 1934 e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto 19 novembre 1934;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dar pronta esecuzione all'atto di conciliazione anzidetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra,

di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto di conciliazione in data 27 giugno 1934, intervenuto tra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Palermo, nella vertenza avanti il commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde, ed è autorizzata la provvisoria destinazione, ad uso dell'Amministrazione militare, di parte del terreno assegnato al comune di Palermo, oggetto dell'art. 6 dell'atto medesimo, sino al 30 giugno 1939.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 358, *foglio* 64. — MANCINI.

N. 264. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 347. – Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 13 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO MANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la necessità di autorizzare la temporanea costituzione di due divisioni di fanteria, in sostituzione di quelle mobilitate per le speciali esigenze delle colonie dell'Africa orientale;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione temporanea di due divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110.

Art. 2.

Per la costituzione delle due divisioni di fanteria di cui al precedente art. 1 è autorizzata la formazione temporanea dei seguenti elementi delle armi di fanteria e di artiglieria, in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettere *c*) e *d*), e 17, lettera *b*), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723:

a) due comandi di brigata di fanteria di linea;
b) sei reggimenti di fanteria di linea;
c) due reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dall'11 febbraio 1935 - Anno XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 43. — MANCINI.

N. 265. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 312 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » dei sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario. — (Gabinetto). — 21 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, del 10 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 266.— ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Legge n. 311 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 21 marzo 1935 – Anno III. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, del 10 aprile 1935 – Anno XIII.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 267. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 322. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione militare.** — (Gabinetto). — 21 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione Militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 268. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 313 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1935 – Anno XIII). — (*Gazzetta ufficiale* n. 81 del 10 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 269. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 343. – Trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi amministrativi). — 1° aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 13 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la urgenza e la necessità di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai dipendenti di ruolo, esclusi i salariati, delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggono, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. è dovuto il trattamento di cui all'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento.

Per il periodo successivo, al personale medesimo sarà usato il trattamento più favorevole tra quello inerente all'impiego e quello militare, per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, quando dovuta, ferma, in ogni caso, la concessione delle indennità fisse ad eventuali, inerenti al grado militare rivestito.

Trattamento analogo sarà fatto al personale in servizio in prova.

Art. 2.

Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. dopo il 1° gennaio 1935-XIII nelle circostanze previste al precedente art. 1, i quali siano ammogliati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta, a decorrere dalla data del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, l'eventuale eccedenza delle competenze civili per paga o retribuzione giornaliera ed aggiunta di famiglia — quando dovuta — rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde per paga giornaliera, oppure complessivamente per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, esclusse le indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare.

A tale effetto le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

La misura della concessione è ridotta:

a) a due terzi, per gli ammogliati senza prole;

b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole;

Per i salariati dipendenti dalla Amministrazione dello Stato, che non abbiano la qualifica di operai permanenti o di incaricati stabili, saranno applicate norme analoghe a quelle che, nelle circostanze previste dal precedente art. 1, le organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata.

Le norme suddette verranno emanate con decreto dei singoli Ministri da cui il personale dipende, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Per il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e per gli operai temporanei ed incaricati provvisori, dipendenti dalle Amministrazioni stesse, l'allontanamento dal servizio, dopo il 1° gennaio 1935-XIII,

determinato da richiamo o da trattenimento alle armi, o da arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. contratto col consenso dell'Amministrazione, nelle circostanze previste al precedente art. 1, non produce interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Quando sia assolutamente necessario sostituire il personale di cui al precedente comma, la sostituzione può effettuarsi, osservate le disposizioni in vigore, limitatamente al periodo di permanenza alle armi del personale medesimo.

Art. 4.

Al personale civile non di ruolo, comunque denominato, richiamato o trattenuto alle armi, o arruolatisi volontariamente, nelle circostanze di cui al precedente art. 1, posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII e che non rivesta il grado di ufficiale o di sottufficiale, sarà conservato, in aggiunta al trattamento militare, fino a contraria disposizione, il trattamento complessivo mensile in godimento, per retribuzione ed indennità di caroviveri, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale, ridotto come segue:

a) ad un terzo per i celibi;

b) alla metà per gli ammogliati senza prole;

c) a due terzi per gli ammogliati o vedovi con prole minorenne.

Qualora, invece, il personale di cui al precedente comma sia richiamato, o trattenuto alle armi o arruolato col grado di ufficiale o di sottufficiale, il trattamento da usare sarà quello più favorevole, fra il trattamento complessivo inerente alla posizione civile, ridotto come sopra, e il trattamento complessivo per stipendio o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri spettante per il grado di ufficiale o di sottufficiale.

Il presente articolo è applicabile esclusivamente a personale assunto anteriormente al 1° gennaio 1935-XIII.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale

dei servizi militari metropolitani, o di chiamata alle armi per lo adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 6.

Il trattamento previsto dal presente decreto-legge non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Art. 7.

I candidati nei concorsi banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo (inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII) per nomine nei ruoli di personale delle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo i quali abbiano ottenuto od ottengano l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali al primo concorso che venga bandito successivamente al loro congedamento per reclutamenti nello stesso ruolo, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Ai fini della formazione della graduatoria di tale concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del concorso successivo al quale partecipano.

Art. 8.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto od ottengano l'ammissione ai concorsi banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII, del Capo del Governo, per l'assunzione nei ruoli dei personali delle Amministrazioni dello stato anche con ordinamento autonomo, ma non abbiamo potuto o non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno

essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che venga bandito, successivamente al loro congedamento, per nomine nello stesso ruolo.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono estese alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

Le disposizioni medesime, salvo quelle degli articoli 7 e 8 non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato, per il quale, nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente decreto provvederà con suo decreto il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, verranno adottate le norme esecutive eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto e stabiliti, in quanto necessario, i termini di decorrenza e di cessazione dei benefici previsti nei precedenti articoli.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 76. — MANCINI.

N. 270. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 5 aprile 1935 - Anno XIII.

Il n. 8 della circolare 443 del *giornale militare* 1934 è sostituito dal seguente:

« In relazione alla circolare 961 del *giornale militare* 1931:

« *a*) l'ufficiale *comandato* conserva il diritto alle razioni « foraggio di cui è provvisto;

« *b*) l'ufficiale *assegnato* conserva il diritto ad una sola « razione, ad eccezione di quelli di cui ai precedenti numeri « 3 e 5;

c) l'ufficiale *destinato* ed il *trasferito* hanno diritto so- « lamente alle razioni foraggio stabilite per la loro nuova « posizione.

« *Rimangono ferme, in ogni caso, le concessioni straordi-* « *narie di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 20 aprile* « 1934 ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 271. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 aprile 1935 - Anno XIII.

1. I Cappellani militari, durante il loro servizio ordinario del tempo di pace, indossano l'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici, ponendo al bavero stellette speciali a cinque punte contenenti nel centro una crocetta d'oro su sfondo di smalto verde.

2. L'abito di cerimonia, oltre che dalla talare e dai distintivi di grado di cui al numero seguente, è costituito:

a) da una fascia di seta nera di cent. 25 di altezza, attorno alla vita, che discende dal fianco sinistro fin sotto al ginocchio e termina con frangia di seta nera.

b) dal ferraiolo discendente dalle spalle e sostenuto da un nastro di seta nera, avvolgente il bavero della talare.

3. I distintivi di grado da apporre, su fondo rosso scarlatto, al cappello (senza trofeo) e quelli, con occhiello, alle maniche della veste e del soprabito, sono, rispettivamente al grado di assimilazione, analoghi ai distintivi degli ufficiali dell'amministrazione militare presso la quale i cappellani prestano servizio.

Il distintivo sulle controspalline è composto di una croce latina su scudo a fondo rosso scarlatto, circondato dal nodo di Savoia e sormontato dalla corona reale (1).

4 I cappellani militari che debbono seguire truppe in esercitazioni, manovre o mobilitate, sono autorizzati a far uso della divisa da ufficiale del grado cui sono assimilati, con le stellette prescritte per l'abito talare, con i distintivi di grado montati su fondo rosso scarlatto e con una croce rossa di centimetri 12 di altezza sul lato sinistro del petto, al disotto delle decorazioni: e cioè sulla tasca.

(1) I modelli sono già noti all'Unione militare.

Per essi il panciotto è chiuso al collo con pistagno involgente la parte superiore del collare ecclesiastico.

Il fregio del berretto è composto di una croce latina su fondo rosso scarlatto, circondata da due rami di alloro e sormontata dalla corona reale (1).

Il distintivo sulle controspalline è quello stabilito al n. 3 per l'abito talare.

Il distintivo divisionale è quello della divisione cui essi appartengono.

I Cappellani assegnati a corpi o reggimenti mobilitati portano le mostrine della rispettiva unità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

---

(1) I modelli sono già noti all'Unione militare.

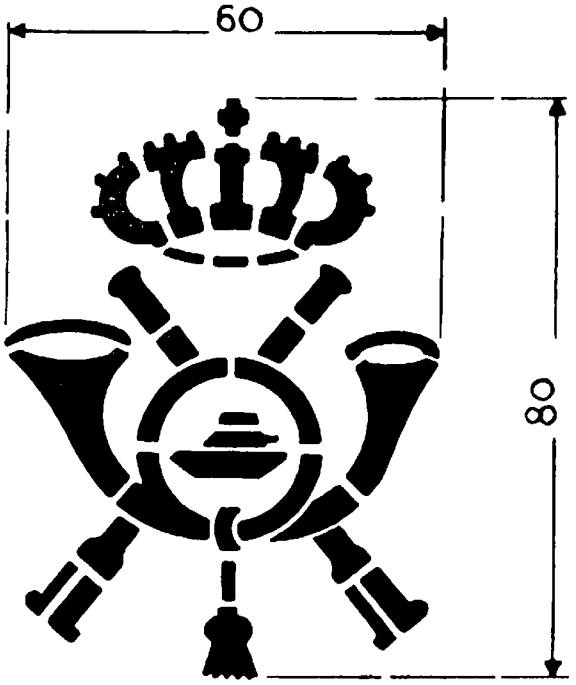
N. 272. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per elmetti metallici n. t.** ***(con una tavola di disegno).*** — (Direzione generale artiglieria). — 11 aprile 1935 - Anno XIII.

È adottato il nuovo fregio per elmetti metallici per i militari addetti ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri, di cui alla tavola annessa.

Circa le modalità per la sua applicazione, valgono le norme emanate colla circolare n. 175 del *giornale militare* anno 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

FREGIO PER GRUPPI CARRI VELOCI
DIVISIONE CELERE



17 *bis*

N. 273. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali iscritti alla cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di poter disporre con la massima sollecitudine la liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali iscritti alla cassa ufficiali, gli interessati, ogni qualvolta il loro collocamento a riposo sia prevedibile, potranno inoltrare domanda di riscossione della suddetta indennità, pel tramite degli enti che li hanno in forza, tre mesi prima della data del provvedimento che li riguarda.

Gli enti predetti cureranno con ogni sollecitudine la trasmissione delle domande all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, allegandovi la prescritta copia dello stato di servizio dell'ufficiale, limitata ai soli specchi (1) e (2), mentre, negli specchi (3) e (4), verrà iscritta la parola « omesso » non interessando, ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare, le variazioni in essi esistenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 274. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del berretto di panno g. v. a busta mod. 1935 *(con una tavola di disegni)*.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

È adottato, in sostituzione del berretto di panno g. v. mod. 1934, di cui alla circolare 371 del *giornale militare* 1934, un nuovo tipo di berretto — da servire sia con l'uniforme di marcia che di fatica — avente le caratteristiche qui di seguito indicate:

— Il berretto a busta per la truppa è costruito con panno g. v. impermeabilizzato alto cm. 130; quello per sottufficiali e allievi della R. accademia militare con panno g. v. impermeabilizzato per sottufficiali alto cm. 160.

— Il berretto si compone delle seguenti parti principali:

a) cupola;

b) visiera;

c) coprinuca e orecchie.

La cupola è ricavata da 5 pezzi di panno g. v. di cui:

due a forma di losanga, costituiscono la parte superiore;

due la fascia laterale;

uno la soprafascia anteriore alta cm. 3.

I suddetti cinque pezzi di panno sono uniti insieme per mezzo di cuciture a macchina.

Il berretto è foderato internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta cm. 62.

La visiera, anch'essa di panno g. v., è costituita da una parte sinistra e da una parte destra entrambe costituite da due pezzi di panno addoppiati e rinforzate internamente con fibra vulcanizzata.

La visiera, — sul bordo libero — ha due cuciture a macchina distanti fra di loro 12-13 mm., di cui quella interna ha il compito di fissare i rinforzi di fibra.

È applicata sul davanti del berretto per mezzo di cuciture a macchina e può essere portata sia abbassata che

rialzata, risultando, in quest'ultimo caso, aderente alla fascia circolare.

Per tale motivo sulla visiera sono applicati, nella parte superiore, tre bottoni maschi a pressione (di ferro verniciato nero) di cui due posti sulla parte destra, alle estremità, ed uno posto sulla parte sinistra verso il fianco.

Ai suddetti bottoni maschi corrispondono le relative femmine di cui due attaccate sul davanti della soprafascia ed una attaccata alla punta inferiore della visiera sinistra.

Accanto a quest'ultima, spostata di circa cm. 2,5, vi è un altro bottone femmina da agganciarsi sul bottone maschio sottostante quando la visiera viene portata abbassata.

In corrispondenza della cucitura verticale anteriore del berretto a circa cm. 2,5 dal bordo superiore della soprafascia è applicato un bottone a pressione maschio che si aggancia alla relativa femmina, applicata alla punta della parte sinistra della visiera, quando la visiera è rialzata.

Coprinuca e orecchie. — È ricavato in due pezzi di panno g. v. ed ha la sagoma risultante dal campione tipo.

Anche il coprinuca — come la visiera — può essere portato sia abbassato che rialzato.

Per tale motivo il rovescio della parte destra è munito di n. 3 bottoni maschi a pressione (di ferro verniciato nero) e la sinistra (sul diritto) di n. 2 femmine.

Il berretto è munito internamente di una fascia di alluda nera.

Per le sole armi a cavallo e genio pontieri il berretto (sia da truppa, che da sottufficiale e allievi delle R. accademie militari) è munito di un soggolo di nastro di bavella (cascame di seta) di color grigio verde solido, della larghezza di mm. 20 circa, che si compone di due parti:

quella di destra, lunga mm. 500 circa, è foggiata da un lato a punta ed ha l'altro lato applicato al berretto, sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa;

quella di sinistra, lunga mm. 520 circa, è applicata con una estremità al berretto sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10; mentre all'estremità libera porta una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile, della luce interna di mm. 15 × 20 circa.

Inoltre, nell'interno del berretto stesso, trovasi un passante, della luce di mm. 25 a 30, costituito da un cordoncino di cotone color grigio, di diametro di mm. 2 circa, che serve a fissare il soggolo quando non viene usato.

Al berretto va applicato, sulla parte anteriore, il fregio ricamato su panno v. g., in rayon tinto in nero per la truppa e tinto in giallo per i sottufficiali.

Tale fregio sarà attaccato al berretto solo nella parte superiore, mentre la parte inferiore dovrà potersi abbottonare mediante bottoni metallici a pressione, sia sulla soprafascia anteriore sia sulla visiera, in modo da essere visibile con la visiera tanto alzata che abbassata.

I berretti in parola saranno assunti in carico ai numeri categorici ed ai prezzi indicati nei rispettivi conti di costruzione;

I berretti g. v. da fatica mod. 34 (categorici 858-859-860-861) s'intendono aboliti e passano rispettivamente ai categorici 2323-2324-2325 e 2326 della sezione *G.* della stessa categoria 1ª, agli stessi prezzi attuali di carico.

I rinforzi di fibra (destro e sinistro) alla visiera saranno inventariati al n. 3739, sezione II, al prezzo di L. 0,18.

Nessun distintivo di grado dovrà essere applicato sui berretti a busta per i graduati di truppa, i sergenti ed i sergenti maggiori.

Le stellette ricamate in rosso od in giallo oro in panno g. v. di cui ai numeri categorici 383-384 vengono abolite quali distintivi di grado per berretti da fatica. Si depenneranno quindi dal nomenclatore, edizione 1932.

Segue la documentazione dei berretti ed una tavola di disegni.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. a busta per armi a piedi (senza fregio) mod. 1935 (categorico 988).

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 198	30, 00	5, 940
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	0, 178	1, 60	0, 284
Fascia d'alluda di pelle verniciata nera	n.	1	0, 95	0, 950
Rinforzi di fibra (destro e sinistro) alla visiera	»	2	—	0, 18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2 —
			Prezzo di costo . . . L.	9, 354
			Prezzo di conteggio . . . »	9, 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 7 bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. a busta per armi a cavallo e genio pontieri (senza fregio) mod. 1935 (categorico 989).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 198	30, 00	5, 940
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . . .	»	0, 178	1, 60	0, 284
Fascia d'alluda di pelle annerita	n.	1	0, 95	0, 950
Rinforzi di fibra (destro e sinistro) alla visiera	»	2	—	0, 18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2, 35
			Prezzo di costo . . . L.	9, 704
			Prezzo di conteggio . . . »	9, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: 7 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, una fibbia piccola di metallo nichelato con ardiglione mobile, m. 0,65 di nastro di bavella color grigio alto mm. 20, cm. 5 di cordoncino di cotone grigio del diametro di mm. 2 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. a busta per sottufficiali delle armi a piedi e per allievi delle R. accademie militari (senza fregio) mod. 1935 (categorico 990).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato per cappotti, mantelline e pastrani da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	0, 171	44, 00	7, 524
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . . .	»	0, 197	1, 60	0, 315
Fascia d'alluda di pelle annerita	n.	1	0, 95	0, 950
Rinforzi di fibra (destro e sinistro) alla visiera	»	2	—	0, 18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2, 25
			Prezzo di costo L.	11, 219
			Prezzo di conteggio »	11, 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 7 bottoni a pressione di metallo verniciato nero; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne, ed il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. a busta per sottufficiali delle armi a cavallo, del genio pontieri, per allievi delle R. accademie militari (senza fregio) mod. 1935 (categorico 991).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato per cappotti, mantelline e pastrani da sottufficiali alto m. 1,60	m.	0, 171	44, 00	7, 524
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 . . .	»	0, 197	1, 60	0, 315
Fascia d'alluda di pelle annerita	n.	1	0, 95	0, 95
Rinforzi di fibra (destro e sinistro) alla visiera	»	2	—	0, 18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2, 60
			Prezzo di costo L.	11, 569
			Prezzo di conteggio »	11, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 7 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, una fibbia di metallo nichelato piccola con ardiglione mobile; m. 0,65 di nastro di bavella color grigio alto mm. 20, cm. 5 di cordoncino di cotone grigio del diametro di mm. 2; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno g. v. a busta per armi a piedi, a cavallo e genio pontieri (modello 1935).

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1.30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0,210	0,42	0,20	0,40
2ª	59	8	0,207	1,656	0,19	1,52
3ª	58	10	0,203	2,030	0,19	1,90
4ª	57	20	0,200	4,000	0,18	3,60
5ª	56	25	0,198	4,950	0,18	4,50
6ª	55	20	0,196	3,920	0,17	3,40
7ª	54	10	0,193	1,930	0,17	1,70
8ª	53	5	0,190	0,950	0,16	0,80
	Totali...	100		19,856		17,82
			Medie m. .	0,198		0,178

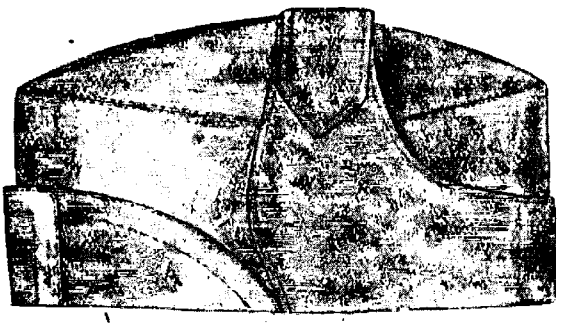
Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno g. v. a busta per sottufficiali delle armi a piedi, a cavallo, genio pontieri e per allievi delle R. accademie militari (modello 1935).

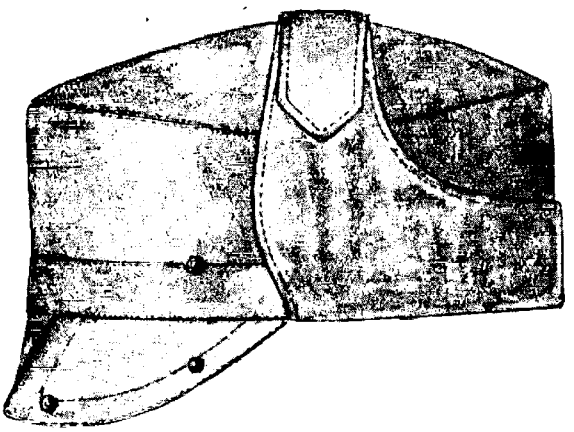
Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1,60		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0,190	0,380	0,22	0,44
2ª	59	8	0,185	1,480	0,21	1,68
3ª	58	10	0,180	1,800	0,21	2,10
4ª	57	20	0,175	3,500	0,20	4,00
5ª	56	25	0,170	4,250	0,20	5,00
6ª	55	20	0,165	3,300	0,19	3,80
7ª	54	10	0,160	1,600	0,18	1,80
8ª	53	5	0,160	0,800	0,18	0,90
	TOTALI...	100		17,110		19,72
			Modio m...	0,171		0,197

Specchio delle misure dei berretti di panno g. v. a busta modello 1935 (sia da truppa che da sottufficiali e da allievi delle R. accademie militari).

Taglie	Sviluppo interno	Altezza						Larghezza della punta del coprinuca	Lunghezza della parte superiore del berretto
		del berretto		del coprinuca		della visiera al centro del berretto	della soprafascia sul davanti		
		parte anteriore e posteriore	sul fianco compresa la parte superiore	sul davanti della parte inferiore alla punta	sul dietro				
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	125	170	245	60	75	30	50	290
2ª	59	125	170	245	60	75	30	50	285
3ª	58	120	165	240	60	70	30	50	280
4ª	57	120	165	240	60	70	30	50	275
5ª	56	115	160	235	55	65	30	50	270
6ª	55	115	160	235	55	65	30	50	265
7ª	54	110	155	230	50	60	30	50	260
8ª	35	110	155	230	50	60	30	50	255

BERRETTO DI PANNO G. V. A BUSTA MOD. 1935





Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 275. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E MARESCIALLI. — **Adozione del berretto a busta mod. 1935.** — (Gabinetto) — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

1. In sostituzione del berretto da campo di cui alla circolare 370 *giornale militare* 1934, è adottato per gli ufficiali, per gli aiutanti di battaglia e i marescialli un nuovo tipo di berretto a busta, in panno impermeabilizzato, dello stesso modello di quello prescritto per la truppa.

2. Distintivi di grado.

Rimangono stabiliti come segue:

Per gli ufficiali generali:

Stellette ricamate in oro, a seconda del grado, applicate sopra un tratto di gallone di tessuto d'argento alto mm. 22, lungo cm. 6. Per i generali di corpo d'armata le due stellette sono inframezzate dalla Corona Reale ricamata in oro: essa, per i generali di corpo d'armata, è sovrapposta ad un galloncino d'oro di mm. 5, della lunghezza di cm. 3.

Per gli ufficiali superiori:

Stellette ricamate in oro, disposte sulla stessa linea e riportate sopra una striscia di panno g. v., bordata con galloncino d'oro di mm. 5. Per i colonnelli e per i tenenti colonnelli che portano il robbio ai distintivi di grado delle manopole (comandanti di reggimento) la striscia di panno sarà di color robbio.

Per gli ufficiali inferiori:

Stellette ricamate in oro, disposte sulla stessa linea e riportate sopra una striscia di panno g. v. Per i primi tenenti e per i primi capitani la striscia di panno g. v. sarà, nel lato inferiore, bordata con un galloncino d'oro di mm. 5.

Per gli aspiranti ufficiali di complemento la stelletta è applicata su panno nero.

Per i marescialli (ordinari, capi e maggiori):

Tratto di gallone identico a quello del berretto rigido, della lunghezza di cm. 6.

I predetti distintivi sono applicati sul lato sinistro del berretto, leggermente inclinati in avanti, nello spazio tra la visiera ed il copri orecchie ripiegati.

3. Il berretto da campo di cui alla circolare n. 370 del *giornale militare* 1934 potrà essere portato fino a tutto l'anno 1935, salvo le modifiche relative ai distintivi di grado ed all'applicazione del fregio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 276. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

Il n. 6 della istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito, pubblicato nella circolare 567 del *giornale militare* 1927, è modificato nel seguente modo:

6° Il permesso di contrarre matrimonio è concesso ai sottufficiali per delegazione dal ministero della guerra dal comandante della divisione di fanteria da cui dipende il corpo o reparto al quale il richiedente è in forza.

Tale delegazione è estesa anche ai comandanti di divisione celere ed ai comandanti superiori alpini per i sottufficiali appartenenti ai reparti dipendenti.

Spetta quindi esclusivamente ai suindicati comandanti, salvo l'eccezione di cui all'art. 23 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, di accertare l'esistenza delle volute condizioni e di decidere sulla convenienza di acconsentire alle domande di matrimonio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 277. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a quattro posti di primi topografi dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Vista la circolare n. 101331 in data 12 aprile 1930 del ministero delle finanze (divisione U. S.) concernente l'avviso espresso dalla R. Avvocatura erariale generale circa l'applicazione dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1931, col quale sono stati approvati i risultati degli esami di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 26 novembre 1930;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1934, col quale sono stati approvati i risultati degli esami di concorso per merito distinto a quattro posti di primo topografo dell'istituto anzidetto, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933;

Vista la determinazione ministeriale 19 luglio 1934, con la quale agli esami di idoneità per la promozione a primo topografo, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933, sono stati ammessi i topografi del ripetuto istituto geografico militare SABELLI Nicola, FILIPPI Angelo e SCALERA Eugenio;

Viste le dichiarazioni in data 1° febbraio 1935 dei predetti topografi di rinuncia agli esami suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei topografi dell'istituto geografico militare che hanno conseguita l'idoneità per la promozione a primo topografo:

	Voti riportati negli esami	Coefficienti relativi alla anzianità nel grado	Totale
	—	—	—
SABELLI Nicola	15,59	5	20,59
SCALERA Eugenio ...	17,08	2	19,08
FILIPPI Angelo	15,17	2	17,17
GIUA Pietro	15,26	1	16,26

Roma, addì 28 febbraio 1935 Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII Registro n. 8, foglio 97.

N. 278. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquist', di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti di cui all'articolo 1, comma secondo, del sopracitato Regio decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello commissario in servizio permanente effettivo del R. esercito D'ADAMO Michele è chiamato a far parte della commissione di acquisti per le forze armate, costituita col R. decreto 11 marzo 1926, in rappresentanza del R. esercito ed in sostituzione del pari grado CHIRICO Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — THAON DI REVEL
ROSSONI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII
Guerra - Registro n. 9, foglio n. 23. — CAVALLARI.

N. 279. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a n. 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11°, gruppo *B*);

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11°, gruppo *B*) indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII è costituita come appresso:

S. E. CIANCARINI avv. Ovidio, Regio avvocato generale militare, *presidente;*

GIOFFREDI avv. Raffaele, consigliere di cassazione, *membro;*

MARANI TORO Ulisse, cancelliere capo del tribunale supremo militare, *membro.*

Dirigerà le operazioni di concorso il vice segretario CARAPELLE dott. Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 8, *foglio n.* 79.

N. 280. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un componente il collegio medico-legale. — (Gabinetto). — 18 marzo 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato, quale risulta modificata dall'articolo 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, convertito in legge con la legge 21 novembre 1926, n. 2147;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 11 marzo 1926, n. 416, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° marzo 1935 è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello SGARBI), il tenente colonnello medico in servizio permanente effettivo della R. marina RIVA dottor Giovanni, in sostituzione del colonnello medico in servizio permanente effettivo della R. marina ANDRUZZI dott. Alcibiade che, con la data stessa, cessa dalla carica di sostituto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII
Guerra - Registro n. 9, foglio n. 43. — CAVALLARI.

N. 281. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circolare n. 601 del *giornale militare* 1933).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra del genio militare, indetti col decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI (circ. 601 del *giornale militare* 1933);

Visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI:

1°	TARQUINI Guidobaldo	con punti	16,78
2°	CUTILLO Francesco	» »	16,65
3°	SIGNORINI Ennio	» »	16,43
4°	NICELLI Italo	» »	16,10
5°	CAMPIA Nicolò	» »	16,15

Art. 2.

I seguenti impiegati che pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportato i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo.

A norma dell'articolo 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto col decreto ministeriale in data 6 novembre 1933-XII, se a tale data avevano già raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la prescritta anzianità:

1°	CAPRANO Guido	con punti	15,63
2°	MARCUCCI Ersilio	» »	15,58
3°	ANGELINI Alberto	» »	14,55
4°	LERZ Roberto	» »	15,50
5°	SIMONE Aldo	» »	15,28
6°	LO JACONO Giuseppe	» »	15,28
7°	DI FILIPPO Giovanni	» »	15,28
8°	ROTA Alberto	» »	14,93
9°	LUPO Felice	» »	14,85
10°	MONTEFUSCO Edmondo	» »	14,65
11°	CREVOLA Luigi	» »	14,50
12°	DOGLIANI Carlo	» »	14,48
13°	PANTELLARO Angelo	» »	14,25

Roma, lì 24 marzo 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1935 – Anno XIII.
Registro n. 8, foglio n. 148.

N. 282. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1934-XIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII, è così costituita:

Maggior generale d'artiglieria COMERCI G. Battista, *presidente;*

Colonnello d'artiglieria FRICCHIONE Gaetano, *membro.*

Colonnello d'artiglieria CAPALDO Federico, *membro;*

Direttore capo divisione TESTA' dott. Vito, *membro;*

Ragioniere capo d'artiglieria SIROLLI Napoleone, *membro;*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. CARONNA Giovanni, consigliere dell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 marzo 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1935 - Anno XIII
Registro 8, foglio 219.

N. 283. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui sono messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.) 144 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 aprile 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al citato testo unico e l'istituzione di un ruolo d'impiegati d'ordine del gruppo C. per l'amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1934-XIII col quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, e esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1935-XIII, col quale sono stati nominati applicati 5 sottufficiali vincitori del concorso stesso;

Considerato che, pertanto, per il conferimento dei 144 posti rimasti vacanti si rende necessaria l'applicazione del disposto dell'articolo 13, comma 2° della menzionata legge n. 1093;

Decreta:

Art. 1.

A termine dell'art. 13, comma 2°, della legge 21 giugno 1934, n. 1093, sono messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.) aventi dai 12 ai 20 anni di servizio e riconosciuti idonei e meritevoli di un impiego civile dalla commissione di avanzamento del corpo, n. 144 posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

I sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, aspirino al conferimento dei posti di cui trattasi, dovranno presentarne, all'ente da cui dipendono, domanda, diretta al ministero, su carta da bollo da L. 6, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Detta domanda dovrà essere inoltrata dalle autorità gerarchiche accompagnata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico e dalla copia della deliberazione della commissione di avanzamento del corpo.

Art. 3.

Saranno prescelti, per il conferimento dei 144 posti indicati nel precedente art. 1°, i più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani nel grado stesso, e collocati nell'ordine medesimo.

Art. 4.

A norma del 3° comma dell'art. 13 della citata legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, i sottufficiali prescelti avranno le mansioni di applicato presso l'amministrazione centrale

della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sarà considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno sei anni, l'ammissione, insieme con gli applicati del menzionato ruolo, agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11° del ruolo degli impiegati d'ordine della amministrazione centrale della guerra.

Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso, o non parteciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno otto anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti (grado 11°) se giudicati meritevoli dal consiglio d'amministrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate, a senso delle disposizioni in vigore, le promozioni per anzianità congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che siano venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che siano stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordine.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 284. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati.** — (Ragioneria centrale). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

Stante l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 e al fine di ottenere dal ministero delle finanze la riassegnazione al bilancio della guerra delle somme versate, si prescrive che le quietanze di tesoreria e gli avvisi modello 1021-*bis*, relativi alle cessioni e prestazioni in oggetto, pervengano alla ragioneria centrale del ministero non oltre il 10 giugno p. v.

Qualora gli enti non potessero eseguire i versamenti in parola in tempo utile, dovranno rimandarli al venturo mese di luglio, tenendo presente che in tale caso dovranno essere fatti *in conto competenza* e imputati al capo X, capi-

tolo 194 del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1935-36, attenendosi, sempre, alle particolareggiate norme contenute nel § 49 dell'istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito (edizione 1933).

Gli enti dovranno controllare le quietanze prima di trasmetterle al ministero, allo scopo di accertarne la regolare compilazione.

Le quietanze dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° ente che ha effettuato il versamento;

2° imputazione al capo X capitolo 193 (per i versamenti effettuati nel corrente esercizio finanziario) del bilancio d'entrata;

3° esercizio finanziario;

4° data;

5° causale del versamento;

6° importo, verificando che la somma scritta in lettere corrisponda a quella scritta in cifre;

7° firme del cassiere e del capo della sezione di R. tesoreria.

Qualunque rettifica o cancellazione dovrà essere convalidata mediante annotazione firmata dal cassiere e dal capo della sezione di R. tesoreria e con l'apposizione del bollo a umido della Tesoreria stessa.

Gli avvisi mod. 1021-*bis* dovranno essere completati con tutte le indicazioni atte a far individuare la cessione e devono perciò contenere i seguenti dati:

1° bollo lineare dell'ente che effettua la cessione;

2° ente o privato al quale è stata effettuata la cessione;

3° servizio cui si riferiscono le cessioni;

4° estremi del dispaccio ministeriale in base al quale è stata effettuata la cessione;

5° importo del materiale ceduto calcolato a prezzo di cessione (dicitura prescritta);

6° importo dell'imballaggio (in carico);

7° importo delle spese accessorie (compreso l'imballaggio non in carico);

8° data;

9° firma del capo ufficio d'amministrazione o d'altro incaricato;

10° bollo a umido.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 285. — AVANZAMENTO. — **Corsi di istruzione pei ufficiali inferiori di complemento in congedo delle varie armi aspiranti al vantaggio di carriera.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

1. — Dal 10 giugno al 5 luglio p. v., saranno svolti corsi di istruzione per tenenti e capitani di complemento in congedo delle varie armi assegnati alle unità di prima linea, che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel grado e aspirino al vantaggio di carriera (scelta speciale) previsto dalla legge di avanzamento 7 giugno 1934-XII, n. 899.

2. — Potranno partecipare a detti corsi anche i sottotenenti di complemento in congedo che abbiano almeno tre anni di grado e precisamente una anzianità fino al 31 dicembre 1931 (incluso).

3. — I corsi sono istituiti presso:

la scuola di applicazione di fanteria, per gli ufficiali dell'arma di fanteria;

la scuola di applicazione di cavalleria, per gli ufficiali dell'arma di cavalleria;

la scuola di applicazione di artiglieria e genio, per gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio.

4. — I corsi si svolgeranno in appositi campi di istruzione e saranno conclusi con l'esperimento pratico di cui all'articolo 122 della legge di avanzamento e dell'articolo 2 della circolare 793 del *giornale militare* 1934.

I sottotenenti di complemento, di cui al n. 2, saranno sottoposti allo stesso esperimento. Agli idonei sarà concesso un vantaggio di carriera, con spostamento nel ruolo, all'atto della promozione a tenente.

5. — Le commissioni giudicatrici per detti esperimenti saranno nominate dai comandi di corpo d'armata interessati e saranno così costituite:

un generale di brigata, presidente;

quattro colonnelli dell'arma cui appartengono gli ufficiali da esaminare, membri;

un ufficiale superiore, segretario, senza diritto a voto.

Per le commissioni valgono le norme contenute nell'articolo 3 della citata circolare 793.

6. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 20 maggio p. v. ai rispettivi distretti che, tramite gerarchico e col parere delle autorità gerarchiche, le trasmetteranno a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) per le decisioni.

7. — Agli ufficiali richiamati in servizio saranno corrisposti gli assegni del grado, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il loro trasporto personale (di andata e ritorno) dalla località di residenza a quella del corso, e la indennità di missione per gli effettivi giorni di viaggio.

Ai predetti ufficiali non competono altre indennità.

8. — I capitani di complemento in congedo che frequenteranno i corsi di istruzione, indetti con la circolare 187 del *giornale militare* c. a., presso le scuole centrali di Civitavecchia e presso la scuola di tiro di Nettuno, potranno essere ammessi - presso le stesse scuole - all'esperimento pratico, di cui ai numeri 4 e 5, al termine del rispettivo corso.

Gli interessati presenteranno la relativa domanda direttamente al comando delle scuole suddette.

9. — I comandi delle scuole di applicazione:

a) compileranno un programma di istruzioni, a carattere eminentemente pratico, limitando la parte teorica allo stretto indispensabile.

I programmi dovranno essere trasmessi, per l'approvazione, a questo ministero - comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento - non oltre il 10 maggio p. v.;

b) comunicheranno alla direzione generale di artiglieria e alla direzione del servizio chimico militare le munizioni e gli artifici necessari per le esercitazioni pratiche.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 286. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 253 *giornale militare* corrente anno, si portano a conoscenza i nomi degli altri capitani delle quattro armi ammessi al secondo turno degli esperimenti:

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

ARMA DI FANTERIA.

ROVELLI Severino, 33° fanteria.
GHIBAUDI Cristoforo, 31° fanteria.
CAPELLI Pietro, distretto Caltanissetta.
D'ALESSANDRO Pasquale, 11° fanteria.
MISCHI Cesiro, ministero guerra.
ZUCCA Filiberto, ministero guerra.
MARTINO Rosario, ministero guerra
LA COLA Vincenzo, distretto Casale
DAMIANI Vincenzo di Giuseppe, 90° fanteria.
CORTASSA Pier Francesco, 91° fanteria.
SANTOBONI Giovanni, ministero guerra.
GALLERANO Ernesto, ministero guerra.
MORRA Mario, 4° bersaglieri.
LOCATELLI Pietro, 90° fanteria.
VACCARI Giuseppe, com. mil. staz. Palermo (delegazione trasporti militari Palermo).
CIVELLO Senen, 85° fanteria.
SAPIENZA Carmelo, com. mil. staz. Messina (deleg. trasp. mil. Palermo).
BELOTTI Bernardino, 1ª brigata di fant. « Superga ».
DOTTO Attilio, com. distretto Palermo.

OGGIANO Antonio, 91° fanteria (comm. medica pens. guerra Torino).
LOYERO Giuseppe, ministero guerra.
SALA Giuseppe, com. mil. stazione Udine (deleg. trasp. mil. Venezia).
LIBERATORE Michele, com. div fant. del « Rubicone ».
MINI Francesco, 90° fanteria.
COGGIOLA Giovanni, 4° bersaglieri.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

BAROZZI Annibale, direzione generale artiglieria (ministero guerra).
SCONCIAFURNO Raffaele, ministero guerra.
BARATTI Eugenio, 16° art. Sabauda
BARBA Guido, scuola appl. art. e genio.
MASSOLO Ernesto, 28° art. del « Monviso ».
RONALDI Mario, scuola centrale artiglieria.
SITTA Ugo, 26° art. del « Rubicone ».
ANASTASI Sante, arsenale R. E. Napoli.

ARMA DEL GENIO

GUZZO Giovanni, R. accademia fant. e cavalleria.
FERRERO Augusto, direzione generale del genio.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

ARMA DI FANTERIA.

RIZZO NERVO Antonino, ministero guerra.
RUBINI Luigi, ministero guerra (corpo di S. M.).
PIZZUTELLI Francesco, ministero guerra (corpo di S. M.).
VACCARI Francesco, comando designato armata Napoli.

NEPITELLO Sante, com. mil. stazione Trieste (deleg. trasporti militari Venezia).
DE SARIO Michele, 92° fanteria.
FERLINI Giacomo, ministero guerra.
PISCIOTTA Salvatore, ministero guerra.

ARMA DI CAVALLERIA.

ROSSI Mario, com. corpo armata Verona.
SUPINO Luigi, ministero guerra.
DE BOTTIS Raffaele, ministero guerra.

ARMA DI ARTIGLIERIA

MARCHINI Luigi, ministero guerra.

Capitani dei ruoli di comando, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

ARMA DI FANTERIA.

GEMINI Celeste, delegazione trasporti mil. Roma.
SCARPELLINI Alberto, ministero guerra.
MATTIOLI Umberto, ministero guerra.
GENDUSO Vincenzo, ministero guerra.

ARMA DI CAVALLERIA

FAILLA Vito, scuola appl. cavall. (distacc. Tor di Quinto).

ARMA DI ARTIGLIERIA

ZOPPIS Giovanni, ministero guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 287. — AVANZAMENTO. — **Capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

I sottonotati capitani del servizio tecnico armi e munizioni sono ammessi alla valutazione dei titoli di cui alle disposizioni della legge per l'avanzamento:

Ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria:

PALERMO Domenico, arsenale R. E. Napoli.

Ammessi all'avanzamento anticipato, che già ottennero l'idoneità nella valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria:

DI CASTRI Giovanni, direzione superiore S.T.A.M.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 288. — AVANZAMENTO. — **Capitanti del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

I sottonotati capitani del servizio tecnico automobilistico, sono ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria:

GNUDI Giuseppe, ispettorato materiale automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 289. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 54 *giornale militare* 1934, il colonnello commissario PIPITO' Giuseppe è nominato presidente della commissione militare per il servizio

della carne congelata, in sostituzione del defunto maggiore generale commissario DOLETTI Giuseppe.

Il 1° capitano commissario APRILE Luigi continua nella carica di membro e segretario della commissione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 290. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 18 aprile 1935 - Anno XIII.

I seguenti sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti, in carriera continuativa, che hanno frequentato con esito favorevole il 2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di III classe di cui alla circolare 631 *giornale militare* 1934-XII, giudicati meritevoli per i servizi prestati, ed in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto al n. 8 della circolare 55 *giornale militare* 1933-XI, sono nominati capi-radiotelegrafisti di III classe:

Serg. magg. GIANFRIGLIA Angelo, 1° reggimento minatori.
» » TOMA Carlo, 2° reggimento genio.
» » MINNITI Antonio, 2° reggimento genio.
» » PASQUARELLI Ernesto, 3° reggimento genio.
» » BARBERO Giov. Battista, 3° reggimento genio.
» » BOLDI Luigi, 3° reggimento genio.
Mar. ord. CORTICELLI Alfredo, 5° reggimento genio
» » MAGGINI Francesco, 6° reggimento genio.
Serg. magg. URNA Arturo, 6° reggimento genio.
» » TANCA Marcello, 6° reggimento genio.
» » LO RUSSO Francesco, 8° reggimento genio.
» » DAMIANI Mario, 9° reggimento genio.

Mar. ord. CARAFFA Ettore, 10° reggimento genio.
Serg. magg. DE SIMONE Bonaventura, 10° reggimento genio.
» » MARASÀ Pietro, 10° reggimento genio.
» » DELL'AQUILA Vincenzo, 11° reggimento genio.
Mar. ord. SCARPERIA Giovanni, 12° reggimento genio.
Serg. magg. ESPOSITO Giovanni, 12° reggimento genio.
» » IDINI Enrico, battaglione misto del genio.
» » CARRARA Vincenzo, R. C. T. C. Tripolitania.

Nei fogli matricolari dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere apportata la seguente variazione:

« Nominato capo radiotelegrafista di III classe (circolare n. 290 *giornale militare* 1935-XII) il . . . . . .

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 291. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa su alcune linee automobilistiche a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera, ed alle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 18 aprile 1935 – Anno XIII.

A parziale rettifica della circolare n. 77 del *giornale militare* c. a. con cui si comunicava l'elenco delle linee automobilistiche che consentono riduzioni a favore degli ufficiali dislocati in zona di frontiera, ed alle loro famiglie, si fa presente che dall'elenco stesso deve essere depennata la linea « Udine-Latisana ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLA GUERRA

PREAVVISO DI CONCORSO

per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dei subalterni di complemento della rispettiva arma, in servizio od in congedo, ovvero in servizio nelle Colonie.

1. — Si preavvisa che prossimamente sarà indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il numero dei posti messi a concorso sarà stabilito successivamente.

2. — A tale concorso potranno partecipare:

a) i subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che abbiano due anni di anzianità da ufficiale al 1° ottobre p. v. e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto industriale regio;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-

1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

b) subalterni di complemento della rispettiva arma, in servizio nelle Colonie, che abbiano compiuto o che vengano a compiere entro il 1° ottobre p. v. almeno 5 anni di effettivo servizio militare, dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale.

Per tali subalterni il servizio come sopra prestato, sarà considerato titolo sufficente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte al concorso suddetto.

3. — I concorrenti tutti non debbono aver oltrepassato il 28° anno di età alla data del bando di concorso.

Per i concorrenti che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di 4 anni.

4. — I concorrenti dovranno presentare a suo tempo domanda, corredandola coi seguenti documenti:

certificato di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti;

certificato di penalità;

certificato di moralità e di buona condotta;

certificato di stato libero;

se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4.900 nominali;

fotografia;

uno o più dei titoli di studio citati al n. 2 lett. *a*);

tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

5. — A cura delle autorità da cui dipendono, i concorrenti saranno fatti sottoporre a visita medico-collegiale, allo

scopo di accertare la loro idoneità al servizio militare incondizionato.

6. Le prove scritte avranno luogo nel mese di agosto p. v. presso le sedi dei comandi di divisione militare, del comando R.C.T.C. della Libia e dei comandi dei presidi militari del Dodecanneso.

Le prove orali avranno luogo presso le RR. accademie di fanteria e cavalleria (Modena) e di artiglieria e genio (Torino) nel mese di settembre p. v.

I titoli da valutarsi sono i seguenti:

il servizio prestato da ufficiale nel R. esercito;

il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente n. 2 lett. *a*);

le votazioni riportate nei titoli di studio comunque presentati.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente avviso.

7. — I concorrenti dichiarati idonei nel concorso, saranno nominati sottotenenti in S. P. E. nel corrente anno, nel limite dei posti disponibili e sulla base della graduatoria di merito.

8. — Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

9. — Il Ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse di dover ammettere e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. di fanteria e cavalleria

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	*NOTE*
Esami scritti.				
Coltura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese.	I	3 ore	8	
Esami orali.				
Matematica.	B	20′	9	
Armi, esplosivi e mezzi chimici	C	20′	9	
Elementi di balistica e tiro. .	D	20′	9	
Elementi di chimica e fisica. .	E	20′	8	
Geografia militare	F	20′	9	
Topografia	G	15′	9	
Mezzi tecnici	H	15′	9	
Lingua francese.	I	15′	8	
Lingua tedesca (o serba) . . .	L	15′	8	
Esperimenti pratici.				
Equitazione.	—	25′	10	Per i soli aspiranti all'arma di cavalleria.

PROGRAMMA *A*.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

sicura conoscenza degli avvenimento storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

attitudini al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

MATEMATICA.

a) *Algebra*.

1. — Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenza di binomi e di polinomi.

2. — Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x + a)$ - Regola di Ruffini.

3. — Frazioni algebriche.

4. — Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5. — Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. — Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. — Equazioni esponenziali - Logaritmi.

b) *Geometria*.

1. — Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni.

Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.).

2. — Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedi - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - Equivalenza dei solidi).

3. — Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo - parallelogramma - poligoni regolari - cerchio e sue parti - prisma e cilindro - piramide a cono - tronco di piramide e di cono - sfera e sue parti).

4. — Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

c) *Trigonometria.*

1. — Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. — Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. — Risoluzione dei triangoli piani.
Area di un triangolo.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte rispettivamente fra quelle delle parti *a*), *b*), *c*).

PROGRAMMA *C*.

ARMI, ESPLOSIVI E MEZZI CHIMICI.

a) *Armi.*

1. — *Nozioni fondamentali* sulle armi da fuoco in genere: proietto, carica, lunghezza di canna, rigatura, resistenza della canna - Armi da fuoco portatili: generalità, classificazione, condizioni di tiro e di servizio.

2. — *Fucili a ripetizione ordinaria*: studio delle varie parti: canna, cassa, congegno di caricamento e sparo - Sistemi di ripetizione - Apparecchi di puntamento - Accessori.
Pistole a rotazione: costituzione generale e funzionamento.
Munizioni delle armi portatili: proietto, carica, bossolo.

3. — *Armi automatiche*: vari sistemi di automatismo - Appoggio dell'otturatore - Congegni di sparo - Sistemi di alimentazione - Caratteristiche e particolari delle varie specie di armi automatiche: pistole, fucili e mitragliatrici.

4. — *Descrizione di fucili*: principali modelli a ripetizione ordinaria e automatici in uso in Italia e nei principali eserciti esteri.

5. — *Descrizione di mitragliatrici pesanti*: principali modelli italiani ed esteri.

6. — *Descrizione pistole*: a rotazione mod. 1889; pistola automatica mod. 1910 (Glisenti); mod. 1915 (Berretta), nuovi modelli.

7. — *Bombe* a mano e da fucile - *Lanciabombe* portatili - *Lanciafiamme* - *Lanciagas* - Impiego e tipi principali.

8. — *Munizioni* per le armi portatili in uso nell'esercito italiano.

9. — *Cenno sulle armi delle aeronavi e armi controaeree.*

10. — *Armi bianche.*

11. — *Generalità sulle artiglierie* - Caratteristiche delle artiglierie - Bocche da fuoco e loro costituzione.

12. — *Rigatura* - Vari sistemi - Spazio di caricamento - Congegni di chiusura - Congegni di puntamento e di sparo - Dispositivi di sicurezza.

13. — *Munizioni*: proietti - Classificazione - Caratteristiche e costituzione delle varie specie - Spolette: classificazione, costituzione e funzionamento - Spolette meccaniche - Cariche, inneschi e cartocci.

14. — *Cenni sugli affusti e sui traini e trasporti*: affusti rigidi e affusti a deformazione - Affusti a ruote - Installazioni mobili dei piccoli calibri - Installazioni semoventi e ferroviarie - Impianti e installazioni fisse - Congegni di punteria - Strumenti di puntamento - Freni di sparo e ricuperatori.

Traino animale - Veicoli - Rotaie a cingolo - Traino meccanico - Artiglieria autoportata - Affusti semoventi - Carri armati e autoblindo mitragliatrici.

15. — *Materiale da* 65/17: descrizione e caratteristiche; funzionamento, munizioni.

b) *Esplosivi.*

1. — *Generalità* - Esplosione ed esplosivo - Innescamento - Classificazione degli esplosivi - Forme caratteristiche di decomposizione e di esplosione di una sostanza esplosiva - Effetti dell'esplosione ed elementi che li determinano - Stabilità e sensibilità - La granitura - Qualità e quantità dei gas prodotti - Calore e temperatura - Effetto balistico e forza dilaniatrice - Sensibilità - Potere dirompente - Saggi di stabilità.

2. — *Miscugli meccanici*: polvere nera - Costituzione - Fabbricazione - Pregi e difetti - Conservazione ed impiego.

3. — *Esplosivi chimici*: eteri nitrici e nitroderivati - Eteri nitrici fondamentali: nitrocellulosa e nitroglicerina - Caratteristiche - Fabbricazione - Impiego.

4. — *Esplosivi di lancio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera e polveri infumi a base di sola nitrocellulosa e a base di nitrocellulosa e di nitroglicerina - Sostanze aggiunte con funzioni varie (refrigeranti, stabilizzanti, antibagliore).

5. — *Esplosivi di scoppio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera - Pertite - Trotil - Esplosivi al nitrato di ammonio - Chedditi - Esplosivi alla nitroguanidina ed al nitrato di piombo - Caratteristiche - Produzione - Impiego.

6. — *Esplosivi da mina* ed esplosivi da innesco: caratteristiche, produzione ed impiego.

7. — *Breve cenno sulla questione delle materie prime in Italia* - Norme generali sulla conservazione degli esplosivi.

c) *Mezzi chimici.*

1. — *Inizio della guerra chimica* ed aggressivi chimici impiegati nella grande guerra - Organizzazione del servizio chimico allo stato attuale presso i principali Stati.

Classificazione degli aggressivi chimici sotto i diversi aspetti (fisico - fisiologico - tattico) - Le sostanze nebbiogene, le candele fumogene.

2. — *Produzione e caratteristiche fisico-chimiche degli esplosivi irritanti, soffocanti, tossici e vescicatori* - Concentrazione letale - Indice di tossicità di un aggressivo - Prime cure da apportare ai colpiti dai diversi aggressivi chimici - Gli artifizi pseudo-gas.

3. — *Studi preventivi di metereologia interessanti la guerra chimica* - Vari metodi di attacco con aggressivi chimici: emissioni di nubi, tiro di artiglierie, azione aereo-chimica, carri armati.

4. — *Possibilità di difesa contro le aggressioni chimiche* - Protezione individuale - Protezione collettiva - Cenno sulla protezione degli animali - Difesa contro l'iprite.

5. — *Organizzazione e funzionamento della difesa chimica* nel quadro della divisione, del reggimento e unità minori.

6. — *Addestramento* - Distribuzione, conservazione e manutenzione del materiale di difesa chimica in pace e in guerra - Materiale di mobilitazione e di addestramento.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due sulla parte *a*) ed una rispettivamente sulle parti *b*) e *c*).

PROGRAMMA *D*.

ELEMENTI DI BALISTICA E TIRO.

a) *Balistica.*

1. — *Definizioni. Moto del proietto nel vuoto*: equazione della traiettoria - Abbassamento - Equazione della traiettoria indipendente dalla velocità - Simmetria della traiettoria - Altezza del tiro - Velocità - Tempo.

2. — *Moto del proietto nell'aria*: Resistenza diretta: Leggi sperimentali della resistenza diretta - Densità balistica dell'aria - Coefficiente di forma - Ritardazione - Coefficiente balistico - Fun-

zione resistente - Proprietà della traiettoria nell'aria - Misura della velocità iniziale - Coefficiente balistico ridotto - Relazione fra gli angoli di proiezione, le inclinazioni, i tempi e le velocità per punti di eguale ascissa - Regole del tiro teso - Principio della rigidità della traiettoria - Linee di eguale elevazione - Applicazioni numeriche.

3. — *Moto del proietto nell'aria*: Resistenza obliqua - Forza ritardatrice - Forza deviatrice - Moto di rotazione del proietto attorno al suo asse - Coppia perturbatrice - Proiezione orizzontale della traiettoria - Derivazione.

Metodi approssimativi della costruzione della traiettoria.

4. — *Il calcolo della probabilità e degli errori applicato al tiro*: probabilità semplice e probabilità composta - Irregolarità di tiro e loro cause - Rose di tiro - Determinazione del centro e degli assi della rosa - Deviazioni - Deviazioni medie - Striscie del 50 per cento - Relazioni fra le striscie - Tavole dei fattori di probabilità - Calcolo del percento dei colpi utili a tiro centrato e non centrato.

5. — *Misure angolari* e applicazioni delle misure millesimali ai problemi elementari di tiro.

Tavole di tiro: generalità - Tavole di tiro numeriche e grafiche - Applicazioni al calcolo del percento e alle soluzioni dei problemi del tiro.

6. — *Generalità sul puntamento delle artiglierie e delle armi della fanteria*: puntamento diretto e indiretto - Sbandamento - Strumenti per puntamento - Definizioni - Relazioni fra distanza, lunghezza della linea di mira, abbassamento totale, alzo e scostamento - Varie specie di tiro.

Generalità sulla efficacia del tiro delle varie armi.

b) *Tiro.*

1. — *Tiro col fucile e col moschetto*: tiro individuale - Distanza massima praticamente utile col fucile - Qualità balistiche delle armi portatili: giustezza, precisione, tensione della traiettoria e penetrazione - Radenza della traiettoria - Errore battuto - Spazio battuto.

Zona defilata - Zona protetta.

Tiro di combattimento - Dispersione del tiro collettivo.

Zona battuta e zona defilata - Vulnerabilità.

2. — *Tiro delle mitragliatrici*: generalità - Specie del tiro - Limiti di tiro - Aggiustamento e condotta del fuoco - Tiri contro bersagli in moto - Tiro a puntamento indiretto; strumenti, materiali e documenti per il tiro; declinazione magnetica; definizioni.

3. — *Preparazione del tiro a puntamento indiretto colle mitragliatrici*: Ricognizioni - Operazioni preliminari - Operazioni per la preparazione del tiro in direzione ed in inclinazione.

4. — *Esecuzione del tiro colle mitragliatrici*: osservazione - Verifiche del puntamento - Controllo del tiri - Correzione ai dati di tiro - Tiro al disopra delle truppe amiche e attraverso gli intervalli - Tiri di notte e con nebbia - Addestramento al tiro della truppa e dei quadri - Campi di tiro.

5. — *Il tiro contraereo della fanteria*: generalità - Determinazione degli alzi e degli scostamenti - Apparecchi di mira e loro impiego.

Tiro delle mitragliatrici dagli aerei: generalità e apparecchi di puntamento.

6. — *Tiro con il cannone da 65/17 per fanteria*: ricognizione - Tiro al disopra di ostacoli - Tiro al disopra di truppe amiche - Defilamento e mascheramento - Puntamento diretto - Preparazione del tiro per il puntamento indiretto - Preparazione del puntamento in direzione - Misura delle distanze - Determinazione dell'angolo di tiro.

7. — *Cenni sul tiro dell'artiglieria*: tiro a carica fissa e ad angolo fisso - Tiro a tempo e tiro a percussione - Preparazione del tiro - Tiro al disopra di ostacoli e delle truppe amiche - Osservazione - Dati di efficacia - Aggiustamento del tiro a percussione - Collegamenti.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una sulla balistica e una sul tiro.

PROGRAMMA *E*.

ELEMENTI DI CHIMICA E FISICA.

a) *Chimica.*

1. — *Leggi fondamentali della chimica* - Teoria atomica - Legge dei volumi di Gay-Lussac - Legge di Avogadro e pesi molecolari - Legge di Cannizzaro e pesi atomici - Atomismo moderno - Legge di Moseley.

2. — *Simboli, formule, equazioni chimiche* - Valenza degli elementi e formule di struttura - Acidi, basi e sali - Nomenclatura - Catalisi - Termochimica.

3. — *Idrogeno e ossigeno - Cloro e bromo* - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Importanza del cloro e del bromo dal punto di vista bellico.

4. — *Zolfo* - Anidride solforosa e solforica - L'acido solforico sotto l'aspetto industriale e bellico - Oleum

5. — *Azoto* - Ammoniaca - Acido nitrico e nitrati - Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Importanza dei composti dell'azoto dal punto di vista bellico.

6. — *Fosforo e arsenico* e loro composti attinenti alla chimica di guerra.

7. — *Carbonio* - Ossido di carbonio e anidride carbonica - Fosgene - Solfuro di carbonio.

8. — *Chimica organica* - Analisi elementare - Polimeria e isomeria - Concatenazioni dell'atomo di carbonio - Serie grassa e aromatica - Idrocarburi saturi - Serie etilenica ed acetilenica.

9. — *Idrocarburi aromatici* - Radicali alchilici - Alcoli - Alcool metilico - Alcool etilico - Aldeidi, chetoni, acidi - Glicerina - Nitroglicerina.

10. — *Glucosio e saccarosio* - Amido - Cellulosa e sue applicazioni belliche - Cianogeno - Cenni sui composti aromatici che più interessano la chimica di guerra.

11. — *Silicio* - Anidride silicica - Quarzo - Oggetti di quarzo fuso - Vetri.

12. — *Combustibili solidi, liquidi, gassosi* - Potere calorifico dei combustibili e sua determinazione - Lubrificanti.

13. — *Alimentazione e alimenti* - Sostanze nutritive fondamentali - Vitamine - Dieta razionale.

14. — *Acque naturali, potabili*, per usi domestici e industriali - l'aria nei riguardi dell'igiene.

15. — *Metalli - Leghe* - Studio delle leghe - Cenni di metallurgia generale - Classificazione dei metalli - Problema nazionale dei metalli specialmente sotto l'aspetto bellico.

16. *Metalli leggeri* - Sodio e potassio - Calcio - Alluminio - L'avvenire dell'alluminio e delle sue leghe in Italia - La leucite.

17. — *Metalli pesanti* - Rame - Zinco - Mercurio - Piombo - Metallurgia e leghe.

18. — *Minerali di ferro* - Siderurgia - Ferro - Ghise - Acciai.

b) *Fisica.*

1. — *Le leggi fondamentali della meccanica* applicate allo studio del moto di un grave lanciato nel vuoto, e alla determinazione della forza centrifuga - Il principio d'azione e reazione applicato alle armi da fuoco.

2. — *Il lavoro delle macchine* - Potenza e rendimento.

3. — *Effetti del calore sugli aeriformi* - Condizioni normali dello stato gassoso - Termodinamica e sue leggi - Macchine termiche.

4. - *Applicazioni delle leggi della riflessione della luce* allo studio delle immagini generate da specchi piani e sferici.

5. — *Applicazioni delle leggi della rifrazione della luce* allo studio delle immagini generate da lenti sferiche - Cannocchiali.

6. — *Campo elettrico* - Potenziale elettrico - Capacità dei conduttori - Condensatori.

7. — *La corrente elettrica* - Resistenza elettrica - Legge di Ohm e sue applicazioni - Caduta di tensione.

8. — *Campo magnetico* - Influenza, permeabilità, isteresi magnetica - Elettromagnetismo e sue applicazioni - Motore a corrente continua.

9. *Effetti termici della corrente* - Leggi di Joule - Potenza di una corrente - Energia elettrica.

10. — *Le correnti indotte* - Legge di Lenz - Dinamo a corrente continua - Alternatori - Intensità e forza elettromotrice efficace di una corrente alternata - Sfasamento - Impedenza.

11. — *Campo magnetico rotante* - Motori a corrente alternata.

12. — *Trasformatori* - Trasporto elettrico dell'energia.

13. — *Correnti ad alta frequenza* - Onde elettromagnetiche e mezzi per rilevarle - La valvola termoionica - Stazioni per radiotelegrafia e radiotelefonia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla chimica ed una sulla fisica.

PROGRAMMA *F*.

GEOGRAFIA.

1. — *Europa in generale.*

2. — *Italia in generale.*

3. — *Sistema alpino*: generalità e caratteristiche - Alpi occidentali.

4. — *Alpi centrali.*

5. — *Alpi orientali.*

6. — *Sistema appenninico*: generalità e caratteristiche - Appennino settentrionale.

7. — *Appennino centrale e meridionale.*

8. — *Bassopiano padano - Isole.*

9. — *Italia etnografica, politica, economica* - Vie di comunicazione.

10. — *Il confine italo-francese ed italo-svizzero.*

11. — *Il confine italo-austriaco ed italo-jugoslavo.*

12. — *Il Mediterraneo* e le principali questioni politico-militari che lo interessano.

13. — *Possedimenti coloniali dell'Italia.*

14. — *Regioni pianeggianti esterne al sistema alpino.*

15. — *Cenni sulla regione Gallica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

16. — *Cenni sulla regione Germanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

17. — *Cenni sulla regione Carpatico-Danubiana-Balcanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

18. — *Le Colonie dei principali Stati* e le principali questioni politico-militari che ad esse si riferiscono.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *G*.

TOPOGRAFIA.

1. — *La terra*: forma e dimensioni - Modi di rappresentare la superficie terrestre (globi e carte) - Cenno sulle proiezioni cartografiche - Concetto di planimetria e di altimetria - Concetto di carta topografica - Classificazione delle carte.

2. — *Scale* di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Problemi relativi.

3. — *Rappresentazione grafica dell'altimetria* - Metodo delle quote e delle curve - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Lumeggiamento - Problemi.

4. — *Segni convenzionali*.

5. — *Carte in uso* - Orientamento - Norme per la lettura delle carte topografiche - Quadrettatura della carta.

6. — *Cenni sulle reti geodetiche* e sulla determinazione dei punti.

7. — *Cenni sul rilevamento topografico* regolare e strumenti relativi.

8. — *Rilevamento speditivo e strumenti relativi*.

9. — *Cenni sugli schizzi a vista* planimetrici e panoramici - Itinerari e ricognizioni militari.

10. — *Cenni sul rilevamento fotomeccanico*, stereofotogrammetrico e aerofotogrammetrico.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *H*.

MEZZI TECNICI.

1. — *Vie di comunicazione* - Diversi tipi di comunicazione: per veicoli a ruote, per slitte, per pedoni, per someggio; caratteristiche principali - Cenni sulle principali opere d'arte - Manutenzione stradale.

2. — *Strade ferrate* - Brevi cenni sugli elementi che le costituiscono - Stazioni ferroviarie - Segnali e dispositivi di sicurezza - Locomotive a vapore - Materiale mobile ferroviario - Ferrovie militari - Cenni sulla trazione elettrica - Cenno sullo sfruttamento militare delle ferrovie.

3. — *Passaggio di corsi d'acqua e riattamento di interruzioni stradali* - Cenni sui ponti di circostanza, di equipaggio e metallici scomponibili - Cenni sui porti - Cenni sui trasporti per via acquea e sulle teleferiche.

4. — *Motori* a scoppio a quattro tempi - Descrizione generica delle parti che li costituiscono - Cenno sui motori ad olio pesante.

5 — *Aerostatica* - Generalità sulla sostentazione statica - Aerostati liberi e frenati - Palloni osservatorio - Dirigibili.

Aerodinamica - Cenni sulla sostentazione dinamica - Aeroplani e idrovolanti - Elementi principali che li costituiscono - Forze che agiscono su un aeroplano in volo.

6. — *Fotografia* - Macchina fotografica e sue parti - Processo negativo e positivo - Telefotografia - Fotografia aerea - Stereofotografia - Applicazioni militari della fotografia.

7. — *Mezzi di illuminazione* - Classificazione e principali caratteristiche - Lampade - Razzi - Illuminazione elettrica a distanza - Proiettori elettrici - Portata - Stazioni fotoelettriche militari.

8. — *Telegrafia elettrica* - Sistema Morse - Cenni dei sistemi Hughes, Weatston, Baudot - Cenni sulla telegrafia Duplex - Linee telegrafiche.

9. — *Telefonia* - Apparecchio telefonico - Commutazione telefonica semplice, multipla, a batteria centrale, automatica - Linee telefoniche e loro portata.

10. — *Telegrafia e telefonia militare* — Materiali impiegati nell'esercito e loro requisiti - Telegrafia e telefonia simultanea - Telefonia multipla e a grande distanza.

11. — *Intercettazioni* (telefoniche, telegrafiche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche) - Impianti di stazioni fonotelemetriche di ascoltazione sotterranea, di ascoltazione contraerea.

12. — *Radiotelegrafia* - Correnti e circuiti oscillanti - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate e onde persistenti - Lunghezza d'onda - Trasmissione e ricezione radiotelegrafica ad onde smorzate e ad onde persistenti.

13. — *Radiotelefonia e radiogoniometria* - Cenni sommari sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radiotelefonica - Radiocomunicazioni direttive e rilievi radiogoniometrici.

Cenni sulle onde convogliate.

14. — *Radiotelegrafia e radiotelefonia militare* - Importanza militare dei mezzi radio - Caratteristiche tecnico-militari dei mezzi R. T. - Materiali R. T. impiegati dall'esercito - Organizzazione del servizio R. T. - La radio applicata alla aeronautica.

15. — *Telegrafia ottica* - Luci impiegate - Stazioni ottiche - Reti ottiche - Apparati ottici in uso nell'esercito - Proiettori elettrici - Stazioni fotoelettriche militari - Telegrafia a segnali - Apparati fototelegrafici - Cenni sulle trasmissioni a raggi invisibili.

16. — *Mezzi sussidiari di collegamento* - Mezzi ottici - Mezzi acustici - Trasmissione di notizie con lancia messaggi - Colombi viaggiatori - Collegamenti con velivoli - Geotelegrafia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *I.*

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura

---

PROGRAMMA *L.*

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di artiglieria e genio

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	*NOTE*
Esami scritti.				
Cultura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese	B	3 ore	8	
Disegno	O	4 ore	7	Per i soli aspiranti arma genio.
Esami orali.				
Analisi algebrica ed infinitesimale	C	30′	9	
Geometria analitica e proiettiva	D	30′	9	
Geometria descrittiva	E	30′	9	
Chimica generale	F	20′	9	
Meccanica razionale	G	25′	9	
Fisica sperimentale	H	20′	9	
Fortificazione campale	I	15′	9	
Geografia militare	L	20′	9	
Topografia	M	20′	9	
Lingua francese	B	15′	8	
Lingua tedesca (o serba)	N	15′	8	
Esperimenti pratici.				
Equitazione	—	20′	8	

PROGRAMMA *A*.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dell'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

attitudini al ragionamento e capacità a sapere trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA *C*.

ANALISI ALGEBRICA E INFINITESIMALE.

1. — Cenno del concetto generale di funzione; diagramma cartesiano e polare.

Cenno del concetto di limite di una funzione; funzioni continue: numero e base dei logaritmi neperiani; calcolo di limiti fondamentali. Derivata e differenziale d'una funzione d'una variabile; regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quoto, funzione di funzione, funzione inversa ed altre funzioni fondamentali.

2. — Integrali indefiniti - Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione del n. 1; integrazione per parti; integrazione per sostituzione - Integrali limitati; applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezze, aree, volumi.

3. — Teorema fondamentale dei massimi e minimi di una funzione in un intervallo. Teorema di ROLLE, di PEANO, di CAUCHY, di CAVALIERI (o della media); funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo; massimi e minimi in un intervallo; grado di approssimazione nei calcoli con numeri approssimati.

4. — Derivate e differenziali successivi. Teorema di DE L'HOSPITAL - Limite delle funzioni che si presentano sotto forme simboliche di indeterminazione - Regola generale per la determinazione e minimi in un intervallo.

5. — Interpolazione - Formule di TAYLOR e MAC-LAURIN con i resti di LAGRANGE e di PEANO; calcolo approssimativo di e^x, sen x, cos x. log x, $(1 + x)^m$, ecc.

6. — Determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Funzione intera a coefficienti reali; regola di RUFFINI per la divisione di un polinomio per x — a. - Calcolo numerico approssimativo di una radice reale di un'equazione algebrica o trascendente; metodo analitico e grafico.

7. — Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali - Derivate e differenziali parziali; differenziale totale - Derivate successive; inversione delle derivazioni - Derivazione delle funzioni composte.

8. — Funzioni implicite; determinante funzionale; derivazione - Massimi e minimi di una funzione di più variabili, o indipendenti, o soggette a condizioni.

9. — Limite superiore ed inferiore di una classe di numeri reali; applicazioni - Classe derivata - Integrale limitato ottenuto col solo concetto di limite superiore ed inferiore; collegamento con le derivate; teoremi fondamentali; limiti infiniti; funzione che diviene infinita sotto il segno di integrazione - Applicazioni geometriche.

10. — Metodi generali d'integrazione per gli integrali indefiniti - Funzioni razionali - Funzioni irrazionali - Integrali di differenziali binomi (senza formule di riduzione) - Funzioni trascendenti; esponenziali; circolari.

11. — Numeri immaginari - Serie a termini reali o immaginari; criteri di convergenza - Serie i cui termini sono funzioni di una variabile numerica reale; derivazione o integrazione applicata ai termini di una serie - Sviluppi in serie (TAYLOR e MAC-LAURIN) e varie forme dei resti; applicazioni.

12. — Integrazione per approssimazione - Formule dei trapezi, di CAVALIERI e di EULERO, con i loro resti - Integrazione per serie.

13. — Equazioni differenziali del primo ordine; separazione delle variabili; differenziali esatti e fattore integrante; equazioni omogenee, equazioni lineari e di BERNOUILLI.

14 — Cenno sulle equazioni di ordine superiore al primo; casi semplici di immediata integrazione - Cenno sulla loro integrazione per serie - Cenno del calcolo delle variazioni, e applicazioni principali.

15. — Cenno sulle equazioni differenziali lineari, omogenee o pur no - Svilunno completo dell'equazione lineare a coefficiente costante

16. — Integrali multipli; permutazione delle integrazioni - Arco, area, volume descritti da un punto funzione di una, due, tre variabili numeriche entro limiti dati; varie forme pratiche.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra le prime otto, l'altra fra le rimanenti.

PROGRAMMA *D*.

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA.

1. — Coordinate ascisse sulla retta e coordinate tangenti nel fascio di rette - Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali e coordinate polari nel piano; passaggio da un sistema di riferimento ad un altro - Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree - Equazione di una retta; coefficiente angolare di una retta; segmenti che una retta stacca sugli assi cartesiani; equazione normale della retta; punto comune a due rette; condizione affinchè tre rette passino per uno stesso punto; condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due rette di date equazioni - Equazione di un cerchio e problemi relativi.

2. — Equazione cartesiana, equazione polare, equazioni parametriche di una linea piana - Tangente e normale ad una linea piana in un suo punto; sottotangente e sottonormale cartesiana e polare; concavità asintoti, punti singolari, curvatura; raggio e centro di curvatura; evoluta ed evolventi di una linea piana - Costruzione e proprietà delle linee piane di uso più comune: ellisse, iperbole, parabola, parabola di ordine m, sinusoidi, linea esponenziale, catenaria; spirali di ARCHIMEDE, iperbolica, logaritmica.

3. — Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali, coordinate semipolari e coordinate polari nello spazio; passaggio da uno ad un altro sistema di riferimento - Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree, volumi - Relazione fra i coseni direttori di una retta - Equazione di un piano - Coseni direttori della normale ad un piano; segmenti che un piano stacca sugli assi; equazione normale del piano; punto comune a tre piani; condizione affinchè quattro piani passino per uno stesso punto - Equazioni di una retta; condizione di complanarità di due rette - Condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due piani, fra due rette, e fra un piano ed una retta di date equazioni - Equazione di una sfera e problemi relativi.

4. — Calcolo vettoriale elementare: derivate di punti e di vettori funzioni di una o più variabili numeriche - Linee gobbe: tangente, piano osculatore, piano normale, normale principale; fles-

sione e torsione in un punto; sfera osculatrice e cerchio osculatore; equazioni della tangente e del piano osculatore in un punto di una linea di date equazioni parametriche - Elica circolare, sue proprietà caratteristiche, sue proiezioni - Superfici: piano tangente e retta normale in un punto; equazione del piano tangente e della normale in un punto della superficie di equazione $f(x, y, z) = 0$ - Equazione di una superficie di rotazione; quadriche rotonde e toro circolare.

5. — Elementi impropri; legge di dualità nello spazio e nel piano; rapporti semplici e birapporti; gruppi armonici e costruzioni relative - Proiettività tra forme di prima specie; caso particolare della prospettività; teoremi sull'asse e sul centro di collineazione; punti limiti e potenza di una proiettività fra due punteggiate; similitudine; costruzione di STEINER; elementi uniti; problemi di secondo grado - Involuzione sopra una forma di prima specie; involuzione sul cerchio; elementi uniti nell'involuzione e proprietà relative; proprietà metriche nell'involuzione sopra una retta ed in un fascio di raggi - Omologia piana, affinità, omotetia, traslazione.

6. — Teoremi fondamentali sulla generazione proiettiva delle coniche; punti all'infinito ed asintoti di una conica; le tre specie di coniche; come si individua una conica mediante punti e tangenti; costruzione di una conica per punti e per tangenti ricorrendo alla generazione proiettiva od ai teoremi di PASCAL e di BRIANCHON relativi ad un esagono, ad un pentagono, ad un quadrangolo ed a un triangolo iscritto o circoscritto ad una conica - Costruzioni particolari relative alla parabola ed all'iperbole; proprietà relative alla tangente e ad una trasversale dell'iperbole.

7. — Involuzione sopra una conica; poli e polari; diametri, centro, assi, asintoti; caso della parabola: estremi di un diametro; vertici, fuochi e direttrici; proprietà focali; eccentricità; equazione polare di una conica; podaria di una conica rispetto ai fuochi - Costruzione di una conica a centro dati due diametri coniugati coi loro estremi, oppure due diametri coniugati ed una tangente col suo punto di contatto, oppure i due fuochi ed una tangente ed un punto - Costruzione di una parabola dato il fuoco, l'asse ed una tangente od un punto; costruzione dell'asse e del fuoco di una parabola di cui sono date due tangenti coi loro punti di contatto - Altri problemi pratici.

8. — Le coniche come linee la cui equazione cartesiana è di secondo grado; come si conosce dall'equazione se la conica è degenere o no, e se è del tipo ellisse, iperbole o parabola; determinazione del centro, degli assi, degli asintoti; costruzioni del tipo ellittico, del tipo iperbolico, del tipo parabolico - Equazioni ridotte delle coniche - Equazioni ridotte delle quadriche: l'ellissoide, i due iperboloidi, i due paraboloidi.

L'esame verterà sue due tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, l'altra tra le rimanenti.

PROGRAMMA *E*.

GEOMETRIA DESCRITTIVA.

1. - Proiezione MONGE - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione; appartenenza, parallelismo, intersezioni - Problemi fondamentali metrici; condizione di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano su un piano orizzontale o di fronte; proiezioni di una circonferenza; distanze, angoli.

2. — Proiezione assonometrica - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione, appartenenza, parallelismo, intersezioni - Scelta arbitraria delle proiezioni degli assi del sistema cartesiano ortogonale di riferimento e dei relativi rapporti di riduzione, sua giustificazione - Teorema fondamentale riguardante le figure situate su piani paralleli ai piani coordinati; sue applicazioni - Proiezione parallela d'angolo e proiezione cavaliera: cenni sulla risoluzione dei problemi fondamentali metrici.

3. — Proiezione centrale - Rappresentazione di rette, piani, punti; condizioni di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano sul quadro o su un piano ad esso parallelo - Cenni sulle principali applicazioni alla prospettiva ed alla fotogrammetria.

4. — Generalità sul contorno di una superficie, o di un solido, rispetto ad un punto; metodi per determinarlo - Contorni apparenti; cenni sui contorni d'ombra e sulle ombre portate - Casi particolari notevoli; esempi.

5. — Generalità sulle linee e superfici, e sulla loro rappresentazione - Piano tangente ad una superficie in un suo punto - Superfici sviluppabili; superfici coniche, cilindriche, piramidali e prismatiche; loro sviluppo sopra un piano; loro rappresentazione e risoluzione dei problemi relativi.

6. — Generalità sull'intersezione di due superfici o di una linea con una superficie; metodi per determinarla - Casi particolari notevoli; esempi.

7. — Superfici di rotazione e loro proprietà; paralleli e meridiani - Rappresentazione delle superfici di rotazione e risoluzione dei problemi relativi - Casi particolari notevoli; esempi.

8. — Rigate gobbe; direttrici; coni direttori; teorema di CHASLES e sue conseguenze - Eliche circolari e loro proprietà - Rappresentazione delle eliche circolari e degli elicoidi rigati; risoluzione dei problemi relativi - Superfici elicoidali, od elicoidi e loro proprietà.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi quattro numeri, l'altra fra i rimanenti.

PROGRAMMA *F*.

CHIMICA GENERALE.

1. — Richiamo ai principali concetti ed alle leggi fondamentali della chimica - Pesi atomici e pesi molecolari - Principio di AVOGADRO - Determinazione dei pesi atomici e molecolari - Cenni di termochimica.

2. — Metodi di preparazione dell'idrogeno e dell'ossigeno con speciale riguardo ai metodi industriali - Acqua - Le soluzioni - Cenni sulla dissociazione elettrolitica e teoria degli ioni.

3. — Equilibri chimici - Legge dell'azione di massa e velocità di reazione - Fenomeni catalitici - Legge dell'equilibrio mobile - Principio del LE CHATELIER - Regola delle fasi.

4. — Brevi cenni di elettrochimica e di fotochimica - Colloidi.

5. — Gli alogeni considerati come materie prime per la preparazione degli aggressivi chimici - Clorati e perclorati - Cenni sui principali metalloidi e sui loro composti.

6. - Metodi industriali di preparazione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico, dell'ammoniaca e loro importanza per la chimica di guerra.

7. — Cenni sui principali metalli che hanno applicazione nella preparazione delle leghe.

8. — Brevi cenni sul sistema periodico degli elementi e sull'unità della materia.

9. — Scopo e limiti della chimica organica - Analisi elementare dei corpi organici - Principali funzioni organiche - Isomeria, metameria e polimeria - Divisione della chimica organica.

10. — Serie alifatica - Idrocarburi e loro derivati - Alcooli mono e polivalenti - Eteri semplici composti - Cenno particolare sulla glicerina e sulla nitroglicerina.

11. — Aldeidi - Chetoni - Acidi alifatici e loro derivati - Tioalcooli - Nitroidrocarburi - Ammine - Fosfine - Arsine - Composti organometallici.

12. — Carboidrati con cenno particolare sulla cellulosa e sulla nitrocellulosa - Derivati organici dell'acido carbonico e dell'acido carbammico - Urea, ureine e ureidi - Derivati dell'acido cianidrico - Acido fulminico.

13. — Serie aromatica - Caratteri dei composti aromatici e cenni sulle regole di sostituzione del nucleo benzenico - Benzene e omologhi, loro nitro e amino derivati - Azo e diazo composti - Arsine aromatiche.

14. — Alcooli, aldeidi e chetoni aromatici - Fenoli e loro nitroderivati - Naftalina e suoi nitroderivati - Antracene e fenantrene, loro derivati - Composti eterociclici - Terpeni e canfore.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due tra i primi otto numeri e due tra i rimanenti.

PROGRAMMA *G*.

MECCANICA RAZIONALE.

1. — Traiettoria, velocità, accelerazione di un punto in moto - Moto curvo, rettilineo, centrale, armonico ecc.

2. — Classificazione dei moti finiti (traslazione, rotazione, moto elicoidale) - Composizione dei moti finiti.

3. — Velocità ed accelerazione del moto continuo di un corpo rigido - Moti istantanei: asse di mozzi; composizione di moti istantanei - Studio dei moti relativi; teorema di CORIOLIS.

4. — Moto continuo piano di un sistema rigido e sua riduzione al moto sviluppo di una linea su di un'altra; formula di EULERO-SAVARY; costruzione dei centri di curvatura; applicazioni (circoli dei flessi, ecc.).

5. — Sistema materiale in quiete e in moto: massa; vincoli; spostamenti virtuali; gradi di libertà - Sistema di forze applicate ad un sistema materiale - Principio dei lavori virtuali; equilibrio; solidificazione - Principio di d'ALEMBERT e sue conseguenze.

6. — Sistemi di forze in generale: vettore risultante; vettore momento rispetto ad un punto e momento rispetto ad un asse; invariante; asse centrale; sistemi conservativi - Sistemi di forze applicate a corpi rigidi e liberi; equilibrio; equivalenza; coppie; riduzioni; caso dei sistemi piani e paralleli - Poligono funicolare - Condizioni di equilibrio di sistemi rigidi vincolati, con o senza attrito.

7. — Curve funicolari - Condizioni di equilibrio e problemi fondamentali - Casi particolari: forze conservative; centrali; catenaria omogenea e dei ponti pensili.

8. — Centro di massa: teoremi fondamentali; applicazioni - Omografia d'inerzia rispetto ad un punto; momento e raggio d'inerzia rispetto ad un asse; assi principali d'inerzia; elissoidi di POINSOT - Applicazioni.

9. — Lavoro; potenziale; energia cinetica e potenziale; equazione ed integrale delle forze vive; conservazione dell'energia; stabilità dell'equilibrio - Quantità di moto - Equazione differenziale ed integrale delle aree - Applicazioni pratiche.

10. — Forze istantanee e percosse - Moto di un sistema soggetto a percossa - Percossa applicata ad un sistema rigido, libero o vincolato; caso di percossa unica e centro di percossa - Urto di due corpi.

11. — Punto massa libero e vincolato (con o senza attrito) in moto, in virtù dell'azione di una forza - Moti planetari: leggi di KEPLERO e di NEWTON; problema dei due corpi - Caso del mezzo resistente; piccole oscillazioni del pendolo semplice.

12. — Moto di rotazione di un sistema rigido intorno ad un asse - Assi di spontanea rotazione; piccole oscillazioni nel pendolo composto (reversibile) - Moto di rotazione attorno ad un punto - Applicazioni: moti giroscopici.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi sei numeri, l'altra fra i numeri rimanenti.

PROGRAMMA *II*.

FISICA SPERIMENTALE.

Ottica geometrica.

1. — Lamine piane; prismi - Teoria elementare di GAUSS dei sistemi diottrici centrali.

2. — Focometria - Diaframmi - Aberrazioni e cenno sulle loro correzioni - Principi generali dell'ottica geometrica.

3. — Obiettivi - Oculari - Principali strumenti ottici con particolare riguardo agli apparecchi di uso militare - Visione binoculare e sua applicazione - Spettroscopio - Misura degli indici di rifrazione.

Meccanica.

4. — Leggi fondamentali della meccanica - Unità di misura - Misure di lunghezza - Aree, angoli, masse, forze, tempi - Misure e variazioni della gravità.

5. — Le leggi dell'equilibrio dei fluidi - Metodi e strumenti per la misura delle pressioni dei fluidi in quiete - Cenni sulla dinamica dei liquidi perfetti - Misura delle pressioni idrodinamiche - Pompe.

6. — Costituzione molecolare della materia - Deformazioni elastiche dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi - Attriti - Viscosità.

7. — Moti oscillatori, semplici e smorzati - Composizione dei moti armonici - Oscillazioni forzate, risonanza - Vibrazioni elastiche; propagazione per onde.

Acustica.

8. — Generatori e ricevitori di suono - Applicazioni militari dell'acustica - Fenomeni acustici nel tiro con le armi da fuoco - Fonotelemetria.

Meteorologia.

9. — Statica e dinamica dell'atmosfera - Variazione della pressione e della densità dell'aria con l'altezza - Formule ipsometriche - Umidità - Elettricità atmosferica.

Calore e termodinamica.

10. — Termometria; temperatura assoluta - Richiamo della dilatazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione - Equazione di stato; trasformazioni e cicli, lavoro esterno - Capacità termiche, calori specifici, calori latenti; calorimetria - Propagazione del calore.

11. — Primo principio della termodinamica - Energia interna e calori specifici dei gas perfetti - Trasformazioni più notevoli - Ciclo di CARNOT per i gas perfetti e suo rendimento.

12. — Secondo principio della termodinamica - Entropia - Deduzioni fondamentali del secondo principio - Cenno sui cicli delle macchine termiche e sulle macchine frigorifere - I gas reali e la liquefazione - Cenni sulla teoria cinetica dei gas.

Elettricità e magnetismo.

13. — Campi di forza e potenziale - Campi newtoniani e loro potenziale - Campo magnetico - Ferro in campo magnetico: induzione magnetica - Campo magnetico terrestre.

14. — Campo elettrico - Proprietà dei conduttori - Induzione elettrostatica - Condensatori - Dielettrici e loro polarizzazione - Elettrometri.

15. — Corrente elettrica - Campo magnetico della corrente - Sistemi di unità di misura elettriche - Elettromagnetismo ed elettrodinamica.

16. — Legge di OHM: principî di KIRCHOFF: applicazioni - Pirometri termoelettrici ed a resistenza - Energia della corrente elettrica - Effetto JOULE e applicazioni.

17. — Conduzione negli elettroliti; dissociazione elettrolitica - Elettrolisi; polarizzazione - Conduzione nei gas - Raggi catodici, elettroni - Arco voltaico - Raggi X - Struttura dei cristalli.

18. — Induzione elettromagnetica - Autoinduzione e mutua induzione - Oscillazioni elettriche - Risonanza - Onde hertziane - Cenno sulla teoria elettromagnetica della luce.

19. — Effetto fotoelettrico ed applicazioni - Effetto termoionico - Valvola a tre elettrodi - Applicazioni dei triodi ai circuiti elettrici oscillanti - Cenni sulle radiotrasmissioni - Cenni sulla telefonia ottica.

Ottica fisica.

20. — Fondamenti dell'ottica ondulatoria - Principio di HUYGHENS - Interferenze - Specchi di FRESNEL - Equazione dell'onda - Onde stazionarie - Anelli di NEWTON - Applicazioni.

21. — Diffrazione - Reticoli - Misura della lunghezza d'onda - Potere risolvente degli strumenti ottici - Spettroscopia - Irraggiamento termico - Emissione ed assorbimento della luce.

22. — Polarizzazione e birifrangenza - Polarimetria - Polarizzazione rotatoria - Birifrangenza accidentale ed applicazioni - Fotometria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime sette, una fra la 8ª e la 14ª comprese ed una fra le rimanenti.

PROGRAMMA *I.*

FORTIFICAZIONE CAMPALE

1. — La fortificazione del campo di battaglia - Compiti e concetti generali d'impiego.

2. — Sua organizzazione sul terreno - Il fiancheggiamento.

3. — L'osservazione ed i collegamenti - Le comunicazioni - L'occultamento.

4. — La protezione: trincee, ricoveri, ecc. - Sistemazione delle posizioni d'artiglieria.

5. — La protezione antigas e antiaerea - Cenni di tecnica costruttiva antiaerea.

6. — L'ostacolo e lo sgombro del campo di tiro - Distruzioni, interruzioni e riattamenti.

7. — L'organizzazione del lavoro - L'attrezzamento: ordinario, elettrico, pneumeccanico - Cenni sull'organizzazione difensiva di località e di boschi - Cenni sulla guerra di mina.

8. — Cenni sui ponti in dotazione ai reparti del genio, e di circostanza.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA L.

GEOGRAFIA MILITARE.

1. — Definizione e scopi della geografia - Cenni riassuntivi sull'evoluzione metodologica dello studio della geografia militare - Partizioni della geografia - Oggetti e fattori geografici - Genesi della terra.

Alcune fra le principali teorie sulla genesi dei rilievi terrestri - Le manifestazioni particolari delle forze interne (terremoti, vulcanismo, bradisismi).

Terreni geologici - Ere geologiche.

Classificazione delle rocce (secondo la genesi).

Cenni sommari sulla giacitura e sulla stratificazione delle rocce.

2. — Il terreno - Distribuzione delle terre e delle acque - Principali criteri di classificazione del terreno - Influenza delle forme del terreno sulle operazioni di guerra.

3. — Il clima e le acque - Elementi che determinano il clima - Azione dell'atmosfera sul terreno - Influenza del clima sulle operazioni di guerra - Le acque sotterranee, superficiali - Il mare - Loro azione sul modellamento del terreno - Influenza delle acque sulle operazioni di guerra.

4. — La vegetazione e gli animali - Concetto di flora - Tipi di vegetazione - Influenza della vegetazione e degli animali sulle operazioni di guerra. Gli elementi antropogeografici - L'uomo in generale - Le razze umane - L'opera dell'uomo - Ordinamenti politici - Concetto di popolo, di nazione, di stato - La colonizzazione e i possedimenti coloniali - I mandati coloniali - Influenza dell'opera dell'uomo sulle operazioni di guerra. Le regioni geografiche - Caratteri delle operazioni di guerra in qualcuna di esse.

5. — L'Europa fisica in generale: limiti, superficie, orografia, idrografia, clima - Le regioni naturali d'Europa (con particolare riguardo a quella gallica, germanica e balcanica) - Il Mediterraneo romanico e germanico. L'Europa politica in generale: popoli, lingue, religioni - Condizioni economiche d'Europa - Gli Stati europei (con particolare riguardo alla Francia, Germania, Austria, Jugoslavia, Albania).

6. — La regione alpina - Il sistema alpino - Genesi - Suddivisione in zone litologiche - Le Dinaridi settentrionali - Considerazioni militari - Cenni sommari su alcune caratteristiche del sistema alpino: morfologia, idrografia, clima - Caratteristiche militari.

Ripartizione del sistema alpino.

7. — Le Alpi occidentali.

8. — Le Alpi centrali.

9. — Le Alpi orientali - La Liburnia - Zara - La Dalmazia.

10. — Le regioni pianeggianti esterne ed adiacenti al sistema alpino.

11. — La penisola italica - Configurazione planimetrica ed altimetrica - Genesi - Clima - Idrografia marittima.
Il sistema appenninico in generale.

12. — L'Appennino settentrionale.

13. — L'Appennino centrale e meridionale.

14. — Il bassopiano padano - Le isole italiane.

15. — I confini - L'Italia etnografica, politica, economica - Le grandi vie di comunicazione interne e transalpine.

16. — I possedimenti coloniali italiani.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime cinque, una fra la 6ª e la 9ª ed una sulle rimanenti.

PROGRAMMA *M*.

TOPOGRAFIA.

Rappresentazione del terreno.

1. — Limiti per la proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche - Planimetria - Altimetria - Il geoide - Cenno sui sistemi di proiezione cartografici.

2. — Scale di proporzione numeriche e grafiche e loro uso - Carte e piani - Segni convenzionali - Quadrettatura delle carte.

3. — Rappresentazione grafica dell'altimetria.
Piani quotati - Curve di livello - Scale clivometriche - Tratteggio - Ombreggiatura - Tinte ipsometriche - Rappresentazioni miste - Rappresentazioni dimostrative - Esame del terreno attraverso la sua rappresentazione altimetrica.

4. — Cenno sui sistemi di riproduzione delle carte - Carte in uso presso il R. E. - Carte dell'Istituto geografico militare - Studio e lettura delle carte - Cenno sulla compensazione degli errori di osservazione.

Strumenti ed operazioni fondamentali.

5. — Strumenti di mira - Livella a bolla d'aria - Strumenti di misura per piccole distanze: nonio, microscopi a stima ed a vite micrometrica - Cenni sui longimetri - Misura indiretta della distanza - Cannocchiale a stadia - Cenni sui telemetri.

6. — Altimetria - Strumenti e metodi di livellazione - Livellazione geometrica semplice, composta e strumenti relativi - Profili - Livellazione eclimetrica; eclimetri e clisimetri - Livellazione termobarometrica.

7. — Strumenti e metodi di misura di angoli.
Goniometri - Squadri - Bussole topografiche - Teodolite e suoi derivati - Goniografi - Diottra a cannocchiale e tavoletta pretoriana - Cenni sulle tavolette portatili - Tavoletta topografica per artiglieria.

Rilevamenti del terreno.

8. — Cenni sulle reti geodetiche - Breve trattazione della triangolazione di raffittimento e dei relativi problemi - Elementi geodetici dell'I.G.M.

9. — Rete topografica e sua rappresentazione grafica - Operazioni di rilevamento topografico regolare: per via grafica, numerica, fotogrammetrica (cenni) e stereofotogrammetrica (cenni) - Cenni sui metodi di rilievo dall'aeroplano (metodi SANTONI e NISTRI).

10. — Levate speditive ed a vista - Cenni sulle levate speciali. Schizzi planimetrici e panoramici.

11. — Ricognizioni topografiche militari - Ricognizioni generali e speciali - Ricognizione fotografica aerea.

12. — Applicazioni varie - Rilevamenti pratici per lavori di campagna (tracciamenti di strade, gallerie, ecc.).
Preparazione topografica del tiro di artiglieria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, una tra le cinque, sei e sette, una tra le rimanenti.

PROGRAMMA *N.*

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

PROGRAMMA *O.*

DISEGNO.

La prova consisterà in un'esercitazione semplice di disegno geometrico e di ornato.
Il candidato dovrà dimostrare di saper tracciare con sicurezza, e a mano libera, linee parallele ed ombreggiate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	ALL'ESTERO, annue	L. 80
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	ALL'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7108363) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6763

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1935 - ANNO XIII — 26 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 292 - **25 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa della contabilità in materia in occasione dei cambi di consegnatario . . *Pag.* 967

» **293 - 25 aprile 1935** - Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. - Indirizzi convenzionali telegrafici » 969

PARTE SECONDA

N. **294 - 31 marzo 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII . . . . . *Pag.* 973

» **295 - 7 aprile 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 974

N. 296 – 12 aprile 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 975

» 297 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII) . . . . . » 976

» 298 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 977

» 299 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 977

» 300 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari » 983

» 301 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 983

» 302 – 25 aprile 1935 – Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna, Zara e l'isola d'Elba, a favore degli ufficiali e sottufficiali colà di guarnigione ed alle loro famiglie . . . . . » 984

NOTIFICAZIONE 985

PARTE PRIMA

Circolare N. 292. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Resa della contabilità in materia in occasione dei cambi di consegnatario.** — (Ragioneria centrale). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

Per agevolare la resa della contabilità del materiale, in occasione dei cambi di consegnatario che si verificano in giorno che non coincida col termine dell'esercizio finanziario, si prescrive che la contabilità stessa venga resa senza allegarvi i quaderni di carico dei reparti, uffici, ecc., i quali, pertanto, non devono essere chiusi, nè rinnovati.

La concordanza tra i quaderni di carico, prescritta dal § 54 dell'Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito, dovrà risultare, al momento del cambio del consegnatario, da apposita dichiarazione, stesa sui due esemplari dei quaderni e sottoscritta dal comandante o capo dell'ufficio interessato, dal consegnatario cessante e da quello subentrante.

Per il riscontro da parte degli organi di controllo, sono bastevoli i quaderni annuali allegati alla contabilità del successivo consegnatario, resa al termine dell'esercizio, dai quali dovrà risultare la correlazione esistente tra le operazioni registrate sul 1022 e quelle relative ai prelevamenti ed ai versamenti effettuati dai reparti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 293. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 25 aprile 1935 – Anno XIII.

Elenco delle varianti da apportare all'allegato 7 del fascicolo 6° - « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Edizione 1932-X.

Indirizzi convenzionali telegrafici aboliti che occorre pertanto depennare dall'elenco:

Guerra Segremiles	Gabinetto del Ministro - Segreteria militare
Comisimiles	Comando militare della Sicilia
Comisardemiles	Comando militare della Sardegna
Divisiomiles	Comando divisione territoriale
Semiles	Ispettore provinciale del tiro a segno
Comartimiles	Comando di artiglieria della Sardegna
Comartimiles	Comando di artiglieria della Sicilia
Comagenimiles	Comando del genio della Sicilia
Comagenimiles	Comando del genio della Sardegna
Uffisamiles	Ufficio di sanità militare della Sardegna
Brigalpini	Comando brigata alpini
Articampagna	Comando reggimento artiglieria campagna
Pescampale	Comando regg. artiglieria pesante campale
Artipesante	Comando regg. artiglieria pesante
Articosta	Comando regg. artiglieria da costa
Articosta	Comando gruppo artiglieria costa della Sardegna
Artecavallo	Comando reggimento artiglieria a cavallo
Artimisto	Comando regg. artiglieria misto della Sardegna
Artleggero	Comando regg. artiglieria leggero
Depocampagna	Comando deposito regg. artiglieria campagna

Depopescampale	Comando deposito regg. artiglieria pes campale
Depopesante	Comando deposito regg. artiglieria pesante
Depocosta	Comando deposito regg. artiglieria da costa
Departimisto	Comando deposito artiglieria misto della Sardegna

Nuovi indirizzi convenzionali telegrafici adottati che occorre pertanto aggiungere all'elenco:

Guerra Ragioneria	Ragioneria centrale del ministero guerra
Guerra Milizia	Ufficio collegamento M.V.S.N.
Corpamiles	Comando corpo d'armata della Sicilia
Corpamiles	Comando corpo d'armata della Sardegna
Divifantemiles	Comando di divisione di fanteria
Comamiles	Comando militare di Cagliari
Comamiles	Comando militare di Sassari
Semiles	Sezione di tiro a segno
Comartimiles	Comando di artiglieria del corpo d'armata della Sicilia
Comartimiles	Comando di artiglieria del corpo d'armata della Sardegna
Comagenimiles	Comando del genio del corpo d'armata della Sicilia
Comagenimiles	Comando del genio del corpo d'armata della Sardegna
Dirsanmiles	Direzione di sanità del corpo d'armata della Sardegna
Direcommiles	Direzione di commissariato militare della Sardegna
Comalpino	Comando superiore alpino
Artifante	Comando reggimento artiglieria di divisione di fanteria
Articelere	Comando reggimento artiglieria di divisione celere
Articorparmata	Comando reggimento artiglieria di corpo d'armata
Artidarmata	Comando reggimento artiglieria d'armata
Artifante	Comando gruppo artiglieria di divisione di fanteria

Articorparmata	Comando gruppo artiglieria di corpo d'armata
Artialpina	Comando gruppo artiglieria alpina
Artidarmata	Comando gruppo artiglieria d'armata
Contraerei	Comando gruppo artiglieria contraerei
Departifante	Comando deposito reggimento artiglieria di divisione di fanteria
Departicelere	Comando deposito reggimento artiglieria di divisione celere
Departicorparmata	Comando deposito reggimento artiglieria di corpo d'armata
Departidarmata	Comando deposito reggimento artiglieria di armata
Depocontraeret	Comando deposito gruppo artiglieria contraerei
Departicorparmata	Comando deposito gruppo artiglieria di corpo d'armata

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 294. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Vista la circolare n. 104331, in data 12 aprile 1930, del ministero delle finanze (divisione U. S.), concernente l'avviso espresso dalla R. avvocatura erariale generale circa l'applicazione dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1934, col quale sono stati approvati i risultati degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933;

Visto il risultato degli esami di idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto predetto, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare che hanno conseguita l'idoneità per la promozione a capo disegnatore tecnico:

	Voti riportati negli esami	Coefficiente relativo alla anzianità nel grado	Totale
	—	—	—
CARDINI Aldo	15.05	5	20.05
BIGAZZI Vittorio . . .	15.46	3	18.46
BREGA Heros	15.18	3	18.18

Roma, li 31 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(*D. M. 31 marzo 1935 - Anno XIII, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1935 - Anno XIII, registro n. 9, foglio n. 107*).

N. 295. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito il segretario della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, circa l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1933-XI, con il quale sono stati nominati i membri della commissione militare unica di cui all'art. 1 del predetto R. decreto e successive modificazioni;

Decreta:

Il tenente colonnello di fanteria DE SILVA Gioacchino è nominato segretario della commissione militare unica prevista dall'art. 1 del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, in sostituzione del generale di brigata MOROZZO della ROCCA Federico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 9, *foglio n.* 225. — CAVALLARI.

N. 296. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 12 aprile 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118, e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni

della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1935-XIII, il tenente colonnello commissario in s. p. e. del R. esercito ALLEVA Armando è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato, in sostituzione del colonnello commissario in s. p. e. del R. esercito PIPITO' Giuseppe.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 9, *foglio n.* 265. — CAVALLARI.

N. 297. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

Gli esami d'idoneità per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circ. 680 *giornale militare* 1933-XII), avranno inizio il giorno 6 maggio 1935-XIII presso il collegio militare di Roma, alle ore 8,30 precise.

La presente vale come comunicazione agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 298. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministro dei lavori pubblici, presidente dell'azienda autonoma statale della strada, con atto del 22 marzo 1935, n. 451 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato i signori: TENAGLIA ing. Vincenzo di Salvatore, TENAGLIA rag. Beniamino di Salvatore, quali componenti la nuova ditta: « Impresa TENAGLIA » costituita il 19 settembre 1934, con sede a Ortona a Mare (Chieti).

I predetti signori TENAGLIA erano stati precedentemente esclusi con provvedimento 7 aprile 1934, n. 649, dello stesso ministro dei lavori pubblici, in unione al sig. cav. uff. TENAGLIA Salvatore, quali facenti parte della ditta: « Impresa di costruzioni opere pubbliche e private cav. uff. Salvatore TENAGLIA e figli » comunicato con la circolare 337 *giornale militare* 1934.

Si avverte poi che resta ferma l'esclusione nei riguardi del su nominato cav. uff. TENAGLIA Salvatore fu Beniamino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 299. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli di comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

A seguito delle circolari nn. 197-253 e 286 *giornale militare* corrente anno si portano a conoscenza i nomi dei capitani dei ruoli comando ammessi al *terzo* turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

Con prossima circolare saranno pubblicati i nomi degli altri capitani che saranno pure ammessi agli esperimenti del terzo turno.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

ARMA DI FANTERIA.

COZZOLI Giovanni, distretto Barletta.
MAFFEI Nicola, distretto Bari.
PARRABBI Tito, scuola centrale di fanteria.
PELLEGRINI Paolo, 88° fanteria.
BARZON Angelo, 8° bersaglieri.
CAVAZZUTI Ercole, R. A. Giacomo Medici.
MAZZINI Vincenzo, 21° fanteria.
DE IUDICIBUS Eugenio, 47° fanteria.
TRAPANI Stefano, 6° fanteria.
BABACCI Agostino, 9° fanteria.
ERRICO Filippo, distretto Roma I.
TUPPUTI Orazio, off. autom. R. E. Bologna.
CENTOLA Francesco, 34 fanteria.
ROCCELLA Giovan Battista, com. div. fant. « Vespri ».
PETRINI Attilio, stab. mil. pena.
FARRUCCIO Giovanni, 22° fanteria.
GATTI Vito, 10° fanteria.
de CHIARA Nicola, 9° fanteria.
LORENZINI Arnaldo, 36° fanteria.
FANTINI Liborio, 8° bersaglieri.
TRABACCO Francesco, scuole centrali militari.
POLVEROSI Bartolomeo, 1° granatieri.
MANCINI Marco, distretto Roma II.
QUAGLIARELLA Sabino, 67° fanteria.
DE MARINIS Amedeo, 1° granatieri.
MASELLI Giovanni, 44° fanteria.
DELLA PENNA Ncola, stab. mil. pena.
CESSARI Ernesto, 66° fanteria.
BARDUCCI Gino, 21° fanteria.
OCCHIODORO Umberto, 2° bersaglieri.

LUZIANI Gino, istituto geografico militare.
DI PAOLA Calogero, distretto Agrigento.
ZORZI GRASSELLI Giovanni Carlo, ministero guerra (com. corpo di S. M.).
FOSSI Luigi, 66° fanteria.
OREGLIA Giuseppe, ministero guerra.
TRAPANI Adolfo, distretto Milano II.
D'AMATO Antonio, 31 fanteria.
RANDISI Onofrio, 1° granatieri.
CALABRESE Pietro, ministero guerra.
LORENZINI Vasco, 22° fanteria.
BERRETTINI Virgilio, 2° bersaglieri.
MARIONI Marino, distretto Grosseto.
BOSSINI Paolo, 36° fanteria.
MELONI Pietrino, 36° fanteria.
MASTRANGELO Gennaro, 8° fanteria.
RIDOLFI Nicola, 9° fanteria.
DELLI CARRI Luigi, distretto Pisa.
BOTTA Adolfo, distretto Roma II.
BIAGINI Umberto, distretto Massa Carrara.
CARROZZO Angelo, 10° fanteria.
PIRODDI Battistino, 67° fanteria.
SALTALAMACCHIA Augusto, comando divis. fanteria « Curtatone e Montanara ».
D'ANGELO Vittorio, 3° granatieri.
ALESSI Osvaldo, 33° fanteria.
DI BARTOLO Francesco, 1° granatieri.
MORRONI Clodoveo, 88° fanteria.
GUIDUCCI Giulio, 88° fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

LOMBARDO Mariano, Genova cavalleria.
FERRARO Angelo, Genova cavalleria.
de MAYO de MARI Mario, lancieri Aosta.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

TEDESCHI Domenico, ministero guerra.
MUSCETTOLA Angelo, 14° art. delle « Murge ».
PASQUINI Pasquino, 10° art. del « Volturno ».
ACQUARONE Mario, distretto di Genova.
LUNGAROTTI Enrico, 11° art. del « Monferrato ».
SCIALDONE Mario, 7° art. « Curtatone e Montanara ».
CUCCURULLO Pasquale, scuola centrale artiglieria.
BURATTI Giuseppe Renzo, 3° art. della « Fossalta ».

ARMA DEL GENIO.

TAGLIAMONTE Luigi, com. genio c. a. Roma.
PARMEGIANI Gaetano, 5° genio.
DURANO Alfredo, 1° pontieri.
CICCARELLA Salvatore, istituto geografico ed elettrotecnico.
ALEGGIANI Umberto, 8° genio.
GOBBINI Giotto, 4° genio.
CICCHESE Nicola, 4° genio.
FERRARO Leonardo, R. C. T. C. Eritrea.
GRAMMATICA Angelo, R. C. T. C. Eritrea.
ALBONI Marcello, R. C. T. C. Eritrea.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato:

ARMA DI FANTERIA.

GIOVANNELLI Enrico, 8° alpini (ammesso esper. pel 1934, autorizzato a sostenerli nel corr. anno).
CAROSIO Virginio, 4° bersaglieri.
SANSONETTI Aldo, 47° fanteria.

LO BIANCO Giorgio, com. div. fant. « Granatieri Sardegna ».
ANTONACCI Giuseppe, com. div. fant. delle « Murge ».
PISCIOTTA Giuseppe, 1° bersaglieri.
RAFFA Amedeo, 15° fanteria.
SELVAGGI Pietro, 10° fanteria.
VISELLI Vincenzo, stab. mil. pena.
LIUZZO Carmelo, 10° bersaglieri.
D'ERRICO Antonio, 67° fanteria.
VENTURA Ugo, 33° fanteria.
CASANOVA Arrigo, 35° fanteria.
ROLLI Ugo, scuola appl. fanteria.
LUPINI Leonida, 2° granatieri.
BONAZZI Prospero, 66° fanteria.
DE ALBERTIS Carlo, 39° fanteria.
DE BEAUMONT Giuseppe, 89° fanteria.
PACI Emanuele, 6° fanteria.
PERSICHELLI Sila, com. div. fant. « Granatieri Sardegna ».
BRANCACCIO Alessandro, 44° fanteria.
CASULA Marcello, distretto Varese.
MEAZZI Giuseppe, ministero guerra.
CATALANO Arturo, 8° fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

COZZUPOLI Letterio, Genova cavalleria.
SALAZAR Tommaso, Genova cavalleria.
BRICHIERI COLOMBI Paolo, Genova cavalleria.
SCARPA Angelo, scuola appl. fanteria.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

BUFFA Giulio, 27° art. « Legnano ».

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

ARMA DI FANTERIA.

BUCCIANO Tommaso, 63° fanteria.
LUPIS Orazio, 39° fanteria.
LA PORTA Pompeo, 27° fanteria.
BOSI Giulio di Romano, 27° fanteria.
GARIONI Alfredo, 44° fanteria.
CONFESSORE Luigi, collegio militare Napoli.
LOI Francesco, R. accademia fant. e cavall.
CURATOLO Giuseppe, distretto di Potenza.
DI PIERRO Mario, 2° granatieri.
ALEOTTI Giovanni, collegio militare Napoli.
MARCHESI Arnaldo, istituto geografico militare.
MARETTI Enrico, 38° fanteria.
ARMINIO Antonio, 40° fanteria.
DE ROSSI Fausto, 35° fanteria.
MEZZETTI Livio, 27° fanteria.
AUTORE Camillo, 10° bersaglieri.
GIORGI Costantino, istituto geografico militare.
CALINI Pietro, reggimento carri armati.
ROSSI Emanuele, reggimento carri armati.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

ZANDRINO Umberto, 11° art. del « Monferrato ».
ITALIA Sebastiano, ministero guerra.
TELO' Adamo, 7° art. « Curtatone e Montanara ».

Capitani dei ruoli di comando non compresi nei limiti per l'avanzamento a scelta ordinaria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato:

ARMA DI FANTERIA.

MONA Mario, R.C.T.C. Cirenaica.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

BORDONE Enrico, 3° art. della « Fossalta ».
ZANDRINO Eugenio, 11° art. del « Monferrato ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 300. — CONCORSI E GARE. — **Gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

Anche quest'anno sarà effettuata la gara di regolarità per autocolonne militari, istituita con circolare n. 201 del *giornale militare* 1931-IX.

La gara avrà termine a Monfalcone il giorno 22 maggio, festa degli automobilisti.

Parteciperanno alla gara tredici autocolonne (una per ogni centro automobilistico) costituite ciascuna da una mezza autosezione di autocarri pesanti a gasolio su due squadre, al comando di un ufficiale subalterno in motocicletta.

Farà parte dell'autocolonna anche la guida di collegamento in motocicletta assegnata all'autosezione.

Le particolari modalità per la partecipazione alla gara sono stabilite in apposito regolamento che sarà diramato da questo ministero a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 301. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1

della circolare 126 del *giornale militare* 1931 e 229 del *giornale militare* 1935:

Comando del corpo di stato maggiore (Ufficio storico).

L'ultima guerra dell'Austria-Ungheria 1914-1918. Relazione ufficiale dell'Archivio di guerra di Vienna. Traduzione del generale di corpo d'armata A. Bollati; volume II e II-*bis*. L'anno di guerra 1915, sino alla fine dell'estate.

N. categorico 3509; prezzo di copertina L. 50.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta direttamente all'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, inviando anticipato il relativo importo, più le spese postali. Gli ufficiali e sottufficiali che intendessero usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 302. — TRASPORTI. — **Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna, Zara e l'isola d'Elba, a favore degli ufficiali e sottufficiali colà di guarnigione ed alle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 25 aprile 1935 - Anno XIII.

È confermata anche per il corrente anno la riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) nei seguenti viaggi marittimi:

a) *da e per la Sardegna*, agli ufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria, ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 161 del *giornale militare* 1933-XI;

b) *da e per l'Isola d'Elba*, agli ufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria, ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 362 del *giornale militare* 1934-XII;

c) *da e per Zara*, agli ufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria, ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 472 del *giornale militare* 1933-XI.

d) *da e per Zara*, ai sottufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria, ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 436 del *giornale militare* 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nella stagione estiva 1935-XIII manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito nazionale fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 1800 posti, regolato dalle seguenti norme:

1° possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'Opera di previdenza i quali siano in attività di servizio, abbiano grado non superiore al nono e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il *dodicesimo*, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° ciascun iscritto all'opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di 5 figli minorenni;

3° l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;

b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

c) certificato medico redatto sull'unito modulo;

d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4° occorre che nel trasmettere l'istanza l'amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali sono le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5° in ciascuna provincia le domande saranno raccolte presso il segretario federale del P. N. F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario federale di ciascuna provincia entro il 15 maggio 1935 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 4 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Direttore generale: BONANNI.

Certificato medico.

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica del richiedente.	.....
2. Cognome, nome ed età del fanciullo.	.....
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	.....
4. È stato vaccinato e quando rivaccinato?	.....
5. È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	.....
6. È affetto da malattie oculari contagiose?	.....
7. È affetto da malattie contagiose della pelle?	.....
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	.....
9. È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	.....
10. È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	.....
11. Soffre di enuresi?	.....

..... *li* ..... *1935 - Anno XIII.*

(*) Visto: .....

IL MEDICO

Bollo d'Ufficio

.....

(cognome e nome)

(qualifica)

(*) N. B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal podestà.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L 27 -	All'ESTERO, annue . .	L 80
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2 -	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

7108839) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6763)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1935 - ANNO XIII — 6 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 303 - 18 marzo 1935 - Anno XIII — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 442. - Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia *Pag.* 993

» 304 - 28 marzo 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 443. - Indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. » 995

» 305 - 1° aprile 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - Legge n. 398. - Benefici di anzianità agli ufficiali ex redenti nominati in servizio permanente effettivo . . . . . » 997

« 306 - 1° aprile 1935 - Anno XIII - RECLUTAMENTO. — Legge n. 397. - Nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo . . . . . » 999

» 307 - 26 aprile 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. - Determinazioni delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri. . . . . » 1001

N. 308 - 2 maggio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i trasporti militari (persone) - edizione 1935-XIII . . . . . *Pag.* 1035

» 309 - 2 maggio 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie . . . . . » 1037

PARTE SECONDA

N. 310 - 31 marzo 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934-XII . . . . . *Pag.* 1053

» 311 - 2 aprile 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII. . . . . » 1057

» 312 - 4 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 415. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti . . . . . » 1058

» 313 - 10 aprile 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1061

N. **314** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami d'idoneità per la promozione a primo capotecnico di artiglieria e genio indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII). . . . . *Pag.* 1062

» **315** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . » 1062

» **316** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna, 23 maggio 1935-XIII . . . . . » 1063

» **317** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruolo di anzianità dei sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri reali). . . . . » 1064

» **318** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno 1934-35 . . . . . » 1068

» **319** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Commissioni esaminatrici . . . . . » 1082

» **320** - **2 maggio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso) . . . . . » 1082

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1085

AVVISO . . . . . » 1094

PARTE PRIMA

Circolare N. 303. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 442. - Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi truppe coloniali dell'Eritrea e Somalia.** - (Gabinetto). — 18 marzo 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e successive modifiche;

Visto l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana approvata con R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, e successive modifiche;

Visto l'ordinamento per il Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, numero 1786, e successive modifiche;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa occorrenti per i Regi corpi truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia possono essere tratti, mediante arruolamenti volontari, anche dal personale in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza pure se ammogliato o vedovo con prole.

Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti per gli arruolamenti nei detti R. corpi.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 155. — MANCINI.

N. 304. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 443. – Indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.** — (Gabinetto). — 28 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La speciale indennità da corrispondere agli ufficiali fuori organico destinati dal Ministro per la guerra, in seguito a domanda, all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste, è fissata come segue:

Tenenti colonnelli	L.	250	lorde mensili
Maggiori	»	200	lorde mensili
Capitani	»	175	lorde mensili

L'indennità compete dal giorno in cui l'ufficiale assume servizio presso le organizzazioni giovanili fasciste e cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine, in via definitiva, la prestazione del servizio.

Tale indennità viene conservata durante le assenze per non oltre trenta giorni complessivi in un anno, nonchè durante il congedo ordinario annuale per un periodo non superiore a quello di cui l'ufficiale potrebbe fruire nella posizione di servizio effettivo permanente.

Annualmente sarà determinato, con decreto dei Ministri per la guerra e per le finanze, il numero massimo degli ufficiali fuori organico da destinare alle organizzazioni giovanili fasciste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandado a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 163. — MANCINI.

N. 305. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 398. – Benefici di anzianità agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali) — 1° aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 22 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assoluta nella nomina in servizio permanente effettuata per gli ufficiali ex irredenti, in base all'art. 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 14, viene considerato come trascorso presso reparti combattenti il periodo compreso fra il 15 agosto 1916 ed il 3 novembre 1918 in cui detti ufficiali furono tenuti lontani di autorità dai reparti accennati.

Per ottenere il beneficio di cui sopra, gli interessati debbono farne domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 306. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 397. – Nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 1° aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 22 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1200, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori (categoria piloti o motoristi o personale vario);

d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;

e) militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanità o nei reparti automobilistici;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani mili-

tari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 307. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. – Determinazione delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caro-viveri.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 26 aprile 1935 – Anno XIII.

Ai fini della determinazione delle aliquote di aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri da corrispondere, in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 e dell'art. 3 del decreto interministeriale 9 maggio 1934, al dipendente personale residente nell'abitato principale di comuni con almeno 20.000 abitanti o fuori dell'abitato stesso, in località che presentino condizioni di vita ad esso assimilabili, si riportano, qui di seguito riepilogate per corpo d'armata, le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:

CORPO D'ARMATA DI TORINO (I).

PROVINCIA DI TORINO.

Comune di *Torino* (100 %).

Centro abitato della città e le località seguenti: Cavoretto — Val Paltonera — Val Salice — Mirafiori — Sassi — Val S. Martino — Regione Barca — Cascina Lesina — Bertolla e stazioni ferroviarie.

Comune di *Moncalieri* (60 %).

Centro abitato della città e le frazioni di Borgo S. Pietro (Basse Lingotto), Borgo Mercato e attigua stazione di Sangone, Testona — Moriondo e La Rota.

Comune di *Pinerolo* (60 %).

Centro abitato della città e frazione di Motta Grossa.

PROVINCIA DI NOVARA.

Comune di *Novara* (75 %).

Centro abitato della città e località Veveri — Pernato — Olengo — Torrione Quartara — Bicocca — Vignale.

PROVINCIA DI VERCELLI.

Comune di *Vercelli* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

Comune di *Alessandria* (75 %).

Centro abitato della città e località seguenti: Astuti — Casalbagliano — S. Michele (oltre il bivio) — Cabanette e stazioni ferroviarie.

Comune di *Tortona* (60 %).

Centro abitato della città e la frazione di Castello.

PROVINCIA DI CUNEO.

Comune di *Cuneo* (60 %).

Centro abitato della città e le frazioni di Borgo Gesso — Borgo Nuovo — Borgata Spinetta — Roata Lerda — Madonna dell'Olmo e stazioni ferroviarie.

Comune di *Mondovì* (60 %).

Centro abitato del comune e frazione di Mondovì Breo.

Comune di *Fossano* (60 %).

Centro abitato della città e località attigua alla stazione.

PROVINCIA DI GENOVA.

Comune di *Genova* (100 %).

Linea ferroviaria e località attigue da Pontedecimo a Genova — Centro abitato del comune di Genova — zona abitata da Voltri a Nervi e frazioni di Aggio e lungo il Torrente Bisagno di Cavassolo — Prato — Doria — Molassana — S. Gottardo.

Comune di *Novi* (60 %).

Linea congiungente: Cascina Maccarina — Cascina San Marziano — Stazione di Novi S. Bovo — S. Rocco — Serbatoio — Villa Minerva — Madonna della Pieve — Cascina Maccarina.

PROVINCIA DI SAVONA.

Comune di *Savona* (75 %).

Centro abitato della città — località Zinola e stazioni ferroviarie.

PROVINCIA DI IMPERIA.

Comune di *Imperia* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

PROVINCIA DI MILANO.

Comune di *Milano* (100 %).

Linea congiungente: Crescenzago — Cascina dei Gatti; Cascina Regazza; Villa De Vecchi; Case Popolari; Cascina Isola Nuova; Bruzzano Superiore; Cascina S. Anna; Quarto

Oggiaro; Musocco; Cimitero di Musocco; Cascina Molinazzo; Trenno; Cascina Fornace; Cascina Rossa; Quinto Romano; Baggio; Salla Nuova; Lorentaggio; Ronchetto sul Naviglio; Molino di Sopra; Cascina Molino Doppio; Boffalora; Conca Fallata; Cascina Campazzo; Cascina Gandina; Cascina Belcasule; Vaiano; Cascina Grande — Chiaravalle Milanese; Rogoreto; Alveo del Canale industriale; Cascina Grande; Cascina Molino di S. Corona; Cascina Paletta; Salesina; Villalanda; Case Nuove; Cascina Acquabella — Stabilimento Dahò; Molino della Torretta; Crescenzago.

Comune di *Lodi* (60 %).

Centro abitato della città e frazioni di Cascina Braghe-rina, S. Fereolo, S. Barnaba, strada Piacentina, via S. Colombano.

Comune di *Monza* (75 %).

Centro abitato della città e località di Casignolo, S. Rocco, via Borgazzi, via Fiume, via Marconi, via Monte Pasubio, via Asiago.

Comune di *Sesto S. Giovanni* (60 %).

Perimetro del comune ad eccezione della frazione Cascina Bettola e località attigue a nord e nord-est.

PROVINCIA DI PAVIA.

Comune di *Pavia* (60 %).

Centro abitato della città e località di S. Pietro in Verzolo e via del Policlinico.

Comune di *Voghera* (60 %).

Centro abitato della città e le località di Medassino — via Regione Oropa — Case Tossa — Cascina Rondinella — strada della Capalla — corso Genova.

PROVINCIA DI PIACENZA.

Comune di *Piacenza* (75 %).

Linea congiungente: il Baracchino — Casa Bosella — Monte Cucco — Galleana — S. Giuseppe — Mezza Luna — Fabbrica Concimi Chimici — Zuccherificio — Fiume Po — Il Baracchino.

PROVINCIA DI PARMA.

Comune di *Parma* (75 %).

Linea congiungente: Fornasaccia. — Tiro a segno — bivio ferroviario Parma, Piacenza e Parma Fornovo. — linea ferroviaria Parma Fornovo fino al passaggio a livello sulla strada provinciale — S. Pellegrino — Villetta — Ponte Dataro — Case S. Giuseppe — S. Lazzaro — Certosa — Case Grisenti — Fornasaccia.

PROVINCIA DI COMO.

Comune di *Como* (75 %).

Centro abitato della città e frazioni di Camerlata — Gazzola — Monte Olimpino — Ponte Chiasso — Tavernola.

Comune di *Lecco* (60 %).

Centro abitato della città e frazioni di Acquate — Caviate — Germanedo — Olate — S. Giovanni alla Castagna.

PROVINCIA DI VARESE.

Comune di *Varese* (60 %).

Centro abitato della città e le località di Bosto — Nifontano — Capolago — Cartabbia — Induno Olona e Masnago.

Comune di *Gallarate* (60 %).

Centro abitato della città e le località di Arnate, Cedrate e Crenna.

Comune di *Busto Arsizio* (60 %).

Centro abitato della città e le località di via Vizzolalunga e via Vizzolone.

CORPO D'ARMATA DI VERONA (IV).

PROVINCIA DI VERONA.

Comune di *Verona* (90 %).

La linea di delimitazione partendo dal congiungimento delle strade che circoscrivono l'abitato di Val Donega, segue via Marsala fino all'incrocio con la via Ippolito Nievo, volge poi ad oriente percorrendo la strada del tiro a segno (circonvallazione) per 500 metri, dalla quale si distacca ed in linea d'aria raggiunge la strada che costeggia i bastioni ed il bivio di Barana. Segue poi la strada per Montorio dalla quale si distacca volgendo a sud, seguendo una linea d'aria parallela alla via Paolo Caliari, al di là del cimitero Israelitico, rinchiude tutto il nucleo di case in costruzione del Quartiere Venezia, e raggiunge la casa portante il n. 63 della via Antonio Pisano. Percorre questa strada verso oriente fino a S. Michele Extra che circoscrive e prosegue per la strada di S. Martino Buonalbergo fino al cippo indicante 3 km., dopo il quale volge a sud per la strada della Madonna di Campagna fino al Santuario omonimo, ritorna verso il centro di Verona, oltrepassa la linea ferroviaria di Venezia e seguendo la strada di S. Nazzaro al Porto e circoscrivendo il Borgo S. Pancrazio, al sottopassaggio ferroviario, si ricongiunge alla linea ferroviaria che segue fino al cavalcavia di Verona P. N. Segue poi il viale di Porta Nuova e per la via Tombetta raggiunge la riva destra dell'Adige fino allo sbocco nel medesimo del canale Giuliani. Costeggia detto canale fino al ponte della strada per S. Giovanni Lupatoto, e poi in linea d'aria, in direzione ovest-sud-ovest, raggiunge l'incrocio della contrada Pietre con la strada provinciale da Ostiglia. Volge a sud seguendo quest'ultima strada fino all'incrocio con la via Milazzo. Percorre detta via fino a raggiungere la strada provinciale da Vigasio, che segue verso sud fino alla casa segnata col n. 572. Da tale

punto ritorna verso il centro di Verona e costeggiando tutti i fabbricati che si trovano alla sinistra di via Scuderlando raggiunge Villa Asteri, percorre la via omonima fino all'incrocio della via Scuderlando, che segue verso nord fino al ponte sul Canale Alto Agro Veronese. Percorre detto Canale fino al ponte della via che conduce a Roveggia e, seguendo quest'ultima, giunge allo stradone di S. Lucia e viale di Porta Nuova, che percorre nuovamente fino al cavalcavia di Porta Nuova, ricongiungendosi con la linea ferroviaria che segue per un percorso di 500 metri dopo di che volge a nord, raggiunge il Canale Industriale, che segue fino a via Albere, percorre poi detta via fino ai numeri anagrafici 53 (lato sinistro) e 126 (lato destro), poi ritorna per la stessa via al Canale Industriale che segue fino al ponte della strada che conduce a S. Massimo all'Adige, percorre quest'ultima per circa 600 metri e poi svolge a nord imboccando la via Riccardo Chinotto, raggiungendo così Borgo Milano — Segue poi la via che conduce a Porto S. Zeno e poi volge a nord seguendo la circonvallazione esterna fino alla riva dell'Adige. Costeggia il detto fiume fino all'altezza di Cà Rotta e volgendo decisamente a nord, percorre via Sabotino e, circoscrivendo tutti i fabbricati del Borgo Trento, per via Santini e via M. Ortigara, raggiunge la strada di Parona. Segue la medesima e, costeggiando il Rione Pindemonte, per la stazione di S. Giorgio, raggiunge via Mentana che percorre fino a ricongiungersi col punto di partenza (congiungimento delle strade che circoscrivono l'abitato di Val Donega).

Comune di *Legnago* (60 %).

Linea congiungente: Ponte delle Ceste - - Fermata di San Pietro — Casello 3 della linea Ostiglia — Legnago — Il Palazzetto — Almarini — La Pila — Porto Legnago — Ponte delle Ceste.

PROVINCIA DI VICENZA.

Comune di *Vicenza* (75 %).

La linea di delimitazione, partendo da Porta S. Bartolomeo, segue la via che, procedendo verso Oriente, conduce

alla strada del Cimitero e al viale Trieste e, raggiuntala, la percorre fino al Rio Stortolo. Costeggia poi detto rio ed al ponticello della linea ferroviaria per Treviso segue il viale della Pace, comprendendo quest'ultimo fino alla casa n. 151, e la strada di Casale fino al n. 149, riprendendo poi la Ferrovia di Treviso fino al passaggio a livello della strada per il Cotonificio Rossi. Percorre detta strada ed all'altezza della confluenza del fiume Retrone col Bacchiglione, volgendo nettamente ad ovest, raggiunge la strada di Borgo Berga che percorre fino alla linea ferroviaria, poi il viale Arnaldo Fusinato e strada di Cogna fino al ponte sul Retrone, da dove si distacca per risalire lungo la sponda sinistra il medesimo fino all'altezza della via Scalchi. Per questa via, via Officine, muro di cinta delle medesime, raggiunge il viale Verona alla casa n. 237 e lo percorre in direzione di Vicenza fino all'altezza del bivio colla strada che conduce a S. Agostino. Da questo punto la delimitazione volge verso nord-nord-ovest e, circoscrivendo tutti i fabbricati della località detta Vicenza Nuova, raggiunge il viale Trento che segue fino alla casa n. 140. Ritornando poi al punto in cui aveva raggiunto il viale Trento si spinge fino alla riva sinistra del fiume Bacchiglione che segue fino alla strada di circonvallazione. Segue quest'ultima fino alla Chiesa di S. Antonino, dopo di che volge a nord e, circoscrivendo tutte le abitazioni dell'ente statale e Borgo S. Bartolomeo, si ricongiunge al punto di partenza (Porta S. Bartolomeo).

Comune di *Schio* (60 %).

Linea congiungente: SS. Trinità — Cappuccini — Stabilimento Rossi — La Cumpana — Stabilimento Carsoli — Magre — Ponte della Sbarra — Le Giare — Macello — SS. Trinità.

Comune di *Bassano* (60 %).

Linea congiungente: S. Vito — Ai Frati — SS. Trinità — S. Fortunato — Gli Orfani — Villa Rezzonico — Palazzo Sacchi — Casa Fasoli — Osteria del Termine — S. Vito.

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di *Brescia* (90 %).

Abitato principale del Comune quale risulta delimitato dalla ex cinta daziaria e frazioni di S. Eufemia della Fonte, Volta Bresciana e Mompiano.

Nota. — Per la frazione *Urago Mella*, già ammessa al trattamento di aggiunta di famiglia o di caro viveri dell'abitato principale, a seguito di riesame, non va più riconosciuta identità di condizioni di vita con l'abitato principale e quindi al personale dimorante nella comata frazione deve attribuirsi, d'ora innanzi, l'aliquota del 50 %.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Comune di *Bergamo* (75 %).

Centro abitato della città e le frazioni di Colognola e Valtessa.

PROVINCIA DI BOLZANO.

Comune di *Bolzano* (60 %).

Strada congiungente: Fago — S. Maurizio — Ponte d'Adige — Fiume Isarco fino alla chiesa di S. Martino — Strada Rencio S. Giovanni — Settif — Fago — Località e frazione di oltre Isarco.

Comune di *Merano* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria di Maia Bassa.

PROVINCIA DI MANTOVA.

Comune di *Mantova* (60 %).

Linea congiungente: Cittadella — Cimitero — Cainattino — Monumento — Cittadella.

PROVINCIA DI CREMONA.

Comune di *Cremona* (75 %).

Centro abitato della città e località Picenengo e San Sigismondo.

PROVINCIA DI TRENTO.

Comune di *Trento* (60 %).

Linea congiungente: Fabbrica Cementi — Campo Trentino — Fiume Adige — Torrente Fersina — Sandono — Fabbrica cementi — stazioni ferroviarie, località attigue a piazza Vicenza — via Montello, via Vicenza e via Gorizia e località a destra dell'Adige Piedicastello e Vos Trento.

Comune di *Rovereto* (60 %).

Partendo dal ponte sull'Adige, a sud della stazione ferroviaria, si percorre il viale della Vittoria fino al n. anagrafico 58 (angolo della R. manifattura tabacchi). Ritornando al ponte sull'Adige si segue ancora a sud la linea ferroviaria fino al casello n. 70-080. Si svolge quindi a est seguendo la via Ronchi fino alla via Benacense, indi, per via Rovigo, si giunge al corso Verona. Si percorre a nord-est il corso Verona fino all'imbocco di via Zugna che si segue fino a raggiungere l'incrocio della salita del Dosso. Si scende per la salita del Dosso fino alla via 2 novembre, si passa il ponte sul Leno e, a destra, si segue via Vicenza fino al raggiungimento con la via G. Castelbarco. Si sale poi per la via G. Castelbarco fino all'altezza di via Balteri raggiungendo il viale dei Colli al n. anagrafico 10: si scende pel viale dei Colli verso la città fino a raggiungere piazza Rosmini. Da piazza Rosmini si segue, a nord, il corso Vittorio Emanuele, si sale per via Stinotta fino all'anagrafico n 21. Si ritorna al punto di congiungimento del corso Vittorio Emanuele con via Stinotta e si percorre, sempre a nord, viale Trento, fino al civico n. 22, dal quale punto si ritorna per il viale Trento fino al punto dove scende direttamente la strada senza nome che fiancheggia, a nord,

i giardini pubblici fino all'incontro della linea ferroviaria che si segue, a sud, fino alla via A. Balista. Si scende per via A. Balista fino al piazzale S. Giorgio; si risale per via S. Giorgio fino a raggiungere via Fortunato Zeni che si percorre, a sud, fino a raggiungere il punto di partenza sul ponte sull'Adige.

Sobborgo Sacchi ed abitato che trovasi in continuità del viale della Vittoria, limitato dalla Manifattura tabacchi, via della Moia, riva sinistra dell'Adige e via Pasubio.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).

PROVINCIA DI TRIESTE.

Comune di *Trieste* (90 %).

Linea congiungente: Monte Grisa — Mare — Limite sud ed est del Comune — Polveriera — Monte Spaccato — Conconello — Sottomonte — Monte Grisa, nonchè le frazioni di Prosecco — Miramare — Villa Opicina — Opicina Campagna — Santa Croce — Grignano — Banne — Basovizza ed Equile Lipizzano.

PROVINCIA DI FIUME.

Comune di *Fiume* (75 %).

Linea congiungente: S. Nicolò — Cherni — Sciendeni — Pavicini — Blecici — Campo sportivo — Mare — Limite sud-est del Comune — Sorgente — Cosala — Limite nord del Centro abitato — S. Nicolò, nonchè le località di Drenova — Preluca e Valle Scurigne.

PROVINCIA DI POLA.

Comune di *Pola* (75 %).

Linea congiungente: Monte S. Giorgio — V. S. Pietro — Mare — Monte Cane — Veruta — Limite est del centro

abitato — Monte S. Giorgio, nonchè le frazioni Peneda — Veruda — Porer — Merleda — Brioni — Medolino — Promontore — Altura di Nesazio — Fasana — Vallelunga — Punta Monumenti e le opere varie della piazza forte.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (VI).

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Comune di *Bologna* (90 %).

Linea congiungente: Corticella — Casa S. Sebastiano — Fiume Reno fino a Tomba — La Croce — Palazzaccio — S. Ruffillo — S. Lazzaro — Caselle — Quarto Inferiore — Corticella nonchè bivio ferrovia Bologna Modena — Bologna Verona.

Comune di *Imola* (60 %).

Linea congiungente: Ponte Santo — Villa Clelia — Casa Bianca — Croce in Campo — via Emilia fino a Casa Selvatici di Sopra — La Zampellina — Poiano — Ponte Santo.

Comune di *S. Giovanni in Persiceto* (60 %).

Raggio di 750 m. dalla piazza principale.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Comune di *Reggio Emilia* (75 %).

Linea congiungente: Fondo Gambaro — Buda — Case Vecchie — Roncina — Buco — S. Maurizio — Madonna di Ghiara — Mancasale — Fondo Gambaro e frazione di Cadè.

PROVINCIA DI MODENA.

Comune di *Modena* (75 %).

A' nord: Parte del gruppo case popolari della località « Madonnina » segue la via Nazionale per Carpi fino all'al-

tezza della strada del Cimitero; percorre la stessa strada del Cimitero e la strada di S.ª Anna fino al canale di S. Catalddo, ne segue il corso tagliando la via Cassiani, indi, con una linea retta che parte dal punto in cui il canale taglia la suddetta via Cassiani, arriva ai Torazzi.

Al est: Comprende il tratto di strada Minutara che va dai Torazzi alla località S. Lazzaro, includendovi tutto l'agglomerato della località stessa e le case popolari; indi segue il percorso della Fossa Budriana fino all'incontro della via Vignolese località « Punta ».

a Sud: Comprende la località « Punta » la strada Caula indi taglia la via delle Morane ai nn. 23 e 18; segue fino alla via Giardini il confine parrocchiale di San Faustino, taglia la via Giardini nel punto in cui ha inizio lo Stradello degli Schiocchi.

A ovest: Segue parallelamente lo Stradello degli Schiocchi, e comprende la via Formigina ne tratto « Stradello degli Schiocchi, via Emilia » costeggiando la Fossa Marza; attraversa la ferrovia Modena-Reggio oltre il passagio a livello della via Emilia e per la località Madonnina, includendovi tutte le abitazioni del rione, ritorna al gruppo delle case popolari lungo la via nazionale per Carpi.

Comune di *Carpi* (60 %).

Linea congiungente: Casa Namias, Casa Finz, Quartirolo, Casa Belzecchi, Corradina, Casa Capasso, Casa Rossa, Casa Namias.

Comune di *Mirandola* (60 %).

Raggio di 1 km. dal centro della città.

PROVINCIA DI RAVENNA.

Comune di *Ravenna* (75 %).

Linea congiungente: Bivio ferroviario Ravenna-Ferrara, Ravenna-Russi, passaggio a livello sulla Faentina della linea ferroviaria Ravenna-Russi, Fossa del Drittolo, Casa Focaccia, Borgo Fratti, Ponte delle Assi, Ponte della ferrovia Ra-

venna-Rimini sul fiume Montone, piazza d'Armi, Tiro a segno, Casa Boni, Casa Rossetti, bivio ferrovia Ravenna-Ferrara, Ravenna-Russi, nonchè la località di Fiumi Uniti, limitatamente alla caserma della R. Guardia di finanza e al semaforo della R. Marina, e la frazione di Porto Corsini.

Comune di *Faenza* (60 %).

Linea congiungente: Casa Cerchia, Pogliano, La Morte, Fondi di Sotto, S. Prospero, Rustichella, Noseta, Torrente Marzeno, Fiume Lamone, Borgo Durbecco, Fiume Lamone, Pifferina, Casa Cerchia.

PROVINCIA DI FERRARA.

Comune di *Ferrara* (90 %).

Linea congiungente: I due Pezzi, Casa Verde, Fossa del Mambro, La Casetta, S. Bartolomeo, S. Lazzaro, Ponte Travagli, Malborghetto, I due Pezzi, nonchè il centro abitato di Pontelagoscuro.

Comune di *Porto Maggiore* (60 %).

Raggio di km. 1 e mezzo dal centro della città.

Comune di *Argenta* (60 %).

Ponte Olmo, S. Antonio, Fiume Reno, Casanuova, Casabruciata, Corregiolo-Ponte Olmo.

PROVINCIA DI ROVIGO.

Comune di *Rovigo* (60 %).

Linea congiungente: Proprietà provinciale delle Carrare, Le Sorbolare, Tassina, S. Sisto, Casa Moretto, Casino, Zuccherificio, Colombare, Proprietà provinciale delle Carrare.

Comune di *Adria* (60 %).

Raggio di km. 1 e mezzo dal centro della città.

PROVINCIA DI FORLI'.

Comune di *Forlì* (75 %).

Linea congiungente: Pianta, Casa Bondi, Passaggio a livello della linea ferroviaria Forlì-Bologna, Porta Garibaldi, Barriera Saffi, Casa Maldini, Casa Schedi, Casa Tommasini, Cimitero, Pianta.

Comune di *Cesena* (75 %).

Linea congiungente: Casa Ridolfi, Ponte ferrovia sul Savio, Casa Fornaci, Casa Cortese, L'Osservanza, Madonna del Monte, Casa Finali, Casa Martini, Casa Ridolfi.

Comune di *Rimini* (75 %).

Linea congiungente: Mare, Casa Monti, Passaggio a livello della ferrovia Rimini-Forlì sulla strada Rimini-Viserba Casa Ugolini, Casa Spina, Casa Tonti, km. 51 della provinciale Rimini-Cattolica, Casa Landi, Ospizio Comasco, Mare, nonchè le località e le frazioni di Bellaria, Viserba, Igea Marina, Torre Predera, Miramare.

PROVINCIA DI PESARO.

Comune di *Pesaro* (60 %).

Linea congiungente: Tiro a segno, S. Bartolo, S.ª Maria Fabbrecce, Casa Bailetti, S.ª Veneranda, Muraglia, Casa Bartoli, Mare.

Comune di *Fano* (60 %).

Linea congiungente: Mare, Ospizio, Casa Apolloni, Casa Pucci, Torrente Arzilla, Perlini, La Mariotta, Madonna del Ponte, Bersaglio, Mare.

Comune di *Urbino* (60 %).

Centro abitato e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI MACERATA.

Comune di *Macerata* (60 %).

Linea congiungente: S. Stefano, Longhini, Sasso d'Italia, Scuola Agraria, Corneto, S.ª Maria delle Vergini, La Pace, S. Stefano.

PROVINCIA DI ANCONA.

Comune di *Ancona* (75 %).

Linea congiungente: Mare, Casa Brutti, Case Bastianoni, Falconara Alta, Casa Mariotti, Torretta, Villa Colle Ameno, Fornetto, Pinocchio, Tavernelle, Pietra alla Croce, Casa Paolozzi, Mare.

Comune di *Osimo* (60 %).

Centro abitato, Borgo S. Giacomo, Frazione Badia, Stazione ferroviaria.

Comune di *Senigallia* (60 %).

Linea congiungente: Casa stabilimento Pio, Villa Ruspoli, Borghetto, Villa Giardino, Mandrione, Casa Ruspoli, Case Fornaci, Mare, Case stabilimento Pio, nonchè le località di Brugnetto e Vallone.

Comune di *Fabriano* (60 %).

Linea congiungente: S.ª Maria, Casa Troia, Maglio, Cà Maiano, Ponte della ferrovia per Urbino sul fosso Serramaggio, Le Portole, Casa Civita, Cartiera Miliani, Colle Paganello, Bassano, S.ª Maria.

Comune di *Iesi* (60 %).

Linea congiungente: Casa Greppi, Villa Casotti, Casa Franceschini, Ponte Pio, Fiume Sino per km. 3 a valle a Casa Ragazzoni.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VII).

PROVINCIA DI FIRENZE.

Comune di *Firenze* (90 %).

Settignano, Ponte a Mensola, S. Maria a Covarciano e, seguendo il limite del Comune, Badia Fiesolana, La Lastra, La Ruota, Trespiano, S. Lorenzo in Serpiolle, Quarto, Castello, Brozzi, Ugnano, Ponte a Greve, Signano, Marignolle, Galluzzo, S. Felice a Ema, Badia a Ripoli, Nave a Rovezzano, S. Andrea a Rovezzano, Settignano.

Comune di *Empoli* (60 %).

Linea seguente il Fiume Arno, Pontone, Ponsano, Fabbrica Concini, Empoli vecchio, Ripa, Fiume Arno.

PROVINCIA DI AREZZO.

Comune di *Arezzo* (75 %).

Dal passaggio a livello di Porta S. Lorentino sulla via Valdarnese, la linea di delimitazione è segnata da un rettifilo fino alla frazione di Gelsomino, S.ª Maria delle Grazie, Casina, Fosso della Bicchieraia, Fiume Secco, Strada di Staggiano fino alla Fonte Veneziana, Gli Archi, Tucciarello, Villa Rada, Passaggio a livello « Sette Ponti », Passaggio a livello di Porta S. Lorentino.

Comune di *Cortona* (60 %).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria e frazione Camucia.

PROVINCIA DI SIENA.

Comune di *Siena* (60 %).

Linea congiungente: Fontebecci, S. Carlo, Borghetto, S. Lazzaro, Due Ponti, Osservanza, Fontebecci.

PROVINCIA DI PISTOIA.

Comune di *Pescia* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA.

Comune di *Carrara* (75 %).

Linea congiungente: Noceto, Limite occidentale del comune fino alla via Aurelia, Bassina, Limite orientale del comune fino a Bergiola, Bedizzano, Miseglia, Torano, Gragnana, Noceto, nonchè la località del Posto Semaforico di Marinella e la frazione di Marina di Carrara.

Comune di *Massa* (60%).

Linea congiungente: Bargana, Mirteto, Falce, Castagnola, Poggiolo, Quercioli, Ferrovia, Vecchia cinta daziaria fino a Bargana e la frazione di Marina di Massa.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Comune di *La Spezia* (90 %).

Linea congiungente: La Foce, Sant'Anna, Belvedere, Fabiano, Cadimare, Mare, Monte della Chiesa, Pagliari, Feletino, Sarbia, Vecchia cinta daziaria, La Foce; nonchè le frazioni di Pitelli, Termo d'Arcola, San Venerio, Biassa, Campiglia, Isola, Limone, Carozzo, Melara e Muggiano.

PROVINCIA DI LUCCA.

Comune di *Lucca* (75%).

Il tracciato della vecchia cinta daziaria nonchè la frazione di Monte S. Quirico oltre il Serchio.

Comune di *Pietrasanta* (60 %).

Centro abitato e stazione ferroviaria.

Comune di *Capannori* (60 %).

Abitato principale della città e le frazioni di Castelvecchio, Compito Colle, Compito San Giusto, Lunata, Matraia, Pieve S. Paolo, Ruota, San Gennaro, San Ginese, Segromigno in Monte, Vorno e Marlia.

PROVINCIA DI PISA.

Comune di *Pisa* (75 %).

Linea congiungente: Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Le Rene, Vettola, Barbaricina, Linea a Nord fino a Fiume Morto, Limite del Comune, Riglione e le località di Marina di Pisa e Mezzapiaggia.

Comune di *Cascina* (60 %).

Linea congiungente: Fiume Arno, Fornacetta, Fossa Vecchia, Marciano.

Comune di *S. Miniato* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria S. Miniato-Fucecchio.

PROVINCIA DI LIVORNO.

Comune di *Livorno* (90 %).

Fiume Ugione dalla foce all'altezza di S. Stefano ai Lupi, Picchianti, Salviano, Collinaja, Montenero, Punta del Casotto, nonchè l'Isola di Gorgona.

Comune di *Piombino* (60 %).

Linea congiungente: Punta del Poggetto, S. Antonio, Poderetto, Punta Canaletto, Mare, Punta del Poggetto.

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VIII).

PROVINCIA DI ROMA.

Comune di *Roma* (100 %).

Zona del suburbio limitata dal Fiume Tevere, Fosso della Crescenza, Fontanile, km. 9 via Cassia, Casale del Marmo, Podere S. Giusto, Fosso della Maglianella, Fiume Tevere, Ponte Fratta, Via delle Tre Fontane, Via Laurentina, Ponte Buttero, Fosso di Vigna Murata, Tor Carbone, S.ª Maria Nova, Via Appia Nuova fino al km. 9, km. 7 via Tuscolana, Stazione Torre Spaccata, Ferrovia per Fiuggi, Borgata Giardinetto, Tor Tre Teste, km. 5 via Prenestina, Marrana di Centocelle, Officine Elettrochimiche, Ponte della Cecchina, Casale dei Pazzi, Casale della Cecchina, km. 5 Via Littoria, Ponte Salario, Aniene, Tevere.

Frazione Lido di Roma e località di Mezzocammino e Tor di Valle.

Comune di *Velletri* (60 %).

Linea congiungente: Cappuccini, Villa Cicerone, Lavatoio, Mattatoio, Casa Costa, Linea ferroviaria, Cantina Sperimentale, Cappuccini.

Comune di *Civitavecchia* (60%).

Cimitero — Mare — Punta del Pecoraro — Casa Biferari — S. Francesco di Paola — Casa Pergi — Villa Alba — Casa d'Ardia Ferrovia — Cimitero.

PROVINCIA DI LITTORIA.

Comune di *Gaeta* (60%).

Centro abitato e frazione di Elena.

PROVINCIA DI VITERBO.

Comune di *Viterbo* (60%).

Zona compresa entro il raggio di Km. 1,5 dal Municipio.

PROVINCIA DI PERUGIA.

Comune di *Perugia* (75%).

Perimetro principale dell'abitato e frazioni di Porta S. Angelo — Fontevegge — S. Costanzo e Ospedale.

Comune di *Foligno* (60%).

Linea congiungente: S. Sebastiano — Pasciana — Fiamenga — Scafali — S. Eraclio — Carpello — Uppello — S. Paolo — S. Sebastiano.

Comune di *Assisi* (60%).

Centro abitato della città — Stazione ferroviaria e Madonna degli Angeli.

Comune di *Spoleto* (60%).

Linea congiungente: Ponte Bari — S. Nicola — Collerisana — S. Giuliano — S. Antimo — Camposanto Vecchio — Madonna di Lugo — Ponte Bari.

ROVINCIA DI RIETI.

Comune di *Rieti* (60%).

Linea congiungente: Le tre Strade — Camporeatino — Fiume Velino — Rione Giorlandina — S. Antonio — Cappuccini — Ponte Granara — Colombara — Strada Provinciale — Le Tre Strade.

PROVINCIA DI TERNI.

Comune di *Terni* (75%).

Linea congiungente: Trevi — Colle Rolletta — Campomaggio — San Rocco — Villa Jacoboni — Villa Fangoli — Villa Torricelli — Trevi.

Comune di *Orvieto* (60%).

Linea congiungente: Pantano — Lazzaretto — Strada Provinciale a Sud — Tiro a segno — Stazione — Pantano.

CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

PROVINCIA DI BARI.

Comune di *Canosa di Puglia* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

Comune di *Monopoli* (60%).

Abitato principale e posto di Vedetta di Monte S. Nicola.

PROVINCIA DI BRINDISI.

Comune di *Brindisi* (60%).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria di Brindisi Marittima (Scali) e le seguenti opere staccate dalla Piazza Marittima: Bandiera — Pisacane — Forte a Mare — Brin — Cillarese — Posto di vedetta Faro di Podagne — Batteria 15 — Batteria Menga — Batteria ex Filangieri e Batteria Filangieri.

Comune di *Fasano* (60%).

Abitato principale e posto di vedetta di Forcatella.

Comune di *Ostuni* (60%).

Centro abitato esclusa la stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI FOGGIA.

Comune di *Foggia* (75%).

Abitato principale e località sita sulla rotabile Foggia-Cerignola a km. 1,300 dall'abitato principale.

Comune di *S. Severo* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI LECCE.

Comune di *Lecce* (60%).

Abitato principale, posto di vedetta di Faro S. Cataldo e località Frigole della frazione di S. Cataldo.

PROVINCIA DI TARANTO.

Camune di *Taranto* (90 %).

Abitato principale e località di Rondinella — Cimino — Ausonia — Buffoluto — Scuola Idrofonisti — Punta Rondinella — Isola di S. Pietro — Isola di S. Paolo — Posto Semaforico di S. Vito e stazione radio-telegrafica di Manganecchia.

PROVINCIA DI POTENZA.

Comune di *Potenza* (60%).

Centro abitato della città, stazioni ferroviarie e località Francioso.

PROVINCIA DI CHIETI.

Comune di *Chieti* (60%).

Centro abitato e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI AQUILA.

Comune di *Sulmona* (60%).

Centro abitato e stazione ferroviaria.

Comune di *Aquila* (60%).

Linea congiungente S. Giuliano — Madonna di Pettino — Ponte Aterno — Ferrovia — Collemaggio — Madonna del Soccorso — S. Giacomo — S. Giuliano.

PROVINCIA DI TERAMO.

Comune di *Teramo* (60%).

Linea congiungente: Madonna di Contecchia — Masseria Passeri — Madonna della Cona — S. Angelo — Madonna di Contecchia.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Comune di *Ascoli Piceno* (60%).

Centro abitato e rione Castagneto.

PROVINCIA DI PESCARA.

Comune di *Pescara* (60%).

Linea congiungente: Mare — Fiume Mazzocco — Case Innamorate — Masseria Diodato — Masseria Montebello — Raspa — Masseria Deluca — Masseria Carullo — Masseria Rocca — Mare e la frazione di Pineta di Pescara.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (X).

PROVINCIA DI NAPOLI.

Comune di *Napoli* (100%).

Linea congiungente: Secondigliano — Piscinola — Chiaiano — Soccavo — Agnano — Bagnoli — Mare — Pietrarsa — Barra — Ponticelli — S. Pietro a Patierno — Secondigliano, nonchè l'Isola di Nisida e la frazione di Pianura.

Comune di *Torre Annunziata* (60%).

Centro abitato della città e località di Trecase — Boscotrecase e Boscoreale.

Comune di *Sessa Aurunca* (60%).

Centro abitato della città e località Marzuli.

Comune di *S.ª Maria Capua Vetere* (60 %).

Centro abitato della città e località: S. Tammaro — Corti — Casapulla — S. Prisco.

Comune di *Caserta* (60%).

Linea congiungente: le località di Mezzano — Cascate — Stabilimento serico — S. Leucio — Briano — Sala — Casagiove — S. Francesco — S. Nicola la Strada — S. Benedetto — Falciano — Tredici — S. Clemente — Centurano — Tuoro — S.ª Barbara — Staturano — Casolla — Mezzano.

Comune di *Aversa* (60%).

Centro abitato della città e località: Lusciano — Carinaro.

Comune di *Nocera Inferiore* (60%).

Centro abitato della città e località: Cicalesi — Meriga — Piedimonte — Grotti — Casolla — Cerzetti — Vescovado.

Comune di *Torre del Greco* (60%).

Limite del comune dal lato di Resina, fino alla linea secondaria Circumvesuviana — il tracciato di questa fino a Villa Giulia — Villa Manfredi — proseguendo in linea retta fino al mare e la località Villa Inglese.

Comune di *Castellammare di Stabia* (60%).

Linea congiungente: Cantieri Metallurgici Italiani (nel limite del Comune di Castellammare) — Masseria De Martino — Mezzapietra — Privati — La Fratta — Santa Maria a Pozzano — Arsenale — Mare — Cantieri Metallurgici.

Comune di *Sorrento* (60%).

Abitato principale e frazioni di Meta — Fiano e Puolo.

Comune di *Maddaloni* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria di Maddaloni Superiore.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Comune di *Avellino* (60%).

Centro abitato della città e località Valle.

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Comune di *Benevento* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria di Benevento Porta Rufina.

PROVINCIA DI SALERNO.

Comune di *Salerno* (75%).

Linea congiungente: Manifattura cotoniere Meridionali — S. Eremita — Castello — Rione Canalone — Strada comunale della Valle — Limite occidentale del Comune — Mare — Colonie Marine del P.N.F. — Strada Mercatello — Strada di circonvallazione a Monte — Cava di pietra al Torrione — Strada Provinciale dei Principati — Ferrovia Mercato S. Severino — Salerno — Manifatture Cotoniere Meridionali — nonchè le località di Materno — Partorano e Rione Olivieri esterne a detta zona.

Comune di *Sarno* (60%).

Centro abitato della città e località di Case Acquarossa — Tartarito — Masseria della Corte — Le Curti.

Comune di *Cava dei Tirreni* (60%).

Centro abitato della città, località S. Cesario — S. Arcangelo — Passiano — Pregiato e frazioni di Corpo di Cava — Alessia — Arcara — Marini — Dupini — Santi Quaranta — Annunziata — San Pietro — Rotolo — Casaburi — Santa Lucia e Castagneto.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Comune di *Reggio C.* (90%).

Centro abitato della città e località attigue alle stazioni di Reggio Archi — Reggio Marittima — Reggio S.ª Caterina e Reggio Succursale.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Comune di *Catanzaro* (60%).

Linea congiungente: centro abitato della città e stazione di Catanzaro Sala.

CORPO D'ARMATA DI UDINE (XI).

PROVINCIA DI UDINE.

Comune di *Udine* (75%).

Linea congiungente: Via Montello — Scuola — Km. 1 e 1/2 tramvia Udine-S. Daniele — Cascina Modotti — Rotonda — Pastificio Storti — Canapificio Udinese — Cascina Franzolin — Vat — Via Montello.

Comune di *Pordenone* (60%).

Dal sottopassaggio presso il Casello n. 78-213 lato Udine rispetto alla stazione di Pordenone si segue la Via Cappuccina fino all'incontro di Via S. Vito che si percorre fino a raggiungere il passaggio a livello della linea ferroviaria,

indi si segue la linea ferroviaria in costruzione che da Pordenone va ad Aviano. Seguendo detta linea ferroviaria si arriva alla Via Grigoletti che si percorre verso Pordenone fino al Quadrivio; si segue via Montereale fino all'Ospedale, e, ritornando al Quadrivio, si segue Via Molinari fino a Via Fontane che si percorre fino all'incontro di Via Colonna, percorsa la quale, verso la città, si giunge fino a Via S.ª Caterina. Si percorre Via S.ª Caterina fino all'incontro del Viale Umberto I che si percorre fino a Via S. Giuliano; si segue via S. Giuliano, via SS. Trinità fino al punto in cui volgendo a sinistra si raggiunge la linea ferroviaria, per ricongiungersi infine al punto di partenza (sottopassaggio).

PROVINCIA DI BELLUNO.

Comune di *Belluno* (60%).

Linea ferroviaria — S. Francesco — La Vignetta — Villa Maraga — Fiume Piave — Prà d'Anta — Borgo Prà — Polveriera — S. Francesco e le località di Baldenich — Mur di Cadola e Fisterre.

PROVINCIA DI TREVISO.

Comune di *Treviso* (75%).

Linea congiungente: S. Artemio — strada provinciale — Mulino del Chiodo — Duomo — S. Giuseppe — Fiume Sile — S. Angelo — strada provinciale — S. Zeno — S. Lazzaro — Borgo Furo — Fornace — Lazzaretto — Fiume Sile — Porto di Fiera — S. Ambrogio — Fosso Limbraga — S. Artemio — Stazioni ferroviarie e frazione di S. Antonio Monigo.

PROVINCIA DI GORIZIA.

Comune di *Gorizia* (60%).

Linea congiungente: Ponte ferroviario sull'Isonzo — Oslavia — Peuma — Piedimonte del Calvario — Stazione di

Lucinico e località adiacenti — Napilosci e località adiacenti — Cimitero di guerra presso il torrente Vertoibizza — Sanatorio Buon Consiglio — SS. Trinità — Santa Caterina — Ponte ferroviario sull'Isonzo.

PROVINCIA DI PADOVA.

Comune di *Padova* (90%).

Linea congiungente: Via Bicolo — Via Bernina — La ferrovia Padova-Bologna — Cimitero Israeletico — Bassanello — Bianchini — Casa Rossetto — Fornace — Via Bicolo e frazioni di Sant'Osvaldo — Altichiero — Brentelle di Sopra — Chiesa nuova — Croce di Altichiero — San Lazzaro e Voltabarozzo.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Comune di *Venezia* (90%).

Città Lagunare e Venezia Mestre secondo la linea congiungente: Casello 6 della linea Venezia-Mestre-Portogruaro, linea ferroviaria, Case Curti, Gazzera, Palazzo della Madonnetta, Catene, Porto Marghera, Canale di Mestre, Barche, Villa Cecchina, Villa Ceresa, Casello 6 della linea Venezia-Mestre-Portogruaro e stazioni ferroviarie, nonchè l'Isola di Sant'Andrea.

Comune di *S. Donà di Piave* (60%).

Linea congiungente: Villa Fama — Casa Tronco — Casa Brassanin — FiumePiave — Perimetro orientale della Città — Villa Fama.

Comune di *Chioggia* (60%).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria e San Felice di Chioggia, abitato della frazione di Sottomarina, fino alla altezza del Ponte sul Canale della Fossetta.

CORPO D'ARMATA DELLA SICILIA (XII).

PROVINCIA DI PALERMO.

Comune di *Palermo* (90%).

Linea congiungente: Vergine Maria — Pallavicino — San Lorenzo — Mortillaro — Passo di Rigano — Bocca di Falco — La Rocca — Villa Grazia — Santa Maria di Gesù — San Ciro — Conte Federico — Via dei Mille, numeri civici 1368 e 1249 — Via Messina, numeri civici 70 e 491 — Bandita — Mare — Vergine Maria — nonchè le stazioni e località attigue di Tommaso Natale e Sferracavallo e le località di Portanna-Mondello — Capo Gallo e Bello Lampo.

Comune di *Bagheria* (60 %).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

Comune di *Partinico* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI TRAPANI

Comune di *Trapani* (75%).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria e località Fulgatore.

Comune di *Castelvetrano* (60%).

Abitato principale della città e frazione di Marinella.

Comune di *Mazara del Vallo* (60%).

Centro abitato della città e frazioni di Capo Granitola — Sampieri — Casale e Borgata Costiera.

Comune di *Alcamo* (75%).

Centro abitato della città e frazioni di Fericinotti e Sirignano.

PROVINCIA DI AGRIGENTO.

Comune di *Agrigento* (60%).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria e frazione Burrainiti.

PROVINCIA DI ENNA.

Comune di *Enna* (60%).

Centro abitato e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Comune di *Caltanissetta* (75%) dal 16 aprile 1934 e (60%) dal 1° maggio 1935.

Centro abitato della città.

Comune di *Gela* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

Comune di *S. Cataldo* (60%).

Centro abitato della città e stazione ferroviaria.

PROVINCIA DI RAGUSA.

Comune di *Ragusa* (75%).

Centro abitato — Stazione ferroviaria di Ragusa Ibla e frazione di Cozzobello.

Comune di *Modica* (60%).

Centro abitato della città e località Scorrione.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Comune di *Siracusa* (60%).

Centro abitato della città — Contrada Massoliveri — Murro di Porco e frazioni di Belvedere — Castelluccio — Calderini — Corazzieri — Penisola Pagnisi e Cavagrande.

Comune di *Pachino* (60%).

Abitato principale — Isola Correnti — Cozzo Spadaro e Capo Passero.

Comune di *Lentini* (60%).

Abitato principale e frazione di Case Sorbello.

Comune di *Augusta* (60%).

Centro abitato e località Costa dei Conti — Punta Cantara — Dromo Cantara — Fontana — Saline — Corso Croce — Monti e Capo Santa Croce.

Comune di *Noto* (60%).

Abitato principale e ex feudi Frigintini.

PROVINCIA DI CATANIA.

Comune di *Catania* (90%).

Linea congiungente: Ognina — Picanello — Di Bartolo — Trappeto — Nesima — S. Teodoro — Lebbrino — Fontanarossa — Mare — Ognina.

Comune di *Giarre* (60%).

Centro abitato della città.

Comune di *Caltagirone* (60%).

Centro abitato della città, stazione ferroviaria e frazione Granieri.

PROVINCIA DI MESSINA.

Comune di *Messina* (90%).

Linea congiungente: Foce Fiumara della Pace — Porticatello — Contemplazione — SS. Annunziata — Santa Maria del Gesù — Cataratti — Camaro — Bordonaro — Fiumara Gazzi fino alla Foce — Mare — Foce Fiumara della Pace e le frazioni di Tremestieri — Pace e Capo Peloro.

CORPO D'ARMATA DELLA SARDEGNA (XIII).

PROVINCIA DI CAGLIARI.

Comune di *Cagliari* (90%).

Zona delimitata, verso il mare, dai Ponti della Scafa ai Bagni del Lido e, entro terra, da una linea che congiunge i seguenti punti: Ponti della Scafa — Peschiera di Santa Gilla — Bivio C.na Ciarella — Podere del Giardino Grande — C.na S. Lianu — Bagni del Lido — Frazioni di Pirro, Monserrato, Selargius e Quartuccio — Zona militare del Castello di S. Michele.

Comune di *Iglesias* (60%).

Perimetro principale della città e frazioni di Monteponi e San Benedetto.

PROVINCIA DI SASSARI.

Comune di *Sassari* (60%).

Perimetro principale della città.

* * *

Per stazione ferroviaria si deve intendere anche l'abitato che la circonda, ove esista.

Quando la linea di delimitazione segue una strada, tutti i dimoranti nelle abitazioni che hanno accesso dalla strada

stessa, sia che si trovino da un lato, sia che si trovino dal lato opposto, hanno titolo al trattamento della zona circoscritta.

Qualora, per modificazioni apportate al territorio d'un comune, la popolazione di esso venisse a variare sì da apportare aumento o diminuzione dell'aliquota d'indennità tali aumenti o diminuzioni decorreranno dall'entrata in vigore dei relativi decreti.

Gli aumenti di aliquota conseguenti alla presente circolare decorrono dal 16 aprile 1934; mentre le diminuzioni decorreranno dal 1° maggio 1935.

Si fa riserva di esame e decisioni per le seguenti località:

Comune di *Civitavecchia* — frazioni di Ladispoli e Santa Marinella e località Poligono Nord.

Comune di *Ferrara* — Frazioni di Corlo e Palantone.

Comune di *Roma* — tutto il territorio dal comune esterno all'abitato principale.

Comune di *Sulmona* — località Fonte d'Amore.

Comune di *Viterbo* — frazioni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano.

Tutte le altre proposte fatte a questo ministero non sono state accolte eppertanto agli interessati si dovrà continuare a corrispondere l'aliquota minima (50%).

Con la presente circolare i dipendenti comandi sono in condizioni di decidere su ogni richiesta, con l'avvertenza che non è ammesso il trattamento più favorevole per analogia.

Pertanto non dovranno aver corso le domande intese ad ottenere un trattamento più favorevole per località esterne alle delimitazioni sopraripportate.

È solo consentito inoltrare a questo ministero, per il tramite gerarchico, motivate proposte ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934 n. 561.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 308. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per i trasporti militari (persone) – edizione 1935-XIII.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 2 maggio 1935 – Anno XIII.

A norma dell'art. 61 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle FF. SS., approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, il ministero delle comunicazioni ha provveduto a coordinare con le disposizioni delle condizioni e tariffe stesse il regolamento per i trasporti militari sulle FF. SS., parte 1ª, viaggiatori, il quale è così passato a far parte del volume delle « Concessioni speciali » edizione 1935, pubblicata da detto ministero.

Un estratto di tale pubblicazione, comprendente le disposizioni generali comuni alle concessioni speciali ed il nuovo testo del regolamento per i trasporti militari (persone), sarà distribuito a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari nella seguente misura:

ai diversi enti militari, nel numero di copie per ciascuno stabilito dall'elenco 8Ma. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931;

al comando generale dell'arma dei CC. RR.: 6.298 copie per gli enti dipendenti.

La pubblicazione in questione sostituisce ed abroga il regolamento suddetto edizione 1928 (numero categorico 1930) e dovrà essere inscritta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito (edizione 1932-X, pag. 30) con le seguenti indicazioni: numero categorico 2794, edizione 1935-XIII, prezzo L. 2.

Il nuovo regolamento nel suo complesso, riporta sotto altra forma le disposizioni sancite dal regolamento ora abrogato.

Le aggiunte che vi si riscontrano sono le seguenti:

a pag. 11, la nota 4 specifica cosa deve intendersi per stazioni di confine;

a pag. 12, l'art. 2 (paragrafo 1, punto 13) estende agli allievi dei corsi post militari le facilitazioni di viaggio già concesse agli allievi dei corsi premilitari;

a pag. 14, art. 3, (§ 3) precisa la tariffa applicabile ai ragazzi;

a pag. 16, l'art. 3 (§ 12) stabilisce il modo di tassazione del trasporto contemporaneo di militari e di cose effettuato con treni straordinari;

a pag. 19, l'art. 5 (§ 1) indica le persone aventi diritto al viaggio in carrozza salone o alla concessione di compartimenti separati;

a pag. 20, l'art. 5 (§ 2) ammette i sottufficiali allievi degli istituti militari in tutti i treni viaggiatori ed in seconda o terza classe;

a pag. 20 e 21, l'art. 5 (§ 1 a 4) indica i casi in cui i militari possono viaggiare in abito civile.

Le principali varianti apportate alla edizione precedente consistono:

a) nella diversa denominazione data alla tariffa a metà prezzo ed a quella ridotta del 70 % (tariffa militare), rispettivamente indicate dal nuovo regolamento con la dizione di « Tariffa ridotta differenziale n. 5 » e « Tariffa ridotta differenziale n. 7 »;

b) nella modifica delle tariffe per i viaggi in compartimenti separati (pag. 14, art. 3, § 4) e per i trasporti effettuati con treni straordinari (pag. 15, art. 3, § 11).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 309. — TRASPORTI. — **Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 2 maggio 1935 – Anno XIII.

Le seguenti norme e disposizioni relative agli abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato sostituiscono quelle riprodotte nella circolare 216 del *giornale militare* 1932-X.

1. Per percorrenze non superiori a Km. 100, vengono rilasciati biglietti di abbonamento di durata da uno a dodici mesi:

agli ufficiali in S.P.E., agli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, agli ufficiali di carriera non più in S.P.E. decorati dell'Ordine Militare di Savoia, ai sottufficiali, ai militari di truppa in servizio continuativo nonchè alle rispettive persone di famiglia fruenti delle riduzioni previste dal regolamento pei trasporti militari;

agli impiegati, agli agenti ed agli operai statali, nonchè alle rispettive persone di famiglia fruenti, nei viaggi per conto particolare, della concessione speciale C.

Il prezzo dell'abbonamento è parti al 50 per cento dell'abbonamento ordinario per la classe, durata, percorrenza e categoria di linea richiesta, senza tener conto degli abbuoni di prezzo previsti per linee con servizio limitato di classe.

2. Tale riduzione è applicabile:

a) nel caso in cui l'ufficiale, il sottufficiale, l'impiegato, l'agente, l'operaio e il militare di truppa sia autorizzato a stabilire la propria dimora fuori della località in cui presta servizio, ed unicamente per il percorso fra la detta località e quella scelta come dimora.

I biglietti per le persone di famiglia saranno rilasciati soltanto a condizione che il titolare della riduzione ne sia esso pure provvisto;

b) nel caso in cui l'ufficiale, il sottufficiale, l'impiegato, l'agente, l'operaio ed il militare di truppa interessato presti servizio in località disagiata di confine terrestre, ed unicamente per il percorso fra la detta località ed il centro urbano viciniore.

Le località di confine ed i centri urbani saranno indicati dai comandi di divisione di fanteria;

c) quando all'ufficiale, al sottufficiale, all'impiegato, all'agente, all'operaio e al militare di truppa, nonchè alle rispettive persone di famiglia, occorrano cure balneari, termali, climatiche o sanitarie in genere, nei quali casi è ammesso un percorso diverso da quello suindicato, sempre però entro il limite stabilito di Km. 100.

3. Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone.

4. La concessione degli abbonamenti di cui al punto *a*) è subordinata al nulla osta dell'autorità da cui l'interessato dipende, in quanto la sua abituale dimora fuori della sede del comando, ufficio o corpo cui esso appartiene deve essere compatibile con le esigenze del servizio.

Questo ministero delega la facoltà del rilascio di tale nulla osta, ai comandi delle divisioni di fanteria (salvo quanto è disposto dal successivo art. 6), i quali terranno presenti le seguenti direttive di massima:

a) gli ufficiali di arma combattente di qualsiasi grado e gli ufficiali medici e veterinari che prestano servizio presso comandi territoriali e corpi, non possono fruire di tale concessione, essendo indispensabile la loro residenza nella sede del rispettivo corpo;

b) gli ufficiali addetti a servizi amministrativi presso i corpi e quelli addetti a direzioni ed uffici non dei corpi, possono usufruire della concessione, sempre quando la distanza della dimora prescelta e l'orario ferroviario della linea di collegamento con la sede, consentano il pieno svolgimento delle loro attribuzioni, secondo l'orario normale dei rispettivi uffici;

c) sono esclusi dalle concessioni i direttori e i consegnatari di stabilimenti di ogni specie, anche se essi non sono,

come di solito, alloggiati nello stabilimento militare, essendo indispensabile la loro continua presenza alle loro sedi.

5. Per ottenere i biglietti di abbonamento, le persone menzionate al paragrafo 1 devono farne motivata domanda alla autorità dalla quale dipendono, unendovi la ricevuta dei diritti fissi (L. 2,50 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo) da pagarsi presso la locale stazione ferroviaria. La domanda viene inoltrata per via gerarchica al comando della divisione di fanteria, il quale, la trasmette alla sezione commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato nel cui territorio si trova la sede dell'ufficio, ecc., dell'abbonando, solamente nel caso che nulla osti alla concessione.

La domanda deve essere redatta in conformità del modello posto in calce alla presente circolare (Allegato 1).

6. Alle norme ora cennate è ammessa deroga:

a) per il personale dipendente dai comandi di corpo d'armata, le cui domande devono aver corso a cura dei comandi stessi;

b) per quelle appartenente agli speciali uffici della capitale non dipendenti direttamente dal comando dell'VIII corpo d'armata, e per il personale militare e civile comunque in servizio presso il ministero della guerra, le cui domande sono inviate alla direzione generale servizi logistici, ufficio amministrativo trasporti, per l'inoltro alla locale sezione commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato.

7. Per la constatazione dell'identità personale degli abbonati, sono ammessi i libretti ferroviari modello A in sostituzione della speciale tessera ferroviaria prescritta dalle allegate « Condizioni particolari d'applicazione della tariffa ».

8. Per il rilascio dei biglietti di abbonamento non è richiesto deposito cauzionale; ma è fatto ugualmente obbligo all'ufficiale, sottufficiale e impiegato, agente, operaio e militare di truppa, di restituire i biglietti scaduti non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza, al proprio ente militare, a cura del quale dovranno essere trasmessi alla stazione ferroviaria emittente.

9. I biglietti non danno diritto a fermate nelle stazioni intermedie del percorso. L'abbonato che scendesse ad una stazione intermedia o ne partisse viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

10. Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari (allegato 2) sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alle presenti disposizioni.

11. L'ufficiale, il sottufficiale, l'impiegato, l'agente, l'operaio e il militare di truppa interessato sarà tenuto responsabile di ogni abuso e di ogni inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti, anche da parte delle persone della propria famiglia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATI:

1) Modulo domanda abbonamento.

2) Tariffa e condizioni per biglietti di abbonamento ordinario con l'elenco e la carta delle categorie delle linee per i biglietti di abbonamento.

ALLEGATO 1

alla circolare n. 309
del giornale militare 1935-XIII.

(1) . . . . . .

Alla Sezione Commerciale e del Traffico.

. . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . chiede sia rilasciato (o rinnovato) (3) . . . . . un abbonamento ferroviario di . . . . . classe per il percorso . . . . . e per la durata di . . . . . a datare dal . . . . . da pagarsi (4) . . . . . per (5) . . . . . .

Si allega la ricevuta dei diritti fissi pagati (6) . . . . . in lire . . . . . .

Persone di famiglia conviventi ed a carico ed inscritti sul libretto di famiglia, per cui si richiede l'abbonamento (7) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Firma del richiedente.

(1) Corpo, ufficio, direzione, ecc. — (2) Grado, qualifica (per gli operai se a matricola, straordinari ed avventizi) cognome e nome, paternità e maternità; per gli avventizi, impiegati ed operai straordinari se in servizio da oltre un anno ininterrottamente. — (3) Per sè o per le persone di famiglia sotto indicate. — (4) In una sola rata o in più rate mensili, bimestrali, trimestrali, ecc. — (5) Indicare il motivo. — (6) L. 2,50 per ogni rata in cui è suddiviso l'abbonamento o per ogni abbonamento. — (7) Precisare il grado di parentela (o la relazione di servizio); pei figli e fratelli indicare la data di nascita, per le sorelle se nubili.

ALLEGATO 2

alla circolare n. 309
del *giornale militare* 1935-XIII.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI.

Estratto delle tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato. Art. 40 limiti di applicazione.

L'amministrazione rilascia biglietti di abbonamento per i periodi di tempo ed ai prezzi risultanti dalla tariffa n. 14.

. . . . . .

Omissis.

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie (vedasi allegato *G*). L'amministrazione ha facoltà di disporre il passaggio di linee in categoria diversa da quella assegnata dall'elenco suddetto allorquando l'aumento o la diminuzione del numero dei treni, la istituzione di servizi diretti od altre consimili circostanze giustifichino tale provvedimento.

L'importo degli abbonamenti per linee di 2ª e di 3ª categoria si ottiene applicando i prezzi stabiliti dalla tariffa per le linee di 1ª categoria alle percorrenze di 2ª e di 3ª computate rispettivamente per nove decimi e per otto decimi, con arrotondamento al chilometro superiore.

L'importo degli abbonamenti comprendenti le linee ascritte a più categorie si ottiene computando per intero la percorrenza delle linee di 1ª categoria, per nove decimi le percorrenze di 2ª categoria e per otto decimi quelle di 3ª, ed applicando i prezzi di tariffa al percorso — arrotondato al chilometro superiore — risultante dalla somma delle dette percorrenze parziali.

. . . . . .

. . . . . .

Omissis.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento è dovuto il diritto fisso indicato nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato.

Ai biglietti di abbonamento non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 delle Condizioni e tariffe per i ragazzi dai 4 ai 10 anni.

Art. 41. — *Condizioni particolari.*

§ 1. — *Stazioni abilitate al rilascio del biglietto.* — L'emissione dei biglietti ha luogo nelle stazioni fissate dall'amministrazione.

§ 2. — *Domanda dei biglietti.* — Le domande dei biglietti di abbonamento devono essere presentate ad una qualunque stazione almeno 5 giorni prima della data di decorrenza richiesta. Alle stazioni abilitate al rilascio dei biglietti le domande stesse possono essere inviate anche a mezzo postale con lettera raccomandata.

Sono accettate le domande ricevute con termini di anticipo minori di 5 giorni, purchè l'abbonato dichiari, sulla domanda, di non ritenere responsabile l'amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento pei giorni di eventuale ritardo.

La domanda dell'abbonamento deve indicare:

a) il nome, cognome, la paternità, la maternità, la data di nascita, la professione ed il domicilio della persona che si vuole abbonare;

b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo, la data di decorrenza ed il modo di pagamento in caso di pagamento rateale.

All'atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare il diritto fisso indicato nel penultimo capoverso dell'art. 40.

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il diritto fisso resta acquisito all'amministrazione.

I biglietti non sono consegnati prima del giorno che precede la decorrenza di validità.

Se il biglietto non viene consegnato entro i 5 giorni di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la responsabilità dell'amministrazione è limitata, alla restituzione al richiedente del diritto fisso, se egli rinuncia all'uso del biglietto. In caso contrario gliene viene rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza.

§ 3. — *Tessere.* — Per la constatazione della propria identità, l'abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera che l'amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'allegato n. 1.

A tale uopo l'abbonato deve dimostrare la propria identità personale ed allegare alla domanda di tessera tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita » e coll'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Tali fotografie devono essere firmate dall'abbonato.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.

I libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'Unione postale universale possono fare le veci della tessera speciale sopra indicata (1).

. . . . . .

Omissis.

§ 4. — *Pagamento rateale dell'abbonamento.* — Per gli abbonamenti di durata superiore ad un mese il prezzo può essere pagato in rate mensili, bimestrali, ecc., frazionando la durata dell'abbonamento stesso in più periodi, anche non eguali, purchè non inferiori ad un mese o multipli di mese.

In tale caso il pagamento si effettua nel modo seguente:

Primo versamento: l'abbonato paga il prezzo di un abbonamento di durata uguale a quella assegnata al primo periodo;

Versamenti successivi: nei periodi successivi al primo, la somma da pagare è stabilita detraendo l'importo già pagato per i periodi precedenti dal prezzo di un abbonamento coprente insieme detti periodi e quello di cui si chiede l'inizio.

La concessione del pagamento rateale è subordinata alle seguenti condizioni:

1º che ne sia fatta richiesta sulla domanda d'abbonamento;

2º che l'abbonato paghi all'atto della domanda tanti diritti fissi quanti sono i periodi rateali nei quali è diviso l'abbonamento;

3º che la scadenza di ogni periodo coincida con la decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento;

. . . . . .

Omissis.

Il biglietto che viene originariamente rilasciato deve poi essere presentato dal titolare ad una qualunque stazione delle ferrovie dello Stato alla scadenza di ciascun periodo per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo.

Nel caso che questa disposizione non venga osservata ed il biglietto sia utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato è soggetto alle disposizioni di cui al § 13.

---

(1) *Nota per l'applicazione*: Sono inoltre tenuti valevoli agli effetti della constatazione della identità dell'abbonato:

le tessere di riconoscimento postali;

le tessere rilasciate dal Corpo consolare di Bologna, Genova, Livorno o Roma;

i libretti con fotografia per identificazione personale, previsti dal volume delle Concessioni speciali e del Regolamento dei trasporti militari per il godimento delle facilitazioni ferroviarie;

le tessere con fotografia di cui sono provvisti gli impiegati ferroviari e le loro famiglie;

i libretti con fotografia rilasciati dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato ai giornalisti professionisti;

le tessere di riconoscimento rilasciate per l'uso dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi.

§ 5. — *Diritti dell'abbonato.* — Il biglietto dà diritto a viaggiare illimitatamente — entro i termini del periodo di validità, e nella classe corrispondente — sulle linee per le quali è valevole. I treni straordinari, purchè in servizio pubblico, sono pure, a disposizione dell'abbonato.

L'abbonato deve viaggiare entro i termini della percorrenza indicata sul proprio biglietto, valendosi soltanto della via espressamente designata sul biglietto medesimo, e, in mancanza di tale designazione, della via più breve.

. . . . . .

Omissis.

Il biglietto è immutabile rispetto sia alla percorrenza, sia al periodo di validità che non è prorogabile per qualsiasi motivo. È però ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore, verso il pagamento di un nuovo diritto fisso e della differenza di prezzo fra gli abbonamenti delle due classi, computati per una validità di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione tenendo presente che la frazione di mese è considerata come mese intero. Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi deve essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso.

§ 6. — *Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto.* — Il biglietto non è valevole se non è firmato in inchiostro dall'abbonato. Esso deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni domanda del personale ferroviario il quale può richiedere all'abbonato di confermare la sua identità col ripetere la firma.

§ 7. — *Scadenza del biglietto.* — Per gli abbonati che, alle ore ventiquattro del giorno indicato come ultimo di validità, dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove, in conformità dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore ventiquattro.

§ 8. — *Smarrimento del biglietto.* — In caso di smarrimento è in facoltà dell'amministrazione di consentire la sostituzione del biglietto smarrito a condizione che l'abbonato ne dia immediato avviso alla stazione più vicina, rimetta una nuova domanda, paghi un nuovo diritto fisso nonchè una sopratassa corrispondente all'1 % del prezzo integrale dell'abbonamento e versi un nuovo deposito cauzionale.

Il nuovo biglietto è rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda.

Nel frattempo l'abbonato non può viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, nè ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo.

La sostituzione dell'abbonamento non può essere ammessa che una sola volta.

§ 9. — *Divieto concernente il traffico dei piccoli colli - Sanzioni relative.* — È vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di sè nella carrozza, o spedendo come

bagaglio, qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi, non facente quindi parte del suo bagaglio personale.

Per effetto di questa disposizione l'abbonato è tenuto — su richiesta del personale ferroviario — ad aprire i colli, tanto se spediti, quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto da eseguirsi con le formalità indicate dalle Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose.

Il contravventore alla disposizione del primo capoverso del presente paragrafo incorre nella perdita del biglietto di abbonamento e relativo deposito cauzionale senza diritto ad alcun rimborso e senza pregiudizio dell'applicazione delle tasse e sopratasse previste dalle Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose.

Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui al secondo capoverso del presente paragrafo incorre nelle pene comminate dal regolamento di Polizia e Sicurezza delle Strade ferrate.

. . . . . .

Omissis.

§ 11. — *Rimborsi.* — Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario nè proroga di validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, per cambiamenti di servizio, diminuzione di treni e simili, nè per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

L'abbonato che intende di non più utilizzare il biglietto prima della sua scadenza e ne effettua regolare restituzione ha diritto al rimborso della differenza fra il prezzo pagato e quello di un biglietto d'abbonamento calcolato per il periodo precedente la restituzione stessa, considerando come mese completamente utilizzato l'eventuale frazione di mese. I diritti fissi pagati non sono compresi nel detto rimborso che viene effettuato con le norme indicate al § 3 dell'art. 10.

§ 12. — *Biglietti di abbonamento ai supplementi.* — L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi o per treni diretti effettuati con automotrici, di cui all'art. 19, paragrafi 2 e 3, a favore del possessore di abbonamenti che diano diritto ad utilizzare detti treni e comprendano nel loro itinerario linee da questi servite.

L'abbonamento ai supplementi si rilascia con scadenza non oltre quella dell'abbonamento principale e per la medesima classe di questo. Il prezzo è il 15 % dell'importo di un abbonamento ordinario per la percorrenza relativa alle linee che sono servite da treni rapidi, o da automotrici e che il viaggiatore chiede siano inscritti nell'abbonamento ai supplementi.

L'abbonamento ai supplementi deve essere presentato, in corso di viaggio, unitamente all'abbonamento principale, senza di che non è valido.

Se il biglietto di abbonamento principale è ammesso al cambio di classe, detto cambio deve essere effettuato anche per l'abbonamento ai supplementi.

Tutte le altre norme e condizioni degli abbonamenti ordinari, che non siano contrarie a quelle del presente paragrafo, sono estese all'abbonamento ai supplementi.

§ 13. — *Irregolarità ed abusi.* — L'abbonato che per una qualsiasi ragione non può presentare il biglietto è soggetto al pagamento delle tasse e sopratasse dovute dai viaggiatori sprovvisti di biglietto.

L'abbonato trovato sprovvisto di tessera o con tessera scaduta di validità deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, l'eventuale supplemento per treno rapido od automotrice anche nel caso che sia munito di abbonamento a detti supplementi, nonchè una sopratassa di lire venti (1).

Se l'abbonato usa il biglietto dopo la scadenza di validità, l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una sopratassa uguale al detto importo. Se l'abbonamento scaduto è quello ai supplementi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il supplemento più una sopratassa uguale al supplemento stesso.

Quando l'abbonamento è usato da persona diversa dell'abbonato, ovvero, è comunque alterato nella disposizione e nelle indicazioni, l'abbonato incorre nella perdita dell'abbonamento e del relativo deposito cauzionale. Oltre ciò debbono essere pagate le tasse e sopratasse stabilite al primo capoverso dell'art. 8 paragrafo 8.

Se l'abbonamento viene usato per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, l'abbonato incorre nella perdita del biglietto e relativo deposito cauzionale, senza diritto ad alcun rimborso a norma dell'art. 6.

---

(1) *Nota per l'applicazione*: In via di correntezza, nel caso di tessera scaduta da non oltre trenta giorni, il personale del treno è autorizzato a non percepire alcuna tassa o sopratassa, limitandosi ad avvertire il viaggiatore di provvedere alla rinnovazione della tessera.

TARIFFA N. 14 PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTI ORDINARI

Base di tariffa per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA																
	fino a 5 km	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 80 km.	da 81 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	da 1000 a 1500 km.	oltre 1500 km
Prima classe:																		
Base chilometrica per viaggiatore lire.....	—	76,20	53,30	37,30	26,10	18,30	12,80	8,97	6,28	5,02	4,02	3,21	2 57	2,06	1,65	1,32	1,18	1,065
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona lire.....	578	959	1.492	2.238	2.760	3.126	3.382	4.279	4.907	5.409	5.811	6.132	6.389	6.595	6.760	6.892	7.482	—
Seconda classe:																		
Base chilometrica per viaggiatore lire.....	—	51,00	35,70	25 —	17,50	12,25	8,55	6 —	4,20	3,36	2,69	2,15	1,72	1,38	1,10	0,88	0,79	0,713
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona lire.....	388	643	1.000	1.500	1.850	2.095	2.266	2.866	3.286	3.622	3,891	4.106	4.278	4.416	4.526	4.614	5.009	—
Terza classe:																		
Base chilometrica per viaggiatore lire.....	—	30 —	20,90	14,65	10,25	7,20	5,05	3,52	2,46	1,97	1,57	1,26	1,01	0,81	0,65	0,52	0,46	0,418
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona lire.....	286	436	645	938	1.143	1.287	1.388	1.740	1.986	2.183	2.340	2.466	2.567	2 648	2.713	2.765	2.995	—

AVVERTENZA. — Il prezzo si arrotonda per eccesso al multiplo di 13 lire. I prezzi fatti sovraindicati non hanno subito tale arrotondamento.

Computo dei prezzi per uno o più mesi:

Il prezzo dell'abbonamento per uno o più mesi si ottiene dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento annuale ed attribuendo 2/13 al primo mese ed 1/13 a ciascuno dei mesi successivi.

Elenco delle categorie delle linee per i biglietti di abbonamento.

LINEE DI 1ª CATEGORIA.

Ventimiglia Stazione-Savona-Genova P. P.

Genova-Sampierdarena-Busalla-Ronco-Novi Ligure-Alessandria-Torino.

Genova Sampierdarena-Mignanego-Ronco.

Bardonecchia Confine-Torino-Milano Centrale o P. N.

Milano-Pavia-Voghera.

Alessandria-Tortona-Piacenza.

Tortona-Novi Ligure.

Tortona-Arquata Scrivia.

Bogoredo-Bologna.

Milano-Padova-Venezia S. L.

Padova-Bologna.

Iselle Transito-Beura-Arona-Gallarate-Rho.

Santhià-Arona.

Milano-Mortara-Alessandria.

Gallarate-Varese Porto Ceresio.

Milano-Chiasso.

Verona P. N.-Trento-Brennero.

Venezia Mestre-Treviso-Casarza-Udine.

Udine-Gemona Ospedaletto-Tarvisio.

Udine-Cormons-Gorizia Centrale-Monfalcone-Santa Croce di Trieste-Trieste Centrale.

Venezia Mestre-Portogruaro-Cervignano del Friuli Grado-Monfalcone.

Gorizia Centrale-Gorizia-Montesanto-Piedicolle confine.

S. Croce di Trieste-Postumia transito.

S. Pietro del Carso-Fiume Centrale.

Genova P. P.-Pisa.

Pisa-Livorno Centrale-Civitavecchia-Roma.

Bologna-Buttapietra-Verona.

Bologna-Vernio-Firenze.

Bologna-Ancona-Foggia-Lecce.

Pisa-Empoli-Firenze-Rifredi.

Firenze-Chiusi-Roma.

Roma-Formia-Villa Literno-Aversa-Napoli.

Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli via Gianturco.

Aversa-Caserta-Foggia.

Napoli-Cancello-Capua.

Napoli-Battipaglia.

LINEE DI 2ª CATEGORIA.

Bussoleno-Susa.

Savona Letimbro-Bra-Trofarello

Ceva-Mondovì-Fossano.

Trofarello-Chieri.

Genova Sampierdarena-Acqui.

Alessandria-Ovada.

Cavallermaggiore - Bra - Nizza Monferrato-Alessandria.

Vercelli-Mortara-Cava Carbonara-Gravellone transito.

Cantalupo-Acqui.

Torino-Torre Pellice.

Bricherasio-Barge.

Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine.

Ventimiglia Stazione-Piena confine.

Cuneo-Savigliano-Carmagnola.

Chivasso-Aosta-Prè S. Didier.

Castelrosso-Casale Popolo.

Pisa-Lucca-Pistoia.

Prato-Pistoia-Bologna.

Vercelli-Casale Monferrato- Valenza.

Bressana Bottarone-Broni.

Oleggio-Sesto Calende-Pino.

Arona-Oleggio-Novara-Mortara.

Gallarate-Laveno Mombello.

Albate Camerlata-Lecco.

Monza-Lecco-Colico-Chiavenna.

Colico-Sondrio.

Calolzio O-Bergamo-Rovato.

Usmate-Ponte S. Pietro.

Bergamo-Cremona-Fidenza.

Pavia-Casalpusterlengo.

Piacenza-Castelvetro.

Parma-Piadena-Brescia.

Codogno-Cremona-Mantova- Ceresa-Legnago-Monselice.

S. Candido-Fortezza.

Trento-Castelfranco Veneto-Venezia Mestre.

Verona P. N.-Mantova-Modena.

Bolzano Gries-Merano.

Treviso-Montebelluna-Calalzo - Pieve di Cadore.

Trieste Campomarzio-Erpelle Cosina-Canfanaro-Pola.

Udine-Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado.

Palmanova-S. Giorgio di Nogaro.

Viareggio-Lucca.

Livorno-Colle Salvetti.

Empoli-Siena-Chiusi.

Ancona-Ancona Maritttima.

Fidenza-Fornovo.

Parma-Vezzano.

S. Stefano di Magra-Sarzana.

Segue LINEE DI 2ª CATEGORIA.

Ferrara-Ravenna-Rimini.

Castelbolognese-Lugo-Ravenna.

Falconara Marittima-Foligno-Orte.

Terontola-Foligno.

Pescara P. N.-Sulmona-Roma.

Roma-Cassino-Capua.

Roma Trastevere-Viterbo P. F.

Foggia-Lucera.

Cancello-Codola.

Torre Annunziata Centrale-Gragnano.

Cancello-Torre Annunziata Centrale.

Codola-Nocera Inferiore.

Bari-Gioia del Colle-Taranto.

Brindisi-Francavilla Fontana Taranto.

Battipaglia-Reggio Calabr. Centrale.

Villa S. Giovanni-Messina Marittima.

Messina Maritt.-Palermo Centrale.

Messina Maritt.-Siracusa Marittima.

LINEE DI 3ª CATEGORIA.

Tutte quelle non iscritte nelle precedenti categorie.

PARTE SECONDA

Circolare N. 310. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 marzo 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1934, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del concorso anzidetto e visto il risultato del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934, disposta pei coloro che hanno riportato egual numero di punti, in base ai titoli di preferenza:

1.	GRILLI Galliano	con punti	41
2.	CIVITELLI Giovanni . . .	» »	38
3.	ROSSI Antonio	» »	37,90

4.	GUIDO Carmelo	con	punti	37,80
5.	BIONDI Ettore	»	»	37
6.	BORELLO Francesco . . .	»	»	35
7.	NOVELLI Francesco . . .	»	»	34,95
8.	PATERNOSTO Gennaro .	»	»	34,90
9.	FINOCCHIARO Giuseppe .	»	»	34,80
10.	CARFAGNO Paolo	»	»	34,60
11.	TASCINI Vasco	»	»	34,40
12.	VITRELLA Carlo	»	»	34,10
13.	BUONINCONTI Santo . .	»	»	34
14.	SIMEONE Salvatore . . .	»	»	33,90
15.	VARI Alfredo	»	»	33,80
16.	MANZI Agostino	»	»	33,60
17.	CAPECE Girolamo	»	»	33
18.	FERRAIUOLO Michele . .	»	»	32,70
19.	MAGI Alfonso	»	»	32,60
20.	DE VIVO Alfredo	»	»	32,50
21.	SIA Salvatore	»	»	32,30
22.	STRINATI Italo	»	»	32,20
23.	SIGNORETTI Lorenzo . .	»	»	32,10
24.	MAESTRI Primo	»	»	32
25.	ANTONINI Roberto . . .	»	»	31,95
26.	FRATTEGIANI Luigi . .	»	»	31,90
27.	LIBERATORI Magno . . .	»	»	31,80
28.	CAPRA Cesare	»	»	31,70
29.	ZAMMARCHI Zito . . .	»	»	31,50
30.	GINOBBI Emilio	»	»	31,40
31.	PACIOTTI Angelo	»	»	31,30
32.	MALIZIA Gennaro	»	»	31,20
33.	BERNARDINI Luigi . . .	»	»	31,10
34.	BRUNI Michele	»	»	30,90
35.	BOCCHINI Tonino . . .	»	»	30,85
36.	MAINOLFI Romualdo . .	»	»	30,80
37.	TADDEI Augusto	»	»	30,70
38.	DI CREDICO Domenico . .	»	»	30,60

39. ROSATI Felice	con	punti	30,50
40. CAZZATO Vincenzo . . .	»	»	30,40
41. GALLI Mariano	»	»	30,30
42. D'UFFIZI Ezio	»	»	30,20
43. CONTI Carlo	»	»	30,10
44. GIANNINI Luigi	»	»	30,05
45. CANDIO Giovanni	»	»	30
46. CARRELLO Calogero . . .	»	»	29,90
47. PALOMBELLI Umberto . .	»	»	29,80
48. BEVAGNA Antonio . . .	»	»	29,70
49. DI GIUSEPPE Mario . . .	»	»	29,60
50. MAURO Francesco	»	»	29,50
51. FILOSA Francesco . . .	»	»	29,40
52. CIROLI Giacomo, invalido di guerra	»	»	29
53. TOMMASONI Guido. . . .	»	»	29
54. ARMIENTI Donatantonio, invalido di guerra	»	»	28,90
55. MUSSI Tommaso, vedovo con un figlio	»	»	28,90
56. BARTOLOMEI Pietro, celibe	»	»	28,90
57. VESPA Domenico	»	»	28,80
58. CONTE Ciro	»	»	28,70
59. SCIO' Enrico	»	»	28,60
60. BAGNALE Ernesto . . .	»	»	28,50
61. SIA Federico	»	»	28,40
62. BOTTARI Gaetano . . .	»	»	28,30
63. CECCARELLI Giuseppe . .	»	»	28,20
64. GRAVINO Nicola	»	»	28
65. ROSSI Ettore	»	»	27,95
66. IANNACCONE Ciro . . .	»	»	27,80
67. SERRA Giovanni	»	»	27,70
68. SARRANTONIO Agostino .	»	»	27,65
69. GOZZI Pietro	»	»	27,30
70. STELLA Giovanni	»	»	27,10

71. CECCHETTO Giacinto . .	con	punti	27
72. LA MONTAGNA Mario . .	»	»	26,95
73. COLANDREA Gustavo, in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma ed ininterrottamente inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 .	con	punti	26,90
74. ZARATTI Paolo, ex combattente, inscritto ai Fasci di combattimento ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 . . .	»	»	26,90
75. COLANTONIO Luigi . . .	»	»	26,80
76. MANI Augusto	»	»	26,70
77. FESTIVO Angelo	»	»	26,65
78. RUGGIERO Ferdinando . .	»	»	26,50
79. TALARICO Paolo.	»	»	26,45
80. FERRETTI Augusto . . .	»	»	26,40
81. FELIZIANI Alfredo . . .	»	»	26,30
82. GRIMALDI Mario	»	»	26,20
83. DONNARUMMA Gennaro .	»	»	26,10
84. PROIETTI Antonio . . .	»	»	26

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 9, *foglio n.* 227.

N. 311. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 aprile 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935-XIII con cui è stato indetto un concorso per la nomina di due sottotenenti maestri direttori di banda;

Decreta:

La commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale succitato, è così composta:

Generale di brigata MARIOTTI Mario Giampaolo, *presidente;*

Maestro BUSTINI Alessandro, insegnante del Regio conservatorio di musica di Roma, *membro;*

Maestro JACHINO Carlo, insegnante del Regio conservatorio di musica di Napoli, *membro;*

Maestro CIRENEI Luigi, sottotenente maestro direttore di banda della musica della legione allievi CC. RR. *membro;*

Maestro CASTRUCCI Edoardo, sottotenente maestro direttore di banda della musica presidiaria del corpo d'armata di Roma, *membro;*

Primo capitano CATALANO Gregorio, in servizio al ministero della guerra, segretario (senza voto); *membro*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 9 *guerra, foglio n.* 232. — CAVALLARIS.

N. 312. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 415. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 4 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 25 gennaio 1931, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171 e 172; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417 e 434; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 5.

Per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzata l'ulteriore assegnazione di complessive L. 100.000.000 da inscriversi, per l'esercizio finanziario 1934-35, negli stati di previsione del ministero della guerra per L. 70.000.000 di quello della marina, per L. 10 milioni e di quello dell'aeronautica per L. 20.000.000.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	103.000
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. . .	»	89.910
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . .	»	788.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc.	»	1.263.840
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	945.300
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	8.000
Cap. n. 60 — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie	»	70.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	86.348.050

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . .	»	40.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc . .	»	10.193.900
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	»	30.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc.	»	62.400
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	»	789.910
Cap. n. 30 — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	748.840
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	8.000
Cap. n. 61 — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri Reali, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	14.873.050

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 313. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 aprile 1935 - Anno XIII.

Il tenente colonnello del genio in s. p. e. CRIVARO Oreste, investito delle funzioni di direttore capo divisione presso il ministero della guerra, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma confermata col decreto ministeriale 24 dicembre 1934-XIII, al direttore capo di divisione DEGIANI Stefano, colonnello del genio e quella conferita col decreto stesso al direttore capo divisione LACERRA dott. Francesco.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 314. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami d'idoneità per la promozione a primo capotecnico d'artiglieria e genio indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circolare 680 *giornale militare* 1933-XII).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 maggio 1935 - Anno XIII.

Gli esami d'idoneità per la promozione a primo capotecnico d'artiglieria e genio indetti col decreto Ministeriale 6 novembre 1933-XII (circ. 680 del *giornale militare* 1933-XII), avranno inizio il giorno 13 maggio 1935-XIII, presso l'istituto superiore armi e munizioni in Roma, via Marsala n. 106, alle ore 8,30 precise.

La presente vale come comunicazione agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 315. — AVANZAMENTO. — **Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 maggio 1935 - Anno XIII.

Le cariche qui di seguito specificate, rette dai tenenti colonnelli di amministrazione, sono equivalenti alla carica di capo ufficio contabilità e revisione di corpo di armata, e perciò valide agli effetti dell'art. 32, lettera *r*) della legge 7

giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito:

a) capo dell'ufficio affari amministrativi militari presso la direzione degli affari di finanza di Tripoli;

b) capo dell'ufficio affari amministrativi militari presso la direzione degli affari di finanza di Bengasi;

c) capo della sezione militare della direzione affari economici e finanziari dell'Eritrea.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 316. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna, 23 maggio 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 maggio 1935 – Anno XIII.

Premio Italia — Categoria militare 2ª circoscrizione.

La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

23 *maggio* (mattino):

Prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

23 *maggio* (pomeriggio):

Prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 317. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ruolo di anzianità dei sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri reali).** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1935 - Anno XIII.

E' stato pubblicato il ruolo di anzianità dei sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri), aggiornato a tutto il 1° giugno 1934.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I della circolare 126 del *giornale militare* 1931, nel quantitativo stabilito nell'elenco stesso.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa del ruolo suddetto e per evitare che esse siano riprodotte nel prossimo anno, saranno osservate le seguenti norme:

1) Tutti i sottufficiali di carriera del R. esercito (esclusi i carabinieri reali) sono tenuti a prendere visione del ruolo, per la parte che a ciascuno riguarda, ed a fare immediata segnalazione degli errori ed omissioni eventualmente riscontrati, agli enti che hanno l'obbligo della custodia e dell'aggiornamento dei loro documenti matricolari.

2) Gli enti anzidetti, accertata l'esattezza delle segnalazioni ricevute, faranno — direttamente a questo ministero — le conseguenti comunicazioni mediante lo specchio allegato alla presente circolare.

Tali specchi dovranno essere compilati senz'altro quando risulti regolarmente inscritto a matricola ciò che è stato segnalato dagli interessati. Qualora, invece, trattisi di correzioni che non trovino giustificazione nei documenti matricolari, gli enti di cui sopra, prima di compilare i detti specchi, dovranno provvedere — secondo le norme matricolari vigenti — a regolarizzare in proposito il foglio matricolare del sottufficiale.

3) Gli specchi sopra indicati, dovranno pervenire, in unico esemplare, a questo ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) non oltre il 1° luglio p. v.

Essi sono individuali e saranno firmati, sul frontespizio, dal comandante del corpo, direttore o capo servizio, e nell'interno, dal capo ufficio amministrazione o chi per esso.

Non dovranno essere compilati modelli negativi

4) Non sarà tenuto conto dei modelli non sufficientemente annotati o che contengono proposte che non corrispondano a quanto risulta inscritto nei documenti matricolari.

Il ruolo sarà inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: appendice, pagina 47, numero categorico 2775, edizione 1935, prezzo L. 20.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circolare n. 317
del *giornale militare* 1935-XIII.

(1) .....

ELENCO DELLE INESATTEZZE

rilevate nel ruolo dei sottufficiali di carriera del R. esercito (eclusi i carabinieri reali) in servizio al 1° giugno 1934

N. ..... di prot.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

(Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali)

ROMA.

....., li ..... 19...

IL COMANDANTE DEL (1) .....

Avvertenze.

§ 1. — Questo elenco dev'essere trasmesso al ministero in un solo esemplare, e non può riferirsi che ad un solo sottufficiale.

§ 2. — Alla colonna 6 dev'essere precisata la fonte in base alla quale viene proposta la correzione, indicando la pagina del bollettino ufficiale, ove fu pubblicato il provvedimento relativo, o il foglio matricolare o l'atto di nascita, ecc.

(1) Corpo.

Pagina del ruolo	SOTTUFFICIALE		Inesattezza rilevata	Correzione proposta	Indicazione della fonte
	Grado	Casato e nome			
1	2	3	4	5	6

N 318. — SCUOLE MILITARI. — **Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno 1934-1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 maggio 1935 – Anno XIII.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, l'importo annuo delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari è fissato in L. 2.000, L. 1250 e L. 600 rispettivamente per la prima, seconda e terza categoria, in luogo delle L. 2.500, 1.500 e L. 700 in passato corrisposte.

Le indennità predette sono da assoggettare alla doppia riduzione del 12%.

2. Dalla medesima data il numero delle indennità resta globalmente fissato in 59 di prima categoria, 76 di seconda categoria e 105 di terza categoria.

3. Le indennità di insegnamento di cui al numero precedente per l'anno scolastico 1934-1935, sono ripartite fra le varie scuole militari e corsi come dall'annessa tabella *A*.

4. L'assegnazione delle varie indennità alle singole materie d'insegnamento presso ciascuna scuola o ciascun corso, per l'anno scolastico predetto, risulta dalle annesse tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P*, *Q* e *R*.

5. Le indennità di insegnamento non sono dovute agli ufficiali che impartiscono insegnamento di materie non previste nelle tabelle di cui al precedente numero 4, o in eccedenza al numero di insegnanti in esse indicato, oppure che insegnino in altre scuole o istituti militari non esplicitamente contemplati nella tabella *A*.

6. E' abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 1933-XI, di cui alla circolare 56 del *giornale militare* 1933 e ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

TABELLA *A*.

Specchio delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari per l'anno scolastico 1934-1935.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª categoria L. 2000	2ª categoria L. 1250	3ª categoria L. 600	2ª categoria L. 1250	3ª categoria L. 600
Scuola di guerra.	15	—	—	15	—
Corso superiore tecnico di artiglieria.	6	2	3	—	—
Corso superiore tecnico del genio	4	6	—	4	2
Corso superiore balistico.	1	1	2	—	—
Corso superiore automobilistico. .	2	1	—	—	2
Corso di preparazione tecnica per ufficiali di fanteria.	—	—	6	—	—
Scuole centrali militari.	4	12	9	—	—
Scuola applicazione fanteria . . .	1	8	—	—	9
Scuola applicazione cavalleria . .	1	2	4	—	2
Scuola applicazione artiglieria e genio	13	4	1	—	20
Scuola tiro artiglieria	—	2	4	—	—
Scuola applicazione sanità militare	3	3	—	—	7
R. accademia di fanteria e cavalleria.	5	8	—	—	22
R. accademia di artiglieria e genio	1	4	—	—	11
Scuola centrale carabinieri reali. .	3	4	1	—	—
TOTALI...	59	57	30	19	75

TABELLA *B*.

Scuola di guerra.

MATERIE	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria
Comandante scuola	1	—
Organica	—	—
Organica e mobilitazione	1	1
Tattica	3	4
Logistica	2	4
Storia militare	2	2
Geografia militare	1	1
Armi, tiro, guerra chimica	1	1
Arte militare aerea	1	—
Mezzi tecnici e fortificazione	—	—
Collegamenti e trasporti	1	1
Tecnica comandi grandi unità	1 (1)	1
Operazioni coloniali	1	—
TOTALI...	15	15

(1) Insegnante: comandante in 2ª della scuola.

TABELLA C.

Corso superiore tecnico d'artiglieria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		
	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Balistica esterna	1	1	—
Costruzioni artiglierie	1	1	—
Costruzioni automobilistiche	1	—	—
Chimica degli esplosivi	1	—	1
Metallurgica	1	—	1
Tecnologia e organizzazione delle lavorazioni	1	—	1
TOTALI	6	2	3

Nota. — Agli ufficiali insegnanti più materie o materie biennali che comportino nell'anno scolastico 100 o più lezioni, spetta una indennità d'importo pari al massimo ad una volta e mezza quella normale stabilita per l'insegnamento, pel quale è prevista l'indennità maggiore.

TABELLA *D*.

Corso superiore tecnico del genio.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di	
	1ª cat.	2ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
A) — *Corso sulle comunicazioni ed applicazioni tecniche varie* (Pavia):				
Comunicazioni	1	—	1	—
Applicazioni elettriche e meccaniche di campagna	1	—	1	—
Tecnologia meccanica ed impianti di officina	—	1	—	1
Esplosivi, aggressivi chimici, mascheramento	—	1	—	—
Ottica generale - proiettori - acustica e sue applicazioni	—	1	—	—
B) — *Corso sulle trasmissioni* (Roma):				
Propagazione delle oscillazioni elettriche	—	1	—	1
Trasmissioni elettriche con filo	1	—	1	—
Trasmissioni radioelettriche	1	—	1	—
Trasmissioni ottiche e varie	—	1	—	—
Misure inerenti alle trasmissioni	—	1	—	—
TOTALI	4	6	4	2

TABELLA *E*

Corso superiore balistico.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Balistica	—	—	—
Balistica esterna	1	—	1
Balistica interna	—	1	1
TOTALI. . .	1	1	2

Nota. — Agli ufficiali insegnanti più materie o materie biennali che comportino nell'anno scolastico 100 o più lezioni, spetta una indennità d'importo pari al massimo ad una volta e mezza quella normale stabilita per l'insegnamento, pel quale è prevista l'indennità maggiore.

TABELLA *F*.

Corso superiore automobilistico.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indenn. di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª categ.
Trazione meccanica su strada . . .	1	—	—	1
Teoria generale del motore a scoppio	1	—	—	1
Tecnologia meccanica e macchine operatrici	—	1	—	—
TOTALI. . .	2	1	—	2

TABELLA *G*.

Corso di preparazione tecnica per ufficiali di fanteria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di 3ª categoria
Metallurgica e tecnologia meccanica	1
Balistica sperimentale	1
Chimica e aggressivi	1
Tiro	1
Armi e munizioni	1
Complementi di matematica	1
TOTALI . . .	6

TABELLA *H*.

Scuole centrali militari.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Arte militare	4	—	—
Tattica d'arma applicata	—	11	6
Armi portatili - Artiglieria	—	—	2
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	1
TOTALI . . .	4	12	9

TABELLA I.

Scuola di applicazione di fanteria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª cat.
Arte militare	—	—	—	—
Tattica ed esercitazioni tattiche	1	—	—	3
Armi e tiro	—	—	—	—
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	—	—	—
Fortificazione	—	1	—	2
Topografia	—	—	—	—
Rilievi topografici	—	1	—	2
Diritto e scienze ecc.	—	—	—	—
Amministrazione	—	1	—	—
Trasmissioni e ricezioni	—	—	—	—
Pratica collegamenti	—	1	—	—
Didattica e statistica	—	1	—	—
Salmerie e carreggio	—	—	—	—
Lingua francese	—	—	—	—
Lingua serba	—	—	—	—
Lingua tedesca	—	—	—	—
Automobilismo	—	1	—	—
Esercitazioni tattiche	—	—	—	—
Esercitazioni di tiro	—	1	—	1
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1
TOTALI	1	8	—	9

TABELLA L.

Scuola di applicazione di cavalleria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª categ.
Tattica	1	—	—	1
Fortificazione	—	1	—	—
Esposivi ed aggressivi chimici	—	—	—	—
Amministrazione	—	—	1	—
Ippologia	—	—	1	—
Armi portatili e tiro	—	—	—	—
Esercitazioni tattiche	—	—	—	—
Esercitazioni di tiro	—	—	—	1
Rilievi topografici	—	—	1	—
Didattica e stilistica militare	—	1	—	—
Automobilismo	—	—	1	—
TOTALI	1	2	4	2

TABELLA *M*.

Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª cat.
Amministrazione e contabilità . . .	—	—	1	—
Architettura	1	—	—	1
Arte militare (impiego artiglieria-Impiego genio)	1	1	—	2
Balistica esterna	2	—	—	2
Costruzioni del genio	—	—	—	—
Costruzioni idrauliche stradali e ferroviarie	1	—	—	1
Elettrotecnica	1	—	—	1
Esplosivi ed aggressivi chimici . .	—	1	—	1
Fortificazione	1	—	—	1
Materiale automobilistico	—	1	—	1
Materiale artiglieria	1	—	—	4
Costruzioni artiglieria	1	—	—	1
Meccanica applicata	—	—	—	—
Resistenza materiali, macchine, idraulica	1	—	—	1
Mezzi tecnici	1	—	—	—
Scienza delle costruzioni e ponti . .	1	—	—	1
Scienze dello Stato	—	—	—	1
Storia militare	1	—	—	2
Didattica e stilistica militare . . .	—	1	—	—
TOTALI . . .	13	4	1	20

TABELLA *N.*

Scuola di tiro d'artiglieria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di	
	2ª categ.	3ª categ.
Tiro terrestre	1	1
Tiro controaerei	1	—
Preparazione balistica	—	1
Preparazione topografica	—	2
TOTALI . . .	2	4

TABELLA *O.*

Scuola di applicazione di sanità militare.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indenn. di
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Medicina legale militare	1	—	1
Igiene militare	1	—	2
Medicina e chirurgia d'urgenza . . .	1	—	2
Servizio sanitario militare	—	1	1
Chimica farmaceutica e tossicologica	—	1	1
Fisiopatologia degli aggressivi chimici	—	1	—
TOTALI . . .	3	3	7

TABELLA *P*.

R. Accademia di fanteria e cavalleria.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con ind. di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª cat.
Arte militare	2	—	—	5
Storia militare	2	—	—	3
Geografia militare	1	—	—	1
Mezzi tecnici	—	1	—	3
Armi portatili	—	1	—	2
Topografia	—	1	—	1
Elementi balistica e tiro	—	1	—	2
Scienza dello Stato	—	1	—	1
Chimica	—	—	—	1
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1
Fisica	—	—	—	1
Lingua francese	—	1	—	—
Lingua tedesca	—	1	—	—
Lingua serba	—	—	—	1
TOTALI	5	8	—	22

TABELLA Q.

R. Accademia di artiglieria e genio.

MATERIE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indenn. di
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	3ª cat.
Arte militare	1	—	—	4
Armi portatili e tiro	—	2	—	4
Topografia	—	1	—	1
Lavori campo di battaglia e disegno.	—	1	—	2
TOTALI . . .	1	4	—	11

TABELLA *B*.

Scuola centrale carabinieri Reali.

MATERIE	Insegnanti con indennità di		
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Corsi per tenenti colonnelli:			
Tecnica professionale	1	—	—
Organica militare	—	1	—
Corsi per ufficiali inferiori:			
Tecnica professionale (per ufficiali subalterni)			
Istruzione sul carteggio	1	—	—
Nozioni di polizia scientifica.			
Servizio informazioni militare e polizia militare	1	—	—
Tecnica professionale (per capitani)			
Organica o reclutamento R. esercito (per capitani)			
Elementi di legislazione militare (per subalterni).	—	1	—
Legislazione tributaria.	—	1	—
Mobilitazione			
Contabilità varie.	—	1	—
Ippologia	—	—	1
TOTALI . . .	3	4	1

NOTA. — Per limitata disponibilità di ufficiali, ogni insegnante è preposto al gruppo di materie sopra indicate.

N. 319. — SOTTUFFICIALI. — **Commissioni esaminatrici.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 188 del *giornale militare* corrente anno, il maggior generale commissario DOLETTI Giuseppe, presidente della commissione esaminatrice del concorso dei marescialli di sussistenza per la nomina a sottotenente in s.p.e., è sostituito dal colonnello commissario PIPITO' Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 320. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso).** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1935 - Anno XIII.

1. I seguenti sottufficiali, risultati idonei agli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 695 *giornale militare* 1934, sono nominati capi-radiotelegrafisti secondo l'ordine delle graduatorie stabilite per arma e specialità:

. . . . . .

Granatieri.

1° Sergente	ANCONA Vittorio, del 3° regg. granatieri.
2° »	CAZZATO Francesco, del 2° regg. granatieri.

Alpini.

1° Serg. magg.	FORTI Renato, del 6° regg. alpini.
2° » »	PITOSSI Andrea, del 4° regg. alpini.
3° » »	PELLANTI Emilio, del 2° regg. alpini.
4° » »	GINI Paolo, del 7° regg. alpini.

5° Sergente BAIONI Severino, dell'8 regg. alpini.
6° Serg. magg. STORNELLI Domenico, del 3° regg. alpini.
7° Sergente CARLUCCIO Umberto, del 6° regg. alpini.
8° Serg. magg. DE CARLO Arturo, del 7° regg. alpini.
9° Sergente MINOTTI Franco, del 5° regg. alpini.
10° Serg. magg. SIGON Vinicio, del 1° regg. alpini.
11° Sergente VOLONTÈ Franco, dell'8° regg. alpini.
12° Serg. magg. CALANDRI Vincenzo, del 1° regg. alpini.
13° » » FERRONI Lucillo, del 4° regg. alpini.
14° Sergente CHIERCHIA Bartolomeo, del 5° regg. alpini.

Cavalleria.

1° Serg. magg. ZARBA' Angelo, del regg. Savoia cavall.
2° Sergente FLECCHIA Mario, del regg. Genova cavalleria.
3° » STORARI Guelfo, del regg. Lancieri V. E. II.
4° Serg. magg. VAIRA Domenico, del regg. Lancieri Novara.
5° » » CERUTTI Antonio, del regg. Lancieri Aosta.

Artiglieria alpina.

1° Sergente URIETTI Ovidio, del 1° regg. art. alpina.
2° Serg. magg. GALLUCCI Carlo, del 3° regg. art. alpina.
3° Sergente GRITTI Bruno, del 3° regg. art. alpina.
4° Serg. magg. TORRE Ugo, del 4° regg. art. alpina.
5° » » DE FALCO Gennaro, del 4° regg. art. alpina.
6° » » SCHETTINO Ferdinando, del 1° regg. art. alpina.
7° » » MARAONE Florido, del 2° regg. art. alpina.

2. Nella matricola di ciascun sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo agli esami finali del corso per la « nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circ. 695 « del *giornale militare* 1934 e nominato capo-radiotelegrafista « (circ. n. 320 del *giornale militare* 1935).

« . . . . . li . . . . . ».

3. I seguenti sottufficiali sono riconosciuti idonei per la nomina a capo-radiotelegrafista, ma non vengono nominati perchè non compresi, per ragioni di graduatoria, nel limite dei posti disponibili dell'arma o specialità cui appartengono:

Granatieri.

3° Sergente RUSSO Antonio, del 2° regg. granatieri.

Alpini.

15° Serg. magg. LELLI Aldo, del 9° regg. alpini.
16° » » IANNELLO Cosimo, del 7° regg. alpini.
17° » » D'ALI' Luigi, del 9° regg. alpini.

Cavalleria.

6° Serg. magg. LOMBARDO Enzo, del regg. Nizza cavall.

4. Nella matricola dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la « nomina a capo-radiotelegrafista indetto con la circ. 695 « del *giornale militare* 1934 (circ. n. 320 *giornale militare* « 1935).

« . . . . . li . . . . . ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Bando di concorso a 3 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'amministrazione della sanità pubblica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 28 febbraio 1935-XIII, n. 50*).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706 ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934, con cui fu data l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi statali durante l'anno 1935;
Veduto il regolamento per il personale dell'amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a 3 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il con-

corrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno mese e giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato dal segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 e legalizzato.

Sono esclusi dal concorso coloro che non hanno compiuto i 18 anni e quelli che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454.

Le condizioni del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile dello Stato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i qual tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesco o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto ministeriale non motivato è insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8, 9.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di clinica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria nel Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della direzione generale della sanità pubblica, o, un funzionario di gruppo A del ministero, esercita le funzioni di segretario della commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del ministero.

Art. 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, 6 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'amministrazione della sanità pubblica.

A - 1) Igiene generale:

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. — Acqua - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. — Aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di Climatologia - Acclimazione.

IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale; metodi e valore igienico di essi.

V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale. Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.

VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Reazione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. — Vestiario - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comune rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. — Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolari - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

III. — Igiene dell'infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale della infanzia.

IV. — Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

V. — Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie da lavoro - Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici

VI. — Igiene ospedaliera - Fattori dell'igiene ospedaliera - Istituzioni ospedaliere speciali (ospedali infantili, Maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per tubercolosi) - Igiene carceraria (edifici carcerari)

VII. — Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) - Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

I. — Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Morbillo, scarlattina - Varicella - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro-spinale epidemica - Polimielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorrea - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni di paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishemaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) - Lingua estera:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

Prove pratiche:

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo, riconoscimento della malattia e saggio di chimica e microscopia chimica.

II. — Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie:

Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante

- Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Attinomicosi - Dissenteria amebica - Tripano Somiasi - Leishmaniosi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragica;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati - farine - mais - olii - vini - alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometrica termopetria - fotometria).

Prove orali:

I. — Materie delle prove scritte.

II. — Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (Agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età e per professioni - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

III. — Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo IV del Testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134). Regolamenti: per la Sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636; contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 25 febbraio 1907, n. 61; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi (leggi 23 giugno 1927, n. 1276 e 27 ottobre 1927, n. 2055 che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2252, e legge 29 giugno 1922, n 1004) per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, numero 1427), regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

IV. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

V. — Nozioni generali di diritto corporativo.

Prova di lingua estera:

Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, 6 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

AVVISO

Gli ufficiali delle categorie in congedo, *già abili rilevatori con la tavoletta pretoriana*, che fossero disposti a prestar servizio in Patria, per rilievi topografici ad uso dell'istituto geografico militare possono fare domanda di richiamo in servizio.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati ai rispettivi distretti.

I comandi di distretti provvederanno ad istruirle e trasmetterle alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze; questa, in base all'esame di dette domande, farà le proposte di richiamo al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato anticipatamente nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

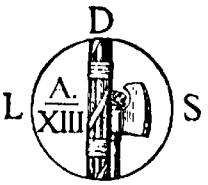
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7108839) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6779)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1935 - ANNO XIII — 10 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 321 - 18 marzo 1935 - Anno XIII — COLONIE. — R. decreto n. 496. - Modifiche all'ordinamento del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . *Pag.* 1099

» 322 - 1° aprile 1935 - Anno XIII — PENSIONI. — R. decreto n. 459. - Modifiche all'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. . . » 1103

» 323 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Viaggi di connazionali residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare . . . . . » 1105

PARTE SECONDA

N. 324 - 10 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII *Pag.* 1107

» 325 - 19 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare . . . . . » 1108

N. 326 - **19 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto . . . . . *Pag.* 1109

» 327 - **20 aprile 1935** - Anno XIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1111

» 328 - **25 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare e a 5 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII » 1112

» 329 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 1114

» 330 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — XXIV campionato militare ippico. . . . » 1116

» 331 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Aquila, 17 maggio 1935-XIII. . . . . » 1116

» 332 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Foggia - sabato 25 maggio 1935-XIII. . . . . » 1117

» 333 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano, 17 giugno 1935-XIII . . . . . » 1118

» 334 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore, 9 settembre 1935-XIII. . . » 1118

N. 335 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare . . . . . *Pag.* 1119

» 336 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi . . . . . » 1120

» 337 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici . . . . . » 1122

» 338 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-motoristi del genio. . . . . » 1123

» 339 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. . . . . » 1125

» 340 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di sanità militare. . . . . » 1126

» 341 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del genio . . . . . » 1126

» 342 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1127

» 343 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Modifica nella composizione della commissione giudicatrice per il concorso a tenente medico in S. P. E. indetto nell'anno 1935. . . . . » 1128

N. 344 - **9 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture O. M. ed Ansaldo, durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . *Pag.* 1129

» **345 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1934-35. . . . . » 1129

» **346 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1º ottobre 1935-XIII. . . . . » 1130

» **347 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale. . . . . » 1132

» **348 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici. . . . . » 1132

» **349 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 43, 44 e 45 *giornale militare* 1935. . . . . » 1133

PARTE PRIMA

Circolare N. 321. — COLONIE. — **R. decreto n. 496. – Modifiche all'ordinamento del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 4 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia e successive modifiche;

Visto l'ordinamento per il Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, numero 1786 e successive modifiche;

Ritenuto necessario di migliorare il trattamento economico dei militari indigeni che cessano di appartenere al Regio Corpo dopo un lungo periodo di servizio;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 81 dell'ordinamento per il Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Ai militari indigeni che hanno compiuto sotto le armi, anche in diverse colonie, un servizio minimo di anni 25, dei quali gli ultimi 15 continuativi, è concessa, a carico del bilancio della colonia Eritrea, una pensione pari ad 1/4 della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.

La misura di tale pensione è elevata a 2/5, alla metà ed a 3/5 dell'ultima paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente 30, 35, 40 anni di servizio.

Ai militari, invece, che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui al primo capoverso, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi dell'ultima paga percepita quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestati.

La gratifica di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le medesime modalità di cui al precedente capoverso, ma con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, di L. 300 per i buluc-basci e di L. 500 per gli scium-basci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni, che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma, e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai tre mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione di tale disposto è liquidata dalla colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole colonie in proporzione degli anni di servizio prestati in ciascuna di esse. Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto a premio previsto nel quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi Corpi Truppe Coloniali della Tripolitania e Cirenaica approvato con R. decreto 3 settembre 1926, numero 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo e il premio suddetto.

I militari indigeni che, dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dal presente articolo, vengano riammessi in servizio ed acquistino successivamente il diritto alla pensione sono tenuti a restituire l'ammontare della gratifica stessa.

L'importo della pensione verrà all'uopo ridotto di ufficio nella misura di 1/5, fino a totale estinzione del debito.

La pensione o gratificazione viene concessa dal Governatore, su proposta del comandante delle Truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratifica i licenziati e gli espulsi dai Regi Corpi a norma del regolamento di disciplina per i militari indigeni nonchè i congedati per motivi disciplinari.

La pensione non è riversibile, cedibile nè sequestrabile.

Perdono diritto al godimento della pensione i militari indigeni che, dopo il congedamento, acquistino la cittadinanza di uno Stato estero o riportino condanne per reati politici o militari o si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo.

Comunque, il diritto a percepire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.

Il pagamento della pensione è effettuato su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare, di apposito libretto, costituito dal decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Gli indigeni che per tre anni consecutivi non si presentino a riscuotere la pensione decadono da ogni diritto alla pensione stessa, salvi comprovati motivi da riconoscersi con decreto Governatoriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 202. — MANCINI.

N. 322. — PENSIONI. — **R. decreto n. 459 – Modifiche all'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 1º aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 101, del 30 aprile 1935 – Anno XIII)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 96 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704;

Riconosciuta la necessità di dettare nuove norme per assicurare il regolare funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in rapporto alle rilevanti esigenze di lavoro;

Udita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703, è sostituito dal seguente:

« I decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati, sono emessi dal Ministro competente, sentito un Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Il Comitato funziona in due sezioni; ciascuna sezione è composta di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di due funzionari del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto, e di un ufficiale medico non inferiore al

sesto. Prende parte, inoltre, alle sedute di ciascuna sezione, con voto deliberativo, un funzionario, di grado non inferiore al sesto, dell'amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Capo del Governo su designazione, rispettivamente, del primo presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dei Ministri competenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico continuano ad esercitare le loro normali funzioni.

Tra i predetti componenti il Capo del Governo sceglie il presidente e il vice presidente. Secondo le norme di cui ai precedenti comma 2 e 3 vengono nominati 6 supplenti ».

Art. 2.

L'art. 29 del R. decreto 2 giugno 1933-XI, n. 704, è così modificato:

« Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, coadiuvato da un segretario aggiunto egualmente del gruppo *A*, i quali assistono il presidente nella distribuzione e nell'ordine dei lavori, e redigono i verbali delle sedute alle quali rispettivamente prendono parte, che sono da loro firmati e sottoposti al visto del presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 190. — MANCINI.

N. 323. — TRASPORTI. — Viaggi dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare. — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

A modifica delle circolari 109 *giornale militare* 1931 e 299 *giornale militare* 1934, si dispone che solo i connazionali i quali, avendo ottenuto la ferma speciale di mesi 6, rimpatriano per compiere tale ferma, viaggino nell'interno del Regno per recarsi dal porto di sbarco o stazione di confine al distretto e da questo al corpo di assegnazione, con la speciale richiesta di viaggio mod. *B*, color rosa. I connazionali in questione sono provvisti tutti della suindicata richiesta a cura degli uffici consolari all'estero i quali provvedono altresì a munirli del prescritto mod. 10.

Le dette richieste mod. *B* rosa non saranno fornite nè dall'autorità consolari, nè dalle autorità del Regno, ai connazionali che rimpatriano dall'estero per compiere la intera ferma di leva loro spettante.

Allo specchio allegato alla sopracitata circolare 299 *giornale militare* c. a. è sostituito quello unito alla presente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI .....

Italiani rimpatriati dall'estero che si sono presentati al distretto per la incorporazione nel trimestre

..... (indicare la data iniziale e finale del trimestre)

NOME, COGNOME, PATERNITÀ ED ANNO DI NASCITA DEI CONNAZIONALI			Stato estero di provenienza e data di presentazione al distretto *per la incorporazione.*	Stazione di confine di ingresso nel Regno o porto di sbarco.	Corpo al quale il militare è stato assegnato e data dell'invio al corpo	*NOTE* (4)
Ammessi alla ferma speciale di 6 mesi per il tramite delle autorità consolari prima del rimpatrio (1)	ammessi alla ferma speciale di 6 mesi dopo il rimpatrio (2)	rimpatriati che compiono l'intera ferma di leva (3)				
1	2	3	4	5	6	7

....li .....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) Soltanto questi connazionali sono forniti (a cura delle autorità consolari) della richiesta di viaggio modello B color rosa.

(2) In questa colonna devono essere indicati i connazionali che chiedono la ferma speciale *dopo il rimpatrio*, tanto se la relativa concessione avvenga prima che sia iniziata la prestazione del servizio militare, quanto se avvenga dopo, purchè nello stesso trimestre in cui si sono presentati al distretto per la incorporazione. Quelli invece, per i quali la concessione della ferma speciale avvenga dopo la fine del trimestre in cui furono incorporati saranno compresi nella colonna 3 del prospetto relativo al detto trimestre e saranno poi nominativamente indicati in apposita nota nel prospetto relativo al trimestre in cui ha luogo la concessione della ferma speciale, citando pure la data del prospetto in cui furono compresi a colonna 3.

(3) Anche i connazionali, che dopo di essere stati ammessi alla ferma speciale di 6 mesi, vi rinuncino per compiere la intera ferma di leva loro spettante dovranno essere compresi in questa colonna; ma a col. 7 sarà apposta la seguente nota: « Ha rinunciato alla ferma speciale alla quale era stato ammesso per il tramite delle autorità consolari », *oppure:* « Ha rinunciato alla ferma speciale alla quale era stato ammesso dopo il rimpatrio ». Tale nota sarà completata con la citazione della data del prospetto nel quale i militari di cui trattasi erano stati dimostrati a col. 1, o 2, qualora la rinuncia alla ferma speciale sia stata effettuata in un trimestre successivo a quello dell'incorporazione.

(4) Per i connazionali ammessi alla ferma speciale di 6 mesi in base all'art. 132 del T. U. leggi reclutamento sarà posta, in questa colonna, la nota « art. 132 ».

PARTE SECONDA

Circolare N. 324. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 aprile 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Considerato che per i candidati dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non sono applicabili le disposizioni citate nell'articolo 9 del bando di concorso e concernenti diritti preferenziali degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 5 posti di vice ragio-

niere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.

1. SBURLINO Dante	con	punti	15,49
2. REBORA Dante	»	»	15,36
3. PICCABLOTTO Carlo . . .	»	»	15,03
4. LELLI Amedeo	»	»	14,95
5. MENGOLINI Giorgio . . .	»	»	14,84
6. OSTANELLO Luigi	»	»	14,76
7. MARANER Rodolfo	»	»	14,50
8. CARTA Santi	»	»	14,48
9. GNUDI Vittorio	»	»	14,30
10. CICCARELLI Raniero . . .	»	»	14,21
11. VEZZALINI Agostino . . .	»	»	13,76
12. CANTONI Arnaldo	»	»	13,72
13. CRESSEDI Enrico	»	»	13,64

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Registro 10, *foglio* 23.

N. 325. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935, è così costituita:

generale di brigata ZANGHIERI Giovanni, *presidente;*
colonnello RUGGERI Umberto, *membro;*
chimico capo FORNAINI dott. prof. Mario, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione anzidetta il consigliere SPAGNOLO dott. Raffaele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 10, *foglio n.* 76. — CAVALLARI.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare e a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto anzidetto.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1935, col quale sono stati indetti concorsi per esami ai sottonotati posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° gruppo B): posti 11;

b) disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° gruppo B): posti 2;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935, è costituita come appresso:

BIANCHI D'ESPINOSA nob. Rodolfo, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

TORALDO DI FRANCIA Orazio, colonnello d'artiglieria vice direttore dell'Istituto geografico militare, *membro;*

BELLANDI Corrado, topografo capo, *membro;*

DOSSOLA Pietro, maggiore di fanteria, *membro;*

STOLFI Carlo, maggiore di fanteria *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935, è costituita come appresso:

BIANCHI D'ESPINOSA nob. Rodolfo, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

TORALDO DI FRANCIA Orazio, colonnello d'artiglieria, vice direttore dell'Istituto geografico militare, *membro;*

ALESSANDRINI Randolfo, topografo capo, *membro;*
PIANA Ettore, disegnatore tecnico principale, *membro;*
CIONI Quintilio, disegnatore tecnico principale, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 10, *foglio n.* 74. — CAVALLARI.

N. 327. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 20 aprile 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del Comitato predetto e successive modificazioni;

Decreta:

L'ammiraglio di divisione PASETTI Antonio è nominato membro del Comitato superiore tecnico per le armi e muni-

zioni, dal 1° aprile 1935, in sostituzione del pari grado FARINA Ferdinando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII
Registro n. 10 Guerra, foglio n. 176. — CAVALLARI.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale sono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare e a 5 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII, col quale sono stati indetti concorsi per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare e a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, è così costituita:

Generale di brigata del genio BELLUSCI Arturo, *presidente;*

Colonnello del genio RICCI Tito, *membro;*

Colonnello del genio PAPONE Agostino, *membro;*

Direttore capo divisione LACERRA dott. Francesco, *membro;*

Ragioniere geometra superiore BELARDINELLI Alfredo, *membro*.

Eserciterà le funzioni di *segretario* il dott. Giuseppe APICELLA, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 5 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, è così costituita:

Maggior generale d'artiglieria AGOSTONI Umberto, *presidente;*

Colonnello d'artiglieria SARRACINO Luigi, *membro;*

Colonnello del genio RICCI Tito, *membro;*

Tenente colonnello del genio PICONE Corrado, *membro;*

Capotecnico capo officina TARAGLIO Giuseppe, *membro*.

Eserciterà le funzioni di *segretario* il dott. prof. Rufino di VALERIO, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 aprile 1935-XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Registro 10, *foglio* 278.

N. 329. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 299 *giornale militare* c. a., si portano a conoscenza i nomi dei capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

ARMA DI FANTERIA.

ROMANI Angelo, 151 fanteria;
PIANI Mario, 12° fanteria;
GUERRINI Giovanni, 1° fanteria;
MASCIO Vito Gaetano, comando distretto Gorizia;
DAL BRUN Vittorio, 79° fanteria;
NICO Francesco, 79° fanteria;
BENEDETTI Filiberto, 152° fanteria;
PANNAIN Ugo, 2° fanteria;
MANFREDI Manfredo, 152° fanteria;
SCHIPELLITI Giuseppe, 231° fanteria;
ZITTA Alfonso, distretto Verona;
MANCHIA Matteo, 49° fanteria;
MARGAGLIO Pietro, 232° fanteria;
RODELLA Alessandro, 24° fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

CONTURSI Gaetano, cavalleggeri Alessandria;
CALVI Narciso, cavalleggeri Guide.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

PENISCI Nicola, 9° artiglieria del Brennero;
COLOMBO Pietro, 8° artiglieria del Pasubio;
SCUDERI Italo, 8° artiglieria del Pasubio;
VALDETARA Anselmo, 8° artiglieria del Pasubio.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato:

ARMA DI FANTERIA.

GIORDANO Michele, 49° fanteria;
ROIATTI Giuseppe, 56° fanteria;
MARINARI Francesco, comando div. fant. del Monte Nero;
LAVAGNO Cesare, 49° fanteria;
POLICASTRO Enzo, 18 fanteria;
ELIA Ciro, 12° fanteria;
CANINO Ignazio, comando divisione fanteria del Brennero;
BUCCHI Raffaele, 17° fanteria.

Capitani dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

ARMA DI FANTERIA.

BARTALINI Giuseppe, 232° fanteria;
PELLERANO Stefano, 23° fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 330. — CONCORSI E GARE. — **XXIV campionato militare ippico.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

Nelle gare del XXIV campionato militare ippico, di cui alla circolare n. 923 *giornale militare* 1934-XIII, svoltesi a Roma nei giorni 26, 27 e 28 aprile u. s., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª *categoria* - cavalli di proprietà:

1° *assoluto*: capitano di cavalleria BACCA Baldo, del comando della divisione celere « Principe Amedeo Duca d'Aosta » (3°).

Detto ufficiale viene nominato « campione militare ippico per l'anno 1935 ». La 2ª coppa CAPRILLI, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso della divisione celere « Principe Amedeo Duca d'Aosta » (3ª).

2ª *categoria* - cavalli di servizio:

1° *classificato*: tenente SANTANGELO Roberto, del 7° reggimento artiglieria « Curtatone Montanara ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 331. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Aquila – 17 maggio 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

Premio « Esercito ». — Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramen-

to per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

17 *maggio* — (mattino) prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati nn. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

17 *maggio* — (pomeriggio) prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282, cadenza m. 350 al minuto primo

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 332. — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Foggia – sabato 25 maggio 1935-XIII. — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Premio Amministrazione provinciale di Foggia: (corsa ad ostacoli-militare) 2ª circoscrizione. L. 5.000 (3200-700-450-150 e 500 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (Reg. Mil.). Entrata L. 50; forfait L. 25 se dichiarato giovedì 23 maggio: ore 12. Pesi: anni 4 Kg. 70; anni 5 ed oltre Kg. 72. Sovraccarico di Kg. 2 per ogni corsa ad ostacoli o corsa in campagna vinta nell'annata. I cavalli che avranno corso nell'annata in tali specialità, senza vincere, riceveranno Kg. 3; i debuttanti Kg. 5. Metri 4000 circa. Chiusura delle iscrizioni giovedì 16 maggio: ore 18.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 333. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano, 17 giugno 1935 - XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Premio « Esercito ». — Categoria militare di 1ª circoscrizione.

La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

17 *giugno* (mattino):

Prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

17 *giugno* (pomeriggio):

Prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000 date dal comitato organizzatore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 334. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore, 9 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Premio « Esercito ». — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282 in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestra-

mento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare 23600 in data 1° dicembre 1934-XIII dell'ispettorato stesso.

9 *settembre* (mattino):

Prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata 23600.

9 *settembre* (pomeriggio):

Prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000 date dal comitato organizzatore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 335. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.** — (Direzione generale del genio). - - 9 maggio 1935 – Anno XIII.

1. — Dal 1° *giugno* 1935 al 30 settembre 1935-XIII, avrà luogo, presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso, limitato a 12 aspiranti, per capo laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924, e n. 363 del *giornale militare* 1925.

2. — Le domande dei sottufficiali capi operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare, dal foglio caratteristico mod. F, saranno inoltrate per tramite gerarchico al ministero (direzione generale del genio) entro il 15 maggio 1935. Sulle domande i comandanti di corpo

dovranno esprimere il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere con buoni risultati il corso.

3. — Il ministero parteciperà tempestivamente ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi-operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il mattino del 31 maggio 1935 al comando del 3° reggimento genio presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare di Pavia.

4. — Al termine del detto corso l'officina di costruzioni del genio militare giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo-laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei, che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione, dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, effettuando le promozioni man mano che si verificheranno le vacanze in organico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 336. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi.** — (Direzione generale del genio). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

1. — Dal 1° *giugno* 1935, al 30 settembre 1935-XIII, verrà svolto presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai meccanici motoristi.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle varie specialità che

abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare, e, possibilmente, conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buoni risultati il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica a questo ministero (direzione generale del genio) dove dovranno giungere non più tardi del 15 maggio 1935.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per capi operai meccanici-motoristi è di n. 14. Al termine di detto corso i sottufficiali che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per l'idoneità occorre che i sottufficiali riportino, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. — I sottufficiali che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto conseguiranno il titolo di « capo operaio meccanico-motorista » e potranno essere impiegati a coprire le eventuali deficenze che si verificassero negli organici dei reggimenti e battaglioni del genio.

Esi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquistata, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. — I sottufficiali comandati al corso di capi operai meccanici-motoristi si dovranno presentare il mattino del

31 maggio 1935 al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare di Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N 337. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici.** — (Direzione generale del genio). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

1. — Dal 1° giugno p. v. al 30 settembre 1935-XIII verrà svolto, presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai elettricisti meccanici.

Il programma delle istruzioni teoriche-pratiche da svolgere durante detto corso sarà quello di cui alla circolare n. 465 del *giornale militare* 1932.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, fotoelettricisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare, e, possibilmente, conoscenza pratica di macchinari ed impianti elettromeccanici. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica dei macchinari ed impianti elettromeccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a poter compiere con buoni risultati il corso, e quindi trasmetterle per via gerarchica alla direzione generale del genio dove dovranno giungere non più tardi del 15 maggio p. v.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per elettricisti meccanici è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno la idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre che i sottufficiali riportino, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto, conseguiranno il titolo di capo operaio « elettricista-meccanico ».

I sottufficiali comandati al corso meccanici elettricisti si dovranno presentare il mattino del 31 maggio 1935 prossimo venturo al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 338. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali capi-operai radioelettricisti-montatori del genio.** — (Direzione generale del genio). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Dal 1° giugno 1935 al 30 settembre 1935, compreso il periodo occorrente per gli esami finali, verrà svolto presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare in Roma un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai radioelettricisti-montatori. Il programma delle

istruzioni teorico-pratiche da svolgere durante detto corso sarà quello di cui alla circolare n. 456 del *giornale militare* 1933.

Al detto corso potranno partecipare i sottufficiali già ammessi alla carriera continuativa, che abbiano uno dei requisiti seguenti:

a) conseguito la qualifica di capo-operaio elettricista nei modi previsti dalle circolari 86 *giornale militare* 1924 e 363 *giornale militare* 1925;

b) frequentato un corso per capo operaio radiomontatore di cui alle circolari 268 *giornale militare* 1926, 456 *giornale militare* 1931, 456 *giornale militare* 1933, o per radioelettricista-montatore;

c) frequentato con esito favorevole presso l'officina di costruzioni di Pavia un corso per apparecchiatore telegrafonico;

d) la qualifica di caporadiotelegrafista ed, a giudizio dei comandanti di corpo, posseggano attitudini per divenire capo operaio, o risultino in possesso di titoli comprovanti pratica in lavori meccanici, elettrici e radioelettrici.

Le domande dovranno pervenire per il tramite gerarchico entro il giorno 15 maggio c. a. al ministero della guerra (direzione generale del genio) unitamente ai documenti comprovanti che i suddetti aspiranti si trovano nelle condizioni volute. I comandanti di corpo, nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi, dovranno esprimere il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere con buon risultato il corso.

Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso è di 24.

Al termine del corso gli allievi saranno esaminati da una commissione che comprenda il direttore principale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica (presidente) ed un ufficiale superiore dell'8° reggimento genio (membro).

Gli esami consisteranno in:

1) una prova orale sulla parte 1ª del programma;

2) una prova orale sulla parte 2ª del programma;

3) una prova orale sulla parte 3ª del programma;

4) una prova pratica di laboratorio sulla parte 2ª del programma (macchine elettriche e motori a scoppio);

5) una prova pratica di laboratorio sulla parte 3ª del programma (apparati regolamentari);

6) una prova pratica di laboratorio sulla parte 4ª del programma (lavorazione dei metalli e del legno).

Le prove pratiche saranno svolte in laboratorio ed avranno la durata di 6 ore. I candidati dovranno compiere il lavoro richiesto nel tema riferendo in una breve relazione scritta sul metodo seguito nell'esecuzione.

I punti di merito nelle singole prove saranno espressi in ventesimi tenendo conto, nelle prove pratiche, delle caratteristiche del tema, del tempo impiegato, del metodo seguito e del risultato conseguito.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media complessiva di 12/20 e una votazione, in ciascuna delle singole prove, non inferiore a 10/20.

I sottufficiali dichiarati idonei saranno in ordine di merito nominati « capi operai radioelettricisti-montatori » e verranno impiegati a coprire le deficienze che si verificheranno negli organici dei reggimenti del genio di corpo d'armata.

Sulle carte personali di ciascuno di essi dovrà essere inscritta la conseguente variazione matricolare.

I sottufficiali comandati al corso in oggetto si dovranno presentare il mattino del 31 maggio p. v. al comando dell'8° reggimento genio in Roma presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di R.T. ed E.T.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 339. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

I corsi di istruzione per la rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi, di cui alla circolare 369 del *giornale militare* 1932, saranno quest'anno effettuati:

corso ufficiali: dal 13 maggio al 13 giugno;

corso sottufficiali: dal 15 giugno al 15 luglio.

Ai suddetti corsi interverranno n. 20 ufficiali e 30 sottufficiali dell'arma dei CC. RR.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per tali corsi saranno designati dal comando generale dell'arma CC. RR., che li segnalerà tempestivamente al ministero della guerra (direzione generale artiglieria).

Il personale prescelto a frequentare i corsi dovrà presentarsi al capo sezione laboratorio caricamento proiettili di Piacenza due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 340. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale di sanità militare). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

E' stato pubblicato il « Regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di sanità militare » edizione 1935-XIII.

La pubblicazione deve essere inserta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito a pagina 169, numero categorico 2784, prezzo lire 2,00.

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 %, stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 341. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del genio.** — (Direzione generale del genio). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

E stata pubblicata in separato fascicolo la circolare n. 94 del *giornale militare* 1935 contenente il decreto ministeriale 19 maggio 1934-XII, che approva i capitoli generali d'oneri

per l'appalto delle provviste di materiali del genio militare. Prezzo L. 1.

La pubblicazione avente il n. 2565 sarà inserita a pagina 139 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito.

A cura del ministero — ufficio pubblicazioni militari — essa sarà diramata, per gli usi dei dipendenti enti del genio, a tutti i comandi del genio in ragione di 40 copie ciascuno ad eccezione di quello di Milano che ne avrà 100 copie e di quello di Udine che ne avrà 60.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 342. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

1. — Per gli allievi ufficiali di complemento universitari, che avranno regolarmente frequentato i due periodi preliminari d'istruzione presso le università negli anni accademici 1933-1934, 1934-1935, superando anche i relativi esami, avrà luogo il periodo applicativo.

Detto periodo avrà inizio il 5 luglio p. v. e terminerà il 12 novembre successivo.

2. — All'uopo si applicheranno le « norme generali per lo svolgimento dei corsi normali ed universitari per allievi ufficiali di complemento delle varie armi ». - Edizione 1935 -, come pure, in quanto non contrastino con tali norme, quelle della circolare n. 829 del *giornale militare* 1934 e quelle generali della circolare 571 del *giornale militare* 1934.

3. — Al citato periodo applicativo verranno anche ammessi, *direttamente*, oltre i militari in congedo in particolari condizioni, di cui è cenno nella circolare n. 1010 del *giornale militare* 1934, i militari *trattenuti*, o *richiamati alle armi*, che sotto ogni altro rapporto rispondano alle prescrizioni della citata circolare n. 1010.

Al ripetuto periodo applicativo potranno, infine, essere ammessi, ed alle stesse condizioni prescritte dalla citata circolare 1010, i militari in congedo illimitato, i quali nei passati anni abbiano cessato dalla qualità di allievi ufficiali di complemento per motivi di salute, compiendo, poi, gli ulteriori loro obblighi di leva quali militari di truppa.

4. — I militari contemplati al precedente n. 3 dovranno indirizzare le istanze, sulla prescritta carta da bollo di L. 4, insieme con tutti i documenti prescritti, ai competenti comandi di corpo d'armata, entro il termine del 20 giugno p. v., attenendosi alle norme, ad essi applicabili, contenute al n. 1 del manifesto allegato alla suddetta circolare n. 571.

5. — Lo svolgimento del menzionato periodo applicativo avrà luogo presso le seguenti scuole:

a) fanteria: 94° reggimento (Fano) e 6° reggimento (Palermo);

b) alpini: scuola A.U.C. di Bassano;

c) cavalleria: scuola applicazione di Pinerolo.

d) artiglieria (di divisione di fanteria ed alpina): scuola A.U.C. di Bra;

e) genio (zappatori, minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti): 3° reggimento scuola Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 343. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Modifica nella composizione della commissione giudicatrice per il concorso a tenente medico in S. P. E. indetto nell'anno** 1935. — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Nella commissione giudicatrice del concorso per la nomina a tenente medico in S.P.E., di cui alla circolare 243 del *giornale militare* 1935, il tenente colonnello medico in S.P.E. DE BERNARDINIS Virginio è sostituito, in qualità di membro, dal pari grado MASSERANO Giulio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 344. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autovetture O. M. ed Ansaldo, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Con decorrenza dal giorno 8 febbraio 1935 è stato stipulato, con la ditta fabbrica bresciana automobili « O. M. » di Brescia, un contratto per la fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio per autovetture O. M. ed Ansaldo.

Per il rifornimento dei suddetti materiali, gli enti continueranno ad attenersi alle norme di cui alla circolare 393 del *giornale militare* del 1933.

Sui prezzi di listino, vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, la ditta continuerà ad applicare lo sconto del 25 %.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N 345. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Con decorrenza dal giorno 23 febbraio 1935 è stato stipulato, per la durata dell'esercizio finanziario 1934-35, un contratto con la Società ligure piemontese automobili « SPA » di Torino, per la fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10.

Per il rifornimento dei suddetti materiali gli enti continueranno ad attenersi alle norme impartite con la circolare n. 100 del *giornale militare* - dispensa 7ª - del 1931.

Sui prezzi di listino, vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, la ditta applicherà lo sconto contrattuale del 10 %.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 346. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1935-XIII.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

1. — In relazione a quanto è stato stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria (circolare 482 *giornale militare* 1929) il ministero notifica che è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione a un nuovo corso superiore tecnico d'artiglieria di 8 ufficiali.

2. — Al concorso potranno partecipare i tenenti di artiglieria i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti; oppure abbiano compiuto con successo i corsi di cultura tecnico-professionale di cui alla circolare 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924; oppure abbiano la laurea in ingegneria di qualsiasi specialità o quella in chimica pura o industriale o in matematica o in fisica;

b) abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale d'artiglieria e del tiro, od, in genere, in questione d'indole tecnica e scientifica inerenti all'arma.

3. — Gli ufficiali che intendono prendere parte al corso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 6, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 30 giugno 1935-XIII, presentandola al comandante del corpo o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione risulti dallo schema dello stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine al ministero, per tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo, come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 2, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

4. — Le domande degli ammessi saranno esaminate da una commissione così composta:

Gen. di divisione de PIGNIER Augusto, *presidente;*
Ten. generale di art. PALLIERI Vittorio, *membro;*
Generale di brigata FAUTILLI Ubaldo, *membro;*
Col. di artiglieria DORIA Alessandro, *segretario.*

5. — La commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito sulla base dei titoli presentati e delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'accademia e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, tenendo anche conto delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

A parità di merito avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

6. — Al corso saranno anche ammessi gli ufficiali già ammessi a corsi superiori tecnici precedenti e che non abbiano potuto presentarsi al corso o ultimarlo per motivi riconosciuti validi dalle autorità superiori.

7. — Il corso avrà inizio in Roma il 1° ottobre 1935, sarà della durata di due anni e comprenderà 3 periodi, 2 di insegnamento teorico ed uno di applicazioni pratiche, da svolgersi, quest'ultimo, presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria o negli stabilimenti dell'arma.

8. — L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo periodo del corso teorico può ripetere l'esame prima dell'inizio del secondo periodo; l'ufficiale non approvato

nell'esame di una materia del secondo periodo può ripeterlo alla fine del periodo di applicazioni pratiche.

L'ufficiale non approvato in più materie può ripetere gli esami con le stesse norme di cui sopra purchè il corpo degli insegnanti del corso superiore tecnico lo giudichi sufficientemente distinto per proseguire il corso; in caso contrario sarà fatto rientrare al proprio corpo.

9. — Le norme relative alla determinazione delle medie annuali e d'esame, nonchè quelle che regolano gli esami di 1ª e 2ª sessione sono stabilite dalla circolare 125 *giornale militare* 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 347. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

Il sergente maggiore D'ESPINOSA Gaetano del 5° reggimento fanteria, risultato idoneo agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 *giornale militare* 1933, è nominato capo radiotelegrafista secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità.

Nella matricola del sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista indetto con la circ. 441 del *giornale militare* 1933, e nominato capo radiotelegrafista (circ. n. 347 del *giornale militare* 1935).... li....

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 348. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1935 – Anno XIII.

1. — Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* corrente anno, vengono apportate, sotto la data del 13 corrente, le seguenti varianti alla XV commissione esa-

minatrice — per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di commissariato, ed alla XVI commissione esaminatrice — per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di sussistenza:

il maggior generale commissario DOLETTI Giuseppe è sostituito, nella carica di membro della XV commissione e di presidente della XVI commissione, dal maggior generale commissario PIPITO' Giuseppe;

il maggior generale commissario PIPITO' Giuseppe è sostituito, nella carica di membro delle commissioni suddette, dal colonnello commissario D'ADAMO Michele.

2. — All'allegato A) della predetta circolare 109, in corrispondenza delle prove pratiche per gli esami di avanzamento a scelta speciale per i maggiori e capitani commissari, sostituire « Torino » con « Firenze ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 349. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 43, 44 e 45 *giornale militare* 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Per le prove scritte di esame dei concorsi indetti con decreti ministeriali in data 1° dicembre 1934-XIII e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1935-XIII, è fissato il seguente diario:

1° concorso per 35 posti di tenente medico in S.P.E.: 17 maggio 1935-XIII;

2° concorso per 2 posti di tenente chimico-farmacista in S.P.E.: 16 maggio 1935-XIII:

3° concorso per 5 posti di tenente veterinario in S.P.E.: 1° giugno 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L	27	All'ESTERO, annue . .	L	50
Un fascicolo: Nel REGNO	»	2	All'ESTERO	»	4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1.2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7108839) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6779)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1935 - ANNO XIII — 17 MAGGIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 17 MAGGIO 1935-XIII

Encomio solenne al caporal maggiore OLIVARI Tito del 231° fanteria:

« Accortosi che due bambini si inoltravano su un binario ferroviario poco discosto dalla caserma, mentre un treno rapidamente si avvicinava, con prontezza di spirito e con grave rischio personale, si slanciava sulla via ferrata, riuscendo a trarre in salvo uno di essi. Depostolo a terra, accorreva a trarre dalle ruote del treno il secondo bambino, già gravemente ferito e lo trasportava in caserma per le prime cure ».

Merano, 11 aprile 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1135

PARTE PRIMA

N. **350** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 479 col quale la » Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 879.300 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50 %, fatta a suo favore dal comitato centrale per il monumento nazionale al carabiniere reale, e vengono altresì modificati gli articoli 1 e 2 del vigente statuto della fondazione medesima . . . . . *Pag.* 1141

» **351** - **28 marzo 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 480 col quale viene modificato l'articolo 3 del vigente statuto della « Fondazione premio perpetuo Umberto I », eretta in ente morale con R. decreto 29 novembre 1928, n. 3300 . . . . . » 1145

» **352** - **8 aprile 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 572. - Costituzione temporanea di una divisione di fanteria. . » 1147

» **353** - **9 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Distintivi per autoveicoli e motoveicoli in servizio nel R. esercito *(con 6 tavole di disegni)* . . . . . » 1149

» **354** - **16 maggio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione contro i rischi d'infortunio sia in servizio che fuori servizio . . . . . » 1153

N. **355** - **16 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Armamento ed equipaggiamento del personale delle bande reggimentali . . . *Pag.* 1155

» **356** - **16 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Estensione agli enti del genio della applicazione del capo II dell'istruzione 26 maggio 1933 per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito. . . . . » 1157

PARTE SECONDA

N. **357** - **18 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 542. - Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 . . . . . *Pag.* 1159

» **358** - **1º maggio 1935** - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. - Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno . . . . . » 1175

» **359** - **3 maggio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra . . . . . » 1175

» **360** - **13 maggio 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. — Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria . . . . . » 1176

» **361** - **16 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 1177

N. **362 - 16 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — *Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936* . . . . . *Pag.* 1177

» **363 - 16 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali di amministrazione . . . . . » 1180

» **364 - 16 maggio 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 13° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito. . . » 1180

» **365 - 16 maggio 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1935 al 31 luglio 1936. . . . . » 1182

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1195

PARTE PRIMA

Circolare N. 350. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 479 col quale la « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 879.300 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50 %, fatta a suo favore dal comitato centrale per il monumento nazionale al carabiniere reale, e vengono altresì modificati gli articoli 1 e 2 del vigente statuto della fondazione medesima.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 103. del 2 maggio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali » costituita col fondo di L. 185.916,71 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma stessa, fu eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1073, col quale il capitale costitutivo della fondazione fu elevato a L. 1.034.760 nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1929, n. 615, col quale il capitale costitutivo della fondazione fu elevato a L. 1.402.200 nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto il R. decreto 16 marzo 1933, n. 340, col quale il capitale costitutivo della fondazione fu elevato a L. 1.982.323,82, nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Vista la proposta inoltrata dal comando generale dei carabinieri reali con lettera n. 3448-86 in data 28 gennaio 1935 Anno XIII;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » è autorizzata ad accettare l'offerta della somma di L. 879.300 - nominali in titoli del prestito redimibile al 3,50 per cento fattale dal comitato centrale per il monumento nazionale al carabiniere reale.

Art. 2.

Gli articoli 1 e 2 del vigente statuto della fondazione, approvato col succitato R. decreto 16 marzo 1933, anno XI, n. 310, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1: « Avrà il nome di Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » quella costituita, alla data del 1° gennaio 1935, col capitale di L. 3.349.431,00 - formato secondo quanto viene indicato anche nel successivo art. 2. — Detto capitale è suscettibile di progressivi aumenti, conforme quanto viene specificato anche nel successivo art. 2.

La fondazione è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio ed in congedo per gli scopi specifici indicati negli articoli 1 e 5 e che si riassumono nel proposito di creare, mediante premi, un incentivo a forti azioni e di soccorrere con sussidi i militari dell'arma in servizio ed in congedo e le loro famglie, nei casi meritevoli di considerazione.

Art. 2; La somma di cui all'art. 1 è costituita come segue:

1. L. 2.450.300,00 nominali, derivanti dall'investimento in titoli del prestito redimibile 3,50 per cento della somma in numerario di L. 2.056.252,73 - così composta;

a) per L. 185,916,71 - inizialmente raccolte per oblazioni volontarie di militari dell'arma, di vari enti e di privati in

occasione del primo centenario della creazione dell'arma stessa;

b) per L. 280.421,91 - per successive oblazioni;

c) per L. 589.914,08 importo degli utili degli spacci cooperativi;

2. L. 879.300,00 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50% offerte dal comitato del monumento nazionale al carabiniere reale;

3. L. 5.500,00 nominali in buoni del tesoro al 5 per cento;

4. L. 14.331,00 in numerario, custodite presso la cassa della Legione allievi reali carabinieri di Roma.

I titoli di Stato costituenti il capitale nominale della fondazione saranno intestati alla fondazione stessa e custoditi presso la cassa della legione allievi carabinieri reali in Roma.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita annua del capitale di cui sopra.

Il capitale costitutivo dell'ente sarà aumentato dalle oblazioni successivamente effettuate a favore della fondazione; esse dovranno essere gradualmente investite in titoli di Stato che offrono la possibilità di essere convertiti in titoli nominativi da intestarsi alla fondazione.

I nomi degli oblatori di somme non inferiori a Lire 25 saranno inscritti nel libro dei benemeriti della fondazione. Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma in servizio ed in congedo che offrono somme non inferiori rispettivamente a lire 100 e lire 50 sarà inoltre rilasciato un certificato comprovante il versamento eseguito.

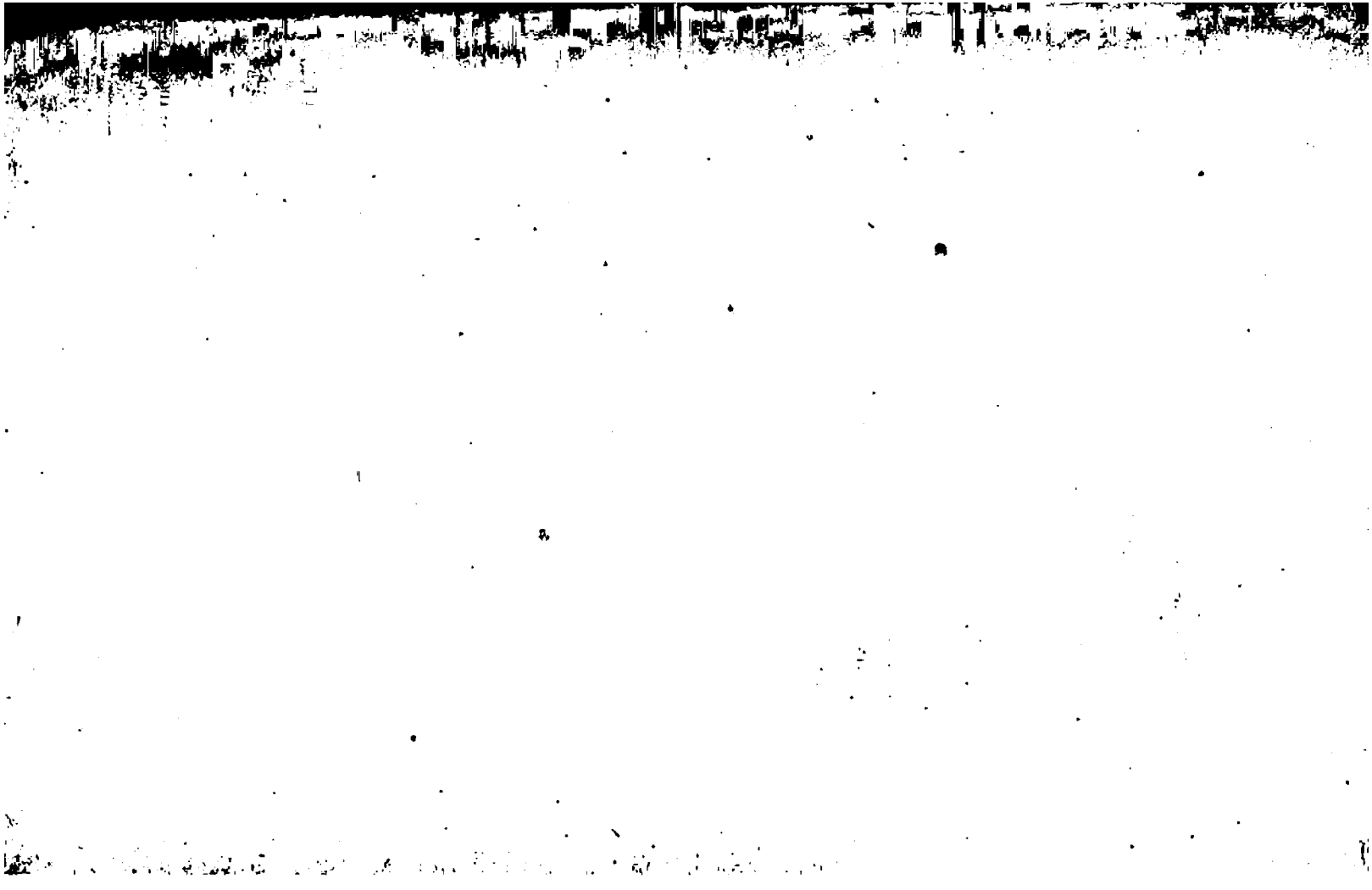
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1935 - *Anno XIII*



N. 351. — FONDAZIONI. — R. decreto 480 col quale viene modificato l'articolo 3 del vigente statuto della « Fondazione premio perpetuo Umberto I », eretta in ente morale con R. decreto 29 novembre 1928, n. 3300. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 marzo 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 103, del 2 maggio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 3300 in data 29 novembre 1928 col quale venne eretta in ente morale la « Fondazione premio perpetuo Umberto I° » e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'articolo 3 del predetto statuto nel quale viene stabilito che l'amministrazione dell'ente è affidata alla commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, istituita con R. decreto 27 febbraio 1908 n. 86;

Visto l'art. 22 della legge n. 479 del 17 aprile 1930 in esecuzione del quale la sopracitata commissione venne sciolta;

Riconosciuta la necessità di affidare la custodia dei fondi e valori costituenti il patrimonio della fondazione, all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 3 del vigente statuto organico della « Fondazione premio perpetuo Umberto I° » approvato col R. decreto di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il compito della custodia dei fondi e valori costituenti il patrimonio della « Fondazione premio perpetuo Umberto I »

e delle relative operazioni di cassa è affidato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1935 - *Anno XIII*

N. 352. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 572 – Costituzione temporanea di una divisione di fanteria.** — (Gabinetto). — 8 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 13 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il R. decreto 18 marzo 1935, n. 347, relativo alla costituzione temporanea di due nuove Divisioni di fanteria e dei relativi elementi;

Considerata la necessità di autorizzare la temporanea costituzione di una nuova Divisione di fanteria, in sostituzione di altra mobilitata per le speciali esigenze delle colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione temporanea di una Divisione di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, ed a quelle costituite temporaneamente con il R. decreto 18 marzo 1935, n. 347.

Art. 2.

Per la costituzione della Divisione di fanteria di cui al precedente art. 1, è autorizzata la formazione temporanea dei seguenti elementi delle armi di fanteria e di artiglieria,

in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettere *c*), *d*) ed *e*), e 17, lettera *b*), del citato R. decreto legge 11 ottobre 1931, n. 1723, ed a quelli previsti dal R. decreto 18 marzo 1935, n. 347:

a) un Comando di brigata di fanteria di linea;

b) due reggimenti di fanteria di linea;

c) un reggimento di bersaglieri;

d) un reggimento di artiglieria di Divisione di fanteria.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1º aprile 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 27. — MANCINI.

N. 353. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Distintivi per autoveicoli e motoveicoli in servizio nel R. esercito *(con 6 tavole di disegni)*.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 maggio 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di uniformare l'uso di uno speciale distintivo atto a contraddistinguere i mezzi automobilistici in servizio nel R. esercito sono stati adottati:

a) un distintivo in bronzo fuso per gli autocarri, trattori, trattrici e altri autospeciali;

b) un distintivo in carta pesante stampata da applicare con coperchietto di bachelite, al parabrezza delle autovetture;

c) un distintivo in bronzo dello stesso tipo del precedente *a*), ma di dimensioni ridotte, per motoveicoli.

Le dimensioni, i particolari costruttivi ed i punti di applicazione dei distintivi di cui trattasi sugli auto e motoveicoli sono illustrati nelle tavole accluse alla presente circolare.

Per l'applicazione dei distintivi stessi saranno seguite le norme di cui appresso:

Fiat 18 B. L. — Si fissa al cruscotto, a sinistra del conducente. È bene porre fra il distintivo e l'appoggio una guarnitura di 2 mm. di spessore e una rondella Grower sotto ciascun dado zigrinato.

La parte del bullone eccedente si taglia.

Fiat 15 ter e Isotta Fraschini 16 A. — (V. Fiat 18 B. L.).

Cerrano 50 C. M. — Si applica alla tavola fissata sulla parte superiore del cruscotto. Lo spessore della tavola è tale che i prigionieri non sporgono sufficientemente per poter avvitare su di essi i dadi: è necessario quindi praticare degli incavi sul legno in corrispondenza dei bulloni.

In alcuni casi è necessario porre sotto il distintivo uno spessore di 4 mm., opportunamente preparato, per livellare l'appoggio.

Spa 25 C/10. — Si fissa alla sbarra collegamento parafanghi anteriori, mediante supportino a squadro, il quale, a sua volta, è fissato alla sbarra mediante due bulloni di 6 mm.

È conveniente porre fra il supporto e il distintivo, la guarnitura di feltro di 2 mm., e sotto i dadi zigrinati le rondelle Grower.

Dovunque 33. — Si fissa al cruscotto, in corrispondenza del serbatoio supplementare, il quale deve essere rimosso per consentire l'operazione, e rimontato a operazione ultimata.

Si pone sotto il distintivo la guarnitura di feltro di 2 mm. e le rondelle Grower sotto i dadi.

L'eccedenza dei bulloni si asporta.

Daimler 100 HP. — (V. 18 B. L.).

Autocarretta 32. — (V. 18 B. L.).

Trattrice Breda 32 e 33. — Il distintivo si fissa allo sportello sinistro del cruscotto.

Occorre porre sotto il distintivo una guarnitura di feltro di circa 6-7 mm. perchè la superficie dell'appoggio non è piana.

Inoltre, i dadi zigrinati devono essere incassati nella nervatura interna dello sportello.

Porre sotto i dadi le rondelle Grower e asportare la parte eccedente del bullone.

Lancia RO. — Si applica come quello dello Spa 25 C/10. Sulla sbarra è segnato il numero di targa dell'autoveicolo quindi, affinchè l'orlo inferiore del distintivo non copra in parte tale numero, occorre porre sotto il supporto uno spessore di legno di 15 mm.

Trattrice Fiat 20 B. — (V. 18 B. L.).

Trattore pesante campale. — Il distintivo va fissato al para-urti anteriore.

Si pongono la guarnitura di feltro di 2 mm. sotto il distintivo, e le rondelle Grower sotto i dadi.

Autobus S.P.A. 25 C/10. — (V. autovetture).

Autoambulanza S.P.A. 25 C/10. — (V. autovetture).

Autovetture. — Il distintivo sulle autovetture si applica come segue:

Si umetta con alcool l'orlo segnato in figura, sul quale è applicata già la gomma lacca acidulata e si appoggia sulla superficie interna del parabrezza premendo con la mano sulla

parte centrale del distintivo stesso, in modo che l'aderenza al vetro sia assicurata.

Motoveicoli. — Il distintivo sui motoveicoli si applica sulla forcella anteriore a mezzo della staffa come è indicato nel disegno relativo.

Occorre tener conto del tipo di sospensione di ciascun motoveicolo, onde porre il distintivo in una posizione compatibile con lo spostamento delle molle e delle leve che le comandano.

I corpi richiederanno i distintivi occorrenti per i propri mezzi automobilistici direttamente alla officina automobilistica R. esercito - Bologna, che effettuerà le cessioni con passaggio di carico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 354. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione contro i rischi d'infortunio sia in servizio che fuori servizio. — (Gabinetto). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

Alla convenzione stipulata il 31 dicembre 1928 - VII, con « Le Assicurazioni d'Italia » (circolare 74, dispensa 5ª del *giornale militare* 1929) sono state apportate alcune modificazioni allo scopo di rendere più agevole e più vantaggiosa per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito questa opportuna forma di previdenza contro i rischi d'infortunio, sia che questo si verifichi in servizio sia fuori servizio.

Con le modificazioni ora apportate il sistema, nelle sue basi essenziali, risulta il seguente:

1. — La garanzia dell'assicurazione viene prestata in ogni località, anche estere, e, in tali casi, purchè la regione sia compresa nella giurisdizione di un rappresentante consolare del Regno d'Italia.

2. — I capitali ed i premi per il caso di morte o di invalidità permanente assoluta in seguito ad infortunio (rischio professionale ed extra professionale) sono i seguenti:

a) Ufficiali delle armi	L.	30.000
premio mensile L. 5.		
Ufficiali dei servizi	»	25.000
premio mensile L. 4.		
b) Sottufficiali in *servizio alle truppe* . .	»	15.000
premio mensile L. 3.		
Sottufficiali dei *servizi territoriali* . . .	»	10.000
premio mensile L. 2.		

3. — Nei casi d'invalidità permanente non assoluta, la società corrisponde dal 3 % al 60 % del capitale assicurato, in relazione al grado di invalidità conseguenza dell'infortunio.

4. — L'invalidità permanente totale o parziale sarà stabilita in diretto rapporto con le decisioni delle commissioni medico legali militari.

5. — Gli ufficiali e sottufficiali in servizio nelle Colonie possono richiedere la garanzia anche contro i rischi di malattie infettive (colera, tifo, dissenteria amebica, infezioni microbiche a tipo setticemico ecc.) con il pagamento temporaneo di un soprapremio mensile di L. 10 per gli ufficiali, di L. 6 pei sottufficiali.

6. — Possono contrarre l'assicurazione (compresa la garanzia pei rischi di malattie coloniali) gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio di prima nomina o richiamati. Per essi il contratto è annuale.

7. — Le condizioni di cui alla presente circolare sono estese, a richiesta, agli ufficiali già assicurati in base alla convenzione originaria del 1928-VII.

Per le proposte d'assicurazione, il rilascio delle polizze, il versamento dei premi alla Società ed in genere per tutto quanto riguarda questa forma previdenziale, cui dovrà darsi la più larga conoscenza agli ufficiali e sottufficiali, i comandi e i corpi si rivolgeranno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari di questo ministero, incaricato dei rapporti tra gli enti militari e la società « Le Assicurazioni d'Italia ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 355. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Armamento ed equipaggiamento del personale delle bande reggimentali.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 114 del *giornale militare* c. a., capo II, si prescrive che il personale delle bande reggimentali abbia lo stesso armamento ed equipaggiamento previsto per i porta ordini.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 356. — SERVIZIO DEL GENIO. — Estensione agli enti del genio della applicazione del capo II dell'istruzione 26 maggio 1933 per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito. — (Direzione generale del genio). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

La vigente istruzione 26 maggio 1933 per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito, all'ultimo comma del § 53 subordina all'autorizzazione ministeriale l'adozione delle norme contenute nel capo II anche per l'amministrazione del materiale del gruppo *C*.

Per ragioni di uniformità, lo scrivente dispone che tutti gli enti del genio, anche per l'amministrazione del materiale del gruppo *C*, adottino le citate norme tenendo presente:

a) che l'adozione dei quaderni di cui al § 54 della istruzione in parola dovrà estendersi a tutti i casi in cui si tratti di numerosi materiali destinati per lunga durata ad essere custoditi dallo stesso « consegnatario per debito di vigilanza »;

b) che le distribuzioni di carattere temporaneo o di materiali poco numerosi dovranno continuare ad essere fatte nel senso previsto dal secondo comma del § 42 dell'istruzione in parola, mediante richiesta di distribuzione provvisoria;

c) che, dove la natura dei servizi lo esiga, gli enti possono tenere registri sussidiari oltre a quelli previsti dalla istruzione in parola per poter avere prontamente in evidenza la dislocazione dei materiali in carico o per altri analoghi scopi di servizio.

L'adozione dei registri sussidiari dovrà essere autorizzata dai comandi del genio, fatta eccezione per le officine del genio di Roma e Pavia per le quali l'autorizzazione sarà devoluta all'ispettorato del genio. Dovrà inoltre essere segnalata al ministero della guerra con l'indicazione dei motivi che la consigliano.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore col prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 357. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 542. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno** 1936. — (Ragioneria centrale). — 18 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, del 9 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1935-36 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1935 in aumento

agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1935-36 è stabilito in duemilaottocento.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare, senza assegni, durante l'esercizio 1935-36, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del decreto Ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, è stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	5, 955, 000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	6, 350, 000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2, 200, 000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62, 200 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per servizi del Mnistero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	215, 000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	704, 000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	72, 000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	897, 800 —
10	Spese casuali	105, 000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200, 000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		16, 761, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	240, 000, 000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi-decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	250, 000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	300, 000 —
		240, 550, 000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	418, 000, 000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	905, 000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	34, 366, 000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	177, 900, 000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	400, 000 —
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e di-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	chiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	65, 250, 000 —
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato, manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	22, 000, 000 —
23	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi compresi i materiali di cucina — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	160, 000, 000 —
24	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	235, 000, 000 —
25	Casermaggo e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	39, 000, 000 —
26	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari, spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	14, 930, 000 —
27	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio . .	18, 500, 000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	55, 000, 000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	37, 000, 000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	7, 745, 000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	1, 850, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
32	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	2, 940, 000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali; spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	5, 170, 000 —
34	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, allestimento di cartucce per gli ordinari bisogni degli enti non appartenenti al Regio Esercito; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	101, 000, 000 —
35	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	27, 500, 000 —
36	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati — Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali — Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime	57, 000, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
37	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici .	52, 000, 000 —
38	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni; per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3, 470, 000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	890, 000 —
40	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	167, 200 —
41	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	54, 500, 000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	13, 500, 000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimenti di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; spese di giustizia degli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4, 000, 000 —
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1, 350, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
45	Tiro a segno nazionale — Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di Tiro a Segno e all'Unione Italiana di Tiro a Segno; spese per gare; spese per ispezioni — Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; contributi a sodalizi, istituti ed altri enti di educazione fisica; spese per gare, per concorsi internazionali, per medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica — Spese per l'istruzione premilitare	2, 360, 000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)	385, 000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965, 000 —
48	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200, 000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	150, 000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1, 615,393,200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	28, 930, 000 —
52	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	260, 448, 000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizio all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	12, 550, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
54	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	21, 560, 000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, spese per rimonta, indennità di prima provvista baradature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri — Quota degli interessi sui fondi permanenti per vitto e vestiario, depositati presso le casse postali di risparmio da devolvere alle Fondazioni dell'Arma dei carabinieri Reali	18, 000, 000 —
56	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	3, 000, 000 —
		344, 488, 000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	29, 955, 000 —
	SPESE DIVERSE.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		—
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	820, 000 —
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	3, 840, 000 —
		4, 660, 000 —
	SPESE PER L'ESERCITO.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	150, 000, 000 —
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	50, 000, 000 —
64	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225, 000 —
		200, 225, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	U.
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27, 746.88
	SPESE DIVERSE.	
66	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 218, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, legge 11 agosto 1921, n. 1074 e legge 12 giugno 1931, n. 877)	7, 200, 000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
67	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	20, 000, 000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
68	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1, 500, 000 —
		21.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	16.761.000 —
	Debito vitalizio	240.550.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1.615.393.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	344.488.000 —
	Fondo a disposizione	29.955.000 —
	Spese diverse	*per memoria*
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2.247.147.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.660.000 —
	Spese per l'esercito	200.225.000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27.746, 88
	Spese diverse	7.200.000
	Totale della categoria I della parte straordinaria	212.112.746,88

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali . .	21.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria) . .	233.612.746, 88
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	2.480.759.946, 88

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2.459.259.946, 88
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	21.500.000 —
Totale . .	2.480.759.946, 88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

ELENCO N. 1.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1935-36 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» n. 23. — Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.
» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» n. 27. — Servizi di rimonta — Acquisto di puledri, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc
» n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» n. 32. — Istituto geografico militare — Spese per costruzione, ecc.
» n. 33. — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» n. 35. — Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.
» n. 36. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 38. — Servizio chimico militare, ecc.
» n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» n. 41. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» n. 51. — Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 52. — Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, ecc. — Assegni fissi, ecc.
» n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento, ecc.
» n. 54. — Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» n. 56. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1935, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap n. 23. — Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

» n. 24. — Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.

» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

» n. 26. — Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

» n. 34. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

» n. 35. — Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

» n. 36. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

» n. 37. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» n. 54. — Carabinieri Reali. — Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

N. 358. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1934 col quale è stata indetta l'VIII gara generale di tiro a segno;

Visto il decreto 12 giugno 1934 col quale è stata nominata la commissione esecutiva di detta gara;

Visto il decreto 8 marzo 1935 col quale il colonnello, ora generale AA. pilota Vittorio GIOVINE è stato nominato membro di detta commissione;

Decreta:

In sostituzione del generale AA. pilota Vittorio GIOVINE è nominato membro della commissione esecutiva dell'VIII gara generale di tiro a segno il colonnello pilota Giuseppe SIVIERI.

Roma, 1° maggio 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 359. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra. — (Ispettorato del genio). — 3 maggio 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra ». Verrà distribuita, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari, in base all'elenco Gc. 6 della circolare n. 102 *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell elenco delle pubblicazioni in vigore per il R esercito - parte II - genio - pagina 126 - n. 2814 - edizione 1935 - prezzo L. 2.

Il Sottosegretario di Stato · BAISTROCCHI.

N. 360. — FONDAZIONI. — **Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 maggio 1935 - Anno XIII.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9/3° « raccolta di disposizioni permanenti », nella ricorrenza della festa dello Statuto ha luogo la distribuzione dei premi costituiti con la rendita delle fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti ».

Si invitano pertanto i comandi di reggimento e le direzioni di artiglieria a trasmettere a questo ministero, non oltre il 31 maggio 1935, un elenco, *anche se negativo*, di proposte di sottufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto riguarda il conferimento dei premi della « Fondazione Denina Dogliotti » i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre le famiglie dei militari di truppa di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dallart. 3 dello statuto della detta fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano partecipato a fatti d'armi nelle Colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'armi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 361. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto del 24 aprile 1935, n. 351, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa Nicola FERRARA fu Giuseppe, imprenditrice di opere pubbliche, residente in Valsinni (Matera).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 362. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

A norma dell'art. 20 della legge per l'avanzamento degli ufficiali, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-1936 sono indicati nell'annessa tabella.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) con le norme e nelle epoche seguenti:

a) specchi di classifica entro il corrente mese;

b) specchi di avanzamento, subito dopo l'avvenuta restituzione ai corpi degli specchi di classifica, col punto decisivo attribuito dalla commissione incaricata.

Nei libretti personali degli ufficiali presi in esame lo scorso anno per il quadro 1934-1935 (circolare n. 719 *giornale militare* 1934) e non più compresi nei limiti di anzianità prescritti con la presente circolare per il nuovo quadro (1935-1936), dovrà iscriversi la seguente variazione: « Non è stato preso in esame per l'avanzamento per il quadro 1935-1936, perchè non compreso nei limiti di anzianità prescritti per detto quadro ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

ARMA	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento (con l'indicazione della pagina dell'annuario ufficiale 1935)		
	Maggiori	Primi capitani e capitani	Primi tenenti e tenenti
Fanteria	CELOTTI Giuseppe 404	ZINNATO Onofrio 409	SQUARCINI Evaristo 431
Cavalleria	ANGELOZZI Bertrando 561	GELMETTI Giorgio 562	—
Artiglieria	IACOBACCI Emilio 729	BONANNO Salvatore 731	—
Genio	NENCHA Domenico 811	FIORI Natalino 812	—

N. 363. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali di amministrazione. — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

Sono apportate le seguenti varianti al diario degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità dei capitani e tenenti di amministrazione, di cui all'allegato *B* alla circolare 109 del *giornale militare* c. a.

Capitani di amministrazione:

prova scritta, 5 giugno invece di 1° giugno;

prova orale, 8 giugno invece di 4 giugno.

Tenenti di amministrazione:

prova scritta, 10 giugno invece di 6 giugno;

prova orale, 14 giugno invece di 10 giugno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 364. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 13° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito. — (Gabinetto). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

1. — Il 1° agosto 1935 avrà inizio il 13° corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni.

2. — Il corso sarà svolto a Cerveteri, avrà la durata di circa 5 mesi e comprenderà istruzioni sull'osservazione aerea, su argomenti di arte militare terrestre e di tiro di artiglieria, sui mezzi aerei, con applicazioni pratiche di volo.

3. — Ultimato il corso, gli ufficiali rientreranno ai corpi di provenienza; quelli giudicati idonei conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, e saranno, nel seguente periodo estivo, inviati a prestare servizio di osservatore nelle squadriglie di aviazione per il R. esercito.

4. — Ultimato il servizio di squadriglia di cui al precedente n. 3, gli ufficiali osservatori saranno presi in esame,

nei riguardi del vantaggio di carriera di cui al secondo capoverso dell'art. 39 della circolare 510 del *giornale militare* 1934.

5. — Possono concorrere all'ammissione i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che al 1° gennaio 1936 non superino il 32° anno di età ed abbiano non meno di 3 anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno due in una compagnia o reparto corrispondente.

6. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5 e indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 30 giugno c. a.

I comandi di corpo debbono unire alla domanda una copia delle ultime note caratteristiche e un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza e per qualità militari.

Le autorità gerarchiche, nel trasmettere le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

7. — Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica, nonchè la data e l'istituto medico-legale dove la visita stessa sarà passata.

8. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 35.

9. — Durante il corso le proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali frequentatori saranno trasmesse a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) dal ministero della R. aeronautica.

10. — Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (escluse quelle aeronautiche e di missione).

11. — Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità.

a) durante il corso:

l'indennità per voli isolati prevista dall'art. 12 del regolamento sulle indennità aeronautiche (ediz. 1934);

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

12. — Durante il corso gli ufficiali conserveranno i cavalli che già posseggono, lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono; non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 365. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1935 al 31 luglio 1936.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

Questo ministero dispone che per il giorno 18 giugno p. v. siano indette, nelle sedi delle direzioni di commissariato del continente e della Sicilia, le gare ad asta pubblica per l'acquisto del fieno e della paglia occorrenti per i quadrupedi del R. esercito e delle altre forze armate durante il periodo 1° agosto 1935 - 31 luglio 1936.

Come lo scorso anno, si è redatto lo schema dell'avviso d'asta che dovrà essere adottato da tutte le direzioni, eccezione fatta per i foraggi per la Sardegna, per la cui provvista saranno impartite disposizioni a parte.

Le norme fondamentali regolatrici delle provviste sono quelle dello scorso anno.

Peraltro, per quanto concerne la consegna, avuto riguardo all'esperienza del passato e nell'intento, essenzialmente, di incoraggiare e facilitare il concorso dei produttori alle gare, parrebbe consigliabile stabilire la consegna dei generi franco vagone partenza. Ad ogni modo si lascia ai singoli comandi di corpo d'armata — sentite le dipendenti direzioni di commissariato — di stabilire la consegna franco

vagone partenza o la consegna franco magazzini militari, a seconda riterranno più opportuno e conveniente, valutate le particolari condizioni locali e le peculiari esigenze di servizio della circoscrizione.

S'intende, però, che una volta prescelto l'uno o l'altro sistema, questo dovrà essere stabilito nell'avviso d'asta per tutta la fornitura del corpo d'armata.

In conseguenza, a seconda del sistema prescelto, saranno opportunamente redatti gli avvisi d'asta, in base a quanto accennato nel modello che fa seguito alla presente circolare.

Si è eliminata dagli avvisi — e quindi neanche nei contratti dovrà farsi alcun cenno in proposito — ogni indicazione circa la divisione militare per i cui quadrupedi i foraggi dovranno servire, al fine di affermare, senza possibilità di dubbi, l'ampia libertà dell'amministrazione di potere utilizzare i generi aggiudicati anche per i bisogni di altre divisioni ed evitare eccezioni e pretese, sia pure non fondate, da parte dei fornitori in caso di destinazione dei foraggi ad altri corpi fuori della divisione, specialmente se forniti in seguito a richiesta del quinto in più.

Si è inoltre abolito ogni riferimento ai « capitoli d'oneri », che regolavano il servizio ad impresa, riportando integralmente nell'avviso quanto possa al riguardo interessare, al fine di evitare, come è avvenuto, che i fornitori facciano richiami a disposizioni dei detti « capitoli d'oneri » non espressamente richiamate negli avvisi d'asta e nei contratti e quindi non applicabili alle forniture. In conseguenza le norme regolatrici delle provviste saranno soltanto le « condizioni generali » del 1930, con le varianti contenute negli avvisi d'asta.

Le quantità di fieno e di paglia da acquistare in ciascuna circoscrizione, tenendo conto, s'intende, soltanto dei normali bisogni della circoscrizione, dovranno essere suddivise in lotti, lasciando agli enti interessati di stabilire il numero dei lotti ed il quantitativo dei generi costituenti i singoli lotti, secondo si ravviserà più opportuno e conveniente. In nessun caso però dovranno essere stabiliti lotti eccedenti i 2000 quintali.

Nello stabilire i quantitativi dei vari lotti, si terrà conto delle quantità necessarie per riportare, ove occorra, le scorte di fieno e di paglia mangiativa alla consistenza corrispondente a due mesi di consumo.

La provvista della paglia da lettiera e da giacitura dovrà essere limitata ai quantitativi occorrenti per i bisogni ordinari, esclusa qualsiasi scorta.

Resta inteso che con le consegne dei primi lotti appaltati si provvederà alla rinnovazione delle scorte, sostituendo ai generi di vecchio raccolto quelli del nuovo.

I lotti potranno essere suddivisi in più consegne: per ogni consegna sarà stabilito il giorno in cui essa dovrà essere effettuata, fissando, al caso, ove si ritenga più opportuno, il limite di tempo in cui la consegna dovrà avere inizio e termine.

Nell'apposita colonna dell'avviso d'asta dovranno essere indicati i magazzini militari dove i singoli lotti o parte di lotti dovranno essere consegnati e collaudati, qualora venga adottato il sistema della consegna franco magazzino.

Alle predette aste potranno concorrere, sia i produttori, sia i commercianti di foraggi: in relazione però al particolare carattere del servizio a gestione diretta, è desiderabile che i primi vi prendano la più larga parte; e pertanto dovrà essere fatto tutto il possibile per provocare e facilitare l'intervento dei produttori stessi alle gare, mediante una attiva ed efficace propaganda ed anche a mezzo di sollecitazioni dirette.

Le aste saranno tenute senza prezzo base, ma coi prezzi massimi fissati nella scheda segreta, compilata a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta.

Per quanto concerne il servizio della paglia da lettiera e del ritiro del letame, le direzioni interessate, nello stabilire i quantitativi di paglia da mettere in gara, terranno conto del modo come è stato o sarà organizzato il servizio nei presidi della circoscrizione, tenendo presenti le norme di cui alla circolare n. 1752 in data 21 marzo 1934-XII.

L'esito delle aste sarà comunicato subito al ministero, indicando, oltre i prezzi cui sono stati aggiudicati i singoli lotti, i relativi prezzi massimi segnati nelle schede segrete e si attenderà il nulla osta del ministero stesso prima di stipulare i contratti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circolare n. 365
giornale militare 1935-XIII

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . . .

AVVISO D'ASTA

per *la provvista dei foraggi occorrenti durante il periodo* 1° *agosto* 1935 - 31 *luglio* 1936, *con deliberamento definitivo anche se viene presentata una sola offerta a senso degli articoli* 69, 73-*b*), 75 *e* 76 *del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto* 23 *maggio* 1924, *n.* 827, *per mezzo di offerte segrete portanti il prezzo per ogni quintale di genere da fornire, prezzo da confrontarsi con quello fissato dall'amministrazione nella scheda segreta.*

1. Si notifica che alle ore 10 del giorno 18 giugno 1935-XIII, avrà luogo presso questa direzione in via . . . . . avanti il direttore di commissariato, o chi per esso, un pubblico incanto con offerte segrete per la provvista dei seguenti lotti di fieno e paglia:

Fieno.

Num. d'ordine	Entità di ciascun lotto	Ripartizione del lotto e località di consegna (*soltanto quando sia stabilita la consegna magazzino*)			Epoca della consegna di ciascun lotto	Deposito cauzionale per ogni lotto
		.....	.....	.....		
.....	Q.li.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Q.li.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Paglia

(mangiativa, da lettiera e da *casermaggio*).

Numero d'ordine	Quantità quintali	Ripartizione del lotto e località di consegna (*soltanto quando sia stabilita la consegna magazzino*)						Epoca della consegna di ciascun lotto	Deposito cauzionale per ogni lotto
		.....		.....		.....			
		mangiativa	lettiera e casermaggio	mangiativa	lettiera e casermaggio	mangiativa	lettiera e casermaggio		
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di richiedere il 20 % (venti per cento) in più o in meno, senza che per ciò il fornitore possa accampare pretese di sorta.

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna dei singoli lotti in relazione alla disponibilità di spazio dei propri magazzini.

(In caso di consegna vagone partenza). — L'amministrazione militare si riserva la facoltà di utilizzare e destinare i generi (compreso il quinto in più) come meglio crede in relazione alle esigenze di servizio, senza che il fornitore possa accampare pretese di sorta.

(In caso di consegna magazzino). — Ferme restando le località stabilite per la consegna di ciascun lotto, l'amministrazione militare si riserva la facoltà di utilizzare i generi (compreso il quinto in più) come meglio crede, in relazione alle esigenze di servizio, destinandoli anche a magazzini foraggio diversi da quelli delle località di consegna, senza che per ciò il fornitore possa accampare pretese di sorta.

2. (In caso di consegna vagone partenza). — Tanto il fieno che la paglia saranno forniti franco vagone partenza. Il fieno e la paglia saranno presentati al collaudo alla stazione di partenza prima del carico ed il collaudo sarà eseguito da apposita commissione. Il peso sarà accertato alla stazione partenza e sarà riconosciuto dalle FF. SS.

Le spese per la pesatura sia dei vagoni vuoti che dei vagoni carichi saranno a carico del fornitore.

(In caso di consegna magazzino). — Tanto il fieno che la paglia saranno forniti franco nei magazzini militari foraggi delle località indicate nello specchio, presso i quali sarà pure eseguito il peso ed il collaudo da parte di apposite commissioni.

Detti generi, dopo l'accettazione, dovranno essere stivati nei magazzini militari a cura e spese del fornitore.

Qualora i magazzini foraggio non siano forniti di ponti a bilico adatti per la pesatura dei carri ed autocarri (con rimorchio) la pesatura verrà eseguita nel modo che sarà riconosciuto più opportuno, ricorrendo al caso alle pubbliche pese, restando le relative tasse a carico del fornitore.

(In tutti i casi). - Nel caso di consegna mancata, l'eventuali spese di viaggio ed indennità di missione per gli ufficiali componenti le commissioni di collaudo, saranno a carico del fornitore.

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di fare aprire durante il collaudo quel numero di balle di fieno e di paglia che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio. La consegna deve avvenire nei giorni che, di volta in volta, verranno indicati.

Il termine di consegna s'intenderà senz'altro prorogato per quel numero di giorni, dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione del contratto, che verrà fissato dall'ente appaltante, qualora l'approvazione del contratto non avvenga prima del termine stabilito per la consegna.

Resta in ogni caso salva la facoltà all'amministrazione militare di richiedere, prima dell'approvazione predetta, la esecuzione del contratto limitatamente ad un quinto del suo importo.

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di fare gli accertamenti preventivi presso i depositi dei provveditori, fermo sempre restando il collaudo definitivo nella stazione partenza (ovvero presso i magazzini militari a seconda del sistema di consegna prescelto).

3. *Fieno.* — Deve essere di buona qualità, di primo taglio e maggengo; a steli piuttosto sottili, elastico e sufficientemente provvisto di foglie. Non deve essere mescolato con giunchi, erbe palustri, erbe a stelo legnoso, spinose o cattive, terra, polvere o altre sostanze eterogenee, non avere sofferto deperimento, alterazioni o fermentazioni.

La sulla, il trifoglio, l'erba medica, la lupinella (e l'avena selvatica per la Sicilia) potranno entrare nella composizione del lotto nella proporzione non superiore ad un terzo e purchè giudicati di ottima qualità.

La sulla, nel caso predetto e nei casi di cui appresso, dovrà risultare falciata al primo inizio della fioritura, perciò provvista di infiorescenza e di foglie. Gli steli, per la maggior parte, dovranno avere un diametro non superiore ad un centimetro e comunque non sarà ammessa sulla che contenga steli di grossezza superiore a centimetri 1 1/2.

In Sicilia può essere fornito sia fieno maggengo sia fieno di produzione siciliana. Il fieno di produzione siciliana deve essere della migliore qualità che si produce nell'isola, sotto il rapporto della sua composizione botanica e della sua conservazione.

Il fieno corrispondente ai lotti di ottobre, novembre, dicembre 1935 e gennaio 1936, potrà essere tanto maggengo quanto agostano, il quale ultimo dovrà però riunire i requisiti predetti.

Nel territorio calabrese e della Sicilia, invece del fieno maggengo od agostano, nei cennati lotti, potrà essere presentata sulla in opportuna mescolanza con altre erbe foraggere (avena selvatica, trifoglio, frigonella, ecc.), le quali ultime non dovranno però superare la proporzione di un terzo.

Paglia mangiativa. — Deve essere di grano o di avena — non stata adoperata — in perfetto stato di conservazione, asciutta, fogliosa e flessibile, di colore giallo pallido lucente, di odore gradevole, di sapore leggermente dolce, a steli non corti, senza tritume e materie eterogenee, senza macchie.

Nel territorio del corpo d'armata di Bari e di quello della Sicilia può essere fornita paglia detta corta, ossia di mezza misura, purchè di lunghezza non inferiore ai 6 cm.

Paglia da lettiera e pel casermaggio. — Deve essere di grano, di avena, di segala o di orzo, in perfetto stato di conservazione, lunga almeno 40 cm., della migliore qualità, senza tritume, non adoperata già ad altro uso, asciutta, flessibile, di bel colore giallo pallido lucente, senza macchie e priva di radici.

Limitatamente al territorio del corpo d'armata della Sicilia potrà essere tollerata paglia di lunghezza inferiore a quella stabilita come minimo, ma in ogni caso non al disotto di cm. 30.

4. Tanto il fieno che la paglia dovranno essere, per tutti i lotti, del raccolto 1935.

5. Il fieno e la paglia dovranno essere pressati secondo gli usi locali, a *regola d'arte*.

Le leguminose di cui al precedente n. 3 (sulla, trifoglio, erba medica e lupinella) dovranno essere presentate in balle pressate a parte; inoltre le balle di sola erba medica dovranno essere pressate a mano.

Se il fieno è pressato in balle tenute esternamente a posto con bastoni, il fornitore dovrà concedere un abbuono di merce calcolato in base alla media del peso dei bastoni.

I bastoni e ogni altro imballaggio rimangono di proprietà dell'amministrazione militare.

6. La provvista sarà regolata dalle « condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi d'impiego comune per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini alle forze armate dello Stato nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio » approvate con decreto ministeriale n. 35 del 20 giugno 1930-VIII.

Peraltro, in caso di rifiuto di generi da parte delle commissioni di collaudo, in deroga a quanto stabilito dal capo IV delle citate condizioni generali, il giudizio di appello sarà, su ricorso del fornitore da *presentarsi seduta stante*, demandato alla decisione *definitiva*

ed inappellabile di una commissione nominata dal comando del corpo d'armata, e composta del direttore di commissariato, presidente, del capo del servizio veterinario e di un ufficiale superiore d'arma a cavallo, membri, senza l'assistenza di periti.

In caso di conferma del rifiuto, parziale o totale, le spese per la commissione di collaudo in appello saranno a carico del fornitore.

Resta inoltre stabilito che, in caso di presentazione di generi ritenuti nocivi, si procederà senz'altro al rifiuto dei generi stessi, senza che sia necessaria alcuna perizia ed escluso l'appello, facendo nel contempo obbligo al fornitore di provvedere alla loro sostituzione con altri generi rispondenti pienamente ai requisiti voluti, salvo — beninteso — il diritto, da parte dell'amministrazione militare, di applicare a carico del fornitore stesso, le penalità previste dalle citate « condizioni generali ».

7. A modificazione del disposto del 1° comma dell'art. 63 delle « condizioni generali » su citate, in caso di rifiuto dei generi è data facoltà all'amministrazione di fissare, a suo insindacabile giudizio, il termine entro il quale dovrà essere effettuata la sostituzione dei generi rifiutati.

8. A modificazione di quanto fissato dall'art. 72 delle « condizioni generali » precitate, si stabilisce che, scaduto il termine utile fissato per le consegne (o per la sostituzione in caso di rifiuto) di un lotto, o di parte di un lotto, oppure di più lotti o di parte di più lotti, compresi in uno stesso contratto, l'amministrazione militare, dopo di aver assegnato al fornitore un termine perentorio della durata da essa insindacabilmente fissata, anche in relazione alle esigenze del servizio, avrà facoltà, trascorso inutilmente detto termine, di procedere ad acquisti in danno fino alla concorrenza stabilita per il lotto o per i lotti cui le mancate consegne o sostituzioni si riferiscono, senza che occorra alcuna preventiva dichiarazione di decadenza dal diritto di eseguire la fornitura ed indipendentemente dall'applicazione delle multe previste dalle « condizioni generali » medesime.

L'amministrazione militare procederà agli acquisti in danno per conto ed a rischio del fornitore, nel modo che, a suo insindacabile giudizio, crederà più opportuno, anche a trattativa privata o ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Resterà salva all'amministrazione stessa la facoltà di dichiarare, ove lo creda, decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la provvista per gli altri lotti eventualmente facenti parte dello stesso contratto pel quale siansi verificate le inadempienze su accennate.

9. Qualunque contestazione, che non riguardi il rifiuto dei generi forniti, sarà risoluta dal ministero.

Quando la decisione ministeriale non riesca a comporre la controversia, questa sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, che dovrà giudicare secondo le regole di diritto.

Contro le sentenze degli arbitri è ammesso l'appello, giusta l'art. 28 del codice di procedura civile.

Il detto collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto di tre membri e precisamente di un consigliere di Stato, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, presidente; di un membro liberamente scelto dal ministero; di un membro liberamente scelto dal fornitore.

Il segretario sarà scelto fra i funzionari della direzione generale dei servizi logistici del ministero della guerra; egli non avrà voto deliberativo, ma potrà essere sentito sulle questioni soggette all'arbitramento.

10. Le « condizioni generali » sopra specificate sono visibili presso gli uffici di commissariato militare del Regno nelle ore di ufficio di tutti i giorni feriali.

11. Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi, le cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali già costituite precedentemente oppure costituitesi appositamente per concorrere all'appalto.

12. Le persone singole per essere ammesse a presentare le loro offerte dovranno esibire:

i produttori: un certificato rilasciato dalla organizzazione fascista degli agricoltori, dal quale risulti la loro qualità di produttori, nonchè la loro iscrizione all'organizzazione stessa per l'anno 1935;

i commercianti: un certificato del consiglio provinciale dell'economia, debitamente legalizzato, dal quale risulti la loro qualità di commercianti in foraggi, unitamente ad un certificato della competente organizzazione sindacale fascista attestante la loro iscrizione per l'anno 1935.

Tanto i produttori quanto i commercianti, unitamente ai documenti suddetti, dovranno presentare un certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune nel quale risiedono, legalizzato dal prefetto, ed un certificato penale rilasciato dal tribunale civile del luogo di nascita, debitamente legalizzato.

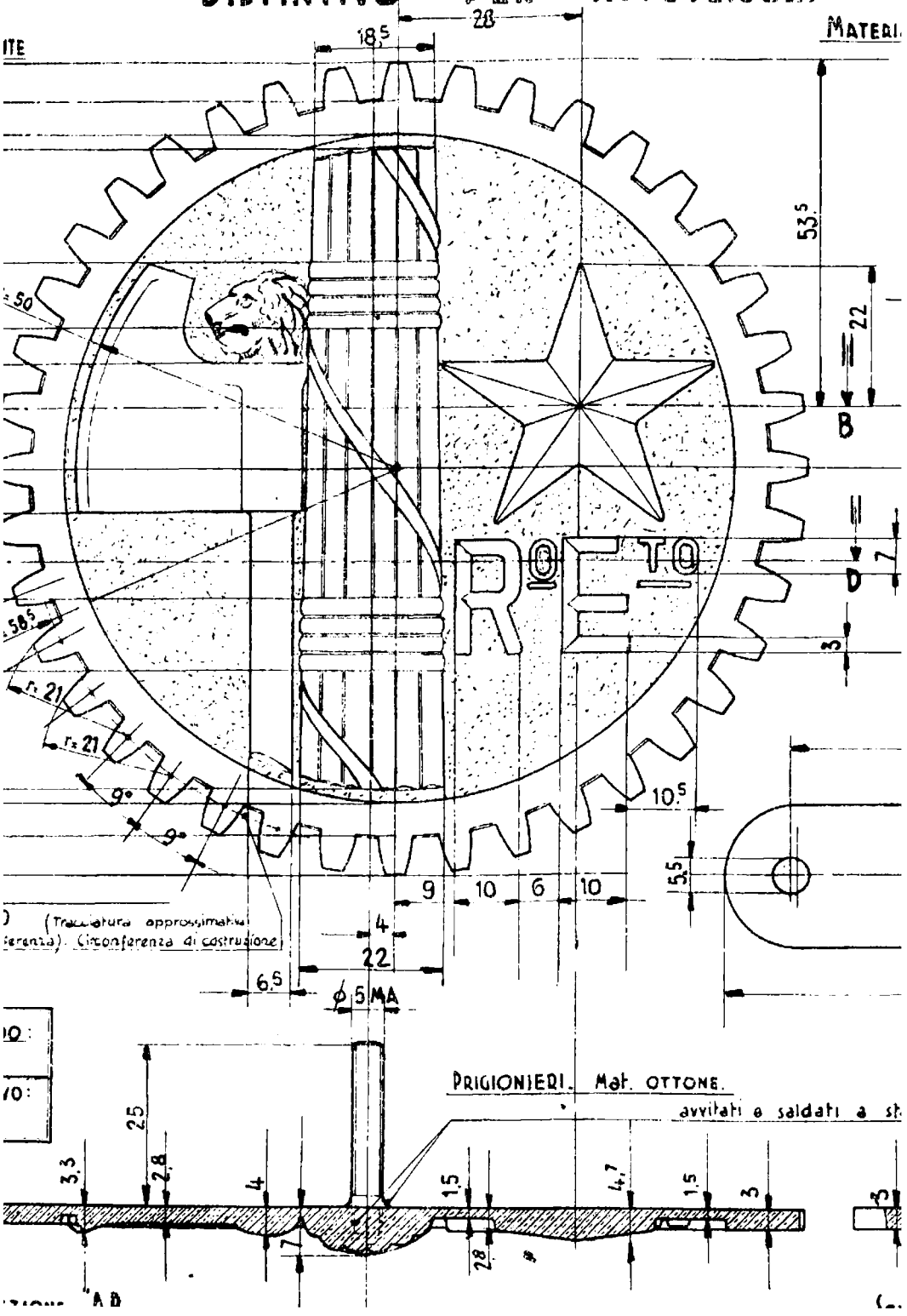
Entrambi detti documenti non dovranno avere data anteriore a due mesi a quella del presente avviso.

13. *I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti* nonchè le loro federazioni, che intendono concorrere all'appalto, dovranno presentare o far pervenire:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento od i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio per quanto concerne l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società od enti medesimi.

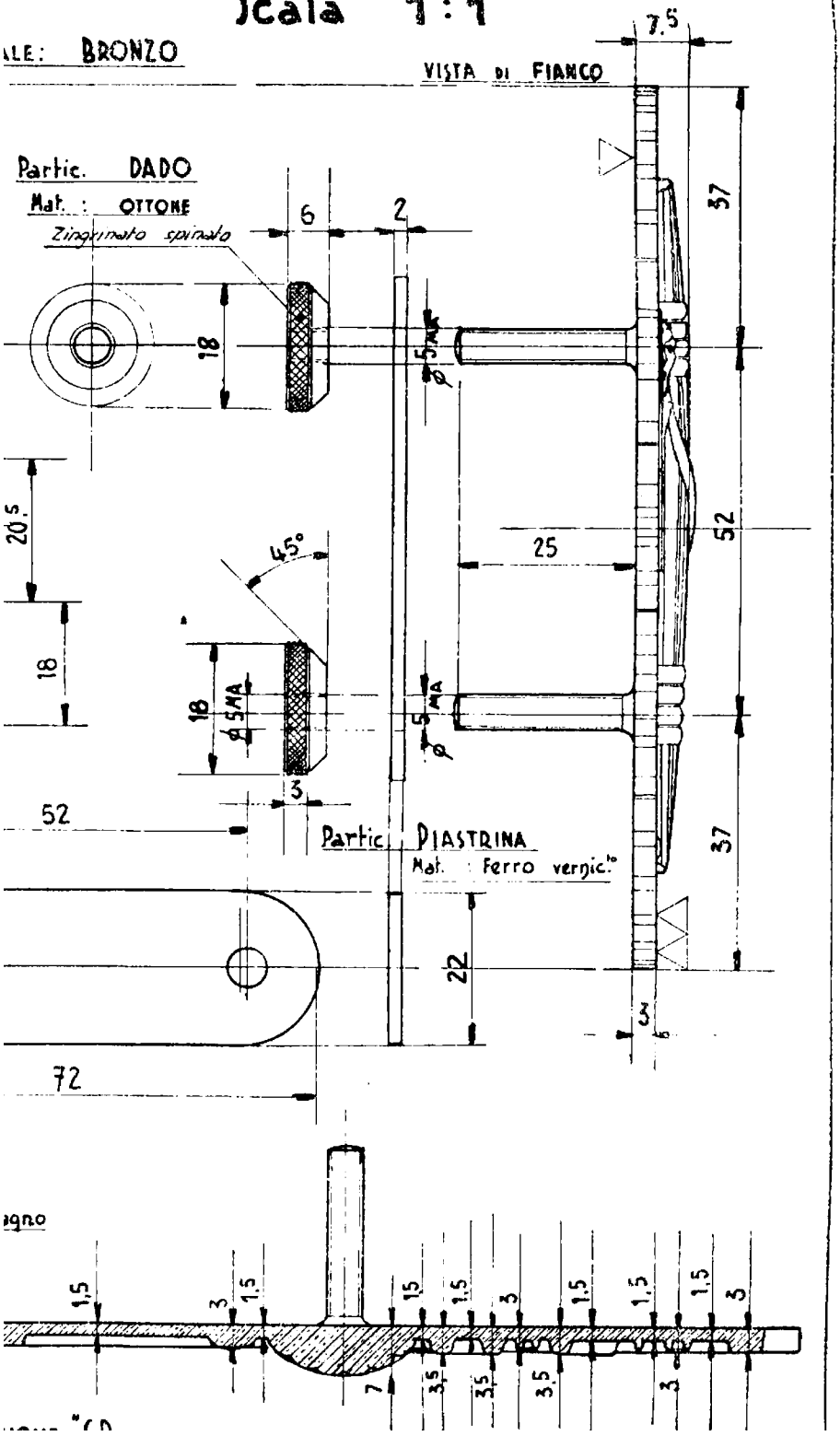
DISTINTIVO PER AUTOVEICOLI



Scala 1:1

ALE: BRONZO

VISTA DI FIANCO

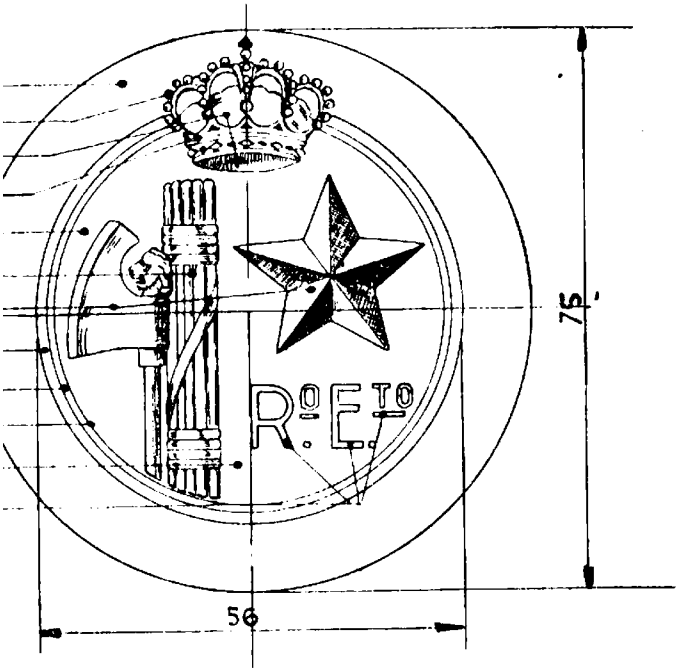


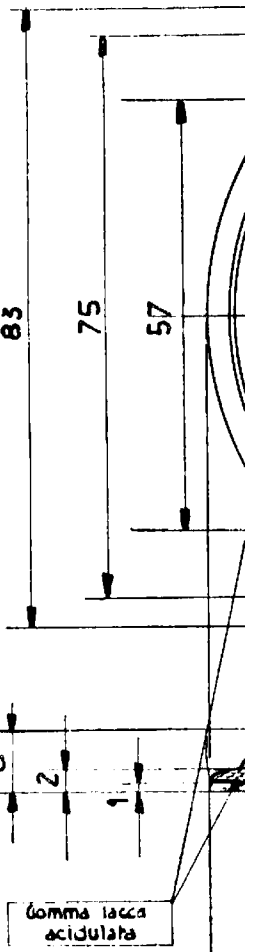
TIVO PER AUTOVETTURE

MATERIALE :

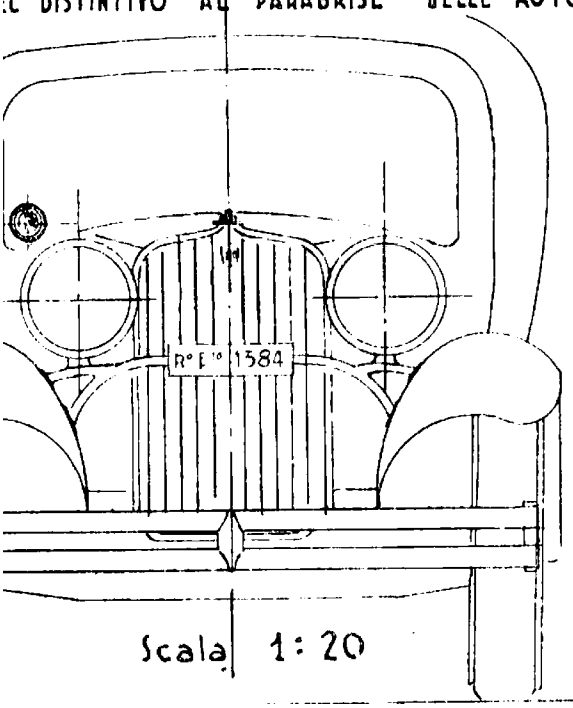
Scala 1:1

MATERIALE : CARTA PESANTE





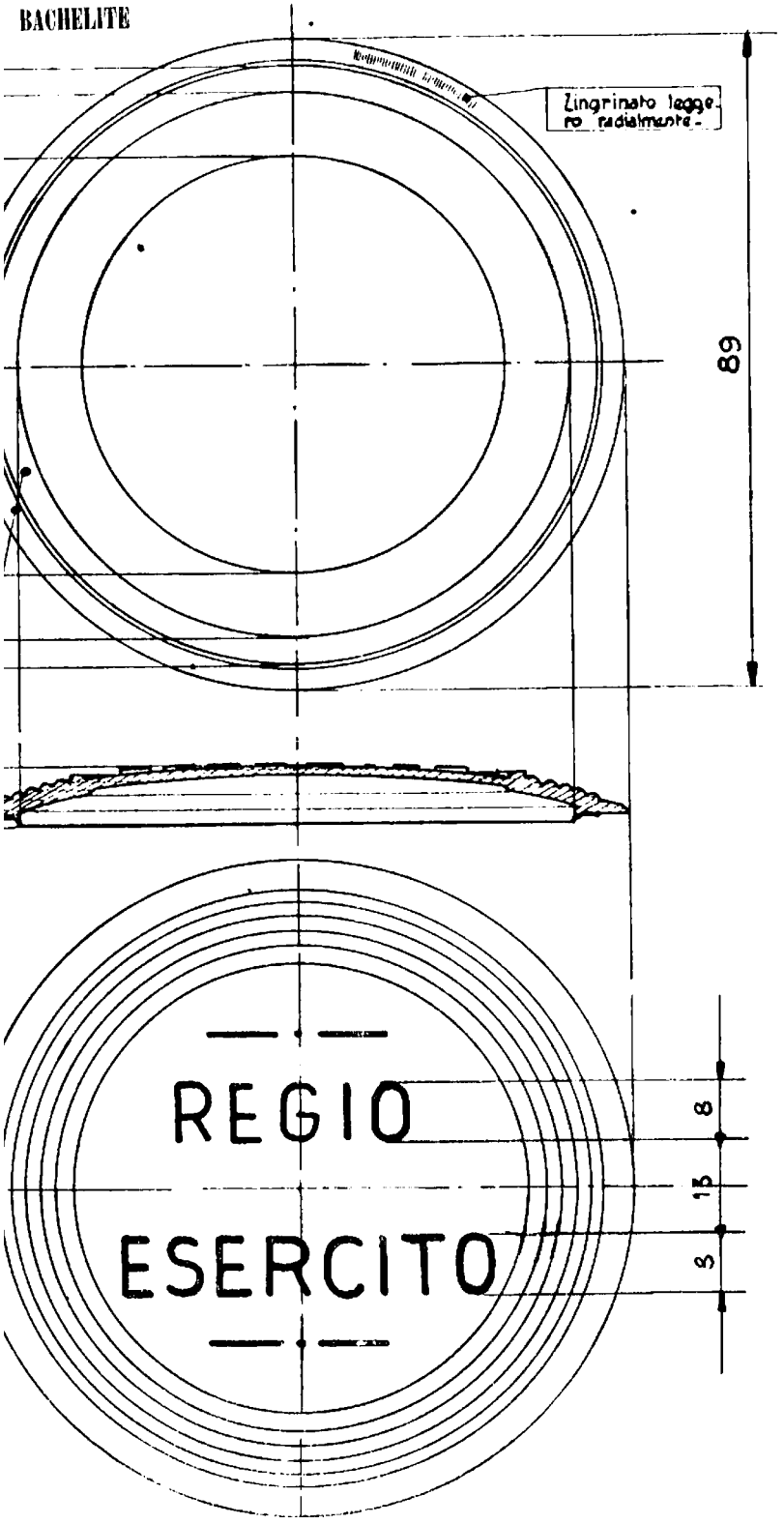
L DISTINTIVO AL PARABRISE DELLE AUTOVETTURE -



Scala 1:20

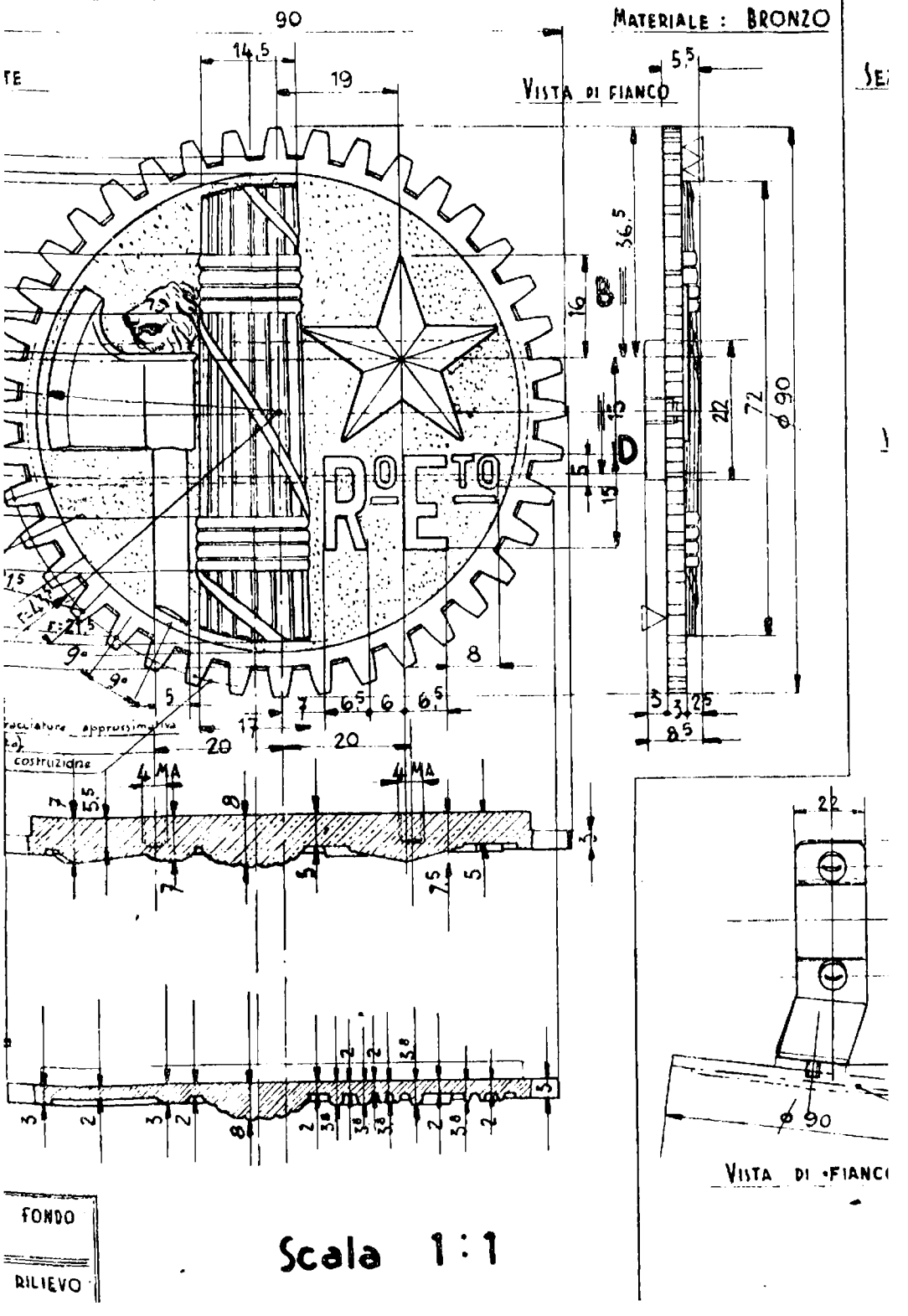
PORTA DISTINTIVO

BACHELITE



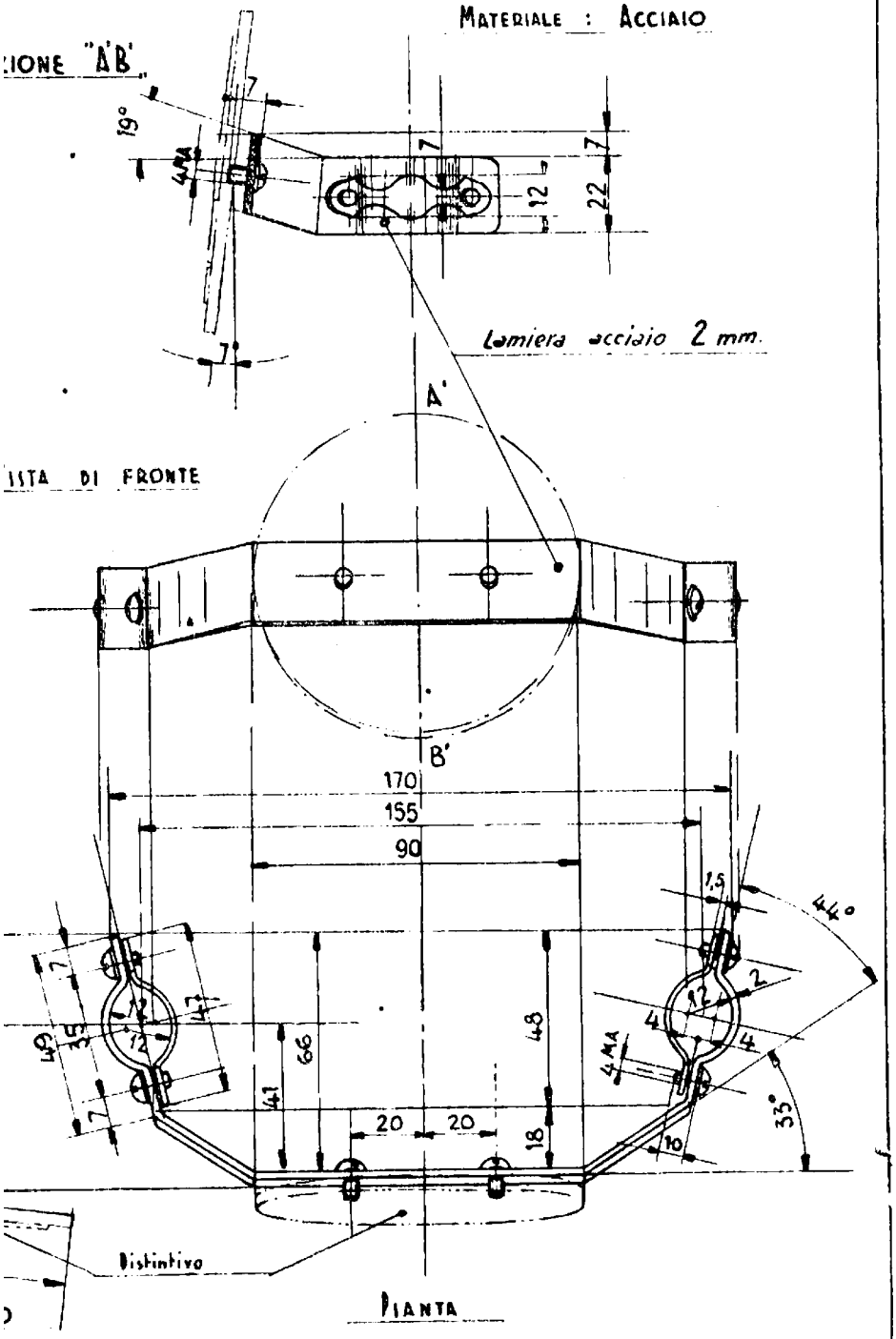
DISTINTIVO PER MOTOVEICOLI

MATERIALE : BRONZO



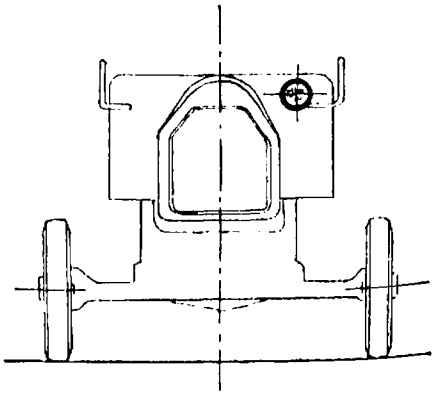
PORTA DISTINTIVO PER L'APPLICAZIONE AI MOTOVEICOLI

MATERIALE : ACCIALIO

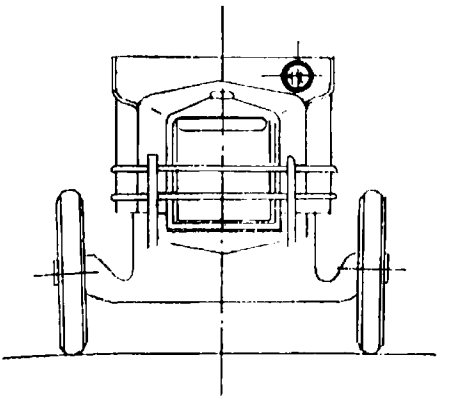


Scala 1 : 2

APPLICAZIONE DEL DIST

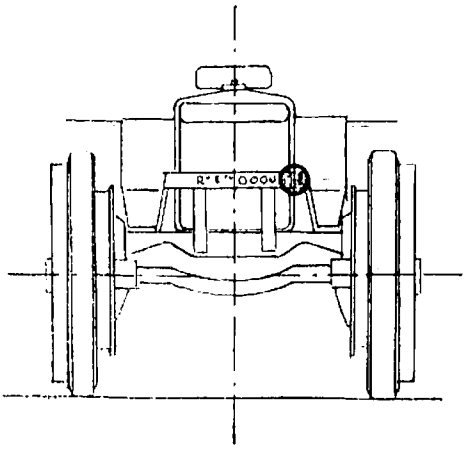


AUTOCARRO **FIAT 18 B.L.**
AUTOCARRO **FIAT 15 TER.**
AUTOCARRO **I.F. 16 A.**

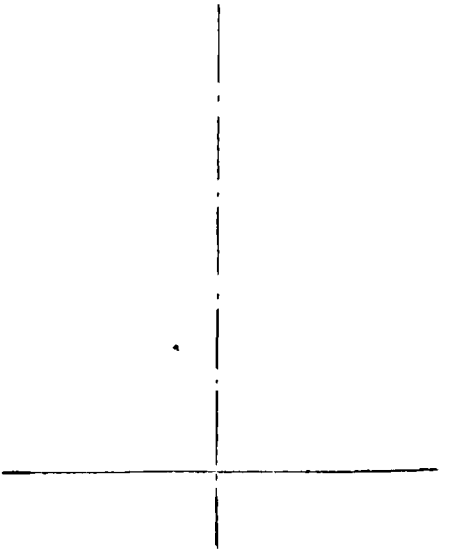


AUTOCARRO **CEIRANO 50 (N**

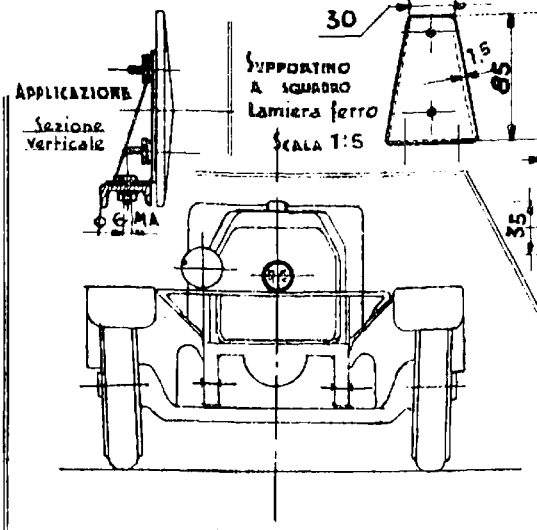
Incassare i dadi zingrinati nella tavoletta di legno.



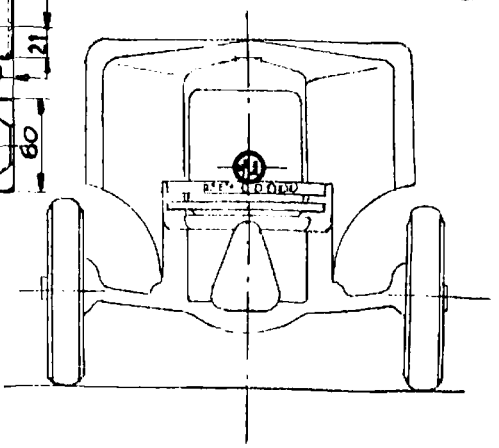
'RATTORE **PESANTE CAMPALE**



INTIVO AGLI AUTOVEICOLI



Supportino a squadro fissato al paraurti.



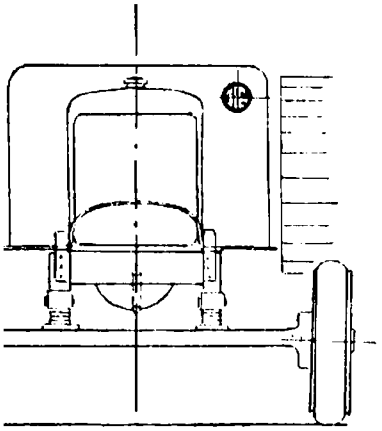
1. AUTOCARRO SPA 25 C-10

Applicazione del distintivo al ferro porta fari, a mezzo del supportino a squadro.

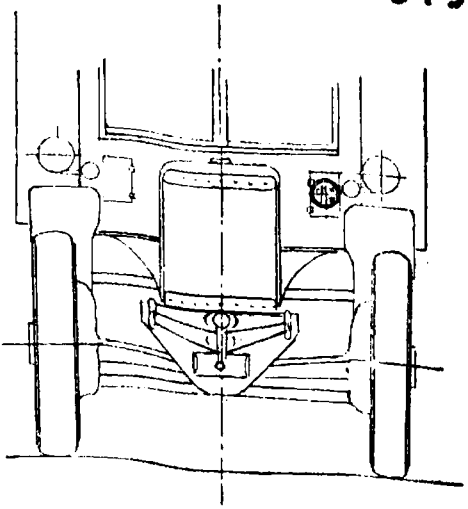
AUTOCARRO LANCIA RO.

Per evitare di coprire il numero, interporre uno spessore di legno da 15 mm tra il supportino e il ferro a C del paraurti.

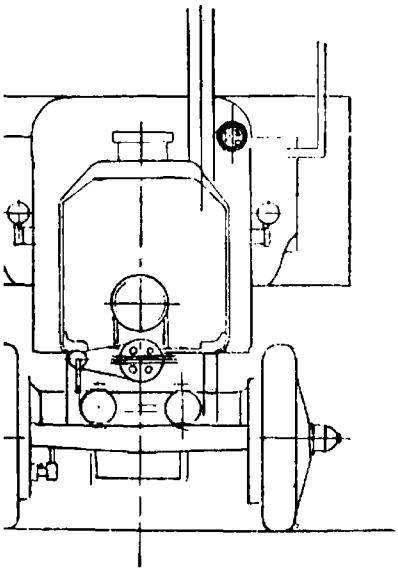
APPLICAZIONE DEL DISTIN



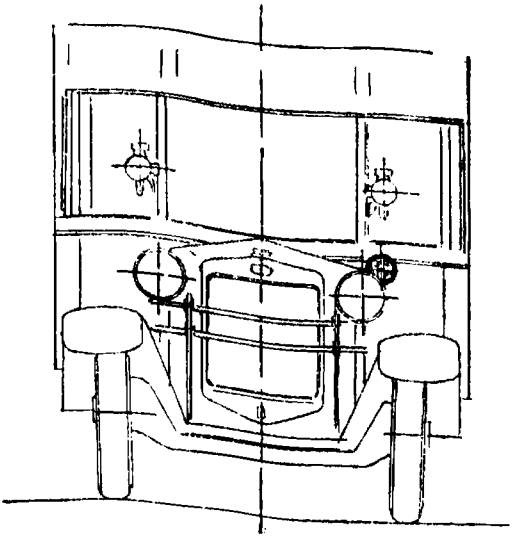
TRICE **FIAT 20 B**



TRATTRICE **PESANTE 32 33**

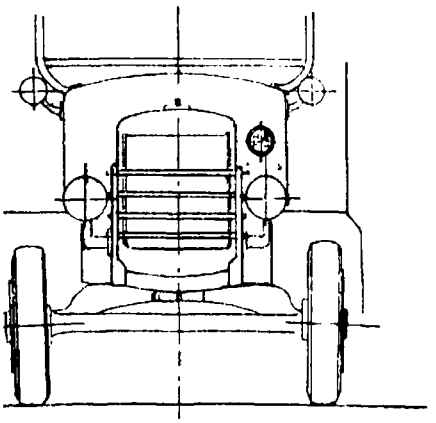


TRICE . **DAIMLER**



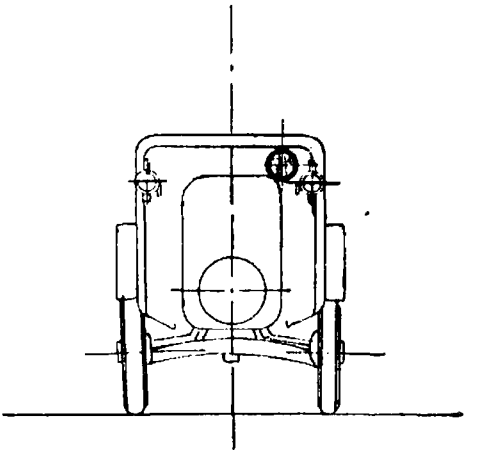
AUTOFFICINA **CEIRANO 50 CH.**

TIVO AGLI AUTOVEICOLI

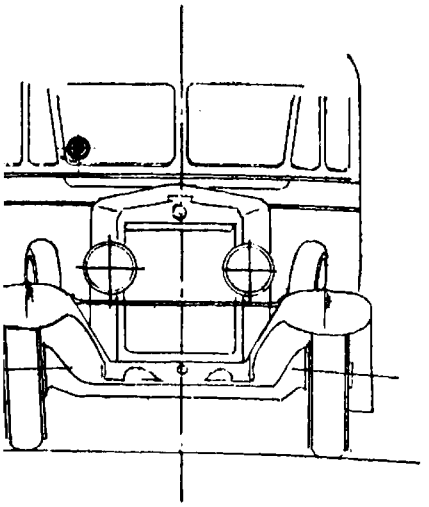


OVUNQUE 33

plicazione occorre togliere il serba.
pplementare.

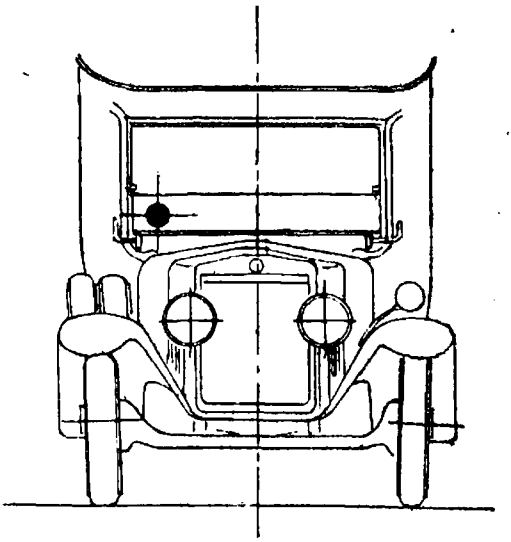


AUTOCARRETTA 32



UTOBUS SPA 25 (-10

ivo delle autovetture - (nel parabrise).

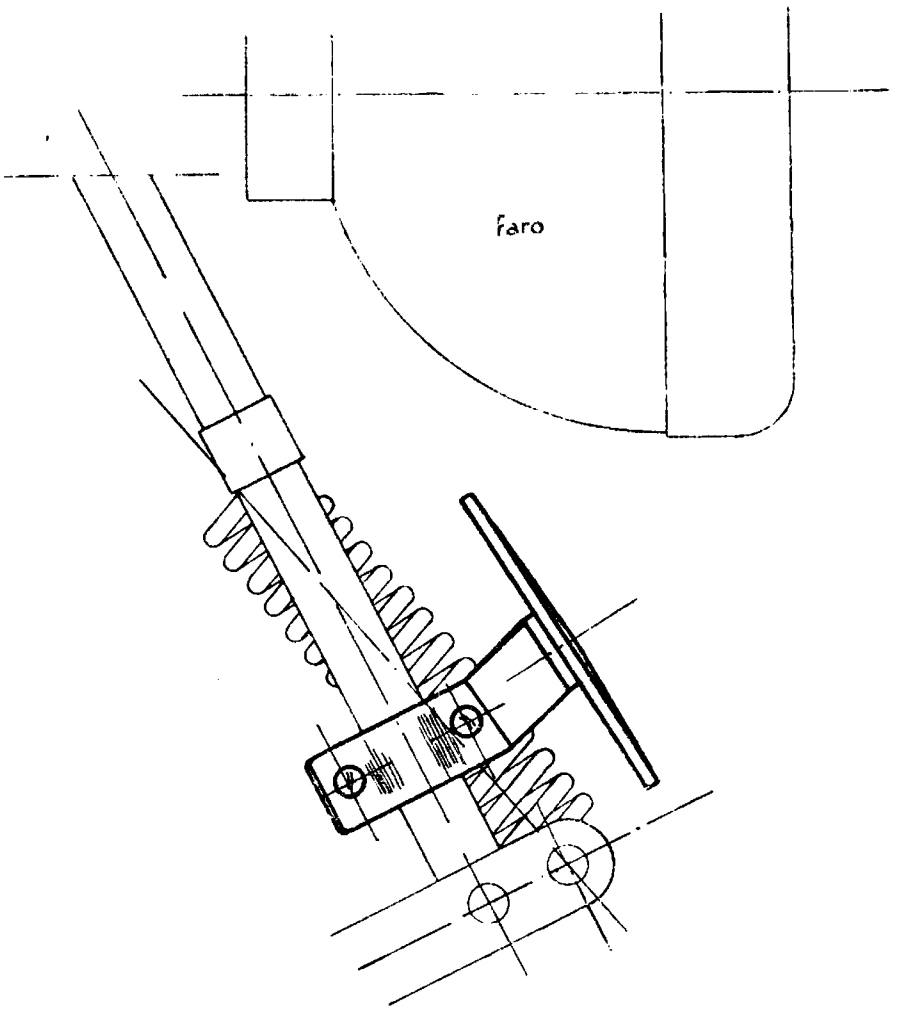


AUTOAMBULANZA SPA 25 (-10

Distintivo delle autovetture - (nel parabrise).

APPLICAZIONE DEL DIS

VISTA D' ASSIEME PER IL MONTAGGIO

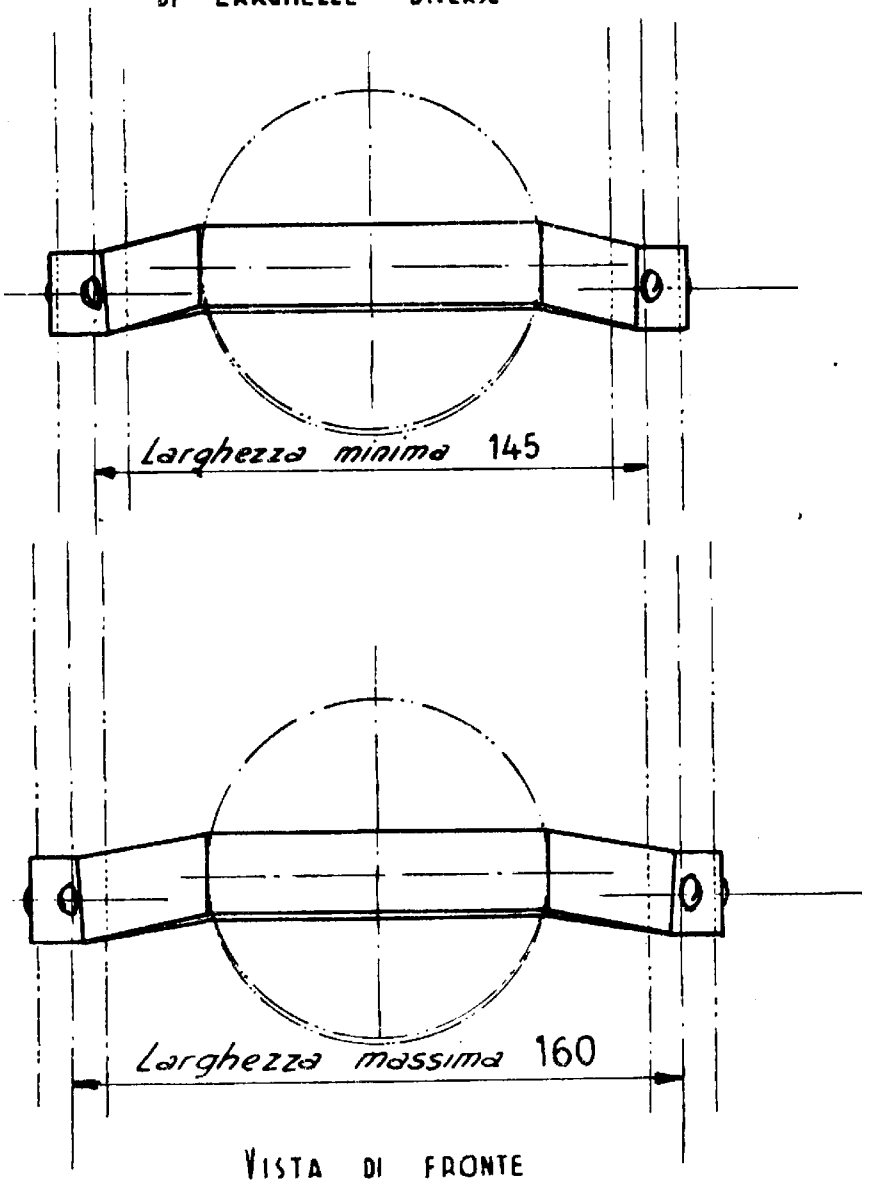


VISTA DI FIANCO

Scala 1:2

TINTIVO AI MOTOVEICOLI

VISTA DELL' APPLICAZIONE DEL DISTINTIVO SU FORCELLE DI LARGHEZZE DIVERSE



VISTA DI FRONTE

14. Le *società commerciali* che intendono concorrere all'appalto dovranno presentare, o far pervenire:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del tribunale attestante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del codice di commercio.

In luogo di tali documenti le società stesse potranno esibire un certificato rilasciato dal competente consiglio provinciale dell'economia corporativa, avvertendo però che i certificati non rilasciati dal consiglio dell'economia di . . . . . dovranno essere debitamente legalizzati e che inoltre dovrà da essi esplicitamente risultare l'indicazione precisa delle persone autorizzate a vincolare la società, o ditta, ed a riscuotere e quietanzare in nome e per conto di essa e altresì che il consiglio è in possesso dei documenti legali comprovanti la costituzione della società giusta quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio.

15. Il certificato d'iscrizione sindacale deve essere presentato anche da coloro che hanno la rappresentanza della ditta e possono validamente impegnarla.

Per le società restano però esclusi da tale formalità gli amministratori e consiglieri delegati, depositari della firma sociale.

Tutti i documenti di cui ai precedenti paragrafi dovranno essere presentati, o fatti pervenire a questa direzione *non oltre* il . . . . . per i preventivi controlli, accompagnati da domanda indirizzata a questa direzione e redatta su carta bollata da L. 4.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi di essere stati ammessi all'asta.

Per coloro, persone o società, che non presentassero il certificato d'iscrizione all'organizzazione sindacale, come per gli altri concorrenti non iscritti alle organizzazioni stesse, la deliberazione dell'appalto che dovesse seguire in loro favore, perchè migliori offerenti, sarà subordinata alle decisioni del ministero della guerra.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

16. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare, presso una sezione di R. tesoreria del Regno, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione provvisoria.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere riusciti deliberatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza la loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I depositi dei deliberatari saranno invece trattenuti e restituiti dopo che la merce sarà consegnata ed abbia avuto luogo il pagamento di essa, avvertendo che quelli relativi ai lotti da consegnarsi dopo tre mesi dalla data del contratto saranno convertiti in cauzione definitiva a norma di legge.

Qualora uno stesso concorrente rimanga aggiudicatario di più lotti la restituzione della cauzione potrà aver luogo a misura che sarà adempiuta e liquidata la provvista di ciascun lotto, per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte della provvista complessiva che resta ancora da adempiere.

17. I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a questa direzione unitamente alla prova dell'eseguito deposito.

Le offerte inviate per posta o a mezzo di terza persona debbono giungere a questa direzione non più tardi del giorno precedente a quello in cui ha luogo l'asta e cioè entro il giorno 17 giugno 1935 e sulla busta ove sono contenute dovrà essere apposta la leggenda: « *Offerta pieno* » oppure: « *Offerta puglia* », con l'indicazione del numero d'ordine del lotto o dei lotti cui l'offerta si riferisce.

L'invio di tale offerta s'intende fatto a tutto rischio dei concorrenti, e pertanto non sono ammessi reclami, nel caso che le stesse non siano pervenute o siano pervenute con ritardo.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

18. Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altre prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma o per telefono.

Le offerte presentate direttamente dai concorrenti verranno accettate dalle ore . . . alle ore . . . del giorno 18 giugno 1935.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, a pena di nullità, su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

19. I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti, ma l'aggiudicazione sarà fatta lotto per lotto, tenendo presente che non sarà tenuto conto di offerte per più lotti dichiarati inscindibili.

20. I mandati di procura generale non sono validi per concorrere all'asta: i mandatari dovranno essere muniti di un regolare ed autentico atto di procura speciale a concorrere al presente appalto o a qualunque appalto per forniture allo Stato.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

21. Le offerte debbono essere distinte, e cioè redatte in fogli separati a seconda che trattasi di fieno oppure di paglia. Saranno nulle le offerte che si riferiscano cumulativamente a paglia ed a fieno. Cosicchè la medesima offerta può riferirsi ad uno o più lotti di fieno, ovvero ad uno o più lotti di paglia.

Esse dovranno indicare il lotto o i lotti ai quali l'offerente intende concorrere, individuandoli col numero d'ordine e con le località di consegna stabiliti nello specchio di cui al precedente n. 1 (soltanto quando sia stabilita la consegna magazzino); il prezzo (espresso in lire e centesimi) richiesto per ogni quintale di fieno o per ogni quintale di paglia costituenti i lotti anzidetti.

Tale prezzo dovrà essere scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre, avvertendo che in caso di discrepanza fra il prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'amministrazione militare.

Si avverte che le offerte nelle quali non siano state fatte le specificazioni di cui sopra (numero dei lotti pei quali l'offerente vuole concorrere e località di consegna se trattasi di consegna magazzino) non saranno ritenute valide.

A maggiore chiarezza si riporta in calce al presente avviso uno schema indicante come deve essere redatta l'offerta.

22. Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente, il quale, per ciascun lotto, abbia offerto il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione militare, purchè inferiore o al massimo uguale a quello segnato pel relativo lotto nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state riconosciute tutte le offerte presentate. Nei prezzi offerti non si terrà alcun conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Il deliberamento avrà luogo anche se sarà presentata una sola offerta.

23. I contratti dovranno essere stipulati non appena il ministero della guerra ne avrà dato l'autorizzazione; i deliberatari dovranno presentarsi per la firma dei contratti stessi entro 5 giorni dalla data della relativa lettera d'invito.

Mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta, e l'amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Nei 5 giorni dalla comunicazione della definitiva aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva, ragguagliata al 5 % (cinque per cento) dell'ammontare della provvista, quale risulterà in base ai quantitativi del genere di ciascun lotto per il prezzo offerto.

24. Nel caso di deserzione dell'incanto, questa direzione riceverà fino alle ore . . . del giorno . . . . . , offerte private purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente.

Non saranno accettate offerte private per persona da nominare.

25. Sono a carico dei deliberatari le spese dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, di inserzione del medesimo nella *gazzetta ufficiale* del Regno e nel *bollettino ufficiale* della provincia di . . . . . nonchè qualunque altra inerente al contratto stesso. Le spese di asta, comprese quelle per la stampa e pubblicazione dell'avviso, saranno addebitate agli aggiudicatari, nel caso che non vengano appaltati tutti i lotti, non per la loro totalità, ma solo per una quota proporzionale ai quantitativi costituenti i lotti aggiudicati, ripartendola poi fra gli aggiudicatari stessi in ragione dell'importo della provvista a ciascuno rimasta aggiudicata.

Per tali spese i deliberatari verseranno, nella cassa di questa direzione, all'atto della firma dei rispettivi contratti, una somma pari al 3 % circa dell'importo della fornitura, che assumono coi contratti medesimi.

SCHEMA DI OFFERTA (carta da bollo da L. 6).

(Debbono essere redatte offerte separate e consegnate in buste distinte per il fieno e per la paglia).

Il sottoscritto . . . . . visto l'avviso d'asta n. . . . in data . . . . . s'impegna di fornire alle condizioni tutte espresse nell'avviso medesimo i seguenti lotti di fieno, oppure di paglia:

(In caso di consegna e collaudo vagone partenza):

lotto n. . . . di quintali . . . da consegnare dal . . . . . al . . . . . a L. . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale;

lotto n. . . . di quintali . . . da consegnare dal . . . . . al . . . . . a L. . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale;

ecc. ecc.

(In caso di consegna e collaudo nei magazzini militari):

lotto n. . . . di quintali . . . da consegnare in . . . . . a L. . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale;

lotto n. . . . di quintali . . . da consegnare in . . . . . a L. . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale;

ecc. ecc.

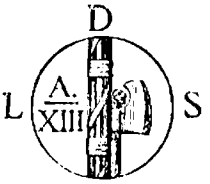
. . . . li . . . . . 1935 - Anno XIII

L'offerente: (qualità, cognome, nome e indirizzo).

NOTIFICAZIONE

Variazioni sulle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 aprile 1935-XIII

Provincie	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Asti	È istituita, a decorrere dal 15 aprile 1935-XIII, la provincia di Asti, con capoluogo Asti, la cui circoscrizione comprende il territorio del cessato circondario di Asti, nonchè i seguenti comuni: Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Cessole, Cortiglione, Cunico, Fontanile, Grana, Grazzano Monferrato, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Moncalvo, Montabone, Montemagno, Montiglio, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Penango, Quaranti, Refrancore, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Scandeluzza, Serole, Sessame, Tonco, Vaglio Serra, Vesime e Viarigi.	297 1° aprile 1935 XIII.	82
Littoria	Le parti di territorio dei comuni di Sermoneta e di Sezze, site a nord del margine settentrionale della migliara 45ª ad ovest del margine orientale della via Appia, sono aggregate al comune di Littoria.	371 18 marzo 1935 XIII.	90



PREZZO L. 2 —

(7108839) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6779)

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1935 - ANNO XIII — 25 MAGGIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 24 MAGGIO 1935-XIII

Encomio solenne « alla memoria » del soldato GUGLIADA Maurizio, della 2ª compagnia di sussistenza:

« Nel generoso tentativo di riagganciare una cinghia della macchina del molino cui era comandato di vigilanza, riportava la completa asportazione del braccio sinistro.

Nella dolorosa circostanza teneva contegno virile e sereno e, convinto di non poter sopravvivere, chiedeva di indossare la camicia nera, simbolo della sua fede di cittadino, manifestando nobilissimi sentimenti di soldato della nuova Italia ».

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1197

PARTE PRIMA

N. **366 - 4 aprile 1935** - Anno XIII — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 601. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lettera *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina. . . . . *Pag.* 1203

» **367 - 11 aprile 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 620. - Modificazioni al R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 1205

» **368 - 30 aprile 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, che vieta la divulgazione di notizie di interesse militare . . . . . » 1207

» **369 - 13 maggio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito . . . . . » 1209

» **370 - 21 maggio 1935** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del R. decreto n. 443 del 28 marzo 1935-XIII relativo alle indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste . . . . . » 1211

N. 371 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1213

» 372 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna e l'isola d'Elba, a favore dei sottufficiali colà di guarnigione, ed alle loro famiglie . . . . . » 1215

PARTE SECONDA

N. 373 - 12 febbraio 1935 - Anno XIII — UFFICIALI IN A. R. Q. — R. decreto col quale sono richiamati alle armi per mobilitazione, ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 1217

» 374 - 12 febbraio 1935 - Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale sono richiamati alle armi, per mobilitazione, ufficiali delle categorie in congedo. . . . . » 1218

» 375 - 16 aprile 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare . . . . . » 1220

» 376 - 24 aprile 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare. . . . . » 1221

» 377 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 586. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . » 1222

N. 378 - 10 maggio 1935 - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. . . . . *Pag.* 1226

» 379 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. . . . . » 1227

» 380 - 15 maggio 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Campionato carri armati di fanteria. . . » 1227

» 381 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli di artiglieria, servizio tecnico armi e munizioni, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936. . . . . » 1228

» 382 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Ufficiali fuori organico da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36. . . . . » 1229

» 383 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . . . » 1229

» 384 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine, 27-28 giugno 1935-XIII . . . . . » 1230

» 385 - 23 maggio 1935 — Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale delle forze armate del regno d'Italia - I.; R. esercito - Volume I. - Parte 1ª . . . . . » 1231

N. 386 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate - ediz. 1930-IX - Parte III . . . . . *Pag.* 1233

AVVISO . . . . . » 1236

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1247

PARTE PRIMA

Circolare N. 366. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 601. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10. lettera *b)*, del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 116, del 17 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224 che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della guerra e della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 367. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 620. – Modificazioni al R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 18 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1, n. 1, del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) comando di reggimento (fanteria, carri armati, cavalleria, artiglieria, genio, scuola allievi ufficiali o sottufficiali) o di reparti di esso, compresi i reparti carri veloci e carri d'assalto, e le unità guardia alla frontiera;

« *d*) comando di battaglione o di gruppo di artiglieria (o reparti di essi) assegnati alle scuole centrali ed alla scuola di tiro d'artiglieria ed alle scuole di reclutamento ufficiali di complemento o sottufficiali ».

Art. 2.

Nell'art. 2 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, sono soppressi i numeri 1) e 2); ed il numero 3) è sostituito dal seguente: « comando di scuola allievi ufficiali di complemento o sottufficiali ».

Art. 3.

Agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per effettivo servizio alle truppe s'intende il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio effettivo presso i seguenti enti dell'esercito metropolitano:

a) reggimenti o reparti minori autonomi di fanteria, carri armati, carri veloci, carri d'assalto, cavalleria, artiglieria, genio (compreso il servizio dei lavori di fortificazione alla frontiera), reggimenti scuola allievi ufficiali o sottufficiali;

b) scuole militari (esclusi i collegi militari, le scuole di applicazione e la scuola di guerra);

c) reparto chimico militare e compagnie chimiche di corpo d'armata;

d) centro automobilistico;

e) centri esperienze, per i capitani e tenenti delle compagnie esperienze;

f) compagnia artificieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 47. — MANCINI.

N. 368. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, che vieta la divulgazione di notizie di interesse militare.** — (Gabinetto). — 30 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 18 maggio 1935 – Anno XIII).

Le Amministrazioni centrali civili, i dipendenti organi statali e parastatali civili, che ai sensi dell'art. 4 (ultimo capoverso) del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, abbiano motivo di pubblicare, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano (in tutto o in parte) o illustrino (con fotografie o rilievi) notizie comunque riferibili a quelle contemplate nel Regio decreto suddetto o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono richiedere regolare autorizzazione ai Ministeri militari competenti o alla Commissione suprema di difesa - Segreteria generale (a quest'ultima per le notizie di cui al n. 18 del suddetto allegato).

Gli organi statali e parastatali suddetti faranno pervenire la richiesta per il tramite delle rispettive Amministrazioni centrali da cui dipendono.

Gli enti privati, i privati, che a senso dell'art. 4 del suddetto decreto abbiano motivo, per uno scopo determinato, di procurarsi, far conoscere o divulgare talune notizie comunque riferentisi a quelle genericamente indicate nell'allegato al Regio decreto medesimo o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono far pervenire le relative istanze, a seconda che la notizia interessi il Regio esercito, la Regia marina o la Regia aeronautica, al Ministero militare competente, pel rispettivo tramite di un Comando di corpo d'armata, Comando in capo di dipartimento marittimo o Comando militare marittimo, Comando di zona aerea territoriale. Ove la notizia abbia riferimento territoriale, l'istanza va inoltrata pel tramite di quello dei suddetti Comandi che sia competente per territorio.

Le determinazioni ministeriali e le eventuali condizioni imposte in caso di concessione, verranno comunicate agli interessati dai Comandi stessi i quali rilasceranno apposito documento comprovante l'avvenuta concessione, da esibire ad ogni richiesta dell'autorità.

Per le notizie di cui al n. 18 dell'allegato al Regio decreto suddetto, gli enti privati e i privati dovranno invece rivolgere le istanze alla Commissione suprema di difesa - Segreteria generale - che comunicherà, agli interessati, le proprie decisioni.

Le prescrizioni di cui sopra, non sono applicabili nei riguardi della produzione cartografica nazionale, rilievi aerofotogrammetrici e aerofotografie, dovendo chiunque, per le istanze relative, attenersi alle disposizioni rispettivamente previste dalla legge 2 giugno 1930, n. 1139 (Norme per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa) e dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1706.

Per la esecuzione di fotografie, per i rilievi topografici e per qualsiasi altro rilievo o in « località militarmente importanti », restano sempre competenti a rilasciare gli eventuali permessi, in deroga ai relativi divieti, per esse previsti, i Comandi di corpo d'armata, i Comandi in capo di dipartimento marittimo, i Comandi militari marittimi, i Comandi di zona aerea territoriale rispettivamente interessati per territorio.

Di concerto, sentita anche la Commissione suprema di difesa - Segreteria generale.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato per la guerra:
BAISTROCCHI.

Il Sottosegretario di Stato per la marina:
CAVAGNARI.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
VALLE.

N. 369. — SOTTUFFICIALI — **Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 maggio 1935 - Anno XIII.

Il 2° comma del n. 6 della circolare 276 del *giornale militare* c. a. è modificato nel modo seguente:

Tale delegazione è estesa anche ai comandanti di divisione celere, ai comandanti superiori alpini per i sottufficiali appartenenti ai reparti dipendenti, ed ai comandanti della scuola di guerra, delle RR. accademie e scuole d'applicazione, scuole di applicazione di cavalleria e sanità militare, scuole centrali militari, per i sottufficiali *effettivi* appartenenti alle suddette scuole, come dalle apposite tabelle graduali numeriche.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 370. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione del R. decreto n. 443 del 28 marzo 1935-XIII relativo alle indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.** — (Ragioneria centrale) . — 21 maggio 1935 - Anno XIII.

La speciale indennità da corrispondere agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste (circ. 304 *giornale militare* 1935-XIII) deve essere imputata al capitolo 16 del bilancio del ministero della guerra per l'esercizio 1934-35 « ufficiali del R. esercito e cappellani militari - stipendi ed assegni fissi » e ai corrispondenti degli esercizi futuri.

L'indennità stessa non deve essere assoggettata alla doppia riduzione del 12%, ma soltanto alle normali ritenute erariali (ricchezza mobile e imposta complementare).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 371. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Alessandria:

Divisione di Asti.
Compagnia interna di Asti.
Compagnia esterna di Asti.
Tenenza di Villanova d'Asti.

Comandi soppressi.

Legione Alessandria:

Divisione di Alessandria esterna.
Compagnia di Asti.
Tenenza di Asti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 372. — TRASPORTI. — **Riduzione del 50 % sui prezzi di passaggio sulle linee di navigazione da e per la Sardegna e l'isola d'Elba, a favore dei sottufficiali colà di guarnigione, ed alle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Ai sottufficiali di guarnigione in Sardegna e nell'isola d'Elba che si recano nel continente in licenza ordinaria, ed alle loro famiglie, è concessa, per il corrente anno, sia pel viaggio d'andata che per quello di ritorno, la riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi).

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 436 del *giornale militare* 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 373. — UFFICIALI IN A. R. Q. — **R. decreto col quale sono richiamati alle armi per mobilitazione, ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri.** — (Gabinetto). — 12 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, sugli obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri, a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per misura precauzionale, alla mobilitazione di talune unità e reparti del R. esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per mobilitazione:

— gli ufficiali superiori in aspettativa per riduzione di quadri, dell'arma di fanteria e delle varie classi, residenti nel Regno e destinati ai centri di mobilitazione dei corpi d'armata di Firenze e della Sicilia;

— i capitani in aspettativa per riduzione di quadri delle varie classi e delle varie armi, specialità e servizi, residenti nel Regno e destinati ai centri di mobilitazione dei

corpi d'armata di Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e della Sicilia.

Art. 2.

Gli ufficiali richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita comunicazione personale nella quale verrà anche indicato il giorno di presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 7 febbraio 1935.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII
Guerra, registro n. 6, foglio n. 46. — CAVALLARI.

N. 374. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale sono richiamati alle armi, per mobilitazione, ufficiali delle categorie in congedo. — (Gabinetto). — 12 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 46 e 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per misura precauzionale, alla mobilitazione di talune unità e reparti del R. esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione:

— i subalterni di complemento delle varie armi e specialità, residenti nel Regno e appartenenti alla classe del 1911, nonchè quelli del servizio automobilistico, residenti nel Regno ed appartenenti alle classi 1909, 1910 e 1911, destinati ai centri di mobilitazione dei corpi d'armata di Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e della Sicilia;

— i subalterni di complemento dei corpi sanitario, veterinario e di commissariato (compresi quelli di sussistenza) della classe 1905, nonchè i subalterni di complemento del corpo di amministrazione, appartenenti alle classi 1903, 1904 e 1905, residenti nel Regno e destinati ai centri di mobilitazione sopraindicati;

— i capitani in ausiliaria e di complemento delle varie armi, specialità e servizi e delle varie classi, residenti nel Regno e destinati ai centri di mobilitazione sopraindicati;

— i subalterni di complemento delle varie classi appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, residenti nel Regno e destinati ai centri di mobilitazione dei corpi d'armata di Firenze e della Sicilia;

— gli ufficiali superiori in ausiliaria e di complemento delle varie classi, appartenenti all'arma di fanteria e residenti nel Regno, destinati ai centri di mobilitazione dei corpi d'armata di Firenze e della Sicilia.

Art. 2.

Tutti gli ufficiali richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 7 febbraio 1935.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII
Guerra, registro n. 6, foglio n. 47. — CAVALLARI.

N. 375. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 41 del 28 febbraio 1935, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, di cui alle premesse, per la trasmissione delle domande e relativi documenti, di ammissione al concorso per esami e per titolo a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare è prorogato al giorno 18 giugno 1935-XIII (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 376. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto che proroga la temporanea gestione dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 24 aprile 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1934, col quale è stata disciolta l'amministrazione ordinaria dell'« Unione Militare » ed è stato nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, col quale sono state conferite al suddetto commissario straordinario le più ampie facoltà per la durata della sua gestione;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1935, col quale la gestione temporanea è stata prorogata fino a tutto l'8 aprile 1935;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora brevemente il periodo della temporanea gestione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata a tutto l'otto giugno 1935 la temporanea gestione dell'« Unione Militare » affidata al tenente generale commissario della R. marina, in posizione ausiliaria, Gennaro LAGHEZZA, col R. decreto 8 gennaio 1934, e già prorogata a tutto l'8 aprile 1935 col R. decreto 7 gennaio 1935.

Il presente decreto, che avrà vigore dall'8 aprile 1935, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 11, *foglio n.* 374. — CAVALLARI.

N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 586. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 9 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 15 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 7.

Per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzata l'ulteriore assegnazione di complessive L. 166.000.000 da iscriversi, per l'esercizio finanziario 1934-35, negli stati di previsione del ministero della guerra per lire 100.000.000, di quello della marina per lire 26.000.000 e di quello dell'aeronautica per L. 40.000.000.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

Conto della competenza.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	150.000 —
Cap. n. 7. Indennità e spese per commissioni, ecc	»	35.000 —
Cap. n. 21. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Corpi, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 22. Spese generali dei Corpi, ecc.	L.	2.181.334,60
Cap. n. 23. Corredo alle truppe, ecc.	»	8.171.270 —
Cap. n. 24. Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	34.815.000 —
Cap. n. 25. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 26. Servizio sanitario, ecc.	»	3.840.000 —
Cap. n. 27. Servizi di rimonta, ecc.	»	2.274.100 —
Cap. n. 34. Servizi di artiglieria, ecc.	»	7.942.930 —
Cap. n. 35. Servizi del genio. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	1.000.000 —

Cap. n. 36. Servizi del genio. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	L.	2.910.000 —
Cap. n. 37. Servizi automobilistici, ecc.	»	2.047.700 —
Cap. n. 41. Spese di trasporto di materiali, ecc. . . .	»	4.000.000 —
Cap. n. 42. Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . .	»	2.000.000 —
Cap. n. 49. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 58. Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	9.000 —
Cap. n. 63 Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 64-*bis*. Assegnazione straordinaria per spese relative a servizio prestazioni nell'interesse delle Colonie	»	100.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	226.376.334,60

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito .	L.	300.000 —
Cap. n. 29. Spese per le manovre, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 32. Istituto geografico militare, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 44. Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito, ecc.	»	133.000 —
Cap. n. 45. Tiro a segno nazionale, ecc.	»	512.000 —
Cap. n. 62. Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc.	»	25.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	27.195.000 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 378. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1935 – Anno XIII)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, circa l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1933-XI, col quale sono stati nominati i membri della commissione militare unica di cui all'art. 1 del predetto R. decreto e successive modificazioni;

Decreta:

Il generale di brigata, a disposizione, MONTEGANO Francesco è nominato membro supplente della commissione militare unica prevista dall'art. 1 del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, in sostituzione del generale di divisione in s.p.e. GIACCHI dei conti Giacchi nob. Nicolò.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla corte dei conti, addì 15 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 12 *Guerra, foglio n.* 53. — CAVALLARI.

N. 379. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1935 – Anno XIII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari nn. 213, 392, 584, 807 e 978 del giornale militare 1934 e 257, 295 e 378 del *giornale militare* corrente anno, si sono verificati i seguenti mutamenti:

L'ammiraglio di divisione NOVARO Leopoldo ed il contrammiraglio BACCI Guido, sono nominati, in rappresentanza della R. marina, membri supplenti della commissione, in sostituzione dei contrammiragli in s.p.e. TUR Vittorio e PASETTI Antonio (D. M. 1° aprile 1935-XIII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 380. — CONCORSI E GARE. — **Campionato carri armati di fanteria.** — (Ispettorato della fanteria). — 15 maggio 1935 – Anno XIII.

Il risultato delle gare del 1° campionato di carri armati leggeri e d'assalto dell'arma di fanteria (circolare 780 *giornale militare* 1934) svoltosi il 27 aprile c. a. è stato il seguente:

Campionato carri leggeri.

1°	classificato	tenente RIZZO Nicola.
2°	»	tenente GHETTI Renato.
3°	»	capitano STELLA Michele.
4°	»	capitano ROSSI Angelico.
5°	»	1° tenente PANDOLFO Gioacchino.

6°	classificato	1° capitano MALLUCCI Mario.
7°	»	capitano ZOPPOLATO Pietro.
8°	»	tenente COCCHI Ferruccio.
9°	»	1° capitano SBROCCHI Leopoldo.
10°	»	1° capitano MUSA Antonio.

Campionato carri d'assalto.

1°	classificato	capitano ANEDDA Antonio.
2°	»	1° tenente ROSSI Bruno.
3°	»	capitano TRIPICCIANO Salvatore.
4°	»	capitano MARICONDA Raffaele.
5°	»	tenente MESSINA Vincenzo.
6°	»	1° capitano LONGO Luigi.

Il tenente RIZZO Nicola è dichiarato *campione di carri armati leggeri* per l'anno 1935-XIII.

Il capitano ANEDDA Antonio è dichiarato *campione di carri d'assalto* per l'anno 1935-XIII.

La coppa trasmissibile dell'associazione nazionale bersaglieri, è assegnata quest'anno al 1° battaglione carri armati, al quale appartiene l'ufficiale 1° classificato nel campionato carri armati leggeri.

Del risultato conseguito dagli ufficiali dovrà farsi cenno nei rispettivi libretti personali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 381. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli di artiglieria, servizio tecnico armi e munizioni, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

A norma dell'art. 20 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministro determina e fa conoscere che, in aggiunta ai colonnelli indicati con la circ. 1002 del

giornale militare 1934, debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria — per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936 — i colonnelli di artiglieria del servizio tecnico armi e munizioni in s. p. e. fino a Capaldo Federico incluso (annuario militare, edizione 1934, pag. 472).

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra entro il 31 maggio p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 382. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali fuori organico da prendere in esame ai fini dell'avanzamento, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 138 *giornale militare* 1935, con la quale sono stati stabiliti gli enti che devono assumere in forza gli ufficiali collocati fuori organico, si prescrive, a parziale modificazione della circolare 72 *giornale militare* 1935, che le procedure di avanzamento, per gli ufficiali fuori organico di cui all'ultimo comma, lettera *b*) della citata circolare 72, siano espletate dagli enti da cui detti ufficiali attualmente dipendono in applicazione della circolare 138 *giornale militare* 1935.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 383. — AVANZAMENTO. — **Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

A parziale modificazione della circolare 27 *giornale militare* 1935, dispongo:

a) a decorrere dal 5 maggio 1935, il generale di corpo d'armata S. E. Giuliano Arturo è incaricato di esprimere, in sostituzione del generale di corpo d'armata comandante

designato di armata S. E. Zoppi dei conti nob. Ottavio, il giudizio di avanzamento per gli ufficiali in servizio presso gli ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, dei servizi di commissariato; per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi e per quelli addetti ai servizi del comitato per la mobilitazione civile, nei casi previsti dagli allegati 3, 19, 22 e 23 alla circolare 510 *giornale militare* 1934;

b) a decorrere dal 5 maggio 1935, e finchè la carica di direttore del servizio chimico militare sarà ricoperta da un generale di corpo d'armata, non ha luogo — per gli ufficiali del servizio chimico militare nei casi previsti dagli allegati 11 e 18 alla circolare 510 *giornale militare* 1934 — il giudizio del generale di corpo d'armata designato dal Ministro e — per i tenenti colonnelli e colonnelli — la commissione centrale di avanzamento pronuncia il giudizio di secondo grado;

c) a decorrere dal 5 maggio 1935 il generale di corpo d'armata S. E. Grassi Augusto è incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al gabinetto, nei casi previsti dall'allegato 1 alla predetta circolare 510.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 384. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine, 27-28 giugno 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

PREMIO ESERCITO. — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra - ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 27 giugno 1935: marcia di Km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo; in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di Km. 5, con 10 ostacoli di altezza non superiore a

m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di m. 450 al minuto primo.

Prova di addestramento (mattino) 28 giugno 1935: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 28 giugno 1935: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli di altezza massima di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

CLASSIFICA: in base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

PREMI: L. 5000 date dal ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 385. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario ufficiale delle forze armate del regno d'Italia – I.: R. esercito – Volume I. – Parte 1ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). 23 maggio 1935 – Anno XIII.

È stato pubblicato l'annuario ufficiale del R. esercito per l'anno 1935-XIII, volume 1, parte 1ª (ufficiali in servizio permanente effettivo e personale civile dell'amministrazione della guerra) aggiornato a tutto il 18 gennaio c. a.

L'ufficio pubblicazioni provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I. della circolare 126 del *giornale militare* 1931, nel quantitativo stabilito nell'elenco stesso e successive modificazioni.

Esso dovrà essere inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, edizione 1932-X, pag. 46, con le seguenti indicazioni: numero categorico 2793, edizione 1935-XIII, prezzo L. 25.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compila-

zione e stampa dell'annuario suddetto e per evitare che esse siano riprodotte nel prossimo anno, saranno osservate le seguenti norme:

1. Tutti gli ufficiali del R. esercito ed il personale civile dipendente sono tenuti a prendere visione dell'annuario, per la parte che a ciascuno riguarda, ed a fare immediata segnalazione degli errori, od omissioni eventualmente riscontrati, agli enti che hanno l'obbligo della custodia e dell'aggiornamento dei loro documenti matricolari.

2. Gli enti anzidetti, accertata l'esattezza delle segnalazioni ricevute, faranno — direttamente a questo ministero — le conseguenti comunicazioni mediante il prescritto mod. 119.

Tali modelli dovranno essere compilati senz'altro, quando risulti regolarmente inscritto a matricola ciò che è stato segnalato dagli interessati. Qualora, invece, trattisi di correzioni che non trovino giustificazione nei documenti matricolari, gli enti di cui sopra, prima di compilare i detti mod. 119, dovranno provvedere — secondo le norme matricolari vigenti — a regolarizzare in proposito lo stato di servizio (per l'ufficiale), o matricolare (per l'impiegato).

3. Gli elenchi mod. 119 dovranno pervenire, in unico esemplare, a questo ministero (divisione matricola e libretti personali) non oltre il 1° luglio p. v.

Essi sono individuali e saranno firmati, sul frontespizio, dal comandante del corpo, direttore o capo servizio, e nell'interno, dal capo ufficio amministrazione o chi per esso.

Non dovranno essere compilati modelli negativi.

4. Non sarà tenuto conto dei modelli:

non sufficientemente annotati;

che contengono proposte non corrispondenti a quanto risulta inscritto nei documenti matricolari;

che si riferiscono a provvedimenti verificatisi posteriormente alla data di aggiornamento dell'annuario.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 386. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le riviste e parate - ediz. 1930-IX - Parte III.** — (Comando corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento). — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento per le riviste e parate, ediz. 1935, e perchè le disposizioni qui di seguito indicate abbiano immediata applicazione, la parte III del regolamento, ediz. 1930, è modificata come appresso:

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA BANDIERA (1).

169. — La Bandiera, in qualsiasi circostanza, interviene alle riviste e parate spiegata.

Il portabandiera:

da fermo, tiene la Bandiera diritta innanzi alla spalla destra, col calcio a terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta tra le prime dita della mano destra;

in marcia, ne appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un po' indietro, col calcio a m. 0,25 da terra; per il Labaro valgono le disposizioni di cui all'alleg. C-X, n. 4, del Regol. serv. terr.;

nello sfilamento, a partire dall'ammassamento e sino a circa 200 metri oltre la persona cui si rendono gli onori, la mantiene con l'asta verticale, appoggiandola alla spalla destra ed impugnandola al fondo del calcio tra l'indice ed il medio della mano destra, dorso della mano in avanti, braccio disteso; la mano sinistra afferra l'asta all'altezza della spalla destra, mantenendola aderente a questa.

Il portabandiera è senza sciabola. È armato di pistola quando la truppa è in uniforme di marcia.

170. — Lo Stendardo, *a cavallo,* viene tenuto nella posizione di port-lance, sia da fermo che in marcia e nello sfilamento.

(1) Per lo Stendardo ed il Labaro si seguono le stesse prescrizioni stabilite per la Bandiera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente regolamento.

Per renderlo più visibile dovrà essere applicato al normale calcio un *falso-calcio* in metallo nichelato (circ. 4280 in data 22 maggio del comando corpo S. M. diretta ai comandi di C. A.) di lunghezza tale che l'asta, dalla base della freccia al fondo del puntale, venga ad avere le dimensioni di m. 2,18.

171. — *La bandiera saluta esclusivamente le LL. MM. il Re e la Regina in ogni circostanza di tempo e di luogo.*

Da *fermo* il saluto si esegue:

— con la *Bandiera,* impugnandone con la sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, e inclinandola avanti con ambo le mani in modo che il drappo risulti a m. 0,25 da terra;

— con il *Labaro* e con lo *Stendardo* (a piedi o a cavallo), sollevandolo alquanto verticalmente con la mano destra e abbassandolo quindi innanzi, in modo che l'asta resti orizzontale e fermata sotto l'ascella.

Nello sfilamento:

— se *a piedi,* inclinando la Bandiera (Labaro o Stendardo) in avanti di circa 45°. Il braccio destro asseconda il movimento spostandosi leggermente indietro e girando il dorso della mano esternamente; la mano sinistra scorre alquanto in alto lungo l'asta di modo che il braccio risulti teso in avanti e pressochè orizzontale.

— se a *cavallo* (Stendardo), come da fermo;

— se in *bicicletta*: il *Labaro* non esegue il saluto.

172. — La Bandiera è sempre scortata da un reparto d'onore, non inferiore ad una compagnia (od unità equivalente), e da due sottufficiali di scorta scelti normalmente tra i più elevati in grado del reggimento. Questi, quando la Bandiera non è inquadrata nel reparto (formazione a massa), la seguono a 2 passi.

Di massima il reparto d'onore, anche se isolato, ha con sè la musica o la fanfara.

173. — La Bandiera è ricevuta dal reggimento con diverse modalità a seconda che essa è custodita nello stesso luogo ove trovasi il reggimento, oppure in altra località.

Nel *primo caso,* il reggimento si schiera in parata presso il luogo ove la Bandiera è custodita.

L'aiutante maggiore del battaglione (o gruppo) di destra, l'ufficiale portabandiera e i due sottufficiali di scorta, con la sciabola inguainata (1), si recano a prendere la Bandiera.

Nel ritorno l'aiutante maggiore ed i sottufficiali di scorta hanno la sciabola sguainata (1).

Al comparire della Bandiera il reggimento presenta le armi; i trombettieri ed i tamburini suonano la *marcia al campo*, quindi la musica intona la *marcia Reale*, seguita dall'Inno « Giovinezza ».

Giunta la Bandiera al posto per essa stabilito, il comandante del reggimento fa rimettere le armi al piede (o al fianco); l'aiutante maggiore saluta e ritorna al suo posto di schieramento.

Nel *secondo caso*, la compagnia di destra dello schieramento, preceduta dalla musica o fanfara, si reca a prendere la Bandiera. Il portabandiera marcia a fianco del comandante del plotone di testa, l'aiutante maggiore in 2ª del battaglione a fianco del portabandiera, i due sottufficiali di scorta in coda al plotone di testa; tutti con la sciabola inguainata (1). Giunta al luogo ove si trova la Bandiera, la compagnia si regola come è detto per il reggimento. La Bandiera prende il posto per essa stabilito nella compagnia isolata. L'aiutante maggiore in 2ª si dispone alla sinistra del portabandiera. La musica che accompagna il reparto suona durante il percorso, sia all'andata che al ritorno.

Giunta la compagnia, con la Bandiera, nella località ove il reggimento è schierato, questo presenta le armi. La Bandiera, con relativa scorta, va a collocarsi nel posto stabilito; il reggimento rimette le armi al piede (o al fianco); l'aiutante maggiore saluta e riprende il suo posto di schieramento.

Il battaglione o la compagnia isolati, in entrambi i casi, si regolano in analogia.

174. — Identica cerimonia, in senso inverso, si svolge per riportare la Bandiera al posto ove è custodita.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

---

(1) Sempre quando il reggimento — se di arma a piedi — non sia in uniforme di marcia. Se i sottufficiali di scorta sono sergenti maggiori o sergenti, essi sono armati di sciabola mod. 29 da fanteria.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

St. Vincent (Aosta).

La società anonima « Fons Salutis » accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale d'ingresso allo stabilimento idropinico.

Il grand hôtel Billia, l'hôtel Roma e l'albergo Leon d'Oro accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe normali, pubblicate dall'organo governativo del turismo, al personale dipendente dall'amministrazione della guerra e alle loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura agli ufficiali e personali civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.

L'albergo Voltaggio, del Centro e Roma accordano lo sconto del 10 per cento, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Touring Club Italiano.

Godiasco.

Tanto le « Terme di Salice », quanto gli albergatori del luogo, accordano ai personali suddetti la riduzione del 25 per cento sui prezzi di tariffa.

Valdieri.

Le RR. terme di Valdieri accordano al personale dell'amministrazione militare e relative famiglie la riduzione del 40 per cento sull'importo delle cure.

Vinadio.

La direzione del grand hôtel Terme di Vinadio concede al personale dipendente dall'Amministrazione militare il 10 per cento di sconto sulla retta di pensione, ed il 40 per cento sui prezzi delle cure, come da listino, per i periodi intercorrenti tra l'apertura ed il 20 luglio, e tra il 20 agosto e la chiusura.

L'albergo « Tre Corone » concede, ai detti personali, il ribasso del 10 per cento dal 15 luglio al 30 agosto, e del 15 per cento, negli altri periodi, sui prezzi segnalati alla Federazione alberghi e turismo per l'anno 1935.

Garessio.

La società anonima Fonti S. Bernardo concederà ai personali suddetti tutte le facilitazioni che si praticano abitualmente nella stagione di cura.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Monticelli Bagni (Parma).

La direzione delle Terme Borrini pratica, a favore degli ufficiali, personale civile dell'amministrazione militare, e rispettive famiglie lo sconto del 20 per cento sulla tariffa normale delle cure e lo sconto del 10 per cento sulle rette alberghiere.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Lomaso (Trento).

La società anonima Terme di Comano (Staz. alpina termale) accorda agli ufficiali e al personale dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la tariffa ridotta sui bagni (25 per cento circa di differenza su quella ordinaria) e la tariffa di L. 30 giornaliere per la pensione al Grand hôtel Terme e alla pensione Villa Vianini e L. 18 giornaliere per l'albergo Savoia. Le dette facilitazioni riguardanti sia i bagni che le pensioni vengono applicate tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto.

Roncegno (Trento).

La società Acque minerali stabilimento bagni e grande albergo concede agli ufficiali in servizio permanente effettivo e al personale civile dell'amministrazione militare uno sconto del 10 per cento sulle cure di quelle Terme e così anche per i prezzi praticati per le pensioni dell'albergo annesso.

Pejo (Trento).

L'albergo Zanella concede agli ufficiali in s.a.p. e al personale civile dell'amministrazione militare le seguenti facilitazioni: per una pensione di 1ª classe L. 28, per una pensione di 2ª classe L. 22 (sconto 10 per cento).

L'albergo Miramonti concede ai detti personali uno sconto del 10 per cento sul prezzo di soggiorno nell'albergo per la durata di almeno 15 giorni.

L'albergo Vioz, ai detti personali, concede lo sconto dell'8 per cento sui prezzi.

Recoaro (Vicenza).

Gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici e gli alberghi e pensioni dell'Azienda Autonoma di cura concedono agli ufficiali la riduzione del 50 per cento sui prezzi delle cure. Gli altri alberghi e pensioni, invece, concedono, normalmente, le seguenti facilitazioni: nei mesi di giugno e settembre, una riduzione del 30 per cento sui prezzi; nei mesi di luglio ed agosto una riduzione del 10 per cento sui prezzi stessi.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Grado.

Il grand hôtel Metropol concede agli ufficiali e al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie lo sconto del 5 per cento sui conti, per il periodo invernale.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Riolo dei Bagni.

Ai personali di cui sopra la società Terme di Riolo dei Bagni offre la riduzione del 25 cento (civili) e 30 per cento (militari) sugli abbonamenti per l'ingresso al Parco e per le cure idrotermali.

L'albergo del Gallo offre una riduzione del 10 per cento sui conti di albergo e di ristorante.

L'albergo Italia, la riduzione del 20 per cento sui conti d'albergo e ristorante.

Castel S. Pietro dell'Emilia.

L'amministrazione delle Terme, al personale dell'amministrazione militare e alle rispettive famiglie, accorda lo sconto del 25 per cento sull'importo delle cure e del 10 per cento sulle pensioni.

Gli altri alberghi del luogo concedono lo sconto del 10 per cento sulle pensioni.

Porretta Terme (Bologna).

Agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie i seguenti alberghi concedono lo sconto del 10 per cento tanto sui conti di albergo quanto su quelli di ristorante: Albergo Italia, Albergo Cimone, Albergo Tripolitania, Pensione hôtel Porretta, Pensione Monari Costa, Albergo Campana, Pensione Salus.

La società delle Terme accorda la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario d'ingresso, e del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali — esclusi ingressi e cure isolate — agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della M.V.S.N., tanto in attività di servizio che pensionati, restando esclusi gli ufficiali in congedo, personale civile dell'amministrazione militare e in genere le famiglie.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La società delle RR. terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati ed invalidi di guerra e il 50 per cento ai sottufficiali e soldati in servizio sull'importo degli abbonamenti alle cure. Concede, inoltre, la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli stabilimenti agli ufficiali in s. p. e., che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della direzione dell'ospedale militare di Firenze. Gli ufficiali, pertanto, che desiderano usufruire di tali riduzioni, chiederanno per il tramite dell'amministrazione militare, cui sono in forza, tale lettera alla Direzione dell'ospedale militare suddetto.

L'hôtel Majestich (2ª categoria) offre ai signori ufficiali, sottufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la pensione di L. 25 per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre; e L. 27 per i mesi di agosto e settembre. Nella pensione è compreso il vino, ma è escluso il servizio in ragione del 10 per cento.

L'hôtel de France e Quirinale (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione completa di L. 26 al giorno per i mesi di maggio, giugno, luglio ed ottobre; e di L. 29 al giorno per i mesi di agosto e settembre, fino al 20. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Per le famiglie ulteriore sconto da convenirsi volta per volta.

L'hôtel de la Ville (1ª categoria) offre ai personali sopraindicati la pensione completa di L. 26 al giorno per i mesi di aprile, maggio, giugno ed ottobre e novembre; e di L. 28 per i mesi di luglio, agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Accetta, inoltre, i forfaits dell'Ente Autonomo di cura, con la riduzione del 5 per cento.

L'albergo Massimo d'Azeglio (3ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione completa di L. 22 al giorno per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre e di L. 25, al giorno, per i mesi

di agosto e settembre. Nella pensione è compreso il vino, ma è escluso il servizio.

L'albergo Manzoni (3ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione completa di L. 25 al giorno per i mesi di maggio, giugno, e ottobre; e di L. 27 per i mesi di luglio, agosto e settembre. Nella pensione è compreso il vino ma è escluso il servizio. Garage gratuito.

L'albergo pensione Colonna (3ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione di L. 24 per i mesi di maggio, giugno, luglio ed ottobre; e di L. 27 per i mesi di agoto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio; per le famiglie ulteriori condizioni da convenirsi. Garage in albergo gratuito.

Livorno.

La direzione delle Sorgenti « Acque della Salute » accorda agli ufficiali del R. esercito, come agli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e relative famiglie, lo sconto del 50 per cento sull'abbonamento e sui biglietti d'ingresso allo stabilimento « Acque della Salute » con diritto alle bibite, e lo sconto del 25 per cento sulle cure speciali. (bagni minerali, docce ascendenti, inalazioni, irrigazioni vaginali e bagni intestinali coll'apparecchio Enterocleaner). Inoltre a tutti coloro che avranno contratto pensione al Terminus Grand Hôtel Corallo, annesso allo stabilimento di cura, verrà accordato l'ingresso gratuito allo stabilimento stesso, sempre con diritto alle bibite.

Il Terminus Grand Hôtel Corallo offre ai suddetti personali la pensione completa di L. 24 per i mesi di giugno e settembre; e di L. 30 per i mesi di luglio e agosto, oltre la percentuale per il servizio del 10 per cento sui conti, superiori alle L. 250, altrimenti il 15 per cento. Nel prezzo della pensione è compreso l'ingresso gratuito con diritto alle bibite.

Bagni di Casciana.

La ditta concessionaria delle Terme di Casciana accorda agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e rispettive famiglie, la riduzione del 50 per cento sulle tariffe dei bagni per i mesi di maggio e giugno, e dal 16 settembre al 21 ottobre; e del 35 per cento sulle tariffe dei bagni, dal 1° luglio al 16 settembre.

Il Grand hôtel, l'hôtel delle Terme e Villa Margherita (1ª categoria) accordano ai suddetti personali la riduzione del 20 per cento sui prezzi di pensione.

L'hôtel Roma (1ª categoria) offre ai suddetti personali la pensione di L. 22 giornaliere escluso il vino ed il servizio.

L'hôtel Vittoria (2ª categoria) offre ai suddetti personali la pensione di L. 20 al giorno, compreso il vino ed il servizio.

La Pensione Stella (1ª categoria) ai personali suddetti, offre la pensione di L. 22 al giorno, compreso il vino ed escluso il servizio.

L'albergo « La Toscana » (2ª categoria) offre ai suddetti personali la pensione di L. 19 al giorno compreso il vino (garage gratuito).

Bagni di Chianciano.

Le Terme di Chianciano (linea Roma-Firenze) specializzate per la cura delle malattie del fegato, accordano per tutta la durata della stagione 1935 a tutti gli ufficiali in S. P. E. ai sottufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie, moglie e figli minorenni a carico, la riduzione del 10 per cento sui prezzi di tutti gli abbonamenti sia per le bibite che per i bagni di 1ª e 2ª classe, i quali abbonamenti comprendono come minimo un periodo di 12 giorni per le bibite ed una serie di 10 bagni.

L'hôtel Salus (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione di L. 27 per ciascuna persona; ma se occupano una camera a due letti, la detta quota è ridotta a L. 25. In tali prezzi è compreso il vino ma è escluso il servizio.

L'albergo Moderno (2ª categoria) offre ai suddetti personali e rispettive famiglie la pensione di L. 22,50 al giorno per i mesi di maggio, giugno ed ottobre, occupando sia una camera ad un posto che a due; e L. 25 per i mesi di luglio, agosto e settembre occupando una camera matrimoniale e di L. 27 occupando una camera ad un posto. In detti prezzi è escluso il vino.

Il Savoia Palace hôtel (1ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione di L. 35 dal 1° maggio al 31 ottobre, compreso il vino ed escluso il servizio.

L'albergo Centrale (2ª categoria) offre ai personali suddetti lo sconto del 10 per cento sui prezzi che praticherà nel corso della stagione a seconda dei mesi.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Acquasparta (Perugia).

Agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione e rispettive famiglie la Società Acqua Minerale Naturale « Amerino » accorda lo sconto del 20 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla sorgente.

Il Grande Albergo « Amerino » accorda ai suddetti personali, sui prezzi che pratica abitualmente, il 15 per cento per i mesi di giugno, luglio e settembre; e il 10 per cento per il mese di agosto.

Viterbo.

Le terme di Viterbo (O.N.D.) accordano agli ufficiali medici la cura gratuita, ed alle loro consorti e figli la riduzione del 50 per cento sulle cure stesse. Agli altri ufficiali ed impiegati dipendenti dal ministero della guerra e rispettive famiglie il 50 per cento sulle cure, purchè provvisti della tessera del Dopolavoro dell'anno XIII.

Civitavecchia.

Il Grand hôtel Terme con annesso stabilimento termale, ai suddetti personali, pratica, per la pensione — servizio compreso — un prezzo che va da un minimo di L. 31 ad un massimo di L. 40. Inoltre, per 15 bagni il prezzo di L. 135, per 15 bagni con fanghi parziali L. 185, per 15 bagni con fanghi totali L. 225 (assistenza medica e biancheria compresa).

Fiuggi (Fonte).

L'albergo pensione Europa accorda agli ufficiali e loro famiglie il 10 per cento sui prezzi che pratica nel corso della stagione.

Vicarello (Roma).

Ai suddetti personali le Terme Apollinari accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Caramanico (Chieti).

Lo stabilimento balneo-termale « La salute » accorda agli ufficiali e al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la riduzione del 15 per cento per i mesi di giugno, luglio e settembre e del 10 per cento per il mese di agosto. Inoltre, i seguenti alberghi-pensioni praticano la riduzione del 15 per cento:

Albergo-pensione Arsini Ernestina; albergo-pensione Arsini Anna; albergo-pensione D'Amico Maria; albergo-pensione De Angelis Maria Assunta; albergo-pensione Colacito Eugenio; albergo-pensione Colacito Ernestina.

Isernia (Campobasso).

Albergo Roma: camera L. 5, colazione L. 1,70, pranzo L. 5,50, cena L. 5, compreso il servizio.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

Albergo « Ristorante Terme »: pensione L. 18 al giorno.

Albergo « Adriatico-Roma: pensione L. 18 al giorno.

Terme di Acquasanta: riduzione del 25 per cento per i bagni in piscina.

S. Cesaria (Lecce).

S. A. Saverio Sticchi, concessionaria delle RR. Terme: riduzione del 25 per cento.

Hôtel « La salute »: riduzione del 10 per cento.

Ortona a Mare (Chieti).

Albergo ristorante « Vittoria »: riduzione del 10 per cento.
Albergo ristorante « Buon Gusto »: riduzione del 10 per cento.
Stabilimento balneare « Venere »: riduzione del 10 per cento.

Pescara Porta Nuova.

Grand hôtel Pescara: riduzione del 15 per cento.

Rivisondoli (Chieti).

Albergo « Reale »: per ogni singola persona pensione completa di L. 20.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Castellammare di Stabia.

Stabilimento municipale Terme Stabiane: riduzione del 20 per cento sui seguenti prezzi: bagno di lusso L. 11; di 1ª classe L. 10; di 2ª classe L. 9; fanghi (ogni cassetta) L. 8; irrigazioni vaginali L. 5,50; doccia L. 10; tutto compreso, anche l'ingresso. L'ingresso per coloro che fanno solo la cura idropinica L. 2,50. Sugli abbonamenti a 10 o 15 bagni, fanghi, irrigazioni o doccie lo sconto sarà invece del 5 per cento.

Stabilimento acqua ferrata del Molino: dall'apertura dal 20 luglio e dal 16 settembre alla chiusura, sconto del 10 per cento sui seguenti prezzi: distinto L. 7,50; 1ª classe L. 5; 2ª classe L. 4. Dal 21 luglio al 15 settembre sconto del 15 per cento sui seguenti prezzi: distinto L. 10; 1ª classe L. 7; 2ª classe L. 5; per gli abbonamenti sconto supplementare del 10 per cento.

Albergo ristorante « Fontana »: sconto del 10 per cento sui seguenti prezzi: camera ad 1 letto da L. 7 a L. 12; a 2 letti da L. 16 a L. 19; pensione da L. 22 a L. 25; pasti: colazione completa L. 3, colazione mezzodì L. 9; pranzo sera L. 12. Oltre servizio e tassa di soggiorno.

Ristorante e pensione « Tolino »: sconto del 20 per cento sulla pensione completa ordinaria che è di L. 25 al giorno composta: camera, caffè latte e burro, colazione di due piatti, formaggio e frutta, pranzo idem escluso il vino.

Pozzuoli.

Terme del Cantarello: sconto del 25 per cento sulla seguente tariffa: bagni di 1ª classe L. 5; bagni di 2ª classe L. 3; applicazione di un fango L. 5. Pensione completa, compresa la cura delle acque termo-minerali, L. 35 al giorno per ogni persona.

Terme sociali di Costanza: sconto del 10 per cento sulla tariffa ordinaria.

Stabilimento termale « Le migliori acque » sconto del 50 per cento sui prezzi di tariffa.

Terme di Terracciano: riduzione del 25 per cento sui prezzi di tariffa.

Terme « La salute » sconto del 20 per cento per le cure delle acque termali, sconto del 15 per cento per le cure di fanghi e di stufe e sconto del 12 per cento sulla pensione.

Terme Puteolane, sconto del 50 per cento sui prezzi di listino ad eccezione dei massaggi e della pensione completa per i quali, in via eccezionale, è concesso lo sconto del 20 per cento.

Bagnoli (Napoli).

Terme di Leo: ai detti personali offrono i seguenti prezzi:

Camere mobiliate, con 2 o più letti, L. 10 a persona con diritto a bagni di mare gratuiti in apposito chalet a mare. Bagni termali L. 3; fanghi e bagni L. 8. Volendo il vitto, L. 8 a pasto ogni persona. Caffè L. 0.60; caffè e latte L. 0,80, pane L. 0,30. A richiesta degli interessati le Terme offrono l'uso della cucina annessa alla camera con l'aumento di L. 2 al giorno per persona.

Agnano (Napoli)

Terme di Agnano: sull'importo degli abbonamenti alle cure accordano i seguenti sconti: 25 per cento agli ufficiali e sottufficiali; 25 per cento al personale civile dell'amministrazione militare; 10 per cento alle famiglie (moglie e figli).

Ischia.

Hôtel pensione Angarella: agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie, sconto del 10 per cento sulla pensione giornaliera di L. 22,50 e di L. 25.

Albergo Eponeo: ai predetti personali, sconto del 20 per cento sulla pensione giornaliera di L. 20, L. 25, e L. 30.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Arta (Udine).

Lo stabilimento balneo-termale accorda agli ufficiali in S. P. E. ed al personale civile dell'amministrazione militare lo sconto dal 20 al 25 per cento per ciascun bagno di acqua solfo-magnesiaca; e lo sconto del 20 per cento sull'uso dell'acqua come bibita.

Il comune da parte sua concede l'esenzione dell'imposta di cura e soggiorno agli ufficiali del R. esercito, R. marina, R. aeronautica in S. P. E. (esclusi però i membri di famiglia), anche in considerazione che l'imposta è applicata in misura minima da L. 8 a L. 14 per tutto il periodo di soggiorno.

Gli albergatori pure concedono lo sconto del 15-20 per cento sui prezzi di pensione ai detti personali, (comprese le famiglie).

Abano.

Lo stabilimento Menegolli (Abano-Paese) accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione; del 20 per cento sulle cure; oppure a forfait del 15 per cento.

Lo stabilimento hôtel Cortesi Maggiorato (Abano-Terme) accorda ai predetti personali lo sconto del 10 per cento sulla tariffa nel periodo invernale (novembre-marzo) e del 5 per cento nel periodo estivo (aprile-ottobre).

Lo stabilimento Due Torri concede lo sconto del 15 per cento sui prezzi di pensione.

Lo stabilimento hôtel Todeschini ed Orologio accorda la riduzione del 10 per cento sul prezzo di pensione e del 20 per cento su quello delle cure.

L'hôtel Trieste e Vittoria applica lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione e del 25 per cento sulle tariffe delle cure.

Lo stabilimento « Termale Roma » concede la riduzione del 10 per cento sulla pensione.

Monteortone.

Lo stabilimento termosolforoso Giacon accorda lo sconto del 20 per cento sulle tariffe pubblicate sull'« Enit ».

Battaglia Terme (Montegrotto).

Stabilimento termale « Alla Stazione » pensione completa di 1ª classe a L. 25 giornaliere; 2ª classe L. 18.

Montegrotto Terme (Padova).

Lo stabilimento « Uniche Premiate Terme Preistoriche » concede agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie le seguenti facilitazioni: 1° reparto: pensione a L. 27 al giorno con cura, vitto e alloggio; pensione a L. 23 al giorno compresi cura, vitto, alloggio (incluso vino). 2° reparto: pensione unica a L. 17 al giorno, comprendente cura, vitto e alloggio (vino compreso).

Alle sopraindicate tariffe va aggiunta la tassa di soggiorno in ragione di L. 5 per persona per una volta tanto.

Lo stabilimento « Terme Neroniane di Montegrotto » concede lo sconto del 15 per cento sull'importo delle rette di listino.

CORPO D'ARMATA DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Stabilimento balneo-termale: bagno L. 3,25, camera ad un letto L. 9; camera a 2 letti L. 14. Vitto per una persona L. 18, per due persone L. 34. Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio

e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Alì Marina (Messina).

Terme Granata Cassibile di Alì Marina: sconto del 20 per cento sul prezzo degli alloggi e dei bagni termali.

Stabilimento Granata Cassibile: sconto del 20 per cento sul prezzo della camera d'albergo e ristorante e su quello dei bagni.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale del luogo offre lo sconto del 20 per cento sui prezzi per i bagni e su quelli dell'alloggio; lo sconto del 10 per cento sul ristorante.

Sciacca (Agrigento).

Lo stabilimento balneo-termale pratica ai personali suddetti i seguenti prezzi per ogni bagno nello stabilimento e per ogni stufa nelle grotte di S. Calogero: L. 6 anzichè L. 8; e l'hôtel Fazello quello del 20 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 11 a L. 9); pasti a prezzo fisso L. 8 (escluso il vino); ribasso del 10 per cento sulle note del ristorante.

Albergo « Nuova Italia » ribasso del 10 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 7,70 a L. 7); pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 7 (escluso il vino). Sconto del 15 per cento sulle note del ristorante.

Acireale (Catania).

Stabilimento balneo-termale di S. Venera: sconto del 12 per cento sulla tariffa in vigore.

Grand hôtel des bains Terme di S. Venera: sconto del 20 per cento sulla pensione e del 25 per cento sui prezzi delle camere.

Per ottenere i ribassi di cui sopra occorre presentarsi muniti di tessera o di documenti di riconoscimento.

CORPO D'ARMATA DELLA SARDEGNA.

Sardara (Cagliari).

Lo stabilimento balneo-termale del luogo concede al personale dipendente dall'amministrazione della guerra, e rispettive famiglie, lo sconto del 30 per cento sulle tariffe ordinarie.

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco delle notizie di carattere militare di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, deve intendersi vietata la divulgazione, allegato al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1934, n. 258, ove è detto: « Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la guerra », deve leggersi: « Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - ALL'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - ALL'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7109429) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6779)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1935 - ANNO XIII — 31 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 387 - 31 maggio 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1935-1936 . . . . . *Pag.* 1250

» 388 - 31 maggio 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per l'anno scolastico 1935-1936 . . . . . » 1313

PARTE SECONDA

Circolare N. 387. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1935-1936.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1935 - Anno XIII.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1935-1936 è indetto un concorso per le seguenti ammissioni al primo anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino:

A) Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:

210 allievi, al corso di fanteria,
27 allievi, al corso di cavalleria,
5 allievi, al corso di sussistenza.

B) Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:

84 allievi, al corso di artiglieria,
24 allievi, al corso del genio.

I corsi avranno inizio il 1° novembre 1935.

2. — Il ministero si riserva in qualunque tempo la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

Il concorso si svolge con l'osservanza delle modalità che seguono.

Requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione.

3. — Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° alla data della presente notificazione di concorso,

siano cioè nati nel periodo dal 31 maggio 1913 al 31 maggio 1918;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei giusta le disposizioni di cui ai nn. dal 16 al 30;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre, o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato;

g) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;

diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

diploma di licenza di un R. istituto nautico;

diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

h) superino gli esami di cui al successivo n. 4, salva, per i giovani licenziati dai collegi militari, l'eccezione di cui al n. 72;

i) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Milizia V. S. N. o a reparti avanguardisti;

l) siano stati giudicati meritevoli di proseguire gli studi in un'accademia militare, se rivestano la qualità di allievo dei collegi militari, in conformità del n. 69.

4. — I concorrenti, salvo l'eccezione prevista per i licenziati dai collegi militari dal n. 72, saranno sottoposti alle seguenti prove:

un esame scritto di cultura storica (durata 5 ore);

un esame orale di matematica (durata 20 minuti);

un esame orale di geografia (durata 20 minuti);

su programma comune per le ammissioni ai varî corsi (vedasi l'allegato 1).

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno tutti sottoposti anche ad un esame orale complementare di matematica (durata 30 minuti), in base al programma di cui all'allegato 2.

5. — *I sottufficiali in servizio effettivo* che riuniscano determinati requisiti, verranno anch'essi ammessi ai predetti corsi ordinari nel limite numerico di posti ad essi riservati dal vigente testo unico delle disposizioni sul reclutamento ufficiali.

Le ammissioni in parola si effettueranno per concorso sotto le condizioni e con le modalità previste dalla circ. 388 *giornale militare* c. a.

6. — *Gli allievi dei collegi militari,* candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno iscritti d'ufficio al concorso (senza cioè d'uopo di presentazione della domanda prescritta per gli altri concorrenti), a cura dei comandi dei rispettivi collegi, osservandosi al riguardo le disposizioni di cui ai successivi numeri dal 67 al 74.

Tali allievi sono inoltre dispensati dal presentare i documenti previsti per gli altri concorrenti di cui al successivo n. 11, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *b*) ed *i*) del numero stesso.

7. — *Per i cittadini italiani residenti all'estero,* si osserveranno le disposizioni di cui ai successivi numeri dall'82 all'87.

Presentazione delle domande di ammissione.

8. — La domanda d'ammissione, redatta su carta bollata da lire quattro e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di mi-

litare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o dal tutore, deve essere indirizzata al comando dell'accademia prescelta.

Essa deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 luglio 1935 al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi per i quali è in corso la nomina ad ufficiale; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

Si avverte che anche le domande degli orfani di guerra dovranno essere in carta bollata, come per gli altri concorrenti.

9. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità dell'aspirante, e residenza del padre o della madre, o del tutore;

b) arma o corpo prescelto. È data facoltà di designare un'altra arma o il corpo di sussistenza in linea subordinata, per il caso che l'aspirante non ottenesse l'ammissione al corso prescelto in linea principale. Si avverte al riguardo che, in conformità del n. 75, i candidati aspiranti in linea subordinata ad una determinata arma o al corpo di sussistenza saranno iscritti, nella graduatoria d'ammissione a tale arma o corpo, in coda a tutti i candidati che l'abbiano richiesto in linea unica o principale, conservando tra di loro l'ordine di merito, e salva in ogni caso la precedenza agli allievi dei collegi militari, di cui al n. 72;

c) località nella quale il concorrente desidera sostenere l'esame scritto di cui al n. 4, tenendo presenti le sedi di esami indicate al n. 41;

d) indicazione della sezione del Partito N. F., o dei Fasci Giovanili di Combattimento, o dei G.U.F., ovvero del reparto Milizia V. S. N. o di avanguardista cui il concorrente appartenga;

e) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il concorrente sia stato eventualmente allievo (ed in quale periodo) dei collegi militari ovvero delle RR. accademie navale o aeronautica, e indicazione dei motivi per i quali lasciò l'istituto;

g) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

10. — La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato al n. 8.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai candidati la designazione di altra arma o corpo in sostituzione di quelli prescelti a sensi della lettera *b*) del n. 9 nella domanda già presentata, nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza indicato nella domanda stessa.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

11. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) titolo originale di studio. Potrà peraltro essere esibito in via provvisoria un certificato in carta legale (L. 4), rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1936 tale certificato col diploma originale.

Ove il titolo fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 4) rilasciato dall'ufficio dello stato civile, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

d) certificato di penalità in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (31 maggio 1935), rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il Tribunale; ovvero rilasciato dal

casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento; detto certificato sarà prodotto solamente dai concorrenti che rivestano la qualità di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati;

e) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (31 maggio 1935), rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto; detto certificato sarà prodotto solamente dai concorrenti che rivestano la qualità di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati;

f) certificato in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (31 maggio 1935) dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; detto certificato sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati;

g) domanda su carta bollata da L. 6 diretta al ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione.

Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907 n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

h) atto di assenso (carta da bollo da L. 8) del padre, o, in mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Quest'atto di assenso deve essere

redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito e vidimato dal prefetto. Detto documento sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati, che non abbiano compiuto il 21° anno di età;

i) certificato in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente bando (31 maggio 1935), attestante la iscrizione al Partito N. F., o alla M.V.S.N., o ai G.U.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai reparti avanguardisti.

Per i candidati iscritti al P.N.F., ai G.U.F. ed ai Fasci Giovanili di Combattimento, il documento attestante l'iscrizione dovrà essere rilasciato dai Segretari Federali e per quelli iscritti alla M.V.S.N. od ai reparti avanguardisti, dai rispettivi comandi di legione. Non occorre la legalizzazione della firma del Segretario Federale.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Anche i documenti prodotti dagli orfani di guerra e dagli orfani dei caduti per la causa nazionale, sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Per gli allievi dei collegi militari si richiama il disposto del precedente n. 6, ultimo comma.

12. — I documenti prodotti in luogo dei diplomi originali di studio dai candidati che abbiano ottenuto l'ammissione, non saranno restituiti. Il solo diploma originale potrà essere restituito qualora l'allievo abbia lasciato l'accademia per dimissione, rinvio o ultimazione del corso, e sempre quando il titolare lo sostituisca con una copia autenticata, che rimarrà acquisita agli atti di ufficio.

13. — Gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per la causa nazionale presenteranno, unitamente alla domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio p. v., i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dai benefici ad essi concessi nelle ammissioni di cui al n. 76.

La condizione di orfano di guerra e di orfano di caduto per la causa nazionale si accerta mediante i certificati di cui al n. 127.

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

14. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto debbono accertarsi, sotto la loro personale responsabilità, che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai nn. 8 e 9, che siano corredate dei documenti di cui al n. 11 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

Analoghi accertamenti saranno compiuti dai comandanti dei collegi per i documenti esibiti dagli allievi di tali istituti.

A tali domande e relativi documenti uniranno i seguenti atti:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, copia del foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione;

c) per i concorrenti che siano allievi dei collegi militari, i documenti di cui al n. 71;

d) per i giovani non ancora arruolati, il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, un rapporto personale sul servizio prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

f) infine, *per tutti i concorrenti*:

il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie (lettera *f* del n. 3) e sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario. Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno essere raccolte, con ogni sollecitudine, a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR. ed estese, in doppio esemplare, su modello conforme a quello di cui all'alle-

gato 3, attenendosi strettamente alle indicazioni in esso contenute;

la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

Regolarizzazione dei documenti.

15. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il quinto giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande, e cioè entro il 5 agosto 1935, e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 33.

Visite mediche.

16. — Gli aspiranti residenti nel Regno saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare alla sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto di residenza.

Tali visite avranno luogo dal 5 al 20 agosto 1935.

17. — I candidati residenti nelle Colonie e nell'Egeo saranno visitati alle sedi dei rispettivi comandi.

18. — I comandi di corpo o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto, mano mano che le domande vengono presentate e comunque non oltre il 1° agosto 1935, trasmetteranno al comando del corpo d'armata da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma o corpo cui il candidato aspira in linea principale.

Copia di tale elenco sarà inviata contemporaneamente ai comandi delle accademie, con l'indicazione per i candidati che non siano allievi dei collegi militari, della sede prescelta per l'esame scritto.

19. — Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di corpo d'armata o delle autorità di cui al precedente n. 17, del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

20. — L'esito della visita di cui ai nn. 16 e 17 sarà comunicato agli interessati seduta stante; i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano richiedere visita di appello, o se vi rinuncino. Essi non avranno facoltà di designare la commissione di appello alla quale desidererebbero sottoporsi.

Gli aspiranti giudicati inabili anche nella visita d'appello, saranno definitivamente eliminati dal concorso.

21. — Le visite mediche di appello saranno effettuate a Verona e Napoli presso i rispettivi ispettorati di sanità, nonchè a Firenze, presso la scuola di applicazione di sanità militare, dal 5 al 15 settembre 1935, da tre speciali commissioni d'appello, costituite con le modalità indicate al n. 25.

A Verona saranno fatti affluire i giovani appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Udine e Trieste; a Firenze quelli dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna; a Napoli quelli dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia e Colonie.

22. — All'atto della presentazione alle accademie tutti i candidati, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno visitati dal dirigente il servizio sanitario, che dovrà limitarsi ad accertare se nel frattempo siano insorte infermità inabilitanti.

Composizione delle commissioni mediche.

23. — Le commissioni per la visita dei candidati residenti nel Regno, saranno composte del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominato dal comando di corpo d'armata.

24. — Le commissioni per la visita dei candidati residenti nelle Colonie, saranno composte del dirigente il servizio sanitario della Colonia (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

Le commissioni per la visita dei candidati residenti nell'Egeo saranno composte dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

25. — Le commissioni mediche di appello saranno costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri), designati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

26. — Nelle visite agli aspiranti alla cavalleria residenti nel Regno, parteciperà alle commissioni mediche, comprese quelle di appello, anche un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante di corpo d'armata.

27. — Per gli aspiranti alla cavalleria appartenenti alle Colonie ed alle isole dell'Egeo, parteciperà alle commissioni mediche un capitano od un ufficiale subalterno dell'arma, ed in mancanza, un ufficiale di artiglieria.

Attribuzioni delle commissioni mediche.

28. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle Colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se impermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per

quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno, infine, causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disartria) anche se in forma lieve.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

Tuttavia le commissisni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità di un ulteriore sviluppo.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso, e sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

29. — Al termine della visita medica accennata ai nn. 23 e 24, i comandi di corpo d'armata, delle Regie truppe coloniali e dell'Egeo trasmetteranno senza indugio ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, in linea unica o principale, i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun concorrente dichiarato idoneo o non idoneo, dovrà essere compilato un verbale separato, nonchè un riepilogo dei candidati, suddivisi in idonei, non idonei e non presentatisi.

I comandi di corpo d'armata e delle Regie truppe coloniali trasmetteranno inoltre direttamente al comando del corpo d'armata nella cui sede dovranno aver luogo le visite di appello, un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto visita di appello, a sensi del n. 20, con l'indicazione, per ciascuno, dell'arma o corpo prescelto ed allegandovi copia del verbale della visita.

30. — I candidati da sottoporre a visita di appello, nei termini indicati al n. 21, saranno invitati a presentarsi nel giorno che sarà indicato dai comandi dei corpi d'armata nelle cui sedi devono aver luogo le visite stesse.

Al termine di detta visita medica d'appello i comandi dei corpi d'armata di Verona, Firenze e Napoli trasmetteranno di urgenza i verbali delle visite stesse ai comandi delle

accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati ed un riepilogo dei candidati, suddivisi in idonei, confermati non idonei e non presentatisi.

Identificazione personale dei concorrenti.

31. — All'atto della presentazione all'esame scritto ed agli esami orali i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera del Partito N. F., ovvero dei Fasci Giovanili di combattimento o dei G.U.F., o della M. V. S. N. o di avanguardista.

Esclusioni dal concorso.

32. — Il ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi i giovani che per qualsiasi motivo non giudicasse conveniente ammettere alle accademie, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Trasmissione alle accademie delle domande di ammissione.

33. — Le domande con tutti i documenti allegati, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto, direttamente alle accademie di Modena e Torino, non oltre il 10 agosto 1935. I rispettivi comandanti cureranno sotto la loro personale responsabilità, che tali invii avvengano nel termine fissato.

I comandanti dei collegi si atterranno alle particolari disposizioni previste per gli allievi di tali istituti dai numeri dal 67 al 74.

34. — I comandi delle accademie richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno. Avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati che abbiano richiesto in linea subordinata la ammissione all'altra accademia, e le altre indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 76.

35. — Le domande e i documenti a corredo, presentati dai candidati che abbiano ottenuto l'ammissione, s'intendono acquisiti agli atti di ufficio, salva l'eccezione di cui al n. 12 per i diplomi originali di studio.

36. — I comandi delle accademie promuoveranno le preventive determinazioni del ministero nei seguenti casi:

a) quando risultino sul conto del candidato carichi penali o sfavorevoli informazioni sulla sua condotta;

b) quando i predetti carichi o informazioni riguardino persone di famiglia;

c) quando fra gli ascendenti o i collaterali del candidato si siano manifestate malattie a carattere ereditario;

d) quando, trattandosi di concorrenti che siano militari in servizio, taluna autorità gerarchica abbia espresso parere sfavorevole;

e) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sull'opportunità dell'ammissione al concorso.

Gli allievi dei collegi militari che non siano stati giudicati meritevoli di proseguire gli studi in un'accademia, saranno segnalati al ministero, per le sue determinazioni, direttamente dai comandi dei collegi, conforme al n. 71.

Ogni qualvolta risulti possibile, i comandi della accademie segnaleranno i singoli casi di cui al comma *c*) alle competenti commissioni incaricate della visita medica ai concorrenti.

37. — Anche i candidati per i quali non fossero intervenute tempestivamente le determinazioni del ministero, per quesiti, reclami, rapporti, informazioni o qualunque altra causa, saranno ugualmente invitati a sostenere l'esame scrit-

to, ma saranno avvertiti che la loro ammissione all'esame s'intende fatta con riserva. Di tali riserve sarà fatto cenno sugli elenchi nominativi dei candidati, che i comandi delle accademie debbono inviare ai comandi sedi di esami scritti, a sensi del n. 38.

38. — I comandi delle accademie faranno pervenire ai comandi di divisione, ai comandi delle truppe delle colonie e al comando dei presidi militari dell'Egeo, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami scritti di concorso, due elenchi nominativi, comprendenti, rispettivamente, i candidati all'ammissione alle armi di artiglieria o del genio, anche in linea subordinata, ed i candidati alle rimanenti armi e al corpo di sussistenza, che debbono sostenere gli esami nelle rispettive sedi.

39. — I candidati saranno invitati a presentarsi alla sede di esame nel giorno e nell'ora indicati al n. 41, a cura dei comandi delle accademie.

40. — I comandi delle accademie trasmetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 agosto 1935, un elenco alfabetico nominativo di tutti i candidati, per ciascuno dei quali saranno indicati la paternità, il distretto militare di appartenza (o corpo, per i militari in servizio), le armi od il corpo prescelti in ordine di preferenza; se sia allievo di un collegio militare; le sedi prescelte per sostenere l'esame scritto e tutti gli altri elementi che entrano nella determinazione delle graduatorie di ammissione.

In tali elenchi saranno riportati anche i nomi degli allievi dei collegi segnalati al ministero per le sue determinazioni, per non essere stati dichiarati meritevoli di proseguire gli studi in un'accademia. Peraltro, di tale circostanza sarà fatta esplicita menzione nella colonna annotazioni dello specchio.

Il comando dell'accademia di Torino trasmetterà al comando dell'accademia di Modena una copia dell'elenco dei concorrenti alle armi di artiglieria e del genio.

Per il 25 settembre 1935, i comandi delle accademie trasmetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) un elenco nominativo alfabetico dei

candidati eliminati dal concorso perchè non idonei fisicamente, ovvero per non essersi presentati agli accertamenti sanitari.

Modalità per lo svolgimento dell'esame scritto.

41. — L'esame scritto di cultura storica, avrà luogo il 24 agosto 1935, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

I candidati dovranno presentarsi ai detti comandi il 24 agosto 1935, alle ore 7,30.

La prova comincerà alle ore 8,30, ed avrà la durata di ore 5.

Il tema sarà dato dal ministero della guerra.

42. — Perderanno la facoltà di concorrere i candidati che, qualunque ne sia la causa, non saranno presenti al momento dell'appello.

43. — Per l'esame scritto i comandi di cui al n. 41 destineranno i locali e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

44. — I candidati dovranno presentarsi all'esame muniti dell'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dai comandi indicati al n. 41.

Ogni foglio sarà munito del timbro del comando e della firma dei membri della commissione di vigilanza di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

45. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante della divisione (o degli enti indicati al n. 41) e composta da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando della divisione (o degli enti indicati al n. 41) il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia interessata.

46. — Nel giorno di esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando della divisione o degli enti indicati al n. 41, la nota dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e al corpo di sussistenza, nonchè quella dei candidati alle armi di artiglieria e del genio (*anche in linea subordinata*) dalle quali cancellerà i nomi dei giovani non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulle note stesse il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato un nome di località, da tenersi segreto. Eviterà di assegnare ai candidati nomi di località troppo simili tra loro. In testa alle note medesime, il presidente indicherà la data, la divisione (o ente) presso la quale si è svolto l'esame, nonchè gli estremi della circolare che ha indetto il concorso.

47. — I candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, e le minute relative, scriverà in testa a ciascun foglio il nome di località che egli ha assegnato al candidato e l'ora della consegna.

È fatto tassativo divieto ai componenti la commissione di vigilanza di comunicare i nomi di località assegnati ai candidati.

48. — Al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale, nel quale sarà indicato: il numero dei presenti; il numero dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e al corpo di sussistenza; il numero dei candidati alle armi di artiglieria e genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata; il numero dei non presentatisi.

Il presidente della commissione invierà quindi in cinque buste distinte e suggellate, alla persona del comandante della divisione o degli enti indicati al n. 41:

il verbale sopra indicato;

i temi svolti dai candidati alle armi di fanteria, cavalleria e al corpo di sussistenza;

i temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata;

la nota dei concorrenti alle armi di fanteria, cavalleria e al corpo di sussistenza, con i corrispondenti nomi di località;

la nota dei concorrenti alle armi di artiglieria o del genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, con i corrispondenti nomi di località.

Su ciascuna busta sarà indicato il contenuto e la divisione militare (o ente) presso la quale si è svolto l'esame, nonchè gli estremi della circolare che ha indetto il concorso.

49. — Il comandante della divisione o degli enti indicati al n. 41 disporrà, al termine del giorno d'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'accademia di Modena, le buste suggellate, contenenti il verbale e i temi svolti da tutti i concorrenti;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, le buste con le note dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località. Il comandante del corpo d'armata di Bologna, tenuto presente il disposto del n. 52, trasmetterà al comando dell'accademia di Modena le buste relative ai concorrenti alle armi di artiglieria e genio e quindi le altre, man mano che riceverà l'avviso da detto comando, che i lavori svolti dai vari gruppi di candidati siano stati esaminati e definitivamente classificati.

Trasmetterà inoltre al comando di ciascuna accademia, un elenco nominativo dei candidati che hanno sostenuto l'esame, nonchè di quelli che non si siano presentati o che abbiano rinunciato all'esame.

50. — I candidati che nel corso dell'esame intendessero rinunciare al concorso, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza.

Classificazione del tema scritto.

51. — I temi saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* composta complessivamente di tre membri (compreso il presidente), scelti fra il personale insegnante, militare e civile, appartenente alle due accademie, e precisamente: due all'accademia di Modena e uno a quella di Torino.

Il presidente ed i membri della commissione saranno nominati dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

52. — Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 20 agosto 1935, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

I temi saranno esaminati e classificati distintamente per ciascuna divisione militare, o ente, in modo che gli esami orali possano avere inizio mentre prosegue la revisione degli scritti delle altre divisioni.

I temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e del genio saranno in ogni caso esaminati e classificati con precedenza su quelli svolti dai candidati alle rimanenti armi e al corpo di sussistenza.

53. — La classificazione dei lavori scritti si effettuerà a scrutinio segreto. A tal uopo i componenti della commissione procederanno dapprima a votazione segreta, per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo. Per i soli idonei si farà successivamente luogo a una votazione di classificazione, assegnando punti da 10 a 20.

54. — Il *punto di esame scritto* di ogni candidato si otterrà sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

55. — Saranno senz'altro eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

56. — Ai candidati di cui al numero precedente, sarà comunicata con ogni sollecitudine la dichiarazione di non idoneità emessa nei loro riguardi, a cura del comando di accademia alla quale il candidato ha chiesto di essere ammesso in linea principale o unica.

Ad essi saranno, in pari tempo, restituiti i documenti presentati per la partecipazione al concorso.

57. — I risultati dell'esame scritto degli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio, tanto in linea principale (o unica)

quanto in linea subordinata, saranno man mano comunicati contemporaneamente dal presidente della commissione esaminatrice al ministero della guerra (gabinetto del ministro e direzione generale personali civili e affari generali) e al comando dell'accademia di Torino, mediante elenchi nominativi, numerati progressivamente e contenenti l'indicazione della divisione militare (o ente) presso la quale l'esame stesso si è svolto, compilati com'è detto al seguente comma.

Ultimata la classificazione di tutti i temi scritti, il presidente della commissione esaminatrice rimetterà al ministero della guerra (gabinetto del ministro e direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 ottobre 1935, un elenco generale nominativo in cui saranno inscritti, prima i candidati idonei e successivamente, i non idonei, quelli ritiratisi dall'esame e quelli non presentatisi, apponendo per ciascuno il risultato delle votazioni di idoneità e di classificazione e, infine, indicando le armi od il corpo prescelti, in ordine di preferenza.

Modalità per lo svolgimento degli esami orali comuni alle due accademie.

58. — Gli esami orali si svolgeranno a Modena, presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria.

Man mano che siano stati esaminati e classificati i temi svolti presso una stessa divisione militare, giusta il n. 52, il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano invitati direttamente i concorrenti che abbiano riportato nell'esame scritto un punto non inferiore a 10/20, a presentarsi alla sede dell'accademia predetta per sostenere gli esami orali di matematica e geografia, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

I candidati alle armi di artiglieria e del genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, saranno invitati a presentarsi con precedenza sugli altri concorrenti.

Il cennato comando comunicherà, per opportuna conoscenza, al comando della R. accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio, le date di presentazione agli orali fissate per gli aspiranti all'accademia di Torino.

In caso di impedimento è in facoltà dei rispettivi comandi di accademia e scuola di applicazione di rimandare la presentazione ad altro giorno.

59. — Ai candidati residenti nelle Colonie e nell'Egeo saranno, a cura del comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente, perchè possano giungere in tempo utile per sostenere gli esami orali.

È in facoltà dei rispettivi comandi di accademia e scuola di applicazione di stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle Colonie o dell'Egeo con ritardo.

60. — La commissione esaminatrice sarà presieduta dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola d'applicazione di fanteria. Essa sarà composta complessivamente di 7 membri (compreso il presidente), scelti possibilmente fra il personale insegnante militare e civile appartenente alle due accademie e, precisamente 4 all'accademia di Modena e 2 a quella di Torino. La commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, formate ciascuna di 1 presidente e 2 membri, rispettivamente per la matematica e la geografia. Di ciascuna sottocommissione farà parte un rappresentante dell'accademia di Torino.

I membri della commissione saranno nominati dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante dell'accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

61. — Gli esami orali si svolgeranno, contemporaneamente per la matematica e la geografia, nel periodo 5 settembre-20 ottobre 1935. Ciascun candidato sarà possibilmente esaminato in due giorni consecutivi.

Gli esami saranno tenuti in forma pubblica e avranno luogo su tre numeri dei programmi (allegato 1) estratti a sorte dal candidato.

62. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di ritirarsi, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione esaminatrice.

63. — Per ciascun candidato ogni sottocommissione procederà anzitutto a una votazione segreta per stabilire se sia idoneo o non idoneo. Gli inidonei saranno eliminati dal concorso.

Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classificazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e proclama il voto d'esame della prova orale.

64. — *Il punto di merito complessivo* in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria ed al corpo di sussistenza, è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti nella prova scritta e nelle prove orali (nn. 54 e 63).

65. — I risultati delle votazioni, sia di idoneità, sia di classificazione, saranno riportati man mano in elenchi compilati in triplice copia, firmati dall'intera sottocommissione. Tali elenchi, numerati progressivamente, conterranno anche l'indicazione della data della seduta. È vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, il presidente della commissione disporrà perchè sia trasmessa al ministero (gabinetto del ministro e direzione generale personali civili e affari generali) copia dei cennati elenchi.

Copia degli elenchi contenenti i risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti alle armi di artiglieria e genio, sarà anche trasmessa al comando della R. accademia di Torino.

Modalità per lo svolgimento dell'esame orale complementare di matematica per i concorrenti all'accademia di Torino.

66. — I candidati riusciti idonei negli esami comuni a tutti i concorrenti e che aspirino alle armi di artiglieria o del genio, saranno sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base al programma allegato 2.

Tale esame si svolgerà nel periodo 16 settembre-20 ottobre 1935 in Modena, presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria.

Fra la data in cui vennero sostenuti gli esami orali comuni alle due accademie e quella stabilita per l'esame orale complementare di matematica dovranno intercorrere in massima tre giorni.

Gli inviti di presentazione saranno diramati a cura del comando della R. accademia di artiglieria e genio.

Analogo invito sarà rivolto ai candidati allievi dei collegi militari aspiranti alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, che, come tali, sono stati dispensati dagli esami comuni a tutti i concorrenti.

Per lo svolgimento dell'esame orale complementare di matematica di osserveranno modalità analoghe a quelle prescritte dai nn. 62, 63 e 65, avvertendosi che la commissione esaminatrice sarà composta del comandante dell'accademia di artiglieria e genio, *presidente*, e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri*, designati dal comando dell'accademia e scuola di applicazione.

Quest'ultimo comando comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

Norme per i concorrenti allievi dei collegi militari.

67. — Gli allievi dei collegi militari, candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno tutti considerati concorrenti alle accademie militari, con le modalità di cui ai numeri seguenti, e salvo le eccezioni ivi previste.

L'effettiva ammissione ai corsi di tali allievi rimane in ogni caso subordinata al conseguimento del prescritto titolo di studio, nonchè al possesso dei requisiti richiesti agli altri aspiranti.

68. — Gli allievi che non intendessero proseguire gli studi nelle accademie dovranno presentare al comando del collegio, entro il 15 luglio 1935, esplicita dichiarazione di rinuncia, stesa su carta bollata da L. 4 e firmata dal padre o dalla madre o dal tutore.

Gli allievi che alla predetta data non si fossero valsi della facoltà di rinuncia saranno senz'altro iscritti fra i concorrenti e invitati a dichiarare per iscritto (carta bollata da L. 4) l'arma o il corpo prescelti in linea principale e subordinata, giusta la facoltà di cui al n. 9, lettera *b*).

69. — Gli allievi dei collegi militari che, a norma del precedente numero siano da considerare concorrenti alle accademie, saranno tuttavia esclusi dall'ammissione alle accademie stesse qualora vengano dal comandante del collegio giudicati non meritevoli di proseguire gli studi in detti istituti.

Saranno compresi fra i candidati all'accademia di Torino sia in linea principale (o unica) sia in linea subordinata, soltanto gli allievi che, a giudizio del comandante del collegio, dimostrino inclinazione per le discipline matematiche.

Gli allievi che, avendo prescelto l'artiglieria o il genio, non siano designati dal comandante del collegio per una di tali armi, hanno facoltà di rinunciare al concorso, presentando apposita dichiarazione.

70. — Ai fini di cui al n. 69, ciascun comandante di collegio procederà nei riguardi di ogni allievo all'accertamento dei requisiti nei modi ritenuti maggiormente opportuni.

Per ogni allievo il comandante del collegio compilerà apposito specchio, facendo specifico cenno alla condotta, alle qualità fisiche, intellettuali, morali ed all'istruzione militare. Sarà poi enunciato il giudizio sintetico sul merito dell'allievo a proseguire gli studi in una delle accademie.

Per gli allievi che abbiano riportato giudizio favorevole e che aspirino all'accademia di Torino, sarà apposta anche la dichiarazione circa l'attitudine alle discipline matematiche, di cui è cenno al precedente numero.

71. — Per il 10 agosto 1935 i comandanti dei collegi militari segnaleranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in apposito elenco nominativo alfabetico, gli allievi candidati agli esami di maturità, che abbiano rinunciato a proseguire gli studi in un'accademia, ovvero che, pur desiderando di far passaggio ad un'accademia, non possono partecipare al concorso perchè definitivamente respinti all'esame di maturità, ovvero per i motivi che al caso saranno indicati.

Per la medesima data trasmetteranno al ministero e al comando di ciascuna delle accademie, un elenco nominativo alfabetico di tutti i rimanenti allievi candidati agli esami di maturità, per ciascuno dei quali saranno indicati la paternità, le armi o il corpo prescelti in ordine di preferenza, il giudizio riportato circa il merito a proseguire gli studi nelle accademie, il giudizio sull'attitudine alle discipline matematiche, pel caso abbia chiesto l'ammissione all'accademia di Torino e, in caso di giudizio sfavorevole, a quale arma o corpo l'allievo abbia accettato di concorrere.

Ai predetti elenchi saranno uniti gli specchi di cui al 2° comma del n. 70 e, precisamente, quelli relativi agli allievi che abbiano riportato giudizio favorevole saranno trasmessi al solo comando dell'accademia cui interessano; i rimanenti soltanto al ministero, per le sue determinazioni, conforme al n. 36, penultimo comma.

72. — Gli allievi dei collegi militari, ammessi al presente concorso, saranno dispensati dall'esame scritto e dagli esami orali comuni di matematica e geografia, di cui al n. 4 e saranno iscritti nelle graduatorie di cui ai nn. 75 e 76 con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, purchè abbiano riportato la idoneità nell'esame orale complementare di matematica di cui all'ultimo comma del detto n. 4, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.

73. — Il trattamento di cui al presente capo non si estende — in nessun caso — ai giovani che abbiano ultimati gli studi nei collegi militari anteriormente all'anno scolastico 1934-35.

Salvo quanto è previsto dai precedenti numeri, si osserveranno per lo svolgimento del concorso le modalità prescritte dalla presente circolare, con l'avvertenza che ad ogni effetto, l'iscrizione di ufficio al concorso, tiene luogo della domanda di ammissione presentata dagli altri concorrenti.

74. — Gli allievi dei collegi militari che abbiano contratto l'arruolamento volontario dopo il 5 aprile 1934 e che non superassero la prova orale prescritta per l'ammissione alla R. accademia di Torino, sempre quando non abbiano optato in linea subordinata per la R. accademia di Modena, compiranno gli obblighi di ferma o di rafferma cui fossero vincolati:

a) frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento,

se debbano ancora compiere un periodo di servizio uguale o superiore alla durata dei corsi stessi;

b) oppure, come soldati, in un corpo dell'arma cui aspirano (ove abbiano la prescritta idoneità fisica) reclutato dal proprio distretto di leva, in caso diverso.

Graduatorie di ammissione.

75. — Per ciascuna arma e per il corpo di sussistenza sarà formata una graduatoria, che determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per l'arma o corpo stessi.

I candidati che ai sensi del n. 9, lettera *b*), oltre all'arma o corpo scelti in linea principale, abbiano designata altra arma o il corpo di sussistenza in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie, ma saranno iscritti in coda ai candidati che abbiano chiesto tale arma o corpo in linea unica o principale, conservando tra loro l'ordine di merito, secondo i criteri previsti dal successivo n. 76.

Rimane in ogni caso salva la precedenza prevista per gli allievi dei collegi militari.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

76. — Le graduatorie saranno formate dai comandi delle accademie, iscrivendo per ciascun'arma e pel corpo di sussistenza i candidati nel seguente ordine:

a) *per la fanteria, la cavalleria e la sussistenza*:

1° gli allievi dei collegi militari, di cui al n. 72, in base alla media dei voti (ivi compresi il punto di condotta e di educazione fisica) desunta dal diploma di maturità, con precedenza ai diplomati nella prima sessione di esami. A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e, successivamente, ai più anziani di età;

2° i rimanenti candidati idonei negli esami comuni a tutti i concorrenti, in base al punto di merito complessivo di cui al n. 61. A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, e successivamente, agli ufficiali di complemento, ai candidati che abbiano seguito con successo almeno due

corsi di cultura militare di cui al T. U. delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 41), e infine, ai più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° i candidati di cui al n. 72, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica di cui al n. 66, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*) punto 1°;

2° i rimanenti candidati, in base alla votazione riportata nell'esame orale complementare di matematica, di cui al n. 66; a parità di tale votazione si avrà riguardo al punto di merito complessivo delle prove comuni a tutti i concorrenti, con le preferenze indicate al punto 2° della precedente lettera *a*).

77. — Giusta il n. 13, decadranno dal beneficio della preferenza nelle ammissioni a parità di merito, di cui al numero precedente, i giovani che non avessero tempestivamente presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra, o di orfani di caduti per la causa nazionale.

78. — Le graduatorie saranno approvate rispettivamente dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria e dal comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, e saranno rimesse al ministero, in comunicazione, entro il 30 ottobre 1935.

Presentazione dei candidati alle accademie.

79. — I comandi delle accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma e per il corpo di sussistenza e tenute presenti le eventuali designazioni espresse in linea subordinata nelle domande di ammissione di cui alla lettera *b*) del numero 9, provvederanno senz'altro alla chiamata dei concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi se militari in servizio; delle scuole allievi ufficiali pei militari in attesa di nomina a sottotenente di complemento; pel tramite dei comandi dei collegi militari se i candidati siano allievi di detti istituti. Faranno dirette partecipazioni ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 93 e seguenti, per regolare l'ordine di presenta-

zione dei candidati e per sottoporli alla visita medica in conformità del n. 22.

80. — Man mano che per rinunzia o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse più ammesso all'accademia, al suo posto subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma o corpo.

81. — I candidati che comunicassero al comando dell'accademia di non potersi presentare nel giorno loro fissato, per malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga, non oltre però il giorno (15 *novembre* 1935) stabilito per la chiusura delle ammissioni, di cui al n. 88.

Norme per la partecipazione ai concorsi di cittadini italiani residenti all'estero

82. — Le domande di ammissione dei giovani cittadini italiani residenti all'estero — corredate dei documenti prescritti per gli altri concorrenti — dovranno essere presentate alle RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dell'aspirante e della famiglia. Disporranno perchè ai titoli di studio conseguiti all'estero sia allegato un programma dettagliato degli studi compiuti dal candidato, aggiungendo una esplicita dichiarazione da cui risulti a quali successivi corsi di studio dà adito nello Stato in questione, il titolo presentato;

b) disporranno perchè i candidati siano sottoposti a proprie spese a una prima visita medica presso la sede della rappresentanza da parte di un sanitario di fiducia della rappresentanza stessa. Il sanitario dovrà accertare che gli aspiranti possiedano i particolari requisiti fisici indicati al n. 28. I giovani dichiarati non idonei potranno chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, che avranno luogo in Italia a cura delle stesse commissioni mediche di appello costituite per gli aspiranti residenti nel Regno.

Anche i giovani pei quali il risultato della visita medica sia stato favorevole, saranno peraltro sottoposti in Italia a nuova visita confermatoria, giusta il successivo n. 86;

c) trasmetteranno le domande e i documenti al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), comprese quelle dei giovani dichiarati non idonei fisicamente, e che abbiano chiesto visita d'appello. In ciascun documento dovrà essere apposto il visto.

83. — Il ministero si riserva di far conoscere le proprie determinazioni circa l'ammissione al concorso dei candidati che ne abbiano fatto domanda.

84. — L'esame scritto di concorso sarà sostenuto presso le cennate RR. rappresentanze. Il tema sarà, a momento opportuno, fatto pervenire alle rappresentanze medesime a cura del ministero della guerra. Le RR. rappresentanze cureranno perché i candidati nell'espletamento della prova, non comunichino fra di loro nè consultino note o appunti.

Saranno all'uopo osservate, in quanto applicabili, norme analoghe a quelle previste per i candidati residenti nel Regno.

I temi svolti saranno trasmessi con ogni urgenza al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

85. — I candidati idonei all'esame scritto saranno invitati, pel tramite delle RR. rappresentanze, a recarsi in Italia per sostenere gli esami orali.

86. — I candidati che per il posto occupato in graduatoria siano da ammettersi alle accademie, saranno sottoposti presso la sede dei comandi dei corpi d'armata di Bologna o Torino (a seconda dell'accademia cui aspirino) a visita medica a cura di apposita commissione, composta del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominato dal comando di corpo d'armata. I candidati non idonei saranno eliminati dall'ammissione.

87. — Per ciò che non è esplicitamente contemplato nelle presenti norme, si osserveranno, in quanto applicabili, disposizioni analoghe a quelle previste per gli aspiranti residenti nel Regno.

Chiusura delle ammissioni.

88. — Trascorso il 15 *novembre* 1935 non potranno effettuarsi più ammissioni alle accademie per alcun motivo.

89. — I comandi delle accademie rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre* 1935, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i candidati effettivamente ammessi a ciascuna arma ed al corpo di sussistenza.

In tali elenchi i candidati saranno iscritti secondo le graduatorie di cui al n. 76. Per ciascun candidato sarà indicata la paternità, ed il distretto di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio).

Entro la predetta data del 20 novembre sarà fatta pervenire al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) una succinta relazione sullo svolgimento del concorso.

90. — Inoltre i comandi delle accademie cureranno che siano trasmessi al ministero (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 30 *novembre* 1935;

a) un elenco nominativo degli allievi per i quali occorra far luogo alla revoca della nomina a ufficiale di complemento, corredato delle relative domande di rinuncia al grado di cui al n. 11, lettera *g*), della presente circolare;

b) un elenco nominativo degli allievi che, per aver frequentato un qualsiasi corso allievi ufficiali di complemento, siano ancora in attesa della nomina a sottotenente.

91. — Dopo la chiusura delle ammissioni di cui al precedente n. 88, saranno restituiti a cura dei comandi delle accademie i documenti ai giovani che, pur essendo stati compresi nelle graduatorie, non abbiano per qualsiasi motivo conseguito l'ammissione.

92. — Il risultato ottenuto nel presente concorso non è valido per i concorsi negli anni successivi, nè può costituire ragione di preferenza.

La medesima norma si applica ai giovani che, avendo conseguita l'ammissione alle accademie militari in base ad un precedente concorso, ne fossero stati in seguito comunque dimessi.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

93. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle accademie, giusta il disposto del n. 79.

94. — Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle colonie o nelle isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel Regno alla sede delle accademie.

95. — Trattamento analogo a quello di cui al n. 93 sarà fatto agli *ufficiali di complemento in servizio* quando si rechino alle sedi prescelte per sostenere l'esame scritto o gli esami orali; agli *ufficiali di complemento in congedo* competerà invece il solo rimborso delle spese di trasporto personale in seconda classe.

96. — Nessuna riduzione, indennità o rimborso compete ai candidati di cui al precedente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di corpo d'armata per le visite mediche, salva, bene inteso, l'ordinaria concessione della tariffa militare, per i concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio.

97. — Trattamento analogo a quello previsto nel numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali e militari di truppa in servizio*.

Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

98. — *I giovani non ancora arruolati* come pure i *sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo,* dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di corpo d'armata, quanto alle sedi stabilite per l'esame scritto e gli esami orali, come alle sedi delle accademie.

99. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere le sede dell'accademia e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 79.

100. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri dal 93 al 97, saranno corrisposte dai comandi delle accademie.

Candidati che rivestono gradi militari.
Arruolamento degli allievi.

101. — I giovani ammessi alle accademie, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale di complemento debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

102. — È in facoltà dei candidati che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, di chiedere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina. A tal uopo essi dovranno rivolgere istanza pel tramite della scuola dove hanno seguìto il corso allievi ufficiali al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

103. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

104. — Circa la ferma da contrarre dai giovani provenienti dai collegi militari, che abbiano quivi contratto l'arruolamento volontario dopo il 5 aprile 1934, valgono le norme di cui ai nn. 1, 2 e 3 della circolare 870 del *giornale militare* 1934.

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle accademie militari.

105. — A titolo semplicemente informativo si riassumono nei numeri seguenti le disposizioni attualmente in vigore circa l'ordinamento delle accademie militari e si riportano quelle che maggiormente possano interessare i candidati. Non occorre avvertire che le disposizioni in parola non vincolano l'amministrazione militare, essendo sempre suscettibili di modifiche avvenire.

106. — I corsi di studio hanno la durata di due anni scolastici.

Compiuti con successo i corsi, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel corpo di sussistenza.

107. — Il ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

108. — Agli allievi è consentito di ripetere solo un anno per insuccesso negli studi. Coloro che per la seconda volta si trovino nelle condizioni di dover ripetere un anno, sono rinviati dall'accademia.

109. — I giovani che durante il corso degli studi cessino per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

110. — Gli allievi delle Regie accademie che ne venissero dimessi a domanda o d'autorità prima del termine dei corsi, se provenienti dai collegi militari, ove abbiano contratto l'arruolamento volontario dopo il 5 aprile 1934, avranno il trattamento di cui al n. 6 della circolare 870 del *giornale militare* 1934.

111. — Gli allievi che cessino di appartenere alle accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, quando risultino idonei agli esami nelle materie di carattere militare, possono essere nominati sottotenenti di complemento a senso dell'art. 22, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

112. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che vi rinunciarono per conseguire l'ammissione alle accademie, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

113. — Giusta l'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 del *giornale militare* 1930), gli allievi che all'atto della loro ammissione alla R. accademia di Torino erano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e che supereranno gli esami di profitto nelle materie di insegnamento del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche presso la detta accademia, potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 161 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore (R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

114. — I sottotenenti delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio vengono assegnati alle rispettive scuole di applicazione dalle quali sono quindi amministrati; i sottotenenti di cavalleria vengono assegnati ai corpi e contemporaneamente comandati alla scuola di applicazione di caval-

leria; i sottotenenti di sussistenza vengono assegnati agli istituti o stabilimenti militari; essi non frequentano corsi di applicazione.

Rette ed altre spese a carico delle famiglie.

115. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai nn. 125 e seguenti, la retta di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 850 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1250 ed alle spese di cui ai nn. 117, 118 e 119.

La retta è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta e la quota annuale di manutenzione corredo devono essere corrisposte a trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 625 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile 1936.

116. — In conseguenza gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno versare le seguenti somme, oltre quelle previste per gli aspiranti alla cavalleria (v. n. 117):

L. 625 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per il 1° trimestre anticipato di retta (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 129 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 212,50 per la quota trimestrale anticipata manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino le somme dovute, non saranno ricevuti nell'istituto. Tuttavia i comandanti delle accademie, ove dall'esame dei documenti di cui ai nn. 138 e 139, che fossero stati presentati, possano fondatamente ritenere che un concorrente abbia titolo alla concessione di retta o semiretta gratuita, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal chiedere alla famiglia il pagamento all'atto dell'ammissione.

117. — Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Tale deposito potrà essere effettuato in due rate: lire 2100 all'atto dell'ammissione e lire 1400 prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

Ove la prima rata del deposito non sia versata entro cinque giorni dall'ammissione, s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

Le somme versate all'amministrazione dell'accademia di Modena a titolo di deposito per acquisto di un cavallo dovranno, a cura del comando dell'istituto, essere depositate in una cassa di risparmio, facendole annotare sui libretti di ciascun allievo; libretti che dovranno essere custoditi dal comando predetto secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di amministrazione per la custodia di valori appartenenti a privati.

Detto comando consegnerà il libretto all'allievo che abbia ottenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, solo all'atto del pagamento del prezzo definitivo di acquisto del cavallo, ovvero in caso di rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o di esclusione dalla stessa per difetto di attitudine o per altro motivo.

118. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

119. — Indipendentemente dalle spese per rette, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte ad eventuali danni (individuali o collettivi).

120. — Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle accademie militari dagli allievi (*retta, corredo ed accessori, e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle accademie (1). È escluso ogni altro mezzo di pagamento.

(1) Il conto corrente postale dell'accademia di Modena porta il n. 8/2865; quello dell'accademia di Torino, il n. 2/1141.

121. — Tutti gli oggetti di corredo distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

122. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto, salvo sempre l'azione legale pel ricupero delle somme di cui l'istituto fosse creditore.

Per nessun motivo saranno concesse deroghe alla presente disposizione, qualunque possa essere la condizione in cui sia venuta a trovarsi la famiglia dell'allievo.

123. — È addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

124. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote di retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto con provvedimento generale.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione corredo.

Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione.

All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di retta, nè la sospensione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

Rette e mezze rette gratuite.

125. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti per la causa nazionale, e cioè nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

126. — Agli effetti dei benefici di cui al presente capo si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A, B, C,* ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle ferrovie dello Stato compresi nelle tabelle di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono esclusi da tali benefici i salariati dello Stato, anche se a matricola.

127. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 125, come pure agli effetti della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, prevista dal n. 76, sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Sono considerati *orfani di caduti per la causa nazionale* a sensi della legge 12 giugno 1931, n. 777, i giovani che possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

128. — È accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione esclusivamente agli allievi provenienti dai licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1934-35.

129. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

130. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia;*

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi per la causa nazionale, e cioè nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli e agli orfani degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo, nonchè ai figli e agli orfani degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio, a riposo o deceduti per cause estranee al servizio;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli e agli orfani dei sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo nonchè ai figli e agli orfani dei sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

g) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare

e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) s'intendono *a riposo* gli ufficiali o impiegati o sottufficiali che godano o abbiano goduto di un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d*) si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 126.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *g*) è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

131. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al n. 130 si intende esteso ai *figliastri*.

132. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che abbiano conseguito il diploma di maturità o di abilitazione con media di almeno otto decimi (ivi compresi i voti ottenuti nella condotta e nell'educazione fisica) al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta negli esami di concorso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media non inferiore a sedici ventesimi nella prima sessione.

133. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 125 e ai licenziati dai collegi militari, di cui al n. 128.

134. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 125 e 130, una volta concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'accademia, salvo le eccezioni di cui ai seguenti numeri 135 e 136.

135. — I benefici di cui ai numeri 125, 129 e 130 vengono sospesi per intero agli allievi che ripetono l'anno scolastico, salva l'eccezione prevista al n. 136.

La cessazione del beneficio ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

136. — È fatta eccezione alle disposizioni di cui al precedente numero per gli orfani di guerra, per gli orfani di caduti per la causa nazionale, e per gli orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per causa di servizio.

Documentazione delle domande per rette e mezze rette gratuite.

137. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva accademia entro il 31 *ottobre* 1935.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire sei e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

138. — *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 125 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

b) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 127 (per gli orfani di guerra);

c) stato di famiglia del giovane;

d) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 125).

139. — *Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia* di cui al n. 130, dovranno essere esibiti:

per il n. 130, lettera *a*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata (o apposito certifi-

cato rilasciato dal ministero delle finanze) e copia dello stato di servizio del genitore;

per il n. 130, lettera *b*): stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

per il n. 130, lettera *c*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia autentica del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 130, lettera *d*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, dà cui risulti che il genitore dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 124 della presente circolare, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

per il n. 130, lettera *e*): stato di famiglia, dichiarazione del comadante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale riasunto in servizio sedentario, e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze;

per il n. 130, lettera *f*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è sottufficiale in servizio effettivo. Se il sottufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia autentica del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 130, lettera *g*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore), purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

140. — I giovani che quali allievi dei collegi militari siano già stati ammessi, in detti istituti, al godimento dell'intera o della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, possono esibire, in luogo dei documenti prescritti dal precedente numero, una dichiarazione del comandante del collegio attestante la loro posizione ai fini delle concessioni di cui ai nn. 125, 128 e 130.

Conferimento di speciali posti gratuiti.

141. — Per l'anno scolastico 1935-36, saranno conferiti a favore dei concorrenti all'ammissione 5 posti gratuiti per l'accademia di Modena e 3 posti gratuiti per l'accademia di Torino comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Tali posti sono devoluti esclusivamente ai concorrenti all'ammissione in base alla presente notificazione.

142. — Le domande degli aspiranti a tali concessioni, redatte su carta libera e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre o dal tutore, devono essere indirizzate al comando dell'accademia presso la quale si svolge il corso prescelto (in linea principale o unica) e presentate, non più tardi del 1° settembre 1935, alle stesse autorità di cui al n. 8.

La data di presentazione della domanda sarà fatta constare da dichiarazione del comandante di corpo, distretto o collegio o scuola allievi ufficiali di complemento che l'abbia ricevuta.

143. — Alle domande saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, del procuratore delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo

di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandosene l'ammontare.

144. — Le domande documentate come sopra saranno trasmesse dai comandi di corpo, distretto, collegio militare o scuole, man mano che le avranno ricevute e, in ogni modo, non oltre il 15 settembre 1935, direttamente al comando dell'accademia cui il candidato aspira (in linea principale o unica).

145. — I comandi di accademia, alla stregua degli atti pervenuti, e di quegli altri che intendessero richiedere per un più completo giudizio, delibereranno insindacabilmente quali famiglie dei singoli aspiranti siano da ritenersi di disagiate condizioni economiche.

Per gli aspiranti che abbiano presentato domanda in linea principale e in linea subordinata, i comandi delle accademie si comunicheranno le domande di concessioni e i documenti, e pronunzieranno ciascuno il proprio giudizio.

146. — I posti gratuiti sono assegnati, a cura dei rispettivi comandi, nell'ordine risultante da apposita graduatoria di merito nella quale i giovani ai quali sia stata riconosciuta la condizione accennata al precedente n. 145, si susseguiranno nell'ordine risultante dal punto di merito complessivo (v. n. 64), se aspiranti all'accademia di Modena e dal punto ottenuto nell'esame complementare orale di matematica, se aspiranti all'accademia di Torino. Anche in tale graduatoria resta salva la precedenza agli allievi dei collegi militari: ad essi però non potranno essere asegnati più di due posti se allievi dell'accademia di Modena, e più di un posto se allievi dell'accademia di Torino.

147. — Le suddette concessioni valgono per l'intero anno scolastico 1935-36. Saranno continuate anche per l'anno scolastico successivo agli allievi che avranno ottenuto la promozione nella prima sessione di esami.

148. — I posti gratuiti che risultassero comunque disponibili al termine del primo anno di corso saranno assegnati, pel secondo corso, ad altrettanti allievi fra quelli ai quali

venne, a suo tempo, riconosciuta la condizione accennata al n. 145, che abbiano ottenuto la promozione al secondo anno nella prima sessione di esami. In tali assegnazioni si seguirà l'ordine risultante dal punto di classificazione annuale.

149. — Qualora venisse accertato un mutamento decisamente favorevole nelle condizioni economiche della famiglia di un allievo che gode di un posto gratuito, i comandi delle accademie potranno stabilire che la concessione non sia continuata pel secondo anno scolastico.

150. — I comandi delle accademie comunicheranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 25 settembre 1935, l'elenco nominativo degli aspiranti alle concessioni e, pel 15 ottobre, i nomi dei candidati ai quali sia stata riconosciuta la condizione di cui al n. 145.

151. — I nomi dei candidati che abbiano ottenuto la concessione saranno comunicati al ministero (direzione generale personale civili e affari generali) di volta in volta.

Enti vari che concedono borse di studio agli allievi di istituti militari.

152. — *Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.* — Amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in Roma. — Concede borse di studio ai figli dei funzionari civili e militari in servizio attivo che iniziano gli studi in Regie università o in Regi istituti superiori equipollenti. Per opportune notizie rivolgersi alla detta Cassa depositi e prestiti in Roma (via Goito, 4).

153. — *Fondazione Vittorio Emanuele II.* — Amministrata dalla cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie:

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale.

Il conferimento degli assegni e borse di pensione (da cui sono esclusi gli allievi che già godano di retta o semiretta gratuita per benemerenze di famiglia) è determinato dal ministero della guerra, che ne fissa anche l'importo.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da lire sei e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e presentate ai comandi delle accademie non oltre il 10 *novembre* 1935.

Esse saranno corredate, a cura dei menzionati comandi, del rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle famiglie degli aspiranti alle concessioni (di cui al n. 14, lettera *f*) e inoltrate al ministero, non oltre il 30 *novembre* 1935.

154. — *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto.

155. — *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale commissione presso la Regia prefettura di Verona.

Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

Diffusione da dare alla notificazione di concorso.

156. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 4, della quale riceveranno un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvede-

ranno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di esemplari della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Distribuiranno tali esemplari anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1
(nn. 4, 41 e 61 della circolare n. 387
del *giornale militare* 1935).

Programmi per gli esami comuni di ammissione alle RR. accademi di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

CULTURA STORICA

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica e verterà sulla storia politica dalla rivoluzione francese (compresa) ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

1. Sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali.

2. Attitudine al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti stessi, cause ed effetti.

3. Buona conoscenza della lingua italiana.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programmi estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.

2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola Ruffini.

3. Frazioni algebriche.

4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).

3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine Longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della su-

perficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. - Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO 2
(nn. 4 e 66 della circolare n. 387
Giornale militare 1935)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti alla R. accademia di Torino (armi di artiglieria e del genio).

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel seguente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni

grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza. — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 = \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici $\operatorname{sen} x = a$, $\cos x = a$, $tg\ x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

N. B. — Per la preparazione agli esami di matematica gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori Burali e Boggio « *Esercizi di matematica* », Editore G. B. Petrini, via Garibaldi, 15, Torino.

ALLEGATO 3
(n. 14 - lettera *f*) della circ. n. 387 del *giornale militare* 1935).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione alle accademie di Modena e Torino.

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale accademia il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) . . . . . .
6. Residenza del candidato e della famiglia . . . . . .
7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto il candidato e la sua famiglia . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . . . .
12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Altri proventi eventuali . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . . . .
17. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) del candidato . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .

18. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .

19. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .

Firma dell'ufficiale compilatore.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

AVVERTENZA.

Il presente modello sarà trasmesso ai comandi richiedenti in doppio esemplare.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettive appartenenze a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in inscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 4
(n. 156 della circolare 387
del *giornale militare* 1935)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. esercito.

1. — Per l'anno scolastico 1935-36, saranno effettuate le seguenti ammissioni al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie accademie di Modena e Torino:

A) Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:
210 allievi, al corso di fanteria;
27 allievi, al corso di cavalleria;
5 allievi, al corso di sussistenza.

B) Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:
84 allievi, al corso di artiglieria;
24 allievi, al corso del genio.

I corsi avranno inizio il 1° novembre 1935.

2. I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite dalla circolare 387 contenuta nella dispensa 26ª del *giornale militare* 1935, che potrà essere consultata presso i comandi di distretto militare. In tale circolare sono indicati altresì i requisiti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre, i termini, le norme per le visite mediche, le spese a carico degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese e quanto altro può interessare i concorrenti.

A titolo semplicemente informativo, si riportano le seguenti notizie di massima:

3. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data della presente notificazione, e cioè al 31 maggio 1935; siano inscritti al P. N. F. oppure ai Fasci Giovanili o ai Gruppi Universitari fascisti, alla M. V. S. N. o Reparti avanguardisti, e posseggano uno dei sottoelencati titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto industriale regio;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un regio istituto nautico;

diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

4. — I candidati dovranno avere lo sviluppo organico e l'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie. Il limite minimo di statura è di m. 1,60.

5. — Le domande d'ammissione debbono essere presentate improrogabilmente entro il 31 luglio 1935 al distretto militare di residenza.

I militari in servizio le presenteranno al comandante del corpo.

6. — Gli esami di concorso comprenderanno, per tutti i concorrenti:

una prova scritta di cultura storica;

una prova orale di matematica;

una prova orale di geografia,

su programma comune per l'ammissione alle varie armi e al corpo di sussistenza.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica. I giovani uscenti dai collegi militari, sono dispensati dall'esame scritto e dalle prove orali comuni alle due accademie. Essi peraltro devono sostenere l'esame orale complementare di matematica, se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

I programmi degli esami risultano dagli allegati 1 e 2 di cui alla menzionata dispensa del *giornale militare*.

7. — L'esame scritto avrà luogo il 24 agosto 1935, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, delle truppe delle colonie, e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

Gli esami orali comuni a tutti i concorrenti si svolgeranno presso l'accademia di Modena dal 5 settembre al 20 ottobre 1935.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 16 settembre-20 ottobre 1935, presso la detta accademia.

8. — I corsi presso le accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

9. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 850 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1250 da corrispondersi, queste ultime, in due rate di L. 625 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1936.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 3500 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente. Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 2100 all'atto dell'ammissione e L. 1400 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

È accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che abbiano conseguito il diploma di maturità o di abilitazione con una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio (ivi compresi il punto di condotta e di educazione fisica) ed a quelli del secondo anno di accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

10. — Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per la causa nazionale ed i figli dei militari ed impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

11. — Ai figli degli ufficiali, sottufficiali e impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo, ovvero deceduti per cause estranee al servizio, è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

È accordata la dispensa da metà delle spese di prima vestizione esclusivamente agli allievi provenienti dai licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1934-35.

12. — Per l'anno scolastico 1935-36, sono inoltre conferiti 8 posti gratuiti complessivamente fra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino), comprendenti l'esenzione

dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi di nuova ammissione, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano ricosciuti meritevoli.

13. — Ad evitare inutili istanze, si avverte esplicitamente che non saranno concesse deroghe o eccezioni per alcun motivo ai termini e ai requisiti indicati nella presente notificazione, quali che siano le condizioni di famiglia o le benemerenze addotte dagli aspiranti.

Roma, 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 5
(nn. 8 e 9 della circolare 387
del *giornale militare* 1935).

Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie militari.

(In carta bollata da lire quattro).

Al Comando della R. accademia di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . residente a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1935-36 per l'ammissione in qualità di allievo, al 1° corso di . . . . . in linea principale, o a quello di . . . . . in linea subordinata, giusta la facoltà di cui al n. 9, lettera *b*) della circolare n. 387 *giornale militare* 1935 (4).

Il concorrente è iscritto (alla M. V. S. N. oppure al P. N. F., ai Gruppi Universitari, ai Fasci Giovanili, agli Avanguardisti) con tessera n. . . . . (indicare il reparto e la data della tessera).

Il concorrente desidera sostenere l'esame scritto nella sede di (5) . . . . . .

---

(1) *Fanteria e cavalleria - Modena*, per gli aspiranti ai corsi di fanteria o cavalleria o sussistenza.

Artiglieria e genio - Torino, per gli aspiranti ai corsi di artiglieria o genio.

(2) Nome, cognome, paternità del genitore o tutore, se il concorrente non abbia compiuto il 21° anno di età e non rivesta la qualità di militare alle armi; nome cognome e paternità del concorrente, qualora il medesimo abbia compiuto il 21° anno di età o rivesta la qualità di militare alle armi.

(3) Nome, *se figlio*; nome, cognome e paternità se *pupillo*. I concorrenti autorizzati a sottoscrivere la domanda, ometteranno la dicitura « che suo figlio (o pupillo)... venga » sostituendola con l'altra « di essere ».

(4) Si avverte che i concorrenti debbono prescegliere una sola arma o il corpo di sussistenza in linea principale e possono designare solo un'altra arma o il corpo di sussistenza in linea subordinata, per il caso non ottenessero l'ammissione al corso prescelto in linea principale.

(5) Città sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi truppe delle colonie o del comando dei presidi militari dell'Egeo.

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla predetta circolare (elencarli) . . . . . .

Il concorrente è stato (non è stato) allievo (del . . . . . collegio militare di . . . . . ovvero . . . . . della R. accademia di . . . . . .) nel periodo . . . . . e lasciò tale istituto perchè . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Gli inviti di presentazione agli esami dovranno essere diretti al seguente indirizzo (indicarlo in modo leggibile).

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza completa di tutte le modalità e condizioni stabilite nella circolare che indice il concorso, dichiara di consentire, senza riserve in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . . li . . . . . 1935 - Anno XIII.

(Firma leggibile)

. . . . . .

ALLEGATO 6
(n. 11, lettera *g*) della circolare 387
giornale militare 1935)

Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. accademie militari, che siano ufficiali di complemento.

(In carta bollata da lire sei).

Al Ministero della guerra
Direzione generale personale ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nell'eventualità che ottenga l'ammissione al 1° anno di corso delle RR. accademie, in seguito al concorso indetto con la circolare n. 387 del *giornale militare* 1935, al quale ha chiesto di partecipare, dichiara fin d'ora di rinunciare al grado rivestito a decorrere dalla data di ammissione medesima, giusta le norme di cui alla lettera *g*), n. 11, della circolare stessa per assumere, a tutti gli effetti, la qualità di allievo delle RR. accademie.

. . . . . li . . . . . 1935 - Anno XIII.

(*Grado e firma leggibile*)

. . . . . .

(1) Nome, cognome, paternità, grado, arma e distretto. Gli ufficiali in servizio indicheranno il corpo di appartenenza.

INDICE

Generalità (nn. 1 - 2) . . . . . *Pag.* 1250

Requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione (nn. 3 - 7) . . . . . » 1250

Presentazione delle domande d'ammissione (nn. 8 - 10) . . » 1252

Documenti da allegare alle domande d'ammissione (nn. 11 - 13) . . . . . » 1254

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti (n. 14) . . . . . » 1257

Regolarizzazione dei documenti (n. 15) . . . . . » 1258

Visite mediche (nn. 16 - 22) . . . . . » 1258

Composizione delle commissioni mediche (nn. 23 - 27) . . » 1259

Attribuzioni delle commissioni mediche (nn. 28 - 30) . . . » 1260

Identificazione personale dei concorrenti (n. 31) . . . . . » 1262

Esclusioni dal concorso (n. 32) . . . . . » 1262

Trasmissione alle accademie delle domande di ammissione (nn. 33 - 40) . . . . . » 1262

Modalità per lo svolgimento dell'esame scritto (nn. 41 - 50) » 1265

Classificazione del tema scritto (nn. 51 - 57) . . . . . » 1267

Modalità per lo svolgimento degli esami orali comuni alle due accademie (nn. 58 - 65) . . . . . » 1269

Modalità per lo svolgimento dell'esame orale complementare di matematica per i concorrenti all'accademia di Torino (n. 66) . . . . . » 1271

Norme per i concorrenti allievi dei collegi militari (nn. 67 - 74) . . . . . » 1272

Graduatorie di ammissione (n. 75) . . . . . » 1275

Criteri per la formazione delle graduatorie (nn. 76 - 78) » 1275

Presentazione dei candidati alle accademie (nn. 79 - 81) » 1276

Norme per la partecipazione ai concorsi di cittadini italiani residenti all'estero (nn. 82 - 87) . . . . . » 1277

Chiusura delle ammissioni (nn. 88 - 92) . . . . . » 1279

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti (nn. 93 - 100) *Pag.* 1280

Candidati che rivestono gradi militari — Arruolamento degli allievi (nn. 101 - 104) . . . . . » 1281

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle accademie militari (nn. 105 - 114) . . . . . » 1282

Rette di pensione e altre spese a carico delle famiglie (nn. 115 - 124) . . . . . » 1284

Rette e mezze rette gratuite (nn. 125 - 136) . . . . . » 1287

Documentazione delle domande per rette e mezze rette gratuite (nn. 137 - 140) . . . . . » 1290

Conferimento di speciali posti gratuiti (nn. 141 - 151) . . » 1292

Enti vari che concedono borse di studio agli allievi di istituti militari (nn. 152 - 155) . . . . . » 1294

Diffusione da dare alla notificazione di concorso (n. 156) » 1295

Allegati:

1. — Programmi per gli esami comuni di ammissione alle RR. accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1297

2. — Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi ordinari della R. accademia di Torino (armi di artiglieria e genio) . . . . . » 1300

3. — Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione ai corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino . . . . . » 1302

4. — Notificazione di concorso (manifesto) . . . . . » 1304

5. — Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie militari . . . . . » 1308

6. — Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. accademie militari, che siano ufficiali di complemento . . . . . » 1310

N. 388. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per l'anno scolastico 1935-1936.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1935 - Anno XIII.

1. — Per l'anno scolastico 1935-1936, è indetto fra i sottufficiali in servizio effettivo dei vari gradi un concorso per l'ammissione ai corsi ordinari (biennali) delle RR. accademie di Modena e Torino, in conformità dell'art. 2 — punto 1°, lettere *b*) e *c*), e punto 3°, lettera *b*) — del testo unico sul reclutamento ufficiali, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

2. — Il numero dei posti da ricoprire è il seguente:

65 pel corso di fanteria;
8 » » » cavalleria;
16 » » » artiglieria;
6 » » del genio;
1 » » di sussistenza.

Sul numero di posti relativi alla fanteria e alla cavalleria saranno riservate ai sottufficiali dei CC. RR. le aliquote previste al successivo n. 6.

3. Il concorso è per esami. Esso si svolge con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle condizioni tutte stabilite nella circolare 387 *giornale militare* c. a., per l'ammissione ai corsi ordinari di giovani diplomati dalle scuole medie di 2° grado, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni contenute nella presente notificazione.

4. — Il concorso è riservato ai sottufficiali in effettivo servizio che soddisfino delle seguenti condizioni:

a) posseggano uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi ordinari dalla circ. n. 387 *giornale militare* c. a.;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 31 luglio corr. anno;

c) non abbiano superato il 24° anno di età alla data della presente notificazione di concorso;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica;

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra (o per benemerenze conseguite nella esecuzione del servizio d'istituto, per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.);

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità.

5. — Giusta il n. 24 delle Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 439 del *giornale militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, dovranno produrre, insieme ai documenti indicati al n. 8, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

6. — I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso solo per l'arma di appartenenza.

I sottufficiali dei CC. RR. possono aspirare soltanto alle armi di fanteria o cavalleria (salvo quanto è previsto al 5° comma pel corso di sussistenza). Il numero massimo di posti che potrà essere ad essi devoluto su quelli messi a concorso di cui al n. 2, è di 8 per la fanteria e 1 per la cavalleria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Al corso di sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (ivi compresa quella dei CC. RR.) e corpi.

Non è consentito ai sottufficiali aspiranti alla carriera di ufficiale nell'arma propria, di concorrere in linea subordinata anche all'ammissione al corso di sussistenza; nè ai sottufficiali che abbiano prescelto, a sensi del comma prece-

dente, il corso di sussistenza, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, per l'arma propria.

Non è parimenti consentito ai sottufficiali dei CC. RR. che abbiano prescelto a sensi del 2° e 5° comma il corso di fanteria, la partecipazione al concorso, in linea subordinata pel corso di cavalleria o per quello di sussistenza, nè viceversa.

7. — Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso speciale presso l'accademia di Modena, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

8. — I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo entro il 31 luglio 1935.

In relazione al disposto del n. 6 dovranno dichiarare, nella domanda, il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti.

Gli aspiranti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'atto notorio di cui al n. 5.

9. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente), annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente), in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura e, in genere delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

10. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti in-

dicati ai nn. 8 e 9, in relazione al disposto della lettera *d)* del n. 4, trasmetterà al comando del corpo d'armata da cui dipende, un elenco nominativo dei sottufficiali da sottoporre a visita medica.

I comandi di corpo d'armata comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi sottufficiali dovranno essere fatti presentare alla visita, avvertendosi che dovranno all'uopo essere osservate tutte le modalità e i termini previsti dalla menzionata circ. 387.

11. — Per tutti i sottufficiali il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *f)* del n. 4, curerà senza indugio, che siano raccolti gli opportuni elementi informativi, seguendosi le modalità di cui alla ricordata circ. 387.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che perverranno, al comando dell'accademia cui interessa.

12. — Inoltre, il comandante del corpo, in relazione al disposto della lettera *e)* del n. 4, convocherà la commissione d'avanzamento (1), che accerterà innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del ricordato n. 4 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 7.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicurerà inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà fare menzione in apposito verbale da unirsi poi agli elenchi di cui al n. 13.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute da ciascun sottufficiale, la commissione delibererà se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso. Di tale deliberazione sarà redatto apposito verbale.

13. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati al concorso, i sottufficiali che ne siano stati ri-

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati al concorso, quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

conosciuti meritevoli dalle commissioni d'avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche, dei quali terranno conto i comandi delle accademie.

A tal uopo, i comandi di corpo inoltreranno entro il 10 agosto 1935 direttamente:

ai comandi delle accademie: un elenco nominativo, distintamente per ciascun'arma e per il corpo di sussistenza, dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi, ai reggimenti carri armati e ai centri automobilistici — se intendono intraprendere la carriera di ufficiale nell'arma propria o nel corpo di sussistenza;

al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e, per conoscenza, *ai comandi delle accademie*: un elenco nominativo dei sottufficiali esclusi dal concorso, con l'indicazione per ciascuno di essi del motivo di esclusione.

14. — Agli elenchi di cui al numero precedente dovranno essere annessi:

per i sottufficiali proposti per il concorso:

a) copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

b) copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961);

c) il verbale della commissione di avanzamento di cui al n. 12 ultimo comma;

d) certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a*) del n. 8;

e) il documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso del prescritto titolo di studio.

Per i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 5.

Per gli aspiranti alla cavalleria sarà annesso, inoltre, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al 2° comma del n. 12.

Per i sottufficiali esclusi dal concorso: i documenti di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) e *c*), che peraltro saranno rimessi soltanto al ministero.

15. — Giusta quanto è stato avvertito al n. 3, si osserveranno per lo svolgimento degli esami, la classificazione dei candidati, la formazione e approvazione delle graduatorie, nonchè per la trasmissione dei vari atti inerenti al concorso e per l'ulteriore svolgimento in genere del concorso stesso, le condizioni, le modalità e i termini previsti dalla ricordata circ. n. 387.

16. — La graduatoria di ciascun'arma e del corpo di sussistenza determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per l'arma o il corpo predetti.

Chiamata dei candidati.

17. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi ordinari, a cura dei comandi delle accademie, pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). I comandi delle accademie comunicheranno altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi ordinari in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

I sottufficiali classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 31 ottobre 1935 alla sede delle accademie, alle quali saranno trasferiti effettivi, qualora non siano nel frattempo insorte infermità, sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno.

18. — All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Essi peraltro godranno di una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

19. — Entro il 6 novembre 1935 i comandi delle accademie segnaleranno al ministero:

a) i nomi dei sottufficiali effettivamente ammessi a ciascun corso disposti secondo l'ordine di merito. Per ciascun candidato sarà indicato il grado e il corpo di appartenenza;

b) i nomi dei sottufficiali che abbiano rinunciato alla ammissione o non si siano presentati;

c) i nomi dei sottufficiali che comunque non abbiano ottenuto l'ammissione;

d) il numero dei posti eventualmente rimasto scoperto.

20. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escluderne, in qualunque tempo, i candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi ordinari, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

21. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere l'ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione.

Disposizioni varie.

22. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle accademie quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo in-

combe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

23. — I sottufficiali che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi ordinari, per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

24. — Coloro che cesseranno dalla qualità di allievi dei corsi saranno reintegrati nel grado di sottufficiale rivestito all'atto dell'ammissione alle accademie e il tempo trascorso nelle accademie stesse sarà computato nell'anzianità di grado di sottufficiale.

25. — Gli allievi con famiglia o vedovi con prole ammessi ai corsi, possono farsi seguire dalla famiglia nelle sedi delle accademie, oppure eleggere per essa altro domicilio, con diritto alle indennità di cui alla circolare 212 del *giornale militare* 1929.

Nel secondo caso non potranno liquidare, in complesso, una somma superiore a quella che competerebbe per il trasferimento dalla residenza di servizio a Modena o a Torino.

26. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali ai corsi ordinari, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi ai comandi delle accademie, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nelle accademie e cioè la seguente: « Ammesso alla R. accademia di (fanteria e cavalleria, ovvero artiglieria e genio), previa rinuncia al grado rivestito, per frequentare il corso biennale di cui all'art. 2 del T. U. delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge

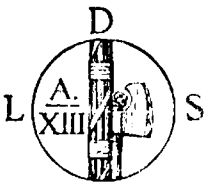
28 gennaio 1935, n. 36, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi ai comandi delle accademie non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo avvenuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve corrispondere al giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alle accademie (31 ottobre).

27. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più sollecita e ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(7109429) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 18779)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
GIU 1935

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1935 - ANNO XIII — 31 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 389 - **11 aprile 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 650. - Comandi di truppa coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 1327

» **390 - 18 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 648. - Conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 1329

» **391 - 24 aprile 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 652. - Modifica al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 1331

» **392 - 6 maggio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 664. - Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel R. esercito . . . . . » 1335

N. **393 - 20 maggio 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto interministeriale. - Norme di esecuzione del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio . . . . . *Pag.* 1339

» **394 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . » 1347

PARTE SECONDA

N. **395 - 18 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 24, riguardante l'alienazione dei materiali automotociclistici dichiarati fuori uso, durante l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 1935-1936 . . . *Pag.* 1349

» **396 - 24 aprile 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 515. - Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione . . . . . » 1352

» **397 - 24 aprile 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 672. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912 . . . . . » 1357

» **398 - 1° maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica » 1358

» **399 - 9 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 653. - Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi . . . . » 1360

N. **400 - 10 maggio 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione interministeriale per l'esame delle proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione . . . . . *Pag.* 1362

» **401 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1363

» **402 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 1364

» **403 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici . . . . . » 1365

» **404 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici . . . . . » 1365

» **405 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Risultato degli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando. . . . . » 1366

» **406 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato. . . . . » 1368

» **407 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo » 1368

» **408 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . . » 1370

N. **409 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Bando presidiarie di corpo d'armata . . . . . *Pag.* 1371

» **410 - 30 maggio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico) . . . . . » 1372

NOTIFICAZIONE . . . . . « 1372

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1373

PARTE PRIMA

Circolare N. 389. — AVANZAMENTO. — **R. decreto 650. – Comandi di truppa coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge su citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi di truppe coloniali qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899:

a) comando truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia italiana; comando del territorio militare del sud della Libia;

b) comando di reggimento: di fanteria d'Africa o di fanteria coloniale o di artiglieria coloniale; comando di gruppo di battaglioni;

c) comando di cavalleria, di artiglieria, del genio dei Regi corpi di truppe coloniali;

d) comando di battaglione, di compagnia, di plotone, o di unità corrispondenti, dei Regi corpi di truppe coloniali.

Art. 2.

Il comando di gruppo di bande a piedi, a cavallo o camellate è equiparato, agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, al comando di battaglione di fanteria o di gruppo di cavalleria, se il gruppo di bande è comandato da un ufficiale superiore, ed al comando di reggimento, se è comandato da un colonnello.

Art. 3.

Agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per effettivo servizio alle truppe s'intende il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio in Colonia negli incarichi vari presso i comandi di battaglione o di gruppo, o di gruppo di bande, o di reggimento o di gruppo di battaglioni; ovvero presso i centri di mobilitazione dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 66. — MANCINI.

N. 390. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 648. – Conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 18 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, concernente le norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'istituzione del Servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire piena autonomia amministrativa anche ad altri organi della suddetta Amministrazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222 relativo al decentramento ed all'avviamento della sistema-

zione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, è aggiunto il seguente comma:

« La Direzione del servizio chimico militare e l'Ispettorato del materiale automobilistico avranno anche attribuzioni amministrative, restando così abrogate, nell'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, e nell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 458, le disposizioni le quali stabiliscono che i detti organi fanno capo per le questioni amministrative rispettivamente alla Direzione generale del genio e alla Direzione generale di artiglieria ».

•

Art. 2.

All'art. 12 del medesimo Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione legislativa che ad esso si riferisca o sia connessa di emanare, di concerto con la Finanza, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° gennaio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1935 *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 69. — MANCINI.

N. 391. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 652. – Modifica al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 24 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare;

Ritenuta la opportunità di far partecipare ai lavori della Commissione incaricata della funzione consultiva suddetta un rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, tutte le volte che vi sia da esaminare proposte relative a personali dipendenti dalla Milizia stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente, è, a seconda dei casi, così costituita:

presidente:

un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata o comandante di corpo d'armata in servizio permanente effettivo;

membri effettivi:

Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:
due generali del Regio esercito in s.p.e.;
un ammiraglio in s.p.e.;
un generale della Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:
tre ammiragli in s.p.e.;
un generale della Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:
tre generali della Regia aeronautica in s.p.e.;
un ammiraglio in s.p.e.

Quando trattisi di proposte di competenza del Ministro per le colonie, fa parte della Commissione — costituita nella prima delle tre forme sopra specificate — in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano prestato servizio in Colonia.

Quando trattisi di proposte concernenti personale dipendente dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale fa parte della Commissione — costituita in una delle tre forme sopra indicate a seconda che il personale suddetto provenga dalle forze in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica — un ufficiale generale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, in sostituzione:

a) di uno dei membri effettivi ufficiali generali del Regio esercito, se la Commissione è costituita nella prima forma;

b) di uno dei membri effettivi ufficiali ammiragli della Regia marina, se la Commissione è costituita nella seconda forma;

c) di uno dei membri effettivi ufficiali generali della Regia aeronautica, se la Commissione è costituita nella terza forma.

Quando trattisi di proposte relative a militari appartenenti a forze diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla

stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze militari cui i proposti appartengono e di un membro per l'altra forza militare.

Alla nomina del presidente e dei membri effettivi della Commissione si provvede rispettivamente con decreti dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, da registrare alla Corte dei conti.

Con gli stessi decreti si provvede pure, da parte di ciascuno dei detti Ministri, alla nomina di due membri supplenti, fatta eccezione per quello delle colonie che ne nomina uno solo.

Alla nomina del membro effettivo ufficiale generale della M.V.S.N. e del relativo membro supplente, si provvede dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica e d'intesa col Comando generale della M.V.S.N., con decreto da registrare alla Corte dei conti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 17 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 88. — MANCINI.

N. 392. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 664. – Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 122, del 24 maggio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, che provvede all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, per i provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento, il grado di « aspirante ufficiale di complemento »;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nel Regio esercito per i provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento il grado di « aspirante ufficiale di complemento », che rientra nel grado 11° dell'ordina-

mento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli effetti disciplinari è grado di ufficiale immediatamente inferiore a quello di sottotenente.

Art. 2.

Il grado di « aspirante ufficiale di complemento » è conferito per decreto Reale agli allievi dei corsi risultati idonei.

Art. 3.

Agli aspiranti ufficiali di complemento saranno corrisposti gli stessi assegni e le stesse indennità spettanti ai sottotenenti.

L'indennità militare, però, è ridotta di lire centocinquanta mensili lorde.

Art. 4.

La permanenza nel grado di aspirante ufficiale di complemento è fissata in mesi tre.

La nomina a sottotenente di complemento è conferita agli aspiranti ufficiali con decreto Reale, su proposta del comandante del Corpo, dopo un esperimento di tre mesi, ridotto ad un mese per coloro che debbono compiere un servizio di prima nomina di pari durata.

Il servizio prestato col grado di aspirante va in deduzione di quello da prestare come ufficiale di complemento per completare la ferma.

Art. 5.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita — indipendentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso — al primo giorno del mese successivo a quello in cui gli aspiranti compiono tre mesi di permanenza nel grado.

L'anzianità relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianità rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti ufficiali di complemento riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

In caso di richiami in servizio di durata complessiva non inferiore ad un mese, i comandanti di Corpo potranno nuovamente proporli, se del caso, per la nomina a sottotenente, nomina che verrà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo.

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per la guerra di emanare le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° novembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 109. — MANCINI.

N. 393. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto interministeriale. – Norme di esecuzione del R. decreto 28 settembre 1934-XII. n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO PER L'INTERNO, PER LA GUERRA,
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER I LAVORI PUBBLICI,
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, numero 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, n. 2100, che estende al Corpo degli agenti di P. S. le disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 1 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, debbono considerarsi « ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti » le infermità elencate nell'art. 6 del decreto Ministeriale 6 novembre 1916, emanate in esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, quando sia stato accertato che esse furono riportate in servizio e per cause di servizio.

Art. 2.

Potranno costituire condizione di diritto per la concessione dello speciale distintivo istituito con l'art. 9 del Regio decreto suddetto le ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari, senza che peraltro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo d'onore per mutilati, quando sia stato accertato che esse furono riportate in servizio e per cause di servizio.

Art. 3.

Per « lesioni » debbono intendersi sia quelle di natura traumatica, come quelle conseguenti a malattie riconosciute dipendenti da vere e proprie cause di servizio.

Art. 4.

I militari o agenti di P. S. in servizio per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 1 e 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, dovranno presentare domanda in carta semplice diretta al Ministero da cui dipende la forza armata della quale il militare od agente di P. S. fa parte; per gli appartenenti alla M.V.S.N. la domanda sarà diretta al Comando generale della Milizia. Le domande dovranno essere inoltrate per via gerarchica.

L'autorità cui la domanda è presentata, esaminati i documenti matricolari dell'interessato, darà corso all'istanza, nei modi indicati ai comma seguenti, solo se da detti documenti risulti che il fatto da cui ebbe origine la lesione o ferita, ebbe luogo in servizio e per cause di servizio.

La predetta autorità disporrà che l'interessato sia visitato dal medico del Corpo o dal dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici, che redigerà una circostanziata relazione sull'entità e i caratteri della imperfezione o delle ferite o lesioni, e dichiarerà in quale dei casi elencati nell'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 6 novembre 1916, l'imperfezione medesima si trovi considerata e se le ferite o lesioni rivestano il carattere di cui all'art. 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il sanitario dichiarerà, inoltre, se, a suo giudizio, il richiedente possa avere diritto alla concessione del distin-

tivo richiesto. Sulla base di tale relazione del medico, e tenendo conto della condotta serbata dal militare od agente di P. S., le autorità gerarchiche esprimeranno anche il loro parere circa l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata.

Proceduto agli accertamenti sanitari di cui sopra, l'istanza, col parere di cui al comma precedente, e con allegata la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato al corrente di tutte le variazioni, la copia del processo verbale, dal quale le lesioni o ferite risultino già riconosciute come avvenute per servizio o per causa di servizio, e la relazione originale del medico del Corpo o del dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici, saranno inoltrate per via gerarchica.

Art. 5.

I militari od agenti di P. S. in congedo dovranno inoltrare le domande al Ministero da cui dipende la forza armata della quale fanno parte tramite i Distretti militari, se trattisi di appartenenti al Regio esercito, alla Regia guardia di finanza e alle specialità della M.V.S.N.; tramite i Comandi in capo di Dipartimento marittimo, se trattisi di ufficiali della Regia marina; tramite il Comando superiore del C.R.E.M. se trattisi di sottufficiali e militari del C.R.E.M. e tramite i Comandi di centri di reclutamento e mobilitazione delle zone aero-territoriali se trattisi di appartenenti alla Regia aeronautica; tramite le Regie prefetture se trattisi di agenti di P. S. che fecero parte dei Corpi di polizia.

Per gli appartenenti alla M. V. S. N. le domande dovranno essere dirette al Comando generale della Milizia, tramite i Comandi di legione.

I Comandi superiori gerarchici e le Regie prefetture inizieranno le pratiche ai termini del precedente articolo. I Comandi in Capo dipartimento marittimo ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi disporranno, nei limiti della rispettiva competenza, che gli ufficiali, sottufficiali e militari in congedo della Regia marina siano sottoposti a visita medica da un ufficiale medico della Regia marina, oppure da un ufficiale medico del Regio esercito; rispettivamente del distaccamento C.R.E.M. o del distretto militare più vicino al luogo di residenza dell'interessato.

Se l'interessato sia andato soggetto a riforma e dai documenti che comprovano tale circostanza risulti, in modo sicuro, che egli abbia riportato una delle imperfezioni previste dall'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 6 novembre 1916, o ferite o lesioni di cui all'art. 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, il medico del Corpo o il dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici o l'ufficiale medico di cui al precedente comma, potrà, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente.

Art. 6.

Le domande per ottenere i distintivi di cui al R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, debbono essere anche corredate del certificato penale dei richiedenti, fatta eccezione per gli ufficiali, sia in servizio effettivo che in congedo, per i sottufficiali e militari del C.R.E.M. in servizio e per gli agenti di P. S.

Art. 7.

A cura dei Comandi di corpo d'armata territoriali, dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, del Comando superiore del C.R.E.M., dei Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione delle zone aero-territoriali, dei Comandi di legione della M.V.S.N. e delle Regie prefetture, le domande, con gli allegati, saranno trasmesse alla direzione di sanità militare competente per territorio o all'ufficio sanitario di zona se trattisi di militari della Regia aeronautica. Il direttore dell'Ufficio di sanità, esaminati gli atti, esprimerà, motivandolo, il suo parere, e restituirà gli atti stessi alla autorità da cui li ha ricevuti, la quale provvederà alla loro trasmissione al Ministero o al Comando generale della M.V.S.N., dopo aver manifestato in proposito il suo avviso. Ove lo ritenesse necessario, potrebbe, prima di pronunciarsi, sottoporre o far sottoporre a visita medica i militari od agenti di P. S. in congedo.

Qualora il parere della direzione di sanità fosse discorde da quello del medico del corpo o dell'ufficiale medico di cui al terzo comma del precedente art. 5 e delle autorità gerar-

chiche, i predetti Comandi e le Regie prefetture rimetteranno le domande, secondo i casi, anzichè direttamente al Ministero o al Comando generale della M.V.S.N., al Collegio medico legale, all'Ispettorato di sanità militare marittimo o all'Ufficio centrale di sanità se trattisi di militari della Regia aeronautica, per il parere definitivo.

Art. 8.

Qualora in dipendenza delle ferite, della mutilazione o della morte di militari od agenti di P. S. sia stato riconosciuto il diritto a pensione privilegiata ordinaria, vitalizia o ad assegno rinnovabile delle prime otto categorie, tale riconoscimento dà senz'altro diritto alla concessione del distintivo di cui agli articoli 1, 6 e 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820

Art. 9.

I competenti Ministeri, il Comando generale della M.V.S.N., esaminate le domande che loro perverranno, rilasceranno ai militari ed agenti di P. S. interessati, ove concorrano tutte le condizioni volute del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, le autorizzazioni, i distintivi ed i certificati che rispettivamente ad essi spetteranno.

Art. 10.

Per ottenere il distintivo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente al competente Ministero o Comando generale della M.V.S.N. domanda in carta semplice, citando gli estremi del fatto in conseguenza del quale ebbe a verificarsi il decesso ed allegando uno stato di famiglia del militare od agente di P. S. deceduto.

La concessione di detto distintivo è subordinata alla condizione che la vedova del militare od agente di P. S. deceduto non sia stata legalmente separata dal marito in seguito a sentenza pronunciata e conservi lo stato vedovile, e non sia incorsa in uno dei motivi previsti dalla legge 24 marzo 1932-X, n. 453, per la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valore militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

L'orfano primogenito o i genitori del militare o agente di P. S. deceduto, quando vengano a trovarsi nelle condizioni per ottenere il distintivo, non debbono anch'essi essere incorsi in uno dei motivi previsti dalla suddetta legge 24 marzo 1932-X, n. 453.

Art. 11.

Il distintivo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, ed il relativo certificato che il Ministero o Comando generale della M.V.S.N. rilascerà dopo aver accertato la esistenza del diritto nei richiedenti, sono trasferibili dall'uno all'altro degli aventi diritto, secondo l'ordine elencato nell'art. 7 del medesimo Regio decreto, previa speciale autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della M.V.S.N., che sarà rilasciata su richiesta dell'interessato dopo l'accertamento dell'esistenza dei motivi che giustificano il passaggio, nonchè del possesso dei requisiti previsti nell'articolo precedente.

Art. 12.

Le norme riguardanti la perdita delle decorazioni al valore e delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui alla legge 24 marzo 1932-X, n. 453 ed al relativo regolamento approvato col R. decreto 8 maggio 1933-XI, n 695, sono applicabili ai distintivi istituiti col R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, sia agli effetti della perdita che della concessione di essi.

Art. 13.

Le domande di concessione dei distintivi d'onore possono essere presentate anche da coloro che siano rimasti mutilati o feriti in servizio prima della data di entrata in vigore del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e da chi abbia avuto, sempre prima di tale data, un congiunto morto in servizio.

Tali domande dovranno essere presentate non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
e Ministro per l'interno, per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

N. 394. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.** — (Gabinetto). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

Agli elenchi di distribuzione SMd. 1 e SMd. 2 della circolare 358 del *giornale militare* 1931, dopo la dicitura « Comando scuola di guerra », aggiungere:

« Comando della scuola di guerra aerea; copie 2 ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 395. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 24, riguardante l'alienazione dei materiali automotociclistici dichiarati fuori uso, durante l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 1935-1936.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 105 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Considerata la convenienza per l'amministrazione militare di rendere quanto più sollecite le formalità per l'alienazione, col mezzo del pubblico incanto, dei materiali automotociclistici dichiarati fuori uso, all'intento di agevolare il concorso alle gare e di rendere possibile il rapido sgombero dei magazzini militari.

Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 358, emesso nell'adunanza del 20 marzo 1935;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti per la vendita, in seguito a pubblico incanto, dei materiali automotociclistici, dichiarati fuori uso, è conferita, con efficacia continuativa, all'autorità che presso gli enti locali militari presiede l'asta, per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 1935-36.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato, nonchè le disposizioni del decreto Ministeriale del 14 giugno 1932 riguardanti il decentramento dell'approvazione dei contratti per l'alienazione dei materiali fuori uso del gruppo *C*, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII
Registro n. 10 Guerra, foglio n. 351.

Per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le norme e le formalità amministrative in vigore per tutto ciò che si riferisce alla compilazione e trasmissione delle richieste di vendita, gli enti dipendenti, d'ora in poi e fino al 30 giugno 1936, dovranno attenersi alle disposizioni seguenti:

1. Le richieste compilate nei modi prescritti e corredate del verbale di stima, dovranno essere trasmesse al Ministero (ispettorato del materiale automobilistico) pel tramite del comando del corpo d'armata (circ. 226 *G. M.* 1931); l'officina automobilistica R. E. di Bologna le invierà direttamente al ministero.

A tali richieste dovranno essere uniti i documenti prescritti dalle norme in vigore.

2. Il Ministero nel dare la relativa autorizzazione, qualora stabilisca che la vendita debba essere fatta col mezzo del pubblico incanto indicherà altresì in quale modo l'asta debba essere tenuta.

3. Poichè per dette vendite è necessaria la immediata consegna dei materiali, il verbale d'aggiudicazione (modello n. 35 della istruzione sulla stipulazione dei contratti - edizione 1926) tiene luogo di contratto e non occorre la stipulazione di un successivo atto. A tale verbale s'intenderanno applicate le disposizioni del capo 1°, della anzicennata istruzione, relativo agli atti pubblici (art. 20, paragrafo 249).

4. Esperite le formalità amministrative, il presidente del seggio d'asta approva e rende esecutorio il verbale-contratto, apponen-

dovi in calce la seguente formula quando l'importo della vendita non ecceda le L. 20.000:

« Visto il decreto ministeriale n. 24 del 18 aprile 1935, approva « e rende esecutorio il verbale-contratto di cui sopra, stipulato in « data . . . . . col sig. . . . . per la vendita « di . . . . . per l'ammontare di L. . . . . ».

Quando invece l'importo della vendita supera le L. 20.000 il presidente del seggio d'asta approva e rende esecutorio il verbale-contratto con decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Il decreto sarà redatto nella formula seguente:

« Visto il verbale-contratto n. . . . . di rep., stipulato « addì . . . . . in seguito ad asta pubblica dal . . . . . « (indicare l'ente appaltante) col sig. . . . . per la vendita « di . . . . . dell'ammontare di L. . . . . .

« Visto l'art. 37 del regolamento sulla contabilità generale dello « Stato;

« Visto il decreto Ministeriale n. 24 del 18 aprile 1935;

« Il Presidente del seggio d'asta

« approva e rende esecutorio il verbale-contratto suddetto con appli- « cazione del relativo importo di L. . . . . al capitolo dell'en- « trata . . . . . dell'esercizio finanziario 193...-193...

« . . . . . addì . . . . . 193... - Anno ...

5. Approvato il verbale-contratto gli enti interessati, attenendosi al disposto dell'art. 115 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, trasmetteranno i verbali-contratti stessi e, nel caso, anche il decreto di approvazione, di cui al precedente paragrafo, alla ragioneria centrale di questo ministero, la quale, a sua volta, quando la vendita sia eccedente le L. 20.000, li trasmetterà alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di competenza.

Alla copia del verbale-contratto dovranno essere uniti, oltre alla copia del decreto di approvazione, tutti i documenti che sono allegati al verbale-contratto stesso, di cui al paragrafo 173 della istruzione sulla stipulazione dei contratti, come le perizie, le quietanze dei depositi cauzionali, gli atti d'incanto ed ogni altro elemento o documento necessario.

6. A cura degli enti presso i quali viene data l'approvazione, il verbale-contratto deve essere presentato all'ufficio del registro per la registrazione, entro 20 giorni dalla data del « Visto » o del decreto di approvazione.

7. L'autorità che approva i verbali-contratti dovrà inoltre dare partecipazione dell'approvazione — entro cinque giorni dalla data del verbale-contratto d'aggiudicazione — all'intendenza di finanza della provincia, nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto, ai sensi dell'art. 81 della L. T.R. — La notificazione dovrà essere fatta con un elenco conforme al mod. n. 1 (art. 3, paragr. 43 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti).

8. L'autorità che approva il verbale-contratto dovrà, entro cinque giorni dalla data del verbale-contratto stesso, informarne l'acquirente con una lettera raccomandata conforme al mod. 21 (articolo 13, paragr. 174 della istruzione sulla stipulazione dei contratti) della quale deve farsi rilasciare ricevuta.

9. Per tutt'altro attenersi alle norme in vigore.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 395. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 565. – Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 111, dell'11 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sull'istruzione superiore;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, riguardante il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sull'istruzione secondaria di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, riguardante il riordinamento dell'istruzione industriale;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, relativo al riordinamento dell'istruzione artistica;

Veduto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di emanare nuove norme circa il limite di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti d'istruzione superiore, del personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti d'istru-

zione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori degl'Istituti d'istruzione superiore, compiuto il 70° anno di età, vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Art. 2.

I presidi, i direttori e gl'insegnanti degl'Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale sono collocati a riposo dal 16 settembre dell'anno solare in cui compiono sessantacinque anni di età.

Art. 3.

I direttori e gl'insegnanti delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte, dei Regi licei artistici e delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e delle Regie scuole di recitazione sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Art. 4.

Al personale tecnico ed agli istruttori pratici delle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica ed avviamento professionale nonchè al personale amministrativo tecnico e di laboratorio delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte già dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale sono applicabili, per il collocamento a riposo, le norme comuni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Il servizio di supplente o di incaricato, prestato nelle scuole medie governative d'ogni ordine e grado, col possesso del titolo prescritto e dopo il 25° anno di età, è riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, per non oltre dieci anni, e subordinatamente al versamento, in conto entrate tesoro, del contributo del 6 %, per coloro che conseguano la nomina in ruolo nelle dette Scuole o negli Istituti d'istruzione superiore.

Ai fini del riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Per il servizio di supplente o di incaricato prestato senza il prescritto titolo, restano ferme le disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Art. 6.

Il servizio di assistente e di aiuto universitario prestato dopo il 25° anno di età e riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e per non oltre dieci anni nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 132 e dell'art. 285 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. In tali casi, per il riconoscimento dei primi cinque anni del servizio di assistente e di aiuto, gl'interessati saranno soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613; per il riconoscimento del servizio di assistente e di aiuto oltre i cinque anni il contributo sarà del 6 % da commisurarsi allo stipendio iniziale di ruolo per un periodo uguale a quello riconosciuto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 282 del predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 7.

Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve dichiarare per iscritto ai fini del riconoscimento dei servizi contemplati dal comma primo dell'art. 5 ed entro un anno dalla ammissione in ruolo, se e quali servizi di supplente o incaricato abbia precedentemente prestati. Il contributo di cui nello stesso articolo 5 commisurato allo stipendio iniziale di ruolo, è dovuto dalla data di conferma definitiva in ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti e può essere suddiviso in quote

mensili per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

I servizi di cui nel primo comma del citato art. 5 devono essere documentati a cura degli interessati, e il loro riconoscimento è disposto dal Ministro per l'educazione nazionale, con decreto contro cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o notificazione e dalla data di registrazione. Trascorso tale termine il provvedimento è definitivo e non suscettibile di revisione all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La dichiarazione negativa o la mancata dichiarazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo importa la decadenza da ogni diritto di riconoscimento dei servizi di cui all'art. 5.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia superato i limiti di età fissati negli articoli stessi sarà collocato a riposo rispettivamente dal 29 ottobre, dal 16 settembre e dal 1° ottobre 1935-XIII.

Art. 9.

Per il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che sarà collocato a riposo fino a tutto l'anno 1939 per aver raggiunti i limiti di età fissati col presente decreto, il trattamento di quiescenza sarà eguale a quello che esso conseguirebbe se rimanesse in servizio fino al limite di età stabilito dalle disposizioni vigenti prima della pubblicazione del presente decreto, tenendo conto dello sviluppo normale di carriera.

Il personale medesimo per il periodo di cui sopra a decorrere dalla data del collocamento a riposo avrà altresì diritto alla concessione speciale *C* per i viaggi propri e della propria famiglia sulle ferrovie.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 7 il personale attualmente in ruolo deve rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo stesso entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto. Il personale che sarà collocato a riposo prima di tale termine deve presentare la dichiarazione non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio.

In caso di dichiarazione negativa o di mancata dichiarazione entro i termini predetti si applica l'ultimo comma dell'articolo 7.

Art. 11.

I servizi già riscattati per metà dal personale presentemente in servizio saranno rivalutati secondo le disposizioni del presente decreto qualora gli interessati presentino, entro il termine di cui all'art. 10, la dichiarazione ivi prevista, obbligandosi a versare all'Erario la differenza tra il precedente e il nuovo contributo dovuto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 31. — MANCINI.

N. 397. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 672. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 aprile 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 25 maggio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, della classe 1912, per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti mobilitati;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, nella misura necessaria per eventuali esigenze, i sottufficiali e militari di truppa di tutte le categorie specialisti, in congedo illimitato, della classe 1912, residenti nel Regno.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 111. — MANCINI.

N. 398. — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica. — (Direzione del servizio chimico militare). — 1° maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Decreta:

È aperto il concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica.

Le borse hanno la durata di un anno e saranno usufruite presso il laboratorio sperimentale del servizio chimico militare in Roma.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 9000 e sarà pagato ai vincitori a rate bimestrali posticipate.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica farmaceutica, presso un'Università del Regno, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni dalla data di scadenza del concorso.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno essere presentate o fatte pervenire a questo ministero (direzione del servizio chimico militare) non oltre il 30 novembre 1935-XIII.

La domanda con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario della Federazione provinciale fascista a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi della data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il concorso sarà giudicato da apposita commissione, la quale presenterà una relazione che deve contenere la graduatoria di coloro che siano giudicati meritevoli della borsa. Non sono compresi nella graduatoria coloro che non abbiano conseguito almeno sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Le borse non possono essere cumulate con impieghi od altri incarichi retribuiti a carico del bilancio dello Stato, con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere incarichi od uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili coll'obbligo di frequentare il predetto laboratorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° maggio 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1935 - *Anno XIII.*
Guerra - Registro n. 11 - *Foglio n.* 247. — CAVALLARI.

N. 399. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 653. – Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi.** — (Ragioneria centrale). — 9 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, n. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 41, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

TABELLA

Tabella di variazione agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero. Personale civile di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito, ecc. Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	25.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti. Stipendi, ecc.	L.	200.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

N. 400. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione interministeriale per l'esame delle proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di istituire una commissione interministeriale per l'esame delle proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami ed ai ritardi alla presentazione alle armi per mobilitazione;

Decreta:

La commissione interministeriale incaricata di esaminare le proposte di modificazioni ed aggiunte agli specchi degli impieghi e mestieri che danno titolo alla dispensa dai richiami ed ai ritardi alla presentazione alle armi per mobilitazione è così composta:

Generale di brigata CANALE Antero - *presidente*;

Ten. colonnelo di S. M. FACCIO Mario - *membro*;

Ten. colonnello di S. M. GANDIN Aldo - *membro*;

Ten. colonnello di S. M. MAGLIANO Giulio - *membro*;

Ten. colonnello dell'arma aeronautica SIVIERI Giuseppe - *membro;*

Maggiore commissario della R. marina ALIA Aurelio - *membro;*

Colonnello di artiglieria BALDASSARRE Ettore, addetto al Comitato mobilitazione civile - *membro;*

Ten. colonnello di fanteria, invalido riassunto, SFORZA Giacomo - *segretario.*

La commissione sarà integrata, di volta in volta, dai rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro
per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra - registro n. 12 - *foglio n.* 292. — CAVALLARI.

N. 401. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

Sono disponibili, presso il ministero della giustizia e degli affari di culto, 12 posti di aiutante di cancelleria e segreteria giudiziaria (grado 12°, gruppo *C*), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 10 luglio 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *diret-*

tamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale: e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 402. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della guerra con atto del 31 marzo 1935, n. 15110-234

ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato il prof. dott. GAMBINO Baldassarre che fu escluso con precedente decreto del 23 dicembre 1914, n. 71.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 403. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici.** — Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 109 *giornale militare* corrente anno, alla commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali di amministrazione è apportata la seguente variante:

Colonnello di S. M. LAVIANO Francesco è sostituito dal colonnello di S. M. NEGRO Matteo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 404. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare n. 109 del *giornale militare* c. a., alla commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore dei ruoli di comando, è apportata la seguente variante sotto la data del 17 maggio 1935-XIII:

Il colonnello di artiglieria SCARAMPI del CAIRO Galeazzo è sostituito dal colonnello di artiglieria AMICO Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 405. — AVANZAMENTO. — **Risultato degli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

I seguenti primi tenenti dell'arma di fanteria, sono stati dichiarati idonei negli esami per l'avanzamento anticipato al grado di capitano del ruolo di comando, sostenuti nel 1935-XIII:

BACCHETTI Giuseppe, stabilimenti militari di pena.
BARBERIS Efisio, 152° fanteria.
BARILI Lorenzo, 53° fanteria.
BERRIOLA Mario, stabilimenti militari di pena.
BIANCHI Marco, 2° fanteria.
BONIPERTI Carlo Francesco, 4° alpini.
BORLENGHI Giulio, distretto militare Roma I.
BOSCHETTI Guido, collegio militare Napoli.
BRACA Giovanni, istituto geografico militare.
BUONERBA Giuseppe, 213° fanteria.
CALISE Alfonso, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
CAPITO' Gustavo, scuola di guerra.
CARBONI Rosario, scuola allievi ufficiali di complemento Bassano.
CARENZA Pietro, comando militare stazione Bari.
CASABURI Walter, 38° fanteria.
CASSI Silvio, 5° alpini.
CIRINO Vincenzo, 89° fanteria.
COLLETTI Antonio, scuola centrale di fanteria.
CONTI Giuseppe, 74° fanteria.
CROGLIANO Tommaso, collegio militare Roma.
CUNEO Vittorio, scuola di guerra.
D'ALESSANDRO Ugo, 49° fanteria.
DELLA CORTE Giorgio, 52° fanteria.
DELLINO Benedetto, R. accademia di fant. e cav.
DEL VECCHIO Giovanni, 66° fanteria.

DE NAVA Martino, scuola centrale di fanteria.
D'ERRICO Giuseppe, 2° granatieri.
DI CRISCENZO Carlo, 16° fanteria.
DI FAZIO Guido, scuola centrale di fanteria.
DI PEIO Filippo, ispettorato della fanteria.
DOGLIANI Giacomo, scuola di guerra.
EGIDI Salvatore, 51° fanteria.
ENRIETTI Giuseppe, 3° alpini.
FLAVONI Giulio, 157° fanteria.
FERRARI Saverio, 127° fanteria.
GAMBONE Edoardo, 231° fanteria.
GENTILE Max, 2° fanteria.
GIUDICE Luigi, scuola di guerra.
GRILLO Giuseppe, 89° fanteria.
GURRIERI Carmelo, 29° fanteria.
IEVOLELLA Attilio, 85° fanteria.
LIGUORI Osvaldo, scuola di guerra.
MAIORANA Giuseppe, 18° fanteria.
MARTINA Vito, 9° bersaglieri.
MOLINARI Egidio, reparto chimico militare.
MORELLI Roberto, scuola di guerra.
MORI Guido, R. accademia di fanteria e cavalleria.
PALUMBO Armando, 15° fanteria.
PERROT Giuseppe, comando divisione fanteria del « Monte Nero ».
PONTIGLIO Cesare, scuola di applicazione di fanteria.
PROFETA Michele, scuola centrale di fanteria.
SAFFIOTTI Saverio, 90° fanteria.
SALIMBENI Roberto, 67° fanteria.
SCURO Aristide, collegio militare Roma.
SEVERINO Luigi, comando del corpo di armata di Bari.
SOLARO Luigi, 53° fanteria.
STOCCHI Vittorio, scuola di guerra.
TASSI Carlo, 61° fanteria.
TORSIELLO Mario, comando divisione di fanteria del « Volturno ».

TORTORELLI Giuseppe, istituto geografico militare.
TRABUCHI Giancarlo, 22° fanteria.
TRONCI Fabio, 8° fanteria.
TROTTA Domenico, 232° fanteria.
TUDELLI Armando, 57° fanteria.
TUPINI Gino, comando divis. fanteria dell'« Isonzo ».
VACCARI Giovanni, 89° fanteria.
VENTURA Michele, 11° bersaglieri.
ZINGONI Mario, 1° granatieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 406. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 329 *giornale militare* c. a. si comunica:

Il capitano di fanteria ruolo comando Gramegna Carmine, addetto all'Alto commissariato per l'Africa orientale, che ha già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria, è stato ammesso al terzo turno di esperimenti per l'avanzamento anticipato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 407. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

1. Per l'anno 1936 sono indetti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. esercito in S. P. E., colle stesse norme e modalità stabilite dalla circolare 243 *giornale militare* 1934.

Per detti concorsi sono assegnati i seguenti premi:

Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	3.600	1	Primo	2.500
3	Secondo	1.800	3	Secondo	1.600
6	Terzo	900	6	Terzo	800
9	Quarto	600	9	Quarto	500

2. I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1936.

3. La trattazione degli argomenti indicati al n. 3 della circolare 243 *giornale militare* 1934 deve essere limitata a non oltre 50 pagine dattilografate a 3 spazi e su carta di formato normale.

4. Potranno partecipare al concorso indetto con la presente circolare anche gli ufficiali delle categorie in congedo che alla data del 28 febbraio 1936 risultino essere in effettivo servizio. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

5. Le conclusioni delle commissioni dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1936.

6. Per la categoria, a parte, di quegli ufficiali che siano risultati vincitori di primi e secondi premi nei concorsi del precedente biennio 1934-35 di cui al n. 9 della sopracitata circolare, sono assegnati i seguenti premi:

Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	1.800	1	Primo	1.400
2	Secondo	1.000	2	Secondo	700
2	Terzo	500	2	Terzo	500

7. Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1935-36 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, lire 45.000 alla direzione della « Rivista di fanteria » da suddividere nei premi di cui ai numeri 1 e 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 408. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

1. Per l'anno 1936 sono indetti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. esercito in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo (fuori organico, posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto), colle stesse norme e modalità stabilite dalla circolare 244 *giornale militare* 1934.

Per detti concorsi sono assegnati i seguenti premi:

UFFICIALI SUPERIORI			UFFICIALI INFERIORI		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	3.000	1	Primo	2.000
1	Secondo	1.500	1	Secondo	1.000
2	Terzo	1.000	2	Terzo	750

2. I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1936.

3. La trattazione degli argomenti indicati al n. 3 della circolare 244 *giornale militare* 1934 deve essere limitata a non oltre 50 pagine dattilografate a 3 spazi e su carta di formato normale.

4. Le conclusioni delle commissioni dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1936.

5. Per la categoria, a parte, di quegli ufficiali che siano risultati vincitori di primi e secondi premi nei concorsi del precedente biennio 1934-35, di cui al n. 9 della sopracitata circolare, sono assegnati i seguenti premi:

Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	1.500	1	Primo	1.000
1	Secondo	1.000	1	Secondo	500

6. Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1935-36 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, lire 15.000 alla direzione della rivista « Nazione militare » da suddividere nei premi di cui ai numeri 1 e 5.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 409. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Bande presidiarie di corpo d'armata.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

La qualifica di « vice capo-banda delle bande presidiarie », è sostituita da quella di « vice direttore della banda presidiaria di corpo d'armata ».

Al « vice direttore della banda presidiaria di corpo d'armata » sono devoluti i compiti attualmente assolti dal « vice capo banda delle bande presidiarie ».

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 410. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 30 maggio 1935 - Anno XIII.

È stato pubblicato il I volume - I categoria - (testo e tavole) relativo alle « artiglierie e bombarde (bocche da fuoco; affusti e loro parti; congegni di puntamento) », del « Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare numero 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria - pagina 124, numero categorico 2481, edizione 1934 (edizione economica: testo prezzo L. 23 - tavole L. 15) - (edizione rilegata in tela a cerniera e perni: testo prezzo L. 30 - tavole L. 20).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

« È stata ristampata, per conto della Libreria dello Stato, la pubblicazione 2148 « Programmi d'insegnamento per i corsi normali per allievi ufficiali di complemento » descritta a pag. 168 dell'elenco della pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - edizione 1932. - La pubblicazione, edizione 1935, assume il nuovo numero categorico 2205 e va riportata a pag. 169 dell'elenco suddetto, prezzo L. 3,50. Le richieste, accompagnate dal relativo importo, più le eventuali spese postali, vanno dirette all'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 23ª, anno 1935, circolare n. 342:

A pagina 1128, riga 17, dopo la parola « alpini » si debbono intendere aggiunte le parole: « e bersaglieri ».

Dispensa 24ª, anno 1935, circolare 350:

A pagina 1143, rigo 3°, dove dice:

b) per L. 280.421,94 - per successive oblazioni.

leggasi invece:

b) per L. 1.280.421,94 - per successive oblazioni.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7109429) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6779)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1935 - ANNO XIII — 7 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 411 - **29 aprile 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 705. - Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1377

» **412 - 28 maggio 1935** - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Diplomi per benemerenze verso il tiro a segno nazionale . . . . . » 1379

» **413 - 6 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 746. - Gestione amministrativo-contabile della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni . . . . . » 1381

» **414 - 6 giugno 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio a contratto . . . . . » 1383

PARTE SECONDA

N. **415 - 10 maggio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito *Pag.* 1385

N. 416 - 6 giugno 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici . . . . . *Pag.* 1386

» 417 - 6 giugno 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935 » 1387

» 418 - 6 giugno 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia. . » 1387

» 419 - 6 giugno 1935 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in s. p. e. assistenti militari presso le cliniche chirurgiche universitarie del Regno . . . . . » 1391

» 420 - 6 giugno 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale . . . . . » 1392

AVVISO . . . . . « 1393

PARTE PRIMA

Circolare N. 411. — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 705. – Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 29 maggio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1927, riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I corsi di abilitazione di cui all'art. 4 del R. decreto 22 maggio 1927, avranno, normalmente, la durata di mesi tre, compreso il periodo degli esami finali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 110. — MANCINI.

N. 412. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Diplomi per benemerenze verso il tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1935 - Anno XIII.

1. In aggiunta alle medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale, previste dalla legge 17 aprile 1930, n. 479, questo ministero determina l'istituzione di speciali diplomi di benemerenza, da conferirsi esclusivamente ai benemeriti dell'istituzione di cui al seguente n. 3.

2. Il diploma è analogo a quello attualmente annesso alle medaglie di benemerenza.

3. I diplomi possono essere conferiti soltanto ai membri dei consigli direttivi e della direzione del tiro, compresi i commissari, ed ai segretari, che siansi resi benemeriti dell'istituzione.

4. Non possono essere conferiti diplomi a coloro che non abbiano ricoperto cariche presso sezioni di tiro a segno almeno per cinque anni. Ferma tale condizione, i diplomi possono essere concessi anche a coloro che abbiano cessato dalla carica, purchè risultino tuttora iscritti al tiro a segno.

5. Annualmente non possono essere concessi più di 15 diplomi.

6. Per il conferimento dei diplomi e per le relative proposte si osserveranno le modalità stabilite per le medaglie dall'art. 91 del regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno e dalla circolare 348 del *giornale militare* 1934-XII.

7. Il conferimento di un diploma non è di ostacolo all'eventuale concessione, negli anni seguenti, di una medaglia di benemerenza.

8. La prima concessione dei diplomi sarà effettuata nell'anno 1936-XIV.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 413. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 746. - Gestione amministrativo-contabile della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129. del 3 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico del Regio esercito, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sull'aggiornamento delle diposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Ritenuta la necessità di regolarizzare la gestione amministrativa della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni, in relazione all'importanza ed allo sviluppo dalla stessa assunto;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni è, agli effetti amministrativo-contabili, considerata stabilimento di artiglieria ed è, come tale, amministrata con le

norme di cui al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Art. 2.

Alla carica di direttore dei servizi amministrativo-contabile è nominato dal Ministro per la guerra, su proposta del direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, un ufficiale generale o superiore addetto alla stessa Direzione superiore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 123. — MANCINI.

N. 414. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio a contratto.** — (Direzione generale del genio). — 6 giugno 1935 – Anno XIII.

In relazione alle disposizioni contenute nella circolare 1012 del *giornale militare* 1934 circa l'istituzione dell'ufficio amministrativo presso la direzione generale del genio e le attribuzioni della prima sezione dell'ufficio medesimo, resta in parte modificato quanto disponeva il « *nota bene* » posto in calce alla circolare n. 70 del *giornale militare* 1923.

Ferme restando le prescrizioni di cui al paragrafo 21, al paragrafo 35, (lettera *d*) modificato dalla circolare 690 del *giornale militare* 1934, ed al paragrafo 64 (lettera *d*) della istruzione 26 maggio 1933 sulla contabilità degli enti militari, si dispone che, per la revisione delle contabilità la cui liquidazione finale abbia data posteriore al 30 giugno 1935, si provveda nel modo seguente:

1. Le contabilità dei lavori del genio che, ai sensi dell'art. 79 del relativo regolamento 17 marzo 1932, sono soggette a verificazioni prima del collaudo e del pagamento del saldo, sono dagli enti del genio trasmesse al ministero della guerra, direzione generale del genio, ufficio amministrativo, sezione prima.

Fanno eccezione le contabilità dei lavori eseguiti « a cottimo » le quali continuano ad essere verificate presso i comandi del genio facendo esse parte delle contabilità in contanti.

2. Sono pure trasmesse al ministero della guerra, come è detto al comma 1°, le contabilità relative a lavorazioni od acquisti di materiale bellico del genio (contemplati dalla circolare 94 del *giornale militare* 1935) prima che ne sia pagato il saldo.

Fanno eccezione le contabilità di lavorazioni ed acquisti eseguiti « a cottimo » le quali continuano ad essere verificate presso i comandi del genio facendo esse parte delle contabilità in contanti.

3. Per la revisione delle contabilità dei lavori del genio saranno osservate le norme di cui all'articolo 80 del relativo regolamento 17 marzo 1932, n. 365 tenendo presente che

la verificazione ivi indicata si estende anche alla regolarità dei procedimenti geometrici e dei conteggi aritmetici delle valutazioni.

Per la revisione delle contabilità delle provviste accennate al precedente comma 2°, saranno seguite norme analoghe a quelle previste per i lavori, tenendo naturalmente conto che la verificazione è posteriore al collaudo.

4. Della revisione di dette contabilità tanto all'ufficio centrale che agli uffici periferici, sono incaricati ragionieri geometri del genio militare (coadiuvati da personale d'ordine e computisti) i quali ne rispondono personalmente, ed a revisione ultimata appongono sui conti la seguente dichiarazione:

. . . . Ufficio di revisione . . . .

di . . . . .

In adempimento dell'incarico avuto, il sottoscritto dichiara di avere verificata la contabilità relativa al presente conto e di averla riconosciuta regolare.

. . . addì . . .

Il ragioniere geometra... revisore.

V. *Il capo ufficio.*

5. I comandi del genio mandano nella prima decade di ogni trimestre al ministero della guerra (direzione generale del genio, ufficio amministrativo sezione 1ª) un elenco delle contabilità che eventualmente si presuma di non poter verificare a tempo debito, segnalando le cause del ristagno e proponendo i rimedi del caso. Se nessuna contabilità si presuma nelle indicate condizioni i comandi dichiareranno in tal caso che la revisione funziona normalmente.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 415. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ritenuta la necessità di nominare una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito;

Decreta:

È nominata la seguente commissione tecnica incaricata di procedere all'esame delle partiture delle nuove marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito:

Colonnello MELOTTI Carlo, in servizio presso il comando del corpo d'armata di Roma, *presidente*;

Professore BUSTINI Alessandro, professore di composizione e contrappunto nel R. Conservatorio di musica di Roma, *membro;*

Sottotenente maestro direttore di banda CIRENEI Luigi, direttore della musica della legione allievi carabinieri reali di Roma, *membro* e *segretario*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro dell'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 12, *foglio* 385 — CAVALLARI.

N. 416. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1935 - Anno XIII.

Sono apportate le seguenti varianti alla circolare 109 del *giornale militare* c. a.:

Commissione esaminatrice per gli esami ed esperimenti di avanzamento a scelta speciale e a scelta ordinaria degli ufficiali dell'arma dei CC. RR.:

sotto la data del 1° giugno 1935, il colonnello GIANI Umberto è sostituito nella carica di membro della commissione dal colonnello BOURCET Michele.

Esami per l'avanzamento e scelta ordinaria e ad anzianità dei capitani e tenenti di amministrazione:

il diario degli esami è così modificato:

Capitani di amministrazione:

prova scritta, 15 giugno invece di 5 giugno;
prova orale, 18 giugno invece di 8 giugno.

Tenenti di amministrazione:

prova scritta, 21 giugno invece di 10 giugno;
prova orale, 25 giugno invece di 14 giugno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 417. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1935 - Anno XIII.

Sotto la data 1° giugno 1935-XIII, il generale di brigata SOMMA Umberto è sostituito dal generale di brigata MARIOTTI Giampaolo nella Commissione per la classifica dei tenenti colonnelli e dei maggiori, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 418. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di mascalcia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 6 giugno 1935 - Anno XIII.

1. Il 1° agosto p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di mascalcia per l'istruzione degli allievi maniscalchi.

2. Il corso avrà la durata di 6 mesi.

3. Il numero dei soldati da ammettersi al corso stesso è stabilito in 115, da ripartirsi, secondo le aliquote sotto indicate, fra i vari comandi di corpo d'armata e d'isola e i RR. corpi coloniali:

Comando del corpo d'armata di Torino . .						n.	15
»	»	»	»	»	Alessandria	»	13
»	»	»	»	»	Milano . .	»	10
»	»	»	»	»	Verona . .	»	10
»	»	»	»	»	Trieste . .	»	4
»	»	»	»	»	Bologna .	»	11
»	»	»	»	»	Firenze . .	»	3

Comando del corpo d'armata di Roma . .	n.	8
» » » » Bari . .	»	3
» » » » » Napoli . .	»	6
» » » » » Udine . .	»	19
Comando militare della Sicilia	»	4
» » » Sardegna . . .	»	3
RR. corpi di truppe coloniali	»	6

4. Possono essere ammessi al corso i militari alle armi che ne facciano domanda in carta libera ai propri comandanti di corpo, non oltre il 15 giugno 1935.

Essi non dovranno contrarre alcuna ferma speciale.

Potranno, però, essere ammessi soltanto coloro che siano ascritti alla ferma ordinaria od abbiano contratto l'arruolamento volontario. È consentito il passaggio dalla ferma minore alla ferma ordinaria.

Gli aspiranti dovranno dimostrare inoltre di essere già pratici di mascalcia, per avere esercitato lo speciale mestiere nella vita civile e dare affidamento, per istruzione e cultura, di potere conseguire i vari gradi di truppa e di sottufficiale.

5. Ricevute le domande i comandanti di corpo si accerteranno che gli aspiranti soddisfino alle condizioni suddette e trasmetteranno, entro il 30 giugno 1935, ai rispettivi comandi di corpo d'armata e d'isola, le proposte dei militari aspiranti all'ammissione al corso, corredate dei fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59) e di tutti i documenti atti a comprovare la capacità professionale dei militari interessati.

6. I comandi di corpo d'armata e d'isola sceglieranno i militari da ammettere al corso, nei limiti della quota loro assegnata, fra gli aspiranti che ritengano più adatti, qualunque sia il reggimento o corpo di appartenenza.

7. I comandi di corpo d'armata e d'isola e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali provvederanno a trasmettere alla scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, entro il 15 luglio 1935, i fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59), dei militari prescelti entro il numero stabilito.

8. I prescelti dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria il 31 luglio 1935, col corredo al completo, compresa la grande uniforme, e disarmati. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

9. Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad apposito esperimento, allo scopo di accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non dovessero dare affidamento di buona riuscita, saranno subito rinviati direttamente ai corpi, e del rinvio dovrà essere data comunicazione ai comandi di corpo d'armata e d'isola interessati, i quali provvederanno alla relativa sostituzione.

10. Gli aspiranti che compiranno la ferma prima della fine del corso in parola saranno trattenuti in servizio fino al termine del corso medesimo, col vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, in analogia al disposto dell'art. 171 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura della scuola di applicazione di cavalleria, la seguente variazione:

« Trattenuto in servizio col vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, fino al termine del corso di mascalcia, indetto con la circolare n. 418 *giornale militare* 1935, in analogia al disposto dell'articolo 171 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito ».

. . . . . li . . . . . .

11. Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico, dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

Detta commissione sarà costituita: da un colonnello veterinario designato da questo ministero, *presidente,* e da due ufficiali superiori, uno di cavalleria e uno veterinario, *membri,* prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

12. Terminati gli esami, la commissione suddetta, formerà una graduatoria di merito degli allievi, indicando a

fianco di ciascuno i punti attribuiti nelle varie prove e il punto di media.

Tale graduatoria sarà trasmessa al ministero (servizio ippico e veterinario ed all'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa).

13. Degli allievi giudicati idonei, i primi 10 classificati saranno iscritti nel ruolo degli allievi maniscalchi titolari dopo gli allievi risultati idonei nei corsi precedenti, *e rimarranno comandati a prestare servizio presso la scuola di applicazione di cavalleria fino al termine del corso successivo, a scopo di perfezionamento.*

Essi al termine del corso — 31 gennaio 1936 — dovranno assumere la ferma di *due anni,* qualora non l'avessero assunta in precedenza, ed in seguito, nel caso che intendano rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco, potranno chiedere di essere trattenuti con vincoli temporanei annuali rinnovabili, nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a maniscalco e conseguentemente la promozione a caporale.

All'atto, poi, della promozione a caporale maniscalco, qualora non abbiano compiuto tre anni di servizio (compreso quello comunque precedentemente prestato) essi dovranno assumere la ferma di anni tre e al compimento dei tre anni di servizio complessivi, di cui sopra, saranno ammessi alla prima rafferma triennale con premio.

Coloro invece che, all'atto della promozione a caporale maniscalco abbiano compiuto tre anni di servizio, saranno senz'altro ammessi alla suddetta rafferma triennale, con decorrenza dalla data della promozione stessa.

14. Gli allievi idonei classificati dopo il 10°, saranno rinviati ai loro corpi il 1° febbraio 1936 e congedati al termine della ferma.

Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura dei corpi la seguente variazione:

« Ha superato con successo il corso di mascalcia presso « la scuola di applicazione di cavalleria l'anno . . . . ed è « stato dichiarato idoneo per la nomina a maniscalco tito« lare, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . « . . . . . li . . . . . ».

I distretti militari, cui sono effettivi per mobilitazione, li terranno in evidenza all'atto del congedo.

15. Per lo svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e i programmi fissati dal regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 419. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in s. p. e. assistenti militari presso le cliniche chirurgiche universitarie del Regno.** — (Direzione generale sanità militare). — 6 giugno 1935 - Anno XIII.

Determino che per il prossimo anno accademico 10 ufficiali medici in s. p. e. siano inviati alle cliniche chirurgiche universitarie del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di che trattasi, i primi capitani, i capitani ed i tenenti medici in s. p. e. Per questi ultimi limitatamente a quelli inscritti sul quadro di avanzamento.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali che si trovino nelle sopraindicate condizioni di grado e di anzianità, purchè possano dimostrare di possedere nella specialità chirurgica una buona preparazione.

Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa e quelli che si trovano in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'assegnazione dovranno, per il tramite delle rispettive direzioni di sanità di corpo d'armata, farne domanda al ministero — direzione generale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli e documenti, che crederanno opportuni per dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non oltre il 31 luglio p. v., le domande ed

i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità.

Nelle domande non dovrà esser fatto cenno di sede gradita, riserbandosi il ministero di fare l'assegnazione alla clinica universitaria di sua scelta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 420. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 giugno 1935 - Anno XIII.

Il sergente maggiore CATAPANO Augusto del 5° reggimento bersaglieri, risultato idoneo agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 *giornale militare* 1933, è nominato capo radiotelegrafista secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e per specialità.

Nella matricola del sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la « nomina a capo radiotelegrafista indetto con la circolare « n. 441 del *giornale militare* 1933 e nominato capo radiote- « legrafista (circolare n. 420 del *giornale militare* 1935)

« . . . . . li . . . . . ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

AVVISO

Concorso per un posto di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali.

Nella banda dell'arma dei carabinieri reali si è reso vacante il posto di musicante effettivo suonatore di cassa (seconda categoria, lettera *a*).

Per tale posto è aperto un concorso, cui potranno partecipare tutti i militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e di tutti gli altri corpi delle forze armate dello Stato in servizio nel Regno (Colonie escluse) che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Gli aspiranti dovranno far domanda, entro il 20 giugno p. v., in carta da bollo da L. 4, al comando della legione allievi carabinieri reali Roma. Alla domanda stessa dovrà essere allegato, a cura dei rispettivi comandi di corpo, il foglio matricolare e caratteristico.

Per notizie relative agli obblighi di servizio e al trattamento economico, gli interessati potranno rivolgersi al comando della legione allievi suddetta.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7109429) Roma, 1936-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6892)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1935 - ANNO XIII — 14 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 14 GIUGNO 1935-XIII

Encomio solenne al soldato BASO Osvaldo, da Monselice, del 27° reggimento fanteria:

« Conducente di carretta, coraggiosamente tentava di fermare il mulo che, imbizzarritosi e datosi a corsa sfrenata, stava per investire alcuni bambini.

Nel generoso tentativo veniva gettato a terra e, travolto dalla ruota della carretta, rimaneva gravemente ferito all'addome ».

Ferrara, 14 maggio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1395

PARTE PRIMA

N. **421** - **18 aprile 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 789. - Trasformazione della Compagnia carabinieri reali della Somalia in Divisione carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1401

» **422** - **27 aprile 1935** - Anno XIII — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 1° febbraio 1934 relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* . . . . » 1405

» **423** - **9 maggio 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 812. - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332. . . . . » 1409

» **424** - **31 maggio 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 752. - Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra . . . . . » 1413

» **425** - **4 giugno 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali richiamati e trattenuti alle armi temporaneamente inabili al servizio . . . . . » 1417

» **426** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1419

N. **427** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della camicia di flanella grigio verde con chiusura lampo (modello 1935) e del relativo colletto . . . . . *Pag.* 1421

» **428** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli. . » 1427

» **429** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Autorità incaricate ad esprimere i giudizi di avanzamento per i graduati e i sottufficiali appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni del Regno . . . . . » 1429

» **430** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 1431

» **431** - **13 giugno 1935** - Anno XIII - TRASPORTI. — Trasporto in ferrovia di documenti militari riservati . . . . . » 1435

» **432** - **5 marzo 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 445 - Modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 1437

» **433** - **30 aprile 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, portante modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 1441

» **434** - **13 maggio 1935** - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 822 - Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166 . . . . . » 1449

PARTE SECONDA

N. 435 - 3 maggio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la revoca del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1453

» 436 - 10 maggio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1934 - Anno XII . . . . . » 1454

» 437 - 13 maggio 1935 - Anno XIII - UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto che autorizza il Ministro per la guerra a richiamare alle armi ufficiali delle categorie in congedo . . . . . » 1455

» 438 - 15 maggio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza. Norme di concorso per tenenti in s. p. e. del R. esercito . . . . . » 1458

» 439 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*) . . . . . » 1461

» 440 - 24 maggio 1935 - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Conferimento di medaglie di benemerenza pel tiro a segno nazionale pel 1935. . . » 1466

» 441 - 13 giugno 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Esito della quinta gara di regolarità per autocolonne militari . . . . . » 1467

N. **442 - 13 giugno 1935** - Anno XIII — CONCORSÍ E GARE. — Categoria militare per ufficiali . . . . . *Pag.* 1467

» **443 - 13 giugno 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico . . . . . » 1468

» **444 - 13 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia . . . . . » 1468

» **445 - 13 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con la circolare 188 *giornale militare* 1935, per la nomina a sottotenente in s. p. e. nel corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza) . . . . . » 1473

- **446 - 13 giugno 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti . . . . . » 1473

» **447 - 13 giugno 1935** - Anno XIII - TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per la partecipazione di militari all'VIII gara generale di tiro a segno . . . » 1474

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1478

PARTE PRIMA

Circolare N. 421. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 789. – Trasformazione della Compagnia carabinieri reali della Somalia in Divisione carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 133, del 7 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 146;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1933, n. 1297, relativo alla istituzione della Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana, istituita con R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, è trasformata in Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana, con due compagnie e due tenenze, per provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico e per invigilare alla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella detta Colonia.

L'organico della Divisione risulta dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana dipende dal Governo della Colonia, per il tramite del Comando del Regio Corpo truppe coloniali, per quanto ha tratto alla disciplina, e direttamente a tutti gli altri effetti.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, e la tabella 1 ad esso allegata.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto stesso sostituendo alla dizione « Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana » quella « Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 3. — MANCINI.

ORGANICO DELLA DIVISIONE CARABINIERI REALI DELLA SOMALIA ITALIANA

GRADO	Ufficiali	Sottufficiali		Militari di truppa nazionale		Truppa indigena		Quadrupedi	
		a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	cavalli	muletti
Maggiori o tenenti colonnelli CC. RR.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Capitani CC. RR.	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Tenenti CC. RR.	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Tenenti d'amministrazione.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli maggiori	—	3	—	—	—	—	—	—	
Marescialli capi o d'alloggio.....	—	10	1	—	—	—	—	—	
Brigadieri.....	—	12	—	—	—	—	—	—	
Vicebrigadieri.....	—	5	—	—	—	—	—	—	7
Appuntati o carabinieri	—	—	—	10	—	—	—	—	
Jusbasci	—	—	—	—	—	22	1	16	
Bolucbasci.....	—	—	—	—	—	28	1		
Muntaz	—	—	—	—	—	46	3		
Zaptiè	—	—	—	—	—	309	20		
	6	30	1	10	—	405	25	21	7

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le colonie e per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 422. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 1° febbraio 1934 relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C.** – (Direzione generale d'artiglieria). — 27 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1934, relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C;*

Considerata la necessità di apportarvi alcune aggiunte e varianti:

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1934, relativo al decentramento dell'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C,* è sostituito il seguente:

« La facoltà di approvare le proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* (servizio di artiglieria ed automobilistico), eccettuate le bocche da fuoco, le armi portatili, gli strumenti di precisione, le munizioni per artiglierie ed armi portatili, gli esplosivi e gli autoveicoli, è delegata con efficacia continuativa alle autorità da cui gli enti tecnicamente dipendono e cioè:

« Comando generale dell'arma dei carabinieri reali: scuola centrale carabinieri reali e legione allievi;

« Ispettorato dell'artiglieria: scuola di tiro di artiglieria;

« Ispettorato del genio (direzione superiore servizio studi ed esperienze del genio): officina radiotelegrafica ed officina di costruzioni del genio militare);

« Comando divisione celere: reggimenti della divisione;

« Direzione del servizio chimico militare: reparto chimico e centri sperimentali;

« Comando scuole centrali: scuola centrale di fanteria, scuola centrale di artiglieria, scuola centrale del genio e scuola centrale truppe celeri;

« Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria: per i materiali in dotazione alla R. accademia e alla scuola di applicazione di fanteria;

« Scuola d'applicazione di cavalleria: per i materiali in dotazione alla scuola d'applicazione;

« Comando della R. accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio: dipendente R. accademia e scuola di applicazione;

« Comando scuola di guerra: per i materiali in dotazione alla scuola, allo squadrone palafrenieri ed al reparto personale di ordinanza;

« Comandi di zona RR. CC.: Legioni RR. CC.;

« Comandi superiori alpini: Reggimenti alpini;

« Comandi di brigata di fanteria: Reggimenti fanteria e granatieri;

« Comandi di brigata di cavalleria: Reggimenti di cavalleria;

« Comandi d'artiglieria di corpo d'armata: Reggimenti d'artiglieria di qualsiasi specialità (non facenti organicamente parte delle divisioni celeri), gruppi artiglieria da costa, centri automobilistici, scuole allievi ufficiali di complemento d'artiglieria, scuole allievi sottufficiali d'artiglieria, direzioni d'artiglieria;

« Comandi del genio di corpo d'armata: Reggimenti genio, scuola allievi ufficiali di complemento del genio, scuole allievi sottufficiali del genio, uffici delle fortificazioni;

« Comandi o uffici (retti da ufficiale generale) che il comando di corpo d'armata designerà in modo permanente: Collegi militari, reggimenti bersaglieri (non facenti organicamente parte delle divisioni celeri), reggimenti di cavalleria non dipendenti dai comandi di brigata dell'arma, reggimento carri armati, scuole allievi ufficiali di complemento di fanteria, distretti militari, direzione di commissariato e direzione di sanità (anche per i rispettivi stabilimenti), stabilimenti militari di pena, centri rifornimento quadrupedi, scuola di applicazione di sanità militare, scuola d'alpinismo;

« Comandi di zona R. guardia di finanza: Legioni R. guardia di finanza;

« Generale di brigata a disposizione del comando generale della R. guardia di finanza: Legione allievi e scuola allievi ufficiali e sottufficiali R. guardia di finanza;

« Comandi di gruppo legioni milizia D.I.C.A.T.: Legioni, coorti e distaccamenti autonomi della milizia D.I.C.A.T. ».

Art. 2.

All'art. 2 del medesimo decreto ministeriale è sostituito il seguente:

« L'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei seguenti materiali: bocche da fuoco, armi portatili, munizioni per artiglierie ed armi portatili, formulate da qualsiasi ente, nonchè quelle per tutti gli altri materiali del gruppo C (servizio di artiglieria ed automobilistico) formulate dagli stabilimenti d'artiglieria e centri esperienze d'artiglieria, è delegata con efficacia continuativa alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni.

« È altresì devoluta alla predetta direzione superiore l'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso degli strumenti di precisione per i quali le proposte stesse debbono essere esclusivamente formulate dal laboratorio di precisione R. esercito, al quale, pertanto, gli strumenti debbono essere inviati qualunque sia l'entità delle degradazioni che presentino.

« Fanno eccezione gli involucri (astucci, cofani, casse, custodie, ecc.) destinati a contenere gli strumenti di precisione, alla cui dichiarazione fuori uso provvedono le autorità indicate all'art. 1 ».

Art. 3.

All'art. 4 del medesimo decreto è aggiunto il seguente comma:

« Fanno eccezione le proposte formulate dall'officina radiotelegrafica e dall'officina di costruzione del genio militare, la cui approvazione è delegata all'ispettorato del genio

(direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio) ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 27 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Registro XII Guerra, foglio n. 363.

N. 423. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 812. – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 10 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative all'accertamento della ricuperata idoneità fisica degli inscritti di leva e dei militari che abbiano ottenuto la riforma dal servizio militare nonchè quelle relative alle modalità per il riconoscimento dei titoli a ferma minore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro tre mesi dalla data delle decisioni stesse.

« Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta:

a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di appello ;

d) due ufficiali superiori, membri:

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 66 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

« Le decisioni di riforma sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate. Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a che egli abbia compiuto il trentaduesimo anno di età. Le decisioni di riforma pronunziate per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermità sono annullabili in ogni tempo ».

Art. 3.

L'art. 82 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

« La riforma pronunziata dall'autorità militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, essa è revocabile, per decisione del Ministro per la guerra, quando siano cessate le cause, dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a che egli abbia compiuto il trentaduesimo anno di età.

« La riforma pronunziata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermità è revocabile in ogni tempo ».

Art. 4.

L'art. 94 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

« I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

2° quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verifichino nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verifichino dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai numeri 1 e 2 del precedente art. 91;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportate a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 86 e la nascita di un figlio nel caso di cui al n. 12 dell'art. 87.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici ».

Art. 5.

L'art. 95 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

« I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.

I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1935- *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 2. — MANCINI.

N. 424. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 752. – Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 130, del 4 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 877;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione consultiva per le onoranze ai Caduti in guerra è soppressa.

Art. 2.

Al commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra è sostituito un commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero.

Art. 3.

Il commissario generale è nominato con decreto del Capo del Governo, dal quale dipende direttamente. Esso ha tutti i poteri conferiti dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, al commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra.

In particolare, il commissario generale provvede:

1° al rapido completamento delle opere nel Regno ed all'estero;

2° alla custodia e alla manutenzione delle opere, fino a quando non saranno consegnate;

3° a prendere accordi anche direttamente con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei Caduti ex nemici ed alleati in Italia e dei Caduti italiani tumulati all'estero.

Art. 4.

I provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo sono di esclusiva competenza del commissiario generale straordinario il quale prende all'uopo i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato, con le Regie rappresentanze all'estero e con gli Enti locali.

In caso di dissenso decide il Capo del Governo.

Art. 5.

La gestione dei fondi autorizzati con la legge 12 giugno 1931, n. 877, è demandata al commissario generale straordinario il quale vi provvederà con l'osservanza delle norme del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 6.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie relative alla sistemazione delle sepolture militari, nonchè quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario generale straordinario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al commissario generale straordinario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del Regio decreto predetto.

Art. 7.

Per tutto quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero è data facoltà di derogare in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti al trasporto, ad apposito capitolo di parte straordinaria da istituire nel proprio bilancio, nella rubrica delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei fondi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli scopi di cui alla citata legge 12 giugno 1931, n. 877.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL —
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 10. — MANCINI.

N. 425. — SOTTUFFICIALI. — **Sottufficiali richiamati e trattenuti alle armi temporaneamente inabili al servizio.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1935 – Anno XIII.

I. I sottufficiali *richiamati* alle armi già riconosciuti all'atto del richiamo temporaneamente inabili al servizio, saranno lasciati nella posizione di congedo illimitato provvisorio per tutto il periodo di tempo di inabilità.

Al termine di questo periodo e permanendo il richiamo della loro classe di leva essi saranno sottoposti a nuovi accertamenti sanitari e qualora idonei ammessi a prestar servizio.

In caso contrario, rimarranno ancora nella posizione di congedo illimitato, secondo le disposizioni di cui al primo comma di questo numero.

A matricola dovranno essere apposte le variazioni del caso con citazione della presente circolare.

II. I sottufficiali *trattenuti* alle armi, che prima del loro trattenimento si trovavano in licenza di convalescenza fino al termine dei loro obblighi di servizio e che, in seguito ad accertamenti medico-legali subiti al termine di detta licenza, siano stati o vengano riconosciuti ancora temporaneamente inabili, rimarranno in licenza straordinaria per convalescenza ai sensi del vigente regolamento per le licenze del R. esercito, fino al termine della loro inabilità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 426. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione di Alessandria — Tenenza di Novi Ligure.
— Sezione di Valenza.

Comandi soppressi:

Legione di Alessandria — Sezione di Novi Ligure.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 427. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della camicia di flanella grigio verde con chiusura lampo (modello 1935) e del relativo colletto.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 giugno 1935 – Anno XIII.

Sono adottati per le truppe del R. esercito i seguenti oggetti:

a) « Camicia di flanella g. v. con chiusura lampo modello 1935 »

b) « Colletto per camicia di flanella g. v. modello 35 ».

Detti oggetti saranno inventariati rispettivamente ai numeri 182 e 183 del nomenclatore edizione 1932 ai prezzi indicati dai conti di costruzione.

Le camicie ed i colletti di flanella bigia mod. 33 inventariati ai nn. 148 e 151 dello stesso nomenclatore passano ai nn. 2327 e 2328, fra gli oggetti di modello abolito, e saranno usati fino a consumazione.

Seguono le descrizioni e la documentazione.

I conti di costruzione di cui appresso sostituiscono quelli inseriti nella circolare 489 *giornale militare* dello scorso anno.

Descrizione della camicia di flanella g. v. con chiusura lampo modello 1935.

E' costruita con flanella color grigio verde alta m. 1,34 e si compone delle seguenti parti:

corpo;
maniche;
listino del colletto;
tasche con alette.

Il corpo è formato di una parte anteriore e di una posteriore unite fra loro mediante cuciture ribadite.

La parte posteriore è munita di un doppio spallaccio sagomato a punta sulla linea medesima ed è più lunga di cm. 8 circa della parte anteriore.

Entrambe hanno una larghezza corrispondente a metà altezza della flanella. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture laterali ed è rinforzato all'inizio con un triangolo addoppiato di flanella.

La parte posteriore come la parte anteriore hanno il fondo orlato a macchina ed arrotondato ai lati.

Nella parte anteriore è praticato uno sparato verticale, rinforzato con una striscia di flanella sovrapposta, esternamente munito di chiusura lampo.

Sono pure applicate, in corrispondenza del petto, due tasche munite di alette provviste di un'asola e relativo bottone piccolo di corozo grigio a 4 fori.

Il listino del collo è confezionato con flanella addoppiata e provvisto di due asole e di due bottoni piccoli sul davanti e di un altro bottone alla metà della parte posteriore.

Le maniche sono unite al corpo mediante doppia cucitura.

Ciascuna manica è costituita da un sol pezzo e termina al fondo con un polsino formato da una striscia addoppiata di flanella e munito di due asole e di un bottone piccolo di corozo grigio a 4 fori.

Il fondo delle maniche è sparato per 11 cm. circa, non compreso il polsino; all'inizio dello sparato vi è una travetta di rinforzo.

Verso la parte superiore delle maniche sono applicati due bottoni piccoli per il rimboccamento delle maniche stesse.

Le camicie sono di cinque taglie.

Descrizione del colletto per camicie di flanella g. v. modello 1935.

E' costruito con flanella color grigio verde alta m. 1,34 e si compone di una parte superiore e di un listino.

La parte superiore è formata da due striscie di flanella, foggiate a punte allungate alle due estremità.

In corrispondenza della parte mediana, anch'essa foggiata a punta, è praticata un'asola verticale.

Il listino è pure formato da due striscie di flanella unite fra di loro, ed è unito alla parte superiore mediante due cuciture a macchina. Anche il listino è foggiato a punta in corrispondenza della parte mediana, dove è praticata un'asola orizzontale.

Nella parte anteriore sinistra, il listino si allunga di cm. 3 circa, costituendo così una linguetta per la chiusura del colletto stesso mediante due asole nella parte sinistra ed una nella parte anteriore destra in corrispondenza dei due bottoni posti nel listino della camicia.

I colletti sono di 5 taglie.

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle camicie di flanella g. v. con chiusura lampo mod. 1935.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Flanella g. v. alta m. 1,34	
		Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia
1ª	10	1, 71	17, 10
2ª	30	1, 62	48, 60
3ª	40	1, 54	61, 60
4ª	15	1, 48	22, 20
5ª	5	1, 41	7, 05
Totali...	100		156, 55
		Media...	1, 56

CONTO DI COSTRUZIONE della camicia di flanella g. v. con chiusura lampo mod. 1935.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella g. v. per camicie, alta m. 1,34.....	m.	1, 56	17, 50	27, 300
Chiusura lampo.....	n.	1	0, 80	0, 800
Bottoni di corozo color g. v. a 4 fori.....	»	11	2, 50 %	0, 275
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	2, 900
			Prezzo di costo ... L.	31, 275
			Prezzo di conteggio ... »	31, 40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,30 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 per l'orlatura superiore delle tasche, ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

SPECCHIO delle misure delle camicie di flanella g. v. con chiusura lampo modello 1935.

TAGLIE	LUNGHEZZE							Metà larghezza delle maniche superiormente	ALTEZZE						DIMENSIONI	
	Del corpo non compreso lo spallaccio		Dello sparato anteriore	Delle maniche: dalla spalla al polsino	Del polsino	Dello spallaccio	Del listino del collo all'attaccatura		Dello spallaccio			Del polsino	Del listino del collo	Delle alette delle tasche	Delle tasche	
	Parte posteriore	Parte anteriore							Sulla linea mediana della parte posteriore	Parte più alta	Verso le maniche				Longitudinale	Trasversale
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	970	920	190	580	290	490	420	250	110	125	95	75	25	60	140	130
2ª	930	880	190	560	280	475	410	240	105	120	90	70	25	60	140	130
3ª	890	840	190	540	280	460	400	230	100	115	85	70	25	55	130	120
4ª	850	800	190	520	280	445	400	220	95	110	80	70	25	55	130	120
5ª	810	760	190	500	270	430	390	210	90	105	75	65	25	55	130	120

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione di colletti per camicie di flanella g. v. mod. 1935.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Flanella g. v. alta m. 1,34	
		Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia
1ª	10	0, 120	1, 200
2ª	30	0, 120	3, 600
3ª	40	0, 117	4, 680
4ª	15	0, 117	1, 755
5ª	5	0, 115	0, 575
Totali...	100		11, 810
		Media...	0, 118

CONTO DI COSTRUZIONE del colletto per camicia di flanella g. v. mod. 1935.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella g. v. alta m. 1,34 . .	m.	0, 118	17, 50	2, 065
Mano d'opera compreso il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli	L.	—	—	0, 50
			Prezzo di costo . . . L.	2, 565
			Prezzo di conteggio . . . »	2, 60

SPECCHIO DELLE MISURE dei colletti per camicie di flanella g. v. mod. 1935

TAGLIE	Lunghezze			Altezze	
	del listino all'attaccatura del colletto	del colletto all'attaccatura del listino	del listino	del colletto	
				sul davanti	sul dietro
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	450	420			
2ª	440	410			
3ª	430	400	30	110	55
4ª	430	400			
5ª	420	390			

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 428. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 giugno 1935 – Anno XIII.

Allo scopo di semplificare il carteggio periodico relativo al censimento degli autoveicoli, motocicli e carri rimorchio in servizio presso il R. esercito si prescrive:

a) sia abolito da parte di tutti gli enti l'invio *dell'elenco periodico trimestrale* delle variazioni degli autoveicoli prescritto alla lettera *b)* della circolare n. 518 del *giornale militare* 1933, disp. 51;

b) sia invece trasmessa al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, da parte di tutti gli enti che hanno in carico autoveicoli o carri rimorchio di qualsiasi specie la *esatta situazione generale* di tali mezzi attenendosi, per la compilazione, alle prescrizioni di cui alla circolare n. 5 del *giornale militare* c. a.

Tale situazione dovrà pervenire a questo ministero, per il tramite dei comandi di corpo d'armata, non oltre la prima settimana dei mesi di gennaio e luglio, a cominciare dal luglio p. v.

Per gli stampati occorrenti, i comandi di corpo di armata invieranno, per tempo, relativa richiesta all'officina automobilistica del R. esercito, e provvederanno poscia a distribuirli agli enti dipendenti con le stesse modalità seguite per il passato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 429. — SOTTUFFICIALI. — **Autorità incaricate ad esprimere i giudizi di avanzamento per i graduati e i sottufficiali appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni del Regno.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

In luogo delle tabelle *A*, *B*, *D*, *F* e *H*, di cui all'allegato 2 della circolare 589, *giornale militare* 1934, per l'avanzamento ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali dei graduati e dei sottufficiali appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni del Regno,, valgono rispettivamente le seguenti tabelle:

TABELLA L.

Giudizi di avanzamento per i militari di truppa e sergenti:

1° grado - Vice direttore del deposito.
2° grado - Direttore del deposito.

TABELLA M.

Giudizi di avanzamento ad anzianità per i sottufficiali di tutti i gradi, esclusi i sergenti:

1° grado - Direttore del deposito.
2° grado - Comandante del personale.
3° grado - Capo del servizio ippico e veterinario.

TABELLA N.

Giudizi di avanzamento a scelta per i sottufficiali di tutti i gradi:

1° grado - Direttore del deposito.
2° grado - Comandante del personale.
3° grado - Capo del servizio ippico e veterinario.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

TABELLA O.

Giudizi di avanzamento a scelta per meriti eccezionali ai gradi di truppa:

1° grado - Vice direttore del deposito.

2° grado - Direttore del deposito.

Giudizio decisivo - Comandante di corpo d'armata.

TABELLA P.

Giudizi di avanzamento a scelta per meriti eccezionali ai gradi di sottufficiale:

1° grado - Direttore del deposito.

2° grado - Comandante del personale.

3° grado - Capo del servizio ippico e veterinario.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 430. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

Premesso che la situazione trimestrale della forza alle armi mod. 263 deve corrispondere a quella dei sottufficiali e militari di truppa del R. E., in servizio nel Regno, nelle colonie (*limitatamente ai non effettivi ai R.C.T.C.*), nelle isole dell'Egeo ed eventualmente all'estero, quale risulta alla mezzanotte dell'ultimo giorno di ciascun trimestre, e che nessun reparto e nessun militare deve sfuggire alle segnalazioni che con tale situazione vengono fatte al ministero della guerra, si riportano qui appresso le disposizioni che dal 1° luglio p. v. dovranno essere osservate per la compilazione e trasmissione della situazione stessa, disposizioni che abrogano e sostituiscono tutte quelle già in vigore.

1) Tutti i comandi dei corpi e dei reparti che hanno funzione di corpo, dislocati nel territorio del Regno, nelle colonie, nelle isole dell'Egeo e all'estero, compilano il 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre di ogni anno, la propria situazione dei sottufficiali e militari di truppa alle armi, servendosi dello stampato mod. 263 allegato alla presente circolare.

Tale situazione deve essere trasmessa entro il terzo giorno dei mesi sopradetti ai comandi delle divisioni (dai corpi dislocati nel Regno) — ai comandi dei R.C.T.C. (dai corpi dislocati nelle colonie) — al comando militare dell'Egeo (dai corpi dislocati nelle isole), nel territorio dei quali gli enti compilatori sono dislocati al primo giorno di ciascun trimestre.

I corpi dislocati all'estero trasmettono la loro situazione al comando superiore nel quale eventualmente sono inquadrati, oppure direttamente.

2) Nella situazione debbono essere compresi tutti i militari effettivi all'ente compilatore; gli aggregati ed i militari degenti negli ospedali e luoghi di cura debbono essere compresi nella situazione dell'ente al quale essi sono effettivi; i militari in viaggio per raggiungere il corpo o reparto

cui sono trasferiti, vanno compresi nella situazione dell'ente che li perde di forza. I trattenuti alle armi debbono essere compresi nelle cifre che vengono trascritte nelle colonne relative ai richiamati.

3) *I corpi che si trovano nel Regno* compilano una situazione complessiva per le variazioni avvenute nel corso del trimestre, e riportano in calce al prospetto, suddivisa, invece, tra corpo e deposito, la forza risultante alla data prescritta.

I corpi dislocati nelle colonie, nell'Egeo, o all'estero compilano la situazione senza comprendervi la forza del deposito o centro al quale appartengono.

Questi, conseguentemente, ne compilano una per conto proprio, quando la loro forza non sia compresa in quella di un corpo avente sede nel Regno.

4) I reggimenti genio di corpo d'armata ed eventualmente i reparti del genio autonomi che hanno più specialità, compilano una situazione complessiva per quanto riguarda le variazioni avvenute nel corso del trimestre, riportano invece in calce al prospetto la dimostrazione della forza *risultante alla fine del trimestre*, suddivisa per specialità. Nello stesso modo si regolano i reggimenti di cavalleria per la dimostrazione della forza relativa ai reparti carri veloci, e i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio per la dimostrazione della forza relativa ai militari che fanno parte dei « reparti di guardia alla frontiera ».

I distretti riportano in calce al prospetto le cifre relative alle reclute eventualmente in attesa di assegnazione, senza comprenderle nella situazione.

5) Qualora, per mancanza di colonne disponibili nel tracciato, si dovessero raggruppare le cifre relative ai militari di una stessa ferma, ma di diverse chiamate, ciò devesi effettuare sommando le cifre relative alle circolari di chiamata di data più lontana da quella di compilazione della situazione e non quelle relative alle circolari più recenti. Però la rimanenza riportata in fondo alle colonne che comprendono militari di diverse chiamate deve essere, in apposita nota, suddivisa, specificando le circolari corrispondenti a ciascuna chiamata.

6) I comandi dei R.C.T.C. — i comandi di divisione — il comando militare dell'Egeo e i comandi delle unità dislocate all'estero, raccolte tutte le situazioni dei corpi, reparti, depositi e centri dislocati nel territorio di loro giurisdizione, le trasmettono, senza riepilogarle, non più tardi del 10° giorno dei mesi sopradetti al ministero della guerra — Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Statistica — accompagnandole con un elenco degli indicativi e corrispondente dislocazione, di tutti gli enti per i quali inviano le situazioni e di quelli per i quali la trasmissione viene ritardata per casi eccezionali (da specificare caso per caso).

7) Questo ministero intende che nella compilazione e trasmissione delle situazioni trimestrali della forza alle armi, le quali costituiscono i documenti di base pei provvedimenti in materia di bilancio, di chiamate alle armi, congedamenti, ecc., tutti i comandi interessati pongano la massima cura, in guisa da evitare errori e ritardi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

od. N. 263 del Catalogo
(1935 - Anno XIII)

Allegato alla circolare n. 430
del *giornale militare* 1935-XIII

COMANDO DEL .....

SITUAZIONE DELLA FORZA ALLE ARMI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AL 1° .....

N. 431. — TRASPORTI. — **Trasporto in ferrovia di documenti militari riservati.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 13 giugno 1935 – Anno XIII.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle comunicazioni, è stato stabilito che il trasporto « presso » — in vettura — da parte di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. E., di colli contenenti documenti riservati, sia effettuato alle seguenti condizioni:

a) L'ufficiale, il sottufficiale o il militare di truppa, verso presentazione della richiesta mod. *B* verde prescritta dal « Regolamento trasporti militari » dovrà acquistare il proprio biglietto di viaggio a riduzione del 70 % per la classe spettantegli, ciò che gli darà diritto al trasporto « presso », gratuito del proprio bagaglio personale nei limiti di peso e di volume ammessi dalle vigenti disposizioni;

b) L'ufficiale, il sottufficiale o il militare di truppa, inoltre, dietro presentazione della richiesta mod. *C*., parte 2ª, prescritta dal citato « Regolamento trasporti militari », dovrà effettuare la spedizione a bagaglio dei colli contenenti i documenti riservati. Per tale spedizione l'ufficio bagagli delle stazioni ferroviarie esigerà o il prezzo computato in base alla tariffa militare dei bagagli (merce a bagaglio) per l'intero peso complessivo dei colli stessi, o l'importo di tanti biglietti di viaggio a tariffa militare per quanti sono i posti da occupare coi ripetuti colli, a seconda che l'uno o l'altro risulti superiore;

c) Le stazioni ferroviarie dovranno ritenere validi il quantitativo e il peso dei colli denunciati dall'ufficiale, dal sottufficiale o dal militare di truppa, senza procedere ad alcuna verifica, e sullo scontrino che rilasceranno per il trasporto a bagaglio dovranno indicare il quantitativo dei posti che possono essere occupati coi documenti, apponendo sullo scontrino stesso l'annotazione « vale per l'occupazione di n. ..... posti di .... classe ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 432. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 445 – Modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 29 aprile 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportarvi degli aggiornamenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole «a tutti gli ufficiali dichiarati non prescelti, o » sono sostituite dalle seguenti: « solo agli ufficiali ».

Art. 2.

L'art. 29 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è modificato come segue:

Nel primo comma dopo le parole « superiore a quello stabilito dalle tabelle », aggiungere: « per qualsiasi delle cause specificate nell'articolo 27, tutta ».

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Le promozioni sono computate nel numero delle promozioni stabilito per l'anno dalle tabelle, escludendo però, nel

computo, le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge 7 giugno 1934, numero 899, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, così destinati a formare vacanza, sono — a giudizio del Ministro per la guerra — trasferiti, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, oppure collocati a disposizione ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, dopo le parole « sulle varie qualità e titoli » aggiungere le seguenti: « e sui servizi prestati in guerra ed in pace ».

Art. 5.

Alla fine del primo comma dell'art. 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, aggiungere le parole: « o fino a tutto il 1938, in incarichi di organico ».

Art. 6.

L'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è modificato come segue:

— nella lettera *a*) in sostituzione delle parole « in alcun caso » mettere: « tranne che per l'avanzamento a scelta speciale per esami ».

— alla lettera *c*) è aggiunto il seguente comma: « Il tenente, il capitano e il maggiore riassunto possono conseguire la promozione a scelta speciale per esami, con norme da stabilire nel regolamento. La promozione a scelta speciale per esami non è computata nel numero delle due promozioni indicate nella lettera *b*), fermo restando che l'ufficiale possa successivamente essere promosso soltanto fino al grado di colonnello ».

Art. 7.

Alla lettera *e*) dell'art. 114 della legge 7 giugno 1934, numero 899, è aggiunto il seguente comma: « il ruolo di provenienza o di appartenenza — agli effetti dell'avanzamento — è stabilito dal regolamento; ».

Nel primo comma degli articoli 121 e 128 della medesima legge alle parole « da assegnare » sostituire la parola « assegnato ».

Nel 2° comma dell'art. 28 della citata legge le parole «ne« cessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse ta« belle sono formate con designazione personale del Ministro « per la guerra, sentito il parere della commissione centrale « d'avanzamento », sono sostituite dalle seguenti: « sono « formate con designazione personale del Ministro per la « guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avan« zamento per i vari gradi fino a quello di generale di corpo « d'armata, designato d'armata escluso ».

Art. 8.

Al terzo comma dell'art. 150 della legge 7 giugno 1934, n. 899, aggiungere: « ferma restando l'applicazione integrale delle disposizioni dell'art. 12 (terzo comma) e dell'articolo 30 ».

Art. 9.

L'art. 172 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è così modificato:

Tra il primo ed il secondo comma inserire i seguenti:

« Gli ufficiali del ruolo di mobilitazione non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico.

« Durante il suddetto periodo il Ministro ha facoltà, in deroga agli articoli 39, 51, 52 e 54, di collocare, a seconda del grado, a disposizione o fuori organico oppure trasferire nel ruolo di mobilitazione gli ufficiali del ruolo di comando non prescelti per l'avanzamento e di completare i trasferimenti annuali nel ruolo di mobilitazione con ufficiali prescelti per l'avanzamento ».

Nel secondo comma le parole « suddetto » e « di cui al n. 1 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « medesimo » e « di cui ai numeri 1 e 2 ».

Art. 10.

All'art. 179 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è aggiunto il seguente comma:

« Dalla data di anzianità che gli sarà fissata all'atto della promozione come sopra è detto si applica al capitano riassunto il limite di età stabilito per il grado di maggiore ».

Art. 11.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ad eccezione degli articoli 1, 2, 4, 7, 8 e 9 che entrano in vigore a partire dal 16 giugno 1934.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 194. — MANCINI.

N. 433. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, portante modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 aprile 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445, che apporta modificazioni alla legge predetta;

Viste le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, quali risultano modificate dai decreti ministeriali 20 dicembre 1934 e 23 febbraio 1935;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445:

Art. 1.

L'art. 18 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, quale risulta sostituito dal decreto ministeriale 20 dicembre 1934, è sostituito dal seguente:

« Tutte le comunicazioni di cui all'art. 22 della legge, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445, sono effettuate dal Ministero della guerra alle competenti autorità militari, le quali provvedono a loro volta, perchè sia data — per via gerarchica — partecipazione delle comunicazioni stesse agli ufficiali interessati ».

« Per l'ufficiale proposto per la cancellazione dal quadro di avanzamento, e per quello che si venga a trovare nella

condizione di cui all'art. 19 della legge, l'ultima autorità giudicatrice, qualora si pronunci per la cancellazione o per la sospensione della classifica o del giudizio di avanzamento, deve riassumere in apposita sintetica « motivazione » le ragioni che l'hanno indotta a proporre la cancellazione o a sospendere la classifica o il giudizio. Tale « motivazione » è comunicata all'ufficiale interessato ».

« Le competenti autorità militari dànno assicurazione, al Ministero, delle effettuate comunicazioni agli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, a quelli cancellati dal quadro, nonchè agli ufficiali che, sebbene prescelti, sono stati — a norma degli articoli 30 e 172 della legge, quali risultano modificati dagli articoli 3 e 9 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445 — destinati ad essere collocati a disposizione o ad essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione ».

Art. 2.

L'art. 22 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1931, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è sostituito dal seguente:

« Per formare le vacanze di autorità di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge, quale risulta modificato dall'art. 7 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445, il ministro per la guerra richiede proposte alla commissione centrale d'avanzamento. Questa fa le opportune designazioni astraendo da ogni considerazione di età e di anzianità di grado ».

« Per l'applicazione dell'art. 29 della legge, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, numero 445, si osservano le seguenti norme:

I. — Qualora — malgrado il provvedimento di cui al seguente n. II — il complesso delle vacanze, in un determinato ruolo e grado, verificatesi nell'anno per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27 della legge, sia superiore a quello stabilito dalle tabelle allegate alla legge stessa, l'eccedenza di vacanze formatesi è calcolata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed è computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilito per quest'ultimo anno, anche se l'eccedenza superi detto numero.

Tutta l'eccedenza di vacanze è colmata con promozioni dal grado inferiore, effettuate sotto la data 1° gennaio dell'an-

no sopradetto, avvertendo però che non deve superarsi la situazione dei posti di ruolo prescritta dalle tabelle suddette per il 31 dicembre dell'anno medesimo.

II. — Qualora al termine delle procedure di avanzamento si rilevi che il numero totale degli ufficiali « non prescelti » da collocare d'autorità a disposizione, o fuori organico, oppure da trasferire nel ruolo di mobilitazione per le armi ed i gradi per i quali esiste detto ruolo, verrebbe a superare nell'anno in un determinato ruolo e grado, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito dalle tabelle su citate, si seguiranno le seguenti norme:

a) *per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione*:

Il Ministro designa, in primo luogo, gli ufficiali non prescelti che debbono essere trasferiti d'autorità nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili nell'anno; successivamente designa gli ufficiali non prescelti da collocare — a seconda del grado — a disposizione o fuori organico, fino a raggiungere il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle suddette.

I rimanenti ufficiali « non prescelti » sono — sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo — collocati, a seconda del grado, a disposizione, o fuori organico, oppure trasferiti nel ruolo di mobilitazione a seconda delle decisioni del Ministro.

b) *per le armi ed i corpi che non hanno il ruolo di mobilitazione e per gli ufficiali generali*:

Il Ministro designa gli ufficiali non prescelti che devono essere collocati — a seconda del grado — a disposizione, o fuori organico, fino a raggiungere il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle su indicate.

I rimanenti ufficiali non prescelti sono collocati — a seconda del grado — a disposizione, o fuori organico, sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ».

Art. 3.

L'art. 23 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione degli articoli 30 e 172 della legge, quali risultano modificati dagli articoli 3 e 9 del R. decreto-

legge 5 marzo 1935, n. 445, il Ministro per la guerra dopo aver fatto calcolare:

a) il numero delle vacanze che per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27 della legge potranno prevedibilmente formarsi nell'anno;

b) il numero dei trasferimenti, d'autorità o a domanda, nei ruoli di mobilitazione che si potranno prevedibilmente effettuare nell'anno; comunica alla commissione centrale di avanzamento l'eventuale fabbisogno di ufficiali dei vari gradi e delle varie armi e corpi — da trarsi dagli ufficiali prescelti per l'avanzamento — che occorre per completare il numero delle vacanze obbligatorie e quello dei trasferimenti nel ruolo di mobilitazione, stabiliti per l'anno dalle tabelle annesse alla legge.

La commissione centrale di avanzamento procede — per quei gradi per i quali si verifica il fabbisogno — alla valutazione comparativa di tutti gli ufficiali dei gradi stessi prescelti per l'avanzamento ed indica al Ministro coloro che, in relazione al fabbisogno, debbono completare il numero delle vacanze obbligatorie e quello dei trasferimenti nel ruolo di mobilitazione, iscrivendo gli ufficiali stessi in una lista in ordine inverso di merito.

Al 31 dicembre dell'anno il Ministro fa accertare il numero delle vacanze obbligatorie e dei trasferimenti nel ruolo di mobilitazione che debbono ancora effettuarsi, e quindi designa, sulla base della lista sopra indicata, gli ufficiali prescelti per l'avanzamento che debbono essere collocati a disposizione e quelli che debbono essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione, per completare — giusta le tabelle allegate alla legge — sia le vacanze che rimangono ancora da formare alla data 31 dicembre, sia il numero degli ufficiali da trasferire nel ruolo di mobilitazione alla data stessa.

Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, compresi nella lista di cui sopra, che risultano esuberanti sono iscritti sul quadro di avanzamento sotto la data di inizio del quadro stesso. Se eventualmente sorpassati nella promozione da pari grado meno anziani, sono promossi con le prime vacanze che si verificano.

L'ufficiale prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento non può essere destinato a costituire vacanza — a norma

dell'art. 30 della legge, come sopra modificato — o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione — a norma dell'art. 172 della legge stessa, come sopra modificato — finchè dura la validità del quadro.

L'ufficiale prescelto ed iscritto sul quadro, che debba essere riesaminato per la iscrizione sul quadro successivo, può, in tale occasione, se nuovamente prescelto, essere destinato a formare vacanza o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione a norma degli articoli 30 e 172 su citati.

Tale provvedimento, però, deve effettuarsi prima che l'ufficiale sia inscritto sul nuovo quadro ».

Art. 4.

L'art. 58 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali riassunti in servizio, di cui all'art. 111 della legge — quale risulta modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445 —, sono inscritti, in ordine di anzianità assoluta e relativa, in ruoli distinti per arma, corpo e grado; ai fini dell'applicazione delle norme contenute nelle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo succitato, essi sono divisi, in ciascun grado, in due gruppi e cioè:

a) provenienti dal servizio permanente effettivo;

b) provenienti dalle categorie in congedo.

Salvo il caso della promozione per meriti speciali e di quella a scelta speciale per esami, l'ufficiale di cui al citato articolo, dichiarato prescelto per lo avanzamento, è promosso ad anzianità, od a scelta ordinaria.

Per l'accertamento della promovibilità, ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali, l'ufficiale riassunto in servizio sedentario non è sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello. E' del pari classificato nei gradi di capitano e di maggiore, per l'accertamento della promovibilità a scelta speciale per esami.

L'accertamento della promovibilità ad anzianità od a scelta ordinaria, è effettuato, dalle autorità giudicatrici, valutando il servizio sedentario in genere nonchè, in particolare, l'attitudine a coprire i posti indicati nell'art. 2 del decreto

ministeriale 12 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 300, del 22 stesso mese (circ. 745 del *giornale militare* 1923).

L'ufficiale riassunto può essere promosso per meriti speciali non soltanto dopo aver conseguito le due promozioni ad anzianità di cui alla lettera *b*) dell'art. 111 su citato, ma anche prima, o dopo, aver conseguito una delle promozioni suddette; fermo restando, in qualunque caso, il limite della promozione fino al grado di colonnello.

Il tenente, il capitano e il maggiore riassunto in servizio sedentario possono conseguire la promozione a scelta speciale per esami con le norme stabilite per i pari grado in servizio permanente effettivo, avvertendo:

a) che non si richiedono i periodi di comando o di servizio prescritti dagli articoli 32, 154 e 160 della legge. Però per l'applicazione degli articoli 154 e 160 della legge l'ufficiale riassunto deve aver tenuto lodevolmente il comando di reparto presso l'esercito operante per almeno tre mesi;

b) che il programma di esame è quello stesso stabilito per i pari grado in servizio permanente effettivo, escludendo però — per gli ufficiali riassunti delle varie armi — quella parte del programma che si riferisce all'accertamento della cultura tecnico-professionale e della capacità nel comando di reparto;

c) che la promozione si effettua quando entra nell'aliquota di ruolo, di cui agli articoli 61, 157, 163 della legge, l'ufficiale in servizio permanente effettivo che precederebbe nel ruolo l'ufficiale riassunto. A tale scopo l'ufficiale riassunto si considera come collocato nel ruolo subito dopo il pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianità dopo il quale sarebbe promosso ad anzianità od a scelta ordinaria in applicazione delle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 111 della legge.

Per la promozione a scelta per meriti eccezionali di cui alla lettera *d*) dell'art. 111 citato, il terzo o la metà del ruolo di anzianità di cui alla lettera *b*) dell'art. 94 della legge stessa si calcola considerando il colonnello riassunto come collocato nel ruolo:

a) subito dopo il pari grado della stessa anzianità che egli avrebbe seguito nel servizio permanente effettivo, qua-

lora il colonnello riassunto provenga dagli ufficiali di tale categoria;

b) subito dopo tutti i pari grado in S.P.E. della stessa anzianità, qualora il colonnello riassunto provenga dagli ufficiali della categoria in congedo ».

Art. 5.

L'art. 59 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando, per la promozione ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali, le limitazioni di cui alle lettere *e*), ed *f*) dell'art. 111 della legge, quale risulta modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445, gli ufficiali riassunti in servizio, di cui al citato art. 111, che sono compresi negli organici delle varie armi e corpi conseguono la promozione, ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali o a scelta speciale per esami, soltanto quando si formi, come dalle tabelle annesse alla legge, la vacanza nel grado e nel ruolo nel quale sono compresi. L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale per esami concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione stabilita dagli articoli 60, 156 e 162 della legge.

Gli ufficiali riassunti che non sono, invece, compresi negli organici delle varie armi e corpi, conseguono la promozione, ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali o a scelta speciale per esami, senza che occorra l'esistenza della vacanza, ferme restando, per la promozione ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali, le limitazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) su citate ».

Art. 6.

L'art. 63 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è sostituito dal seguente:

« In relazione all'art. 114, lettera *e*), della legge, quale risulta modificato dall'art. 7 del Regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445, l'ufficiale in congedo non può conseguire

promozione se prima non siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità del corrispondente ruolo, non tenendo conto degli ufficiali comunque pretermessi all'avanzamento e, per i subalterni, anche dei pari grado non prescelti per l'avanzamento.

All'uopo gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli dei servizi tecnici che, al momento dell'entrata in vigore della legge, appartenevano alle categorie in congedo, possono conseguire la promozione soltanto dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli di comando di pari grado ed anzianità.

Gli ufficiali delle armi suindicate e quelli dei servizi tecnici che verranno transitati nelle categorie in congedo dopo l'entrata in vigore della legge, possono conseguire l'avanzamento soltanto dopo che siano stati promossi o abbiano cessato di appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo gli ufficiali di pari grado ed anzianità del ruolo di comando, o di mobilitazione, a seconda che provengano dall'uno o dall'altro ruolo.

Agli effetti di cui sopra gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non provenienti dai ruoli del servizio permanente, sono considerati come appartenenti al ruolo di comando dell'arma alla quale appartengano ».

Art. 7.

L'art. 93 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, è soppresso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 30 aprile 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Registro guerra, n. 14, *foglio n.* 233. — CAVALLARI.

N. 434. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Regio decreto-legge n. 822 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.** — (Gabinetto). — 13 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, dell'11 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'amministrazione dell'« Unione Militare » in modo da rendere più agile il suo funzionamento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 (secondo comma) - Art. 3 (secondo comma) - Articolo 10 (ultimo comma) - Art. 11 (primo comma) - Art. 15

(primo, quarto, quinto ed ultimo comma) - Art. 17 (primo comma). Alle parole: « per l'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « per le corporazioni ».

Art. 10 (secondo comma). Alle parole: « la presidenza » sono sostituite le seguenti: « il presidente ».

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« L'« Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque consiglieri, designati secondo quanto è detto nel seguente art. 13, ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni. Con lo stesso decreto si provvederà anche alla nomina del presidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente e ciascun consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente potrà essere confermato per due volte consecutive ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« I consiglieri sono designati rispettivamente dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le finanze e per le corporazioni ».

Art. 14. — È sostituito dal seguente:

« Il presidente deve essere scelto dal Ministro per la guerra fra gli ufficiali generali, o di grado corrispondente, delle Forze armate dello Stato. Quando il Ministro per la guerra ritenga di conferire la detta carica ad un ufficiale generale, o di grado corrispondente, appartenente a Forza armata diversa dal Regio esercito, il consigliere che dovrebbe essere designato dal Ministro da cui dipende la detta Forza armata, sarà in vece designato dal Ministro per la guerra, fra gli ufficiali del Regio esercito.

I consiglieri designati dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze devono essere scelti fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente o in congedo, provenienti dal servizio permanente; tuttavia quelli di essi che vengano promossi eventualmente,

durante il quadriennio, a grado superiore al sesto, rimarranno in carica fino alla fine del detto quadriennio.

Il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni deve essere scelto fra i funzionari civili, da esso dipendenti, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle Forze armate.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere al presidente ed a ciascun consigliere ».

Art. 15 (quarto comma). Alle parole: « della presidenza » sono sostituite le seguenti: « del presidente ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Anche il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni dovrà essere inscritto all'« Unione Militare ».

Art. 18 (primo comma). Sostituire le parole: « Regia avvocatura erariale » con quelle: « Regia avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto anche alla modificazione del vigente regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414.

Art. 3.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione dell'« Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 9 giugno 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 44. — MANCINI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 435. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la revoca del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 127, del 31 maggio 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, col quale fu indetto il concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto predetto;

Considerato che a norma dell'art. 8 del suddetto regolamento il geodeta capo del detto Istituto deve essere persona di merito incontrastato nella geodesia e noto nel mondo scientifico per opere pubblicate o per memorie coronate da accademie o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben conosciute e che di massima la scelta viene fatta tra gli ingegneri geografi dell'Istituto stesso abilitati all'insegnamento della geodesia in una Università e tra i professori delle Università del Regno:

Considerato che nel concorso indetto col citato decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, in seguito alla dichiarazione di rinuncia di uno dei due concorrenti, ne è rimasto uno solo;

Considerato che il superiore interesse dell'Amministrazione esige, data l'alta importanza delle funzioni del geodeta capo, che al detto concorso sia assicurata una vera e propria competizione di concorrenti che mancherebbe assolutamente nel caso di un solo candidato;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 12 febbraio 1934 col quale è stato indetto il concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 436. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1934, col quale fu indetto un concorso per titoli a due posti di R. sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe;

Riconosciuta la regolarità del concorso anzidetto e visto il risultato del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe:

SANTACROCE dott. Enrico, con punti 8 su 10.

MERLER dott. Carlo, con punti 7,33 su 10.

GRAVINA dott. Francesco, con punti 7 su 10.

Roma, lì 10 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 12, *foglio n.* 293.

N. 437. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto che autorizza il Ministro per la guerra a richiamare alle armi ufficiali delle categorie in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, che aggiorna la disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, sugli obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliari speciale in aspettativa per riduzione di quadri, a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 46, 48, 52 e 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modicazioni;

Visto l'art. 5 della legge 3 luglio 1904, n. 302, portante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, sul divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo;

Ritenuta la necessità di provvedere al richiamo alle armi di ufficiali fuori organico, in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria e di complemento, per esigenze derivanti dalla mobilitazione di alcune unità del Regio esercito e di reparti dei Regi corpi truppe coloniali;

Ritenuta la opportunità di autorizzare il Ministro per la guerra a richiamare a domanda, in relazione alle esigenze di cui sopra, ufficiali in congedo provvisorio, nella riserva e del ruolo speciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'inquadramento dei corpi, reparti e servizi del Regio esercito mobilitati per l'invio nelle colonie dell'Africa Orientale e per quello dei reparti, comandi e servizi mobilitati dei Regi corpi truppe coloniali, nonchè per altre esigenze di detti Regi corpi, il Ministro per la guerra è autorizzato a

richiamare a domanda, od anche di autorità, ufficiali fuori organico, in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria e del complemento.

Art. 2.

Per la ricostituzione, in Patria, delle unità inviate nelle colonie dell'Africa Orientale, nonchè per completare l'inquadramento dei comandi, corpi e servizi, presso i quali si siano determinate o si determineranno deficienze organiche in connessione con l'invio delle unità di cui sopra, ed infine per la sostituzione, presso uffici militari, di ufficiali in servizio permanente effettivo inviati nelle colonie anzidette o destinati alle truppe per la ricostituzione o l'inquadramento sopraindicati, il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare, a domanda o d'autorità, nella misura necessaria, ufficiali delle categorie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Per i bisogni di cui ai precedenti articoli, il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare, a domanda, anche ufficiali in congedo provvisorio, nella riserva e del ruolo speciale.

Il presente decreto entra in vigore dal 7 febbraio 1935-XIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII
Registro guerra n. 14, foglio n. 40. CAVALLARI.

N. 438. — RECLUTAMENTO. — **Reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza. Norme di concorso per tenenti in s. p. e. del R. esercito.** — (Gabinetto). — 15 maggio 1935 - Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti il seguente decreto del Ministero delle finanze, in data 15 maggio 1935 - Anno XIII, pari oggetto della presente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1933, n. 816, che reca disposizioni sul reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1933, che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135;

Visto il decreto Interministeriale 23 maggio 1934, che approva le norme di concorso per l'ammissione di sei sottufficiali della Regia guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al primo anno del corso speciale della Regia accademia di Modena, per l'anno scolastico 1934-1935;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire i posti che si renderanno vacanti, nell'anno 1936, nei gradi di subalterno della Regia guardia di finanza, è indetto un concorso:

a) a n. 10 posti di tenente, riservati ai tenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Corpo di commissariato (uffi-

ciali commissari) del Regio esercito - di cui agli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135 - aspiranti all'ammissione al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della Regia guardia di finanza;

b) a n. 2 posti di sottotenente, riservati agli ufficiali di complemento della Regia marina - di cui all'art. 2, secondo comma, del citato R. decreto-legge n. 135 - aspiranti al trasferimento nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

In difetto di elementi idonei della categoria di cui alla precedente lettera *a)*, i posti disponibili potranno essere devoluti agli ufficiali di complemento della Regia marina.

Art. 2.

Il concorso per l'ammissione al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della Regia guardia di finanza dei tenenti in servizio permanente effettivo del Regio esercito (lettera *a)* del precedente art. 1) è regolato dalle norme di cui ai seguenti articoli.

Con decreto a parte sarà provveduto alle norme di concorso per il trasferimento degli ufficiali di complemento della Regia marina (lettera *b)* del precedente art. 1) nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Potranno partecipare al concorso gli ufficiali che alla data di presentazione delle domande abbiano compiuto due anni di grado, o vengano a compierli al termine del corso tecnico-professionale, cioè al 31 luglio 1936, e che non provengano dai sottufficiali dei corsi speciali o dagli ufficiali subalterni di complemento e marescialli ordinari dei corsi di abilitazione.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, stese su carta bollata da L. 6, e dirette al Ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza), dovranno essere presentate ai comandanti di corpo entro il 30 giugno p. v.,

corredate dell'originale titolo di studio, o di un documento debitamente autenticato comprovante il possesso del titolo medesimo, ed uno specchio dei punti riportati nelle singole materie, qualora tali indicazioni non risultino dagli atti anzidetti.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti, munite dell'esplicito parere dei comandanti di corpo, saranno inoltrate, per via gerarchica, al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) accompagnate dai libretti personali dei concorrenti e segnalate direttamente, per notizia, al comando generale della Regia guardia di finanza.

Le domande stesse, vistate dalle autorità intermedie e munite del conclusivo parere del Ministero della guerra, saranno trasmesse al Ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza).

Art. 6.

Il giudizio definitivo sull'ammissibilità al concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti spettano al Ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza), che decide insindacabilmente in base al complesso delle qualità possedute dagli aspiranti, quali si desumono dai libretti personali, dai titoli di studio e dai pareri espressi dalle varie autorità del Regio esercito.

La graduatoria di merito sarà approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Gli ufficiali ammessi al corso di abilitazione tecnico-professionale ne riceveranno comunicazione per il tramite dei rispettivi comandanti di corpo e dovranno presentarsi il 30 settembre p. v. al comando della scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma, per iniziare il corso il giorno successivo.

Il corso avrà la durata di dieci mesi, compreso il periodo degli esami finali.

Art. 8.

Durante il corso gli ufficiali allievi conserveranno l'uniforme, lo stipendio e gli altri assegni fissi dell'arma o del corpo di provenienza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 44. — GUALTIERI.

N. 439. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 23 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27 modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, num. 4;

Visto il R. decreto 16 luglio 1932, n. 860, recante le norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli del gruppo *C.*, dell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137:

Visto che nel ruolo degli assistenti del genio militare (gruppo *C*) sono vacanti 13 posti di assistente (grado 11°), un terzo dei quali deve essere conferito in seguito ad esame di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare (grado 11°, gruppo *C*).

Art. 2.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli assistenti aggiunti del genio militare, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nel grado, tenuto conto dell'eventuale periodo di esperimento prestato anteriormente alla nomina in ruolo, del servizio prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e dell'iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, e sempre che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli assistenti aggiunti provenienti dai sottufficiali dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma è di sei anni.

Art. 3.

Gli assistenti aggiunti che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte al concorso, dovranno farne domanda, su carta da bollo da L. 6, entro il 20 luglio 1935-XIII, per il tramite gerarchico.

Le autorità che ricevono le domande dovranno inoltrarle subito al Ministero, (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), ma non daranno corso a quelle presentate dopo il termine stabilito.

Il Ministero, con apposita circolare da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, pubblicherà l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e stabilirà la data in cui avranno inizio le prove scritte di esame.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una grafica e in una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, che - giusta la disposizione dell'art. 4 del R. decreto 16 luglio 1932, n. 860 - sarà composta di un colonnello del genio, presidente, di un ragioniere geometra capo e di un ragioniere geometra principale, membri.

Un funzionario dell'amministrazione centrale, della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione esaminatrice.

Art. 6.

La prova scritta e la prova grafica avranno luogo nelle sedi dei comandi del genio dei corpi d'armata. Le dette prove si svolgeranno in base ai temi formulati dalla commissione esaminatrice, i quali saranno, a cura del presidente della commissione stessa, spediti, in pieghi sigillati ed assicurati, ai Comandi anzidetti.

Ogni tema, chiuso in busta suggellata, portante sui lembi di chiusura le firme dei componenti la commissione e del segretario, sarà aperto, alla presenza dei candidati, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della relativa prova.

All'uopo, un apposito comitato di vigilanza nominato dagli accennati comandi del genio e composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, di un maggiore e di un capitano, quest'ultimo anche con funzioni di segretario del comitato stesso, assisterà allo svolgimento delle prove suaccennate e curerà inoltre la rigorosa osservanza delle norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I lavori dei candidati saranno, al termine di ogni prova, spediti dal presidente del comitato di vigilanza al presi-

dente della commissione esaminatrice, in piego sigillato ed assicurato.

La prova orale avrà luogo in Roma innanzi alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e grafica e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da assistente aggiunto ad assistente del genio militare.

PROVA SCRITTA.

Consisterà nella compilazione di un breve rapporto e relazione relativi a studi e progetti di semplici costruzioni, in cui il candidato deve mostrare di possedere una certa coltura generale e professionale e di sapersi esprimere in forma corretta.

PROVA GRAFICA.

Consisterà nell'eseguire in scala ed a matita la pianta, le sezioni ed i prospetti che saranno indicati e nel calcolare le quantità delle opere occorrenti, di un manufatto ed edificio semplice, descritto o rappresentato da uno schizzo quotato.

I candidati potranno consultare i manuali tecnici del Colombo, Marzocchi, ecc.

PROVA ORALE.

Nozioni generali. — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità e di peso - Scale di proporzioni numeriche e grafiche - Rette - Piani - Angoli - Figure piane, area delle figure piane Solidi - Volumi dei solidi - Leva - Carrucola fissa e mobile - Carrucola differenziale - Burbera - Argano - Capra- Piano inclinato - Vite - Cuneo, pompe e macchine pneumatiche - Sifone - Peso specifico dei corpi.

Materiale da costruzione. — Pietre naturali - Pietre artificiali - Laterizi - Calci, cementi e loro classificazioni - Sabbie e ghiaie - Legnami - Metalli - Vetri - Materie bituminose - Vernici, colori e mastici di uso più comune - Proprietà caratteristiche ed impiego dei materiali da costruzione.

Malte e calcestruzzi. — Loro classificazione e componenti - Preparazione, manipolazione e loro impiego.

Operazioni di campagna. — Strumenti più comuni per rilievi - Paline e longimetri - Squadro agrimensorio e graduato, a traguardi e a cannocchiali - Livello ad acqua ed a cannocchiale - Allineamenti - Misura degli angoli - Misura diretta delle distanze - Rilievi con gli indicati strumenti e livellazioni lineari e di superficie (piani quotati).

Tracciamenti sul terreno della pianta di un fabbricato.

Lavori. — Ordinamento dei cantieri - Ponti di servizio, macchine elevatorie ecc. - Opere di fondazione (classificazione dei terreni, assaggi; vari tipi di fondazioni; armatura degli scavi) - Muri in elevazione (pilastri, piattabande, archi, volte e relative armature) - Scale, vari tipi e loro armature - Solai di legno, di ferro e misti - Coperture a tetto e a terrazze - Pavimenti e battuti - Soffitti - Intonaci e rivestimenti - Opere in legname ed in metallo - Fognature - Condutture di acqua - Riscaldamento - Ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Costruzione in cemento armato. — Cenni sulle principali applicazioni - Modalità di costruzione - Dosatura del calcestruzzo - Qualità e requisiti dei ferri da impiegarsi; piegatura ed unione dei medesimi - Casseformi - Tempo per la presa - Disarmo.

Cenni sui lavori stradali. Profilo longitudinale - Sezioni traversali - Massicciata ed inghiaiata stradale - Vari sistemi di pavimentazione stradale - Opere d'arte (ponti, ponticelli, sifoni, muri di sostegno, ecc.).

Regolamenti, ecc. dell'Amministrazione militare. — Modi di esecuzione dei lavori - Condizioni generali dell'appalto e capitolato tipo pei lavori del genio militare.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori, ed Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare, per quanto riguarda i lavori - Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari - Misurazione e liquidazione dei lavori.

Nozioni di diritto. — Codice civile - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro Secondo, titoli I, II, III) - Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro - Stato giuridico degli impiegati civili - Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato - Leggi sull'ordinamento del R. Esercito e sulla circoscrizione militare, per la parte relativa all'Arma del Genio.

La durata delle prove: scritta e grafica, sarà di sei ore. La durata di quella orale sarà di almeno mezz'ora.

Roma, 23 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1935-XIII, *registro n.* 13, *foglio n.* 301.

N. 440. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Conferimento di medaglie di benemerenza pel tiro a segno nazionale pel 1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 maggio 1935 – Anno XIII.

Visto il parere emesso dalla commissione istituita in base all'art. 91 del regolamento esecutivo della legge sul tiro a segno con l'incarico di esaminare le proposte di concessione di medaglie di benemerenza per l'istituzione, sono assegnate per l'anno corrente, tre medaglie di oro ed otto d'argento alle seguenti sezioni di tiro a segno e ai benemeriti della istituzione qui appresso indicati:

Medaglie d'oro. — Sezione di tiro a segno di Bologna; sig. Luigi Dalai iscritto alla sezione di Milano; sig. Elio Viscardi, delegato dell'U.I.T.S. presso la sezione di Reggio Calabria.

Medaglie d'argento. — Sezioni di tiro a segno di Murano, Osoppo, Pisa; sig. Giacomo Luigi Astengo, iscritto alla sezione di Savona; sig. Giulio Castelli, iscritto alla sezione di Roma; sig. Luigi Cecconi, delegato dell'U.I.T.S. presso la sezione di Monterotondo; sig. Carlo Riccetti, delegato dell'U.I.T.S. presso la sezione di Pisa; sig. Giorgio Zilio Grandi, delegato dell'U.I.T.S. presso la sezione di Roma.

La consegna delle medaglie conferite avrà luogo in occasione della premiazione dei vincitori della VIII gara generale di tiro a segno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 441. — CONCORSI E GARE. — **Esito della quinta gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

Nella gara di regolarità per autocolonne militari di cui alla circolare n. 300 *giornale militare* c. a. sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª classificata - Autocolonna del XII centro automobilistico.

Pertanto la « Coppa militare delle Alpi 1934 », premio trasmissibile, è data in temporanea consegna al XII centro automobilistico.

2ª classificata - Autocolonna dell'XI centro automobilistico.

3ª classificata - Autocolonna del IX centro automobilistico.

4ª classificata - Autocolonna del II centro automobilistico.

Le autocolonne dei rimanenti centri automobilistici sono state classificate *ex-aequo*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 442. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare per ufficiali.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

La categoria militare già autorizzata con circolare 333 *giornale militare* c. a., per il concorso ippico di Milano, che non avrà più luogo, si svolgerà invece a Parma nella stessa giornata e con le medesime modalità stabilite dalla circolare suddetta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 443. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare ippico.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 13 giugno 1935 – Anno XIII.

È nominato commissario militare ippico: il colonnello GAUTIER Edoardo in sostituzione del colonnello IMODA Giovanni, per il corpo di armata di Torino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 444. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA — **Corso di mascalcia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 giugno 1935 – Anno XIII.

E' approvata la seguente graduatoria degli allievi maniscalchi riconosciuti idonei negli esami finali del corso di mascalcia di cui al n. 12 della circolare n. 560 del *giornale militare* 1934.

1. Soldato GARZILLO Elpido, del R. C. T. C. Tripolitania.
2. » ABATE Paolo, del 22° regg. artigl. di divisione di fant.
3. » CANTO Vittorio, del regg. lancieri Vittorio Emanuele II.
4. » DELL'AQUILA Nicola, del regg. lancieri di Aosta.
5. » RENZI Remo, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
6. » BATTAGLIA Mosè, del regg. lancieri di Aosta.
7. » DE VIRGILIS Gian Gabriele, del 3° regg. artigl. celere.
8. » PALLOTTI Oddone, del regg. lancieri Vittorio Emanuele II.

9. Soldato RUGGERI Antonio, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
10. » COLAROSSI Mario, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
11. » DAMIA Nazzareno, del regg. lancieri di Firenze.
12. » OGGIANO Domenico, del R. C. T. C. Tripolitania.
13. » BATTISTI Ercole, del 7° regg. artigl. di divisione di fant.
14. » MAZUCCO Gino, del regg. cavalleggeri Alessandria.
15. » ROSSI Mario, del 17° regg. artigl. di divisione di fant.
16. » BELLINI Candido, del regg. Genova cavalleria.
17. » SARDO Adriano, del 29° regg. artigl. di divisione di fant.
18. » BIANCONCINI Ezio, della scuola di applicazione di cavalleria.
19. » ALFIERI Giuseppe, del regg. lancieri Vittorio Emanuele II.
20. » DE NUZZO Ersilio, del 28° regg. di artigl. di div. di fant.
21. » GANGAI Leonardo, del regg. Nizza cavalleria.
22. » CONTRAFATTO Salvatore, del 24° regg. artiglieria di div. di fant.
23. » RIVA Eugenio, del regg. Nizza cavalleria.
24. » MARANO Angelo, del 14° regg. artigl. di divisione di fant.
25. » MARMO Luigi, del regg. Genova cavalleria.
26. » GERMANO Salvatore, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
27. » ROCCO Luigi, del regg. cavalleggeri Saluzzo.
28. » CALEGARIS Guerino, del 27° regg. artigl. di div. di fant.

29. Soldato CASTELLINI Aldo, del 17° regg. artigl. di div. di fant.
30. » DOLCI Luigi, della scuola d'applicazione di cavalleria.
31. » SCARZELLA Pietro, del 27° regg. artigl. di div. di fant.
32. » FANELLO Pasquale, del regg. Savoia cavalleria.
33. » GOTTARDO Luigi, del 232° regg. di fanteria.
34. » DI STEFANO Mario, del 9° reggimento bersaglieri.
35. » ACETO Rinaldo, della scuola allievi ufficiali Brà.
36. » RUSSO Vincenzo, R. C. T. C. Cirenaica.
37. » ALBANESE Giuseppe, del 10° regg. artigl. di div. di fant.
38. » BIELLA Luigi, del 3° artigl. di div. celere.
39. » MANGOSU Isidoro, del 30° regg. di artigl. di div. di fant.
40. » SANTIÀ Giuseppe, del 4° regg. alpini.
41. » PATELLI Francesco, del 6° regg. alpini.
42. » ZANARDINI Bengasi, del 23° fanteria.
43. » ZAMPIERI Angelo, del 7° regg. alpini.
44. » MEOLI Manfredo, del regg. lancieri di Firenze.
45. » MANCINI Giovanni, del regg. lancieri di Aosta.
46. » MAGI Giovanni, del 19° regg. artigl. di divisione di fant.
47. » RAITERI Remo, dell'11° regg. artigl. di divisione di fant.
48. » LANDI Fedro, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
49. » LARI Patrizio, del regg. lancieri di Firenze.
50. » BERTI Alfonso, del 6° reggimento alpini.
51. » LENZI Dante, del regg. lancieri Vittorio Emanuele II.

52. Soldato DI CARLO Isidoro, del R. C. T. O. Tripolitania.
53. » BRESSAN Amedeo, del 27° regg. artigl. di div. di fant.
54. » BOUVET Giovanni, del 3° reggimento alpini.
55. » BASSO Guido, del 1° regg. artigl. alpina.
56. » BICO Eugenio, della scuola di applicazione di cavalleria.
57. » CAVATUZZI Gino, della scuola di applicazione di cavalleria.
58. » CANICCHIO Pasquale, del 12° regg. artigl. di div. di fant.
59. » CAMARDA Vincenzo, del 79° regg. fanteria.
60. » GIOIA Giacomo, del 20° regg. artigl. di divisione di fant.
61. » GAVAZZI Giuseppe, del 9° regg. artigl. di div. di fant.
62. » MAROCCHI Fernando, della scuola di applicazione di cavalleria.
63. » CAVALLI Cesare, del reggimento cavalleggeri Guide.
64. » CAPORALE Roberto, del regg. cavalleggeri Saluzzo.
65. » MODI Armando del 4° regg. artigl. di divisione di fant.
66. » POCHINTESTA Trento, del reggimento Nizza cavalleria.
67. » PECCHIO Battista, del regg. cavalleggeri Monferrato.
68. » PASQUALOTTO Guglielmo, del 18° reggimento fanteria.
69. » PAGANUCCI Mario, del 13° regg. di artigl. di div. di fant.
70. » ROSSI Alfredo, del regg. Piemonte Reale cavalleria.
71. » RAIMONDI Giuseppe, del 26° regg. fanteria.

72. Soldato RAMONDO Aldo, del 29° artigl. di divisione di fant.

73. » VANNICOLA Giuseppe, del 2° regg. artigl. di div. di fant.

74. » VISCHI Pietro, del 4° regg. artigl. di divisione di fant.

75. » VICINI Egidio del 30 regg. di art. di divisione di fant.

76. » SCAPIN Guglielmo del reggimento lancieri Aosta.

77. » GENGO Vito, del reggimento lancieri di Firenze.

78. » RUSSO ALESI Giuseppe, del 22° regg. artiglieria di div. di fant.

79. » DE FACCIO Umberto, dell'8° regg. alpini.

80. » RICIOTTI Costantino, del 5° regg. artigl. di div. di fant.

81. » MASCIS Bartolomeo, del regg. Genova cavalleria.

82. » NICOLAI Armando, del 7ª regg. artigl. di div. di fant.

83. » MESSINA Giovanni, del 22° regg. artigl. di div. di fant.

84. » ACUTO Ermenegildo, del 3° reggimento alpini.

85. » CRESCINBENE Giovanni, del R. C. T. C. della Cirenaica.

86. » DI MATTIA Romualdo, del 18° regg. di artiglieria di div. di fant.

87. » AGRIZZI Oreste, del 3° reggimento artiglieria alpina.

88. » FIDUCIA Giuseppe, del reggimento lancieri di Novara.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 445. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con la circolare 188 *giornale militare* 1935, per la nomina a sottotenente in s. p. e. nel corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

Si comunica la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la nomina a sottotenente in s. p. e. nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) di cui alla circolare 188 del *giornale militare* 1935:

Mar. magg. BERGONZANI Bernardino.
» » AMATO Salvatore.
» » MARTELLI Francesco Paolo.
» » TORRI Vittore.
» » PAOLUCCI Emilio.
» » GASPERETTI Guglielmo.
» » LIPPOLIS Dino.
» » IMPELLIZZERI Stefano.
» » SCARPONI Cesare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 446. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

I nn. 1, 20 e 22 della circolare n. 173 del *giornale militare* corrente anno sono sostituiti, rispettivamente come segue:

« n. 1. Col 1° maggio 1935 avrà inizio, presso il centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di mesi 6, per 50 allievi sottufficiali motoristi-automobilisti, da impiegare presso il reggimento carri armati, presso gli squadroni motorizzati, presso i centri automobilistici e presso le unità automobilistiche dei RR. corpi di truppe coloniali ».

« n. 20. Il 16 ottobre 1935 avranno inizio gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 31 di detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei verranno segnalati al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa e ispettorato del materiale automobilistico) per l'assegnazione al reggimento carri armati, agli squadroni motorizzati, ai centri automobilistici e ai RR. corpi di truppe coloniali, quali caporali maggiori allievi sottufficiali motoristi-automobilisti e saranno promossi sergenti motoristi-automobilisti al compimento del decimo mese di servizio, dalla data di inizio del corso, salvo che non abbiano demeritato.

I giudicati non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali ».

« n. 22. Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al n. 18.

Dei suddetti allievi, quelli che dovessero però rimanere assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, per infermità riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio, possono essere ammessi a continuare il corso in parola purchè per *intelligenza, capacità* e *buona volontà* essi diano affidamento di poter ultimare il corso con esito favorevole. Le relative proposte dovranno pervenire al comando del corpo d'armata di Bologna che deciderà caso per caso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 447. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme per la partecipazione di militari all'VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

Per l'intervento dei militari, ufficiali, sottufficiali e truppa, all'VIII gara generale di tiro a segno, che si svolgerà dal 15 al 29 settembre in Roma, al poligono della Farnesina, si osserveranno le seguenti disposizioni.

1. I militari potranno intervenire come componenti le rappresentanze dei corpi cui appartengono, o come tiratori isolati.

2. Le categorie alle quali tutti i corpi dovranno inviare una squadra di rappresentanza sono la I e III (pagg. 15 e 24 del programma).

3. Le categorie alle quali potranno partecipare i militari isolatamente sono la III, V, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII.

4. Per le categorie I e III le rappresentanze dovranno essere costituite:

per il gruppo *A*) da 5 tiratori, dei quali 4 militari di truppa delle classi attualmente in servizio (per obblighi di leva, trattenuti o richiamati) e un capo squadra, che potrà essere ufficiale in s.p.e., sottufficiale di carriera, o militare di truppa raffermato;

per il gruppo *B*) da 5 tiratori senza limiti di età o grado, dei quali, se classificati dall'unione italiana di tiro a segno, è facoltativa l'inclusione di un maestro o di un tiratore scelto, ed i rimanenti di I e II classe.

5. Per la categoria III (che comprende tiro di rappresentanza e tiro individuale) è prescritto che al tiro individuale partecipino gli stessi militari componenti le squadre di rappresentanza, i quali concorrono ai premi, sia come rappresentanza che individualmente. Possono però parteciparvi anche militari estranei alle squadre di rappresentanza, sempre che ne abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione dal ministero, come al seguente n. 7, e rimanendo in tal caso a loro carico personale le tasse stabilite dal programma.

6. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa designati a costituire la rappresentanza, tanto nella categoria I che nella categoria III, godranno del trattamento economico rispettivamente per essi previsto dai nn. 2 e 4 della circolare 146 *giornale militare* 1925.

7. Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, debitamente autorizzati a concorrere come tiratori isolati, avranno rispettivamente il trattamento per essi previsto ai nn. 3 e 5 (comma 1 e 2) della cennata circolare.

8. Le spese per l'acquisto delle tessere d'iscrizione alla gara degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa costituenti le rappresentanze, per il pagamento delle tasse indi-

viduali e di rappresentanza, per i libretti di tiro, per il controllo armi, targhette e cartucce, saranno a carico dell'amministrazione, giusta il n. 6 della citata circolare.

A tal fine a ciascuna rappresentanza, a seconda della categoria o delle categorie cui deve partecipare, dovrà essere anticipata dal corpo l'importo della spesa stessa, nella seguente misura:

Per le categorie I e III:

Per tessera d'iscrizione alla gara (5 tiratori componenti le squadre di rappresentanza a L. 10 ciascuna)	L.	50
Per tassa di rappresentanza di categoria I . .	»	30
Per tassa di rappresentanza categoria III . .	»	30
Per cartucce (n. 100 per tiratore a L. 20) categoria I e III	»	100
Per controllo 5 armi a L. 1 ciascuna . . .	»	5
Per targhette e libretti per n. 5 tiratori . .	»	15
Per tassa d'iscrizione individuale categoria III (ufficiali o sottufficiali L. 20, militari di truppa L. 10)	»	60
Per colpi di prova (munizioni comprese) . .	»	50
Totale . . .	L.	340

9. Le tasse d'iscrizione per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa partecipanti al tiro individuale della categoria III, estranei alle squadre di rappresentanza, sono a carico dei singoli concorrenti.

10. Si richiama l'attenzione sulla disposizione del regolamento della gara che prescrive che tutti indistintamente i tiratori, debbono munirsi della tessera d'iscrizione alla gara; i militari riceveranno tale tessera dai comandi dei corpi cui appartengono.

A tal fine vorranno richiedere alla commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno, via Gregoriana 54, Roma, le tessere occorrenti per i militari dipendenti, inviando contemporaneamente l'importo relativo, in L. 10 per ogni tessera, apponendo sulla fotografia il bollo di ufficio e completandola con la firma del titolare.

All'infuori delle spese di cui sopra, nessun'altra, per qualsiasi titolo, dovrà essere a carico dell'amministrazione, sia per le squadre di rappresentanza, sia per i militari che parteciperanno come tiratori isolati alle altre categorie o ad altri tiri, sia per qualsiasi altro militare partecipante alla gara.

11. Con disposizione a parte verranno concessi gli assegni occorrenti per la spesa di cui sopra per le rappresentanze del R. esercito in base al numero che dai singoli corpi d'armata sarà segnalato al ministero (direzione generale personali civili e affari generali); e che sarà contabilizzata sul capitolo 45 dell'esercizio 1935-36.

Le spese invece per i viaggi ed indennità graveranno sul capitolo 21 del bilancio. Per i CC. RR. si provvederà sui capitoli rispettivi per il servizio dell'arma.

12. Il comando del corpo d'armata di Roma disporrà a che le rappresentanze, costituite da militari di truppa, siano prese in aggregazione da uno dei corpi della capitale, ovvero costituiscano un distaccamento autonomo, che dovrà provvedere anche al vitto, alloggiamenti ecc. A tale scopo i singoli comandi interessati dovranno prendere in tempo gli opportuni accordi con detto comando di corpo d'armata.

13. Gli ufficiali potranno far capo all'ufficio alloggi e viveri della commissione esecutiva della gara, per le possibili agevolazioni e facilitazioni nei riguardi dell'alloggio e del vitto, predisposte per tutti i tiratori.

14. I reggimenti dislocati nell'A. O. e quelli mobilitati non dovranno inviare alcuna rappresentanza nè militari isolati alla gara.

15. I comandi di corpo d'armata vorranno disporre in conseguenza di quanto precede, rivolgendosi all'occorrenza direttamente alla presidenza della commissione esecutiva per i necessari chiarimenti che occorressero nelle materie di competenza della medesima.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 maggio 1935-XIII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Campobasso	Il comune di Chiauci, aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927 n. 2474 a quello di Pescolanciano, è ricostituito nei limiti della circoscrizione, preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.	Legge n. 588 18 aprile 1935	115
Aosta.....	I comuni di Ceresole Reale e di Noasca, riuniti con R. decreto 17 gennaio 1929, n. 120, nell'unico comune di Ceresole Reale, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti. Sono altresì ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del R. decreto 28 marzo 1929, n. 654, che li aveva riuniti nell'unico comune di Valdigna d'Aosta, i comuni di La Salle e di Morgex, i quali assumeranno, rispettivamente, le denominazioni « Sala Dora » e « Valdigna d'Aosta ».	Legge n. 634 18 aprile 1935	119
Brindisi.....	Al comune di Cisternino sono aggregati: 1ª - i territori del comune di Fasano costituenti i fogli di mappa 93, 94 e 98, la parte del	Legge n. 635 18 aprile 1935	119

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Segue: **Brindisi**	foglio di mappa 100, delimitata ad est dalla strada vicinale « Chiancullo » e, in continuazione di essa, a nord, dalla strada vicinale « Sotto ai monti », nonchè la parte del foglio di mappa 102, delimitata a nord da quest'ultima strada; 2ª - i territori del comune di Ostuni, costituenti i fogli di mappa 75, 76, 77, 78, 79, 80, 100 e 101.		
Catanzaro ...	È istituito il comune di Sant'Eufemia Lamezia, la cui circoscrizione comprende le parti di territorio dei comuni di Gizzeria, Nicastro, Maida, S. Pietro a Maida e Curringa, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla relativa legge. È aggregato al comune di Gizzeria l'appezzamento di territorio del comune di Sambiase, che si incunea nel territorio di quel comune ad ovest del villaggio di Sant'Eufemia Vetere, secondo i limiti stabiliti nella pianta anzidetta.	Legge n. 639 8 aprile 1935	120
Torino	È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1852, concernente la costituzione del comune di Sestrières, sostituendosi all'attuale denominazione Sestrières, del comune stesso, l'altra: Sestriere.	Legge n. 692 18 aprile 1935	125

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Littoria	La denominazione del comune di Cisterna di Roma è modificata in « Citserna di Littoria ».	R. D. n. 712 8 aprile 1935	127

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annua	L. 27	All'ESTERO, annua	L. 50
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

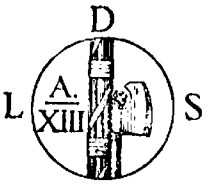
Le richieste dall'Estero débbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2—

(7110064) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 6892)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª 1935 - ANNO XIII 21 GIUGNO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 21 GIUGNO 1935-XIII

Encomio solenne « alla memoria » del soldato GAZZONI Valerio, del comando superiore A. O.:

« Durante l'incendio di un autocarro carico di fusti di benzina, accorreva spontaneamente con altri militari e, primo fra tutti, si prodigava generosamente riportando gravissime ustioni per le quali decedeva dopo alcuni giorni ».

Africa Orientale, 22 maggio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1481

PARTE PRIMA

N. **448 - 11 aprile 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 845. - Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra. . . . . *Pag.* 1487

» **449 - 13 maggio 1935** - Anno XIII RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 850. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 . . . . . » 1489

» **450 - 13 maggio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto-legge n. 836. - Richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare. . . . . » 1495

» **451 - 8 giugno 1935** - Anno XIII — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale è sostituita la parte III, « Punizioni disciplinari », del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII. . . . . » 1497

» **452 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soppressione del rendiconto suppletivo del 4° trimestre (5° rendiconto) » 1519

N. 453 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — CAVALLI. Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1521

» 454 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. - Marconigrammi di Stato a pagamento emessi a bordo delle navi . . . . . » 1523

» 455 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 1525

» 456 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Genova e costituzione nella stessa sede di un ufficio staccato . . . . . » 1527

» 457 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Ammissione nelle RR. accademie navale e aeronautica dei giovani provenienti dai collegi militari . . . . . » 1529

» 458 - 20 giugno 1935 - Anno XIII SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguito dai corpi . . . . . » 1531

PARTE SECONDA

N. 459 - 18 aprile 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — R. decreto n. 814. - Aumento della indennità giornaliera viveri ai militari indigeni del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . *Pag.* 1533

» 460 - 9 maggio 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 860. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913 . . . . . » 1534

N. 461 - **31 maggio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1536

» **462 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 1537

» **463 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando che hanno sostenuto con esito favorevole gli esperimenti per l'avanzamento anticipato . . . . . » 1538

» **464 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Capitani dei servizi tecnici che hanno superato con esito favorevole l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato. . . . . » 1540

» **465 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Stresa, 16-17 settembre 1935-XIII. . . . . » 1541

» **466 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico . . . . . » 1541

» **467 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le licenze nel R. esercito - Pubblicazione n. 2721 - Ediz. 1935 - Anno XIII . . . . . » 1542

» **468 - 20 giugno 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico . . . » 1543

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1543

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1549

PARTE PRIMA

Circolare N. 448. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Legge n. 845. – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra.** — (Gabinetto). — 11 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 13 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, che precisa la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 449. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 850. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 13 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n, 629;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico suddetto;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare varianti anche nell'art. 10 del citato testo unico e di emanare disposizioni transitorie in favore dei subalterni di complemento attualmente in servizio nelle Colonie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, modificato dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di ammettere direttamente alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, mediante nomina a sottotenente in servizio permanente, i subalterni di complemento di dette armi, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 2, ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabilito dal regolamento.

« Per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, gli ufficiali di complemento debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta, computandosi nella indicata anzianità anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di aspirante.

« La stessa anzianità da ufficiale è richiesta ai subalterni di complemento delle armi di fanteria e cavalleria per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente in base all'art. 3, n. 2, lettera *a*) ».

L'art. 11 del medesimo testo unico è abrogato.

Art. 2.

Gli articoli 1, 6 e 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono modificati come appresso:

Art. 1 — Nel primo comma è soppresso il periodo: « Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10 ».

Nel numero 2 del secondo comma sono soppresse le frasi: « 30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'art. 10 » e « Qualora le nomine debbano essere

precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lettera *a*), la nomina a sottotenente di cui all'art. 10 e quella a tenente di cui all'art. 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la declaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale ».

Art. 6, secondo comma. — Alle parole « di cui all'art. 3 » sostituire le altre « di cui agli articoli 3 e 10 ».

Art. 22. — È soppresso il numero 3.

Il n. 6 è sostituito dal seguente: « Militari in congedo illimitato che siano muniti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguìto da apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra ».

Art. 3.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3, n. 2, lettera *a*), e nell'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano rispettivamente modificati dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e dall'art. 1 del presente decreto, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938 la metà dei posti che, in applicazione dei commi 4° e 5° dell'art. 5 del citato testo unico, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, saranno eventualmente destinati al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento, dovrà essere riservata ai subalterni di complemento che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio nelle Colonie e che abbiano compiuto o vengano successivamente a compiere almeno 5 anni di effettivo servizio militare dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale.

Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, sarà considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte all'apposito concorso per titoli ed esami indicato nell'art. 3, n. 2, lettera *a*), del testo unico sopra citato, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36 (se appartenenti alle armi di fanteria e cavalleria) ovvero al concorso per titoli ed esami indicato nel 1° comma dell'art. 10 del medesimo testo unico, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto (se appartenenti alle armi di artiglieria e genio).

Quelli tra i subalterni anzidetti, appartenenti alle armi di fanteria e cavalleria, che supereranno il concorso di cui al precedente comma, saranno nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio di cui al secondo comma dell'art. 6 del testo unico sopra citato, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

Analogamente quelli tra i subalterni di cui sopra, appartenenti alle armi di artiglieria e genio, che supereranno il concorso previsto dal 1° comma dell'art. 10 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto, saranno nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio nominati sottotenenti in servizio permanente in base al ripetuto art. 10.

I sottotenenti di cui ai due commi precedenti conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione. Coloro che non superino i corsi di applicazione conseguono l'avanzamento, se prescelti, dopo quattro anni di grado, ma hanno la carriera limitata fino al grado di capitano.

Art. 4.

Qualora, mediante i concorsi per titoli ed esami indicati nel secondo comma del precedente articolo, non sia possibile coprire tutti i posti riservati, giusta l'articolo stesso, ai subalterni in servizio nelle Colonie, i residui posti disponibili saranno ricoperti mediante concorso per soli titoli fra i subalterni stessi, in possesso dei requisiti di cui al primo capoverso del precedente articolo.

I vincitori del concorso seguiranno le sorti dei sottotenenti in servizio permanente effettivo reclutati dai sottufficiali, di cui all'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, ma, pur ottenendo la nomina sotto la stessa data, li precederanno nel ruolo.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° novembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 37. — MANCINI.

N. 450. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **R. decreto-legge n. 836. - Richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare.** — (Gabinetto). — 13 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 137, del 12 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e successive modificazioni;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di consentire alle autorità militari la possibilità di richiamare alle armi i singoli conducenti di automezzi, contemporaneamente alla requisizione degli automezzi stessi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui, a norma delle vigenti disposizioni di legge, viene indetta la requisizione di veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali e motocicli, sono contemporaneamente richiamati alle armi i sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, specialità, corpi e servizi, provvisti di patente civile di guida, che presentano o conducono i veicoli stessi alle Commissioni di requisizione, purchè soggetti ad obblighi di servizio militare.

Art. 2.

Il Ministro per la guerra è incaricato di emanare le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 21. — MANCINI.

N. 451. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto col quale è sostituita la parte III, « Punizioni disciplinari », del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte III, « Punizioni disciplinari » (nn. 552 a 703) del Regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 giugno 1929-VII, è sostituita da quella annessa al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente Regio decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1935-XIII, abroga tutte le disposizioni che siano contrarie o non conformi ad esso.

Il Ministro per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PARTE III.

PUNIZIONI DISCIPLINARI.

CAPO I.

Norme generali.

CARATTERE DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI.

552. Le punizioni disciplinari hanno, sopratutto, valore morale.

La limitazione di libertà personale, connessa ad alcune di esse, va intesa come sanzione da applicarsi nei soli casi di recidività o di mancanze particolarmente gravi.

553. Le punizioni vanno scrupolosamente vagliate, tenendo presente che — specie per gli ufficiali — il loro valore è in ragione del grado rivestito dalla persona alla quale esse vengono applicate.

FACOLTÀ DI PUNIRE E NORME RELATIVE.

554. Ogni superiore ha il dovere ed il diritto di punire l'inferiore che manchi.

Come, quando, in quale misura valersi di tale facoltà, è *virtù di comandante*.

Dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice ed incitatrice, intesa a ridestare, in chi manca, il sentimento del dovere.

555. Sono represse, a norma delle seguenti disposizioni:

le infrazioni ai regolamenti militari ed agli ordini superiori;

le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;

le irregolarità nella vita pubblica, specie se rivestano particolare gravità o se incidano sul decoro del grado e della divisa (giuochi di azzardo, debiti, stravizi, mal costume, ecc.).

556. I mezzi coercitivi — nel clima di elevazione spirituale creato dalla Vittoria e dal nuovo Regime — vanno usati con senso di opportunità, tatto, ponderatezza e giusta misura.

Occorre, sopratutto, tenere conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato.

557. È deplorevole usare espressioni ingiuriose od anche risentite verso chi manca.

Una punizione inflitta ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o scorretto verso un subordinato, si risolve in grave danno per la disciplina militare.

Il superiore, con azione ferma e risoluta, e sopratutto con l'esempio, deve prevenire le mancanze dei propri dipendenti, mai provocarle.

558. Il superiore, prima d'infliggere una punizione:

deve indagare se chi ha mancato ne aveva o pur no la intenzione;

deve ricorrere ai mezzi morali di cui dispone, per evitare, per quanto possibile, la *prima punizione*. Questa, se inflitta prematuramente, cioè quando il militare non è ancora compreso dei suoi doveri, provoca scoraggiamento ed errata concezione del valore e dello spirito della disciplina militare.

559. Il superiore, cui compete di fissare la specie e la durata della punizione, dopo di averne approfondito cause ed effetti:

deve tener conto del passato e delle condizioni di grado e di anzianità del punito;

deve colpire, sopratutto, le mancanze di carattere spiccatamente militare, nonchè quelle che intaccano, sia pure lievemente, quel senso di correttezza che deve essere caratteristica del militare in genere, dell'ufficiale in ispecie;

deve infliggere al più elevato in grado od al più anziano, tra i militari implicati nella stessa mancanza, il trattamento più severo.

560. È lasciata facoltà al comandante di corpo di condonare tutta o parte della punizione materiale, se, ad effetto morale raggiunto, si dimostri opportuno non insistere in essa.

561. La punizione è efficace se pronta, immediata.

Pertanto, indagini ed inchieste disciplinari vanno espletate con ponderazione ed in profondità, ma con la *massima sollecitudine*.

I giorni trascorsi in punizione, nell'attesa delle decisioni superiori, vanno computati come giorni di punizione scontata.

562. Ogni decisione in materia disciplinare è sempre devoluta al superiore dal quale dipende il militare, all'atto della decisione stessa. Nel caso di mancanza precedentemente commessa, la sanzione verrà inflitta in base alle informazioni fornite dai superiori del tempo.

La motivazione delle punizioni deve essere — nella sua integrità — portata a conoscenza del punito.

563. È fatto divieto, tranne casi eccezionali, che impongano una immediata repressione:

di infliggere punizioni in presenza di inferiori del militare da punire;

di prendere provvedimenti disciplinari in conseguenza di una mancanza rilevata e deferita al superiore o per la quale si stia indagando d'ordine di un superiore.

Punizione del militare in distaccamento.

564. L'ufficiale comandante di distaccamento ha sui militari di esso la stessa autorità disciplinare del comandante di corpo, ma non può ordinare retrocessioni, nè — se ufficiale inferiore — può fissare la durata degli arresti inflitti ad ufficiali (1).

565. Il comandante di distaccamento che non sia ufficiale deve limitarsi alle punizioni di richiamo, di rimprovero e di consegna in caserma.

Eccezionalmente può anche infliggere la sala e la camera di punizione, senza però fissarne la specie e la durata, che saranno stabilite da chi di dovere (1).

---

(1) Per l'arma dei CC. RR. vigono speciali disposizioni.

Punizione di militare del Regio esercito.

566. Il superiore che infligge una punizione ad un militare del Regio esercito deve informarne — tramite gerarchico — (1):

il comando della compagnia, se trattisi di un militare della propria compagnia;

il comando del battaglione, se trattisi di un militare di altra compagnia del proprio battaglione;

il comando del reggimento, se trattisi di un militare di altro battaglione del proprio corpo;

il comando del presidio, se trattisi di un militare di altro corpo. In questo caso, la specie e la durata della punizione saranno fissate e comunicate dallo stesso comando di presidio.

Punizione di militare appartenente ad altra forza armata dello Stato.

567. Il superiore può richiamare qualunque inferiore delle altre forze armate dello Stato.

Se chi rileva la mancanza riveste il grado di ufficiale o sottufficiale, e se la gravità della mancanza stessa lo esiga, il richiamo può essere accompagnato dall'ingiunzione, al trasgressore, di costituirsi subito ai propri superiori diretti.

In tal caso chi prende il provvedimento deve rimettere, tramite gerarchico, un dettagliato rapporto al comando del presidio Regio esercito.

Il comando del presidio, accertate le circostanze di fatto, annota il rapporto e lo rimette — tramite gerarchico — alla competente autorità territoriale della forza armata cui appartiene chi ha mancato (comando del dipartimento marittimo, comando della zona aerea territoriale, comando di zona della R. G. F., comando del raggruppamento M. V. S. N.); questa fisserà la punizione.

Nei servizi armati cumulativi il superiore può stabilire senz'altro la specie della punizione da infliggere all'infe-

(1) Detta prescrizione non si applica se trattasi di richiamo, salvo che esso — per gli ufficiali — sia da iscriversi sulle carte personali.

riore, a qualsiasi forza armata questo appartenga. La durata di detta punizione viene fissata come nel caso precedente.

Analoga procedura seguiranno gli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, nei confronti dei militari del Regio esercito. In questo caso il rapporto deve essere inoltrato al competente comando di corpo d'armata.

Punizioni inflitte da ufficiale generale.

568. L'ufficiale generale che punisce un inferiore — a qualsiasi forza armata, arma o corpo questo appartenga — ha facoltà di fissare egli stesso la specie e la durata della punizione, avvertendone direttamente l'ente cui il punito appartiene.

Punizioni inflitte ad un comandante di corpo o distaccamento, o capo servizio.

569. Chi punisce un comandante di corpo o distaccamento od un capo servizio, deve informarne il comandante del presidio e quello della divisione avente giurisdizione territoriale sulla località.

Punizioni inflitte ad inferiore in servizio con specifica consegna.

570. Il superiore che accerti una infrazione disciplinare da parte di inferiori appartenenti all'arma CC. RR. (od altre forze armate dello Stato) comandati in servizio con specifica consegna, non può distoglierli dal servizio stesso, ma deve limitarsi a prenderne il nome, per poi riferire nei modi ed all'autorità indicati nel presente regolamento.

CAPO II.

Punizioni dell'ufficiale.

SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

571. Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in servizio sono:

1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti, da 1 a 10 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° la fortezza, da 10 a 30 giorni;
6° la sospensione dall'impiego;
7° la dispensa dal servizio permanente;
8° la rimozione dal grado.

572. Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in congedo sono:

1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° il rimprovero solenne;
4° la sospensione dal grado;
5° la rimozione dal grado.

RICHIAMO E RIMPROVERO.

573. Il richiamo sanziona mende e mancanze lievi. Può essere reso più grave mediante la iscrizione del suo motivo sulle carte personali.

Il rimprovero colpisce infrazioni ripetute o di qualche gravità, il suo valore sta nella motivazione che è sempre da iscriversi sulle carte personali.

Il richiamo ed il rimprovero possono essere inflitti da qualsiasi superiore.

ARRESTI.

574. La punizione di arresti sanziona mancanze che indubbiamente lasciano traccia nella considerazione e nel giudizio sull'ufficiale.

È applicabile solo agli ufficiali inferiori.

Può essere inflitta da qualsiasi ufficiale superiore o generale.

La sua durata è fissata dal comandante del corpo o capo-servizio o dal generale che ha punito.

575. L'ufficiale punito di arresti:

ne informa (per iscritto, se non ha l'opportunità di farlo a voce) il superiore da cui direttamente dipende in via disciplinare e d'impiego;

disimpegna tutti i servizi inerenti alla funzione del suo grado;

nelle ore libere dal servizio resta:

nella propria abitazione (od, eventualmente, in altro locale designato dal comandante del corpo), se in guarnigione od in accantonamento;

entro i limiti degli alloggiamenti del proprio corpo, se al campo od in esercitazioni.

576. In circostanze eccezionali (ad esempio: ufficiale sotto l'imputazione di un reato, casi di recidività, deferimento al giudizio di un consiglio di disciplina, ecc.) è fatta facoltà di ordinare che gli arresti siano scontati in caserma e con le precauzioni eventualmente ritenute necessarie.

RIMPROVERO SOLENNE.

577. Il rimprovero solenne va considerato come potente mezzo morale per richiamare al dovere l'ufficiale colpevole di mancanza grave o molte volte incorso nella punizione di arresti.

Può essere inflitto, ai soli ufficiali inferiori, dalle stesse autorità che possono infliggere la fortezza (v. n. 579).

L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione, che viene comunicata al punito — a cura

del comandante del presidio (se almeno colonnello) o di altro colonnello o generale a ciò designato — in presenza del proprio comandante di corpo o distaccamento.

578. Il rimprovero solenne all'ufficiale in congedo è inflitto dal ministro della guerra, per propria determinazione o su proposta del comando di corpo d'armata nel cui territorio risiede l'ufficiale.

La motivazione viene comunicata personalmente all'interessato.

Fortezza.

579. La fortezza è punizione da infliggere solo per mancanze molto gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.

È applicabile a tutti gli ufficiali:

ai colonnelli, solo in casi eccezionali, che preludano al loro allontanamento dal s. p. e.;

agli ufficiali generali, solo durante il periodo istruttorio, in attesa di giudizio penale.

È inflitta:

dai comandanti di corpo d'armata, agli ufficiali della propria giurisdizione;

dai generali di corpo d'armata, agli ufficiali da loro direttamente dipendenti;

dai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali agli ufficiali di detti corpi.

La sua durata è fissata dall'autorità che la infligge.

In tutti gli altri casi, spetta al ministero ordinare la fortezza e fissarne la durata.

580. L'ufficiale cui è inflitta la fortezza si reca, sulla sua parola d'onore, nella località che gli viene indicata, quivi si presenta al comandante del presidio, dal quale riceverà ordini e comunicazioni superiori che dovrà scrupolosamente osservare.

581. Salvo che non ne sia stato espressamente dispensato, l'ufficiale che ha scontato una punizione di arresti o di fortezza, deve presentarsi, per visita di dovere, al superiore che lo ha punito.

SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL GRADO - DISPENSA DAL SERVIZIO PERMANENTE - RIMOZIONE DAL GRADO.

582. La sospensione dall'impiego o dal grado, la dispensa dal servizio permanente e la rimozione dal grado sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.

CAPO III.

Punizioni del sottufficiale.

SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

583. Le punizioni ai sottufficiali debbono essere inflitte seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti nei riguardi degli ufficiali.

584. Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti, da 1 a 15 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° la dispensa dal servizio;
6° la retrocessione dal grado;

585. Le punizioni per i sergenti maggiori ed i sergenti sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
4° la sala di punizione, da 1 a 15 giorni (1);

(1) Il nome del sottufficiale consegnato od alla sala deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.

5° il rimprovero solenne;

6° la dispensa dal servizio;

7° la retrocessione dal grado;

8° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado limitatamente ai sergenti ed ai sergenti maggiori non ammessi a carriera continuativa.

Richiamo e rimprovero.

586. Possono essere inflitti al sottufficiale da qualunque superiore.

Arresti.

587. Gli arresti possono essere intimati ai marescialli soltanto dagli ufficiali.

588. Il comandante del corpo — indipendentemente dai casi previsti dal n. 576 del presente regolamento — nel fissare la durata della punizione di arresti per marescialli, stabilirà dove essa dovrà essere scontata (nell'abitazione od in caserma).

Una decisione in tal senso dipenderà dalla gravità della mancanza.

589. Al maresciallo punito di arresti si applicano — in quanto possibile — le disposizioni che il presente regolamento stabilisce per gli ufficiali.

Consegna in caserma.

590. La consegna in caserma può essere inflitta da qualunque superiore, per sanzionare mancanze che lascino traccia nella considerazione e nel giudizio sul sottufficiale.

La sua durata è determinata:

dal comandante del battaglione cui appartiene il punito, se inflitta da un superiore facente parte del battaglione stesso;

dal comandante del corpo, se inflitta da un superiore appartenente ad altro battaglione.

La punizione decorre, a tutti gli effetti, dal momento in cui è intimata.

L'interessato riceve comunicazione della durata dal proprio comandante di compagnia.

591. Il sottufficiale consegnato in caserma non è escluso da alcun servizio e non può uscire che per motivi di servizio.

Sala di punizione.

592. La sala di punizione può essere inflitta da qualunque ufficiale.

La durata è determinata dal comandante del corpo o dall'ufficiale a lui superiore che l'abbia inflitta.

593. Al sottufficiale che sconta la sala di punizione si applicano le disposizioni previste dal n. 575 del presente regolamento, per l'ufficiale punito di arresti.

In casi di particolare gravità, il comandante del corpo ha facoltà di aggravare la punizione disponendo che il sottufficiale:

nelle ore libere dal servizio, rimanga solo in apposito locale;

sia escluso da qualsiasi servizio od istruzione.

594. Le norme indicate dal n. 576 del presente regolamento valgono anche per il sottufficiale.

595. A punizione di sala ultimata, il comandante di compagnia presenta il sottufficiale al comandante di battaglione ed a quello di corpo.

Rimprovero solenne.

596. Il rimprovero solenne viene inflitto al sottufficiale per mancanze di eccezionale gravità.

E' deciso dal comandante del corpo o capo servizio o da autorità ad essi superiori.

Viene comunicato, dallo stesso comandante di corpo o capo servizio o dal comandante di distaccamento, in presenza del rispettivo comandante di reparto.

DISPENSA DAL SERVIZIO - RETROCESSIONE DAL GRADO - PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE DI CORREZIONE, PREVIA RETROCESSIONE DAL GRADO.

597. La dispensa dal servizio, la retrocessione dal grado, il passaggio alle compagnie di correzione sono regolati dal Regolamento sullo stato dei Sottufficiali.

CAPO IV.

Punizioni del graduato di truppa e del soldato.

SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

598. Le punizioni disciplinari vengono inflitte ai graduati di truppa ed ai soldati, seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti per gli ufficiali e sottufficiali.

599. Le punizioni disciplinari per il graduato di truppa sono:

1° il richiamo;
2° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
3° la camera di punizione semplice, da 1 a 15 giorni (1);
4° la camera di punizione di rigore, da 1 a 7 giorni (1);
5° il rimprovero solenne;
6° la retrocessione dal grado;
7° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado.

600. Le punizioni disciplinari per il soldato sono:

1° il richiamo;
2° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
3° la camera di punizione semplice, da 1 a 15 giorni (1);
4° la camera di punizione di rigore, da 1 a 7 giorni (1);
5° la retrocessione da appuntato o da soldato scelto;
6° il passaggio alle compagnie di correzione.

(1) Il nome del graduato di truppa consegnato od alla camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.

Richiamo.

601. Qualunque superiore può infliggere il richiamo al graduato di truppa ed al soldato.

Consegna in caserma.

602. Qualunque superiore può infliggere la consegna in caserma al graduato di truppa ed al soldato.

La durata è stabilita:

dal comandante di compagnia, se chi punisce appartiene alla medesima compagnia del punito;

dal comandante del battaglione, se chi punisce appartiene ad altra compagnia dello stesso battaglione del punito;

dal comandante di corpo, se il punito e chi infligge la punizione appartengono a diverso battaglione.

603. Il graduato di truppa o soldato punito di consegna in caserma:

disimpegna tutti i servizi;

non usufruisce della libera uscita;

nelle ore di libertà è a disposizione dell'ufficiale di picchetto, per i servizi generali della caserma.

Camera di punizione.

604. Qualunque ufficiale o sottufficiale può infliggere la camera di punizione al graduato di truppa ed al soldato.

Eguale facoltà è fatta al graduato di truppa, verso i suoi inferiori diretti, allorchè fa le veci di sergente, od è capo-posto, oppure comandante di distaccamento, drappello o pattuglia.

La specie e la durata di questa punizione sono fissate dal comandante del corpo o dall'ufficiale a questo superiore che l'abbia inflitta.

605. Il militare rinchiuso nella camera di punizione (1):

riceve il vitto comune e null'altro;

---

(1) Di norma, il punito non dispone di effetti letterecci e — nella stagione fredda o quando ritenuto necessario dal comandante di corpo — può tener seco il cappotto (o pastrano) e le coperte.

indossa la tenuta e tiene i soli indumenti ed oggetti personali prescritti per camera di punizione;

non può conferire — senza l'autorizzazione del comandante di corpo — con altri, all'infuori del personale di servizio e degli ufficiali del corpo.

606. Il militare cui viene inflitta la camera di punizione semplice:

deve rimanere rinchiuso nel locale a ciò destinato, durante la notte e nelle ore in cui gli altri militari godono di libera uscita;

può, se ritenuto opportuno dal comandante del corpo, essere impiegato, nelle ore anzidette, a disimpegnare servizi di fatica.

607. Il militare cui viene inflitta la camera di punizione di rigore:

deve rimanere chiuso nel locale a ciò destinato, uscendone solo nelle ore in cui deve attendere al servizio;

è privato del soldo;

può essere trattenuto alle armi - se il comandante del corpo lo ritiene opportuno - oltre il congedamento della propria classe, per un numero di giorni non superiore a quello complessivamente trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi di servizio.

In casi eccezionali, che richiedano particolari sanzioni, il comandante di corpo può disporre che il militare punito sia escluso da qualsiasi servizio od istruzione.

608. In marcia ed in manovra, i puniti di camera di punizione ricevono - di massima - il trattamento del punito di consegna.

Le punizioni più gravi vengono scontate al ritorno in guarnigione, salvo il condono per i militari che durante tale periodo addestrativo, emergessero per attività e zelo in manovra.

Chi, in marcia, commette gravi mancanze o reati, può essere senz'altro consegnato ai CC. RR.

609. Nella stessa camera di punizione devesi evitare la coesistenza:

del caporale con il soldato e, possibilmente, dell'appuntato o del soldato scelto con il soldato semplice;

del soldato di buoni precedenti, con elementi di abituale cattiva condotta;

del militare raffermato, con i giovani soldati di leva.

Occorre, inoltre, tener presente che la punizione accompagnata dall'isolamento ha maggiore efficacia di un più lungo periodo di detenzione in comunanza.

610. Il militare uscito dalla camera di punizione semplice è presentato al comandante di battaglione; quello che ha ultimato la camera di punizione di rigore, sarà presentato anche al comandante di corpo.

611. A titolo preventivo vengono rinchiusi in camera di punizione anche i militari:

in attesa di trasferimento in carcere;

che scontano la pena del carcere nelle camere di punizione del corpo.

Possono, altresì, esservi rinchiusi, a giudizio del comandante del corpo, i militari:

sottoposti a commissione di disciplina in attesa di giudizio.

Essi non escono dalle camere di punizione se non nelle ore stabilite per l'aria e la pulizia personale (1).

612. Per contenere un punito che trascenda negli atti, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i presenti, può ordinare che siano applicati i ferri od attuate altre temporanee misure coercitive.

Analoghe misure precauzionali verranno prese nei riguardi di chi sia sospettato di grave delitto.

L'applicazione dei ferri può essere inoltre decisa quando, trovandosi la truppa fuori sede ordinaria, sia necessario garantire la custodia dei puniti o, in tempo di guerra, per inasprire una punizione originata da gravissima mancanza.

Rimprovero solenne.

613. Il rimprovero solenne è inflitto - per ordine del comandante di corpo o di autorità militare a questo superiore - per motivi analoghi a quelli indicati nei riguardi dei sottufficiali.

(1) Durante la notte hanno il pagliericcio.

La comunicazione è fatta dal comandante del battaglione, in presenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa appartenenti alla stessa compagnia e di grado uguale o superiore a quello del punito.

Retrocessione del graduato di truppa, dell'appuntato e del soldato scelto.

614. La retrocessione del graduato di truppa, dell'appuntato e del soldato scelto:

è ordinata dal comandante di corpo o da altra autorità militare a questo superiore;

è determinata da gravissime mancanze o da abituale cattiva condotta che abbiano reso l'individuo immeritevole del grado o della distinzione;

è annunziata all'ordine del giorno reggimentale;

è eseguita, in modo analogo a quanto prescritto per il sottufficiale, se si tratta di graduato; senza alcuna formalità negli altri casi.

615. Incorre senz'altro nella retrocessione, il graduato di truppa, appuntato o soldato scelto che si ammogli in opposizione a quanto prescritto dal presente regolamento.

616. Per l'arma dei CC. RR. la retrocessione dal grado è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna carabiniere.

La retrocessione dal grado, con il contemporaneo passaggio alle compagnie di correzione, è applicabile tanto agli appuntati quanto ai carabinieri ed il retrocesso, in tal caso, anche se appuntato, ritorna soldato semplice.

La retrocessione degli appuntati è di competenza del comando generale dell'arma.

Passaggio alle compagnie di correzione.

617. Il comandante di corpo può proporre per il passaggio alle compagnie di correzione il graduato di truppa ed il soldato che:

a) si ammoglino in opposizione al prescritto dal presente regolamento;

b) persistano nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibili di ravvedimento;

c) si macchino di colpe a carattere indecoroso;

d) si rendano colpevoli di atti, propositi, propaganda o mene sovversive contro le patrie istituzioni;

e) dopo subita una condanna al carcere od alla reclusione militare, siano ravvisati immeritevoli, per la natura del reato commesso, di rientrare al corpo.

Il passaggio alle compagnie di correzione del graduato di truppa, dell'appuntato e del soldato scelto deve essere sempre preceduto dalla retrocessione dal grado o dalla destituzione.

618. Il passaggio alle compagnie di correzione è indipendente dalle sanzioni delle leggi penali ed è sempre deciso su proposta del comandante di corpo.

Per il caso previsto dalla lettera *a)* del n. 617, la proposta viene formulata senz'altro e su di essa decide il ministero della guerra.

Per i casi previsti dalle altre lettere del n. 617, il comandante di corpo deferisce l'esame del caso ad una commissione di disciplina e, se questa si pronunzia affermativamente, inoltra la proposta al comandante del corpo d'armata (o comandante generale dell'arma dei CC. RR.) al quale, però, per il solo caso previsto dalla lettera *d)*, deve chiedere preventiva autorizzazione a convocare la commissione di disciplina.

La commissione è formata e procede come prescritto per una commissione di disciplina reggimentale per un sottufficiale, senonchè il quesito che il presidente deve mettere in votazione è il seguente: « *Il...* (grado, cognome e nome) *è egli nel caso di essere trasferito alle compagnie di correzione?* ».

Per i militari dell'Arma dei carabinieri Reali, la Commissione dovrà anche pronunziarsi, nella negativa del primo quesito, sull'opportunità o meno di eliminare l'inquisito dall'Arma.

Il comandante del corpo — quando la commissione si pronunci negativamente — ed il ministero (comandante di corpo d'armata o comandante generale dell'arma dei CC. RR.) — quando non credano di accogliere la proposta di passaggio ad una compagnia di correzione — possono applicare quell'altra punizione che credano del caso.

Le norme per il passaggio alle compagnie di correzione e le regole generali di disciplina e di governo stabilite per esse

e per gli stabilimenti militari di pena, risultano da apposito regolamento.

Capo V.

Disposizioni speciali.

Commissione di disciplina per il raffermato con premio.

619. Il graduato di truppa raffermato con premio, al pari del sottufficiale, quando sia ritenuto immeritevole del grado, deve essere sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina.

620. La retrocessione dal grado implica la perdita della rafferma in corso.

621. La perdita della qualità di appuntato non implica la perdita della rafferma. Ove si ritenga che l'appuntato sia immeritevole anche della rafferma, egli deve essere sottoposto a commissione di disciplina.

622. Il militare raffermato con premio che, per cattiva condotta o per altro motivo, non sia più ritenuto meritevole di continuare il servizio nel corpo o nell'arma (o specialità di arma o di corpo) cui appartiene, e sia perciò, in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, trasferito in altra arma o corpo, perde i benefici della rafferma.

623. Il raffermato con premio che, per cattiva condotta, o per grave mancanza, sia ritenuto immeritevole di godere ulteriormente i benefici della rafferma, o che abbia perduto la speciale qualità per la quale ottenne la rafferma stessa, deve essere sottoposto a commissione di disciplina.

624. La commissione di disciplina è nominata e convocata dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali se si tratta di sottufficiali dell'arma; se invece il raffermato appartiene ad altra arma ovvero è un carabiniere od un appuntato dei carabinieri, alla convocazione della commissione di disciplina provvede direttamente lo stesso comando del corpo o di legione.

La formazione e la procedura della commissione è quella stabilita dal *Regolamento sullo stato dei sottufficiali.*

625. La deliberazione della commissione, corredata dai pareri delle varie autorità gerarchiche, deve essere trasmessa al ministero per le sue decisioni.

Per i raffermati con premio dell'arma dei carabinieri reali, il verbale e gli atti delle commissioni sono rimessi, per il parere, dal comandante della legione al comando generale dell'arma, che l'inoltra al ministero.

626. Il diritto di rafferma cessa dal giorno successivo a quello della decisione che priva il militare della rafferma stessa.

Commissione di disciplina divisionale.

627. La commissione di disciplina chiamata a deliberare la retrocessione od il passaggio alle compagnie di correzione, di più militari di truppa non sottufficiali, appartenenti a corpi diversi e complici od imputati della stessa mancanza, viene nominata con le norme stabilite dal *Regolamento sullo stato dei sottufficiali* e segue la procedura da esso stabilita.

La decisione è di competenza del comandante del corpo d'armata.

Retrocessione e perdita del grado del sottufficiale e del graduato di truppa in congedo illimitato o assoluto od in servizio in uno dei corpi armati dello stato.

628. Il sottufficiale o graduato di truppa che, essendo in congedo illimitato o assoluto, sia stato condannato al carcere militare ed abbia fatto passaggio definitivo o temporaneo ad una compagnia di correzione, viene retrocesso dal grado.

Per il graduato di truppa la retrocessione viene pronunciata dal comandante degli stabilimenti militari di pena, all'atto dell'incorporazione in una compagnia di correzione od in una casa penale militare.

Per il sottufficiale valgono le prescrizioni date dal *Regolamento sullo stato dei sottufficiali.*

629. Incorrono nella perdita del grado i graduati di truppa che abbiano riportata una delle condanne previste dal *Regolamento sullo stato dei sottufficiali* per la perdita del grado dei sottufficiali.

Spetta al ministero della guerra di dichiarare la perdita del grado dei graduati di truppa — sia in servizio, sia in congedo illimitato od assoluto — che abbiano riportato una delle suddette condanne.

630. Incorrono nella perdita del grado anche i sottufficiali ed i graduati di truppa che, essendo in congedo illimitato od assoluto, abbiano assunto servizio in un reparto di una delle forze armate dello Stato.

Incorrono altresì nella perdita del grado i graduati di truppa in congedo illimitato od assoluto che tengano cattiva condotta morale o politica.

Spetta al ministero della guerra di dichiarare la perdita del grado per la motivazione di cui sopra.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 452. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Soppressione del rendiconto suppletivo del 4° trimestre (5° rendiconto).** — (Ragioneria centrale). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Per eliminare inconvenienti verificatisi in seguito al prolungamento fino al 30 settembre della gestione suppletiva a quella del 4° trimestre, si dispone, in via di esperimento, a decorrere dall'esercizio in corso, di sopprimere il rendiconto suppletivo del 4° trimestre (5° rendiconto) e di variare le modalità ed i termini per la resa dei conti e per le liquidazioni a pareggio nel modo seguente:

1. — Gli enti militari chiuderanno il 4° trimestre al 31 luglio p. v., formando un unico rendiconto comprendente le spese sostenute in aprile, maggio, giugno e luglio. Dovranno quindi porre ogni cura affinchè le spese relative all'esercizio scaduto siano tutte liquidate e contabilizzate entro il 31 luglio.

Conseguentemente la resa dei conti del 4° trimestre agli uffici di revisione competenti resta prorogata di un mese.

Nulla è variato nell'attuale sistema di scritturazioni sul giornale di cassa: i totali delle colonne anticipazioni e rendiconti (18 e 19) al 30 giugno verranno trasportati, il 1° luglio, alle colonne 14 e 15 (operazioni di bilancio esercizio scaduto) sulle quali saranno proseguite le registrazioni relative all'esercizio 1934-35, mentre nelle colonne 18 e 19 troveranno posto le anticipazioni e le spese dell'esercizio 1935-36.

La situazione di tutti i conti del 4° trimestre seguiterà ad essere riferita al 30 giugno.

2. — Analogamente provvedono gli uffici di contabilità e revisione per il rendiconto del 4° trimestre delle contabilità speciali, il quale sarà chiuso al 31 luglio e trasmesso al ministero entro il 20 agosto p. v.

3. — La liquidazione a pareggio fra le amministrazioni dipendenti ed i rispettivi uffici di contabilità e revisione dev'essere completata entro il 15 settembre.

4. — Il rendiconto delle contabilità speciali relativo alle suddette liquidazioni a pareggio dev'essere trasmesso alla ragioneria entro il 5 ottobre.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 453. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 giugno 1935 – Anno XIII.

Richiamando la circolare 353 *giornale militare* 1934, allo scopo di unificare le disposizioni in vigore, circa il debito massimo che gli ufficiali possono raggiungere verso il conto rimonta, il n. 3 della circolare 485 *giornale militare* 1931 è sostituito dal seguente:

3. — A decorrere dal 1° luglio 1935, l'ammontare del debito massimo che gli ufficiali, aventi diritto a razione foraggio, possono normalmente raggiungere verso il conto rimonta (art. 877 R.A.), è fissato come appresso:

Lire quattromila: ufficiali generali; del corpo o in servizio di stato maggiore o provenienti dal corpo di stato maggiore in rotazione alle truppe; degli squadroni carabinieri reali e dello squadrone carabinieri guardie del Re; di cavalleria; di artiglieria; nonchè ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi ed ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi.

Lire tremilacento: tutti gli altri ufficiali aventi diritto a razione foraggio.

Gli ufficiali che alla data anzidetta abbiano un debito superiore a quello sopra specificato, ne continuano l'ammortamento con le modalità preesistenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 454. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Marconigrammi di Stato a pagamento emessi a bordo delle navi.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Le tasse dei marconigrammi di Stato emessi a bordo delle navi a richiesta di autorità dell'amministrazione militare restano a carico del bilancio dell'amministrazione stessa, ma devono essere pagate dai mittenti all'atto dell'accettazione non essendo ammesso per tale servizio il pagamento differito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 455. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 20 giugno 1935 – Anno XIII.

Elenco delle varianti da apportare all'allegato 7 del fascicolo 6° - « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » - edizione 1932-X.

Indirizzi convenzionali telegrafici aboliti che occorre pertanto depennare dall'elenco:

SAMILES, Compagnia di sanità militare.
ISPAMILES, Ispettore amministrativo di corpo d'armata.

Indirizzi convenzionali telegrafici adottati che occorre pertanto aggiungere all'elenco:

COMSAMILES, Compagnia di sanità militare.
ORDINAMILES, Ufficio dell'Ordinario militare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 456. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Genova e costituzione nella stessa sede di un ufficio staccato.** — (Direzione generale di artiglieria). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Col 30 giugno corrente è soppressa la sezione staccata di artiglieria di Genova, dipendente dalla direzione di artiglieria di Alessandria.

Dal 1° luglio p.v. viene costituito nella stessa sede, alla dipendenza della predetta direzione, un ufficio staccato provvisorio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 457. — RECLUTAMENTO. — Ammissione nelle RR. accademie navale e aeronautica dei giovani provenienti dai collegi militari. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

1. — Ai giovani che abbiano ultimato gli studi nei collegi militari e che abbiano quivi contratto l'arruolamento volontario dopo il 5 aprile 1934 è consentito di proseguire la carriera militare, oltre che nelle accademie del Regio esercito, anche nella Regia accademia navale o nella Regia accademia aeronautica, mediante partecipazione ai regolari concorsi di ammissione.

2. — Ad avvenuta ammissione definitiva nella Regia accademia navale o nella Regia accademia aeronautica i detti giovani vengono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma, cui fossero vincolati a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge n. 482, del 5 marzo 1934, convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934.

3. — In conseguenza di quanto al n. 2, i comandi della Regia accademia navale e della Regia accademia aeronautica devono comunicare l'avvenuta ammissione definitiva dei giovani in parola ai competenti comandi di distretto militare, i quali provvederanno ad inscrivere a matricola dei giovani stessi la variazione di cui al seguente n. 4 ed a trasmettere ai competenti comandi della Regia accademia navale od aeronautica una copia del foglio matricolare e caratteristico modello 106. Inoltre nei riguardi degli ammessi nella accademia navale, i distretti stessi provvederanno per il trasferimento dai ruoli del Regio esercito a quelli del C.R.E.M., se trattisi di giovani che hanno già concorso alla leva sulla rispettiva classe e sono quindi inscritti nei ruoli del distretto, ovvero interesseranno l'ufficio di leva competente per la cancellazione dalle liste di leva di terra, se non abbiano ancora concorso alla leva sulla rispettiva classe.

4. — La formula da inserire a matricola degli interessati sarà la seguente:

« Prosciolto dalla ferma (o rafferma) volontaria contratta a senso dell'art. 1 del Regio decreto-legge n. 482 del 5 marzo

1934 convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934 perchè ammesso nella Regia accademia navale (ovvero nella Regia accademia aeronautica) lì ..... ».

5. — Per effetto dell'avvenuta ammissione definitiva nelle accademie navale o aeronautica i giovani in parola rimangono acquisiti alla marina od alla aeronautica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 458. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Revisione da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguiti dai corpi.** — (Direzione generale genio). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 951 in data 30 giugno 1934-XII, inserito nella dispensa n. 52 *giornale militare* 1934 (parte 1ª) resta soppresso il 2° comma delle disposizioni esecutive del detto decreto.

Per conseguenza i comandi genio a partire dal primo trimestre del prossimo esercizio finanziario, effettueranno la revisione tecnico-amministrativa dei rendiconti compilati dai corpi per i lavori di minuto mantenimento e per il servizio illuminazione dei fabbricati, trasmettendo poscia i rendiconti medesimi alla Corte dei conti con le norme consuete.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 459. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — **R. decreto n. 814 - Aumento della indennità giornaliera viveri ai militari indigeni del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 aprile 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 10 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento per il Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, numero 1786, e successive modificazioni;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità viveri giornaliera per i militari indigeni del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, di cui al n. 6 della tabella *B* annessa all'ordinamento militare per quel Regio corpo, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modificazioni, è fissata in L. 1,60, a decorrere dal 1° aprile 1935 e fino al 31 marzo 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 133. — MANCINI.

N. 460. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 860. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 14 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali della classe 1913;

b) militari di truppa, ascritti alla ferma di 2° grado, della classe 1913.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dall'8 maggio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 43. — MANCINI.

N. 461. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1935-XIII, col quale i capitecnici d'artiglieria e genio SAETTONE Giuseppe, CAMPOSAMPIERO Tiso, FAZI Nicola, LUCERNONI Luigi, DE SENEEN Michele e PISCITELLI Alfredo furono dispensati dal sostenere gli esami d'idoneità per la promozione al grado 9°, per avere riportato nel concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933-X i punti richiesti per superare l'esame di idoneità;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami d'idoneità per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale in data 6 novembre 1933-XI, e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi capitecnici d'artiglieria e genio:

	Voti riportati	Coefficiente relativo alla anzianità nel grado	Totale
	—	—	—
1. PATETTA Guido . .	14	20	34
2. SAETTONE Giuseppe .	14,80	16,36	31,16
3. CAMMINATA Armando	15,87	5,45	21,32

	Voti riportati	Coefficiente relativo alla anzianità di grado	Totale
4. FAZI Nicola	14.70	4.54	19.24
5. CAMPOSAMPIERO Tiso	14.73	3.63	18.36
6. LUCERNONI Luigi . .	14.58	3.63	18.21
7. DE SENEEN Michele .	14.15	3.63	17.78
8. PARIS Bruno	14.33	2.73	17.06
9. PISCITELLI Alfredo .	14.03	1.81	15.84

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 31 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Registro 14, *foglio* 208.

N. 462. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto del 14 maggio 1935 n. 4911 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa SILVI Ugo fu Domenico domiciliato in Roma, via Lucania, n. 13, già escluso con provvedimenti dello stesso ministero in data 10 ottobre 1932, n. 8510.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 463. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli di comando che hanno sostenuto con esito favorevole gli esperimenti per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

I seguenti capitani dei ruoli di comando hanno sostenuto con esito favorevole gli esperimenti per l'avanzamento anticipato al grado di maggiore, nell'anno 1935-XIII.

Arma di fanteria

BETTINI Elio.
SOCCORSI Mario.
CUCCI Giovan Battista.
BOSCHI Cincinnato.
MANCINI Amedeo.
QUARANTA Vincenzo.
AVETA Giulio.
BINDA Attilio.
COSTETTI Adriano.
CONCARO Ernesto.
ZELLI IACOBUZZI Giovanni.
CHIAPETTI Antonio.
SALERNO Giuseppe.
GHIOLDI Carlo.
TIRABASSI Aurelio.
CIACCIO Luigi.
CALVI Ercole.
ARTALE Salvatore.
BONAMICI Oscar.
CERRETTI Mario.
CICINELLI Giuseppe.
COSTANZIA DI COSTIGLIOLE Mario.
FERLINI Giacomo.
NEPITELLO Sante.

PERIN Aldo.
VERDI Ugo.
VACCARI Francesco.
BELLANI Ercole.
BAGNARELLI Elio.
BORDA Matteo.
CRISCUOLO Alfredo.
DE SANDO Giuseppe.
MARCONI Raffaele.
PAULUCCI Renato.
SIBILLE SIZIA Gerardo.
SCARPELLINI Alberto.
TENSINI Francesco.
BONAZZI Prospero.
CASANOVA Arrigo.
D'ERRICO Antonio.
DE ALBERTIS Carlo
LO BIANCO Giorgio.
LAVAGNO Cesare.
POLICASTRO Enzo.
ALEOTTI Giovanni.
AUTORE Camillo.
BUCCIANO Tommaso.
BARTALINI Giuseppe.
CONFESSORE Luigi.
CURATOLO Giuseppe.
DI PIERRO Mario.
GARIONI Alfredo.
GIORGI Costantino.
LUPIS Orazio.
LA PORTA Pompeo.
MARCHESI Arnaldo.
MARETTI Enrico.
MEZZETTI Livio.
PELLERANO Stefano.

Arma di cavalleria.

FAILLA Vito.
ROSSI Mario.
SUPINO Luigi.
BRICHIERI COLOMBI Paolo.
SCARPA Angelo.

Arma di artiglieria.

CAPUTO Pasquale.
GUISCARDO Salvatore.
FENIZIA Gaetano.
MARISCOTTI Attilio.
TETI Vittorio.
LAMACCHIA Fedele.
MASCAGNA Liberato.
MARCHINI Luigi.
FRANCESCHINI Pietro.
PROPERZJ Giuseppe.
TELO' Adamo.
BORDONE Enrico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 464. AVANZAMENTO. — **Capitani dei servizi tecnici che hanno superato con esito favorevole l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1935.- Anno XIII.

I seguenti capitani dei servizi tecnici hanno superato con esito favorevole l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato:

Arma di artiglieria.

1° capitano DI CASTRI Giovanni, aggregato permanentemente al S.T.A.M.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 465. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Stresa, 16-17 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Premio « Sua Altezza Reale il Conte di Torino ». — Categoria militare 1ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare n. 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento, per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

16 *settembre* (mattino e pomeriggio).

Prova di addestramento: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata 23600.

17 *settembre* (pomeriggio).

Prova di salto di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 5000 date dalla società ippica del Verbano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 466. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

1. — Per colmare le vacanze ancora esistenti nel servizio tecnico automobilistico è indetto un concorso tra i capitani e i tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1930, n. 458, quale risulta sostituito

dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778 (circolare n. 384 *giornale militare* 1934, anno XII).

2. — Le domande degli aspiranti redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 7, lettera *A* della circolare 364 *giornale militare* 1930, dovranno pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata od autorità coloniali, entro il 30 settembre p. v.

3. — Gli ufficiali prescelti su proposta di apposita commissione saranno nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico ». La definitiva loro assegnazione al servizio stesso avrà luogo su decisione inappellabile del ministro, previa proposta di apposita commissione, quando abbiano compiuto con esito favorevole:

1) il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2) un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 467. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le licenze nel R. esercito – Pubblicazione n. 2721 – Ediz. 1935 – Anno XIII.** — (Gabinetto). — 20 giugno 1935 – Anno XIII.

E' stato pubblicato il « Regolamento per le licenze nel Regio esercito », edizione 1935-XIII.

L'ufficio pubblicazioni militari ne ha curata la distribuzione agli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte I, pag. 11, numero categorico 2721, edizione 1935, prezzo L. 2,50. Essa sostituisce ed abroga il « Regolamento per le licenze nel R. esercito » approvato con R. decreto 7 settembre 1903 (numero categorico 1329) descritto alla pag. 37.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 468. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1935 – Anno XIII.

I sottonotati ufficiali di artiglieria hanno frequentato con esito favorevole il corso superiore balistico di cui alla circolare 456 *giornale militare* 1934:

Capitano SELAN Umberto, 1° regg. artigl. d'armata.
1° Capit. MARALDI Ugo, 11° regg. artigl. corpo d'armata.
Maggiore GIORDANO Fedele, 1° regg. artigl. d'armata.
1° Capit: ZINGALES Guido, 12° regg. artigl. corpo d'armata.
Maggiore de MAJO Roberto, 15° regg. artigl. del Monte Nero.

Gli enti presso i quali essi prestano servizio provvederanno a trascrivere sui relativi libretti personali la seguente annotazione: « Ha frequentato il quarto corso superiore balistico risultando idoneo con punti ..... ».

L'ispettorato dell'artiglieria provvederà a comunicare ai singoli enti il punto d'esame relativo all'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Concorso per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in S.P.E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei subalterni di complemento della rispettiva arma, in servizio ed in congedo, ovvero in servizio nelle colonie.

Con riferimento alla notificazione pubblicata sulla dispensa numero 20 del *giornale militare* c. a. pari oggetto, si preavvisa che il bando di concorso per la nomina a sottotenente in S.P.E. di prossima pubblicazione, limiterà a giorni 30, dalla data della pubblicazione stessa, il tempo utile per la presentazione delle domande.

S'informa altresì che le prove scritte avranno luogo negli ultimi giorni di agosto o nei primi giorni di settembre p. v. presso le sedi dei comandi di divisione militare e presso i comandi delle truppe della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Egeo.

Al fine di consentire agli interessati di procurarsi tempestivamente i documenti necessari, si porta a conoscenza quanto segue circa i documenti indicati nel n. 4 della predetta notificazione:

1° certificato di nascita: in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana: in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal Podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato in carta da bollo da L. 4 attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, ai gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento: rilasciato dal Segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e deve essere vistato dal S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice Segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, e deve contenere l'attestazione se vi sia stata o non interruzione.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato direttamente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito solo se l'iscrizione è anteriore al 28 ottobre 1922;

4° certificato di penalità: in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta: in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero: di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente la

esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4900 nominali, di cui all'articolo 4 (sostituito dall'articolo 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente in S.P.E. di coloro che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente: con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto;

8° uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 lettera *a*) della citata notificazione;

9° tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

AVVISO DI CONCORSO

per n. 50 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 450 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 50 (di cui 30 in convitti e 20 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 al 30 settembre 1935-XIII.

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 agli orfani dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 106 da L. 600 per le scuole elementari;

n. 100 da L. 1000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

n. 12 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 65 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 35 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

Avvertenze.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1934-35 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo

le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1935-XIII, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1935-XIV.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenente alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista o al Partito stesso;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal

detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2° elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indi-

cati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, e verrà tenuto nell'anno accademico 1935-36.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e certificati che credessero opportuno di presentare.

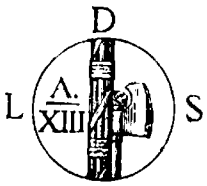
Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: BONANNI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 29ª, anno 1935-XIII, circolare 432:

A pag. 1439, articolo 7, prima riga, in luogo di: « Alla lettera *e*) », leggasi: Alla lettera *c*).



Prezzo L. 2 —

(7110317) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 6892)

ROMA MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª 1935 - ANNO XIII 28 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 469 - 16 giugno 1935 - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge 16 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito . . *Pag.* 1551

PARTE PRIMA

Circolare N. 469. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge 16 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.

Art. 2.

Gli ufficiali si distinguono in:

1° ufficiali in servizio permanente;

2° ufficiali in congedo;

3° ufficiali in congedo assoluto.

Art. 3.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo, in cui l'ufficiale è provvisto di impiego;

b) l'« a disposizione », in cui l'ufficiale è impiegato in incarichi varii;

c) la disponibilità, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

d) l'aspettativa, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

e) la sospensione dall'impiego, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

f) il « fuori organico », in cui l'ufficiale è sprovvisto d'impiego.

Art. 4.

Gli ufficiali in congedo si suddividono nelle seguenti categorie:

a) complemento;

b) ausiliaria;

c) congedo provvisorio;

d) riserva.

Art. 5.

Gli ufficiali in congedo assoluto non sono suddivisi in categorie.

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale e conferimento del grado.

Art. 6.

Per la nomina ad ufficiale occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle apposite disposizioni;

c) essere in possesso dei requisiti fisici, morali e di cultura prescritti dalle disposizioni speciali.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

CAPO II.

Dell'anzianità di grado.

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianità assoluta.

SEZIONE 2ª. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 8.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Art. 10.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ottenuto all'uscita del corso di reclutamento, o nei concorsi.

Art. 11.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età, si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrasse parità anche nella anzianità assoluta di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.

Art. 12.

L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

1° detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un mese;

3° collocati in disponibilità;

4° sospeso dall'impiego;

5° in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Agli ufficiali « a disposizione », per la perdita di anzianità, si applica la norma di cui all'articolo seguente.

Art. 13.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale « fuori organico » o delle categorie in congedo, sospeso dal grado, viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

Art. 14.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subirà, all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

Art. 15

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o per errata assegnazione di posto, nel ruolo, può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

Capo III.

Ruoli di anzianita.

Art. 16.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in distinti ruoli, oltre che per armi, corpi e specialità, anche per posizioni, categorie e gradi, secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

Art. 17.

Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi sono effettuati con decreto Reale.

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

CAPO I.

Dell'impiego.

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 18.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

L'impiego non può cessare, nè essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non può esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, nè l'ufficio di podestà, nè le cariche di preside, di vice preside e di rettore di provincia, nè quella di prefetto del Regno.

SEZIONE 2ª. — *Del servizio effettivo.*

Art. 19.

L'ufficiale in servizio effettivo è quello che, essendo idoneo a servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alla legge di ordinamento od a speciali disposizioni.

SEZIONE 3ª. — *Dell'« a disposizione ».*

Art. 20.

La posizione di « a disposizione » è quella dell'ufficiale che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli.

L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» è considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed è impiegato per incarichi varii.

L'ufficiale che in applicazione della legge sull'avanzamento debba essere collocato « a disposizione » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso, però, spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

Art. 21.

L'ufficiale « a disposizione » può essere collocato, a domanda, in ausiliaria.

Può pure essere collocato in aspettativa con gli assegni inerenti a tale posizione; il periodo di tempo trascorso in aspettativa deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

SEZIONE 4ª. — *Del « fuori organico »*.

Art. 22.

La posizione di « fuori organico » è quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è inscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.

L'ufficiale « fuori organico » può essere destinato dal ministro, in seguito a sua domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il ministro delle finanze, ed è considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità, nella misura ridotta, come dall'art. 144.

All'ufficiale « fuori organico » può essere inflitta la sospensione del grado, la quale è regolata dalle stesse norme di cui all'art. 62.

L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato « fuori organico » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se è in aspettativa per motivi di salute, gli spettano — fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio — solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che però non potranno essere superiori a quelli della posizione di « fuori organico ». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere « fuori organico ».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della presente legge.

All'ufficiale « fuori organico » sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592 convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 23.

L'ufficiale « fuori organico » può essere, a domanda, collocato in ausiliaria.

SEZIONE 5ª. — *Della disponibilità.*

Art. 24.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale generale o del colonnello, esonerato temporaneamente, di autorità, dal servizio effettivo.

Art. 25.

La disponibilità non può avere durata minore di mesi due, nè maggiore di mesi dodici ed è applicata, previa inchiesta formale, e senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina, con decreto Reale che ne fissa la durata. Per i generali, l'applicazione è subordinata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

SEZIONE 6ª. — *Dell'aspettativa.*

Art. 26.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) riduzione di quadri;

b) prigionia di guerra;

c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

e) motivi privati.

E' disposta a domanda, o di autorità, per le cause *a*), *c*), *d*); di diritto per la causa *b*); soltanto a domanda per la causa *e*).

Le cause indicate alle lettere *c*) e *d*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera *e*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.

Nel caso in cui alla lettera *e*), la durata dell'aspettativa non può essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale può far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.

Nella posizione di aspettativa può trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 27.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non possono esservi collocati che a domanda.

Art. 28.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.

Art. 30.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè, complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 31.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto di collocamento.

Art. 32.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

L'ufficiale a disposizione allo scadere dell'aspettativa ritorna nella posizione di « a disposizione », ferma l'osservanza della norma del secondo comma dell'art. 21.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dalla legge.

Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 44.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, allo scadere del periodo di aspettativa di cui fruisce ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa, *deve essere immediatamente* preso in esame per l'avanzamento, anche se continua a rimanere nella posizione di aspettativa, nel qual caso nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione dalla infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

Se dichiarato non prescelto segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, prescrive che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continua a rimanere in aspettativa, è classificato senza addivenire alla valutazione delle qualità fisiche e riducendo il punto totale di classifica del punto massimo relativo a dette qualità.

L'ufficiale che non riporti nella classifica i punti parziali o totale, quest'ultimo ridotto, se del caso, come sopra, è dichiarato non prescelto e segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali il giudizio d'avanzamento deve essere preceduto da esperimenti od esami, l'ufficiale è sottoposto agli esperimenti od agli esami che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio dall'aspettativa, dopo di che viene giudicato per l'avanzamento; ma nella promozione non gli può essere conferita anzianità anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio.

L'ufficiale in aspettativa dichiarato prescelto segue la sorte dei pari grado prescelti in servizio permanente effettivo ma non può essere promosso se prima non sia stato riconosciuto idoneo e richiamato in servizio effettivo; per l'anzianità da attribuirgli si seguono le norme del comma precedente.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante la aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altri gravi eventi, l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato immediatamente in servizio, anche se idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

Art. 34.

L'ufficiale, che in uno o più periodi anche non consecutivi abbia fruito del massimo dell'aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio.

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono disposti con decreto ministeriale.

SEZIONE 7ª. — *Della sospensione dall'impiego.*

Art. 36.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;

b) disciplinare;

c) penale;

e può essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli « a disposizione », in disponibilità ed in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Per l'ufficiale « a disposizione » il periodo di tempo trascorso in sospensione dall'impiego deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

Art. 37.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli può essere senz'altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioè, siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 38.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

Art. 39.

Fuori dei casi previsti dall'art. 82 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 40.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale il quale deve contenere la indicazione dei motivi che l'hanno determinata, e nel caso di cui all'art. 38, anche la durata.

Capo II.

Cessazione dal servizio permanente.

Sezione 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 41.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;

d) domanda;

e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

f) compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » e « fuori organico »;

g) perdita del grado.

Art. 42.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere collocato a riposo, in ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma, o dispensato dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale fu raggiunto dal limite di età, ovvero avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.

SEZIONE 2ª. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Art. 43.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di età.

SEZIONE 3ª. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 44.

L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, liquida in ogni caso la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile.

Se trattisi invece di infermità non provenienti dal servizio, l'ufficiale è:

a) dispensato dal servizio permanente, con iscrizione o non nella riserva, a seconda della idoneità, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo; in tali casi gli viene corrisposta una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo e meno di venti di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneità;

c) collocato in riforma e posto in congedo assoluto, se, essendo nelle condizioni di servizio di cui alla lettera precedente, non sia giudicato idoneo neppure ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneità, ove conti venti o più anni di servizio effettivo.

L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra, ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento

ordinario di quiescenza loro spettante, più quattro quote da calcolarsi come se gli ufficiali in parola fossero stati collocati in posizione ausiliaria per un periodo di otto anni.

Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, verrà loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, più le quattro quote corrispondenti al presunto periodo di posizione ausiliaria.

Art. 45.

Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle numeri 3 e 4 annesse alla presente legge e conservi la capacità ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo, accertata dal collegio medico legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo, o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione della propria arma.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

SEZIONE 4ª. — *Cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.*

Art. 46.

In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualità necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'art. 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;

b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;

c) alla decisione del ministro, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 47.

Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio, in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora all'ufficiale venga applicato il disposto dell'articolo stesso.

Art. 48.

Il Consiglio dei Ministri, o le autorità di cui all'art 46 si pronunciano anche sull'idoneità o meno dell'ufficiale ai servizi della riserva.

L'ufficiale che cessa dal servizio, a norma dell'articolo citato, è:

a) dispensato dal servizio ed inscritto nei ruoli del complemento, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici di servizio effettivo. In tali casi gli è corrisposta un'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite, sarà collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità;

c) collocato in congedo assoluto, ma col trattamento economico spettante agli ufficiali riformati, se, nelle condizioni di servizio di cui alla lettera *b*), sia giudicato non idoneo nemmeno ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, se conti venti anni di servizio effettivo; l'ufficiale è inscritto nella riserva se giudicato idoneo ai servizi di tale categoria; in caso contrario, è posto in congedo assoluto.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

SEZIONE 5ª — *Cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico ».*

Art. 49.

La cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico » si applica nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge o dalla legge di avanzamento.

SEZIONE 6ª. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

Art. 50.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.

Per far valere un tale diritto devono inoltre aver raggiunto i seguenti limiti di età:

generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione: anni sessanta;

generali di brigata: anni cinquantacinque;

ufficiali superiori: anni cinquantadue;

ufficiali inferiori: anni quarantacinque.

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori.

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali in disponibilità, o sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale

Art. 51.

Possono essere collocati in ausiliaria, dietro loro domanda, gli ufficiali che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle disposizioni relative a tale posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Art. 52.

Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti « a disposizione », « fuori organico », in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'art. 50.

Art. 53.

Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Agli ufficiali stessi non può essere concesso trattamento di quiescenza, nè alcuna indennità.

SEZIONE 7ª. — *Cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

Art. 54.

All'ufficiale dispensato dal servizio, per avere contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali, si applica l'art. 48.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.

SEZIONE 8ª — *Disposizioni comuni.*

Art. 55.

Il collocamento « fuori organico » ed « a disposizione », in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e ogni altra forma di cessazione dal servizio permanente sono effettuati con decreto Reale, nel quale, ove del caso, è indicato se il provvedimento abbia avuto luogo a domanda.

TITOLO IV.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 56.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, viene inscritto, col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 57.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.

Art. 58.

L'ufficiale in congedo, quando presti servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto gli siano applicabili.

Art. 59.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 60.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto ministeriale previo assenso del ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 61.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 68 e 80, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare è trasferito in congedo assoluto.

Art. 62.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 a 40 per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alle sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Art. 63.

Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi in quelle dei corpi e servizi e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, solamente

in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda.

Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitare nel corpo sanitario e veterinario per i quali non è necessario alcun limite di età.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni a grado superiore a quello stabilito per il ruolo dal quale provengono.

Capo II.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 64.

La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:

a) dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;

b) da reclutamenti effettuati secondo disposizioni speciali;

c) d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di età stabilito dell'articolo 68;

d) a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermità, che abbiano ricuperato l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dal predetto articolo 68, semprechè non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.

Art. 65.

Gli ufficiali di complemento:

a) Sono assegnati alle unità di prima linea:

se subalterni fino al quarantesimo anno di età compreso;

se capitani fino al quarantacinquesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di età compreso.

b) Sono assegnati alle unità ausiliarie:

se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente alle unità ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.

c) Sono assegnati alle unità territoriali:

se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di età compreso;

se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di età compreso.

È in facoltà del ministro di impiegare nelle unità di prima linea anche ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Art. 66.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze:

c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

Art. 67.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, disposte a norma di legge, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 68.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali generali a sessantadue anni di età;
gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di età;
i capitani a cinquantasei anni di età;
i subalterni a cinquantacinque anni di età.

b) gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.

CAPO III.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 69.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, purchè abbiano l'idoneità ai servizi di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in ausiliaria rimangono in tale posizione per otto anni e successivamente sono collocati a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'età e dell'idoneità, salvo il disposto dell'art. 126.

Gli ufficiali generali, collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Gli ufficiali, esclusi quelli di cui al precedente comma, collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non più di sei anni.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria degli ufficiali provenienti dalle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico ».

Art. 70.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;

c) servizi nelle unità ausiliarie o territoriali;

d) servizi accessori presso le forze armate mobilitate;

e) temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente può essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale, previo assenso del ministero delle finanze.

All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 71.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dall'articolo 65 per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali dell'ausiliaria di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministero della guerra.

Art. 72.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « a disposizione » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la se-

guente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L.	9.000
colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti	»	12.000
generali di brigata	»	12.000
generali di divisione	»	14.000
generali di corpo d'armata	»	16.000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	»	18.000

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

Art. 73.

Il ministro ha facoltà di collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa richiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compimento del periodo di permanenza nell'ausiliaria.

Art. 74.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, di cui all'articolo 69, gli ufficiali cessano di appartenere a tale po-

sizione e passano nella riserva, purchè non raggiungano l'età di cui all'articolo 80, nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

Capo IV.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 75.

La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.

Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 76.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle norme, fissate dall'articolo 65, per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministro della guerra.

Capo V.

Degli ufficiali della riserva.

Art. 77.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente

legge e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 80.

Debbono esservi inscritti, purchè idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di età o per motivi fisici e, a domanda gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermità, che abbiano ricuperata la idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 68.

Vi possono inoltre essere inscritti, a domanda, e su decisione del ministro, gli ufficiali già dispensati dal servizio per infermità che conservino, od abbiano riacquistato, la sola idoneità a particolari servizi.

Art. 78.

Gli ufficiali della riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 79.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal ministro — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 80.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

70 anni, se ufficiali superiori;

68 anni, se ufficiali inferiori.

Il ministro ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO.

Art. 81.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

TITOLO VI.

DELLA PERDITA DEL GRADO.

Art. 82.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

1° *dimissioni volontarie*:

L'ufficiale, però, che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, non può dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado, finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

2° *dimissioni d'autorità*:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

3° *cancellazione dai ruoli*:

a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella marina, nell'aeronautica, nella Regia guardia di finanza,

nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuale, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;

c) per decisione insindacabile del ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 di questo articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4° *perdita della cittadinanza.*

5° *rimozione* per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina.

6° *condanna*:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera *c*) del n. 3 di questo articolo;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

Art. 83.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana;

b) la perdita del grado è effettuata con decreto Reale.

Art. 84.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresì essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera *a*) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

TITOLO VII.

PARTE DISCIPLINARE.

CAPO I.

Della inchiesta formale.

Art. 85.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare.

Essa viene esperita secondo le norme stabilite dal regolamento e si inizia dal giorno in cui viene ordinata.

Capo II.

Del consiglio di disciplina.

Art. 86.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto al consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'articolo 85.

Art. 87.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre quando il ministro competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al consiglio di disciplina, nel qual caso può anche designare l'autorità che deve convocare il consiglio.

Se trattisi di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione è riservata al ministro.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Art. 88.

Il consiglio di disciplina è convocato dal comandante di corpo d'armata da cui dipende l'inquisito.

Art. 89.

Il consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».

Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo è istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilità previsti dalla legge, o di impedimento.

Salvo necessità riconosciute dal ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.

Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede è più vicina.

La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del consiglio.

Art. 90.

Se il consiglio riguardi più ufficiali appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, oppure a corpi di armata diversi, esso viene formato in relazione al più elevato in grado.

Art. 91.

Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, e i due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.

Se i giudicandi sono tre o più, il presidente è dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il più elevato dei giudicandi.

Art. 92.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi;

g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere *l*) ed *m*);

h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;

l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;

m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per

lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

Art. 93.

L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

1° per trasferimento;
2° per promozione;
3° per incompatibilità di cui alla presente legge;
4° per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di « a disposizione ».

L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio è subito sostituito.

Art. 94.

Per ogni consiglio di disciplina l'autorità di cui all'articolo 88 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino in casi di incompatibilità, provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorità sopradetta.

Art. 95.

È presidente del consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado od, a parità di grado, il più anziano.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 96.

Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il ministro ordina, forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Nei casi di corresponsabilità, i ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

Art. 97.

L'autorità che ha convocato il consiglio ne dà comunicazione scritta all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette, con-

temporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

L'ufficiale sottoposto a consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'art. 100.

Art. 98.

Il presidente invita i membri del consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

Art. 99.

Lo svolgimento ed il giudizio del consiglio di disciplina sono segreti: i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 100.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte dei membri, degli atti del consiglio;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice, e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'inquisito presenta un riassunto, preparato in precedenza e firmato, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

Il riassunto ed i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa, ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessario nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il* ..... *è meritevole di conservare il grado?* ».

La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti del consiglio.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al ministero.

Art. 101.

Il ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina, soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 102.

Il ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre anzichè la rimozione, la cessazione dal

servizio di cui all'articolo 46, senza che sia necessaria la relativa procedura.

Capo III.

Ordinamento e procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito nelle colonie.

Art. 103.

Gli ufficiali delle colonie sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano tra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.

La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al consiglio di disciplina.

Il consiglio, nei casi di corresponsabilità, ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed è formato e convocato dal comandante del corpo d'armata di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal ministro per la guerra, per la marina, o per l'aeronautica.

Art. 104.

Il consiglio di disciplina ha luogo nella colonia ove i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella co-

lonia medesima all'atto del suo deferimento a consiglio di disciplina.

Art. 105.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

A giudizio delle superiori autorità militari della colonia l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme stabilite sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti, e per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori

Art. 106.

Il consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori tratti dalle varie armi, in servizio effettivo in colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio o uno di essi, appartenga ad uno dei corpi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, semprechè possibile, deve essere tratto dal corpo di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

È presidente del consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, che lo compongono.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 107.

Non possono far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), dell'articolo 92.

L'ordine di formazione e convocazione del consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilità, è emanato dal

comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 108.

Il consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

Art. 109.

Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il comando del corpo di armata di Napoli.

Per decisione del ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati in colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.

Art. 110.

La sostituzione del presidente o di alcuno dei membri del consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato dal comandante delle truppe.

Art. 111.

Il presidente del consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati nell'articolo 97, invita i membri a pro-

cedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà partecipazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

Art. 112.

La seduta del consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nell'articolo 100.

Art. 113.

I consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle colonie sono ordinati dal ministro, si formano e si adunano nel Regno in base alle disposizioni dell'art. 96.

Capo IV.

Consigli di disciplina per ufficiali residenti all'estero.

Art 114.

Se l'ufficiale sottoposto ad inchiesta formale risiede all'estero, le comunicazioni relative all'inchiesta potranno essere fatte pel tramite delle autorità consolari o militari all'estero.

Art. 115.

In caso di deferimento a consiglio di disciplina, ove l'ufficiale residente all'estero ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne darà partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potrà inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 100.

Art. 116.

Quando siavi corresponsabilità di ufficiali dell'esercito o dell'aeronautica con ufficiali della marina imbarcati su navi

dislocate all'estero o con ufficiali destinati presso reparti della marina fuori del Regno o comandi di marina in Egeo, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, il consiglio di disciplina è convocato nel Regno.

TITOLO VIII.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 117.

In tempo di guerra tutti gli ufficiali in congedo illimitato sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio.

Art. 118.

È data facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento dell'esercito a quelli della marina, o dell'aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati.

Art. 119.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della presente legge.

È data però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali, in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

Art. 120.

Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unità di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito è ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze, e a

presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

Il consiglio di disciplina è formato di tre membri, designati dall'autorità militare gerarchica cui spetta la facoltà di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno più anziani.

Gli ufficiali generali appartenenti alle unità mobilitate non possono essere sottoposti al consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Art. 121.

Salvo i casi indicati nell'articolo 120, per tutta la durata della guerra, gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal ministro.

Il consiglio di disciplina è unico ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del ministro.

Il consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilità o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche dei supplenti.

Il consiglio può essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianità a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o più anziano.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie e finali.

Capo I.

Disposizioni varie.

Art. 122.

I gradi onorari concessi alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservati *ad personam*.

Art. 123.

Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cessarono dal servizio permanente per aver compiuto il periodo di servizio di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, o per aver raggiunto, nel grado che allora rivestivano, i limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, è esteso fino al raggiungimento de limiti di età fissati dalle disposizioni precedentemente in vigore, il trattamento stabilito dall'articolo 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie è applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto 7 maggio 1925, numero 580.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

Art. 124.

Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale che, prima del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conservano, dal 1° febbraio 1923, tale grado *ad personam*.

Art. 125.

La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e caval-

leria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, è abolita. Gli ufficiali, peraltro, già collocati in tale posizione continuano a permanervi.

Art. 126.

I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti dalla posizione di « a disposizione ».

Art. 127.

Ai generali di corpo d'armata che abbiano tenuto in guerra il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova e agli orfani, di lire dodicimila annue.

Art. 128.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga trasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; l'ufficiale, a domanda, può essere trasferito nell'arma di provenienza in servizio permanente effettivo e, in tal caso conserva l'anzianità posseduta nell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 129.

Gli ufficiali del ruolo mobilitazione provenienti dal ruolo *M* conservano diritto all'aumento di due anni del limite di età, qualora cessino dal servizio con lo stesso grado

con il quale furono immessi nel predetto ruolo mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 130.

I consigli di disciplina già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397, e sue successive modificazioni.

Art. 131.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale del servizio permanente collocato definitivamente fuori dei quadri organici e sprovvisto di impiego.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Tale posizione è propria anche dei tenenti colonnelli che vi furono collocati in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398 e sue successive modificazioni.

Art. 132.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Art. 133.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di' « a disposizone » e di « fuori organico » per gli ufficiali che vi saranno collocati fino alla data 31 dicembre 1937, è di anni cinque, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1934, n. 899.

CAPO II.

Degli ufficiali riassunti quali invalidi di guerra.

Art. 134.

La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge, e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni dell'articolo 135.

Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra, non può eccedere, per tutte le armi corpi, complessivamente quattrocentocinquanta unità; transitoriamente, però, e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unità gli ufficiali delle varie armi e corpi — esclusa la fanteria — già riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi e corpi suddetti — esclusa la fanteria — dei quali organici continuano a far parte.

Salvo il disposto del successivo articolo 135, tutte le domande di riassunzione già presentate, comprese quelle per destinazione a servizi presso le amministrazioni civili, decadono e sono considerate nulle dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 135.

Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo, delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, nel caso in cui la loro infermità dipendente da cause di guerra sia talmente aggravata a giudizio delle autorità sanitarie competenti da rendere indispensabile il collocamento a riposo.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unità potrà essere superato di non oltre venti unità, ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre 1931, o di ufficiali del servizio permanente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del 31 dicembre 1934 e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorità sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del ministro, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.

L'indicata eccedenza di venti unità dovrà essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.

Gli ufficiali transitati nella categoria dei riassunti dai ruoli di mobilitazione non possono conseguire promozione oltre il grado di tenente colonnello.

All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di età del grado per il quale è stato dichiarato prescelto.

L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado è collocato fuori organico.

Art. 136.

Il servizio prestato dagli ufficiali invalidi riassunti è considerato, ad ogni effetto, come servizio effettivo.

Art. 137.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al « fuori organico ».

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermità, che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.

Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della loro idoneità e degli anni di servizio che possono contare.

Nel caso però di non idoneità ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.

Art. 138.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, si applicano, per la cessazione dal servizio, i limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 139.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

Art. 140.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto ri-

guarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.

Per la determinazione dello stipendio si applicano però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sarà fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

Art. 141.

A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Capo III.

Ruolo speciale.

Art. 142.

Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono inscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere inscritti nella riserva.

Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 143.

Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati a riposo, dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente, se alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di età previsto pel loro grado. Per il periodo trascorso a riposo saranno considerati — ai soli effetti della posizione di stato, e senza diritto ad alcun assegno od indennità — in aspettativa per infermità dipendenti dal servizio.

A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possano ottenere la riammissione, saranno applicate — a seconda della durata del servizio prestato — le disposizioni del 2° comma, lettere *b*), *d*) dell'articolo 44 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli,

invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono, a domanda, rimanere in servizio, purchè rinuncino definitivamente alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra già conseguiti. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 144.

Il periodo trascorso « a disposizione » o « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.

All'ufficiale collocato « a diposizione » competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Il generale di corpo di armata comandante designato di armata, conserva gli assegni e le indennità varie inerenti a detta carica.

Quando sia collocato in ausiliaria, l'ufficiale « a disposizione » ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza « a disposizione ».

All'ufficiale collocato fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni e delle indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando sia collocato in ausiliaria l'ufficiale fuori organico ha diritto all'indennità di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza fuori organico.

Qualora un ufficiale, che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, non abbia raggiunto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio ef-

fettivo, al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizione di « a disposizione » o di « fuori organico », esso sarà trattenuto ancora nella predetta posizione, fino al raggiungimento del periodo di tempo sopra detto. Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

Al termine della posizione di « a disposizione » o di « fuori organico » l'ufficiale è collocato in ausiliaria, per otto anni, e, successivamente, a riposo, nella riserva, od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità.

Art. 145.

L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al Re oppure al consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente effettivo, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza

Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sarà considerato come in servizio presso lo stesso ente, cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sarà rinnovata dalle autorità di volta in volta determinate dal ministero.

Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento sia necessario sottoporre l'ufficiale ad esami od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento, l'ufficiale stesso sarà, per il solo periodo degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.

Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 146.

Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni

per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonchè quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.

Il presente articolo ha effetto anche per gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 147.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. la quale, salvo quanto diversamente disposto negli articoli precedenti, entrerà in vigore il 1° luglio 1935.

E' data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione della presente legge di emanare con decreto ministeriale, di concerto col ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO N. 1.

Tabella dei limiti di età.

GRADO	Ufficiali generali, carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio (compresi i servizi tecnici)	Ufficiali riassunti	Corpo sanitario (medici e farmacisti) Commissariato (commissari e di sussistenza), Amministrazione, Veterinari	Ufficiali riassunti
Generale d'armata	68	..	..	..
Generale di corpo d'armata, anche se designato di armata	66	..	..	..
Generale di divisione e generale di divisione dei carabinieri Reali	64	..	..	..
Tenente generale di cui al 3° comma dell'art. 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali	64	..	..	..
Tenente generale d'artiglieria e tenente generale del genio	64	..	..	..
Tenente generale medico e commissario	..	..	66	..
Generale di brigata e generale di brigata dei carabinieri Reali, maggior generale di artiglieria, maggior generale del genio, maggior generale del servizio tecnico automobilistico.	62	64	..	..
Maggior generale medico e commissario	..	..	63	64
Colonnello	58	62	62	62
Tenente colonnello	56	58	58	60
Maggiore	53	55	56	58
Capitano	50	52	53	55
Tenente	48	50	50	52

NOTE. — 1°) I Marescialli d'Italia, nominati con Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1083, ed i generali d'armata che alla data 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli di servizio permanente a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. I predetti generali d'armata, al raggiungimento di tale limite, sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'art. 7 del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, sull'ordinamento del Regio esercito. — 2°) Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni sessanta. — 3°) I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, salvo ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora vi siano posti disponibili. — 4°) All'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, si applica il limite di età nel grado di cui ha avuto l'incarico. — 5°) Agli ufficiali medici riassunti i limiti di età della presente tabella si applicano con effetto dal 1° agosto 1933.

ALLEGATO N. 2.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina.

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO				
	Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	..	..	1	..	2
Tenente e 1° Tenente	..	..	1	..	2
Capitano e 1° Capitano	..	..	1	1	1
Maggiore	..	1	2	..	..
Tenente colonnello	..	1	2	..	..
Colonnello	1	2	..	..	..

ALLEGATO N. 3.

Tabella delle infermità che consentono la permanenza nel ruolo comando.

1. — Perdita anatomica o cecità assoluta di un occhio purchè nell'altro il visus non sia inferiore ad 1, anche con correzione.

2. — La diminuita funzionalità di un arto superiore sino al limite dell'anchilosi totale del polso o del gomito sinistro in flessione, o del polso destro.

3. — La perdita anatomica o funzionale di più dita, anche tra le due mani, ad esclusione del pollice, quando rimanga la facoltà di scrivere o di far libero uso delle armi.

4. — Le cicatrici di qualsiasi parte del corpo anche se aderenti o retratte purchè non siano dolorose o facili ad esulcerarsi e, se degli arti inferiori, non ne limitino la funzione.
Per quelle della faccia purchè non siano notevolmente deturpanti e non arrechino gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola

5. — L'anchilosi di un solo piede, senza deviazione e senza grave disturbo della deambulazione.

6. — Gli esiti delle lesioni boccali senza gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola.

ALLEGATO N. 4.

Tabella delle infermità che consentono il trasferimento nel ruolo mobilitazione o la permanenza nei corpi o servizi.

(Oltre le voci contemplate nell'allegato n. 3).

1. — Le varici susseguenti a traumatismi anche se voluminose e con molteplici e grossi nodi sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare

2. — La perdita anatomica totale e parziale dell'arto superiore sinistro.

3. — L'anchilosi completa di un solo piede, senza deviazioni di esso, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

4. — La perdita totale di sei dita tra i due piedi con integrità degli alluci sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

5. — L'accorciamento di un arto inferiore che non superi i 5 centimetri.

6. — Le ernie muscolari e rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari tendinee od aponeurotiche quando per gli arti superiori rimanga la facoltà di scrivere e di fare libero uso delle armi e per gli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione.

7. — L'ipoacusia bilaterale in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza *inferiore a tre metri, ma non inferiore ad un metro.*

La sordità assoluta, unilaterale, con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione non inferiore a tre metri.

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I. — **Disposizioni generali** ..... *Pag.* 1551

TITOLO II. — **Del grado.**

Capo I — Della nomina ad Ufficiale . . . . . *Pag.* 1553
» II — Dell'anzianità di grado . . . . . » 1553
Sezione I — Disposizioni generali . . . . . » 1553
» II — Computo dell'anzianità . . . . . » 1553
Capo III — Dei ruoli d'anzianità . . . . . » 1555

TITOLO III. — **Degli ufficiali in servizio permanente.**

Capo I — Dell'impiego . . . . . *Pag.* 1556
Sezione I — Disposizioni generali . . . . . » 1556
» II — Del servizio effettivo . . . . . » 1556
» III — Dell'« a disposizione » . . . . . » 1556
» IV — Del « fuori organico » . . . . . » 1557
» V — Della disponibilità . . . . . » 1558
» VI — Dell'aspettativa . . . . . » 1559
» VII — Della sospensione dall'impiego . . . . . » 1562

Capo II — Cessazione del servizio permanente . . . . . » 1564
Sezione I — Disposizioni generali . . . . . » 1564
» II — Della cessazione dal servizio permanente per età . . . . . » 1565
» III — Della cessazione dal servizio permanente per infermità . . . . . » 1565
» IV — Della cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado . . . . . » 1567
» V — Della cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico . . . . . » 1569
» VI — Della cessazione dal servizio permanente a domanda per anzianità di servizio . » 1569
» VII — Della cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali . . . . . » 1570
» VIII — Disposizioni comuni . . . . . » 1571

TITOLO IV. — **Degli ufficiali in congedo.**

Capo I — Disposizioni generali . . . . . *Pag.* 1571
» II — Degli ufficiali di complemento . . . . . » 1573
» III — Degli ufficiali in ausiliaria . . . . . » 1575
» IV — Degli ufficiali in congedo provvisorio . . . . » 1578
» V — Degli ufficiali di riserva . . . . . » 1578

TITOLO V. — **Degli ufficiali in congedo assoluto**..... *Pag.* 1580

TITOLO VI. — **Della perdita del grado** ..... » 1580

TITOLO VII. — **Parte disciplinare.**

Capo I — Della inchiesta formale . . . . . *Pag.* 1582
» II — Del consiglio di disciplina . . . . . » 1583
» III — Ordinamento e procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali nelle colonie . . . » 1589
» IV — Consigli di disciplina per ufficiali residenti all'estero . . . . . » 1592

TITOLO VIII. — **Disposizioni relative al tempo di guerra**... *Pag.* 1593

TITOLO IX. — **Disposizioni transitorie e finali.**

Capo I — Disposizioni varie . . . . . *Pag.* 1594
» II — Degli ufficiali riassunti quali invalidi di guerra . . . . . » 1598
» III — Ruolo speciale . . . . . » 1601
» IV — Disposizioni finali . . . . . » 1602

Allegato N. 1 — Tabella dei limiti di età . . . . . *Pag.* 1606
Allegato N. 2 — Tabella di formazione del consiglio di disciplina . . . . . » 1607
Allegato N. 3 — Tabella delle infermità che consentono la permanenza nel ruolo comando . . » 1607
Allegato N. 4 — Tabella delle infermità che consentono il trasferimento nel ruolo mobilitazione o la permanenza nei corpi o servizi . . . . . » 1608

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

A DISPOSIZIONE. — Definizione, 3, 20; perdita di anzianità dell'ufficiale a disposizione condannato, detenuto, sospeso, 12; durata della posizione, 20; collocamento a disposizione dell'ufficiale in aspettativa, ib.; inidoneità dell'ufficiale a disposizione al termine dell'aspettativa e posizioni nelle quali è collocato, ib.; collocamento in aspettativa ed in ausiliaria dell'ufficiale a disposizione, 21, 26; sospensione dall'impiego per l'ufficiale a disposizione, 36; compiuto periodo di permanenza, 49; collocamento a riposo su domanda, 52; permanenza in ausiliaria per l'ufficiale a disposizione, 69, 144; permanenza in ausiliaria per gli ufficiali collocati a disposizione fino alla data del 31 dicembre 1937, 133; assegni dell'ufficiale a disposizione, 144; trattamento economico dell'ufficiale a disposizione collocato in ausiliaria, ib.; trattenimento nella posizione di a disposizione dell'ufficiale che non abbia raggiunto il minimo di servizio pensionabile, ib.; computo del periodo di a disposizione ai fini della pensione, ib.

ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTO DI STATO IN SEGUITO AD ACCOGLIMENTO DI RICORSO. — Posizione dell'ufficiale in caso di accoglimento di ricorso, 145; nuovo provvedimento, ib.; rinnovazione della procedura, ib.; rinnovazione del giudizio di avanzamento e richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale; ib.; data di efficacia dell'articolo 145, ib.

ANZIANITÀ DI GRADO. — Sue specie, 7.

— **assoluta** - definizione, 7; determinazione, 8; nei trasferimenti di ruolo, 9; tra ufficiali di ruoli diversi, 11; perdita di posti, o riduzione dell'anzianità, 12, 13, 14; rettifica, 15; ruoli di anzianità, 16.

— **relativa** - definizione, 7.

ARRESTO (condanne all'). — Effetti, 39.

APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

ASPETTATIVA. — Definizione, 3, 26; cause che danno luogo al collocamento in aspettativa, 26; concessione di licenza prima del collocamento in aspettativa, ib.; collocamento in aspettativa dell'ufficiale a disposizione, ib.; durata, 29; trasferimento da una ad altra aspettativa, 30; decorrenza, 31; scadenza dell'aspettativa e richiamo in servizio, 32; richiamo per mobilitazione, 33; come si dispongono i provvedimenti relativi all'aspettativa, 35; trasferimento dall'aspettativa alla sospensione dall'impiego, 36.

— **per infermità** - scadenza, 32; proroghe, ib.; inabilità temporanea o permanente alla scadenza, ib.; ufficiale a disposizione, ib.; ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento, ib.; retrodatazione della promozione in caso di infermità dipendente dal servizio, ib.; ufficiali riassunti compresi nei limiti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento, 137.

— **per motivi privati** - perdita di posti, 12; durata, 26; richiamo anticipato in servizio, ib.; come è disposta, ib.; ricollocamento in tale posizione, 34.

— **per prigionia di guerra** - durata, 29.

— **per riduzione di quadri** - ufficiali che vi sono collocati, 27; ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, ib.; turno da osservarsi nel collocamento in tale posizione, 28; diritto al collocamento a riposo, 52.

— **per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio** - definizione, 131; norme applicabili agli ufficiali in tale posizione, ib.; tenenti colonnelli, ib.

ASSUNZIONE DI SERVIZIO IN ALTRE FORZE ARMATE DELLO STATO (cancellazione dai ruoli per), 82.

ASSUNZIONE DI SERVIZIO NON AUTORIZZATA NELLE FORZE ARMATE DI STATI ESTERI (cancellazione dai ruoli per), 82.

AUSILIARIA. — Per l'ufficiale a disposizione, 21; per l'ufficiale fuori organico, 23; casi nei quali è sospeso il collocamento in ausiliaria, 42; collocamento in ausiliaria per età, 43; collocamento in ausiliaria a domanda, 51; collocamento a riposo su domanda degli ufficiali in ausiliaria, 52; definizione, 69; permanenza, ib.; permanenza degli ufficiali generali, ib.; permanenza degli ufficiali collocati su domanda, ib.; permanenza degli ufficiali che provengono dalla disposizione e dal fuori organico, ib.; servizi ai quali sono destinati gli ufficiali in ausiliaria, 70; richiamo in servizio, ib.; assenso del Ministro delle finanze per il richiamo in servizio, ib.; norme per l'assegnazione alle varie unità, 71; impiego degli

ufficiali di grado superiore a tenente colonnello, ib.; indennità speciale di ausiliaria, 72; condizioni per il collocamento in ausiliaria con la speciale indennità, ib.; collocamento a riposo, per motivi disciplinari o per motivi di salute, degli ufficiali in ausiliaria, 73; passaggio nella riserva o collocamento in congedo assoluto per compiuto periodo di permanenza in ausiliaria, 74; permanenza in ausiliaria dei colonnelli che hanno comandato il reggimento in guerra, 126; permanenza in ausiliaria dei colonnelli provenienti dall'a disposizione, ib.; ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della legge, 132; collocamento in ausiliaria degli ufficiali riassunti, 137; trattamento economico degli ufficiali provenienti dall'a disposizione o dal fuori organico, 144.

AUSILIARIE (unità). — Assegnazione alle unità ausiliarie, 65; ufficiali delle unità ausiliarie promossi, ib.

ATTI D'INCHIESTA. — Vedi consigli di disciplina.

AZIONE PENALE. — Sospende la cessazione dal servizio, 42.

B

BANCAROTTA FRAUDOLENTA (art. 860, 861 cod. comm.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE (condanne con il). — Effetti, 39.

C

CANCELLAZIONE DAI RUOLI. — Cause, 82.

CASA DI CURA O DI CUSTODIA (ufficiale ricoverato in). — Vedi cancellazione dai ruoli.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE. — Cause, 41; casi nei quali è sospesa la cessazione dal servizio permanente, 42; data del provvedimento di cessazione adottato dopo la definizione del procedimento penale o disciplinare, ib.; come si effettuano i provvedimenti di cessazione dal servizio permanente, 55; sospensione delle disposizioni sulla cessazione dal servizio permanente in tempo di guerra, 119.

— **a domanda** - condizioni per il diritto al collocamento a riposo, 50; eccezione per gli ufficiali superiori, ib.; casi nei quali è sospeso l'esercizio di tale diritto; ib.; diritto al col-

locamento in ausiliaria, 51; diritto al collocamento a riposo degli ufficiali a disposizione, fuori organico, in ausiliaria, in aspettativa per riduzione di quadri, 52; dispensa dal servizio, 53.

— **di diritto** - per gli ufficiali non mantenuti, provvisti di pensione di guerra, 143; riammissione in servizio permanente di ufficiali cessati di diritto, ib.; trattamento economico degli ufficiali non riammessi; ib.; ufficiali in servizio permanente provvisti di pensione di guerra all'entrata in vigore della legge, ib.

— **per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali**, 54;

— **per compiuto periodo di permanenza nella posizione di a disposizione o fuori organico**, 49.

— **per età**, 43.

— **per infermità provenienti dal servizio**, 44; trattamento economico degli ufficiali che cessano dal servizio per infermità di guerra, ib.; permanenza a domanda nel ruolo comando o trasferimento a domanda nel ruolo mobilitazione dell'ufficiale affetto da lesioni dipendenti da cause di servizio, 45.

— **per infermità non provenienti dal servizio** - posizioni nelle quali è collocato l'ufficiale, 44; assegni spettanti all'atto della cessazione dal servizio, ib.

— **per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado** - quando è preso in esame l'ufficiale per tale provvedimento, 46; procedura, ib.; abrogazione dell'art. 13 del T. U. sulle pensioni, ib.; precedenza della procedura di cessazione su quella di avanzamento, 47; idoneità alla riserva, 48; posizioni nelle quali è collocato l'ufficiale, ib.; assegni spettanti all'atto della cessazione dal servizio, ib.

CHIAMATE COLLETTIVE IN SERVIZIO TEMPORANEO. — Come sono disposte, 67.

CHIAMATE DELLE CLASSI DI NASCITA. — Obbligo degli ufficiali in congedo di rispondervi, 66.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI (art. 643 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

CITTADINANZA (perdita della). — Vedi cancellazione dai ruoli.

COLONNELLI. — Indennità speciale di ausiliaria, 72; permanenza in ausiliaria di coloro che hanno comandato il reggimento in guerra, 126; permanenza in ausiliaria dei provenienti dall'a disposizione, ib.

COLONNELLO FARMACISTA. — Limiti di età, nota 2 dell'allegato n. 1.

COMPLEMENTO (categoria del). — Inscrizione dell'ufficiale dispensato per mancanza delle qualità necessarie, 49; definizione, 64; fonti di reclutamento, ib.; limiti di età per l'assegnazione alle varie unità, 65; facoltà di impiegare nelle unità di prima linea ufficiali delle unità ausiliarie e territoriali, ib.; ufficiali delle unità ausiliarie promossi, ib.; cessazione dal complemento, 68.

CONDANNA (perdita del grado per), 82.

CONDANNE ALLA RECLUSIONE O ALL'ARRESTO. — Importano la sospensione dall'impiego, 39.

CONDANNE CON BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE. — Non importano la sospensione dall'impiego, 39.

CONGEDO ASSOLUTO, 5; per infermità, 44, 61; per mancanza delle qualità necessarie, 48; dall'ausiliaria, 74; dal congedo provvisorio, 75; dalla riserva, 80; definizione, 81; obblighi di servizio, ib.; soggezione alle disposizioni sul grado e alle norme disciplinari, ib.

CONGEDO ILLIMITATO. — È una posizione dell'ufficiale in congedo, 57; disposizioni di legge riflettenti il grado, 59; richiamo in servizio temporaneo, 60.

CONGEDO PROVVISORIO. — Casi nei quali è sospeso il collocamento in congedo provvisorio, 42; collocamento per infermità, 44; collocamento per mancanza delle qualità necessarie, 48; definizione, 75; obblighi di servizio, ib.; collocamento a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio, ib.; assegnazione alle varie unità, 76; impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello, ib.; norme da applicarsi agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della legge, 132; ufficiali riassunti, 137.

CONNESSIONE DI FATTI. — Vedi consigli di disciplina.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA. — La convocazione sospende la cessazione dal servizio, 42; quando vi è sottoposto l'ufficiale, 86.; deve essere preceduto dall'inchiesta formale, ib.; a chi spetta la decisione di sottoporre a consiglio, 87; facoltà del ministro di avocare a sè il deferimento a consiglio, ib.; cor-

responsabilità, ib.; connessione di fatti, ib.; convocazione, 88; composizione, 89; supplenti, ib.; durata, ib.; riconferma dei membri, ib.; deficienza di ufficiali per la composizione del consiglio, ib.; composizione nel caso di inquisiti appartenenti a forze armate diverse, 90; composizione del consiglio nel caso di corresponsabilità o di connessione di fatti, 91; incompatibilità, 92; cessazione dall'ufficio di presidente o di membro, 93; luogo di riunione del consiglio di disciplina, 94; obbligo di dichiarare la incompatibilità, ib.; presidente, 95; segretario, ib.; consiglio di disciplina per ufficiali generali, 96; corresponsabilità fra ufficiali generali, ib.; comunicazione all'inquisito, 97; ordine di convocazione, ib.; difese scritte, ib.; atti d'inchiesta, ib.; indice degli atti d'inchiesta, ib.; inammissibilità di nuove istanze e di esibizione o produzione di nuovi documenti, ib.; termine per l'esame degli atti da parte dei componenti il consiglio, 98; fissazione della riunione del consiglio, ib.; proroghe, ib.; assenza dell'inquisito, ib.; invito all'inquisito, ib.; segreto d'ufficio, 99; procedura, 100; relazione riepilogativa, ib.; sospensione, ib.; votazione, ib.; scioglimento del consiglio, ib.; trasmissione degli atti al ministero, ib.; facoltà del ministro di modificare il giudizio, 101; facoltà del ministro di disporre la cessazione dal servizio invece della rimozione, 102; procedura dei consigli di disciplina, già ordinati all'entrata in vigore della legge, 130.

— **in tempo di guerra,** 121.

— **per ufficiali in colonia,** 103; corresponsabilità fra ufficiali di forze armate diverse, ib.; connessione di fatti, ib.; a chi spetta la decisione di deferimento a consiglio di disciplina, ib.; convocazione e formazione del consiglio di disciplina in caso di corresponsabilità fra ufficiali di forze armate diverse, 103-109; dove si riunisce, 104-108; inchiesta formale, 105; facoltà di deroga dalle norme procedurali, ib.; visione degli atti all'inquisito, ib.; stralci degli atti, ib.; composizione, 106; presidente, ib.; segretario, ib.; ufficiali dei corpi, ib.; incompatibilità, 107; ordine di formazione e di convocazione, ib.; impedimento per ragioni di dislocazione, ib.; impossibilità a comporre il consiglio per insufficienza del numero di ufficiali, ib.; convocazione presso il comando del corpo d'armata di Napoli, 109; sostituzione del presidente o dei membri, 110; esame dei documenti, 111; fissazione e partecipazione della riunione, ib.; proroga, ib.; legittimo impedimento dell'inquisito, ib.; norme per la seduta, 112; consigli di disciplina per ufficiali generali, 113.

— **per ufficiali mobilitati,** 120.

— **per ufficiali residenti all'estero** - inchiesta formale, 114; impossibilità dell'inquisito di intervenire alla seduta, 115; corresponsabilità per ufficiali di forze armate diverse imbarcati fuori del Regno, 116; connessione di fatti, ib.

CONSIGLIO DI STATO (ricorso al). — Vedi annullamento di provvedimento di stato, ecc.

CORPI MILITARI (ufficiali di). — Disposizioni sullo stato ad essi applicabili, 146.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI. — Vedi consigli di disciplina in colonia.

CORRESPONSABILITA FRA UFFICIALI DI FORZE ARMATE DIVERSE. — Vedi consigli di disciplina.

CORRUZIONE DI MINORENNI (art. 530 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato fa perdere il grado, 82.

CORSI D'ISTRUZIONE FRA UFFICIALI IN CONGEDO. — obbligo di frequenza, 66.

COSTRIZIONE ALLA PROSTITUZIONE (art. 533 cod. pen-com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

CUMULO DELLA PENSIONE DI GUERRA CON QUELLA ORDINARIA. — Per gli ufficiali che cessano dal servizio per infermità di guerra, 44; per gli ufficiali riassunti, 140.

D

DELITTO NON COLPOSO CHE IMPORTI PENE ACCESSORIE. — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

DELITTI NON COLPOSI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO. — La condanna per tali reati importa la perdita del grado, 82.

DETENZIONE IN ATTESA DI GIUDIZIO. — Perdita di posti, 12.

DETENZIONE PER CONDANNA. — Perdita di posti, 12.

DIMISSIONI DAL GRADO. — L'accettazione estingue l'azione disciplinare, 37.

— **di autorità** (perdita del grado per), 82.

— **volontarie** (perdita del grado per), 82.

DIPARTIMENTO MARITTIMO DEL BASSO TIRRENO. — Vedi consigli di disciplina in colonia.

DISPENSA DAL SERVIZIO. — Casi nei quali è sospesa la dispensa dal servizio, 42; per infermità, 44; per mancanza delle qualità necessarie, 48; a domanda, 53.

DISPONIBILITA. — Definizione, 3, 24; perdita di posti, 12; durata, 25; come è applicata, ib.; sospensione dall'impiego per gli ufficiali in disponibilità, 36; sospensione del diritto al collocamento a riposo, 50.

DUELLO (art. 396-399 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato non importa la perdita del grado, 82.

E

EGEO (comandi di marina in). — Consigli di disciplina per ufficiali presso comandi di marina in Egeo, 116.

ESTORSIONE (art. 629 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

F

FALSITA IN ATTI (art. 476-493 cod. pen. com.). — La condanna per tali reati importa la perdita del grado, 82.

FUORI ORGANICO. — Definizione, 3, 22; riduzione dell'anzianità assoluta dell'ufficiale fuori organico sospeso dal grado, 12; facoltà per l'ufficiale fuori organico di esercitare altre professioni, 18; durata di tale posizione, 22; assegnazione dell'ufficiale fuori organico alle organizzazioni giovanili, ib.; sospensione dal grado per l'ufficiale fuori organico, ib.; può essere collocato in tale posizione l'ufficiale in aspettativa, ib.; inidoneità dell'ufficiale fuori organico al termine del periodo di aspettativa e posizioni nelle quali è collocato, ib.; compiuto periodo di permanenza nella posizione di fuori organico, 49; collocamento a riposo a domanda, 52; permanenza in ausiliaria dell'ufficiale fuori organico, 69, 144; permanenza per gli ufficiali collocati fuori organico fino alla data del 31 dicembre 1937, 133; vi è collocato l'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta, 135; collocamento fuori organico degli ufficiali riassunti, 137; assegni spettanti all'ufficiale fuori organico, 144; indennità di ausiliaria dell'ufficiale proveniente dal fuori organico, ib.; trattenimento nella posizione di fuori organico nel caso di mancato raggiungimento del minimo della pensione, ib.; collocamento in ausiliaria, ib.

FURTO (art. 624 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

G

GENERALE DI CORPO D'ARMATA COMANDANTE DESIGNATO D'ARMATA A DISPOSIZIONE. — Assegni, 144.

GENERALI (ufficiali). — Permanenza in ausiliaria, 69; indennità speciale di ausiliaria, 72; consigli di disciplina, 96, 113, 120.

GENERALI D'ARMATA CHE HANNO AVUTO L'EFFETTIVO COMANDO DI UNA ARMATA IN GUERRA. — Dispensa da ogni onere d'impiego e di servizio, nota 1 dell'allegato n. 1.

GENERALI DI CORPO D'ARMATA. — Trattamento economico dei generali di corpo d'armata cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1928, 123; diritto a pensione della vedova, ib.; assegno personale ai generali di corpo d'armata che hanno comandato il corpo d'armata in guerra, 127.

GRADI ONORARI. — Non si concedono, 6; quelli già concessi si conservano ad personam, 122.

GRADO. — Conferimento, 6; indipendenza dall'impiego, ib.; anzianità, 7.

GUARDIA DI FINANZA. — Disposizioni sullo stato applicabili agli ufficiali della guardia di finanza, 146.

I

IMPIEGO. — Posizioni nelle quali l'ufficiale è sprovvisto d'impiego, 3; definizione, 18; cessazione o sospensione dall'impiego, ib.; incompatibilità dell'impiego con l'esercizio di altra professione, ib.

INABILITAZIONE CIVILE (dimissioni di autorità per), 82.

INCHIESTA FORMALE. — Sospende la cessazione dal servizio, 42; sospende l'esercizio del diritto al collocamento a riposo, 50; definizione, 85; come viene esperita, ib.; inizio, ib.; deve precedere il consiglio di disciplina, 86, 105, 120; per l'ufficiale residente all'estero, 114.

INDENNITA SPECIALE DI AUSILIARIA, 72.

INDICE DEGLI ATTI D'INCHIESTA. — Vedi consigli di disciplina.

INFERMITÀ PSICHICA (ufficiale ricoverato in casa di cura o di custodia per). — Vedi cancellazione dai ruoli.

INTERDIZIONE CIVILE (dimissioni di autorità per), 82.

IRREPERIBILITÀ ACCERTATA (dimissioni di autorità per), 82.

ISTIGAZIONE ALLA PROSTITUZIONE (art. 531 e 532 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

L

LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'UFFICIALE INQUISITO, 98, 111.

LIMITI DI ETA. — Servizio permanente, 43; complemento, 68; ausiliaria, 74; riserva, 80; sospensione in tempo di guerra dell'applicazione dei limiti di età per gli ufficiali in servizio permanente, 119.

M

MANDATO DI CATTURA. — Dà luogo al collocamento in sospensione dall'impiego, 37.

MANICOMIO GIUDIZIARIO (ufficiale ricoverato in). — Vedi cancellazione dai ruoli.

MARESCIALLO D'ITALIA. — Non si applicano ad essi i limiti di età, 43.

MARESCIALLI D'ITALIA NOMINATI CON R. D. L. 17 GIUGNO 1926, N. 1083. — Dispensa da ogni onere d'impiego e di servizio, nota 1, dell'allegato n. 1.

MEMORIA A DIFESA DELL'INQUISITO, 100, 114, 115.

MISURE DI SICUREZZA PERSONALI (ufficiale sottoposto a). — Vedi cancellazione dai ruoli.

MOBILITAZIONE. — Richiamo dall'aspettativa, 33.

N

NOMINA AD UFFICIALE, 6.

NORME ESECUTIVE DELLA LEGGE (facoltà al ministro di emanare le), 147.

O

ORDINE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, 97.

P

PENE ACCESSORIE (ufficiale condannato a), 82.

PERDITA DEL GRADO. — Cause, 82; come si effettua, 83; da quando si verifica, ib.; sentenza di giudice straniero, ib.

PERDITA DELLA CITTADINANZA. — Vedi cancellazione dai ruoli.

PERDITA DI POSTI NEL RUOLO DI ANZIANITA, 12.

PODESTA (ufficio di). — Non può essere esercitato dall'ufficiale in servizio permanente, 18.

POSIZIONE SOCIALE INCOMPATIBILE CON LO STATO DI UFFICIALE (dimissioni di autorità per), 82.

PRECEDENZA FRA UFFICIALI DI RUOLI DIVERSI (ordine di), 11.

PREFETTO DEL REGNO (ufficio di). — Non può essere esercitato dall'ufficiale in servizio permanente, 18.

PRESIDE DI PROVINCIA (ufficio di). — Non può essere esercitato dall'ufficiale in servizio permanente, 18.

PRIMA LINEA (assegnazione alle unità di), 65.

PROCEDIMENTO PENALE. — Sospende l'esercizio del diritto al collocamento a riposo, 50.

R

RAPINA (art. 628 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

RE (ricorso straordinario al). — Vedi annullamento di provvedimento di stato, ecc.

RECLUSIONE (condanna alla). — Effetti, 39.

REINTEGRAZIONE NEL GRADO. — Quando è ammessa, 84; come è concessa, ib.; inammissibilità del gravame avverso il provvedimento di negata reintegrazione, ib.; non dà diritto alla reinscrizione nel ruolo del servizio permanente, ib.

RELAZIONE RIEPILOGATIVA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, 100.

RETTIFICA DI ANZIANITA. — Termine per chiederla, 15.

RETTORE DI PROVINCIA (ufficio di). — Non può essere esercitato dall'ufficiale in servizio permanente, 18.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE. — Ufficiali invalidi di guerra cui venga soppressa la pensione, 143.

RIASSUNZIONE. — Decadimento delle domande presentate prima del 1° luglio 1935, 134; termine per la presentazione di nuove domande, 135.

RICHIAMO ALLE ARMI PER ISTRUZIONE. — Omessa presentazione dell'ufficiale in congedo, 62.

RIFORMA. — Casi nei quali è sospeso il collocamento in riforma, 42; collocamento in riforma per infermità, 44.

RIMOZIONE DAL GRADO, 82; può essere sostituita dalla cessazione dal servizio, 102;

RIPOSO (collocamento a). — Casi nei quali è sospeso il collocamento a riposo, 42; per età, 43; per infermità, 44; per mancanza delle qualità necessarie, 48; a domanda per anzianità di servizio, 50; per motivi disciplinari e di salute dall'ausiliaria, 73; collocamento a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio, 75; in tempo di guerra, 119; degli ufficiali riassunti, 137.

RISERVA (categoria della). — Collocamento per età, 43; collocamento per infermità, 44; per mancanza delle qualità necessarie, 48; collocamento per motivi disciplinari e di salute dall'ausiliaria, 73; collocamento per compiuto periodo di permanenza in ausiliaria, 74; collocamento dal congedo provvisorio, 75; quali ufficiali vi sono iscritti, 77; obblighi di servizio in tempo di pace, 78; impiego in tempo di guerra, 79; limiti di età, 80; collocamento in congedo assoluto dalla riserva per motivi disciplinari, ib.; ufficiali riassunti, 137; facoltà di iscrizione nella riserva di ufficiali del ruolo speciale, 142.

RUOLI DI ANZIANITA, 16.

RUOLO (trasferimenti di). — Anzianità, 9; inammissibilità per gli ufficiali in servizio permanente, 17; per gli ufficiali in congedo, 63; ufficiali del corpo sanitario e veterinario, ib.; come sono effettuati, ib.; promozioni, ib.; ufficiali di complemento delle varie forze armate, 118.

RUOLO COMANDO. — Mantenimento nel ruolo comando di ufficiali affetti da esiti di lesioni dipendenti da servizio, 45.

RUOLO MOBILITAZIONE. — Trasferimento nel ruolo mobilitazione di ufficiali affetti da esiti di lesioni dipendenti da cause di servizio, 45; limiti di età degli ufficiali provenienti dal ruolo M, 129; promozioni degli ufficiali riassunti provenienti dal ruolo mobilitazione, 135.

RUOLO SPECIALE. — Ufficiali riassunti, 137; quali ufficiali vi sono inscritti, 142; facoltà di inscrizione nella riserva di ufficiali del ruolo speciale, ib.; soggezione degli ufficiali del ruolo speciale alle norme riflettenti il grado e a quelle disciplinari, ib.

S

SEGRETO D'UFFICIO. — Nei consigli di disciplina, 99.

SENTENZA DI GIUDICE STRANIERO. — Quando importa la perdita del grado, 83.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. — Per la perdita del grado, 83.

SERVIZIO DI PRIMA NOMINA (obbligo di prestare il), 66.

SERVIZIO EFFETTIVO. — Definizione, 3.

SERVIZIO TEMPORANEO. — È una posizione dell'ufficiale in congedo, 57; richiamo in servizio temporaneo, 60; assenso del ministro delle finanze per il richiamo in servizio temporaneo, ib.; chiamate collettive, 67.

SFRUTTAMENTO DI PROSTITUTE (art. 354 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

SOSPENSIONE DAL GRADO. — Per l'ufficiale fuori organico, 22; per l'ufficiale in congedo, 62.

SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO. — Definizione, 3; sue specie, 36; a chi di applica, ib.; per ufficiali a disposizione, ib.; sospende l'esercizio del diritto al collocamento a riposo, 50.

— **precauzionale** - quando si applica, 37; inchiesta disciplinare a seguito di procedimento penale, ib.; computo del periodo di sospensione precauzionale, ib.; dimissioni dal grado, 37; quando si revoca, ib.; come è inflitta, 40.

— **disciplinare** - perdita di posti, 12; quando può essere inflitta, 38; sua durata, ib.

— **penale** - perdita di posti, 12; quando si applica, 39.

SOTTOTENENTI MAESTRI DI SCHERMA. — Limiti di età, nota 3 dell'allegato n. 1.

T

TENENTE DEI CARABINIERI REALI. — Trasferimento nell'arma di provenienza, 138.

TENENTI COLONNELLI IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI, 137.

TENENTI COLONNELLI DEL RUOLO TECNICO DI ARTIGLIERIA. — Conservano il grado ad personam, 124.

TERMINI PERENTORI. — Per gli ufficiali inquisiti in colonia, 105.

TERRITORIALI (assegnazione alle unità), 65.

TRASFERIMENTI DI RUOLO. — Vedi ruolo.

TRATTA DI DONNE E DI MINORI (art. 535-537 cod. pen. com.). — Le condanne per tali reati importano la perdita del grado, 82.

TRATTENIMENTO NELLE POSIZIONI DI AUSILIARIA O DI FUORI ORGANICO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI SERVIZIO, 144.

TRUFFA (art. 640 cod. pen. com.). — La condanna per tale reato importa la perdita del grado, 82.

U

UFFICIALE IN CONGEDO. — Riduzione dell'anzianità dell'ufficiale in congedo sospeso dal grado, 13; posizioni, 57; soggezione alle leggi ed ai regolamenti degli ufficiali in servizio permanente, 58; trasferimento in congedo assoluto, per infermità, 61; sospensione dal grado, 62; omessa presentazione in caso di chiamata alle armi per istruzione, ib.; obblighi di servizio in tempo di pace, 66; in tempo di guerra, 117; trasferimento dai o nei ruoli di altre forze armate, 118.

UFFICIALI IN SERVIZIO EFFETTIVO, 19.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE. — Posizioni, 3; nomina, 6; provvisto di pensione di guerra ma non mantenuto, 143.

UFFICIALI. — Come si distinguono, 2; categorie degli ufficiali in congedo, 4: ufficiali in congedo assoluto, 5.

UFFICIALI GENERALI. — Vedi generali.

UFFICIALI INVESTITI DELL'INCARICO DEL GRADO SUPERIORE. — Limiti di età, nota 4 dell'allegato n. 1.

UFFICIALI MOBILITATI. — Consigli di disciplina, 120.

UFFICIALI RIASSUNTI (categoria degli). — Definizione, 134; organico, 134; decadimento delle domande di riassunzione, 134; trasferimento di ufficiali in s. p. e. o mantenuti in s. p. e., 135; aumento temporaneo di organico, ib.; limitazioni per gli ufficiali in s. p. e. o mantenuti in s. p. e. compresi nei limiti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento, ib.; ufficiali provenienti dal ruolo mobilitazione, ib.; limite di età dell'ufficiale riassunto prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, ib.; ufficiali riassunti non prescelti per la seconda volta, ib.; valutazione del servizio prestato dagli ufficiali riassunti, 136; disposizioni di legge applicabili agli ufficiali riassunti, 137; limiti di età, 138; facoltà di chiedere il collocamento a riposo o il congedo assoluto, 139; trattamento economico di servizio e di quiescenza, 140; norme per la determinazione dello stipendio, ib.; interruzione di servizio fra il collocamento a riposo e la riassunzione, ib.; cumulo della pensione di guerra con gli assegni di attività di servizio, ib.; cumulo della pensione di guerra con quella ordinaria, 141; criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra, ib.; limiti di età degli ufficiali medici riassunti, nota 5 dell'allegato n. 1.

V

VICE-PRESIDE DI PROVINCIA (ufficio di). — Non può essere esercitato dall'ufficiale in servizio permanente, 18.

Z

ZONA AEREA TERRITORIALE. — Vedi consigli di disciplina in colonia.

PREZZO L. 2 —

(7110610) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 6892)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1935 - ANNO XIII — 28 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 470 - **18 aprile 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 919 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas . . . . . *Pag.* 1631

» 471 - **13 maggio 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 908 - Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando ». . . . . » 1637

» 472 - **27 giugno 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando. . » 1641

» 473 - **16 maggio 1935** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - R. decreto-legge n. 918 - Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere. . . . . » 1643

» 474 - **30 maggio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 930. - Ripartizione del territorio dello Stato in zone militari . . » 1645

N. 475 - 18 giugno 1935 - Anno XIII — PERSONALE OPERAIO. — Trasmissione periodica di dati riguardanti gli operai borghesi. . . . . *Pag.* 1647

» 476 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi o volontari . . . . . » 1649

» 477 - 27 giugno 1935 - Anno XIII AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio . . . . . » 1651

» 478 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — CAVALLI. — Compenso ai maniscalchi per il servizio della ferratura ai quadrupedi. . . . . » 1655

» 479 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione delle fasce gambiere per truppe coloniali . . . . . » 1667

PARTE SECONDA

N. 480 - 21 maggio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. - Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 1669

» 481 - 28 maggio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . » 1670

» 482 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Ufficiali che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami o gli esperimenti per l'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 1670

N. **483** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — 1° campionato carri veloci per truppe celeri . . . . . *Pag.* 1673

» **484** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Rimini, 7 settembre 1935-XIII . . . . . » 1674

» **485** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 1674

» **486** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul tiro contro obiettivi navali . . . . . » 1676

» **487** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — 5° corso superiore balistico . . . . . » 1676

» **488** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato o di amministrazione . . . . . » 1678

» **489** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione di tariffa per trasporto merci per l'Eritrea . . . . . » 1680

N. 483 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Ippica. — Campionato ostacoli per truppe celeri . . . . . Pag. 1673

» 484 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Ostensioni militari comprese nel concorso ippico di Rimini, 7 settembre 1935-XIII . . . . . » 1674

» 485 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 1674

» 486 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul tiro contro obiettivi navali . . . . . » 1676

» 487 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — 3° corso superiore biliardo . . . . . » 1679

» 488 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestare servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione . . . . . » 1678

» 489 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione di tariffa per trasporto merci per l'Eritrea . . . . . » 1680

PARTE PRIMA

Circolare N. 470. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 919 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 19 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme relative alla distribuzione di maschere antigas;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 64. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.

Art. 1.

Le località di cui all'art. 1 della legge del 6 aprile 1933, n. 284, saranno determinate annualmente dal Ministero della guerra, sentito il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) ed il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 2.

La distribuzione delle maschere antigas, al personale che, in virtù della legge sulla mobilitazione civile, debba, in caso di guerra, continuare a svolgere la propria opera anche durante gli attacchi nemici aerei, sarà graduale, giusta l'art. 8 della legge.

Art. 3.

La gradualità di acquisto delle maschere antigas, sia in ordine alle località di cui all'art. 1, sia in ordine ai personali che ne dovranno essere provvisti ,verrà stabilita:

a) dai Ministeri interessati, sentito il C.C.I.P.A.A., per il personale facente parte della propria amministrazione, per gli stabilimenti ed aziende che sono controllate dai dipendenti organi di mobilitazione, previsti dalla legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e per quello degli enti parastatali;

b) dai Comitati provinciali di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.), per il personale e gli enti dipendenti dalle provincie e dai comuni;

c) dal Comitato per la mobilitazione civile, in accordo con i C.P.P.A.A., per il personale degli stabilimenti, aziende, industrie interessati nella mobilitazione civile o comunque nei provvedimenti di protezione antiaerea del territorio nazionale;

d) dall'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.), per il personale civile delle organizzazioni alla sua diretta dipendenza prevista dalla lettera *b*) dell'art. 3 e dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9 dello statuto dell'U.N.P.A. approvato con R. decreto 30 agosto 1934, n. 1539.

Art. 4.

Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i personali ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, dovranno essere provvisti al completo di maschere antigas.

Art. 5.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'art. 2 dovranno essere di tipo analogo a quello da distribuire ai reparti territoriali delle Forze armate.

Per i personali destinati ad opere di soccorso (pompieri, squadre sanitarie, ecc.), o che si ritiene debbano, per le particolari mansioni loro affidate, svolgere la loro opera in locali chiusi o poco aereati, dovranno essere adottati tipi di maschere a riserva di ossigeno (autoprotettori).

Art. 6.

I Ministeri interessati che debbono provvedere al proprio personale le maschere antigas di cui al precedente art. 5, dovranno farne richiesta, nei quantitativi occorrenti, alla direzione del servizio chimico militare.

La Direzione del servizio chimico militare provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri sopradetti e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Gli enti parastatali, le provincie, i comuni, gli enti privati e le organizzazioni di cui al comma *d)* del precedente art. 3 dovranno avanzare richiesta delle maschere antigas alla Presidenza generale dell'U.N.P.A., la quale provvederà ad acquistarle, per conto degli enti civili sopradetti, dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita, purchè rispondenti al tipo di maschera completa, per il quale fu rilasciata licenza di vendita, giusta il regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, approvato con R. decreto 29 maggio 1933, n. 1330.

Art. 7.

Completata la distribuzione delle maschere ai personali delle località considerate nell'art. 2 del presente regolamento, nel termine indicato dall'art. 4 potrà provvedersi,

con le stesse modalità, alla distribuzione delle maschere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge a tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 8.

Gli enti indicati all'art. 3, oltre alla gradualità dell'acquisto di cui all'articolo medesimo, dovranno stabilire nel progetto di mobilitazione quali personali sono da considerarsi fra quelli contemplati dal presente regolamento.

Art. 9.

Gli osservatori industriali, in unione con i direttori delle singole aziende, industrie e stabilimenti, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, stabiliranno il quantitativo di personale a cui, in un primo tempo, si farà obbligo di essere munito di maschere e segnaleranno al comitato per la mobilitazione civile gli elementi occorrenti ai fini della disposizione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 10.

Di massima il personale degli stabilimenti, aziende ed industrie, a cui in un primo tempo dovrà farsi obbligo di essere muniti di maschera, dovrà essere quello addetto ai seguenti servizi:

a) personale addetto alle centrali termiche ed elettriche ed alle cabine di trasformazione;

b) personale addetto alla sorveglianza dei depositi di acidi, materie incendiarie ed esplosivi;

c) personale addetto al servizio di soccorso e di assistenza;

d) personale addetto al servizio pompieristico nell'interno dello stabilimento;

e) personale addetto al servizio dei trasporti con mezzi automobilistici o nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

f) personale di vedetta per segnalazione di allarmi;

g) personale addetto ai centralini telefonici ed apparecchi radio;

h) personale strettamente necessario alla sorveglianza delle trasmissioni meccaniche nell'interno dello stabilimento e al servizio d'ordine e di custodia presso archivi, casseforti e simili;

i) qualunque altro personale che per specifiche mansioni non debba lasciare il proprio posto durante l'offesa nemica.

Art. 11.

Il Ministero della guerra — Direzione del servizio chimico militare — detterà le norme tecniche, di indole generale, per la provvista, la conservazione e la manutenzione delle maschere, in modo che i Ministeri e gli enti interessati possano provvedere con uniformità di criteri ciascuno nel proprio ambito e cioè:

i Ministeri interessati per il personale dipendente;

il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) per le provincie ed i comuni;

il Comitato per la mobilitazione civile per gli enti privati.

Le norme tecniche di cui sopra riguarderanno tanto le maschere tipo territoriale, cennate al precedente art. 5, quanto quelle tipo popolazione civile, considerate nell'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 12.

I Ministeri interessati, secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge, si assicureranno mediante ispezioni della rigorosa esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo precedente da parte dei propri personali e di quello degli enti parastatali dipendenti.

Per le ispezioni da eseguirsi al personale dipendente dalle provincie e dai comuni il Ministero dell'interno si varrà dell'opera dei comitati provinciali di protezione antiaerea.

Il Comitato per la mobilitazione civile eserciterà tale funzione ispettiva a mezzo degli osservatori industriali.

Art. 13.

Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli ispettori di cui all'articolo precedente e gli osservatori industriali, potranno chiedere l'opera della Direzione del servizio chimico militare per la verifica sullo stato di efficienza delle maschere antigas.

Art. 14.

Gli ispettori denunceranno all'autorità da cui dipendono tutte le infrazioni rilevate a carico degli stabilimenti od aziende di cui è fatto cenno all'art. 3, gli ispettori e gli osservatori industriali denunceranno egualmente all'autorità da cui dipendono le infrazioni accertate nelle aziende e negli stabilimenti privati, che importino violazione delle norme della legge 6 aprile 1933, n. 284.

I Ministeri competenti ed il Comitato per la mobilitazione civile, esaminata la regolarità della denuncia, la trasmetteranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 7 della legge, senza pregiudizio di ogni altra pena stabilita del codice penale qualora il fatto sia punibile a termine di detto codice.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 471. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 908 – Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando ». — (Gabinetto). — 13 maggio 1935 – Anno XIII. – (Gazzetta ufficiale n. 142, del 18 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Volendo accordare uno speciale distintivo onorifico agli ufficiali del Regio esercito che si rendano benemeriti per il lungo esercizio del comando;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la « Medaglia militare al merito di lungo comando ».

Art. 2.

Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado) e di bronzo (o di 3° grado), e porterà da un lato la effige di Sua Maestà il Re, col motto, all'intorno: « Al merito di lungo comando »; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella parte inferiore da un gladio romano, col nome del decorato inciso nel contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre

decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato da diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

Art. 3.

La « Medaglia militare al merito di lungo comando » è conferita agli ufficiali del Regio esercito, in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

medaglia d'oro	30 anni
medaglia d'argento	20 anni
medaglia di bronzo	15 anni.

Art. 4

Nel computo dei 15 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.

Art. 5.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 6.

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto di truppa del Regio esercito e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

Art. 7.

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla « Medaglia militare al merito di lungo comando ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

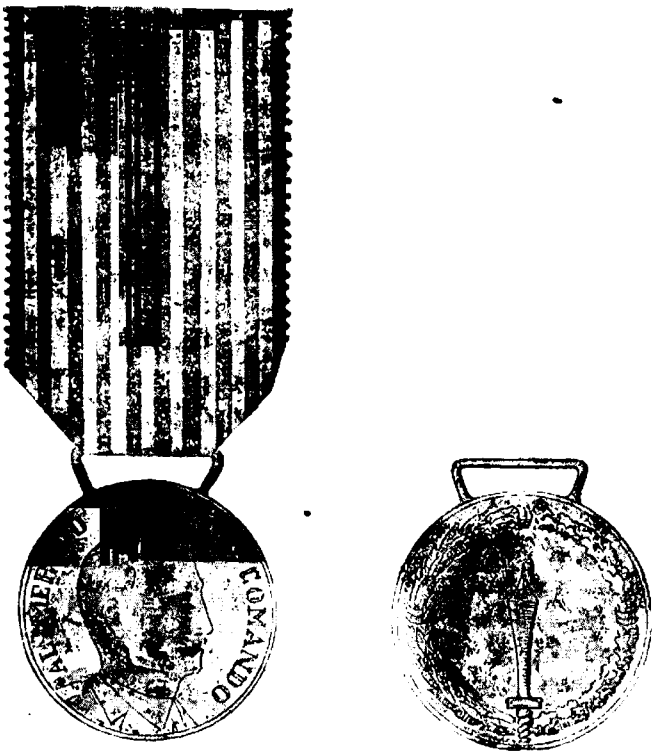
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1935 . *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 60. — MANCINI.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 472. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 – Anno XIII.

Per l'esecuzione del R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, col quale è stata istituita la medaglia militare al merito di lungo comando, si seguiranno le seguenti norme:

1. Per formare il numero di anni prescritto ai fini del conferimento delle medaglie d'oro e d'argento si sommano tutti i periodi in cui l'interessato ha comandato il reparto con i vari gradi da ufficiale, qualunque sia la categoria alla quale abbia appartenuto durante i periodi stessi.

Ugualmente dovrà procedersi per il conferimento della medaglia di bronzo, escludendo però dal computo i periodi di comando compiuti nei gradi di ufficiale generale.

2. Le proposte di autorizzazione a fregiarsi della medaglia in oggetto debbono essere compilate — tanto per gli ufficiali in servizio permanente che per gli ufficiali in congedo — in seguito ad apposita domanda avanzata dagli interessati.

Tale domanda dovrà essere indirizzata all'ente cui l'ufficiale è in forza e dovrà contenere l'indicazione esatta dei reparti comandati nei diversi gradi e della durata di ciascun periodo di comando (date d'inizio e di cessazione).

3. Gli enti che hanno in forza gli ufficiali interessati compileranno la proposta solo quando tutti i periodi di comando, concorrenti a formare il tempo minimo prescritto per la medaglia da concedersi, risultino comprovati dai documenti personali dell'ufficiale (note caratteristiche e rapporti informativi) e da documenti ufficiali (ordini del giorno, ruolini tascabili, giornali di contabilità, diari storici, ecc.).

4. Per la proposta dovrà essere usato il modello 352 del catalogo, appositamente istituito, sul quale gli enti proponenti avranno cura di riportare con precisione tutti i dati, secondo le indicazioni prescritte dal modello stesso.

La proposta dovrà essere corredata da una copia dei documenti probatori, necessari a comprovare quei periodi di

comando che non risultassero esattamente documentati dal libretto personale dell'ufficiale.

5. Per ogni ufficiale che abbia maturato il diritto alla concessione della medaglia dovrà essere compilato il modello 352 individualmente e in duplice copia.

La proposta dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra:

a) Gabinetto (ufficio dei generali) per gli ufficiali generali;

b) Direzione generale personale ufficiali — divisione matricola, per gli ufficiali superiori e inferiori.

Il Ministero — esaminata la proposta e trovatala regolare — rilascerà la medaglia ed il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene, e li rimetterà all'autorità proponente per la conseguente consegna all'interessato.

Una copia del modello di proposta verrà restituita — con la decisione ministeriale — alla medesima autorità proponente, che avrà cura di conservarla tra i documenti matricolari dell'ufficiale.

6. Sullo stato di servizio e sul libretto personale di coloro cui sia stata concessa la medaglia dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia militare di... (oro, argento, bronzo) al merito di lungo comando di reparto, istituita con R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908 - D. M. . . . . (n. ... di concessione) ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N.B. — Gli enti richiederanno i modelli occorrenti al comando degli stabilimenti militari di pena (Gaeta) il quale è già stato interessato per la stampa.

N. 473. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 918 - Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 maggio 1935 - Anno XIII. - (*Gazzetta Ufficiale* n. 143, del 19 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, sull'impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, concernente l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare la decorrenza della corresponsione del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi ed i graduati delle Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'art. 37 dell'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, il

soprassoldo giornaliero coloniale per le camicie nere, le camicie nere scelte ed i vice capi squadra dei reparti costituenti le Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale, è corrisposto a decorrere dal giorno della mobilitazione del rispettivo reparto.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 22 aprile 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 103. — MANCINI.

N. 474. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 930 – Ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.** — (Gabinetto). — 30 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 21 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il territorio dello Stato è ripartito in zone militari la cui giurisdizione territoriale sarà stabilita con apposito decreto del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Scopo delle zone militari è quello di attendere a tutte le funzioni di carattere eminentemente territoriale fino ad oggi affidate sia ai Corpi d'armata che alle Divisioni di fanteria, a cui restano invece riservate sole funzioni di carattere addestrativo ed operativo.

Art. 3.

La funzione territoriale degli attuali Corpi d'armata e Divisioni di fanteria è limitata solo a quanto interessa le truppe ed i servizi destinati, in caso di mobilitazione, a raggiungere le località di adunata.

Art. 4.

Sono istituiti cinque Ispettorati di zone militari, secondo il raggruppamento che sarà determinato dal decreto del Ministro per la guerra di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

E' istituita altresì, alla dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, la carica di Sottocapo di Stato Maggiore territoriale che è devoluta ad un generale di divisione o di corpo d'armata, a disposizione o in servizio permanente effettivo. Al Sottocapo di Stato Maggiore territoriale dell'esercito compete tutto quanto ha tratto all'organizzazione militare del territorio nazionale (zone militari, difesa antiaerea e costiera, per la parte che interessa l'esercito) esclusse le frontiere.

Art. 6.

Gli Ispettorati di zone militari sono affidati a generali di corpo d'armata o di divisione a disposizione; i Comandi di zone militari a generali di divisione o di brigata a disposizione; gli Stati Maggiori ad ufficiali superiori a disposizione e del ruolo mobilitazione.

Nella prima applicazione del provvedimento gli incarichi sopra cennati possono essere affidati, in via eccezionale, ad ufficiali, di grado immediatamente inferiore, in servizio permanente effettivo od anche a disposizione.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 475. — PERSONALE OPERAIO. — **Trasmissione periodica di dati riguardanti gli operai borghesi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1935 - Anno XIII.

Per rendere più complete le statistiche del personale, pubblicate trimestralmente sulla *Gazzetta Ufficiale*, in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni dello Stato, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di includervi anche i dati relativi allo stato di famiglia ed al sesso del personale in servizio ed al titolo di studio da esso posseduto.

Pertanto, tutti gli enti che hanno in forza operai borghesi, a decorrere dal luglio p. v., nel trasmettere trimestralmente i prospetti numerici riassuntivi del personale salariato, conformi ai mod. *B* e *C* allegati alla circolare 297 del *giornale militare* 1934, aggiungeranno a entrambi i prospetti (dopo la colonna riservata ai dati relativi alle pensioni di guerra) le seguenti altre colonne:

SESSO E STATO FAMIGLIA				TITOLO DI STUDIO			
Maschi		Femmine					
Celibi o vedovi senza prole	Coniugati o vedovi con prole	Nubili o vedove senza prole	Coniugate o vedove con prole	Diploma laurea	Licenza istituto medio di 2° grado	Licenza istituto medio di 1° grado	Titolo inferiore ai precedenti

La somma delle unità, così distinta, dovrà essere uguale al numero complessivo dei posti occupati indicati nella prima colonna dei prospetti.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nella citata circolare n. 297, relative alla compilazione della « situazione numerica del personale operaio » e dei « prospetti numerici riassuntivi degli operai permanenti e temporanei ». Si avverte soltanto che, in seguito alle modifiche apportate allo scompartimento del ministero dal decreto Ministeriale 22 dicembre u. s. (circolare 1012 del *giornale militare* 1934-XIII), sia la situazione sia il prospetto, dovranno essere diretti alla direzione generale personali civili e affari generali - divisione salariati - e dovranno essere fatti pervenire non oltre il quinto giorno dei mesi di luglio, ottobre, gennaio ed aprile di ogni esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 476. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi o volontari.** — (Direzione generale servizi amministrativi e Ragioneria centrale). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di rendere più spedito il rimborso ai distretti delle somme pagate ai comuni, in base ai rendiconti mensili del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi o volontari, si determina che, per i sussidi che verranno corrisposti dal 1° luglio 1935 in poi, il rimborso di cui trattasi venga effettuato non più con mandati diretti del ministero, bensì coi fondi delle anticipazioni, cioè a cura degli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata.

I distretti militari:

a) continueranno perciò a imputare al fondo scorta soltanto i soccorsi che si riferiscono alla gestione sino a tutto il 30 giugno 1935, inviando al ministero, esclusivamente per tale gestione, le relative richieste di rimborso, accompagnate dai rendiconti dei comuni;

b) richiederanno mensilmente agli uffici contabilità e revisione di corpo d'armata, sul capitolo ordinario istituito in bilancio per i soccorsi (49 dell'esercizio 1935-36) i fondi occorrenti per la gestione posteriore al 30 giugno 1935, da calcolarsi, in massima, sulla base dei rendiconti già ricevuti dai comuni o del fondo permanente all'uopo assegnato ai comuni stessi;

c) imputeranno a bilancio, sul capitolo precedentemente indicato, le spese rimborsate ai comuni per la gestione anzidetta, conteggiando l'importo di tali spese e le anticipazioni avute sullo stesso capitolo negli ordinari rendiconti trimestrali da presentare all'ufficio contabilità e revisione di corpo d'armata;

d) uniranno, beninteso, ai predetti rendiconti trimestrali i titoli giustificativi delle spese di cui trattasi, rappresentati dai rendiconti dei comuni, muniti della prescritta dichiarazione di verifica e dei certificati postali di allibramento che documentino l'avvenuto rimborso delle somme inscrittevi.

S'intende che le anticipazioni concesse ai comuni, a titolo di fondo permanente, di cui al n. 5 della circolare 4 maggio u. s. n. 257 R di questo ministero (direzione generale servizi amministrativi e ragioneria centrale) resteranno imputate al fondo scorta dei distretti sino a quando potranno essere ricuperate.

Gli uffici di contabilità e revisione richiederanno al ministero trimestralmente i fondi occorrenti per la gestione dei soccorsi, come per gli altri capitoli di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 477. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - XIII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 4 della circolare 133 *giornale militare* 1935 si comunica:

1. — Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti, dei capitani e dei maggiori delle varie armi e corpi, mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, consistono nelle prove stabilite negli allegati n. 25 a 52 al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374 (circolare 685 *giornale militare* 1934).

Tali prove debbono svolgersi con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nel suddetto decreto.

Per gli ufficiali riassunti, appartenenti alle varie armi, sono escluse le seguenti prove:

Allegato n. 25 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano dei CC. RR.):

III. Esperimento pratico di comando di compagnia fucilieri in ordine chiuso; accertamento da parte della commissione sulla capacità dei candidati a servirsi del cavallo.

Allegato n. 26 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano dei ruoli di comando):

IV gruppo - Cultura tecnico-professionale.

V gruppo - Prove applicative.

Allegato n. 34 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore dei CC. RR.):

III. Esperimento pratico di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso; accertamento da parte della commissione sulla capacità dei candidati a servirsi del cavallo.

Allegato n. 35 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore dei ruoli di comando):

IV gruppo - Cultura tecnico-professionale.

V gruppo - Prove applicative.

Allegato n. 44 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dei CC. RR.):

III. Quella parte della prova intesa ad accertare se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

Allegato n. 45 (relativo all'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dei ruoli di comando):

IV gruppo - Cultura tecnico-professionale.

V gruppo - Prove applicative.

2. — Nell'annessa tabella sono stabiliti i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i capitani e i tenenti riassunti in servizio da designare per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.

Le proposte di designazione (con allegati gli specchi di classifica ed i libretti personali per i candidati) dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 luglio 1935.

3. — Con successive circolari saranno pubblicati i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere gli esami; verranno nominate le commissioni esaminatrici e stabilite la data e le località in cui avranno luogo gli esami.

A titolo di preavviso s'informa che gli esami si svolgeranno nel mese di dicembre 1935.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ARMI E CORPI	Ultimo ufficiale che può essere designato (con l'indicazione della pagina dell'annuario – edizione 1935 – nella quale trovasi iscritto)			
	Anno 1935		Anno 1936	
	Capitani	Tenenti	Capitani	Tenenti
Fanteria				
Riassunti dal S. P. E.	RICCI Emilio 1143	—	JACAMPO Leopoldo 1144	—
Riassunti dal congedo	RAMBALDI Fernando 1189	—	VILLANI Giovanni 1194	PARISI Mariano 1199
Cavalleria				
Riassunti dal S. P. E.	LUSI Luigi 1147	—	TUZI Nino 1148	—
Riassunti dal congedo	—	—	—	—
Artiglieria				
Riassunti dal S. P. E.	MARTINELLI Alfredo 1155	—	MARTINELLI Alfredo 1155	—
Riassunti dal congedo	BOTTARI Emilio 1208	—	SACCONE Antonio 1209	—
Genio				
Riassunti dal S. P. E.	POMONI Alfredo 1160	—	POMONI Alfredo 1160	—
Riassunti dal congedo	—	—	SPANEDDA Salvatore 1214	—
Corpo Sanitario (Ufficiali medici)				
Riassunti dal S. P. E.	PAOLUCCI Alberto 1163	—	PAOLUCCI Alberto 1163	—
Riassunti da congedo	PROVVIDENZA Savino 1217	—	PROVVIDENZA Savino 1217	—

N. 478. — CAVALLI. — **Compenso ai maniscalchi per il servizio della ferratura ai quadrupedi.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli da 292 a 295 del regolamento d'amministrazione, circa il servizio della ferratura dei quadrupedi, debbonsi osservare le norme che seguono.

QUADRUPEDI DI TRUPPA.

1. — I compensi da corrispondere ai maniscalchi militari a titolo di particolare retribuzione della loro opera ed a rimborso delle spese per l'acquisto delle materie prime occorrenti (compresa la provvista del grasso da darsi periodicamente ai piedi dei quadrupedi), sono quelli appresso indicati:

prima ferratura (tariffa per capo):

cavalli	L.	7 —
muli	»	6 —
asini	»	4 —

manutenzione della ferratura (tariffa per giornata di presenza quadrupedi):

cavalli	L.	0,19
muli dei reggimenti alpini ed artiglieria alpina	»	0,19
muli degli altri corpi in genere . .	»	0,17
asini	»	0,09

2. — Per la ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede effettivamente ferrato « con grippe » è stabilito il compenso di L. 3, esclusa la fornitura delle grippe cui provvede l'amministrazione militare.

Qualora si dovessero applicare soltanto i chiodi da ghiaccio, questi — che dovranno essere forniti dal maniscalco — verranno conteggiati a L. 0,10 ciascuno.

Nulla è dovuto al maniscalco per il ripristino della ferratura ordinaria.

3. — Tutti i suindicati compensi debbono essere ridotti delle aliquote seguenti:

a) sulla quinta parte, avente carattere di vero e proprio emolumento:

del 12 per cento, dal 1° dicembre 1930, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

sulla somma residua, dell'ulteriore 12 per cento, dal 16 aprile 1934, per effetto del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

b) sulla rimanente parte (quattro quinti), avente carattere di rimborso del costo delle materie prime impiegate nelle lavorazioni: del 5 per cento, dal 1° dicembre 1930, per la conseguita diminuzione dei prezzi di queste sul mercato.

4. — I compensi stabiliti per la prima ferratura si riferiscono esclusivamente ai quadrupedi di nuova rimonta che giungono ai corpi completamente sferrati; sono ridotti alla metà, quando i quadrupedi stessi manchino dei ferri ai soli piedi posteriori.

5. — I compensi per la manutenzione della ferratura sono corrisposti, nella misura indicata al n. 1, sino al massimo di 3000 giornate di presenza cavalli e muli, complessivamente, da retribuirsi in ciascun mese ad uno stesso maniscalco.

Per le giornate di presenza eccedenti il detto massimo, i compensi stessi sono ridotti come appresso:

		da 3001 a 4500	da 4500 in poi
		—	—
cavalli	L.	0,17	0,15
muli dei reggimenti alpini ed artiglieria alpina	»	0,17	0,15
muli degli altri corpi in genere . . .	»	0,15	0,13

avvertendo che le giornate debbono disporsi, per il calcolo, nell'ordine decrescente dei compensi *base* corrispondenti.

Le giornate di presenza asini sono sempre retribuite nella misura indicata al n. 1.

6. — All'allievo maniscalco è dovuta la quota di L. 0,005 per giornata di presenza quadrupedi. Detta quota, soggetta pure alle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre

1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, viene dedotta dai compensi per manutenzione ferratura spettanti al maniscalco cui è addetto l'allievo, ed a quest'ultimo direttamente corrisposta dall'amministrazione militare.

7. — Nei trasferimenti definitivi da uno ad altro corpo o reparto i quadrupedi debbono essere passati con la ferratura in buone condizioni. Non verificandosi ciò, il corpo o reparto ricevente deve, previo scambio di opportuni accordi, fare esso le spese necessarie, a carico del maniscalco del corpo o reparto perdente.

Nelle aggregazioni non eccedenti i 30 giorni, l'onere della ferratura rimane a carico del maniscalco del corpo o reparto perdente, al quale sono dovuti pertanto i compensi relativi. Per il tempo successivo, valgono le norme comuni, avvertendo che nella restituzione di tali quadrupedi al corpo o reparto cui sono effettivi si osservano le disposizioni del comma precedente.

8. — Avvenendo il cambio di maniscalchi, il maniscalco cessante ha il dovere di lasciare i quadrupedi con la ferratura in buono stato ed il subentrante ne assume il carico senza obbligo alcuno verso il cessante.

9. — I corpi e distaccamenti che, a senso dell'art. 295 del regolamento d'amministrazione, si avvalgano dell'opera di maniscalchi civili, non possono normalmente corrispondere loro compensi maggiori di quelli fissati per i maniscalchi militari.

Quando i compensi richiesti eccedano detta misura e non vi sia assolutamente modo di assicurare altrimenti il servizio, la facoltà di autorizzare la corresponsione dei compensi stessi è devoluta ai comandi di corpo d'armata (comando generale dell'arma, per le legioni CC. RR.), i quali, se l'eccedenza superi i 2/10 della retribuzione normale, ne riferiscono preventivamente al ministero.

10. — I compensi spettanti ai maniscalchi sono pagati al termine di ciascun mese, dalla cassa del corpo o distaccamento, in base ad appositi specchi compilati dai singoli reparti (compagnie, squadroni, batterie, ecc.) e contenenti i dati seguenti:

per le prime ferrature: specie, nome, numero di matricola e provenienza dei quadrupedi ferrati (distinguendo le ferrature intere dalle ferrature ai soli piedi posteriori);

per le ferrature a ghiaccio « con grippe »: specie e numero dei quadrupedi ferrati;

per la manutenzione della ferratura: numero delle giornate di presenza cavalli, muli ed asini verificatesi nel mese; nome e cognome dell'allievo maniscalco.

Nel determinare le giornate di presenza da retribuire si debbono escludere le giornate relative alle aggregazioni non eccedenti i 30 giorni, ed includersi invece quelle dei quadrupedi effettivi al reparto, ma comandati altrove nelle medesime condizioni di aggregazione; debbonsi escludere altresì, le giornate relative ai cavalli di agevolezza in consegna ad ufficiali per il periodo di guarentigia ed includere invece quelle dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali.

11. — I compensi dovuti ai maniscalchi, eccetto le quote spettanti agli allievi, sono soggetti, dopo operate le riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, alle ordinarie ritenute erariali (ricchezza mobile e complementare) limitatamente alla quinta parte del loro importo.

Nello stabilire il reddito imponibile, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, si tiene conto soltanto della detta parte su cui grava l'imposta di ricchezza mobile.

12. — È fatto divieto alle amministrazioni militari di corrispondere ai maniscalchi compensi diversi da quelli sopra stabiliti.

Per l'eventuale retribuzione di speciali servizi, inerenti alla ferratura dei quadrupedi, non contemplati dalle norme stesse, occorre la preventiva autorizzazione del ministero.

13. — Per facilitare il compito delle amministrazioni dipendenti vengono indicati nelle tabelle annesse:

1° esempio pratico per la determinazione al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura (allegato *A*);

2° importi al netto dei compensi di prima ferratura (interi e metà) e ferratura a ghiaccio « con grippe » (alleg. *B*);

3° importi al netto dei compensi manutenzione ferratura, per ricavarne l'ammontare per qualsiasi numero di giornate, da 1 a 3000 (allegati *C* e *C-bis*).

4° importi al netto dei compensi ai maniscalchi dei centri rifornimento quadrupedi (allegato *D*).

L'allegato *E* mostra il tracciato dello specchio pel pagamento dei compensi manutenzione ferratura, con alcune esemplificazioni pratiche.

CAVALLI DI SERVIZIO DEGLI UFFICIALI.

14. — Gli ufficiali, per la ferratura dei propri cavalli di servizio (di proprietà assoluta o di agevolezza), hanno facoltà di avvalersi dell'opera dei maniscalchi militari, corrispondendo loro la quota di lire 0,22 per giornata di presenza cavalli, ovvero, se preferiscono compensare il maniscalco ad ogni prestazione, lire 10 per l'intera ferratura e L. 5 per la rimessa.

Come si rileva dall'ultimo comma del precedente n. 10, alla ferratura dei cavalli di carica si provvede in ogni caso a spese dell'amministrazione militare, in base alle tariffe comuni stabilite per i quadrupedi di truppa.

ALLEGATO *A*.

Esempio pratico per la determinazione al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura dei quadrupedi di truppa.

Per n. 3000 giornate di presenza cavalli (tariffa lire 0,19) con le ritenute per R. M. 8 % e imposta compl. 0,50 %.

	Compenso (1/5)		
	al maniscalco	all'allievo	Rimborso spese (4/5)
al 30 novembre 1930:	—	—	—
lire 0,19 per 3000 giornate: importo lordo lire 570, così ripartito	99 —	15 —	456 —
al 1° dicembre 1930:			
riduz. 12 % sul compenso	11, 88	1, 80	—
riduz. 5 % sul rimb. spese	—	—	22, 80
Somme residue...	87, 12	13, 20	433, 20
al 16 aprile 1934:			
riduz. 12 % sul compenso.....	10, 454	1, 584	—
Somme residue...	76, 666	11, 616	433, 20
ritenute erariali: 8,50 % sul compenso al maniscalco (calcolate su lire 76,666)	6, 517	—	—
Importi netti...	70, 149	11, 616	433, 20
	Totale lire 514,965		

Somme nette da pagare:

a) al maniscalco, per compenso ..... L. 70, 149
» per rimborso spese ... » 433, 20
——— L. 503, 349

b) all'allievo, per compenso ..... » 11, 616

Totale, come indicato ... L. 514, 965

NB. — I prontuari di cui agli allegati *C*, *C-bis* e *D* considerano le somme nette da pagare, secondo i conteggi indicati nel presente esempio pratico. Per la deduzione della tassa di quietanza e per l'arrotondamento, vedasi lo specchio di cui all'allegato *E*.

ALLEGATO *B*.

TABELLA per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la prima ferratura, per la ferratura a ghiaccio « con grippe » e sostituzione dei chiodi da ghiaccio dei quadrupedi di truppa

Compensi al lordo	Somme nette da pagare	
	con deduzione dell'imp. compl.	senza deduzione dell'imp. compl.
7 —	6, 312	6, 317
6 —	5, 410	5, 415
4 —	3, 607	3, 610
3, 50	3, 156	3, 159
3 —	2, 705	2, 707
2 —	1, 803	1, 805
0, 10	0, 090	0, 090

ALLEGATO *C*.

PRONTUARIO per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura dei quadrupedi di truppa

(*con deduzione dell'imposta complementare*)

Giornate di presenza quadrupedi	Compenso al maniscalco					Compenso allo allievo
	Tariffa lire 0,19	Tariffa lire 0,17	Tariffa lire 0,15	Tariffa lire 0,13	Tariffa lire 0,09	
3.000	503, 349	449, 246	395, 143	341, 040	232, 834	11, 616
2.000	335, 566	299, 497	263, 429	227, 360	155, 223	7, 744
1.000	167, 783	149, 749	131, 714	113, 680	77, 611	3, 872
900	151, 005	134 774	118, 543	102, 312	69, 850	3, 485
800	134, 226	119, 799	105, 372	90, 944	62, 089	3, 098
700	117, 448	104, 824	92, 200	79, 576	54, 328	2, 710
600	100, 670	89, 849	79, 029	68, 208	46, 567	2, 323
500	83, 891	74, 874	65, 857	56, 840	38, 806	1, 936
400	67, 113	59, 899	52, 686	45, 472	31, 045	1, 549
300	50, 335	44, 925	39, 514	34, 104	23, 283	1, 162
200	33, 557	29, 950	26, 343	22, 736	15, 522	0, 774
100	16, 778	14, 975	13, 171	11, 368	7, 761	0, 387
90	15, 100	13, 477	11, 854	10, 231	6, 985	0, 348
80	13, 423	11, 980	10, 537	9, 094	6, 209	0, 310
70	11, 745	10, 482	9, 220	7, 956	5, 433	0, 271
60	10, 067	8, 985	7, 903	6, 821	4, 657	0, 232
50	8, 389	7, 487	6, 586	5, 684	3, 881	0, 194
40	6, 711	5, 990	5, 269	4, 547	3, 104	0, 155
30	5, 033	4, 492	3, 951	3, 410	2, 328	0, 116
20	3, 356	2, 995	2, 634	2, 274	1, 552	0, 077
10	1, 678	1, 497	1, 317	1, 137	0, 776	0, 039
9	1, 510	1, 348	1, 185	1, 023	0, 698	0, 035
8	1, 342	1, 198	1, 054	0, 909	0, 621	0, 031
7	1, 174	1, 048	0, 922	0, 796	0, 543	0, 027
6	1, 007	0, 898	0, 790	0, 682	0, 466	0, 023
5	0, 839	0, 749	0, 659	0, 568	0, 388	0, 019
4	0, 671	0, 599	0, 527	0, 455	0, 310	0, 015
3	0, 503	0, 449	0, 395	0, 341	0, 233	0, 012
2	0, 336	0, 299	0, 263	0, 227	0, 155	0, 008
1	0, 168	0, 150	0, 132	0, 114	0, 078	0, 004

NB. — Quando non esiste l'allievo, al maniscalco compete anche il compenso di cui all'ultima colonna. In tale caso eccezionale, trattandosi di importi di lieve entità, non si ravvisa l'opportunità di applicare le ritenute erariali sugli importi stessi.

ALLEGATO *C-bis.*

PRONTUARIO per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura dei quadrupedi di truppa

(senza deduzione dell'imposta complementare)

Giornate di presenza quadrupedi	Compenso al maniscalco					Compenso all'allievo
	Tariffa lire 0,10	Tariffa lire 0,17	Tariffa lire 0,15	Tariffa lire 0,13	Tariffa lire 0,09	
3.000	503, 733	449, 583	395, 434	341, 283	232, 983	11, 616
2.000	335, 822	299, 722	263, 622	227, 522	155, 322	7, 744
1.000	167, 911	149, 861	131, 811	113, 761	77, 661	3, 872
900	151, 120	134, 875	118, 630	102, 385	69, 895	3, 485
800	134, 329	119, 889	105, 449	91, 009	62, 129	3, 098
700	117, 538	104, 903	92, 268	79, 633	54, 363	2, 710
600	100, 747	89, 917	79, 087	68, 257	46, 596	2, 323
500	83, 956	74, 930	65, 906	56, 880	38, 830	1, 936
400	67, 164	59, 944	52, 724	45, 504	31, 064	1, 549
300	50, 373	44, 958	39, 543	34, 128	23, 298	1, 162
200	33, 582	29, 972	26, 362	22, 752	15, 532	0, 774
100	16, 791	14, 986	13, 181	11, 376	7, 766	0, 387
90	15, 112	13, 487	11, 863	10, 238	6, 989	0, 348
80	13, 433	11, 989	10, 545	9, 101	6, 213	0, 310
70	11, 754	10, 490	9, 227	7, 963	5, 436	0, 271
60	10, 075	8, 992	7, 909	6, 826	4, 660	0, 232
50	8, 396	7, 493	6, 591	5, 688	3, 883	0, 194
40	6, 716	5, 994	5, 272	4, 550	3, 106	0, 155
30	5, 037	4, 496	3, 954	3, 413	2, 330	0, 116
20	3, 358	2, 997	2, 636	2, 275	1, 553	0, 077
10	1, 679	1, 499	1, 318	1, 138	0, 777	0, 039
9	1, 511	1, 349	1, 186	1, 024	0, 699	0, 035
8	1, 343	1, 199	1, 054	0, 910	0, 621	0, 031
7	1, 175	1, 049	0, 923	0, 796	0, 514	0, 027
6	1, 007	0, 899	0, 791	0, 683	0, 466	0, 023
5	0, 840	0, 749	0, 659	0, 569	0, 388	0, 019
4	0, 672	0, 599	0, 527	0, 455	0, 311	0, 015
3	0, 504	0, 450	0, 395	0, 341	0, 233	0, 012
2	0, 336	0, 300	0, 264	0, 227	0, 155	0, 008
1	0, 168	0, 150	0, 132	0, 114	0, 078	0, 004

NB. — Vedasi l'annotazione posta in calce alla tabella precedente.

ALLEGATO *D*.

PRONTUARIO per il conteggio al netto dei compensi ai maniscalchi dei centri rifornimento quadrupedi

Giornate di presenza quadrupedi	Compenso al maniscalco				Compenso all'allievo per le giornate presenza bovini
	con deduzione imp. complementare		senza deduzione imp. complementare		
	Tariffa di 0,12 per giornata presenza bovini da lavoro	Tariffa di 0,004 per giornata presenza puledri in allevamento	Tariffa di 0,12 per giornata presenza bovini da lavoro	Tariffa di 0,004 per giornata presenza puledri in allevamento	
3.000	313, 989	10, 821	314, 210	10.830	11.616
2.000	209, 326	7, 214	209, 473	7.220	7.744
1.000	104, 663	3, 607	104, 737	3.610	3.872
900	94, 197	3, 246	94, 263	3.249	3.485
800	83, 730	2, 885	83, 789	2.888	3.098
700	73, 264	2, 525	73, 316	2.527	2.710
600	62, 798	2, 164	62, 842	2.166	2.323
500	52, 331	1, 803	52, 368	1.805	1.936
400	41, 865	1, 443	41, 895	1.444	1.549
300	31, 399	1, 082	31, 421	1.083	1.162
200	20, 933	0, 721	20, 947	0.722	0.774
100	10, 466	0, 361	10, 474	0.361	0.387
90	9, 420	0, 325	9, 426	0.325	0.348
80	8, 373	0, 289	8, 379	0.289	0.310
70	7, 326	0, 252	7, 332	0.253	0.271
60	6, 280	0, 216	6, 284	0.217	0.232
50	5, 233	0, 180	5, 237	0.180	0.194
40	4, 187	0, 144	4, 189	0.144	0.155
30	3, 140	0, 108	3, 142	0.108	0.116
20	2, 093	0, 072	2, 095	0.072	0.077
10	1, 047	0, 036	1, 047	0.036	0.039
9	0, 942	0, 032	0, 943	0.032	0.035
8	0, 837	0, 029	0, 838	0.029	0.031
7	0, 733	0, 025	0, 733	0.025	0.027
6	0, 628	0, 022	0, 628	0.022	0.023
5	0, 523	0, 018	0, 524	0.018	0.019
4	0, 419	0, 014	0, 419	0.014	0.015
3	0, 314	0, 011	0, 314	0.011	0.012
2	0, 209	0, 007	0, 209	0.007	0.008
1	0, 105	0, 004	0, 105	0.004	0.004

Bovini da lavoro. — Tariffa prima ferratura (per piede)..... L. 1,50
con deduzione Imposta Complementare..... nette » 1,3526
senza deduzione Imposta Complementare..... nette » 1,3537
Puledri non di servizio e bovini da lavoro. — Per ogni sferra di medicazione..... » 1 —
con deduzione Imposta Complementare..... nette » 0,9017
senza deduzione Imposta Complementare..... nette » 0,9025

SPECCHIO dei compensi manutenzione ferrature quadrupedi di truppa, da pagarsi ai sottonotati maniscalchi per il mese di.....

Grado cognome e nome del maniscalco		Giornate di presenza da retribuire		Conteggio del dovuto			Tassa di bollo per quietanza	Differenza	Somma netta arrotondata da pagare	Firma per quietanza
		specie quadr.	numero	giorn. pres. quadr. tariffa	giorn. pres. quadr. numero	Importo netto				
.....	.....	cav.	4.600	0,19	3.000	503,35				
				0,17	1.500	224,62				
				0,15	100	13,17				
		totali	4.600		4.600	741,14	0,40	740,74	741 —	.....
.....	.....	cav.	3.100	0,19	3.000	503,35				
				0,17	100	14,98				
		muli	1.700	0,15	1.400	184,40				
				0,13	300	34,10				
		totali	4.800		4.800	736,83	0,40	736,43	736 —	.....
.....	.....	cav.	2.700	0,19	2.700	453,01				
		muli	2.000	0,17	300	44,93				
				0,15	1.500	197,57				
		asini	100	0,13	200	22,74				
				0,09	100	7,76				
		totali	4.800		4.800	726,01	0,40	725,61	726 —	.....
.....	.....	cav.	300	0,19	300	50,34				
	(manca l'allievo) (1)	muli	200	0,17	200	29,95				
			500		500	80,29				
		totali	comp.	allievo	500	1,94				
					totale	82,23	0,10	82,13	82 —	.....

NB. — Negli esempi di cui sopra è sempre presupposto l'uso del prontuario allegato *C*.

(1) Esistendo l'allievo maniscalco sarà compilato separato specchio per le competenze allo stesso spettanti.

Norme complementari per il servizio della ferratura presso i centri rifornimento quadrupedi

I centri rifornimenti quadrupedi osserveranno le seguenti norme:

A) PULEDRI IN ALLEVAMENTO. — Compensi per la spuntatura periodica degli zoccoli (per giornata di presenza di ciascun quadrupede) . . . . . L. 0,004

B) PULEDRI IN ADDESTRAMENTO ED EQUINI DI SERVIZIO. — Compensi uguali a quelli fissati con i nn. 1, 4 e 5, conteggiando per metà le giornate di presenza dei puledri in addestramento ferrati ai soli piedi anteriori.

C) BOVINI (esclusivamente da lavoro). — Compensi per ogni paio di mezzi ferri applicati:

prima ferratura (per piede) . . . . . L. 1,50

manutenzione della ferratura (per giornata di presenza di ogni quadrupede) per piede L. 0,03 = . . » 0,12

D) Sferre di medicazione applicate ai puledri non di servizio ed ai bovini (per ogni sferra) . . . . . L. 1 —

Tutti i compensi di cui sopra devono ridursi delle aliquote indicate ai precedenti nn. 3 e 11.

La presente circolare abroga quella n. 376 *giornale militare* 1932 e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI

N. 479. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione delle fasce gambiere pei truppe coloniali** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Il conto di costruzione delle fasce gambiere per truppe coloniali inserito a pag. 225 della raccolta edizione 1932 è sostituito dal seguente:

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno kaki oliva per truppe coloniali.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki oliva per fasce gambiere alto m. 1,30 ..	m.	0, 41	25, 00	10, 250
Tela di cotone color kaki oliva per fodere alta m. 0,62.....	»	0, 11	1, 65	0, 181
Nastro di cotone color kaki oliva alto mm. 15.....	»	1, 80	0, 07	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	2, 000
			Prezzo di costo . . . L.	12, 557
			Prezzo di conteggio . . . »	12, 60

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone mercerizzato per l'orlatura e quello comune per le cuciture.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 480. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 21 maggio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1934, col quale l'ammiraglio di squadra LODOLO Pietro fu chiamato a far parte del Comitato suddetto;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra LODOLO Pietro cessa dalla carica di membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, ed è sostituito nella carica stessa dall'ammiraglio di squadra, designato d'armata CANTU' Giuseppe a datare dal 6 maggio 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 15 *Guerra, foglio n.* 24. — CAVALLARI.

N. 481. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1935 - Anno XIII.

Il direttore capo divisione nell'amministrazione centrale della guerra CURTI dott. Carlo, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della divisione amministrazione dei corpi, in assenza del direttore generale dei servizi amministrativi o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 482. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

I seguenti ufficiali hanno sostenuto con esito favorevole gli esami e gli esperimenti prescritti per l'avanzamento a scelta speciale, nell'anno 1935-XIII.

Carabinieri Reali.

Tenente	MILETO Domenico.
»	AVOGADRO di VIGLIANO Rodolfo.

Fanteria.

Maggiore	D'ANDREA Alfredo.
»	STEFANELLI Giuseppe.
1° tenente	FASANO Rodolfo.

Tenente	FERRARIS Aldo.
»	MOSCA Tommaso.
»	SALBITANI Vittorio.
»	CHIAVARINO Mario.
»	FETTARAPPA SANDRI Giulio.

Artiglieria.

1° capitano	BOFFA Carlo.
Tenente	CANGINI Gianfilippo.
»	CRISCUOLO Vittorio.
»	ZIGNANI Goffredo.

Servizio tecnico armi e munizioni.

Magg. art.	MAZZA Ferdinando.

Servizio tecnico automobilistico.

Maggiore	GIROLA Enrico Guido.
1° capitano	TATTI Edmondo.

Genio.

Tenente	IMPELLIZZERI Sante.
»	BETTIO Francesco.

Medici.

Capitano	CARBONE Teresio.
»	TARQUINI Cairoli.
Tenente	LAROVERE Giuseppe.
»	BARILE Tommaso.
»	SANTILLO Tommaso.
»	CAMMARANO Vito.

Chimici farmacisti.

1° tenente LICATA Salvatore.

Commissari.

Maggiore OCCHIPINTI Giuseppe.
» NICCOLI VALLESI Giuseppe.
1° capitano RISO Felice.
Tenente BOTTINI Vincenzo.
» BOSSA Raffaele.

Sussistenza.

1° capitano SESSA Michele.

Amministrazione.

Capitano FAZIO Alfonso.
» RIVOLO Attilio.
» FINOCCHI Umberto.
Tenente FUSARO Onofrio.
» LO GIUDICE Giuseppe.
» CIPRIANO Antonio.
» GALLI Cesare.
» PACIELLO Giovanni.
» MIRANDANTI Diego.
» RUGGERI Pier Ruggero.
» CIANCIO Gennaro.
» SCHINGO Salvatore.
» SPAGNOLETTI Oreste.

Tenente	NICOLETTI Camillo.
»	VERDE Pietro.
»	COLANTUONO Cesare.
»	MANGIONE Andrea.

Veterinari.

Maggiore	NORBIATO Antonio.
1° capitano	FERRARI Ettore.
Tenente	PEZZOLA Vittorio.
»	PAITA Gino.
»	BALBONI Alberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 483. — CONCORSI E GARE. — **I° campionato carri veloci per truppe celeri.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Nella gara del 1° campionato carri veloci per truppe celeri, svoltosi a Roma (località pressi di Prima Porta) è stato conseguito il seguente risultato:

1° *assoluto*: tenente dello squadrone carri veloci del reggimento cavalleggeri del « Monferrato », SANGUINETTI Paolo.

Detto ufficiale viene nominato « campione militare di carri veloci per truppe celeri » per l'anno 1935. La coppa del campionato, dono di S. E. il Ministro della guerra, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso del reggimento cavalleggeri del « Monferrato ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 484. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Rimini, 7 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 27 giugno 1935 - Anno XIII

Premio Miramare. — Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282 in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600 del 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

Prova di addestramento. — (Mattino) 7 settembre: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata n. 23600.

Prova di salto di ostacoli. — (Pomeriggio) 7 settembre: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 4000, date dal comitato organizzatore, delle quali L. 1250 ai cavalli italiani meglio classificati.

Tassa d'iscrizione: L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 485. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare 977, *giornale militare* 1934 - dispensa 73ª - del 21 dicembre 1934-XIII, sono indetti presso la scuola di tiro di artiglieria i seguenti corsi per sottuf-

ficiali di leva e militari di truppa da abilitarsi al servizio presso i reparti specialisti di artiglieria.

CORSI	REGGIMENTI CHE INVIERANNO PERSONALE AI CORSI	Partecipanti per ciascun reggimento			*Annotazioni*
		Sottufficiali di leva	Graduati	Militari di truppa	
Corso osservatori, compreso rilevamento vampa e fonotelemetristi dall'8-7 al 15-8	Tutti i reggimenti di artiglieria di corpo d'armata	1	2	2	
	Reggimenti di artiglieria di armata sottoindicati: 1° - 2° - 3° - 5° - 6° - 9° - 10°	1	2	4	
Corso aerologisti dal 10-9 al 30-9	Tutti i reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria (esclusi i mobilitati)	1	1	—	
	Tutti i reggimenti di artiglieria di corpo di armata o di armata	1	1	—	

Il personale destinato dovrà presentarsi alla scuola di tiro di artiglieria in Nettuno nel pomeriggio del giorno precedente a quello di inizio del corso, in modo che il corso stesso abbia l'effettiva durata stabilita nello specchio.

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di requisiti di cultura ed intelligenza tali da dare affidamento di poter seguire con profitto le istruzioni che verranno svolte. Essi potranno essere scelti anche fra i sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle classi richiamate alle armi.

I risultati del corso saranno oggetto di apposita annotazione sui documenti personali dei partecipanti.

Si dovrà aver cura di destinare ai corsi personale che non sia già specializzato in altre branche.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 486. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro contro obiettivi navali.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni: (bozze di stampa):

2701 — Addestramento dell'artiglieria — Vol. IV — Istruzione sul tiro — Parte 4ª — Tiro contro obiettivi navali — ediz. 1935/XIII — Prezzo L. 9,00.

2702 — Norme per lo svolgimento delle scuole di tiro dei reparti d'artiglieria da costa — Allegato n. 7 della precedente — Ediz. 1935 — Prezzo L. 0,50.

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la diramazione secondo le disposizioni già ricevute.

Le pubblicazioni suddette vanno inserite a pag. 110 dell'elenco pubblicazioni in vigore per il R. esercito — Parte 2ª — artiglieria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 487. — SCUOLE MILITARI. — **5° Corso superiore balistico.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

1. — Per continuare l'opera di preparazione di ufficiali di artiglieria (ruolo comando) dotati di speciale cultura balistica da impiegare nei comandi ed uffici direttivi dell'arma, nei reggimenti e nelle scuole come insegnanti, sarà svolto anche quest'anno un corso superiore balistico (5°).

2. — Il corso avrà luogo presso l'ispettorato dell'artiglierie e si svolgerà dal 1° ottobre p. v. al 30 aprile 1936. Gli esami avranno luogo entro il mese successivo.

3. — L'ammissione è riservata ai primi capitani e capitani dell'arma di artiglieria che ne facciano domanda non oltre il 10 settembre e che abbiano compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale.

4. — Il numero degli ammissibili al corso è fissato ad un massimo di 10.

5. — Le domande, in carta da bollo da L. 6, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) corredate da tutti quei titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e da una relazione delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la cultura generale e professionale dell'ufficiale, la quale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a ritrarre profitto dal corso di cui trattasi.

6. — Per l'ammissione al corso verrà fatta una graduatoria da una speciale commissione, che formulerà le sue proposte, sulla base dei documenti sopradetti e del libretto personale dei concorrenti.

7. — La commissione di cui al precedente numero sarà così composta:

Ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria, designato dall'ispettore, *membro;*

Colonnello comandante la scuola di tiro d'artiglieria, *membro;*

Colonnello capo ufficio ispettorato artiglieria, *segretario.*

8. — Durante il corso, su proposta dell'ispettorato della artiglieria verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostreranno di trarre sufficiente profitto dal corso stesso.

9. — Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento, sulla base dei programmi sintetici annessi alla circolare 428 *giornale militare* 1933-XI:

a) balistica esterna e calcolo delle probabilità;

b) complementi di balistica esterna;

c) balistica interna.

10. — Agli ufficiali ammessi al corso, verrà corrisposta la indennità di soggiorno prevista dal *Foglio d'ordini,* dispensa 22, anno 1934.

Agli ufficiali è concesso farsi seguire dal cavallo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 488. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Per far fronte a speciali esigenze, questo ministero determina che un certo numero di ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle varie armi combattenti, venga comandato a prestar servizio con mansioni di ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione.

Il numero massimo di ufficiali da comandare sarà il seguente:

a) una prima aliquota di 80 sottotenenti, da scegliersi tra quelli che iniziarono il servizio di prima nomina il 1° febbraio u. s., così ripartiti:

30 con mansioni di ufficiali commissari;

20 con mansioni di ufficiali di sussistenza;

30 con mansioni di ufficiali di amministrazione.

b) una seconda aliquota di 150 aspiranti ufficiali, da scegliersi tra quelli che iniziarono il servizio di prima nomina il 20 corrente, così ripartiti:

60 con mansioni di ufficiali commissari;

30 con mansioni di ufficiali di sussistenza;

60 con mansioni di ufficiali di amministrazione.

Prima di essere destinati a prestare i servizi di cui sopra gli ufficiali comandati frequenteranno un apposito corso di un mese a scopo di orientamento, secondo modalità che verranno prossimamente stabilite.

La scelta sarà fatta da questo ministero tra coloro che ne facciano domanda, e che siano possibilmente in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

per quelli da comandare con funzioni di ufficiali commissari: laurea delle facoltà di legge, scienze economiche e commerciali, scienze politiche e sociali, scienze agrarie, chimica industriale ed ingegneria industriale;

per quelli da comandare con funzioni di ufficiali di sussistenza: diploma in ragioneria e licenza degli Istituti commerciali od industriali, regi o liberi;

per quelli da comandare con funzioni di ufficiali di amministrazione: diploma in ragioneria.

Le domande dovranno pervenire per via gerarchica a questo ministero:

al più presto possibile, quelle dei sottotenenti di cui alla lettera *a*);

non oltre il 31 luglio p. v., quelle degli aspiranti ufficiali di cui alla lettera *b*).

Per gli ufficiali prescelti, dovrà essere compilato, all'atto del loro trasferimento, per parte dei comandi dei reggimenti che li perdono, un rapporto informativo.

All'atto del loro invio in congedo dovranno essere compilate nei loro riguardi le note caratteristiche riferite al particolare servizio da essi prestato.

Gli ufficiali predetti, dopo il loro invio in congedo, saranno tenuti in nota dai centri di mobilitazione per impiegarli, se necessario, presso gli enti mobilitati con le speciali mansioni sopraindicate.

Rimane ferma in ogni caso l'appartenenza alle armi dalle quali provengono e delle quali seguono le sorti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 489. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa per il trasporto merci per l'Eritrea.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

In seguito ad accordi intercorsi tra questo ministero e le compagnie di navigazione che esercitano linee per l'Eritrea, la « Tirrenia », la « Veneziana di Navigazione a vapore », il « Lloyd Triestino » e la « Libera Triestina » hanno consentito a portare la riduzione dal 30 % al 50 % sulle attuali tariffe della « Tirrenia » con decorrenza dal 16 maggio e, per ora, sino al 31 dicembre c. a., per il trasporto delle merci delle amministrazioni statali destinate in detta Colonia, esclusi i muli e le baracche a condizione, però, che il pagamento del nolo venga effettuato dietro presentazione della relativa polizza di carico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L 27	All'ESTERO, annue . .	L 80
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

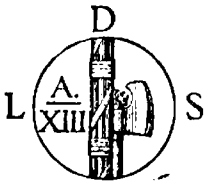
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7119369) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie n. 6892)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1935 - ANNO XIII — 29 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 490 - 29 giugno 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1985-1936. . . . . *Pag.* 1681

PARTE SECONDA

Circolare N. 490. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1935-1936.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 giugno 1935 - Anno XIII.

1. Per l'anno scolastico 1935-1936, è indetto un concorso per titoli, per l'ammissione dei seguenti giovani ai collegi militari:

a) al collegio militare di Roma:
50 allievi, alla prima classe del liceo classico;
25 allievi, alla prima classe del liceo scientifico;

b) al collegio militare di Napoli:
50 allievi, alla prima classe del liceo classico:
25 allievi, alla prima classe del liceo scientifico;

c) al collegio militare di Milano:

70 allievi, alla prima classe del liceo classico;
35 allievi, alla prima classe del liceo scientifico;

Il ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti a concorso.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre 1935.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano al 30 settembre 1935 compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17° se aspirano al liceo classico; abbiano compiuto il 14° anno di età, parimenti al 30 settembre 1935, e non oltrepasato il 16°, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati nel periodo dal 30 settembre 1918 al 30 settembre 1920, se aspiranti al liceo classico; e nel periodo dal 30 settembre 1919 al 30 settembre 1921, se aspiranti al liceo scientifico;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione e di istruzione dello Stato;

d) posseggano il certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano) conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica, ovvero siano in grado di presentare tale certificato entro il 6 ottobre p. v.;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

Domande d'ammissione.

3. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 4, dovranno essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del distretto militare di residenza non oltre il 16 *agosto* 1935.

Dovranno essere firmate non dal candidato, ma dal padre o, in mancanza, dalla madre, o dal tutore. Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, della madre, o del tutore, e nome e cognome del candidato;

b) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso.

È data facoltà di designare in linea subordinata uno o entrambi i rimanenti collegi in ordine di preferenza, per il caso che l'aspirante non ottenesse l'ammissione al collegio prescelto in linea principale. Qualora il candidato non faccia tale designazione, sarà considerato rinunciante a concorrere per uno o entrambi i rimanenti collegi;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico):

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indicazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, degli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto Balilla o avanguardisti cui il candidato appartiene.

Si avverte che anche le domande degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale dovranno essere in carta bollata, come per gli altri concorrenti.



4. La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato del 16 *agosto* 1935.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai canditati la designazione di altro collegio in sostituzione di quello prescelto ai sensi della lettera *b*) del n. 3 nella domanda già presentata, nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza indicato nella domanda stessa.

6. Le ammissioni si effettueranno esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentassero titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le preferenze previste al n. 19.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

7. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del candidato (carta bollata da L. 8), legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) certificato di moralità e buona condotta (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (29 giugno 1935), rilasciato dal capo del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità (carta bollata da L. 12) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (29 giugno 1935) rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane, e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero;

d) certificato (carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a quella del presente bando (29 giugno 1935), dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal capo del comune; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento (carta bollata da L. 4) comprovante che il candidato possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2. Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 19, la votazione minima d'idoneità, e cioè 6/10.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 6 ottobre 1935. In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso;

g) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente bando (29 giugno 1935), rilasciato dalla Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, attestante che il concorrente è iscritto a reparti Avanguardisti o Balilla.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Anche i documenti prodotti dagli orfani di guerra e dagli orfani dei caduti per la causa nazionale, sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Visite mediche.

8. Il candidato all'ammissione ai collegi militari dovrà essere scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

Egli dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dello udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circolare 387 del *giornale militare* 1935)

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,43, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedi-

mento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio militare nel territorio e nelle colonie.

Tali criteri dovranno essere rigorosamente applicati.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al consiglio di leva.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, i candidati saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato. Tali visite devono essere praticate da ufficiali medici in s. p. e. di grado non inferiore a capitano o a tenente incaricato del grado superiore.

I candidati che in detta visita siano stati dichiarati non idonei, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

In tale occasione verrà praticato a tutti indistintamente i candidati l'esame radiologico del torace.

10. La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà voto consultivo.

11. Nell'interesse dei candidati e ad evitare perturbamenti al normale svolgimento delle operazioni di ammissione, si pone in rilievo la necessità che le visite mediche presso i comandi di distretto siano condotte con criteri di giusto rigore, evitandosi che siano fatti presentare alla seconda visita collegiale giovani che avrebbero invece dovuto essere eliminati per infermità già in atto all'epoca della prima visita medica.

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma.

alle prescrizioni di cui al n. 3; che siano corredate dei documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, sulla condotta civile, morale, politica e sulla onorabilità dei candidati e delle loro famiglie, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiale dell'arma dei CC. RR., saranno estese, in doppio esemplare, su modello conforme a quello di cui all'allegato 1, attenendosi strettamente alle indicazioni in esso contenute.

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 44) da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 agosto 1935, le domande con i relativi documenti di ciascun candidato, al comando del collegio da esso prescelto, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

Il comandi di distretto cureranno perchè siano strettamente osservati i termini ed esattamente seguite le modalità di procedura indicate.

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 26 *agosto* 1935.

I candidati che non avranno ottemperato all'invito entro il termine indicato saranno senz'altro eliminati dal concorso.

15. I comandi dei collegi promuoveranno le preventive determinazioni del ministero nei seguenti casi:

a) quando risultino sul conto del candidato carichi penali o informazioni sfavorevoli sulla sua condotta;

b) quando i predetti carichi o informazioni riguardino persone di famiglia;

c) quando fra gli ascendenti o i collaterali del candidato si siano manifestate malattie a carattere ereditario;

d) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sull'opportunità dell'ammissione al concorso.

Esclusioni dal concorso.

16. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

17. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di ammissione, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 19, 21 e 22.

Le graduatorie dei tre collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso, subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria generale del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto e che, ai sensi del n. 3, lettera *b*), abbiano designato uno o entrambi i rimanenti collegi in linea subordinata, saranno tenuti presenti per l'ammissione al collegio o ai collegi designati in linea subordinata, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda, sempre che in essi vi siano posti disponibili.

Ove un candidato non trovi posto neppure negli altri collegi, o vi rinunci, rimarrà eliminato dal concorso.

Precedenze nelle ammissioni.

18. I posti disponibili saranno conferiti nel seguente ordine di precedenza:

a) orfani di guerra;

b) orfani di caduti per la causa nazionale;

c) orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. e di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. morti per cause estranee al servizio;

e) orfani di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio;

f) figli di ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. in servizio o a riposo;

g) figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e figli di sottufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo;

h) figli di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

i) candidati non compresi nelle categorie sopra elencate.

Il titolo a fruire della precedenza da parte dei candidati elencati nelle lettere dalla *a*) alla *h*) dovrà essere dimostrato

mediante i documenti specificati, per ogni singolo caso, al n. 47 della presente circolare, che dovranno essere fatti pervenire direttamente al comando del collegio prescelto entro il 31 agosto p. v.

Decadranno dal beneficio della precedenza i candidati che entro la predetta data non avessero presentato i cennati documenti.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

19. Le graduatorie di ammissione, ferme le precedenze fra le varie categorie di candidati stabilite dal numero 18, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) candidati forniti di titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengano da un liceo classico o scientifico e che abbiano conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) candidati in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami;

c) candidati in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami;

20. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di studio di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui al detto comma *a*), vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non avranno riportato, a suo tempo, nel collegio stesso, l'idoneità nello scrutinio finale.

21. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 19, saranno considerate come superate in prima sessione di esame le prove superate nella

sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Saranno invece considerate come superate in seconda sessione le prove superate nella sessione estiva, qualora in quest'ultima non siasi ottenuta l'idoneità anche in educazione fisica.

22. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 19, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica, espressa fino alla frazione di centesimo, dei voti — ivi compresi i punti di condotta e di educazione fisica e, inoltre, per i candidati al liceo scientifico, i punti di stenografia, musica e canto — risultanti dal titolo di studio.

Giusta il 2° comma — lettera *f*) — del n. 7, ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita la votazione minima d'idoneità, e cioè 6/10.

A parità di media sarà preferito il più anziano di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

23. I comandi dei collegi, formate le graduatorie dei candidati secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 19, 21 e 22, le rimetteranno per l'approvazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano nella giornata del 9 *ottobre* 1935.

Il ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, comunicherà ai comandi dei collegi i nomi dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni ai candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 28 della presente circolare, per regolarne la presentazione e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

I medesimi comandi faranno peraltro pervenire al ministero, nella giornata del 14 *settembre* 1935, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispetti-

vamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ripartiti secondo le categorie specificate al n. 18. Entro ciascuna categoria, saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio conseguito, il collegio o i collegi designati in linea subordinata, in ordine di preferenza, nonchè il domicilio.

24. Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza giustificato motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro tre giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non avranno dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 26 della presente circolare (31 ottobre 1935).

25. È fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, prima che sia intervenuta da parte del ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

26. Scaduto il 31 *ottobre* 1935, non potranno più effettuarsi ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

27. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i candidati.

28. I candidati, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *O*. Uguale beneficio è concesso

pel viaggio di ritorno in residenza, per coloro che per una qualsiasi ragione non venissero ammessi.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 23.

Ordinamento degli studi.

29. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale; però il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione agli esami di idoneità nei licei e a quelli di maturità, contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione, non si applica agli allievi dei collegi militari.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

30. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Gli allievi giudicati dai comandanti dei collegi meritevoli di proseguire gli studi nelle accademie, e che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni volute, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle accademie predette, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame orale di matematica se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Gli allievi dei collegi militari, ammessi ai corsi ordinari delle accademie, saranno dispensati dal pagamento della metà delle spese di prima vestizione.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Giusta il R. decreto-legge n. 482 del 5 maggio 1934, gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di

tre anni assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

L'arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Tuttavia, un mese prima del compimento del 17° anno di età, ciascun allievo è preso in esame e classificato sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualità morali, delle qualità fisiche e dell'attitudine in genere alla vita militare, con le norme previste da apposite disposizioni.

Gli allievi che non riportino l'idoneità saranno dimessi, esaminandosi tuttavia, caso per caso, l'opportunità di consentirne la temporanea permanenza in collegio sino al termine dell'anno scolastico.

32. Con l'assunzione dell'arruolamento volontario gli allievi contraggono l'impegno di proseguire gli studi in una accademia militare.

Gli allievi che venissero dimessi dal collegio, a domanda o d'autorità, prima di aver ultimato il corso di studi, saranno assegnati ad un corpo reclutato dal proprio distretto di leva — dell'arma e specialità per la quale abbiano la prescritta idoneità fisica — per completare gli obblighi volontari di ferma contratti.

Essi peraltro potranno chiedere il proscioglimento dagli obblighi di ferma o di rafferma cui sono vincolati, rivolgendone domanda al ministero, il quale determinerà discrezionalmente in merito, tenuto conto degli elementi di giudizio forniti dal comandante del collegio.

Il proscioglimento a domanda potrà avere luogo solo nei casi previsti dall'art. 146 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito, e cioè per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia o quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

33. Gli allievi licenziati dai collegi e aspiranti all'accademia di artiglieria e genio che non superassero la prova orale di matematica prescritta per l'ammissione, nonchè gli al-

lievi che, ammessi alle accademie ne fossero dimessi, a domanda (nei casi indicati al numero precedente) o d'autorità, compiranno gli obblighi di ferma volontaria contratti:

a) frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento, qualora dovessero ancora compiere un periodo di servizio uguale o superiore alla durata dei corsi stessi;

b) ovvero in un corpo della stessa arma alla quale appartengono, reclutato dal proprio distretto di leva, nel caso contrario.

Ciò salvo quanto è previsto dall'art. 22, n. 2, del T. U. delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 — quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36 — circa la nomina a sottotenente di complemento degli allievi che cessino di appartenere alle accademie dopo il 2° anno di corso.

Le norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge n. 482, del 5 marzo 1934, risultano dalla circ. 870 *giornale militare* 1934.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 36 e 37.

35. La retta e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1936.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per la quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto della presentazione, non comprovino di aver eseguito tali versamenti, non saranno ricevuti nell'istituto.

Tuttavia, ove dall'esame dei documenti di cui al n. 47 presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi, e, precisamente, al n. 1/9244, per il collegio militare di Roma, ed al n. 6/6790 per quello di Napoli; per il collegio militare di Milano le opportune indicazioni verranno direttamente richieste al comando del collegio stesso.

36. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

37. Indipendentemente dalle spese per retta, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte ad eventuali danni (individuali o collettivi).

Rette e mezze rette gratuite.

38. È accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa delle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra* e agli *orfani di caduti per la causa nazionale.*

Sono considerati orfani di guerra tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Sono considerati orfani di caduti per la causa nazionale, a sensi della legge n. 777 del 12 giugno 1931, i giovani che

possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

39. Agli allievi che dimostrino mediante i documenti per ogni singolo caso specificato al n. 47 di trovarsi nelle condizioni sottoelencate, è accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

c) figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi per la causa nazionale, e cioè nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M.V.S.N. morti per cause estranee al servizio;

e) orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio;

f) figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o dei decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

g) figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N. in servizio o a riposo;

h) figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, e figli di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

i) figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo.

40. Agli effetti dei benefici di cui al numero 39 si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento

gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato compresi nelle tabelle di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del detto n. 39, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*) del n. 39, si intende esteso ai *figliastri*.

41. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al 1° anno (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito non risulti inferiore agli 8 decimi.

Le *graduatorie di merito* ai fini di cui al precedente comma saranno compilate iscrivendo tutti i candidati senza alcuna eccezione al posto che a ciascuno competerebbe esclusivamente in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22, facendo quindi astrazione dall'ordine di precedenza di cui al n. 18.

Il beneficio di cui al primo comma sarà continuato o concesso agli allievi che nella sessione di primo esame risulteranno classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi — ivi compresi i punti di condotta e di educazione fisica — e l'idoneità nelle materie di studio militari.

42. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

43. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

44. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 38 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

45. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 41, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per ottenere rette e mezze rette gratuite.

46. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 10 *ottobre* 1935.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire sei e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

47. *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

a) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 38 (per gli orfani di guerra);

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione degli orfani dei caduti per la causa nazionale);

d) copia autentica del decreto di pensione privilegiata.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 39 dovranno essere esibiti:

per gli orfani di cui alla lettera *a*) e per i giovani di cui alle lettere *b*) e *c*): copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *c*);

per gli orfani di cui alle lettere *d*) ed *e*): copia autentica del decreto di pensione, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore;

per i giovani di cui alla lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione dell'Ordine Militare di Savoia, o di medaglie d'oro o di argento al valore militare oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o del tutore) purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

per i giovani di cui alle lettere *g*) ed *h*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale o sottufficiale in servizio effettivo. Se l'ufficiale o sottufficiale abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per i giovani di cui alla lettera *i*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il genitore dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 40, con la indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza.

Borse di studio.

48. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti alla ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito o la marina a giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta prefettura;

b) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

49. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse delle famiglie, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e i reclami che pervengono direttamente al ministero non sono, in massima, risoluti se non dopo sentito in proposito il parere del comandante del rispettivo collegio.

Si avverte che il ministero non ha facoltà di accordare deroghe alle norme contenute nella presente circolare circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi, l'ordine di precedenza nel conferimento dei posti disponibili e la concessione di rette e semirette gratuite, stante che esse riproducono quelle del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, quale risulta modificato dal R. decreto 30 aprile 1934, n. 815.

Rimarranno pertanto senza effetto le domande che fossero rivolte a tal fine.

Diffusione da dare alla presente circolare.

50. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione i manifesti contenenti la *notificazione* di cui all'allegato 2, dei quali riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio di loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di esemplari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

(n. 12 - lett. *a*) della circ. 490 del *giornale militare* 1935).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai collegi militari.

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale collegio militare il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) . . . . . .
6 Residenza del candidato e della famiglia . . . . . .
7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto il candidato e la sua famiglia . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . .
12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Altri proventi eventuali . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . . .
17. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dal candidato . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .

18. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .

19. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .

(Firma dell'ufficiale compilatore).

N. B. — Si farà astrazione da ogni parere circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

AVVERTENZA.

Il presente modello sarà trasmesso ai comandi richiedenti in doppio esemplare.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattisi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 2
(n. 50 della circolare 490
del *giornale militare* 1935)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1935-36.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 490 del *giornale militare* 1935, è stato indetto, per l'anno scolastico 1935-1936, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi a collegi militari di Roma, Napoli e Milano.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre 1935.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma ...	50	25
Collegio militare di Napoli...	50	25
Collegio militare di Milano ..	70	35

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) abbiano al 30 settembre 1935 compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17°, se aspirano al liceo classico; abbiano compiuto il 14° anno di età parimenti al 30 settembre 1935, e non oltrepassato il 16°, se aspirano al liceo scientifico;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle colonie;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) posseggano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 16 agosto 1935.

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 6 ottobre 1935.

In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti. I posti disponibili saranno conferiti nel seguente ordine di precedenza, avvertendosi che, entro ciascuna categoria, i candidati saranno graduati in base ai risultati del titolo di studio esibito, giusta le modalità di cui ai numeri 18, 19, 21 e 22 della circolare 490 del *giornale militare* 1935:

a) orfani di guerra;

b) orfani di caduti per la causa nazionale;

c) orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N. e di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause estranee al servizio;

e) orfani di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio;

f) figli di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. in servizio o a riposo;

g) figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, e figli di sottufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo;

h) figli di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

i) candidati non compresi nelle categorie sopra indicate.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale; però il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione agli esami di idoneità nei licei e a quelli di maturità, contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione, non si applica agli allievi dei collegi militari.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Giusta il R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di tre anni, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Tale arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità al servizio militare.

8. — Con l'assunzione dell'arruolamento volontario l'allievo contrae l'impegno di proseguire gli studi in un'accademia militare.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Gli allievi giudicati dai comandanti dei collegi meritevoli di proseguire gli studi nelle accademie, e che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni volute, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle accademie predette, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame orale di matematica, se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Gli allievi dei collegi militari, ammessi ai corsi ordinari delle accademie, saranno dispensati dal pagamento della metà delle spese di prima vestizione.

10. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

La retta e la quota annuale manutenzione corredo sono pagabili a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1936.

11. — All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per la quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale.*

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:*

1° ai giovani che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *c*) alla lettera *h*) inclusa del n. 5;

2° ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi per la causa nazionale, e cioè nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

4° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito, una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 490 pubblicata nella dispensa 33ª del « Giornale militare » 1935 della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione o nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi da chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, l'età dei concorrenti o la concessione di rette o semirette gratuite.

Roma, 29 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Sottogretario di Stato: BAISTROCCHI.